This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

ROMA

HARVARD LAW LIBRARY

Received JAN 9 1930

RIVISTA

DI

DIRITTO ECCLESIASTICO

Anno XV — 1905 — Vol. XV

Il Diritto ecclesiastico...

RIVISTA

DI

DIRITTO ECCLESIASTICO

DIRETTORI

Avv. G. CASELLI — S. GIUSTINIANI

Anno XV — 1905 — Vol. XV

ROMA
TIPOGRAFIA EDITRICE ROMANA
Via della Frezza, 59-61

1906

JAN 9 1930

1/9/30

SUL DIRITTO SPETTANTE AL PARROCO
per la conservazione delle Chiese all'esercizio del culto

SOMMARIO: 1-2. Posizione di fatto della questione — 3. Forza probante degli atti di Sacra Visita e delle attestazioni della Curia Vescovile — 4. Autorità di diritto pubblico delle leggi canoniche in materia di culto e beneficiaria — 5. Distinzione tra Chiese pubbliche ed Oratorii privati e rispettivi caratteri - Insuscettività di dominio privato ed inalienabilità delle Chiese per la loro destinazione al culto — 6. Diritti di patronato sulle Chiese pubbliche - Limiti — 7. Personalità giuridica delle Chiese - Inapplicabilità delle leggi 7 luglio 1866, e 15 agosto 1867 alle Chiese aperte al pubblico - Legge 11 agosto 1870 — 8. Diritto di rappresentanza spettante al Parroco.

1. Un Oratorio esistente da secoli in una Parrocchia, ed eretto, nelle volute forme canoniche, dall'autorità ecclesiastica competente sotto un titolo, si mantenne sempre, giusta la sua destinazione, fino dalle sue origini in modo continuato e costante aperto al culto pubblico come chiesa dipendente e sussidiaria della Chiesa parrocchiale, sotto la piena soggezione del Parroco *pro tempore* del luogo, anche per la sua qualità di Presidente della fabbriceria dell'Oratorio, e la ingerenza della Superiore Autorità ecclesiastica.

Il governo degli interessi materiali e religiosi dell'Oratorio è affidato ad una Fabbriceria sotto la presidenza del Parroco, da questi nominata, la quale detiene la chiave dell'Oratorio.

L'Oratorio ha l'altare proprio; la sua porta si apre sopra una piazza; il Vescovo su di esso ha sempre in ogni tempo esercitato il diritto di visita accordatogli dai sacri canoni.

Quale persona giuridica potè avere un patrimonio proprio e può quindi svolgere la propria attività con tutti quegli atti cui può accostarsi un ente per mezzo dei suoi rappresentanti. E così, fra l'altro, l'Oratorio ha mutuato con atto pubblico una somma propria alla stessa Comunità in cui è sito.

Detto Oratorio fu sempre ininterrottamente e da tempo immemoriale pubblicamente ufficiato, sotto la dipendenza del Parroco, mediante la celebrazione di sacre funzioni, specialmente nelle ricorrenze delle feste dei Santi cui è dedicato, con canto e cele-

brazione di messe e, benedizioni, previo avviso dato al popolo dal Parroco.

Abbisognando ultimamente di riparazioni, la Fabbriceria del medesimo aveva deliberato di provvedervi facendone anche peritare il costo.

2. Nel mentre la Fabbriceria stava per fare eseguire questa deliberazione, venne aperta ai primi dello scorso agosto da parte del Sindaco del Comune, mediante l'opera di un fabbro e col grimaldello, la porta della Chiesa facendovi apporre due lucchetti; e, riuscito poscia il Sindaco stesso ad avere, sotto mendicati pretesti e per mezzo del Messo comunale, la chiave dell'Oratorio, tolse i lucchetti, e cambiò la chiave dell'Oratorio, la quale ora trovasi presso il Comune.

Preso in siffatta violenta guisa possesso dell'Oratorio, il Comune impedì, rifiutando di restituire la chiave chiestagli per preparare all'uopo l'Oratorio, con grave danno dell'Oratorio stesso, la celebrazione della solenne festa che ivi annualmente si celebra, festa la quale, come al solito, era già stata annunciata dal Parroco; e tuttavia impedisce la celebrazione delle altre funzioni che nell'Oratorio si sogliono celebrare.

Dopo di ciò, credendosi quindi il Comune tutto lecito, con speciale verbale e senza farsi scrupolo di esaminare con qual diritto, ed in ispreto ai diritti della Fabbriceria, della Parrocchia e dell'Oratorio stesso, deliberò l'abbattimento dell'Oratorio e la conversione dell'area in piazzale.

Contro siffatta deliberazione la Fabbriceria ricorse al Prefetto, il quale replicatamente invitò il Comune a dare ragione del proprio operato. Alla fine Comune, pur dichiarando di non avere nessun documento dal quale emerga la prova autentica della sua proprietà sull'Oratorio, rispondeva con lettera di ritenere di potere questa prova desumere dal fatto di avere in una certa epoca concesso ad un tale di aprire nell'Oratorio una finestra per poter assistere alle funzioni; dal fatto di aver concesso ad altri di appoggiare una tettoia in lamiera contro il muro della Chiesa; dal fatto infine di avere pagato una certa somma per riparazioni dell'Oratorio.

Il Parroco e la Fabbriceria dell'Oratorio si sono intanto rivolti all'autorità giudiziaria per far dichiarare essere l'Oratorio,

esistente nella Parrocchia, un edificio destinato al culto, e quindi non esser lecito al Comune di demolire l'Oratorio stesso e di convertirne l'area in piazzale; per far condannare il Comune, in riparazione degli atti arbitrarii da esso compiuti, a togliere entro breve prefiggendo perentorio termine, tutti i materiali impedimenti da esso Comune frapposti acchè il Parroco, come tale e come Presidente della fabbriceria dell'Oratorio, possa esercitare il proprio diritto di entrare nella detta Chiesa ed averla a sua disposizione per le funzioni sacre, ed a rilasciare, mediante la consegna della chiave, a libera ed esclusiva disposizione del Parroco stesso l'Oratorio, ed in difetto sia lecito allo stesso di provvedere alla rimozione dei predetti impedimenti a maggiori spese del Comune e di riprendere il possesso dell'Oratorio col braccio della forza; e per ottenere che fosse impedito al Comune di frapporre impedimenti qualsiasi alla libera disponibilità da parte del Parroco del detto Oratorio, in conformità della sua destinazione, sotto le pene portate dalla legge.

Il Comune sostiene essere esso il solo patrono e proprietario dell'Oratorio.

3. È pacifico in giurisprudenza che gli atti delle Visite Pastorali, i registri ed i certificati delle Curie Vescovili per tutto quanto si attiene alla materia beneficiaria e per tutto quanto riguarda le cose di culto, avendo forza ed autorità di pubblici documenti, sono rivestiti di pubblica fede, e fanno piena prova in giudizio *erga omnes*, almeno sino a che sia dimostrato il contrario. (Corte di Appello di Ancona 2 aprile 1891, Economato dei Benefizi Vacanti c. Mensa Vescovile di Fano; Appello di Lucca 5 luglio 1878, Finanze c. Capitolo cattedrale di Pisa; Cassazione di Firenze 9 marzo 1891, Cirioni Parroco di Pieve San Mauro c. Capitolo cattedrale di Concordia; Cassazione di Roma 24 settembre 1889, Pompei c. Finanze; id. 21 giugno 1892, Bosinco c. Finanze; Cassazione di Torino 1 luglio 1871, Fondo culto c. Gagliardi; id. 25 febbraio 1874, Finanze c. Galleano; id. 25 settembre 1889. Visconti Aimi c. Arisi parroco e Fabbriceria parrocchiale di Sospiro; Tribunale Perugia 13 gennaio 1902, confermata dalla Cassazione di Roma il 7-14 ottobre 1902, Ribacchi c. Fondo culto; Appello Casale 19-24 gennaio 1900, Parroco di Retorbido c. Comune di Retorbido,

inedita; Cassazione di Roma 28 febbraio 1902, Messina c. Finanze. *Annali Giurisprud.* Ital., 1892, parte speciale, 56; *Bollettino del Contenzioso* di Firenze, 1877-79, parte 2, 135; *Corte Suprema* di Roma, 1889, 1513; *Foro Italiano*, 1878, 1, 948; *id.* 1892, 1, 1157; *Giornale dei Tribunali* di Milano, 1874, 586; 1878, 847; *Giur. Ital.*, 1871, 1, 414; *id.*, 1890, 1, 69; *Giur. di Tor.*, 1871, 473-75; *id.*, 1874, 212; *La Legge*, 1874, parte 1, 298; *id.*, 1891, vol 2 pagina 13 e 22; *id.* 1892, vol. 2 pag. 289; MADON, *Bollettino di Giurisprudenza*, 1878, 397 e segg.; Questa RIVISTA, II, 39; *Rivista Giuridica* di Bologna, 1891, 125; *Temi Veneta*, 1891, 224; Questa RIVISTA, I, 793, XIII, 372 e nota: *id.* XIII, 426).

4. Ed è parimenti concorde la giurisprudenza nel ritenere che le leggi canoniche continuano a far parte del *diritto pubblico interno* del Regno nelle materie in cui non si è altrimenti disposto dalla legislazione civile, e che devono perciò osservarsi come leggi per tutte le controversie nascenti dalla materia beneficiaria, ed in tutte le questioni che concernono le istituzioni religiose sorte sotto l'impero della legge ecclesiastica.

(Cassazione di Firenze 20 gennaio 1873, Pasquarelli c. Pasquarelli; id. 5 maggio 1873, Caverni c. Quarateri; id. 25 novembre 1873, Lazzeroni c. Venzi e Tuar; id. 23 aprile 1878, Economato Generale c. Congregazione dei Bonomini; id. 16 giugno 1879, Economato generale c. Leoparelli Pitti; id. 20 giugno 1881, Iacopetti c. Landi).

(Cassazione di Napoli 7 luglio 1866, Vescovo di Calvi c. Cassa ecclesiastica; id. 27 luglio 1871, Treglia c. Treglia; id. 27 agosto 1881, Corrado c. Monaci).

(Cassazione di Palermo 9 dicembre 1878, Paci c. Giglio).

(Cassazione di Roma 15 luglio 1876, Segreti c. Segreti; id. 23 dicembre 1876, Conservatorio di Tor de' Specchi c. Giunta Liquidatrice; id. 27 febbraio 1877, Crognati c. Finanze; id. 12 luglio 1878, Finanze c. Geraci e Pirotta; id. 29 novembre 1879, Aimari di Bernezzo c. Demanio, Fondo culto e Ramoimo; id. 5 marzo 1880, Negri di Sanfront c. Boraggini e Fondo del culto; id. 7 marzo 1882, Guarini c. Finanze; id. 5 marzo 1883, Tozzoni c. Mambrini; id. 16 dicembre 1886, Di Pietro c. Randi per la Camera degli spogli in Roma; id. 30 luglio 1888, Maleasia,

Tortorelli c. Fondo del culto; id. 19 marzo 1890, De Angelis, Parroco c. Comune di Civitaquana; Cassazione di Torino, 23 giugno 1870, città di Milano c. Rovere ed Arcivescovo di Milano; 6 febbraio 1876, Bigatti c. Bigatti; 9 luglio 1878, Custoza c. Rota; 22 agosto 1879, Finanze c. Amministrazione della fabbrica del Duomo di Milano; 1 settembre 1881, Caccia c. Castiglioni; 31 dicembre 1881, Bozzi c. Porta; id. Ospedale di Brescia c. Comuni di Garda e Benaco; 19 luglio 1880, Canosa e Fenè c. Belliardi e Prades; 12 dicembre 1883, Gastaldi c. Sammartino; 15-30 dicembre 1892, Rossini c. Mongini, parroco di Cavagliano Novarese; Corte di Appello di Firenze, 9 luglio 1903, Brunori c. Ciabatti; Tribunale di Perugia, 28 agosto 1902, Andreoli c. Fondo culto.

(*Annali Giurisprudenza Italiana*, 1873, 1, 38 e 258: 1874, 1, 58; 1882, 1, 512; 1884, 1, 118; 1887, par. sp., 38 e 138; *Bollettino del Contenzioso* di Firenze, 1879, 2, 241; 1880, 2, 107; 1887, 445; *Foro Italiano* 1890, 1, 748; *Gazzetta del Procuratore* di Napoli, 1871, 280; 1881, 396; *Gazzetta dei Tribunali* di Napoli, XXIV, 73; *Giornale dei Tribunali* di Milano, 1877, 441; 1879, 96; *Giurisprudenza Italiana*, 1873, 1, col. 334; 1874, 1, 847; 1876, 1, 1, 344; 1877, 1, 1, 294 e 659; 1879, 1, 1, 53, 837; 1880, 1, 1, 542; 1881, 1, 1, 513; 1882, 1, 1, 68; 1883, 1, 3, 229; 1884, 1, 1, col. 51; 1887; 1, 3. col. 48; *Giurisp. di Torino*, 1870, 477; 1876, 161; 1877, 161; 1878, 161; 1878, 645; 1881, 43 e 98; 1882, 29 e 155; 1884, 52; 1893, 198; *La Legge*, 1872, 1, 569; 1873, 220 e 673; 1876, 1, 904; 1877, II, 43; 1878, II, 407; 1880, 1, 262 e II pag. 3; 1881, II, 470 in nota; 1882, 1, 800; 1883, II, 111; 1884, 1, 116; 1887, 1, pag. 1; MADON, *Bollettino di Giurisprudenza*, 1877, 178, 7; *Monitore del Contenzioso di Firenze*, 1884, 21; *Monitore dei Tribunali* di Milano, 1879, 933; 1882, 620; 1884, 12; *Rivista Amministrativa del Regno*, 1874, 277, 1879, 117; questa RIVISTA 1893, 545, 1903, 180-181 (1), 1904 44; *Rivista Giuridica* di Bologna, 1883, 87).

5. In tema di edifici religiosi aperti al culto pubblico e con-

(1) Veggasi lo studio « *Parrocchie ex-conventuali, spese di culto e di officiatura, congrua* » nel vol. XIII di questa Rivista, pag. 66, n. 2, nota 2.

seguentemente di uso pubblico, non è neppure concepibile il concetto della proprietà e del possesso. Ripugna ai principii di diritto, non meno che al sentimento religioso, che si possa godere e disporre delle Chiese o Cappelle come degli altri oggetti mobili od immobili che sono in commercio. E questa è la ragione per la quale fu costantemente affermato dalla giurisprudenza dei magistrati che le Chiese aperte al culto pubblico sono fuori di commercio, e perciò non possono considerarsi come oggetto di proprietà privata, sia pel carattere sacro, sia per la pubblica loro destinazione.

Fu sempre ritenuto secondo la dottrina canonica tuttora osservata come diritto pubblico nella materia (V. N. 4.) che: « ecclesiarum nomine veniunt illae quae Ordinarii vel alterius Ecclesiastici Superioris legitima auctoritate pro fidelium congregatione, divinoque cultu ac divinorum officiorum celebratione, pubblico omnium usu consecratae sunt, vel cum ea destinatione, quae benedictio vulgo dicitur, destinatae sunt »; e che non sono tali gli Oratorî o Cappelle che taluno eriga a suo esclusivo comodo ed uso, mentre « nomine privati Oratorii minime veniunt omnes quaedam ecclesiae, privatorum sumptibus erectae in vicis, in pagis, aut etiam in agris. Si enim istae cappellae auctoritate Antistitum vel consecratae, vel benedictae ad usum publicum fuerint, et istae iure ecclesiarum pubblicarum censebuntur ».

« Distinctio est inter pubblica et *domestica Oratoria:* pubblica non possunt construi sine auctoritate Episcopi. Placuit igitur neminem aut aedificare aut construere Monasteria aut Oratorii domum sine conscientia ipsius civitatis Episcopi. Quod est etiam de iure civili, aut in Autentica. — *Ut nullus fabricet Oratorii domos praeter voluntatem Episcopi et ut deputet prius quae circa decentiam et statum in fabricando Oratoria sufficiant* (Novella Constitutio, 67). Et in nigro: « Sancimus nulli licentiam esse neque Ecclesiam, neque Orationis domum incipere aedificare, antequam Dei amabilis Episcopus Crucem figat. At in domesticis auctoritas Episcopi non requiritur. Unicuique fidelium in domo sua Oratorium licet habere et ibi orare.

« Hanc primam differentiam ponit ZABARELLA... LAPUS... BUTRIUS... Hinc resultat secunda differentia; *nam publicum est ecclesia-*

sticum, *domesticum* vero *prophanum*: ideoque *illud potest visitari ab Episcopo*, domesticum non potest. *In illo licet habere campanas*, secus in hoc. Illa gaudent immunitate, haec non.

« Demum in illis etiam de iure communi poterat celebrari exceptis maioribus solemnitatibus; Pascha vero et Natali Domini, nonnisi in civitatibus, *sive Parrochiis audiant*. Contra in domesticis... De quo habetur alius titulus in Authentica. *Ut in privatis domibus sacra mysteria non fiant* (Novella Constitutio, 58). Et in nigro: « Interdicimus omnibus in domibus suis habere quosdam quasi orationum domos, et in his sacra celebrari mysteria; sed solius orationis gratia hoc eis permittimus.

« Hanc differentiam clare constituit Tridentinum Concilium cap. unica, Sessio XXII, Decretum *de observandis et evitandis in celebratione Missae*. « Neve patiantur privatis in domibus et omnino extra Ecclesias et ad divinum cultum dedicata Oratoria ab Episcopis visitanda et approbanda, sacrificium Missae peragi... » (FAGNANO PROSPERO, *Commentaria in tertium librum Decretalium*, tit. 39, *De cen sibus, executionibus*, cap. 27, *Auctoritate*, n. 13 e seg.; dell'ediz. Baglioni di Venezia 1742, tom. 2, pag. 554).

« Parochiales Ecclesiae, plures in singulis respective locis habent species; aliae siquidem sunt unicae in loco, alias inferiores Ecclesias habentes tamquam adiutrices, ac membro subordinatae.

« Inferiores Ecclesiae, generaliter simplices ac subditae dicuntur, cum ea distinctione, quod aliae habent Beneficiatum seu Rectorem, et aliae nonnisi servientes pro solo culto ipsius Ecclesiae, eiusque bonorum administratione.

« Ecclesiarum autem nomine veniunt solum illae, quae cum Ordinarii vel alterius ecclesiastici Superioris legitima auctoritate pro fidelium congregatione divinoque cultu, ac divinorum officiorum celebratione pubblico omnium usui consecratae, vel cum ea destinatione quae benedictio vulgo dicitur, destinatae sunt, cum janua in via publica, ut omnibus liber pateat aditus. — Illae siquidem mansiones, quae eidem divino cultui ac divinorum celebrationi etiam cum legitima Superiorum auctoritate destinatae sunt, intra tamen domorum saecularium vel etiam regularium septa, adeo ut habeant januam in via pubblica, neque omnibus liber pateat aditus,

privata potius Oratoria, quam Ecclesiae dicuntur, notabilisque differentia inter unum ac alterum genus dignoscitur.

« Ultra Ecclesias et Oratoria adsunt loca etiam divinis et orationibus, piisque operibus destinata, ac deserventia pro christiana et ecclesiastica pietate, illaque in duas subdistinguutur species, quorum alia dicuntur loca Ecclesiastica, alia vero pia tantum. Ecclesiastica siquidem sunt ea, quae Ordinarii loci, seu alterius ecclesiastici Superioris auctoritate firmiter erecta sunt, seu, non constita de formali erectione, pleraque habent signa, quae locum ecclesiasticum constituunt. Pia vero sunt ea, quae hanc erectionem vel signa non habent, pro facti qualitate et circumstantiis, quarum singulis id pendet, ideoque certam ac determinatam regulam generalem non recipit.

« Magna vero differentia inter unam et alteram speciem dignoscitur ». (De Luca Cardinale Gio., *Theatrum veritatis et justitiae*, sive *decisivi discursus in forensibus controversiis*, tom. 14, *Miscellaneum ecclesiasticum*, discursus 1, n. 31 e seg.).

« Oratorium esse publicum per multa ostendit et probat erudite de more D'Ursaya, tom. 1, parte 2, disceptatio 23. Et signanter ab Altari fixo et stabili, *ibid.*, n. 93; — ab admissione plurium personarum ad audiendas missas, *ibid.*, n. 95; — a campana et campanili ibi existentibus, *ibid.*, n. 91 et 99; — a celebratione multarum missarum per spatium decennii, *ibid.*, n. 96; — a celebratione festivitatis illius Sancti, cui est dicatum, *ibid.*, n. 97; — a porta correspondente viae publicae, *ibid.*, n. 92. — Nec cessat esse publicum, etiamsi habeat ianuam in interiori atrio seu cortili palatii, *ibid.*, 92, ex decreto Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium in *Ostunensi* 20 Martii 1898 et Sacrae Congreg. Concilii in *Campsana* 31 Maii 1704 et 8 Augusti 1705; *ibid.*, n. 30, affert exempla Urbis, et idem asserit sub n. 60, adducens ad litteram cit. decret. *in Ostunensi*, confirmata, 9 martii 1702. — Nec publicitati Oratorii detrahit quod aditus ipsius detur per scalas, seu porticum per viculum, aut aedes privatorum, *ibid.*, n. 27, adducens ad id etiam decisiones Sacrae Rotae. Et a fortiori non desinit Oratorium esse pubblicum, quando patronus cedit iuri, quod habebat in situ ante illius portam, *ibid.*, n. 25 et 26, referens per extensum magistralem decisionem Sacrae Congr. Episc.

et Regul., *in Placentina* 14 Novembris 1626, ac dicens quod talis resolutio vim legis habeat, ed tamquam talis servanda sit.

« *In Vercellensi*, ubi Episcopus prohibuerat, ne diebus solemnioribus missa celebraretur in Oratorio intra moenia Castri Catallenghi existente; et Comitibus de Catallengo exponentibus idem Oratorium esse sacra suppelectili instructum, ab immemorabili tempore in nocte Nativitatis Domini plures celebratam fuisse missam solemnem, Episcopos antecessores illud visitasse, in eo administratum fuisse sacramentum confirmationis, et tandem publicum et liberum ad illud habere aditum, cum nocturno tantum tempore clauderetur ianua praedicti castri, Sacra Congregatio die 3 Augusti 1675, respondit: Oratorium esse pubblicum adeoque licitum esse ibi celebrare etiam festis solemnioribus, ut in Lib. 29 *Decretorum*, pag. 124.

« In *Campsana*, cum Oratorium in aula palatii Baronis Castri Novi situm, ecclesiastico interdicto fuisset suppositum, necnon prohibitum sacrosanctum missae sacrificium ibi celebrari, nisi doceretur de legitima facultate apostolica, eo sub fundamento quod ad ipsum publicus non patebat accessus, ac intra septa palatii existebat, ita ut privatum, et non publicum dici deberet, memoratus Baro, et Scipio eius filius postulantes ab hac Sacra Congregatione praedictum Oratorium publicum declarari, ostendere satagerunt, idem Oratorium habere fixum altare marmoreum, et campanile cum campana *pro convocatione populi ad audiendum Sacram*, dicatum esse S. Ioanni Baptistae, festum eiusdem Sancti titularis solemniter celebrari *cum totius cleri assentia* ibique erectum reperiri beneficium sub eodem Titulo S. Ioannis Baptistae de iurepatronatus Baronum dicti Castri, nec non procurationem *Episcopo dictum Oratorium visitanti* persolutam fuisse, proposito inter caetera hoc dubio: An interdictum emanatum per Visitatorem sub fundamento, quod Oratorium, sive Capella, de qua agitur, sit privata, et non publica, sustineatur in casu et die 31 maii 1704 responsum fuit *Negative,* ut in lib. 54 Decret., pag. 216.

« Oratorii erectione locum esse in Collegio, ut in eo valeant Missae qualibet die et etiam festis solemnibus celebrari, et sacramenta administrari, convictoribus, discipulis, atque domesticis *in collegis actu degentibus* et illi *inservientibus* excepta communione pa-

schali, respondit Sacra Congreg. Concilii in *Sutrina Oratorii* 11 Iunii 1718, apud D. Thesaurum, tom. 1 ». — (FERRARIS LUCIO, *Prompta Bibliotheca canonica, iuridico-moralis, teologica,* voc. *Oratorium*, n. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 43, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 81, 86 e seg.; della terza edizione Storti di Bologna 1762, tom. 5, pagina 246 e seg.)

« Potissima differentia Oratorium publicum inter et Oratorium privatum in eo posita est, quod illud *habere debeat januam apertam in via omnium usui patenti privatorum hominum dominio exempta,* tantaeque amplitudinis, quanta communiter ab interpretibus juris ad viae publicae denominationem desideratur: in hoc vero alius non patet aditus, nisi per locum privatum »; (GATTICO, *De Oratoriis domesticis*, cap. 3, n. 2 et plur. sequent.

« Caeterum si pateat aditus ad Oratorium per domus atrium, per praedium, aream, campumque de alicuius dominio, sed ab immemorabili tempore transitus ille liber fuerit, perinde *ac si fuisset per viam publicam*, ita ut nulla domino sit facultas transitum illum impediendi, *non desinit Oratorium illud esse publicum.* Idem dic, si in nova constructione Oratorii dominus se obligaverit viam quae ducit ad ipsum cuique liberam in perpetuum servare.

« In *Oratorio publico necessariam esse campanam* vulgo traditur. At Oratorium non desinere esse publicum tametsi campana ipsum careat, firmat GATTICO, *de Oratoriis domesticis,* cap. 3, n. 13.

« Qua posita opinione, non per hoc, quod Oratorium non habeat campanam, concludi potest, quod non sit publicum, *si ianuam habeat in via publica.* Recte vero asseri potest, publicum esse Oratorium si campanam habeat, *quia campana non appenditur, nisi Oratorium sit publicum* ». — (*Ad Promptam Bibliothecam* LUCII FERRARIS, *Additiones et Supplementa*, tom. unico; ediz. Storti di Venezia 1763, voc. *Oratorium,* pag. 240-41).

« Nomine *privati Oratorii* minime veniunt *minores quaedam Ecclesiae* privatorum sumptibus erectae retento erigentium gratia iurepatronatu, in vicis, in pagis, aut etiam in agrio; si enim *istae Cappellae auctoritate Antistitum* vel consecratae, vel benedictae ad *usum publicum fuerint, et istae iure Ecclesiarum publicarum censebuntur.* Hinc, ut *publicae dicantur*, usus potius, ad *commodum publicum spectatur*. Qua in re ut publicae Cappellae a privatis secernantur,

solet observari, an Cappellae ostium habeant patens in publica via etiamsi talis via sit, quae ad publicam eamdem Cappellam intermoriatur; his enim casibus Cappella eadem tamquam publica habebitur. Imo etiamsi in privato fundo cappella construeretur, nec ante viam publicam; et fundi dominus se obligaret ad viam concedendam in solo privato, ut publice conveniri ad cappellam possit, eadem Cappella tamquam publica haberetur ». (BERARDI SEBASTIANO, Professore di diritto canonico all'Università di Torino nella metà del secolo XVIII, *Commentaria in jus Ecclesiasticum universum*, Liber Quintus Decretalium, pars I, dissertatio tertia, cap. 4, *De spreto cultu Sacramentorum*, titulo *de celebratione missarum*, lib. 3, tit. 41, et *de custodia Eucharistiae*, lib. 3, tit. 44; dell'ediz. Rossi di Milano, 1846-47, vol 2, pag. 269 e 272 ».

E ciò fu pure sempre ritenuto dalla dottrina e giurisprudenza francese e nostra, come ne fanno fede le riportate decisioni, le quali, coerentemente al suesposto principio, hanno ancora dedotto che le chiese destinate all'esercizio pubblico del culto, a maggior beneficio e comodo della popolazione, continuano a sussistere quale proprietà religiosa, e il fabbricato non ricade nel dominio civile del proprietario, salvo che il rappresentante la società religiosa ne annulli la sacra destinazione coll'abbandono, col diuturno disuso, colla cessazione assoluta della ufficiatura, coll'acquiescenza ai fatti che riducono l'edificio ad uso profano.

« I tempii, gli Altari e gli Oratorii destinati al pubblico culto sono inalienabili ». (Corte d'Appello di Aquila 7 gennaio 1876, Finanze c. Congregazione di carità di Amatrice; *Giurisprudenza Italiana*, 1876, 1, 2, col. 403).

« Chiesa, secondo i canonisti, è quella consacrata all'uso comune ed alla riunione di tutti i fedeli per la celebrazione dei divini uffici mediante l'autorizzazione del Vescovo o di altro Superiore ecclesiastico, e dopo la solennità speciale della consecrazione, deve aversene l'accesso da una porta aperta sulla pubblica via e la sua area è inalienabile e sfugge alla legge censuaria.

« Oratorio è invece il luogo destinato pur esso alla celebrazione delle solennità religiose; di regola nell'interno delle case private, senza necessità di porta sulla pubblica via, nè di accesso del pubblico, nè bisogno essenziale dell'autorità ecclesiastica, è

alienabile coi beni cui è annesso e non va soggetto alla giurisdizione ecclesiastica ordinaria nè delegata.

« Perchè si abbia un ente ecclesiastico, occorre che sia ecclesiastica la fondazione, che la potestà ecclesiastica ne abbia suscitata la vita con personalità giuridica sotto la tutela propria, e che essa medesima se ne riservi e custodisca come proprio il titolo ». (Corte di Appello di Brescia 7 dicembre 1876, Finanze contro Capitolo Palatino di Santa Barbara in Mantova e la Real Casa di S. M. Vittorio Emanuele II, *Foro Italiano*, 1877, parte 1, col. 1885; *Monitore dei Tribunali* di Milano, 1877, pag. 452).

« Gli Oratorii privati sono quelli il cui uso è esclusivo e particolare alle persone residenti ed abitanti nella casa in cui sono eretti, non già quelle Cappelle che hanno la porta aperta al pubblico, e sono destinate a vantaggio del pubblico, le quali invece devono per presunzione ritenersi di proprietà pubblica.

« Per gli edifizi religiosi non vale la massima *aedificium solo cedit,* bensì il contrario.

« Gli arredi sacri appartenenti ad una pubblica Chiesa sono fuori commercio, epperciò non può caderne in controversia il dominio.

« Per il principio della separazione della Chiesa dallo Stato le Autorità civili non devono ingerirsi nell'esercizio e modo degli atti religiosi per sè inviolabili, e le Chiese e Cappelle in faccia allo Stato, non rivestono altro carattere che di edifici privati aperti al pubblico non soggetti a speciale autorizzazione per parte dell'Autorità civile, come neanco hanno bisogno di simile autorizzazione le Confraternite e Corporazioni non erette in corpi morali.

« Il patrono di una Chiesa non ha diritto di averne le chiavi, nè la consegna degli arredi sacri. » (Corte d'Appello di Trani, 29 dicembre 1885, Cortellini c. Di Tando, *Rivista di Giurisprudenza* di Trani, 1886, pag. 25).

« Sono insuscettibili di espropriazione, perchè fuori di commercio, gli edifici ad uso di culto, insieme ai loro accessorii e corpi annessi.

« Debbono considerarsi come tali, oltre la Chiesa, i locali abitati dal rettore e dal custode, quando sono talmente annessi

alla chiesa da non potersene staccare senza comprometterne la sicurezza e l'indipendenza necessaria per l'esercizio del culto divino ». (Corte d'Appello di Palermo 18 dicembre 1886, Filangieri c. Finanze, *Circolo giuridico* di Palermo, 1887, pag. 317).

« Costituitasi dal privato una Chiesa pel vantaggio della popolazione di un Comune d'accordo col Municipio, non può l'erede del fondatore pretendere a sua libera disposizione la Chiesa e gli arredi sacri, ed espellere una Confraternita postavi dallo stesso fondatore per esercitarvi le funzioni religiose. » (Cassaz. Napoli 16 febbraio 1887, Fondo del culto c. comune di Trani, *Gazzetta del Procuratore* di Napoli, anno XXI, pag. 527).

« Le Chiese destinate al culto, sinchè dura tale destinazione, sono poste fuori di commercio.

« Quindi non possono costituire proprietà esclusiva di alcuno e possono solo essere oggetto di un diritto di patronato ». (Cassazione di Napoli 12 gennaio 1888, Congrega di S. Anna c. Congrega di S. Giuseppe in Bitonto, *Annali Giurisprudenza Italiana* 1888, 1, pag. 184; *Gazzetta del Procuratore* di Napoli, anno XXII, pag. 270; *Giurisprudenza Italiana*, 1888, 1, 1, col. 594; *La Legge*, 1888, 2, pag. 121).

« Le Chiese destinate al culto pubblico, in specie le Chiese parrocchiali, sono ancora sotto l'impero del diritto pubblico ecclesiastico; quindi non ostante l'attuazione del Codice civile italiano, continuano ad essere fuori di commercio ed inalienabili, e non possono essere oggetto di espropriazione forzata per parte di chicchessia, neppure ad istanza dell'appaltatore che ha restaurato ed in parte edificato la Chiesa stessa. » (Corte di Appello di Venezia 3 marzo 1887, e Cassazione di Firenze 16 febbraio 1888, Rupulo c. Fabbriceria della Chiesa di S. Stino di Livenza, *Foro Ital.*, 1888, 1, col. 1189; *Giurisprudenza Ital.*, 1887, 2 col. 234; 1888, 1, 1, col. 362; *Giurispr.* di Torino, 1888, pag. 181; *La Legge*, 1887, vol. 1, pag. 271, 1888, 1, pag. 511; *Monitore dei Tribunali* di Milano, 1883, pag. 637, 1888, pag. 279; *Temi Veneta*, 1888, pag. 149).

« Secondo il diritto canonico le Cappelle costruite in una Chiesa aperta al culto pubblico, o fra i confini di essa, diventano parte ed accessorii della Chiesa medesima, a meno che non si

tratti di Chiese o Cappelle costruite in ville o fondi rustici di privati.

« Gli estremi richiesti per la proprietà o patronato di una Chiesa o Cappella sono: *Episcopi licentia, sumptus operis, locus seu area, dos et dedicatio.*

« Il dominio utile del terreno su cui sorge la Chiesa non porta per accessione il diritto di proprietà della medesima, per il principio di diritto canonico che ove s'ignori chi l'abbia costrutta si presume edificata colle oblazioni dei fedeli.

Le riparazioni fattevi dal Comune, la nomina dei deputati per le feste, non possono costituire titoli di proprietà (Tribunale civile di Teramo 30 luglio 1886, De Angelis parroco contro Comune di Civitaquana, sulla Chiesa di S. Egidio Abate, *Foro Abruzzese*, 1886, pag. 127).

Sovra appello del Comune la Corte di Aquila riparò la sentenza del Tribunale, ordinando una perizia per verificare se il tempio fosse stato eretto sopra il suolo comunale.

La sentenza 20 luglio 1888 della Corte d'Appello di Aquila fu annullata dalla Corte di Cassazione di Roma con altra 24 febbraio-19 marzo 1890, Pantanetti P., Masi Est., così concepita:

« In campagna prossima al Comune di Civitaquana, aperta al pubblico culto, sta una Chiesa sotto il titolo di S. Egidio Abate. Conservansi le chiavi dal Parroco, a cui, tolte violentemente per ordine del Sindaco di quella Comunità, furono restituite per sentenza di magistrato.

« Con citazione del 3 novembre 1878, avendo quel Sindaco domandato in contraddittorio del Parroco, che la Chiesa fosse dichiarata di proprietà e patronato comunale e condannato il Parroco a fargliene rilascio, soccombette innanzi al Tribunale civile di Teramo. Ma contro la sentenza del 30 luglio 1886 essendosi appellato alla Corte d'Aquila e, fra le prove allegate a giustificare la proprietà del tempio rivendicato, avendo dedotto che ergesi sopra suolo comunale, ordinò la Corte, con sentenza del 20 luglio 1888, che da perito venisse verificata cotesta circostanza di fatto.

« Il Parroco ricorrente chiede di tale sentenza lo annullamento, esponendone in tre mezzi le ragioni e le violazioni denunciate.

« Sul primo mezzo. — Osserva che nella causa fra il Sindaco ed il Parroco di Civitaquana convenivano le parti, e fu ammesso dal Tribunale e dalla Corte, che la Chiesa di Sant'Egidio aveva ricevuto fin dalla sua origine, e conservava presentemente la destinazione all'esercizio del culto; sicchè fermavasi la contesa al punto, se dal Parroco le sacre funzioni e tutti i riti del suo ministero ivi si celebrassero per proprio diritto e autorità, stantechè la Chiesa era parte e dipendenza della Parrocchia, ovvero per invito e permissione del Sindaco, perchè di pertinenza o patronato comunale.

« Che nella risoluzione di cotesto punto la Corte degli Abruzzi opinò indifferente investigare per concorso di quali circostanze, e se con intervento dell'autorità civile ed ecclesiastica, avesse la Chiesa di S. Egidio ricevuta la destinazione attuale; e movendo dal principio, che le leggi e le istituzioni imperanti abbiano cancellato nella condizione giuridica del tempio sacro ogni carattere di cosa pubblica e fuori commercio, considerò quella Chiesa come qualsiasi edificio, la cui proprietà in assenza di altri titoli, va determinata dall'applicazione dell'articoto 440 Codice civile, secondo cui la proprietà del suolo induce quella di tutto quanto vi si trova sopra edificato.

« Che la erroneità del principio, tolto a criterio di decidere, doveva necessariamente condurre a procedimento e conseguenze false, sia con ammettere la rivendicatoria, sia con disporre una istruzione diretta unicamente ad accertare la pertinenza del terreno, su la cui superficie la Chiesa trovasi fabbricata.

« Che la erroneità dell'affermato principio emerge provata dalle leggi civili, dalle istituzioni politiche del Regno, e dalle leggi particolari, che hanno recato e governano lo svolgimento, la trasformazione e lo assetto definitivo dello Stato. E giacchè la Corte di Aquila disserta e motiva sul riflesso che le leggi civili hanno tolto alla Chiesa personalità e capacità giuridica, è bene notare di riscontro che il Codice civile, negli articoli 2, 433 e 434, fra gli altri, la riconoscono e confermano nei singoli istituti di natura ecclesiastica, in cui la Chiesa si estrinseca, e concreta verso la società civile il suo ufficio religioso. Ciò che negano alla Chiesa si è l'entità astratta da luoghi e da istituti, con università di per-

sona, di dominio e di rappresentanza, onde deve colpirsi da esplicito biasimo per la confusione incorsa in questo tema la sentenza della Corte degli Abruzzi. Tra le cose, che al culto sono inservienti, e senza cui il ministero sacro torna impossibile, il tempio, ove si celebra, e si svolgono le adunanze religiose, eccelle per importanza e necessità di destinazione: edificio pari a qualunque altro nella sua materialità e nella origine, ma sottratto ad ogni diritto particolare, e reso impossedibile per la destinazione al culto ricevuta col concorso dei solenni canoni e dell'autorità civile.

« Le istituzioni politiche del Regno alla religione cattolica, ai suoi ordinamenti ed organi, alla giurisdizione della potestà ecclesiastica apprestano riconoscimento e tutela: quindi risulta per necessità logica la conservazione di quel carattere e di quelle considerazioni giuridiche, affermate dalla legislazione anteriore, per cui il tempio e le cose sacrate al culto sono indispensabile mezzo per lo esercizio del culto e della magistratura spirituale.

« Parimenti le leggi emanate successivamente con più o meno diretta relazione con le Chiese, conservate alla loro religiosa destinazione, ad esempio, quella sulla tassa dei fabbricati nel dichiararne la esenzione, le relative all'Asse ecclesiastico con l'eccettuarle dalla devoluzione, le penali col proteggerle con più severe sanzioni, s'informano al principio, che non privata nè commerciabile proprietà esse sieno.

« Che nella specie presentavasi più influente la determinazione della qualità giuridica della Chiesa per l'uso e destinazione sua: giacchè dal Parroco opponevasi che fosse dipendenza e parte della Parrocchia, e tempio indispensabile all'esercizio del suo ministero spirituale.

« Che la Corte dimenticò ancora il principio canonico del *solum cedit ecclesiae;* e, dominata dal censurato criterio, ammise senza discussione lo esperimento della rivendicatoria ed affermò regolata la proprietà del tempio dall' applicazione dell' accessione civile.

« Che l'accoglienza di questo primo mezzo dispensa dallo esame dei due seguenti, subordinati per indole di concetto al primo.

« Per questi motivi, cassa, rinvia, ecc. ». Questa RIVISTA, anno 1°, 1890-91, pag. 50 con nota) (1).

« È opinione contraddetta dalle leggi canoniche che il semplice fatto della cessazione di uffici e funzioni religiose in un edificio ritualmente dedicato al culto e sempre per le sue materiali condizioni adatto al continuato suo esercizio, basti a farne cessare la posseduta destinazione e restituirla al comune commercio.

« Dalle leggi del 1866, 1867 e 1870 si deduce che il mutamento di destinazione degli edifici di culto per gli altri usi proviene per fatto e decreto dell'Autorità legittima, a cui quelle leggi conferirono la potestà di disporre del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici colpiti.

« Non può ritenersi mutata la destinazione di un edificio di culto in origine addetto a Chiesa parrocchiale, pel fatto che in seguito al trasferimento della Parrocchia in altra Chiesa, il Comune lo ha illeggittimamente occupato e convertito in usi profani. » (Cassazione di Roma 24 febbraio 1892, Eula P. P., Masi Est., Mattei parroco di S. Michele Arcangelo in Bastia-Umbria c. Fondo del culto. Questa RIVISTA, anno II, 1891-92, pag. 665).

« Non può ritenersi costituire Oratorio privato una Chiesa eretta allo scopo di far conseguire agli abitanti di un quartiere il beneficio della Messa nei giorni festivi, e della spiegazione del Vangelo. » (Cassaz. di Roma 18 febbraio 1893, Eula P. P., Parenti Est., Berretta contro Finanze. Questa RIVISTA, 1894, pag. 427).

« Le leggi codificate hanno mantenuto ai tempii ed alle Chiese il carattere di cosa sacra ed inalienabile, e perciò non sono soggette ad espropriazione per causa di pubblica utilità ». (Corte di Appello di Genova 25 giugno 1895, Impresa edilizia c. Fabbriceria di Santo Stefano in Genova e Municipio di Genova. Questa RIVISTA 1895, pag. 622).

« Le Chiese aperte al pubblico sono fuori di commercio e perciò non possono considerarsi come oggetto di proprietà privata, sia pel carattere sacro, sia per la pubblica loro destinazione.

« Non possono quindi essere gravate di servitù passive a favore

(1) G. CASELLI « *La proprietà delle Chiese parrocchiali* », in detta RIVISTA, vol. citato, pag. 97 e seg.

dei fondi vicini ». (Corte d'Appello di Genova 17 dicembre 1895, Ardito contro Capitolo della Chiesa metropolitana di Genova. Questa RIVISTA, 1896, pag. 710).

« Le Chiese costituiscono beni fuori di commercio; e coloro che le hanno costruite possono ottenere su di esse il diritto di patronato, ma non appena sono consacrate cessano di averne il dominio.

« Perciò colui che, avendo costruita una Chiesa, ne ebbe il patronato, non può pretendere, allorchè la Chiesa stessa venga espropriata per ragioni di pubblica utilità, che sia a lui pagata l'indennità ». (Cassazione di Napoli 30 luglio 1897, Ciampa P. P., Salvati Est., Auletta e Gentile contro Congrega della Visitazione e del Suffragio. Questa RIVISTA, 1897, pag. 679).

« Un bassorilievo infisso nel muro della facciata di una Chiesa, come parte ed accessorio della Chiesa stessa, è cosa fuori di commercio, e non suscettiva di privato dominio.

« Perciò l'acquisitore, anche di buona fede, di tale bassorilievo da altri distaccato, non può invocare gli articoli 707 e 709 del Codice civile ». (Cass. di Firenze 15 luglio 1897, Bardini c. Ministero della Pubblica Istruzione. Questa RIVISTA, 1898, pag. 81).

« Non possono formare oggetto di vendita neppure col beneplacito apostolico, perchè inalienabili, le Chiese e gli arredi sacri ». (Cass. di Roma 16 agosto 1898, Chiesa di S. Pancrazio di Roma c. Municipio di Roma, Fondo pel culto e Ministero della Pubblica Istruzione. Questa RIVISTA, 1898, pag. 596).

« Ha il carattere di vera e propria Chiesa l'Oratorio che abbia più porte sulla strada pubblica, più altari, coro, sacrestia, e che da tempo immemorabile si trovi addetto al pubblico culto ». (Corte d'Appello di Trani 27 maggio 1899, Pedio c. Congregazione di carità di Spirito. Questa RIVISTA, 1900, pag. 82 con nota).

« Le Chiese destinate al culto pubblico, finchè dura la loro destinazione, sono cose fuori di commercio, e non possono costituire materia di privato possesso. (Cass. di Roma, *Sezioni Unite*, 14 settembre 1900. Questa RIVISTA, XI, pag. 48). « Certo, leggesi in questa sentenza, le chiese in sè considerate, come entità di demanio pubblico ecclesiastico, stante la loro destinazione al culto in vantaggio delle rispettive popolazioni, e finchè tale destinazione

sussiste e perdura, non possono costituire materia di privato possesso, e quindi sono sottratte a quelle contrattazioni, di cui invece sono capaci le cose in commercio ». (Ivi, pag. 49).

Il Tribunale di Voghera, con sentenza 3-5 maggio 1899 assolse il comune di Retorbido dalle domande del parroco di Retorbido il quale aveva chiesto che si dichiarasse il Comune tenuto a rilasciare, entro breve termine da prefiggersi, mediante consegna della chiave, a libera disposizione di esso Parroco, l'Oratorio dedicato ai ss. Rocco e Sebastiano esistente nell'abitato di Retorbido. Fondava il Parroco la sua domanda sull'affermazione dei seguenti fatti: cioè che quell'Oratorio era sempre stato destinato al culto ed in potere del Parroco *pro tempore* che ne teneva la chiave; che nell'aprile 1897 il Sindaco non avendo potuto bonariamente ottenere la chiave medesima, che pretendeva nel fine di mutare l'originaria destinazione del detto edificio, facendosi da sè ragione, erasene impossessato rompendo l'antica serratura e sostituendone un'altra, ritenendo la chiave e convertendo il locale in un magazzino, oltre ad avervi appoggiato esternamente un portico.

Il Tribunale ritenne per base che l'azione del Parroco era rivendicatoria e che perciò sarebbe stata precipua ed indeclinabile incombenza da parte del Parroco stesso quella di provare il titolo di proprietà a favore della Parrocchia. E siccome i capitoli dedotti dal Parroco e tendenti a stabilire: 1° l'esistenza dell'Oratorio; 2° la sua destinazione all'esercizio del culto; 3° il fatto d'essersene sempre ritenuta la chiave dal Parroco *pro tempore;* 4° l'impossessamento dell'Oratorio da parte del Comune; 5° la mutata destinazione, non suffragavano all'uopo, così assolse il Comune dalla domanda del Parroco stesso.

La Corte di Appello di Casale, con sentenza del 19 gennaio 1900 (inedita), riformò la sentenza del Tribunale di Voghera riconoscendo la piena ammessibilità delle prove dedotte dal Parroco con queste parole: « Dalla virtuale efficacia di queste deduzioni e dalla importanza di queste produzioni (certificati della Curia Vescovile di Tortona) il Comune studia difendersi opponendo che di fronte alla tassativa enumerazione dell'articolo 427 del Codice civile, il quale a differenza dei precedenti non parla ivi nè altrove di Chiese o cose destinate al culto, nè introdusse in

detto articolo alcun inciso che valesse a generalizzare il concetto della demanialità, e di fronte altresì alla disposizione generica che trovasi racchiusa nell'art. 434 a cui (potrebbesi aggiungere) fa riscontro quella del 2114, non possa sostenersi che le leggi attuali abbiano fatto alle Chiese ed alle altre cose destinate al culto una condizione diversa dalle altre e quindi neppure la extracommercialità delle stesse.

« Si potrebbe agevolmente rispondere che la non commercialità delle Chiese nel senso di edifici destinati all'esercizio pubblico del culto e delle altre cose che abbiano la medesima destinazione e sino a che l'abbiano, fu quasi costantemente confermata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nè mai negata dall'italiano legislatore, il quale invece implicitamente la riconobbe quando fece per essa una eccezione nelle varie leggi eversive della maggior parte degli enti morali ecclesiastici.

« Potrebbesi osservare che il Comune così ragionando mostra di aver dimenticato sinanco gli articoli 142, 143 e 403, n. 2 e 3 del Codice penale nei quali appunto le *res sacrae et religiosae* sono fatte oggetto di speciale riguardo.

« Potrebbesi aggiungere che siccome l'esercizio del culto esterno costituisce un bisogno pel pubblico (laddove coloro che tal bisogno non sentono rappresentano la singolarità dell'eccezione di fronte alla generalità della regola), così bisogna conchiudere che le Chiese destinate all'esercizio pubblico del culto, sino a che duri codesta loro destinazione, siano da reputarsi fuori di commercio come cose di uso pubblico; nè sarebbe civile più che logico entrare a questo proposito nella indagine come fa il Comune intorno alla maggiore o minor importanza dell'uso, poichè darebbesi per tal modo prevalenza ad un apprezzamento essenzialmente relativo e quindi inconcludente ».

Questa sentenza fu dalla Cassazione di Torino, cui il Comune di Retorbido aveva ricorso, tenuta ferma perchè « essa, disse la Cassazione, mantenne la questione nel campo pratico della destinazione delle cose, e non errò affermando che le Chiese, come le altre cose inservienti al culto, finchè dura tale destinazione, sono fuori commercio ed insuscettive di dominio privato.

« Non è la prima volta, aggiunse la Cassazione, che la giu-

risprudenza si è pronunciata in questo senso, che anzi fu ciò sempre ritenuto dalle Corti Supreme: imperocchè fra le cose inservienti al culto sono le Chiese quelle che per importanza e necessità hanno più spiccato il carattere della particolare destinazione.

« Le Chiese e le cose sacre sono indispensabili all'esercizio del culto che si pratica dai credenti; e, riconoscendo ad esse la condizione giuridica di cose fuori commercio, non si crea un Demanio ecclesiastico, ma si serve ad interessi religiosi di cui lo Stato deve tener conto ». (Cass. Torino 8 novembre 1900, questa RIVISTA, XII, 423).

Epperciò, mentre il semplice fatto arbitrario del Comune, violento anzi, di essersi per mezzo del Sindaco impossessato dell'Oratorio affine di poterne poi deliberare la demolizione, non può aver di certo alcun valore di possesso legittimo, è, per altra parte, manifesto che il Parroco per avvalorare la domanda da lui spiegata non ha bisogno di produrre alcun titolo o documento che faccia prova di un diritto di proprietà o di dominio sulla Chiesa medesima, nè tanto meno di comprovare un possesso di trenta e più anni per rapporto alla destinazione di essa a servizio del culto pubblico.

Ma ad esso basta stabilire la esistenza dell'Oratorio, la sua destinazione al culto in tempo anteriore alla violenta ed arbitraria occupazione da parte del Comune, colla celebrazione in ogni anno di sacre funzioni, in specie alla ricorrenza dei Santi cui è dedicato, e la ritenzione della chiave dalla Fabbriceria.

La speciale dedica dell'Oratorio ad alcuni Santi, la celebrazione in esso in ogni anno di sacre funzioni in specie alla ricorrenza dei detti Santi, la quale è sempre avvenuta ed è mancata solo per effetto dell'atto arbitrario del Comune, l'esistenza di due cappellanie con annessivi oneri religiosi disposti a comodo degli abitanti, nonchè l'esistenza di una Fabbriceria, detentrice della chiave dell'Oratorio, cui è affidato il governo degli interessi materiali e religiosi, sono certo elementi di fatto che dimostrano ad esuberanza che si tratta di Chiesa destinata a servizio del culto pubblico siccome vera e propria succursale o dipendenza della Chiesa parrocchiale. Al servizio religioso, il quale si presta dalle Parrocchie e Coadiutorie parrocchiali, non può certo negarsi il

carattere di servizio pubblico e vi si può provvedere in Chiese diverse per comodità dei comunisti, senza che per questo il servizio perda un tale carattere.

Specialmente poi quando tutto ciò è indubbiamente assodato da una dichiarazione o certificato, della Curia Vescovile.

6. Il suesposto spiega pure come, a tenore di una costante giurisprudenza, sulle Chiese pubbliche niun altro diritto sia ammessibile allo infuori di quello di patronato.

Anzitutto per principio ogni chiesa si presume libera e non soggetta a patronato (De Luca, *de iure patronatus,* disc. 57, n. 5), E col De Luca in ciò concorda tutta la pleiade dei più reputati scrittori del diritto ecclesiastico.

« Consistendo il diritto di patronato in un complesso di prerogative accordate dalla chiesa, non può presumersi e spetta perciò a colui che lo allega il darne la prova » (Pateri, *Diritto Canonico,* parte quarta, tit, 35, 531 ; Berardi, tom. 2, diss. 4 cap. 1 ; Nuytz, op. e loc. cit., tit. 3, 482).

Il Concilio Tridentino stabilisce che il patronato si prova o per titolo di fondazione o per la dotazione (Conc. di Trento, sess. 25, *De Refor.*, cap. 9), soggiungendo che « *in iis vero personis, seu Communitatibus, vel Universitatibus, in quibus id ius plerumque ex usurpatione potius quaesitum praesumi solet, plenior et esactior probatio ad docendum verum titulum requiratur: nec immemorabilis temporis probatio aliter eis suffragetur...* » (Ib. loc. cit.).

Ed è inoltre richiesto che per l'acquisto di un diritto di patronato su di una chiesa da parte di un Comune occorra che la fondazione e la dotazione di essa sia fatta a nome e spesa esclusiva della Comunità, e non quando siasi provveduto (come nel caso attuale) col concorso delle elemosine ed offerte dei particolari. Questa fu sempre decisione costante della Rota Romana: « *Licet verum si quod civitas vel populus seu uniuersitas acquirant ius patronatus in Ecclesia fundata, constructa vel dotata nomine universitatis vel communitatis, hoc tamen non procedit in dotatione, seu fundatione facta ex eorum elemosinis et oblationibus particularium; quia in hoc casu patronatus non pertinet neque ad universitatem, neque ad singulos, sed Ecclesia remanet libera* ». (Decisione 609,

parte 5, *In recent.*, n. 8; MANTELLI, *Giurisprudenza del Codice civile Albertino, 1841*, vol. 4, col 333-34 in nota).

Che anzi « *iuxta iuris dispositionem, omnis Ecclesia praesumitur constructa ex elemosinis et oblationibus fidelium... iuxta quotidie spectata exempta* » (Rota Romana, *In Senogalliensis fondationis*, 15 maggio 1710, § *tum denique coram Molines;* LAMBERTINI, *De iure patronatus*, par. I, quest. princ. 7, art. 8, 9 e 15, n. 9; DE LUCA, *De Parochis*, disc. 34, n. 5, *De iure patronatus*, disc. 12 in fine).

Nè sarebbe sufficiente per attribuire il diritto di patronato al Comune il fatto che esso si ritenesse patrono dell'Oratorio.

La credenza di avere diritto al patronato non può attribuire il diritto allo stesso, nè tener luogo del titolo che nei rapporti della Comunità deve essere completo, offrire cioè la prova piena del diritto di patronato e che la costruzione e dotazione debba essere avvenuta a spesa esclusiva della Comunità stessa.

È noto l'adagio dei canonisti: « *Patronum faciunt dos, aedificatio, fundus* », ed in esso sono compendiate le condizioni che devono concorrere per l'acquisto del diritto di patronato.

FAGNANO, citando l'opinione di INNOCENZIO che fa sua, scrive: « *Sentit ergo Innocentius non posse quem effici patronum, nisi Ecclesiam de non esse deducat ad esse, et Ecclesiam fieri, seu quod idem est ad esse deduci non posse, nisi semel fundus conferatur, Ecclesia aedificetur, et ante fondationem dos assignetur* » (In cap. *Quoniam de jur. patr.*, n. 35).

« Quamvis dominus sit eius soli, in quo Basilicam aedificat, aut earum rerum quas Ecclesiae constitutae donat, tamen ratio, iuris non patitur, ut post consecrationem dedicationemque is locus aut aliae res Deo consecratae in eius dominio manere dicantur, quamvis eo verbo quidam abusi fuerint ». (DUARENO, *De sacris Ecclesiis ministeriis ac Beneficiis*, lib. 5, cap. 4 « quale sit nominationis ac praesentationis iuris competens, qui patroni Ecclesiae dicuntur) ».

Come disse il MERLIN il patronato viene definito « un diritto consistente in onori, pesi e profitti che appartengono a qualcuno per avere per lui o per i suoi autori fondata, dotata o costruita una Chiesa » (*Répertoire universel et raisonnè de jurisprudence, V. Patronage*, tom. 22, pag. 425).

« Iuspatronatus est ius quoddam singulare benigne concessum illis qui fundaverunt, dotaverunt aut instauraverunt loca sacra et venerabilia vel successoribus eorum; quod in certis honoribus, oneribus et commodis consistit ». (FIORENTE FRANCESCO, *Opera iuridica*, secunda pars, *Tractatus ad lib. III, Decretalium,* tit. 38, *De iurepatronatus in praefatione*, tom. 2, pag. 256; NUYTZ, *In ius ecclesiasticum universum tractationes*, pars 5, *De rebus,* lib. 6, *De jurepatronatus,* tit. 1 e 2, n. 668, e seg., pag. 459 e seg.).

« La costruzione a proprie spese di una Chiesa, insegna la giurisprudenza, non importa la proprietà della medesima presso l'erettore, ma solo il diritto di patronato ». (Cassazione di Torino 18 aprile 1872, Canzi contro Comune di Praduro e Sasso. *Giurisprudenza* di Torino, 1872, 306).

« Una Cappella esistente in una chiesa, al pari di questa aperta al pubblico, non può ravvisarsi e formare oggetto di proprietà privata. L'espressione impropria onde l'istitutore la disse sua vuol riferirsi al giuspatronato che egli riservava a sè ed alla famiglia. (Cass. Roma 12 luglio 1878, Finanze c. Geroci, *Legge*, 1878, II, 407).

« Per quanto ampio sia il diritto di patronato spettante ad un Comune su di un santuario aperto al culto pubblico in determinate epoche dell'anno, ciò non può avere per effetto di sottrarre il santuario stesso alla giurisdizione ecclesiastica... ». (Consiglio di Stato, parere 30 gennaio 1891. Questa RIVISTA, I, 807).

« È inammessibile l'azione di rivendica di una pubblica Chiesa, non essendo possibile sovr'essa il privato dominio ed il civile possesso... Altro caso è il giuspatronato, altro il *iusdominio.* I patroni possono presentare il beneficiato, vigilare i chierici, denunciare al Vescovo gli atti contrari alla fondazione o le dilapidazioni dei beni che possono avvenire, ma non avranno mai diritti di proprietà impossibili sulla Chiesa, benchè dai medesimi edificata, fondata e dotata ». (Appello Messina 11 ottobre 1870, Giunti ed altri c. Camarda, TEMI ZANCLEA, 1870, 141; id. 19 marzo 1879, Flecca ed altri c. parroco Mentranga, *Giur. Ital.*, I, 2, 512).

La Suprema Corte di Roma in una magistrale sentenza, dopo di avere a lungo ragionato e sulle origini e sulla natura del giuspatronato, venne a sancire il principio che non è in defini-

tivo che il postulato della scienza canonica, e secondo cui il patrono di una Chiesa non può avere l'uso di questa e dei suoi beni.

La Suprema Corte aveva così censurato il giudizio di quella di merito; « La Corte di merito non doveva dimenticare che il Concilio Tridentino, a correggere la voglia invadente dei patroni, nel capoverso 3° in fine, sess. 24, *de reform. ita decrevit*: — patroni in iis quae ad sacramentorum administrationem spectant, nullatenus se praesumant ingerere; neque visitationi ornamentorum ecclesiae aut bonorum stabilium, seu fabbricarum proventibus se immisceant, nisi quatenus id eis ex institutione aut fundatione competat; sed Episcopi ipsi haec faciant et fabbricarum redditus in usu ecclesiae necessario et utili, prout sibi expendere magis visum fuerit, expendi curent ». Onde la parte riservata ai patroni nella materia si riduceva a quella cura *provvidentialis* già adombrata nel cap. 31, caus. 16, quist. 7.

« L'affermazione adunque che il patrono abbia l'uso dei beni e della Chiesa e possa in altri trasferirlo, è dissonanza che stride in confronto del Diritto canonico che in Sardegna vigeva nel 1683, è concetto ripugnante alla definizione stessa del giuspatronato, il quale a giudizio dei più accreditati canonisti « est ius quoddam singulare, certis in honoribus commodisve consistens cui etiam certa onera cohaerent, concessum iis, qui templa, vel beneficia erexerunt, dotarunt, aut restituerunt, vel etiam iis, qui ab iisdem caussam habent ». Nessuno per verità ha mai sognato che *inter commoda* vi fosse l'uso della Chiesa e dei beni che ne formavano la dotazione ». (Cass. Roma 6 maggio 1898, questa Rivista, VIII, 408).

E nella sovracitata sentenza della Corte d'Appello di Casale pronunciata, come si è detto, in un caso identico all'attuale e confermata dalla Cassazione di Torino con sentenza 8 novembre 1900, leggesi: « ... quando anche si ammetta che quell'Oratorio fu eretto a spese del Municipio (avvegnachè sembri piuttosto che ciò sia stato per oblazioni della cittadinanza) da ciò deriverà che egli, il Comune, vi abbia un diritto di patronato che si esplicherà principalmente nel vigilare a che da parte della Chiesa non invertasi la originaria destinazione dell'edificio ».

« Spetta a colui che ha fondato, edificato e dotato la Chiesa un diritto di patronato sulla medesima ma non quello di pro-

prietà (Trib. Modica 15 maggio 1903, *Contenzioso ecclesiastico*, 1903, pag. 251).

7. Ma il Comune non ha nessun diritto, neppure quello di patronato sulla Chiesa in parola, la quale appartiene a sè stessa. Tanto per l'antico che per il moderno diritto le chiese sono da annoverarsi fra le persone giuridiche; e tale loro personalità non può venir meno che mediante un atto sovrano o di esplicita soppressione o di fusione della stessa con altri enti; nè può andare perduta di fatto per l'irragionevole ed arbitraria occupazione per fatto di terzi o perchè così piace al Comune. Ciò risponde ai principii di diritto, ed in modo espresso la legge 7 luglio 1866 sulla soppressione degli Ordini religiosi e conversione dei beni stabili degli enti ecclesiastici, nonchè quella 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico, hanno eccettuato dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione gli edifici destinati ad uso di culto, secondochè siano o no conservati a questa destinazione. Ed in termini espliciti ancora l'art. 4 della legge 11 agosto 1870, allegato *P*, stabilisce a sua volta che nella esenzione dalla conversione stabilita nell'articolo 18 della succitata legge 7 luglio 1866, sono compresi gli edifici ad uso di culto.

Come rileva e dimostra il Caselli (citato studio su « *La proprietà delle Chiese parrocchiali* » in questa Rivista, vol. I, pag. 102 e seg.), sia la legge 13 agosto 1867, art. 1°, ultimo alinea, che la precedente del 7 luglio 1866 tolsero la esistenza e la destinazione al culto solo a quelle chiese che costituivano una dipendenza ed uno accessorio colla corporazione e coll'ente dalle stesse leggi soppresso e non quelle che erano dotate di personalità giuridica.

Vedasi l'art. 11 della legge 7 luglio 1866: « Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli, tutti i beni di qualunque specie appartenenti alle corporazioni soppresse dalla presente legge o dalle precedenti o ad alcuni titolari delle medesime, sono devoluti al Demanio dello Stato coll'obbligo di iscrivere a favore del Fondo per il culto, ecc.

« I beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefizi parrocchiali e alle chiese ricettizie saranno pure convertiti per opera dello Stato... »

Dalla legge 15 agosto 1867 si rileva: « Art. 1. Non sono più riconosciuti come enti morali:

« 1° I capitoli, ecc.

« Art. 2. Tutti i beni di qualunque specie *appartenenti agli anzidetti enti morali soppressi*, sono devoluti al Demanio... »

Il TIEPOLO osserva che « l'art. 18 della legge del 1866, parlando degli edifici ad uso di culto, che si conserveranno alla stessa destinazione, intende quegli edifizii che, avendo aderenza con qualche ente soppresso, ad esempio le chiese delle corporazioni, dovrebbero per regola generale seguire le stesse sorti dell'ente cui appartenevano, ma per misura eccezionale si conservano al culto » *(Leggi ecclesiastiche annotate,* Torino, Unione Tipografica Editrice, 1881).

Vi ha infine una Circolare ministeriale la quale in modo ufficiale dà alla legge del 1867 la seguente spiegazione: « A scioglimento del quesito, quali siano le chiese colpite da soppressione dalla legge 15 agosto 1867 il sottoscritto, di concerto col Ministro Guardasigilli, dichiara quanto segue:

« A termine di legge sono da considerarsi soppresse quelle sole Chiese o sacri edifici che formano parte integrante di un ente morale abolito, e che costituiscono col medesimo unica personalità giuridica » (Ministero delle Finanze, 19 maggio 1869, n. 548. Questa RIVISTA, I, 903).

Quando la Chiesa non è mai stata una dipendenza nè di un ente e tanto meno di una corporazione abolita, non può ritenersi soppressa, tanto più che essa è un ente autonomo dotato di personalità giuridica sottoposto alla tutela dell'autorità ecclesiastica.

« Sia per l'antico che per il moderno diritto, le Chiese sono da annoverarsi fra le persone giuridiche » (App. di Roma 22 dicembre 1894, Chiesa di S. Eligio c. Finanze, *Temi Romana*, 1894, 538; SCADUTO, *Diritto eccles. vig.*, 1, n. 106 *nonies)*, nè è d'uopo che esse assumono la figura di coadiutorie.

Negare la esistenza giuridica di un edificio di culto è negare la lettera della legge e la evidenza dei fattti.

Il TIEPOLO nell'opera citata, ponendo in raffronto l'art. 18 della legge 7 luglio 1866 e l'art. 4 della legge 11 agosto 1870, all. *P*, scrive che « questo articolo intende parlare in quella vece

degli edifizi sacri che sono conservati per la loro stessa natura autonoma e propria, e alla specialità dei quali non si applica quella conversione che, per così dire, li circonda in tutto il patrimonio immobiliare che possiedono » *(op. cit.)*.

E nella ricordata Circolare ministeriale, il Ministro delle Finanze, *di concerto* col Ministro Guardasigilli, ha pure dichiarato: « Non si possono quindi ritenere soppresse quelle Chiese o edifizi sacri che appartengono ad enti morali conservati, o sono di proprietà privata, o hanno vita indipendente con o senza sostanza o dotazione propria ».

Aggiungasi l'art. 1 della legge 11 agosto 1870, allegato *P*, il quale limita la conversione « ai beni immobili delle Fabbricerie e di altre Amministrazioni in genere delle Chiese parrocchiali, delle sussidiarie, dei santuarii ed oratorii presentemente riconosciuti quali enti morali ed aperti al culto ».

Gli è perciò certo che ogni Chiesa aperta al pubblico si intende per ciò stesso canonicamente eretta, e quindi avere di fatto almeno il civile riconoscimento. E ciò è tanto più a ritenersi quando consta, come nel caso attuale, della effettiva erezione da parte dell'Autorità ecclesiastica, e che l'Oratorio non solo ha un patrimonio proprio, ma è ancora addivenuto in confronto della stessa Comunità ad atti che solo un *ente* può compiere.

« La legge 11 agosto 1870, art. 1 e 4, in quanto eccettua dalla conversione le Chiese e gli Oratori presentemente riconosciuti come enti morali ed aperti al pubblico, non può trovare applicazione alle Chiese che alla pubblicazione di quella legge erano già state chiuse al culto e apprese al Demanio in forza delle leggi anteriori 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 ». (Appello Torino 1° maggio 1875, *Giur. Tor.*, XII, 477).

« Sono esenti dalla conversione gli enti destinati alla conservazione di monumenti ed edifici sacri ». (Cassaz. Firenze 25 febbraio 1869, *Giur. Tor.*, XI, 161).

« Constando che una Chiesa non ebbe mai esistenza propria, nè proprio patrimonio, ma non fu che una dipendenza di una corporazione religiosa, la soppressione di questa in forza della legge 7 luglio 1866, importa la devoluzione al Demanio dello Stato ». (App. Torino, 1° maggio 1895, *Giur. Tor.*, XII, 477).

« Gli Oratori contemplati dall'art, 1 della legge 11 agosto 1870, alleg. *P,* sono quelli che costituiscono di per sè un ente morale, e sono aperti al culto; nè si comprendono in essi gli Oratori nei quali le confraternite si adunano per i loro esercizi spirituali ». (Cass. Roma 14 settembre 1881 *Giurisp. Torinese,* XIX, 146).

« Ogni Chiesa aperta al pubblico culto s'intende per ciò stesso canonicamente eretta ». (Cassaz. di Roma 21 dicembre 1883, Fondo culto c. Marinoni. *La Legge,* 1884, I. 222).

« Sia per l'antico che pel moderno diritto le Chiese sono da annoverarsi fra le persone giuridiche.

« Tale loro personalità non può venir meno che mediante un atto sovrano, o di esplicita soppressione, o di fusione della stessa con altri enti, nè la personalità medesima potrebbe andar perduta di fatto col cadere in rovina dei relativi edifici ». (Corte di Appello di Roma, 22 dicembre 1894, Chiesa di S. Eligio contro Finanze, *Temi Romana,* 1894, pag. 536).

8. Indipendentemente dal fin qui esposto, egli è certo ancora che il Comune non ha alcun diritto di togliere alla Chiesa quella destinazione per la quale la Chiesa stessa fu eretta, sia perchè dessa è una dipendenza della Parrocchia, sia ancora perchè la rappresentanza degl'interessi religiosi dei parrocchiani spetta unicamente al Parroco ed alla Fabbriceria della Chiesa.

Le istituzioni ecclesiastiche esistenti nello Stato sono considerate come persone e godono dei diritti civili, secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. Onde sorge la conseguenza, che, essendo i templi e le Chiese un mezzo indispensabile alle istituzioni ecclesiastiche per mettere in pratica il loro scopo, e cioè l'esercizio del culto esterno, le Chiese stesse si debbono ritenere appartenenti non allo Stato, alla Provincia, al Comune e così al pubblico Demanio, ma sibbene allo stesso Istituto ecclesiastico che se ne vale, e formano parte del di lui patrimonio, quantunque, per lo scopo stesso cui tende l'Istituto ecclesiastico, debbano necessariamente essere aperte al pubblico dei fedeli, che vi accorrano per assistere alle funzioni religiose e per attingervi il loro morale perfezionamento.

Spetta al Parroco il diritto su tutte le Chiese che sorgono nell'ambito della sua Parrocchia (*Cap. Dilectus de Capellis Mona-*

chorum, cap. 1 e 4 *de sepulturis*, cap. 2 *de Parochis*; CLEMEN. *Dudum* § *Verum de sepulturis*, cap. in *Sacris* 16, q. 1; BARBOSA, *de Off. Parochi*; part. I, cap. 12, a n. 1; PANIMOLL. decis. 1 adnot 10, num. 1, et decisio 11 num. 5; *Rot.* decisio 124 a num. 1, decis. 214 num. 6 et 7 part. 12 et decis. 231 num. 2 part. 13, decis. 225, num. 1 part. 19).

Ed in conformità fu dalla giurisprudenza civile ritenuto che: « il Parroco è il naturale e legittimo rappresentante della Chiesa parrocchiale nonchè delle Cappelle e Oratorii aperti all'esercizio del culto in tutta la giurisdizione della Parrocchia » (App. Torino, 6 aprile 1900, Parrocchia di S. Pietro Martire di Oltrefiume c. le Amministrazioni del Demanio e del Fondo pel culto; App. Torino, 1° giugno 1885, *Giur. Tor.*, XXII, 496; App. Genova, 11 giugno 1887, *Eco Gen.* 1887, 273; App. Casale, 16-23 dicembre 1893, e 3 dicembre 1897, questa RIVISTA, VIII, 157; App. Torino, 7 febbraio 1896, questa RIVISTA, VI, 474); che la giurisdizione del Parroco si estende sulle Chiese indipendenti ed autonome (App. Torino, 5 aprile 1898, *Giur. Tor.*, 1898, 1061; App. Venezia, 28 ottobre 1890, questa RIVISTA, II, 364); che la rappresentanza della Parrocchia spetta al Parroco indipendentemente dalla Fabbriceria (Cass. Firenze, 12 marzo 1903, *Contenzioso Eccl.*, 1903, 185; Consiglio di Stato, parere 5 maggio 1888, Sezioni unite, *Legge*, 1889, vol. I, 284; App. Brescia, 30 gennaio 1888, *Monit. dei Tribunali*, 1888, 417; App. Torino, 23 marzo 1878, *Legge*, XVIII, II, 405; Cass. Torino, 10 novembre 1882, *Legge*, XXII, I, 805).

Laonde fu giudicato:

« Che Parroco e Vescovo hanno veste ed azione per far riconoscere contro un Comune il diritto di far tenere aperto un Oratorio al servizio pubblico di culto e di far cessare ogni impedimento frapposto al libero e pieno esercizio del diritto stesso (Cassazione Torino, 26 aprile 1901, *Giur. Tor.*, XXXVIII, 702, Comune di Retorbido c. Berri e Bandi). La detta Corte dichiarò in questa sentenza che il Vescovo poteva intervenire in quel giudizio iniziato dal Parroco contro il Comune « avente per iscopo di far riconoscere il diritto di mantenere aperto al servizio pubblico del culto l'Oratorio *de quo*, non potendosi diniegare quell'interesse morale e materiale di far valere tutte le ragioni che potessero dipendere

da quel diritto e di far quindi cessare ogni impedimento frapposto al libero e pieno esercizio del diritto stesso... »; (App. Brescia, 30 gennaio 1888, *Monit. dei Trib.*, 1888, 417; Cass. Roma, 19 dicembre 1890, 17 febbraio 1890, *Monit. Trib.*, 1891, 273).

Che all' « autorità ecclesiastica spetta esclusivamente la custodia dell'edifizió di culto come di tutto quanto in esso si contiene » (Consiglio di Stato, parere 30 gennaio 1891, questa RIVISTA, I, 807).

« Che il Parroco *pro tempore* ha azione per rivendicare il tempio sacro da un privato che l'abbia illegittimamente sottratto all'esercizio delle funzioni religiose » (App. Ancona, 16 marzo 1889, *Giur. Ital.*, 1899, 2, pag. 7; App. Casale 21 giugno 1860, Rivolta e Ferrari c. Ansaldi, Vicario Capitolare di Alessandria e Cassa ecclesiastica; Cassazione Milano, 23 aprile 1862, *La Legge*, 1862, 1, 243)

I quali giudicati trovano la propria base nel fatto indiscusso che il Parroco è per suo istituto il vindice naturale degli interessi religiosi dei parrocchiani.

Nella causa del Parroco di Comignago contro il Comune dello stesso luogo, la Corte d'appello di Torino respinse l'eccezione di mancanza di azione sollevata dal Comune perchè avendo constatato che il Parroco agiva nel vantaggio « *dell'agregatio fidelium* affidata alle sue cure, dei cui interessi spirituali egli è per suo istituto procuratore e vindice anche davanti l'autorità giudiziaria, restano disapplicate le eccezioni del Comune intese... a reclamare... una abilitazione ad agire per parte della Fabbriceria » (App. Torino, 16 dicembre 1902, Bolognini, ff. di Presidente, Bacchicaloni, est.).

Ed infatti se il Parroco ha la tutela e la protezione dell'interesse e del bisogno religioso della popolazione, come non dovrà avere la tutela e la sorveglianza sulla integrità della chiesa che al culto pubblico inserve?

Il bisogno religioso ha per prima condizione e per requisito indispensabile il culto esterno, e questo non è possibile senza il tempio, che è il recinto necessario per la celebrazione dei divini uffici. Togliendo adunque, o manomettendo il tempio, si lede nella sua essenza e si manomette da una parte l'interesse reli-

gioso della popolazione che reclama una immediata tutela, e dall'altra il diritto di chi, avendo la missione di sviluppare il sentimento religioso e dar modo allo stesso di svolgersi, può disporre del tempio per le funzioni religiose che si devono e si sogliono celebrare.

La ragione di ciò trova la propria base nella perfetta differenza che intercede tra i componenti l'ente parrocchia, l'ente Comune e l'ente Stato cui rispettivamente corrisponde *l'aggregatio fidelium*, la *comunitas* e *l'universitas civium* in tutto diverse e per origine e per tendenze e per rappresentanza, perchè, come ha insegnato la Corte di Appello di Torino « la pretesa identità dei due aggregati dei comunisti e dei parrocchiani nell'odierno regime di diritto pubblico, che consacra la libertà di coscienza, non può esser nè materialmente, nè giuridicamente asserta comprovata od ammessa » (App. Torino, 13 luglio 1894, Gherzi Paruzza, inedita).

E fu giudicato ancora:

« Il Parroco *pro tempore* ha azione per rivendicare il tempio sacro da un privato che l'abbia illegittimamente sottratto all'esercizio delle funzioni religiose.

« Allorchè una Chiesa abbia il carattere di tempio sacro destinato all'esercizio pubblico del culto, e sia quindi da ritenersi cosa fuori di commercio, non è necessaria la formale *erectio episcopalis,* ma basta il concorso di varie circostanze che la facciano presumere, come l'esistenza degli altari secondo il rito ecclesiastico, quella delle campane, la celebrazione delle messe e la intitolazione della Chiesa a qualche santo a cui sia stata dedicata (Appello Ancona 16 marzo 1889, *Giur. It.,* 1889, 3, 27).

« Il Parroco dev'essere considerato come il legittimo rappresentante della Chiesa parrocchiale, non che delle Cappelle ed Oratorii aperti all'esercizio del culto in tutta la giurisdizione della parrocchia (Appello Casale, 16-23 dicembre 1902 e 3 dicembre 1897. Questa RIVISTA 1898, 157).

« La pretesa identità dei due aggregati dei comunisti e dei parrocchiani nell'odierno regime di diritto pubblico che consacra la libertà di coscienza, non può essere nè materialmente nè giuridicamente asserta comprovata od ammessa. (App. Torino 16 dicembre 1902, inedita).

« Le Parrocchie e le Chiese succursali che dipendono dalle stesse formano un istituto di natura ecclesiastica che ha per oggetto il servizio religioso e l'amministrazione dei sacramenti ai cittadini.

« Le Parrocchie debbono considerarsi come enti giuridici, riconosciuti dalla legislazione civile con personalità propria.

« La rappresentanza giuridica delle Parrocchie risiede non nel Comune, ma nella persona del Parroco, il quale deve ritenersi come capo dell'Istituto ecclesiastico ». (App. Palermo 4 febbr. 1898, questa RIVISTA, IX, pag. 105).

AVV. BENEDETTO BAROLI.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

(Sezioni Unite).

14 febbraio 1905

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* TIVARONI.

Parroco Silvestri c. *Comune di Roccasele.*

Competenza — Rimozione ed abbattimento di piante — Ordinanza del Sindaco — Giunta amministrativa — Diritto di proprietà — Competenza giudiziaria.

È competente l'autorità giudiziaria a conoscere della quistione di proprietà del terreno che si sostiene appartenente ad una Parrocchia ed ove furono abbattute delle piante, salvo all'autorità amministrativa provvedere a suo tempo sul ricorso contro l'ordinanza del Sindaco, che dispose la rimozione delle piante stesse, a norma degli articoli 2 e 4 della legge sul contenzioso amministrativo.

In fatto. — Con ordinanza 18 agosto 1903 il Sindaco di Roccasele fece ingiunzione al parroco di S. Michele Arcangelo, don Tobia Silvestri, di rimuovere entro due giorni una piantata di alberi fatta sul suolo della strada comunale obbligatoria in contrada Canapirola; e, non avendo il Silvestri ottemperato all'ingiunzione, il Sindaco fece eseguire di ufficio la rimozione delle piante.

Contro detta ordinanza esso Silvestri ricorse alla Giunta provinciale amministrativa di Aquila sostenendo: che gli alberi erano stati piantati su terreno di proprietà privata, ossia della Parrocchia, e che, ciò facendo, egli aveva usato di un suo diritto; che l'articolo 378 della legge sui lavori pubblici non poteva legittimare l'ordinanza, non esistendo nella specie alcuna denunzia, non trattandosi di cosa urgente e non avendo il Sindaco previamente sentito l'ufficio del genio civile.

Chiese di conseguenza l'annullamento della predetta ordinanza, comechè arbitraria, illegale, emanata con eccesso di potere, colla condanna del Comune di Roccasele al rimborso dei danni e delle spese.

Senonchè, essendo stata eccepita dal procuratore del Comune la incompetenza per ragion di materia della Giunta provinciale amministrativa, la stessa, con deliberazione 23 giugno-7 luglio 1904, sospeso ogni provvedimento in merito, rinviò le parti a questo Supremo Collegio per la decisione sulla competenza.

In diritto. — Dai premessi cenni di fatto si rileva che il sacerdote Silvestri

adì la Giunta provinciale amministrativa di Aquila onde ottenere la reintegrazione del diritto di proprietà spettante alla Parrocchia di S. Michele Arcangelo di Roccasele sul terreno sopraindicato, e così di un diritto civile, patrimoniale, garantito dalla legge, violato dalla ordinanza 18 agosto 1903.

Indiscutibile pertanto si manifesta la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere del proposto ricorso, in quanto si solleva una questione di proprietà: questione eminentemente giuridica, sottratta alla competenza dell'autorità amministrativa, salvo alla medesima provvedere a suo tempo sul ricorso stesso in quanto diretto a conseguire l'annullamento della impugnata ordinanza (articoli 2 e 4 della legge sul contenzioso amministrativo).

Per questi motivi dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria a coscere della questione di proprietà del controverso terreno.

Cassazione di Roma.

14 febbraio 1905.

Pres. PUGLIESE, ff. P. — *Est.* NATALE.

Colapai c. *Finanze.*

Fondazione autonoma a scopo di culto — Giudizio incensurabile — Mancanza di titolo originario — Titoli dimostrativi posteriori — Concorso dei caratteri di perpetuità, autonomia e scopo di culto.

E' giudizio incensurabile quello del magistrato di merito, il quale, in mancanza del titolo originario di fondazione, ricorrendo al contenuto di altri titoli e documenti posteriori, si convince, con apprezzamenti di fatto e con esauriente motivazione di diritto, che un legato pio aveva tutte le condizioni per doversi ritenere soppresso, e cioè la perpetuità, *perchè fu istituita e mantenuta senza limitazione di tempo;* l'autonomia, *perchè si reggeva con rendita propria tra patrono, beneficiato ed onerato; e* lo scopo di culto, *perchè era destinato alla celebrazione di messe* (1).

Essendo il diritto di patronato limitato alla sola elezione del beneficiato, non poteva estendersi ad annientare la pia istituzione, che la sola legge 15 agosto 1867 ebbe il potere di sopprimere.

Fatto. — Il cav. Domenico Colapai con atto del 21 agosto 1903 dichiarò al Ricevitore demaniale di Messina, rappresentante le Finanze dello Stato, che egli si opponeva alla presa di possesso dell'8 agosto 1903 dell'annua rendita di lire 79.68 dovutagli dalla signora Giuseppa Polimeni, in virtù dell'istrumento di ricognizione 5 settembre 1891, in seguito ai passaggi derivanti dagli istrumenti 24 settembre 1852 e 1° maggio 1862, in rapporto al legato pio di messe fondato da Vittorino Roscia con testamento del 26 giugno 1836 rimasto distrutto per le vicende politiche del 1848. Esibiva quindi innanzi al Tribunale civile di Messina le copie de' tre succennati istrumenti, e chiedeva, anche in base alla prescrizione trentennaria, sulla quale poscia non insisteva, di dichiararsi che quel legato pio non costituisce ente autonomo colpito dalle leggi di soppressione dell'Asse ecclesiastico; di annullarsi la presa di possesso, e di restituirsi la relativa rendita a lui, che ne era il legittimo proprietario e possessore.

Il convenuto conchiuse per la inammissibilità o pel rigetto dell'opposizione.

Il Tribunale con sentenza 10-22 dicembre 1903, esaminati i documenti, ritenne trattarsi di un legato pio, coi caratteri di perpetuità, autonomia, e scopo di culto, e rigettò l'opposizione.

Considerò il Tribunale che sebbene fosse rimasto distrutto l'atto di fondazione del 1836, pure i caratteri di perpetuità, autonomia e scopo di culto risultavano pienamente dimostrati dagli istrumenti del 1852 e 1862, nonchè dallo stato di graduazione del 1852 in

---

(1) Veggasi Cass. Roma, 5 gennaio 1904, Arcivescovo di Ravenna e Uberti c. Finanze (vol. XIV, 483), e nota ivi.

danno dell'originario debitore barone Michele Natoli e dalla relativa assegnazione di un determinato fondo, che poi fu venduto al beneficiato del tempo, con espresso obbligo del pagamento dell'annua rendita, anche ai futuri beneficiati, in soddisfazione del legato pio di messe, originariamente costituito in perpetuo, a scopo di culto, e come ente autonomo.

La Corte di appello di Messina, riesaminati gli atti della causa con sentenza del 16 giugno 1904, confermò il pronunziato del Tribunale, ritenendo specialmente il concorso degli estremi di perpetuità, autonomia e scopo di culto, in base agli esibiti documenti, i quali per dare esecuzione alla volontà del fondatore, mettono in essere tre figure giuridiche distinte e coordinate, cioè un patrono attivo, un beneficiato ed un onerato.

Contro codesta sentenza il cav. Colapai produsse ricorso in Cassazione pel seguente unico mezzo di annullamento:

Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, legge 15 agosto 1867, 360, n. 6, 361, n. 2, 517, n. 2, Codice di procedura civile, per difetto di motivazione sugli estremi di perpetuità e di autonomia nel legato pio, che dipendeva tutto dalla volontà dei Colapai.

Resistette l'Amministrazione delle Finanze in sostegno della sentenza impugnata.

In diritto. — Attesochè tra gli enti morali soppressi, con incameramento dei beni, dagli articoli 1 e 2 della legge per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico 15 agosto 1867, sono annoverate « le istituzioni di perpetuità, che sotto qualsiasi denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quando anche non eretti in titolo ecclesiastico ».

Tutta la causa adunque promossa dal cav. Colapai contro le Finanze dello Stato, consisteva nel vedere se tra quelle istituzioni soppresse era o no compreso il legato pio di messe istituito da Vittorino Roscia col perduto testamento del 26 giugno 1836, ed al Colapai pervenuto con la relativa annua rendita di L. 79.68 in seguito agli istrumenti di cessione del 24 settembre 1852, d'investitura del 1° maggio 1862 e di ricognizione del 5 settembre 1891. In ordine a tale ricerca, i giudici di merito, in prima e seconda istanza, dopo di aver giustamente considerato che in mancanza del titolo originario di fondazione, bisognava ricorrere al contenuto dei succennati istrumenti, con incensurabili apprezzamenti di fatto e con esauriente motivazione di diritto si convinsero che quel legato pio aveva tutte le condizioni per doversi ritenere come soppresso: *la perpetuità*, perchè fu istituito e mantenuto senza limitazione di tempo, l'*autonomia*, perchè si reggeva con rendita propria, tra patrono, beneficiato ed onerato; e lo scopo *di culto* perchè era destinato alla celebrazione di messe.

Il diritto di patronato si limitava alla elezione del beneficiato, ma non poteva estendersi ad annientare la pia istituzione. La sola legge del 1867 ebbe il potere di sopprimerla. E poichè la impugnata sentenza non è meritevole delle censure fattele, il ricorso deve essere interamente respinto ai sensi dell'art. 541 Cod. proc. civile.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

13 febbraio 1905.

Pres. Pagano P. P. — *Est.* De Aloisio.

Municipio di Terni c. *Petrilli.*

Chiesa parrocchiale — Restauro della scala esterna — Povertà della Parrocchia — Giudizio di fatto — Obbligo del Comune di concorso alla spesa — Transazione tra Comune e parroco — Variante al primitivo progetto — Obbligo di rimborso al parroco della maggiore spesa.

È giudizio sovrano di fatto il ritenere la povertà della parrocchia e l'obbligo del Comune, a norma dell'art. 299 della legge co-

munale e provinciale, di fornire i mezzi per la ricostruzione della scala della Chiesa parrocchiale.

È pure giudizio insindacabile di fatto il ritenere che tale obbligo fu riconosciuto dallo stesso Comune mercè il suo concorso prestabilito con una transazione.

L'eccedenza di spesa su quella preventivata nella transazione per modificazione al progetto, ingiunta dal Sindaco su proposta della Commissione edilizia, deve gravare sul Comune, al quale incombe il restauro e ridonda la utilità di questo, e non al parroco, cui la variante fu imposta come condizione dell'autorizzazione a dare esecuzione al lavoro.

Anche nella negativa del Comune di somministrazione dei mezzi occorrenti per la variante al progetto, l'obbligazione del Comune discende dalla legge, ed esiste il diritto del parroco di dar corso e compimento all'opera di natura urgentissima, trattandosi di riedificazione della scala esterna del tempio necessaria per l'accesso dei fedeli.

Fatto. — Nel 21 luglio 1900 il sindaco di Terni significava a Don Giuseppe Petrilli, parroco di S. Andrea in detta città, che la scala esterna di quella Chiesa parrocchiale era ridotta in tale stato da costituire non pure uno sconcio edilizio, ma benanche un pericolo alla incolumità dei passanti. Quindi gli ingiungeva di provvedere nel minor tempo possibile al restauro della scala istessa; in mancanza di che si sarebbero per di lui conto fatti eseguire di ufficio i lavori. Il Don Petrilli sostenne che, attesa la deficienza dei mezzi della parrocchia, la spesa di tale riparazione doveva, ai termini dell'articolo 299 della legge comunale e provinciale, stare se non in tutto, almeno in parte a carico del Comune, e poichè questo a ciò ricusavasi, quegli adì il Pretore locale, da cui ottenne condanna contro il Comune a sottostare alla metà delle spese. La lite però fu composta, mercè transazione avvenuta nei primi del marzo 1902, con cui il Comune consentì a pagare, e pagò difatti lire 1200 a tacitazione di ogni suo obbligo, cioè tanto per suo concorso *à forfait* nella spesa del restauro, da eseguirsi secondo il progetto dell'ingegnere Campili, ingegnere del Municipio, quanto per rivalsa di spese giudiziali.

Prima di dar corso ai lavori, il parroco richiese al Sindaco di rimettergli l'approvazione per parte della Commissione edilizia municipale del cennato progetto Campili. Il Sindaco rispose con nota del 5 maggio 1902 del seguente tenore:

« Nel rilasciarle l'autorizzazione di poter dare esecuzione al lavoro per la nuova scala esterna della Chiesa di codesta parrocchia, le significo che ella dovrà attenersi alle modifiche propostemi dalla Commissione edilizia, a cui rimisi il progetto della nuova scala, e cioè sopprimere la ringhiera in ferro sostituendola con parapetto in muratura, e decorazione di cortine e travertino ».

Replicò il parroco che trovava encomiabile, per ragione di estetica e di maggior decoro del tempio, la variante voluta dalla Commissione edilizia; ma che egli, con la transazione, si era obbligato a far la scala con *ringhiera in ferro* portata dal progetto Campili, e se doveva invece costruire quella con balaustra in muratura e decorazione ecc., occorreva un dippiù di spesa in lire 150; ed a tale differenza doveva provvedere il Comune, al quale incombeva per legge il restauro da eseguirsi.

Sotto la sorveglianza del suddetto ingegnere comunale Campili il Don Petrilli fece costruire la scala con parapetto in muratura, secondo la variante della Commissione edilizia, e dopo ciò, avendo egli invano richiesto bonariamente al Comune il rimborso della maggiore spesa di lire 150, lo convenne per tale oggetto avanti il Pretore del luogo. E tanto questi, quanto in grado di appello il Tribunale di Spoleto, la cui sentenza 7 aprile 1904 è denunciata in Cassazione dal Comune, fecero diritto alla intentata azione.

Il ragionamento del Tribunale si sostanzia nelle seguenti proposizioni:

a) essere incontroverso che la modificazione designata dalla Commissione edilizia, ed ingiunta dal Sindaco al

parroco, importò il cennato aumento di lire 150 sulla spesa da prima preventivata pel progetto, che serv di base alla transazione avvenuta fra le parti; *b*) che tale modificazione fu reclamata per maggior decoro del tempio, e per l'estetica della città, e quindi a tutto vantaggio del Comune; *c*) che questo diniegavasi di pagare, assumendo di aver receduto, mercè deliberazione della Giunta 23 maggio 1902, dalla modificazione in parola, dopo che il parroco scrisse al Sindaco che la eccedenza della spesa doveva sostenersi dal Comune stesso; e quegli intanto, prima che si decidesse su tale recesso, fece eseguire e portare a compimento l'opera; *d*) non potersi ammettere la tesi del Comune, che il parroco prima di cominciare i lavori, avrebbe dovuto aspettare la risposta, che il Sindaco poi gli diede, secondo esso Comune, con lettera 10 giugno 1902, partecipando la prefata deliberazione della Giunta; *e*) non essere punto provato che il parroco avesse effettivamente avuto codesta partecipazione, di cui impugnava la ricezione; concorrere anzi ad escluderlo il fatto di non avere il Comune menomamente accennato a tal documento nella sua difesa di primo grado, e ad ogni modo l'essersi i lavori, con la variante prescritta dalla Commissione edilizia, eseguiti di pieno giorno, nello interno della città, e sotto la sorveglianza dell'ingegnere comunale senza che alcuno avesse diffidato il parroco a desistere dai medesimi, dimostrerebbe che o la pretesa deliberazione del 23 maggio sul ritorno alla progettata *ringhiera in ferro* non è mai esistita, o che vi fu poi tacito consenso da parte del Municipio sull'esecuzione della balaustra in muratura e travertino, la quale, come si è detto, tornava a tutto di lui vantaggio; *f*) non essere quindi giusto far gravare quel dippiù di spesa sul parroco, che si assoggettò a tutti i voleri del Comune « ed a cui vantaggio sta l'articolo 299 della legge comunale e provinciale, attesa la condizione della *parrocchia povera* ed alla quale mancano i mezzi per provvedere alla conservazione degli edificii servienti al culto pubblico; e ne è prova irrefragabile il concorso del Comune già prestabilito con la transazione ».

A siffatta sentenza il ricorrente Comune addebita la violazione degli articoli 432, 1123 e 1772 Codice civile, nonchè degli articoli 126, 280 e 299 della legge comunale e provinciale. E le sue doglianze si concretano in questo: *a*) avendo il Tribunale, dal silenzio del Municipio durante l'esecuzione dei lavori, desunto la di lui acquiescenza alla richiesta del parroco per un suppletivo rimborso di spesa, sconobbe il principio che le persone giuridiche quali i Comuni, non possono obbligarsi in modo tacito, ma solo nelle forme fissate dalle leggi che ne disciplinano le funzioni; *b*) facendo la sentenza derivare il maggior onere del Comune dalla nota con cui il Sindaco partecipò al parroco la variante indicata dalla Commissione edilizia, sconobbe che nè tale Commissione, avente ufficio meramente consultivo su questioni tecniche, nè lo stesso Sindaco possono vincolare il bilancio del Comune; spettando al solo Consiglio deliberare spese a carico del patrimonio comunale; *c*) la sentenza violò altresì la legge del contratto, ossia della transazione di cui sopra, con la quale si era stabilito il concorso del Comune nella spesa della scala con ringhiera in ferro; condizione che non poteva essere variata senza l'accordo legalmente espresso di entrambe le parti; *d*) infine l'art. 299 più volte rammentato non era applicabile in proposito, contemplando esso le sole spese « per la *conservazione* degli edificii servienti al pubblico culto », non anche le spese voluttuarie e di lusso, quale era quella in controversia.

Diritto. — Destituito di ogni fondamento giuridico è il proposto ricorso.

La sentenza, con giudizio sovrano di fatto, ritiene la povertà della parrocchia, e rettamente ne deduce alla stregua del ripetuto art. 299 l'obbligo del Comune di fornire i mezzi per ricostruire

la scala della Chiesa parrocchiale. E, con apprezzamento non meno insindacabile di fatto, aggiunge che tale obbligo fu riconosciuto dallo stesso Comune mercè *il suo concorso prestabilito con la transazione.* Ma della scala a ricostruirsi divenne parte integrante la balaustra in muratura e travertino, ingiunta, su proposta della competente Commissione edilizia, dal Sindaco al parroco con la nota 5 maggio 1902. Dunque l'eccedenza portata da codesto dettaglio sulla spesa preventivata nella transazione non poteva non gravare sul Comune, al quale incombeva il restauro della scala.

Posti tali concetti, costituenti la ragione di decidere della sentenza, è assurdo parlare di spesa *voluttuaria* e di *lusso* da parte del parroco, trattandosi di modificazione che ridondò, come reiteratamente afferma il Tribunale, tutta ad utilità del Comune, e che il parroco non fece di suo arbitrio, ma dovè accettare per imposizione fattagliene dall'autorità municipale e come condizione, alla quale egli non poteva sottrarsi, dell'« autorizzazione di poter dare esecuzione al lavoro ».

Ed è un fuor d'opera il dissertare che fa il ricorso, di violazione del contratto, di facoltà che il Sindaco non aveva di portare aggravio con quella modificazione al bilancio comunale, e del non potersi il Comune obbligare in *modo tacito* alla maggiore spesa. La Commissione edilizia, e sul di lei avviso il Sindaco, fecero rispettivamente il dover loro, *constatando* la necessità tecnica della cennata variante, e per simile constatazione non era mestieri di un'apposita *deliberazione del Consiglio*, poichè nella transazione era insita, come si evince dalla posteriore corrispondenza, la condizione che il progetto Campili dovesse essere sottoposto all'approvazione della prefata Commissione.

D'altronde lo stesso fatto asserito dal Comune, di una deliberazione della Giunta di *recesso* dalla imposta variante, dimostra *ex ore suo* che questa rientrava ed aveva suo fondamento nella precedente deliberazione municipale, con cui fu autorizzata la transazione.

Nè la sentenza parlò di silenzio del Comune durante l'esecuzione dei lavori, per trarre da ciò il di lui obbligo alla maggiore spesa; ma solo per esprimere che non pure non constava avesse il parroco ricevuto ufficiale notizia della deliberazione della Giunta comunale 23 maggio 1902 (unicamente in grado di appello accampata dal Comune), con la quale sarebbesi receduto dalla variante di cui sopra, ma il sospetto di un simile recesso era stato sempre più tenuto lontano dalla sua mente per la nessuna diffidazione avuta durante il non breve tempo della esecuzione dei lavori, e malgrado la pubblicità dei medesimi, eseguiti e compiuti *sotto la sorveglianza dell'ingegnere municipale.*

Anche meno seria è l'altra obbiezione, giustamente respinta dal Tribunale, che il parroco avrebbe dovuto, prima di cominciare i lavori, attendere la risposta del Sindaco alla sua lettera. La risposta, dallo stesso parroco richiesta, non riguardava e non poteva riguardare la persistenza nella variante che gli era stata ingiunta in termini così recisi ed assoluti, e che d'altronde anche egli trovava *encomiabile*; ma riguardava la somministrazione dei mezzi per tale variante.

E se sopra cotesto tema fosse anche arrivata negativa la risposta, l'obbligazione del Comune sarebbe ugualmente discesa dalla legge; ed il parroco avrebbe avuto egualmente il diritto di dar corso e compimento all'opera urgentissima di sua natura, perchè consistente nella riedificazione della *scala esterna del tempio*, necessaria onde i fedeli potessero accedere al medesimo.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni Unite).
12 gennaio 1905.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* CORBO.

Bafico c. Fondo pel culto.

Giurisdizione speciale — Corte dei Conti — Ricorso in Cassazione Legge 21 marzo 1877 — Mancanza di deposito della multa — Inammessibilità del ricorso.

Secondo la legge 21 marzo 1877 sui conflitti di attribuzioni (art. 3 e 5) la Corte di Cassazione di Roma è chiamata, a Sezioni Unite, non solo a regolare la competenza tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa e risolvere fra le medesime i conflitti di giurisdizione, ed a giudicare sulla nullità delle sentenze in grado di appello sulla questione di competenza giudiziaria o amministrativa; ma anche a giudicare la nullità delle sentenze emanate da qualsiasi giurisdizione speciale per incompetenza o eccesso di potere (1).

I ricorsi prodotti in Cassazione contro le sentenze delle giurisdizioni speciali per incompetenza od eccesso di potere hanno il carattere di un vero e proprio rimedio straordinario per ottenere l'annullamento di una sentenza, qual'è il ricorso per cassazione, e conseguentemente debbono svolgersi colle forme di procedimento stabilite dal Codice di procedura civile per i ricorsi in Cassazione.

E però è necessario per la loro ammissibilità il deposito della multa, quantunque l'art. 6 della legge suddetta parli solo del termine di 90 giorni per la presentazione di essi e nulla dica dell'obbligo del deposito della multa (2).

Il dubbio sulla quantità della somma a depositarsi ai termini dell'art. 521 del Cod. di proc. civile, è circostanza secondaria: non è contrario alla logica, finchè il legislatore non avrà dettato delle norme in proposito, equiparare le singole giurisdizioni speciali alle singole giurisdizioni ordinarie, di cui nel citato articolo 521, secondo l'importanza delle rispettive funzioni per la determinazione della somma a depositarsi.

Ritenuto che la Corte dei Conti con decisione del 17 dicembre 1903 autorizzò la Direzione generale del Fondo per il culto ad alienare, in rivalsa del suo credito accertato, l'annua rendita di L. 800 iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico, intestata a Bafico Estella e sottoposta a vincolo d'ipoteca per cauzione prestata da Pietro Bafico nella qualità di Ricevitore del Demanio.

Contro questa decisione ha prodotto ricorso la Bafico Estella, domandandone l'annullamento per incompetenza ed eccesso di potere in applicazione degli articoli 42 e 43 della legge 14 agosto 1862, n. 800, e dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzioni.

Ritenuto che l'Amministrazione del Fondo per il culto ha eccepito l'inammessibilità del ricorso per mancanza del deposito a titolo di multa.

Si rende quindi necessario esaminare, se sussista o meno una tale eccezione.

Attesochè, secondo la legge 21 marzo 1877 sui conflitti di attribuzioni (art. 3 e 5), la Corte di Cassazione di Roma è chiamata, a Sezioni unite, non solo a regolare la competenza tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa, e risolvere fra le medesime i conflitti di giurisdizione; ma anche a giudicare la nullità delle sentenze emanate da qualsiasi giurisdizione speciale per incompetenza o eccesso di potere; nonchè a giudicare le nullità delle sentenze in grado di appello sulla questione se sia competente l'autorità giudiziaria, o l'autorità amministrativa.

In quanto al procedimento da seguirsi nel caso di regolamento di competenza e di risoluzione di conflitti, non essendovi stata ancora alcuna pronunzia sul merito della controversia, e trattandosi

(1) Veggasi nel precedente volume, pag. 619 e 696 la sentenza delle Sezioni unite della stessa Cassazione di Roma 28 maggio-30 giugno 1904, con la quale fu annullata la decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato 26 giugno 1903 nella sentenza riguardante la Palatina di S. Nicola di Bari.

(2) Conforme Cass. di Roma 4 decembre 1901 e 1902 (vol. XII, pag. 156 e 593 con note.

solo di designare il giudice che dovrà deciderla, la citata legge si riporta agli articoli 110 e seguenti del Codice di procedura civile, e si accontenta quindi di un procedimento più economico, che si svolge a cura della parte più diligente, senza che la relativa domanda vada soggetta alle condizioni di ammissibilità, di cui all'articolo 528 dello Codice di procedura.

In ordine poi al giudizio per le sentenze in grado di appello sulla questione di competenza giudiziaria o amministrativa, la mentovata legge richiama l'osservanza delle relative disposizioni del Codice di procedura civile. Ma per quel che concerne i ricorsi prodotti contro le sentenze delle giurisdizioni speciali per motivi d'incompetenza od eccesso di potere, la legge dice soltanto (art. 6) che essi devono presentarsi nel termine di giorni novanta dalla notificazione della sentenza.

Dal silenzio del legislatore riguardo al deposito della multa, si è voluto argomentare che i ricorsi contro le sentenze delle giurisdizioni speciali, non vanno soggetti a cotesta formalità per essere dichiarati ricevibili, anche perchè (si aggiunge) non si saprebbe quale dovrebbe essere la somma da depositarsi ai sensi dell'articolo 521 del Cod. di proc. civ., ed in ogni modo perchè in siffatta materia, a mente dell'articolo 4 delle disposizioni preliminari del Codice civile, non sarebbe ammissibile una interpretazione estensiva.

Ma con questi argomenti non si definisce la controversia; poichè ogni questione di procedura, essendo quasi sempre d'indole generale, richiede per essere esattamente risoluta, che si tenga presente tutto quel complesso di formalità e di condizioni, colle quali, svolgendosi ordinatamente l'azione e il potere del magistrato, si viene a raggiungere lo scopo finale della decisione delle domande proposte dalle parti.

Or se per regola generale di procedura il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunziate dall'autorità giudiziaria deve essere preceduto dal deposito di una somma a titolo di multa eventuale, in cui incorre il ricorrente nel caso di soccombenza, non vi è alcuna ragione sufficiente per sottrarre da questa condizione i ricorsi per cassazione contro le sentenze emesse dalle giurisdizioni speciali, e che vengono impugnate per incompetenza o eccesso di potere. Imperocchè questi ricorsi (a differenza di quelli che si propongono per semplice regolamento di competenza o risoluzione di conflitti, ove il merito della controversia non è stato giudicato) avendo per oggetto l'annullamento di una sentenza che ha deciso una contestazione, assumono il carattere di un mero e proprio rimedio straordinario, quale è appunto il ricorso per cassazione; e consequentemente devono svolgersi colle stesse forme di procedimento, che sono stabilite dal Codice di procedura civile per la esplicazione delle domande, con le quali s'impugnano avanti la Corte di Cassazione le sentenze, e se ne chiede l'annullamento.

La legge dunque del 31 marzo 1877 se non ha creduto determinare alcuna forma speciale pei ricorsi dalle sentenze delle giurisdizioni speciali, ha inteso certamente riferirsi alle disposizioni generali circa le forme del ricorso per cassazione stabilite nel Codice di procedura civile, fra le quali vi è appunto il deposito di una somma a titolo di multa; che, essendo stato imposto come un freno salutare alle velleità dei litigi, deve essere comune a qualunque ricorso che si propone alla Corte di Cassazione per l'annullamento delle sentenze emesse da qualsiasi giurisdizione. E se la detta legge ha parlato soltanto del termine di 90 giorni entro cui devono presentarsi i ricorsi, di che trattasi, si comprende facilmente che ciò è stato necessario per evitare una possibile confusione con gli altri mezzi, che riguardano il regolamento della competenza e la risoluzione dei conflitti e il cui svolgimento è lasciato a cura della parte più diligente.

L'obbligo quindi del deposito, essendo una formalità essenziale del procedi-

mento che si svolge avanti la Corte di Cassazione, è un obbligo di carattere generale, che cessa soltanto per quei ricorsi che l'art. 521 del Cod. di proc. civile tassativamente specifica, o negli altri casi eccettuati dalla legge, come lo stesso articolo soggiunge. Il che si verifica, come ad esempio, pei ricorsi in materia elettorale e politica, e pei ricorsi dei notari in questioni disciplinari, e in tutti gli altri casi previsti da altre leggi speciali.

Attesochè per le sopra esposte considerazioni rimane dimostrato come sia necessario il deposito della multa anche pei ricorsi prodotti contro le sentenze delle giurisdizioni speciali, e proposti alla Cassazione di Roma a senso della legge 31 marzo 1877.

Che se d'altronde può nascere il dubbio sulla quantità della somma da depositarsi ai termini dell'art. 521 del Cod. di proc. civile, questa circostanza è molto secondaria e non può avere la virtù di distruggere i principii sopra enunciati; poichè, in ogni modo, sino a quando il legislatore non avrà dettato delle norme sul proposito, non sarebbe cosa contraria alla logica che, ai fini della determinazione della somma da depositarsi, si equiparassero le singole giurisdizioni speciali alle singole giurisdizioni ordinarie, di cui al citato articolo 521, secondo l'importanza delle rispettive funzioni.

Ora il ricorso della Bafico contro la decisione della Corte dei Conti non essendo stato preceduto dal deposito a titolo di multa, deve essere dichiarato inammissibile in applicazione degli anzidetti principii.

Visto l'art. 528 Cod. proc. civ.;

Per questi motivi, dichiara inammissibile il ricorso di Bafico Estella contro la decisione 17 dicembre 1903 della Corte dei Conti e compensa le spese.

Cassazione di Roma.

31 dicembre 1904.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Giordani.

P. M. Carlucci (concl. conf.)

Acciarini c. *Fondo culto.*

Benefizi soppressi — Art. 14 del Decreto Valerio — Collazione di altro benefizio — Cessazione dell'usufrutto — Leggi e discipline ecclesiastiche — Applicabilità.

Rivendicazione e svincolo — Termine — Legge 19 dicembre 1895, n. 695 — Decorrenza del termine — Cessione dell'usufrutto — Presa di possesso dei beni — Collazione di altro benefizio.

A termine dell'art. 14 del Decreto commissariale Valerio del 3 gennaio 1861, per determinare se l'usufrutto sia oppur no cessato devesi, anche nel caso della collazione di altro benefizio, avere riguardo alle leggi e discipline canoniche (1).

Non ha quindi luogo la cessazione dell'usufrutto nei casi in cui dalle leggi canoniche è ammesso il cumulo dei benefizi, quando, cioè, entrambi non siano curati o residenziali, ovvero di pari natura e grado nella stessa chiesa, e la dote di ciascuno di essi non basti a sostenere convenientemente il beneficiato e la sua famiglia (2).

Il termine di tre anni, stabilito dalla legge 19 dicembre 1895, n. 695, per la rivendicazione o svincolo, incomincia a decorrere dal giorno in cui l'usufrutto sia effettivamente cessato colla presa di possesso dei beni, e non dal giorno in cui avrebbe dovuto cessare per la collazione di altro benefizio.

(1-2) La Cassazione di Roma contraddice alla giurisprudenza affermata colle decisioni 13 agosto 1890, Demanio c. Fabi e Rocchi (vol. I, 329); 22 giugno 1893, Grana c. Fondo pel culto (vol. III, p. 642). In quest'ultima decisione la Corte Suprema espresse l'avviso che la legge 15 agosto 1867 (art. 3), come legge generale, doveva avere prevalenza sulle disposizioni dei Decreti Pepoli e Valerio (art. 14) e del Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 per le Provincie Napoletane (art. 22).

In nota all'una ed all'altra decisione esponemmo i nostri dubbi sulla giurisprudenza allora seguita dalla Corte Suprema: ivi rimandiamo il lettore. In conformità della presente sentenza, Scaduto, vol. II, n. 282; in senso contrario: Frizzati, *La decadenza nell'attuale diritto ecclesiastico italiano* (vol. I, p. 561 e seg.), n. 2.

Ritenuto in fatto quanto segue: Nel 26 febbraio 1899, l'Amministrazione del Demanio dello Stato prese possesso di beni costituenti la dotazione del benefizio semplice, istituito sotto il titolo di S. Maria delle Grazie, nella chiesa collegiata di S. Michele in S. Elpidio a mare.

Successivamente, cioè nel dicembre 1901, Felice Acciarini, quale patrono del detto benefizio, chiese, in via amministrativa, lo svincolo dei beni che vi erano annessi; ma tale domanda non fu accolta, perchè D. Luigi Frascarelli, tuttora vivente, investito di quel benefizio fin dal 1857, era stato nominato nel 21 marzo 1881 coadjutore e nel 23 gennaio 1893 titolare di una mansioneria nella chiesa cattedrale di Fermo, e trattavasi perciò di un benefizio vacante dal 1881, o, quanto meno, dal 1893, e quindi l'Acciarini avrebbe dovuto, sotto pena di decadenza, chiedere lo svincolo nel termine di tre anni dalla pubblicazione della legge del 19 dicembre 1895, numero 695, cioè prima del 20 dicembre 1898.

Non ritenendo giusta tale risoluzione, l'Acciarini, con citazione del 16 marzo e del 27 dicembre 1902, convenne davanti il Tribunale di Fermo prima l'Amministrazione del Demanio dello Stato e poi anche quella del Fondo per il culto, affinchè sentissero dichiarare, in suo favore, lo svincolo dei beni appartenenti al benefizio suddetto.

Ma il Tribunale adito respinse tale domanda con sentenza del dì 11 marzo 1903, che fu confermata dalla Corte di appello di Ancona, sezione di Macerata, con sentenza del 5 dicembre dello stesso anno, contro la quale l'Acciarini interpose il ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi di annullamento.

1° Violazione dell'art. 14 del decreto Valerio del 3 gennaio 1861, numero 705, in relazione all'articolo unico della legge del 19 dicembre 1895, numero 695;

2° Violazione e falsa applicazione della stessa legge del 1895 e degli articoli 360 numero 6 e 361 numero 2 del Cod. di proc. civ.

Considerato che la Corte di merito, con la denunziata sentenza, dichiarò che, avendo il Frascarelli accettato nel 1881 la nomina di coadjutore e nel 1893 quella di titolare di una mansioneria nella chiesa cattedrale di Fermo, il suddetto benefizio, lasciatogli in usufrutto in forza dell'art. 14 del decreto Valerio del 3 gennaio 1861 numero 705, concernente la soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti ecclesiastici nelle provincie delle Marche, dovevasi considerare come vacante dal 1881 o, quanto meno, dal 1893 perchè, interpretando il citato articolo, quella Corte ritenne che, a far rtguardare come vacante quel benefizio bastasse la semplice collazione della mansioneria, e dal giorno in cui tale collazione era avvenuta, contrariamente alle leggi e discipline ecclesiastiche secondo le quali è permesso il cumulo di due benefizi, quando entrambi, come nella fattispecie, non sieno curati, o residenziali, ovvero di pari natura e grado nella stessa chiesa, e la dote di ciascuno di essi non basti a sostenere convenientemente il beneficiato e la sua famiglia.

Ora così giudicando, la Corte di merito erroneamente interpretò il citato articolo 14 del detto decreto, come l'Acciarini sostiene col primo motivo del suo ricorso.

In vero, il legislatore con la prima parte di quell'articolo accordò agli investiti o provvisti di benefizi soppressi l'usufrutto dei beni di tali enti, purchè continuassero ad adempierne i doveri e sopportarne i pesi, ed impose queste due condizioni senza alcun riferimento alle leggi ecclesiastiche; ma poi col capoverso dello stesso articolo stabilì che, non ostante l'adempimento di quelle due condizioni, « l'usufrutto dovesse cessare, quando lo investito o provvisto fosse posto in condizioni di non poter più ritenere il benefizio, od altra fondazione per ricevuta collazione di altro benefizio, od altrimenti a termini di legge e de' sacri canoni ».

Quindi in tali casi, fra i quali è compreso quello della collazione di un altro benefizio, per determinare se l'usufrutto sia, o pur no, cessato, devesi aver riguardo alle leggi e discipline ecclesiastiche.

Non vale sostenere in contrario che a siffatte leggi il legislatore siasi riferito soltanto per i casi genericamente indicati con la parola altrimenti e non già anche per quello della collazione di altro benefizio, come la Corte di merito ritenne, osservando che tale caso è distinto dagli altri mediante una virgola anteposta alla detta parola; sia perchè dal contesto dell'intero capoverso chiaramente risulta che il legislatore volle riferirsi alle leggi ecclesiastiche anche per il caso di collazione di un altro benefizio, sia perchè, essendo tale collazione un istituto ecclesiastico, i suoi effetti non possono non essere regolati dallle dette leggi, in quanto non sieno contrarie alle leggi civili.

Contro questa interpretazione non giova invocare la sentenza pronunziata il 22 luglio 1900 sul ricorso di certo Carocci, perchè con tale sentenza questo Supremo Collegio si limitò ad affermare, che il legislatore non volle riferirsi alle leggi ecclesiastiche per i casi previsti nella prima parte del citato art. 14, cioè unicamente per i casi, nei quali l'investito o provvisto di un benefizio soppresso non ne adempia i doveri, o non ne sopporti i pesi.

Considerato che, anche ammesso, in ipotesi, che il Frascarelli accettando nel 1881 la nomina di coadjutore e nel 1893 quella di titolare di una mansioneria di Fermo, avesse perduto fin dal 1881, o, quanto meno, dal 1893 il diritto all'usufrutto de' beni del benefizio suddetto, la Corte di merito non avrebbe potuto dichiarare vacante tale benefizio ai termini della legge del 19 dicembre 1895, n. 695, se non dal 26 febbraio 1899, cioè dal giorno in cui l'Amministrazione del Demanio ne prese possesso perchè stava in fatto che il Frascarelli fino a quel giorno aveva goduto l'usufrutto: e quindi il patrono Acciarini giustamente sostiene col secondo motivo del suo ricorso che pure ammessa la suddetta ipotesi, egli, quando promosse il giudizio, avesse ancora il diritto di rivendicazione e di svincolo, perchè non era decorso il termine di tre anni stabilito dalla citata legge del 1895, per l'esercizio di tale diritto.

E che il detto benefizio non si potesse ritenere vacante, se non dal giorno in cui il Fracarelli aveva perduto effettivamente l'usufrutto, apparisce chiaramente dalle parole e dallo spirito della mentovata legge 19 dicembre 1895. Infatti con l'articolo unico di quella legge il legislatore dispose che i patroni laici, indicati nella precedente legge del 3 luglio 1870, n. 5723, dovessero, sotto pena di decadenza, esercitare i loro diritti di rivendicazione e di svincolo nel termine di tre anni dal giorno in cui fosse cessato l'usufrutto a favore degli investiti, e non già dal giorno in cui la cessazione dell'usufrutto potesse ritenersi come avvenuta. In altri termini il triennio decorre dal giorno, in cui l'usufrutto effettivamente cessa e non già da quello in cui dovrebbe cessare. Questo concetto che apparisce dalle parole adoperate dal legislatore è confermato dalla ragione, per la quale fu stabilita la detta decadenza, e che fu espressamente dichiarato nella relazione parlamentare concernente il progetto della legge, di cui trattasi, perchè in quella relazione si osservò che era necessario stabilire per l'esercizio dei diritti di rivendicazione e di svincolo un breve termine perentorio, per liberare lo Stato dagli inconvenienti derivanti da una lunga amministrazione di beni già appartenenti a fondazioni soppresse e soggetti a svincolo e per abbreviare il periodo d'incertezza circa possibili rivendicazioni sia di capitali, sia di frutti; inconvenienti e pericoli, che non si possono verificare, finchè vi è un usufruttuario, anche quando egli non abbia più il diritto all'usufrutto. D'altra parte, la decadenza dal diritto di rivendicazione e di svincolo

ha per presupposto l'abbandono di tale diritto, e l'abbandono non si può ammettere finchè l'investito detiene i beni nel nome del patrono. — Considerato che per le premesse osservazioni la denunziata sentenza deve essere annullata.

Per questi motivi, la Corte cassa ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

6 dicembre 1904.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* LAGO.

P. M. RIGHETTI (concl. conf.).

De Luca c. *Demanio.*

Competenza — Contestazione sul diritto d'incamerare i beni dotalizi di una cappellania — Competenza speciale della Corte di Cassazione di Roma.

E' di competenza speciale della Corte di Cassazione di Roma il ricorso che, per quanto non lamenti che la violazione di canoni e leggi di diritto civile ed ecclesiastico, tende a contrastare al Demanio il diritto d'incamerare i beni dotalizi di una cappellania, di cui si dice arbitraria ed illegale la presa di possesso (1).

Ritenuto che Camillo De Luca con atto di citazione 19 giugno 1901, nella qualità di erede, per l'interposta persona della sorella Francesca, di Antonio De Luca, il quale con un suo testamento del 10 aprile 1838 aveva istituita una cappellania perpetua che voleva restasse interamente in favore del sacerdote Francesco, suo fratello, e dopo la sua morte per metà al nepote, sacerdote Domenico Garofalo, e per l'altra metà ad un figlio dell'altro suo fratello Raffaele se mai si facesse sacerdote, e in mancanza di costoro o dopo la loro morte voleva che andasse al clero della Collegiata di S. Spirito in Ischia, il Camillo De Luca predetto, ripetesi, convenne avanti il Tribunale di Napoli il Demanio dello Stato pel rilascio in suo favore dei beni dotalizi della cappellania predetta, dei quali sostenne essersi indebitamente impossessato, colla restituzione dei frutti, dedotta la tassa di svincolo a norma di legge.

Il Tribunale con sentenza 14-21 marzo 1902 respinse la domanda.

La Corte di appello della stessa città con sentenza 9-16 febbraio 1903 confermò la sentenza del Tribunale predetto.

Contro questa sentenza ricorse il De Luca alla Corte di cassazione di Napoli, la quale, sull'istanza dell'Avvocatura erariale, rimise gli atti a questa Corte per ragione di incompetenza.

Ritenuto che il ricorrente, per quanto nei mezzi dedotti non lamenti che la violazione di canoni e leggi di diritto civile ed ecclesiastico, tuttavia sostanzialmente contrasta al Demanio il diritto di incamerare i beni dotalizi della cappellania, della quale dice arbitraria e illegale la presa di possesso.

Che ciò stante trattasi di questioni relative alle leggi di soppressione delle congregazioni religiose ed enti morali ecclesiastici, sulla liquidazione e concessione dell'Asse ecclesiastico, che per l'art. 3, n. 5, lett. *b*, della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, e 6 del regio decreto 23 dicembre 1875, n. 2852, sono di competenza esclusiva della Corte di Cassazione di Roma.

Per questi motivi, la Corte dichiara la competenza della Corte di Cassazione di Roma, ecc.

---

(1) Veggasi la decisione della stessa Cassazione, 14 marzo 1903, riferita in questa dispensa (pag. 53) colle osservazioni ivi in nota.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

29 novembre 1904.

Prs. PAGANO, P. P. — *Est.* LA TERZA.

P. M. RIGHETTI (concl. conf.).

Demanio c. *Cicoira.*

Competenza — Tassa di svincolo — Opposizione ad ingiunzione — Mancanza di reclamo in via amministrativa — Compensazione di spese — Competenza speciale della Cassazione di Roma.

Competenza — Motivi di ricorso di competenza speciale della Cassazione di Roma — Esame degli altri motivi.

È di competenza speciale della Corte di Cassazione di Roma il ricorso con cui si denunzia la violazione dell'art. 137 della legge sul registro, per non aver fatto luogo alla compensazione delle spese del giudizio in un caso in cui l'opponente ad ingiunzione per pagamento di tassa di svincolo, non abbia fatto precedere il reclamo in linea amministrativa.

Basta un motivo che impegni la giurisdizione speciale della Cassazione di Roma, per investirla della cognizione di tutti i mezzi del ricorso (1).

Il ricevitore di registro di Lacedonia nel 26 maggio 1892, fece notificare ai signori Cicoira una prima liquidazione di ufficio della tassa di svincolo dei beni dotalizi della cappellania eretta in Calitri sotto il titolo dell'Incoronata, e poi una seconda liquidazione in rettifica, cui fece seguire nel 31 agosto 1899 la ingiunzione.

A questa ingiunzione si opposero i signori Cicoira: essendosi invocato dal ricevitore il *solve et repete*, il Tribunale con sentenza dei 14-19 dicembre 1899 dichiarò inammessibile la prodotta opposizione.

Ne appellarono i signori Cicoira per gli stessi motivi dedotti in primo esame, che cioè niuna tassa era dovuta, che se dovuta era eccessiva, ed in ogni caso il diritto erasi prescritto per decorrimento del termine stabilito dalla legge.

La pubblica Amministrazione invece sostenne la nullità del gravame, la niuna attendibilità dello stesso e subordinatamente la compensazione delle spese.

E la Corte con sentenza dei 23-30 dicembre 1901, ritenendo non essere nullo lo appello, non concorrere l'applicazione del *solve et repete*, non essendosi dimostrata la qualità di patroni nei signori Cicoira, i quali per giunta non avevano mai chiesto lo svincolo dei beni, di cui aveva preso possesso il Fondo pel culto, accolse lo appello stesso, annullò la ingiunzione, e condannò il Demanio alle spese.

Di qui il ricorso del medesimo, il quale denunzia col primo mezzo il difetto di motivazione per non essersi il giudice di merito occupato della chiesta compensazione delle spese in base allo articolo 137 della legge di registro, e col secondo la violazione di questo articolo; ma siccome il suddetto ricorso erasi portato alla cognizione della Corte di Cassazione di Napoli, così questa con sentenza del 29 gennaio 1904 rinviò gli atti a Roma per decidere sulla competenza.

Osserva che il lamento in merito che col ricorso si propone sta in questo:

Che la Corte di appello, violando la disposizione dell'art. 137 della legge di registro, condannò l'Amministrazione pubblica alle spese del giudizio, mentre la condanna non poteva pronunziarsi non avendo i signori Cicoira fatto precedere al giudizio, per esonerarsi dalla tassa di svincolo che chiedevasi, il reclamo in linea amministrativa.

Ora se codesta è la quistione che deve esaminarsi dal Supremo Collegio, evidentemente la competenza è di questa Corte, cui, per virtù della legge 12 dicembre 1875, son devolute tutte le cause per tasse e sull'asse ecclesiastico.

(1) Questa è la massima affermata già altre volte dalla Corte di Cassazione di Roma: decis. 29 marzo 1902 (vol. XIII, 610).

Vero è che a cosiffatta questione il Demanio ne aggiunge un'altra, quella cioè di difetto di motivazione; ma se questo difetto di motivazione è inerente alla questione di merito, a vederne la esistenza o meno non può non esser chiamato che lo stesso giudice, e quindi del ricorso, di che trattasi, la cognizione spetta a questa Corte.

E d'altronde basta un motivo che impegni la giurisdizione speciale della Cassazione di Roma, per investirla della cognizione di tutti i mezzi del ricorso.

Per questi motivi, la Corte dichiara la competenza della Corte di cassazione di Roma, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite)

28 novembre 1904.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* RICCOBONO.
P. M. RIGHETTI (concl. conf.)

D'Andretta c. *Ricevitore Registro di Venosa.*

Competenza — Tassa di passaggio di usufrutto — Questione sull'applicabilità della tassa — Competenza speciale della Cassazione di Roma.

È di competenza speciale della Cassazione di Roma il ricorso relativo a questione insorta fra il privato e la pubblica Amministrazione circa l'applicabilità della tassa di passaggio di usufrutto di cui all'art. 80 della legge di registro (1).

Vacati nel Capitolo cattedrale di Venosa diversi canonicati e tuttochè provvisti, non essendosi fatta dai nuovi investiti la debita denunzia, quel ricevitore del registro liquidò per ciascuno la tassa di successione pel passaggio dell'usufrutto della rendita della relativa quota di massa capitolare.

Notificate le singole ingiunzioni di pagamento il ricevitore pignorò presso il canonico Saverio D'Andretta, quale procuratore e amministratore della rendita del Capitolo, le somme dovute a ciascun debitore pignorato.

Il terzo pignorato dichiarò di nulla dovere ai debitori pignorati, assumendo che essi sono partecipanti di puro nome e non godono di alcun beneficio, restando la rendita della massa capitolare assorbita dagli oneri derivanti da legati pii di messe, che vengono dal Capitolo adempiti a mezzo dei suoi componenti. Non comparvero i debitori pignorati.

Il Pretore di Venosa, esaminando in merito e respingendo le deduzioni del terzo, dichiarò validi i pignoramenti, condannò lo stesso a prò del Ricevitore al pagamento delle somme dovute ai debitori pignorati.

Il Tribunale di Melfi con sentenza 13-20 febbraio confermò il pronunziato del Pretore, osservando invece che quelle deduzioni non competessero al terzo pignorato.

Ricorse quindi alla Corte di Cassazione contro tale giudicato, deducendo tre motivi:

1° Col primo si lamenta la violazione degli articoli 71, 84 p. c., perchè oggetto della contestazione essendo la tassa di passaggio di usufrutto, pretesa dal ricevitore e negata dalla parte avversa, era evidente la incompetenza del Pretore.

2° Col secondo si deduce la violazione degli articoli 469 e 471 per non essersi integrato, con la chiamata dei debitori pignorati, il giudizio di appello che lo stesso ricorrente aveva costituito contro il solo creditore istante.

3° Col terzo mezzo infine si censura nel merito la denunziata sentenza.

---

(1) Sulla competenza speciale della Cassazione di Roma, veggasi decis. 14 marzo 1903 pag. 53) colla nota ivi.

Sul merito della controversia, sulla questione, cioè, dell'applicabilità della tassa di passaggio di usufrutto nei casi di canonicati retribuiti *ratione servitii*, si veggano lo studio riferito nella precedente dispensa (pag. 627 e seg.) e la giurisprudenza, riferita pure ivi a pag. 78 e seg., ed in essa la sentenza del Tribunale di Melfi, 29 maggio 1903, relativa allo stesso Capitolo di Venosa.

Ora l'Avvocatura erariale avanti la Cassazione di Napoli, deducendo che il ricorso rientri nel novero di quelli indicati all'art. 3, n. 5, della legge 12 dicembre 1875 di esclusiva competenza della Cassazione di Roma, fece istanza, alla quale aderì lo stesso difensore del ricorrente, per la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione de la quistione di competenza, e che venne disposta con ordinanza della Cassazione di Napoli del 29 aprile 1904.

Attesochè la enunciazione semplice del primo mezzo del ricorso dimostra che una controversia d'imposta ne sia il presupposto necessario.

Intanto si dicono violate le regole di competenza per essersi giudicato in primo grado dal Pretore e non dal Tribunale, in quanto si agiti una questione in materia d'imposta.

Nella specie, competa o meno al terzo pignorato la dedotta eccezione, ciò che è esame di puro merito, si pretende dal ricevitore del registro e si contrasta dal ricorrente, che sia dovuta da alcuni canonici del Capitolo cattedrale di Venosa la tassa di passaggio di usufrutto di cui all'art. 80 della legge di registro.

Trattasi evidentemente di questione sull'applicazione di una legge d'imposta, insorta tra il privato e la pubblica Amministrazione, rappresentata dal Ricevitore, e quindi il ricorso è deferito alla cognizione esclusiva di questa Corte di Cassazione per il disposto dell'art. 3, n. 5, della legge 12 dicembre 1875.

Per tali motivi, la Corte dichiara la competenza della Cassazione di Roma, ecc.

Cassazione di Roma.

5 luglio 1904.

Pres. Basile, ff. di P. — *Est.* Tivaroni P. M. Carlucci (concl. conf.).

Demanio c. *Macchia.*

***Solve et repete* — Ammessibilità della opposizione — Fissazione di un termine pel pagamento della tassa — Tassa di svincolo.**

Ammesso il principio del solve et repete, *non può il magistrato, allo scopo di poter discutere della opposizione, fissare un termine per produrre la quietanza di pagamento della tassa* (1).

Applicazione in tema di tassa di svincolo (2).

In fatto. — Nel 15 gennaio 1891 il Demanio dello Stato, per mezzo del ricevitore del Registro di Lecce, procedeva alla presa di possesso di alcuni fondi in Melendugno, di proprietà un tempo di Lucia Petracchi, dei quali la medesima aveva disposto con testamento 12 luglio 1838, imponendo sugli stessi legati di culto.

Nel 17 dicembre 1892, lo stesso ricevitore ne operò lo svincolo, dichiarando nullo e di niun effetto giuridico il verbale di presa di possesso, e restituì detti fondi ad Antonio Luigi Macchia, il quale, con atto di sottomissione dell'ottobre 1892, erasi obbligato al pagamento della tassa di svincolo di L. 781,50, in un prescritto termine.

Non pagata questa tassa alla scadenza, il ricevitore chiese la vendita dei fondi svincolati.

A ciò si opposero esso Macchia e la di lei germana Giovanna, chiedendo che fosse dichiarata non dovuta detta tassa, ed annullato il procedimento di esecuzione.

Eccepì il Demanio l'improponibilità

---

(1) Confor. Cass. di Roma 11 aprile 1892, Zeuli c. Finanze (vol. III, p. 246).

(2) Sulla applicabilità del privilegio del *solve et repete* in materia di tassa di svincolo, veggansi le decisioni della Cass. di Roma 20 gennaio 1900, Fierozzi-Frascitelli c. Finanze; 23 marzo 1899, Demanio c. Comune di Palmi (vol. X, 292, 38) e le altre citate in nota a quest'ultima: confr. stessa Cass. 20 giugno 1902, Finanze c. Libertini e 31 maggio 1902, Finanze c. Lorenzatti e Taddei (vol. XII, 596-597).

di tali domande per non essere state accompagnate dalla quietanza, previo pagamento della controversa tassa.

Senonchè il Tribunale di Lecce e poi la Corte di appello di Trani, senza attendere a cotesta eccezione, accolsero le domande dei Macchia, dichiarando non dovuta la tassa.

Prodottosi ricorso dalla sentenza della Corte d'appello, questo supremo Collegio l'annullò per non avere accolto la eccezione del *solve et repete.*

Riassunta la causa in sede di rinvio davanti la Corte di appello di Napoli, la stessa con sentenza 20-24 luglio 1903 dichiarò dovuto dai Macchia il pagamento preventivo della tassa di svincolo, ed accordò loro il termine di mesi tre per eseguire tale pagamento, perchè la Giovanna Macchia non era stata precettata, nè la domanda di autorizzazione a vendere era stata proposta in suo confronto. Donde la Corte dedusse che, sebbene ad onta di ciò il difetto di preventivo pagamento della tassa stesse anche contro di lei, tuttavia, tenuto conto delle dette circostanze, rendevasi prudente dare un termine onde quel pagamento sia eseguito per poter poi i Macchia ripetere l'istanza alla Corte che potrà allora esaminare il merito della controversia.

Avverso codesta sentenza ricorre l'Amministrazione del Demanio dello Stato pel mezzo seguente:

Violazione e falsa interpretazione dell'articolo 6 della legge 20 marzo 1865, allegato *e*, nonchè dell'art. 138 del regio decreto 20 maggio 1897, n. 217, che approva il testo unico delle leggi sulle tasse di registro.

In diritto. — È *ius receptum*, che di fronte alle disposizioni assolute e precise delle leggi ricordate nel ricorso, non è consentito al magistrato di fissare un termine entro il quale abbia l'opponente a produrre la quietanza di pagamento della tassa ingiunta, onde poter discutere della relativa opposizione, ma dove questa non sia già corredata di tale documento, deve senz'altro, allo stato degli atti, rigettare l'opposizione.

Imperocchè colla fissazione di cotesto termine il magistrato sostituirebbe il proprio arbitrio ad un precetto imperativo della legge, che non ammette eccezione o distinzione di sorta, e verrebbe meno il privilegio del *solve et repete.*

Nè alcuna ragione potrebbe essere mai validamente invocata per giustificare la violazione di disposizioni legislative, chiare, espresse, perentorie.

La Corte di appello di conseguenza, dopo aver riconosciuto applicabile nella specie il principio del *solve et repete*, violò e male interpretò gli articoli 6 della legge 20 marzo 1865, allegato *e*, e 138 del regio decreto 20 maggio 1897, n. 217, accordando ai Macchia, per motivi di equità, un termine al pagamento della tassa di cui trattasi.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

7 agosto 1903.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Mortara.

P. M. Righetti (concl. conf.).

Consorzio dei vivi e dei morti di Parma c. Prefetto di Parma.

Competenza — Istituto assoggettato a trasformazione — Decreto reale — Impugnativa — Pendenza di giudizio sulla qualità pubblica o privata dell'ente — Vigilanza governativa — Decreto prefettizio — Legittimità — Incompetenza giudiziaria.

Quando un ente od istituto, qualificato dalle competenti autorità amministrative come pubblica istituzione di beneficenza (confraternita), viene assoggettato a trasformazione, il solo fatto dei suoi amministratori insorgenti contro il decreto reale ed affermanti la qualità privata dell'ente, non basta

a stabilire la prescrizione di questa qualità (1).

In pendenza del giudizio è sospesa la esecuzione del decreto reale per quanto concerne la trasformazione; ma il decreto vive ed ha vigore in quanto, fino a diverso e contrario giudizio definitivo, riconosce la qualità pubblica della istituzione e il carattere della sua destinazione (2).

È perciò legittimo e non può essere impugnato come lesivo di diritti privati dinanzi all'autorità giudiziaria, il decreto del progetto inteso ad esercitare, in pendenza del giudizio, la vigilanza che la legge ha stabilito sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (3).

È da rammentare che l'antica istituzione esistente nella Chiesa cattedrale della città di Parma sotto il titolo di « Consorzio dei vivi e dei morti », sfuggita all'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico allegando la qualità di confraternita, come risulta da sentenza della Corte d'appello dell'anno 1868, fu dalle competenti autorità amministrative considerata come non più corrispondente per il suo fine ad un interesse della pubblica beneficenza. Ond'è che, a norma dell'art. 70 della legge 17 luglio 1890, previo svolgimento regolare del processo amministrativo all'uopo prescritto, e ai sensi dell'art. 91 della medesima legge, ne fu ordinata la trasformazione con reale decreto 24 febbraio 1895, e fu disposta la devoluzione del suo patrimonio all'Ospedale di Parma.

Contro il provvedimento insorsero gli amministratori del Consorzio, mediante ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato; e quale motivo principale d'impugnazione addussero non essere il Consorzio medesimo una pubblica istituzione di beneficenza nè uno degli istituti compresi ed enumerati nella disposizione del predetto art. 91; bensì una libera associazione di privati, non assoggettabile in nessun modo alle discipline della legge sulle pubbliche istituzioni di beneficenza. I ricorrenti stessi elevarono l'eccezione dell'incompetenza della IV Sezione, da loro adita, a decidere la controversia intorno alla qualità giuridica dell'ente; perciò fu provocato su tale quesito preliminare la decisione di questo Collegio, in osservanza degli art. 40 e 41 della legge sul consiglio di Stato. Questo Collegio, con sentenza pubblicata il 16 marzo 1896, interpretando l'art. 81 della legge 17 luglio 1890, fu d'avviso che la giurisdizione di merito attribuita nel penultimo capoverso al a IV Sezione non sia estesa a conoscere e decidere controversie come quella indicata; e dichiarò pertanto la competenza dell'autorità giudiziaria relativamente ad essa.

Gli amministratori del Consorzio, i quali col proposto ricorso alla IV Sezione avevano ottenuto *de iure* la sospensione della trasformazione (capov. ultimo del citato art. 81)' tenevansi paghi del risultato così conseguito. Il Ministero dell'interno fu quindi costretto, dopo oltre un anno di attesa, a rendersi parte diligente per sottoporre all'autorità giudiziaria competente (Tribunale civile di Parma) la decisione della controversia elevata dal Consorzio. Per motivi ch'è superfluo ricercare la lite pende tuttora innanzi al Tribunale in primo grado di esame.

Il prefetto di Parma soltanto al principio di questo anno 1903 rilevò che, malgrado i precedenti suesposti, l'amministrazione del Consorzio funzionava libera da qualsiasi tutela e vigilanza delle autorità amministrative. Ciò ebbe a verificare nella circostanza in cui, ad una sua circolare diretta agli amministratori di tutte le confraternite della provincia, chiedente alcune informazioni circa i modi di gestione dei rispettivi patrimoni, ricevette risposta evasiva da quel Consorzio, con la protesta di non essere obbligato a soggia-

(1-3) La precedente decisione del 16 marzo 1896, invocata dal Consorzio dei vivi e dei morti, è riferita nel vol. VI, p. 459.

cere a tutela o vigilanza. Allora il Prefetto, con nota 14 aprile 1903, assegnò il termine di trenta giorni all'Amministrazione, per sottomettersi alla legge, particolarmente nei riguardi della tutela amministrativa, invitandola a presentare i bilanci, conti consuntivi, inventari, tavole di fondazione, ecc., per gli effetti determinati nella legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Motivava tale invito rammentando i precedenti da cui emergeva, per lo meno fino a contraria pronunzia definitiva dell'autorità giudiziaria, la qualità di confraternita data al Consorzio, onde non potevasi ammettere che la gestione di un patrimonio destinato a pubblico vantaggio continuasse senza controllo od ingerenza delle autorità governative.

Replicò il Consorzio traendo il Prefetto innanzi il Tribunale civile di Parma, con citazione 6 maggio 1903; e ivi domandava che:

« Il Tribunale, riservata al Consorzio ogni altra via di difesa e di azione per le possibili responsabilità, da esperirsi anche personalmente verso coloro che vi hanno dato causa, e senza pregiudizio non solo del ricorso gerarchico per la revoca del provvedimento suddetto (la nota 14 aprile 1903), ma anche delle azioni ed eccezioni dedotte nel suaccennato giudizio civile, dichiari contrarie alla legge e lesive dei diritti del Consorzio l'ingerenza che il Ministero dell'interno e il Prefetto di Parma pretendono esercitare sul Consorzio stesso ai sensi della legge 17 luglio 1890 e le ingiunzioni di cui nelle note prefettizie 18 febbraio 1903 e 14 aprile 1903; ed arbitrario ogni altro atto col quale si pretendesse dar seguito alle fatte ingiunzioni, ecc. ».

Il Prefetto, nel dì 28 maggio, nominò delegato speciale, ai sensi dell'art. 50 della legge 17 luglio 1890, il consigliere di prefettura signor Parisini, con questa missione:

« 1° Il sig. consigliere delegato cav. avv. Giovanni Parisini è incaricato, quale delegato speciale, di provvedere alle verifiche, alla compilazione e alla presentazione alla Giunta provinciale amministrativa degli atti indicati nella citata lettera del 14 aprile u. s., n. 3823.

« 2° Per l'esecuzione di tale incarico il delegato predetto è autorizzato a praticare le necessarie indagini negli archivi del Consorzio.

« 3° Il massaro e le altre persone proposte alla direzione del Consorzio dovranno fornire al detto delegato tutti gli atti e le notizie che possono occorrergli e coadiuvarlo nell'esecuzione del suo mandato.

« 4° In caso di rifiuto o d'impedimento opposto da parte del massaro, o di chi per esso, all'esame e alla verifica degli archivi e delle carte appartenenti al Consorzio, o di rifiuto alla consegna di documenti, registri, libri, o carte del medesimo, il delegato dovrà a norma dell'art. 85 della legge 17 luglio 1890 presentarne denuncia all'autorità giudiziaria.

« 5° Al predetto delegato sarà assegnata una indennità che sarà anticipata dall'amministrazione del Consorzio, salvo rivalsa verso gli amministratori giusta l'articolo 29 della legge 17 luglio 1890 ».

Successivamente a che, essendo stata stabilita l'udienza del 3 giugno per la discussione sull'istanza giudiziale del Consorzio, il Prefetto stesso, in data 1° giugno pronunziava decreto a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 1877, chiedendo la decisione diretta di questo Collegio sulla eccezione di incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere di quella istanza.

I motivi del decreto sono testualmente i seguenti:

« Ritenuto che una siffatta ingerenza venne legittimamente esplicata colla nota prefettizia in data 14 aprile ultimo decorso, colla quale il detto Consorzio venne eccitato a sottomettersi e ad osservare le disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nei riguardi delle confraternite, dovendosi presumere attualmente che il Consorzio abbia la natura giuridica di una confraternita, tale essendosi esso sempre qualificato, e tale essendosi esso stesso fatto riconoscere

e dichiarare dalla Corte d'appello di Parma con sentenza 22 dicembre 1868, sicchè, con R. decreto 24 febbraio 1895, ne venne ordinata la trasformazione a favore dell'Ospedale di Parma;

« Che il surricordato provvedimento, emanato *iure imperii* dall'autorità amministrativa nella sua sfera d'azione, a salvaguardia degli interessi della pubblica beneficenza, e basato sull'accennata condizione di fatto, che attribuisce al Consorzio il possesso dello stato personale di confraternita, non può esser arrestato nè comunque censurato dall'autorità giudiziaria;

« Ritenuto che al Prefetto della provincia incombe l'obbligo di tutelare i diritti e le attribuzioni dell'autorità amministrativa che esso esercita; decreta ecc. ».

A diligenza del Consorzio la controversia così promossa in linea pregiudiziale è sottoposta oggi all'esame del Collegio cui spetta per legge la decisione irrevocabile intorno ad essa.

La difesa del Consorzio, combattendo l'eccezione elevata del Prefetto, sostiene la competenza giudiziaria per le seguenti ragioni:

a) perchè il tenore delle conclusioni spiegate nell'atto di citazione 6 maggio p. p. non esce dai confini assegnati alla competenza giudiziaria degli art. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865 allegato *E;*

b) perchè la competenza dell'autorità giudiziaria fu stabilita col giudicato contenuto nella sentenza 16 marzo 1896 di questo Collegio;

c) perchè l'Amministrazione essendosi uniformata a quel giudicato col citare il Consorzio innanzi al Tribunale ed avendo così assunto spontaneamente la qualità di litigante intorno al tema del carattere giuridico dell'ente, non può, senza incompatibilità, assumere funzioni di pubblico potere per decidere, *iure imperii* la medesima questione.

Su queste premesse è da considerare, *in diritto*, che l'assunto del Consorzio dei vivi e dei morti non può ottenere giudizio favorevole da parte di questo Collegio, senza per altro che ciò contraddica minimamente alla decisione del 16 marzo 1896, la quale rimane ferma e intangibile, come è fuori d'ogni possibile discussione. La sentenza del 1896 attribuì all'autorità giudiziaria la decisione della controversia: se il Consorzio sia una istituzione pubblica o privata. La lite è pendente e seguirà il suo corso; nè su di essa il Prefetto di Parma ha creduto o ha voluto recare pregiudizio alcuno, e nemmeno ve ne ha arrecato. Questo Collegio, nel 1896, non fu chiamato a decidere quali, in pendenza del giudizio civile anzidetto, dovessero essere i rapporti tra il Consorzio e gli organi di governo preposti alla sorveglianza e tutela della pubblica beneficenza. Nè la questione potrebbe considerarsi assorbita da quella decisa, attesa la intuitiva loro diversità, di forma e di sostanza. È appena utile, a conferma, rammentare che il giudizio di questo Collegio fu determinato dalla principalissima considerazione che la legge del 1890 « non ha potuto neppure pensare di dare facoltà al potere esecutivo *di sopprimere*, sotto le apparenze di una trasformazione, anche gli enti di natura privata, riconosciuti come persone giuridiche e legalmente esistenti ». Ora la questione attuale non è di soppressione nè di trasformazione, ma semplicemente di tutela e sorveglianza amministrativa; e va decisa con altri criteri.

Ponendo in disparte la proposizione che il provvedimento del Prefetto sia insindacabile in giudizio, solo perchè deliberato *iure imperii*, formola codesta non unisona al concetto fondamentale dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 alleg. *E*, che apre l'adito al sindacato di legittimità pure sugli atti di potere discrezionale degli organi governativi, qualora si denunci la lesione di un diritto privato, e conferisce a questo sindacato, sebbene per modo indiretto, virtù di obbligare l'Amministrazione a revocare o modificare l'atto violatore del diritto, la Corte di Cassazione considera che a ragione il Prefetto di Parma oppose nella specie la incompetenza del-

l'autorità giudiziaria; imperocchè la perfetta legittimità del di lui provvedimento, dal Consorzio impugnato, esclude *a priori* l'ipotesi di qualsiasi offesa al diritto privato, reintegrabile per mezzo della funzione giurisdizionale.

I documenti, presentati dallo stesso Consorzio, accertano che esso è in possesso della qualificazione giuridica di « confraternita », di cui si trovano tracce perfino nel documento di fondazione dell'anno 1304. Ma, a prescindere ora da questo e da altri documenti anteriori all'ordinamento legislativo odierno, di cui va riserbato l'esame al giudizio sul merito, è inconcusso che la sentenza della Corte d'appello del 1868 per tale lo riconobbe; che gli organi amministrativi chiamati a pronunziare sul progetto di trasformazione non altrimenti ebbero a considerarlo; e infine, che il decreto reale del 1895, in tanto pronunziò la trasformazione, in quanto appunto ritenne il Consorzio essere una delle confraternite comprese nell'art. 91 della legge del 1890. Questa legge conferì, con le disposizioni dell'art. 81, la più ampia e garantita difesa agli enti colpiti da decreti di trasformazione; e l'interpretazione datavi da questo Collegio, relativamente alla controversia sulla qualità giuridica dell'ente, mirò a rafforzare ed estendere le garanzie della legge. Ma quando un ente od istituto, qualificato dalle competenti autorità amministrative come pubblica istituzione di beneficenza, viene assoggettato a trasformazione, è chiaro che il solo fatto dei suoi amministratori, insorgenti contro il decreto reale e affermanti la qualità privata dell'ente, non basta a stabilire la presunzione di questa qualità; o più ancora, come pretenderebbe il Consorzio, a stabilire provvisoriamente la certezza, con tutti gli effetti di diritto che ne possono derivare. In pendenza del giudizio è bensì sospesa l'esecuzione del decreto reale per quanto concerne la trasformazione; ma il decreto vive ed ha vigore in quanto, fino a diverso e contrario giudizio definitivo, riconosce la qualità pubblica dell'istituzione e il carattere della sua destinazione. Ed è così vero che il decreto in questa parte, pendente il giudizio, ha legale vigore, che la sentenza del giudice, nell'ipotesi di vittoria del consorzio, non basterebbe a revocarlo o a farlo cadere; ma per questo intento dovrebbesi ritornare alla IV Sezione e provocare la pronunzia definitiva sul ricorso proposto alla medesima; innestandosi come incidente nel processo aperto in quella sede il giudizio attribuito da questa Corte Suprema alla cognizione del Tribunale. Del resto, nei casi ordinari, si ha l'applicazione di analoga regola, in virtù di quanto è disposto nell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 alleg. *E*, e nell'art. 25 n. 6 della legge 2 giugno 1889.

Queste riflessioni bastano per dimostrare la completa legittimità della condotta del Prefetto, il quale, adempiendo i doveri impostogli dal proprio ufficio, non ha leso nè potuto ledere verun diritto privato; imperocchè il concetto di legittimità d'un atto discrezionale degli organi di amministrazione e di governo e quello di lesione del diritto privato di individui o di enti collettivi, sono fra loro assolutamente inconciliabili; salva l'ipotesi di certe forme affatto eccezionali di indennità dovuta al privato per la perdita patrimoniale che soffre in conseguenza del legittimo esercizio della potestà politica od amministrativa: ipotesi estranea al caso in esame.

È vano, perciò, l'argomentare dal testo della domanda presentata dal Consorzio al Tribunale col proprio atto di citazione. Essendo esclusa *a priori*, per la legittimità del provvedimento prefettizio, la lesione di qualsivoglia diritto non si può ammettere indagine giudiziaria ulteriore su questo tema.

Nè giova al Consorzio la circostanza che il Ministero dell'interno siasi costituito suo contraddittore innanzi al Tribunale, istituendo il giudizio a cui la sentenza del 1896 rimise la decisione del contrasto insorto sulla legittimità del decreto di trasformazione. Se è evidente

che la diligenza processuale della pubblica Amministrazione non muta la sua posizione di convenuta nel giudizio principale, cioè di sostenitrice della perfetta legalità di quel decreto, è pur vero e indubitabile che la funzione e la potestà in virtù delle quali esso era stato emanato non poterono essere abdicate nè diminuite dalla invocazione del sindacato giurisdizionale occorrente a dirimire l'opposizione del Consorzio. Questo Collegio ebbe a osservare nel 1896 essere necessario il sindacato della giurisdizione ordinaria per impedire che una persona giuridica privata possa essere spogliata, in tutto o in parte, dei diritti personali e patrimoniali, il cui godimento è dal codice civile garantito ad ogni cittadino. Oggi, di fronte al nuovo aspetto della controversia, è opportuno integrare quella osservazione con un'altra: essere cioè contrario a ogni civile e avveduto ordinamento delle istituzioni pubbliche, e particolarmente di quelle destinate alla beneficenza, il supporre che basti la pendenza di una controversia sul loro carattere giuridico, promossa da privati interessati, per sospendere od abolire le guarentigie di conservazione e di sorveglianza mediante le quali vogliono le leggi che sia salvaguardato l'interesse della collettività. La tesi del carattere privato dell'istituzione è ora soltanto litigiosa; e come tale non può prevalere alla tesi del suo carattere pubblico, che se è del pari litigiosa, è per altro sostenuta da valide presunzioni, che potrebbero essere demolite esclusivamente dall'autorità di un giudicato solenne in senso contrario.

Per questi motivi, accogliendo la eccezione promossa dal Prefetto di Parma la Corte di cassazione dichiara la incompetenza dell'autorità giudiziaria.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).
14 marzo 1903.

Pres. Pagano P. P.— *Est.* Mortara.
P. M. Righetti (concl. conf.).

Viganò c. Arcispedale di S. Maria Nuova in Firenze

Competenza — Ricorsi nelle materie tributaria ed ecclesiastica — Competenza speciale della Cassazione di Roma — Condizioni — Imposte o tasse dovute allo Stato.

La competenza esclusiva della Corte di Cassazione di Roma nelle materie tributaria ed ecclesiastica ha luogo soltanto quando concorrano le due condizioni che sia parte in causa l'Amministrazione dello Stato, e il ricorso denunzi la violazione delle leggi speciali indicate nelle lettere a) *e* b) *dell'art. 3 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837* (1).

Nelle materie tributarie occorre inoltre che trattisi di imposta o tassa dovuta allo Stato (2).

(1-2) La Corte di Cassazione di Roma si mantiene ferma nella massima che, per far luogo alla sua speciale competenza, occorre che non solo il ricorso denunzi la violazione di leggi sulle imposte o sull'Asse ecclesiastico, ma si trovi anche in causa l'Amministrazione dello Stato: veggasi decis. 19 luglio 1901, Comune di Cassano Murge c. Tullo (vol. XIII, 229), colla nota ivi di richiamo a posteriori decisioni; confr. decisione 28 novembre 1904 (questa dispensa, pag. 46).

Precedentemente la stessa Cassazione di Roma, avendo riguardo alla materia del contendere, aveva ritenuta la sua competenza speciale, anche nei casi in cui non fosse in causa l'Amministrazione dello Stato: decisioni 26 luglio 1899, Albertone c. Navone; 17 marzo 1899, De Leo c. Comune di Castrovillari (vol. IX, p. 706, 404).

Aveva inoltre ritenuto, come rilevasi dalla lunga nostra annotazione a quest'ultima decisione, la sua competenza esclusiva a giudicare di ricorsi in cause tra privati e l'Amministrazione del Fondo pel culto o del Demanio, nelle quali cada, o possa cadere, sia pure in modo indiretto, l'applicazione e l'interpretazione delle leggi sull'Asse ecclesiastico, anche quando la sentenza sia impugnata non per violazione di tali leggi, ma soltanto per violazione di disposizioni del Codice civile o di procedura civile.

Ciò esclude la decisione che annotiamo; ma è ammesso da quella recentissima del 6 dicembre 1904, riferita a pag. 44.

Attesochè l'art. 3, n. 5 della legge 12 dicembre 1875 attribuisca alla competenza esclusiva delle Sezioni della Corte di Cassazione di Roma « i ricorsi contro sentenze pronunziate tra privati e l'Amministrazione dello Stato, che siano impugnate per violazione o falsa applicazione: *a)* delle leggi sulle imposte o tasse dello Stato, dirette o indirette: *b)* delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico ». La limitazione di questa competenza esclusiva ai ricorsi contro sentenze pronunziate *tra privati e l'Amministrazione dello Stato*, fu un atto di esitazione o timidezza del legislatore, il quale, pur tendendo all'accentramento e alla finale unificazione della suprema magistratura civile, non credette cauto infliggere repentinamente una troppo sensibile diminuzione di poteri e di attività alle sezioni regionali della Corte di Cassazione. Nessuna ragione obbiettiva dettò la indicata restrizione; anzi, se si fosse francamente seguito un criterio obbiettivo come negli altri quattro numeri dell'articolo, invece di un criterio di opportunità, essa non avrebbe potuto trovare nessuna giustificazione; e neppure è da parlare di un criterio subbiettivo, adottato per dare garanzia di unità alla giurisprudenza a tutela dell'Amministrazione dello Stato, perchè ciò avrebbe costituito un privilegio ingiustissimo; nè vi ha traccia di simile idea nei lavori preparatori; e d'altronde il criterio subbiettivo non prevale affatto nelle altre categorie di controversie enumerate nell'art. 3.

Attesochè, pertanto, il quinto comma dell'art. 3 suddetto non possa essere altrimenti interpretato se non applicandone alla lettera la disposizione; onde consegue che la competenza esclusiva della Corte di Cassazione di Roma nelle due materie speciali, tributaria ed ecclesiastica, si ha quando concorrano queste condizioni:

1° che sia in causa l'Amministrazione dello Stato, come parte costituita nel giudizio di merito; non dovendosi ammettere l'interesse indiretto della medesima quando non sia parte in causa, giacchè in tal caso il giudicato non potrebbe mai essere invocato in suo danno;

2° che il ricorso denunzi violazione delle leggi speciali indicate nelle lettere *a* e *b*;

3° che nel caso della lettera *a*, le imposte o tasse siano *dello Stato*, cioè appartenenti ad esso; salva l'ipotesi che con l'imposta erariale si trovi conglobata una aliquota dovuta ad enti locali, il che non fa cessare la competenza della Cassazione di Roma.

Cassazione di Torino.

13 giugno 1904.

Pres. Mussita, ff. di P. — *Est.* Massazza. *P. M.* Fiecchi (concl. conf.)

Vistarini c. *Comune di Codevilla.*

Rivendicazione e svincolo — Patroni — Adempimento degli oneri religiosi — Accertamento del reddito — Atto di svincolo — Cauzione — Arretrati — Giudizi incensurabili.

Per accertare il reddito che il patrono svincolante deve destinare all'adempimento degli oneri religiosi non è vietato di prendere norma, sebbene non così assoluta da non ammettere prova in contrario, dal valore attribuito ai beni nell'atto di svincolo (1).

È in facoltà, e non in obbligo, del magistrato di costringere il gravato di un legato sotto condizione o a termine, a dare cauzione od altra sufficiente cautela a sensi dell'articolo 856 del Cod. civile (2).

È giudizio incensurabile quello con cui il magistrato ritiene di non far uso di tale facoltà (3).

(1-3) Circa l'obbligo del patrono all'adempimento dei pesi religiosi, veggasi sentenza della Corte d'appello di Ancona 13 luglio 1904 (vol. preced., pag. 497) colla nota ivi. La giurisprudenza ritiene che possa imporsi al patrono l'obbligo della cauzione (Cass. Palermo, 30 maggio 1903, vol. preced., p. 38, e nota relativa).

È, del pari, incensurabile il giudizio con cui respinge la domanda degli arretrati degli oneri di culto per avere ritenuta la esistenza di un accordo fra patrono e parroco.

Ha considerato, sul primo mezzo di detto ricorso, che si censura la sentenza di violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge 15 agosto 1867; violazione degli articoli 1130, 1354 codice civile, non che degli articoli 360 n. 6 e 361 num. 2 cod. proc. civ., per essersi ritenuto, partendo da principii errati, contraddittorii e mancanti di senso logico, con criterii contraddittorii ed errati in fatto ed in diritto, e per di più inesplicabili, che per determinare il valore degli stabili dovesse unicamente aversi riguardo all'atto di svincolo del 1872, dacchè costituiva una base positiva, concreta e legale, che presentava maggiore attendibilità e presunzione di verità di quello che non fosse il mutabile aumento che erasi posteriormente verificato, e rivestiva natura e carattere contrattuale, specialmente per quanto riguardava gli obblighi del patrono in ordine allo adempimento dei pesi; mentre detto atto di svincolo e di rivendicazione, acconsentito dalle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, era diretto nella sua essenza a far solo fede del rilascio dei beni dotalizi dell'ente soppresso, ed era altresì certo che in esso la determinazione del valore dei beni stessi erasi fatta all'unico scopo della liquidazione della tassa straordinaria posta a carico dei patroni, al che erano estranei i terzi, e che quindi, in mancanza di ogni altro elemento di prova, non potesse nemmeno invocarsi siccome valida presunzione della verità dei fatti da essa risultanti; perchè la Corte era pur venuta meno al precetto della motivazione, per non aver presa ad esame la deduzione a prova fatta in primo giudizio e riprodotta in appello, colla quale erasi detto parroco assunto di accertare che il prezzo complessivo delle L. 23,879.61, ricavato dalla vendita, fosse il giusto valore che in comune commercio avevano detti beni tanto al momento della pubblicazione della legge, che al momento dello svincolo.

Sopra tali censure si osserva:

Essere indiscutibile che l'obbligo del patrono di adempiere gli oneri inerenti al beneficio, se ha base nella legge, lo si rende però attuabile contro il patrono stesso in conseguenza dell'atto di svincolo, epperciò, se in quell'atto si dà un valore agli stabili, sia pure allo scopo di determinare l'ammontare della tassa, non vi sarebbe ragione per non prendere qualche norma dal valore medesimo, non però sì assoluta da non ammettere prova in contrario, onde accertare il reddito da destinarsi allo adempimento degli oneri predetti.

A tale concetto, esposto forse con motivazione un po' confusa e non del tutto corretta, s'informò la sentenza della Corte, la quale sostanzialmente ritenne che il prezzo risultante dal rogito del 1872 rappresentasse il valore che potessero avere in quell'epoca gli stabili dotalizi, prendendo però norma per tale sua pronuncia non soltanto dall'accennato rogito, ma ben anche dalla consuetudine e dalla lunga osservanza. Ora, se queste furono le premesse dalle quali si dedusse il giudizio della Corte, la quale, come si disse, non ritenne punto che per determinare il valore degli stabili si dovesse unicamente avere riguardo al predetto atto di svincolo del 1872, il che sarebbe stato un errore, è ovvio come non reggano le censure per violazione degli articoli di legge di cui nel proposto mezzo, che devesi conseguentemente respingere: e neanche per difetto di motivazione.

Vero che il parroco dedusse una prova testimoniale allo scopo di stabilire che il prezzo di vendita di circa L. 24,000 rappresentasse il giusto valore degli stabili svincolati; vero che la Corte, per respingere tale prova, limitossi a dire che la medesima si appalesava evidentemente inutile; ma non era certo necessaria altra maggiore motivazione, dal momento che erasi di già affermato, ed in modo reciso, per le ragioni sovra esposte, quale fosse il valore degli sta-

bili dotalizi. E' poi evidente che devesi attribuire a mero errore di scritturazione se nella sentenza, accennandosi a quella prova, la si disse dedotta dall'appellante a vece dell'appellato, il solo che a detta prova aveva ricorso, come si è più sopra rilevato.

Sul secondo mezzo, per violazione degli articoli 1 e 5 della legge 15 agosto 1867; violazione degli art. 833, 856, 1785 e 1788 cod. civ.; violazione degli art. 360 n. 6 e 361 n. 2 cod. proc. civ. per essersi ritenuto non si potesse applicare alla fattispecie l'art. 856 cod. civ. e che siffatta disposizione contenesse una semplice facoltà che il magistrato non era in obbligo di osservare, mentre colla soppressione degli enti di culto erasi per legge aperta una vera successione per rapporto ai beni dotalizi ed erano quindi anche ad essi applicabili le leggi stabilite per le successioni; e mentre l'obbligo della cauzione e della cautela al legatario era un vero e proprio diritto attribuito dalla legge al legatario stesso, nè era quindi il caso di fare questione circa la opportunità o meno della garanzia stessa: perchè essendosi in prima sede invocate dal parroco le disposizioni degli art. 1785 e 1788 cod. civ. al fine unicamente che il Comune di Codevilla fosse dichiarato tenuto ad operare l'affrancamento della sua obbligazione mediante il pagamento della corrispondente somma, nel caso che il Comune stesso non avesse soddisfatto alla richiesta garanzia, tale questione che era attinente e conseguenziale a quella garanzia medesima, era sfuggita all'esame della Corte di merito; nè aveva su di essa spesa una parola. Ma la censura è manifestamente infondata.

E' disposto dal precitato art. 856 che se a taluno è lasciato un legato sotto condizione o dopo un certo tempo, chi è gravato del legato può essere costretto a darne cauzione od altra sufficiente cautela al legatario.

Ora, la Corte esaminata detta disposizione, nonchè quella di cui all'articolo 1785 relativa al riscatto delle rendite disse (e disse bene) che, ammesso per mera ipotesi, che li predetti articoli si potessero ritenere applicabili al caso in esame, si tratterebbe di una semplice facoltà che il magistrato può o non può esercitare.

I termini infatti con cui furono redatte le accennate disposizioni non lasciano al riguardo alcun dubbio; e di ciò si ha inoltre convincente conferma nel raffronto di detto art. 856 con quello che lo precede, ove non si accenna punto a facoltà, ma l'obbligo di prestare cauzione viene in un modo esplicito imposto dal legislatore: *Quod voluit dixit.*

Ciò premesso, non è certo dato in questa sede d'indagare se la Corte, apprezzando le circostanze di fatto, abbia, o no, rettamente deciso col ritenere non fosse opportuno, nè conveniente di fare uso di quella facoltà. In ogni caso poi non potrebbesi certamente disconoscere che tratterebbesi di un onere che colpisce il fondo e trova nel medesimo la sua garanzia, e che il patrono svincolante è un Comune e non può quindi sorgere dubbio che abbia ad adempiere all'obbligo almeno nel limite del reddito dei beni svincolati. Devesi dunque respingere anche detto secondo mezzo, che non è punto fondato e neanche per difetto di motivazione, dacchè l'articolo 1785 cod. civ. fu esplicitamente richiamato nella denunciata sentenza.

Sul terzo mezzo di violazione dell'art. 5 della predetta legge 15 agosto 1867, degli art. 1097, 1098, 1130 e 1218 cod. civ.; dell'art. 17 della legge 13 maggio 1871 sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, ecc., nonchè degli art. 360 n. 6, 361 n. 2 cod. proc. civ.: perchè la Corte, dopo aver affermato che dall'aprile 1887 a tutto dicembre 1893 fosse cessato l'allegato accordo del Comune col parroco, aveva poscia soggiunto, contraddicendosi, che in quel periodo di tempo eransi date da detto Comnne le lire 500 al suddetto parroco, che aveva adempiuto i pesi: perchè essa Corte non erasi occupata della deduzione della prova testimoniale

per accertare, che dal 1886 a tutto aprile 1887 non eransi celebrate che quattro messe settimanali nei giorni feriali, che dall'aprile 1887 al dicembre 1893 erasi sospeso ogni adempimento, e che da detta epoca fino a tutto aprile 1902 erasi provveduto alla celebrazione della sola messa festiva: perchè erasi ritenuto che pel periodo di tempo dal gennaio 1894 fino a tutto aprile 1902 ostassero alla domanda degli arretrati i decreti vescovili, mentre ad essi era rimasto estraneo il Comune e mentre dette concessioni erano unicamente basate sulla supposizione che il reddito dei beni non fosse superiore alle annue L. 500 e mentre l'autorità ecclesiastica non aveva certo potere di alterare i rapporti creati dalla legge civile.

Devesi anzitutto premettere sopra tali censure che la Corte nel decidere la questione in merito agli arretrati ritenne, che dai ricorsi dei diversi parroci risultava come da tutto il 1886 (non essendovi questione per il tempo anteriore) sino a tutto il 1893 si fosse addivenuto col Comune ad un *modus vivendi*, secondo cui esso Comune dava L. 500 al parroco, il quale faceva adempiere ai pesi; che fu solo nel dicembre del 1893 che il parroco stesso ebbe a ricorrere al Vescovo di Tortona per ottenere, come ottenne, la riduzione di quegli oneri alla sola messa festiva; che era quindi intuitivo, come l'avvenuta convenzione, il concluso accordo togliesse ogni base alla domanda degli arretrati e che tutt'al più era il caso di riservare ogni diritto per gli anni 1900 e 1901.

Ora, tale motivazione, in base anche ad apprezzamento di atti incensurabili in questa sede, toglie ogni fondamento al proposto mezzo.

Se fuvvi accordo tra gli interessati, ossia fra il Comune e chi rappresentava la Chiesa e l'interesse dei parrocchiani, non è che in base a detto accordo che devonsi commisurare i rispettivi loro diritti.

Nè fa ostacolo che nell'esposizione del fatto siasi detto che l'accordo cessò dai 1887 al 1893, dal momento che il contrario si affermò nella parte motiva, indicandosi anche le fonti da cui detto accordo lo si dedusse. Di fronte poi alla convinzione formatasi dalla Corte ed in base agli atti sulla durata dell'accordo stesso, non era certo il caso di ammettere altre prove. Data infine la esistenza dell'accordo medesimo, i cui effetti continuarono anche dopo il 1893, essendosi pure corrisposte posteriormente a detta epoca le L. 500, non sarebbe certo il Comune, che fu estraneo ai decreti vescovili, ma bensì il parroco, che mercè la corrisponsione di dette L. 500 era tenuto ad adempiere agli oneri, che dovrebbe rispondere degli effetti dei decreti stessi.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Palermo.

2 luglio 1903.

Pres. Tommasi, P. P. — *Est.* Landolfi.

Lancia di Brolo c. *Militello.*

Successione — Ente morale soppresso — Disposizione testamentaria o donazione a suo favore — Interposta persona — Prova inammissibile.

E' inammissibile la prova diretta a dimostrare che la disposizione testamentaria o la donazione abbia per iscopo di favorire, per mezzo di interposta persona, un ente morale soppresso (1).

I vari motivi dei due ricorsi s'incontrano nella quistione, se il capoverso dell'art. 829 si estenda alle disposizioni per interposta persona a favore di un ente morale soppresso.

La quistione è tra le più agitate in

(1) Veggasi a pag. 175 del precedente volume la sentenza contraria della Corte di Appello di Perugia, 14 settembre 1903, colla nota ivi.

dottrina e giurisprudenza, nè il dissidio può dirsi composto per un costante *jus receptum*; ma la soluzione negativa appare chiara al Supremo Collegio, sol che, senza soffermarsi ad autorità di nomi o di precedenti esempi, si tolgano a guida i puri principî del diritto.

L'indagine di fatto ha per presupposto la risoluzione affermativa della predetta questione, e però non può costituire ostacolo all'esame del ricorso l'avere la Corte di merito ritenuto la esistenza di fatto dell'Ordine dei Benedettini, nonchè la volontà del disponente di beneficare l'Ordine medesimo, mediante le interposte persone dei ricorrenti.

Tutta la controversia si fonda sull'intelligenza dell'art. 829, e specialmente se il capoverso comprenda altri incapaci, da quelli in fuori designati dall'art. 773 detto Codice.

Il legislatore italiano, riproducendo l'art. 809 del Codice Albertino, non seguì il sistema dell'antica legislazione, che in tema di fiducia dava facoltà al terzo, che si fosse reputato il vero erede, di fare dichiarare la fiducia, e si allontanò, del pari, dalla legge francese, che aboliva le fiducie; ma ispirandosi al concetto che si dovessero evitare le liti, per indagare a traverso le persone nominate il vero erede, e che non fosse prudente l'impedire che il fiduciario eseguisse spontaneamente la volontà del testatore, mantenne valida la nomina del fiduciario, e negò la prova che altri potesse essere l'erede, tranne che la fiducia non avesse avuto per iscopo di favorire un incapace.

Posta, adunque, la validità della istituzione di un erede anche fiduciario, perchè abbia luogo la eccezione, è necessario provare che la disposizione riguardi altra persona che sia incapace. Non basterebbe, all'uopo, assumere che la disposizione abbia per obbietto una cosa che era assolutamente vietata, dappoichè ciò al postutto importerebbe per l'istituto una condizione che, essendo nulla, si avrebbe per non apposta, pur rimanendo salva la istituzione — art. 849 detto Codice.

Qualora poi si versi in tema di donazione, ammenocchè non si tratti di condizione vietata, che risulti dall'atto stesso, il che la renderebbe nulla, articolo 1065, la può essere anche impugnata sempre che rifletta una persona incapace, art. 1053 e 1058 detto Codice.

Ora, perchè si abbia una persona incapace, che possa essere soggetto, per interposta persona, di una disposizione testamentaria o di una donazione, è necessario che essa esista di fronte al diritto, essendo la capacità o la sua negazione un attributo della persona sia fisica, sia giuridica; quantunque per determinati casi, *favoris gratia*, esse non sieno ancora materialmente esistenti, art. 764 capoverso, art. 2 legge 26 giugno 1864.

Pertanto la sola esistenza di fatto, se è priva di ogni efficacia giuridica, non può essere soggetto di alcuna disposizione, e non avrebbe alcuna ragione la interposizione di altra persona.

L'art. 773, in considerazione appunto che le persone ivi indicate esistono giuridicamente, ma sono incapaci, ha vietato la interposizione di persone, mediante le quali esse potrebbero legittimamente acquistare, divieto che non avrebbe ragione di essere qualora fosse esclusa la possibilità dell'acquisto.

Di qui logicamente discende che l'articolo 829 non costituisce una disposizione a sè, ma si ricollega, con necessario riferimento, all'art. 773, avendo entrambi lo stesso obbietto, la nullità della disposizione a favore di persone incapaci.

La conferma di questa teorica si ha nella legge 19 giugno 1873.

Trattandosi di enti ecclesiastici conservati, aventi cioè vita giuridica, la legge con l'art. 27 limitò la loro capacità, disponendo che non possono essi, con nuovi acquisti, accrescere l'attuale loro patrimonio; onde sorge la necessità di proclamare con l'art. 28 la nullità delle disposizioni fatte in loro fa-

vore, sia sotto forma di contratto oneroso, sia sotto nome d'interposta persona; nè può cadere alcun dubbio che l'anzidetto divieto riguardi gli enti ecclesiastici conservati, avvegnachè la simulazione di contratti sotto forma onerosa presuppone la capacità giuridica dell'ente col quale si contratta.

Non vale opporre che, mantenendosi la disposizione e la donazione a favore di corporazioni religiose soppresse fatte per interposte persone, verrebbero esse a godere, di fatto, degli immobili donati, in frode alla legge, e con possibile ricostruzione della manomorta, imperocchè non è giuridicamente concepibile alcuna frode alla legge quando la intenzione di commettere cosa ad essa contraria non è sorretta da azione giuridica, e contraddice al concetto della manomorta la facoltà di alienare, che è insita nell'erede o donatario.

Avendo la Corte di merito col dichiarare nulle le donazioni e il testamento, di che trattasi, disconosciuto i sopra esposti principî di diritto, deve la sentenza annullarsi con le conseguenze di legge.

Per questi motivi, la Corte cassa ecc.

Appello di Genova.

17 aprile 1903.

Pres. Ferrari, P. P. — *Est.* Rosso.

Mela c. *Congr. degli operai evangelici.*

Opere pie — Congregazione per formare buoni ecclesiastici — Non è opera pia — Autorizzazione a stare in giudizio — Non è necessaria.

Una istitituzione, la quale non abbia di mira, in tutto o in parte, il sollievo delle classi meno agiate, ma abbia invece ad esclusivo scopo la formazione di buoni ecclesiastici, non costituisce opera pia, e quindi non è ad essa necessaria l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa per stare in giudizio (1).

Attesochè sulla pregiudiziale questione sollevata dal Mela in prime cure, se la Congregazione degli operai evangelici, volgarmente chiamata Franzoniana dal nome dell'abate Paolo Franzone suo fondatore, fosse o non un ente morale, e che il Tribunale risolse in senso contrario al Mela, riconoscendo nella Congregazione la qualità di corpo morale avente giuridica personalità, capace d'obbligarsi e propugnare i suoi diritti, ai sensi dell'art. 2 Cod. civ., è ormai superfluo il soffermarsi dal momento che il Mela su questo punto accetta il pronunciato del Tribunale.

Attesochè sia invece ad esaminarsi l'altra eccezione egualmente pregiudiziale affacciata dal cav. Mela e che si sostanzia come appresso. — La sentenza dei primi giudici (egli dice) ha dichiarato che la Congregazione suddetta istituita nel 1756 dall'abate Franzone rivestiva e riveste il precipuo scopo, siccome d'altronde è palesemente espresso nei decreti dal Serenissimo Senato di Genova emanati negli anni 1771 e 1814, nelle *Centum Leges* approvate nel 1820 dall'Arcivescovo Lambruschini, di formare buoni ecclesiastici, direttori spirituali di anime coll'edificazione generale dei fedeli. — Ora, avendo l'ente morale a suo oggetto l'istruzione e l'educazione dei sacerdoti e dell'universalità dei fedeli, non poteva il Tribunale, prosegue il Mela, attesa la qualità di Opera pia nella Congregazione, sottrarla all'autorizzazione della Giunta amministrativa, onde stare validamente in giudizio, voluta e disposta dall'articolo 36, lettera *h* della legge sulle opere pie 17 luglio 1890, e dell'articolo 66 del relativo regolamento 5 febbraio 1891.

Attesochè la censura rivolta al Tri-

---

(1) Identicamente è stato deciso che non è opera pia un collegio fondato per la istruzione civile e religiosa di tutti gli adolescenti, senza alcun particolare riguardo a quelli delle classi povere. Cons. di Stato, IV Sez., 9 dicembre 1899 (vol. X, p. 93).

bunale di aver così violato l'art. 1°, lettera *b* della legge summentovata e l'art. 2 del regolamento non regge. — La legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza si occupa soltanto di quelle che abbiano di mira in tutto od in parte, oltre l'interesse pubblico, il sollievo delle classi meno agiate, alle quali l'istituzione prefiggasi speciale riguardo.

Codesto carattere non si riscontra, non si rispecchia in modo alcuno nella Congregazione degli operai evangelici, i cui fini chiaramente indicati nei suoi statuti non contemplano il soccorso, il riparo alle miserie degli indigenti, mentre, come si premise, hanno per unico obbietto la formazione di eletti sacerdoti, il bene spirituale per l'opera loro derivantene ai fedeli. — Non si procura, ai termini precisi dell'art. 1°, lettera *b* della legge, l'istruzione, l'educazione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere od in qualsiasi guisa il miglioramento morale od economico dei poveri, quindi esula dalla Congregazione qualunque estremo di opera pia. Inoltre il successivo art. 2 fra le istituzioni non comprese in quelle soggette alla legge annovera alla lettera *c* le società ed associazioni regolate dai Codici civile e di commercio, e la Congregazione degli operai evangelici rientra senz'altro fra gli istituti governati dalla legge civile generale, dalle leggi speciali 22 marzo 1866, in ordine ai suoi beni, e 5 giugno 1850, per quanto concerne la sua capacità a ricevere per testamento.

Non suffraga la tesi del Mela l'articolo 2 del regolamento 5 febbraio 1891, avvegnachè per esso sono istituzioni pubbliche di beneficenza tutte le opere pie riconosciute tali all'attuazione della legge 17 luglio 1890, nè lo era la Congregazione, nè intervenne a norma dell'art. 1° il provvedimento del Ministero dell'interno, che in via amministrativa, sentito il Consiglio di Stato, venisse a dichiarare che la Congregazione rivestiva i caratteri di pubblica istituzione di beneficenza agli effetti dell'art. 1° della legge.

Eppertanto rettamente decise il Tribunale non essere necessaria alla Congregazione per stare in giudizio l'approvazione della Giunta amministrativa di cui all'art. 66 del regolamento e bastarle quella consentita al suo Presidente dalla Consulta, o Consiglio di amministrazione e confermata, giusta la *Centum Leges*, dalla Generale. — *Omissis.*

Per questi motivi, la Corte in parziale riforma ecc.

Appello di Messina.

30 marzo 1903.

Pres. Ferrocino, ff. di P. — *Est.* Fancello.

Parrocchia di Vizzini c. *Fondo pel culto.*

Parrocchie — Provincie siciliane — Beni rurali — Esenzione da conversione — Censuazione — Legge 10 agosto 1862, n. 743 — Legge 15 agosto 1867.

Per l'art. 17 del regolamento 21 luglio 1866, n. 3070, i beni rurali delle Parrocchie nella Sicilia sono eccettuati dalla conversione, essendo sempre soggetti a censuazione, a norma della legge 10 agosto 1862, n. 743, da operarsi in confronto degli investiti o degli amministratori dell'ente morale (1).

La legge eversiva del 1867 non portò alcuna innovazione, ma una chiara conferma colle disposizioni dell'art. 2 (3° capov.) e dell'art. 16 (2).

(1-2) L'art. 34 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, statuisce:

« Le disposizioni della legge 10 agosto 1862, n. 743, continueranno ad essere eseguite nelle Provincie siciliane ».

In esecuzione dell'art. 34 della legge, furono dettati gli articoli 64 a 67 (capo VII) del regolamento 21 luglio 1866, n. 3070. Questo ultimo articolo prescrive:

« Dalle disposizioni degli articoli precedenti rimangono esclusi i beni dei *benefizi parrocchiali* e di patronato privato laicale o misto e delle cappellanie laicali, i quali

Fatto. — Con verbali in data 27 febbraio e 22 maggio 1879 il Ricevitore del Registro di Vizzini prese possesso dei beni, che credette appartenere alla Comunìa insignita entro la Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista (e ciò perchè tali beni erano devoluti al Demanio per la legge di soppressione di certi enti morali perpetui a scopo di culto) e prese pure possesso di altri beni, che appartenevano alla Parrocchia, e ciò ai fini della legge di conversione.

Che i rettori amministratori e procuratori della Chiesa parrocchiale non solamente fecero atti di protesta allorchè minacciavasi la presa di possesso; ma, in seguito ad essersi effettuata, ricorsero in via amministrativa, sostenendo che non ebbe esistenza la Comunìa e che tutti i beni erano della Parrocchia, ente conservato; e non potevano nemmeno esser sottoposti a conversione, perchè i fabbricati servivano per dimora dei vice-parroci sacristi ed altri inservienti della Chiesa; e perchè i beni rurali erano stati censiti in base alla legge 10 agosto 1862 e non era applicabile la legge di conversione trattandosi di censi. Riuscite vane le richieste in linea amministrativa, i rappresentanti della Parrocchia anzidetta istituirono giudizio con citazione del 1° aprile 1885 avanti il Tribunale civile di Catania per dichiararsi nulli i detti verbali di presa di possesso; però quel Tribunale dichiarò la propria incompetenza, perchè credette doversi istituire il giudizio avanti il Tribunale *rei sitae.* Pure in grado d'appello venne ritenuta la incompetenza del Tribunale di Catania per ragione di territorio, e perciò i rettori della Parrocchia anzidetta spinsero le loro istanze contro la R. Finanza avanti il Tribunale di Caltagirone, il quale prima dispose una prova, e dopo raccoltala, decise definitivamente con sentenza del 20-29 settembre 1892, respingendo le domande attrici e condannando i rettori alle spese del giudizio.

Contro tale sentenza la parte soccombente propose appello con atto 2 marzo 1893 innanzi la Corte d'appello di Catania.

La Corte d'appello con sentenza dell'8 febbraio 1895 confermò quella dei primi giudici, pur ritenendo la sussistenza della Comunìa ente soppresso, cui erano stati assegnati dalla Parrocchia dei censi e pur ritenendo che i beni, di cui si era preso possesso, appartenevano alla Parrocchia ed erano questi ultimi soggetti a conversione.

Tale sentenza della Corte d'appello di Catania fu denunziata alla Corte Suprema di Roma per due motivi di annullamento: il primo cioè per violazione degli articoli 1312 e 1317 del Codice civile, perchè si era ritenuta la esistenza giuridica della Comunìa; ed il secondo per violazione e falsa interpretazione delle leggi 7 luglio 1866, 15 agosto 1867, nonchè della legge di censuazione 10 agosto 1862, perchè, in manifesta contraddizione di ciò che si era ritenuto in fatto, si era poi male interpretata ed applicata la legge, giacchè pure avendo ritenuto che i beni erano della Parrocchia ed alcuni erano censiti, si era preso possesso ai fini della conversione anche dei canoni enfiteutici, mentre questi, per legge, erano stati eccettuati lasciandoli in congrua ai parroci.

La Corte di Cassazione di Roma ri-

---

continuano ad essere censiti a norma della legge 10 agosto 1862, nell'interesse e in confronto degli investiti o degli amministratori dell'ente morale ».

Nella legge 15 agosto 1867, n. 3848, si conferma (art. 16): « Resta mantenuta per la provincia di Sicilia, e pei beni ai quali si riferisce, la legge 10 agosto 1862, n. 743 ».

La Corte di appello di Catania, nella sentenza che pubblichiamo, si uniforma alla decisione della Cassazione di Roma 13 gennaio 1897 (vol. VII, 449), che aveva dinanzi ad essa rinviata la causa. Circa una distinzione tra beni *della Parrocchia* e beni *del benefizio parrocchiale*, veggasi Cass. di Roma 22 gennaio 1901, Mazzeo c. Economo dei benefizi vacanti (vol. XI, 285), colla nota ivi.

gettò il primo mezzo del ricorso, onde rimase fermato che esisteva la Comunìa o Collegiata, che fu ente soppresso delle leggi eversive, e ciò che apparteneva a tale ente si devolvette al Demanio dello Stato; accolse invece il secondo motivo di gravame e con sentenza 10 dicembre 1896-13 gennaio 1897 annullò in un capo la sentenza della Corte d'appello di Catania e per l'esame delle deduzioni ed eccezioni in proposito, come anche per statuire sulle spese del giudizio in Cassazione, rinviò la causa alla Corte d'appello di Messina.

La causa fu riassunta con citazione del 17 decorso dicembre e venne discussa nella udienza del 30 ultimo passato marzo, in cui dai procuratori delle parti furono lette le sopra riportate conclusioni.

Diritto. — Considerando che gli appellanti rettori del a Chiesa parrocchiale di Vizzini nel riassumere la causa dopo la decisione della Suprema Corte chiesero quanto appresso:

Che dal confronto delle questioni, poste dai litiganti in prime e seconde cure, dalle statuizioni del Tribunale e della Corte di Catania, colla sentenza della Suprema Corte di Roma, sorge in modo chiaro e lampante che in questa sede di rinvio non viene l'intiero esame di tutta la causa, ma di quelle sole questioni che scaturiscono dal capo della sentenza annullato e per cui fu attribuito dalla Cassazione la competenza a giudicare a questa Corte di Messina; e pare che le parti in questo punto siano d'accordo.

Che in proposito giova ricordare che in giudizio i rettori della Chiesa parrocchiale di Vizzini, nel fare opposizione ai verbali di presa di possesso che la Regia Finanza avea fatto ai fini della devoluzione in quanto ai beni della Comunìa ed ai fini della conversione, in quanto ai beni della Parrocchia, ebbero due assunti: il primo cioè di dimostrare che non fosse esistito l'ente Comunìa o Collegiata, e che i beni urbani della Parrocchia fossero indispensabili per il culto come dipendenza della Chiesa; ed il secondo che i beni rustici, ch'erano stati già censiti dalla Parrocchia e conseguentemente i canoni enfiteutici del fondo Garofalo, non fossero soggetti a conversione, nè potevasi perciò procedere legittimamente a presa di possesso di essi censi.

Considerato che il Tribunale di Caltagirone dapprima, e la Corte d'appello di Catania dappoi, fecero un esame accurato dei documenti esibiti da ambo le parti litiganti, e si convinsero (come ne fecero ampia dimostrazione), che esisteva una Comunìa di preti nella Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista di Vizzini, la quale Comunìa era uno degli enti morali soppressi dalla legge del 15 agosto del 1867, n. 3848.

Si convinsero pure i detti Collegi giudiziari di prime e seconde cure, che alla Comunìa erano stati fatti diversi assegni, i quali, per effetto della soppressione dell'ente medesimo, erano passati in proprietà del Demanio dello Stato, onde bene erasi operato, procedendosi alla presa di possesso di tali beni.

Attesochè, in ordine al secondo assunto degli appellanti, i detti Collegi giudiziari di prime e seconde cure aveano ritenuto che i beni della Chiesa parrocchiale erano soggetti a conversione, compreso il fondo Garofalo, che era stato censito in esecuzione alla legge 10 agosto 1862, ma posteriormente alle leggi eversive, per la qual cosa si giudicò che però, in ordine a siffatti beni, doveva effettuarsi la conversione e che perciò bene si era operato dal Demanio procedendosi a presa di possesso dei medesimi.

Considerato che in prime cure, e così pure avanti la Corte di appello di Catania, si decise che esistette la Comunìa dei preti, la quale aveva avuto diversi assegni in virtù di atti 17 giugno 1845, 26 settembre 1852, 28 luglio 1855, 25 agosto 1861, ed in virtù di capitoli tra il vescovo Denti ed i rettori della Parrocchia di cui si parla, e tale ente autonomo era stato colpito dalla citata

legge 15 agosto 1867, onde i beni di questo ente soppresso eran caduti in proprietà del Demanio.

Che la Corte di Cassazione intorno a tale giudizio reso in seguito a convincimento tratto da elementi di fatto, giudizio insindacabile dal Supremo Collegio, rigettò il primo mezzo di ricorso, per la qual cosa passò in autorità di cosa giudicata l'esistenza della Comunìa e la devoluzione dei beni di essa a favore del Demanio, nè è lecito più esaminare il primo assunto degli attori, oggi appellanti.

Attesochè si decise pure definitivamente in base alle prove esaurite, relativamente ai beni urbani dei quali si fece la presa di possesso, cioè circa i fabbricati, statuendosi ch'erano della Parrocchia, nè occorre più occuparsi dei medesimi. Che resta quindi solamente a vedere e decidere circa i beni rurali, cioè circa il fondo Garofalo censito dalla Parrocchia, pel qual censimento e per la delega del 25 agosto 1862 parte dei canoni corrispondevansi ad essa Parrocchia e parte alla ripetuta Comunìa.

Che la R. Finanza sostiene che la Cassazione romana sia incorsa in equivoco avendo ritenuto applicabile l'articolo 67 del regolamento per la esecuzione della legge 7 luglio 1866 sulle corporazioni religiose, mentre gli opponenti agli atti di presa di possesso non sarebbero stati i rappresentanti del beneficio parrocchiale, ma sibbene i rettori della Chiesa di Vizzini, ente diverso dal beneficio parrocchiale e non parrocchia.

Attesochè dagli atti di opposizione 25-28 febbraio, 3 marzo e 20 maggio 1879, dal successivo atto 16 ottobre 1884, dal libello introduttivo del giudizio 1° aprile 1885 ed allegazioni giudiziali successive, si rileva che gli opponenti dichiararono sempre di agire quali rettori, amministratori e procuratori della Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista di Vizzini e sostennero, come già si è detto, che tutti i beni e cespiti appresi appartenevano all'ente da essi amministrato, ente che era stato conservato dalle citate leggi eversive.

Che essi rappresentanti della Parrocchia negarono l'esistenza dell'ente Comunìa, adducendo non esservi stata erezione canonica od ecclesiastica approvata dal Governo, ma in questa parte vi è il giudicato e non occorre spendere più alcuna parola in proposito.

Attesochè non cada alcun dubbio che la Chiesa di S. Giovanni Battista di Vizzini sia parrocchia perchè ha cura d'anime e somministra i sacramenti, ciò risultando dai documenti prodotti dai rettori, Infatti risulta che con atto del 5 novembre 1617 dalle competenti autorità la Chiesa di Vizzini fu eretta in parrocchia, ossia in Chiesa sacramentale, ed in tale qualità ebbe d'allora in poi la sua rappresentanza, strinse vincoli giuridici, fece acquisti e cessioni di beni senza che alcuno mai abbia posto in dubbio (tranne l'attuale parte appellata) che la ridetta Chiesa ebbe ed ha la qualità di parrocchia.

Su questo punto vi sono anche certificati delle autorità ecclesiastiche e civili dello Stato che ne fanno fede.

Attesochè, fermato questo fatto, torna inutile entrare nella disquisizione se siano enti diversi quelli appellati Chiesa, beneficio parrocchiale, Parrocchia o Chiesa parrocchiale, perchè per l'attuale causa basta ripetere che la Chiesa di S. Giovanni Battista di Vizzini era all'epoca della presa di possesso o della pubblicazione delle leggi eversive, come è anche al presente, Chiesa parrocchiale ed aveva beni propri fra cui il fondo Garofalo dato poi ad enfiteusi nel 9 dicembre 1867, di cui i canoni parte vennero esatti dai rettori in detta loro qualità, parte dalla Comunìa per formale delegazione già menzionata.

Attesochè la censuazione dei beni venne fatta regolarmente anche dopo le leggi eversive, perchè sempre imperava la legge del 10 agosto 1862, come esplicitamente è sancito dall'art. 67 del regolamento 21 luglio 1866, e fu fatta dai rappresentanti e nell'interesse della Parrocchia e non potea farsi luogo a

conversione nè a presa di possesso dei canoni spettanti alla Parrocchia stessa.

Infatti tale articolo così prescrive: « dalle disposizioni degli articoli predenti rimangono esclusi i beni rurali dei benefici parrocchiali e di patronato laicale o misto e delle cappellanie laicali quali continuano ad esser censiti a norma della legge 10 agosto 1862 nell'interesse ed in confronto degl'investiti o degli amministratori dell'ente morale ».

La legge eversiva del 1867 non ha portato innovazione, essa anzi confermò siffatta disposizione in due diversi articoli, cioè al terzo capoverso dell'art. 2 (in cui prescrisse che i canoni, censi livelli ed altre annue prestazioni appartenenti agli enti morali non soppressi seguiteranno a far parte delle rispettive dotazioni a titolo d'assegno); ed all'art. 16 in cui espressamente è detto, resta mantenuta per la provincia di Sicilia, e pei beni ai quali si riferisce, la legge 10 agosto 1862, n. 743. Or bene, dal fin qui detto rimane dimostrato che la R. Finanza a torto assume che la lite non fu sostenuta dai legittimi rappresentanti dell'ente conservato Chiesa parrocchiale di Vizzini, imperocchè ben si sa che questo ente in quanto alle temporalità può essere rappresentato da rettori o laici, purchè nominati della competente autorità ecclesiastica, e tanto più a torto sostenne che la Chiesa di S. Giovanni Battista di Vizzini non fosse stata regolarmente eretta in parrocchia, mentre in proposito vi fu la dichiarazione dell'autorità ecclesiastica e la conferma del Governo. Superiormente si è accennato che i beni censiti appartenevano alla Chiesa parrocchiale, che i censi per conseguenza alla medesima si appartenevano e di ciò vi sono in causa gli atti regolari. Anche il Ricevitore dei Registro di Vizzini intanto procedette alla presa di possesso dei canoni enfiteutici, in quanto ritenne di appartenersi alla Parrocchia, ente conservato, giacchè altrimenti non sarebbe stato il caso di conversione, e la presa di possesso di tali censi della Parrocchia fu fatta a tale scopo. Infatti nei verbali di presa di possesso quando si trattava di beni appartenenti ad enti soppressi si diceva di tali beni già appartenenti a tale legato pio od altro ente; mentre trattandosi di beni appartenenti ad enti conservati si usava la espressione tutti immobili appartenenti a tale parrocchia o beneficio curato od altro ente, che veniva specificato e nel verbale di presa di possesso del 22 maggio 1869 si legge appunto quest'ultima formula.

Attesochè i canoni ceduti dalla Parrocchia all'ente soppresso Comunìa passarono per virtù di legge in proprietà del Demanio, quindi resta a vedere quali di detti canoni appartenevano alla Comunìa per la cessione fattane dalla Parrocchia e quali continuarone ad essere di esclusiva proprietà della medesima.

Che i prodotti documenti ed in ispecie i titoli succalendati fanno scendere nell'animo dei giudicanti profondo il convincimento che la Comunìa si ebbe dalla Parrocchia onze 45 e tari 6, pari a lire 573.75.

Di vero, coll'atto 17 giugno 1845 venne fatto l'assegno di onze 24, coll'atto 26 febbraio 1852 di onze 2, coll'altro 28 luglio 1855 di onze 7 e tari 6, coi capitoli del vescovo Denti e dei procuratori della Parrocchia nel 1° aprile 1850 d'onze 4 e tari 24, e finalmente nell'atto 25 agosto del 1861 si legge ripetutamente cioè per cinque diverse volte, che i canoni concessi alla Comunìa sono di onze 45 e tari 6. Vero è che in questo atto si riportano i contraenti ai precedenti atti di assegno e per quello del 17 giugno 1845 si dice che l'assegno fosse di onze 36 anzichè di onze 24, però conviene considerare che le parti, dopo l'atto del 1861 ritennero che il totale assegno fu di onze 45 e tari 6, quindi è cosa inutile venire ad allegare un errore di calcolo, imperocchè risulta benissimo di non essese stati prodotti tutti i titoli di assegnazioni, e la Comunìa, che fu istituita fin dal 25 giugno 1716, come per atto

di pari data del fu notaro D'Ignazio Barone, aveva certamente assegnate altre somme anteriormente al giugno 1845.

D'altra parte, sommando anche le onze 4 e tari 24 assegnati coi capitoli del 1° aprile 1800, il risultato supera le onze 33.6 a cui, secondo i rettori della Parrocchia si ridurrebbe l'assegno totale a favore della Comunia. Adunque per la interpretazione data dalle parti all'atto 25 agosto 1861 ed esecuzione effettuatane, resta fermato che l'intiero assegno fu di onze 45 e tari 6 che spettavano al Demanio dello Stato per le leggi eversive; il di più dei canoni appartengono alla Parrocchia, ed in ordine a questi ultimi male fece la R. Finanza a prender possesso, e tutte le esazioni di questi canoni furono ingiustamente eseguite, e le relative somme debbono essere restituite; come pure, se i canoni furono affrancati, debbono essere restituiti alla Parrocchia i corrispettivi capitali cogl'interessi legali dal dì della citazione in quanto ai canoni esatti, e dal dì dell'affrancazione quanto ai capitali dei canoni reluiti.

Che pertanto, dalle cose anzidette, segue che per la legge di liquidazione dell'Asse ecclesiastico gl'immobili di cui si è preso possesso, fra i quali il fabbricato sito rimpetto alla chiesa (meno 5 stanze che servono pei bisogni della stessa), erano soggetti a conversione; e dei canoni del fondo Garofalo fino all'importare di onze 45 e tari 6 pari a L. 573.75, divenne proprietario il Demanio per la legge di devoluzione; gli altri canoni appartengono alla Parrocchia e formano la congrua del parroco.

Che di conseguenza la sentenza dei primi giudici dev'essere riformata, perchè non fece giusto apprezzamento dei fatti stabiliti in causa, nè interpretò bene le leggi eversive.

Per tali motivi, la Corte, in riforma ecc.

Appello di Catania.

15 aprile 1903.

Pres. Porqueddu, P. — *Est.* De Seta.

Badalà c. *Piccione.*

Perenzione — Contumacia — Mancanza di costituzione del procuratore, dell'attore e del convenuto — Perenzione eccezionale dei 60 giorni — Inapplicabilità.

Patronato — Pii patronati compresi nell'eredità — Divisione — Aggiudicazione del patronato — Trasmissione completa dei diritti — Rinunzia — Validità — Diritti eventuali — Riversibilità.

La perenzione eccezionale dei 60 giorni non è applicabile quando nè il procuratore dell'attore, nè quello del convenuto siansi costituiti.

Quando nella eredità si trovino più patronati è permesso nella divisione di aggiudicare un patronato ad un erede ed altro patronato ad altro erede, non verificandosi in questo caso gli inconvenienti che i canoni hanno avuto in mira di evitare.

L'aggiudicazione del patronato ad uno degli eredi è trasmissione intera del diritto, e non soltanto dell'esercizio precario del diritto stesso.

E' ammissibile la rinunzia al diritto di patronato per giovare ad altro compatrono o per altro motivo non simoniaco (1).

La rinunzia dei condividendi al diritto di patronato comprende implicitamente la rinunzia a qualunque altro diritto eventuale, quale quello delle riversibilità dei beni in caso di soppressione dell'ente.

La Corte ha considerato che la perenzione eccezionale stabilita dal capoverso dell'art. 338, in relazione al successivo art. 383 del Codice di procedura civile, non sia applicabile quando

(1) È ammessa la rinuncia, ma non è ammessa la vendita o cessione, mediante corrispettivo del patronato, essendo riprovata come atto simoniaco e privo di effetti giuridici. App. Torino 9 luglio 1894, Rosoz e Cugno c. Comune di Exilles (vol. V, pagine 81-82); 23 marzo 1891, Pistoni c. Arciconfraternita della SS. Trinità di Novara (vol. II, 546) colla nota ivi.

nè il procuratore dell'attore nè quello del convenuto siasi costituito, perchè il cennato art. 383 dispone che per chiedere la dichiarazione di contumacia, la parte interessata deve giustificare con certificato del cancelliere ch'essa adempì e che l'altra parte non adempì le disposizioni degli articoli 158 e 159, e non potendosi chiedere la dichiarazione suddetta, non può avverarsi la perenzione dei sessanta giorni, la quale ha luogo quando non siasi chiesta la dichiarazione di contumacia nel termine stabilito dall'art. 383. La perenzione è una pena, e deve applicarsi con interpretazione restrittiva a norma dell'articolo 4 delle disposizioni che precedono il Codice civile.

Ha considerato che, non essendo perenta la citazione del 6 maggio 1899, non si è avverata la eccepita prescrizione trentennale dell'azione di rivendicazione dei beni svincolati nel 24 ottobre 1869.

Ha considerato non essere dubbio per diritto che ciascuno dei diversi patronati spettanti ai signori Pappalardo sopra diverse chiese e cappelle si fosse legalmente dai condividenti nell'atto del 14 aprile 1851 attribuito ad uno di coloro soltanto escludendosi gli altri condividenti da ogni diritto di compartecipazione su quel patronato. I canoni vietano che le chiese costituite nei proprii beni siano divise tra gli eredi in modo che di un solo altare si facciano più parti, e che ogni parte abbia un diverso oratore, ma non vietano che, quando nella eredità si trovino più patronati, si possa nella divisione aggiudicare un patronato ad un erede ed altro patronato ad altro erede, giacchè in questo caso non si possono avverare gli inconvenienti, che i canoni hanno avuto espressamente in mira di evitare.

L'aggiudicazione del patronato ad un solo degli eredi è trasmissione intera del diritto e non soltanto dello esercizio precario dello stesso diritto, come erroneamente affermano i signori Piccione.

E' inconcusso poi il principio che ognuno possa rinunziare al diritto di patronato come a qualsiasi altro diritto, e che ciò possa fare sia per giovare ad altro compatrono e sia per qualsiasi altro motivo che non sia simoniaco.

Il Tribunale, ritenendo che l'attribuzione di ciascun patronato, fatta con l'atto del 1851 a ciascun coerede, e la rinunzia ad ogni diritto sul patronato medesimo da parte degli altri coeredi non fosse una trasmissione a titolo gratuito nè a titolo oneroso, disse che il principio della indivisibilità del patronato restava offeso da quel patto, che doveva perciò ritenersi nullo. L'errore del Tribunale è evidente, sia perchè, come sopra si è detto, la rinunzia al patronato da parte dei coeredi poteva essere pura e semplice, cioè senza animo di avvantaggiare un altro coerede, ma con animo di non volere ingerirsi in quelle faccende ecclesiastiche, sia perchè non risultano i pretesi compensi fra i coeredi, che il Tribunale invoca, per escludere dai condividendi del 1851 l'animo di donare.

L'articolo 17 dell'atto di divisione esclude poi in modo assoluto che i condividenti abbiano voluto fare una delegazione dell'esercizio di patronato, risultando invece espressamente che vollero attribuire il pieno ed esclusivo diritto di patronato di ogni chiesa o cappella al condividente, cui era toccato in sorte il fondo, al quale la chiesa o cappella trovavasi incorporata.

Dimostratosi che il cennato articolo 17 dell'atto di divisione nei sensi sopra espressi è pienamente conforme ai principii di diritto canonico, resta da esaminare se il patronato sulla chiesa della SS. Annunziata sia compreso nella disposizione dell'articolo medesimo per essere la chiesa costruita sul fondo Luogo Grande, formante la settima quota toccata in sorte al signor Mariano Scudieri Figuera, autore degli attuali appellanti, perchè in

tal caso, essendo costoro nell' epoca della soppressione i soli patroni della chiesa, lo svincolo dei beni giovò a loro soltanto, a norma della legge del 15 agosto 1867 e non pure agli attuali appellanti, eredi di coloro che al patronato avevano rinunziato, e che nessun diritto perciò avrebbero a domandare la porzione dei bene svincolati.

Il Tribunale con l'appellata sentenza così si esprime: « Sostengono gli attori in primo luogo che codesto patto non comprende la chiesa dell'Annunziata, perchè questa non è incorporata al fondo Luogo Grande toccato al dante causa dei convenuti in principale, dal quale fondo è anzi materialmente distaccata, pur come risulta dalla perizia che servì di base alla divisione, e dagli articoli catastali.

« Ma vero o non vero che sia codesto distacco, essendo certo che la chiesa fu originariamente costruita nel fondo Luogo Grande, non può dubitarsi che i condividendi nel 1851 l'abbiano considerata come tuttora incorporata al fondo stesso. E che questa sia stata la loro intenzione, si ricava chiaramente dai termini generalissimi del patto, pei quali non può ammettersi alcuna esclusione, e molto meno quella della chiesa dell'Annunziata che, come i documenti dimostrano, era la più importante, anche rispetto alla dotazione patrimoniale, tra tutte le altre della eredità. »

E' dunque certo che la chiesa in parola, per l'atto di divisione del 1851, attribuita col fondo Luogo Grande al signor Mariano Scuderi Figuera, dal quale hanno causa i convenuti originari ».

Contro questo capo di sentenza hanno proposto appello incidente eventuale i signori Piccione e cons.; ma questo appello deve respingersi come infondato. Basta leggere non solo l'art. 17 ma tutto l'atto di divisione del 1851 per riportare nella coscienza la piena e profonda convinzione della verità di quanto il Tribunale ha affermato. I condividenti vollero senza dubbio riferirsi a tutti i patronati spettanti alla famiglia Pappalardo, perchè tanto importa la loro disposizione generalissima, la quale non permette alcuna esclusione, e molto meno quella del patronato sulla chiesa della SS. Annunziata la quale, per la grande importanza, non poteva essere e non fu dimenticata dai coeredi, i quali di essa fecero cenno nella narrativa dell'atto di divisione a proposito di un credito di messe del cappe lano Tommaselli. E' del pari evidente che il concetto formatosi dai coeredi ed espresso con l'articolo 17, in ordine alla incorporazione di ogni chiesa o cappella a ciascun fondo, non non fu quello di vera e propria accessione, ma fu quello puro e semplice di costruzione della chiesa o cappella sopra terreno di un dato fondo, poichè in tal caso la chiesa o cappella si trovava nel corpo del fondo. Infatti la chiesa di S. Vito, che era costruita nel fondo Manganelli, restò isolata in seguito alla vendita di detto fondo, e i coeredi, volendo di tutti i patronati fare attribuzione, aggregarono quella chiesa al fondo Tremonti.

La chiesa Annunziata fu costruita nel latifondo della famiglia Pappalardo, che aveva ed ha tuttora il nome di Annunziata o Luogo Grande. Questo latifondo fu in piccola parte donato alla chiesa, ma nella maggior parte restò alla famiglia, e nella divisione del 1851 fu compreso nella settima quota, alla quale quota si ritenne incorporata la chiesa.

La mappa ed i certificati catastali e la pianta topografica della località confermano la incorporazione nel senso sopra espresso, e convincono inoltre che la chiesa è stata costruita sopra parte del fondo Luogo Grande, attribuito al sig. Mariano Scuderi Figuera, e non sulla vigna Annunziata, che venne donata alla chiesa, perchè questa, giusta il certificato dello agente prodotto dalla signora Grazia Piccione, confina con i beni di Pappalardo in Corvaia, eredi di D. Giuseppa e con altri, ma non con-

fina con la vigna donata alla chiesa e riportata ai numeri 420 a 429 della sezione *D*. Tale confinazione appare più chiara dalla mappa, dalla pianta topografica e dalla vendita di terreno adiacente alla chiesa, vendita fatta per la costruzione del cimitero di Pedara, con atto del 9 marzo 1877 dal cav. Domenico Scuderi e figli al rappresentante del Comune di Pedara.

A tutto ciò si aggiunge il fatto che, dopo della divisione del 14 aprile 1851, soltanto Mariano Scuderi e poscia i suoi eredi hanno esercitato il diritto di patronato, svincolando poi i beni in seguito alla legge di soppressione, mentre tutti gli altri condividenti e i loro eredi non se ne sono affatto più interessati fino a pochi giorni prima di compiersi il periodo di 30 anni dallo svincolo dei beni che all'ultima ora si vogliono rivendicare.

Invano, dopo la chiarissima disposizione dell'articolo 17 dell'atto di divisione, si ricorre alla riserva convenuta nel precedente articolo 14, la quale non può, per le ragioni esposte, comprendere il patronato della chiesa Annunziata.

Per quanto sopra si è detto, riesce interamente ozioso sostenere che il patronato sulla chiesa Annunziata debba ritenersi personale, ereditario e non reale, giacchè se si fosse trattato di patronato reale, la sua attribuzione al proprietario del fondo non si sarebbe potuto discutere, nè sarebbe stato bisogno dell'articolo 17 dell'atto di divisione, che ha importanza appunto per i patronati personali ereditari.

Non avrebbe neppure importanza il patto di riversibilità contenuto in alcuni atti di donazione fatti dal Pappalardo alla Chiesa Annunziata, al quale patto si accenna in una memoria dei signori Piccione, sia perchè non si è sperimentata tale azione nel presente giudizio e sia perchè la rinunzia dei condividenti al diritto di patronato comprendeva implicitamente la rinunzia a qualunque altro diritto eventuale, quale era quello della riversibilità dei beni in caso di soppressione dell'ente giuridico, il quale diritto eventuale si acquistò dal condividente, a cui fu assegnato il diritto di patronato. Probabilmente, come osservò il Tribunale, i rinunzianti al patronato del 1851 non dettero molto valore alla eventualità della soppressione del beneficio, ma ciò non toglie nulla alla estensione e validità della loro rinunzia.

Per questi motivi, la Corte conferma la sentenza, ecc.

Appello di Catania.

4 aprile 1903.

Pres. Porqueddu, P. — *Est.* Napoli.

Economo dei Benefizi vacanti c. *Arcivescovo di Siracusa.*

Concordati — Provincie siciliane — Concordato del 1818 — Non abrogazione.
Mense vescovili — Terzo pensionabile — Quando sia dovuto — Pensioni perpetue a favore di opere pie.

Nella Sicilia è tuttora in vigore il Concordato del 16 febbraio 1818 (1).

Per le disposizioni del reale decreto 14 dicembre 1818, sono suscettive del terzo pensionabile le sole Mense vescovili, la rendita delle quali sia tale che, divisa in tre porzioni, due di essi diano la somma di ducati 3 mila, netta da pesi (2).

Le pensioni perpetue destinate a favore delle opere pie non divennero una passività delle Mense, ma andarono in detrazione della massa del terzo pensionabile; dimodochè le Mense vescovili che, per le loro ristrette condizioni, non erano suscettive di terzo pensionabile, non erano neppure tenute al pagamento di dette pensioni.

---

(1) Confor. Saredo, *Cod. del dir. pubbl. eccles.*, III, p. 1162 e la giurisprudenza ivi citata.

(2) Sulla natura del *terzo* pensionabile, e sulla sua non abolizione, veggasi Appello di Palermo 18 aprile 1898, Economato dei benefizi vacanti c. Vescovo di Trapani (vol. IX, p. 579) colla relativa nota.

Che non essendosi ancora, come per le altre provincie del Regno abrogato il Concordato dei 16 febbraio-21 marzo 1818 tra la S. Sede ed il Re del Regno delle Due Sicilie, la questione in esame non può essere decisa che in conformità del Concordato medesimo e delle successive disposizioni regolamentari per la sua esecuzione, date dallo stesso Sovrano col Regio Decreto del 14 dicembre di quell'anno.

Ora per la testuale disposizione dell'art. 4 dell'anzidetto Concordato, *ciascuna Mensa vescovile del Regno non può avere una rendita minore di ducati 3000* (L. 12,750) *in beni stabili, libera da pubblici pesi;* e comunque abolita col successivo articolo 17 la Sovrana risoluzione di depositare la *terza parte delle rendite dei vescovadi e benefizi, sotto il nome di terzo pensionabile* presso il Monte frumentario, costituito colle amministrazioni diocesane, venne disposto che *all'occasione delle provviste dei vescovadi e benefizi di nomina regia, continuerà ad ammettersi la riserva delle pensioni secondo le forme canoniche.* Restava però di doversi determinare quali fossero le Mense vescovili capaci di questo terzo pensionabile, e col predetto decreto dei 14 dicembre dello stesso anno 1818, se ne è data la norma opportuna, stabilendosi che fossero suscettive del terzo pensionabile quelle Mense vescovili, la rendita delle quali sia tale che, divisa in tre porzioni, due di esse diano la somma di ducati tremila, netti da pubblici pesi, e ciò dopo prelevato dalla totalità della rendita lorda una somma prudenziale tra il 5 e il 12 per cento della rendita stessa per sopperire alle spese di amministrazione; e dopo che dalla residua somma sieno dedotti la fondiaria, le spese pel mantenimento della Chiesa, i censi passivi, i legati di messe ed i pesi perpetui a favore dei pii stabilimenti della stessa diocesi. E' ovvio quindi che in base a cotesta disposizione di legge, che detta le leggi al riguardo, le Mense vescovili quali non abbiano per lo meno una rendita che, divisa in tre parti, due di esse dieno la somma di ducati 3000 (L. 12,750), non siano suscettive del terzo pensionabile.

Nè si dica che in tal modo si cerchi di decidere con una operazione aritmetica, una gravissima quistione di diritto che vuol essere decisa nel senso voluto dal legislatore; perocchè per le cose ora esposte, trattandosi della terza condizione necessaria secondo i canonisti, a stabilirsi legittimamente una pensione sopra un beneficio, e cioè la *conveniente moderazione*, fu lo stesso legislatore che volle che la questione fosse decisa colla indicata operazione aritmetica.

È certo infatti che il diritto a stabilire una pensione sopra un beneficio, venne in origine esercitato tanto dal Principe quanto dal Pontefice, al quale solo i sacri canoni hanno riconosciuto la facoltà di dispensare dall'obbligo di conferirsi i benefizi senza alcuna diminuzione. Ed è certo che composti i dissidii fra la Chiesa e lo Stato col Concordato del 1741 per le provincie continentali, sopra i Vescovati e Badie del Regno di Napoli, che non erano di nomina regia, il Pontefice si riserbò ducati 20,000 di pensioni da disporne a vantaggio dei sudditi dello Stato Pontificio, ed egual somma si riservò il Sovrano di quel tempo sui benefizi di regia nomina in favore dei sudditi del Regno, ed istituitosi in seguito colle Prammatiche del 1779 e 1781 il Monte frumentario, venne emessa la Sovrana risoluzione di sopra cennata, di doversi in esso depositare anche la terza parte delle rendite dei vescovati e benefizi sotto il nome di terzo pensionabile. Se non che, col su riferito nuovo Concordato del 1818, avente efficacia anche sopra queste provincie, la riserva del Pontefice venne ridotta a 12,000 ducati, ed al Re venne riservato il terzo pensionabile sulle Mense vescovili di nomina regia, che fossero state ca-

paci, o per la loro pingue rendita o per aggregazione di altre chiese, fatta in loro favore.

Fu quindi col Concordato istesso determinato il limite entro il quale il Pontefice ed il Sovrano potevano stabilire pensioni sopra i benefizi del Regno delle Due Sicilie in favore dei sudditi rispettivi; con questo di differente, che mentre pel Pontefice questo limite venne determinato in una somma certa e definitiva sopra taluni vescovati ed abbazie del Regno che dovevano stabilirsi, quella cioè di ducati 12,000 ducati, pel Sovrano, come si è cennato, lo si stabilì nella misura del terzo delle rendite di quella Mensa, a cui senza di esso ne sarebbe rimasto un ammontare, libero dai pubblici pesi, non minore di ducati 3000, restando perciò esenti quelle che non avevano codesta rendita.

Si obbietta però che il Pontefice ed il Sovrano, con questa disposizione da essi data, non abbiano voluto intendere che le Mense vescovili fossero esenti dal peso delle pensioni, qualora la parte della rendita, dopo detratte le lire 12,750, non fosse uguale alla metà di esse, o meglio al terzo dell'intero, ma qualunque fosse la somma rimasta, dopo detratto il minimo stabilito pel titolare, dovesse formare il terzo pensionabile, riservato al Sovrano.

Ora, a rilevare la fallacia di tale obbiezione, occorre appena ricordare la disposizione del surriferito regio decreto del 14 dicembre 1818, col quale il Sovrano del tempo rileva qual'è stata in proposito la volontà sua e del Pontefice nel concludere il Concordato medesimo, e cioè lo spirito informatore di esso. In effetti, il decreto stesso mira soltanto a stabilire quale sia il terzo pensionabile di ciascuna Mensa; ma quale Mensa sia suscettiva del terzo pensionabile, dettando come norma sicura l'operazione aritmetica, tanto male criticata dall'appellante, che pretende, con una interpretazione a modo proprio, svisare il concetto, l'intenzione vera del legislatore, fatta palese dal proprio significato delle parole usate in quel sovrano decreto, secondo la connessione di esse, contrariamente al tenore dell'art. 3 delle Disposizioni premesse al Codice civile e fargli dire cose che non ebbe in animo di dire.

Nè il dedotto argomento *ab absurdo* ha valore di sorta, perocchè se la materia si è voluta regolare con una norma invariabile, la maggior rendita è quella che rimane in seguito all'operazione relativa, non quella che si trova anteriormente ad essa. Non può quindi per questa parte l'appello in esame essere accolto.

Che, per quel che riguarda le pensioni perpetue destinate in favore delle opere pie, si sostiene dall'appellante, come in prima sede, che esse, se prima gravavano sul terzo pensionabile, in seguito alla ripartizione fatta dal Cupani che, approvata dal Re, col regio decreto dei 23 giugno 1827, ha forza di legge tanto in rapporto agli enti assegnatari, che ai gravati, divennero un peso specifico afficiente le attività di ciascun ente gravato, e le vicende storiche e legislative, fecero assumere ad esse carattere e natura di vera e propria passività della Mensa, indipendentemente dal terzo pensionabile.

Ma codesta pretesa non ha fondamento, neppure nelle disposizioni cennate dallo stesso appellante. È bene ricordare in proposito che, seconda lo stato precedente al Concordato, o non vi era limite nello stabilire la parte della rendita riserbata per le pensioni, o questa, secondo la sovrana risoluzione, di cui nell'articolo 17 del Concordato del 1818, era stabilita nel terzo delle rendite stesse, qualunque esse fossero.

Fu quindi riconosciuto nel Concordato stesso che non tutte le Mense vescovili si trovavano in prospere condizioni, e venne stabilito (art. 4) che ciascuna di esse per l'avvenire non potesse avere un rendita minore di ducati 3000 in beni stabili, libera dai pubblici pesi, e che perciò non tutte fossero suscettibili di essere gravate dal

peso delle pensioni (arg. dell'art. 18). Fu quindi in base a questo concetto che col decreto 14 dicembre di quell'anno, lo si ripete, lo stesso Sovrano, che conchiuse il Concordato col Pontefice, stabilì quali Mense ed in quale misura fossero soggette ad essere gravate dalle pensioni riservate a lui.

Ed è anche bene rilevare che le pensioni perpetue, stabilite a favore dei diversi enti, di cui nelle sovrane determinazioni del 10 agosto 1824 e 25 gennaio 1825, ripartite, in virtù di esse, dal signor Cupani fra le abadie e vescovati ivi indicati, erano desunte dal terzo pensionabile delle prelature, abadie e benefizi di regio patronato, e colle determinazioni medesime non venne mutata la loro natura, nè si gravarono sul rimanente delle rendite di quegli enti a carico dei quali furono ripartite, ma soltanto, come dal relativo sovrano rescritto, andarono in detrazione della massa del terzo pensionabile e versate di quadrimestre in quadrimestre posposto nella Tesoreria generale; in guisa tale che le Mense, già gravate del predetto terzo pensionabile, non ne ricevettero per questo un onere maggiore o di indole diversa. Sta detto anzi in fine dell'allegato 18, annesso a quel sovrano rescritto, prodotto dall'appellante:

« Tutti i titolari contribuenti il terzo pensionabile, tranne l'Abate di Santa Maria di Novara, debbono essere rilevati in una terza parte di questo peso, che deve cadere sullo stesso terzo pensionabile ».

Conseguentemente codeste Mense, se a causa della ristrettezza delle loro rendite non sono suscettive del terzo pensionabile, giova ripetere anche questo, non sono neppure tenute a versare codeste pensioni perpetue.

Che per le cose sopra espresse, una volta che la Mensa arcivescovile di Siracusa non è suscettiva del terzo pensionabile, è inutile pure di prendere in esame l'altra questione: se la parte inassegnata debba depositarsi o meno nella cassa dell'Economato e se debbasi corrispondere la ritenuta sulle pensioni assegnate.

Che non è a dire che l'Arcivescovo di Siracusa siasi pregiudicato nei suoi diritti coll'accettazione dello stato delle temporalità nell'occasione della sua immissione in possesso delle stesse; perocchè il suo mandatario, che ne fece le veci in quell'atto, non poteva, contro il divieto fattogli nel relativo atto di procura, fare qualunque transazione ed altro atto che importi cessione di diritto, o che violi, pregiudichi o sminuisca qualunque diritto legittimo (come ivi è detto), competente al detto Arcivescovo o all'Arcivescovado di Siracusa.

Che per tutte le su riferite osservazioni, essendosi dal Tribunale rettamente giudicato, non si può a meno di rigettare l'appello in esame e confermare la sentenza appellata.

Per q. motivi, la Corte conferma, ecc.

PARROCCHIE EX-CONVENTUALI ED ALTRE; SPESE DI CULTO E DI UFFICIATURA; CONGRUA (*)

I.

Appello di Perugia.

17 novembre 1904.

SALAZAR, ff. di *Pres.* ed *Est.*

Fondo pel culto c. *Sarri D. Fedele, parroco di S. Maria Nuova in Perugia.*

Leggi — Presentazione di un disegno di legge — interpretazione autentica inammessibile.
Parrocchie ex-conventuali — Scopo delle leggi eversive — Pieno rispetto delle Parrocchie — Principii del diritto canonico — Applicabilità.
Parrocchia — Annessione a Monastero — Non importa confusione dei due enti — Congrua del parroco — Spese di culto e di ufficiatura — Obbligo del Monastero — Passaggio nel Fondo pel culto — Inapplicabilità delle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899.
Parrocchia ex-conventuale — Dotazione per spese di culto e di ufficiatura — Determinazione — Decorrenza *R. Placet* — Prescrizione quinquennale inapplicabile.

Dalla presentazione di un disegno di legge non si può trarre argomento per dedurne una interpretazione autentica; chè anzi, la necessità di una nuova legge dimostra che la interpretatio fori *è razionale, essendo fondata sulla parola e sulla* mens legis (1).

Le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, applicate successivamente nelle varie regioni del Regno, hanno rispettato, in conformità del concetto legislativo desunto dal principio fondamentale del diritto pubblico ecclesiastico, la Parrocchia, sorta dalla necessità di soddisfare i sentimenti religiosi delle popolazioni, rispettati sempre dal nostro legislatore (2).

Essendo la Parrocchia una istituzione canonica riconosciuta dallo Stato, devono tuttora applicarsi ad essa i principii del diritto canonico che la riguardano (3).

Secondo i canoni, dalla annessione di una Parrocchia ad un Convento, non ne derivano la confusione dei due enti, ma una unione in forza della quale, quando la Parrocchia non aveva un reddito assegnato, una dotazione singolare od un patrimonio proprio, doveva essere sostenuta dal Monastero, il quale invertiva una proporzionale quota patrimoniale al disimpegno dell'ufficiatura ed ai bisogni del culto (4).

La legge generale di soppressione del 7 luglio 1866, n. 3086, determina e stabilisce la congrua ai parroci, ma non sopprime le spese necessarie erogate dai Conventi per le parrocchie annesse, e riconosciute convenienti al culto (5).

La congrua *è costituita dalla* portio congrua vel portio competens *ai bisogni del parroco, distinti da quelli dell'ufficiatura e del culto della Parrocchia* (6).

L'obbligo del Convento di provvedere alle spese di culto e di ufficiatura della Chiesa parrocchiale si è trasmesso, coi beni, al Fondo pel culto, succeduto alla Cassa ecclesiastica; e perciò sono inapplicabili alla Parrocchia ex-conventuale le leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 (7).

Nel determinare la dotazione della Parrocchia ex conventuale per le spese di culto e di ufficiatura devesi aver riguardo alla importanza della cura delle anime, alla quantità della popolazione, alla estensione del territorio ed alla entità del patrimonio incamerato (8).

Il parroco di Parrocchia ex-conventuale, che reclama l'assegno di dotazione a questa

---

(*) Veggasi la precedente giurisprudenza riferita nel vol. XIII, pag. 114-192, e nel vol. XIV, p. 287-334, lo studio e le osservazioni pubblicate nei detti volumi XIII e XIV, alle rispettive pag. 65 e seg. e 193 e seg.

Rimandiamo anche allo studio che verrà pubblicato nella prossima dispensa.

(1) Ciò è fuori controversia. — Veggasi la giurisprudenza che mano mano andremo pubblicando in questa e nelle seguenti dispense.

(2-8) Giurisprudenza assodata. Veggasi quella già riferita nei luoghi citati e quella che seguirà in questa e nelle seguenti dispense.

La sentenza del Tribunale di Perugia, 4 dicembre 1903, nella stessa causa è riportata al loc. cit. nel vol. XIV, pag. 310.

dovuto, ha diritto di averlo dal giorno del R. Placet ***alla Bolla di sua nomina; nè a tale assegno è applicabile la prescrizione quinquennale*** (9).

Dall'assegno per spese di culto e di ufficiatura di cui sopra deve dedursi l'importo della tassa di manomorta e quello della imposta di ricchezza mobile (10).

In fatto: — Ritenuto che Sarri D. Fedele, nel nome di parroco della chiesa di S. Maria Nuova in Perugia, con libello del 31 gennaio 1903, convenne in giudizio il Fondo pel culto per conseguire, in relazione alle spese di culto e di officiatura, un annuo assegno di L. 1800, o in una somma minore, dal dì del R. *Placet*, oltre gl'interessi e le spese giudiziali. Egli espose che la parrocchia di Santa Maria Nuova fosse unita al convento dei Servi di Maria, soppresso in conformità del Decreto commissariale Pepoli degli 11 dicembre 1860; che di quel patrimonio religioso una parte era adibita all'attuazione delle spese necessarie agli uffici e funzioni parrocchiali, alle spese pel mantenimento e per l'officiatura della chiesa; e che il Fondo pel culto, succeduto alla Cassa ecclesiastica, avesse l'obbligo di corrispondere il suddetto assegno in conseguenza delle disposizioni tassative della vigente legislazione. Questo Tribunale, con la sentenza del 5 novembre-4 dicembre ultimo, accolse la domanda e dichiarò tenuta l'Amministrazione a pagare alla chiesa parrocchiale exconventuale di S. Maria Nuova l'annuo assegno di L. 750 per le spese di officiatura e di culto, con decorrenza dal 2 dicembre 1898, giorno del R. *Placet* alla bolla arcivescovile di nomina del parroco, con detrazione di L. 135 già corrisposte in forza della legge 4 giugno 1899, della tassa di manomorta e della imposta di ricchezza mobile. Condannò la convenuta ancora agli interessi legali a *die petitionis* ed alle spese.

Con citazione del 13 maggio ultimo la soccombente ha prodotto appello ed ha chiesto la riforma e lo annullamento della decisione sostenendo che fosse ingiusta, contraria alla legislazione ecclesiastica moderna ed ai principii di diritto comune, e che si fosse accolta una domanda destituita di ogni prova legale e non si fosse tenuto conto della parziale soccombenza dell'attore.

Nell'udienza del 3 del corrente mese di ottobre è stata trattata la causa; ed i procuratori hanno preso le conclusioni trascritte nel principio di questa sentenza.

Con la comparsa Sarri D. Fedele ha proposto appello per incidente per conguire una somma maggiore di quella assegnata e per fare escludere la ricchezza mobile e la imposta di manomorta.

In diritto: — Considerato che, come ben rileva la sentenza impugnata, la controversia in disamina non è nuova ed ha dato luogo ad un aspro dibattito innanzi all'autorità giudiziaria; ma la più accreditata giurisprudenza è favorevole alla tesi dell'appellato. Del resto, la Corte mai può seguire tutta la critica acuta e dotta esposta dalla difesa del Fondo culto a questa giurisprudenza prevalente; giacchè il giudice ha il dovere di definire la contestazione della lite in conformità del dettato della legge: *legibus non exemplis judicandum est.* Fuori proposito si accenna all'ultimo disegno di legge sull'aumento delle congrue a L. 1000 per detrarne una interpretazione autentica; giacchè, per quanto autorevole il parere del relatore e di coloro che accettarono il disegno, non si tratta di legge, ma di

(9) Id. Sulla prescrizione quinquennale in relazione agli assegni per spese di culto, ved. lo studio pubblicato nel precedente vol. pag. 129 e seg.

(10) Sull'oggetto ritorneremo nella prossima dispensa, riportando la decisione della Cassazione di Roma in causa Ausenda 21 settembre 1904. Veggansi intanto in senso contrario le sentenze del Tribunale di Roma, 14 novembre 1904, cause Genovese c. Stefanacci, riportate più oltre in questa dispensa.

una semplice proposta o di un progetto inteso appunto a mettere riparo al danno che deriva dall'applicazione della legislazione imperante al patrimonio del Fondo per il culto.

La necessità di una nuova legge dimostra che la *interpretatio fori* è razionale, perchè fondata sulla parola e sulla *mens legis*.

Considerato che le leggi eversive applicate successivamente nelle varie regioni del Regno, e specialmente nell'Umbria, regolata da principio col decreto Pepoli, hanno rispettato, in conformità del concetto legislativo desunto dal principio fondamentale del diritto pubblico ecclesiastico, la Parrocchia, surta dalla necessità di soddisfare i sentimenti religiosi delle popolazioni, rispettati sempre dal nostro legislatore. Il quale perciò non ha mai voluto la soppressione di questo ente, costituito fin dai primi momenti della storia ecclesiastica per la finalità pel culto, ed ha riconosciuto il parroco, provvedendo ai suoi bisogni e regolandone, nel rapporto dello Stato, le funzioni col R. *exequatur*. Ma essendo la parrocchia una istituzione canonica ed avendola lo Stato rispettata, i principii del diritto canonico guidano ancora, per quanto siano applicabili, questo istituto nei tempi moderni. Ora non può contrastarsi che secondo i canoni la Parrocchia annessa al Convento non perdeva la sua individualità ed idealmente non si confondeva mai al convento, trattandosi di due enti che aveano distinte e separate finalità civili, morali e religiose. In altri termini dalla unità materiale non ne derivava la confusione dei due enti, ma una unione in forza della quale, quando la parrocchia non avesse un reddito assegnato, una dotazione singolare od un patrimonio proprio, doveva essere sostenuta dal monastero. Questo, giusta la prassi canonica, invertiva una proporzionale quota patrimoniale al disimpegno dell'officiatura ed ai bisogni del culto. Infatti, la legge generale di soppressione del 7 luglio 1866, n. 3086, determina e stabilisce la congrua ai parroci, ma non sopprime le spese necessarie erogate dai conventi per le parrocchie annesse, riconosciute convenienti al culto; perchè dapprima la Cassa ecclesiastica, ed ora il Fondo pel culto deve provvedere ai bisogni delle parrocchie che non abbiano più patrimonio in conseguenza della soppressione del monastero (argomento dall'articolo 16 dell'11 dicembre 1860 Decreto Pepoli). La legge 4 giugno 1899, n. 121, ed il regolamento 25 agosto 1899, n. 350, sull'aumento delle congrue, confermano il concetto, a cui il parroco uniforma la difesa. Infatti l'articolo 2 della suddetta legge prescrive di liquidare lo assegno della congrua al netto di tasse, imposte ed *oneri* costituiti sulle rendite beneficiarie, mentre l'articolo 58 del regolamento, nel determinare le norme per la liquidazione dei crediti dei Comuni di terraferma e di Sardegna, nota, tra le passività, le spese per l'officiatura delle chiese annesse ai conventi ed ai monasteri soppressi.

È la norma del diritto canonico che ha ispirato la legislazione patria; giacchè, secondo i canoni, la congrua era costituita dalla *portio congrua vel portio competens* ai bisogni del parroco, distinti da quelli dell'officiatura e del culto della parrocchia. Nè vale il dire che non abbia la ricordata legge del 1866 fatta distinzione delle varie categorie di parrocchie e suggerita alcuna disposizione per regolare le congrue di quelle unite ai conventi soppressi, e che in conseguenza, escluse soltanto le annesse ai conventi di Roma, regolate dalla legge 19 giugno 1873, n. 1402, il Fondo culto non fosse tenuto a dotare le ex-conventuali, le quali non hanno diritti maggiori delle secolari. Questa argomentazione non ha fondamento giuridico, perchè alle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892, pur prescindendo da altre ragioni, fa mestieri raffrontare l'art. 2 della legge 4 giugno 1899, la quale fissa l'aumento del 15 per cento a titolo di spese di culto sotto la condizione espressa in questi precisi termini: « Nel caso non vi siano corpi

od enti morali o privati, che avessero l'obbligo di sostenere le spese di culto ». Il Fondo pel culto non ritiene esatti questi principii e gratuitamente afferma che per pesi patrimoniali, secondo la legge fondamentale della sua costituzione, non dovessero intendersi che le passività a cui legalmente è obbligato e non a spese relative al culto; ma questa opinione è contrastata dai principii di sopra enunciati fondati sulle leggi, che non possono essere impugnate.

Laonde, per quanto aspra la contesa, la giurisprudenza prevalente, seguita pure dalla Corte, è quella che si uniforma esattamente ai principii del diritto canonico e della legislazione ecclesiastica. Questa giurisprudenza più razionale ritiene l'obbligo iniziale del convento essersi trasmesso al Fondo pel culto, succeduto alla Cassa ecclesiastica, e perciò al caso in disamina non sono applicabili le leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899.

Considerato che fuori proposito si vuol dedurre dal decreto ministeriale del 1862, che il parroco dovesse ad ogni modo provvedere del proprio a tutte le spese di culto e di ufficiatura; avvegnachè quel provvedimento amministrativo fu dato in via provvisoria ed i parroci accettando l'assegno non hanno mai rinunziato, nè potranno validamente pregiudicare i diritti delle parrocchie con la loro accettazione e con la loro rinunzia. Quindi non regge la ipotesi del contratto o quasi contratto favorita dall'Amministrazione; perchè manca l'*in idem placitum consensus*, essendo il parroco un semplice amministratore, ma non già un proprietario o condomino del patrimonio parrocchiale.

Tutta la discussione interpretativa sulla dizione del ricordato decreto e sul parere del Consiglio speciale dell'Amministrazione della Cassa ecclesiastica, non ha efficacia giuridica di fronte alla parrocchia, trattandosi di un'atto unilaterale amministrativo che, accettato o meno dal parroco, non poteva pregiudicare il patrimonio curato, che è diverso dalla congrua, come sopra si è notato.

Considerato che la domanda è stata giustificata, perchè in realtà dal certificato arcivescovile risulta che la chiesa è stata sempre officiata e che le spese per la cura delle anime sono state erogate per la necessità e realtà delle cose. Quindi non ha fondamento la pretesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, che vuole la dimostrazione singolare di tutte le partite delle spese. Qui, al riguardo, fa mestieri notare che in fin dei conti nell'interesse della parrocchia si esercita sempre un'azione rivendicatoria, perchè si reclamano le rendite necessarie al culto, le quali non possono mai arricchire il Fondo per il culto, che non è il proprietario del patrimonio della chiesa, rappresentata dal parroco, che ne fa valere le ragioni.

Considerato che le spese sono state con opportuno criterio equitativo, che la Corte giustamente apprezza, valutate dal Tribunale; e perciò riesce inopportuna la critica dell'Amministrazione del Fondo per il culto, la quale dimentica la importanza della cura delle anime, la quantità della popolazione e della estensione del territorio e la proporzione delle rendite incamerate per il culto.

Essendo esatta la determinazione non regge neppure l'appello incidente al riguardo proposto.

Considerato che, come bene dimostrò il Tribunale, per gli articoli citati dalle leggi 1874 e 1877 e di quelle eversive è dovuta la ricchezza mobile e la manomorta, non essendo giusto che la parrocchia in pregiudizio del Fondo per il culto tenuto al rimborso, sulle rendite incamerate, riscuota netto l'assegno. Nè vale il dire che si tratta di questione che riguarda il Demanio, perchè il Fondo pel culto, come sopra si è notato, è tenuto nella liquidazione a calcolare le suddette tasse ed imposte che, ad ogni modo, non possono mai essere riscosse dal parroco debitamente.

Considerato che bene fu attribuito l'assegno dal dì del R. *placet*, perchè il Fondo per il culto non ha alcun di-

ritto a ritenere quelle porzioni di rendite, che costituiscono la dotazione attuale della parrocchia.

Si tratta di un indebito che deve essere restituito.

Non è applicabile l'articolo 2144, e quindi bene fu respinta la quinquennale, perchè, in conformità della giurisprudenza più autorevole, si tratta di una entità patrimoniale, distinta anno per anno, indipendente l'una dall'altra; mentre il 2144 disciplina il prodotto economico derivato da unico fattore o capitale.

Che gl'interessi son dovuti dal giorno della domanda, articolo 1231 Codice civile.

Che le spese del Tribunale bene furono messe a carico del Fondo per il culto, perchè soccombente, articolo 370 Codice di procedura civile.

Infatti il Sarri domandò l'assegno in una somma maggiore, ma espressamente in sottordine dichiarò di rimettersi al giudizio equitativo del magistrato per una somma inferiore; mentre l'Amministrazione contrastò in tutti i modi la domanda.

Considerato che avendo bene deciso, devesi confermare la sentenza dei primi giudici.

Considerato che in questa sede, soccombente nella maggior parte è l'Amministrazione, la quale perciò deve essere condannata a tre quarti delle spese, concorrendo giusti motivi per compensare l'altra quarta parte, in relazione coll'appello incidente respinto, articolo 370 Codice di procedura civile.

Per questi motivi, la Corte rigetta l'appello, ecc.

II.

Appello di Perugia.

1 novembre 1904.

SALAZAR, ff. da *Pres.* ed *Est.*

Fondo pel culto c. *Filipponi D. Nicola Quirico, parroco della Chiesa di S. Fortunato in Perugia.*

Il sommario e le massime contenute nella presente sentenza sono i medesimi della sentenza, che precede, della stessa Corte di appello (1).

In fatto. — Ritenuto che con libello del 19 gennaio dell'anno scorso, Filipponi D. Nicola Quirico, parroco di San Fortunato di Perugia, convenne in giudizio innanzi questo Tribunale l'Amministrazione del Fondo pel culto per conseguire il pagamento dell'assegno annuo di lire 700, o di una somma inferiore, oltre gli interessi legali, per essere rinfrancato delle spese occorrenti alla Parrocchia, al mantenimento ed ufficiatura della Chiesa. Egli faceva rilevare che la suddetta Parrocchia fosse unita al Convento dei Silvestrini, soppresso in conformità del decreto Pepoli 11 dicembre 1860, e che porzione del patrimonio religioso servisse alle spese di culto, dovute in forza della liquidazione attuata dalla convenuta in rappresentanza della Cassa ecclesiastica, alla quale era succeduta. Con sentenza interlocutoria del 24 luglio di quell'anno ordinò la produzione del regio decreto 24 agosto 1862, giacchè l'Amministrazione eccepiva ad ogni modo varie deduzioni e che l'assegno di lire 1200, liquidato in base all'art. 16 del ripetuto Decreto Pepoli, comprendesse tutte le spese di culto. Esibito il documento, il Tribunale con la sentenza del 22-31 dicembre 1903 dichiarò obbligata l'Amministrazione a corrispondere alla Chiesa parrocchiale ex-conventuale di S. Fortunato l'assegno annuo di lire 575 per

(1) La sentenza pronunziata dal Tribunale di Perugia nella stessa causa (31 dicembre 1903) è riportata nel loc. citato al Vol. XIV, pag. 306.

le spese di officiatura e di culto con decorrenza dal 21 gennaio 1873, giorno corrispondente alla data del *R. Placet* alla Bolla Arcivescovile di nomina a parroco del Filipponi, detratto l'importo della tassa di manomorta e della imposta di ricchezza mobile, agl'interessi legali dalla domanda ed alle spese tutte giudiziali.

Ha, con atto del 13 maggio ultimo, prodotto appello la soccombente, ed ha chiesto la totale riforma della decisione impugnata, sostenendo che fosse errata nel diritto e nel fatto, contraria ai principii della legislazione comune ed al giure ecclesiastico odierno; e che in ogni modo non fosse la domanda giustificata e non si fosse valutata la parziale soccumbenza in ordine alle spese giudiziali. Nella udienza del 3 ottobre corrente è stata trattata la causa, ed i procuratori hanno letto le conclusioni trascritte nel principio di questa sentenza.

Giova tener presente che il parroco Filipponi a sua volta propone appello incidente per conseguire un aumento dell'assegno al netto della tassa di manomorta e della imposta di ricchezza mobile.

Considerato che come bene rileva la sentenza impugnata, la controversia in disamina non è nuova ed ha dato luogo ad un aspro dibattito innanzi all'autorità giudiziaria; ma la più accreditata giurisprudenza è favorevole alla tesi dell'appellato. Del resto, la Corte non può seguire tutta la critica acuta e dotta esposta dalla difesa del Fondo pel culto a questa giurisprudenza prevalente; giacchè il giudice ha il dovere di definire la contestazione della lite in conformità del dettato della legge: *legibus non exemplis judicandum est*. Fuori proposito si accenna all'ultimo disegno di legge sull'aumento delle congrue a lire mille per detrarne una interpretazione autentica; giacchè, per quanto autorevole il parere del relatore e di coloro che accettarono il disegno, non si tratta di legge, ma di una semplice proposta o di un progetto inteso appunto a metter riparo al danno che deriva dalla applicazione della legislazione imperante al patrimonio del Fondo pel culto.

La necessità di una nuova legge dimostra che la *interpretatio fori* è razionale, perchè fondata sulla parola e sulla *mens legis*.

Considerato che le leggi eversive applicate successivamente nelle varie regioni del Regno, e specialmente nell'Umbria regolata dapprincipio col decreto Pepoli, hanno rispettato, in conformità del concetto legislativo desunto dal principio fondamentale del diritto pubblico ecclesiastico, la Parrocchia, surta dalla necessità di soddisfare i sentimenti religiosi delle popolazioni, rispettati sempre dal nostro legislatore. Il quale perciò non ha mai voluto la soppressione di questo ente, costituito fin dai primi momenti della storia ecclesiastica per la finalità del culto, ed ha riconosciuto il parroco, provvedendo ai suoi bisogni e regolandone, nel rapporto dello Stato, le funzioni col *regio exequatur*.

Ma essendo la Parrocchia una istituzione canonica ed avendola lo Stato rispettata, i principi del diritto canonico guidano ancora, per quanto siano applicabili, questo istituto nei tempi moderni. Ora non può contrastarsi che, secondo i canoni, la Parrocchia annessa al Convento non perdeva la sua individualità ed idealmente non si confondeva mai col Convento, trattandosi di due enti che avevano distinte e separate finalità civili, morali e religiose. In altri termini dalla unità materiale non ne derivava la confusione dei due enti, ma una unione in forza della quale, quando la Parrocchia non avesse un reddito assegnato, una dotazione singolare o un patrimonio proprio, doveva essere sostenuta dal Monastero. Questo, giusta la prassi canonica, invertiva una proporzionale quota patrimoniale al disimpegno dell'officiatura ed ai bisogni del culto. Infatti la legge generale di soppressione del 7 luglio 1866, n. 3086, determina e stabilisce la congrua ai

parroci, ma non sopprime le spese necessarie erogate dai Conventi per le Parrocchie annesse, riconosciute convenienti al culto, perchè dapprima la Cassa ecclesiastica, ed ora il Fondo pel culto deve provvedere ai bisogni delle Parrocchie che non abbiano più patrimonio in conseguenza della soppressione del Monastero (argomento dall'art. 16 dell'11 dicembre 1860, Decreto Pepoli). La legge 4 giugno 1899 n. 121, ed il regolamento 25 agosto 1899, n. 350, sull'aumento delle congrue, confermano il concetto, a cui il parroco uniforma la difesa. Infatti, l'art. 2 della suddetta legge prescrive di liquidare lo assegno della congrua al netto di tasse, imposte ed *oneri* costituiti sulle rendite beneficiarie, mentre l'art. 58 del regolamento, nel determinare le norme per la liquidazione dei crediti dei Comuni di terraferma e di Sardegna, nota, tra le passività, le spese per l'officiatura delle Chiese annesse ai Conventi ed ai Monasteri soppressi.

È la norma del diritto canonico che ha ispirato la legislazione patria; giacchè, secondo i canoni, la congrua era costituita dalla « *portio congrua vel portio competens* » ai bisogni del parroco, distinti da quelli della officiatura e del culto della Parrocchia. Nè vale il dire che non abbia la ricordata legge del 1866 fatta distinzione delle varie categorie di Parrocchie e suggerita alcuna disposizione per regolare le congrue di quelle unite ai Conventi soppressi, e che in conseguenza, escluse soltanto le annesse ai Conventi di Roma regolate dalla legge del 19 giugno 1873, n. 1402, il Fondo pel culto non fosse tenuto a dotare le ex-conventuali, le quali non hanno diritti maggiori delle secolari. Questa argomentazione non ha fondamento giuridico, perchè alle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892, pur prescindendo da altre ragioni, fa mestieri raffrontare l'art. 2 della legge 4 giugno 1899, la quale fissa l'aumento del 15 per cento a titolo di spese di culto sotto la condizione esposta in questi precisi termini: « Nel caso non vi siano corpi od enti morali o privati, che avessero l'obbligo di sostenere le spese di culto ». Il Fondo pel culto non ritiene esatti questi principî e gratuitamente afferma che per pesi patrimoniali, secondo la legge fondamentale della sua costituzione, non dovessero intendersi che le passività a cui legalmente è obbligato e non a spese relative al culto; ma questa opinione è contrastata dai principî di sopra enunciati fondati sulle leggi, che non possono essere impugnate.

Laonde, per quanto aspra la contesa, la giurisprudenza prevalente, seguita pure dalla Corte, è quella che si uniforma esattamente ai principî del diritto canonico e della legislazione ecclesiastica. Questa giurisprudenza più razionale ritiene l'obbligo iniziale del Convento essersi trasmesso al Fondo pel culto, succeduto alla Cassa ecclesiastica, e perciò al caso in disamina non sono applicabili le leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899.

Considerato che fuori proposito si invoca il giudicato, quando la precedente sentenza interlocutoria del Tribunale del 24 luglio 1903 non ebbe altra finalità, che quella di accertare un estremo di fatto, che non poteva essere stabilito pel difetto della copia del decreto ministeriale del 28 agosto 1862; giacchè il Fondo pel culto sosteneva che il parroco già avesse avuto l'assegno reclamato. Nessun giudizio, che influisca su la decisione del merito della contestazione in quella sede, pronunziò il Tribunale; e perciò non è esatto imputargli una violazione del giudicato, che non era costituito dalla suddetta interlocutoria.

Considerato che la interpretazione data al decreto del 28 agosto 1862 dal Tribunale è esatta e tutte le argomentazioni del Fondo pel culto sulla deliberazione del Consiglio speciale dell'Amministrazione della Cassa ecclesiastica e sulla locuzione del decreto medesimo non valgono a contrastare che la congrua fu

determinata in quel tempo con un provvedimento provvisorio, il quale non può togliere al parroco il diritto di esercitare le sue ragioni, quando legalmente sia stato riconosciuto il diritto di conseguire la congrua libera e netta dalle spese del culto.

La quantità della somma della congrua, aumentata successivamente in forza delle posteriori disposizioni legislative, non ha alcuna influenza per contrastare la sentenza appellata; quindi, come sopra si è notato, si riconosce che la congrua non deve confondersi con le spese di ufficiatura e con quelle necessarie alla cura delle anime e che qualunque accettazione o rinunzia relativa alla congrua, non pregiudica i diritti della Parrocchia.

Considerato che la determinazione dello assegno fatta dal Tribunale è esatta e corrisponde ai rigorosi principi di diritto, e giacchè la richiesta è stata ridotta al *minimum* possibile, avuto riguardo alla importanza della Parrocchia ed alla cura delle anime. La Corte accetta questa determinazione, perchè la trova conforme ai suoi criteri ed apprezzamenti. Una critica di tutte le partite dimostra che le spese sono limitate al giusto ed all'equo. Nè vale il dire che lo assegno non è dovuto, perchè il parroco non ha giustificato di aver sborsate le spese reclamate, giacchè, come bene rilevasi, non si tratta di una azione di rimborso, ma di una azione vera e propria rivendicatoria, che si esercita per conseguire ciò che è proprio della Parrocchia, rappresentata dal parroco che deve esercitare le funzioni religiose, deve provvedere alla cura delle anime ed alle spese del culto. Fuori proposito si ricorre alle ipotesi dei quasi contratti e si discute sulla ipotetica natura dell'azione intentata dal parroco, quando essa è rivendicatoria e si esercita contro il Fondo pel culto, che non può arricchirsi a danno della Parrocchia, alla quale l'assegno è dovuto.

Considerato che l'assegno deve decorrere dal *R. Placet*, perchè da quel giorno al parroco sono dovute le spese reclamate e che costituiscono la dote parrocchiale.

Considerato che respinta con ragione fu la prescrizione quinquennale, giacchè l'art. 2144 riflette le determinate ipotesi, che non corrispondono alla specie che ne occupa. Infatti si tratta di una entità patrimoniale distinta anno per anno, e ciascuna annualità è indipendente dall'altra; mentre l'art. 2144 disciplina il prodotto economico derivato da unico fattore.

Che gli interessi legali sono dovuti dal dì della domanda, art. 1231 Cod. civile.

Considerato che determinato l'assegno in giusta proporzione, fuori proposito il parroco con l'appello incidente ne domanda l'aumento. Come pure gli articoli delle leggi 1874 e 1877, citati dal Tribunale, dimostrano che è dovuta la imposta di ricchezza mobile e la tassa di manomorta le quali sono corrisposte al Demanio.

Considerato che le spese di primo grado debbono restare a carico dell'Amministrazione; perchè il parroco che è riuscito vittorioso, quantunque avesse precisata una somma maggiore di quella conseguita, pure in sottordine si rimise alla giustizia del magistrato.

Considerando che avendo ben deciso, deve confermarsi per tutti i capi la sentenza appellata.

Considerato che soccombente nella maggior parte è l'Amministrazione, la quale perciò deve essere condannata a tre quarti delle spese di questa sede di appello, essendo il caso di compensare l'altro quarto, perchè è respinto l'appello incidente, art. 370 Cod. proc. civile.

Per questi motivi, la Corte respinge l'appello ecc.

III.

Appello di Roma.

26 luglio-3 agosto 1904.

Pres. CARDONA, P. P. — *Est.* MENICHINI.

Fondo pel culto c. Catulli, Parroco di S. Maria in Civitavecchia.

Parrocchia ex-conventuale — Unione di enti per *incorporazione* — Effetti.
Soppressione del Convento — Autonomia della Parrocchia — Diritto alla dotazione — Determinazione di essa — Quota curata — Leggi del 1866, 1892, 1899 — Inapplicabilità.
Decorrenza dell'assegno di dotazione — Data del *R. Placet* — Possessore di *buona fede* — Art. 701 Codice civile — Arretrati.
Prescrizione quinquennale — Inapplicabilità — Rinunzia inammessibile.

Tra le diverse forme di mutazioni negli uffici ecclesiastici vi è la incorporazione, *consistente nell'immedesimare l'ufficio ad una corporazione ecclesiastica o ad un altro ufficio; essa ebbe più specialmente a riflettere le Parrocchie, molte delle quali furono incorporate ai Capitoli ed ai Monasteri* (1).

In codesta forma di unione per incorporazione, *piena o incompleta che essa fosse, la personalità giuridica dell'ente incorporato rimane assorbita da quella dell'ente incorporante, e si avvera sempre il passaggio del patrimonio dell'uno nel dominio dell'altro, restando per necessità l'ente incorporante obbligato a provvedere a tutti i bisogni, al funzionamento ed alla esplicazione dell'ente incorporato* (2).

Colla soppressione del Convento la Parrocchia acquista vita propria ed autonoma, ed il diritto alla sua dotazione; e come prima incombeva al Convento l'onere delle spese di parrocchialità ed il parroco aveva un vero e proprio diritto sul patrimonio monastico per esplicare le funzioni di culto, così, dopo l'avvenuta soppressione, questo onere deve passare per virtù di legge al Fondo pel culto, che ne raccolse i beni (3).

La dotazione della Parrocchia ex-conventuale deve essere in corrispondenza di questo onere, e va quindi commisurata alla soddisfazione di tutti gli obblighi e di tutte le spese di parrocchialità e di culto, nessuno eccettuato, appunto perchè a tutti codesti obblighi e a codeste spese sopperiva ed avrebbe dovuto sopperire il soppresso Convento, tenuto a sostenere gli oneri e le spese di parrocchialità (4).

Per la Parrocchia, onere conventuale, si verifica in sostanza la stessa ipotesi della Parrocchia annessa ad una Collegiata, Ricettizia, Comunìa, ecc., e priva di patrimonio beneficiario, ma sostenuta dalla massa dei beni in possesso dell'ente collettivo; ha luogo in tal caso lo stralcio della quota curata, *per la quale devesi assegnare un* quid *eguale, equivalente ai redditi già goduti dal parroco, ed agli assegnamenti e redditi per coadiutori, spese di culto, ecc., che vanno mantenuti nella loro integrità* (5).

Sono inapplicabili al caso della Parrocchia ex-conventuale le leggi 7 luglio 1866 (art. 28, n. 4), e del 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 (6).

Il Fondo pel culto deve corrispondere al parroco l'assegno stabilito come dotazione della Parrocchia ex-conventuale dal giorno in cui egli ebbe il Regio Placet *alla Bolla di sua nomina* (7).

È inammessibile che tale assegno decorra soltanto dal giorno della domanda giudiziale, non attagliandosi al caso la teoria della buona fede, *di cui all'art. 701 del Codice civile, per la quale il possessore fa suoi i frutti e non è tenuto a restituire quelli anteriori alla domanda giudiziale* (8).

È inapplicabile anche la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2144 del Codice civile, non potendosi la domanda del parroco annoverare in alcuna delle ipotesi contemplate in detto articolo (9).

L'avere il Parroco accettato la liquidazione della congrua assegnatagli dal Fondo pel culto in base alle leggi del 30 giugno

---

(1-2) Rimandiamo, riguardo a queste due massime, allo studio che verrà pubblicato nella prossima dispensa.

La sentenza del Tribunale di Civitavecchia 25 novembre 1903 nella stessa causa è riportata al loc. cit., Vol. XIV. pag. 316.

(3-6) Giurisprudenza assodata. Veggansi i richiami alle note a pag. 72.

(7-9) Ved. la nota 9 alla sentenza della Corte di appello di Perugia 17 nov. 1904, a pag. 72. — Ved. in ispecie per la massima num. 8 la stessa Corte di appello di Roma 23 dicembre 1903, Ribacchi c. Fondo pel culto (questa RIVISTA, 1903, pag. 362, con le note e richiami ivi).

1892 e 4 giugno 1899, non importa rinunzia al diritto della Parrocchia ad una corrispondente parte delle rendite dell'ex Monastero, cui era unita e compenetrata, ed agli arretrati relativi (10).

In fatto. Ritenuto che, soppresso il Monastero dei Domenicani in Civitavecchia, e mantenuta in vita la Parrocchia di Santa Maria, che al Convento era annessa, e ne costituiva un onere il quale, coi beni, si trasmise al Fondo pel culto, fu al Parroco lasciato l'uso dei locali per la sua abitazione, e assegnata a titolo di congrua, con Decreto 4 gennaio 1882, l'annua somma di L. 500, aumentata poscia gradualmente sino a L. 951.38 per effetto della legge 4 giugno 1899.

Che però il sacerdote Don Ernesto Antonino Catulli, nella sua qualità di investito della Parrocchia suindicata, come da Bolla di nomina approvata con *R. Placet* del 6 ottobre 1896, con atto 12 settembre 1902, conveniva in giudizio davanti il Tribunale di Civitavecchia la cennata Amministrazione del Fondo pel culto, e per essa l'Ufficio del Registro di Civitavecchia in persona del Ricevitore sig. Neri Girolamo: e premesso che detta Parrocchia era già unita al soppresso Convento dei Domenicani ivi già esistente; che il patrimonio di detta Casa religiosa era rilevantissimo, con una rendita di oltre L. 20 mila annue; che di tale patrimonio e di tale rendita, una parte adeguata era devoluta alla Parrocchia, per provvedere a tutti i bisogni inerenti all'ufficio e funzioni parrocchiali; che, soppresso il Convento, la dotazione della Parrocchia doveva essere fissata in rendita proporzionata al necessario servizio della cura delle anime, ed al patrimonio del Convento che ad essa era affetto; che dedotto ciò che riguardava l'onere ben limitato del personale mantenimento dei religiosi, i quali non superavano il numero di 18, le rendite del Convento erano essenzialmente destinate al mantenimento del servizio parrocchiale, mancando ogni altra possibilità di erogazione; che trattandosi di una Parrocchia importante, con numerosa popolazione e con una chiesa vasta, monumentale, frequentatissima, nella quale celebravansi dalla soppressa Casa religiosa con la maggior larghezza e decoro tutte le funzioni di culto, la rendita per la dotazione di essa, da prelevarsi dai beni del soppresso Monastero, doveva comprendere così quanto occorre alla retribuzione personale del Parroco, come le somme occorrenti per far fronte alle spese delle funzioni religiose, agli assegni pei coadiutori, alla manutenzione e restauri del tempio, ecc.; che non erano perciò applicabili al caso in oggetto le leggi sulle congrue parrocchiali del 1866-1892-1899, in base alle quali aveva creduto il Fondo pel culto di limitare come sopra gli assegni concessi al Parroco; che la rendita da assegnarsi nei sensi espressi alla Parrocchia ex-conventuale o Parrocchia onere non poteva essere inferiore alle annue L. 8000, salvo migliore rettifica e determinazione da parte del magistrato, e che alla rendita in tale misura esso istante Catulli aveva diritto fin dal giorno 6 ottobre 1896, nel quale aveva conseguito il *R. Placet* alla Bolla di sua nomina a parroco; tutto ciò premesso, chiedeva di conseguenza condannarsi la convenuta Amministrazione a corrispondergli, dal cennato giorno in poi, l'annua rendita di cui sopra, o quella che sarebbe stata all'uopo determinata in sentenza, con i relativi interessi dal dì della giudiziale istanza, salvo detrazione di ciò che gli era stato corrisposto, con la conseguenziale condanna nelle spese del giudizio.

Che a tale domanda si opponeva l'Amministrazione convenuta, col chiederne il rigetto; ma il Tribunale vi faceva invece diritto sebbene per una somma inferiore a quella richiesta, e con sentenza 23-25 novembre 1903, di-

(10) Giurisprudenza costante, assodata.

chiarava esser dovuta dal Fondo pel culto ad esso Catulli, nella predetta sua qualità, l'annua somma di L. 5000 come dotazione di detta Parrocchia per le spese tutte di culto, compresa la congrua per il Parroco e quella per i coadiutori a decorrere dal 6 ottobre 1896, detrazione fatta da detta somma di ciò che il Fondo pel culto per la Parrocchia medesima avesse speso da tale epoca, e per lo effetto condannava l'Amministrazione stessa al pagamento in favore del Catulli della suindicata somma e relativi interessi alla ragione del 5 p. 100 all'anno, dal dì della domanda fino all'effettivo pagamento, nonchè alle spese del giudizio.

Che avverso cotesta sentenza il Fondo pel culto interpose appello; e vennero quindi dai procuratori delle parti spiegate davanti questa Corte le soprascritte conclusioni.

In diritto. — Attesochè l'Amministrazione appellante nell'esibire, in appoggio del suo gravame, copia della Bolla di Papa Martino V, riproducendola pure in istampa, con la quale veniva disposta l'unione della Parrocchia in contestazione, al cennato Convento dei Domenicani, assume e sostiene in primo luogo risultare da essa che la Parrocchia preesisteva al Convento, e perciò la disposta unione dei due enti non fu e non poteva essere che un unione *aeque principalis*, e che gli obblighi del Convento riguardo alla Parrocchia, durante l'unione, erano ben limitati, non esercitando esso direttamente la cura delle anime, ma a mezzo di un vicario secolare.

Donde argomenta trattarsi nel caso di una Parrocchia secolare *ab origine*, che, unita al suddetto Monastero, viveva coi frutti e proventi dei suoi beni, e riprese colla soppressione del Convento la sua autonomia come Parrocchia secolare; per cui essa Amministrazione deducente avrebbe adempiuto ad ogni obbligo quando, al separarsi della Parrocchia dal Convento, per la soppressione di questo, a suo dire, le restituiva i beni che le appartenevano e le faceva il trattamento stabilito dalle disposizioni legislative che provvedono all'assegno per supplemento di congrua ed all'aumento del 15 per cento per spese di culto.

Attesochè però a cotesto assunto dell'appellante resistono, in coerenza delle contrarie deduzioni dell'appellato Catulli e di quanto il Tribunale riteneva in proposito, il vero contenuto dell'esibito documento ed i più elementari principii del diritto ecclesiastico per ciò che concerne le mutazioni ed abolizioni degli uffici ecclesiastici.

Non si contesta, invero, che la Parrocchia in parola preesistesse al menzionato Convento, ma dall'intero contesto della citata Bolla pontificia, diversamente da ciò che l'Amministrazione sostiene, promana invece senza dubbio il concetto di essersi dal Pontefice, con la unione dei due enti, inteso creare o far luogo alla incorporazione della Parrocchia medesima nel Convento dei Domenicani.

Ed a convincersene basta a preferenza por mente al motivo pel quale, secondo che emerge dalla stessa Bolla, erasi insistentemente dal Prefetto e dall'Università di Civitavecchia chiesto e provocato il provvedimento dell'unione, quello, cioè, di far sì che, concedendosi all'Ordine dei Predicatori (Domenicani) la *Ecclesia* (ossia l'edificio ed il patrimonio delle temporalità della Parrocchia), venisse più diligentemente esercitata la cura delle anime; e por mente altresì ai punti di essa, ove parlasi di concessione e donazione della *Ecclesia* e delle sue rendite, nonchè al Provinciale dell'Ordine anzidetto dei Domenicani di potere « *per se, vel illos ex huiusmodi fratribus quos ipse Provincialis ad hoc duceret deputandos, corporalem possessionem Ecclesiae iuriumque et pertinentiarium praedictarum libere apprehendere et perpetuo retinere* ».

Ciò posto in linea di fatto, giova osservare come per diritto ecclesiastico, tra le diverse forme di mutazioni negli uffici ecclesiastici vi fosse appunto la

incorporazione, consistente nell'immedesimare l'ufficio ad una corporazione ecclesiastica o ad un altro ufficio; ed essa fin da remoto tempo ebbe più specialmente a riflettere le Parrocchie, molte delle quali furono incorporate ai Capitoli ed ai Monasteri. Ora può dirsi concorde l'opinione degli scrittori in materia, nel ritenere che in codesta forma di unione per incorporazione, molto frequente, secondo l'antico diritto, piena o incompleta che essa fosse, la personalità giuridica dell'ente incorporato rimaner dovesse affatto assorbita da quella dell'ente incorporante, e si avverasse sempre il passaggio del patrimonio dell'uno nel dominio dell'altro, restando per necessità l'ente incorporante obbligato a provvedere a tutti i bisogni, al funzionamento ed alla esplicazione dell'ente incorporato.

Del resto, a provare che nel concreto codesti effetti, mercè la incorporazione disposta dal Pontefice Martino V, siansi verificati, rispetto alla Parrocchia di di Santa Maria ed al Convento dei Domenicani in Civitavecchia, stanno i molteplici documenti prodotti in causa dall'appellato, e dai quali risulta: *a)* che la nomina dei parroci della Chiesa di Santa Maria veniva, fino al momento della soppressione delle corporazioni religiose, costantemente fatta per atto di Mons. Vescovo della detta diocesi in persona di un religioso dell'Ordine dei Domenicani su proposta del P. Provinciale dell'Ordine stesso, trattandosi di Parrocchia incorporata all'ex Monastero dei detti PP. Domenicani; *b)* che l'Ordinario diocesano esercitava su detta Chiesa di S. Maria limitatamente la giurisdizione che gli era attribuita per le Parrocchie già unite a Monasteri; *c)* che il detto Convento provvedeva a tutte le spese necessarie per l'esercizio e funzionamento della Parrocchia stessa, comprese quelle del personale estraneo alla Comunità, come predicatori e sottosagrestano, al quale personale, oltre l'onorario, veniva corrisposto il vitto e l'alloggio nel Convento; *d)* che dei legati furono fatti ai religiosi perchè andassero anche a favore della chiesa parrocchiale, in parati, restauri di altari e simili; *e)* che tutti gli atti e contratti, riflettenti benanche la Parrocchia, venivano esclusivamente fatti dal Monastero e pel Monastero; *f)* e che a qualunque spesa della Chiesa, tra cui quelle per acquisti di cera, feste e funzioni provvedevasi sempre colle rendite del Monastero stesso.

Cosicchè, di fronte a tale documentazione, non può dirsi esatto che il Monastero provvedesse solo a qualche spesa pel maestro di cappella e pel sagrestano, e al rimanente si sopperisse cogli avventizi e colle oblazioni dei fedeli, come all'appellante piacerebbe sostenere; nè è parimenti esatta, sempre in linea di fatto, l'affermazione che alla Parrocchia siano stati restituiti i beni, dal momento che, siccome risulta dai decreti di concessione, al parroco non furono dati che i soli assegni in base alle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 4 giugno 1899. Discende pertanto dai premessi rilievi che, pur essendovi stata una Parrocchia di S. Maria secolare *ab origine*, essa, dopo venne incorporata al Monastero dei Domenicani, e si ebbe così a verificare quanto si è esposto; non ha perciò alcun fondamento l'affermare *ex adverso* che tra la Parrocchia ed il Monastero siavi stata una unione *aeque principalis;* che la Parrocchia viveva coi suoi beni, e che, soppresso il Monastero, abbia essa ripresi codesti suoi beni.

Attesochè riesca quindi agevole osservare come invano l'Amministrazione si sforzi di muovere censura alla denunziata sentenza, e tuttavia contrastare l'azione proposta dal Catulli.

Infatti, coerentemente alle suespresse considerazioni, sembra d'intuitiva evidenza che, avendo la Parrocchia, colla soppressione del Convento, acquistata vita propria ed autonoma, come prima incombeva al Convento l'onere delle spese di parrocchialità ed il parroco aveva un vero e proprio diritto sul patrimonio monastico per esplicare le funzioni di culto, così, dopo l'avvenuta

soppressione, questo onere deve passare per virtù di legge al Fondo pel culto, che ne raccolse i beni. Se un ente morale gode e dispone di un patrimonio comunque assegnato e costituito, perchè a mezzo di esso raggiunga il proprio fine, fino a che esso ente sussiste, quel patrimonio deve appartenergli.

È d'altronde concorde ed unanime la giurisprudenza nel riconoscere che le leggi eversive, sopprimendo il Convento, onde abolire così la manomorta e per alti fini politici e di ragion naturale, abbiano inteso di rispettar la Parrocchia come mezzo di mantenimento delle funzioni religiose nello stato attuale e senza interruzione; e però, se questa nel patrimonio del Convento aveva una parte a sè riservata per possedere la forza economica per la sua esistenza ed esplicazione, quella parte, nel passare i beni dal Convento al Fondo pel culto, rimaner dovea necessariamente riservata, per essere il Fondo pel culto succeduto così nei beni, come negli oneri, al Convento: *res transit cum onere suo.*

In altri termini allo stesso modo che la funzione parrocchiale durante la esistenza dell'Ordine religioso doveva essere alimentata a spese del Convento cui era annessa la Parrocchia, così al momento in cui, per la soppressione di esso Convento, la Parrocchia acquistò entità giuridica autonoma, ebbe di conseguenza ad imputare il suo diritto nell'Amministrazione che al Convento succedeva.

Perciò la Parrocchia, rimasta colla soppressione del Convento autonoma, secolarizzata, ha acquistato, secondo la pacifica giurisprudenza, il diritto alla sua dotazione.

Sul proposito mette conto ricordare il preciso modo nel quale veniva codesto concetto autorevolmente espresso dalla Cassazione romana in una delle diverse sue sentenze rese in soggetta materia.

« Se la Parrocchia ebbe a sorgere come onere conventuale, è però innegabile l'esistenza della funzione parrocchiale con tutti gli estremi canonici per l'esistenza dell'ente Parrocchia, che intanto non ebbe vita giuridica autonoma in quanto incorporata nel Convento che ne sosteneva, insieme cogli oneri inerenti alla funzione, la giuridica rappresentanza. Or dalle leggi soppressive di alcuni enti ecclesiastici si desume chiara e netta la volontà del legislatore di conservare gli organi indispensabili al culto cattolico, così come nel corso dei secoli vennero dalla Chiesa regolati per soddisfare ai bisogni spirituali dei credenti; epperò furono, tra gli organi indispensabili, conservate ed anzi predilette le Parrocchie; ed evidentemente lo furono con criterio pratico, avuto riguardo alla loro funzione, e non per astratte filosofiche considerazioni sulla esistenza giuridica ed autonomia di detti enti. E tale essendo la volontà del legislatore, ne conseguiva, per le Parrocchie oneri conventuali, che nello stesso istante che sopprimeva il Convento ne disgiungeva la funzione parrocchiale che conservava, e necessariamente dava così autonomia giuridica all'ente Parrocchia non più incorporato nell'ente soppresso che ne sosteneva gli oneri e la rappresentanza.

« Non dunque una facoltà, ma un dovere giuridico è la conservazione della funzione parrocchiale nel tempio a ciò destinato, che necessariamente deve rimanere aperto al culto, e lo è pure la dotazione della Parrocchia, *ope legis*, ente giuridico autonomo ».

In sostanza si verifica, riguardo alla Parrocchia onere conventuale, la stessa ipotesi della Parrocchia annessa ad una Collegiata, Ricettizia, Comunale, ecc., e priva di patrimonio beneficiario, ma sostenuta dalla massa dei beni in possesso dell'ente collettivo. In questo caso l'art. 1° della legge 12 agosto 1867 dispone che nella soppressione della Collegiata, della Ricettizia, della Comunia con cura d'anime resta salva una quota curata di massa per congrua parrocchiale. E come risulta dai precedenti

parlamentari ed è stato univocamente ammesso dalla giurisprudenza e dalla stessa pratica amministrativa, nella determinazione della quota curata suddetta devesi assegnare un *quid* eguale, equivalente ai redditi già goduti dal parroco, e mantenere integralmente gli assegnamenti e redditi per coadiutori spese di culto, ecc.; i quali, gravando sulla massa, debbono continuare a far carico della medesima. La dotazione, adunque, da costituirsi alla Parrocchia onere conventuale, affinchè conservi l'ufficio e la funzione parrocchiale senza alcuna diminuzione o detrimento, secondo gli esposti criteri, dev' essere commisurata alla soddisfazione di tutti gli obblighi, e di tutte le spese di parrocchia e di culto, ne suno eccettuato, appunto perchè a tutti codesti obblighi e codeste spese sopperiva e avrebbe dovuto sopperire il soppresso Convento, tenuto a sostenere gli oneri, e le spese di parrocchialità.

E che poi non fossero assolutamente applicabili al caso in contestazione le leggi sulle quali il Fondo pel culto credette basare il limitato obbligo suo alla corrisponsione al Parroco degli assegni in esse menzionati, tra cui quella del 4 giugno 1899, e si debba invece fermamente ritenere essere la stessa Amministrazione nella fattispecie tenuta, come subentrata al disciolto monastero, a provvedere il Parroco di tutto l'occorrente per le spese del culto e per il servizio della Chiesa, si fa pure sotto altro profilo manifesto, in quanto che, per l'art. 58 del regolamento approvato con regio decreto 25 agosto 1899 per la esecuzione della cennata legge, è espressamente disposto che a costituire il passivo delle soppresse case monastiche concorrono le spese delle chiese annesse ai conventi e monasteri soppressi.

Consegue doversi senz'altro ravvisare per infondato del tutto, sotto qualunque aspetto, l'assunto principale dell'Amministrazione appellante, e riconoscere per converso meritevole di plauso la pronunzia dei primi giudici in quanto informavasi appunto ai cennati principii e criteri nel fare buon viso alla istanza in genere sollevata dal Catulli.

Attesochè, in ordine al modo di determinazione dello assegno da corrispondersi per siffatta guisa al Parroco, verun dubbio che, per quanto equitativi e discrezionali i criteri da seguire al riguardo, debbasi nondimeno, per norma, tener conto, oltrechè dell'entità, delle condizioni e dei bisogni della Parrocchia, del contingente della popolazione, ecc., della entità bensì del patrimonio della soppressa corporazione monastica, l'onere della quale, come si è visto, specificamente si è trasferito, coi relativi beni nel Fondo pel culto.

E basta leggere la corrispondente parte motiva della denunziata sentenza per doversi convincere di essersi dal Tribunale, anche sotto cotale aspetto, bene interpretata la legge ed incensurabilmente osservate le norme comunemente in giurisprudenza ammesse anche in siffatto ordine di idee.

Senonchè la Corte, nel suo prudente arbitrio, crede di ravvisare, nella determinazione della somma con tali regole stabilita dal Tribunale in L. 5000, eccessivamente contemplata la quota parte delle spese occorrenti per la celebrazione di feste, la di cui obbligatorietà vuolsi ammettere in senso mo to relativo, se non escluderla del tutto. Ond'è che con equo criterio ritiene potersi la cennata somma ridurre a sole L. 4200 annue, restando giustamente fissata la decorrenza dello stesso assegno secondo il provvedimento, all'uopo adottato dal Tribunale, dal momento in cui il Catulli ottenne il R. *Placet*, cioè dal dì 6 ottobre 1896, stantechè dallo stesso giorno incominciava egli a provvedere alla ufficiatura della Parrocchia affidatagli, e da quel giorno perciò ha diritto al rimborso delle relative spese, salvo quanto il Fondo pel culto abbia speso per essa, e che il Tribunale disponeva doversi comprendere nell'assegno medesimo.

Attesochè, intorno a ciò è assurdo parlare di rinunzia agli arretrati da

parte dello investito, giusta l'eccezione dall'appellante accampata in via subordinata. Infatti, come bene osserva al riguardo il Tribunale, non si ha certo nella specie il reclamo da parte del Parroco contro la liquidazione dell'assegno supplementare di congrua e pel quale vi potrebbe essere la decadenza o implicita rinunzia dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, sibbene l'azione del Catulli mira al riconoscimento, in prò dell'ente che rappresenta, del diritto ad una corrispondente parte delle rendite dell'ex Monastero, cui era esso unito e compenetrato, sostenendo trattarsi, come si è dianzi osservato, di Parrocchia ex conventuale, regolare, con cura d'anime, *sine beneficio*, la di cui ufficiatura era completamente a carico dello stesso Monastero. Ora è chiaro non potersi assolutamente presumere che il parroco, coll'accettazione della congrua assegnatagli dal Fondo culto, abbia potuto rinunziare al cennato diritto, sia perchè esso rappresenta cosa del tutto diversa dall'assegno in parola, sia perchè spettando lo stesso diritto esclusivamente all'ente Parrocchia, di cui il Parroco non è che il semplice rappresentante ed usufruttuario, non poteva a questo competere la facoltà di rinunziarvi.

Attesochè infondato similmente si appalesa il pretendere che il decorrimento della corrisponsione sopradetta in favore della Parrocchia venga limitato al giorno della giudiziale domanda.

Infatti anche su questo punto pacifica si è manifestata la giurisprudenza, nel senso di ritenere che la teoria della buona fede, per la quale il possessore faccia suoi i frutti e non sia tenuto a restituire quelli anteriori alla giudiziale domanda, non si attagli al caso in esame; inquantochè, nella ipotesi sopradetta, se per possessore di buona fede sia da intendere quegli che, secondo l'art. 701 del Codice civile, possiede come proprietario in forza di un titolo abile a trasferire il dominio e del quale titolo ignorava i vizi, non può in tali condizioni venire considerato il Fondo culto, dal momento che la buona fede in lui necessariamente esulava pel difetto di qualunque titolo atto a trasferirgli il dominio nel senso voluto dal citato articolo; non potendosi d'altra parte per tale ammettere la erronea interpretazione di legge, per effetto della quale ebbe egli a contrastare i diritti giustamente vantati dall'ente Parrocchia.

Attesochè in fine alla tesi della prescrizione quinquennale in ultimo luogo prospettata dall'Amministrazione appellante, resiste il considerare di non potersi annoverare la domanda del Catulli in alcuna delle ipotesi dell'art. 2144 del cennato Codice, in quanto riflette essa, non una prestazione avente carattere di accessorio ad un capitale o fondo, e riferentesi ai rapporti diretti fra un debitore che deve corrispondere ed un creditore che deve riscuotere prestazioni della natura determinata nell'articolo stesso, ma per converso il rimborso di spese che esso Parroco ebbe a fare, mentre avrebbe dovuto sostenerle il Fondo culto colle rendite dei beni da lui incamerati. Ed anche su tale questione la Corte non fa che riportarsi completamente a quanto in argomento si è avuto a ritenere da prevalente giurisprudenza, cui essa ebbe già ad uniformarsi in simiglianti casi.

Attesochè vuolsi conseguentemente modificare l'impugnata sentenza solo della parte come sopra riguardante il quantitativo della prestazione dall'appellante dovuta al Catulli, col limitarsi questa nella indicata cifra di lire quattromiladuecento (L. 4200); e nel dippiù confermare la pronunzia stessa.

Attesochè dovendo le spese proporzionarsi alla soccombenza, stima la Corte in concreto che per quattro quinti esse vadano poste a carico dell'Amministrazione appellante, e restino le altre compensate.

Per tali motivi, la Corte, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, accoglie per quanto di ragione l'appello prodotto dall'Amministrazione del Fondo pel culto contro la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 23-25 no-

vembre 1903, e per l'effetto riduce ad annue L. 4200 (quattromiladuecento) la dotazione con la detta sentenza posta a carico dell'Amministrazione appellante ed a favore del sac. D. Ernesto Antonino Catulli, quale investito e rappresentante della Parrocchia con cura d'anime di Santa Maria in Civitavecchia, per le spese tutte di culto, compresa la congrua per il parroco e quella per i coadiutori, a decorrere dal 6 ottobre 1896, e con le altre condizioni ivi specificate.

Conferma nel dippiù l'impugnata sentenza e condanna l'Amministrazione sopredetta a quattro quinti delle spese dell'attuale giudizio in prò del Catulli. da tassarsi dal consigliere estensore; dichiarando compensato l'altro quinto.

IV.

Appello di Ancona.

16 luglio 1904.

Pres. Ferro-Luzzi, P. — *Est.* Cantone.

Fondo pel culto c. Piani D. Giovanni Benedetto, parroco dei SS. Biagio e Romualdo in Fabriano.

Parrocchia — Leggi eversive dell'Asse ecclesiastico.

Parrocchia onere conventuale — Mantenimento a carico del Monastero — Decreto Commissariale Valerio 3 gennaio 1861, art. 16.

Legge 4 giugno 1899 — Inapplicabile alle Parrocchie ex-conventuali.

Spese di culto e di ufficiatura delle Parrocchie ex-conventuali — Determinazione da farsi dal Magistrato.

È principio fondamentale del diritto pubblico ecclesiastico che le leggi eversive hanno sempre rispettata la Parrocchia, intesa a soddisfare i bisogni religiosi e civili delle popolazioni (1).

Il mantenimento della Parrocchia onere-conventuale era a carico del Monastero nel senso che un'adeguata parte del patrimonio di esso Monastero era devoluta all'ufficiatura ed ai bisogni della Parrocchia (2).

L'art. 16 del Decreto Commissariale Valerio 3 gennaio 1861 è rimasto in vigore per effetto dell'art. 38 della legge 7 luglio 1866 (3).

La legge 4 giugno 1899 non è applicabile alle Parrocchie ex-conventuali (4).

È ius receptum *che spetta al magistrato la determinazione con criterio equitativo e discrezionale delle spese di culto e di ufficiatura delle parrocchie ex-conventuali, come per le spese per coadiutori e in genere pel servizio del culto parrocchiale, e che tale determinazione deve farsi in relazione alla entità, alle condizioni ed ai bisogni della Parrocchia, al contingente della popolazione, ecc.* (5)

Il relativo assegno spetta al Parroco solo dal giorno della domanda giudiziale (6).

Fatto. — Con citazione 7 novembre 1902 don Giovanni Benedetto Piani, nella sua qualità di investito della Parrocchia dei SS. Biagio e Romualdo in Fabriano, chiamava innanzi al Tribunale di Ancona l'Amministrazione del Fondo pel culto, e per essa l'Intendenza di finanza, deducendo:

Che detta Parrocchia era unita al Convento dei Camaldolesi, che fu soppresso in forza del decreto commissariale Valerio 3 gennaio 1861;

Che il patrimonio e le rendite di tale Casa monastica erano rilevantissime;

Che delle rendite una parte adeguata era devoluta alla Parrocchia e rappresentava la sua dotazione, colla quale provveder si doveva a tutti i bisogni inerenti all'ufficio ed alle funzioni parrocchiali;

Che, soppressa la corporazione monastica, una rendita rappresentante tale dotazione doveva rimanere di spet-

---

(1-5) Veggansi note e richiami alle sentenze che precedono.

La presente sentenza è stata, nelle parti tutte cui si riferiscono le massime qui richiamate, confermata dalla Corte di Cassazione di Roma con decisione recentissima che pubblicheremo nella prossima dispensa.

(6) Tutta la giurisprudenza è contraria (e non potrebbe essere diversamente) a questa massima, e basta il solo esame di essa per constatarlo. La sentenza presente, dopo avere esattamente applicati i principii richiamati nelle precedenti 5 massime, si mette con quest'ultima anche in contradizione con sè stessa.

tanza della Parrocchia e proporzionata al regolare servizio della cura delle anime ed all'entità del patrimonio del Monastero, che ad essa era affetto;

Che, tenuta ragione di quanto riguardava l'onere ben limitato del personale mantenimento dei religiosi i quali non superavano il numero di 10, le rendite del Convento, mancando ogni altra possibilità di erogazione, erano essenzialmente destinate al mantenimento del servizio parrocchiale, al quale i componenti la corporazione erano addetti.

Che trattasi di parrocchia importante, con numerosa popolazione, con una Chiesa sita nel centro della città, e vasta, monumentale, contenente ben 12 altari, fra cui quello del protettore della città, S. Romualdo, frequentatissima dai fedeli, e nella quale le funzioni tutte di culto si celebravano e dovevano celebrarsi dalla soppressa Casa religiosa, dato quanto precede, colla maggiore larghezza e decoro;

Che pertanto, dovendosi determinare la rendita per la dotazione della Parrocchia, e dovendosi tener ragione sia della retribuzione personale del Parroco, sia delle spese di culto e funzioni religiose, della manutenzione e dei restauri del tempio, dei convenienti assegni per due coadiutori almeno, in complesso tale rendita da assegnarsi non può essere inferiore ad annue L. 8000, salvo ogni migliore rettifica ed ogni miglior prova, e salvo ogni diversa determinazione, che il magistrato crederà di fare nel suo apprezzamento, con criterio equitativo e discrezionale, e salvo l'adempimento delle pie fondazioni ed il provvedimento per la conveniente abitazione dell'investito;

Che l'istante conseguì al 26 giugno 1892 il *R. Placet* alla Bolla di sua nomina, e, riservando a chi di ragione ogni diritto per l'epoca anteriore, intende che da tale giorno gli sia corrisposta la rendita, da determinarsi come sopra, e di cui non ha potuto ottenere la debita assegnazione in via amministrativa.

Ciò premesso, il D. Piani chiedeva dichiararsi tenuta l'Amministrazione a corrispondere alla Parrocchia, e per essa all'istante, nei sensi e colle riserve suespresse, la rendita annua che verrà determinata, a partire dal 26 giugno 1892, cogli interessi legali dalla domanda, colla condanna alle spese, munendosi la sentenza di clausola di esecuzione provvisoria.

Contestatasi la lite, l'attore concludeva assegnarsi alla Parrocchia suddetta, e per essa a lui, nella suespressa qualità, pei titoli e colle riserve su espresse, L. 8 mila, o quella diversa cifra che il Tribunale credesse determinare nel suo criterio equitativo e discrezionale, fatta deduzione delle somme riscosse a titolo di assegni per congrua e supplemento di congrua e di spese di culto in base alle leggi 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899. Con la condanna in ogni caso della cennata Amministrazione agli arretrati dell'assegnamento a partire dal 26 giugno 1892, data della concessione del *R. Placet* al provvedimento di nomina, agli interessi legali dal giorno della domanda ed alle spese del giudizio.

La convenuta Amministrazione concludeva respingersi le domande.

Il Tribunale con sentenza 26-28 ottobre 1903 dichiarò tenuta l'Amministrazione a corrispondere alla Parrocchia indicata, e per essa al nominato Piani nella suespressa qualità, l'annuo assegno di L. 3240, oltre la congrua personale che ad esso parroco si corrisponde, fatta deduzione di quanto abbia potuto ricevere pei titoli medesimi a contare dalla data della citazione. Condannò l'Amministrazione medesima agli interessi legali dalla citazione, ed alle spese del giudizio.

Dichiarò non luogo a deliberare sul capo della domanda relativa agli arretrati dell'assegnamento a partire dal 26 giugno 1892, data del *R. Placet* alla nomina dell'attore a curato.

Avverso tale sentenza, con atto 16 gennaio 1904, ha prodotto appello il Fondo pel culto, chiedendo che la me-

desima venga riparata in ogni sua parte, ed in conseguenza siano respinte le istanze spiegate colla citazione introduttiva del giudizio.

Con atto di citazione del 18 gennaio 1904 ha pure prodotto appello parziale il Parroco nella parte in cui la sentenza provvide circa la determinazione del quantitativo dello assegno dotalizio, circa la congrua personale dell'investito e gli arretrati degli assegni relativi.

E nell'udienza di spedizione i procuratori delle parti presero le surriferite conclusioni.

In diritto. — Osserva che le due cause, riguardando un'unica sentenza, vanno unite per economia di spese e per evitare la contrarietà dei giudicati.

Osserva che, essendosi coi due appelli investita in ogni sua parte l'impugnata sentenza, questa Corte è chiamata a riesaminare le seguenti questioni:

1° se l'Amministrazione del Fondo pel culto sia tenuta a corrispondere alla Parrocchia ex-conventuale dei SS. Biagio e Romualdo in Fabriano un'annua rendita dotalizia in base ed agli effetti delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, e pei titoli specificati, cioè: per trattamento personale del parroco, per tutte le spese di culto e funzioni religiose, per la manutenzione e pei restauri della Chiesa, per assegni ai coadiutori, ecc.;

2° in che somma deve essere nel caso determinata tale rendita;

3° da quale epoca deve essa decorrere;

4° che delle spese?

Osserva sulla prima questione essere principio fondamentale del diritto pubblico ecclesiastico, che le leggi eversive hanno sempre rispettato la Parrocchia, intesa a soddisfare i bisogni religiosi e civili delle popolazioni.

Se la Parrocchia trovavasi per avventura unita ad un Monastero, è risaputo che ciò, secondo il diritto canonico, non importava confusione dei due enti; ma, data codesta unione, e nel caso che la Parrocchia non avesse reddito, dotazione o patrimonio proprii, il suo mantenimento, giusta la prassi canonica, era a carico del Monastero, nel senso che un'adeguata parte del patrimonio di questi era devoluta all'officiatura ed ai bisogni della Parrocchia.

Questo stato di cose può dirsi che abbia avuto sanzione giuridica, poichè con l'art. 16 del Decreto Commissariale Valerio 3 gennaio 1861, n. 1705, venne stabilito:

« Quando per decessi, concentramenti *ed altra causa qualunque*, le Chiese degli stabilimenti o delle collegiate ed altre annesse ai benefizi ed istituzioni dianzi contemplate, non possono più essere ufficiate dai religiosi, canonici od altri provvisti, cui ne incombe attualmente il dovere, e non possono più per loro mezzo adempiersi le pie fondazioni, sarà provveduto dalla Cassa ecclesiastica all'adempimento delle fondazioni stesse, nonchè *alla ufficiatura delle Chiese suddette*, quando il Governo lo riconosca conveniente nello interesse del culto ».

Tale Decreto Commissariale fu mantenuto in vigore colla disposizione espressa dell'art. 38 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Ciò è ribadito dalla legge 4 giugno 1899, n. 191, sull'aumento delle congrue parrocchiali, la quale coll'art. 2 dispose che lo assegno fosse liquidato al netto di tasse, imposte ed *oneri costituiti sulle rendite beneficiarie*, e con l'articolo 10 ordinò che, in relazione a quanto erasi disposto con l'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, si corrispondesse ai Comuni di terraferma e di Sardegna un acconto per il quarto delle rendite dei beni delle soppresse corporazioni, e nell'art. 58 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350, per la esecuzione di detta legge 4 giugno, nel fissare all'Amministrazione del Fondo pel culto le norme per la liquidazione del credito dei Comuni, tra le passività collocò « *le spese per l'ufficiatura delle Chiese annesse ai Conventi ed ai Monasteri soppressi* ».

Ora, risultando in fatto che la Par-

rocchia dei SS. Biagio e Romualdo di Fabriano era unita al Convento dei Camaldolesi; che essa non aveva una dotazione propria *(beneficium)*, ed a carico del Convento ne era l'esistenza e la funzione, rettamente i primi giudici applicarono la legge quando riconobbero nello attore il diritto ad avere un assegno in rapporto al patrimonio devoluto ai bisogni della Chiesa parrocchiale per l'esercizio del culto e la cura delle anime.

Invano l'Amministrazione del Fondo culto sostiene che le parrocchie conventuali non possono avere diritti maggiori delle parrocchie secolari, i quali sono determinati dalle varie leggi succedutesi nei diversi tempi, e presentemente sono quelli fissati dalla legge 4 giugno 1899, cioè congrua di L. 900, con l'aumento del 15 per cento a titolo di spese di culto con decorrenza dal 1° luglio stesso anno.

A parte che non è la qualità di regolare o secolare nella Parrocchia, che influisce sulla questione, essendovi anche parrocchie *secolari*, ma unite però o incorporate a Collegiate, Ricettizie, Comunie, ecc. (art. 1 legge 15 agosto 1867, n. 3848), alle quali sono state applicate le stesse disposizioni invocate per le Parrocchie conventuali, egli è a notare che l'art. 2 della prefata legge 4 giugno dispone l'aumento del 15 0[0 sull'ammontare della congrua *nel caso non vi siano corpi o enti morali o privati che avessero l'obbligo di sostenere le spese di culto.*

Se dunque codesto obbligo incombeva al Convento, dal quale passò alla Cassa ecclesiastica e poscia al Fondo pel culto per le leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, per ciò stesso si rende inapplicabile nel caso la legge 4 giugno 1899, come pretenderebbe il Fondo pel culto.

Osserva sulla seconda questione, che nella determinazione delle spese di culto e di ufficiatura delle parrocchie conventuali è ormai *un ius receptum;* che la determinazione stessa debba essere fatta dal magistrato con criterio discrezionale, equitativo; che essa deve farsi in relazione all'entità, alle condizioni ed ai bisogni della parrocchia, al contingente della popolazione, ecc.

Il Tribunale, in base a tale norma e portando il suo esame sui documenti esibiti dall'attore e specialmente sui due certificati della Curia vescovile, determinò l'assegno dovuto come appresso:

1° Per manutenzione, conservazione e pulizia della Chiesa annue lire 300; 2° Pel personale di servizio come sagrestano, chierico, campanaro, ecc., annue L. 640; 3° Per le ordinarie spese di culto, come consumo di cera, olio, vino, ecc., ecc. e per l'organista, annue L. 800; 4° Per le consuete feste, annue L. 900; 5° Per emolumento ai coadiutori, annue L. 600; in totale L. 3240.

Che di tale assegno non sono soddisfatti nè il Fondo pel culto, che lo ritiene *eccessivo*, nè il Parroco, che lo ritiene *esiguo*, per non essere stati, a suo dire, debitamente attesi e vagliati i motivi, le deduzioni e le prove prodotte. Ma entrambi sono lontani dal vero, avendo il Tribunale fissato l'assegno che, a parere della Corte, si ritiene giusto non solo in base ai certificati della Curia, ma a tutti gli altri documenti prodotti, compresi i rendiconti del Convento, assegno che è in relazione alla entità del patrimonio del soppresso Convento, ammontante a lorde L. 14,746.97, alle condizioni ed ai bisogni della Parrocchia, avente una popolazione di 3245 anime, secondo il certificato del Sindaco.

Dicesi che il Tribunale non tenne conto dei 4 censi per l'ammontare di annue L. 1049.96.

Non occorre indugiarsi su questo argomento, anzitutto perchè non è dimostrato che il Tribunale non tenne conto di tali censi come parte del patrimonio del Convento, anzi è a ritenere che ne tenne conto nell'estimazione dei bisogni della Parrocchia, avendo elevata di molto la cifra assegnata per spese di culto in genere.

Oltre a ciò, è risaputo che la quota

da assegnarsi non è un'aliquota del patrimonio del Convento, della Parrocchia, ma quella somma che è reputata conveniente giusta i criteri suddetti.

Difatti, convinto di ciò il Parroco, e nella citazione e nella comparsa si rimise alla giusta estimazione del Tribunale.

Che, quanto alla congrua personale, sostiene l'appellante Parroco che essa debba andar regolata caso per caso, secondo i bisogni e l'importanza della Parrocchia, e che, liquidato già un assegno di congrua a carico della Cassa ecclesiastica, il Fondo pel culto debba mantenerlo. Ma, a parte ogni esame in diritto, è da notare che nella citazione introduttiva manca l' analoga istanza, come nella comparsa conclusionale presentata al Tribunale manca la specifica conclusione. Ben fece quindi il Tribunale a non emettere alcuna pronuncia al riguardo, ritenendo doversi solo corrispondere dal Fondo pel culto la congrua personale com'è oggi corrisposta.

Osserva sulla terza questione che il Parroco chiese l'assegno annuo di lire 8000 a partire dal 26 giugno 1892, cioè dalla concessione del *R. Placet*, riservando a chi di ragione ogni diritto per l'epoca anteriore. Ma il Tribunale, senza tener conto dell'inopportuna riserva fatta dall'attore pei suoi predecessori, i quali furono rassegnati, ben disse che i diritti del Parroco debbono, in quanto al passato, riferirsi a spese effettivamente sostenute del proprio, per ordinarsene il rimborso, non potendosi imporre all'Amministrazione convenuta il pagamento di un'ingente somma a titolo di arretrati senza giustificazione da parte del creditore. Si aggiunga che qui si tratta soltanto di un assegno annuo per i bisogni della Parrocchia nell'esplicazione del culto e delle funzioni religiose, e se a questi bisogni e funzioni abbia, come è verosimile, il Parroco provveduto colle oblazioni e limosine dei fedeli, cessa la ragione del domandarli.

Solo è da modificare nel dispositivo la formula della sentenza, come chiede l'appellante Fondo pel culto, poichè, date le premesse poste dal Tribunale, anzichè dichiararsi di non trovare luogo a deliberare, dovevasi rigettare del tutto questo capo della domanda, in omaggio al noto principio *actore non probante reus absolvitur*.

Osserva sulle spese di primo grado, che avuto riguardo alla parziale soccumbenza del Parroco in quanto agli arretrati, era giusto che venissero in parte compensate.

Che in ordine alle spese di secondo grado, per la stessa ragione è bene dichiararle anche in parte compensate.

Per questi motivi, la Corte ecc.

V.

Tribunale di Roma.

14 dicembre 1904

Pres. Tercinod, ff. di P. — *Est.* Gennari.

Genovese D. Giovanni, parroco di S. Maria del Buon Consiglio in Genazzano c. *Fondo pel culto.*

Parrocchie ex-conventuali — Leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 — Inapplicabilità — Mantenimento della Parrocchia — Passaggio dell'obbligo nel Fondo pel culto — Stralcio di quota curata — Spese di parrocchialità — Preferenza su ogni altro onere — Decorrenza dell'assegno di dotazione — Imposta di ricchezza mobile — Tassa di manomorta.

Alle Parrocchie regolari, ossia alle Parrocchie non aventi un beneficio proprio, ma annesse ad un Convento il quale colle sue rendite provvedeva alle spese di culto, non sono applicabili le disposizioni delle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892, e 4 giugno 1899 (1).

Per le dette Parrocchie, le quali prima delle leggi di soppressione percepivano i mezzi per la loro sussistenza dal patrimonio delle

(1-5) Ved. precedenti sentenze coi rispettivi richiami e note.

corporazioni monastiche, deve ritenersi che, dopo la soppressione del Convento, cui erano annesse, il Fondo pel culto, succeduto nei beni del Convento stesso, debba sopportare le spese di culto che prima pesavano su quel patrimonio (2).

Alle Parrocchie ex-conventuali è applicabile la stessa regola dello stralcio della quota curata, *adottata dall'art. 1, n. 1, della legge 15 agosto 1867 per le Parrocchie unite a Capitoli di Chiese collegiate o ad altri enti collettivi* (3).

L'onere delle spese di parrocchialità deve dal Fondo pel culto soddisfarsi a preferenza di ogni altro onere, e quindi anche dell'onere delle pensioni monastiche (4).

Il Fondo pel culto è tenuto a pagare al parroco l'assegno di dotazione della Parrocchia ex-conventuale, di cui è investito e rappresentante, dal giorno della sua nomina, e non già da quello della domanda giudiziale (5).

Dall'assegno stabilito per dotazione di una Parrocchia, componendosi esso di altrettante spese (congrua emolumento al coadiutore, spese di culto ed ufficiatura), non deve detrarsi nè l'imposta di ricchezza mobile, nè la tassa di manomorta (6).

In fatto. — Con citazione del 4 luglio 1903, riassunta il 17 marzo 1904, Don Giovanni Maria Genovese, parroco della Chiesa di S. Maria del Buon Consiglio in Genazzano fin dal 10 agosto 1900, assumendo che del patrimonio e della rendita del soppresso Convento degli Agostiniani in Genazzano, cui era annessa la Parrocchia di S. Maria del Buon Consiglio, una parte adeguata era devoluta alla Parrocchia medesima per provvedere a tutti i bisogni inerenti all'ufficio e funzioni parrocchiali, e che in seguito alla soppressione, coi beni del soppresso Convento pervenuti al Fondo pel culto, sarebbesi dovuto costituire una dotazione alla Parrocchia fissata in una rendita proporzionale al necessario servizio della cura delle anime e alle spese di culto, nonchè all'occorrente pel trattamento personale del parroco e dei coadiutori, conveniva innanzi questo Tribunale l'Amministrazione del Fondo pel culto, perchè, tenendosi presenti i bisogni della Parrocchia e l'entità delle rendite del soppresso Convento, con criterio discrezionale ed equitativo si determinasse l'ammontare della rendita annua e si condannasse detta Amministrazione a corrisponderla ad esso attore con decorrenza dall'epoca della sua nomina e cogli interessi legali dal giorno della domanda, con sentenza provvisoriamente eseguibile.

Con comparsa conclusionale interveniva in causa D. Tommaso Maria Mattocci, ed assumendo che egli fu già investito e rappresentante della Parrocchia di S. Maria del Buon Consiglio in Genazzano dal 28 aprile 1892, giorno della sua nomina, fino al 10 agosto 1900, giorno in cui fu nominato parroco della stessa Parrocchia il Genovese, chiedeva che, in accoglimento alle domande tutte spiegate dal Genovese, si dichiarasse altresì che alla Parrocchia medesima, e per essa al concludente Mattocci, sono dovute le annualità dell'assegno dotalizio che sarà determinato, a partire dal 28 aprile 1892 fino al 10 agosto 1900, colla relativa condanna della convenuta Amministrazione del Fondo pel culto a pro' della Parrocchia, colla rivalsa delle spese ed onorari di avvocato e con sentenza provvisoriamente eseguibile. Esibiva lo attore Genovese un certificato del Sindaco di Genazzano (scritto su carta da L. 2,40), donde risulta che tanto il rev. Mattocci D. Tommaso, già parroco della Chiesa del Buon Consiglio, quanto il di lui successore, D. Giovanni Genovese, parroco attuale di detta Chiesa, in passato annessa all'ex-Convento degli Agostiniani, hanno sempre provveduto in modo decoroso e soddisfacente ai bisogni della popolazione e alle spese di culto e in genere a tutto ciò che si riferisce alla Chiesa stessa, la quale è molto ufficiata ed è Santuario, ove accorrono anche i fedeli dei

(6) Ved. nota 10 alla sentenza della Corte di appello di Perugia 17 nov. 1904, p. 72.

paesi vicini. Esibiva ancora un altro certificato della Curia vescovile di Palestrina (scritto su carta da L. 2,40) in cui si dichiara che la Chiesa di S. Maria del Buon Consiglio in Genazzano è la più importante della città e di più è Santuario, ove accorrono molti fedeli ed ha due monumenti di grande importanza; che alle spese di parrocchialità provvedeva largamente la soppressa Comunità degli Agostin ani col patrimonio proprio; che le spese di mantenimento e pulizia della Chiesa e campanile in misura strettamente necessaria non possono essere inferiori ad annue L. 400; le spese per inservienti non minori di L. 300; quelle di due cappellani, l'opera dei quali è necessaria, non minori di L. 1000; le spese di culto non minori di L. 700, e così in complesso L. 2400.

Rispondeva l'Amministrazione convenuta che il parroco Genovese ha conseguito dall'Amministrazione un assegnamento supplementare di congrua di L. 870 nette e di L. 135 per le spese di culto; che dal prospetto esibito delle attività del soppresso Monastero degli Agostiniani in Genazzano si rileva che la rendita netta pervenuta al Fondo pel pel culto dal Monastero medesimo si riduce L. 1423.92, detrattone l'ammontare degli assegnamenti suddetti e la somma annua di L. 2120, che il Fondo pel culto paga ad otto religiosi superstiti del Monastero per le pensioni ad essi dovute ai sensi della legge 7 luglio 1866 e 19 giugno 1873; che, tenuto conto dell'immenso cumulo di oneri imposto ad esso Fondo pel culto dall'art. 28 della legge 7 luglio 1866, fu, cogli assegni di L. 870 e 135, dato alla Parrocchia di S. Maria del Buon Consiglio più del dovuto; che se anche il Tribunale non credesse di rigettare del tutto le domande avversarie, dovrebbe determinare in una tenua misura gli assegni richiesti dal Parroco avversario; che in nessun caso potrebbe dirsi tenuto il Fondo pel culto a corrispondere annualità di assegni per congrua e spese di culto anteriori al dì della domanda giudiziale, perchè la pubblica Amministrazione (Demanio, Fondo culto) eroga legittimamente le rendite dei patrimoni degli enti ecclesiastici soppressi ai fini designati ad essa dalle leggi eversive, ne fruisce, quando non sia diffidata a dare alle rendite stesse una diversa destinazione, e non ne risponde verso i terzi se non dal giorno della diffida; che dagli assegni che si riconoscessero spettanti alla Parrocchia di S. Maria del Buon Consiglio dovrebbero detrarsi i tributi di ricchezza mobile e di manomorta pagati dal Fondo pel culto e che non sarebbe mai il caso di concedere l'esecuzione provvisoria della sentenza in spreto al disposto dell'art. 363 Cod. proc. civ.

All'udienza di spedizione della causa i procuratori delle parti prendevano le conclusioni sopra trascritte.

In diritto. — Osserva il Collegio come le parti siano d'accordo nella questione di diritto, nell'ammettere cioè, come, del resto, è stato ritenuto dalla concorde giurisprudenza, che alle Parrocchie regolari, ossia alle Parrocchie non aventi un benefizio proprio, ma annesse ad un Convento, il quale colle sue rendite provvedeva alle spese di culto, non siano applicabili le disposizioni delle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 riguardanti il supplemento di congrua. Tale supplemento si concede alle Parrocchie secolari aventi cioè un benefizio proprio, qualora il reddito beneficiario sia insufficiente ad assicurare un determinato *minimum* di congrua al parroco, tanto vero che in dette leggi si parla sempre di *redditi* e *rendite beneficiarie.*

Per le Parrocchie regolari invece, le quali prima delle leggi di soppressione percepivano i mezzi per la loro sussistenza dal patrimonio degli enti collegiati o corporazioni monastiche, in applicazione degli articoli 16 dei Decreti Commissariali 1860, 1861 per l'Umbria e le Marche, art. 1, n. 1, legge 15 agosto 1867 e art. 2 e 3, legge 19 giugno 1873 per la città di Roma, deve ritenersi che dopo la soppressione del Con-

vento, cui erano annesse, il Fondo pel culto, succeduto nei beni del Convento stesso, debba sopportare le spese di culto che prima pesavano sul quel patrimonio; *res transit cum onere suo.* Di vero, il caso delle Parrocchie exconventuali è identico a quello contemplato nell'art. 1, n. 1, legge 15 agosto 1867. Questa legge, sopprimendo i Capitoli delle Chiese collegiali, le Chiese ricettizie e le cappellanie corali faceva salvo, per quelle tra esse che avevano cura d'anime, un solo beneficio curato o una quota curata di massa per congrua parrocchiale. E per costituire la quota curata dovevasi stralciare e assegnare beni in natura in quantità sufficiente ad assicurare a colui, cui è delegato l'ufficio di parroco, un reddito uguale a quello in media da lui percepito nell'ultimo decennio a titolo di congrua. E ciò allo scopo di far sì che negli enti collegiati con cura d'anime, questa sia rispettata, ma a condizione che si trasformi, e da collettiva diventi singolare.

La stessa regola per lo stralcio della quota curata nei casi di cui all'art. 1, n. 1, della legge 15 agosto 1867 deve adottarsi in tema di Parrocchie exconventuali, perchè la ragione e lo scopo della legge sono gli stessi (art. 3, disp. prel. al Cod. civ.).

D'accordo adunque su questo punto, che cioè l'attore, nella sua qualità di parroco della Chiesa di S. Maria del Buon Consiglio in Genazzano, abbia diritto di avere dal Fondo pel culto un annuo assegnamento in base all'art. 1, n. 1, della legge 15 agosto 1867, il campo della contestazione si riduce a determinare la misura e la decorrenza di tale assegno.

E quanto all'ammontare della rendita netta del soppresso Convento, conviene osservare che il prospetto o elenco esibito dall'Amministrazione convenuta, oltre a non avere firma o altro carattere di autenticità, non riguarda neanche le attività del Convento medesimo, ma parla solo di due prestazioni annue, una di L. 488.87 e l'altra di L. 154.90, che stavano a carico di questo. Invece da un documento di fonte insospettabile, e che viene citato dall'attore, quale è l'allegato 3 al progetto di legge presentato dal Ministero nella tornata del 20 novembre 1872 risulta che la rendita netta del Convento degli Agostiniani di Genazzano è di L. 8621.20.

Stabilito in tal modo l'ammontare della rendita del soppresso Convento, vediamo qual giuridico fondamento abbiano le deduzioni fatte dal convenuto allo scopo di ridurre al minimo possibile quell'assegno che pur riconosce spettare al parroco Genovese. E primamente si parla degli oneri addossati al Fondo pel culto dall'art. 28 legge 7 luglio 1866 sulla soppressione delle corporazioni religiose, e specialmente dell'onere delle pensioni ai religiosi del Convento.

L'articolo in esame dispone in questo modo:

« Saranno pagati a carico del Fondo pel culto nell'ordine sotto indicato e nella misura dei fondi disponibili: 1° Gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trascritti sulla rendita pubblica a norma dell'art. 11 e quelli incombenti alla Cassa ecclesiastica; 2° Le pensioni ai membri degli Ordini e delle Corporazioni religiose a termini di questa e delle precedenti leggi di soppressione; 3° Tutti gli oneri che gravano il bilancio dello Stato per spese di culto cattolico; 4° Un supplemento di assegno ai parroci che, compresi i prodotti casuali calcolati nella media di un triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue; 5° I pesi che le diverse leggi del Regno pongono a carico delle Provincie e dei Comuni per spese di culto, in quanto non derivino da diritto di patronato, da contratti bilaterali, e non siano il corrispettivo o la condizione di concessioni fatte dal Governo, da un corpo o ente morale o da privati ».

E l'onere inerente ai beni, di cui al n. 1, è appunto quello di corrispondere alla Parrocchia la rendita o dote che le spetta. Se tale onere adunque deve soddisfarsi prima di qualunque altro, non è possibile sostenere la preferenza

sulle spese di parrocchialità delle pensioni ai religiosi e delle altre spese di cui ai n. 3 e successivi dell'art. 28 in parola.

Inoltre le pensioni ai religiosi stanno a carico del patrimonio complessivo del Fondo pel culto, non già di quello dei singoli enti morali e delle Case religiose soppresse, tanto vero che esse sono retribuite anche ai religiosi degli Ordini mendicanti e non sono liquidate in misura variabile in proporzione dell'entità del patrimonio dei Conventi soppressi, ma in una misura fissa, solo tenendosi conto dell'età e della qualità di sacerdote o laico (art. 3, legge 7 luglio 1866).

Sostiene poi l'Amministrazione convenuta che solo dal giorno della domanda giudiziale sia dovuto l'assegno per congrua e spese di culto e all'uopo invoca l'autorità di due decisioni della Cassazione di Roma, e cioè la sentenza 13 novembre 1897 (Fondo culto e Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Villanova Marchesana) e 11 novembre 1902 (Fondo culto e Fabbriceria della Chiesa di S. Antonio di Salto in Adegno). Ma tali decisioni non hanno che vedere col caso in esame. Le medesime riguardano fondazioni per celebrazioni di messe, alle quali non si era, per difetto d'istanza, provveduto in tutto il periodo di tempo decorso dall'anno in cui il Demanio aveva preso possesso dei beni fino al giorno in cui fu dato corso alla domanda giudiziale. La Cassazione ha decise che non può ritenersi obbligato il Fondo culto come possessore di buona fede alla restituzione dei frutti arretrati, stante la erogazione di questi in altro modo e sempre ai fini della propria istituzione. Nel giudizio attuale non si fa questione sulla restituzione dei frutti in qualunque modo erogati; si tratta invece di onere inerente ai beni del Fondo culto, che fu sostenuto da altri.

La pretesa del Fondo culto urta primieramente contro un principio di ragione naturale, che cioè a nessuno è lecito arricchirsi con altrui danno. Ma è anche giuridicamente infondata sia che si consideri l'azione della Parrocchia in rapporto agli articoli 701 e 703 Codice civile, come un'azione di rivendicazione della propria dotazione, sia che si riguardi come un'azione *ad consequendam assignationem* fondata sopra un diritto di obbligazione. È infatti massima costante di giurisprudenza che la buona fede atta a dispensare dalla restituzione dei frutti consiste nell'opinione di proprietario della cosa fruttifera nel possessore, opinione fondata sopra un titolo abile a trasferire il dominio e di cui il possessore ignori il vizio. Ora il Fondo culto non tiene il titolo richiesto dall'art. 701; quindi non può giovarsi della disposizione relativa allo art. 703 Cod. civile. Ma anche considerando l'azione promossa dal parroco Genovese e dell'interveniente in causa Mattocci come azione *ad conseguendam assignationem*, fondata cioè, sopra un diritto di obbligazione, la conseguenza è la medesima, poichè nelle obbligazioni di dare o di fare il debitore è costituito in mora per la sola scadenza del termine (art. 1223 Codice civile), e il Fondo culto si trovò obbligato pel solo fatto di essere succeduto al Convento e di essere venuto in possesso dei beni del medesimo.

Si deduce in ultimo dal convenuto che dagli assegni che fossero riconosciuti spettanti alla Parrocchia di S. Biagio dovrebbero detrarsi i tributi di ricchezza mobile e di manomorta pagati dal Fondo culto. Anche tale pretèsa si addimostra infondata. La dotazione di una Parrocchia si decompone in altrettante spese: spese per congrua al parroco, spese per coadiutori, spese pel culto ed ufficiatura. Se sopra tale dotazione si mettessero imposte e tasse, la medesima risulterebbe insufficiente perchè non potrebbe sopperire a tutti i bisogni cui è destinata. Non può adunque considerarsi come reddito di ricchezza mobile, nè in alcun modo tassabile, un assegno che deve essere erogato in spese effettive e determinate.

Laonde l'attrice domanda e quella spiegata dall'interventore in causa debbono

essere accolte integralmente. E tenuto conto dell'ammontare delle rendite del soppresso Convento e dell'importanza della Parrocchia di S. Maria del Buon Consiglio, questo Collegio crede conveniente assegnarle a carico del Fondo culto una rendita dotalizia annua di L. 3400, di cui quanto a L. 1000 a titolo di congrua parrocchiale e le rimanenti lire 2,400 per spese di culto, ufficiatura e mantenimento dei due cappellani.

E poichè le spese vanno a carico della soccombente Amministrazione del Fondo culto, non è il caso di accordare l'esecuzione provvisoria di questa sentenza.

Per questi motivi, il Tribunale pronunciando sulla domanda promossa, con atti del 4 luglio 1903-17 marzo 1904, da don Giovanni Maria Genovese nella qualità di parroco della Parrocchia di S. Maria del Buon Consiglio in Genazzano, dal 10 agosto 1900 in poi, nonchè sull'intervento in causa proposto, con conclusionale del 5 settembre 1904, da don Tommaso Maria Mattocci, parroco di detta Parrocchia per l'epoca dal 28 aprile 1892 al 10 agosto 1900, contro l'Amministrazione del Fondo pel culto, uditi i procuratori delle parti e respinta ogni contraria eccezione e deduzione, le accoglie e per l'effetto dispone come appresso:

a) Dichiara tenuta l'Amministrazione del Fondo pel culto a corrispondere alla Parrocchia di S. Maria del Buon Consiglio in Genazzano, e per essa al parroco D. Giovanni Maria Genovese la rendita dotalizia di L. 3,400, fatta detrazione degli assegnamenti per congrua e spese di culto effettivamente corrisposti a detto parroco in base alle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899, cogli arretrati dal giorno della sua nomina e cioè dal 10 agosto 1900.

b) Ammette l'intervento in causa di Don Tommaso Maria Mattocci e dichiara altresì tenuto il Fondo pel culto a corrispondere al detto Don Tommaso Maria Mattocci la rendita dotalizia di L. 3,400 per l'epoca dal 28 aprile 1892 al 10 agosto 1900, fatta ugualmente detrazione degli assegnamenti per congrua e spese di culto effettivamente corrisposti in base alle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899.

c) Tale rendita deve essere netta da qualsiasi imposta o tassa o pubblico gravame.

d) Condanna detta Amministrazione del Fondo culto al pagamento verso lo attore Don Giovanni Maria Genevese e verso l'interventore in causa, D. Tommaso Maria Mattocci, degli interessi legali sulla somma a ciascuno dovuta dal giorno della domanda pel primo e dal giorno dell'intervento in giudizio pel secondo e delle spese ed onorari di questo giudizio da liquidarsi a mente di legge dal giudice estensore della presente sentenza per mancanza di nota specifica.

VI.

Tribunale di Roma.

14 dicembre 1904.

Pres. Tercinod ff. di P. — *Est.* Gennari.

Stefanacci, Parr. di S. Biagio in Tivoli c. Fondo pel culto.

Il sommario e le massime contenute in questa sentenza sono i medesimi della sentenza, che precede, dello stesso Tribunale di Roma.

In fatto. — Con citazione del 4 luglio 1903, riassunta il 17 marzo 1904, don Giuseppe Stefanacci parroco della Chiesa di S. Biagio in Tivoli, come da decreto di concessione del R. *Placet* alla Bolla di nomina del Vescovo di Tivoli in data 1 febbraio 1897, assumendo che del patrimonio e delle rendite del soppresso Convento dei Domenicani in Palestrina, cui era annessa la Parrocchia di S. Biagio, una parte adeguata era devoluta alla Parrocchia medesima per provvedere a tutti i bisogni occorrenti all'ufficio e funzioni parrocchiali, e che in seguito alla soppressione, coi beni del Convento pervenuti al Fondo

culto, sarebbesi dovuto costituire una dotazione alla Parrocchia fissata in una rendita proporzionale al necessario servizio della cura delle anime e alle spese di culto, nonchè all'occorrente pel trattamento personale del parroco e dei coadiutori, conveniva innanzi questo Tribunale l'Amministrazione del Fondo culto, perchè, tenendosi presenti i bisogni della Parrocchia e l'entità delle rendite del soppresso Convento, con criterio discrezionale ed equitativo si determinasse l'ammontare della rendita annua e si condannasse detta Amministrazione a corrisponderla ad esso attore con decorrenza dalla data del R. *Placet* alla Bolla di sua nomina, cogli interessi legali dal giorno della domanda, con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Esibiva l'attore un certificato del Sindaco di Tivoli (registrato a Roma li 3 settembre 1901, al reg. 242, serie 3, N.° 4100 con L. 1,20), donde risulta che esso parroco provvede decorosamente alle spese di culto e di manutenzione della Chiesa di S. Biagio la quale, dopo la Cattedrale, è la più importante ed ufficiata della città, avendo sotto la sua giurisdizione 2061 anime, ed altro certificato della Curia vescovile di Tivoli (scritto su carta da L. 2,40), in cui si attesta che la soppressa Comunità dei Domenicani con gran parte delle proprie rendite provvedeva al servizio della Parrocchia di S. Biagio e che per la importanza e vastità della stessa le spese per la manutenzione e pulizia della Chiesa, che comprende nove altari, e del campanile, in misura strettamente economica, non possono essere inferiori ad annue L. 200; quelle pel personale della Chiesa, come sagrestano, campanaro, organista, tiramantici, chierici, ecc. non minori di L. 250; quelle per le spese di culto, come cera, olio, incenso, vino, ostie, acquisto e riparazioni di arredi sacri, trattamento della biancheria, celebrazione di funzioni e festività, non minori di L. 700 e quelle pel mantenimento del coadiutore non minori di lire 365 annue, in totale L. 1515.

Rispondeva la convenuta Amministrazione del Fondo culto che il reddito netto disponibile, pervenuto dal Monastero soppresso, si riduce a sole L. 1112,30, e che, tenuto conto dell'immenso cumulo di oneri impostile dall'art. 28 della legge 7 luglio 1866, e specialmente quello del mantenimento dei religiosi componenti il Monastero, alla Parrocchia di S. Biagio fu, cogli assegni di L. 923,72 per congrua e 135 per spese di culto, dato più del dovuto; che dall'esibito estratto dei libri d'amministrazione del Monastero risulta come molte fra le spese che facevansi dal Monastero stesso avevano carattere di conventuali e non di parrocchiali; che se anche il Tribunale non credesse di rigettare del tutto le domande avversarie dovrebbe determinare in una tenue misura gli assegni richiesti dal parroco Stefanacci, e che in nessun caso potrebbe dirsi tenuto il Fondo culto a corrispondere annualità di assegni per congrua e spese di culto anteriori al dì della domanda giudiziale, poichè la pubblica Amministrazione (Demanio e Fondo culto) eroga legittimamente le rendite dei patrimoni degli enti ecclesiastici soppressi ai fini designati ad essa dalle leggi eversive fino a quando non sia diffidata a dare alle rendite stesse una diversa destinazione e non ne risponde verso i terzi se non dal giorno della diffida; che dagli assegni che si riconoscessero spettanti alla Parrocchia di S. Biagio dovrebbero detrarsi i tributi di ricchezza mobile e di manomorta pagati dal Fondo culto e che non sarebbe mai il caso di concedere l'esecuzione provvisoria della sentenza in spreto al disposto dell'art. 363 Cod. proc. civ.

All'udienza di spedizione della causa i procuratori delle parti prendevano le conclusioni sopra trascritte.

In diritto. — Osserva il Collegio come le parti siano d'accordo nella questione di diritto, nell'ammettere cioè, come, del resto, è stato ritenuto dalla concorde giurisprudenza, che alle Parrocchie regolari, ossia alle Parrocchie non aventi un beneficio proprio, ma annesse a un Convento, il quale colle

sue rendite provvedeva alle spese di culto, non siano applicabili le disposizioni delle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 riguardanti il supplemento di congrua. Tale supplemento si concede solo alle Parrocchie secolari, aventi cioè un beneficio proprio, qualora il reddito beneficiario sia insufficiente ad assicurare un determinato minimo di congrua al parroco, tanto vero che in dette leggi si parla sempre di *redditi*, di *rendite beneficiarie*.

Per le Parrocchie regolari invece, le quali prima delle leggi di soppressione percepivano i mezzi per la loro sussistenza dal patrimonio degli enti collegiali e corporazioni monastiche, in applicazione degli art. 16 decreti commissariali 1860-61 per l'Umbria e le Marche, art. 1 n. 1, legge 15 agosto 1867 e art. 2 e 3 legge 17 giugno 1873 per la città di Roma, deve ritenersi che dopo la soppressione del Convento cui erano annesse, il Fondo pel culto, succeduto nei beni del Convento stesso, debba sopperire le spese di culto che prima pesavano su quel patrimonio. *Res transit cum onere suo*. Di vero, il caso delle Parrocchie ex conventuali è identico a quello contemplato nell'art. 1, n. 1, legge 15 agosto 1867. Questa legge, sopprimendo i Capitoli delle Chiese collegiate, le Chiese ricettizie e le cappellanie corali, faceva salvo, per quelle tra esse che abbiano cura d'anime, un solo beneficio curato o una quota curata di massa per congrua parrocchiale. E per costituire la quota curata dovevasi stralciare ed assegnare beni in natura in quantità sufficienti ad assicurare a colui cui è delegato l'ufficio di parroco un reddito eguale a quello in media da lui percepito nell'ultimo decennio a titolo di congrua. E ciò allo scopo di far sì che negli enti collegiali con cura di anime, questa sia rispettata, ma a condizione che si trasformi e da collettiva diventi singolare.

La stessa regola per lo stralcio della quota curata nei casi di cui all'art. 1, n. 1, legge 15 agosto 1867 deve adottarsi in tema di Parrocchie ex conventuali, perchè la ragione e lo scopo della legge sono gli stessi. (art. 3 Disp. prelim. al C. C.).

D'accordo adunque in questo punto, che cioè l'attore, nella sua qualità di parroco della Chiesa di S. Biagio in Tivoli, abbia diritto di avere dal Fondo culto un annuo assegnamento in base all'art. 1, n. 1, legge 15 agosto 1867, il campo della contestazione si riduce a determinare la misura e la decorrenza di tale assegno.

E quanto allo ammontare della rendita netta del Convento soppresso, si osserva che da un documento di fonte insospettabile, quale è l'allegato 3 al progetto di legge presentato dal Ministero nella tornata del 20 novembre 1872, risulta essere di L. 5203 e dallo stesso prospetto di liquidazione del quarto di rendita sulla soppressione delle corporazioni religiose spettanti al Comune di Tivoli per l'esercizio 1899-900 ai sensi dell'art. 3 legge 7 luglio 1866, prodotto dal convenuto, risulta anzi essere di L. 5579,51 pur essendosi tal differenza giustificata colla considerazione che la rendita risultante dallo allegato è quella determinata per la tassa di manomorta, e quindi inferiore alla vera, che deve ritenersi appunto di L. 5579,51.

Stabilito in tal modo l'ammontare della rendita del soppresso Convento, vediamo qual giuridico fondamento abbiano le deduzioni fatte dal convenuto allo scopo di ridurre al minimo possibile quell'assegno che pur riconosce spettare al parroco Stefanacci. E primieramente si parla degli oneri addossati al Fondo culto dall'art. 28 legge 7 luglio 1866 sulla soppressione delle corporazioni religiose, e specialmente dell'onere delle pensioni ai religiosi del Convento.

L'articolo in esame dispone in questo modo:

« Saranno pagati a carico del Fondo per il culto nell'ordine sottoindicato e nella misura dei fondi disponibili:

1° Gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita

pubblica a norma dell'art. 11 e quelli incombenti alla Cassa ecclesiastica;

2° Le pensioni dei membri degli Ordini e delle Corporazioni religiose a termini di questa e delle precedenti leggi di soppressione;

3° Tutti gli oneri che gravano il bilancio dello Stato per spese del culto cattolico;

4° Un assegnamento di supplemento ai parroci, che, compresi i prodotti casuali calcolati nella media di un triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue;

5° I pesi che le diverse leggi del Regno pongono a carico delle Provincie e dei Comuni per spese di culto in quanto non derivino da diritto di patronato, da contratti bilaterali, e non siano il corrispettivo o la condizione di concessioni fatte dal Governo da un corpo o ente morale o da privati ».

E l'onere inerente ai beni, di cui al n. 1, è appunto quello di corrispondere alla Parrocchia la rendita o dote che le spetta. Se tale onere adunque deve soddisfarsi prima di qualunque altro, non è possibile sostenere la preferenza sulle spese di parrocchialità delle pensioni ai religiosi e delle altre spese di cui ai n. 3 e seguenti dell'articolo in parola.

Inoltre le pensioni ai religiosi stanno a carico del patrimonio complessivo del Fondo pel culto, non già di quello dei singoli enti morali e delle Case religiose soppresse, tanto vero che esse sono retribuite anche ai religiosi degli Ordini mendicanti e non sono liquidate in misura variabile in proporzione dell'entità del patrimonio dei Conventi soppressi, ma in una misura fissa, solo tenendosi conto dell'età e della qualità di sacerdote o laico (art. 3 legge 7 luglio 1866).

Sostiene poi l'Amministrazione convenuta che solo dal giorno della domanda giudiziale sia dovuto l'assegno per congrua e spese di culto, e all'uopo invoca l'autorità di due decisioni della Cassazione di Roma, e cioè la sentenza 13 novembre 1897 (Fondo pel culto e Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Villanova Marchesana) e 12 novembre 1902 (Fondo pel culto e Fabbriceria della Chiesa di S. Antonio di Salto in Adegno). Ma tali decisioni non hanno che vedere col caso in esame. Le medesime riguardano fondazioni per celebrazioni di messe, alle quali non si era, per difetto d'istanza, provveduto in tutto il periodo di tempo decorso dall'anno in cui il Demanio aveva preso possesso dei beni fino al giorno in cui fu dato corso alla domanda giudiziale. La Cassazione ha deciso che non può ritenersi obbligato il Fondo pel culto, come possessore di buona fede, alla restituzione dei frutti arretrati, stante la erogazione di questi in altro modo e sempre ai fini della propria istituzione. Nel giudizio attuale non si fa questione sulla restituzione dei frutti in qualunque modo erogati; si tratta invece di un onere inerente ai beni del Fondo pel culto che fu sostenuto da altri.

La pretesa del Fondo pel culto urta primieramente contro il principio di ragione naturale, che cioè a nessuno è lecito arricchirsi con danno altrui. Ma è anche giuridicamente infondata, sia che si consideri l'azione della Parrocchia in rapporto agli art. 701 e 703 del Codice civile, come un'azione di rivendicazione della propria dotazione, sia che la si consideri come azione *ad consequendam assignationem*, fondata, quindi, sopra un diritto di obbligazione. E' difatti massima costante di giurisprudenza che la buona fede atta a dispensare dalla restituzione dei frutti consiste nella opinione di proprietario della cosa fruttifera nel possessore, opinione fondata sopra un titolo abile a trasferire il dominio e di cui il possessore medesimo ignori il vizio. Ora il Fondo pel culto non tiene il titolo richiesto dall'art. 701; quindi non può giovarsi della disposizione relativa all'art. 703 Codice civile. Ma anche considerando l'azione promossa dal parroco Stefanacci come azione *ad consequendam assignationem* fondata, cioè, sopra un diritto di obbligazione, la conse-

guenza è la medesima, perchè nelle obbligazioni di dare o di fare il debitore è costituito in mora per la sola scadenza del termine (art. 1223 Codice civile), e il Fondo pel culto si trova obbligato pel solo fatto di essere succeduto al Convento e di essere venuto in possesso dei beni dello stesso.

Si deduce in ultimo dal convenuto che dagli assegni che fossero riconosciuti spettanti alla Parrocchia di San Biagio dovrebbero detrarsi i tributi di ricchezza mobile e di manomorta pagati dal Fondo pel culto. Ma anche tale pretesa si addimostra infondata. La dotazione della Parrocchia si decompone in altrettante spese; spese per congrua al parroco, spese pel coadiutore, spese di culto e ufficiatura. Se sopra tale dotazione si mettessero imposte e tasse, la medesima risulterebbe insufficiente perchè non potrebbe sopperire a tutti i bisogni cui è destinata. Non può adunque considerarsi come reddito di ricchezza mobile, nè in alcun modo tassabile, ùn assegno che deve essere erogato in spese effettive e determinate.

L'attrice domanda deve, dunque, accogliersi in tutte le sue parti. E tenuto conto dell'ammontare delle rendite del soppresso Convento e della importanza della Parrocchia di S. Biagio, questo Collegio crede conveniente assegnarle a carico del Fondo pel culto una rendita dotalizia annua di L. 2500 di cui, quanto a L. 1000 a titolo di congrua parrocchiale, e le altre L. 1500 per spese di culto, ufficiatura e coadiutori.

E poichè le spese sono a carico della soccombente Amministrazione del Fondo pel culto, non è il caso di accordare la esecuzione provvisoria di questa sentenza.

Per questi motivi, il Tribunale, pronunciando sulla domanda promossa con atti del 4 luglio 1903-17 marzo 1904 da Don Giuseppe Stefanacci, nella qualità di parroco della Parrocchia di San Biagio in Tivoli contro l'Amministrazione del Fondo pel culto;

Uditi i procuratori delle parti, e respinta ogni altra eccezione e deduzione, l'accoglie, e per l'effetto dispone come appresso:

a) Dichiara tenuta l'Amministrazione del Fondo per il culto a corrispondere alla Parrocchia di S. Biagio in Tivoli, e per essa al parroco Stefanacci Giuseppe, la rendita vitalizia annua di L. 2500, fatta detrazione degli assegnamenti per congrua e spese di culto effettivamente corrisposte a detto parroco in base alle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899, cogli arretrati dal giorno della concessione del *R. Placet* alla Bolla di nomina del parroco Stefanacci, e cioè dal 6 febbraio 1897;

b) Tale rendita deve esser libera, netta da qualunque imposta o tassa o pubblico gravame;

c) Condanna l'Amministrazione del Fondo pel culto al pagamento verso l'attore Stefanacci degli interessi legali dal giorno della domanda e delle spese e onorari di questo giudizio da liquidarsi a mente di legge dal giudice estensore della presente sentenza per mancanza di nota specifica.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(Sezione Interni).

23 dicembre 1904.

Comune di Menfi.

Spese di culto — Iscrizione ultra trentennale in bilancio del Comune — Mancanza di titolo dell'obbligo — Provincie siciliane — Abrogazione del Concordato del 1818 — Non obbligo del Comune.

La sola iscrizione ultra trentennale di spese di culto nel bilancio non determina l'obbligo del Comune di mantenerle in virtù di prescrizione acquisitiva, quando manca il titolo che stabilisca altrimenti la obbligazione del Comune.

Il Concordato del 1818, già vigente nelle Provincie di Sicilia, è stato abrogato, anche in materia di spese di culto obbligatorie per i Comuni, dalla vigente legge comunale e provinciale, la quale all'art. 299 dichiara obbligatorie soltanto quelle spese che occorrono per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico (1).

La Sezione ha considerato: Che in quanto al merito l'argomento della prescrizione acquisitiva non è accettabile; mancando il titolo non può quella avverarsi e le liberalità non creano diritto: questo fu dichiarato ripetutamente anche dal Consiglio di Stato in base ai giudicati della Cassazione di Roma; e neppure per gli stessi giudicati può ammettersi la presunzione, invertendo l'obbligo della prova.

Che tutto quindi si riduce a esaminare se il Concordato del 1818 sia ancora in vigore in alcune sue parti.

La questione fu in vario senso risoluta dalla giurisprudenza, con prevalenza per l'affermativa, e anche i trattatisti non sono punto di accordo.

Che pare non possa cader dubbio che se, in quanto concordati, cioè come trattati internazionali, essi non possono avere valore nel nostro diritto pubblico, attesi i principii delle nostre relazioni con la Chiesa, possono tuttavia conservare efficacia in quanto sono leggi antiche; e, considerate come leggi dello Stato, le loro disposizioni possono invocarsi se non siano state abrogate o derogate nei modi ordinari stabiliti dalla legge.

Che ciò ammesso in linea generale, è mestieri vedere se sia valido quello del 1818. In proposito si deve ricordare che discutendosi la legge sulle guarentigie del Sommo Pontefice la Commissione della Camera aveva proposto di aggiungere all'art. 19, che contiene la consueta disposizione riflettente la validità delle precedenti leggi, il seguente periodo: « e cesseranno gli effetti del Concordato del 1818 per la Sicilia ».

Il guardasigilli si oppose, dichiarando non essere in vigore quel Concordato salvo *forse* alcune materie speciali, per esempio, le spese di culto, e pregò di rimandare ogni provvedimento definitivo alla legge promessa, onde non turbare il corso delle gravi controversie pendenti dinanzi al Consiglio di Stato ed ai Tribunali; ma la legge non fu mai fatta.

Che il Concordato stesso fu abolito nelle Provincie continentali del Regno di Napoli con un decreto luogotenenziale controfirmato dal Mancini; il decreto non poteva avere vigore in Sicilia, perchè il luogotenente non vi aveva autorità; ma è da notare che il Mancini stesso dichiarò alla Camera che non poteva ritenersi in vigore il Concordato in Sicilia nei principii generali di diritto.

Che, esaminando la questione in me-

(1) In senso contrario, e come è stato sempre ritenuto nella giurisprudenza amministrativa e giudiziaria vedi in questa dispensa Appello Catania 4 aprile 1903, pag. 68.

rito, pare non dubbio che avendo il moderno diritto pubblico italiano in materia ecclesiastica fondato il principio della mutua indipendenza fra Stato e Chiesa, non possono esistere concordati che sono la negazione diretta di quel principio; che la legge sulle guarentigie, applicazione di quel principio, è certamente incompatibile con tutto quello che forma materia essenziale del Concordato 1818, il quale assicurava al Re diritti per collazione di benefici, richiedeva giuramento di fedeltà dei Vescovi, riconosceva la giurisdizione civile nel fine ecclesiastico. Ogni legge è un tutto organico e quando ne vengano a mancare le parti essenziali, tutte anzi le principali, come nel caso, mal si comprende come possano restare in vigore disposizioni secondarie, le quali erano basate o avevano almeno la loro ragione di essere nei reciproci vantaggi che le due parti si assicuravano; cessata tale reciprocità non pare possa ritenersi sussistente una speciale disposizione che grava soltanto i Comuni, senza corrispettivo alcuno.

Che in ogni caso, anche ammessa la validità di una sola parte e così secondaria di un concordato, essa, come si disse, può aver vigore solo in quanto non sia stata abrogata o contraddetta da leggi posteriori; ora la legge comunale e provinciale, mentre definisce tutte le spese obbligatorie per i Comuni, fra esse non annovera spese del genere, all'art. 299 disponendo:

« Fino a che non sia approvata una « legge che regoli le spese di culto, « sono obbligatorie pei Comuni *quelle* « per la conservazione degli edifici ser- « vienti al culto pubblico, nel caso di « insufficienza di altri mezzi ». La materia delle spese comunali è tutta regolata dalla legge; quella delle spese di culto è pure contemplata e, con una distinzione molto chiara, la legge dichiara obbligatorie soltanto quelle per gli edifici di culto; esclusa, dunque, ogni altra spesa di culto. Se l'art. 299 non esistesse, si potrebbe fare appello all'ultimo alinea dell'art. 176 e discutere, in conformità alle questioni sopra esaminate, se sia valido in questa parte o no il Concordato; ma di fronte alla precisa disposizione che dichiara tenuti i Comuni *fra le spese di culto a quelle che riflettono la conservazione degli edifici*, non pare sostenibile che altra precedente disposizione aggravante quell'obbligo possa avere conservato vigore: essa sarebbe contraddetta dall'art. 299.

Per questi motivi, la Sezione opina respingersi i ricorsi, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione 16 dicembre 1904.

Pres. Bonasi P. — *Est.* Pincherle

Confraternita di S. Bernardo in Felizzano c. Comune di Felizzano

Ente morale (Confraternita) — Azione giudiziaria — Rivendicazione di edificio — Contratto esistente — Autorizzazione dell'Autorità amministrativa — Indagine sulla convenienza e opportunità della lite — Negata autorizzazione.

L'Autorità amministrativa, alla quale da un ente morale (Confraternita) è chiesta l'autorizzazione ad intentare una lite, deve non solo esaminare se questa si presenta a sufficienza fondata, ma deve anche indagare la convenienza ed opportunità di promuoverla.

Sebbene, in massima, gli edifici destinati al culto aperti al pubblico non possano essere oggetto di contratto di cessione, non pertanto, quando il contratto è stato eseguito per moltissimi anni ed il Comune ha avuto il possesso di un Oratorio ceduto da una Confraternita, l'Autorità amministrativa può negare a questa l'autorizzazione ad una azione di rivendicazione, in considerazione delle gravi conseguenze della lite.

Considerato, in merito al ricorso, che la autorità amministrativa, alla quale, sia da un ente morale chiesta l'autorizzazione a intentare un'azione giudiziale, deve, non soltanto esaminare se questa si presenti sufficientemente fondata, ma deve altresì indagare la con-

venienza e la opportunità di promuoverla. Anzi, cotesta indagine è più che mai ad essa devoluta, perocchè mentre essa si astiene così, fin dove è possibile. di entrare nel campo che è riservato al magistrato ordinario, essa esplica pienamente quell'esercizio della funzione tutelare, in cui rientra l'atto che le viene richiesto, impedendo agli enti ad essa sottoposti di impigliarsi in liti non soltanto non fondate in diritto, ma non convenienti e dannose all'ente medesimo.

Che, partendo da siffatti criteri, è anzitutto da osservare che, sebbene non sia da disconoscersi che gli edifici consacrati al culto non possano, perchè destinati ad uso pubblico, formare oggetto di contratto, non si può però dire in via assoluta che non abbia alcuna efficacia a sanare cotale vizio il fatto che per quasi un trentennio, palesemente e per cessione avutane da chi quel culto esercitava, siano stati adibiti a uso profano.

Che la mancanza di autorizzazione all'acquisto dell'immobile che alla Confraternita è pervenuto con l'atto del 10 agosto 1873, in cambio di quello da essa ceduto al Comune di Felizzano, e che essa vorrebbe ora rivendicare, derivò dal fatto suo proprio, cioè dalla negligenza dei suoi rappresentanti del tempo, e di questo essa vorrebbe ora prevalersi contro il Comune.

Che ragioni di convenienza amministrativa consigliano di non aderire alla domanda. Nel contratto del 1873 (come bene ha ricordato la Giunta prov. amm. nella decisione impugnata), la Confraternita dichiarava che essa intendeva cedere l'Oratorio di San Bernardo per spirito di patriottismo, cioè per venire in aiuto del Comune. il quale aveva urgente bisogno di quel locale per adoperarlo ad uso di ufficio. E questi motivi (essa avverte) lungi dall'essere scemati si sono accresciuti, perchè quell'edificio fu incorporato nel palazzo del Comune, e il rivenire su quel contratto, obbligando il Comune stesso alla restituzione, previa riduzione nel pristino stato, gli riuscirebbe di gravissimo danno per le spese occorrenti e per il trasporto degli uffici, ecc., mentre non è provato che la Confraternita ne avrebbe un vantaggio corrispondente.

Che se il contratto diceva che il Comune si assumeva l'obbligazione *morale* di contribuire alle spese per rendere l'Oratorio, che esso cedeva, adatto ad uso della Confraternita, è provato che esso spese L. 1944,62 nel 1874, e la Giunta afferma non esser dimostrato che il Comune stesso rifiuterebbe di far fronte alle spese di riparazione che ancora fossero necessarie.

Che se il Comune ha ceduto l'uso soltanto dell'Oratorio della Beata Vergine, ed è perciò tenuto alle spese straordinarie, ciò potrà dar luogo a un'azione della Confraternita in base al contratto, ma non è sufficiente a giustificare l'azione, ben più grave per le sue conseguenze, intesa ad ottenere l'annullamento del contratto stesso.

Che, come osservano la Giunta e il parere della Sezione consultiva, il Comune non potrebbe forse ottenere dalla Confraternita il rimborso di tutto quanto esso ha speso per l'Oratorio di San Bernardo, e dovrebbesi, d'altra parte, stabilire e liquidare la colpa della Confraternita per non aver fatto all'Oratorio, che le fu ceduto, le riparazioni che le incombevano e per non aver avvertito il Comune della necessità delle riparazioni straordinarie.

Che per tutte queste ragioni, e, sovrattutto, perchè trattasi di un contratto eseguito per quasi un trentennio e della rivendicazione di una parte dell'ufficio comunale, la gravità delle conseguenze di una lite non giustificano che si accordi la chiesta autorizzazione.

Che conviene compensare le spese di giudizio.

Per questi motivi, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

28 ottobre 1904.

Pres. SERENA, ff. P. — *Est.* SANDRELLI.

Panotti c. *Ministero di grazia e giustizia.*

Sequestro di temporalità — Sovrano provvedimento — Misura di repressione — Mancanza di previo parere del Consiglio di Stato — Non richiesto — Regio Decreto 25 giugno 1871, n. 320, art. 3; relativo Regolamento, art. 3 e 6 — Legge 13 maggio 1871, n. 214, art. 16 — Legge sul Consiglio di Stato, 2 giugno 1889, art. 12 — Inapplicabilità — Non prescritta contestazione di addebiti — Regolamento sui benefizi vacanti 2 marzo 1899, art. 1.

La sottoposizione dei benefizi pieni alla misura del sequestro non presuppone alcun provvedimento della autorità ecclesiastica e viene ordinato dalla potestà civile, mediante sua iniziativa esclusiva, per virtù del diritto conferitole dall'articolo 18 dello Statuto (1).

Non è prescritto il previo avviso del Consiglio di Stato in ordine ai provvedimenti di sequestro delle temporalità beneficiali (2).

Dato il carattere del provvedimento di sequestro, non è richiesta la preventiva comunicazione di addebiti all'investito; massime quando vi sono ragioni speciali di urgenza per provvedere, e in fatto risulta la scienza nel parroco dello stato delle cose (3).

E' giustificato il sequestro di temporalità inflitto ad un parroco che siasi reso inviso alla popolazione pel suo carattere aspro e vendicatico, tanto da far temere pubblici disordini (4).

Omissis.

Attesochè non abbia giuridica consistenza l'altro motivo del ricorso, col quale si afferma illegalmente emesso il sovrano provvedimento, perchè non preceduto dal parere del Consiglio di Stato.

Il ricorrente poggia questa sua deduzione sugli articoli 3 del regio decreto 25 giugno 1871, n. 320, 3 e 6 dell'annesso regolamento relativi alla concessione dell'*exequatur* e del *regio placet*, e sull'art. 12, n. 3, della legge organica sul Consiglio di Stato, 2 giugno 1889, n. 6166.

Ora è ovvio osservare che il regio decreto ed il regolamento del 25 giugno 1871 non sono altro che il complesso delle norme di esecuzione dell'art. 16 della legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle prerogative della Santa Sede e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa, pel quale articolo all'*exequatur* ed al *regio placet* sono soggetti gli atti e le provvisioni dell'autorità ecclesiastica, riguardanti la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccettuati quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

Donde emerge che l'istituto dell'*exequatur* e del *regio placet* è sostanzialmente diverso da quello della sottoposizione a sequestro delle temporalità beneficiali, per guisa che le norme dettate per l'uno di tali istituti non sono all'altro logicamente e legalmente applicabili.

La facoltà che l'autorità civile si riservò ai termini dell'art. 16 della succitata legge 13 maggio 1871, fino a quando non sia altrimenti provveduto con la legge speciale preannunziata dal successivo art. 18, e tuttora attesa sul riordinamento e sulla conservazione ed amministrazione della proprietà ecclesiastica, si esplica sopra atti e provvisioni emanate dalle autorità canoniche, mentre la sottoposizione dei benefizi pieni alla misura del sequestro non presuppone alcun provvedimento dell'autorità ecclesiastica, ed all'infuori di

---

(1-3) Cons. G. ORLANDI « *Dei sequestri delle temporalità beneficiarie* » in questa RIVISTA, vol. VI, pag. 1 e seg.

La decisione precedente della IV Sezione, richiamata in fine della presente, quella cioè del 17 dicembre 1897, sul ricorso Miraglia c. Prefetto di Piacenza, è riportata in questa RIVISTA, vol. VIII, pag. 110.

(4) Conf. la decisione della Stessa IV Sezione 12 dicembre 1902, Lovati c. Ministero di grazia e giustizia (vol. XII, pag. 691).

ogni atto di questa, viene ordinata dalla potestà civile mediante sua iniziativa esclusiva, per virtù del diritto conferitole originariamente in materia beneficiaria dall'articolo 18 dello Statuto fondamentale del regno.

Nella prima ipotesi trattasi di dare alle provvisioni pontificie o vescovili, concernenti l'attribuzione di beni ecclesiastici, o per canonica investitura dei benefizi o per altra causa, l'esecutorietà agli effetti del civile possesso e godimento dei beni medesimi; e sulla convenienza di concedere o di negare tale esecutorietà le disposizioni regolamentari del 1871 richiedono, nei congrui casi da esse enunciati, il preventivo esame ed il voto del supremo consesso amministrativo. Dallo stesso concetto è ispirata l'altra prescrizione invocata dal ricorrente e contenuta nel n. 3 dell'articolo 12 della legge sul Consiglio di Stato, statuente che il voto di questo debba essere domandato sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche di ogni natura. Ma nè dell'una nè dell'altra delle disposizioni ora ricordate è lecito trasportare l'efficacia fuori dell'orbita, per la quale e dentro la quale ebbero ragione di sorgere e trovano materia di esplicazione. E tanto meno possono tali norme invocarsi a proposito dell'altra ben distinta ipotesi, che è la sottoposizione del benefizio a mano regia, provvedimento non di controllo e di esecutorietà sopra provvisioni emesse da altra autorità di tanto diverso ordine, ma promanante dall'azione autonoma e perfetta della potestà laica: provvedimento di carattere non definitivo nei suoi effetti, come nello stato attuale della patria legislazione è l'*exequatur* ed il *regio placet*, ma temporaneo e revocabile; provvedimento, infine, che essendo inspirato o da necessità di conservazione o da scopo di repressione, ha sempre insita in sè l'indole di una urgenza ora minore, ora maggiore, ora anche massima, mentre non l'ha il rilascio o il diniego di placitazione a bolle e a rescritti che da questa attendono la sanzione occorrente per divenire esecutivi nei rapporti civili.

D'altro canto il legislatore ai diritti ed agli interessi dell'investito colpito dalla misura del sequestro statuiva una congrua tutela, allorchè contro il provvedimento conservativo o repressivo concedeva il ricorso a questa Sezione, esteso anche al merito, giusta l'art. 25, n. 2, della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

Tutto ciò, a prescindere da altre considerazioni, può valere a spiegare l'assenza di una prescrizione, la quale imponga il previo avviso del Consiglio di Stato in ordine ai provvedimenti di sequestro delle temporalità beneficiali, e vale poi a vieppiù dimostrare incivile la pretesa che al silenzio del legislatore il giudice supplisca, applicando alla specie una disposizione che per la specie non fu dettata e non si volle dettare.

Attesochè in ordine all'altra deduzione, con la quale il ricorso lamenta che l'impugnato decreto non fu preceduto da alcuna comunicazione di addebiti al ricorrente, sia doveroso osservare che il sequestro per repressione è indubbiamente un atto di rigore verso l'investito, al quale l'autorità civile, nell'esercizio del suo diritto di sorveglianza sui benefizi provvisti, per giusti motivi toglie in via temporanea non soltanto l'amministrazione, ma anche il godimento delle rendite prebendali. Ma importa anche tenere presente che nè questo carattere di rigore, nè gli effetti gravi che ne conseguono, bastano ad imprimere all'atto di imposizione del sequestro i lineamenti del provvedimento disciplinare vero e proprio, sia perchè il contenuto dell'azione disciplinare presuppone rapporti d'indole gerarchica ben definiti, che nella specie non esistono, sia ancora perchè non è escluso e non è vietato che la temporanea privazione delle temporalità beneficiali, più che per la mala condotta dell'investito, possa essere in taluni casi imposta per impellenti considerazioni di tutela dell'ordine pubblico.

A conforto e riprova dei concetti

espressi ora, vuolsi anche segnalare la mancanza di qualsiasi sanzione positiva di legge o di regolamento circa le precise contingenze e ragioni che possono autorizzare, e circa le formalità che debbono precedere l'adozione dell'anzidetto provvedimento, del quale è generico accenno nell'articolo 1 del regolamento 2 marzo 1899, n. 64, per gli economati generali dei benefizi vacanti.

Ciò posto, se in massima è conforme ai principii fondamentali di diritto e di giustizia che, pure eliminato il carattere disciplinare, nessun provvedimento lesivo degli altrui interessi possa essere preso dalla pubblica autorità senza che la parte sia stata udita, non è men vero che, nella peculiare materia ora in disputa, tale condizione, pel di cui eseguimento non è indicata alcuna rituale formalità, debbasi intendere legalmente compiuta, quando risulti che in un qualunque modo l'investito ebbe preventiva scienza delle ragioni dell'emanato decreto, e che possa finanche essere legalmente omessa, quando, a tacere di altro, da particolari circostanze concrete sia reclamata l'urgenza di un provvedimento immediato.

Premesse tali osservazioni, è da riconoscersi inattendibile anche la censura di illegalità per mancata previa comunicazione di addebiti all'investito, sia perchè nel concreto caso si verificavano, allorchè il sequestro fu imposto, ragioni speciali d'urgenza, come sarà detto in appresso, sia perchè in fatto risulta che il parroco Panotti aveva piena scienza dello stato delle cose a suo riguardo, tanto che egli stesso al pretore di Belluno manifestò l'intendimento di ritirarsi dalla parrocchia, purchè gli fosse assegnata sui redditi beneficiali una pensione, che non potè essergli concessa; senza dire che la Curia Arcivescovile di Milano, appunto per l'antagonismo in cui egli erasi posto coi parrocchiani, gli aveva formalmente intimato, o di rinunziare al benefizio o di sottoporsi al procedimento di canonica remozione dal benefizio medesimo.

Attesochè, passando ora all'indagine di merito, giovi tener presente il preciso contesto della parte proemiale del regio decreto 12 maggio 1904, così formulata: « Visti i rapporti del Procuratore generale del Re presso la Corte di appello di Milano, da cui risulta che il Panotti, parroco di Cortenova, si è reso inviso a quella popolazione pel suo carattere aspro e vendicativo, tanto da far temere pubblici disordini ».

Questi precisi termini, costituenti la motivazione dell'intervenuto provvedimento di sequestro, bastano a dimostrare non esatta e perciò non attendibile l'affermazione del ricorrente che il provvedimento medesimo si fondi, non sopra fatti determinati e specifici, ma sopra semplici apprezzamenti, che anche si dicono contrari alla verità. Infatti la ragione del sequestro, quale è nel decreto esplicitamente dichiarata, fu l'accertato conflitto fra la popolazione ed il parroco, resosi a quella inviso, conflitto acuito a tal punto da far sorgere serio timore di perturbamento dell'ordine pubblico. Il provvedimento adunque non esprime un apprezzamento, ma designa un fatto determinato, che risulta conforme a quanto avevano concordemente esposto con riferimento di circostanze specifiche le preinformanti autorità locali.

Obbietta però la difesa del ricorrente, che nel decreto si parla di carattere aspro e vendicativo del parroco Panotti e che siffatte qualifiche, oltrechè offensive, non sono neanche vere, come è dato presumere dalle prodotte dichiarazioni di funzionari, di sacerdoti e di cittadini, che unanimi attestano la moralità e la bontà dell'animo del ricorrente e la di lui devozione alle patrie istituzioni.

La Sezione ha portato la sua attenzione sopra tali attestazioni, ma ha eziandio esaminato, spiegando così la piena sua competenza di merito, tutto quanto emerge dai rapporti del Procuratore del Re e del Prefetto di Como e del Procuratore generale di Milano, nonchè dai documenti a quei rapporti allegati. E dall'insieme del compiuto

esame la Sezione ha attinto il convincimento:

1° Che il parroco Panotti, la di cui onestà e moralità non è in questione, ha un carattere, se non vendicativo, indubbiamente aspro, come rilevasi dal complesso delle informazioni sul di lui conto assunte, comprese le prime fornite col rapporto 19 ottobre 1903, a lui pienamente favorevole, del Procuratore del Re di Como, che dopo averlo annunziato sacerdote ottimo, aggiunge « essere le sue buone qualità disgraziatamente associate ad un carattere piuttosto aspro e ad una scorza un po' ruvida »;

2° Che per effetto dell'asprezza del suo carattere e pel suo atteggiamento di lotta, il sacerdote Panotti, il quale alla parrocchia di Cortenova era stato eletto in seguito del suffragio cittadino, aveva negli ultimi tempi perduto la simpatia e l'affetto di una grandissima parte dei parrocchiani, per guisa da dar luogo a reclami sul di lui contegno, presentati alla prepositura di Primaluna ed alla Curia Arcivescovile milanese;

3° Che il dissidio tra i parrocchiani ed il parroco assunse in breve le proporzioni di una grave agitazione, manifestatasi da un lato mediante atti seriamente ostili contro il parroco, e tenuta viva dall'altra parte per le poco misurate allusioni di questo verso gli amministratori del Comune, per guisa da costituire permanente minaccia di gravi disordini.

Risulta dagli atti che anche l'autorità ecclesiastica riconobbe come questo stato anormale di cose, imputabile principalmente all'asprezza del carattere del sacerdote Panotti, rendesse insostenibile la di lui posizione di parroco di Cortenova; a lui perciò la Curia Arcivescovile dapprima propose, anche nel suo interesse personale, il trasferimento ad altra parrocchia, e rivolse poi formale invito di rinunziare al benefizio; ed avendo egli opposto alla proposta ed all'invito un persistente rifiuto, la stessa autorità diocesana si accingeva ad iniziare a di lui carico il processo di remozione canonica dal benefizio, allorchè fu emanato il provvedimento di sequestro delle temporalità, in seguito del quale il Panotti abbandonò la residenza parrocchiale. Questa uniformità di vedute, in cui l'autorità ecclesiastica si manifestò assenziente alla potestà civile, questo concorde apprezzamento della responsabilità del detto sacerdote, anche per parte del di lui superiore gerarchico, non altera la laicità e l'autonomia dell'atto di sequestro, che permane giuridicamente perfetto nel campo dei rapporti patrimoniali civili, ma all'atto stesso conferisce un maggior valore morale, che non valgono ad infirmare le attestazioni a favore del ricorrente, rilasciate dal subeconomo dei benefizi vacanti, dal clero della Valsassina, dalla fabbriceria parrocchiale e da molti popolani dell'uno e dell'altro sesso di Cortenova.

Anche senza osservare che all'attestazione emessa dal funzionario economale ed alle dichiarazioni sottoscritte dagli amici e fautori del sacerdote Panotti la difesa del Ministero ha contrapposto altre attestazioni provenienti dall'autorità municipale e da chi pel detto sacerdote non parteggia, non è possibile disconoscere la capitale importanza delle circostanze gravissime, che la compiuta inchiesta amministrativa aveva posto in luce, quali erano la frequenza di provocazioni, di azioni e di reazioni perturbatrici della quiete cittadina, la divisione degli animi pro e contro il parroco, la minaccia di disordini ulteriori e più accentuati, e accanto a tutto questo la morale responsabilità del parroco stesso, il di cui carattere rifuggente da propositi di tolleranza e di conciliazione aveva concorso a creare e ad inasprire il deplorato antagonismo.

In presenza di tali elementi di fatto acquisiti e accertati dai raccolti atti, documenti e cenni informativi, la potestà civile riconobbe non soltanto la convenienza, ma la necessità di emettere senza indugio il provvedimento proposto dal Procuratore generale nel-

l'intento di eliminare il fomite permanente di un'agitazione abbastanza seria nell'attualità, più ancora pericolosa per l'avvenire.

E questa Sezione non reputa di andare in diverso concetto e di procedere a soluzione diversa, ognorachè l'imposizione, di sua natura temporanea, dell'attuale sequestro fu, secondo la parola dell'impugnato regio decreto, precipuamente inspirata dall'urgente tutela dell'ordine pubblico, finalità connaturale ed essenziale alla ragione di esistere dello Stato.

Al quale indubbiamente spetta, come questo Collegio si esprimeva con la decisione 17 dicembre 1897, sul ricorso Miraglia: « più che il diritto, i dovere di intervenire e di far cessare una condizione di cose, che si presenta come causa di gravi conflitti fra i cittadini, o altrimenti come un imminente pericolo per la quiete pubblica ».

Per questi motivi, ecc.

Consiglio di Stato.

(Sezioni Interni).

Parere 8 ottobre 1904.

Comune di Torano c. *Confraternite della frazione di S. Paolo.*

Confraternite — Inversione di scopo — Art. 91 e 55 legge 17 luglio 1890 — Concentramento nella Congregazione di carità Deliberazioni contraddittorie di questa e del Consiglio comunale.

Le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale in senso contrario alle proposte da essi in precedenza formulate per l'inversione di scopi ed il concentramento nella Congregazione di un'Opera pia possono formare ostacolo all'esame delle proposte medesime da parte del Governo del Re.

Tutte indistintamente le Confraternite, comprese anche quelle di mero culto, vanno soggette alla legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ed in ispecie all'art. 91 di essa, che autorizza e prescrive in taluni casi la trasformazione del patrimonio di siffatti enti a pro dei poveri.

E per conseguenza, quando risulti che al culto necessario per la popolazione provveda a sufficienza la locale parrocchia, tutte le rendite delle Confraternite del luogo devono essere invertite a scopo di beneficenza, quando non consti che le Confraternite stesse abbiano oneri di culto obbligatori per disposizioni statutarie o per volontà di benefattori.

Consiglio di Stato.

(Sezione IV).

Decisione del 6 marzo 1903.

Pres. Bonasi, P. — *Est.* Sandrelli.

Re c. *Ministero di grazia e giustizia.*

Sequestro di temporalità beneficiarie — Misure di conservazione — Regolamento 2 marzo 1899 — Provvedimento ministeriale — Sospensione a divinis — Abbandono delle parrocchie.

Dopo la pubblicazione del regolamento 2 marzo 1899, n. 64, è legittimamente disposto il sequestro delle temporalità beneficiarie per misura di conservazione con provvedimento del Ministro di grazia e giustizia, anzichè con decreto reale (1).

La sospensione a divinis *e l'arbitraria assenza del parroco dalla residenza parrocchiale sono cause che ben giustificano il sequestro delle temporalità beneficiarie per misura di conservazione* (2).

Attesochè invano si vuol sostenere dal ricorrente la nullità formale del primo provvedimento impugnato, perchè quel provvedimento che sottopose a sequestro, per misura di conservazione, il benefizio parrocchiale di Busca, del quale

---

(1-2) Completiamo questa decisione del Consiglio di Stato, della quale abbiamo già riferito una parte a pag. 187 del vol. XIV di questa Rivista.

Sulla prima massima, veggansi, in senso conforme, le decisioni 15 aprile 1904 (volume XIV, p. 530); 29 febbraio 1901, ric. Nelli, (vol. XI, p. 344).

L'abbandono del benificio è causa che giustifica il sequestro per misura di conservazione: detta decisione del 29 febbraio 1901.

esso ricorrente è investito, fu emanato dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, anzichè dalla potestà regia, a cui l'art. 18 dello Statuto fondamentale del Regno espressamente conferisce l'esercizio dei diritti pertinenti all'autorità civile in materia beneficiaria.

Siffatto concetto potè essere accolto da questo Collegio allorchè i provvedimenti di imposizione di sequestro in questa sede impugnati erano emessi anteriormente alla approvazione del regolamento ora vigente, per l'uniforme esercizio del diritto di regalia e per gli uffici degli economati dei benefizi vacanti.

Ma questa Sezione riconobbe il detto concetto non più applicabile di fronte ai provvedimenti emessi dopo la pubblicazione del surricordato regolamento approvato col regio decreto 2 marzo 1899, n. 64. Quel regolamento, emanato in esecuzione dell'art. 18 dello Statuto, come è detto nel proemio del regio decreto di sua approvazione, stabilisce nell'articolo 1° che « il regio decreto di possesso e di amministrazione dei benefizi vacanti e di quelli sottoposti a sequestro, per misura di conservazione o di repressione e la vigilanza sui benefizi pieni, qualunque sia la loro natura, sono esercitati in tutto il Regno secondo le norme contenute in questo regolamento, sotto la dipendenza e direzione del Ministero di grazia e giustizia e dei culti ». Dispone poi il medesimo regolamento, nel successivo articolo 19, quanto appresso: « Ove all'Economo generale risulti della cattiva amministrazione del patrimonio di un benefizio o di altra istituzione ecclesiastica per inettezza, negligenza o colpa del titolare o dell'amministratore, ne farà rapporto al Ministro di grazia e giustizia e dei culti, il quale potrà disporre che al titolare od amministratore si aggiunga, come coadiutore, il subeconomo od altra persona, salvo ad autorizzare il sequestro del patrimonio dell'ente, ove ciò sia necessario ».

In queste ultime parole dell'art. 19, tenuto presente quanto è disposto dall'articolo 1°, si scorge una propria e vera delegazione del potere regio al potere ministeriale; e tale delegazione, come la Sezione avvertiva colla decisione 22 febbraio 1901 sul ricorso Nelli, è anche consentanea all'indole della materia, « trattandosi di un provvedimento di pura conservazione patrimoniale, ben diverso perciò dal sequestro di repressione, avente carattere di vera pena e che continua ad essere riservato all'autorità regia ». Devesi pertanto riconoscere regolarmente emanata dal Ministero la determinazione che ordinò il sequestro delle temporalità del benefizio parrocchiale suddetto per misura di conservazione.

Attesochè neppure ha consistenza l'altra deduzione, con la quale il ricorrente attacca nel merito il succitato provvedimento, allorchè afferma che non costituivano motivo sufficiente ad autorizzare il sequestro la sospensione *a divinis* e l'assenza di esso investito dalla parrocchia, ognorachè non era dimostrato, e dimostrare non potevasi, che la sospensione dalle funzioni sacerdotali procedeva da cause legittime e ragionevoli e che l'assenza fosse arbitraria ed abusiva. Su questo proposito giova tenere presente:

a) che il parroco Antonio Re, fin dal 21 aprile 1902, in seguito ad una dimostrazione a lui ostile, che la Sezione della Corte d'appello di Torino, con sentenza 6 agosto 1902, prodotta negli atti dal ricorrente, disse avere lo stesso parroco Re « provocata per il suo carattere intransigente ed autocrate », erasi allontanato dalla residenza parrocchiale senza permesso del Vescovo della diocesi, al quale volle tener occulto il luogo ove erasi recato;

b) che il Vescovo, dopo questo abbandono della parrocchia, aveva, nel 3 maggio, pronunziato la sospensione del detto sacerdote *a divinis*, e tale sospensione aveva confermata solennemente con atto del 2 giugno, col quale anche dichiarava « assolutamente falso quanto

il sacerdote Re si ostinava a far credere nei giornali, cioè che egli, nell'abbandonare la parrocchia, avesse avuto la licenza dell'Arcivescovo di Torino o di altra autorità ecclesiastica »;

c) che il Procuratore generale di Torino, con telegramma 23 maggio, col quale riferiva al Ministero i fatti accaduti, cioè l'allontanamento del parroco e il provvedimento d'ordine spirituale emesso a di lui carico dall'Ordinario diocesano, proponeva la sospensione del parroco medesimo dal benefizio, richiamando le informazioni precedentemente fornite con manifesta allusione al proprio rapporto 15 novembre 1901, che, pur qualificando non penalmente perseguibili alcuni fatti ascritti al detto sacerdote, rappresentava la necessità di un'accurata vigilanza sulla di lui condotta;

d) che l'Economo generale dei benefizi vacanti di Torino, con rapporti del 24 e 26 maggio, segnalando al Ministero l'anormale stato di cose derivato dalla fuga del parroco, proponeva pur esso, come reclamata da speciale urgenza, « la riduzione a mano regia delle temporalità benefiziali per misura di conservazione e tutela, ed affinchè le medesime siano erogate allo scopo cui essenzialmente sono destinate, ossia al regolare adempimento del servizio parrocchiale ».

Tutto questo cumulo di circostanze, come vale a stabilire che l'allontanamento del parroco fu arbitrario e imputabile a di lui colpa, sicchè all'autorità ecclesiastica, cui era ignoto dove egli si trovasse, apparve imprescindibile la necessità di provvedere al governo della disertata parrocchia, così costituisce più di quanto occorre per giustificare il provvedimento statuito dal Ministero per scopo di conservazione del patrimonio benefiziale, che era urgente preservare dai gravi danni e deterioramenti ai quali lo aveva lasciato esposto, contro ogni principio di provvida amministrazione, l'abusivo e continuato abbandono del titolare.

(Omissis).

Per questi motivi, la Sezione respinge il ricorso, ecc.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Legge *22 dicembre 1904, n. 658, che proroga i termini stabiliti nella legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni perpetue.*

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni perpetue, già prorogati con le leggi 30 giugno 1901, n. 252, e 24 dicembre 1903, n. 494 (1), fino al 31 dicembre 1904, sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1905.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta

(1) Ved. vol. precedente, pag. 114.

nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RONCHETTI.

Decreto ministeriale *che istituisce una Commissione per lo studio delle riforme da apportarsi all'ordinamento degli Economati generali dei benefizi vacanti del Regno.*

IL GUARDASIGILLI, ecc.

Ritenuta l'opportunità di studiare le condizioni di fatto e di diritto di tutti gli Economati generali dei benefizi vacanti del Regno; di attuare tutte quelle riforme che valgano a renderne più semplice e meno costosa la gestione, più efficace il controllo.

Decreta:

Art. 1. — E' istituita presso il Ministero di Grazia e giustizia e dei culti una Commissione agli scopi accennati nelle premesse del presente decreto, con tutte le facoltà all'uopo occorrenti, e con l'incarico di riferire al Ministero nel più breve termine che sarà possibile.

Art. 2. — La Commissione anzidetta è composta nel modo seguente:

1. Avv. comm. *Camillo Finocchiaro Aprile*, deputato al Parlamento, *presidente*.

2. Comm. *Oronzo Quarta*, senatore del Regno, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma.

3. Avv. comm. *Ignazio Marsengo-Bastia*, deputato al Parlamento.

4. Comm. *Raffaello Biffoli*, consigliere della Corte dei conti.

5. Comm. *Nicola Cocucci*, direttore generale nel Ministero di Grazia e giustizia e dei culti.

6. Comm. *Gaetano Riccio*, ispettore generale nella Ragioneria generale dello Stato.

7. Comm. *Raffaele Zegretti*, direttore capo della Ragioneria del Ministero di Grazia e giustizia e dei culti.

8. Comm *Luigi Conforti*, economo generale dei benefizi vacanti di Napoli.

9. Comm. *Giuseppe Gisci*, direttore capo divisione nel Ministero delle Finanze.

Sono incaricati delle funzioni di segretario:

Cav. uff. *Giuseppe Satta*, segretario nel Ministero di Grazia e giustizia e dei culti.

Cav. *Federico Zapellone*, capo sezione nel Ministero del Tesoro (Ragioneria generale).

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1905.

Il Ministro
RONCHETTI.

Disegno di legge *sulle decime ed altre prestazioni fondiarie, presentato alla Camera dei Deputati nella seduta del 3 dicembre 1904 dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Ronchetti) di concerto col Ministro delle Finanze (Majorana).*

Signori! Mi onoro presentare al vostro esame un disegno di legge relativo alle decime e ad altre prestazioni fondiarie.

L'attuale progetto è sostanzialmente identico a quello già presentato nella passata legislatura sul quale ebbe a riferire la Commissione parlamentare introducendovi alcune modificazioni che, d'accordo col mio collega delle finanze, ho creduto opportuno di accettare.

Credo superfluo entrare nella esposizione dei motivi dopo quanto venne già scritto, in modo così esauriente, nelle precedenti relazioni ministeriali, e in quella parlamentare dell'onorevole Palberti (n. 96 e 96-A della seconda sessione della legislatura XXI). Epperò nel riferirmi ad esse, m'auguro che vorrete onorare dei vostri suffragi l'attuale disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE.

Art. 1. — Agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, si presumono spirituali le decime e le altre prestazioni corrisposte, o che lo fossero originariamente, ai vescovi, agli altri ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie o ad altri Corpi morali aventi per iscopo un servizio religioso.

La stessa presunzione si estende alle prestazioni corrisposte all'Amministrazione del Demanio dello Stato e a quella del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma, in quanto siano succedute in tali esazioni ad enti morali della preindicata natura.

È riserbato però alle persone e alle Amministrazioni predette il diritto di provare il carattere esclusivamente patrimoniale delle prestazioni: e tale prova non potrà darsi che a mezzo di atto pubblico, o scrittura privata, da cui risulti che le decime e le prestazioni reclamate costituivano in origine esclusivamente il corrispettivo di trasferimenti di diritti patrimoniali privati.

Queste disposizioni saranno applicate ancorchè le dette decime o prestazioni si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute, o convertite in prestazioni pecunarie.

Art. 2. — Per gli effetti dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, l'accertamento e la valutazione del diritto del creditore dovranno aver luogo fondo per fondo, secondo l'effettivo esercizio di esso nell'ultimo decennio.

Salvi gli effetti delle commutazioni in canoni pecuniarii già eseguite in base alle leggi precedenti, quando il debitore lo preferisca, può mantenersi la corrisponsione delle prestazioni in natura.

Anche in tal caso, però, le prestazioni fondiarie consistenti in quote variabili di frutti proporzionate all'effettivo prodotto annuale dei fondi o ad altro reddito periodico in caso di turno agrario, debbono sempre ridursi in

misura fissa, uguale alla quantità media effettivamente corrisposta nell'ultimo decennio, da determinarsi con documenti, o, in mancanza di tale prova, mediante estimo.

Art. 3. — Ferme le disposizioni degli articoli 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e 58 della legge 25 giugno 1882, n. 8194, sono estese a tutte le provincie del Regno e per ogni sorta di decime e di altre simili prestazioni le disposizioni sancite per le decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane nell'articolo 2 nella legge 8 giugno 1873, n. 1389; tranne pel termine, che decorre dall'attuazione della presente legge.

Restano impregiudicati gli effetti de' titoli che abbiano serbato ai concedenti una partecipazione ai frutti in caso di futuri dissodamenti.

Art. 4. — Le controversie sul carattere delle prestazioni e sul diritto ad esigerle, quando non siano di competenza del pretore, sono decise per ogni circondario giudiziario da un giudice del tribunale civile, destinato nel principio di ciascun anno con Reale Decreto, su proposta del ministro di grazia e giustizia.

La procedura a seguirsi sarà quella che è stabilita dal Codice di procedura civile, e dalla legge sul procedimento sommario, rispettivamente pei giudizi vertenti davanti ai pretori, ai tribunali e alle Corti d'appello.

I ricorsi contro le sentenze in grado di appello pronunciate rispettivamente dal tribunale sulle sentenze del pretore o dalla Corte di appello sulle sentenze del giudice, sono deferiti al giudizio della Corte di cassazione di Roma.

Art. 5. — Tanto la determinazione in misura fissa delle prestazioni di frutti corrisposte in quote variabili, quanto le commutazioni di esse in canoni pecuniari e la specificazione de' fondi sui quali deve accendersi l'ipoteca ai sensi di legge, sono eseguite in ciascun mandamento dal pretore.

Possono tuttavia con Decreto Reale, su proposta del ministro di grazia e giustizia, essere raggruppati più mandamenti in ciascun circondario giudiziario sotto la giurisdizione di un solo pretore liquidatore, da nominarsi fra i pretori del circondario medesimo con decreto del primo presidente della Corte di appello entro trenta giorni dal Regio Decreto di circoscrizione.

Art. 6. — È assegnato il termine di un anno dall'attuazione di questa legge tanto alle persone e alle Amministrazioni cui sono corrisposte le prestazioni, quanto ai debitori, per chiedere al pretore liquidatore, competente per territorio, sia la commutazione in canoni pecuniarii, sia la semplice determinazione in misura fissa delle prestazioni variabili di prodotti, sia la specificazione dei fondi sui quali sono dovute le prestazioni.

Il liquidatore con suo decreto segna sull'istanza il luogo, il giorno e l'ora in cui le parti devono comparire alla sua presenza, senza che il termine a comparire ecceda i sessanta giorni dalla produzione della istanza.

L'istanza, col rispettivo decreto di fissazione dell'udienza, è depositata nella cancelleria della Pretura del luogo destinato per la comparizione delle

parti, e ne è dato avviso agli interessati per mezzo di un usciere o di un messo comunale, a cura del liquidatore, almeno trenta giorni prima di quello stabilito per l'udienza.

Art. 7. — Nell'udienza fissata, ove le parti siano d'accordo, il liquidatore compila il verbale di conciliazione, nel quale determina per ciascun debitore l'annua somma dovuta per canone, o la quota fissa di prestazione in natura, con l'estensione e i confini del fondo, e ogni altra indicazione necessaria ad identificarlo.

In caso di mancato accordo o di contumacia, ordina gli opportuni mezzi d'istruzione ed, ove occorra, il suo accesso sui fondi soggetti alla prestazione; e, udito sempre il parere motivato di uno o tre periti da lui nominati, determina con sentenza arbitramentale e inappellabile, l'annuo canone pecuniario da corrispondersi, provvedendo nel tempo stesso alla ripartizione proporzionale del canone fra i singoli debitori e alla relativa specificazione dei fondi.

Negli stessi modi e con gli stessi effetti il liquidatore decide, quando le parti, pur consentendo nel mantenere ferma la corrisponsione in natura, non siano d'accordo sulla quantità fissa a cui debbono ridursi le periodiche prestazioni.

Per le commutazioni già compiute in base alle leggi precedenti, il liquidatore provvede alla sola specificazione de' fondi per la iscrizione dell'ipoteca.

Tanto il verbale di conciliazione quanto la sentenza hanno effetto di titolo esecutivo, ed entro cinque giorni rispettivamente dalla compilazione o dalla pubblicazione, sono depositati a cura del liquidatore nella cancelleria della Pretura dalla quale dipende il Comune in cui fu compilato il verbale o pronunciata la sentenza.

Sorgendo alcuna delle controversie di cui all'art. 4, il liquidatore sospende ogni procedimento e rinvia le parti innanzi al giudice competente, al quale trasmette d'ufficio il relativo verbale.

Art. 8. — Avvenuta la commutazione o anche la semplice determinazione in misura fissa della prestazione in natura, e la specificazione dei fondi, i creditori devono procedere alla iscrizione delle ipoteche nel termine di sei mesi dall'atto di deposito stabilito nell'articolo precedente.

Il termine per la inscrizione delle ipoteche decorre dall'attuazione di questa legge per le determinazioni, le commutazioni e le specificazioni precedentemente avvenute.

Art. 9. — Quando per il numero delle persone sia difficile eseguire nei modi ordinari la intimazione delle sentenze, sia di determinazione della quantità delle periodiche prestazioni in natura, sia di commutazione, sia di specificazione dei fondi, sia di risoluzioni delle controversie di cui all'articolo 4, il magistrato che pronunziò la sentenza può, *su domanda della parte, anche posteriore alla sentenza*, autorizzare ad eseguirla col notificare a ciascheduno interessato il solo dispositivo.

La sentenza è sempre integralmente notificata alle parti che abbiano costituito un procuratore, mediante consegna al medesimo di una sola copia, ancorchè esso rappresenti più parti.

Art. 10. — Tutti gli atti del procedimento innanzi ai liquidatori si scrivono in carta libera, ad eccezione dei verbali di conciliazione e delle sentenze, che sono scritti su carta bollata da centesimi cinquanta.

Tutti gli atti del procedimento nei giudizi indicati nell'articolo 4, le relative sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione e le copie di esse, sono scritte su carta bollata da una lira.

I verbali di conciliazione, le sentenze arbitramentali, i relativi verbali di deposito e le altre sentenze indicate nel capoverso precedente, sono soggetti soltanto alla tassa fissa di registro di una lira.

Art. 11. — Le tasse ipotecarie per le inscrizioni a favore dei creditori delle prestazioni indicate nella presente legge, sono ridotte alla metà, se il reddito per ogni singola iscrizione superi il valore di lire dieci; ad un quarto se il reddito ecceda le lire cinque, e non sono dovute, se è inferiore a questa somma. Tali tasse sono per metà a carico del creditore e per l'altra metà a carico del debitore.

Art. 12. — Indipendentemente dal rinvio da ordinarsi dal liquidatore ai termini dell'art. 4, quando la controversia sul diritto alla prestazione insorga durante il procedimento di liquidazione, coloro che vi hanno interesse possono direttamente promuovere nelle forme della presente legge tali giudizi entro il termine fissato nell'articolo 6.

Ove si tratti di decime o altre simili prestazioni corrisposte a vescovi, ad altri ministri del culto o ad enti che abbiano per iscopo un servizio religioso, le questioni predette sono in ogni caso decise in contraddittorio dell'amministrazione del Fondo per il culto.

Art. 13. — Scaduto il termine prefisso dalla prima parte dell'articolo 6 senza che sia stata provocata la commutazione ovvero la determinazione in misura fissa delle prestazioni variabili, è sospesa a favore dei reddenti ogni corrisponsione, e tanto alla detta commutazione, quanto agli eventuali giudizi sulla natura delle prestazioni e sul diritto ad esigerle, non può procedersi che nelle forme dei giudizi ordinari, escluso ogni beneficio concesso da questa legge e da quelle 8 giugno 1873, n. 1389, e 29 giugno 1879, n 4946, ed escluso ogni diritto alle annualità maturatesi anteriormente alla domanda giudiziale.

Art. 14. — Anche alle ipoteche iscritte in virtù della presente legge e delle leggi con la presente richiamate, e sebbene nel verbale di cui all'articolo 7 consentite per la somma e pei beni, sono applicabili le disposizioni degli articoli 2026, 2027 e 2028 del Codice civile.

La riduzione delle ipoteche potrà esser convenuta nella stessa udienza di cui all'articolo 7, e in tal caso soltanto ne sarà presa nota nel verbale.

Diversamente, le parti interessate dovranno provvedere dinanzi la competente autorità ai termini del diritto comune.

Art. 15. — Salva la facoltà di cui all'art. 5 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, i debitori delle prestazioni possono affrancarle in ogni tempo, soddisfacendo il prezzo di affrancazione mediante il pagamento per un periodo non minore di sei anni e non eccedente i diciotto a loro scelta, di un'annualità fissa, comprensiva dell'interesse al 3 per cento e della quota d'ammortamento, secondo la tabella delle annualità comprensive degli interessi e della quota di ammortamento, che sarà formata coi criteri del presente articolo, e approvata con decreto reale.

Gli affrancamenti che saranno effettuati in virtù dell'articolo 5 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, a partire dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge, saranno operati in base alla nuova tabella, di cui all'alinea precedente.

In caso di mancato pagamento d'una rata, il debitore, dopo tre mesi dalla scadenza, è obbligato di diritto al pagamento dell'intero prezzo d'affrancazione, detratto quanto avesse pagato in conto del capitale.

Le questioni sulle offerte d'affrancamento rateale sono riserbate alla cognizione del magistrato competente per territorio e valore, secondo le norme del procedimento ordinario.

Restano salve e impregiudicate le maggiori agevolazioni concesse per l'affrancazione delle decime, de' censi e degli altri canoni dovuti al Demanio dello Stato, al Fondo per il culto ed al Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma.

Art. 16. — Le disposizioni delle leggi 8 giugno 1873, n. 1389, 29 giugno 1879, n. 4946, e 14 luglio 1887, n. 4727, restano in vigore in quanto non siano derogate dalle disposizioni della presente legge.

Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, è autorizzato a fissare il giorno in cui dovrà entrare in attuazione questa legge e a dare tutte le disposizioni che possano occorrere per l'esecuzione di essa.

Art. 17. — Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, prima del termine di cui nel precedente articolo, pubblicherà per Decreto Reale un testo unico comprendente le disposizioni della presente legge e quelle con essa richiamate.

Relazione *della Commissione della Camera dei deputati (che approva integralmente il progetto di legge sopra riportato), presentata nella seduta del 15 dicembre 1904.*

Onorevoli Colleghi! — La Camera dei deputati, di fronte al vitale problema economico dell'ordinamento della proprietà, più volte è intervenuta direttamente a occuparsi dell'argomento delle decime e altre prestazioni fondiarie, anche dopo la legge 14 luglio 1887. Tale legge abolì le così dette

decime sacramentali; rese obbligatoria la commutazione in denaro di tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue consistenti in quote di frutti pagate in natura, a corpi morali o privati; le rendite così costituite per commutazione, rese affrancabili a libertà dei possessori delle terre sulle quali gravassero. Ma l'applicazione di una tale legge lasciò molto a desiderare, scoprì delle lacune o delle incertezze per la medesima, sopra tutti e tre i suoi punti sostanziali indicati. Così la Camera dei deputati, il 22 luglio 1895, fece formale invito al Governo perchè fossero da esso sollecitatamente proposte le modificazioni necessarie alla legge 14 luglio 1887, nel fine che non più fosse alcun dubbio sulla materia a cui la legge medesima fosse applicabile per la parte abolitiva, quali cioè fossero le decime sacramentali abolite; nel fine di semplificare le procedure della commutazione delle prestazioni in natura; nel fine di facilitare le operazioni di affrancamento delle stesse.

La Camera dei deputati ritornò sui suoi voti il 17 dicembre 1895, e ancor dopo una terza volta, stabilendo perfino dei termini perentorii al Governo perchè provvedesse.

E il Governo, e così l'attività parlamentare per la sua speciale iniziativa, non hanno mancato di ammannire l'equo lavoro; il quale, se per vicende parlamentari molteplici, non ha potuto mai approdare, pur essendo perfino riuscito quasi a entrare in porto, ora tutto ci spinge a credere che debba, anche per la maturazione dello studio intanto avvenuta, toccare la meta.

Seguirono, infatti, e sono degni di ricordo ancor oggi, il progetto d'iniziativa del compianto nostro collega onorevole Clementini, 3 giugno 1892 e 31 gennaio 1893; il progetto Bonacci 17 aprile 1893 e 6 maggio stesso anno; il progetto formulato in seguito alla nomina di una Commissione speciale per decreto promosso dal ministro Costa 15 maggio 1897; il progetto Zanardelli 23 agosto 1898; il progetto Finocchiaro-Aprile 27 aprile 1899; il progetto Gianturco 22 novembre 1900; il progetto Cocco-Ortu 30 maggio 1901 e 15 aprile 1902. Sono altresì a ricordare i lavori compiuti dalle Commissioni parlamentari nello studio di tali progetti, ed indichiamo sopratutto qui la relazione Lucchini 1898 sul progetto Zanardelli e la relazione dell'onorevole Palberti, al quale la Commissione manda i più vivi augurii e il più caro ricordo nell'interesse del paese.

Gli studii della Commissione che nella passata legislatura si occupò dell'allora progetto Cocco-Ortu Carcano, e su cui riferì appunto l'onorevole Palberti, sono particolarmente notabili, perchè essi condussero a una nuova redazione concordata fra Governo e Commissione; e tale redazione, accolta integralmente dal Governo oggi, forma l'attuale progetto, su cui la vostra Commissione è chiamata a riferire.

E la vostra Commissione, la quale in parte è quella stessa che studiò e propose lo stesso progetto sullo scorcio della legislatura ventunesima, avendo ora, col concorso dei novelli elementi che son venuti a integrarla, riassoggettato a nuovo e diligente esame l'intero progetto, non esita ad

accettarlo in tutta la sua estensione, e a proporvene l'accettazione senza indurre modificazione alcuna alla cosa già da tanto tempo studiata e pronta a essere tradotta in legge.

A tal uopo, essa farà anche opera di brevità rimettendosi alle precedenti relazioni ministeriali e parlamentari, e solo fermandosi a pochi cenni che valgano a dare nei più brevi termini ragione del progetto di legge in esame.

Presunzione sulle decime spirituali — Prova contraria — Prove.

Occorreva, noi dicemmo, ed occorre, anzitutto, chiarire per legge la vera portata della legge 14 luglio 1887, nella parte sua prima, che è l'abolitiva, determinare cioè quali siano le decime sacramentali abolite.

In questo indirizzo, veramente, si può dire che così la dottrina come la giurisprudenza oramai accennino, nella loro più larga corrente, la via da seguire. Il concetto della presunzione è bene instaurato in questa materia: le decime esatte da enti ecclesiastici si presumono spirituali; quantunque, di fronte al chiaro responso di più Corti di Cassazione non sia mancato qua e là qualche dubbio, nel campo della giurisprudenza, e quivi forse più che nel campo della dottrina. In tale stato di cose dunque è necessità fermare nettamente il principio.

Ma, a parte ciò, è necessario il principio medesimo esplicare nelle sue varie parti, integrarlo, legislativamente. Una presunzione per quanto stabilita per legge non può essere in questa materia se non una presunzione semplice, *praesumptio juris et non de jure*, la quale pertanto ammette la prova in contrario. Punti fondamentali a cui l'attuale progetto deve sopperire sono l'ammissione della prova contraria alla presunzione, e, ancor più, i limiti in cui tale prova può essere accolta.

Quanto alla presunzione in generale, possiamo avvertire che essa viene dalla cosa stessa. Trattasi di decime corrisposte a vescovi, ministri del culto, chiese, fabbricerie, o altri corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso. Sono queste le testuali parole della legge vigente, 14 luglio 1887. Or le decime corrisposte a tali individui ed enti quale altro scopo possono avere, se non quello indicato nella legge medesima, cioè: per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali? Lo scopo è chiaramente indicato dal nome e dalla qualità dell'individuo e dell'ente. Se tale scopo non vi fosse, se si trattasse di prestazioni di tutt'altro genere, dovrebbe risultare come negazione di questo stato di cose di ordine generale. È evidente dunque che la clausola posta nella legge, laddove si dice le decime... corrisposte *per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali* ai vescovi ecc., può e deve ingenerare dubbii. Tale clausola può e deve far chiedere se realmente si tratti di prestazioni volte al fine dell'ufficio dell'ente creditore, o no. E questa condizione giuridica, che pareggia uno stato di cose che è la normalità — quello che le decime siano spirituali — alla eccezione — che le decime non siano tali, — è una condizione giuridica

viziosa, che, specie in materia come questa, di grande importanza nell'ordine pubblico, e dove la nettezza delle disposizioni e l'economia dei giudizi e delle prove s'impongono, deve essere evitata.

Dunque è bene che legislativamente si dichiari la presunzione. Si presumono spirituali le decime e le altre prestazioni corrisposte ai vescovi ecc.; e con tale presunzione si dichiarano gli effetti della legge 14 luglio 1887.

Il principio non può non avere la latitudine di applicazione di cui è suscettibile. E però è ben chiarito che le decime e prestazioni di cui si tratta son quelle corrisposte, " *o che lo fossero originariamente* ". Così si ha mira evidente a quella natura e a quelle origini del rapporto giuridico che effettivamente il legislatore ha creduto abolire e che è da abolire.

Inoltre, non vediamo riprodotta la clausola relativa al luogo, che si trovava già proposta. Si diceva nel precedente progetto: agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1887, si presumono spirituali le decime e le altre prestazioni corrisposte ai vescovi, ecc., *quando gravino sui fondi situati nelle rispettive circoscrizioni ecclesiastiche odierne od originarie.* Questa restrizione, che limiterebbe nello spazio la dichiarazione di spiritualità, e quindi l'abolizione di un dato ordine di decime, urta contro la ragione che spinge all'abolizione stessa; potendo tali decime gravare su fondi situati fuori le circoscrizioni ecclesiastiche presenti od originarie degli enti cui fossero dovute.

Bene si applica poi la stessa norma della presunzione anche alle prestazioni corrisposte all'amministrazione del demanio dello Stato e a quella del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma, in quanto siano succedute nell'esazione di tali prestazioni ad enti morali della preindicata natura. È naturale che i nuovi enti essendo in rappresentanza degli antichi non possono vantare un diritto che viene dalla legge distrutto non in ragione della persona, ma della cosa, cioè della sua essenza, della sua origine, del suo scopo.

E bene è che il principio valga, ancorchè le dette decime o prestazioni " *si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute, o convertite in prestazioni pecuniarie* ". Questo inciso sta anche a titolo di maggiore chiarezza, essendo esso stesso compreso nell'articolo 1 della legge vigente. Non introduce dunque un principio nuovo. Ma il chiarimento è tutt'altro che superfluo, difronte alla nuova legge dichiarativa che proponiamo. E tanto più esso sta, in quanto viene a riscontro di una disposizione che era nel precedente progetto e diceva: " restano salvi gli effetti delle convenzioni e delle sentenze passate in giudicato anteriori alla pubblicazione di questa legge ". Questa disposizione non ha ragione di essere, anche per i principii di retroattività che dominano la materia, e che non sono da trasandare.

La nuova legge viene, infatti, per determinare un punto di largo e generale pubblico interesse; contro essa nulla può avanzare di quel che è l'opera del passato che la legge stessa vien modificando. Se le decime spirituali furono, e perciò appunto sono state riconosciute, accettate dalle parti,

trasformate, sanzionate dai giudicati, è evidente che la ragione di tutto ciò è venuta meno. Le leggi di ordine pubblico son leggi, che, a detta dei nostri antichi pratici, *habent oculos retro;* governano tutta la materia, dovunque essa si trovi. E una legge come la presente ha appunto il fine di modificare il passato in una parte in cui l'economia e il diritto han riconosciuto che esso non è più conforme all'interesse economico e sociale della vita presente. Del resto, è perfino superfluo ritornare su ciò, quando autorevolmente la legge stessa, legge 14 luglio 1887 con l'inciso testè riportato e che vien riprodotto nel progetto, ha risoluto testualmente nel caso presente la questione.

Quanto ai due punti accennati, che sorgono come correttivo necessario della presunzione, e si riducono poi alla prova contraria alla presunzione, è da avvertire ai termini equi e giusti in cui possono essere ammessi. Di fronte alla dichiarata presunzione, è espressamente riservato alle persone e alle amministrazioni interessate il diritto di provare il carattere esclusivamente patrimoniale delle prestazioni. È chiaro che quando tale carattere abbiano le prestazioni, esse non cadono sotto l'impero della legge abolitiva. Ma è anche necessario che la prova di tale carattere sia evidente, sia indiscutibile. Così essa non deve poter risultare che o da atto pubblico o scrittura privata da cui risulti che le decime e le prestazioni reclamate costituivano in origine esclusivamente il corrispettivo di trasferimenti di diritti patrimoniali privati.

Se questo è ciò che oggi si può e si deve intendere conservato, dei tanti pesi che minoravano o annullavano l'una o l'altra fra le funzioni tipiche della proprietà; è necessità che la prova sia realmente tale; il possesso non dice nulla di per sè; tutti i rapporti giuridici che la legge è andata via via eliminando vantavano certamente per sè il possesso. Del resto, trattandosi di un peso che grava sopra i fondi e che non può essere altrimenti compreso, constatato, riconosciuto se non come obbligazione del proprietario del fondo a corrispondre una certa prestazione, la prova più sicura e certa, se non unica, di questa obbligazione non può asilarsi che in un titolo scritto. Occorre tale titolo, dunque, ed esso costiuisce il documento vero da cui può risultare, insieme alla presenza del peso reale sotto forma di prestazione, la natura e i limiti della medesima.

Anzi molto opportunamente dalla mancanza di un titolo scritto o di un documento si è tratto argomento ad ammettere la presunzione della spiritualità della prestazione; come è altro argomento in favore di tale spiritualità il trattarsi di prestazione originariamente in natura. Questi argomenti, sebbene non esclusivi o decisivi, hanno molto valore in questa materia di presunzioni. E la Commissione, concorde il Governo, è ben sicura di risolvere il problema nel modo migliore e più conforme ai fini della legge vigente e della nuova, con il proposto sistema di presunzioni e di prove contrarie.

Commutazioni.

Viene quindi il secondo problema, retativo alle *commutazioni*. Rimane nella nostra legislazione il principio che i debitori delle decime spirituali potranno chiederne la commutazione immediata in canoni fissi; comma ultimo dell'articolo 1° della legge 14 luglio 1887. E si innova, col presente progetto, la commutazione delle altre decime, al cui governo era inteso l'articolo 3 della legge suddetta il quale dispone:

" Tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue consistenti in quote di frutti, che si pagano a corpi morali o a privati sotto qualsiasi denominazione, *dovranno* commutarsi in annuo canone fisso in danaro ".

Col presente disegno di legge si viene a instituire:

a) l'*obbligatorietà* che le prestazioni fondiarie consistenti in quote variabili di frutti proporzionate all'effettivo prodotto annuale dei fondi o ad altro reddito periodico in caso di turno agrario, siano *sempre* ridotte in *misura fissa;*

b) la *facoltà*, lasciata alla preferenza del debitore, che rimanga la corrisponsione delle prestazioni in natura; quando però la commutazione in canoni pecuniari non sia avvenuta.

Non è senza una vera importanza economica e giuridica un così fatto ordinamento, di cui è traccia nei precedenti progetti. In pratica, l'*obbligo* della commutazione sancito per l'articolo 3 della legge 14 luglio 1887 diede luogo a inconvenienti, accresciuti per ver dire dalle difficoltà inerenti alla commutazione medesima. E la disposizione legislativa si trovò in gran parte frustrata di fronte agl'interessi delle varie parti, reddenti o decimanti, interessi variabili essi stessi secondo i tempi. Così è stata notata l'opposizione dei reddenti a operare la conversione in tempi di svilimento dei prodotti, e l'analoga opposizione dei decimanti in tempi di prosperità agricola.

Or in realtà un ordine di eseguire la commutazione, lanciato in linea generale, non potendosi cioè tener conto delle peculiari condizioni di fatto, non può che riuscire perturbatore, o rimanere, come anche si è veduto, lettera morta. Esso, d'altro canto, costituisce una stridente contraddizione colla massima adottata dalla legge riguardo alle decime spirituali, onde all'articolo 1° della legge 14 luglio 1887. Su questo punto mal noi comprenderemmo una tale diversità di trattamento fra decima e decima.

Ma, durando nel concetto di sistemazione della proprietà con la progressiva e giusta eliminazione di ciò che non è compatibile con l'economia presente, è bene che da un canto si continui a mirare la commutazione come una specie di *desideratum* economico, e quasi di regola; e d'altro canto si abbia speciale considerazione al debitore. Ecco perchè la nuova disposizione, accanto all'articolo 3 della legge 14 luglio 1887, che non viene derogato, è proposta nella forma di una semplice *potestà*, e di una potestà *devoluta solamente al debitore.*

Quest'ultima è una innovazione dovuta alla precedente Commissione, e concordata col Governo. Il proprietario del fondo potrà continuare a pagare in natura, se lo preferirà. Ma anche in tal caso dovrà essere determinata una misura fissa della prestazione in natura. La misura fissa è qualche cosa che sta come di mezzo fra la percentuale del prodotto e la determinazione della prestazione in denaro; per essa, l'alea della percentuale viene notevolmente ridotta, con quel beneficio che è giusto consentire al proprietario in dipendenza delle origini della prestazione, e in relazione con i possibili miglioramenti avvenire della proprietà.

Procedimento giudiziale — Agevolezze fiscali — Sanzioni.

Il nuovo ordinamento si integra con ciò che ha tratto alla semplificazione delle procedure, e quindi all'economia del tempo e delle spese; e non manca, a sua volta, in tal nuovo campo, di eque sanzioni.

Qui il provvedimento più radicale è quello di uscire dalla competenza del giudice multiplo. Ove non sia competente il pretore, sarà un giudice del tribunale. Il procedimento sarà sommario. Dal pretore si andrà in appello al tribunale; e dal giudice di tribunale si andrà in appello alla Corte d'appello; e si ricorrerà tanto dal tribunale in sede di appello quanto dalla Corte di appello alla Corte di cassazione di Roma.

La competenza del giudice unico viene espressamente determinata, quando essa non ispetti al pretore, per le controversie *sul carattere delle prestazioni e sul diritto ad esigerle*. Quella del pretore, a sua volta, viene espressamente determinata per le commutazioni in canoni pecuniari e la specificazione dei fondi da ipotecare ai sensi di legge. Liquidatore è dunque il pretore.

È stato notato come si trovi qui un saggio di quell'istituto altrove più largamente e in linea generale invocato, che è l'istituto del giudice unico. La Commissione come il Governo non esitano a proporre tale saggio, considerati gli speciali interessi che dominano questa materia. Il giudice unico, del resto, è limitato al primo grado di giudizio; mentre negli ulteriori si seguono le norme di ordinaria procedura.

Le sanzioni cui accennavamo si svolgono per via di designazioni di termini a esperire nei varii casi il giudizio, e di penali — son qui le sanzioni — ove tali termini non siano osservati. La legge vuol riparare nel più breve tempo possibile a un vero dissesto che, tramandato da lungo tempo, mercè i pesi di cui si tratta, affligge la proprietà. E' dunque ben naturale che dei termini siano posti alla sua osservanza, alla sua esecuzione, se non si vuole che essa rimanga frustrata. Perciò vien posto il termine di un anno dalla attuazione sua per chiedere sia la commutazione in prestazioni pecuniarie, sia la determinazione della misura fissa dei canoni in natura, come pure la specificazione dei fondi sui quali le prestazioni son dovute.

Avvenuta la domanda, una procedura rapida e semplice si svolge. Il pretore liquidatore convoca entro i 60 giorni alla sua presenza le parti;

all'udienza fissata, se le parti son d'accordo, compila il verbale di conciliazione; se no, ordina opportuni mezzi istruttori, e, *udito sempre il parere motivato di uno o tre periti da lui nominati*, determina, *con sentenza arbitramentale e inappellabile*, l'annuo canone pecuniario da corrispondersi, o la misura fissa del canone in natura. Per le commutazioni già compiute in base alle leggi precedenti, egli provvede alla sola specificazione dei fondi per la iscrizione dell'ipoteca. Il suo verbale di conciliazione e la sua sentenza hanno effetto di titolo esecutivo. E' riservata sempre la competenza sopra dichiarata, e quindi si fa luogo ai varii gradi del giudizio, per le controversie sul carattere delle prestazioni e sul diritto ad esigerle. Ove esse sorgano, il pretore liquidatore sospende il procedimento se la competenza è del giudice, e rinvia a questo.

Sono qui sopratutto importanti la funzione *arbitrale* e *l'inappellabilità* conferita alle operazioni del pretore. La vostra Commissione non esita ad accettare l'una e l'altra cosa, sempre per la ragione della necessaria economia e rapidità del procedimento. Avendo per base la prestazione in natura, sulla quale non sia questione; essendo per legge stabiliti i criteri per procedere alla commutazione; avendo per base ulteriore le discordanti proposte delle parti; dovendo sopratutto udirsi l'avviso di uno o tre periti: ve ne è d'avanzo, perchè la parola del pretore, che segue in capo a tutto ciò, sia ultima e definitiva, e formi stato. Sarebbe veramente dannoso non dare a tale parola del pretore il carattere di una sentenza arbitrale e permettere che la questione ulteriormente continui in grado di appello. E si noti, di sola inappellabilità si parla.

Altre semplificazioni ed economie nel procedimento sono introdotte. Così, per la notificazione delle sentenze riferibili ai varii casi onde in questa legge, quando sorgano difficoltà a causa del numero delle persone a cui far la notificazione, il magistrato potrà autorizzare che sia notificato *il solo dispositivo*. Sono tuttavia giustamente eccettuate le parti costituite in causa; al cui procuratore, nondimeno, quando rappresenti più parti, sarà consegnata una sola copia della sentenza.

E maggiore economia viene dalle disposizioni che esentano dall'uso della carta bollata o lo riducono, e riducono le tasse di registro e le tasse ipotecarie. Così, saranno scritti in carta libera tutti gli atti del procedimento innanzi al liquidatore, salvo i verbali di conciliazione e le sentenze, che saranno scritti in carta bollata da cinquanta centesimi; e saranno scritti in carta da bollo da una lira tutti gli atti e le sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, relative ai giudizi sul carattere delle prestazioni e sul diritto di esigerle. Quanto al registro, sarà esatta soltanto la tassa fissa di una lira per i verbali di conciliazione, le sentenze arbitramentali, i relativi verbali di deposito e le altre sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, intorno ai detti giudizi sul carattere delle prestazioni e sul diritto a esigerle.

Circa le tasse ipotecarie per le iscrizioni a favore dei creditori delle prestazioni onde nella nuova legge, ben si provvede che non ne siano dovute, se il reddito per ogni singola iscrizione è inferiore alle cinque lire; e siano ridotte a un quarto se non passa le 10; e a una metà oltre. E sono, tali tasse ipotecarie tutte, poste a carico metà del creditore e metà del debitore. Questa sembra a noi un'equa distribuzione, anche tenuto conto del generale sistema ipotecario; onde la Commissione, confermando anche in ciò il progetto, non crede far suo il voto espresso in uno degli uffici della Camera, che cioè le tasse ipotecarie siano poste a carico del solo creditore.

Il progetto persegue il suo fine di uscire dalla precarietà presente anche in ordine alle possibili controversie sul carattere delle prestazioni e sul diritto a esigerle. E però, mentre espressamente riconosce a coloro che vi hanno interesse il diritto di promuovere i relativi giudizi, a parte il rinvio del liquidatore; pone all'esercizio d'un tale diritto lo stesso termine che per adire il liquidatore ai fini della commutazione.

Dopo tutto ciò, si esplica il meccanismo delle sanzioni, perchè le disposizioni di legge non vengano frustrate. Ma le sanzioni non possono che essere limitate alle giuste ragioni di legge, e a ciò che, sotto forma di beneficio, viene dalla legge presente. Così il progetto tace direttamente sulle sanzioni all'obbligo di promuovere entro l'anno le controversie possibili relative alla natura delle prestazioni. E bene è ciò, diciamo, nel caso dell'articolo 1, per l'equo impero della presunzione. Ma la via alle contestazioni sulla natura della prestazione che possano sorgere in occasione della procedura di commutazione riman sempre aperta. Onde non si può dire che un termine ristretto sia posto alle controversie di questo genere, che sono le più importanti.

Dove la sanzione è esplicitamente disposta è per ciò che si riferisce alla commutazione e alla determinazione in misura fissa delle prestazioni variabili, e per ciò che in occasione di tali giudizi, può riferirsi alla natura delle prestazioni e al diritto ad esigerle. Si propone infatti che, scaduto il termine prefisso a chiedere la commutazione ovvero la determinazione in misura fissa delle prestazioni variabili, i seguenti effetti seguano:

a) è sospesa a favore dei reddenti ogni corrisponsione; ed è escluso ogni diritto alle annualità maturatesi anteriormente alla domanda giudiziale;

b) tanto alla commutazione, quanto agli eventuali giudizi sulla natura delle prestazioni e sul diritto a esigerle, non può procedersi che nelle forme dei giudizi ordinari, escluso ogni beneficio concesso da questa legge e dalle leggi 8 giugno 1873 e 29 giugno 1879.

È dunque massimo l'interesse dei creditori a promuovere la commutazione; pena la sospensione della riscossione; pena la perdita delle annualità maturate avanti alla domanda; pena la perdita del beneficio della procedura di eccezione e degli altri beneficii come sopra. Questa sanzione investe, come si è veduto, anche gli eventuali giudizi sulla natura delle prestazioni; onde

si trae da ciò, al fine di determinare tale natura, ove ne sia il caso, un nuovo argomento ad effrettare le commutazioni o le riduzioni in quote fisse.

È eccessivo ciò? A noi non pare. La sospensione della riscossione importa la sospensione di uno stato di cose che la legge reputa vizioso e intende modificare. Domandare che si continui a pagare la decima in natura e come quota variabile, importa domandare al legislatore di fare una legge che non abbia portata di effettiva attuazione. Ma la sospensione sarebbe cosa ben piccola, senza la perdita delle annualità maturate. Nessun provvedimento più opportuno di questo, liberare cioè il debitore, per le more del creditore. E tale sanzione ha riscosso l'assentimento dei vari proponenti passati di questa legge; il che è segno che non sarebbe più a discutere su essa.

Anzi la sanzione nei passati progetti era ben più grave, in quanto la perdita delle annualità maturate era portata fino all'epoca della sentenza. Il progetto attuale la riduce, come si è visto, fino al giorno della domanda giudiziale. Ed è cosa equa. La domanda è l'atto che deve compiere la parte, per rimanere nell'obbedienza della legge. Dopo la domanda, il procedimento non è più opera, o non lo è più esclusivamente, dalla parte medesima; quindi non può essa dopo la domanda subire le conseguenze di uno stato di cose che in tutto o in parte non dipende da lei. Molto più che durano sempre contro lei le altre sanzioni, e non indifferenti sono quelle relative alla forma e alla natura dei giudizi.

Affrancazioni.

In ordine alle affrancazioni sono proposte novelle agevolezze. Le affrancazioni costituiscono un diritto espressamente previsto e disciplinato dalla legge del 1887. Il concetto fondamentale è il pagamento di un capitale in ragione di lire 100 per ogni 5 lire di rendita, pagamento in piena potestà del debitore. Ora si aggiunge il pagamento di tale capitale a rate per un periodo da 6 a 18 anni e con l'interesse nella misura del 3 per cento.

Così il periodo nella sua latitudine da 6 a 18 anni, come l'interesse nella misura detta, rispondono al sentimento della Camera, di cui si fa eco la vostra Commissione. La potestà di affrancamento in un periodo così lungo come può essere quello estremo di 18 anni, muove dal desiderio di mettere il debitore nelle condizioni più favorevoli possibili perchè egli, col minimo sacrificio, possa, aggiunto un mite interesse, quasi continuare a pagare lo stesso canone, e intanto avviarsi insensibilmente alla liberazione della sua proprietà. Ma il pericolo può essere abbreviato di gran lunga; non però fino al punto da complicare senza una vera necessità la ragione delle affrancazioni. Da ciò il limite minimo delle 6 rate.

Relativamente all'interesse, è bene avvertire come esso fosse stato già proposto nella misura del 5 per cento; e si deve all'iniziativa della vostra Commissione sullo scorcio della passata legislatura se si potè venire alla riduzione del 3 per cento, accettata e oggi proposta dallo stesso Governo.

La tenuità dell'interesse di affrancazione fa anche parte integrante del sistema. Quando la legge ha rispettato il capitale assicurato sopra la terra, non è lecito domandare di tale capitale un frutto che riesca superiore a quello che la terra stessa nella sua generalità può dare.

Non occorre poi rilevare l'ampiezza della disposizione novella sull'affrancazione, rispetto all'oggetto. Le prestazioni affrancabili non sono solamente quelle dovute agli enti morali, come prima era stato proposto; tale restrizione in ordine al creditore è stata eliminata. Nè vi ha limitazione riguardo al tempo; *in ogni tempo* i debitori possono affrancarle. Così ancora le nuove disposizioni sono espressamente estese alle affrancazioni da effettuare in virtù dell'art. 5 della legge 14 luglio 1887. Anche in ordine a queste varrà la tabella, in cui è calcolata l'annualità fissa comprensiva degl'interessi e della quota di ammortamento in relazione ai singoli periodi di affrancazione; tabella che viene annessa alla presente legge.

Sono da ultimo due disposizioni che è bene ricordare. E' data facoltà al Governo di fissare egli il giorno in cui questa legge dovrà entrare in attuazione, e di dare tutte le disposizioni che possano occorrere per l'esecuzione di essa. Su tale disposizione, la Commissione consente, avuto riguardo appunto a tutto ciò che può occorrere all'esecuzione di una tale legge. Ma è da confidare che il Governo, avuta la legge, non indugi per nulla, e proceda con quella sollecitudine che è rispondente all'urgenza della cosa, e che emana da tutte le disposizioni della legge medesima. Il Governo inoltre è autorizzato a riunire in un testo unico le disposizioni della presente legge e quelle in essa richiamate.

Onorevoli colleghi! Un lungo studio ha condotto al progetto su cui abbiamo avuto l'onore di riferire. Una complessa condizione di cose interessante l'ordinamento economico e giuridico della proprietà s'impone perchè il legislatore si pronunci senza indugio nella materia delle decime e delle altre prestazioni fondiarie. Nella via di affrancare la proprietà da pesi che hanno fatto il loro tempo, di eliminare di tali pesi quelli che mancano oramai di qualsiasi ragione economica e giuridica, di rendere più tollerabile la parte che deve avanzarne, e, in ciò, di promuoverne la trasformazione, il progetto presente segna un notevole passo; e vale a integrare e correggere in più punti e migliorare notabilmente nell'insieme la legislazione vigente. Ancor più e meglio sarà da fare. Ma il più e il meglio è riservato a ulteriori stadii legislativi, a ulteriori riforme. E però ci auguriamo che, come noi, per amore della cosa, abbiamo tratto esempio dall'opera del Governo, che ha fatto suo il controprogetto elaborato da una Commissione che in parte è quella stessa di oggi, e però ci siamo fermati al progetto tale e quale è rimasto in tale sua redazione parlamentare e ministeriale, così voi vogliate onorarlo dei vostri suffragi.

MAIORANA GIUSEPPE, *relatore.*

Circolari, istruzioni ed altri provvedimenti amministrativi

Amnistia e condono per contravvenzioni alle leggi fiscali. (*Circolare del Ministero delle finanze, 17 settembre 1904, n. 88091, div. IV*).

Con l'art. 1° del regio decreto 17 settembre 1904, n. 496, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 21 successivo, sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del regio decreto stesso per le contravvenzioni ivi indicate in materia di tasse sugli affari e per le contravvenzioni alla legge sulle volture catastali.

Ai termini dell'art. 3 del citato regio decreto è inoltre concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le contravvenzioni in materia di tasse di bollo ivi contemplate, per quelle concernenti le tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi, e per quelle relative alla tassa annuale sui velocipedi.

Il condono e l'amnistia portati rispettivamente dall'art. 1 e dall'art. 2 del regio decreto surripetuto, riguardano soltanto le pene pecuniarie incorse e non pagate alla data del medesimo, epperò non sono da restituirsi le penali pagate in tutto, od in parte, al 17 settembre 1904.

Per poter fruire del condono o dell'amnistia è necessario che, eccezione fatta per le contravvenzioni relative alla tassa sui velocipedi, dentro sei mesi dalla data del regio decreto, e così dentro il giorno 17 marzo 1905, siano pagate le tasse tuttora dovute, e vengano inoltre adempiute, entro lo stesso termine, ed in quanto sia possibile, le formalità prescritte.

Quanto agli atti che si trovino simultaneamente in contravvenzione alla legge di bollo ed a quella di registro, si avverte che l'amnistia non riguarda le sopratasse di registro.

Per l'annullamento degli articoli di penalità iscritti nei campioni degli uffici di registro, e rimaste condonate, provvederanno le Intendenze con le norme fissate dagli art. 80 e seguenti delle istruzioni di contabilità demaniale 7 aprile 1888.

Relativamente alle contravvenzioni già accertate, per le quali, indipendentemente dalla pena pecuniaria, sia dovuta qualche tassa, o sia da adempiersi qualche formalità, i Ricevitori trasmetterranno tosto a ciascuno dei debitori apposito avviso per far loro presente che adempiendo, entro il 17 marzo 1905, al pagamento della tassa ed alle formalità prescritte, potranno profittare del condono della pena pecuniaria.

Anche in questa occasione si provvede dalla Direzione generale alla stampa di apposito avviso, per dare la maggiore pubblicità possibile alle disposizioni dell'anzidetto regio decreto, e dell'avviso stesso verrà spedito un congruo numero di esemplari per l'immediata distribuzione.

Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET
Nomine di R. PATRONATO

Con regi decreti del 19 febbraio 1905 è stato concesso l'*exequatur* alle Bolle pontificie, con le quali furono nominati: *Pantaleo* sac. *Francesco* al canonicato arcidiaconale nel Capitolo cattedrale della basilica di S. Marco in Venezia; *Boccali* sac. *Giulio* al canonicato teologale, prebenda VI^a^, nel Capitolo cattedrale di Perugia; *Ambrosi* sac. *Domenico* al canonicato teologale nel Capitolo cattedrale di Brescia; *Capriglione* sac. *Giuseppe* ad un mansionariato nel Capitolo cattedrale di Ascoli Satriano; *Bonaventura* sac. *Innocenzo* al beneficio parrocchiale di S. Lorenzo Martire in Pratoianni, comune di Concerviano; *Scanzetti* sac. *Giorgio* al beneficio parrocchiale di S. Giorgio in Lozzolo; *Rolandino* sac. *Giuseppe* al beneficio parrocchiale della Natività di Maria Vergine in Cornale.

Con sovrane determinazioni del 19 febbraio 1905 è stata autorizzata la concessione del regio *placet* alle Bolle vescovili, con le quali furono nominati: *Casiroli* sac. *Edoardo* al canonicato di S. Siro nel Capitolo cattedrale di Pavia; *Curcio* sac. *Giuseppe* ad un canonicato nel Capitolo cattedrale di Potenza; ed alle Bolle vescovili, con le quali: *Barreca* sac. *Concetto*, nominato con sovrano decreto del 22 agosto 1904 ad un canonicato di regio patronato nel Capitolo cattedrale di Siracusa, è stato canonicamente istituito in quel beneficio; *Morone* sac. *Giovanni*, nominato con sovrano decreto del 15 dicembre 1904 al canonicato di S. Anselmo, di regio patronato, nel Capitolo cattedrale di Vigevano, è stato canonicamente istituito nello stesso beneficio.

Con regi decreti del 23 febbraio 1905 è stato concesso l'*exequatur*: alla Bolla pontificia, con la quale mons. *Benedetto Lorenzelli* è stato nominato arcivescovo nella diocesi di Lucca; alla Bolla pontificia, colla quale mons. *Giovanni Maria Santarelli* è stato nominato arcivescovo della diocesi di Urbino; ed al rescritto della Sacra Congregazione del Concilio, col quale mons. *Nicola Iezzone* è stato nominato amministratore apostolico delle diocesi unite di Penne ed Atri.

Con regi decreti del 26 febbraio 1905 è stato concesso l'*exequatur* alle Bolle pontificie, colle quali furono nominati: *Marconi* sac. *Giovanni* al beneficio parrocchiale di San Martino in Monte Colombo; *Caranzano* sac. *Giovanni Battista* al beneficio parrocchiale di S. Giacomo Maggiore in La Loggia; *Lama* sac. *Leonardo* al beneficio parrocchiale di San Lorenzo a Bulbana, comune di Marradi.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili.*

Roma 1905 — Tip. Editrice Romana, V. Fresa 59-61

DEVOLUZIONE E RIVENDICAZIONE
DELLE SOPPRESSE CHIESE RICETTIZIE CURATE (1)

SOMMARIO — 1. Devoluzione e rivendicazione sulle ex-ricettizie curate. — 2. Comune patrono preferisce rivendicazione a devoluzione; termine più lungo per l'esercizio del secondo diritto. — 3. Patrono non Comune esclude il diritto di devoluzione. — 4. Oneri del Comune rivendicante sono quelli del patrono, non del devoluzionario; quantitativo; inapplicabilità della legge 4 giugno 1899 e regolamento 25 agosto 1899. — 5. Intestazione della congrua all'ente, degli altri pesi al patrono; interesse morale ed economico; intestazione alla fabbriceria. — 6. Rivendicante o svincolante non ha diritto di retrocedere il patrimonio e liberarsi dagli oneri, perchè questi sono divenuti personali. — 7. Consenso delle persone interessate per la retrocessione. — 8. Retrocessione alla fabbriceria? al beneficio curato? ad entrambi? interessi pratici (congrua garentita sempre dal Fondo culto; conversione). — 9. Onere della conservazione del tempio permane nel Comune non ostante la retrocessione. — 10. Rinunzia al patronato di ente conservato diversa da quella al patronato di ente soppresso, anche rispetto alla liberazione dagli obblighi. — 11. Rivendicazione o svincolo per soppressione parziale ossia riduzione di ente collegiale; non esclude permanenza di patronato ordinario; ed obblighi relativi oltre quelli provenienti dalla rivendicazione o svincolo; retrocessione libera da questi, non anche dai primi; rinunzia al giuspatronato ordinario è atto unilaterale, retrocessione è atto bilaterale.

1. Le Chiese ricettizie furono soppresse con la legge 15 agosto 1867. Se avevano cura di anime, si conservava un solo beneficio curato od una quota curata di massa (art. 1). Se erano di patronato, il patrono poteva esercitare sulle medesime lo stesso diritto che sopra gli altri enti soppressi, cioè il diritto di rivendicazione, giusta l'articolo 5 della medesima legge. Se erano di

(1) Riproduciamo questo studio dalla *Legge*, col consenso della Direzione. Sulle *Chiese Ricettizie* vedi in questa RIVISTA:

Nel Vol I (pag. 575 e seg.): lo studio « *Le Chiese Ricettizie:* I, *Origine, caratteri e vicende fino al Concordato del 1818* », ed inoltre: Cassazione di Roma 10 maggio 1890, Fondo pel culto c. Partecipanti della ricettizia di Badolato, 27 febbraio 1890, Fondo pel culto c. Congregazione di carità di Abriola e 18 settembre 1890, Fondo pel culto c. Comune di S. Floro; Appello di Catanzaro 25 giugno 1889, id. id. (pagg. 43, 204, 521 e 480);

Nel Vol. II (pag. 209 e seg.): lo studio « *Le Chiese ricettizie:* II, *Riforme e disposizioni emanate dal Concordato del 1818 ai Decreti luogotenenziali del 1861* », e Cassazione di Roma, 8 aprile 1891, Fondo pel culto c. Marcantonio (pag. 99);

Nel Vol. III (pag. 122 e seg.): « *Risoluzioni di quesiti — Con quale criterio e misura si deve procedere alla dotazione delle Fabbricerie ecc.; ed*

patronato, ma d'altra parte erano curate, il patrono poteva esercitare il diritto di devoluzione della rendita, quando fosse cessato l'assegnamento agli attuali partecipanti, giusta l'art. 2, capoverso ultimo, della medesima legge. Quindi se la ricettizia era nello stesso tempo curata e di patronato, ed il patrono era un Comune, il patrono Comune ha il diritto di scelta tra l'esercizio del diritto di rivendicazione e quello di devoluzione. La legge 4 giugno 1899, n. 191, ed il relativo regolamento 25 agosto 1899, n. 350, cogli articoli relativi alla anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse ricettizie, non hanno mutato questa posizione.

2. Pertanto, se il Comune patrono preferisce di esercitare il diritto di rivendicazione, e lo esercita entro il biennio dalla pubblicazione della legge 15 agosto 1867, rivendica addirittura i beni; se lo esercita dopo, ma entro il quinquennio, rivendica la rendita. Se, invece, esercita il diritto di devoluzione, non lo può esercitare che sulla rendita giusta il ripetuto art. 2, capoverso ultimo, della ripetuta legge 15 agosto 1867.

Naturalmente il Comune patrono ha interesse a preferire

---

in che modo ai Comuni si deve eseguire la devoluzione; e (pag. 188 e seg.), « *Circolare della Direzione generale del Fondo per il culto in data 28 giugno 1890, n. 30-51001, concernente le Chiese ricettizie, la devoluzione delle rendite ai Comuni e l'articolo 2 della legge 15 agosto 1867* »;

Nel Vol. VII (pag. 513 e seg.): altro studio di F. Scaduto, « *Rappresentanza delle Parrocchie vacanti e restauri delle ex-ricettizie* »;

Nel Vol. VIII: « *Sistemazione dei rapporti del Fondo pel culto collo Stato e coi Comuni rispetto alla rendita dei beni delle Corporazioni religiose e delle Chiese ricettizie soppresse* », Disegno di legge e relazione ministeriale presentata alla Camera dei deputati dal Ministro di Grazia e giustizia e dei culti (Zanardelli) di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno (Di Rudinì), col Ministro del Tesoro (Luzzatti) e col Ministro delle Finanze (Branca) nella tornata del 14 marzo 1898, Atti parlamentari, legislatura XX, 1ª Sessione 1897-98, n. 25, (pag. 168 e seg.); « *Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Comunie curate — Acconto ai Comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse Corporazioni religiose* », Disegno di legge e relazione ministeriale presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1898 dal Ministro di Grazia e giustizia e dei culti (Bonacci) di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno (Di Rudinì), e col Ministro delle Finanze (Branca), Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XX, 1ª Sessione, 1897-98, doc. n. 309 (pag. 621 e seg.), e relazione della Commissione della Camera dei deputati presentata nella seduta del 6 luglio 1898, e Atti par-

l'esercizio del diritto di rivendicazione, sia entro il biennio che entro il qninquennio, a quello di devoluzione: giacchè, colla rivendicazione, si immette in possesso immediatamente, salvo l'adempimento degli oneri, siano perpetui (beneficio curato o quota curata di massa, manutenzione e restauro del tempio, e spese accessorie di culto), siano temporanei (assegnamento vitalizio agli odierni partecipanti della ricettizia soppressa); mentre colla devoluzione si immette in possesso solo dopo che sia cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti; e, se con la legge 4 giugno 1899 e relativo regolamento 25 agosto 1899 si può immettere in possesso immediatamente in seguito alla medesima legge e regolamento, deve nondimeno liquidare al Fondo pel culto la rendita dell'ente, ed intera, sino alla probabile estinzione dei partecipanti. Inoltre, il Comune patrono, se esercita il diritto di rivendicazione entro il biennio e perciò sui beni, guadagna la differenza tra il valore effettivo ed il valore nominale dei medesimi: giacchè il Demanio liquida ed iscrive la rendita a favore del Fondo pel culto (o, se si tratta di enti conservati, a beneficio dei medesimi)

---

lamentari, Camera dei deputati, leg. XX, Sess. 1897-98, doc. n. 309-A (pag. 631 e seg.); e IV Sezione del Consiglio di Stato, 25 marzo 1898, Liquori ed altri c. Prefetto di Salerno, Marini e Comune di Salerno (pag. 557);

Nel Vol. IX: « *Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Comunìe curate* », progetto di legge, discussione alla Camera dei deputati, e testo approvato dalla Camera (pag. 150 e seg.); *id. id.*, relazione ministeriale al Senato, relazione dell'Ufficio centrale del Senato, discussione al Senato (pag. 461 e seg.); *id. id.*, *Legge 4 giugno 1899* n. 191, Regolamento 25 agosto 1899, n. 350, e Circolare del Ministero di Grazia e giustizia, 19 settembre 1899, n. 1464, (pagg. 358 e seg., 505 e seg., 519); Cassazione di Roma, 9 agosto 1898, Fondo pel culto c. Limmi ed altri, (pag. 94);

Nel Vol. X (pag. 271 e seg.), altro studio di F. Scaduto: « *Affrancazione dei canoni ecc., delle ex-ricettizie curate, in confronto del Fondo culto o del Comune? secondo la legge 24 gennaio 1864 o quella 20 gennaio 1880? responsabilità del Fondo culto* »; Cassazione di Napoli 7 marzo 1898, Comune di Tortorella c. Cartolano (p. 51); IV Sezione del Consiglio di Stato, 15 luglio 1900, Comune di Tresilico c. Parroco Facciola, (pag. 338);

Nel Vol. XI, lo studio: « *Rappresentanza delle Parrocchie vacanti e restauri delle Chiese ex-ricettizie* » (pag. 611 e seg.); Cassazione di Roma, 1 dicembre 1899, Comune di Castrovillari c. De Leo, (pag. 670);

Nel Vol. XIV: Cassazione di Roma, 7 aprile 1901, Comune di Palmi c. Fondo pel culto, (pag. 409).

Nota della Redazione.

in base al valore nominale dei beni desunto dalla tassa di manomorta, che si pagava, e non in base al valore effettivo, il quale di solito è superiore a quello nominale, perchè generalmente di imposte e tasse se ne pagano meno di quanto legalmente se ne dovrebbero.

Di regola il Comune patrono ha interesse, siccome abbiamo visto, a preferire l'esercizio del diritto di rivendicazione a quello del diritto di devoluzione. Ma può darsi il caso che esso abbia interesse, non a preferire il secondo al primo, sibbene ad esercitare il secondo cioè quello di devoluzione. Ciò nell'ipotesi, che il Comune abbia lasciato decorrere i termini della rivendicazione (biennale pei beni, quinquennale per la rendita): allora gli resta come àncora di salvezza la devoluzione, il termine per lo esercizio della quale decorre, non dalla pubblicazione della legge soppressiva 15 agosto 1867, ma dalla cessazione dell'assegnamento agli odierni partecipanti (legge 15 agosto 1867, art. 2 capoverso ultimo; legge 4 giugno 1899, art. 9).

3. Nella ipotesi, poi, che la ricettizia sia nel contempo curata e di patronato, ma che il patronato non appartenga al Comune, quale dei due diritti avrà la preferenza, quello di rivendicazione o quello di devoluzione?

Il diritto di rivendicazione o svincolo del patrono può ritenersi la regola in materia di soppressione; quello di devoluzione al Comune è un'eccezione, la quale si trova stabilita per la prima volta nella legge 15 agosto 1867, e che non si trova nelle precedenti leggi soppressive 29 maggio 1855 Piemontese, 11 dicembre 1860 Umbra, 2 gennaio 1861 Marchigiana, 17 febbraio 1861 Napoletana. Vero è che le ricettizie esistevano specialmente nelle provincie napoletane, e, meno diffuse, nelle siciliane; ma non è escluso che ne esistessero nelle altre regioni del Regno. Vero è pure che nella legge soppressiva napoletana 17 febbraio 1861, art. 2, si parla, come nelle precedenti Piemontese-Sarda, Umbra e Marchigiana, dei « Capitoli delle chiese collegiate », e non anche delle ricettizie, onde specialmente, sino alla pubblicazione della legge 15 agosto 1867, la controversia se certi enti fossero capitoli di chiese collegiate o ricettizie. Ma, anche a parte questo criterio desunto dalla cronologia delle soppressioni, nella stessa grande legge soppressiva per tutto il territorio del Regno, 15 agosto 1867, la devoluzione delle rendite delle ricettizie al Comune costituisce

l'eccezione nella destinazione del patrimonio degli enti soppressi; anzi nella detta legge abbiamo per così dire una eccezione nell'eccezione, giacchè non per tutte le ricettizie è stabilita la devoluzione, ma solo per quelle curate, e per queste stesse si sottintende, siccome abbiamo detto, che tale eccezione vale solo quando sul detto ente manchi il patronato laicale, sia del Comune, sia di persona fisica o altra persona morale.

Questa teoria, che il diritto di patronato ha la preferenza su quello di devoluzione, si basa non semplicemente sugli annunziati criterii cronologico ed ermeneutico, ma anche sui precedenti parlamentari. Dai quali infatti risulta, che coll'art. 2, capoverso ultimo, della legge 15 agosto 1867, si volle stabilire una disposizione di favore pei Comuni. E tale non sarebbe la devoluzione, se non quando fosse complemento e non esclusione del giuspatronato, specie se entrambi i diritti convergono nella medesima persona Comune.

Questa teoria presuppone che il Comune non necessariamente e sempre è patrono della rispettiva o delle rispettive ricettizie curate. Ciò che noi largamente dimostrammo, contrariamente all'opinione sino allora invalsa, nel lavoro intitolato « Rappresentanza delle parrocchie vacanti, restauri e patronato delle ex ricettizie », pubblicato nella *Giurisprudenza italiana*, 1900, I, I, pagine 808-60.

La su esposta teoria, che il giuspatronato, e quindi il diritto di rivendicazione, quando mai esista, e specie se esista in persona diversa dal Comune, abbia la preferenza sul diritto di devoluzione, noi già l'avevamo accennata nel « Diritto Ecclesiastico vigente in Italia », Ediz. II, Turino, Bocca, 1893-94, n. 210 bis, Vol. I, pag. 385-86; e vi avevamo insistito nella monografia sopra citata.

Ma allora questa nostra costruzione era puramente teorica; non ci era riuscito di trovare il conforto nè di dottrina nè di giurisprudenza. Ora ci è capitata una sentenza inedita della Corte di Appello di Napoli, 16-21 aprile 1869, Parrocchia di Atrani c. Municipio di Atrani e Demanio, Presidente Mirabelli, Est. Perrone, nella quale non sono risoluti tutti i problemi da noi sopra svolti, ma è risoluto il principale, cioè che il Comune, quando abbia il diritto di patro-

nato, può esercitare il diritto di rivendicazione sul patrimonio della chiesa ex-ricettizia.

Questo stesso punto non era stato però formalmente ed esplicitamente contestato. La lite era stata iniziata prima della legge soppressiva 15 agosto 1867 dalla ricettizia contro il Demanio, che aveva preso possesso dei beni. La ricettizia aveva dedotto che, come chiesa curata, non fosse soggetta nè a soppressione nè a conversione. Nelle more del giudizio si era pubblicata la legge 15 agosto 1867, che sopprimeva anche le ricettizie; ed il Comune era intervenuto in causa domandando di esercitare il diritto di rivendicazione. La Corte glielo accordò senza che dalla sentenza risulti che il Demanio abbia opposto che esso Comune potesse esercitare il diritto di devoluzione e non quello di rivendicazione.

Stante la importanza e l'unicità della suddetta sentenza inedita, conviene riferirla:

Il Comune, se patrono, può rivendicare i beni della ex-ricettizia, anche se curata:

App. Napoli, 16-21 aprile 1869, Parrocchia di Atrani, Municipio di Atrani, Demanio; Pres. Mirabelli, est. Perrone.

« Ritenuto *in fatto* che con libello degli 11 luglio 1867 la Chiesa *Ricettizia* Collegiata di S. Maria Maddalena di Atrani convenne in giudizio il Direttore del Demanio e Tasse della Provincia di Principato Citeriore per sentire dichiarare essa Chiesa esente da ogni soppressione, e conversione, e quindi nulli ed inefficaci tutti gli atti amministrativi, e di qualunque altro genere in contrario senso dal Demanio praticati. Che a 20 dic. 1867 il Comune di Atrani spiegava intervento in causa, sostenendo che per antichi titoli esso vantava diritto di *patronato* sulla enunciata Chiesa avendola costruita ed ampliata, non che dotata, e soddisfatti con proprio danaro tutti i bisogni delle stessa, quindi domandava dichiararsi il suo diritto di patronato, esenti i beni da qualunque soppressione e conversione e reintegrarsi il Comune nel possesso di detti beni ed ordinarsi la reddizione del conto per tutte le rendite indebitamente esatte. Che la Direzione del Demanio si difende contro siffatte dimande, allegando che la Cassa Ecclesiastica avea dato provvedimenti per la presa di possesso dei beni della Chiesa di Atrani in conseguenza del Decreto del 17 febbraio 1861; che

a detta Cassa era subentrata l'Amministrazione del Fondo pel culto e che la Direzione del Demanio non avea mandato a rappresentare il Fondo del culto. Quindi, invocando il Real Decreto del 21 luglio 1866, conchiuse dichiararsi nulla la citazione diretta contro il Demanio, e nullo eziandio lo intervento in causa del Comune di Atrani.

« Che la Chiesa di S. Maria Maddalena di Atrani aderiva doversi fare esame della sua domanda in conformità delle norme tracciate dalla novella legge del 15 agosto 1867.

« Che il Tribunale di Salerno con sentenza del 31 luglio 1868 rigettava la eccezione di nullità della citazione degli 11 luglio 1867, dichiarava il diritto della Chiesa Ricettizia di Atrani ad *un solo beneficio curato*, o quota di massa comune per congrua parrocchiale, stante la sua soppressione, ed ammetteva l'intervento del Municipio di Atrani dichiarando il suo diritto di patronato laicale sulla chiesa medesima e per i beni che ne costituiscono la dotazione. Condannava infine la Direzione del Demanio al rilascio di detti beni con i frutti in prò dell'interventore in causa. Da questa sentenza ha prodotto appello la prefata Direzione del Demanio.

« Attesochè *in diritto* ben si apposero i primi giudici a respingere la eccezione di nullità della citazione della Chiesa Ricettizia di S. Maria Maddalena di Atrani. E di vero, per gli articoli 11,16,18,25 e 31 dalla legge del 7 luglio 1866 ed art. 11 del corrispondente regolamento, sotto il cui impero fu da detta Chiesa istituito il presente giudizio, i beni delle corporazioni religiose e di qualsiasi altro ente morale soppresso non meno dalla legge medesima che dalla precedente del 17 febbraio 1861 erano devoluti al Demanio e convertiti per opera dello Stato, di tal che il Demanio istesso aveva il diritto di andare alla presa di possesso de detti beni. In quella legge non trovasi fatta alcuna menzione del l'Amministrazione del Fondo pel culto, in rapporto al possesso dei beni, ma ad essa veniva concesso limitatamente il dritto alla iscizione di una rendita del 5 per o|o, eguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, e ciò dal giorno che il Demanio ne avrebbe preso il possesso. In rapporto poi ai beni degli enti e corpi morali ecelesiastici conservati

il succitato articolo 31 tracciava la norma della quota di concorso a favore del Fondo pel culto.

« Che torna vano opporre a cotesto vero l'altro Real Decreto del 21 luglio 1866, perciocchè questo, riguardando i fatti e le contestazioni per pagamento di pensioni e di assegnamenti messi a carico del Fondo pel culto, non riferivasi menomamente alla presa di possesso, ed alle quistioni che in occasione del possesso medesimo potevano sorgere in quanto ai beni devoluti esclusivamente al Demanio, nè escludeva che il solo Demanio potesse prendere il possesso di detti beni, come risulta espressamente dal Regolamento annesso.

« Che, dimostratosi nella soggetta specie il possesso effettivamente preso dall'Amministrazione del Demanio dei beni appartenenti alla Collegiata Chiesa Ricettizia di Atrani, inopportunamente si dedusse la inammessibilità per carenza di diritto della domanda, ed è pure un fuor d'opera insistervi in grado di appello.

« Che, pubblicata nelle more dell'attuale giudizio la legge del 15 agosto 1867, la stessa Chiesa conveniva doversi con le norme da questa dettate vagliare la dimanda da lei spiegata con l'atto degli 11 luglio 1867.

« Che, per la legge del 7 luglio 1866 i beni delle Chiese Ricettizie furono esentati da ogni soppressione e conversione in ragione della cura di anime, sia attuale, sia abituale, di cui fossero investite. Ma, sopraggiunta la legge del 15 agosto 1867, non sono per la stessa più riconosciuti enti morali i Capitoli delle Chiese Collegiate e le Chiese Ricettizie, salvo, per quelle tra esse che abbiano cure di anime, un solo beneficio curato, od una quota curàta di massa per congrua parrocchiale. Essendosi quindi limitata l'esistenza giuridica di dette Chiese a quella di solo beneficio curato, ancorchè i componenti il Collegio avessero cura di anime, male non si appose il Tribunale di Salerno a dichiarare circoscritto il diritto della Chiesa di S. Maria Maddalena di Atrani al *solo beneficio curato, del che costei non ha mossa doglianza alcuna.*

« Attesochè il Comune di Atrani ha giustificato col suo intervento il proprio diritto di patronato laicale sulla predetta Chiesa e sui beni che ne costituiscono la dotazione, avendola esso co-

struita, ampliata, e dotata. Laonde per l'articolo 5° della citata legge del 15 agosto 1867, il Demanio non può esimersi dal rilasciare in favore di quel Comune i beni della soppressa Chiesa di S. Maria Maddalena, di cui prese possesso fin dal 20 luglio 1867, e dal render conto dei frutti percepiti durante l'indebito possesso.

« Che, ad ischivare tale obbligo, mal si sostiene dalla Direzione del Demanio col suo gravame che non potevano i primi giudici condannarla senza contestazione di lite per fatti risguardanti l'interesse dell'Amministrazione del Fondo pel culto. Imperocchè, ove pure stesse in fatto che la citazione della Chiesa di S. Maria Maddalena di Atrani degli 11 luglio 1867 si fosse riferita agli effetti della legge anteriore del 1861, rispettivamente alla Cassa Ecclesiastica, e quindi all'Amministrazione del Fondo pel culto, sopravvenuta l'ultima legge degli 11 agosto 1867, *incidit in eum casum a quo incipere poterat*, che l'attrice, uniformandosi alle norme tracciate dalla novella legge, modificava il suo libello nel corso del giudizio, e ben il poteva, perciocchè *edita actio speciem futurae litis demonstrat quam emendari vel mutari licet*, legge 3° Cod. de edendo. Altronde, intervenuto nello stesso giudizio il Municipio di Atrani per lo sperimento del proprio diritto, reclamando a suo beneficio gli effetti della legge del 15 agosto 1867, la Direzione del Demanio veniva costituita nella condizione di doversi difendere contro quello intervento. Se i beni della prefata Chiesa erano presso il Demanio, l'azione per la restituzione di essi dal Municipio di Atrani non doveasi dirigere contro l'Amministrazione del Fondo pel culto, sibbene, come si è praticato, contro il Demanio medesimo.

« Sulla 2ª. Attesochè dovendosi rispettare il diritto di patronato laicale del Comune di Atrani sulla Chiesa di S. Maria Maddalena per averla costruita, ampliata e dotata, la condanna del Demanio al rilascio dei beni, ed al rendiconto dei frutti dal dì dell'indebito possesso trovasi ben pronunziata dal Tribunale a pro del Comune medesimo. Altronde, fattosi salvo a detta Chiesa il diritto al beneficio curato, ed alla quota di massa per congrua parrocchiale, in quanto ai frutti dal giorno della presa di possesso da parte della Direzione del Demanio alla pubblicazione della legge del 15 agosto 1867 le si può fare una *salvezza di ragioni contro il predetto Comune*, da sperimentarsi a norma di legge. Tale tem-

peramento è consigliato eziandio dalla veduta, che pel Municipio di Atrani si è dedotto in giudizio di *aver provveduto a tutti i bisogni della prefata Chiesa.*

« Sulla 3ª. Attesochè, rigettandosi l'appello della Direzione del Demanio, non può esservi condanna alle spese contro il Comune di Atrani, che si è reso contumace, nonostante la seconda citazione.

« Che, in rapporto alla Chiesa di S. Maria Maddalena di Atrani le spese in appello si possono compensare.

« Visto l'art. 370 Cod. proc. civ.

« Per questi motivi, la Corte, ecc. ».

4. Posto che il Comune patrono abbia esercitato il diritto di rivendicazione, e non quello di devoluzione, sulla ex ricettizia curata, quali sono i suoi oneri rispetto alla medesima?

Sono gli stessi che incombono in genere al patrono rivendicante o svincolante.

La legge 15 agosto 1867, art. 5, dice che il patrono rivendica o svincola, « salvo l'adempimento dei medesimi (pesi), si e come di diritto ».

Quali siano i pesi, la legge non lo specifica.

Nella specie di ex-ricettizia curata di patronato deve anzitutto farsi lo stralcio di un beneficio curato o di una quota curata di massa per congrua parrocchiale, giusta l'art. 1, n. 1°, salvo l'adempimento degli altri pesi.

Questi sono la manutenzione e l'eventuale restauro del tempio, le minute spese del culto (cera, olio, lavatura e rifornitura di arredi sacri, sagrestano, ecc.); possono essere anche eventuali oneri di culto in suffragio di determinate anime.

Quale sia l'ammontare della somma da destinarsi per questi pesi, la legge non lo specifica neppure.

Per la congrua, poichè la precedente legge 7 luglio 1866 aveva garentito un minimo a carico del Fondo per il culto di lire 800 annue, è da ritenersi che lo stralcio non potesse farsi per somma inferiore quando la rendita dell'ente non fosse inferiore alla medesima. Per gli altri pesi non c'è norma di sorta: quindi si liquida o di buono accordo, o secondo l'apprezzamento del magistrato. I criterii stabiliti in proposito nella legge 4 giugno 1899 e nel relativo regolamento 25 agosto 1899, riflettono il Fondo

per il culto od il Comune devoluzionario, e quindi non sono applicabili al patrono (sia pure Comune) rivendicante o svincolante.

5. A parte il quantitativo, è poi il patrono rivendicante o svincolante obbligato ad intestare ad enti le somme destinate ai pesi, o invece può intestarle a sè stesso in modo che gli enti abbiano un semplice diritto di credito verso di esso?

La legge 15 agosto 1867, articolo 2, capoverso ultimo, o la legge 4 giugno 1899 e relativo Regolamento 25 agosto 1899, riflettenti la devoluzione delle rendite delle ex-ricettizie curate ai Comuni, sono interpretate nel senso che l'intestazione si debba fare agli enti beneficio parrocchiale e fabbriceria parrocchiale.

Ma i citati articoli riflettono il Comune devoluzionario, non il patrono (sia pure Comune rivendicante o svincolante). Riguardo a questo è applicabile l'art. 5 della legge 15 agosto 1867, il quale stabilisce che il patrono può rivendicare o svincolare, « salvo l'adempimento dei medesimi (pesi), si e come di diritto »; la quale clausola è stata unanimemente interpretata nel senso che la intestazione del patrimonio rivendicato o svincolato va fatta integralmente al patrono, e che perciò l'ente ha verso di esso semplicemente un diritto di credito.

Ma il citato articolo 5 quali pesi riflette? cioè riflette tutti i pesi, anche quello dello stralcio del beneficio curato o quota curata di massa, o solo quelli della manutenzione, del restauro, messe in suffragio, minute spese di culto, ecc.?

Dello stralcio del beneficio curato o quota curata di massa delle ex-ricettizie curate, se ne parla in un altro articolo, cioè nell'art. 1, n. 1°. Sia per questa ragione topografica, e sia sopra tutto per il criterio logico della autonomia dei beneficii, pare che il beneficio curato e quota curata di massa, di cui nell'art. 1, n. 1°, non sia compreso tra i pesi di cui nell'art. 5, e che lo stralcio del beneficio curato o quota curata di massa implichi l'intestazione del relativo patrimonio stralciato all'ente stesso curato conservato. Tuttavia questo criterio non sempre è stato applicato; così nel caso sopraccennato della ex-ricettizia curata di Atrani, tutto il patrimonio fu consegnato al Comune patrono rivendi-

cante addossando al medesimo il peso del pagamento annuale della congrua.

Ma nel detto caso, su tale punto, non ci era contestazione. Non trovo sentenza, da cui risulti che la questione sia venuta innanzi ai Tribunali, nè trovo che alcuno scrittore se ne sia occupato.

Tale controversia ha importanza non semplicemente dal punto di vista sopraccennato dell'autonomia, ma anche da quello meramente economico, sia in quanto il parroco può preferire di tenere egli stesso i beni, perchè, se stabili, creda di amministrarli meglio e di ricavarne di più, sia in quanto nella ipotesi, che per eventuale crisi vengano a rendere meno, il patrono possa accampare (vedremo se a ragione o torto) di non essere tenuto oltre il reddito che ricavi dai beni rivendicati o svincolati, ecc.

Logicamente si dovrebbe stralciare non solo la congrua, ma anche la dotazione della chiesa parrocchiale, ossia della fabbriceria, intestandosi al patrono soltanto il patrimonio relativo agli oneri per fini estranei a quelli propriamente parrocchiali, cosi ad esempio per celebrazione di messe in suffragio.

Ma, se anche per il beneficio parrocchiale, non ostante l'accenno espresso della legge, non sempre si è fatto lo stralcio con intestazione autonoma, tale mancanza si è verificata più frequentemente per la chiesa parrocchiale, molto più che il testo della legge, tranne che per il caso di devoluzione di ex-ricettizie curate, tace in proposito.

6. Può il Comune rivendicante (o svincolante) liberarsi dall'obbligo della congrua e dagli altri pesi retrocedendo i beni rivendicati (o svincolati)? Se sì, a chi va fatta la retrocessione? al beneficio parrocchiale soltanto od anche alla fabbriceria? Nella ipotesi che la rendita non eccede i bisogni della fabbriceria, può farsi la retrocessione alla fabbriceria soltanto, lasciandosi a carico del Fondo pel culto la congrua?

Queste domande riflettono l'ipotesi della rivendicazione (o svincolo) e non anche quella della devoluzione; giacchè i Comuni devoluzionarii non sono tenuti a cedere « una rendita maggiore di quella ricevuta e depurata dagli oneri ad essa inerenti » (legge 4 giugno 1899, art. 7, capoverso ultimo). Quindi il Comune non

ha interesse economico a rinunziare puramente e semplicemente alla devoluzione, giacchè non la può esercitare che sulla rendita iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico (non mai sui beni), e non può trovarsi nel caso di perdita. Il Comune rivendicante, invece, se rivendica i beni, può per una crisi o per altra ragione qualsiasi, venire a ricavarne meno di quello che rendevano al momento della presa di possesso; e, poichè, d'altra parte, il patrono rivendicante o svincolante fa suo il patrimonio dell'ente soppresso, ed è tenuto ai pesi senza limitazione nella ipotesi di eccesso sulla rendita del patrimonio dell'ente soppresso, così può nascere l'interesse di retrocedere.

Ma ha il Comune il diritto di retrocedere i beni, o la relativa rendita sul Gran Libro del Debito pubblico?

Qui la figura del patrono Comune di ex-ricettizia curata non differisce da quella del patrono qualunque. Il quale, siccome già abbiamo accennato, fa suo il patrimonio dell'ente soppresso, sia in natura, se rivendicato entro il biennio, sia in rendita se entro il quinquennio, e perciò per l'adempimento dei pesi viene ad avere una obbligazione di fronte a chi di ragione. Il patrimonio dell'ente soppresso non è, dunque, più vincolato per lo adempimento dei pesi: il vincolo reale scomparisce; sottentra un vincolo personale.

Quindi non si può parlare di diritto di retrocessione del patrimonio dell'ente soppresso.

7. Ciò però non esclude che le persone interessate possano accettare la retrocessione.

Chi sono tali persone interessate? La risposta varia secondo i casi. Restringiamoci a quello del Comune patrono rivendicante di ex-ricettizia curata. In questa ipotesi le persone interessate sono: 1° l'ente beneficio parrocchiale; 2° l'ente parrocchia o sia fabbriceria parrocchiale; 3° il Fondo per il culto; 4° altre persone eventualmente interessate; così, per esempio gli eredi di coloro, in cui suffragio devonsi celebrare delle messe.

Il beneficio parrocchiale può essere interessato direttamente o indirettamente, o direttamente e indirettamente nello stesso tempo. Cioè se fu fatto lo stralcio del beneficio curato o quota curata di massa e dello assegno per dotazione dell'ente chiesa parrocchiale, ossia fabbriceria parrocchiale, il rappresentante del beneficio parroc-

chiale può essere interessato solo indirettamente in quanto esistano oneri e funzioni religiose da celebrarsi nella chiesa parrocchiale e manchi una rappresentanza speciale della medesima, ossia una fabbriceria autonoma dal parroco.

Se è stato fatto uno stralcio solo del beneficio curato o quota curata, e non anche della dotazione della fabbriceria, il parroco ha interesse indiretto rispetto a questa, in quanto manchi una rappresentanza speciale della medesima. Se non è stato fatto lo stralcio nè per la fabbriceria, nè pel beneficio parrocchiale, il parroco ha interesse diretto e indiretto nello stesso tempo.

Il R. Economato dei benefici vacanti, siccome organo tutorio degli enti ecclesiastici, naturalmente ha da tale punto di vista interesse e perciò diritto di intervenire.

Il Fondo per il culto tiene anch'esso interesse, in quanto, in mancanza o insufficienza di altri obbligati, deve la congrua o supplemento di congrua, e deve anche un tanto (15 per cento sull'intero ammontare della congrua) per le minute spese del culto (legge 4 giugno 1899, art. 2, capoverso 2).

Poichè, dunque, il patrono rivendicante non ha più diritto di retrocedere i beni e la rendita e liberarsi dagli obblighi nascenti dalla rivendicazione, perchè egli possa ciò fare occorre il consenso di tutte le persone interessate sopra cennate.

8. A chi va fatta la retrocessione? Limitiamoci al caso del Comune patrono rivendicante di ex-ricettizia curata. Se il beneficio curato o quota curata di massa è stato stralciato, e non anche la dotazione della fabbriceria, la retrocessione va fatta a questa, salvo alla medesima l'adempimento di altri eventuali pesi (esempio, di celebrazione di messe in suffragio). Se non si sia fatto lo stralcio neppure del beneficio curato o quota curata di massa, la retrocessione va fatta ad entrambi gli enti interessati, cioè al beneficio curato e alla Chiesa parrocchiale.

Ma nella ipotesi che la rendita sia insufficiente per entrambi, e che non superi i bisogni di uno solo dei due enti, può la restituzione farsi ad uno soltanto dei medesimi?

A parte il problema logico, la ragione pratica della sopra formulata domanda si vede nei seguenti riflessi: 1° Nei rapporti col Fondo per il culto il diritto della parrocchia per le « spese di

culto o per il servizio della Chiesa », in quanto il Fondo per il culto sia tenuto a pagare del proprio, si liquida nel 15 o|o dell'intero ammontare della congrua (legge 4 giugno 1899, art. 2, capoverso 2); mentre nei rapporti col patrono, rivendicante o non, non ci è limite fisso, e quindi si può assegnare una congrua maggiore; sicchè, retrocedendosi il patrimonio svincolato della ex-ricettizia curata alla fabbriceria, le si potrebbe venire ad assegnare, sempre, si sottintende, col consenso del Fondo per il culto, una somma maggiore del 15 o|o dell'intero ammontare della congrua, la quale poi resterebbe intatta nel suo ammontare, di fronte al al Fondo per il culto; sicchè da una parte la fabbriceria verrebbe a ricevere di più, e dall'altra il parroco non verrebbe a ricevere di meno; mentre, se la retrocessione si facesse al benefizio parrocchiale, e non si venisse così a superare l'ammontare della congrua garentita dal Fondo per il culto, il parroco non riceverebbe di più e la fabbriceria riceverebbe di meno; 2° d'altra parte, se la retrocessione si fa alla fabbriceria ed il patrimonio consiste in beni stabili, esso deve andare convertito in rendita sul Gran Libro del Debito pubblico entro un anno, giusta la legge 7 luglio 1866, art. 32; il che può non convenire, specie in certi momenti di crisi, sopra tutto in certi paesi ove ci è molta emigrazione per l'America; mentre se la restituzione si fa al benfizio parrocchiale, il patrimonio, se immobiliare, non va soggetto a conversione.

Ma, poichè la retrocessione non è di diritto nel patrono rivendicante, e non può farsi se non d'accordo con gli interessati, così nella ipotesi che siano stati rivendicati i beni di una ex-ricettizia curata e non si sia fatto stralcio nè pel beneficio curato o quota curata di massa nè per la fabbriceria, si può, col consenso del Fondo per il culto, retrocedere ad uno solo degli enti, al beneficio parrocchiale per evitare la conversione; ma allora per « le spese del culto o per il servizio della Chiesa » non si potrà pretendere dal Fondo per il culto più del 15 o|o dell'intero ammontare della congrua; del resto, poichè la retrocessione non può farsi senza il consenso anche del Fondo per il culto, così non potrebbe farsi a favore di uno degli enti (la fabbriceria) a libito del Comune retrocedente, senza il consenso del Fondo per il culto,

il quale naturalmente non lo darebbe quando si accorgesse che verrebbe ad esserne leso.

9. Con la retrocessione consentita dagli interessati il patrono rivendicante da quali pesi verrebbe poi precisamente a liberarsi?

Da quelli che gli provengano dalla rivendicazione stessa, non anche da altri eventuali. Così l'onere della manutenzione degli edifizi di culto in mancanza di altri obbligati, siccome imposto al Comune, patrono o non, dalla legge comunale e provinciale, e perciò indipendente da patronato e da soppressione, da rivendicazione o svincolo, persisterebbe nel Comune patrono rivendicante, non ostante la retrocessione dei beni.

10. Qui giova mettere in chiaro un altro concetto, relativo agli effetti della rinunzia al diritto di patronato e alla differenza tra la rinunzia del patrono di ente conservato e la rinunzia del patrono di ente soppresso e il quale abbia rivendicato o svincolato.

Il primo, colla rinunzia al giuspatronato, si libera dagli obblighi relativi, salvo quelli che si siano verificati e non soddisfatti fino al momento della rinunzia.

Il secondo, cioè il patrono di ente soppresso e il quale abbia rivendicato o svincolato, non può più propriamente rinunziare al giuspatronato, giacchè, una volta soppresso l'ente oggetto del medesimo, non può più esistere il diritto relativo. Quindi non potrebbe rinunziare se non al patrimonio rivendicato o svincolato, e ciò allo scopo di liberarsi dall'obbligo dell'adempimento dei pesi annessi. Ma dimostrammo come tale obbligo con la rivendicazione o svincolo diventa personale, e che perciò la rinunzia non può farsi se non col consenso delle persone interessate.

11. Occorre chiarire ancora altri concetti. Che rivendicazione o svincolo presupponga soppressione, è chiaro; ma non è egualmente chiaro nè vero che presupponga sempre necessariamente soppressione totale dell'ente di patronato relativo.

Se si tratta di ente singolare, ed è colpito da soppressione, esso viene estinto totalmente. Ma se si tratta di ente collegiale, non ostante che legalmente figuri come persona unica, può essere soppresso parzialmente. Così per le Chiese collegiate o ricettizie, se curate, la legge nel sopprimerle conserva un beneficio curato od una quota curata di massa (legge 15 agosto 1867, art. 1), cioè,

se esistevano due categorie di enti morali (la collegiata o ricettizia da una parte, ed i canonicati collegiali o le partecipazioni ricettizie dall'altra), sopprime l'ente collegiale, più gli enti singolari annessi, salvo un solo a cui si trovava annessa la cura delle anime; se, invece, esisteva una sola specie di ente morale, l'ente collegiale Chiesa collegiata o Chiesa ricettizia curata, allora, sopprimendosi questo unico ente esistente, dal suo patrimonio si distacca una quota curata di massa e la sua persona morale da persona collegiale si riduce a persona singolare di beneficio parrocchiale (oltre l'ente tempio).

Ora in questa ipotesi di riduzione, più che soppressione di ente morale, sia nella forma di beneficio curato sia in quella di quota curata di massa, la rivendicazione o svincolo presuppone sempre soppressione, ma non soppressione totale dell'ente di patronato. Sicchè il patrono conserva il suo diritto di patronato non ostante che abbia rivendicato; lo conserva sulla entità ridotta, cioè sul beneficio curato o quota curata di massa, nonchè sull'ente chiesa parrocchiale relativa (già chiesa collegiata o chiesa ricettizia).

Data questa figura speciale di patronato permanente non ostante la parziale soppressione e la relativa rivendicazione o svincolo, gli obblighi di tale patrono rivendicante o svincolante non sono soltanto quelli che derivano dalla soppressione, cioè quelli indicati nell'art. 5 della legge 15 agosto 1867, ma sono anche quelli che derivano dal giuspatronato secondo i canoni, giacchè sono obblighi non semplicemente di patrono rivendicante o svincolante, ma anche di patrono permanente nell'esercizio ordinario del giuspatronato.

Analogamente la retrocessione del patrimonio rivendicato o svincolato, fatta col consenso delle persone interessate, libera tale patrono dagli obblighi derivanti dalla rivendicazione o svincolo, ma non anche da quelli nascenti dal giuspatronato, essendo il diritto di giuspatronato rimasto non ostante la soppressione parziale e la parziale rivendicazione o svincolo.

Pertanto, se il patrimonio retroceduto sia insufficiente per provvedere ai bisogni del beneficio parrocchiale e della chiesa parrocchiale, non che all'adempimento di altri eventuali oneri annessi,

il patrono, non ostante la retrocessione, resta obbligato del proprio, appunto perchè resta patrono.

Quindi il patrono rivendicante o svincolante di ente collegiale parzialmente soppresso, se vuole liberarsi completamente dagli oneri, deve rinunziare non semplicemente al patrimonio rivendicato o svincolato, ma anche al giuspatronato rimastogli; bene inteso che così si libera dagli obblighi nascenti dal giuspatronato (tanto nell'esercizio ordinario quanto in quello straordinario della rivendicazione o svincolo), non anche dagli altri di altra fonte: così nel caso del Comune patrono, non anche dall'obbligo della conservazione dell'edificio di culto in mancanza od insufficienza di altri obbligati.

Riguardo poi alle modalità della rinunzia, quella al patronato rivendicato o svincolato, siccome dicemmo, non può farsi se non col consenso delle persone interessate; mentre la rinunzia al giuspatronato nella sua forma ordinaria, cioè al giuspatronato sopra ente conservato totalmente o parzialmente, può farsi unilateralmente da colui che possiede il diritto, il quale così viene a liberarsi dagli obblighi relativi.

Avv. Prof. Francesco Scaduto.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

18 marzo 1905.

Pres. PAGANO P. P. — *Est.* DE ALOISIO.

Fondo pel culto c. *Piani, parroco dei SS. Biagio e Romualdo in Fabriano.*

Parrocchia ex-conventuale — Spese di culto ed ufficiatura Onere conventuale.
Decreto Commissariale Valerio 3 gennaio 1861 — Leggi eversive dell'Asse ecclesiastico — Passaggio dell'obbligo al Fondo pel culto.
Legge 4 giugno 1899 - Inapplicabile alle Parrocchie ex-conventuali — Determinazione della somma.
Leggi — Disegno di legge — Decadenza - Richiamo inefficace.

L'art. 2 della legge 4 giugno 1899, che stabilisce l'assegno del 15 per cento sulla congrua per spese di culto, non è applicabile alle Parrocchie ex-conventuali (1).

Col passaggio del patrimonio del Convento al Fondo pel culto, questo è subentrato nell'obbligo di provvedere alle spese di culto ed ufficiatura della Parrocchia in misura rispondente alla entità del patrimonio e alle condizioni della Parrocchia (2).

L'avere il parroco accettata la liquidazione della congrua, assegnatagli dal Fondo pel culto in base alla legge 4 giugno 1899, non importa accettazione dell'assegno del 15 per cento per spese di culto, nè rinunzia a diritti, che (ciò che è più) procedono sul proposito aliunde (3).

L'accettazione del parroco dello assegno di congrua dovuta alla sua persona non pregiudica i diritti reali della Parrocchia sulla rendita del soppresso Monastero per lo esplicamento della funzione inerente al proprio istituto (4).

E' vano il richiamo di un progetto di legge presentato dal Governo alla Camera dei deputati e che lo stesso Governo lasciò poi decadere, senza più riproporlo all'esame del Parlamento (5).

In fatto. — Con libel o 7 novembre 1902 Don Giovan Benedetto Piani, in qualità d'investito della Parrocchia dei SS. Biagio e Romualdo in Fabriano, convenne innanzi al Tribunale di Ancona l'Amministrazione del Fondo pel culto, assumendo: che quella Parrocchia era unita al Convento dei Camaldolesi, che fu soppresso in forza del decreto del Commissario Valerio 3 gennaio 1861; che il patrimonio e le rendite di tale Casa monastica erano rilevantissimi; che delle rendite una parte adeguata era destinata alla Parrocchia, e costituiva la sua dotazione, con la quale si doveva provvedere a tutti i bisogni inerenti all'uffizio ed alle funzioni parrocchiali; che, soppressa la corporazione monastica, una rendita rappresentante siffatta dotazione e proporzionata al regolare servizio della cura delle anime ed all'entità del patrimonio del Monastero, che ne era gravato, doveva rimanere di spettanza della Parrocchia; che trattavasi di Parrocchia

(1-5) Con questa e con la sentenza che segue più oltre, 9 marzo 1905 in causa *Gobbini*, la Cassazione di Roma conferma la sua giurisprudenza costante, da noi riportata, unitamente a quella delle Corti di appello e Tribunali, in questa RIVISTA sotto la rubrica: « *Parrocchie ex-conventuali, spese di culto ed ufficiatura, congrua* », e che andremo sempre riportando al completo in questa e nelle seguenti dispense. Vedi anche la stessa Cassazione, 18 agosto 1903, Parrocchia di Sant'Angelo in Anagni c. Demanio e Fondo pel culto nel vol. precedente pag. 697.

Circa le massime contenute nella presente decisione della Corte Suprema, veggansi nella precedente dispensa ed in questa le sentenze riportate sotto l'anzidetta rubrica.

La sentenza della Corte d'appello di Ancona 16 luglio 1904 nel giudizio, cui si riferisce la decisione stessa, è riportata nella dispensa precedente pag. 87.

Per mancanza di spazio non abbiamo potuto pubblicare nella presente dispensa lo studio accennato in nota a pag. 72 ed a pag. 80 della precedente dispensa; lo pubblicheremo prossimamente.

importante, perchè preposta a numerosa popolazione, con una Chiesa sita nel centro dello abitato, vasta e monumentale, contenente ben dodici altari, fra cui quello del protettore della città, S. Romualdo, frequentatissima dai fedeli, e nella quale tutte le funzioni di culto dovevano quindi celebrarsi e si celebravano dalla soppressa Casa religiosa con la maggiore larghezza e decoro; che perciò, dovendo determinarsi la rendita per la dotazione della Parrocchia, e dovendo tenersi ragione sia della retribuzione personale del parroco, sia delle spese di culto e funzioni religiose, nonchè della manutenzione e restauri del tempio, e dei convenienti assegni per due coadiutori almeno, in complesso tale rendita non poteva essere inferiore alla somma di annue lire 800), salvo ogni diversa determinazione che il magistrato credesse fare nel suo apprezzamento equitativo e discrezionale; che l'istante conseguì nel 26 giugno 1892 il *R. Placet* alla Bolla di sua nomina, ed intendeva che da tal giorno gli venisse corrisposta la rendita da determinarsi come sopra, di cui non potè ottenere in via amministrativa la debita assegnazione. Chiedeva quindi nei sensi anzidetti la condanna della convenuta Amministrazione.

Il Tribunale, con sentenza 26 ottobre 1903, dichiarò tenuto il Fondo pel culto a corrispondere alla cennata Parrocchia, e per essa allo attore Don Piani nella suespressa qualità, l'assegno annuo di lire 3240, oltre la congrua personale che al medesimo parroco si corrisponde, e fatta deduzione di quanto egli abbia potuto ricevere pei titoli di cui sopra, a contare dalla data della citazione. — Dichiarò non trovar luogo a deliberare sul capo della domanda relativo agli arretrati dell'assegno dal 26 giugno 1892, data del *R. Placet* che approvò la nomina dell'attore a curato.

Sopra appello del Fondo pel culto la Corte di Ancona, con sentenza 25 giugno 1904 (16 luglio 1904), modificò solo la formula del non luogo a deliberare, usata dal Tribunale circa gli arretrati dell'assegno precedenti la citazione, in ordine ai quali rigettò invece l'istanza del Don Piani; e confermò per tutto il resto la pronunzia dei primi giudici.

Contro codesta sentenza l'Amministrazione ha interposto ricorso per cassazione, con cui dice violati gli articoli 16 del decreto Valerio, 2 e 10 della legge 4 giugno 1899 sulle congrue parrocchiali, e 58 del relativo regolamento. In sostanza dice questo: « Che la cennata legge nello elevare a lire 900 la congrua dei parroci, che la precedente legge 30 giugno 1892 aveva portata a lire 800, fissò anche, in un aumento del 15 per cento sull'ammontare della congrua, l'assegno per le spese di culto, e ciò indistintamente per tutte le Parrocchie, tanto secolari, che ex-conventuali; che quindi, per siffatto titolo, in nessun caso il parroco può pretendere più dell'aumento testè indicato ». E poi soggiunge: « Dell'applicabilità, del resto, delle leggi del 1892 e 1899 alla Parrocchia dei SS. Biagio e Romualdo di Fabriano, ha mostrato di non dubitare lo stesso parroco, quando ha accettato l'aumento di assegno personale a titolo di congrua, precisamente in virtù della prefata legge del 1899, nè è possibile accettare in parte l'applicazione di quella legge e ripudiarla in altra parte, accettarla per il supplemento di congrua, e ripudiarne l'applicazione per quanto concerne le spese di culto ».

In diritto. — Manifestamente destituito di ogni base giuridica è il ricorso in disamina.

Come già più volte questo Supremo Collegio ha avuto occasione di far osservare per lo stesso articolo 2 della legge 1899 citato dall'Amministrazione ricorrente, l'assegno del 15 per cento della congrua, in ordine alle spese di culto, fu stabilito unicamente: « nel caso che non vi siano corpi od enti morali, che avessero l'obbligo di sostenere le spese anzidette ». Quindi la disposizione di che trattasi non è punto applicabile alle Parrocchie, che prima

erano a carico di enti religiosi soppressi, i quali appunto provvedevano con le rendite del loro patrimonio alle relative spese di culto. È invece in codesto caso applicabile la massima di ragione « *res transit cum onere suo* », ciò che importa che col passaggio al Fondo pel culto del patrimonio dell'ente religioso soppresso, quello subentrò nell'obbligo che prima a questo incombeva, e nella medesima misura in cui questo era tenuto ad adempirvi, rispondente cioè alla entità del proprio patrimonio ed alle condizioni della Parrocchia. Or, nella specie, la sentenza, con giudizio insindacabile di fatto, ritiene ed afferma: « che la Parrocchia dei SS. Biagio e Romualdo di Fabriano era unita al Convento dei Camaldolesi (colpito da soppressione ed alle cui temporalità è succeduto il Fondo pel culto); che essa non aveva dotazione propria (*beneficium*) ed a carico del Convento ne era la esistenza e la funzione ». Assolutamente vano è dunque il richiamo che qui l'Amministrazione ricorrente fa alla legge più volte rammentata del 1899.

Nè a tale richiamo può porgere verun conforto il progetto di legge (di cui parla il ricorso) presentato dal ministro del Tesoro alla Camera dei deputati nella seduta del 3 maggio 1901, progetto che lo stesso Governo lasciò poi decadere, senza più riproporlo allo esame del Parlamento.

E non meno vano è l'argomento dell'avere il Piani accettato la legge del 1899 in quanto alla sua *congrua*. Innanzi tutto, questo, che sarebbe un *fine di non ricevere* contro la domanda dell'attore, non fu punto dettato dall'Amministrazione nella sua conclusionale di merito; trattasi dunque di eccezione nuova, non ammessibile in sede di Cassazione. In secondo luogo, l'assegno del 15 per cento per le *spese di culto*, di cui all'articolo 2 della legge in parola, è affatto distinto (per diversità di obbietto) ed indipendente dalla *congrua* (atto pro alimentario, *personale* al parroco) di cui all'articolo 1° della legge medesima, donde segue che l'accettazione di questo non poteva importare, *per implicitum*, accettazione di quello, con rinunzia (ciò che è più) a diritti che sul proposito procedono *aliunde*.

In terzo luogo, se il parroco poteva acquietarsi, nel proprio interesse, ad una determinata cifra dell'assegno devoluto alla sua persona, non avrebbe potuto del pari pregiudicare i diritti reali dell'ente parrocchiale sulle rendite del soppresso Monastero, per lo esplicamento della funzione inerente al di lei istituto.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

14 marzo 1905.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* La Terza.

Ministero della Pubblica Istruzione c. Sodalizio delle Convittrici del Bambino Gesù in Città di Castello ed altri.

Istituto laicale educativo di fondazione e ragione privata — Giudicato sulla sua natura — Incolumità ed integrità del patrimonio e dell'amministrazione — Modificazioni per decreto ministeriale — Illeggittimità.

Competenza giudiziaria — Legge 20 marzo 1865, art. 2 e 4 — Eccezione d'incompetenza improponibile in Cassazione — *Res iudicata*.

Gli istituti che sorgono per iniziativa privata con dote dei privati sono di ragione privata, e non mutano d'indole sol perchè abbiano uno scopo diretto alla pubblica utilità (istruzione ed educazione di fanciulle) (1).

Il Ministero della Pubblica Istruzione, se può e deve provvedere al riordinamento de-

---

(1 2) Cons. lo studio: « *Gli Amministratori di un Istituto per studi ecclesiastici e il rispetto delle tavole di fondazione* », nel Vol. VII, pag. 385 e seg. e G. Caselli: « *I Seminari come Istituti di istruzione* », nel Vol. I, pagg. 441 e seg.

gli istituti di educazione di fondazione e di ragion pubblica, non ha facoltà di riordinare l'amministrazione di quelli di fondazione e di ragione privata, i quali hanno una personalità giuridica, un patrimonio proprio e sono disciplinati da costituzioni e regole proprie. Per questi esso ha il semplice diritto di vigilanza per quanto concerne la morale, l'igiene, l'ordine pubblico, la conformità dell'insegnamento ai programmi governativi (2).

Il decidere se un istituto di educazione sia pubblico o privato e, di conseguenza, sulle quistioni intorno al diritto di rappresentanza, di proprietà e di amministrazione di esso, è di competenza giudiziaria, a norma degli art. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo (3).

La eccezione d'incompetenza giudiziaria può sempre proporsi, fino in sede di Cassazione, eccetto il caso che si sia irrevocabilmente deciso su di essa con precedente sentenza passata in cosa giudicata.

Fatto. — La Superiora del Sodalizio delle Convittrici del Bambino Gesù sotto il titolo di San Francesco di Sales in Città di Castello, in nome proprio e qual mandataria delle altre componenti del detto Sodalizio, con atto dei 20 aprile 1900 convenne innanzi al Tribunale di Perugia il Ministero della Pubblica istruzione ed il Presidente della Commissione preposta all'amministrazione dell'istituto medesimo, ed espose: che fino dal 1826 monsignor Francesco Antonio Mondelli fondò nella Città di Castello, con carattere d'istituto laicale ed educativo di ragion privata, uno istituto delle Signore Convittrici del Bambino Gesù, identico a quello fondato in Firenze nel 1741 sotto lo stesso titolo di San Francesco di Sales.

Che il cennato Monsignore, oltre a disporre che le costituzioni dovessero esser quelle compilate nel 1741 per l'Istituto in Firenze, provvide per un congruo patrimonio, come risultava dallo istrumento del 3 luglio 1824, dal testamento aperto nel 2 marzo 1825 e dalla dichiarazione di fiducia di d. Giuseppe Urbani del 2 agosto 1825.

Che il Vescovo stesso non solo proclamò l'assoluta autonomia del Sodalizio, ma stabilì anche che i beni destinati a costituire il patrimonio, ove lo Istituto per qualsiasi ragione rimanesse soppresso, dovessero dividersi fra le Convittrici a titolo di dote.

Che, fondato a tal guisa, l'Istituto prosperò, accrebbe il suo patrimonio ed esplicò la sua attività impartendo la istruzione e la educazione alle fanciulle a forma delle proprie costituzioni.

Che, promulgato il decreto degli 11 dicembre 1860, la Cassa ecclesiastica credendo che l'Istituto vi fosse soggetto tentò d'impadronirsi del patrimonio; ma dovette desistere da ogni pretesa in seguito al decreto 17 febbraio 1861, con cui lo si dichiarò esente dalla soppressione.

Che, promulgata la legge 7 luglio 1866, le stesse pretese furono avanzate dall'Amministrazione del Fondo pel culto, la quale però ben subito riconobbe che l'Istituto delle Convittrici di Città di Castello, come istituto meramente laicale, doveva ritenersi esente dalle sanzioni di detta legge.

Che intanto la incolumità e la autonomia dell'Istituto stesso furono violate dal potere esecutivo provocandosi il decreto dei 26 luglio 1873, col quale dichiaratosi l'Istituto di ragion pubblica, fu privata la Superiora dell'amministrazione del patrimonio, che fu affidata ad una commissione composta di un presidente e di due consiglieri per provvedere alla elezione del personale, al convitto, alla scuola, per stabilire i requisiti ed il numero delle aspiranti e per sopraintendere all'ordinamento dell'Istituto medesimo.

Ciò posto chiese: 1° riconoscere e dichiarare che l'Istituto delle Convittrici del Bambino Gesù è uno istituto laicale educativo di fondazione e di ra-

(3) Cons. lo studio: « *Le fondazioni per studi ecclesiastici e l'azione giuridica del Vescovo* », nel Vol. XII, pag. 395.

gion privata, e quindi esente dalle disposizioni del decreto 6 ottobre 1867 concernente i conservatorii femminili di ragion pubblica; 2° riconoscere e dichiarare che anche i diritti di proprietà e di amministrazione del patrimonio dell'Istituto sieno lasciati integri ed illesi dalle disposizioni legislative, che regolano gli istituti d'istruzione, d'educazione e di beneficenza; 3° dichiarare che gli stessi diritti di proprietà e di amministrazione spettanti alla Superiora ed alle consorelle non possono essere rimasti pregiudicati dal decreto dei 26 agosto 1873; 4° che in conseguenza il detto Sodalizio per tutti i preindicati diritti si dovesse ristabilire in quello stato e condizione di autonomia, di proprietà e di godimento in cui si trovava.

Comparso il Ministero della Istruzione pubblica, rimanendo contumace il Presidente della Commissione, dedusse innanzi tutto la incompetenza dell'autorità giudiziaria relativamente al 4° capo della domanda, sostenendo che il decidere se uno istituto di educazione sia pubblico o privato è materia deferita allo apprezzamento amministrativo, e l'autorità giudiziaria non può annullare l'atto col quale l'Amministrazione ha organicamente spiegate le sue attribuzioni; affermò poi che la questione di merito, la quale consisteva nel vedere se l'istituto fondato da monsignor Mondelli fosse a ritenersi pubblico o privato, non poteva non esser risoluta nel senso di istituto pubblico in vista dei tanti documenti esibiti.

Il Tribunale con sentenza dei 25 luglio-22 agosto 1901, respingendo ogni contraria istanza ed eccezione, tra cui quella della proposta incompetenza, accolse integralmente la domanda del Sodalizio.

Questa sentenza però, sull'appello del Ministero, col quale si disse che se il Tribunale avesse meglio valutate le circostanze di fatto e le ragioni di diritto non avrebbe potuto che respingere la domanda, sia altrimenti definendo la natura dell'istituto, sia non tralasciando di considerare le gravi ragioni, che determinarono il decreto dei 26 agosto 1873, fu revocata dalla Corte di Perugia col pronunziato del 7 maggio 1902, che ritenne trattarsi d'istituto laicale di fondazione privata e di ragion pubblica, e quindi legittimamente disciplinato dal decreto 26 agosto 1873.

Ricorse il Sodalizio, e questo Supremo Collegio cassò, per mancanza di motivazione, la sentenza denunziata.

In grado di rinvio il Ministero della Istruzione pubblica sostenne le seguenti tesi:

1° che l'Istituto fondato da monsignor Mondelli, soggettivamente ed oggettivamente considerato, è istituto educativo pubblico;

2° che pur considerato quale istituto d'istruzione e di educazione di ragion privata, il Ministero aveva sempre il potere di emettere il decreto 26 agosto 1873;

3° che qualunque ipotetico diritto delle Convittrici sarebbesi prescritto;

4° che l'acquiescenza delle Convittrici stesse sarebbe infine di ostacolo all'accoglimento delle loro pretese.

Cotesti assunti però furono dalla Corte ritenuti infondati; giacchè con sentenza degli 11-22 marzo 1904 confermò in ogni sua parte quella del Tribunale di Perugia; donde il ricorso del Ministero.

Diritto. — Osserva che la questione principale presentata alla Corte fu quella di vedere se l'Istituto fondato da monsignor Mondelli fosse un'istituto educativo pubblico, inquantochè tale si definiva dal Ministero, mentre la difesa del Sodalizio delle Convittrici Salesiane sosteneva trattarsi di un'istituto di fondazione e di ragion privata. E cotesta questione la Corte risolvè nel senso affermato dalle Convittrici alla base dei molti documenti esibiti, dallo esame dei quali ebbe a convincersi che monsignor Mondelli intese di istituire come istituì un collegio o conventino di pie vergini per la cristiana educazione delle giovani della sua Diocesi con gli

stessi principii, forme e metodo di quello delle convittrici Salesiane esistenti in Firenze.

Ora, se a tale guisa fu risoluta, è precluso l'adito di adire il Supremo Collegio, cui non è dato censurare l'apprezzamento di fatto, il convincimento del giudice di merito.

Se non che la difesa del Ministero, non potendo chiedere l'annullamento della denunciata sentenza per convincimento inesatto ed erroneo, la impugna in base agli art. 517, 360 e 361 del cod. di proc. civ., ed afferma che il ragionamento della Corte è da un lato in opposizione coi dati di fatto, allorchè si riconosce essersi istituito dal vescovo Mondelli un collegio di cristiana educazione per le giovinette, con un conventino di Salesiane, e dall'altro è in opposizione col criterio discriminativo di diritto fra l'ente morale, alla cui amministrazione aveva provveduto il Ministero, e le Salesiane chiamate dal Vescovo a reggerlo, donde il ragionamento suddetto si risolve in mancanza di motivazione non essendo questione di vedere se le Salesiane fossero o no soppresse, ma se l'ente morale istituito dal Mondelli, affatto separato dalle persone chiamate a reggerlo, dovesse o no dirsi soggetto alle disposizioni riordinative date dal Ministero.

Ma cotesto appunto del Ministero è del tutto inesatto, imperocchè la Corte non affermò e ritenne che monsignor Mondelli ebbe intenzione di fondare un collegio di cristiana educazione per la sua Diocesi chiamando a reggerlo le Sa esiane; ma invece affermò e ritenne che il cennato Vescovo volle fondare e fondò, come già si è visto, un conventino di Sale iane con la finalità della cristiana educazione delle pie giovinette inerente alle costituzioni del Sodalizio delle Convittrici Salesiane esistente in Firenze, dotandolo di un congruo patrimonio.

Se dunque ciò disse, e non ammise punto che il collegio fondato dal Mondelli fosse un'ente distinto dalle persone chiamate a reggerlo, e se dopo di aver ricordato che gli istituti di ragion pubblica sono quelli creati dallo Stato e dotati dallo stesso, mentre gli altri che sorgono per iniziativa privata con dote dei privati sono di ragion privata, e non mutano d'indole sol perchè abbiano uno scopo diretto alla pubblica utilità, e di questa ultima specie era quello del vescovo Mondelli, consegue che il giudizio della Corte, essendo stato emesso senza violazione dei criterii di diritto, senza cadere in contraddizione, senza spostare i termini della disputa che a lei si era sottoposta, merita di essere confermato, e quindi devesi respingere il primo mezzo del ricorso.

Ed eguale sorte non può non spettare al secondo mezzo, col quale si afferma che, pur dichiarandosi l'Istituto fondato dal Mondelli di fondazione e di ragione privata, non perciò viene meno al Ministero il diritto od il potere di riordinare l'amministrazione dello stesso in modo meglio rispondente alla sostanziale volontà dell'istitutore ed alla finalità dell'ente, agli interessi ed ai diritti del pubblico, di cui lo Stato è il giuridico rappresentante e tutore: imperocchè un tale concetto non può trovare il plauso di questo Supremo Collegio.

Che, in effetti, il Ministero della pubblica istruzione possa e debba provvedere al riordinamento degli istituti di educazione, di fondazione e ragion pubblica, non si mette in forse; ma che possa riordinare l'amministrazione di quelli di fondazione e di ragion privata è quanto si nega. E non può non negarsi per la semplicissima ragione che su tali istituti, perchè aventi una personalità giuridica, un patrimonio proprio, disciplinati da proprie costituzioni e regole, non vi è da parte del Governo che un semplice diritto di vigilanza per quanto concerne la morale, l'igiene, l'ordine pubblico, la conformità dello insegnamento ai programmi governativi.

Ora se tutto ciò è indiscutibile, perchè risulta da esplicite disposizioni le-

gislative; se il conventino delle Salesiane di Città di Castello non è che un'istituto di privata fondazione, retto e disciplinato da proprie regole, che non sono in contraddizione con le leggi dello Stato, il Ministero non poteva emettere quel decreto che emise e che attacca il diritto di rappresentanza e di amministrazione appartenente alla Superiora del detto conventino, la quale, come ora, così nel 1859 insorse per la conservazione della indipendenza ed autonomia del collegio, la quale indipendenza ed autonomia fu riconosciuta dalla Sacra Congregazione dei Vescovi regolari.

E, versandosi in materia di diritti patrimoniali, di semplice dichiarazione degli stessi, la competenza non può non essere che dell'autorità giudiziaria, appunto in virtù dei citati art. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, che ostano all'accoglimento dell'assunto erariale, come osta il giudicato contenuto nella sentenza del Tribunale di Perugia dei 25 luglio-22 agosto 1901, che occupandosi della sollevata eccezione d'incompetenza, la respinse, e non fu per tal capo denunziata in appello, ed è risaputo, per averlo più volte detto questa Corte, che se la eccezione di competenza può sempre proporsi, fino in sede di Cassazione, non lo si può più per il rispetto dovuto all'autorità della cosa giudicata, quando irrevocabilmente si è deciso sulla stessa.

Per tali motivi, la Corte a Sezioni unite, rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

9 marzo 1905.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Riccobono.

Fondo pel culto c. *Gobbini, parroco di S. Filippo Neri in Spoleto.*

Parrocchia ex-conventuale — Spese di culto e di ufficiatura — Onere conventuale.

Decreto Commissariale Pepoli 11 dicembre 1860, art. 16 — Leggi eversive dell'Asse ecclesiastico — Soppressione del Monastero — Autonomia della Parrocchia — Passaggio dell'obbligo al Fondo pel culto.

Legge 4 giugno 1899 — Inapplicabile alle Parrocchie ex-conventuali — Determinazione della somma.

Leggi — Progetto di legge — Decadenza — Richiamo inefficace.

Le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico soppressero le corporazioni religiose, ma conservarono la Parrocchia, che rimase colla sua esistenza giuridica autonoma e con i diritti corrispondenti sul reddito dei beni del soppresso Monastero necessari per l'esplicamento della sua funzione (1).

Di conseguenza il patrimonio del soppresso Monastero deve intendersi devoluto prima alla Cassa ecclesiastica, e poi al Fondo pel culto con l'onere di provvedere a tale funzione ed alle spese di culto e di ufficiatura della Parrocchia, in rispondenza alla importanza del patrimonio ed ai bisogni della Parrocchia (2).

La legge 4 giugno 1899, art. 2, che stabilisce l'assegno del 15 per cento sulla congrua per le spese di culto e di ufficiatura, non è applicabile alle Parrocchie ex-conventuali.

L'accettazione del parroco dell'assegno di congrua e di spese di culto in base alla legge 4 giugno 1899, non pregiudica il diritto dell'ente Parrocchia ad ottenere l'assegno di spese di culto in misura corrispondente all'onere del Monastero, e quindi del Fondo culto, dovendo considerarsi l'investito, sia ut usufructuarius in beneficio, *sia, rispetto ai successori, come il gravato nel fidecommesso rispetto ai chiamati* (3).

E' vano il richiamo di un progetto di legge presentato dal Governo al Parlamento, caduto per chiusura della sessione e non diventato legge dello Stato (4).

Atteso che con citazione sette febbraio millenovecentotre Don Placido Gobbini, nella qualità di parroco della Chiesa di S. Filippo Neri in Spoleto, chiamò in giudizio l'Amministrazione del Fondo per il culto, deducendo che la Parrocchia di S. Filippo Neri era unita alla Casa religiosa dell'Oratorio

---

(1-4) Veggasi a pag. 147 la sentenza della stessa Cassazione 18 marzo 1905 in causa Fondo pel culto c. Piani colle note e richiami relativi.

di S. Filippo Neri, la quale con parte dei suoi beni provvedeva alle spese di culto e di ufficiatura nella detta Chiesa parrocchiale; che, soppressa la Casa religiosa per virtù del decreto del Commissario Pepoli 11 dicembre 1860, il suo patrimonio, devoluto alla Casa ecclesiastica ed indi passato al Fondo per il culto, era rimasto affetto dell'onere stesso presso quest'ultima Amministrazione, la quale doveva provvedere alle dette spese di culto e di ufficiatura, secondo i reali bisogni di quella Chiesa, che era la più importante della città, nel disimpegno del servizio religioso. Quindi chiese la condanna della convenuta Amministrazione a corrispondere ad esso Gobbini, nella qualità surriferita, un assegno in L. 1800 o in quella cifra che sarebbe stata riconosciuta più giusta.

La convenuta contrastò tale domanda, eccependo che la Parrocchia di S. Filippo Neri non avesse prima della soppressione delle corporazioni religiose, una personalità giuridica, e tanto meno diritto sul patrimonio della comunità soppressa; che non poteva quindi la sua condizione essere diversa e migliore delle altre Parrocchie e doveva essere regolata dalle leggi del 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899, e, che in base a quest'ultima legge, con speciali provvedimenti dell'Amministrazione, si era assegnato alla detta Parrocchia l'annua congrua di L. 900, e per le spese di culto l'aumento del 15 per cento sull'importare di detta congrua, con piena accettazione da parte del parroco Gobbini.

Il Tribunale di Spoleto con sentenza 25-27 luglio 1903, respingendo tali deduzioni, condannò la convenuta Amministrazione a corrispondere alla detta Parrocchia un annuo assegno per spese di culto e di ufficiatura, che determinò secondo il suo prudente criterio nella somma di L. 1200.

La Corte di appello di Perugia con sentenza 20-25 giugno 1904, confermò quel pronunziato, riducendo soltanto l'ammontare dell'assegno alla minor cifra di L. 1000.

Che avverso questa sentenza ricorse l'Amministrazione del Fondo pel culto deducendo il seguente mezzo di annullamento:

Falsa applicazione dell'art. 16 del decreto Commissariale Pepoli 11 dicembre 1860, falsa interpretazione e violazione dell'art. 28 della legge del 7 luglio 1866, degli art. 2 e 10 della legge del 4 giugno 1899 e 58 del Regolamento del 25 agosto 1899.

Attesochè la denunziata sentenza, nel risolvere la questione, più volte dibattuta, circa il trattamento delle Parrocchie ex-conventuali, lungi dal violare le disposizioni delle leggi indicate nel surriferito mezzo di ricorso, di esse fece la più sana applicazione, seguendo al tempo stesso i principii da questo Supremo Collegio in tale argomento costantemente affermati.

La Corte di merito, a base del suo pronunziato, ha posto le seguenti osservazioni:

Che la Parrocchia già unita ad una Casa religiosa, per necessità, viveva di una parte adeguata del reddito della comunità soppressa, la quale pertanto provvedeva a tutte le spese occorrenti all'esercizio del culto e all'ufficiatura nell'annessa Chiesa parrocchiale.

Che per il disposto dell'art. 16 del decreto Pepoli dell'11 dicembre 1860 l'anzidetto onere, insieme ai beni dell'ente soppresso, venne trasferito nella Cassa ecclesiastica, a cui sottentrò l'Amministrazione del Fondo per il culto.

Che tale disposizione sia rimasta sempre in vigore, essendo stato per espressa dichiarazione dell'art. 28 della legge del 7 luglio 1866, mantenuto nell'Umbria il decreto Commissariale Pepoli dell'11 dicembre 1860.

Che non possa ritenersi applicabile alle Parrocchie ex-conventuali l'art. 2 della legge 4 giugno 1899, che per le spese di culto e di ufficiatura determina la misura del 15 per cento sull'ammontare della congrua, ma debbano

tali spese con prudente estimazione commisurarsi alla importanza e ai reali bisogni della Chiesa parrocchiale, e quindi, nel caso di contestazione, debbano nella misura determinata dal magistrato venire corrisposte dall'Amministrazione del Fondo per il culto.

Attesochè, a suffragare cotesto pronunziato, vuolsi considerare che il giuridico fondamento del surriferito obbligo del Fondo per il culto verso le Parrocchie ex-conventuali si rinviene nelle stesse leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, le quali, se per alti fini sociali tolsero la personalità civile alle corporazioni religiose, mantennero quelle istituzioni che avvisarono indispensabili al soddisfacimento dei bisogni religiosi delle popolazioni, e fra esse le Parrocchie, organi per eccellenza destinati all'esercizio per il culto, e che, a tale uopo, intatte conservarono nella loro canonica costituzione e sotto l'impero delle leggi della Chiesa.

Che era fra queste riconosciuta la Parrocchia annessa ad una corporazione religiosa, la quale per tale unione non era assorbita dall'ente monastico, ma, semplicemente da questo rappresentata, vivea, nel suo funzionamento ecclesiastico, del reddito del patrimonio dell'ente medesimo.

Pertanto, se le leggi eversive soppressero la corporazione, ma conservarono la Parrocchia, questa allora, rivestendo autonoma esistenza giuridica, non si potea intendere disgiunta dal reddito dei beni che aveva servito ed era tuttavia indispensabile all' esplicamento necessario della sua funzione, e non poteva quindi, se non con quest'onere, intendersi devoluto il patrimonio della corporazione prima alla Cassa ecclesiastica e poi al Fondo per il culto.

Che, da quanto fin qui si è considerato, non rimane che a trarre la conseguenza diretta ad escludere l'applicazione alle Parrocchie ex-conventuali della disposizione dell'art. 2 della legge del 4 giugno 1899, e a ribadire invece, in rapporto alle dette Parrocchie, l'obbligo strettamente giuridico del Fondo per il culto di provvedere alle spese di culto e di ufficiatura, in rispondenza all'importanza e ai bisogni veri della Chiesa parrocchiale.

Che ciò viene reso più agevole dal sistema di difesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto avanti questo Supremo Collegio, quando essa abbandona il rigore delle premesse, per le quali avanti il magistrato di merito intendeva arrivare alla dimostrazione del suo assunto.

Essa, infatti, esordisce lo svolgimento del suo mezzo di ricorso con la formale dichiarazione di volere consentire colla Corte di merito, che nell'abolizione delle corporazioni religiose non furono, nè potevano essere, comprese le Parrocchie monastiche; che la funzione parrocchiale sopravvisse al Convento, da cui era esercitata al momento dell'avulsione o scorporazione della Parrocchia dalla corporazione soppressa; e che al Fondo per il culto incombe l'onere di mantenere queste Parrocchie.

Ma evidentemente, tutto ciò ammettendo, viene la stessa ricorrente, senza avvedersene, alla diretta conseguenza a cui venne l'impugnata sentenza, dell'inapplicabilità alle Parrocchie ex-conventuali dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, di cui giova ricordare il seguente letterale disposto: « Semprechè non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese di culto o per il servizio della Chiesa, e debba a ciò sopperire il parroco, sarà assegnato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua ». La conseguenza, che dalla surriferita disposizione trasse la Corte di merito, non soffre contraddizione, poichè se con essa si procede a tutte quelle Parrocchie, per le quali non vi siano nè enti nè privati, che abbiano obbligo di provvedere alle spese anzidette, non può riferirsi alle Parrocchie ex-conventuali, per le quali vi è l'ente giuridicamente tenuto alle spese di culto e di ufficiatura per il disposto dell'art. 16 del decreto Pepoli,

cioè la Cassa ecclesiastica, surrogata poscia dall'Amministrazione del Fondo culto.

Che vanamente poi si oppone, quasi ostacolo alla tesi accolta dalla sentenza denunziata nel caso in ispecie, il fatto del parroco Gobbini di avere per un istante accettato una liquidazione di congrua e di spese di culto in base alla legge del 1899; imperocchè, sia che l'investito nella sua figura giuridica si assomigli all'usufruttuario per la massima: *clericus in beneficio usufructuarius comparatur;* sia che lo si consideri in rapporto ai successori, come il gravato nel fidecommesso rispetto ai chiamati, sarà sempre indubitato che mai il suo fatto possa recar pregiudizio al diritto dell'ente Parrocchia.

Che infine non giova il richiamo che si fa nel ricorso di un progetto di legge sulla materia presentato nel maggio del 1904 e della dichiarazione in esso contenuta che le leggi 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 sono applicabili, tanto per i supplementi di congrua, quanto per le spese di culto, a tutti indistintamente i parroci del Regno, compresi quelli di Chiese già annesse a Case religiose abolite.

Degli effetti di simile dichiarazione legislativa si potrebbe discutere, se contenuta in una legge promulgata nello Stato, non mai quando ne è venuto meno anche il progetto, già caduto per la chiusura della sessione e per la fine della legislatura.

Che, rigettandosi il ricorso, deve la ricorrente Amministrazione essere condannata nelle spese.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

21 settembre 1904.

BASILE, ff. P. *e relatore.*

Ausenda, parroco di S. Secondo in Gubbio c. Fondo pel culto.

Ricchezza mobile — Reddito — Assegno annuo superante una determinata cifra — Assegno che deve essere erogato in base a un preciso e determinato onere Assegno per spese di culto ed ufficiatura corrisposto dal Fondo culto a Chiesa di parrocchia ex-conventuale.

Un assegno annuo, superante una determinata cifra, non può costituire per ciò solo, un reddito di ricchezza mobile (1).

Non può considerarsi reddito di ricchezza mobile un assegno, che deve essere erogato in base ad un preciso e derminato onere, rappresentando perciò una spesa effettiva che si anticipa e che deve essere rimborsata (2).

Non è quindi reddito di ricchezza mobile un assegno corrisposto dal Fondo per il culto per le spese di culto e per le spese di ufficiatura della chiesa di una Parrocchia ex-conventuale (3).

(1-3) La sentenza della Corte d'appello di Perugia 30 dicembre 1903, annullata nella parte riguardante l'applicazione della ricchezza mobile all'assegno per spese di culto ed ufficiatura corrisposto alla Parrocchia dal Fondo pel culto, è riportata nel precedente volume, pag. 256.

Ved. nella precedente dispensa la sentenza della Corte d'appello di Perugia 17 novembre 1904 (pag. 72), in senso contrario alle massime ora proclamate dalla Cassazione di Roma e le due sentenze del Tribunale di Roma 14 dicembre 1904, cause Genovese e Stefanacci, in senso conforme alle massime stesse, che a noi sembra non possano dar luogo a dubbio di sorta.

In senso conforme alla seconda delle massime in esame, vedi anche la « *Circolare 18 gennaio 1895, n. 592, Divisione II, della Direzione generale delle imposte dirette* » (oggetto: Ricchezza mobile - Assegni pagati dal Tesoro per conto erariale - Ritenuta - Art. 3 della legge 22 luglio 1894, n. 339), ove, tra l'altro, si legge: « Non vi è reddito soggetto a ritenuta, quando lo Stato paga un assegno a corpi governativi da esso dipendenti, per lo adempimento di una funzione di Stato.

« Non vi è parimenti quando paga un assegno ad enti, corpi od istituzioni distinte dallo Stato, imponendo loro oneri precisi e derminati, rimborsando o anticipando la spesa effettiva corrispondente ».

Fatto. — Don Alberto Ausenda, parroco di S. Secondo in Gubbio, il 24 dicembre 1902, convenne davanti al Tribunale di Perugia l'Amministrazione del Fondo per il culto, esponendo che quella Parrocchia regolare antichissima era mista al convento dei Canonici Regolari Lateranensi, soppresso col decreto 11 dicembre 1860, il cui cospicuo patrimonio serviva, in parte, alla soddisfazione di tutte le spese occorrenti per le funzioni parrocchiali, trattandosi di Parrocchia regolare *onere conventuale*, priva di redditi beneficiarii; che, essendo stato egli nominato parroco il 25 settembre 1884, nulla avesse percepito per le spese di culto ed ufficiatura della chiesa, essendogli stato liquidato solo un assegno personale di congrua, in base alle leggi del 1866, 1892 e 1899; chiese perciò fosse l'Amministrazione convenuta, condannata a corrispondergli un annuo assegnamento per le spese di ufficiatura e di culto, in L. 905, o in quell'altra somma che il Tribunale avesse creduto di determinare, cogli arretrati a partire dal 2 marzo 1885, data del *Regio placet* alla sua Bolla di nomina, e coi relativi interessi dalla domanda.

Il Tribunale con sentenza 21-28 aprile 1903, dato atto allo attore delle riserve fatte per ogni suo maggior diritto ed azione, dichiarò tenuta la convenuta a corrispondergli l'annuo assegno di lire 650 a decorrere dal 2 marzo 1885, con dedursi dal medesimo l'importo della tassa di manomorta e dell'imposta di ricchezza mobile, cogli interessi legali dalla domanda.

Contro questa sentenza propose appello principale il Fondo per il culto per aver male applicato le leggi eversive, per non avere accolta la eccezione di prescrizione e per avere accordato lo assegno di L. 650, male apprezzando le circostanze del fatto.

Produsse appello incidente il parroco, assumendo essere stata esigua la somma assegnata per la festa del titolare, per le spese di culto ed ufficiatura, e per l'importo della tassa di manomorta e della imposta di ricchezza mobile.

La Corte di appello di Perugia con sentenza 21-30 dicembre 1903; respinto il gravame principale ed accogliendo in parte quello incidentale, determinò in L. 700 l'assegno da corrispondersi al parroco, assoggettando questa somma alla imposta di ricchezza mobile.

Considerò sostanzialmente la Corte d'appello:

Che non era disconosciuto dalla stessa Amministrazione trattarsi, nella specie, di un'antica Parrocchia, senza mezzi proprii, la quale viveva esclusivamente colle rendite del convento, e ne rimase priva dopo la legge di soppressione e, per l'articolo 16 del decreto Pepoli non mai revocato, si era provveduto perchè le Parrocchie, aventi cura di anime, annesse a conventi soppressi, fossero fornite di abitazione, e dello assegnamento di una congrua; incamerate quindi le rendite del Convento, con le quali si sopperiva alle spese officiatura, doveva provvedervi il Fondo per il culto, poichè la congrua era una retribuzione data al parroco per soddisfare esclusivamente altri bisogni della vita; come è stato ormai riconosciuto dalla giurisprudenza.

Che non sono soggette alla prescrizione quinquennale e azioni di rimborso relative alle spese di culto sostenute da un parroco ex-conventuale, come ritenne questo Supremo Collegio nella decisione 15 dicembre 1903 (1), poichè non trattasi di prodotti od accessori di un fondo o di un capitale; ma di rimborso di una spesa sostenuta anno per anno, rappresentaute un credito distinto.

Che, quanto alla spesa annua di lire 650 stabilita dal Tribunale, la Corte, pur riconoscendo che nelle spese di ufficiatura devono comprendersi quelle

(1) Sentenza della Cass. di Roma nella causa parroco Massabò c. Fondo pel culto. Veggasi vol. XIV, pag. 151, con nota.

della festa del titolare e delle feste pasquali, crede di elevarne la somma a L. 700, avuto riguardo alla entità della Parrocchia, che comprende 2302 abitanti.

Che trattandosi di rimborso ed assegno di spese, non puossi obbligare il parroco a rifondere la tassa di manomorta; ma devesi però ritenerlo obbligato a corrispondere la imposta di ricchezza mobile, essendo soggetti alla medesima tutti gli assegni annui che superino una determinata somma, come quella di cui trattasi.

Entrambe le parti litiganti, con separati ricorsi (che vanno riuniti), denunziano ora la suddetta sentenza a questo Supremo Collegio.

L'Amministrazione del Fondo per il culto lamenta:

1° La violazione degli articoli 360, n. 6, 361, n. 2, e 517, n. 2, Cod. proc. civile; 3 e 17 del decreto Pepoli, 11 dicembre 1860; 6 e 28 della legge 7 luglio 1866; 22 della legge 15 agosto 1867; 701, 686, 703, 1129 e 1123 Codice civile, perchè all'assunto che non potevano accordarsi gli arretrati, per non potersi l'Amministrazione ritenere come posseditrice di mala fede, la Corte non rispose nulla; mentre trattavasi di un possesso legittimo affatto inconciliabile con la mala fede, e colla colpa, come ha ritenuto questa Corte Suprema colla sentenza 13 novembre 1897 e 12 novembre 1902.

2° La violazione dell'articolo 2144 e la falsa applicazione dell'art. 2135 del Codice civile, per avere respinta l'eccepita prescrizione quinquennale, trattandosi di prestazioni pagabili annualmente, per le quali si deve provvedere stanziando, anno per anno, i fondi necessari nel bilancio, ritenendo erroneamente trattarsi di un'azione di rimborso di una spesa sostenuta anno per anno dal parroco, dopo aver ritenuto che il giudizio era stato istituito dalla Parrocchia creditrice degli annui assegnamenti per le spese di culto e non dal parroco in proprio, come terzo, che li avesse anticipati alla Parrocchia. E qualora volesse ritenersi, contrariamente ai fatti ritenuti, che il parroco avesse agito in proprio, egli non avrebbe potuto vantare maggiori diritti di quelli competenti alla Parrocchia.

Che l'interpetrazione data all'articolo 2144 del Codice civile dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non estende l'applicazione a tutti i crediti di prestazioni periodiche, qualunque ne sia la causa.

3° La violazione degli articoli 360, n. 6, 361, n. 2, e 517, n. 2, Codice procedura civile, perchè alle varie e gravi deduzioni fatte dal Fondo pel culto sull'ammontare dello assegnamento, la Corte d'appello non interloquì, mancando al debito della motivazione.

Il parroco a sua volta si duole:

1° Della violazione e falsa applicazione della legge di ricchezza mobile 24 agosto 1877 e specialmente degli articoli 1, 2, 3, 8, 54 e seguenti; degli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e degli articoli 360, n. 6, 361, numero 2 e 517, numeri 2 e 3 Codice procedura civile; perchè, dopo avere la Corte, in tutti i suoi ragionamenti, ritenuto che lo assegno del parroco rappresentasse cifra di spese minime, strettamente ed assolutamente necessarie, ha voluto nondimeno applicare, ad esse la tassa di ricchezza mobile; cadendo in manifesta contraddizione collo escludere poi la tassa di manomorta;

2° Della nuova violazione e falsa interpretazione ed applicazione della legge 24 agosto 1877, e degli articoli 360, n. 6, 361, n. 2, e 517, numeri 2, 3 e 6 Codice di procedura civile; poichè ove si volesse ritenere l'assegno come un cespite della Parrocchia, e quindi tenuta questa al pagamento della tassa, in tal caso la questione avrebbe dovuto risolversi non fra la Parrocchia ed il Fondo per il culto, ma nella sede opportuna, in confronto dell'Amministrazione finanziaria previo il giudizio amministrativo.

Considerando:

Che manifestamente fondato si presenta il primo mezzo del ricorso pro-

dotto dal Fondo per il culto; dappoichè, avendo il medesimo proposto e svolto largamente la tesi, che non fossero dovute le spese di culto pel tempo anteriore alla giudiziale domanda, dimostrando che l'obbligo suo di prestare i frutti di una dotazione per far fronte alle spese di ufficiatura, dovesse far capo dal giorno della costituzione in mora, per la speciale ragione di non potersi esso ritenere possessore di mala fede del patrimonio del soppresso convento, in virtù degli articoli 3 del decreto Pepol, e 16 della legge del 1866, e per avere impiegato le rendite in altri scopi inerenti al suo istituto, e non potere, perciò, essere obbligato a pagare una seconda volta la somma che aveva erogato prima di essere posto in mora; questione la quale, ove fosse stata, per avventura, risoluta nel senso da lui propugnato, avrebbe indubbiamente assorbita l'altra della prescrizione quinquennale; la sentenza denunziata invece, dopo avere decisa la questione relativa all'obbligo del ricorrente di somministrare alla Parrocchia le spese di culto e di ufficiatura, che per altro non era dal medesimo contestate, passò senz'altro ad esaminare la eccezione della prescrizione quinquennale, sorvolando completamente la preliminare questione sollevata dal Fondo pel culto, mancando così al debito della motivazione da quest'ultimo giustamente lamentato.

E tanto più era in dovere la Corte di appello di versare su tale questione, in quanto che il parroco Ausenda obbiettava non potere la tesi del Fondo pel culto trovare applicazione nella specie per non trattarsi di restituzione di frutti ai sensi ed agli effetti dell'articolo 703 del Codice civile, ma di azione *ad consequendam assignationem*; e trattandosi di obbligazione di dare o di fare, il debitore doveva ritenersi costituito in mora per la sola scadenza del termine.

Che non poteva poi, come osserva il parroco, ritenersi siffatta questione dalla denunziata sentenza implicitamente risoluta; poichè se è vero che, definite le principali questioni della causa, una sentenza non deve occuparsi di tutte quel e deduzioni che rimangono implicitamente risolute, come conseguenza necessaria dei principii stabiliti, questa massima è fuori luogo invocata in questa causa; poichè la questione proposta, per quauto possa ritenersi infondata, essendo pregiudiziale e perentoria ed essendo stata su di essa specificatamente provocata una decisione, non poteva la Corte prescindere dall'esaminarla e risolverla.

Che parimenti fondato si presenta il terzo mezzo del ricorso del Fondo per il culto; dappoichè esso aveva chiesto in via subordinata, che si fosse limitato l'assegno alle spese strettamente necessarie, assumendo che, in nessun caso avrebbe potuto essere astretto ad erogare, al riguardo, una somma superiore a quella strettamente necessaria ai bisogni spirituali della cura delle anime, rilevando che la rendita netta del patrimonio proveniente dal soppresso monastero, anzichè a 10 o 14 mila lire come affermava il parroco, arrivasse solo a L. 1900, apparendo dal libro mastro della soppressa corporazione dei canonici; che nel decennio del 1849 al 1859 per le funzioni parrocchiali e conventuali fossero occorse in media lire 500 annue, esclusa la congrua del parroco; e su tutte queste deduzioni la sentenza denunziata sorvolò completamente, aumentando la somma stabilita dal Tribunale, basandosi unicamente sul numero della popolazione, elemento, che non poteva avere alcuna efficienza nella contestazione, mancando così altra volta al debito di una congrua motivazione.

Che parimenti meritevole di accoglimento si presenta il primo mezzo del ricorso del parroco Ausenda; dappoichè egli lamentava, che avendo nei suoi ragionamenti la Corte di appello ritenuto che le somme da lui chieste rappresentassero spese strettamente e veramente necessarie, come una cifra risultante dal dettaglio di altre singole

cifre, ridotte a misura minima, e ritenute indiscutibilmente necessarie ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni parrocchiali, non poteva alle medesime applicarsi la tassa di ricchezza mobile, poichè trattandosi di spese effettivamente fatte, e da farsi, veniva escluso il concetto di un reddito imponibile; ed a siffatta eccezione, specificamente dedotta, la Corte rispose soltanto che trattandosi di rimborse ed assegno di spese non potesse obbligarsi il parroco a rifondere la tassa di manomorta, e che si dovesse però ritenerlo obbligato a corrispondere la tassa di ricchezza mobile, poichè sono soggetti alla tassa tutti gli assegni annui, che superino una determinata somma come quella di cui si trattava. Sicchè, oltre alla manifesta contraddizione nella quale è caduta, ha evidentemente errato, nel ritenere che un assegno annuo, superante una determinata cifra potesse costituire, per ciò solo, un reddito di ricchezza mobile; mentre non può considerarsi tale un assegno, che deve essere erogato, in base ad un preciso e determinato onere, rappresentando perciò una spesa effettiva, che si anticipa e che deve essere rimborsata.

Che dovendosi accogliere per tali ragioni il primo mezzo del ricorso del parroco, non occorre discendere allo esame del secondo mezzo.

Per siffatte considerazioni, cassa, rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

26 aprile 1904.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* RICCOBONO.

D'Angelo c. *Demanio e Fondo pel culto.*

Appello — Ricevitore del Registro — Rappresentante in primo grado del Fondo pel culto — Suo intervento in appello anche quale rappresentante del Demanio — Ammissibilità. Fondazioni autonome a scopo di culto — Loro natura — Giudizio di fatto — Esclusione del concetto di disposizioni a pro' di ente conservato — Soppressione.

E' legittimo, per le disposizioni degli articoli 491 e 510 del Cod. di proc. civile, l'intervento in appello del Ricevitore del Registro, che è stato in giudizio in primo grado in rappresentanza del Fondo pel culto, anche come rappresentante del Demanio dello Stato in una questione che riguarda l'interesse di questo.

E' giudizio di fatto l'interpretazione data dal magistrato di merito a disposizioni testamentarie, ritenendole enti autonomi a scopo di culto (1).

Sono fondazioni indipendenti, e quindi soggette a soppressione, le fondazioni di culto, nelle quali si riscontrano i requisiti di cui all'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, cioè la perpetuità, l'autonomia e lo scopo di culto (2).

Il vantaggio indiretto che una chiesa ricava da un legato non vale a dare a questo il carattere di disposizione a favore della chiesa non soggetta a soppressione, quando il legato costituisce un ente per sè stante ed indipendente (3).

Con testamento del 13 agosto 1802, Giuseppe Rapallo, nel fondare un istituto per orfane, impose l'obbligo agli amministratori da lui nominati di pagare in ogni anno ed in perpetuo al cappellano della Chiesa di S. Giuseppe in Salemi la somma di L. 12.75, onde ivi solennizzarsi un mercoledì in ogni anno.

Con testamento 8 maggio 1803, il sacerdote Matteo Di Stefano impose ai suoi eredi fideiussori di pagare in ogni anno alla Chiesa anzidetta la somma di L. 22.50 per la celebrazione del primo dei sette mercoledì precedenti alla festa di S. Giuseppe.

(1-2 Veggasi Cass. Roma, 14 gennaio 1905, Colapai c. Finanze (volume in corso, pag. 34, e nota ivi). Sulla natura delle fondazioni autonome a scopo di culto veggasi la giurisprudenza riferita nel vol. XII, pag. 234 e seg., e lo studio « Cappellania, ente autonomo, legato *sub modo* », nel vol. stesso, pag. 129 e seg.

(3) Veggasi Cass. Roma, 28 febbraio 1904, Fabbriceria di Lunghezzano c. Demanio (vol. XIV, pag. 25) con la nota ivi.

Con testamento 11 marzo 1816, il canonico Antonio Baccone, istituendo erede il Rettore della Compagnia Gesuitica, gl'impose l'obbligo di pagare in ogni anno ed in perpetuo al cappellano della Chiesa di S. Giuseppe la somma di L. 17 all'oggetto di solennizzare la festa del SS. Nome di Gesù.

Per la prestazione disposta dal Canonico Baccone il cappellano della Chiesa di S. Giuseppe, a 14 febbraio 1894, ottenne sentenza del Conciliatore in contumacia del Ricevitore del Registro nella rappresentanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, che condannava quest' ultima al pagamento delle due annualità 1892 e 1893.

Con citazione del 16 gennaio 1902, cappellano trasse in giudizio avanti il Pretore il Ricevitore del Registro nella rappresentanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto e, assumendo che le surriferite disposizioni contenessero largizioni rivolte direttamente a favore della Chiesa di S. Giuseppe, ente autonomo conservato, e che quindi facessero parte del patrimonio di questa, e per ciò che concerneva il legato disposto dal Canonico Baccone, invocando pure il giudicato del Conciliatore sopra riferito, chiese di dichiararsi la detta Amministrazione obbligata a corrispondere le tre anzicennate prestazioni, nonchè la condanna al pagamento delle ultime cinque annualità non prescritte.

Il Ricevitore eccepì di trattarsi invece di fondazioni colpite dalla legge di soppressione del 15 agosto 1867, e quindi non essere dovuta alcuna prestazione.

Il Pretore, con sentenza del 29 febbraio 1902, accolse la domanda del cappellano della Chiesa di S. Giuseppe, donde l'appello del Ricevitore, il quale riprodusse la eccezione dedotta in prima istanza, e, poichè nel giudizio di appello la Chiesa gli contendeva, nella qualità in cui stava egli in giudizio di rappresentante del Fondo pel culto, il diritto di eccepire la soppressione dei legati in contesa, così in appello chiese di essere ammesso il suo intervento nell'altra qualità, che in sè riuniva e che spiegava di rappresentante della Amministrazione Demaniale.

Il Tribunale di Trapani, con la sentenza 15 giugno-4 luglio 1903, considerò che il Ricevitore del Registro di Salemi cumulava la doppia rappresentanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto e di quella Demaniale; che in prima sede tra le parti si discusse sul merito della dedotta soppressione dei legati in esame e non fu elevato alcun dubbio che siffatta eccezione fosse spettata all'Amministrazione del Fondo pel culto, formandosi al riguardo il contratto giudiziario tra esse parti; che indipendentemente da ciò la eccezione le spettava, e che ad ogni modo giungeva opportuno l'intervento fatto in appello dal Ricevitore del Registro nell'altra qualità di rappresentante del Demanio.

Sul merito della lite considerò che l'assunto del cappellano della Chiesa S. Giuseppe era contraddetto dalla surriferite disposizioni testamentarie e che i legati in esame rivestivano i caratteri delle fondazioni colpite dall'art. 1, numero 6, della legge 15 agosto 1867, e che, per quanto concerneva il legato disposto dal canonico Baccone, la sentenza contumaciale del Conciliatore pronunziata in contradittorio dell'Amministrazione del Fondo pel culto non si poteva opporre al Demanio.

Fece quindi diritto all'appello del Ricevitore dichiarando colpite da soppressione le anzidette tre rendite.

Contro questo pronunziato è il ricorso della Chiesa di S. Giuseppe per due mezzi di annullamento.

Attesochè con la prima parte del primo mezzo si dicono violate le disposizioni degli articoli 491 e 510 Codice proc. civ., per effetto dell'ammissione dell'intervento in appello del Ricevitore del Registro nell'altra qualità di rappresentante del Demanio, e, a chiarire la ragione del lagno, si esplica questo solo concetto, che cioè tale intervento, per il fine che ebbe ad animarlo, fosse contrario alla legge.

Che non sa ravvisarsi la denunziata contraddizione alla legge. Con il combinato disposto degli articoli 491 e 510 Cod. proc. civ., il legislatore, per le ragioni stesse dalle quali fu determinato a concedere al terzo un mezzo straordinario onde impugnare una sentenza, autorizza il medesimo a intervenire nel giudizio di appello promosso da una delle parti contro la sentenza medesima contro la quale egli avrebbe diritto di fare opposizione, e soggiunge che il terzo può fare opposizione a sentenza pronunziata tra altre persone, quando tale sentenza pregiudica i suoi diritti. Ora il Tribunale considerò che il Ricevitore del Registro di Salemi, cumulando la doppia rappresentanza, quella dell'Amministrazione del Fondo pel culto con la quale stava in giudizio, e l'altra dell'Amministrazione del Demanio, poichè la questione in ordine alla soppressione, com'era stata decisa dal giudice di prima istanza, potea pregiudicare quest'ultima Amministrazione, bene avea il diritto d'intervenire in appello con quest'altra rappresentanza per sostenere nell'interesse del Demanio la tesi della soppressione dei legati in contesa ed escludere le domande del cappellano della Chiesa di S. Giuseppe, state accolte dalla sentenza dei primi giudici, eliminando in tal guisa il pregiudizio dei suoi diritti.

Evidente è il fine di cotesto intervento del terzo nel giudizio di appello, ammesso dagli articoli 491 e 510 Codice di proced. civ.; ed esso tanto più riusciva legittimo, in quantochè nel caso in ispecie non concorreva alcuna delle ragioni che determinano la controversia intorno ai limiti e agli effetti dell'intervento del terzo nel giudizio di appello, non essendosi in conseguenza dell'intervento del Ricevitore nella rappresentanza del Demanio per nulla immutato il soggetto della controversia.

Che la seconda parte dello stesso mezzo intorno al merito della questione decisa, dicendo violate le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 15 agosto 1867, riproduce l'assunto che i tre testatori, Rapallo, Di Stefano e Baccone non abbiano fatto che dei legati a favore della Chiesa di S. Giuseppe, ente autonomo conservato, i quali confusi col patrimonio dell'ente, non potevano essere colpiti dalla legge di soppressione.

Ma tale assunto venne escluso dalla interpretazione che il magistrato di merito ha dato alle disposizioni testamentarie, avendo ritenuto che i pii testatori intesero non beneficare la Chiesa di S. Giuseppe, ma dar vita ad enti autonomi a scopo di culto e che la detta chiesa venne dai medesimi indicata semplicemente come il luogo in cui le opere di culto dovessero eseguirsi.

Che a parte tale obbiezione, prescindendo cioè dal vedere se quel giudizio attinto dal magistrato di merito alle tavole testamentarie, si possa censurare, egli è certo che il contenuto dei tre testamenti respinge il concetto che si tratti di disposizioni fatte a pro' di un ente conservato quale è stata riconosciuta la Chiesa di S. Giuseppe e di diretta trasmissione di beni nel patrimonio di quell'ente. Sono gli eredi o gli amministratori nominati dai testatori, a cui l'obbligo fu imposto di corrispondere le tre prestazioni al cappellano della Chiesa di S. Giuseppe esclusivamente ed integralmente destinate a compiere le opere di culto espressamente volute, per modo che gli eredi fiduciari dei testatori e cappellano della Chiesa anzidetta non possono riguardarsi che nudi esecutori della volontà dei testatori.

Nulla rileva il fatto che la Chiesa di S. Giuseppe sia un ente conservato, se i legati di cui è contesa costituiscono enti per sè stanti, e ancor meno rileva il vantaggio indiretto che la Chiesa ricava per virtù di essi, nella solennità delle opere di culto se le disposizioni testamentarie si vedono dirette a creare fondazioni indipendenti.

Che tali esse appariscono imperocchè vi si riscontrano i requisiti delle fondazioni di culto, di cui il disposto dell'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, cioè la perpetuità, che vi si trova espres-

samente dichiarata, l'autonomia costituita dall'assegnazione di rendite in guisa di assicurare in perpetuo i mezzi di esistere dell'ente fondato, e infine lo scopo di culto, quale è quello che vuolsi raggiungere solennizzando il mercoledì in onore di S. Giuseppe e la festa del SS. Cuore di Gesù.

Che non è meno insussistente il secondo mezzo col quale si denunzia la violazione degli articoli 1350 e 1351 Codice civile per avere respinto la eccezione di cosa giudicata per la rendita disposta dal Canonico Baccone.

La sentenza contumaciale del Conciliatore di Salemi del 14 febbraio 1894 non può opporsi all'Amministrazione del Demanio, a cui sarebbe spettato il diritto di eccepire la soppressione del legato Baccone, perchè pronunziata soltanto nel contradditorio dell'Amministrazione del Fondo pel culto. Nè in rapporto a quest'ultimo, del resto, si discusse e si giudicò sul, se le prestazioni in contesa costituissero o meno delle fondazioni a scopo di culto, ma soltanto in contumacia della stessa Amministrazione del Fondo pel culto, fu accolta la domanda del cappellano della detta chiesa per il pagamento di due annualità delle su riferite prestazioni.

Che il rigetto del ricorso trae seco la condanna del ricorrente, nelle spese, nonchè la perdita del deposito.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Roma.

16 giugno 1903.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Tivaroni. P. M. Orlandi (concl. conf.).

Fondo culto c. *Spanò*

Fondazione autonoma a scopo di culto — Assegnazione di annua somma per celebrazione di messe — Necessità di una speciale dotazione — Obbligazione personale dell'erede.

L'assegnazione di una somma annua da pagarsi dall'erede sul patrimonio del testatore per la celebrazione di un determinato numero di messe, non basta a costituire l'ente autonomo, essendo a ciò necessaria una dotazione propria, consistente pure in una semplice rendita, e non valendo la semplice obbligazione personale dell'erede (1).

Considerato che la Corte d'appello, lungi dal violare, rettamente interpretò ed applicò le disposizioni degli articoli 1° n. 5 e 6 e 2 della legge 15 agosto 1867, uniformandosi ai principii di diritto più volte proclamati da questo Supremo Collegio in *subiecta materia*, giusta i quali l'assegnazione di una somma annua da pagarsi dall'erede sul patrimonio del testatore e da erogarsi nella celebrazione di un determinato numero di messe, non basta a costituire l'ente autonomo, dovendo l'autonomia consistere nella possibilità per l'ente di funzionare e di raggiungere il suo fine con mezzi propri e senza estraneo concorso, mentre ciò non si avvera quando l'ente non abbia una dotazione propria (consista pure in una semplice rendita, ma non confusa col patrimonio dell'erede), e quando il continuo concorso della volontà di costui deve contribuire al suo funzionamento, massime se manca chi possa costringerlo ad apprestare questo suo concorso.

La semplice obbligazione personale dell'erede è mai sempre insufficiente a dare esistenza al legato autonomo, qualora manchi ogni rapporto col patrimonio ereditario, almeno con la designazione di un cespite speciale vincolato o destinato all'adempimento dei fini del legato medesimo, il quale, per la sua specificazione, possa essere oggetto e scopo di un'azione giudiziaria.

---

(1) La Corte di Cassazione di Roma ha ripetutamente deciso che la semplice obbligazione personale dell'erede non vale a costituire l'ente autonomo colpito da soppressione; sent. 27 dicembre 1899, Demanio c. Bellucci e Mencarelli; 29 gennaio 1900, Demanio c. Interdonato (vol. X, p. 23, 25); 20 aprile 1901. Finanze c. Merighi e Collegio Borromeo (vol. XII, p. 77); 18 febbraio, 11 marzo, 4 aprile 1902 (vol. XII, p. 236, 237, 240); 4 giugno e 21 novembre 1901 (*Ivi*, p. 242, 245): veggasi lo studio *Cappellania, ente autonomo, legato sub modo* (vol. XII, p. 129 e seg.).

Ed il difetto di un cespite proprio, distinto dal patrimonio dell'erede, non esclude soltanto la condizione prima della vita indipendente dell'ente, ma toglie eziandio la possibilità d'una rappresentanza qualsiasi che possa impedire all'erede di alienare tutti i cespiti ereditari costituendosi in istato d'insolvenza ed in tal modo anche il carattere di perpetuità è distrutto, come pure disse la Corte d'appello.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Roma.

4 aprile 1903.

Pres. Caselli, P. — *Est.* Pandolfini. P. M. Carlucci (concl. conf.).

Varaglione ed altri c. *Demanio.*

Cassazione — Sentenza — Ragione di decidere — Censurabilità.

Leggi — Gravami assoluti — Potere legislativo — Decreti reali — Deroga al Codice civile.

Corpi morali ecclesiastici — Donazioni e lasciti testamentari — Provincie napoletane — R. Decreto 18 maggio 1857 — Autorizzazione preventiva — Approvazione successiva.

Non è censurabile in Cassazione la sentenza nella parte che non costituisce la ragione di decidere.

Nei Governi assoluti il potere legislativo si esplicava non solo sotto la forma di legge ma anche di reale decreto, e poteva perciò un decreto reale derogare alle disposizioni del Codice civile (1).

Per effetto del decreto reale del 18 maggio 1857, le donazioni ed i lasciti testamentari alle chiese ed agli istituti sortivano da allora in poi ogni legale effetto senza bisogno di alcuna autorizzazione preventiva, nè di approvazione successiva (2).

Osserva il Supremo Collegio che i tre mezzi sopra riferiti hanno fra loro tale intimo legame per la invocazione delle stesse disposizioni di legge che voglionsi violate, che possono essere in unico contesto presi ad esame.

Giova anzitutto posare a fondamento di ogni discussione che la sentenza denunziata, ricercando se l'immobile in contesa fosse stato legittimamente acquistato dalla Chiesa ricettizia di Leporano, donde passò poi al Demanio, si fece ad interpretare le disposizioni che, sotto la cessata dominazione borbonica, governarono la materia; cosicchè, dopo avere fatto ricordo delle Prammatiche del 9 settembre 1789 e 2 febbraio 1791 sulla manomorta, per cui fu inibito alle chiese ed altri corpi morali di potere liberamente acquistare per atti tra vivi o *causa mortis*, passava a notare come per l'art. 15 del Concordato del 16 febbraio 1818 si reintegrava la Chiesa nella facoltà di fare nuovi acquisti, e si dichiarava che avrebbe goduto dello stesso diritto che le antiche fondazioni ecclesiastiche. Dopo tali premesse, la sentenza fermò la sua attenzione sull'art. 826 delle leggi civili del 1819, e considerò che, sebbene ivi fosse stato sancito che le disposizioni tra vivi o per testamento in vantaggio dei corpi morali in genere autorizzati dal Governo non avrebbero avuto effetto senza decreto reale di autorizzazione ad accettare, pure siffatta restrizione dovesse essere intesa in relazione ai corpi morali laici e non agli ecclesiastici. Giacchè con apposito sovrano rescritto del 22 giugno-10 luglio 1819 aveva il Governo borbonico dichiarato che per nulla, coll'art. 826 sopradetto, si era voluto derogare al contenuto dell'art. 15 del Concordato.

Però, a prescindere da questa considerazione, la Corte di merito fermava specialmente la sua attenzione sul Decreto reale del 18 maggio 1857, col quale fu stabilito che le disposizioni

---

(1) Nel Napoletano la materia era regolata dalla legge 24 marzo 1817, n. 661, la quale fissava i caratteri delle leggi, dei reali decreti e dei sovrani rescritti.

(2) Confor. Cass. di Roma 28 giugno 1894, Fondo pel culto c. Rendena (vol. V, p. 56); Cass. Napoli, 8 febbraio 1896, Cubelli c. Saragò (vol. VI, p. 472); 25 aprile 1902 Truglia c. Demanio (vol. XII, 632) e nota relativa.

tra vivi o per testamento a favore delle chiese ed altri corpi ecclesiastici dovessero avere pieno effetto, senza che occorresse la sovrana autorizzazione. Facendo quindi assegnamento principale sopra tale atto legislativo, ne tirava la conseguenza che nella fattispecie, sebbene il legato della casa, largito dalla Varaglione alla ricettizia di Leporano, si fosse aperto prima di questa ultima risoluzione, era sempre certo che al sopraggiungere della medesima, la legataria ebbe ad avere la piena capacità di acquistare il lascito, ammessa pure la ipotesi che fino allora avesse dovuto anche ad essa applicarsi la sanzione dell'art. 826 delle leggi civili in tema di autorizzazione preventiva.

Finalmente la detta Corte di merito considerava che il decreto dittatoriale del 18 ottobre 1860, quantunque avesse abrogato il decreto reale del 18 maggio 1857, pure non poteva avere effetto retroattivo, perchè la Chiesa di Leporano era già divenuta proprietaria definitiva dell'immobile fin dall'anno 1850, mettendosene in possesso e dandolo in affitto.

Ciò premesso, non occorre una lunga dimostrazione per chiarire quanto il ricorso degli eredi Varaglione sia infondato. Ed invero, quando, col primo mezzo, si vuole sostenere che la sentenza denunziata abbia malamente supposto che il reale rescritto del 22 giugno-10 luglio 1819 abbia lasciato intatta la disposizione dell'art. 15 del Concordato di fronte all'art. 826 delle leggi civili, mentre invece avrebbe dovuto ritenere che anche quest'ultimo era applicabile agli acquisti della chiesa; la questione sollevata diviene solo accademica, in quantochè la ragione di decidere non fu quella testè riferita, bensì l'altra che, qualunque fosse stato il valore giuridico del rescritto testè ricordato, bastava il successivo Decreto reale del 18 maggio 1857 per risolvere la controversia. Il mezzo va quindi respinto.

Quanto al secondo mezzo col quale si prende di mira il ragionamento fatto dalla Corte di merito in base a quest'ultimo decreto, non può ad esso assegnarsi una sorte migliore, non riscontrandosi punto gli errori di diritto che ai ricorrenti è piaciuto attribuirvi.

Ed invero, non può menarsi buono lo assunto che un decreto reale derogar non potesse al Codice civile, mentre al contrario è risaputo che sotto quel Governo assoluto il potere legislativo si esplicava non solo sotto la forma di legge, ma anche di reale decreto. Parimenti inattendibile è l'altro assunto che l'assenso regio fosse sempre richiesto, nonostante il tenore del decreto in disputa, e che si fosse solamente permesso di chiederlo anche dopo la materiale presa di possesso, considerata come atto conservativo. Sta invece, come le tante volte questo Supremo Collegio ha dichiarato, che per effetto di quella disposizione sovrana la chiesa rimase sciolta dai vincoli che per le leggi del 1819 eransi imposti agli acquisti della manomorta, cosicchè le donazioni ed i lasciti testamentari sortivano d'allora in poi ogni legale effetto senza bisogno di alcuna autorizzazione preventiva, nè di approvazione successiva. Non può infine darsi valore in questa sede al lamento contenuto nel terzo mezzo, per cui vuolsi che malamente la sentenza abbia fatto risalire il possesso preso dalla legataria all'anno 1850, quando invece avrebbe dovuto fissarlo nell'anno 1860. Se tutto ciò costituiva un apprezzamento di fatto devoluto al giudice di merito; e se questo ebbe specificatamente ad esporre quali fossero stati gli atti di presa di possesso a cui la Chiesa di Leporano addivenne e vi comprese quello di avere concesso anche in fitto la casa, è vano insorgere sopra siffatta tesi, e quindi il mezzo diviene inattendibile.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Appello di Genova.

16 settembre 1904.

Pres. PALUMMO, P. — *Est.* BONA.

Fabbriceria di Santa Zita c. Bonino.

Appello — Sentenza — Motivi — Appello incidentale.

Campanile — Espropriazione — Edificio già destinato al culto — Uso precario del campanile — Inapplicabilità del concetto dell'inalienabilità — Oggetti sacri, bronzi, lapidi — Esclusione dalla vendita — Riserva in prò della Fabbriceria.

I motivi di una sentenza possono invocarsi ad esplicare e completare il dispositivo, ma non vincolano il giudice di secondo grado.

Tutto ciò che l'appellato vittorioso in primo grado chiede, con tempestiva domanda, nel giudizio di appello in riforma del giudicato nella parte rimessa in discussione dall'appellante, equivale ad appello incidentale, quantunque non concretato con formula speciale.

Il campanile faciente parte sostanziale dell'edificio della chiesa, anche se per modalità architettoniche è da essa materialmente separato, ma destinato permanentemente all'esercizio pubblico del culto, è inalienabile come la chiesa stessa.

Ma non può dirsi lo stesso quando si tratti di costruzione distinta, non destinata in modo definitivo all'esercizio del culto, ma solamente in via temporanea e precaria.

Nella vendita per subasta di un edificio già chiesa pubblica debbono dichiararsi esclusi e riservati alla Fabbriceria le lapidi funerarie o riferentisi alla storia della chiesa, i bronzi e le immagini sacre, le tombe, le reliquie e tutti gli altri oggetti di carattere sacro ed appartenenti al culto, che possano rinvenirsi nella demolizione.

Le questioni sottoposte all'esame della Corte sono due: quella cioè riflettente il campanile, poichè per le campane non vi è più dissenso, e quella relativa agli oggetti sacri, ecc.

Sulla prima si dice dall'appellante che la sentenza del Tribunale ha giustamente riconosciuto il principio che non sarebbe suscettibile di subasta il campanile della vecchia chiesa di Santa Zita, ove fosse provato che esso serve attualmente a pubblico uso ed esercizio del culto, a chiamare cioè col suono delle campane i fedeli alle funzioni sacre che si celebrano nella nuova chiesa omonima.

E realmente colla enunciazione di un tale principio incomincia la sentenza appellata, la quale aggiunse che la circostanza che il campanile si trovi incorporato nella vecchia chiesa, e che, per essere questa diventata suscettibile di esproprio, possa il detto campanile venire a formar parte di un immobile non più inserviente al culto, od anche di privata proprietà, non muta la natura di quella parte di immobile.

Ritenne però in concreto che mancasse la prova dell'uso a scopo di culto di detto campanile, a dimostrare il quale disse non idonea la proposta perizia, uso che anzi poteva ritenersi decisamente escluso dal fatto che in antecedenza la stessa Fabbriceria avea messo all'asta la vecchia detta chiesa senza riserva pel campanile.

La Fabbriceria, a completare la dimostrazione di fatto, alla quale il Tribunale ritenne inidonea la perizia, deduce in questa sede prove per testi, perizia, accesso giudiziale sulla località e presenta documenti.

A questi incombenti, che la Bonino dice irrilevanti alla decisione della quistione, si oppone essa dichiarando che la sentenza appellata, se va accettata nel dispositivo, non può completamente accettarsi nella parte motivata.

Alle ragioni della Bonino, la Fabbriceria oppone che, non avendo essa appellato incidentalmente, debba accettare la sentenza, non solo nel dispositivo, ma nei motivi che la informarono.

In proposito si osserva essere risaputo che i motivi di una sentenza possono invocarsi ad esplicare e completare il dispositivo, ma che essi non vincolano il giudice di secondo grado; ma nel caso in esame potrebbe, se d'uopo, anche dirsi che esiste appello inciden-

tale, sebbene non concretato in speciale formula, essendo fermo in dottrina e giurisprudenza che tutto ciò, che si risolve in domanda tempestivamente (art. 487 Cod. proc. civ.) proposta dall'appellato, vittorioso in primo grado, contro il giudicato, nella parte dall'appellante rimessa in discussione, equivale ad appello incidentale.

Venendo all'esame del merito, la Corte non può accettare la tesi di diritto della sentenza appellata se non con opportuno riferimento ai fatti in esame.

Si può ammettere che il campanile faciente parte sostanziale dell'edificio della chiesa, anche se per modalità architettoniche da essa materialmente separato, destinato però permanentemente allo esercizio pubblico del culto, che è il criterio e la ragione determinante la extra-commercialità delle chiese, possa considerarsi non suscettibile di alienazione.

Ma la cosa va diversamente considerata quando si tratta di una costruzione distinta, non destinata in modo definitivo a quell'uso, a cui inserve unicamente in via temporanea provvisoria, per speciali contingenze di cose.

Poichè in linea di fatto, anche accettando per vero tutto ciò che si afferma dalla Fabbriceria, è indiscutibile che la nuova chiesa di Santa Zita è separata, ad una certa distanza dalla vecchia chiesa omonima, forma un edificio a sè con tutte le dipendenze ed accessorii indispensabili e non all'esercizio del culto, ivi compreso il campanile non ancora completo, e che la vecchia chiesa di Santa Zita fu abbandonata, chiusa, in parte distrutta, e più non inserve al culto, e solo si sarebbe continuato ad usare delle campane e del campanile di detta vecchia chiesa in attesa che il campanile della nuova sia completamente eretto.

In tale stato di cose la quistione va esaminata sotto ulteriore punto di vista, cioè: questo campanile è una pertinenza necessaria della nuova chiesa? ha quella destinazione a pubblico uso di culto che lo sottrae al commercio?

La Corte ritiene di no, considerando che trattasi di uso affatto provvisorio e precario, e che tale precarietà sostanzialmente vizia e snatura il carattere di *destinazione* ad esercizio pubblico di culto, carattere che non può disgiungersi dal concetto di una durata attraverso il tempo, di una qualche cosa di definitivo, non mutabile e contingente. Non può sanzionarsi che la precarietà di pubblico uso valga a sottrarre l'immobile a quella che è la regola, la commercialità, per porlo nella eccezione, la quale, perchè tale, va sempre intesa con criterio restrittivo.

D'altronde il fatto stesso, che il campanile è stato precedentemente dalla Fabbriceria messo in vendita colla detta chiesa, conferma ch'esso non ha destinazione duratura pel servizio della nuova chiesa di S. Zita e che neppure gli è necessario.

Ritiene quindi la Corte che senza d'uopo di indagini ulteriori di fatto, poichè tutto può darsi per accertato ciò che fu dedotto a prova, debba la istanza della Fabbriceria in tal punto respingersi, dandosi atto all'assenso della Bonino acchè le campane non vengano comprese nella subasta.

Quanto al secondo punto della questione devesi procedere con criterio equitativo, avuto riguardo alla speciale natura della domanda.

La Fabbriceria, nel proporre la sua istanza, perchè si riservino a lei tutti gli oggetti sacri, bronzi, vasi, tombe e tesori, si richiama al n. 10 del bando 15 marzo 1900 ove si legge:

« Sarà in facoltà della Fabbriceria di far intervenire, durante la demolizione e gli scavi, sul luogo dei lavori persona di sua fiducia, questa però a spese della Fabbriceria, ed il compratore nel caso di rinvenimento di oggetti d'arte o tesori enumerati in principio del presente bando. ecc. ».

La enumerazione alla quale si riferiva per le demolizioni e scavi era la

seguente: « Oggetti d'arte, tombe, monete antiche ed altri tesori, che si rinvenissero nelle demolizioni della vecchia chiesa ed abitazioni inerenti, come negli scavi per le fondazioni del caseggiato erigendo ed in quelli che si effettuassero nelle aree adiacenti, compresi quelli pervenuti alla Fabbriceria dal Municipio di Genova ».

Evidentemente la domanda come è proposta, estesa cioè anche alle monete antiche e tesori, sarebbe a respingersi, perchè, come già osservò la sentenza appellata, non si tratta di oggetti destinati od altrimenti attinenti al culto.

Per altro crede la Corte, avuto speciale riguardo che vi è in subasta un edificio già chiesa pubblica, di dover fare alcune eccezioni, che hanno il loro fondamento su questa considerazione, che il carattere di sacri e di appartenenti al culto od anche alla storia della chiesa od alla religione verso i defunti possa continuare a permanere in quegli oggetti i quali, dalle vicissitudini dei tempi sottratti alla vista di chi aveva interesse e dovere morale di dar loro conveniente sede, possano trovarsi ignorati e nascosti nelle chiese demolende ed adiacenze.

In conseguenza possa farsi, per un supremo interesse storico e di pietà, riserva alla Fabbriceria delle lapidi funerarie o riferenti alla storia della chiesa, nonchè dei bronzi ed immagini sacre, delle tombe, delle reliquie di corpi santi e della pietra auspicale, che sieno per ritrovarsi nella demolizione e scavi della chiesa ed adiacenze; per qualunque altro ritrovamento, specie di tesoro, l'art. 714 Cod. civ. sta a favore del nuovo proprietario.

Per questi motivi, la Corte conferma la sentenza, ecc.

Appello di Genova.

15 giugno 1903.

Pres. VALBUSA, ff. di P. — *Est.* PERRONI.

Bonino c. *Fabbriceria di S. Zita e Traverso.*

Fabbricerie — Rappresentanza in giudizio — Appello — Autorizzazione — Parroco — Intervente — Deliberazione — Obbligatorietà.

Le fabbricerie sono in Liguria, per effetto del decreto imperiale 30 dicembre 1809, rappresentate in giudizio dal tesoriere (1).

Dimessosi il tesoriere ed anche accettate le sue dimissioni, egli continua a rappresentare in giudizio la fabbriceria fino all'entrata in ufficio del suo successore.

Le fabbricerie non hanno bisogno di autorizzazione per comparire in grado di appello come appellate.

Il parroco pro tempore, *sebbene membro nato della fabbriceria, non ha veste per rappresentarla in giudizio, nè ha di regola diritto d'intervenire in un giudizio in cui la fabbriceria sia parte* (2).

La deliberazione di una fabbriceria, omologata dalla Corte d'appello, nella quale si consacri un accordo intervenuto fra i mandatari di essa fabbriceria ed i mandatari di un creditore per liquidare il credito di costui e si dichiari quindi liquidato definitivamente il credito in una somma determinata e si dispongano le modalità del pagamento, è titolo sufficiente per il creditore onde chiedere il pagamento del credito così liquidato e riconosciuto, quando non sia stato soddisfatto nei termini prefissi.

Appello di Firenze.

14 maggio 1904.

Pres. PENSERINI, P. P. — *Est.* PALMIERI.

Confraternita di S. Benedetto c. *Ministero dell'Interno.*

Confraternite — Sorveglianza e tutela — Legge 17 luglio 1890 — Applicabilità — Precedenti legislativi.

Le confraternite indistintamente, siano di mero culto, siano miste di beneficenza e di culto, sono equiparate ad istituzioni di pub-

(1) Conf. Cass. di Torino 13 febbraio 1904 (vol. XIV, p. 417) e nota ivi.
(2) Confor. App. di Torino 17 settembre 1902, Cappellania Vandone (vol. XIII, p. 253); 17 settembre 1902, Cappellania Finati (vol. XII, p. 426).

blica beneficenza ed assoggettate alle disposizioni della legge 17 luglio 1890 per la vigilanza e tutela della loro amministrazione, ed anche per la loro eventuale trasformazione (1).

Ritenuto in fatto che esiste in Firenze una Confraternita dal titolo di San Benedetto Bianco, che ha sede ed oratorio in via Oricellari. Il detto sodalizio ebbe la sua remota origine da quelle compagnie di penitenza, che, nel principio del secolo XIV, sorsero in Italia per le condizioni dei tempi, rese dolorose da avvenimenti politici e dalle pestilenze, ed aveva a scopo la santificazione della vita mercè pratiche religiose, di culto e di pietà, e mercè l'assistenza e la carità a favore degli associati. Nel 1658 vennero riordinate per opera del vescovo Nerli le antiche costituzioni dell'istituto, modificate in seguito dall'altro vescovo Cecconi. È da notarsi pure che nel secolo XVI, per disposizioni testamentarie di qualche benefattore, la confraternita di San Benedetto fu incaricata di fare distribuzioni di doti.

Nel 1891, in occasione di un reclamo fatto da uno dei confratelli in ordine all'andamento amministrativo dell'istituto, la Prefettura di Firenze credè che l'istituto dovesse essere sottoposto alle disposizioni della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, e ne comunicò le ragioni al rappresentante di esso, con invito di uniformarsi nell'avvenire alle predette disposizioni.

Fu risposto con una memoria per parte della Confraternita, la quale sostenne la sua piena indipendenza; ed allora, sottoposta la questione alla Giunta provinciale amministrativa, quel Collegio nell'adunanza del 21 agosto 1901 ritenne che la Confraternita era sottoposta alle autorità civili a norma della citata legge, la quale aveva equiparato le confraternite alle istituzioni di pubblica beneficenza. La Confraternita presentò ricorso al Governo del re, che con decreto reale 25 luglio 1902 lo respinse.

Quindi quel sodalizio, e per esso il governatore Profili, in seguito a debita autorizzazione, con atti 5 e 6 settembre 1902, citò il Ministro dell'interno e la Prefettura di Firenze avanti il Tribunale di detta città per sentir dichiarare che essa non è Opera pia, e neppure mista di beneficenza e di culto, e che quindi non può essere sottoposta al regime della legge del 17 luglio 1890, e di conseguenza che gli atti dell'autorità amministrativa emessi a suo riguardo, massime il decreto 25 luglio 1902, sono lesivi dei propri diritti.

Contestata la lite presso il Tribunale, le parti sostennero i loro rispettivi assunti nel senso avanti espresso, e quel Collegio con sentenza 8-15 luglio 1903 ritenne e giudicò che la confraternita di San Benedetto Bianco è sottoposta alle disposizioni della legge del 17 luglio 1890, in corrispondenza dell'art. 91 della legge stessa, che equiparò gli enti di quella specie alle istituzione di pubblica beneficenza, posto in riscontro con altre precedenti leggi dello Stato; e respinse quindi la dimanda della detta Confraternita, la quale con atto 10 ottobre successivo ne propose in termine utile appello per i motivi già dedotti in primo grado.

In diritto. — Considerato che la questione, che si ripresenta all'esame della Corte, consiste nello stabilire se tutte le confraternite indistintamente siano sottoposte al regime della legge del 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, principalmente in dipendenza dell'art. 91, il quale dispone che sono equiparate alle istituzioni di pubblica beneficenza e soggette alla trasformazione secondo le norme dell'altro articolo 70, le confraternite istesse. Ed a bene intendere il sistema della citata legge ed il contenuto del riferito art. 91,

(1) Confor. Consiglio di Stato, Sez. IV, 1° maggio 1903 (vol. XIII, pag. 672); Cass. di Roma, 14 maggio 1903 (vol. stesso, pag. 577) con la nota ivi, che richiama la precedente giurisprudenza e dottrina.

occorre, innanzi tutto, ricordare i precedenti legislativi e dottrinali in ordine a questo argomento; imperocchè l'elemento storico è mezzo efficace d'interpretazione logica delle leggi, come quello onde risulta il processo del pensiero del legislatore, e porge modo d'intendere le une disposizioni col sussidio delle altre, e le ultime per via delle antecedenti, a norma anche dei classici insegnamenti delle fonti, nelle quali è scritto: « *Non est novum, ut priores leges ad posteriores trahantur* », e « *posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariae sint* » (L. 26-28, Dig. *de legib.*).

Che nel tempo intermedio, massime per l'influenza del diritto canonico che era tante parte del *gius* civile, fu dottrina comune quella, onde venne insegnato che le confraternite, comprese quelle che avevano a scopo il mero culto, erano assimilate agli istituti di pubblica beneficenza, e sottoposte quindi ad un medesimo sistema di vigilanza e tutela. E basta ricordare gli insegnamenti del Donati, contenuti nelle sue Istituzioni, aurea sintesi della ragion canonica genera mente ricevuta. Egli, trattando degli istituti di beneficenza: « *orfanotrophia, nosocomia, hospitalia* » e via dicendo, scrisse: « *verum et horum locorum, quanquam a laicis regantur, administratores quovis anno reddere episcopio debent gestae administrationis rationem* ». E soggiunse: « *quod de hospitalibus dico, id etiam dictum volo de aliis piis locis, uti sunt confraternitates, quas vocant collegia et similia, quae cuncta episcopo subsunt* » (vol. II, lib. II, tit. XIII, § 3 e 4). E cotesti insegnamenti rispondevano ai canoni novissimi del *gius* ecclesiastico; imperocchè il Concilio di Trento aveva stabilito che « *administratores, tam ecclesiastici quam laici, hospitalis, confraternitatis, etc... singulis annis teneantur reddere rationem administrationis Ordinario dioecesano* ». (Sess. XXII, c. 9). E la ragione di detta assimilazione e trattamento comune alle confraternite ed alle istituzioni di mera beneficenza è desunta dalla natura delle confraternite stesse, le quali, in generale, alle opere di culto e di pietà religiosa univano le altre più proficue e rispondenti ai precetti dell'Evangelo, consistenti nella mutua assistenza, soccorso e carità. Onde da altro canonista, ricordato dalle parti, furono definite quali associazioni di persone pie indirizzate « *ad divinum servitium et opera pietatis, ad hoc ut confratres in misericordiae et charitatis operibus se exerceant* ». (Bassi, *De sodalitiis seu confraternitatibus*).

Che in tempi più a noi vicini, ed anche dopo le restaurazioni che tennero dietro alla rivoluzione francese del 1789, le confraternite in talune regioni vennero o soppresse o trasformate, come nella Lombardia e nella Toscana, in altre, come nel Piemonte e negli Stati della Chiesa, continuarono ad essere sottoposte al regime del diritto intermedio, avanti cennato; nelle provincie meridionali invece al Consiglio degli ospizi, ed assimilate alle opere di beneficenza. Onde il sistema comune delle disposizioni che continuarono a regolare cotesti istituti, laddove vennero conservati, fu quello dell'assimilazione degli istituti stessi alle opere di beneficenza, alle quali vennero uguagliate anche in rapporto alla tutela e sorveglianza che su di esse aveva ad esercitare o il Vescovo o l'autorità civile.

Che iniziata l'opera della unificazione legislativa del nuovo Regno d'Italia, fu pubblicata la legge del 1862 sulle opere pie; la quale non provvide che all'ordinamento dei soli istituti di pubblica beneficenza; ed il ministro proponente, Rattazzi, in quella occasione fu il primo a far promessa di un disegno di legge che intendesse a dar nello Stato ordinamento definitivo alle confraternite. Non è però senza importanza il constatare come nel regolamento, formato per l'applicazione della predetta legge ed in dipendenza dell'ordinario potere regolamentare, l'autorità esecutiva credè di potere e dovere stabilire (art. 2) che erano comprese nelle opere pie, per gli effetti della legge stessa, tra le altre

istituzioni, le confraternite, gli eremi, le congregazioni e cappelle laicali. Senza entrare a discutere in ordine al se cotesta disposizione sia in corrispondenza ed armonia della legge del 1862, egli è certo che essa dimostra per lo meno l'indirizzo del pensiero del potere sovrano, il quale per un verso accennava al sistema precedente, e per l'altro verso preludeva a futuri definitivi provvedimenti legislativi, cui riferivasi la promessa del Governo del re.

Che in seguito fu pubblicata la legge 15 agosto 1867 riguardante la ulteriore soppressione di enti morali religiosi e la liquidazione dell'Asse ecclesiastico, e con l'art. 1, n. 6, disponendo che gli istituti di natura mista erano conservati per quella parte di patrimonio che doveva essere amministrata a norma dell'altra precitata legge 3 agosto 1862, aggiunse che quanto alle confraternite si sarebbe in seguito provveduto con apposite disposizioni legislative « non differito intanto il richiamo delle medesime alla sorveglianza dell'autorità civile ». Queste ultime espressioni non sono certamente pregevoli per precisione, ma egli è indubitato che con le stesse si volle ordinare che nell'avvenire dovesse esercitarsi su tutte le confraternite, indistintamente, dalle autorità civili quella stessa ingerenza che innanzi era stata in taluni luoghi usata dagli ordinari diocesani, in altri dalla autorità civile istessa, e che si svolgeva per atti di sorveglianza e di tutela assidua e vigile, ed in quella medesima forma che si adoperava per gli istituti di mera beneficenza, cui le confraternite erano equiparate, come si è di sopra notato.

Che successivamente, in occasione della pubblicazione della legge sulla pubblica sicurezza 23 dicembre 1888, altra disposizione fu emanata, molto importante in rapporto alla questione che la Corte viene esaminando. Con l'art. 81 di detta legge venne prescritto che al mantenimento degli individui inabili al lavoro concorrer dovevano, in proporzione dei loro averi, le Congregazioni di carità, le Opere pie e le Confraternite, per quanto le rendite di questi enti non erano destinate a scopi di beneficenza ed a spese strettamente necessarie al culto del tempio. Al principio della equiparazione degli istituti di beneficenza con le confraternite di qualsiasi natura, per gli effetti della sorveglianza per parte dell'autorità civile, la riferita disposizione altra novissima ne aggiunse, e cioè che cotesti sodalizi dovessero essere, per effetto del bisogno urgente e sentito di porgere aiuto alle classi diseredate, addirittura indirizzati e volti, in limiti determinati, all'opera della beneficenza e carità cittadina. E per l'esecuzione della disposizione istessa la ripetuta legge (art. 82) prescrisse che con decreti reali dovessero esse emanate le norme occorrenti; ed i decreti furono pubblicati in data 19 novembre 1889 e 12 gennaio 1890. L'ultimo dei quali, il più importante, ordinò che a cura dei prefetti e sottoprefetti, ed anche su denunzie dei rappresentanti delle confraternite di qualsiasi natura e degli altri enti indicati nel ricordato art. 81, si dovesse formare un elenco degli enti stessi, e che per opera di un commissario regio si dovesse anche compilare l'inventario delle loro sostanze, lo stato generale delle rendite reali e presunte, e di quelle disponibili per i fini di beneficenza, secondo la nuova disposizione. L'opera dei commissari poteva far luogo a reclamo per parte degli enti, e sui reclami decider doveva la Giunta provinciale amministrativa. E dopo ciò, è dato ben ritenere come per effetto del nuovo obbligo imposto dal legislatore alle confraternite, e disciplinato rigidamente, meglio fu chiarito l'indirizzo del pensiero del legislatore stesso nel senso che le dette confraternite indistintamente dovessero essere sottoposte allo stesso regime, cui sono sottoposti gli istituti di beneficenza.

Che la legge del 17 luglio 1890 contiene l'espressione ultima e concreta di tutto il riferito processo legislativo in ordine al regime onde devono essere

rette le confraternite, e che è quello stesso cui sono sottoposti gl'istituti di beneficenza pubblica. E per vero, l'articolo 91 avanti riferito comprende nella prima parte due distinti precetti: l'uno relativo alla equiparazione degli enti ivi contemplati, tra i quali sono le confraternite, alle istituzioni di pubblica beneficenza; l'altro inteso a dichiarare espressamente che essi erano soggetti a trasformazione secondo l'art. 70 della legge stessa. Onde quest'ultimo precetto non ha significato che importi limitazione di quello relativo alla detta parificazione, e nel senso che questa debba intendersi voluta solo per gli effetti della trasformazione, come pretende la confraternita appellante; è bensì diretto ad indicare, per rimuovere ogni ragion di dubbio, una delle principali e più notevoli conseguenze della parificazione, cioè la trasformazione eventuale, la quale costituisce provvedimento eccezionale e grave, come quello che importa cangiamento degli scopi posti dagli atti di fondazione, e venne per siffatta ragione circondato da apposite garanzie (art. 70 e 62, 63, 68, 69). E l'assunto di voler restringere la parificazione ai soli effetti della trasformazione, riuscirebbe, oltre che contraria ai precedenti legislativi avanti ricordati, anche irrazionale di fronte al sistema della nuova ultima legge, quando si rifletta che le prescrizioni relative alla trasformazione stessa sono coordinate organicamente a tutte quante le altre disposizioni. Laonde, come le confraternite possono essere all'occorrenza trasformate in applicazione della riferita legge, così devono rimaner sottoposte al regime di tutela e sorveglianza dalla legge medesima ordinate per tutte le opere di pubblica beneficenza (art. 35 e seg., 44 e seg.). Nè torna inutile osservare che la trasformazione permessa dalla legge è diretta principalmente a soddisfare interessi attuali e durevoli di pubblica beneficenza e carità (art. 70 e 55); onde si risolve in provvedimento inteso a raggiungere cotesti santi scopi. E perchè essa possa riuscire profittevole e vantaggiosa, quando abbia ad applicarsi, appare ed è necessario che l'autorità civile curi la conservazione e l'aumento del patrimonio degli enti con le norme relative alla sorveglianza e tutela dalla legge del 1890 disposta.

Che quindi il testo di detta legge e lo spirito che l'anima, desunto principalmente dai precedenti legislativi surricordati, rendono, a giudizio della Corte, accettabile l'assunto dell'appellato Ministero degli affari interni. Onde il Tribunale ben decise allora quando non attese all'istanza della Confraternita, della quale l'appello va di conseguenza respinto.

Per questi motivi, la Corte rigetta l'appello, ecc.

Appello di Napoli.

5 giugno 1903.

Pres. Mazzella, P. — *Est.* De Ruggero.

Esattore di Aversa c. *De Rosa.*

Patrimonio sacro — Donazione — Inalienabilità durante vita donatario.

È inalienabile il patrimonio sacro, giusta donazione fatta a questo titolo e debitamente accettata, durante la vita del sacerdote donatario (1).

Sebbene il vincolo della inalienabilità del patrimonio sacro non sia riconosciuto dalle leggi vigenti, nulla vieta che esso formi oggetto di una donazione sub conditione *col vincolo dell'inalienabilità durante la vita del donatario.*

Per tassa di ricchezza mobile su un credito del Sacerdote Domenico De Rosa contro l'eredità del padre Carlo De Rosa,

---

(1) Nello stesso senso della inalienabilità ed insequestrabilità del patrimonio sacro veggasi Cass. di Roma, 16 giugno 1903, nella causa Fabi c. Fondo culto (vol. XIII, pag. 348) con la nota ivi. La Cassazione annullò la sentenza della Corte di appello di Roma, 10 aprile 1902, tra le stesse parti, che aveva ritenuto la massima contraria dell'alienabilità del patrimonio sacro (vol. cit., pag. 368 con nota.)

l'Esattore di Aversa faceva procedere ad esecuzione immobiliare per la vendita d'una casa in Aversa, alla via Tribunali, n. 2.

Con atto 3 ottobre 1899 si oppose il De Rosa a tale vendita, deducendo la nullità dell'esecuzione perchè non preceduta dall'esecuzione, mobiliare, e subordinatamente per la inalienabilità di quella casa come che donata a lui dal padre col vincolo per sacro patrimonio.

Chiese sospendersi la vendita per la discussione di quella opposizione.

Fece intervento in causa Raffaele De Rosa per reclamare la sua quota su quella casa ove non si ritenesse vincolata pel patrimonio.

Il pretore sospese la vendita e rinviò le parti al Tribunale di S. Maria, il quale dopo una preparatoria, con sentenza del 15 febbraio 1902, respinse le opposizioni del De Rosa e sospese la vendita fino allo espletamento della divisione col Raffaele De Rosa.

Si gravò da tale sentenza il De Rosa Domenico riproducendo le sue istanze di nullità di esecuzione.

Questa Corte, con sen.enza 22 dicemcembre 1902, dispose che l'Esattore avesse provato con documenti di avere già espletata la procedura di esecuzione mobiliare contro il De Rosa e riservò di provvedere sul merito e sulle spese.

Con atto 3 marzo 1903, l'Esattore si è fatto a chiedere la spiega delle provvidenze sull'appello del De Rosa indicando i documenti che prende a sostegno della prova della eseguita inutile procedura mobiliare.

L'appellante deduce l'inefficacia di quei documenti ed insiste nella subordinata di inalienabilità del sacro patrimonio.

Attesochè dopo l'esibizione di tutti i verbali di pignoramento e le molteplici dichiarazioni negative dei terzi pegnorati non può non dirsi provata la procedura dell'esecuzione mobiliare che richiede la legge speciale sulla riscossione delle imposte dirette.

Attesochè, precedendo oltre nell'esame dei motivi di appello escluso questo primo, non può ritenersi pregiudicato dalla sentenza precedente di questa Corte il secondo motivo di appello.

Con quella non fu preso in esame il detto motivo e non poteva esserlo, perchè il difetto dell'esecuzione mobiliare era una eccezione preliminare. E la Corte non poteva procedere all'esame dell'altra eccezione che era proposta posteriormente.

E, se l'avesse esaminata e creduto respingerla, avrebbe dovuto non solo dare ragione di dover quella respingere, ma anche nel dispositivo avrebbe fatto menzione di ciò, restringendo l'indagine alla sola procedura mobiliare.

Con quella invece si fecero riserve di emettere i provvedimenti definitivi.

E, facendo ora l'esame di tale eccezione di insequestrabilità, si ha che chi voglia discutere della inalienabilità del sacro patrimonio, come vincolo riconoscibile dalle leggi vigenti, potrebbe facilmente escluderla per la considerazione che questo vincolo trova il suo fondamento esclusivo nei Concordati e, mancando questi, la legge non la garantisce per altre disposizioni. Ed è inutile ricordare l'art. 1077 Cod. civ., imperocchè quell'articolo se nomina il sacro patrimonio, lo ricorda come assegnazione di beni fatta dai genitori, non lo ricorda come vincolo. E così pure la legge di registro, che segna la tassa per tali costituzioni di patrimonio, pure se ne occupa come passaggio di proprietà di beni, non come vincolo.

Ciò che però è bene rilevare in questa causa si è, che quella casa fu ad esso sacerdote De Rosa donata dal padre col vincolo di inalienabilità per sacro patrimonio.

La legge permette la donazione *sub conditione*, quando questa non sia contraria ad alcuna legge. Ora se il sacro patrimonio non è nel vincolo appoggiato dalla legge, esso non è intanto vietato da legge alcuna, tanto che il Codice lo menziona e la legge di registro lo tassa. Allo stesso modo che la donazione può esser fatta con clausola risolutiva, con patto riversivo e con altre condizioni

e vincoli, così può essere fatta pure col vincolo di inalienabilità durante la vita del donatario. E quando si accenna al vincolo di sacro patrimonio, significa apporre a quella donazione quel vincolo stesso, che per le leggi canoniche il sacerdote donatario trova imposto al patrimonio.

Nel caso in esame il donante espressamente dichiarava di donare al figlio quella casa a titolo di sacro patrimonio; ed il figlio accettava tale donazione fattagli a titolo di sacro patrimonio per tutti gli effetti di legge.

Potrebbe farsi dubbio, se, entrando lo stesso immobile, dopo la morte del donante, nel patrimonio del figlio come quota di legittima, possono essere cessati gli effetti del vincolo; ma ciò non deve ritenere chi consideri, che anche dopo la collazione, non si perde e quindi resta la condizione, in quanto questa è personale al sacerdote donatario, e lo accompagna durante la vita, senza di che esso per le leggi canoniche diverrebbe irregolare.

Per tali motivi, la Corte dichiara inalienabile la casa, ecc.

Appello di Catania.

20 marzo 1903.

Pres. Perretti ff. di P. — *Est.* Randazzo.

Giglio c. *Zingale.*

Testamento — Condizione di abbracciare lo stato sacerdotale — Nullità.

E' nulla la condizione apposta in un testamento di abbracciare lo stato sacerdotale (1).

Omissis. — Sta in principio, tradizionale sin dalle leggi romane, che le condizioni impossibili od illecite apposte in un testamento si riputano non scritte, ed in proseguo dei tempi e per le moderne legislazioni esso si estese anche alle donazioni.

Questa disposizione limitata solo per i testamenti e per le donazioni, a differenza di tutti gli altri atti e contratti, trova base nel fatto, e principalmente per i testamenti, che, essendo questi atti che si consumano in vista della morte, devono avere un carattere di serietà e non venire scrollati per una condizione impossibile od illecita, che si è piaciuto imporre dal testatore al beneficato, ed è perciò che la legge presuntivamente stabilisce che quella condizione sta stata apposta per errore, e da ciò la conseguenza che si annulla la condizione e rimane la disposizione pura e semplice e come la vecchia scuola con frase scultoria ebbe a dire: *conditio vitiatur et non vitiat.*

Sotto doppio aspetto la legge ha posto le condizioni, cioè quelle impossibili e quelle illecite, e per le une e per le altre ha stabilito la nullità.

Nella specie non è a parlarsi di condizione impossibile, che d'altronde tali condizioni sono rare ad apporsi, ma lo esame sta nel vedere se la condizione apposta nel testamento di Paolo Giglio per le sue disposizioni a favore del nipote Zingale, cioè quella di abbracciare il sacerdozio, sia o meno illecita, e da ciò la conseguenza della validità se lecita, della nullità se illecita.

In assunto i due classici della materia, Ricard e Furgole, impegnarono la grave quistione che ora si dibatte, cioè la validità o meno della condizione di farsi prete apposta nel testamento, e l'uno e l'altro comunque riconoscano che quella condizione, anzichè illecita, è invece lodevole, pure andarono in diverso avviso; il primo, ispirato da un principio emi-

---

(1) In senso contrario Cass. di Napoli 4 ottobre 1893, Ricci c. Ricci (vol. IV, p. 86); veggasi la nota ivi, nella quale è riassunto lo stato della dottrina e giurisprudenza sulla questione, Cass. Torino 26 settembre 1893, Donetti c. Donetti (vol. IV, 153); App. Bologna 19 ottobre 1894, Bagni c. Fortini (vol. V, p. 361). — In senso conforme: stessa Corte di appello di Catania 31 marzo 1902, Passanisi c. Passanisi (vol. XII, 354); Cass. Napoli 25 maggio 1903, Giordano c. Ventalla (vol. XIII, 631).

nentemente filosofico e più razionale, si fa a sostenere la nullità di quella condizione non perchè in sè stessa illecita, ma perchè tale si deve ritenere appunto per evitare che colui, a cui si impone la condizione, si trovi obbligato ad eseguirla non per spontanea e libera vocazione, ma perchè attiratovi da interesse pecuniario; ed allora non si avrà più il buon sacerdote chiamato in quello stato da Dio, ma l'interessato in vista di un lucro pecuniario; ciò ripugna alla buona morale, la quale cerca nel sacerdote la vocazione religiosa e non un ministro attirato da doni.

Il Furgole all'incontro la ritenne valida, poichè non è illecita e perchè non proscritta dalla legge; raziocinio questo di non molta gravità, quasichè, secondo lui, ogni condizione per la validità o meno, debba trovare sanzione in diritto; ciò che è impossibile in un'opera legislativa e molto più per una classificazione che abbraccia moltissimi casi; ciò dev'essere lasciato alla prudenza del giudice.

La scuola moderna si è parimenti scissa su tale questione, e la giurisprudenza nei suoi responsi è pure oscillante; però non è da dubitare sull'opinione della nullità della condizione, tenuto conto che la stessa viola la libertà di coscienza, motivo per cui si deve reputare illecita, altrimenti non si avrebbe il vero sacerdote, ma un parvente o falso religioso attiratovi da sordito guadagno.

Ed in base a questi ultimi concetti questa Corte, seguendo la sua precedente giurisprudenza, opina per la nullità della condizione e per la validità del legato che Paolo Giglio fece al nipote Antonino Zingale.

Fin qui si è parlato della condizione come contraria alla libertà di coscienza; ma pure e sotto altro ordine di idee la condizione in parola sta in controsenso alla umana libertà, e difatti non è lecito imporre a taluno seguire uno stato anzichè un altro, quasichè se il gratificato fosse disposto a seguire studi di giurisprudenza, di medicina, di letteratura o d'altro, possa essere da essi distoltò per abbracciare lo stato sacerdotale ed obbligato a tutt'altri studi e posizioni che ripugnano alle sue aspirazioni; ora, imporre la condizione del sacerdozio è un inciampare la libertà delle azioni umane; ciò che la legge, ispirata a tutt'altri principii, non consente; ed allora anche sotto questo riguardo quella condizione devesi ritenere illecita.

E che quella condizione sia illecita, si desume pure da testuali disposizioni legislative, e valga il vero; la legge proibisce quelle condizioni che impediscono il matrimonio (art. 850 Cod. civ.); ora, una volta che si impone la condizione di abbracciare lo stato ecclesiastico, implicitamente si proibisce il matrimonio, ed allora è illecita anche sotto questo riflesso; nè si può dire che colui, a cui è imposta la condizione di ascendere al sacerdozio può sorvolare al matrimonio, poichè qui si verrebbe a frustrare la vera volontà del disponente, il quale, imponendo la condizione di farsi prete, intese indubbiamente far abbracciare lo stato sacerdotale nei suoi più puri principii, e certamente la condizione coniugale non si addice al prete cattolico, e precisamente al prete di cui intese parlare il testatore con la sua volontà.

Tutto vagliato, la condizione imposta dal testatore Paolo Giglio al nipote Antonio Zingale è illecita, e quindi si deve ritenere come non scritta ed il legato resta puro e semplice ai termini dell'art. 849 Cod. civ.

Da parte di Anna Giglio, però, a sostenere la validità della condizione, si ricorre al fatto che Zingale aveva scelta di optare o per il legato se adempiva la condizione, od aversi la sua porzione ereditaria, ove mai non volesse adempire a quella condizione; ora, ammesso anche questo diritto di opzione, non rimane dubbio che la volontà di attenersi al legato o di avere la terza parte della successione sta nello Zingale, ed allora volendosi attenere al legato, nasce sempre la questione della validità o meno per la condizione im-

posta, e poichè quella condizione è illecita, così il legato diviene puro e semplice, non potendo essere costretto lo Zingale a contentarsi della terza parte dell'eredità per non volere adempiere una condizione illecita.

Certamente il testatore, scrivendo quella condizione nel suo atto di ultima volontà, cadde in errore per avere apposta una condizione illecita; ora tale condizione non può cambiare e divenire lecita sol perchè il testatore volle supplire a quel legato con altra gratificazione, giacchè si viene sempre a coartare la volontà del gratificato, il quale, non volendo stare all'adempimento di una illecita condizione, si deve sobbarcare, contro sua volontà, ad attenersi a tutt'altra gratificazione e lasciare il legato in guisa che sta solo nella volontà del testatore di mantenere la condizione e farla rispettare, comunque illecita.

Ciò non sta in legge, poichè essendo l'apposta condizione illecita, non si può far divenire lecita mercè di una disposizione dello stesso testatore coll'adescare il gratificato con altro dono.

PARROCCHIE EX-CONVENTUALI ED ALTRE; SPESE DI CULTO E DI UFFICIATURA; CONGRUA (*)

Appello di Perugia.
25 giugno 1904.

Pres. Gialinà P. — *Est.* Bicci.

Fondo pel culto c. Gobbini D. Placido, Parroco di S. Filippo Neri in Spoleto.

Parrocchia onere conventuale — Suo mantenimento a carico del patrimonio della Comunità religiosa.

Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 nell'Umbria — Fu mantenuto in vigore dalla legge 7 luglio 1866, art. 28, dalle leggi posteriori — Spese di culto ed ufficiatura delle Chiese ex-conventuali, a carico della Cassa ecclesiastica, ora del Fondo pel culto.

Legge 4 giugno 1899, Art. 2 — Inapplicabile alle Parrocchie ex-conventuali.

Tassa di manomorta ed imposta di ricchezza mobile sugli assegni per spese di culto e di ufficiatura.

Nella Parrocchia onere-conventuale la Comunità religiosa doveva necessariamente colle rendite dei proprii beni provvedere a tutte le spese occorrenti per il culto ed ufficiatura della Chiesa parrocchiale (1).

Per l'art. 16 del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 fu imposto alla Cassa ecclesiastica l'obbligo di provvedere all'ufficiatura delle Chiese ex-conventuali, obbligo passato poi nel Fondo per il culto, e non abolito dalle posteriori leggi (2).

L'art. 2 della legge 4 giugno 1899 non è applicabile alle Parrocchie ex-conventuali; le spese di culto ed ufficiatura delle dette Parrocchie debbono essere prudenzialmente determinate dal magistrato secondo i bisogni reali della Parrocchia e la importanza della Chiesa parrocchiale (3).

La legge 7 luglio 1866 ha mantenuto in vigore, per effetto dell'art. 38, l'art. 16 del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 nell'Umbria.

L'assegno per le spese di culto e di ufficiatura di cui sopra non è soggetto alla tassa di manomorta; è soggetto però alla imposta di ricchezza mobile (4).

(*) Veggasi la precedente dispensa, pag. 72 coi richiami; e le sentenze della Cassazione di Roma, pubblicate a pag. 147 e 153.

(1-3) Su queste massime vedi la giurisprudanza sulle Parrocchie ex-conventuali ed in ispecie in questa dispensa pag. 153, la decisione della Cassazione di Roma 9 marzo 1905, confermante la presente giurisprudenza.

(4) Circa la questione dell'applicabilità o meno agli assegni per spese di culto ed ufficiatura in argomento della imposta di ricchezza mobile e della tassa di manomorta, ved. Cassazione di Roma 21 settembre 1904 a pag. 156 colle note e richiami.

In fatto. — La Corte osserva: Con atto di citazione del 7 febbraio 1903 il Sig. Placido Gobbini, nella qualità di parroco della Chiesa di S. Filippo Neri in Spoleto, chiamò in giudizio l'Amministrazione del Fondo pel culto, davanti il Tribunale di Spoleto; e, premesso: che la Parrocchia di S. Filippo Neri era unita alla Casa Religiosa dei Padri dell'Oratorio di S. Filippo Neri, già esistente in Spoleto e soppressa in forza del Decreto Commissariale Pepoli 11 dicembre 1860; che del patrimonio di quella Casa religiosa una parte adeguata era addetta, trattandosi di Parrocchia onere conventuale, a sostenere tutte le spese occorrenti per la Parrocchia, ufficio e funzioni parrocchiali, mantenimento e ufficiatura della Chiesa parrocchiale; che, privata la comunità religiosa della sua personalità giuridica e del suo patrimonio, quest'ultimo, devoluto alla Cassa ecclesiastica e passato poi al Fondo pel culto, era rimasto sempre affetto alla soddisfazione delle suaccennate spese, e quella Chiesa parrocchiale era la più centrale, più grande, più frequentata ed officiata della città di Spoleto ed aperta tutto il giorno al culto ed aveva grande valore artistico; domandò che l'Amministrazione del Fondo culto fosse condannata a corrispondere a lui, quale parroco, per le spese di culto e di ufficiatura di quella chiesa un annuo assegno in L. 1800 od in quella somma che fosse ritenuta giusta dal magistrato, con decorrenza dal giorno della concessione del *Regio Placet* alla Bolla di nomina di esso parroco, più gl'interessi legali dal dì della della domanda giudiziale e le spese di lite. L'Amministrazione convenuta rispose: che la Parrocchia di S. Filippo, *onere conventuale*, non aveva prima della soppressione delle corporazioni religiose una personalità giuridica e tanto meno diritti sul patrimonio della Comunità soppressa, che in conseguenza la sua posizione doveva essere, siccome era stata effettivamente, regolata in base alle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899, e al parroco Gobbini si erano, con due distinti decreti, assegnati l'annua congrua e lo aumento del 15 0[0 sopra di essa per le spese di culto; e che in ogni ipotesi le spese di culto dovessero essere limitate a quanto fosse strettamente necessario all'ufficio parrocchiale. Quindi conchiuse col domandare che si rigettasse la istanza dell'attore Gobbini. Il Tribunale con sentenza del 25-27 luglio 1903 (reg. a Spoleto il 31 dello stesso mese n. 47) dichiarò tenuta l'Amministrazione del Fondo culto a corrispondere alla Parrocchia sunnominata, e per essa al parroco Gobbini, un annuo assegnamento per le spese di culto e di ufficiatura della Chiesa parrocchiale, che liquidò in L. 1200, e la condannò negli arretrati dell'assegnamento stesso a partire dal giorno 11 dicembre 1901, data della concessione del *Regio Placet* al provvedimento di nomina del parroco, più agli interessi legali sulle somme dovute dal giorno della domanda e alle spese del giudizio.

Avverso questa sentenza il Fondo culto ha prodotto appello con atto del 24 settembre 1903, lamentando che il Tribunale non attese le ragioni dedotte contro la domanda del Gobbini in ordine al trattamento a farsi alle Parrocchie ex-conventuali per le spese di culto e di ufficiatura, ed ingiustamente poi riconobbe l'obbligo nel Fondo culto di corrispondere per tale titolo annuo L. 1200 al parroco Gobbini, mentre mancava qualsiasi prova della consistenza patrimoniale del soppresso monastero dei Filippini in Spoleto e dell'ammontare delle spese strettamente necessarie alla Parrocchia per lo esercizio delle funzioni parrocchiali; ed ha soggiunto che la sentenza fu anche ingiusta in ordine alla condanna nelle spese giudiziali. Epperò ha domandato che la Corte modifichi la sentenza appellata secondo le conclusioni ed i motivi spiegati nel primo grado e gli altri da svolgersi alla udienza, e condanni la controparte nelle spese dell'intero giudizio.

Venuta la causa a discussione, i procuratori hanno preso le conclusioni trascritte in cima alla presente.

In diritto. — La Corte considera;

1° È pacifico fra i contendenti che la Parrocchia di S. Filippo Neri in Spoleto era annessa al Convento dei Padri Filippini, non aveva beni propri ed era un *onere-conventuale.* Ciò significa evidentemente che ci era un *ente Parrocchia,* un istituto addetto alla cura delle anime del quale il monastero aveva la rappresentanza ed il governo, e che era mantenuto a spese della Comunità religiosa. Epperò questa provvedeva all'esercizio della cura delle anime e necessariamente doveva con le rendite dei propri beni provvedere a tutte le spese bisognevoli per il culto e per l'ufficiatura della Chiesa parrocchiale. L'attore Gobbini ha provato eziandio col certificato dell'Arcivescovo di Spoleto che a tutte le necessarie spese per l'ufficiatura ed il culto di quella Chiesa provvedeva interamente e col dovuto decoro la Casa religiosa dei padri dell'Oratorio di S. Filippo Neri, alla quale casa la Parrocchia era annessa, ed il Fondo culto, che si trova in possesso di tutti i documenti riguardanti il patrimonio e la gestione di quella casa monastica, nulla ha dimostrato in contrario. Soppresso il monastero in forza del Decreto Commissariale Pepoli del dì 11 dicembre 1860, fu conservata la Parrocchia come istituto necessario all'esercizio della cura delle anime; e ne fa fede il fatto che i vari reggitori di essa, che da quell'epoca in poi furono successivamente nominati, vennero riconosciuti dal Governo de Re mediante la concessione del *Regio Placet* ai provvedimenti di nomina, fino all'attuale parroco Gobbini, alla cui nomina fu dato il *Regio Placet* addì 11 dicembre 1901. Per l'art. 16 del succitato Decreto Pepoli fu imposto alla Cassa Ecclesiastica dello Stato, alla quale *ope legis* passarono i beni del disciolto Monastero, l'onere di provvedere all'ufficiatura di quella Chiesa, come di tutte le chiese già conventuali. Venuto fuori come legge generale dello Stato, il regio decreto 7 luglio 1866 n. 3036, furono con l'art. 28 n. 1 posti a carico del Fondo pel culto. succeduto al Demanio e alla Cassa Ecclesiastica, non solamente gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma dello art. 11, ma eziandio *quelli incombenti* alla *Cassa Ecclesiastica,* e con l'art. 38 fu espressamente mantenuto nell'Umbria il decreto Pepoli 11 dicembre 1860, e per conseguenza fu trasferito per legge al Fondo culto l'obbligo, che già incombeva alla Cassa ecclesiastica, di provvedere alle necessarie spese di ufficiatura delle chiese dei soppressi conventi in questa provincia. Le posteriori leggi nulla mutarono in proposito. La disputa cade sul punto di vedere se la misura delle cennate spese debba essere quella fissa ed invariabile stabilita dallo art. 2 della legge 4 giugno 1899 n. 191, rappresentata dall'aumento del 15 per cento sull'annua congrua del parroco, come il Fondo culto sostiene e come la sua Amministrazione l'ha applicata al Gobbini col decreto del Direttore generale del 26 maggio 1902, ovvero se debba essere invece proporzionata ai bisogni veri ed alla importanza della Parrocchia nel caso speciale secondo il criterio estimativo e prudenziale del magistrato, come ha chiesto il parroco Gobbini. Qui la Corte osserva, come ha altre volte sentenziato e come è stato anche ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione di Roma, che la surriferita disposizione della legge 4 giugno 1899 non è applicabile alle Parrocchie già conventuali dell'Umbria, provvedute dai respettivi Conventi delle spese di ufficiatura. Difatti con l'art. 2 della cennata legge è testualmente detto: « semprechè non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati per il servizio della Chiesa, e debba a ciò sopperire il Parroco, sarà assegnato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua ». Ora nella specie ci era l'ente morale obbligato a sostenere le spese di ufficiatura della Chiesa già

conventuale, ed era la Cassa ecclesiastica dello Stato giusta il preciso disposto dell'art. 16 del decreto Pepoli, e tale obbligo è passato al Fondo culto, come sopra si è detto; e per conseguenza non è il caso dell'assegno fisso del 15 per cento sull'ammontare della congrua per far fronte a quelle spese, e si devono invece, nel dissenso delle parti e nella mancanza di una disposizione di legge che ne fissi la misura, determinare dal magistrato prudenzialmente le spese di culto e di ufficiatura secondo i bisogni reali della Parrocchia e l'importanza della Chiesa parrocchiale, tenendo conto anche delle generali consuetudini ecclesiastiche, in maniera che si possa soddisfare a tutto ciò che è necessario per la esplicazione del culto religioso e per il servizio della Chiesa nel luogo dove questa esiste, dal momento che il Governo ha riconosciuto conveniente conservare quivi la Parrocchia e la Chiesa nell'interesse del culto.

L'Amministrazione appellante ha eccepito in questa sede che l'attore Gobbini non ha provata la consistenza e l'entità del patrimonio del soppresso monastero dei Filippini. Ma codesta tardiva eccezione non vale ad escludere l'obbligo nel Fondo culto di fornire alla Parrocchia già conventuale di S. Filippo Neri e spese di culto e di ufficiatura nella misura rispondente ai bisogni di essa e della relativa Chiesa, perchè, a prescindere dalla considerazione che lo appellante non impugnò in primo grado che il soppresso monastero aveva un patrimonio, che passò poi *ope legis* alla Cassa ecclesiastica e quindi al Fondo culto e doveva averlo per ricavarne i mezzi della propria vita e del mantenimento della Chiesa parrocchiale, e riconobbe che la Parrocchia era un *onere-conventuale*, ed a prescindere ancora dalla considerazione che non si può imporre all'attore il carico di produrre documenti che sono in potere della controparte, come il verbale di presa di possesso e l'inventario dei beni della Comunità disciolta ed altri atti relativi al patrimonio della stessa, non è di assoluta necessità tener presente il verbale di quei beni o delle relative rendite per determinare le spese di culto e di ufficiatura della Chiesa, ma vanno codeste spese ordinariamente commisurate alla stregua dei bisogni e della importanza della Chiesa, che si è stimato conveniente conservare nell'interesse del culto. Qui è mestieri riflettere che l'art. 16 del succitato Decreto Pepoli, avente tuttavia vigore di legge nell'Umbria, mentre per le *pie fondazioni* limitava l'onere della Cassa ecclesiastica a provvedervi coi redditi alle medesime annessi, dispensandola dall'obbligo di farvi fronte a *proprie spese* quando le dotazioni fossero mancate e non se ne potessero altrimenti esigere i proventi, non poneva codesto limite per le spese di ufficiatura delle chiese degli stabilimenti soppressi e ne addossava *obbligatoriamente* il carico alla Cassa ecclesiastica senz'altra limitazione all'infuori di quella di doversi dal Governo riconoscere conveniente il mantenere le chiese aperte al culto. E se con l'art. 28 del R. Decreto 7 luglio 1866 il legislatore trasferiva al Fondo pel culto l'obbligo di pagare nella misura dei fondi disponibili non pochi oneri ivi enumerati in ordine progressivo, poneva in primo luogo a suo carico, a preferenza di altri, quelli inerenti ai beni passati al Demanio, *e quelli incombenti alla Cassa ecclesiastica*, e con l'art. 38 manteneva in vigore nell'Umbria il surriferito Decreto Pepoli. Nè d'altronde l'appellante ha dimostrato di non avere fondi disponibili per pagare le spese di culto alle Parrocchie già conventuali o di non aver ricavato dai beni dell'ente soppresso una rendita netta bastevole a sopperire in misura conveniente alle spese di ufficiatura della relativa Chiesa, a mente dello art. 30 della stessa legge del 1866.

2° Venendo ora all'esame particolareggiato delle necessarie spese di culto e di ufficiatura della Chiesa di S. Filippo Neri con la guida dell'elenco contenuto nell'attestato della Curia Arci-

vescovile di Spoleto, la Corte nota che non solo dal certificato dell'Arcivescovo, ma eziandio da quello del Commissario Prefettizio addetto al Municipio di Spoleto, risulta che quella Chiesa, dopo la Metropolitana, è la più importante e la più ufficiata tra quelle della città di Spoleto, e lo Arcivescovo attesta inoltre che è posta nel centro della città, è frequentatissima dai fedeli, è fregiata di lavori di arte, che richiedono ogni cura e la necessaria spesa di conservazione, è aperta tutto il giorno delle festività solenni, e che il parroco deve soddisfare a tutte le solenni funzioni con novene e tridui e mantenere quotidianamente accese cinque lampade per cinque altari diversi.

Tenendo conto di queste circostanze, ed anche della necessità di far fronte alle spese di solenni funzioni per le principali feste imposte dalla consuetudine ecclesiastica, che sono quelle del titolare o patrono della Chiesa, del *Corpus Domini*, della Settimana Santa e Pasqua, del Natale, della Concezione e del mese di Maggio (*o mese Mariano*), la Corte stima giusto e doveroso il circoscrivere nei seguenti limiti le partite di *spese necessarie* annuali: 1° per il sagrestano L. 180 in ragione di L. 15 al mese, compresovi l'onere della pulizia della Chiesa e dei mobili della sagrestia; 2° per la cera L. 150; 3° per l'olio occorrente per le lampade L. 60; 4° per lo incenso, vino ed ostie L. 30; 5° per lavatura e stiratura di biancheria L. 50; 6° per l'organista e tiramantici L. 75; 7° per il campanaro L. 30; 8° per manutenzione degli arredi sacri L. 60; 9° per la festa del titolare o patrono L. 150; 10° per la festa del Corpus Domini L. 40; 11° per la settimana Santa e per la Pasqua L. 60; 12° per la novena e festa del Natale L. 40; 13° per la novena e festa della Concezione L. 30; 14° per il mese di maggio L. 45.

Non si calcola la spesa indicata dall'Arcivescovo per l'insegnamento della dottrina cristiana per la prima comunione ai giovanetti, perchè tale ufficio incombe al parroco come una delle sue ordinarie attribuzioni attinenti alla cura delle anime, per cui riceve l'annua congrua (*pueros rudesque homines cristianae religionis rudimenta edocere*). Nè si calcola la spesa delle funzioni in onore di S. Anna, perchè è una festa richiesta da speciale devozione del popolo spoletino, e non una di quelle imposte dalla generale consuetudine ecclesiastica, e perciò la relativa spesa deve andare a carico dei devoti che vogliono farla celebrare. Non si può poi tener conto dei proventi di stola come pretende l'appellante per diminuire le spese da pagarsi al parroco, perchè tali proventi vanno calcolati a detrazione del supplemento di congrua come li ha calcolati il Fondo pel culto col Decreto del 17 aprile 1902, e non si possono calcolare nuovamente per falcidiare a danno del parroco le spese di ufficiatura.

Sommate adunque le partite sopra enumerate, si ha un totale di lire mille, ed a questa cifra vuolsi ridurre l'assegno annuo per le spese di culto ed ufficiatura da pagarsi dal Fondo culto al parroco Gobbini, a partire dalla data del *R. Placet*, 11 dicembre 1901. Senonchè da essa va detratto l'aumento del 15 0|0 sull'annua congrua, che il Gobbini ha finora percepito dall'Amministrazione appellante a titolo di spese di culto, cioè in L. 135 annue, e ne va anche detratta annualmente l'imposta di ricchezza mobile, che è dovuta dal parroco sull'assegno a mente degli articoli 1, 2, 3, 19 e 54 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, trattandosi di un assegno superiore alle L. 400 imponibili, secondo l'art. 55 della stessa legge.

Non è tenuto poi il parroco alla tassa di manomorta, perchè l'assegno è riferibile a rimborso o pagamento di spese, e non rappresenta rendita di beni della parrocchia, tassabile ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 settembre 1874, n. 2078, serie 2:

3° Giustamente il Tribunale ha posto a carico del Fondo culto tutte le spese

del giudizio, perchè esso è stato la parte soccombente, mentre l'attore Gobbini col libello introduttivo della lite, pur proponendo l'annuo assegno di L. 1800, dava espressa facoltà al magistrato di determinare le spese di culto e di ufficiatura in una somma diversa che reputasse più conforme alla giusta misura (art. 370 Cod. proc. civ.).

In quanto poi alle spese di appello la Corte stima giusto il dichiararle compensate tra i litiganti, perchè se da una parte l'appellante ha ottenuta in questa sede una lieve riduzione nella somma assegnata dai primi giudici a favore del Gobbini, dall'altro lato l'appellante medesimo è rimasto soccombente nella principale questione della causa, relativa alla pretesa applicabilità della legge 4 giugno 1899 al caso in esame.

Per questi motivi, ecc.

Tribunale di Perugia.

27 ottobre 1904.

CUDILLO *Pres. ed Est.*

Antoni don Domenico, parroco di S. Domenico in Perugia c. *Fondo pel culto.*

Parrocchie ex-conventuali — Soppressione del Monastero — Autonomia della Parrocchia — Onere inerente ai beni — Passaggio al Fondo pel culto — Leggi eversive dell'asse ecclesiastico — Quota curata — Leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892, 4 giugno 1899 — Inapplicabilità — Determinazione delle rendite dotalizie delle Parrocchie — Criterii.

Soppresso dalle leggi eversive il Monastero, e mantenuta l'annessa Parrocchia come istituto addetto alla cura d'anime, la medesima acquistò, ope legis, *personalità propria e distinta, divenendo così* terza, *avente diritto di fronte al successore* in universum jus, *il Fondo pel culto, a tutte quelle prestazioni che prima costituivano un obbligo del Monastero verso di essa per il regolare funzionamento del culto* (1).

Trattasi di un vero onere inerente ai beni passati al Fondo pel culto, e che questo, giusta l'art. 28, n. 1, della legge 7 luglio 1866, deve adempiere prima di ogni altro (2).

Le leggi eversive dell'asse ecclesiastico non si succedono in forma derogativa, ma coesistono fra di loro e debbono vicendevolmente interpretarsi; perciò è applicabile alle Parrocchie, già unite a Monastero, lo stesso concetto dello stralcio della quota curata, *stabilita dall'art. 1, n. 1, della legge 15 agosto 1867, per le Parrocchie unite a Capitoli di Chiese collegiate o ad altri enti collettivi* (3).

Alle Parrocchie, oneri conventuali, non sono applicabili le leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892, 4 giugno 1899 (4).

È erroneo invocare il principio di uguaglianza di trattamento delle Parrocchie, essendo la condizione giuridica delle Parrocchie ex-conventuati ben diversa e distinta da quella delle Parrocchie secolari coi beneficii insufficienti a provvedere i parroci di un certo minimum *di congrua* (5).

Le dette leggi del 1866, 1892, 1899 hanno il solo scopo di venire in soccorso di tali parroci poveri, con accordar loro un assegno sussidiario *per raggiungere quel* minimum *di congrua* (6).

La determinazione della rendita dotalizia dovuta a Parrocchie già oneri conventuali, deve operarsi in base al criterio della entità e dei bisogni di essa Parrocchia, della sua estensione, del contingente della popolazione, e deve inoltre aversi riguardo all'importanza del patrimonio ed alla rendita del Monastero (7).

Fatto. — Con citazione 10 marzo 1904, ufficiale giudiziario Acuti Giovanni, il rev. don Domenico Antoni, in qualità di investito e rappresentante della Parrocchia di S. Domenico in Perugia, ha convenuto in giudizio innanzi questo Tribunale l'Amministrazione del Fondo pel culto in persona dell'Intendente di finanza comm. Giuseppe Troise, esponendo:

Che la Parrocchia di San Domenico in Perugia era già unita al soppresso Convento dei Domenicani ivi già esistente, e che fu soppresso in forza del Decreto commissariale Pepoli 11 dicembre 1860;

Che del patrimonio e delle rendite di detta Casa religiosa, una parte adeguata era devoluta per provvedere a

---

(1-7) Massime pienamente conformi alla giurisprudenza sulla materia.

tutti i bisogni inerenti all'ufficio e funzioni parrocchiali;

Che soppresso il Convento e pervenuti i suoi beni alla Cassa ecclesiastica e indi al Fondo pel culto, dovevasi costituire una dotazione alla Parrocchia fissata in una rendita proporzionata al regolare servizio della cura delle anime ed al patrimonio del Convento che ad essa era affetto. Richiamando pertanto l'art. 16 del detto Decreto commissariale 11 dicembre 1860 e gli articoli 28, n. 1, e 38, legge 7 luglio 1866, n. 3036, nonchè le posteriori nostre leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, e tenuti presenti i principii di diritto, lo spirito e la lettera della legge suaccennata, la dottrina e la giurisprudenza;

Ritenuto che trattasi di Parrocchia importantissima con una Chiesa che è la più vasta della città di Perugia, con popolazione numerosa, sempre ufficiata, aperta da mane a sera, contenente preziosi monumenti;

Che il patrimonio della soppressa Casa religiosa era rilevantissimo, e che la rendita per la dotazione della Parrocchia, di cui sopra, doveva e deve comprendere quanto riguarda la personale sufficiente retribuzione del parroco, i convenienti assegni per il sottocurato o coadiutore e l'altro necessario personale, le adeguate spese per il culto e le funzioni religiose, la manutenzione e restauri del tempio, campanile e locali annessi;

Che la determinazione della rendita dotalizia debba essere fatta dal magistrato.

Per queste e per le altre ragioni, che riservavasi di dedurre e svolgere, il D. Domenico Antoni chiedeva che fosse, con sentenza provvisoriamente eseguibile nonostante gravame e senza cauzione, dichiarata tenuta l'Amministrazione del Fondo pel culto a corrispondere alla Parrocchia di S. Domenico in Perugia, e per essa all'istante nella spiegata qualità e nei sensi suespressi, la rendita dotalizia che verrà determinata, colle annualità arretrate, come di diritto e di ragione, cogli interessi legali dalla domanda giudiziale, colle conseguenze tutte di legge e di ragione, salvo ed espressamente riservato l'esercizio di ogni e qualunque altro diritto, credito, ragione ed azione.

Il procuratore dell'Amministrazione convenuta produsse il decreto di assegnazione supplementare di congrua e spese di culto a favore del parroco don Antoni in data 6 giugno 1901, debitamente registrato.

Spedita la causa all'udienza del 29 settembre 1904, i procuratori delle parti, in conformità delle rispettive istanze e difese, presero le conclusioni di cui sopra.

Diritto. — Non si pone in dubbio dalle parti contendenti che la Parrocchia di S. Domenico era conventuale, cioè annessa all'ex-Convento dei Domenicani in Perugia, e non aveva un patrimonio proprio, distinto da quello della corporazione religiosa, dimodochè il Monastero aveva l'onere di provvedere al mantenimento del parroco ed a tutte le spese di ufficiatura e culto della Chiesa parrocchiale. Da ciò deriva che, soppresso il Convento di S. Domenico in forza del Decreto commissariale Pepoli 11 dicembre 1860, e trasferiti i beni del Monastero alla Cassa ecclesiastica dello Stato, si trasferì in questa, poi nell'Amministrazione del Fondo pel culto che le succedette, l'onere di mantenere il parroco, di provvedere alle spese di ufficiatura e di culto.

Deve infatti ritenersi, come altre volte ebbe a pronunciare questo Collegio, che una parte adeguata delle rendite del Convento, cui la Parrocchia era unita, fosse devoluta al suo mantenimento; soppresso poi dalle leggi eversive il Monastero, e mantenuta l'annessa Parrocchia come istituto addetto alla cura delle anime, la medesima acquistava, *ope legis*, personalità propria e distinta, divenendo così terza, avente diritto di fronte al successore *in universum jus*, i Fondo pel culto, a tutte quelle prestazioni che prima costituivano un obbligo del Monastero verso di essa per il regolare funzionamento del culto. Si

tratta dunque di un vero e proprio onere inerente ai beni passati al Fondo pel culto, a termini dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866, e che secondo l'art. 28, n. 1, della stessa legge, il Fondo pel culto deve adempiere prima di qualunque altro.

Siffatta condizione giuridica della Parrocchia ex conventuale trova piena giustificazione nel disposto dell'art. 16 del cennato Decreto Pepoli, che poneva a carico della Cassa ecclesiastica la cura di provvedere alla ufficiatura delle Chiese annesse agli enti soppressi, quando il Governo lo avesse riconosciuto conveniente, e stabiliva che per le Chiese curate si sarebbe provveduto con apposito decreto ad una conveniente abitazione e ad un assegnamento di annua congrua a favore di un provvisto. E, poichè è risaputo che le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico non si succedono in forma derogativa, ma coesistono tra di loro e debbono vicendevolmente interpretarsi, lo stesso concetto può evincersi dal disposto dell'art. 1 n. 1 della legge 15 agosto 1867 n. 3848, col quale, mentre sopprimevansi i Capitoli delle chiese collegiate, le Chiese ricettizie, le comun e e le cappellanie corali, si fa salvo, per quelle tra esse che abbiano cura di anime un solo beneficio curato, od una quota curata per massa per congrua parrocchiale. Anche qui il legislatore, in un caso perfettamente analogo a quello della Parrocchia ex conventuale (art. 3 disposizioni preliminari al Codice civile) dispose che con la soppressione della Collegiata, comunia ecc. doveva restare salva e riservata alla Parrocchia quella parte della massa dei beni dell'ente collettivo, che era addetta all'esercizio del culto e della cura delle anime.

Fermo pertanto il principio che il Fondo pel culto come successore del Convento, con una parte adeguata delle rendite pervenutegli debba provvedere alla dotazione della Parrocchia già onere conventuale, è manifesta la inapplicabilità nel caso in esame delle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899, invocate dall'Amministrazione convenuta, poichè le cennate leggi riguardano unicamente le parrocchie secolari, con beneficio, quante volte i parroci siano investiti di beneficio di così scarso reddito da non offrire loro un *minimum* per congrua, e con esse il legislatore viene in soccorso a quei parroci imponendo al Fondo pel culto di corrispondere loro, in via di supplemento, quanto occorre per raggiungere quel minimo. Per queste disposizioni legislative di carattere generico il Fondo pel culto deve corrispondere un assegno sussidiario ad alcuni investiti delle Parrocchie secolari, ma non perchè il suo obbligo derivi dall'essere divenuto erede e proprietario dei beni di enti già tenuti a mantenere le Parrocchie ed i parroci, il che costituisce invece il fondamento dell'obbligo che il Fondo pel culto ha verso le Parrocchie ex conventuali. Male a proposito s'invoca dunque dalla convenuta Amministrazione il principio dell'uguaglinza di trattamento di tutte le Parrocchie al fine di ricondurle senza distinzione sotto l'uniforme regime delle leggi cennate, mentre la posizione giuridica delle Parrocchie secolari è ben differente da quella delle ex conventuali; queste ultime hanno quesito li diritto a vedere regolare la loro sorte giusta il ricordato Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 (art. 16), per opera del quale conservano vita autonoma e distinta dai Conventi contemporaneamente soppressi. Le leggi successive non possono avere spiegato su di esse il loro impero, peggiorandone poi la condizione contro quello che fu costante pensiero del legislatore di favorire in ogni modo l'ente Parrocchia. Non può meritare considerazione di sorta l'espresso richiamo che il patrocinio della convenuta Amministrazione fa del progetto di legge sull'aumento delle congrue parrocchiali, testè discusso ed approvato alla Camera dei deputati, col quale all'art. 3 si estenderebbero indistintamente a tutti i parroci del Regno le disposizioni delle leggi del 1866, 1892, 1899 sopracitate,

dal momento che tale progetto non fu ancora convertito in legge dello Stato.

In conformità dei principî esposti, non può dubitarsi che il Fondo pel culto, succeduto nei beni del soppresso Convento di S. Domenico in Perugia, debba corrispondere alla Parrocchia già annessa al Monastero, e per essa all'attuale investito don Domenico Antoni, una dotazione annua che rappresenti tanto l'assegno per il parroco, quanto tutte le spese di ufficiatura e di culto, quali oneri si soddisfacevano un tempo dal soppresso Convento.

Che la determinazione di questa rendita dotalizia, come è confermato dalla costante giurisprudenza, deve operarsi in base al criterio della entità e dei bisogni della Parrocchia, della sua estensione, del contingente della sua popolazione, e senza trascurare anche l'importanza del patrimonio e delle rendite del soppresso Monastero all'intento che le condizioni della Parrocchia siano mantenute, per quanto è possibile, inalterate.

Senonchè l'attore Don Antoni non ha prodotto alcun titolo e documento, nè ha fornito altra prova per giustificare quale sia la condizione attuale della sua Parrocchia, sulla scorta dei criteri sovraccennati, per modo che allo stato il Collegio non avrebbe i principali documenti per il suo giudizio sulla determinazione della rendita dotalizia da assegnarsi. Che per altro, a dimostrare l'entità del patrimonio e delle rendite del soppresso Monastero di S. Domenico, l'attore chiede sia disposta la produzione « del verbale di presa di possesso, dell'inventario dei beni e rendite di quel Monastero, nonchè della tabella della situazione economica di tali beni e rendite, e così pure dei libri di entrata ed esito della Sagrestia », in quanto potrebbero contenere importanti notizie circa le spese di culto ed ufficiatura, manutenzione della Chiesa ed altro: documenti tutti che sarebbero attualmente detenuti dalla convenuta Amministrazione.

Ora, poichè dall'esame di codesti documenti si ritrarrà quale fosse la consistenza del patrimonio e redditi di quel Monastero, e quale la spesa erogata allora per il servizio del culto, ossia uno dei criteri, se non il principale, da tenersi presenti per la liquidazione dell'annuo assegno, il Collegio ravvisa opportuno di ordinare la produzione, senza che per questo resti dispensato l'attore dal giustificare quali siano le condizioni odierne nei sensi espressi, della sua Parrocchia.

Attesochè ogni pronuncia sulle spese debba riservarsi al giudizio definitivo.

Attesochè non sia il caso di munire la sentenza della clausola di provvisoria esecuzione (art. 363 Codice proc. civ.).

Per questi motivi, il Tribunale ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(Sezione Interni).

Parere del 24 febbraio 1905.

Comune di Viguzzolo.

Opere pie — Diritto di vigilanza dei Comuni — Nomina di Commissione per esaminare l'andamento delle Opere pie locali — Regolarità — Legge comunale e provinciale art. 127 — Regolamento 5 febbraio 1891 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, articolo 80.

In analogia all'art. 80 del Regolamento 5 febbraio 1891 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, i Consigli Comunali hanno facoltà di nominare Commissioni per sindacare e riferire sull'andamento delle Opere pie locali, ai sensi dell'art. 127 della legge comunale e provinciale

(Omissis).

Considerato che per l'articolo 127 della legge comunale e provinciale il Consiglio comunale ha sempre la fa-

coltà di esaminare l'andamento e vedere i conti delle Opere pie locali;

Che per stabilire la portata ed i limiti del diritto di sorveglianza del Consiglio comunale sull' andamento delle Opere pie locali, questa Sezione con parere del 30 maggio 1902 (Comune di Venezia) ritenne che si dovesse ricorrere per analogia al disposto dell'art. 80 del Regolamento 5 febbraio 1891, ed in tale parere convenne allora pienamente il Ministero;

Che in questo articolo la sorveglianza spettante al Governo sulle Opere pie comprende, fra altre, la facoltà di ordinare visite, ispezioni ed inchieste sull'andamento morale, disciplinare ed economico degli istituti;

Che il diritto spettante ai Comuni è certamente assai più limitato di quello spettante al Governo, ma poichè la legge attribuisce loro un potere di vigilanza sull'andamento delle Opere pie locali, è logico ammettere che la parola *andamento* debba essere interpretata nel modo indicato dall'art. 80 del Regolamento 5 febbraio 1891 e che le notizie necessarie il Consiglio comunale possa procurarsele nel modo ivi indicato, cioè mediante visite, ispezioni ed inchieste;

Che essendo il Consiglio comunale nella pratica impossibilità di sincerarsi sull'andamento delle locali Opere pie mediante indagini fatte direttamente o collegialmente, il potere attribuitogli dalla legge diverrebbe lettera morta, se gli si negasse la facoltà di nominare delegati coll'incarico di esaminare e riferire sulle condizioni degli Istituti di beneficenza;

Che ammessa tale facoltà, deve soltanto ricercarsi se il Consiglio comunale debba sempre e necessariamente servirsi della persona del Sindaco o di un delegato di questo, o possa invece nominare altri Commissarii di propria scelta;

Che la seconda ipotesi sembra in tesi generale preferibile, giacchè non possono porsi alla facoltà del Consiglio comunale limiti non espressamente stabiliti dalla legge, ed occorre pure prevedere il caso in cui il Sindaco per ragioni di parentela o per altra qualsiasi morale incompatibilità non possa convenientemente fare indagini sull'andamento delle Opere pie locali, caso che, a quanto sembra, ricorre appunto nel Comune di Viguzzolo;

Che il capoverso dell'art. 81 invocato dal Prefetto conferma, invece di contrariare, la suesposta interpretazione. Invero esso dice che il Sindaco o un suo delegato hanno *diritto* di esaminare gli atti delle Opere pie. Ora la parola *diritto* accenna evidentemente ad una *potestà* spettante al Sindaco *come tale* e non già *come delegato del Consiglio comunale*, giacchè in questa seconda ipotesi piuttosto che di un *diritto* sarebbesi dovuto parlare di un *dovere* del Sindaco di adempiere l'incarico affidatogli dal Consiglio comunale;

Che inoltre lo stesso articolo consente al Sindaco la facoltà di delegare l'ispezione ad un consigliere comunale, ma tale facoltà non sarebbe ammissibile se il Sindaco agisse, non in virtù di un potere proprio, ma quale mandatario del Consiglio comunale, giusta il principio *delegatus non potest delegare;*

Che infine il detto comma fa obbligo al Sindaco di riferire i risultati dell'ispezione al *Consiglio nella prima tornata.* Tale disposizione dimostra all'evidenza che si tratta di un atto compiuto dal Sindaco in virtù d'un potere discrezionale proprio, e non per incarico del Consiglio comunale, giacchè in quest'ultimo caso non avrebbe senso l'obbligo imposto al Sindaco di riferire al Consiglio *nella prima tornata*, ma la relazione dovrebbe presentarsi nel termine fissato dal Consiglio comunale nel dare l'incarico;

Che sarebbe incongruente che il Sindaco potesse eleggere a suo arbitrio qualunque consigliere comunale per verificare l'andamento delle Opere pie, ed il Consiglio comunale, cioè l'ente sovrano nelle amministrazioni locali,

non potesse designare alcun incaricato, ma dovesse sempre rivolgersi al Sindaco;

Che in ogni ipotesi non potrebbe ammettersi che le facoltà attribuite ai Comuni da una legge fondamentale potessero essere limitate e ristrette da un regolamento, ma dovrebbe invece quest' ultimo dichiararsi incostituzionale;

Che dai suesposti argomenti discende la conseguenza che i Consigli comunali, per esercitare le facoltà loro attribuite dall' art. 127 della legge comunale e provinciale, possono nominare Commissioni per sindacare e riferire sull' andamento delle Opere pie locali, e tale facoltà non trova ostacolo nello articolo 81, capoverso, del regolamento 5 febbraio 1891, il quale riguarda una facoltà personale del Sindaco;

Che quindi le deliberazioni denunciate dal Consiglio comunale di Viguzzolo non sono contrarie alla legge, nè meritevoli di annullamento.

Per questi motivi, la Sezione opina che sulla denuncia in questione del Prefetto di Alessandria non sia il caso di prendere alcun provvedimento.

Consiglio di Stato.

(Sezioni Interni).

Parere 23 dicembre 1904

Spedale di Vicenza c. *Comune di Piazzola sul Brenta.*

Spedalità — Esposto — Dimora in un Comune a carico del Brefotrofio — Maggiore di 15 anni.

Il Brefotrofio esercita verso gli esposti una mera funzione di tutela giusta l'art. 262 del Cod civ; sicchè fino al 15° anno il loro domicilio di soccorso è sempre nel luogo di nascita.

Per l'art. 74 della legge 17 luglio 1890 la residenza di un esposto in un Comune finchè sta alla dipendenza di un Brefotrofio non è computabile allo acquisto del domicilio di soccorso, e dopo raggiunto il 15° anno d'età comincia a computarsi la dimora quinquennale per acquistarlo.

Consiglio di Stato.

(Sezioni Interni).

Parere del 18 novembre 1904.

Ric. *Monte frumentario di Avellino.*

Opere pie — Monte frumentario — Statuto.

Negli statuti dei Monti frumentari deve indicarsi l'importo del relativo capitale in grano col corrispondente ragguaglio in danaro; e deve stabilirsi: che il grano si mutua a peso e non a misura; che nelle obbligazioni cambiarie l'interesse deve prelevarsi come sconto ed il fideiussore deve firmare come avallo; che il magazzino del grano deve essere chiuso a due chiavi diverse, da tenersi l'una dal tesoriere montista e l'altra dal presidente.

Occorre pure inserire l'obbligo del tesoriere di elevare protesto delle cambiali nel termine di cui all'art. 296 del Codice di commercio.

E' poi necessario stabilire il divieto delle vicendevoli garanzie oltrechè fra i mutuatari anche fra questi ed i fideiussori e la concessione di mutui ai debitori morosi.

Consiglio di Stato.

(Sezioni Interni).

Parere del 12 novembre 1904.

Ric. *Ditta Restelli e Casati in Milano.*

Cimiteri — Sanità pubblica — Impianto di Officina nella zona di servitù — Diniego del Prefetto — Ricorso.

La legge sanitaria vieta di costruire abitazioni nella zona di rispetto dei cimiteri, ma non vieta di adibire ad uso di opificio un edificio già esistente.

Deve perciò revocarsi il Decreto prefettizio che nega la facoltà di trasportare un'officina in un fabbricato già esistente nella zona di servitù del cimitero, decreto basato sulla ragione che la permanenza diurna degli operai imprimerebbe a quell'edificio il carattere di abitazione, perchè non è consentito estendere per equipollenti le cause di restrizione di proprietà oltre i precisi termini delle leggi.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 28 ottobre 1904

Pres. SERENA, ff. P. — *Est.* GIRIODI.

Petracchi c. *Congregazione di carità di Chiusdino e Corsi.*

Istituzione pubblica di beneficenza (Congregazione di carità) — Conferimento di borse di studio — Deliberazione — Violazione di legge o di statuti — Decreto prefettizio di annullamento — Obbligo di preventivo avviso all'amministrazione dell'opera pia — Inosservanza — Nullità del decreto.

Per tassativa disposizione dell'art. 52, lett. b, della legge 17 luglio 1890, l'autorità politica del circondario, qualora ravvisi in una deliberazione o provvedimento di un ente pio qualche violazione di legge, di regolamenti o di statuti, deve darne, a pena di nullità, preventivo avviso all'amministrazione interessata, affinchè questa possa, se creda, presentare le proprie controdeduzioni in risposta.

E però deve annullarsi, per l'inosservanza di tale formalità, il decreto del Prefetto, che abbia annullata per illegittimità una deliberazione di una Congregazione di carità.

Attesochè, limitando l'esame di questo Collegio al vizio di forma, siccome ebbe a statuire la Corte di Cassazione di Roma con la sentenza 18 agosto 1903, basta rammentare che, per tassativa disposizione contenuta nell'art. 52, lettera *b*, della legge 17 luglio 1890, numero 6972, sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, l'autorità politica del circondario, qualora ravvisi in una deliberazione o provvedimento di un pio ente qualche violazione di legge, di regolamento o di statuti, deve darne preventivo avviso all'amministrazione interessata, affinchè possa, se creda, presentare le proprie controdeduzioni in risposta.

Che con questa norma il legislatore volle stabilire in certo modo un preventivo contraddittorio fra l'autorità politica e le pie amministrazioni sottoposte alla sua vigilanza, onde prevenire decreti prefettizi di annullamento non sufficientemente ponderati e fondati sopra una incompleta ed inesatta conoscenza delle reali circostanze di fatto e di diritto; e l'osservanza di questa importante garanzia procedurale deve ritenersi richiesta dalla legge a pena di nullità, in analogia a quanto fu sempre ritenuto in base alla consimile disposizione dell'art. 198 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale vigente, testo unico 4 maggio 1898, n. 164, che prescrive alla Giunta provinciale amministrativa di far conoscere preventivamente ai Consigli comunali i motivi pei quali la Giunta stessa stimi dover negare o sospendere l'approvazione degli atti o delle deliberazioni dei Consigli stessi.

Che nel caso concreto non è contradetto in fatto, che il Prefetto di Siena, autorità politica del circondario omonimo, di cui fa parte il Comune di Chiusdino, decretò l'annullamento della deliberazione 6 ottobre 1901, con cui la Congregazione di carità aveva creduto di non ammettere il giovane Carlo Corsi al concorso per il conseguimento di una borsa di studio della pia fondazione Mattei, ritenendo non sussistere in quel candidato il requisito della povertà prescritto dall'art. 6 dello statuto del pio ente, senza che il decreto prefettizio sia stato preceduto da alcuna preventiva comunicazione alla Congregazione di carità dei motivi di illegittimità, in base ai quali il Prefetto riteneva di dover annullare quella deliberazione.

Che di fronte alla palese violazione di siffatta norma procedurale, lo impugnato decreto del Prefetto di Siena merita di esser posto nel nulla.

Per questi motivi, la Sezione accoglie il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione 22 luglio 1904.

Est. Giriodi.

Opera parrocchiale di Monticelli d'Ongina c. Ministero del Tesoro.

Inabili al lavoro — Certificato delle rendite delle Confraternite — Concorso.

Non è necessario che il certificato dell'Intendenza di finanza destinato ad accertare la capacità finanziaria di alcune confraternite a sostenere l'onere del richiesto contributo nella spesa degl'inabili al lavoro, indichi tutti i cespiti di rendita posseduti da ciascuna di esse con le relative detrazioni ammesse dall'art 20 del R. D. 19 novembre 1889; ma basta che indichi la rendita complessiva lorda che, depurata dalle detrazioni, superi di molto la cifra richiesta.

Consiglio di Stato.

(Sezione IV).

Decisione 17 giugno 1904.

Pres. Bonasi, P. — *Est.* D'Agostino.

Congregazione di carità di S. Cipriano di Po c. Congregazione di carità di Stradella.

Enti morali — Accettazione di legato — Autorizzazione a due enti diversi — Possibile coesistenza — Natura del provvedimento — Non necessario conformarsi a precedente pronunziato del magistrato — Legge nuova che modifica l'autorità chiamata a concedere l'autorizzazione — Applicazione immediata senza effetto retroattivo.

Qualunque sia il pronunciato dell'autorità giudiziaria, contenuto in una sentenza precedente, sull'indole di una istituzione o legato, l'autorità amministrativa rimane libera di giudicare. nei limiti della sua competenza, se l'autorizzazione ad accettare debba o no concedersi.

Con l'autorizzazione concessa ad un ente morale ad accettare un legato. l'autorità amministrativa non risolve nè pregiudica la questione di appartenenza del legato stesso, questione che è riserbata all'autorità giudiziaria. Per conseguenza, non vi è contraddizione, ma vi è possibilità di concedere l'autorizzazione all'accettazione del medesimo legato a due enti diversi, e si commetterebbe un vero eccesso di potere se, negandola all'uno o all'altro degli enti, lo si mettesse nella impossibilità di far valere le sue ragioni (1).

Ancorchè si tratti di autorizzazione riferentesi a successione già aperta sotto l'impero della legge precedente, è applicabile la disposizione della legge posteriore (21 giugno 1896), che concesse ai Prefetti la facoltà di autorizzare gli enti morali ad accettare lasciti e donazioni, trattandosi di una semplice questione di forma e di modalità (2).

La Sezione, ecc. (*Omissis*). — Considerato che è facile sbarazzare il terreno dal secondo motivo del ricorso, pur invocando l'argomento su cui la Giunta provinciale amministrativa si è principalmente fondata, la necessità cioè di conformarsi al giudicato.

Che di regola l'autorizzazione ad accettare precede qualunque pronunciato da parte dell'autorità giudiziaria sull'indole dell'istituzione o del legato, è anzi il presupposto perchè sulla questione di appartenenza essa possa pronunciarsi; e sotto questo aspetto non può non considerarsi come un'anormalità la sentenza della Corte d'appello, la quale, a quanto riferisce l'esibita sentenza della Corte di Cassazione, avrebbe riconosciuto il diritto della Congregazione di carità di Stradella, sotto riserva di provvedersi per l'autorizzazione; ma ad ogni modo, quale che possa essere il contenuto di quella sentenza non presentata, libera rimaneva e doveva rimanere l'autorità amministrativa di giudicare, nei limiti della sua competenza, se l'autorizzazione si dovesse o no concedere, ed è quindi esagerazione parlare di necessità di conformarsi al giudicato.

Che la ragione vera per rigettare questo motivo di ricorso sta invece

---

(1-2) Veggasi nei medesimi sensi la decisione del 19 maggio 1899 della stessa IV Sezione del Consiglio di Stato (vol. IX, pag. 451).

nell'evidente errore in cui cade il ricorrente, quando, per negare la possibilità di coesistenza di autorizzazioni ad accettare date a due enti diversi per il medesimo legato, deve presupporre che con l'autorizzazione si risolva o si possa risolvere, o in qualsiasi modo pregiudicare la questione di appartenenza: certo, quando l'autorizzazione ad accettare si domandasse in base ad un titolo, da cui la pretesa dell'ente apparisse destituita di qualsiasi fondamento, ciò potrebbe essere una ragione per negarla, ed un giudizio di semplice delibazione del titolo può ritenersi ammissibile; ma al di là di questo non è lecito andare; e per conseguenza, non solo non vi è alcuna contraddizione nel concedere l'autorizzazione pel medesimo legato a due enti diversi, ma per poco che il dubbio sull'appartenenza sussista, e che nè per l'uno, nè per l'altro ostino motivi d'ordine pubblico, si commetterebbe un vero eccesso di potere se, all'uno o all'altro negandola, lo si mettesse nell'impossibilità di far valere le sue ragioni.

Che non è neanche il caso di ricercare se vi siano o no inconvenienti a fare assumere l'amministrazione del legato alla Congregazione di San Cipriano Po, anzichè a quella di Stradella: se infatti a quest'ultima l'autorizzazione fosse stata negata, la si sarebbe bensì messa nella impossibilità di ottenere l'esecuzione del legato; ma i diritti di quella di San Cipriano Po, quali li ha riconosciuti o potrà riconoscerli l'autorità giudiziaria (e nella specie, nessun diritto le è stato riconosciuto sul capitale), non sarebbero divenuti più estesi, e quindi la conseguenza avrebbe potuto esser quella di frustrare la benefica intenzione del testatore.

Che una consistenza giuridica almeno apparente ha il primo motivo; poichè infatti gli effetti giuridici dell'accettazione, e quindi dell'autorizzazione ad accettare, risalgono all'epoca dell'apertura della successione, potrebbe sembrare logico regolarla con le norme vigenti all'epoca in cui quell'apertura si verificò, senza che nella specie possano influire le circostanze particolari, per le quali, ove prevalesse il concetto già una volta dalla Corte d'appello adottato, di attribuire cioè le annualità arretrate alla Congregazione di S. Cipriano Po, l'autorizzazione concessa a quella di Stradella non avrebbe alcuna pratica conseguenza pel tempo antecedente.

Che, quando tuttavia si consideri l'indole della disposizione che si tratta di applicare, la logica impone invece di venire ad una conseguenza diversa; trattasi invero di stabilire in qual modo debba esercitarsi una funzione di sorveglianza sugli enti morali ispirata a motivi d'ordine pubblico, e quando con una disposizione sopravvenuta si è ritenuto potersi questa funzione compiere più opportunamente e con maggiore cognizione di causa dal Prefetto, anzichè dal potere centrale, non vi è ragione per non dare a questa disposizione applicazione immediata, ancorchè si tratti di autorizzazione riferentesi a successione già aperta, non ledendosi con ciò alcun diritto precedentemente acquisito.

Che a volere anche guardare la questione sotto un aspetto diverso, è impossibile non applicare nella specie la massima universalmente ammessa, secondo la quale le leggi concernenti lo stato e la capacità delle persone spiegano il loro impero immediatamente: « prevale il considerare che la capacità è una condizione di operare o, come si direbbe, una condizione o un postulato di diritto, ma, concessa dalla legge che se ne riserva in ragionevoli limiti il dominio, può anche ritirarsi o modificarsi senza con ciò retroagire »; in altri termini sarebbe retroattiva una legge, la quale riguardasse i fatti compiuti in virtù della capacità una volta attribuita, ma non lo è quella che si limita a « regolare la possibilità di metterne in essere dei nuovi, cioè la possibilità di conservare quella capacità posteriormente alla sua emanazione » e a mag-

gior ragione quella che, senza neanche modificare i limiti di questa capacità, provvede solo diversamente in quanto al modo d'integrarla.

Che nessun argomento può dedursi dall'effetto retroattivo dell'accettazione del legato; certo su questo argomento, ma più ancora sulla distinzione tra il diritto alla successione e al legato, il quale nasce con l'apertura della successione, e i diritti derivanti dal fatto dell'acquisto dell'eredità o del legato, la dottrina si fonda per riconoscere in materia successoria un largo impero alla legge del tempo in cui la successione si aprì; ma ciò sta bene quando si tratta di determinare il successore e i limiti del diritto di successione, e può anche star bene quando si tratta delle stesse condizioni giuridiche dell'accettazione; ma il principio cessa di essere applicabile quando trattasi di una semplice questione di forma, di modalità; e così è nella specie, nulla avendo la nuova legge mutato per quanto riguarda il bisogno dell'autorizzazione, ma unicamente modificato l'autorità chiamata a concederla.

Che non è il caso di condanna alle spese.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Disegno di legge *circa i provvedimenti sulle decime agrigentine presentato alla Camera dei Deputati nella seduta del 3 dicembre 1904 dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Ronchetti) di concerto col Ministro delle Finanze (Majorana).*

Signori! Ho l'onore di proporre alla vostra approvazione un disegno di legge inteso a risolvere la tanto agitata questione delle decime agrigentine.

Su analogo progetto ebbe già a riferire nella passata sessione la Commissione parlamentare la quale anzi, in pieno accordo col Governo, aveva preparato un contro-progetto che per le vicende parlamentari non potè venire in discussione.

Urgendo ora provvedere alla definitiva sistemazione d'un argomento che ha già formato soggetto di maturo studio anche da parte della Camera, presento all'uopo, facendolo mio, l'accennato disegno di legge quale venne elaborato dalla Commissione parlamentare d'accordo col Governo, ed ho fiducia che vorrete onorarlo dei vostri suffragi.

DISEGNO DI LEGGE.

Art. 1. — Le prestazioni decimali di qualsiasi specie, natura e denominazione, pervenute al demanio dello Stato e all'amministrazione del Fondo pel culto, per qualunque titolo, dalla mensa vescovile e dai canonicati, sia conservati che soppressi, della chiesa cattedrale di Girgenti, e quelle tuttora comprese nelle temporalità della detta mensa e dei canonicati conservati della

chiesa medesima, sono abolite, ancorchè si trovino convertite in prestazione pecuniaria o riconosciute giudiziariamente o in altro modo.

Le annualità arretrate e le rate di affrancazione delle dette prestazioni, non ancora pagate, comprese quelle a cui possa avere diritto l'economato dei beneficii vacanti in Sicilia, sono condonate.

Tutte le partite prenotate a debito, sia per spese, sia per qualunque altro motivo, nelle procedure e nei giudizî seguiti finora, e quelle relative a tutti gli altri crediti amministrativi, di cui non sia stata eseguita la riscossione, saranno cancellate.

I conservatori delle ipoteche procederanno immediatamente alla cancellazione di ufficio di tutte le iscrizioni ipotecarie, che siano state eseguite in garanzia delle prestazioni decimali e degli altri crediti, di cui nel presente articolo.

Art. 2. — Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sarà iscritta sul gran libro del debito pubblico una rendita annua, consolidato 4 per cento, di lire seimila, intestata ripartitamente a favore dei canonicati conservati della cattedrale di Girgenti; nelle proporzioni che seguono:

1.	Decanato		L.	1,600
2.	Ciantria e cantorato		„	1,100
3.	Arcidiaconato		„	1,100
4.	Canonicato di	Caltanisetta	„	690
5.	id.	Sutera (1°)	„	450
6.	id.	Sutera (2°)	„	450
7.	id.	Antella	„	190
8.	id.	S. Croce	„	190
9.	id.	S. Marco	„	190
10.	id.	S. Maria dei Greci	„	40
		Totole	L.	6,000

Art. 3. — La somma capitale impiegata per lo scopo dell'articolo precedente, sarà dallo Stato posta a carico dei fondi rustici situati nel territorio soggetto alle prestazioni di cui all'articolo 1, e ripartita tra essi proporzionatamente alla rispettiva estensione.

Le quote individuali inferiori ai trenta ettari non sono soggette al reparto; quelle superiori, vi saranno comprese solamente per la parte che eccede i trenta ettari.

Agli effetti del presente articolo, le estensioni dei diversi predi, appartenenti ad uno stesso proprietario, vengono sommate, ancorchè si trovino in comuni differenti del territorio decumano.

Art. 4. — Sono esclusi dal reparto i predi o le parti di essi la cui libertà dal peso delle prestazioni sopra indicate è stata riconosciuta per sen-

tenza passata in giudicato; quelli che ne sono stati liberati per affrancazione, e quelli che furono alienati da qualcuno degli enti di cui all'articolo 1, senza il peso delle prestazioni stesse.

Art. 5. — Il reparto sarà eseguito da una Commissione, composta:

1. del presidente del tribunale civile di Girgenti, il quale la presiede;
2. di due giudici del tribunale stesso;
3. del segretario capo dell'intendenza di finanza di Girgenti;
4. dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza di Girgenti;
5. di un ingegnere del genio civile di Girgenti;
6. dell'agente superiore delle imposte di Girgenti.

La Commissione formerà il progetto di reparto entro sei mesi dalla sua costituzione.

Ciascuno degli interessati potrà reclamare contro il progetto per errore di fatto, o per violazione degli articoli 3 e 4 della presente legge.

La Commissione statuirà con unica deliberazione motivata sopra tutti i reclami, e decreterà definitivamente l'elenco dei debitori, il quale sarà reso esecutivo con decreto del presidente della Commissione stessa.

Contro questi atti non è ammesso alcun gravame.

Gli intendenti di finanza delle provincie, in cui trovansi i fondi gravati faranno iscrivere immediatamente, ciascuno per la parte che lo riguarda, l'ipoteca legale sui fondi medesimi.

Art. 6. — È in facoltà dei debitori di pagare le loro quote, in rate annue eguali, non maggiori di dieci, cogl'interessi al 4 per cento, sotto le condizioni stabilite agli articoli 4 e 5 della legge 29 giugno 1893, n. 347.

Art. 7. — La riscossione è affidata al ricevitore del registro del luogo dove si trovano i fondi, e sarà eseguita colle norme dell'articolo 21 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

Art. 8. — Non ostante il trasferimento, a qualunque titolo, dei predi gravati, le azioni relative alla quota dovuta da ciascuno di essi, saranno validamente esercitate contro colui che figura iscritto nell'elenco dei debitori, sino a tanto che la parte interessata non denunzi al ricevitore del registro, incaricato della riscossione, l'avvenuto trasferimento.

Art. 9. — Tutti gli atti e le operazioni occorrenti in esecuzione della presente legge, saranno esenti da qualunque tassa.

Art. 10. — Il Governo del Re è autorizzato a stabilire, con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, la procedura relativa alla formazione e pubblicazione del reparto ed ai reclami, e quant'altro potrà occorrere per l'esecuzione della presente legge.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili.*

Roma 1905. — Tip. Editrice Romana, V. Fresza 59-61

Il progetto di legge sulle decime

Il Senato, in occasione della discussione del disegno di legge sulle « decime ed altre prestazioni fondiarie », già approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 26 gennaio 1905, sarà chiamato a dare il proprio giudizio sulla grave quistione.

Di tale materia si occuparono, con autorità e competenza, molti valorosi giuristi, fra i quali basterà citare il LAMPERTICO (1), il PANNUNZIO, il SALVIOLI (2), il GASTALDIS (3) lo SCADUTO (4), il CASELLI (5). Col presente studio io intendo prendere in esame, riassumendoli, gli argomenti e le ragioni che, prò e contro, si citarono durante la discussione parlamentare ed esprimere modestamente il mio parere sulla quistione, in vista precipuamente della discussione che dovrà farsi in Senato.

Innanzi tutto, però, è bene riferire il testo preciso dell'articolo 1° del disegno di legge, nel quale si concretano l'essenza giuridica e lo scopo della legge stessa:

ART. I.

« Agli effetti dell'art. 1° della legge 14 luglio 1887, n. 4727, si presumono spirituali le decime, e le altre prestazioni corrisposte, o che lo fossero originariamente, ai vescovi, agli altri ministri del culto, alle chiese,

(1) Veggasi studio pubblicato in questa RIVISTA: **La legge 14 luglio sulle decime** (vol. II, pag. 7).

(2) Veggansi studio, idem: **Le decime. I° Decime redimibili; II° Commutazione ed affrancazione** (vol. III, pag. 385, 519).

(3) Veggasi studio, idem: **Le decime costituenti la dote del benefizio ecclesiastico** (vol. I, pag. 713).

(4) Veggasi studio, idem: **Decime regie, specie siciliane, dominicali o sacramentali** (vol. IV, pag. 513).

(5) Veggansi studi, idem: **Le decime. I° Se la decima sacramentale sia un diritto reale; II° Passaggio delle decime sacramentali in mani laiche; III° Soppressione; IV° Assegni di congrua in seguito all'abolizione delle decime. Passaggio di essi dai Comuni al Fondo culto** (vol. I, pag. 177, 305; vol. II, pag. 321; vol. III, pag. 65).

Veggansi pure gli altri studii sulla materia: A. RINALDI, **Sulla commutazione ed affrancazione delle decime ed altre prestazioni fondiarie perpetue** (vol. IV, pag. 220); ed E. TISSI, **Di alcune questioni in materia di decime** (vol. IX, pag. 521).

alle fabbricerie o ad altri corpi morali aventi per iscopo un servizio religioso.

« La stessa presunzione si estende alle prestazioni corrisposte all'amministrazione del Demanio dello Stato e a quella del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma, in quanto siano succedute in tali esazioni ad enti morali della preindicata natura.

« È riserbato però alle persone e alle amministrazioni predette il diritto di provare il carattere *esclusivamente* patrimoniale delle prestazioni; e tale prova non potrà darsi che a mezzo di *atto pubblico*, o *scrittura privata*, da cui risulti che le decime e le prestazioni reclamate costituivano in origine esclusivamente il corrispettivo di trasferimento di diritti patrimoniali privati.

« Queste disposizioni saranno applicate ancorchè le dette decime si trovino *convenzionalmente*, o *giudizialmente riconosciute*, *o convertite* in prestazioni pecuniarie » (1).

1. Perchè l'on. ex Ministro RONCHETTI esumò il nuovo progetto di legge sulle decime, già escogitato dell'ex deputato PALBERTI?

L'onor. SANTINI si meravigliò grandemente che il Ministro RONCHETTI avesse presentato un simile progetto di legge illiberale, non capacitandosi che il Ministro proponente fosse il medesimo Guardasigilli che presentò il disegno di legge sulle congrue. In verità, non credo che fosse il caso di farne le meraviglie, quando

---

(1) Abbiamo pubblicato l'intero disegno di legge presentato dal Governo, e adottato dalla Commissione della Camera dei Deputati, a pag. 112 del volume in corso.

L'articolo 1° del progetto, su trascritto, è stato così modificato dalla Camera dei Deputati:

« Agli effetti dell'art. 1° della legge 14 luglio 1887, n. 4727, si presumono spirituali le decime e le altre prestazioni corrisposte ai vescovi, agli altri ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie, o ad altri corpi morali, aventi per iscopo un servizio religioso, quando gravino sui fondi situati nelle rispettive circoscrizioni ecclesiastiche odierne ed originarie.

« La stessa presunzione si estende alle prestazioni corrisposte all'Amministrazione del Demanio dello Stato e a quella del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma, in quanto siano succedute in tali esazioni ad enti morali della preindicata natura.

« È riservato però alle persone e alle Amministrazioni predette il diritto di provare nei modi di legge il carattere esclusivamente patrimoniale delle prestazioni; tale prova non potrà darsi per testimoni, se non quando vi sia un principio di prova scritta.

« Restano salvi gli effetti delle convenzioni e delle sentenze passate in giudicato, anteriori alla pubblicazione della presente legge, le quali abbiano specificatamente riconosciuto il carattere dominicale delle decime e prestazioni suddette »

si pensi che anche quel progetto di legge non era destinato certamente a venire in aiuto del clero inferiore, come l'onor. Santini ha potuto credere. E la prova evidente di ciò si ebbe nella sfavorevole accoglienza, che a quel progetto venne fatta dalla Camera vitalizia. (1).

E forse perchè, come disse l'on. FILÌ-ASTOLFONE, Presidente della Commissione, un tal progetto di legge si trascina da *40 anni* dinanzi al Parlamento, è solo per questa ragione di anzianità parlamentare che dovrebbe approvarsi?

O non è più probabile che si sia voluto fare una legge di *espropriazione*, ovvero una legge *politica*, come sospettò per un momento l'on. GIANTURCO?

È a deplorarsi che l'on. GIANTURCO non abbia insistito nel credere ciò, che con molto acume aveva sospettato, poichè egli avrebbe ricevuto la più solenne conferma de' suoi dubbii dalle immediate successive dichiarazioni dell'ex Ministro RONCHETTI, le quali sono precisamente queste:

« Io lo ripresentai (quel progetto di legge) tal quale lo « presentò il chiaro giurista onor. PALBERTI, che lo compilò così, « come è ora, coll'unanime consenso di tutti i colleghi della « Commissione, persuaso della suprema necessità *di fare e di* « *fare* una *legge seria*, e che si ispirasse alle *ragioni politiche* ed « *economiche del tempo*, senza dimenticare quelle supreme del diritto, « volendo sopratutto che il Parlamento adempia finalmente un « impegno preso da tanti anni, di rendere praticamente efficace « quella legge di massima sulle decime che fu approvata nel 1887 ».

Dunque apparisce chiaro che era fondato il dubbio, cui l'on. GIANTURCO accennò, che cioè si trattasse di una legge di espropriazione o legge politica.

E prima del RONCHETTI lo aveva detto il relatore del disegno di legge, on. MAIORANA GIUSEPPE, che in *un'ora sola* preparò la

---

(1). Veggansi le *Osservazioni* pubblicate in questa RIVISTA contro il nuovo progetto di legge *sulle congrue* presentato dal Ministro Ronchetti alla Camera dei deputati, e da questa approvato nella seduta del 3 giugno 1901: progetto non portato in discussione, per le opposizioni sorte innanzi al Senato, e caduto con la chiusura della sessione e della legislatura senza più essere ripresentato (vol. XIV, pag. 193 e seg.)

relazione da presentare alla Camera per un progetto di legge, che si dice trascinarsi da 40 anni dinanzi al Parlamento. Difatti l'on. relatore disse che tutto stava sia nel campo *politico*, sia nel *giuridico*. « La politica era ed è con noi. Importava diffondere, « dice il MAIORANA, la voce se non dei tempi nuovi, dei tempi « presenti, voce che potesse scuotere amici e non amici, perchè « la Camera italiana fosse messa in grado di fare il proprio dovere « di fronte ad un problema così grave ed importante come quello « che trattiamo.

« Il diritto, egli prosegue, era ed è con noi; la discussione « di ieri potrà provare che sia opportuno di uscire dal diritto « comune; od uscire dal diritto comune od entrare in quel più « largo campo, che si addimanda della equità. Ecco la vera que- « stione che la Camera risolverà; io, concludeva, intanto dimostrerò « che non si è usciti dal diritto comune. »

Dopo ciò, come fa l'on. MAIORANA a dire che nel concetto che guidò il proponente del progetto, il relatore e la Commissione, non si ebbe nessun partito preso? Ma purtroppo è evidente che la ragione vera, lo scopo precipuo che determinarono la proposta del progetto di legge in parola non fu altrimenti che un motivo politico. Difatti, che bisogno vi era di una legge per l'abolizione delle decime? Perchè, si dice la grave questione si dibatte alla Camera da 40 anni! Non sono questi dei semplici pretesti per espropriare e confiscare quegli ultimi sacrosanti diritti, che competono da secoli ad una determinata classe di cittadini, al clero, e specialmente a quello che più ne abbisogna, e pel quale concordi, in molte occasioni, da ogni banco della Camera si sono tributati elogi infiniti?

La legge che abolì le decime sacramentali esiste fino dal 14 luglio 1887, ed è applicata nei diversi casi.

Il modo niente affatto sincero, con cui si è voluto arrivare a proporre questa legge — sorpresa non è certamente a lodare. Si è infatti detto, per non allarmare, che il nuovo progetto non sia altro che una legge spiegativa di quella del 14 luglio 1887.

Ma, io dico, la legge interpretativa non può introdurre, secondo i più competenti giuristi, delle novità, cioè dei principii,

che non si possono dire virtualmente contenuti nella legge interpretata, nè modificare il disposto della medesima.

Nel caso attuale, quale è la ragione che mosse il Ministro dei Culti a presentare la legge *seria*, come egli la volle chiamare, se non se quella di togliere affatto il modo agli ecclesiastici di provare la domenicalità della decima, dar vita ad un nuovo istituto, la presunzione di sacramentalità di tutte le decime appartenenti ed appartenute alla Chiesa?

Questo, e non altro, il motivo che indusse il Ministro a proporre tale disegno di legge.

2. Intorno alla disposizione sopra citata dell'articolo 1. del nuovo progetto di legge sorse viva la discussione fra diversi oratori. Notevoli i discorsi degli on. CORNAGGIA e GIANTURCO.

L'on. CORNAGGIA osservava giustamente che obbiettivo del disegno di legge era di chiarire la precedente legge 14 luglio 1887 sulle decime, sulla loro commutazione, e sulla loro abolizione, ma che in realtà non è esagerazione il dire che esso la modifica sostanzialmente, ed arriva a sopprimere le decime, che la legge del 1887 voleva conservate e semplicemente commutate.

L'on. GIACCONE disse che il disegno di legge era un complemento della legge 1887, che crea una forma di presunzione nuova: presunzione che non è *iuris et de iure*, perchè si può combattere, non è *iuris tantum*, perchè non ammette in contrario ogni altra prova legale, e solo è permessa contro di essa la prova documentale scritta. Tanto varrebbe, l'on. GIACCONE proseguiva, addirittura presentare un disegno di legge, in cui si dicesse: le decime siano sacramentali, siano domenicali, sono abolite. L'on. SANTINI, pur dichiarandosi profano alle discipline giuridiche, sentì il bisogno di dire con molto senso pratico che le conseguenze finanziarie del progetto sarebbero gravissime, non senza avvertire che è una legge inopportuna, e che violerebbe i patti contrattuali.

L'on. GIANTURCO, dopo di avere esposto i principii fondamentali della legge e, sopratutto, il suo pensiero intorno ad una profonda innovazione portata al progetto ZANARDELLI-COCCO ORTU-GIANTURCO, combattè valorosamente la pericolosissima teoria dell'ex on. PALBERTI, cui pareva di rara evidenza che la legge

dovesse annullare le transazioni e i giudicati. Il GIANTURCO osservò che bisognava bene intendersi con chiarezza sul detto punto, perchè trattavasi, nientemeno, di *disconoscere la cosa giudicata, la sola difesa efficace e seria contro le prepotenze delle maggioranze, la vera garanzia dei cittadini*, e combattè pure l'altra teoria dell'onorevole MAJORANA GIUSEPPE, con cui più prudentemente chiamava la legge essere retroattiva, *habet oculos retro.*

L'on. COTTAFAVI conveniva egli pure nel concetto che la legge non deve arrivare al favoreggiamento esagerato, ed in altri casi alla confisca della proprietà. In appoggio alla sua tesi citò molto opportunamente, e con serenità imparziale, le testuali parole che furono pronunciate dal compianto on. ZANARDELLI, allorchè si discusse la legge del 14 luglio 1887 abolitiva delle decime, e precisamente nella parte che riguarda la presunzione di sacramentalità: « Noi confonderemmo evidentemente con le decime domenicali dovute alla Chiesa ed ai ministri del culto, mentre noi intendiamo di rispettare le decime domenicali anche se dovute alla Chiesa ed ai ministri del culto ».

L'on. DARI, preoccupato anche del rispetto ai diritti dei laici e dei privati, dice che con l'inciso dell'art. 1° (che ha una forma così umile e modesta, da parer quasi nascosta nelle pieghe di questo 1° comma dell'articolo), si andrebbe ad operare una innovazione rilevantissima ed a turbare il possesso secolare di decime che sono entrate nel patrimonio dei privati, e quindi a distruggere senz'altro la legge del 1887.

L'on. FILÌ-ASTOLFONE, dopo di aver detto che questa è una legge che merita di essere approvata perchè si trascina da 40 anni dinanzi al Parlamento, constata che il primo progetto fu presentato al Parlamento subalpino, e che non gli sembrava giusto far sussistere ancora questo avanzo di barbarie, aggiungendo che questa non è legge di persecuzione, come si è voluto far credere. « Che se si è fatta la legge del 1866 in rapporto alla soppressione delle corporazioni religiose ed all'incameramento dei beni ecclesiastici, non si può dire che lo Stato abbia fatto una usurpazione alle corporazioni ecclesiastiche, perchè quello era un patrimonio che apparteneva al pubblico, e non poteva appartenere assolutamente

a coloro, che lo avevano messo insieme con mezzi che sono ripudiati dall'odierno diritto pubblico ».

Se non che, a queste risolute e gravi parole pronunciate dal Presidente della Commissione per la legge sull'abolizione delle decime, giova contrapporre le altre ch'egli proferì allorquando si discusse dalla Camera, nella tornata del giorno 8 marzo 1899, la legge sull'aumento delle congrue parrocchiali, e precisamente in seguito alle dichiarazioni fatte dall'on. CHIMIRRI, il quale spiegava come l'Amministrazione del Fondo pel culto non poteva dare completa esecuzione a quella legge e ai voti della Camera e del Senato, che invitavano il Governo a provvedere con larghezza nella liquidazione degli assegni di congrua, e a non togliere con una mano ciò che si dava con l'altra.

L'on. CHIMIRRI disse: « Che il primo di questi fatti consistette nei disastrosi prelevamenti decretati nel 1892 a favore del Tesoro sulle rendite del Fondo pel culto in conto di diritti eventuali riservati allo Stato. Quei prelevamenti, da prima contenuti nella misura di tre milioni e mezzo, salirono poi a quattro nel 1894, assorbendo tutte le risorse dell'Amministrazione del Fondo pel culto, e resero vana la legge del 1892, come si afferma nella relazione dell'on. ZANARDELLI, premessa al disegno di legge sulle congrue da lui presentato il 14 maggio 1898 ».

In tale occasione l'on. FILÌ-ASTOLFONE, che era relatore della legge sull'aumento delle congrue, così rispose: « Lo Stato si è potuto trovare in bisogni, sia pure; ma non per questo avrebbe dovuto disporre anche di quella parte del patrimonio ecclesiastico, che era destinato alle altre finalità, alle quali deve soddisfare.

« Si sono avuti aumenti gravissimi di spese per l'istruzione pubblica; e per tante cose; ma non è col patrimonio ecclesiastico che vi si deve far fronte!

« Esso deve unicamente essere destinato ai fini determinati dalla legge; ed a questi fini soltanto avevate il dovere di fare la conversione, non per alienare, indemaniare allo Stato, con pregiudizio altrui, il patrimonio ecclesiastico.

« Mi auguro con l'onorevole Ministro che questo disegno di legge giunga presto in porto, realizzando così il beneficio che da tanti anni i parroci aspettano. Noi non ricercheremo la loro gra-

titudine, ma compiremo un atto di giustizia. Ad ognuno poi l'adempimento del proprio dovere, imperocchè la religione e la patria integrandosi nel cittadino, rinfrancano nel buon pastore della Chiesa la coscienza ed il sentimento di trovare nello Stato tutela e protezione ».

A nessuno può sfuggire la contraddizione ed il mutamento di idee che emerge dal confronto dei due diversi discorsi dell'on. FILI-ASTOLFONE.

Infatti, mentre egli nel 1899 rimproverava al Governo di avere distratto somme destinate ad altra finalità, a sollevare il clero inferiore, nel 1905 rievoca con forza le leggi eversive, e dice che quel patrimonio incamerato dei beni ecclesiastici non appartiene ad alcuno, ed anela di vedere approvare la legge che abolisce le decime spettanti alla Chiesa ed ai ministri del culto.

L'on. MAJORANA, relatore, ripete che col nuovo disegno di legge si desidera di colmare le lacune della legge del 1887, che non si conosce quali siano le decime ecclesiastiche presupposte, e che la presunzione di sacramentalità non è un istituto nuovo, che, anzi sostiene essere nello stesso diritto canonico.

Il relatore aggiunge che non si sarebbe parlato di presunzione, se questa fosse stata ammessa in maniera larga, costante e univoca e ferma nella giurisprudenza; e che, essendosi invece ora accolta ed ora no, così occorre che il legislatore intervenga a dire la sua parola. Egli pensa che la decima pagata all'ente ecclesiastico sia tale perchè pagata all'ente; non disconosce però che anche gli enti ecclesiastici possano avere decime domenicali; soltanto che in questo caso si deve integrare il sistema delle presunzioni colla prova.

Il MAJORANA, a sostegno della sua tesi, cita le parole del grande canonista Card. DE LUCA: « *Quaestione cadente in dubio, ubi scilicet unius vel alterius generis certa non habeatur probatio, an spirituales, potius quam temporales, censendae sint; vel e converso magis temporales, quam spirituales; atque prior pars verior magisque recepta est pro spiritualitatis praesumptione: contrariis etiam praesumptionibus et argumentis elidibilis.* Dunque, dice il MAJORANA, *verior magisque recepta*, secondo il Card. DE LUCA, la presunzione spirituale, ed elidibili le contrarie presunzioni ed i contrari argomenti.

Egli quindi conclude che è necessario copiare in questa parte il diritto canonico che ha creato l'istituto della presunzione, ed introdurre perciò nella legge civile la presunzione di sacramentalità di cui si tratta.

3. Non credo sia necessario riportare quanto fu sostenuto dal proponente, dal relatore ed accettato dalla Commissione circa le prove ammesse a stabilire la domenicalità della decima, e circa la disposizione, con cui si voleva porre nel nulla le decime consacrate da convenzioni o da sentenze, perchè risulterebbe che dopo le osservazioni degli onor. CORNAGGIA e degli altri oratori che seguirono, il Ministro, il relatore ed il Presidente della Commissione compresero bene la gravità dell'errore che essi avrebbero commesso, insistendo negli errori giuridici, che, seguendo i criteri dell'onorevole PALBERTI, si volevano sostenere e far trionfare. Si affrettarono a dichiarare che si sarebbero benignamente studiati ed accolti *pro bono pacis*, come disse il MAJORANA, gli emendamenti che furono proposti.

Per tal modo del nuovo progetto di legge rimasero superstiti la presunzione di sacramentalità, e la esclusione del mezzo di prova testimoniale, quando manchi il principio di prova per iscritto.

Ed ora dirò il mio parere sull'introduzione nella presente legge della presunzione, se sia giusto il limitare così la prova a dimostrazione della domenicalità della decima, e quali conseguenze deriverebbero da questa legge.

Presunzione. — Come rilevasi dalla relazione e dalla discussione parlamentare, l'on. MAJORANA pose a base della sua tesi la presunzione di sacramentalità di tutte le decime appartenute od appartenenti ad ecclesiastici, perchè in diritto canonico questa era la regola in mancanza di prove, e citò l'autorevole competenza del Card. DE LUCA, il quale scrisse che *in dubio decimae praesumuntur potius spirituales quam temporales.* Se non che la tesi dell'onorevole MAJORANA appare veramente strana, poichè le parole del grande canonista furono erroneamrnte interpetrate. Egli infatti nella *Summa de decimis*, al n. 7, così si esprime:

« *Duplicem vero significationem hoc decimarum vocabulum habet: spiritualium, scilicet a divino praecepto ut supra manentium, et temporalium, quibus quaecumque praestatio in quota fructuum ratione profani*

dominii, vel tributi aut alterius iuris temporalis congruit. Quaestione cadente in dubio, ubi scilicet unius, vel alterius generis certa non habeatur probatio, an spirituales potius quam temporales censendae sint, vel e converso magis temporales quam spirituales; atque prior pars verior, magisque recepta est pro spiritualitatis praesumptione, contrariis etiam praesumptionibus et argumentis elidibilis: ideoque facti potius quam iuris est quaestio, ex facti qualitate, ac singulorum casuum circumstantiis decidenda, certam proinde non recipiens regulam generalem ».

L'on. MAJORANA, doveva quindi esaminare intero il pensiero dell'illustre canonista, di cui citò soltanto quel brano, che facilmente poteva servire al suo scopo.

È grave errore, adunque, ritenere che il Cardinale DE LUCA abbia voluto creare una specie di regola generale, e di *ius receptum*, secondo il quale ogni decima debba a *priori* considerarsi sacramentale in tal guisa da non potere essere annoverata fra le temporali, se un documento scritto originario non lo comprovi. L'illustre DE LUCA disse invece solamente che, quando sorga questione sulla natura delle decime e che il dubbio non si possa risolvere o con prove, o con argomenti e congetture contrarie, allora si dovrà decidere per la spiritualità. *Ideoque facti potius quam iuris est quaestio.* È troppo chiaro il senso delle parole del DE LUCA per volerlo fraintendere a beneficio di una tesi politica.

Lo stesso insigne maestro DE LUCA osservava inoltre che, trattandosi di mera presunzione *iuris tantum*, non *iuris et de iure*, *intrat consuetus effectus praesumptionis, transfundendi onus probandi contrarium in alteram partem* (Disc. VI, N. 16); e in altro luogo, dopo aver detto che le decime si presumono spirituali, aggiunge:

« *Admittebam ego veritatem huius theoricae in abstracto, quatenus non urgentibus contrariis circumstantiis, cum sola iuris regula, seu praesumptione, procedendum esset: dicebam vero secus esse talibus accedentibus circumstantiis, ex quibus contraria probatio expressa, vel adminiculativa resultaret, quoniam, cum haec sit simplex et nuda iuris praesumptio, indubitatum est, quod ea cedere debeat contrariae probationi, non solum expressae sed etiam praesumptae seu adminiculativae, quae ex contrariis fortioribus praesumptionibus vel argumentis resultat. Quare... dicere consuevi, quod ista non est quaestio iuris, sed*

facti ac probationis; ideoque certam ac determinatam regulam generalem cuicumque casui applicabilem non recipit, sed in singulis casibus pro facti qualitate eiusque particularibus circumstantiis decisio varia est: et de consequenti manifestus est consuetus error pragmaticorum cum regulis vel doctrinis generalibus in eis procedere » (Dis. VIII, N. 12).

Di fronte a queste precise definizioni che il De Luca dà intorno alla presunzione, io ho ragione di credere che l'on. Majorana, nella fretta di presentare la sua relazione (egli stesso disse che gli fu concessa dalla Commissione un'ora sola), non abbia valutato l'importanza di quanto ci ha lasciato scritto il principe dei canonisti, poichè, se dovesse essere il contrario, non dovrei credere alla sincerità de' suoi elogi indirizzati al De Luca.

Se è vero che la Camera doveva copiare solamente il diritto canonico, ed introdurre nella legge il concetto della presunzione, come ce lo ha indicato il De Luca, è evidente che la Camera stessa, cedendo alle assicurazioni, alle teorie dell'onor. Majorana, ha seguito un indirizzo perfettamente contrario a quello dettato dagli antichi canonisti, che non erano affatto politici. E mi duole assai che, durante la discussione parlamentare di questo disegno di legge, la Camera non abbia avuto l'occasione di sentire in questa materia gli onor. Fortis e Chimirri. Se l'onor. Fortis avesse presa la parola, egli, sono certo, avrebbe ricordato all'onor. Majorana che il Cardinale De Luca non disse veramente in modo assoluto che le decime si presumono sempre spirituali, ma che invece è questione di fatto, mai di diritto.

4. Se, adunque, non si può riscontrare l'istituto della presunzione nel diritto canonico, potranno essere così facilmente riformate le vigenti disposizioni di legge, in materia sì grave, a beneficio di pochi? Mai no. Le presunzioni (così la relazione del Codice civile) sono fatti presupposti dal legislatore, o l'induzione logica di un fatto noto per stabilire un fatto ignoto.

L'art. 1349 del Codice civile definisce chiaramente le presunzioni, dicendole le conseguenze che la legge o il giudice deduce da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto.

La presunzione, che pure appartiene al genere delle prove, ne differisce solo in ciò: che mentre le prove ordinarie, dice il

Ricci, vi pongono sott'occhi il fatto che ignorate, le presunzioni invece non pongono sott'occhi il fatto, ma ve lo fanno dedurre da un altro fatto certo, in forza di un rapporto di logica connessità, che passa tra l'uno e l'altro.

È notevole la differenza tra l'una e l'altra specie di presunzioni; l'una deriva da criteri del legislatore, che determina la verità di alcuni fatti o come incontrastabili o come assai probabili; l'altra dipende dal criterio del giudice, che desume talune verità dal logico apprezzamento di alcuni fatti. Nella presunzione stabilita dalla legge, il giudice, sulla norma che questa gli detta, fonda il suo convincimento; nella presunzione affidata al giudice, l'intelligenza di questo è sola in azione per giungere dal fatto noto al fatto ignoto.

Perciò vi sono presunzioni elevate al grado di prove inattaccabili; fra queste la cosa giudicata, *la sola difesa contro la prepotenza delle maggioranze*, come felicemente la definì l'on. Gianturco. Vi sono presunzioni che cedono alla prova contraria; ve ne sono altre che sono induzioni tratte da un fatto.

Le due prime sono indicate dalla legge e costituiscono *praesumptiones iuris*; l'ultima è affidata al criterio del magistrato (*praesumptiones facti vel hominis*) con talune restrizioni e temperamenti (art. 1354 Cod. civile).

La presunzione di diritto ed autorizzata dal diritto (*iuris et de iure*) nasce da una disposizione di legge, la quale reputa un fatto vero, e vuole che esso sia considerato tale, come se ne fosse convinta. *Dispositio legis*, dice Alciato, *aliquid praesumentis, et super praesumpto, tamquam sibi comperto, statuentis.* Le presunzioni *iuris et de iure* si accettano senza poterle discutere; la presunzione *iuris tantum* si accetta fino a che la si voglia discutere; la presunzione *hominis* è discutibilissima. Questa terza presunzione affidata al giudice è molto limitata; se così non fosse si tenderebbe a surrogare l'arbitrio alla legge.

Applicando questi elementari principii di diritto probatorio, si avrà precisamente, per risultato, quello cui accennò giustamente l'on. Giaccone, che cioè col nuovo disegno di legge si creerebbe una forma di presunzione nuova, che non è *iuris et de iure*, perchè se fosse tale non ammetterebbe la prova contraria, non *iuris tantum*

(come è detto nella relazione MAJORANA), perchè non ammette in contrario ogni altra prova legale.

Si è quindi voluto creare una presunzione speciale; ma la Camera lo poteva fare, mentre il nuovo disegno di legge non aveva per iscopo di riformare certe disposizioni del Codice civile, ma sibbene quello di spiegare la vera portata della legge 14 luglio 1887, e riempirne le lacune, come osservò il ministro RONCHETTI?

Le leggi interpretative, scrive il GABBA a pag. 25 del suo vol. I (*Retroattività delle leggi*), non si possono dire nuove; in esse il legislatore, per adoperare un'espressione di ULPIANO in altra occasione (L. 21, § 1, *Qui testam. fac. poss.*), *non dat, sed datum significat;* « cioè non esprime un nuovo concetto, ma non « fa che svolgere dalle espressioni di una legge precedente un « concetto che in essa era implicato, benchè ciò non sia stato « compreso finora dagli interpreti ».

5. Nè la dottrina fu meno concorde nel ritenere tale principio, se si tolgano pochissime eccezioni.

Infatti, nel pregevole studio sulle decime del LAMPERTICO, tanto lodato dal SALVIOLI nella sua monografia riportata nel *Digesto Italiano* a pagina 565, dispensa 184, si dimostra come la legge 14 luglio 1887 non abbia indicato, perchè si dovesse dire una decima essere sacramentale, la *qualità* della persona a cui era pagata, ma richieda qualità intrinseche della decima stessa; ossia questa doveva essere corrisposta a un ente ecclesiastico per una ragione non generica, ma precisa, specifica, cioè « per l'amministrazione dei sacramenti e per altri uffici spirituali ».

Il SALVIOLI osserva che « i canonisti, e sopratutto il Cardinale DE LUCA, non hanno mai affermato che per le decime dovesse valere la presunzione della sacramentalità. Hanno le circostanze di fatto una massima influenza per stabilire la presunzione della laicità od ecclesiasticità delle decime ».

Il SALVIOLI combatte, perciò, la teoria delle presunzioni in materia di decime, e, seguendo precisamente i principii di diritto canonico dettati dal DE LUCA, dice che la legge non può avere presunzioni, e che la decisione spettar deve, caso per caso, al giudizio del magistrato.

L'onor. FORTIS in una monografia (autore l'avv. RAIMONDO

AMBROSINI di Bologna, e dal FORTIS sottoscritta), nel 14 aprile 1898 dinanzi alla R. Corte d'appello di Roma in sede di rinvio, propugnò la medesima tesi che fu accolta anche dalla Suprema Cassazione.

Nè è a dirsi che il concetto della presunzione non fosse stato preso in considerazione dagli eminenti giureconsulti, che studiarono profondamente la stessa questione relativa all'abolizione delle decime nel 1887, perchè precisamente per un emendamento che l'on. BONGHI proponeva all'art. 1° di quella legge, la cui dizione gli sembrava inesatta, il ministro ZANARDELLI si oppose vivamente ad ogni cambiamento, e volle che l'articolo, com'era proposto, fosse mantenuto.

« A me pare, disse, che questa eliminazione sia assolutamente « inammissibile, poichè in tal caso noi confonderemmo evidentemente colle decime sacramentali le domenicali, dovute alla « Chiesa ed ai ministri del culto quale corrispettivo di concessione di dominio, mentre intendiamo di rispettare le decime « domenicali, anche se dovute alla Chiesa ed ai ministri del culto ».

Anche in Senato la stesso ZANARDELLI avvertiva che andavano rispettate le decime domenicali, e che di tal natura erano specialmente quelle di cui i Vescovi del Veneto sono possessori. Secondo lo ZANARDELLI evidentemente nella legge del 1887 non vi erano lacune di sorta, nè la politica, secondo il giurista eminente, esigeva di creare un diritto *sui generis* contro la Chiesa per favorire alcuni proprietarii.

Solamente il MUSMECI per la Sicilia ed il MAGNI a proposito della legge del 1887 hanno sostenuto che ogni prestazione decimale corrisposta ad enti morali ecclesiastici si abbia, per questo solo fatto, a presumere per sola rimunerazione dell'amministrazione dei sacramenti ed altri servigi spirituali, per quindi trarne la conseguenza che la abolizione è la regola, la commutazione la eccezione. Ma, ripetiamo, la legge del 1887, come nessun'altra anteriore, e nessun progetto ammettono questa presunzione: e la decima, come affermò l'on. FAGIUOLI, deve essere considerata oggettivamente, non soggettivamente.

6. E su questo punto del resto anche la giurisprudenza fu sempre concorde; a provarlo stanno le innumerevoli sentenze della

Suprema Cassazione di Roma, di cui basta citare quella del 15 febbraio 1895 in causa Roscioni e Petrelli (*Corte Supr.*, 1895, II, 106), che decise: « non esistendo nel diritto antico disposizione che elevi a *presunzione iuris* alcuno degli elementi relativi alla sacramentalità o domenicalità di una decima, costituisce una questione di fatto l'indagare se questa sia d'indole sacramentale o domenicale ».

Riepilogando: la teoria che vuolsi adottare col progetto di legge in esame non trova appoggio nel diritto canonico, non nel nostro Codice civile, non nella dottrina, non nei precedenti parlamentari, nè infine in giurisprudenza.

Ed allora rimane soltanto assodato che la legge servirebbe a semplice comodo politico, a qualche proprietario, e forse si otterrebbe ciò che argutamente osservò l'on. COLAJANNI, parlando durante la discussione delle decime agrigentine: « In seguito all'approvazione di questa legge, che noi dobbiamo votare per altri motivi, ci sarà tale ressa di contendenti innanzi ai Tribunali, che veramente non saranno gli avvocati quelli che dovranno dolersi della legge votata ».

7. Nè bisogna dimenticare una considerazione di grandissima importanza, che è relativa al progetto di legge in parola: alle gravi conseguenze finanziarie, cioè, che ne deriverebbero. Mi spiego. È risaputo che molti enti ecclesiastici traggono i mezzi di sostentamento dalle decime, e, fra questi enti, parecchi vescovadi e moltissimi beneficî parrocchiali. Per accertarsene, basterà esaminare la relazione del 1896 che il Direttore generale del Fondo per il culto di allora presentò al Ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Ora, mancando cespiti siffatti a molte diocesi e parrocchie, il legislatore, che non può far venir meno quei servizi religiosi, i quali interessano la grande maggioranza dei cittadini, dovrà assumersi gli oneri a cui prima si faceva fronte colle rendite delle decime? Chi dovrà in questo caso supplire alla mancanza di ciò che formava la dotazione della Mensa vescovile e del beneficio parrocchiale o coadiutoriale? Ci si risponderà: il Fondo pel culto. Ma io soggiungo che quest'Amministrazione del Fondo pel culto non potrà assolutamente far fronte a tali imponenti oneri, tanto più che è noto a tutti come l'Amministrazione del Fondo pel

culto in quasi quarant'anni non ha potuto raggiungere il modo di elevare la congrua alla cifra promessa; tanto più se si pensi alle continue lotte giudiziali, che si sono sostenute e si sostengono per ottenere l'adempimento degli oneri religiosi derivanti da enti soppressi per parte del Fondo pel culto, al cui sollievo aveva pensato l'ex ministro RONCHETTI coll'art. 4 del progetto sulle congrue di poca buona memoria.

Così si verificherebbe che gli enti ecclesiastici non avrebbero più il diritto di conseguire le decime dai parrocchiani, perchè una legge le ha abolite; non potrebbero avere la corrispondente somma dal Fondo pel culto, perchè il suo bilancio non lo consente. E che il Fondo pel culto sia posto in condizioni difficili finanziarie non deve punto recar meraviglia solo che si ricordino le parole dell'on. CHIMIRRI, pronunziate allorchè si discusse la legge 4 giugno 1899:

« Il Tesoro che ha assorbito con prelevamenti, benefici diretti ed indiretti e tasse più della metà del patrimonio degli enti soppressi, ceda almeno per poco il passo, e non continui a farsi la parte del leone ».

Il compianto BONACCI nella stessa occasione, colla sua grande autorità e singolare franchezza, ripetè che lo Stato ricevette dalla Amministrazione del Fondo pel culto, e consumò in nove anni, un capitale di 29 milioni!

Dopo ciò, io domando se non sia umano credere che, anche abolite le decime, non possa accadere di nuovo che il Tesoro continui a farsi la parte del leone e consumare, se ci fossero, altri 29 milioni del Fondo pel culto.

Perciò, non è meglio anche per le finanze dello Stato che un tal progetto di legge non sia approvato? Io lo credo con profonda convinzione.

Queste osservazioni io venni facendo senz'alcuna pretesa, allo scopo solo di portare anche il mio contributo per disapprovare un disegno di legge, che è una legge speciale, in odio di una classe di cittadini, la quale, al pari delle altre, ha diritto alla tutela ed alla protezione.

Modena, aprile 1905. AVV. AMILCARE FONTANA.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

8 aprile 1905.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* NIUTTA.

Toccacieli c. *Bianchini.*

Competenza — Banchi in Chiesa — Rimozione temporanea — Provvedimenti dell' autorità ecclesiastica — Azione di spoglio — Competenza della Sezione civile della Cassazione di Roma.

È di competenza della Sezione civile, e non già delle Sezioni unite della Corte di Cassazione di Roma, il decidere sul ricorso per inammissibilità dell'azione di spoglio di possesso contro il provvedimento dell' autorità ecclesiastica di rimozione di un banco in una chiesa, in giuridica conseguenza della competenza della Sezione stessa a decidere sulla questione della legittimità dell' atto emanato (1).

Considerato: Che con atto dei 5 aprile 1902 Ferdinando Bianchini conveniva innanzi al Pretore di Castiglion del Lago Sebastiano Toccacieli, in nome proprio e quale Pievano della chiesa parrocchiale di S. Anzano di Petrignano, esponendo che da tempo remoto trovavasi di possedere in detta chiesa una panca o sedile, e che di cotesto possesso era stato violentemente spogliato dal convenuto; sicchè chiedeva di essere reintegrato o quanto meno mantenuto nel possesso medesimo.

Che il Toccacieli ammise di aver ordinato che la panca del Bianchini fosse portata via dalla chiesa, ma sostenne aver ciò disposto in esecuzione di un ordine generale da lui dato quale Pievano ed annunziato precedentemente dallo altare, che cioè tutti i possessori di banchi dovessero farli riattare e verniciare e che, ove ciò non facessero, sarebbero stati rimossi i banchi dalla chiesa per esservi riammessi soltanto dopochè si ottemperasse alla detta prescrizione.

Che il Pretore, senza attendere a questa eccezione, accolse la domanda del Bianchini, e, ritenendo che costui fosse stato ingiustamente spogliato del suo banco, condannò il Toccacieli a riporre nel termine di 10 giorni il banco stesso nel posto dove prima stava.

Che il Tribunale di Perugia con sentenza del 22 giugno 1904 respinse l'appello del Pievano Toccacieli, e questi ha proposto ricorso contro codesta sentenza per diversi motivi, col primo dei quali sostiene la improponibilità dell'azione del Bianchini, perchè diretta contro un provvedimento preso dall'autorità ecclesiastica nell'esercizio delle sue legittime attribuzioni.

Che essendo surto il dubbio se l'esame di detto primo motivo di ricorso spettasse alla cognizione delle Sezioni unite ovvero a quella della Sezione civile, alla quale il ricorso è stato indirizzato, egli è da osservare in proposito che la quistione proposta dal Bianchini non può dar luogo ad alcun conflitto di competenza tra l'autorità giudiziaria ed una qualsiasi altra giurisdizione, in modo da occorrere una previa decisione, che dichiari se la controversia sia materia di cognizione ordinaria.

Che l'azione spiegata dal Bianchini era certamente proponibile in giudizio, imperocchè con essa mirava ad essere reintegrato nel possesso di un proprio banco nella chiesa suindicata, sostenendo di essere stato privato di cotal possesso per effetto di un atto arbitrario del Pievano.

Che ora i fedeli possono aver diritto a tenere in una data chiesa un proprio sedile e ciò è riconosciuto dalla mede-

(1) Riportiamo qui appresso la sentenza della Sezione Civile.

sima ragion canonica; nè egli è a dubitare che un simile diritto, come quello che si concreta nel godimento di un onore, di una preminenza e di una comodità legittimamente acquistata, debba essere garentito colle azioni civili dirette ad ottenerne il riconoscimento; e che anche il possesso del diritto medesimo possa dar luogo ai rimedi, che competono contro atti di spoglio e di turbativa.

Che, nella specie, accadeva soltanto esaminare se la domanda del Bianchini non rinvenisse uno ostacolo in una peculiare ragione di ammissibilità, considerata nel fatto che mancassero i termini legittimi per l'esperimento della azione di spoglio, stante che affermava il Pievano di non essere stato suo intendimento di privare l'attore del possesso del suo banco, ma che il banco stesso, come quelli di tutti gli altri, fosse riattato e ripulito in modo da corrispondere al decoro del luogo, e che l'esigere tutto ciò fosse pure un diritto dell'autorità ecclesiastica, da cui dipendeva la chiesa, ed alla quale non potevasi negare la potestà di ottenere l'adempimento di detta sua prescrizione, anche con una misura coercitiva qual'era la momentanea rimozione del banco.

Che, posta la quistione in tali termini, torna evidente come essa non costituisse se non la materia di un eccezione diretta a far dichiarare inammissibile la domanda, non già perchè questa per la sua natura e per il suo obbietto non potesse essere proposta in giudizio, ma perchè nel caso concreto mancavano le condizioni necessarie per poterla proporre.

Che rientrava quindi nell'esame del merito di vedere se la dedotta eccezione avesse fondamento giuridico, e il magistrato, giudicando in proposito rimaneva sempre nei limiti della propria competenza sia che, riconosciutala fondata, rigettasse la domanda, sia che, trovatala priva di giusto valore, desse ingresso alla domanda medesima.

Che avendo il Tribunale di Perugia coll'impugnata sentenza pronunziato appunto in questo secondo senso, l'esame del relativo mezzo di ricorso non può spettare che alla Sezione civile, la quale vedrà se il Tribunale abbia fatto buon governo dei principî di diritto e delle disposizioni di legge applicabili all'argomento, ammettendo un'azione di spoglio contro un atto che, secondo l'altra parte, non era se non un legittimo esercizio dei poteri spettanti all'autorità ecclesiastica nell'interno della chiesa.

La Corte dichiara di competenza della sua Sezione civile l'esame del ricorso proposto da don Sebastiano Toccacieli avverso la sentenza del Tribunale di Perugia dei 22 giugno 1904.

Cassazione di Roma.

8 aprile 1905.

Pres. Pagano P. P. — *Est.* Niutta

Toccacieli c. *Bianchini.*

Banchi in chiesa — Rimozione momentanea — Provvedimento emanato dal Parroco — Legittimità — Mancanza di caratteri di un'azione di spoglio del possesso.

Non costituisce spoglio violento o clandestino a danno del possessore di un banco in una chiesa la rimozione temporanea, finchè non sia restaurato, del banco stesso, fatta eseguire dall'autorità ecclesiastica in seguito a provvedimento di carattere generale decretato dall'autorità medesima nell' interesse dell'ordine interno della chiesa, e per ragioni, che attengono all' ufficio di chi ha la cura ed il governo di essa. Tale provvedimento è legittimo, e legittima ne è la sua esecuzione (1).

È nelle facoltà del Parroco quella di prendere i necessari provvedimenti a che i banchi in una chiesa siano rispettati e te-

---

(1) Confr. in materia di banchi in chiesa gli studi di F. Fontana « *Carattere giuridico del diritto di banco* » (Vol. XI pag. 657); « *Le azioni possessorie e il diritto di banco in chiesa* » (Vol. XII pag. 257).

nuti nella forma esterna conveniente e decente, disponendo, al caso, anche la rimozione temporanea; mentre è riservato al Vescovo il potere di provvedere sul riordinamento, sulla nuova disposizione e sulla definitiva rimozione dei banchi stessi.

Le prescrizioni concernenti l'ordine e la disciplina da osservarsi in una chiesa, emanate dal Parroco dallo altare, sono valide, come fatte secondo la forma solita usata per tali ingiunzioni dall'autorità ecclesiastica, anche per coloro che non furono presenti, senza bisogno dell'osservanza di altra forma di ingiunzione o notificazione.

Considerato: Che con atto del 5 aprile 1902 Ferdinando Bianchini conveniva innanzi al Pretore di Castiglion del Lago Don Sebastiano Toccacieli, assumendo di possedere da tempo remoto un proprio banco nella chiesa di Sant'Anzano di Petrignano e che il convenuto lo aveva violentemente e clandestinamente spogliato di tale possesso, facendo portare via il medesimo banco; chiedeva quindi di essere reintegrato nel possesso o quanto meno che gli fosse questo mantenuto contro ogni molestia.

Che il Toccacieli ammise di aver ordinato che il sedile del Bianchini fosse rimosso dalla chiesa, ma sostenne di avere ciò disposto per fare eseguire un ordine generale, da lui dato a tutti i possessori di banchi con annunzio fattone dall'altare, che dovessero, cioè, i banchi essere riattati e verniciati e che, ove a ciò non si ottemperasse dai rispettivi proprietari, sarebbero stati portati via dalla chiesa per non esservi riammessi se non quando fossero stati sistemati secondo la data prescrizione.

Che il Pretore, ritenendo di non potersi legittimare con simile allegazione l'operato del Toccacieli, e che il Bianchini avesse invero sofferto un ingiusto spoglio del proprio possesso, condannò il parroco a riporre, nel termine di dieci giorni, il banco smosso nel luogo dove prima stava.

Che il Tribunale di Perugia, con sentenza del 22 giugno 1904, per le medesime considerazioni del primo giudice e per altre che aggiunse a confutazione delle ulteriori eccezioni del Toccacieli, respinse l'appello di costui.

Che il Toccacieli ha proposto ricorso contro la sentenza dei Tribunale, chiedendone l'annullamento per tre motivi; col primo dei quali sostiene di avere il Tribunale, violando le regole fondamentali intorno alla competenza e alla divisione dei poteri e l'articolo 17 della legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie del Sommo Pontefice, ammesso un'azione di spoglio contro un'atto decretato dall'autorità ecclesiastica nell'esercizio della sua legittima potestà.

Che avendo le Sezioni unite dichiarato di spettare a questa Sezione anche l'esame di detto mezzo di ricorso, egli è da osservare al riguardo, che la impugnata sentenza non ha posto punto in dubbio il fatto allegato dal parroco, che la rimozione del banco appartenente al Bianchini fosse stata ordinata in seguito della ingiunzione precedentemente bandita in giorno di festa dall'altare, che i possessori di banchi dovessero restaurarli e verniciarli e che i banchi sarebbero stati allontanati dalla chiesa, se a ciò non si ottemperasse.

Che debbasi quindi ritenere come assodato che la rimozione, di cui dolevasi il Bianchini, fu l'effetto di un provvedimento di ordine generale, che l'autorità da cui dipendeva la chiesa credè di dovere emanare riguardo a tutti i possessori di banchi, e che esso provvedimento non era in alcun modo diretto a menomare il diritto del possesso e il godimento dei banchi, ma soltanto a far sì che i medesimi fossero restaurati e ripuliti secondo che richiedeva il decoro del luogo, di guisa che ogni possessore era libero di ricollocarlo nella chiesa dopo eseguito quanto era stato prescritto.

Che, posto ciò, a buon diritto assumeva il Toccacieli di non potersi riscontrare i caratteri dello spoglio violento o clandestino a danno di qualsiasi dei possessori dei banchi, in una misura di carattere generale decretata dalla autorità ecclesiastica nell'interesse dell'ordine interno della chiesa, e per ragioni

che attengono all' ufficio di chi ha la cura e il governo della medesima.

Che se i fedeli possono avere diritto, secondo i casi e secondo le concessioni, di possedere dei proprii banchi in una data chiesa, non è da altra parte da negare che spetti pure all'autorità, che sopraintende alla medesima chiesa, di regolare l' esercizio di codesto diritto, di vigilare su di esso in modo che non diventi causa di disordini e di sconci, e di sottoporlo anche a delle condizioni, per cui lo stato materiale dei banchi non venga ad offendere le ragioni della decenza e il conveniente assetto di tutto ciò che trovasi nell' edificio consacrato al culto.

Che, se coteste facoltà debbono essere riconosciute nella autorità ecclesiastica, conviene anche ammettere che esse debbano ricevere la loro sanzione mediante prescrizioni imperative che, non osservate, diano luogo ad una esecuzione diretta per parte della medesima autorità, che aveva diritto d'impartirle.

Che il Tribunale ha osservato di non potersi il parroco considerare come una pubblica autorità amministrativa, e di non potersi parlare di atti d'impero là dove non trattasi di provvedere alla conservazione del pubblico ordine o della pubblica igiene, ovvero alla tutela di beni demaniali e di uso pubblico.

Che manifestamente il Tribunale, così ragionando, ha scambiato i termini della quistione, la quale non poteva consistere nel vedere se l'atto del parroco Toccacieli si riferisse in qualsiasi modo ad un interesse generale di ordine pubblico, ma stava invece nel punto di sapere se, non potendo essere disconosciuta la legittimità degli atti dell' autorità ecclesiastica in ciò che riguarda la disciplina ed il governo interno della chiesa, fosse lecito insorgere contro alcuno di cotesti atti e discutere intorno alla loro ragione ed alla loro efficacia innanzi ai Tribunali, quando non escono dal campo riservato alla detta potestà, e non offendono nè le leggi nè l'ordine pubblico, e non possono dirsi neppure lesivi del privato diritto, se il privato diritto, che in contrario pretendesi di opporre, è appunto subordinato nel suo esercizio a certe condizioni, che l'autorità ecclesiastica è pur libera d'imporre.

Che è parso tuttavia al Tribunale di avere in ogni modo il parroco Toccacieli disposto cosa che non rientrava nelle sue attribuzioni, spettando soltanto al Vescovo di dar provvedimenti intorno ai banchi in chiesa, e potendo il parroco avere una simile facoltà solo in caso d'urgenza.

Che, sotto questo aspetto, potrebbe reputarsi legittima la indagine diretta a stabilire se l' ordine dato non fosse a ritenere arbitrario ed abusivo, e perciò lesivo dell'altrui diritto, perchè emanato da un' autorità incompetente, e perchè altrimenti non consentito dalle norme e discipline che governano gli atti devoluti alle singole autorità ecclesiastiche; senonchè il Tribunale ha confuso il potere riservato ai Vescovi sul riordinamento e la nuova disposizione da darsi ai banchi e sulla loro definitiva rimozione, quando questa possa trovar luogo, coi provvedimenti contingibili, che accada di dover prendere, non già per escludere dalla chiesa in maniera definitiva l'uno o l' altro banco, ma perchè siano rispettati e tenuti nella forma esterna conveniente.

Che il provvedere a tale bisogna rientra certamente nelle attribuzioni di quella autorità, che abbia l'immediato e diretto governo di una data chiesa; e, in ogni caso, ammesso che la potestà di prendere certe misure possa, ove la urgenza lo richiegga, appartenere anche al parroco, non potrebbe in alcun modo formare oggetto di dibattito giudiziario il riconoscere e il valutare i motivi e le ragioni di questa urgenza.

Che quanto all' altra osservazione fatta nella sentenza per dimostrare il carattere arbitrario dell'atto compiuto dal Toccacieli, che cioè non fosse dimostrato che il Bianchini si trovasse presente, quando dallo altare della chiesa ebbe il parroco ad impartire l' ordine del restauro dei banchi colla comminatoria della loro rimozione, doveva il

Tribunale avvertire di essere quella la forma usata per simili prescrizioni dell'autorità ecclesiastica in ciò che concerne l'ordine e la disciplina da osservarsi nella chiesa, anche per le cose che vi s'introducono o che vi si mantengono dai fedeli col beneplacito o il potere moderatore di chi sia preposto al governo delle singole chiese, e, dato poi il carattere imperativo dell'atto, non era da richiedere osservanza di altra forma di ingiunzione e di notificazione che non fosse quella solita ad adoperarsi dalla speciale autorità da cui emanava il provvedimento.

Che, per le esposte ragioni, dovendosi ritenere di non avere il Tribunale esaminato, sotto il vero suo aspetto e secondo la giusta sua portata, l'eccezione d'inammissibilità opposta dal Toccacieli all'azione di spoglio spiegata dal Bianchini, conviene annullare per il detto primo motivo la denunziata sentenza, senza bisogno di passare all'esame delle censure di altro ordine contenute nei rimanenti motivi del ricorrente.

Cassazione di Roma.

7 aprile 1905.

Pres. Basile, ff. di P. — *Est.* Cerza.

Mazzarella c. *Fondo per il culto.*

Ruoli esecutivi — Sufficienza della sola iscrizione del debitore originario — Efficacia contro gli aventi causa da questo — Nome equivocato — Giudizio di fatto.

I ruoli esecutivi hanno efficacia non solo contro coloro che vi si trovano iscritti, ma anche contro gli eredi ed aventi causa, che si trovano in possesso dei beni gravati.

Per potersi ritenere legale ed efficace un ruolo esecutivo, basta che nello stesso sia annotato il nome dell'originario debitore (1).

Fatto. — Osservato che il Ricevitore del Registro di Montefusco, nella qualità di rappresentante del Fondo pel culto, fece notificare un precetto immobiliare contro Aniello Telese pel pagamento di annualità d'interessi di capitali dovuti al soppresso monastero dell'Annunziata in Pietradafusi, ed in seguito, non avendo il Telese pagato, fece intimare gli atti esecutivi ai terzi possessori dell'immobile ipotecato, signori Nicola ed altri Mazzarella.

Che contro quest'ultimo precetto i signori Mazzarella produssero opposizione, deducendone la nullità per difetto di titolo esecutivo, essendo inefficace il ruolo nel quale non leggevasi il nome di Aniello Telese loro dante causa; e dedussero inoltre la inefficacia dell'ipoteca, sia come conseguenza della inefficacia del ruolo e sia per mancata specificazione dello immobile gravato, e nel merito poi dedussero di non essere obbligati al pagamento dell'annualità del capitale di L. 1912.50, che non trovavasi compreso nella iscrizione ipotecaria.

Che l'adito Tribunale di Avellino respinse i due primi motivi ed accolse il terzo, limitando come conseguenza la somma precettata. Dalla relativa sentenza appellarono l'Amministrazione del Fondo pel culto per la limitazione della somma, ed i Mazzarella, perchè non si erano accolti tutti i motivi della loro opposizione.

E la Corte di Napoli, dopo di aver chiamato in causa, con un primo pronunziato, Carlo Telese, dal quale i Mazzarella sostenevano che si possedesse il fondo ipotecato, con sentenza del 16-23 luglio 1900 accolse il primo dei detti appelli e respinse il secondo, condannando i Mazzarella alle spese. E ciò perchè ritenne constare in fatto che nei ruoli esecutivi vi era il nome di Alessandro De Iesu, originario debitore ed autore di Aniello Telese, e che la indicazione del nome di Carlo invece di Aniello Telese dipendeva da equivoco;

---

(1) Conf. Tribunale di Avezzano, 5 febbraio 1898, Corsetti c. Matacchione (vol. VIII, pag. 726).

che del resto per la efficacia dei cennati ruoli bastava la indicazione del debito e contro del quale fu iscritta la ipoteca, la quale gravava, come fu pur sostenuto dal chiamato in causa, proprio sul fondo posseduto dai Mazzarella, e che l'ipoteca stessa trovavasi a sufficienza specificata, e si estendeva a tutti i capitali, le cui annualità si chiedevano col precetto impugnato,

Che contro la detta sentenza della Corte di Napoli i signori Nicola, Felice e Gaetano Mazzarella fu Angelo, nonchè Angela Rocino vedova di Federico Mazzarella, in nome proprio e qual rappresentante i suoi figli minori, ed Assuntina Mazzarella del fu Federico produssero ricorso per cassazione, deducendo i seguenti quattro mezzi:

1° Violazione degli articoli 553 e 562 Codice procedura civile, per non trovarsi il precetto basato su titolo esecutivo, non potendosi ritener tale il ruolo, nel quale non trovasi indicato come debitore Aniello Telese, loro dante causa;

2° Violazione degli articoli 1979 e 1998 Codice civile, perchè erroneamente si sarebbe ritenuto identificato il fondo ipotecato;

3° Violazione dell'art. 1970, Cod. civ., per essersi ritenuta efficace l'ipoteca, mentre manca il titolo esecutivo contro il debitore;

4° Violazione dell'art. 333 Codice procedura civile, perchè, essendo l'Assuntina Mazzarella divenuta maggiore prima che fosse cominciata la relazione della causa all'udienza della Corte di merito, non si fece luogo alla riassunzione d'istanza.

Diritto. — Che del tutto infondati sono i mezzi primo e terzo del ricorso, perchè la Corte di merito, a base dei documenti che furono esibiti, ritenne che Aniello Telese fosse l'avente causa dall'Alessandro De Iesu, che figura nel ruolo esecutivo come l'originario debitore. E tale apprezzamento tutto di fatto sfugge alla censura del Supremo Collegio.

Il trovarsi poi nel ruolo rinnovato indicato il nome di Carlo, e non di Aniello Telese, nessun vantaggio arreca alla tesi che sostengono i ricorrenti, cioè che il ruolo, a base del quale fu intimato il precetto, nessuna efficacia abbia contro di loro, che sono aventi causa da Aniello Telese, perchè, a prescindere che la Corte di merito ritenne che per equivoco fu indicato il nome di Carlo, invece di quello di Aniello Telese, giova notare che a norma dei principii giuridici, che servirono di fondamento alla istituzione dei ruoli esecutivi, gli stessi hanno efficacia non solo contro coloro che vi si trovano iscritti, ma anche contro gli eredi ed aventi causa, che si trovano in possesso dei beni gravati.

È vero che con i rescritti del 1851 e 1856 fu disposto che si annotassero nei ruoli anche i nomi degli attuali debitori, ma non è men veró che tale adempimento non fu prescritto a pena di nullità, ma per semplice notizia o memoria. E questo Supremo Collegio, con giurisprudenza che può dirsi costante, ha più volte affermato che per potersi ritenere legale ed efficace un ruolo esecutivo basta che nello stesso sia annotato il nome dell'originario debitore, la quale annotazione nella specie non manca.

Che, ritenuta la validità ed efficacia del ruolo in esame, ne deriva come conseguenza che a base dello stesso poteva benissimo iscriversi l'ipoteca, la cui validità invano s'impugna.

Che va pur respinto il secondo mezzo del ricorso, perchè i magistrati di merito con criteri tutti di fatto e quindi incensurabili in sede di cassazione, ritennero risultare dai documenti esibiti che alla iscrizione ipotecaria in controversia non mancavano gli essenziali requisiti richiesti dalla legge in ordine alla indicazione dello immobile gravato.

Che per ritenere del tutto inattendibile il quarto ed ultimo mezzo del ricorso, basta considerare che non si è giustificato in alcun modo l'asserito

cambiamento di stato dell'Assuntina Mazzarella, e quindi la necessità della riassunzione d'istanza.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

6 aprile 1905.

Pres. Pugliese, ff. P. — *Est.* Riccobono.

D'Andretta c. *Ricevitore del Registro di Venosa.*

Tassa di passaggio d'usufrutto — Canonicati di Capitolo cattedrale — Ricevitore del Registro — Ingiunzioni di pagamento — Pignoramento delle rendite della massa capitolare presso terzo (procuratore ed amministratore del Capitolo) — Giudizio innanzi al Pretore e al Tribunale — Limite e natura dell'azione — Competenza.

Nella controversia svolgentesi in contraddittorio tra il Ricevitore del Registro, per ingiunzione di pagamento di tassa di passaggio di usufrutto per benefizii ecclesiastici, ed il terzo pignoratario *amministratore delle rendite di un Capitolo cattedrale, è competente il Pretore in primo grado, trattandosi di sola dichiarazione da doversi fare dal terzo pignoratario di essere, oppur no, debitore dei debitori pignorati, e non già di esame della quistione se la tassa di passaggio di usufrutto fosse, o meno, dovuta dai debitori, ossia di controversia tra contribuente e pubblica Amministrazione, spettando questa eccezione ai debitori diretti* (1).

Fatto. — Attesochè, essendo vacanti nel Capitolo cattedrale di Venosa diversi canonicati, e, tuttochè provvisti, non essendosi fatta dai nuovi investiti la debita denunzia, quel Ricevitore del Registro liquidò per ciascuno la tassa di successione pel passaggio dell'usufrutto della rendita della corrispondente quota di massa capitolare, e notificate le singole ingiunzioni di pagamento, pignorò presso il canonico Saverio D'Andretta, quale procuratore e amministratore delle rendite del Capitolo, le somme dovute a ciascun debitore pignorato.

Il terzo pignorato dichiarò di nulla dovere, assumendo che i debitori pignorati erano partecipanti di puro nome e non godevano di alcun beneficio, restando la rendita della massa capitolare assorbita dagli oneri derivanti da legati pii di messe, che venivano dal Capitolo adempiti a mezzo dei suoi componenti.

Il Pretore di Venosa, esaminando in merito e respingendo le deduzioni del terzo pignoratario canonico D'Andretta, e dichiarati validi i pignoramenti, condannò lo stesso a prò del Ricevitore al pagamento delle somme dovute ai debitori pignorati.

Contro il pronunziato del Pretore il canonico D'Andretta interpose appello, notificato al solo creditore istante Ricevitore del Registro, riproducendo le sue deduzioni di prima istanza, e invocando altresì contro la pretesa del Ricevitore una precedente transazione di lite stipulata con istrumento 12 giugno 1889.

Ma il Tribunale di Melfi con sentenza 13-20 febbraio 1903 confermò quel pronunziato, osservando che l'invocata transazione era del tutto estranea alla ragione di credito sperimentata dal Ricevitore con gl'impugnati pignoramenti, e non togliendo in esame tutte le altre deduzioni del D'Andretta, come non pertinenti al medesimo, nella qualità di terzo pignoratario.

Questi propose ricorso avanti la Corte di Cassazione di Napoli deducendo tre mezzi di annullamento:

1° Violazione degli articoli 71 e 84 del Codice di procedura civile, perchè oggetto della contestazione essendo la tassa di passaggio di usufrutto pretesa dal Ricevitore e negata dalla parte avversa, la incompetenza del Pretore era evidente.

---

(1) Veggasi la sentenza della Cassazione di Roma, a Sezioni unite, tra le stesse parti per la competenza, in materia, della Cassazione di Roma, 28 novembre 1904 (vol. in corso pag. 46) con la nota ivi.

2° Violazione degli articoli 469 e 471 del Codice di procedura civile, per non essersi integrato, con la chiamata dei debitori pignorati, il giudizio di appello, che esso ricorrente aveva istituito contro il solo Ricevitore.

3° Violazione di legge e difetto di motivazione per non avere il Tribunale esaminato la deduzione di non essere dovuta la chiesta tassa, in quanto che, essendo la massa capitolare assorbita dagli oneri dei legati da soddisfarsi dal Capitolo a mezzo dei suoi componenti, nulla spettava a costoro a titolo di prebenda.

Sulla deduzione della difesa del Ricevitore furono rinviati gli atti dalla Corte di Cassazione di Napoli a questo Supremo Collegio, il quale con sentenza del 28 novembre 1904 dichiarò la esclusiva sua competenza a conoscere del ricorso.

Diritto. — Attesochè erroneamente si assume, col primo mezzo, che della controversia, non il Pretore, ma il Tribunale avrebbe dovuto conoscere come giudice di primo grado, per essa non essendovi i limiti delle lire millecinquecento.

Nella specie non concorre la ragione vera la quale determina la competenza collegiale ai sensi degli articoli 71 e 84 di procedura civile.

Era il terzo pignoratario canonico D'Andretta che avanti il Pretore deduceva la nullità della esecuzione del Ricevitore, in quanto che poneva il fatto che le rendite del Capitolo fossero assorbite dagli oneri di legati di messe, ai quali adempivano i componenti del Capitolo stesso, e quindi assumeva che egli, quale procuratore del Capitolo cattedrale di Venosa, non riscuoteva rendite costituenti prebende di beneficiarii, ma semplicemente rendite di legati per messe, che versava a ciascun canonico che le celebrava. Il Ricevitore gli opponeva che esso D'Andretta, quale terzo pignoratario, non di altro doveva discutere se non del se detenesse o meno, e per qualsiasi causa, delle somme di conto dei debitori pignorati. Dei dodici debitori pignorati i soli Palmieri Virginio e Martone comparvero, aderendo alle dichiarazioni del terzo, ma nessuno ebbe a produrre opposizione avverso gli atti di ingiunzione, che erano stati ai medesimi notificati.

Non può quindi ritenersi agitata nanti il Pretore la controversia fra il contribuente e la pubblica Amministrazione sul se la tassa di passaggio di usufrutto, pretesa dal Ricevitore, fosse o meno dovuta. Nè essa si ebbe avanti il Tribunale in secondo grado di giurisdizione, in cui il giudizio si svolse nel solo contraddittorio del Ricevitore e del terzo pignoratario, e non fu tolta in nome di qualsiasi ragione d'impugnativa del debitore d'imposta, come si vedrà dall'obbietto del terzo mezzo del presente ricorso.

Che non sussiste l'altra violazione degli articoli 469 e 471 dello stesso Codice. Non era luogo nella specie ad integrazione del giudizio di appello, che si sarebbe dovuto disporre di ufficio, imperocchè trattavasi d'interesse distinto e diverso, tanto vero che i debitori pignorati, a cui fu notificata la sentenza del Pretore, non l'hanno impugnata, e poi la quistione di sapere se il terzo pignoratario fosse debitore dei debitori pignoranti, nulla aveva di comune con l'altra di vedere se una tassa di passaggio sia o meno da questi ultimi dovuta.

Che infine destituita di ogni fondamento è l'ultima censura mossa col terzo mezzo. Non avea obbligo il Tribunale di togliere in esame qualsiasi deduzione che si fosse riferita al debito della imposta, non elevata da coloro a cui competeva, e che lungi dall'opporla non avevano prodotto appello contro la sentenza di primo grado, ma invece dal terzo pignoratario, a cui non era pertanto altra cosa consentita che di giustificare di nulla dovere ai debitori pignorati.

Per tali motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Roma.
17 marzo 1905.

Pres. Basile, ff. P. — *Est.* Lago.

De Luca c. *Demanio dello Stato* (1).

Sentenza — Motivazione sostanziale giusta — Motivi accessorii errati — Non è annullabile. Rivendicazione e svincolo — Fondazione per testamento — Separazione dei beni dotalizii della fondazione dal patrimonio del testatore — Proprietà di una Collegiata — Soppressione — Devoluzione al Demanio — Codice civile delle Due Sicilie art. 826 — Decreto 18 maggio 1857 — Decreto prodittatoriale 18 ottobre 1860 — Leggi eversive.

Le considerazioni additive, accessorie, subordinate ed ultronee contenute in una sentenza, per quanto possano essere errate, non possono aver forza di far annullare la sentenza stessa, quando per le considerazioni, che formano la parte sostanziale *di essa, la sentenza è giusta e giuridica.*

Spetta al preteso patrono, attore in giudizio, provare il suo diritto di svincolo per titolo di legge sui beni dotalizii di un ente soppresso, e non ha il Demanio, convenuto, l'obbligo di provare la legittimità del suo possesso in virtù delle leggi eversive.

È apprezzamento insindacabile di fatto quello del magistrato di merito, che dichiara che i beni dotalizii di una fondazione per testamento cessarono di far parte del patrimonio degli eredi del testatore, e passarono in proprietà di una Collegiata cogli annessi pesi, salvo il godimento dell'investito appartenente alla famiglia del testatore giusta la sua volontà

È da ritenersi divenuto legittimo sotto l'impero del Decreto 18 maggio 1857, che tolse l'obbligo ai corpi morali della preventiva autorizzazione sovrana prescritta dall'art. 826 del Cod. civile delle Due Sicilie per l'accettazione di disposizioni tra vivi o di testamenti, l'acquisto fatto da una Collegiata, senza la richiesta autorizzazione, di una precedente disposizione testamentaria a suo favore, e dei cui beni essa è stata in possesso; nè vale a farle perdere il diritto acquisito il susseguente Decreto prodittatoriale 18 ottobre 1860, che, abrogando il Decreto 18 maggio 1857, richiamò in vigore il detto art. 826 Cod. civile delle Due Sicilie (2).

È regolare la presa di possesso del Demanio, per devoluzione in base alle leggi eversive, dei beni dotalizii di una fondazione formanti parte del patrimonio di un ente soppresso (Collegiata) per diritto testamentario divenuto completo colla cessazione di godimento dell'investito chiamato dal testatore.

E però è ovvia la distinzione tra fondazione in semplice disposizione che diventa caducata in favore dell'erede per il sopraggiungere di una legge che ne proibisce l'attuazione, e fondazione eseguita in tempo utile, per la quale la sopravvenienza della legge proibitiva ne ordina la soppressione colla corrispondente devoluzione dei beni dotalizii al Demanio, allo scopo di far dichiarare di non potere il Demanio accettare un legato di culto a favore di un ente soppresso, per esser venuto meno il fine di esso, non obbligandosi il Fondo culto all'adempimento dell'onere in forma specifica (3).

---

(1) Veggasi la sentenza a Sezioni Unite della Cassazione di Roma 6 dicembre 1903 tra le stesse parti per la competenza (volume in corso, pag. 44).

(2) Conf. Cassaz. di Roma, 4 aprile 1903, Varaglione c. Demanio (volume in corso, pag. 164 con nota); Cassaz. di Napoli, 25 aprile 1902, Truglia c. Demanio dello Stato (vol. XII, pag. 632) con la nota ivi, con la quale si richiama la precedente giurisprudenza nei medesimi sensi; App. di Palermo, 30 maggio 1898, Finanze c. D'Alì (vol. X, pag. 686 con nota); App. Catania, 7 febbraio 1898, Arciprete di Giarre c. Sordello (vol. VIII, pag. 547 con nota); App. Palermo, 12 febbraio 1897, Ferratore c. Finanze (vol. VII, pag. 470); Cass. Napoli, 8 febbraio 1896, Cutilli c. Saragò (vol. VI, pag. 473), Cass. Roma, 28 giugno 1894, Fondo culto c. Rendina (vol. V, pag. 56).

(3) Per la quistione dell'obbligo di adempimento degli oneri di culto annessi agli enti soppressi da parte del Fondo culto veggasi la giurisprudenza riportata sotto la rubrica. « Il Fondo culto e l'adempimento degli oneri religiosi » nel vol. XIV, pag. 68 e seg. con le relative note, e lo studio di B. Baroli « Dell'obbligo del Fondo culto di adempiere gli oneri religiosi annessi agli enti e corpi morali soppressi » nel volume stesso, pag. 1-25.

Pubblicheremo in una delle prossime dispense, con altra rubrica speciale, la giurisprudenza più recente, che si afferma oramai costante nel ritenere non obbligato il Fondo culto all'adempimento degli oneri di culto in forma specifica, quando non vi sia diritto esperibile di terzi.

Con testamento 10 aprile 1838 Antonio De Luca disponeva come segue: « Istituisco eredi i germani Francesco, Teresa e Francesca De Luca del fu D. Camillo, con obbligo ai medesimi di eseguire ciò che vado a disporre della mia eredità qui in appresso:

« Dispongo io testatore qui sottoscritto che dei miei beni immobili se ne prelevi un territorio, che dia la rendita di annui ducati 60 netta di fondiaria, e questo resti solo fondo di una cappellania perpetua, con obbligo della celebrazione di 200 messe piane ogni anno, e di 2 funerali con messa cantata e libera, uno nell'ottavario dei morti, ed un'altro nel giorno che accadrà il mio anniversario, tutto in suffragio dell'anima mia e secondo la mia intenzione.

« Quale cappellania voglio che resti interamente a beneficio dell'anzidetto mio fratello sacerdote Don Francesco De Luca; alla di lui morte voglio che sia data metà al mio nipote sacerdote Don Domenico Garofalo di D. Francesco, e metà ad un altro figlio del signor Don Raffaele De Luca fu Nicolantonio, se si facesse sacerdote; in mancanza di questi due nepoti oppure dopo la morte di essi, che vada questa mia cappellania, con tutti i pesi di messe e funerali annessi, al clero della Collegiale Chiesa dello Spirito Santo di questa città d'Ischia, e quante volte succederà che questa andasse al clero di questa Collegiale Chiesa dello Spirito Santo, allora dell'esazione del fondo, che verrà dichiarato per tale cappellania, resterà incaricato il rettore *pro tempore* per prelevarne anteparte ducati tre l'anno, che serviranno per compenso al detto rettore per l'incomodo, che si prenderà per esigere detta rendita e stare a cura della celebrazione delle messe e funerali come sopra spiegato. In ogni caso, ove con l'elasso del tempo l'estaglio scemasse, si scemeranno in proporzione le messe, e così viceversa; tutto sarà posto in coscienza di chi avrà cura della esazione del fondo ».

L'Antonio De Luca non sarebbesi reso defunto che nel febbraio del 1850 come da altro suo testamento del 2 stesso mese, quando cioè essendo già premorti i germani Francesco e Teresa, la sua eredità veniva raccolta dallo sola sorella Francesca. La quale coi suoi testamenti del 19 giugno, 15 e 16 luglio e 3 settembre 1850 aveva dichiarato gli stabili, che dovevano fornire il fondo della cappellania istituita dal fratello conformemente al detto suo testamento.

Essendo però anche premorto il primo designato sacerdote Francesco, e nessun figlio del Raffaele avendo asceso al sacerdozio, alla cappellania rimase chiamato il solo sacerdote Domenico Garofalo.

Il quale, con citazione 18 luglio 1855, convenne avanti il Tribunale di Napoli Camillo De Luca quale erede della sua madre Francesca, e per essa del titolare Antonio De Luca, perchè fosse condannato al rilascio, tra gli altri che non è il caso di parlare, degli stabili in Testaccio e in Roma che nel rapporto. Scotto 19 luglio 1852 (ammesso in seguito a sentenza precedente del 28 febbraio dello stesso anno) erano stati assegnati per fondo della cappe lania suddetta, e ne ottenne condanna, come da sentenza in atti 20 febbraio 1856, alla dismissione in suo favore coi frutti dalla domanda.

Divenuto per tal modo il sacerdote Domenico Garofalo in possesso della cappellania, ne rimase investito fino al 1899, in cui per essere stato assunto ad altro ufficio ecclesiastico più importante, la cappellania divenne vacante per sua rinunzia.

Frattanto era sopraggiunto il Decreto 17 febbraio 1861 abolitivo delle cappellanie delle Provincie meridionali, e il Camillo De Luca predetto, in qualità di erede di sua madre Francesca, con atto 14 maggio 1869 aveva citato il sacerdote Garofalo, perchè fosse condannato a restituirgli gli immobili descritti nel libello, da lui detenuti tutto che per legge svincolati, come fondo dotalizio della soppressa cappellania laicale predetta, e per vedersi autoriz-

zato ad offrirgli a titolo di svincolo l'annuo corrispettivo di lire 255 in altrettanta rendita sul Debito Pubblico.

Il Tribunale di Napoli, dopo avere con sentenza 11 agosto 1869 ordinato l'intervento in causa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, con altra sentenza 29 aprile 1870, ammessa nel Camillo De Luca la qualità di patrono attivo, ammesso il doversi rispettare il godimento dei beni nell'attuale investito, ammesso che ogni diritto spettante, sia al patrono che al Fondo per il culto succeduto alla Cassa ecclesiastica, non potesse essere sperimentato che dopo la morte dell'investito, senza attendere all'opposta carenza di azione, dichiarò non trovare luogo a deliberare sull'istanza del Camillo De Luca, salvo allo stesso e all'Amministrazione del Fondo per il culto lo esperimento dei rispettivi diritti a suo tempo, se e come per legge, autorizzando intanto l'Amministrazione predetta a procedere a sue spese, a norma di legge, alla formazione dell'inventario dei beni dotalizi della cappellania soppressa.

E questa sentenza fu dalla Corte di appello di Napoli essa pure confermata con sua del 16 settembre 1870, in atti ammessa e non prodotta, che mandò alle parti di discutere in giudizio plenario i rispettivi diritti.

Intanto erasi resa vacante la cappellania nel 1899, come si disse, e il Demanio, per la soppressione della Colleggiale d'Ischia in virtù della legge 15 agosto 1867, alla stessa succedendo, apprendeva i beni della cappellania De Luca come da verbale egualmente in atti ammesso e non prodotto.

Fu allora che Camillo De Luca, riassumendo la qualità di patrono quale erede della sua madre Francesca a sua volta erede del fondatore Antonio De Luca, ne domandò lo svincolo.

Respinta la relativa istanza amministrativa, sia perchè il fondo fu dato al Capitolo, sia perchè la qualità di erede non trasmette un patronato che mai era stato conferito dal fondatore alla sorella dante causa all'attore, sorse il giudizio che ci occupa, libellato con citazione 19 giugno 1901, mediante il quale il Camillo De Luca chiese al Demanio la restituzione della dotazione e frutti percetti, previa deduzione della tassa di svincolo a norma di legge.

Il Tribunale di Napoli con sua sentenza 14-21 marzo 1902 respingeva l'istanza, ritenendo che i beni dotalizi ben lungi dall'essere rimasti nel patrimonio degli eredi del testatore, erano invece per effetto del legato stati devoluti al clero collegiale di Santo Spirito d'Ischia, cui era succeduto il Demanio per effetto della soppressione, e che nessuna ingerenza era stata lasciata agli eredi universali e nessun patronato attivo era deferito al Camillo De Luca, da legittimare la domanda di svincolo di cui è cosa.

E questa sentenza fu confermata in appello della Corte di Napoli con sua sentenza 9-16 febbraio 1903.

Contro questa sentenza ricorre il Camillo De Luca pei seguenti mezzi:

1° Violazione degli articoli 517 numeri 3, 6, 7, 8; 361 n. 2 del Codice proc. civ., e degli articoli 922, 964, 814, 1304 del Codice civile delle Due Sicilie articoli 760, 1050, 1051, 1750 del Codice civile italiano; violazione dei principii generali di diritto sul concetto di fondazione di cappellania e di legato con onere, dei principii di diritto inclusi nei R. Rescritti e Dispacci 9 aprile 1740, 3 ottobre 1767, 27 febbraio 1768, 30 giugno 1760, 15 febbraio 1771, 10 febbraio 1772, 1° maggio 1773, 29 aprile 1775, 15 agosto 1767, aventi forza di legge in materia, deducendo in sostanza mancanza, insufficienza, contradizione di motivazione, incertezza nel definire la figura giuridica di fondazione, violazione dei giudicati;

2° Violazione degli articoli 826, 861, 862, 995. 998, 695 Cod, civ. delle Due Sicilie, 853, 934 Cod. civ. Italiano, del Rescritto 10 maggio 1851, nonchè del Decreto reale 18 marzo 1857 e Decreto prodittatoriale 18 ottobre 1860; perchè, anche dato che potesse essere dispensata dall'autorizzazione preven-

tiva, la Collegiata non avrebbe mai fatto atto di accettare il legato per farlo entrare nel suo patrimonio; e, quando si verificò la condizione dello acquisto, per effetto della soppressione era venuto a mancarle la capacità ad acquistarlo, ed il Demanio non potè trovare nel patrimonio della Collegiata quel diritto di rivendicazione e di proprietà che ha creduto di esercitare con presa di possesso illegale e arbitraria; e perchè, ove il Demanio potesse ora per la prima volta accettare il legato, l'erede del testatore può eccepire essere mancato il fine del legato, dal momento che l'Amministrazione del Fondo per il culto non intende obbligarsi all'adempimento in forma specifica dell'onere imposto dal testatore.

Ritenuto in diritto che tanto la sentenza del Tribunale, quanto quella di appello impugnata, hanno costantemente dichiarato che nessuna ingerenza fu lasciata dal testatore Antonio De Luca ai suoi eredi sui beni dotalizii della istituzione da lui fondata col suo testamento 10 aprile 1830, ed avendo perciò in tal modo escluso il preteso diritto di patronato ereditario, in base al quale il Camillo De Luca aveva proposta contro il Demanio la sua domanda di svincolo, la loro declaratoria di rigetto della domanda dell'attore era comodamente la conseguenza ineluttabile del non *ius actoris* constatata, e del principio *actore non probante reus absolvitur*.

E queste considerazioni, che formano la parte sostanziale della sentenza non essendo poi state impugnate in Cassazione, la sentenza della Corte di Napoli troverebbesi in questa parte passata in giudicato.

Che se, in conseguenza, l'una e l'altra sentenza, dopo la considerazione sostanziale sovra riferita, credettero passare a considerazioni ulteriori in ordine alla diversa natura dell'istituzione De Luca, la quale mentre da una parte si sosteneva dover costituire una cappellania laicale, dall'altra invece dover costituire un legato con onere di culto, ovvero cappellania di patronato ecclesiastico, queste considerazioni addittive, accessorie, subordinate ed ultronee, per quanto per avventura potessero essere errate, non potrebbero mai aver forza di far annullare una sentenza sostanzialmente giusta e giuridica.

Tanto più che il Camillo De Luca colla stessa domanda di svincolo implicitamente riconosceva il possesso legittimo, in cui si trovava il Demanio, dei fondi dotalizii in virtù delle leggi eversive del 17 febbraio 1861 e 15 agosto 1867, e se questo possesso gli venisse devoluto perchè si trattasse di cappellania laicale, ovvero di legato pio o autonomo o semplicemente modale e soppresso, non era in obbligo il Demanio di provarlo dirimpetto al De Luca, che non provava il preteso diritto di svincolo, che possedeva per titolo di legge; il Demanio era convenuto, e non conveniva nessuno.

E, siccome i mezzi dedotti d'impugnativa della sentenza della Corte di Napoli non investirebbero che la seconda parte secondaria della sentenza, perciò ben potrebbero senz'altro essere rigettati.

Ma, volendo tuttavia inoltrarsi anche in questa discussione, la conseguenza non verrebbe giammai a cambiare, perchè da una parte il ricorso urterebbe contro un'apprezzamentn di fatto, insindacabile da questa Corte suprema, e dall'altra colle risultanze di fatto e di diritto insormontabilmente stabilite dagli atti della causa.

Con apprezzamento di fatto insindacabile due sentenze hanno dichiarato non solo che i beni dotalizii della istituzione fondata dallo Antonio De Luca cessarono di far parte del patrimonio degli eredi del testatore, ma più specialmente che furono devoluti al clero collegiale dello Spirito Santo d'Ischia; che il De Luca intese di lasciare alla Chiesa la proprietà del fondo cogli annessi pesi, salvo il godimento in favore dei sacerdoti di sua famiglia, che nominativamente volle beneficare.

Ora così interpretata in fatto la fondazione, quale abbia ad essere la sua na-

tura giuridica di cappellania o di legato pio modale, è cosa che rimane indifferente ai fini della causa; non può però più cader dubbio in diritto che la medesima fin dal 1850, in cui per la morte dell'Antonio De Luca si venne ad aprire la sua eredità, conformemente al suo testamento del 1838 passò nella Collegiata col diritto al legato, che immediatamente le fu trasmesso per effetto della volontà del testatore, manifestata con regolare testamento salve le discipline ecclesiastiche e civili.

Che, se per l'articolo 826 Codice delle Due Sicilie allora in vigore, la disposizione stessa non avrebbe potuto avere effetto dirimpetto alla Collegiata sino a tanto che la medesima non avesse almeno inoltrata la domanda di autorizzazione del Governo ad accettare il lascito, nella specie però si avevano in atti circostanze speciali che non potevano essere trascurate, e che dovevano portare a considerazioni diverse.

E, per verità, il testatore aveva incaricato il suo erede di dichiarare il territorio dei suoi beni che avrebbe dovuto formar dote alla cappellania, e la erede Francesca De Luca, madre o sorella dell'attore, si era conformata a questa volontà; lo stesso Camillo De Luca aveva prestato il suo contradittorio alla determinazione della dote della cappellania; lo stesso Camillo De Luca colla sentenza 20 febbraio 1856 in atti era stato condannato a dismettere gli stabili dotalizii al sacerdote Garofalo, riconosciuto quale investito del godimento della cappellania, e questi si mantenne nel godimento fino al 1899; era in questo giudizio che il Camillo De Luca doveva opporre l'inesistenza del legato per la mancanza di preventiva autorizzazione ad accettarla, ma ciò non fu fatto.

Ora se la istituzione spontaneamente fu dalla erede mandata ad effetto colla separazione dell'asse ereditario del territorio dotalizio, se per sentenza lo erede, il Camillo De Luca, fu costretto a dismettere i beni dotalizii senza tener conto della mancata autorizzazione al godimento dello investito, questo li dovette tenere per conto ed a nome della Collegiata, che ne era la proprietaria, non certamente per conto degli eredi, che erano stati condannati a dismettere i beni dotalizii.

E questo possesso della Collegiata per mezzo dell'investito, se potè per avventura avere in origine incontrato l'ostacolo dell'articolo citato 826 Cod. delle Due Sicilie, quest'ostacolo venne a cessare colla pubblicazione del Decreto 18 maggio 1857, che tolse di mezzo la difficoltà dell'autorizzazione preventiva non domandata, e così fatto si legittimo per sè stesso il possesso, divenuto consono a legge l'acquisto fatto dalla Collegiata dello Spirito Santo di Ischia della disposizione in proprio favore del testamento dell'Antonio De Luca, non potè perdere il diritto acquisito, solo perchè per effetto del Decreto prodittatoriale del 1860 venne a cadere il Decreto 18 maggio 1857, e ristabilito l'impero dell'articolo citato del Cod. delle Due Sicilie. E, soppressa successivamente la Collegiata, il Demanio trovò precisamente nel suo patrimonio, devolutogli per legge, il diritto che in favore della Collegiata nasceva dal testamento De Luca con le condizioni che lo caratterizzavano; e, quando le circostanze lo liberarono dal godimento testamentario in favore del sacerdote Garofalo, con pieno diritto ha regolarmente preso possesso dei beni dotalizii, i quali concretamente in quel momento venivano a far parte del patrimonio dell'ente soppresso, ad esso devoluto per effetto della completa attuazione del diritto testamentario.

Nessuna poi delle circostanze speciali di fatto sopra indicate concorrendo nel caso di cui alla invocata sentenza di questa Suprema Corte 17 giugno 1889 in causa Finanza c. Anzillotta, (Presid. Miraglia ed estensore Maielli), la medesima non è affatto applicabile alla specie, anzi le peculiarità del presente caso servono a viemeglio confermare, per via di argomento a *contrariis*, gli stessi e identici principii di diritto dalla invocata sentenza applicati, non esclusa

l'ultima eccezione del mancato fine al legato; perchè è ovvia la distinzione, tra fondazione in semplice disposizione che diventa caducata in favore dell'erede per il sopraggiungere di una legge, che ne proibisce l'attuazione, e fondazione eseguita in tempo utile, come nel caso, per la quale la sopravvenienza della legge proibitiva ne ordina la soppressione colla corrispondente devoluzione dei beni dotalizii al pubblico Demanio.

Che si aggiunge ancora che le altre sentenze intervenute avrebbero tutte in sostanza finito col dispositivo di non luogo allo stato a provvedere; quali possono essere state le loro considerazioni di merito, le stesse restarono senza effetto, e sarà il caso di dire il verso: *desinit in piscem mulier formosa superne*, ma non potrà mai ravvisarsi violazione di giudicati.

E sotto questi profili la sentenza è sufficientemenie motivata e anche i due mezzi d'impugnativa debbono essere rigettati.

Per questi motivi, la Corte di cassazione di Roma, rigetta il ricorso ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni Unite).

9 marzo 1905.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* BASILE.

Confraternita della SS. Trinità in Alessandria c. Intendente di Finanza.

Competenza — Confraternite — Rimborso di spese per mantenimento di poveri inabili al lavoro — Reclami contro le ordinanze di pagamento degli Intendenti di Finanza — Competenza piena dell'autorità amministrativa.

In materia di rimborso di spese anticipate dall'erario per il mantenimento dei poveri inabili al lavoro, in applicabilità della legge 30 giugno 1889, la Giunta Provinciale Amministrativa, ed in sede di ricorso la IV Sezione del Consiglio di Stato sono competenti a giudicare su tutti i reclami prodotti dai vari enti contro le ordinanze di pagamento degli Intendenti di Finanza.

L'autorità amministrativa è competente anche a decidere sulle eccezioni accessorie di diritto civile, che si connettono e si riferiscono incidentalmente alla materia sottoposta alla sua giurisdizione.

E però è competente a decidere sulle opposizioni ad ordinanze di rimborso degli Intendenti di Finanza oltre il termine di un anno, di cui l'art. 25 del Regio Decreto 19 novembre 1899.

L'Intendente di Finanza di Alessandria con tre ordinanze delli 31 marzo e 30 giugno 1900 richiedeva alla Confraternita della SSma Trinità di quella città il pagamento di L. 1174,79 per altrettanta somma complessiva anticipata dall'erario durante gli esercizi 1892-1893-1894-1895-1896-1897 e 1898 pel mantenimento dei mendici inabili al lavoro,

La Confraternita impugnava le suddette ordinanze dinanzi alla Giunta Provinciale Amministrativa di Alessandria, per violazione degli art. 81 e 83 della legge di pubblica sicurezza 19 novembre 1889 e 72 della legge 17 luglio 1890; ma, nella comparsa 21 luglio 1900, in base alla sentenza di questo Supremo Collegio 13 novembre 1899 e dell'art. 25 del decreto legislativo 19 novembre 1899, eccepiva l'incompetenza dell'autorità amministrativa, in seguito a che, la Giunta provinciale amministrativa, con decisione delli 17 maggio 1902, rinviava gli atti a questa Suprema Corte per decidere sulla competenza.

Considerando: Che questo Supremo Collegio, ad eccezione della sentenza 13 novembre 1899, ha sempre e costantemente ritenuto che, in materia di rimborso di spese anticipate dall'erario pel mantenimento dei poveri inabili al lavoro, per l'applicabilità delle norme contenute nella legge 30 giugno 1889, su tutti i reclami prodotti da vari enti, avverso le ordinanze di pagamento degli Intendenti di Finanza, sieno competenti a giudicare, senza alcuna restrizione, le Giunte provinciali amministrative, e, in sede di ricorso, la IV Sezione del Consiglio di Stato, per trattarsi di materia interamente ed esclusivamente disciplinata da principi d'interesse pubblico e non da rapporti di diritto civile. Sulla quale l'autorità amministrativa esercita

piena giurisdizione, anche quando si tratti di risolvere opposizioni ad ordinanze di pagamento oltre il termine di un anno, di cui all' art. 25 del Regio Decreto 10 novembre 1899, e qualsiasi altra eccezione accessoria di diritto civile, che, connettendosi e riferendosi incidentalmente a materia sottoposta alla giurisdizione amministrativa, rimane dalla medesima attratta, e deve, perciò, dalla stessa autorità essere decisa, per la nota regola che il giudice dell'azione, lo è anche della eccezione, salvo si tratti di questioni d'indole assolutamente pregiudiziale esclusivamente devolute alla giurisdizione giudiziaria, alle quali non appartengono certo quelle sollevate dalla Confraternita della SS. Trinità nella presente controversia.

Che essendo stata la eccezione d'incompetenza amministrativa indebitamente sollevata dalla stessa Confraternita, è opportuno che, a di lei carico si pongano le spese del relativo incidente.

Per siffatte considerazioni la Corte dichiara nella presente causa la incompetenza dell'autorità giudiziaria ecc.

Cassazione di Roma.

9 marzo 1905.

Pres. Pugliese, ff. di P. — *Est.* Ottone.

Reclusorio di S. Pietro in Palermo c. Fondo pel culto.

Fondazioni autonome a scopo di culto — Cappellanie — Soppressione — Natura della fondazione — Giudizio incensurabile del magistrato di merito.

È giudizio incensurabile quello del magistrato di merito, il quale, colla interpretazione delle tavole testamentarie, e con ragioni rispondenti alla legge e dalla giurisprudenza, dichiara la natura di Cappellanie laicali di alcune fondazioni (1).

La fondazione chiamata semplice Cappellania, con istituzione di patronato attivo o di patronato attivo e passivo, con assegno perpetuo di rendite da impiegarsi in opere di culto, ha tutte le caratteristiche dell'ente autonomo perpetuo a scopo di culto soppresso dalla legge 15 agosto 1867, e non già del legato cum onere (2).

La Cappellania semplice laicale comporta per sua natura che l'amministrazione dei beni dotalizii sia tenuta da un ente o da altri anzichè dal Cappellano, purchè a questo si corrispondano le rendite relative.

La prescrizione del testatore che l'opera di culto (celebrazione di messe), da compiersi colle rendite dei beni assegnati ad un ente, si adempia o in un oratorio suo privato, o nella Chiesa dell'ente o in altra da destinarsi, dimostra che il legato non è fatto in favore dell'ente stesso, ma dà luogo ad una istituzione per sè stante (3).

Ritenuto che Isabella Sanfilippo con testamento 2 febbraio 1728 disponeva che, eseguiti tutti i legati da lei dettati, dell'avanzo delle sue sostanze si fondasse una messa quotidiana perpetua con la elemosina di onze diciotto, pari a lire 172.12, da celebrarsi nel ritiro e reclusorio di S. Pietro delle donne levate dal peccato in Palermo; se il ritiro si abolisse, nella Chiesa dell'Oratorio; se ivi non si potesse, nella Chiesa che sarebbe designata dal preposto di detto Oratorio, e ciò per Dio e l'anima di essa testatrice, e la remissione dei suoi peccati. Riservava all'erede che si aveva chiamato e ai suoi successori il diritto di eleggere il Cappellano per la celebrazione della messa.

Pietro Portuleva, con testamento 3 giugno 1750, legava alla Chiesa di quel ritiro diciotto annuali, pari a lire 201.45, pure per la celebrazione di una messa quotidiana perpetua nell'Oratorio suo

---

(1-2) Veggansi: Cassazione di Roma 1 agosto 1904, Arciconfraternita Pietà dei Turchini di Napoli c. Demanio (vol. XIV, pag. 466) colle note ivi; 25 marzo 1902, Pasini c. Fondo culto (vol. XII, pag. 291) con la nota ivi.

(3) Veggansi: Cassazione di Roma 6 agosto 1902, Arciconfraternita di S. Maria della Pace c. Fondo culto (vol. XII, pag. 398) con la nota, e lo studio: « Cappellanie, ente autonomo, legato *sub modo* » (vol. stesso, pag. 129).

privato *seu* Cappella, e, quando ivi più non si potesse, nella Chiesa del ritiro, e stabiliva che il patronato attivo e passivo della cappellania, e la elemosina al sacerdote per la messa dal ritiro si corrispondesse.

Suora Melania Triolo con testamento 5 gennaio 1832 lasciava alla superiora pro tempore dello stesso ritiro onze 1 e tari 8 annuali di canone, pari a lire 16.15 lorde, per la celebrazione della festa di Maria Santissima Addolorata e di alcune messe nel giorno 9 settembre di ogni anno, perpetuamente in suffragio dell'anima sua; prescriveva che della officiatura s'incaricassero sacerdoti benevisi alla superiora, che l'esatto adempimento della testamentaria disposizione avrebbe dovuto procedere d'intelligenza e sotto la direzione del deputato ecclesiastico del ritiro.

Il Ricevitore del secondo ufficio demaniale di Palermo nel 30 agosto 1886, proceduto in virtù delle leggi eversive alla presa di possesso dei beni compresi nei tre lasciti, intimò addì 22 febbraio 1904 ai deputati del reclusorio tre mandati di coazione, l'uno per lire 2581.72, altro per lire 3021.75, altro per L. 212.75, annualità scadute dei tre legati fino a tutto il 1900.

Quei deputati sostennero con atto 27 successivo marzo non trattarsi di legati colpiti dalla legge 15 agosto 1867, subordinatamente opposero la prescrizione quinquennale.

Il Tribunale dichiarò soppressi i tre istituti, e, ridotta a lire cento ottanta la somma delle annualità scadute del lascito Triolo, rigettò nel di più la opposizione.

La Corte di Appello di Palermo con sentenza 5-27 maggio 1904 confermò la decisione dei primi giudici.

Il ritiro ha ricorso e deduce la violazione degli articoli primo della legge 15 agosto 1867; 1131, 1315, 1318, del Codice Civile; 361, 517, numeri 2, 6, 7, del Codice di Procedura civile; che la la Corte di merito, contro le regole di diritto, e la costante giurisprudenza, volle vedere degli enti autonomi in semplici legati ad ente conservato, da servire al fine di esso, la educazione morale delle donne levate dal peccato, e al suffragio dell'anima dei disponenti. Se la testatrice Sanfilippo disse di volere fondare une messa quotidiana perpetua nelle Chiesa del ritiro e riservò all'erede e suoi successori la elezione del Cappellano, da quella parola *fondare* impropriamente adoperata non potevasi trarre argomento che siasi voluto costituire un ente ecclesiastico, e la denominazione di cappellania usata una sola volta in tutto il testamento del Portuleva, e la riserva del diritto di elezione alla moglie e ai figli e discendenti di esso testatore, non dovevano far dimenticare, che i cespiti del lascito furono assegnati al ritiro, acciò corrispondesse la elimosina per la messa da celebrarsi nella chiesa del ritiro, mentre, se si fosse voluto istituire una vera cappellania, era il Cappellano che ne avrebbe tenuti e amministrati i beni. Infine la espressione della testatrice Triolo « do e lego alla superiora pro tempore » sta a dimostrare che volle beneficare il ritiro, trasferire ad esso i beni nel lascito compresi; sempre il legato al superiore di un ente morale si intende fatto all'ente medesimo.

Il Supremo Collegio osserva: Che i giudici di merito, presi ad esame i testamenti precitati, avvicinate le une alle altre, e considerate tutte le clausole relative alle pie disposizioni, dall'insieme di esse indussero che sia la Sanfilippo che il Portuleva vollero ciascuno fondare una cappellania semplice di patronato laicale per la celebrazione di una messa quotidiana perpetua; come pure la Triolo ordinò una istituzione autonoma a scopo di culto, e trattasi evidentemente di un giudizio di mera interpretazione di tavole testamentarie, che taglia in radice le censure accumulate dal ricorrente, è insindacabile in questa sede. e, per le ragioni che ne furono addotte, anzichè contrario, si appalesa rispondente appieno alla legge e alla giurisprudenza.

Invero nella fondazione espressa di

semplice cappellania con istituzione di patronato attivo e passivo, con assegno perpetuo di rendite da impiegarsi in opere di culto, concorrono indubbiamente tutte le caratteristiche non del legato *cum onere*, ma dell'ente autonomo, perpetuo, a scopo di culto e soppresso dalla legge del 15 agosto 1867.

La cappellania semplice laicale, che va distinta dal beneficio canonicamente istituito, ben comporta per sua natura che l'amministrazione dei beni dotalizii si tenga da un ente o da altri anzichè dal Cappellano, pur chè a questo le rendite ne siano corrisposte.

Se il testatore prescrive che colle rendite dei beni all'ente assegnati l'opera di culto si compia o in oratorio suo privato o nella Chiesa dell'ente, o in altra da designarsi, con ciò dice abbastanza che il legato non è fatto in contemplazione dell'ente assegnatario.

Anche il semplice assegno in perpetuo di rendite ad un ente, per essere tutte impiegate in opere di culto, è argomento di autonoma istituzione, specie se, con stabilire che delle religiose funzioni s'incarichino sacerdoti benevisi al superiore dell'ente, si adombra la istituzione di un patronato.

E la celebrazione delle messe in suffragio dell'anima dei disponenti non fu mai altro che uno dei tanti modi di esplicazione del culto.

Le sentenza denunziata che si confermò ai sovra ricordati principii non incorse in nessuna delle lamentate violazioni di legge.

Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite)

10 marzo 1903.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* TIVARONI.
P. M. QUARTA (concl. conf.).

Subeconomo dei benefizi vacanti di Amandola c. Concetti.

Competenza — Sequestri di temporalità — Giurisdizione del Consiglio di Stato (IV Sezione) — Provvedimento ministeriale — Decreto reale — Incompetenza giudiziaria.

Per l'art. 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha una speciale ed esclusiva giurisdizione su tutte le materie di sequestri di temporalità beneficiarie disposti dall'autorità amministrativa dello Stato (1).

È perciò incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere della legittimità di detti sequestri ordinati con provvedimento ministeriale, anzichè con decreto reale (2).

Ritenuto in fatto che con nota del 24 febbraio 1896 il sottosegretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e culti autorizzava il regio economo generale dei benefizi vacanti, sedente in Bologna, a sottoporre a sequestro di mano regia, per misura di conservazione e di tutela, tutte le rendite del beneficio di Sant'Angelo in Montespino.

Eseguito il sequestro, don Pietro Concetti, già investito della parrocchia, ricorse, per l'annullamento di esso, alla quarta Sezione del Consiglio di Stato, la quale, con sentenza 9 aprile 1897, lo annullò solo in quanto fu esteso al bestiame, foraggi e semine spettanti al parroco, rigettando il ricorso per tutto il resto.

Nel 9 gennaio 1901 il subeconomo di Amandola, quale amministratore dei beni di detto beneficio, convenne tal Luigi Concetti, fratello di don Pietro

---

(1-2) Veggasi a pag. 295 del vol. XIII la sentenza annullata della Pretura di Amandola, 17 maggio 1902. Nel vol. VII (pag. 374) abbiamo anche riferita la decisione del Consiglio di Stato (IV Sezione), 9 aprile 1897, relativa al sequestro delle temporalità del beneficio parrocchiale di Montespino.

Sulla legittimità in materia del provvedimento del Ministero di grazia e giustizia vegg. decis. Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 marzo 1903 (vol. in corso, pag. 108 con nota).

dinanzi al conciliatore di Montespino per sentirsi condannare al pagamento di lire 75.65, importo di foglia di gelsi vendutagli.

Il convenuto si oppose perchè il subeconomo, non avendo avuto da un decreto reale l'ordine di sottoporre a sequestro beni parrocchiali, difettava della legale qualità per amministrarli e del potere per venderne le rendite.

Con sentenza 7 maggio 1901, il conciliatore, ritenendo di non poter entrare a conoscere della eccezione del convenuto, lo condannò al pagamento di lire 75.65 a favore del subeconomo.

Appellò Luigi Concetti alla pretura di Amandola, dinanzi alla quale intervenne don Pietro Concetti sostenendo, fra altro, che l'autorità giudiziaria era incompetente a conoscere della controversia; che per sottoporre a sequestro un beneficio parrocchiale abbisognava un decreto regio; che perciò dovevasi condannare Luigi Concetti al pagamento a suo favore di lire 75.65 spettantigli come legittimo rappresentante ed amministratore del beneficio. Si oppose a tale intervento il subeconomo, assumendo che don Pietro Concetti non aveva interesse ed anche perchè si era obbligato di pagargli eventualmente detta somma per conto del fratello, ciò che non fu mai eseguito. Replicò don Pietro di aver assunta codesta obbligazione con la condizione che si revocasse il sequestro delle temporalità entro il 1900 e che non essendosi verificata la condizione, l'obbligo non più esisteva per lui.

Dedusse inoltre il subeconomo: 1° essere incompetente per materia l'autorità giudiziaria a conoscere della questione sollevata da Luigi Concetti e fatta sua dal parroco, circa la rispondenza, o meno, ai precetti di legge dell'operato sequestro; 2° essere incompetente per valore il pretore a decidere sulle deduzioni ed eccezioni di don Pietro Concetti; 3° ostare a ciò inoltre la decisione del Consiglio di Stato, la quale rivestiva l'autorità di cosa giudicata; 4° essere conforme a legge il provvedimento 24 febbraio 1896 del ministero di grazia e giustizia; 5° ed in via subordinata chiese di provare che don Pietro Concetti accettò la coobbligazione di pagare pel fratello le lire 75.65.

A sua volta, Luigi Concetti disse di non disconoscere il dovere di soddisfare il prezzo della foglia comprata, ma di volere che la giustizia decida a chi debba egli pagarla.

Con sentenza 14-17 maggio 1902, il pretore, respinta ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, tra cui quella d'incompetenza e di cosa giudicata, ammise l'intervento di don Pietro Concetti, ed in riforma della appellata sentenza condannò Luigi Concetti a pagare le suindicate lire 75.65 al don Pietro, quale parroco di Sant'Angelo in Montespino.

Avverso tale sentenza ricorre il subeconomo dei benefizi vacanti di Amandola per i seguenti mezzi: 1° violazione degli articoli 24 e 25, n. 2, del regio decreto 2 giugno 1889, n. 6166, sul Consiglio di Stato, e 10, n. 3, della legge 20 marzo 1865, n. 2448, allegato *D*; 2° falsa applicazione e violazione degli articoli 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, sul contenzioso amministrativo; 3° violazione della cosa giudicata nella sentenza della quarta Sezione del Conglio di Stato 9 aprile 1897 e degli articoli 1350 e 1351 del Codice civile italiano.

Il pretore, dichiarando la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della legalità o legittimità del provvedimento amministrativo da cui fu disposto il suindicato sequestro violò, insieme alle altre disposizioni prima indicate, l'articolo 25, numero 2, del regio decreto 2 giugno 1889, il quale statuisce che la Sezione quarta decide, pronunciando anche in merito dei sequestri di temporalità, dei provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle potestà civili ed ecclesiastiche e degli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia. Imperocchè di tal guisa il legislatore attribuì alla quarta Sezione una giurisdizione speciale, che si estende a tutta la

materia dei sequestri di temporalità beneficiarie, disposti dall'autorità amministrativa dello Stato, e quindi ad *universam incidentem quaestionem*, che vi si colleghi: giurisdizione estesa conseguentemente a conoscere se con quei provvedimenti sia stato leso un diritto.

D'altronde, la legalità e legittimità del sequestro era stata riconosciuta e dichiarata dalla sentenza della quarta Sezione del Consiglio di Stato 9 aprile 1897, la quale faceva ostacolo al pretore di risolvere la stessa queslione. — *Omissis.*

Considerato in diritto, che, mentre Luigi Concetti abbandonò alla giustizia del pretore il decidere a chi egli dovesse pagare le lire 75.65, don Pietro Concetti chiese a sua volta che tale somma venisse a lui corrisposta, e non al subeconomo attore, essendo illegittimo e quindi improduttivo di effetti il provvedimento del 24 febbraio 1896, reso dal ministro di grazia e giustizia e dei culti, occorrendo un regio decreto per sottoporre a sequestro le rendite dei benefizi parrocchiali.

Laonde pregiudiziale sovra ogni altra si presenta la indagine se l'autorità giudiziaria sia competente a conoscere della legittimità del detto provvedimento e quindi della domanda del sacerdote Concetti.

Considerato che, ai sensi dell'art. 24 del regio decreto 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3ª), spetta alla Sezione quarta del Consiglio di Stato di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti di una autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante che abbiano per oggetto un interesse di individui e di enti morali giuridici. Ed a sensi dell'articolo 25 la Sezione quarta decide, pronunciando anche in merito, dei sequestri di temporalità, dei provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle potestà civili ed ecclesiastiche e degli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia.

Da tali disposizioni chiaramente si rileva che il legislatore attribuì alla Sezione quarta del Consiglio di Stato una speciale ed esclusiva giurisdizione su tutta la materia dei sequestri di temporalità beneficiarie disposti dall'autorità amministrativa dello Stato.

Per l'articolo 24, difatti, la Sezione quarta ha il potere di esaminare la legittimità di tutti gli atti dell'autorità amministrativa di cui ivi, cioè a dire, se furono emanati entro la sfera di quelle attribuzioni che sono dalla legge demandate a detta autorità e con le forme legali. E per l'articolo 25 ha il potere di esaminare non solo la legittimità dei sequestri di temporalità, ma eziandio il merito, il contenuto degli stessi, vale a dire, se siano giusti o ingiusti.

In virtù di codeste disposizioni, adunque, spetta esclusivamente alla Sezione quarta l'interpretazione ed applicazione delle leggi che consacrano i diritti della potestà civile in materia beneficiaria, nonchè l'esame e il giudizio dei modi e dei limiti nei quali possono e devono essere emanati i provvedimenti concernenti i sequestri delle temporalità beneficiarie, e quindi di tutte le controversie attinenti alla materia stessa, e così dei diritti che si pretendono acquistati verso lo Stato dagli investiti.

E siffatta speciale ed esclusiva giurisdizione fu conferita alla Sezione quarta perchè i diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria sono d'interesse pubblico. L'esercizio di questi diritti importa un giudizio di estimazione che forma parte integrante delle funzioni dell'autorità amministrativa e perciò sfugge alla competenza giudiziaria, che altrimenti invaderebbe il campo riservato alla prima.

In *subiecta materia* non è ammissibile la possibilità di due giudizi indipendenti, di due sentenze contraddittorie sul medesimo atto, comunque per effetti diversi.

Inapplicabili sono pertanto nella materia stessa i principî e le teoriche sancite dalla legge sul contenzioso amministrativo, in relazione ai limiti della

giurisdizione amministrativa ed ai criteri, che distinguono le azioni di competenza di tale autorità da quelle spettanti ai tribunali ordinari, una volta che in codesta materia la giurisdizione speciale della Sezione quarta del Consiglio di Stato venne stabilita con apposita legge. Donde deriva che fuori di proposito il pretore fece appello alla regola consacrata nella detta legge sul contenzioso amministrativo, giusta la quale spettano alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, anche quando vi possa essere interessata la pubblica Amministrazione. Nè alcun argomento in contrario può dedursi dall'ultimo comma del predetto art. 25, che cioè « nulla è innovato, anche per le materie prevedute nell'articolo stesso, alle disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiziaria »; posto mente che siffatta clausola (come osservò altre volte questo Supremo Collegio), senza manifesto assurdo non si può spiegare nel senso di essersi richiamata in vigore la competenza giudiziaria nelle controversie devolute in virtù dell'articolo stesso ad una speciale giurisdizione amministrativa; dovendosi ritenere invece che colla fatta riserva siasi inteso di dichiarare dal legislatore che, quando le diverse materie, su cui è chiamata a giudicare la Sezione quarta, diano luogo sotto altri aspetti a rapporti e questioni d'ordine giuridico, rimanga ferma per questa la competenza ordinaria.

Considerato che dovendosi pel fin qui detto dichiarare l'incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della domanda proposta in grado di appello dal parroco don Pietro Concetti, e ciò in accoglimento del primo mezzo del ricorso pel capo relativo alla competenza, e venendo meno di conseguenza le ulteriori censure contenute nel ricorso, siccome assorbite dalla suindicata dichiarazione, altro non resta che cassare la denunziata sentenza e rinviare la causa al pretore di Ascoli Piceno per i capi della domando originaria dell'attore.

Per questi motivi, la Corte dichiara la incompetenza, ecc.

Cassazione di Torino.

26 aprile 1904.

Pres. Pinelli, P. P. — *Est.* Ostermann.

Comune di Premeno c. *Minazzoli.*

Parrocchie — Piemonte — Azione giudiziaria promossa dal parroco — Sua piena capacità — Autorizzazione prefettizia non necessaria — R. Editto 21 maggio 1814 — Regie patenti 19 maggio 1831 — R. Decreto 13 ottobre 1893, n. 586, art. 8.

Proprietà — Azione per dichiarazione di proprietà — Possessore della cosa — Elementi probatorii — Convincimento del magistrato.

I parroci del Piemonte hanno piena capacità di agire in giudizio per la difesa dei diritti patrimoniali della Parrocchia, sia nella loro qualità di parroci, che come presidenti nati delle Fabbricerie, e non occorre all'uopo nè la deliberazione di queste, nè la autorizzazione governativa.

L'azione per dichiarazione di proprietà promossa da colui, che si trova nel possesso o pieno o promiscuo della cosa, va risolta sull'esame dei titoli presentati da entrambe le parti in giudizio, e non si esige dall'attore la piena prova di essere proprietario, mentre questa è di rigore, quando si tratta di rivendicare come propria la cosa posseduta da altri.

Attesocchè il *primo mezzo* riguarda l'eccezione pregiudiziale che il parroco Minazzoli non poteva stare in giudizio; che non aveva veste a rappresentare la Fabbriceria; che in ogni modo, o la Fabbriceria, per regolare deliberazione collettiva, o il parroco di suo incarico, dovevano provvedersi di regolare autorizzazione a stare in giudizio.

La Corte d'appello disse in proposito che ormai non è discutibile in dottrina e giurisprudenza che il parroco *pro tempore* sia il legittimo rappresentante degli interessi religiosi della Parrocchia,

e, quale conseguenza, anche degli interessi patrimoniali, e ciò anche quando esistono le Fabbricerie, le quali non possono escludere l'esercizio di un pari diritto del parroco; che nessun obbligo ha il parroco in conseguenza di rivolgersi alla Fabbriceria onde siano difesi i diritti patrimoniali di una Parrocchia, nè ha quello di procurare la istituzione di tale corpo, e quindi deve riconoscersi nel parroco il diritto di istituire un giudizio per difendere la proprietà parrocchiale a nome della Fabbriceria di cui è il presidente nato; che del pari non puossi dire necessaria l'autorizzazione a promuovere un giudizio per rivendicare una proprietà o per farla dichiarare, giacchè vigendo ancora nelle provincie formanti l'antico Stato sardo le Regie patenti del 19 maggio 1831, a senso del Regio decreto 19 ottobre 1893 nessuna autorizzazione è necessaria per far valere o difendere in giudizio le eventuali ragioni della chiesa, lasciandone la responsabilità ed opportunità a chi promuove il giudizio.

Assume il ricorrente:

1° Che errò la Corte nel ritenere fuori di questione la veste che il parroco può avere per proporre azioni in giudizio; nel confondere gli interessi religiosi della Parrocchia con gli interessi patrimoniali della Chiesa, ed oltre che errare disse cosa fuor di proposito, affermando che il parroco può agire in via indipendente dalla Fabbriceria, mentre sta in fatto che il parroco Minazzoli non ha agito in proprio, ma per la Fabbriceria, essendo la sentenza emanata in confronto di questa;

2° Che la Fabbriceria, ente morale riconosciuto dalla legge, è soggetta alle discipline da questa stabilite, e l'azione giudiziaria da essa promossa, azione reale eccedente la semplice amministrazione, esigeva la previa autorizzazione prefettizia a norma del Regio decreto 19 ottobre 1893, n. 586;

3° Che non giova invocare le Regie patenti del 1831, perchè la parrocchia di Premeno fu costituita sotto la dominazione francese, e nelle provincie, di cui fa parte, come nelle Lombardo-Venete, ebbe vigore la legislazione napoleonica che riconosceva in modo esplicito le Fabbricerie e ne definiva le attribuzioni, onde la Fabbriceria di Premeno doveva avere esistenza giuridica, mentre il parroco trascurò di costituirla o di convocarla, e per agire in giudizio era necessaria, e in dette regioni fu sempre richiesta, l'autorizzazione governativa;

4° Che quando pure avessero impero le Regie patenti del 1831, sarebbero in vigore, come dice espressamente il decreto del 1893, « soltanto per i casi in esse previsti », e fra questi non ve ne ha alcuno che si accosti all'attuale, onde spiegherebbe sempre piena efficacia il detto decreto.

Nessuna di queste censure ha fondamento in diritto.

Con quella distinta *sub* n. 3° si solleva una questione nuova, e per giunta su basi di fatto contraddette dalla sentenza impugnata. Questa ha constatato, e ripetutamente, che la Parrocchia di Premeno è stata eretta nel 1819 con atto prodotto in causa. Quindi in questa sede vanamente si possono invocare atti diversi anteriori a quello che il magistrato del merito ha riconosciuto essere il solo e vero atto che, secondo i canoni, è necessario perchè possa aver luogo l'erezione di una nuova Parrocchia da parte del Vescovo quando ne concorrano le cause, pure dai canoni determinate: Concilio di Trento, sessione IV, *de ref.*

Premeno appartiene, come apparteneva, al Piemonte, dove il decreto imperiale 30 dicembre 1809 prescrivente fra altro, alle Fabbricerie, per poter stare in giudizio, l'autorizzazione prefettizia, fu abolito dall'editto del 21 maggio 1814. E dopo tale abolizione i soli parroci furono dal reale Senato di Piemonte considerati come i legittimi amministratori dei beni delle fabbriche parrocchiali, e, quando non è il solo amministratore, il parroco è il presidente nato della Fabbriceria, e la mancanza del Consiglio collettivo non è motivo

che infirmi la veste del parroco, di amministratore o di rappresentante la Fabbriceria.

In Piemonte l'ingerenza dello Stato nelle Fabbricerie è sempre stata minima ed il magistrato ha costantemente ritenuto che il parroco potesse agire in giudizio per la Fabbriceria senza uopo di autorizzazione.

Le Regie patenti del 19 maggio 1831, mantenute espressamente in osservanza coll'articolo 8 del Regio decreto 19 ottobre 1893, sono quindi in vigore anche nella provincia di Novara, ed a Premeno che ne fa parte. I casi in esse previsti sono assai più ristretti di quelli compresi nel decreto; si limitano cioè alle alienazioni, e nessun precetto contengono che corrisponda a quello che si legge in fine dell'art. 1° del decreto del 1893, prescrivente che agli istituti nell'articolo indicati, fra cui le Fabbricerie, sia necessaria l'autorizzazione governativa per ogni atto e contratto « che ecceda la semplice amministrazione ». E il ricorrente sostiene appunto che al caso concreto sia applicabile il decreto del 1893 e che il promuovere azioni in giudizio sia atto tale, che in sè stesso ecceda la semplice amministrazione.

Verrebbe con ciò inteso l'inciso dell'art. 8 del decreto *per i casi in esse previsti*, nel senso che nei punti contemplati dal decreto e non dalle patenti, e così in quello testè indicato concernente in genere gli atti che eccedono la semplice amministrazione, il decreto abbia valore anche negli Stati sardi.

Il collegio non lo ritiene, non potendosi ammettere che, mentre si è avuto cura di mantenere l'osservanza delle Regie patenti come quelle che hanno forza di legge, si sia contemporaneamente, senza una legge, potuto e voluto accrescere, e considerevolmente, i casi di incapacità.

Si tratta di materia che ancora non è regolata da norme uniformi; le stesse eccezioni portate dal decreto del 1893 stanno ad affermarlo; e così si comprende l'applicabilità delle norme più ristrette là dove già prima esistevano, ad esempio nelle provincie Lombardo-Venete citate dal ricorrente, dove ebbe sempre vigore il decreto italico del 3 agosto 1803; ma si è già dimostrato che senza fondamento si pretende di equiparare, quanto al diritto antico, la provincia di Novara a quelle del Lombardo-Veneto.

La sentenza 8 maggio 1895 di questa Corte, citata nel ricorso, si riferiva all'esazione di un capitale, e talvolta, per estensione ed analogia, si è ritenuta, in caso, necessaria l'autorizzazione prescritta dalle patenti del 1831 per le alienazioni; ma la stessa sentenza ritenne che il parroco ben avesse potuto precedentemente stare in giudizio senza autorizzazione per proporre le ragioni di credito. Il decreto della Corte di appello di Torino è del 1895, non del 1885 come erroneamente dice il ricorso; dunque a ragione fu ricordato dalla sentenza impugnata, che vi si uniformò.

Il *primo mezzo* va quindi rigettato, senza che occorra risolvere il punto dibattuto se il promuovere azioni in giudizio sia, e in qualunque caso, atto che eccede la semplice amministrazione.

Col *secondo mezzo* si dice violato l'art. 490 Codice proc. civile per avere la Corte del merito seguito l'attore in quanto, mutando la natura dell'azione, convert in istanza per dichiarazione di proprietà quella che non era altro che una rivendicatoria.

La censura non regge.

Le conclusioni dell'attore in prima e seconda istanza restarono immutate, e sempre conformi alla domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio, cioè: « dichiararsi essere spettato e spettare alla Fabbriceria la proprietà, ecc. »

Si investe quindi solo l'apprezzamento della Corte di merito. Il quale non può essere passibile di censura, se non in in quanto fosse viziato da qualche errore di diritto. E l'errore non c'è.

La Corte ha ritenuto, ed insindacabilmente, che fosse incontroverso nell'attore il possesso di tutte le aree adiacenti alla chiesa, ad eccezione di quella

del terreno della via alla Chiesa. Per tutte queste aree, pur comprese nella domanda, l'apprezzamento della Corte non può essere messo in discussione, essendo appunto caratteristica dell'istanza di dichiarazione di proprietà, che la distingue dalla rivendicatoria, che il possesso della cosa sia nell'attore.

Ma la Corte ritenne che fosse nello attore anche il possesso della via alla Chiesa.

Lo contesta il Comune, obbiettando che nell'istanza di riporre ogni cosa in pristino diretta dall'attore contro il Comune, e nell'esposizione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo del giudizio stava l'affermazione del possesso nel Comune.

Ma la Corte d'appello osservò che, per stabilire la condizione giuridica delle parti e delle loro pretese, dovevasi avere riguardo non al momento della citazione, ma a quello in cui al parroco veniva interdetto l'esercizio del suo diritto, « ed in tal caso, dice la Corte, indubitato si ha che il possesso era nella Fabbriceria della Chiesa; fin d'allora insorse la vera contestazione, non ancora della lite, ma dei rispettivi diritti, ed in tal senso va intesa la domanda fatta dal parroco che appunto mira a far dichiarare tale proprietà nella Chiesa ».

Sono considerazioni corrette, perchè, dato, per constatazione della sentenza, il precedente possesso nella Fabbriceria, sarebbe antigiuridico il ritenere che la molestia che provocò l'azione per dichiarazione di proprietà bastasse ad invertire le parti ed a far ritenere che il possesso fosse passato senz'altro nel Comune per modo che alla Fabbriceria non fosse più lecito agire per dichiarazione, ma solo per rivendicazione di proprietà.

Si obbietta ancora che sull'affermato possesso nell'attore la sentenza non motivò, ma in proposito nessun articolo di legge si indica come violato, e lo stesso difetto di indicazione si ripete nel *mezzo quinto* che pure accenna a mancanza di motivi.

Questo basta perchè la censura, che del resto mancherebbe di fondamento, non possa essere presa in considerazione.

Si dice altresì violato l'art. 22 della legge sui lavori pubblici, ma tale articolo rispetta i diritti acquisiti e la Corte, con apprezzamento insindacabile, disse che il possesso del Comune sovra il terreno soggetto al passaggio pubblico non poteva essere inteso che limitatamente a tale diritto.

Col *terzo mezzo*, stando sulle generali e senza discendere a specificazioni, si censura la sentenza per violazione dei principii in materia di diritto probatorio, in quanto:

a) decise in base a pretesi documenti che non hanno carattere di autenticità, che non sono atti pubblici, nè scritture private fra le parti;

b) ritenne che le presunzioni equivalgono a prova in tema di dichiarazione di proprietà;

c) si è abbandonata ad un mero calcolo di probabilità sull'influenza dei documenti delle parti, contravvenendo al precetto per cui l'onere della prova incombe esclusivamente all'attore, onde non può bastare all'accoglimento delle pretese attrici, non suffragate da idonea documentazione, la scarsa documentazione del convenuto.

Queste censure traggono fondamento sul brano staccato di un periodo della parte razionale della sentenza, ma esse vanno considerate in rapporto alla motivazione intera. E da questa si apprende che la Corte del merito venne nella convinzione che « la domanda del parroco fosse pienamente giustificata », non altrimenti sulle risultanze di documenti mancanti di autenticità, ma su quelle di atti pubblici, di estratti catastali, di atti giudiziali, onde non le si può far biasimo, se la convinzione rafforzò anche per le concordanti risultanze di atti non autentici che ritenne meritevoli di fede. Così pure; se accennò a presunzioni, non è su queste che fondò il suo giudizio, e comunque, dicendo che nel pronunciare su istanza per dichiarazione di proprietà possono

valere anche le presunzioni, non errò, ma disse cosa ripetutamente e concordemente ammessa in giurisprudenza.

Infine se procedette ad un esame comparativo delle produzioni e si convinse della assoluta prevalenza delle ragioni fatte valere dall'attore, la Corte non violò il principio sancito dall'articolo 1312. essendo oramai presso che pacifico in giurisprudenza che l'azione per dichiarazione di proprietà, promossa da colui che si trova nel possesso o pieno o promiscuo della cosa, va risolta sull'esame dei titoli di entrambe le parti onde stabilirne la preponderanza, cosicchè non si esige dall'attore la piena prova di essere proprietario, che è invece di rigore quando si discenda in giudizio per rivendicare come propria la cosa posseduta da altri. — *Omissis.*

Per questi motivi la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Palermo.

5 maggio 1904.

Pres. Tommasi, P. P. — *Est.* Stranieri.

Arcivescovo di Siracusa c. *Salibra.*

Cappellania laicale soppressa — Celebrazione di messe — Provincie di Sicilia — Decreto 27 maggio 1857 — Diritto del Vescovo della Diocesi di reclamare l'adempimento.

Per il R. decreto del 27 maggio 1857, tuttavia in vigore nelle Provincie di Sicilia, l'Ordinario della Diocesi ha diritto di costringere al pagamento l'accollatario di una rendita destinata a celebrazione di messe, anche dopo la soppressione della cappellania laicale istituita a tale oggetto (1).

La Corte osserva: La Corte di merito nell'impugnata sentenza non nega, anzi ammette, che prima della soppressione della cappellania laicale in questione, avente per oggetto la celebrazione delle messe, l'Arcivescovo di Siracusa, quale rappresentante di tutte le chiese di quella diocesi, e perciò anche della chiesa di S. Giuseppe, dove le messe dovevano celebrarsi, aveva il diritto e l'azione di domandare il pagamento della rendita costituente la dotazione di quella cappellania, ipotecata sopra la casa in via Amalfitani, contro l'accollatario della detta rendita per la celebrazione delle messe.

Senonchè sostiene che, avvenuta la soppressione della cennata cappellania in forza della legge 15 agosto 1867, e ritornati i beni dotalizi agli eredi del fondatore, erano costoro i soli legittimi rappresentanti dell'ente soppresso; e quindi essi soltanto avevano il diritto di agire per l'adempimento delle disposizioni del fondatore Maiolino e non più l'Arcivescovo di Siracusa, e molto meno il governatore della menzionata chiesa di S. Giuseppe.

Ma l'errore della Corte di avere ritenuto che, dopo la soppressione della surriferita cappellania laicale, l'Arcivescovo di Siracusa non abbia diritto di costringere l'accollatario al pagamento della rendita destinata alla celebrazione delle messe, si appalesa evidente, di fronte al R. decreto del 27 maggio 1857 tuttavia in vigore in queste Provincie della Sicilia, di che lo stesso controricorrente Luigi Salibra non muove dubbio. Ora, l'art. 1 del detto decreto dispone: Coloro che omettono lo adempimento di legati pii di messe, anniversarii, festività ed altri legati di simile natura, di suffragio o di culto, ovvero di cappellanie meramente laicali, vi saranno giudiziariamente costretti. E nell'art. 2 si dice espressamente: Gli Ordinarii diocesani, presa esatta ragione di tali obblighi, esauri-

---

(1) La stessa Cassazione di Palermo, con sentenza 1° febbraio 1902, nella causa Fardella c. Sferrazza, avea ritenuto che in virtù dello stesso R. decreto 27 maggio 1857 l'Ordinario diocesano non ha la rappresentanza in giudizio per l'adempimento dei legati pii, ma può solo, per l'alta sorveglianza che gli compete, eccitare colui, cui spetta, a promuovere i relativi giudizi (Veggasi vol. XII, pag. 248, con nota).

ranno tutti i mezzi bonarii e pastorali per indurre allo adempimento coloro che vi sono tenuti; tornando infruttuose le loro cure, gli Ordinarii medesimi, per mezzo delle rispettive amministrazioni diocesane pèi dominii al di qua del faro, e dei Vicari generali pei dominii al di là del faro, faranno presso le competenti autorità civili istituire giudizio contro i debitori resistenti, per la costoro condanna al pagamento delle somme e quantità dovute.

Per il che la Corte di merito, che negava all'Arcivescovo di Siracusa, quale Ordinario di quella diocesi, il diritto di domandare la condanna di Luigi Salibra al pagamento delle somme arretrate e destinate per la celebrazione delle messe colla fondazione del 15 luglio 1824, ha violato flagrantemente il cennato R. decreto 27 maggio 1857; epperò il secondo mezzo va accolto, e quindi annullata per questa parte la sentenza.

Per questi motivi, la Corte annulla il ricorso, ecc.

Appello di Roma.

9 marzo 1905.

Pres. CARDONA, P. P. — *Est.* PALLADINI.

Fondo pel culto c. *De Angelis.*

Parrocchia ex-conventuale — Spese di culto ed ufficiatura della chiesa — Obbligo del Fondo pel culto — Azione di rimborso — Erede dell'investito — Prescrizione trentennale - Prescrizione quinquennale inammissibile.

Non è applicabile la prescrizione quinquennale, di cui l'art. 2144 del Codice civile, alla domanda dell'assegno di spese di culto ed ufficiatura della chiesa di una Parrocchia ex-conventuale, di cui il Parroco chiede il rimborso dal Fondo pel culto, quale subentrato nell'obbligo del Monastero soppresso e della Cassa ecclesiastica in forza del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, dall'epoca della soppressione, non trattandosi di un pagamento della natura di quelli contemplati dal detto articolo (1).

È però applicabile a tale domanda la prescrizione trentennale estintiva, di cui l'art. 2135 del Codice civile; e questa eccezione, sebbene non dedotta innanzi ai primi giudici, può essere proficuamente proposta al magistrato d'appello in grado di rinvio.

Fatto. — Con atto del 20 giugno 1902 Don Enrico Massabò, nella qualità di parroco di S. Severo in Perugia, esponeva: Che nella Chiesa parrocchiale annessa al Monastero dei Padri Camaldolesi in Perugia sotto l'invocazione di S. Severo, nel tempo anteriore alla soppressione delle Congregazioni religiose, uno di quei monaci esercitava l'ufficio di parroco per la cura delle anime; che col decreto Pepoli 11 dicembre 1860, soppresse le corporazioni suddette nell'Umbria, anche il su nominato Monastero ed i suoi beni furono appresi dalla Cassa ecclesiastica, cui succedette il Fondo per il culto, mentre la Chiesa di S. Severo fu conservata come Parrocchia ed il parroco fu provveduto di conveniente congrua a termini dell'articolo 16, capoverso 2, dell'anzidetto Decreto Commissariale; che all'epoca della soppressione, e da vari anni, esercitava le funzioni di parroco nella Chiesa di S. Severo l'istante Don Enrico Massabò al quale, con decreto 28 agosto 1862, registrato a Perugia il 7 ottobre 1902 al n. 837 con L. 1.20, fu assegnata la congrua di L. 800, che

---

(1) Veggansi analogamente: App. di Perugia 17 novembre 1904, Fondo culto c. Sarri; 1 novembre 1904, Fondo pel culto c. Filipponi; App. di Roma 3 agosto 1904, Fondo pel culto c. Catulli (volume in corso, pag. 72 con la nota ivi, 76 e 80); lo studio « *La prescrizione quinquennale, se sia applicabile agli assegni annui per spese di culto* » (vol. XIV, pag. 129 e seg.).

Le sentenze del Tribunale e della Corte di appello di Perugia e della Cassazione di Roma pronunziate nel giudizio tra il parroco Massabò, autore del De Angelis, ed il Fondo pel culto, e richiamate nella presente sentenza, sono state rispettivamente pubblicate in questa RIVISTA vol, XIII, p. 167, vol. XIV, p. 298 e 151.

egli percepì fino al 1901, nel quale anno, in esecuzione della legge 4 giugno 1899, gli fu aumentata in L. 988.81; che però le spese di ufficiatura del a Chiesa stessa, le quali erano prima somministrate dal Monastero, a cui era annessa, furono sempre, dalla soppressione in poi, sopportate in proprio dallo istante, non avendovi mai nè la Cassa ecclesiastica, nè il Fondo per il culto provveduto con separato conveniente assegno, non ostante che pel decreto suddetto vi fossero tenuti in surrogazione del soppresso Monastero; che solo nell'agosto 1901 la Direzione generale del Fondo per il culto decretò, a termini della legge 4 giugno 1899, l'aumento del 15 per cento sulla congrua per le spese di culto in L. 135, ma tale aumento, fissato dalla legge per una misura di equità generale, non ha potuto vincolare l'istante, che ha diritto a vedersi fissato un assegno maggiore in luogo e vece di quel o che avrebbe somministrato il Monastero; e non ha poi alcun effetto per le annualità precedenti, durante le quali le spese stesse furono in proprio sopportate dall' istante.

Premesso ciò, il Massabò traeva la Amministrazione del Fondo pel culto innanzi al Tribunale di Perugia per sentirsi condannare a rimborsare all'istante quello che, per spese di culto ed ufficiatura della Chiesa parrocchiale anzidetta, egli ha finora del proprio pagato, dalla soppressione in poi, nella somma di L. 700 annue od in quella somma che venisse liquidata dal Tribunale, coi relativi interessi legali; sentire inoltre fissare per il titolo stesso al Parroco di S. Severo per l' epoca avvenire, un assegno annuo di L. 700, salvo migliore liquidazione, da corrispondersi dalla citata Amministrazione.

Portata la causa in discussione, l'Amministrazione convenuta concluse in via principale pel rigetto della domanda del Massabò, giacchè il medesimo era stato provvisto dall' Amministrazione con l'assegno già accordato per le spese di culto; subordinatamente, doversi ridurre e limitare l'assegno ad una somma non superiore alle L. 300 annue, decorribili dalla data della citazione, o, in caso peggiore, da un quinquennio, e non più, anteriore all'atto introduttivo del giudizio.

Il Tribunale, con sentenza del 31 dicembre 1902, registrata a Perugia il 14 gennaio 1903 al n. 561 con L. 52.20, dichiarò tenuta l'Amministrazione del Fondo per il culto a provvedere alle spese per l'officiatura della Chiesa parrocchiale di S. Severo, e la condannò a rimborsare in ragione di L. 450 annue al parroco Don Enrico Massabò, dal giorno della soppressione del Monastero dei Camaldolesi, le spese di ufficiatura di detta Chiesa, più gl'interessi legali dal giorno della domanda.

Avverso questo pronunciato produsse appello l'Amministraziane del Fondo per il culto per le ragioni dedotte e non attese in prima istanza; e la Corte di Perugia, con sentenza del 23 maggio 1903, registrata a Perugia il 30 maggio 1903 al n. 879 con L. 18 a debito, mentre confermasi quella del Tribunale in rapporto all'obbligo del Fondo per il culto, dichiara però prescritta l'azione del parroco Massabò, per la rivalsa delle annualità di spese anteriori all'ultimo quinquennio precedente la domanda giudiziale.

Contro questo capo della sentenza di appello, il parroco Massabò propose ricorso in Cassazione, lamentando la violazione dell' articolo 2144 del Codice civile.

La Corte di Cassazione con decisione del 15 dicembre 1903, registrata in Roma il 4 gennaio 1904 al n. 3694 con L. 36, accolse il ricorso e rinviò la causa a la Corte di appello di Roma anche per le spese.

Morto il Massabò, la causa fu riassunta con atto del 20 luglio 1904 da Don Giovanni Giuseppe De Angelis, nella sua qualità di erede universale del Massabò. Poscia, essendo stata cancellata dal ruolo, venne riprodotta con atto del 13 gennaio 1905.

Nell'udienza di spedizione i procu-

ratori delle parti concludevano come sopra.

In diritto. — Attesochè l'eccezione di mancanza di qualità del De Angelis per sostenere il giudizio promosso dal Massabò non ha fondamento.

Dal testamento olografo del 13 gennaio 1902 non prodotto, depositato presso il notaio Gasperini di Perugia nel 16 gennaio 1904, risulta che il Massabò istituiva suo erede universale il De Angelis.

E, poichè il Massabò con l'atto introduttivo del giudizio sperimentava una azione avente un duplice obbietto, quello di essere rimborsato nel proprio interesse delle spese di culto e di ufficiatura concernente il passato, e l'altro di far stabilire un annuo assegno alla Parrocchia da lui amministrata per l'avvenire, ne consegue che non si può disconoscere nel De Angelis, in rapporto del primo dei detti obbietti, la veste legittima a proseguire il giudizio intentato dal di lui autore.

Ed oggi la materia del contendere riguarda appunto il rimborso delle spese, mentre sull'altro capo della domanda si è formato il giudicato.

Del resto, anche relativamente a ciò, non viene dall'Amministrazione formalmente impugnato che il De Angelis sia pure investito del beneficio parrocchiale di S. Severo in Perugia.

Attesochè, nel merito, sulla prescrizione quinquennale delle spese di culto, la Corte non ha ragione di modificare la sua precedente giurisprudenza.

Anche in occasione della presente causa, essa considera: che, per farsi luogo alla prescrizione quinquennale, è mestieri che si tratti di rendita o prestazione per qualcuna delle cause indicate nell'articolo 2144 del Codice civile, che hanno tutte carattere di obbligazione accessoria: che tale prescrizione quindi non si applica ai pagamenti periodici o rate di un capitale, nonchè alle prestazioni fondate su ragioni di rimborso determinate dalla gestione di negozi, quale è appunto la prestazione in disamina: che non valga obbiettare che questa ha il carattere di prestazione periodica, e deriva da un diritto di eredità che la Parrocchia ha verso il Fondo per il culto, ed è quindi analoga a quella di cui nel citato articolo.

Questo concetto è inammissibile, ponendo mente che la prestazione delle spese di culto non è l'accessorio, ma l'adempimento di una obbligazione principale, la quale si estingue tostochè quella è avvenuta.

Il fatto poi del pagamento ad anno non è inerente alla natura della prestazione, come sarebbe nel caso di una rendita od interessi di capitali, ma dipende da ragioni di opportunità e di pratiche amministrative, giacchè, come giustamente si osservò in altro giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione di Roma, nulla vieterebbe che il Fondo per il culto erogasse dette spese direttamente volta per volta.

Che non trattandosi di un pagamento della natura di quelli contemplati dall'art. 2144 Codice civile, viene meno anche il presupposto storico e giuridico di questa disposizione, quello, cioè di evitare la ruina del debitore a causa del cumulo degli arretrati.

Che neppure giova invocare l'ultima parte del detto articolo concepita nei seguenti termini: « E generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno, od a termini periodici più brevi »; perciocchè è mestieri riferire tali espressioni al concetto, che informa l'intera disposizione, che è quello innanzi rilevato, e non interpretarlo in senso estensivo non conciliabile con una materia eccezionale, quale è quella della prescrizione (art. 4, disposizioni preliminari al Cod. civile).

Attesochè, d'altra parte, mentre l'Amministrazione convenuta non adduce convenienti ragioni per escludere il carattere giuridico dell'azione di rimborso, si addimostra incerta nel definire la natura dell'azione esercitata dal parroco. « Non è un'azione d'indennizzo, essa dice, ma piuttosto ha il carattere di una azione rivendicatoria o confessoria, mediante la quale si ebbe in mira

di ricuperare una parte dei beni annualmente addetta alla ufficiatura della chiesa ed appartenente alla corporazione religiosa soppressa, o di far riconoscere e confessare l'esistenza di un onere sui beni suddetti a favore della parrocchia, che dovrebbe essere soddisfatto dal Fondo pel culto. Perciò la domanda si estende all'avvenire e non risale al passato per effetto di una gestione volontaria del parroco ».

Questa conseguenza non armonizza con le premesse, perciocchè, concesso che si trattasse di un azione rivendicatoria, non si comprende come dalla medesima si debba escludere la restituzione dei frutti o redditi della cosa o diritto, che forma oggetto della rivendicazione, già percepiti dal convenuto.

Attesochè, non essendosi impugnato che il Massabò fu parroco della chiesa di S. Severo in Perugia per tutto il periodo, cui si riferiscono le spese di culto, delle quali si faceva a chiedere il pagamento, indarno si oppone, ammesso che ciò sia consentito nel presente stadio della lite, che manchi la prova dell'azione di rimborso; occorrono all'uopo presunzioni gravi, precise e concordanti, quelle medesime, in base a cui, in questo giudizio,è stato determinato l'assegno per tale oggetto.

Attesochè, in ordine alla eccezione di prescrizione trentennale risulta dagli atti che essa non fu specificatamente dedotta innanzi ai primi giudici.

Tuttavia la Corte è d'avviso, avuto riguardo alla natura di simigliante mezzo di difesa, che la medesima possa essere proficuamente proposta anche in grado di rinvio. Che non se ne possa disconoscere il giuridico fondamento di fronte alle ampie e generiche espressioni dell'art. 2135 Cod. civile. Conseguentemente si deve dichiarare estinta l'azione del parroco per le annualità dell'assegnamento non comprese nel trentennio anteriore alla domanda giudiziale.

Attesochè le spese seguono la soccombenza.

Che l'Amministrazione è in massima soccombente: che però essendo stato ammesso in suo favore la eccezione di prescrizione di trent'anni, è giusto compensare una modica parte di spese (articolo 370 Cod. proc. civ.).

Per questi motivi, ecc.

Appello di Genova.

8 novembre 1904.

Pres. MAGENTA, ff. P. — *Est.* ROSSO.

Capitolo della Chiesa cattedrale di Sarzana c. Comune di Ameglia.

Enfiteusi Canone — Divisibilità dell'obbligazione.

Dati i caratteri di libertà ed affrancabilità sanzionati dal legislatore italiano per l'enfiteusi, riducendola a quasi una proprietà, deve ritenersi divisibile di sua natura la obbligazione del canone enfiteutico (1).

L'obbligo dell'enfiteuta, oltre che per la sua natura, deve ritenersi divisibile per la natura dell'obbietto sul quale si sostanzia, cioè prestazione in denaro o in derrata, che sono divisibili (art. 1202, 1557 Cod. civ.).

Come si desume dall'art. 1958, n. 2, del Cod. civ., il diritto del direttario alla prestazione del canone non è un diritto reale, ma un credito tutelato, come molti altri, dalla legge con l'egida del privilegio

---

(1) La giurisprudenza è prevalente nel senso della indivisibilità dell'obbligazione del canone enfiteutico; veggansi infatti: App. di Potenza 12 gennaio 1897, Mensa Vescovile di Potenza c. Banca d'Italia (vol. VII, pag. 701) colla nota ivi; App. di Palermo 13 maggio 1898, D'Amore c. Ferrara e Finanze, e Trib. di Avezzano 5 febbraio 1898, Corsetti c. Matacchione (vol. VIII, pag. 724, 726); Cass. di Roma 16 agosto 1878, Finanze c. Ardizzone (*Giurispr. Italiana*, 1878, pag. 570), e 10 aprile 1894, Muti-Bussi c. Biondini (*Corte Suprema*, 1894, II, pag. 84).

Nel senso invece della presente sentenza, cioè della divisibilità del canone enfiteutico, Cass. di Palermo 23 novembre 1895, Modica c. Fondo pel culto (vol. VI, pag. 279 in nota).

Attesochè censurano gli appellanti la sentenza del Tribunale di Sarzana e ne chiedono la riparazione, sostenendo che erroneamente i primi giudici abbiano ad essi dato carico di integrare il giudizio colla chiamata degli altri enfiteuti, inquantochè la prevalente dottrina e giurisprudenza ritengono che l'obbligazione di pagare il canone enfiteutico è di sua natura divisibile. Suscitano pertanto gli appellanti una famosa e vessata questione che, ricollegandosi colle vicende storiche del contratto enfiteutico, affaticò lungamente i giurisperiti e le magistrature.

L'enfiteusi, la cui istituzione compare recente nel diritto romano, apparendo soltanto nel secondo secolo dell'èra cristiana, sebbene preceduta dalle istituzioni della *possessio* dell'*ager publicus* e dell'*ager rectigalis*, disciplinata particolarmente cogli editti degli imperatori Zenone e Giustiniano, trapassò nei secoli successivi, subendo però profonde modificazioni sotto l'influsso del diritto ecclesiastico e feudale, le cui disposizioni ne snaturarono l'indole primitiva, e ai sentimenti liberali della romana legislazione sostituirono l'irta falange delle restrizioni create dal buio medio evo, che ridussero a misera servitù le genti coloniche.

Ma col progresso dei tempi, sottentrato il raggio di miglior civiltà, assorti i popoli ad aurore più fauste, i governi obbedendo ai nuovi impulsi e bisogni crescenti dell'agricoltura, che andava a svincolarsi dalle pastoie impedienti la sua benefica attività, la enfiteusi andò grado a grado a rivestire forme e caratteri intesi a spogliarla di quell'impronta di servitù, che aduggiava l'enfiteuta di fronte al direttario.

Lo scoppio della rivoluzione francese, la quale tante antiche istituzioni rovesciò, colpì pure l'enfiteusi, pronunciandone nel memorando 4 agosto 1789 l'abolizione mantenuta in appresso nel Codice civile napoleonico. — Alla caduta dell'impero francese, ripristinate in Italia le antiche dominazioni, il contratto d'enfiteusi ospitato nel Codice civile austriaco, nelle leggi del Regno delle Due Sicilie, nei Codici Parmense ed Estense, nel Codice Feliciano per l'isola di Sardegna, negli Stati Pontifici, non fu ammesso nel Codice civile Albertino, i cui concetti si adottarono dal Parlamento Subalpino mercè la legge 13 luglio 1857, che die' mano a far scomparire tutte le antiche enfiteusi.

Costituitosi il Regno d'Italia, e preparandosi l'uniforme legislazione civile, l'enfiteusi era stata bandita dai diversi progetti compilati e presentati al Parlamento, senonchè sorse viva polemica se fosse savio consiglio abolire un contratto che nella maggior parte delle italiane provincie, specie nelle meridionali, corrispondeva ad una necessità generalmente sentita. E si fu allora che per motivi politici e sociali l'enfiteusi fu accolta nel novello Codice civile italiano, ma con mutazioni rilevanti dalla sua originaria figura e riducendola a quasi una proprietà, non astretta ad altro limite tranne quello di non deteriorare il fondo enfiteutico, avendo anzi l'utilista l'obbligo di migliorarlo e col diritto dell'enfiteuta di redenzione od affrancazione (art. 1564).

Date queste evoluzioni, dati gli estremi di libertà ed affrancabilità, si attagliano ad essi più acconciamente e con miglior criterio giuridico la indivisibilità o divisibilità dell'obbligazione del canone enfiteutico?

Già la Rota Fiorentina nel 1784, sotto lo impero delle riforme promulgate dal Granduca Pietro Leopoldo, affermava la divisibilità. — Più modernamente si discusse la tesi e disparate suonarono le opinioni degli scrittori, i responsi della pratica giurisprudenza.

Propugnarono taluni l'indivisibilità sul fondamento che la corresponsione del canone è atto di ricognizione di dominio, il quale è di sua natura indivisibile, per cui essendo più gli enfiteuti, da ciascuno di essi può il direttario esigere l'ammontare del canone, come da ognuno di loro può esigere il risarcimento del suo diritto di do-

minio. — Opposero altri che nel patrio diritto il pagamento del canone non costituisce atto di soggezione e sudditanza a riguardo del direttario, sibbene un correspettivo della ottenuta concessione, sicchè il canone non può considerarsi se non come un debito dell'enfiteuta, un credito rimpetto al direttario.

Invocano l'art. 1958 del Codice civile, ove si dice goder privilegio speciale i crediti dei canoni sopra i frutti del fondo enfiteutico: ciò posto, il credito avente per obbiettivo una determinata somma di denaro, ovvero una prestazione pure determinata di derrate, è per sè stesso divisibile, quindi indubbia la divisibilità del canone.

Contrarie furono le decisioni in materia delle Supreme Corti di Torino, di Roma, di Palermo e di Firenze, e certamente in tante divergenze di autorevolissimi magistrati, questo Collegio conviene non essere facile la controversia, ma dovendo nel conflitto spiegare l'opinione sua, propende per la divisibilità. — Invero la libertà ed affrancabilità sanzionata dal legislatore italiano ripugnano al concetto di una indivisibilità, che si potea concepire in epoche di barbarie o di incompiuta civiltà, ove signoreggiavano ancora gli istituti di asservimento nei coloni della gleba; è al tutto irrecevibile nella benefica legge moderna, la quale di strusse il pregiudizio per cui le leggi feudali reputarono l'enfiteusi — *tamquam quaedam imago feudi eodem iure in pluribusque regulata atque ab una materia ad aliam arguere licebat.* — Insomma a quei tempi la ricognizione del dominio rappresentava un che di simile all'omaggio del vassallo, magari estrinsecato nell'offerta al barone o all'abbazia di un falcone, o di un mazzo di fiori, o di un canarino o di un cervo.

Tutt'altro adesso è il pagamento del canone e, come si premise, il contratto enfiteutico è quasi una proprietà.

I fautori della indivisibilità affacciano che il canone è atto di ricognizione di dominio eminente, ma anche sotto tale aspetto, come capace di divisione è la cosa su cui si esercita, il dominio è non meno divisibile: ora, se ciò è, la divisibilità occorre altresì nell'atto di ricognizione, dappoichè ciascun atto parziale di riconoscimento corrisponde a quella parte in cui può andar diviso il dominio del fondo enfiteutico.

Convincentissimo è poi l'argomento desunto dall'art. 1958 n. 2 del Codice civile, onde chiaramente ti aluce che il diritto del direttario alla prestazione del canone non è un diritto reale, bensì un credito cui soltanto la legge con molti altri tutela particolarmente coll'egida del privilegio. — D'altronde ove si rifletta alla natura dell'obbligo dell'enfiteuta e dell'obbietto sul quale si sostanzia riesce evidente doversi ritenere come divisibile, dappoichè sono divisibili a mente dell'art. 1202 il denaro e le derrate, in cui alternativamente si traduce la modalità della prestazione da canto dell'enfiteuta (articolo 1556).

Attesochè del resto, e all'infuori dei suaccennati principi, risulta in atti che i beni della *Molinella* concessi in enfiteusi agli uomini ed università di Ameglia, Tallaro e Montemarcello in virtù del rogito 7 agosto 1507 si trovano frazionati e posseduti da un certo numero di persone, tro i quali il commendatore Tusini ed i conti De Benedetti, circostanza mai contestata dal Capitolo.

Questo poi coll'istrumento 29 luglio 1604 si poneva in diretta comunicazione coi detentori dei beni enfiteutici, e alla stipulazione interveniva, oltre i rappresentanti del Capitolo e dei Comuni di Ameglia, Tallaro e Montemarcello, altresì il cittadino Giacomo Remedi, tanto a suo che a nome dei di lui fratelli e come procuratore dei cittadini particolarmente possidenti ed interessati.

E tal rapporto diretto fra il Capitolo e i particolarmente interessati, riscuotendo il primo dagli ultimi direttamente

il canone enfiteutico continuò, costante e basta la circostanza non impugnata della corresponsione del canone da parte degli appellanti per lo spazio di trenta anni, anteriori al 7 agosto 1900, per ribadire ancor più fortemente che il Capitolo, il quale nella sua qualità di *dominus* era pienamente libero di farlo, riscosse dagli enfiteuti la quota rispettiva e non ha mai domandato le quote dovute dagli altri sub enfiteuti.

Di conseguenza l'integrazione del giudizio ordinato dal Tribunale e che le parti contendenti, concordi in ciò, ripulsano, è inopportuna e la sentenza deve su questo punto riformarsi. *Omissis.*

Per questi motivi, la Corte in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sarzana 15-24 ottobre 1903, ecc.

Appello di Lucca.

30 giugno 1903.

Pres. Mosca P. P. — *Est.* Masino.

Parroco di San Michele in Visdomini in Firenze c. *Anforti ed altri.*

Cappellania laicale — Oneri di culto — Soppressione — Azione del parroco contro il patrono rivendicante — Prescrizione trentennaria — Decorrenza — Rinunzia.

È ammessa la prescrizione estintiva trentennaria nell'azione promossa dal parroco in favore della Parrocchia contro il patrono rivendicante per ottenere l'adempimento di oneri di culto annessi ad una cappellania laicale, eretta nella Parrocchia e soppressa in virtù della legge 15 agosto 1867 (1).

La prescrizione, nel caso che il benefizio fosse vacante in quell'epoca, decorre dal giorno in cui andò in vigore la suddetta legge: o, quanto meno, dal giorno nel quale il patrono fece la dichiarazione di rivendicare la dotazione dell'ente soppresso, e non da quello, nel quale il Demanio, dando atto di tale dichiarazione, gli rilasciò il possesso dei beni (2).

La istanza diretta dal patrono all'Economo Generale dei benefizii vacanti con la dichiarazione di essere pronto ad affrancare quegli oneri, che secondo giustizia gli fanno carico, non costituisce un fatto incompatibile colla volontà di valersi della prescrizione, e non importa quindi rinunzia tacita alla stessa ai sensi dell'art. 2111 Cod. civ.

In fatto. — Andrea Bardelli nobile Fiorentino, con testamento 16 agosto 1631, istituiva nell'Altar maggiore della sua Chiesa parrocchiale di San Pier Maggiore di Firenze una cappellania sotto l'invocazione dei SS. Andrea e Domenico colla dotazione di diecimila scudi; della quale il giuspatronato attivo spettasse in perpetuo a chi godesse della primogenitura dell'agnazione Bardelli, e in sua mancanza ai maggiori nati da donne della sua stirpe.

Gli oneri di culto imposti al cappellano consistevano nella celebrazione in perpetuo di una messa quotidiana al detto altare per la salute dell'anima del testatore e di quelli che erano e sarebbero stati di gente sua; un anniversario con uffizio, trenta messe e la cantata in detta Chiesa di S. Piero in perpetuo, con quattro fiaccole alla sepoltura del testatore nel 23 ottobre di ciascun anno: un altro simile nel 23 giugno; altro il 7 maggio; ed altro per l'anima dello stesso testatore nel giorno della sua morte.

Sul finir del secolo XVIII, morto l'ultimo degli agnati Bardelli, il patronato passò nelle famiglie Bonsi, Bucetti e Serrati congiunte per vincolo di cognazione, e così pure, demolita da tempo antico la chiesa di S. Pier Maggiore, la cappellania Bardelli fu trasferita in quella di S. Michele in Visdomini, dove la trovò la legge eversiva del 15 ago.

(1-2) La Cassazione di Roma, a Sezioni unite, con sentenza 24 febbraio 1904 annullò questa sentenza ritenendo che la prescrizione tentennaria contro il patrono debba decorrere non dal giorno della pubblicazione della legge 15 agosto 1867, o della domanda di rivendicazione o svincolo, ma da quello della stipulazione dell'atto di rivendicazione o svincolo. (Veggasi vol. XIV pag. 253, con nota).

sto 1867, n. 3848, con effetto della devoluzione dei suoi beni al Demanio dello Stato, consistenti in una fattoria denominata Malcanto, composta di dieci poderi ed un mulino, situata nelle comunità di Vicchio in Mugello e di Borgo S. Lorenzo, del valore di L. 69006,18: salvo i diritti alla rivendicazione in favore dei patroni.

Infatti il signor Eugenio Bonsi Bucetti, cui è succeduto il Capitano Anforti, resosi cessionario degli altri compatroni, entrò in possesso di quei beni per virtù di atto 3 settembre 1869 autenticato dal notaro Spighi in dipendenza di dichiarazione di rivendicazione già presentata nel 1° agosto 1868 al n. 630.

È da notarsi, che quando entrò in vigore la legge 15 agosto 1867, la cappellania era vacante fin dal 30 novembre 1832 ed era amministrata in qualità di economo dal detto compatrono signor Eugenio Bonsi Bucetti, in virtù di diversi Brevi Pontefici autorizzanti a tenerne sospesa la collazione; con obbligo però di soddisfare puntualmente tutti gli oneri, niuno escluso nè eccettuato.

L'ultimo di detti brevi fu quello di S. S. Pio IX in data 8 giugno 1866, munito del R. Placet; ma senza pregiudizio dell'imminente legge di soppressione.

Nel primo settembre 1899 Don Enrico Talanti, parroco di S. Michele in Visdomini, citò il capitano Francesco Anforti Pasqualigo Basadonna avanti il Tribunale Civile e Penale di Firenze, per sentirsi dichiarare tenuto ed obbligato a soddisfare in perpetuo nella detta chiesa gli obblighi religiosi e di culto facenti carico alla soppressa Cappellania, con decorrenza dal 2 settembre 1869; e condannare conseguentemente a pagare in perpetuo al parroco pro tempore della Chiesa medesima la somma di annue lire 596, a datare dal predetto giorno 2 settembre 1869 cogli interessi legali di mora.

Il convenuto eccepì, in tesi, che il parroco non aveva veste giuridica per esigere l'adempimento di oneri di culto disposti non per l'utilità dei parrocchiani, ma pel suffragio dell'anima del pio fondatore, ed in ipotesi, che la relativa azione era prescritta; ed il Tribunale accogliendo la prima di dette eccezioni, con sentenza 5-13 settembre 1901, rigettò le domande del sacerdote Talanti, ponendo a suo carico le spese del giudizio.

La sentenza del Tribunale fu confermata dalla Corte d'appello di Firenze con sua pronunzia 17-26 aprile 1902, ma per un diverso ordine di considerazione; vale a dire perchè la domanda del parroco era giuridicamente inammessibile: e perchè ad ogni modo l'azione da lui spiegata era colpita dalla prescrizione trentennale, colla condanna del medesimo anche nelle maggiori spese del giudizio.

Le quali, insieme con quelle di prima istanza, furono nella complessiva somma di lire 1118,65 da Talanti soddisfatte all'Anforti, come da quietanza, registrata a Firenze l'11 settembre 1902, al n. 2676, con tassa di lire 3,60.

Ma la Corte di Cassazione di Firenze con sentenza 14-20 aprile 1903, accogliendo entrambi i mezzi dedotti dal ricorrente, annullò quella della Corte d'appello e rinviò la causa a questa Corte di Lucca, per essere nuovamente trattata e decisa in conformità di legge.

Quindi il parroco Don Talanti con citazione 21 stesso aprile riassunse la causa medesima e, con altra citazione del successivo giorno 22, convenne a mente del capoverso degli articoli 571 della procedura civile, l'Anforti avanti questa Corte di rinvio, anche per ottenere il rimborso delle spese pagate in dipendenza della sentenza cassata.

Ed all'udienza del 19 giugno corrente essendo state chiamate entrambe le cause, le parti formularono e discussero le rispettive conclusioni in capo alla presente riferite.

Ciò premesso la Corte osserva:

In diritto. — Che devesi e per con-

senso delle parti e per l'intima loro connessione pronunziare la riunione delle due cause.

Che, l'appellato Anforti, avendo rinunziato alla sua prima deduzione, quella cioè che gli oneri di culto imposti dal fondatore al cappellano pel vantaggio puramente spirituale dell'anima sua e dei suoi, dopo la soppressione dell'ente non costituissero che un obbligo di convenienza pel patrono, ma non una obbligazione giuridica, per modo che fosse data al parroco di S. Michele Visdomini di sperimentare in giudizio la relativa azione; il tema della controversia rimane circoscritto alle quistioni seguenti:

1. Se osta all'accoglimento della domanda dell'attore la prescrizione trentennaria.

2. Se la domanda medesima possa essere accolta pel tempo anteriore al 1° settembre 1899, giorno della giudizial domanda.

3. Se, ad ogni modo, contro la domanda degli arretrati colla decorrenza del 2 settembre 1869, possa utilmente invocarsi la prescrizione estintiva quinquennale di cui all'art. 2144 del Codice civile.

In ordine alla prima eccezione, la quale, se accolta, renderà inutile l'esame delle altre perchè assorbite, si osserva:

Che per l'art. 2135 del codice civ. tutte le azioni, tanto reali quanto personali, si prescrivono col decorso di trent'anni senza che possa in contrario opporsi il difetto di titolo o di buona fede.

Che non può per certo sfuggire alla prescrizione trentennaria l'azione di cui all'art. 5 della legge 15 agosto 1867, come timidamente accenna di sostenere il parroco Don Talanti, quasi che si tratti di azione di pubblico diritto non soggetta alle disposizioni di diritto privato. Mentre lo sceverare quegli oneri anche di mero culto annessi ad una cappellania laicale e soppressa, i quali, come costituenti un debito del benefizio verso i terzi sopravvivere dovevano alla morte dell'ente, da quelli che, come costituenti soltanto la esplicazione della sua vita ed il naturale suo ufficio, dovevano estinguersi colla sua soppressione, è quistione eminentemente di diritto privato; la quale non può essere sollevata, se non da chi abbia non soltanto un interesse materiale, morale o spirituale, ma un vero e proprio diritto civile munito di azione.

Che, nella specie, la prescrizione sarebbe esclusa nel solo caso in cui il termine dei trent'anni si computasse dal 1° settembre 1869; poichè l'attore avrebbe fatto la citazione alla vigilia della scadenza del trentennio.

Ma dal convenuto capitano Anforti si sostenne, che il termine debbasi computare o dal 30 novembre 1832, epoca in cui, rimasto vacante il benefizio, i suoi autori autorizzati dalla Santa Sede a tenerne sospesa la collazione, avevano cessato (per quanto egli asseriva) di adempierne in forma specifica e nella Chiesa di S. Michele in Visdomini gli oneri di culto portati dalle tavole di fondazione, o dalla data della legge 15 agosto 1867, per effetto della quale la cappellania rimase soppressa, e sorse nel legittimo rappresentante della stessa Parrocchia, quale terzo, il diritto a chiedere l'adempimento di quelle obbligazioni, che come veri oneri o debiti del benefizio verso la Parrocchia, dovevano, *sì e come di diritto*, sopravvivere alla sua soppressione; o quanto meno dal 1° agosto 1868 giorno in cui i patroni presentarono la loro *dichiarazione* di rivendicarne i beni.

Attesochè la prima ipotesi debba essero scartata; non perchè vi osti l'articolo 2119 ultimo capoverso del codice civ., imperocchè non si tratterebbe di prescrizione nei rapporti fra il patrono ed il benefizio vacante affidato alla sua amministrazione: ma fra il beneficio e la Parrocchia, avente fin d'allora il diritto, che ora esperisce. Il qual diritto la legge eversiva del 1867 non creò se prima non esisteva; ma limitossi a lasciare nello *statu quo ante*,

nella stessa condizione giuridica, in cui poteva trovarsi anteriormente alla soppressione dell'ente.

Ma poichè, mentre i prodotti brevi Pontefici provano l'autorizzazione avuta dai patroni della cappellania Bardelli di tenerne sospesa la collazione, provano altresì essere stata alligata alla condizione che essi soddisfacessero puntualmente tutti gli obblighi, nessuno escluso od eccettuato, e rendessero conto annualmente di questa soddisfazione alla Congregazione Arcivescovile sopra i legati pii. Quindi tutto porta a credere che le uffiziature siano sempre state, a cura dei patroni, fatte nella Chiesa parrocchiale di S. Michele, e, se per avventura dalla Curia Arcivescovile ne fossero stati dispensati, il parroco sarebbe stato nell'impossibilità d'agire giudicialmente; e *contra non valentem agere non currit praescriptio.*

Invece la Corte ravvisa fondati gli altri assunti dell'appellato Anforti: cioè che il termine della prescrizione non si debba computare dal giorno 3 settembre 1869, nel quale il Demanio *dando atto* al patrono Bonsi Bucetti della dichiarazione di rivendicare la dotazione del beneficio già fatta dal 1° giugno 1868, glie ne rilasciò il possesso dietro pagamento del quarto della tassa prescritta ed obbligazione ipotecaria pel pagamento degli altri tre quarti.

Infatti per le cose anzidette, dal giorno stesso in cui andò in vigore la legge di soppressione (poichè nella specie il beneficio era vacante e non esisteva l'investito tenuto per l'art. 3 all'adempimento degli obblighi annessi all'ente soppresso) nacque l'azione del parroco contro il Fondo pel culto, a cui faceva carico, se l'adempimento di quei dati oneri di culto costituiva un debito civile del beneficio verso la Parrocchia, quella stessa precisa obbligazione, che passò poi, a carico del patrono rivendicante. Ciò stante, siccome a produrre l'effetto della prescrizione estintiva non occorre l'opera del prescrivente, ma basta l'inerzia del creditore per tutto il tempo prefisso, indifferente è la circostanza, che la persona del debitore nel corso del trentennio, siasi più e più volte mutata; nè per ogni mutamento ricomincia il termine. Quindi l'art. 693 codice civ. se potrebbe avere influenza in una questione di prescrizione acquisitiva, non ne ha alcuna in tema di prescrizione estintiva, nè potrebbe opporsi non essere il Fondo per il culto tenuto ad adempiere in forma specifica gli obblighi religiosi imposti agli enti ecclesiastici soppressi, ma poterli adempiere in modo equipollente secondo i fini del suo istituto; perchè questo principio trova applicazione solamente quando tali obblighi non incombono a favore di persone determinate investite di azione giuridica per esigerne l'adempimento.

Ma sia pure; è certo comunque, che l'obbligo sarebbe passato nel patrono fin dal giorno 1° agosto 1868 nel quale fece la dichiarazione di rivendicazione di cui si diede poi atto col successivo verbale 3 settembre 1869 not. Spighi, il quale non ebbe indole contrattuale, nè fu traslativo di proprietà, ma semplicemente dichiarativo del diritto spettante al patrono in forza della legge.

Dunque dal primo agosto 1868 e non dal 3 settembre 1869, decorse, a tutto concedere, la prescrizione trentennale, e la medesima era compiuta da un anno ed un mese, allorquando fu proposta la domanda giudiziale.

Rimane a vedersi se, come il parroco Talanti sostiene, alla medesima abbia l'Anforti tacitamente rinunziato a mente dell'art. 2111 del codice civ., per avere egli posto in essere un fatto incompatibile colla volontà di valersi della prescrizione, quando essa già sarebbe stata compiuta.

E tale rinunzia l'appellante desume dalla domanda fatta e sottoscritta dall'Anforti e diretta all'Economo Generale dei benefizi vacanti di Firenze sotto la data 4 luglio 1901, posta in relazione colla comparsa presentata in causa nel 13 stesso mese.

Ma, siccome le rinunzie ai diritti non si presumono nè possono argomentarsi

per congiunture, ma devono essere concludentemente provate, e siccome il nostro codice civile, onde mantenere saldo il principio suenunziato (a differenza del Francese, art. 2221, dell'Albertino, art. 2356 e dell'Estense art. 2663, i quali si accontentavano di un fatto che facesse supporre l'abbandono del diritto acquistato), esige invece un fatto incompatibile, cioè impossibile ad accordarsi colla volontà di valersi della prescrizione, la Corte siffatta incompatibilità non ravvisa nella sovraccennata domanda 4 luglio 1901, poichè l'Anforti così si esprimeva: « fa istanza, per entrare in trattative dell'affrancazione « degli oneri facenti carico al benefizio « stesso, per il soddisfacimento dei quali « l'attuale investito di detta Chiesa ha « promossa azione giudiziale innanzi al « Tribunale di Firenze con citazione « 1 settembre 1899 non peranco discussa, essendo pronto il sottoscritto, « come ha fatto noto all'investito, ad « affrancare quegli oneri che secondo « giustizia gli fanno carico ».

Non può quindi sostenersi che l'Anforti si fosse interdetto a far valere nella discussione della causa alcuna di quelle eccezioni, che potessero portare ad una declaratoria, che, secondo giustizia, a lui quegli oneri più non facevano carico.

Nè può Don Talanti valersi della comparsa 13 luglio 1901, non sottoscritta dalla parte, per dare al detto ricorso Anforti una interpretazione diversa da quella che emerge dal suo contesto; essendo risaputo come il procuratore alle liti non possa mai *in committendo* pregiudicare i diritti del cliente.

Laonde la Corte, facendo uso del savio e prudente apprezzamento che in simile materia compete ai giudici del merito, non ritiene provata la pretesa rinunzia alla prescrizione trentennaria.

La quale ebbe per effetto di estinguere l'azione del parroco Don Talanti: d'onde il giuridico corollario del rigetto delle sue domande, cioè della conferma, sebbene per altri motivi, della sentenza appellata: colla condanna di lui, come soccombente nelle spese tutte del giudizio di merito, sia di prima che di seconda istanza, rimanendo però a carico dell'Anforti quelle del giudizio straordinario di Cassazione.

Risoluta in tal senso la causa principale resta eliminata quella accessoria pel rimborso chiesto dal Talanti all'Anforti delle spese giudiziali pagategli; imperocchè questa sua domanda *incidit in eum casum, a quo diripere non poterat*, ed invano egli domanda ciò che per effetto di questa stessa sentenza, è tenuto a restituire immediatamente: *frustra petis quod mox restituturus eris.*

Per questi motivi la Corte, pronunciando in sede di rinvio, e previa riunione delle due cause, respinta ogni altra istanza eccezione e deduzione, rigetta l'appello ecc.

Appello di Trani.

14 giugno 1904.

Pres. Pallone, P. — *Est.* Schettini.

Capitolo di Vieste c. *Comune di Vieste.*

Prova — Possessioni ecclesiastiche nelle Provincie Napoletane — Beni di un Capitolo cattedrale — Carattere demaniale delle terre incolte — Richiesta di prova — *Platee* — Efficacia giuridica.

Per i principii regolanti la materia demaniale nelle Provincie Napoletane debbono presumersi esenti dagli usi civici i fondi ecclesiastici, che sono stati sempre chiusi, rivestiti di alberi gentili o di piccola estensione, ma in contrario debbono presumersi di lor natura demaniali, fino a prova contraria, quelli aperti, montuosi, erbiferi, boscosi e paludosi, su cui i cittadini abbiano esercitato degli usi.

Le Platee, *già in uso nelle Provincie Napoletane per far fede dei beni posseduti dagli Enti morali, hanno piena forza probante, come in giudizio possessorio, così anche in giudizio petitorio, quando risultano essere state compilate per* acta iudicis *o per* acta notarii, *con le forme prescritte per i giudizii e per le stipulazioni.*

In caso diverso non valgono ad escludere la presunzione di demanialità dei beni suddetti.

Diritto. — Unica ricerca a fare nell'attuale controversia si è quella di vedere se tutta l'estensione delle terre denominate Pietramena, Mastraddesio, Montegennaro, Marzanello, Tavernolo e Castello rientri nel patrimonio del Capitolo cattedrale di Vieste, ovvero se il suo diritto sia limitato esclusivamente sui 302 tomoli che gli furono assegnati dall'ordinanza Mosca.

È fuori dubbio che tutti quei terreni si trovano nell'ambito del bosco di Vieste e che questo, nella causa promossa dal Comune contro la ex-feudataria Principessa di Tarsia, fu con sentenza del 12 maggio 1810 dalla Suprema Commissione feudale dichiarato demaniale ex-feudale aperto, con diritto ai cittadini viestani di esercitare sulla intera estensione di esso gli usi civici.

Se eguale giudizio non fu promosso contro il Capitolo pel demanio ecclesiastico, non può da tale omissione conchiudersi che quelle terre gli appartengano quali beni patrimoniali, essendo risaputo, come ben dice Filidei, che le possessioni ecclesiastiche, più che le laiche, si sottrassero al giudizio della Commissione feudale e dei Commissari ripartitori, sia per un malinteso rispetto verso le persone rivestite di carattere religioso, sia per la maggiore difficoltà sperimentata dello accertare il carattere feudale o demaniale delle concessioni seguite a loro favore.

D'altronde quello che non fu fatto dalla Commissione feudale nel breve tempo in cui funzionò, venne attuato dai Commissarii ripartitori per le facoltà loro concesse col decreto 23 ottobre 1809 e con le istruzioni del 10 marzo 1810.

Ed infatti il commissario Zurlo, con ordinanza 1 giugno 1811, che il Tribunale, non per errore di concetto, ma per puro scambio di nome, attribuì alla Commissione feudale, dichiarò demanii ecclesiastici del Capitolo i fondi Pietramena, Marzanello, Montegennaro, Piscinaquadra, Castello e Tavernolo, esistenti nell'ambito di quel bosco, ed assegnò la parte coltivata allo stesso, e quella incolta al Comune.

Nè si dica che, avendo eccettuato dalla massa le terre che, secondo la confinazione riconosciuta dal giudice di pace, i particolari ed il Capitolo vi possedevano, venne con ciò a riconoscere su detti fondi altri diritti in suo favore oltre quello di terraggiare nella parte coltivata, perchè tale interpretazione avrebbe potuto accettarsi se per avventura il Capitolo avesse avanzato pretese su di altri fondi, ma una volta che le ha circoscritte su quelli di sopra indicati, e su di essi il Commissario ripartitore non riconobbe altro suo diritto che quello di esigere il terraggio nella parte coltivata, assegnando il resto incolto al Comune, ne segue che i diritti patrimoniali di lui furono limitati alla sola estensione coltivata dei fondi suddetti.

È vero che il Capitolo, mentre da un lato vuol farsi scudo di quella ordinanza, perchè crede che le eccettuazioni in essa contenute forniscano la prova della patrimonialità di quelle terre, dall'altro la respinge per ciò che si attiene alla dichiarazione di demanialità della estensione incolta, e ne deduce la nullità perchè non gli fu notificata; ed è vero ancora che col decreto 20 gennaio 1814 furono dichiarate nulle e prive di qualunque effetto le ordinanze che sino a tutto febbraio di quell'anno non si fossero notificate agl'interessati, nè il Comune, la cui produzione è sfornita di qualsiasi documento, ha dimostrato che la notifica avvenne, o che almeno la ordinanza fosse stata eseguita pria che scadesse quel perentorio, ma essa è inefficace, e per la circolare del 9 febbraio di quello stesso anno non conservò altro valore che quello di un semplice progetto: vi è la posteriore ordinanza del consigliere Mosca del 30 marzo 1813 che tronca ogni disputa, perchè essa la sostituisce in tutto il suo principale contenuto.

E per fermo il consigliere suddetto, dopo di aver fatta precedere gli atti

preparatori relativi alla misurazione, stima e formazione delle piante dei diversi demani esistenti in quel bosco, occupandosi specialmente di quello ecclesiastico del Capitolo, che si estendeva sulla terra Pietramena, Marzanello, Montegennaro, Piscinaquadra, Castello e Tavernolo, e nel quale incluse anche il fondo Mastraddesio omesso da Zurlo, dichiarò che il diritto di lui consisteva soltanto nel terraggiare sulla parte coltivata del demanio suddetto; e poichè essa risultò di tomoli 302, così gli attribuì tale estensione per continuare ad esercitarvi quel diritto, ed il dippiù in tomoli 2908, che era incolto, lo assegnò al Comune.

Che poi dalla detta ordinanza non apparisca se vi fu o meno la nomina degli arbitri richiesta dal decreto 8 giugno 1807, nè se il loro parere fu mandato al Consiglio d'Intendenza, e quale decisione sia stata presa sullo stesso, non è ragione che può influire a scuoterne o menomarne la efficacia giuridica, non essendo prescritto che tutto ciò dovesse dalla stessa risultare. Trattasi invece di adempimenti preliminari che, sino a prova contraria, è da presumere che siano stati eseguiti; e si ha fondato motivo a ritenere che lo furono, perchè le operazioni vennero espletate non in contumacia, ma in contradditorio del Capitolo e senza alcuna protesta, anzi con la piena acquiescenza da parte di lui.

Egli, per scongiurare le conseguenze che derivano dalla sua adesione, si fa a sostenere che non intervenne in quella ordinanza. Ma non è con semplici impugnazioni che si può demolire la forza probante degli atti pubblici; essi, sino a che non ne viene dimostrato la falsità, fan piena fede delle convenzioni e dei fatti seguiti alla presenza del pubblico uffiziale che li riceve; e da quel documento risulta che il Capitolo, non solo fu inteso, ma sottoscrisse le piante che furono fatte del suo demanio in seguito alla misurazione e valutazione dello stesso, e poscia ritirò la copia dell'ordinanza. In essa adunque nessuna irregolarità può ravvisarsi, e tanto meno può dirsi priva di effetti per mancanza di notifica, perchè a questa supplì la consegna della copia che gliene fu fatta il giorno istesso in cui fu emessa; consegna che non era neanche necessaria atteso il carattere contrattuale dato a quel procedimento.

Ora, di fronte e tale ordinanza che riconobbe la demanialità delle terre incolte, ogni discussione diventa oziosa; e lo diviene sopratutto, se riflettesi che essa, più che una decisione, contiene una vera stipulazione, nella quale predomina, non il volere del decidente, ma lo accordo degl'interessati, perchè ad eccezione della disputa sorta su parte del demanio vescovile, che non fu decisa ma rinviata all'esame del Consiglio d'Intendenza, tutto il resto non fu che la consacrazione dell'acquiescenza delle parti.

Ed una volta che la qualità demaniale fu riconosciuta e confessata dal Capitolo, non gli è più lecito di poterla impugnare.

Ma ammesso pure che nonostante la sua adesione gli resti aperta la via a disconoscerla, e che quella ordinanza non sia un titolo bastevole per dimostrarla, nè per combattere i pretesi diritti patrimoniali, non perciò viene a mancare la prova della demanialità.

È fuori dubbio che trattasi di possessi ecclesiastici, ed è del pari indiscutibile, perchè copiose tracce si rinvengono nella storia, che sebbene nei primi momenti essi siano sorti per largizioni private, specialmente dei principi e dei duchi, che gareggiarono nel concedere alle chiese non solo parte delle terre pubbliche, ma anche le loro particolari possessioni, pure in seguito subirono la stessa trasformazione di quelli ch'erano stati il prodotto della conquista, cioè furono convertiti in feudi, detti franchi a motivo della immunità che godevano così del servizio militare che dei pesi fiscali, in compenso dei quali si prestavano semplici donativi in ricognizione dell'eminente dominio del concedente. Anzi le stesse possessioni di origine al-

lodiale furono dagli ecclesiastici, sull'esempio dei laici, convertite in feudali, formandone quello che era chiamato feudo oblato, e che consisteva nella offerta dei propri beni liberi al principe per indi riaverli dallo stesso a titolo di feudo; cosa che fu determinata da due ragioni, la prima per avere giurisdizioni sugli abitanti delle loro terre, e la seconda per esercitare lo *ius colligendi, vel coadunandi,* e popolare così quelle che erano disabitate allo scopo di aver vassalli, i quali poi, per compenso dei balzelli che pagavano, e per concessione implicita dei proprietari, acquistavano il diritto agli usi civici sulle terre stesse nelle quali vivevano.

Non è a negare che nella specie manca la prova documentale della concessione in feudo dei beni del Capitolo, ma tale mancanza può dipendere o dalla ingiuria del tempo, o dal perchè, come osserva il citato autore, le larghezze e franchigie accordate agli ecclesiastici furono tali da far sparire quasi del tutto lo interesse che aveva il fisco allo allibramento dei loro feudi, sicchè non furono più annotati nei quinternioni o nel cedolario con la stessa diligenza, che si usò per quelli laici.

È vero altresì che non basta il solo fatto, di essere una possessione ecclesiastica per doverne senz'altro dedurre che sia demaniale, ma è non meno indiscutibile che, quando questa qualità non può attingersi da elementi scritti, allora è desunta non solo dalla forza stessa degli avvenimenti che dettero origine a tali possessioni, ma più ancora dalla natura medesima dei beni.

Fu questo il principio direttivo al quale costantemente si uniformò nella subbietta materia la giurisprudenza della Commissione feudale, la cui autorità, per gli uomini sommi che furono chiamati a comporla, è d'incontestabile valore; e fu appunto in omaggio allo stesso che, tra le altre massime, proclamò anche questa, che cioè quando i fondi ecclesiastici sono stati sempre chiusi, rivestiti di alberi gentili o di piccola estensione, in tal caso escludono la presunzione degli usi civici, e che invece quelli montuosi, erbiferi, boscosi, paludosi e sempre aperti debbono di loro natura presumersi demaniali, massime quando è dimostrato che col fatto i cittadini vi abbiano esercitato degli usi.

Ora, nel caso concreto, non solo si ha dagli stessi titoli che il Capitolo esibisce, la dimostrazione che i feudi suddetti erano aperti, e che, ad eccezione di 302 tomoli, tutto il resto era incolto e e boscoso, ma dal verbale dell'agente demaniale d'Aversa del 24 gennaio 1811, la cui forza probante, checchè si dica in contrario, non può sconoscersi, risulta in modo non dubbio che mentre sulla parte coltivata egli esercitava il diritto di terraggiare, su quella incolta i cittadini esercitavano tutti gli usi civici, che la Commissione feudale aveva riconosciuto sulla intera estensione di quel bosco, e precisamente quelli di menarvi a pascolo i loro animali, di legnare indistintamente, d'intaccare gli orni per la estrazione della manna, di farvi carbonaie, e di chiudere in determinata epoca a guisa di parchi le erbe.

E se questo era lo stato di fatto di quelle terre al tempo dell'abolizione della feudalità, e per dippiù fu riconosciuto ed accettato dal Capitolo col prestare piena annuenza alle operazioni ed alla decisione del consigliere Mosca, ne segue non essere più possibile di mettere in discussione il carattere demaniale della parte incolta: e ne deriva altresì che qualunque possesso abbia il Capitolo sulla stessa esercitato, nessun diritto ha potuto mai conferirgli, perchè i demani sono imprescrittibili, onde manifestamente frustanea si appalesa la prova testimoniale da lui invocata.

Senonchè il Capitolo, a combattere da un canto la demanialità, ed a provare dall'altro che tutte quelle terre formano parte dei beni patrimoniali che possedeva in quel bosco, presenta diversi documenti, tra i quali primeggia la Platea, che lo arcidiacono Pisani nel 1684 compilò sulla scorta di quella del 1664.

Certamente la Corte non può plaudire alle considerazioni, che servirono di base al Tribunale per negare ogni valore giuridico a quel titolo; ma d'altro lato non può in essa ravvisare la prova piena della pretesa patrimonialità, dappoichè, a prescindere che parla soltanto delle terre in contrada Piscinaquadra, Pietramena, Marzanello e Castello, senza far cenno delle altre, ed a prescindere che non trovasi in perfetta armonia con i certificati del notaio Ferrini e con quello catastale, essa così come fu fatta non può avere e non ha la forza probante di un titolo formale.

Le Platee altro non sono che inventari del patrimonio degli enti morali. Esse per le corporazioni ecclesiastiche presero il nome di Cabrei da Capibrevia, perchè contenevano per sommi capi l'annotazione dei beni che possedevano, e furono imposte dalla necessità delle cose, perchè col crescere nel medio evo a dismisura le loro ricchezze e con lo accentrarsi nelle loro mani le prestazioni censitiche e di altra specie, s'intese il bisogno sia di dare una guida stabile e sicura agli amministratori, sia di preservarne la memoria dall'audacia del tempo.

Sulle prime non avevano alcun valore, pel principio che nessuno può costituire un titolo a sè stesso: poi venne la giurisprudenza a temperare il rigore del diritto scritto col riconoscere in esse una efficacia limitata al solo possesso; nè altra fuor di questa fu la virtù ad esse attribuita così dall'art. 3 del decreto 20 novembre 1809, che dalle massime della giurisprudenza della Commissione feudale, compendiate nella circolare ministeriale del 19 settembre 1815. Fu soltanto allorchè venivano compilate secondo le norme, con le quali i re aragonesi ne disciplinarono l'uso, cioè per *acta iudicis*, o per *acta notarii*, e con le forme prescritte per i giudizi e per le stipulazioni, che acquistarono forza probante anche nel petitorio, non altrimenti che un giudicato od un titolo contrattuale.

Nella specie la Platea esibita non presenta nè l'uno nè l'altro dei caratteri suddetti, non essendo stata fatta a mezzo di giudice, nè a mezzo di notaio, e quindi non può servire di sostrato che al solo possessorio.

Ma anche quando le si volesse concedere una efficacia di maggiore portata, non per ciò riuscirebbe a provare la patrimonialità della intera estensione di quelle terre, ma tutto al più dimostrerebbe che su quelle coltivate il Capitolo aveva il diritto di terraggiare, già riconosciutogli dall'ordinanza Mosca, e su quelle incolte lo stato di possesso che gli attribuiva la qualità demaniale delle stesse.

(*Omissis*).

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(Sezione IV).

Decisione 14 aprile 1905.

Pres. Bonasi P. — *Est.* Di Fratta

Giustini, parroco di Vanzone c. *Ministero dell'Interno e Congregazione di Carità di Vanzone.*

Consiglio di Stato — Ricorso alla IV Sezione — Notifica ad uno fra più interessati — Integrazione del giudizio — Eccezione d'incompetenza — Sospensione anche del provvedimento d'integrazione.

Per costante giurisprudenza la notifica di un ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato ad uno fra vari interessati non può determinarne la decadenza, ma deve ordinarsi la integrazione del giudizio (1).

Però, ove siasi sollevata la eccezione di

(1) Vedi decisione del Consiglio di Stato, Sezione IV, 24 febbraio 1898, Card. Verga e Mons. Budini c. Prefetto di Roma e Arciconfraternita dei Piceni (vol. VIII, pag. 158).

incompetenza, è conforme alla economia dei giudizi sospendere anche il provvedimento di integrazione.

In diritto: Che non sembra meritevole di accoglimento la eccezione d'irricevibilità sollevata dal Prefetto di Novara e fatta propria dal Ministero dell'Interno, da poi che il ricorso, oltre che al Ministro dell'Interno, a proposta del quale fu emesso il Reale Decreto 13 dicembre 1903, venne notificato anche alla Congregazione di carità di Vanzone San Carlo, cui l'atto impugnato più direttamente si riferisce, e la notificazione fatta ad un solo degli interessati basta, per giurisprudenza costantissima, a salvare il ricorso dalla pena di decadenza.

Che, se non può escludersi che il Decreto reale del 13 dicembre 1903, specie per quanto dispone all'art. 3, interessa anche i corpi locali del Comune di Ceppomorelli e la stessa amministrazione comunale di Vanzone San Carlo, tuttavia la omessa notificazione del ricorso a cotesti altri interessati costituisce soltanto un fine di non procedere allo stato degli atti, importa, cioè, che il ricorso non potrà essere esaminato e deciso se prima non venga integrato il contradittorio fra tutti gli interessati.

Che la decisione 17 gennaio 1902 n. 2 sul ricorso del Conservatorio « Splendore e soccorso » in Napoli non è invocata dal Ministero per concluderne che neanche la integrazione del giudizio sarebbe sufficiente a salvare il presente ricorso dalla pena di decadenza. Nel caso, che fu obbietto di quella decisione, il ricorso era stato notificato soltanto all'autorità, che aveva emesso o confermato il provvedimento impugnato, e quindi la dichiarazione di decadenza era inevitabile; mentre nel caso presente il ricorso è stato notificato anche ad uno degli interessati.

Che, essendo però stata sollevata col ricorso la eccezione d'incompetenza, non è il caso di ordinare fin d'ora la integrazione del giudizio, la quale si risolverebbe in una spesa inutile, quando la Corte di Cassazione ritenesse la competenza dell'autorità giudiziaria.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione 13 gennaio 1905.

Pres. Bonasi, P. — *Est.* Racioppi.

Parroco di Robecco Pavese c. *Ministero dell'Interno e Congregazione di carità di Robecco Pavese.*

Opere pie — Concentramento — Mancato concorso di voti di tutti gli enti interessati — Nullità del Decreto reale — Legge 17 luglio 1890, art. 62, lett. c.

Quando una opera pia interessa popolazioni di più Comuni, la mancanza di intesa e quindi di concorso di voto da parte di tutti gli enti interessati alla beneficenza che è oggetto di quell'opera pia, è causa di nullità del Decreto reale di concentramento profferito su proposta di alcuno di essi, trattandosi di violazione dell'art. 62, lett. c, della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

In diritto. — Considerato che il pio istituto elemosiniero Zanardi, concentrato nella Congregazione di carità di Robecco Pavese col Regio decreto 14 luglio 1898, ha l'origine nel testamento del fu Rettore Bernardo Zanardi in data 8 settembre 1658, col quale, legando egli alla prebenda parrocchiale di Robecco un determinato appezzamento di terra, posto nell'agro di quel Comune, imponeva all'investito *pro tempore* della prebenda parrocchiale l'obbligo e l'onere di distribuire una determinata misura di frumento ridotto in pane alle vedove povere del paese di Robecco e della sua Parrocchia: nè si dubita, che di tale determinato onere siasi fatto, sempre, regolare adempimento dai parroci *pro tempore* di Robecco Pavese.

Considerato che l'ambito della Parrocchia del Comune di Robecco, colla relativa attribuzione spirituale del parroco, si estende oltre i limiti della cir-

coscrizione amministrativa del Comune di Robecco; poichè nell'ambito di essa Parrocchia va pure compresa una frazione del Comune di Corvino S. Quirico, denominata Ca-dei-Chiodi, come è attestato dal certificato in atti, in data 31 agosto 1898, del Sindaco di Corvino San Quirico.

Che, ciò ritenuto, non può essere dubbio che la distribuzione dei soccorsi elemosinieri stabiliti dal testatore Zanardi, e nei termini del di lui testamento sempre adempiti dai parroci *pro tempore* di Robecco Pavese, interessi anche il Comune di Corvino S. Quirico e sua Congregazione di carità per quella parte della frazione territoriale che dipende, nello spirituale, dalla Parrocchia di Robecco Pavese.

Considerato che il concentramento del pio lascito Zanardi nella Congregazione di carità di Robecco col Regio decreto 14 luglio 1898, fu ordinato su proposta (come in esso Regio decreto è formalmente detto) del Consiglio comunale e della Congregazione di carità di Robecco Pavese, con voto della Giunta provinciale amministrativa di Pavia, e col relativo parere del Consiglio di Stato, senza altra indicazione del voto od interesse di alcun altro ente interessato alla beneficenza di cui si tratta. E di questo difetto di intesa, che si risolve nel mancato concorso di voto da parte di tutti gli enti interessati alla beneficenza, il parroco ricorrente si grava, e denunzia la violazione dell'articolo 62, lettera *c*, della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Considerato che, se non può dubitarsi dell'interesse in obietto anche della popolazione del Comune di Corvino, la omessa partecipazione da parte di questo Comune alla proposta degli altri enti di Robecco, non può non viziare il procedimento seguito, il quale non risponde a quanto la legge ha prestabilito, quando determina gli enti di cui è necessario l'avviso nei termini dell'art. 62, lett. *c*, della legge 17 luglio 1890 suddetta.

Per questi motivi, la Sezione accoglie il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

24 marzo 1904.

Pres. Bonasi. — *Est.* Cagnetta.

Confraternite e Pie Associazioni di Velletri c. Ministero dell'Interno e Congregazione di Carità di Velletri.

Opere Pie — Confraternite — Congregazioni o corporazioni d'arti e mestieri — Trasformazione — Oneri pii di culto — Oneri per soccorsi agli associati — Detrazione — Pubblica beneficenza — Documentazione — Legge 17 luglio 1890, art. 70 e 91.

Le Confraternite di puro culto e le Congregazioni aventi caratteri di corporazioni d'arti e mestieri, alle quali, per le mutate condizioni sociali, sia venuto meno lo scopo, sono soggette a trasformazione (1).

Il provvedimento di trasformazione non può assorbire le rendite corrispondenti agli oneri necessarii di culto e alle speciali destinazioni dei pii disponenti. e non può destinarsi alla pubblica beneficenza che il superfluo *del patrimonio.*

Considerato che, di fronte alla norma positiva e categorica, che disciplina la trasformazione del patrimonio delle confraternite nell'art. 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed alla interpretazione della giurisprudenza di questo Consiglio, tanto in sede consultiva, quanto in sede contenziosa, non può essere influente l'induzione circa l'autonomia o meno de' singoli lasciti onde il patrimonio delle confraternite si è venuto mano mano costituendo. Dovendosi in queste distinguere l'associazione di persone e il patrimonio di manomorta, è

---

(1) Confr. Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione 1° maggio 1903, Opera parrocchiale di S. Apollinare in Parma c. Prefetto di Parma; Cassaz. di Roma 14 maggio 1903, Ajello c. Priviterra (vol. XIII pag. 672, 577) con la nota annessa a questa sentenza.

certo che le confraternite come corporazioni possono continuare a sussistere, e lo dimostra anche la lettera dell'articolo 91, che al penultimo capoverso ammette poter esse medesime continuare a provvedere alle opere di culto necessarie; ma i beni appartenenti alle confraternite furono avvistati *nel loro complesso* dal legislatore del 1890, che, trovandosi di fronte ad istituzioni quasi tutte di antica origine, di varia e complicata natura e finalità, intese con procedimento generale per tutto il regno, — a parte il *jus singulare* per Roma, — che ciascuna confraternita dovesse essere chiamata « a render conto di sè », e che si dovesse caso per caso esaminare se gli scopi, cui era destinato il relativo patrimonio, si manifestassero sempre conformi alle mutate condizioni sociali, o se invece il conservare rigorosamente la lettera delle antiche regole ne alterasse sostanzialmente lo spirito.

Che l'attuazione di questa misura, che potè sembrare e fors'anche essere abbastanza equa di fronte a' precedenti progetti di soppressione totale o parziale, si è sempre intesa nel senso che la mutazione nel fine fosse la regola per le confraternite: le detrazioni sono semplici eccezioni, la cui ragione deve quindi essere convenientemente dimostrata. Che pertanto si impone un esame categorico e dettagliato rispetto a ciascun singolo ente: esame che allo stato degli atti non può riuscire preciso nè completo rispetto alle 15 confraternite di cui si tratta; perchè fra i voluminosi documenti depositati, mentre si trovano statuti di confraternite, delle quali ora non si fa questione, almeno in questa sede di giudizio, p. e. quella degli Amanti di Gesù e Maria, della Pia Unione dei vignaroli ecc., mancano invece le regole di alcune confraternite ricorrenti. Specialmente non si trova in atti il titolo costitutivo del Terz'Ordine di S. Francesco; così manca lo statuto della Confraternita del Sacramento, per quanto nel volume terzo vi si trovino i relativi quesiti in occasione delle sacre visite pastorali, oltre un inventario con lo stato delle attività e delle passività. — Esiste in atti lo statuto dell'Università dei calzolai; ma non quello della Corporazione de' muratori e de' falegnami. Al n. 14 si trovano bensì le risposte a' quesiti con alcune memorie di S. Silvestro dei falegnami, ed anche memorie della Confraternita di S. Giuseppe de' falegnami; però al n. 37 di queste ultime memorie leggesi che si attende una copia manoscritta estratta dallo Statuto di S. Giuseppe di Roma, copia che non è stata depositata,

Considerato che, anche allo stato degli atti, si possono per altro vagliare e discutere alcuni principi fondamentali su cui si imperna il ricorso; ed il farlo è anzi necessario per deliminare, in quanto è possibile, il campo della complessa vertenza.

Considerato che non può accogliersi la tesi propugnata rispetto alle confraternite di solo culto, nel senso che gli scopi di culto da esse esercitato valgano, per sè soli, a rendere inapplicabile al loro patrimonio la misura della trasformazione; mentre invece l'art. 91, nell'ultimo capoverso, lascia al culto solamente quelle rendite che, secondo le informazioni assunte e le indagini praticate ne' singoli casi, si riconoscano *necessarie* al culto della popolazione, o agli edificî necessarii al medesimo o degni di essere conservati. La giurisprudenza amministrativa è oramai assodata in questo senso per tutte in genere le confraternite; nè forma ostacolo il richiamo che la legge fa all'art. 70, perchè rispetto agli scopi di mero culto delle confraternite, il richiamo di questo articolo si è sempre inteso in modo analogico, e non potrebbe diversamente intendersi, perchè i fini di culto non possono considerarsi come rispondenti, o meno, ad un interesse della pubblica beneficenza; ed in questa ipotesi la trasformazione delle confraternite si è veramente concepita dal legislatore, e si attua, come un incameramento del *superfluo* a favore della pubblica beneficenza. Ma poichè, nella specie, la Se-

zione è investita di giurisdizione di merito, ed il potere di apprezzamento necessario per riconoscere, in tutto o in parte, l'opportunità della trasformazione ne' singoli casi tempera la rigidezza, che sarebbe derivata dall'uniformità della regola, l'unica indagine sarà di vedere se, nel caso in esame, le istruzioni e le disposizioni delle competenti autorità abbiano convenientemente valutato le esigenze del culto necessario e del mantenimento degli edifici necessarii al culto: ed a questo effetto debbono essere prodotte le deliberazioni della G. P. A., cui il ricorso si riferisce in via subordinata, non che le note e i rapporti della Procura generale di Roma ed il parere emesso dal Ministero di grazia e giustizia in data 27 settembre 1901.

Considerato che più complessa è la quistione riguardante le Congregazioni de' calzolai, de' muratori e di S. Giuseppe, che hanno forma e natura di vere corporazioni d'arti e mestieri, la trasformabilità di questi enti si sostiene osservando che essi hanno sempre quell'impronta religiosa delle confraternite, che era propria di quasi tutti i sodalizî medioevali: e che l'assistenza cui si provvede, non coi tributi de' soci, ma con le rendite di una fondazione, è beneficenza, non mutuo soccorso: — beneficenza che trovasi bensì ristretta a individui di certe classi determinate in certe determinate eventualità e condizioni; ma ciò è proprio di quasi tutte le istituzioni di beneficenza. Al che si obietta che trattasi di istituzioni, che vivono ad ogni modo sotto la garanzia di uno speciale diritto storico, il quale rende, rispetto a loro, inapplicabile in massima una norma legislativa come quella scritta nell'art. 91, n. 2, della legge 17 luglio 1890, per le vere confraternite.

Considerato che, non potendosi confondere in un ente ciò che è essenziale e ne forma lo scopo precipuo, con ciò che è semplicemente accessorio ed accidentale, bisogna riconoscere che una corporazione di arti e mestieri non si può dire confraternita sol perchè possiede un oratorio ed una chiesa; ma se può, nella specie, riuscire inopportuno il richiamo all'art. 91, che certo non ammette applicazione estensiva, le tre Corporazioni esistenti in Velletri, sotto le denominazioni di S. Giuseppe de' falegnami, de' calzolai e de' muratori, non possono sfuggire alla trasformazione come opere pie, in virtù della disposizione generale dell'art. 70; perchè allo stato degli atti non può disconoscersi che l'antico ordinamento di queste tre consociazioni di Velletri siasi radicalmente modificato, e pare che i membri che le compongono non sieno più nemmeno appartenenti a quell'arte o mestiere da cui esse prendono il nome, mentre non si può contestare, d'altra parte, che le mutate condizioni politiche e sociali ed il sorgere di nuove forme di associazione abbiano reso non più rispondente ai tempi la loro azione, per i fini che in altre epoche si proponevano, di speciale rivendicazione contro le caste dominanti e di tutela della coscienza popolare offesa e de' bisogni economici di ciascuna singola arte o mestiere. Considerato che bene maggior peso hanno le deduzioni delle confraternite ricorrenti, quando assumono che la trasformazione non poteva assorbire i lasciti di messe in suffragio dell'anima de' pii disponenti, nè gli scopi del soccorso eventuale a' confratelli. La giurisprudenza ha sempre tenuto distinte le disposizioni di suffragio dagli altri lasciti attinenti al culto; perchè quelle disposizioni implicano, secondo la mente e la volontà de' disponenti, una diretta e proficua destinazione de' proprî beni, che la libertà di fede obbliga a rispettare. Allo stato degli atti non esiste però una completa e categorica specificazione di tali disposizioni, rispetto a ciascuna delle confraternite ricorrenti; e se per varie di esse si trovano elenchi di messe di suffragio, vi si legge spesso l'annotazione che non si celebrano più: p. e., nello stato passivo della Confraternita della Concezione, nel vol. III, n. 3, pel legato Simeoni; al n. 17, pel legato Basicco: al n. 25,

pel legato Grassorelli. Così pure nello stesso volume III trovasi la tabella delle messe della Confraternita del Sacramento, che erano 380; ma si dichiara che sono ridotte a 150, e non è ben certo se siano in tutto od in parte di suffragio; ond'è il caso di disporre analoghi e concreti mezzi istruttori ai sensi dell'art. 37 della legge sul Consiglio di Stato, anche allo scopo di conoscere in forza di quale atto della competente autorità ecclesiastica sia stata ordinata la riduzione delle messe.

Egualmente debbono rispettarsi gli oneri già assunti dalle Confraternite per soccorsi agli associati, sempre che a tali fini non siasi altrimenti provveduto e sempre che risultino dalle antiche regole o venga altrimenti escluso qualsiasi sospetto di artifici diretti ad impedire l'attuazione della legge. La giurisprudenza di questo Consiglio, anche in sede amministrativa, ha sempre dichiarato che, sebbene nel testo della legge del 1890 una espressa riserva per tali casi non si legga, tuttavia l'intenzione del rispetto a' diritti acquisiti risulta da' lavori preparatori ed è un presupposto in tutta la nuova legislazione sulle opere pie.

Considerato che affinchè la Sezione, investita del giudizio di merito, possa vagliare le deduzioni relative ai lasciti di suffragio ed a' soccorsi dei confratelli è necessario che a cura delle singole confraternite ricorrenti vengano compilati e depositati in segreteria separati prospetti delle messe di suffragio fatte celebrare nell'ultimo decennio, con esplicito e particolare riferimento alle concrete disposizioni de' pii testatori, che imposero i rispettivi obblighi, affinchè di questi si possa accertare la giuridica sussistenza con la osservanza effettuatane per l'indicato periodo di tempo e la determinazione del relativo ammontare. Tali prospetti dovranno essere certificati dalla Prefettura conformi alle risultanze de' conti dell'ultimo decennio.

Egualmente è necessario che per ciascuna confraternita vengano compilati e depositati nella segreteria di questa Sezione separati prospetti dimostrativi de' sussidi effettivamente conferiti agli associati nell'ultimo decennio, e che tali prospetti sieno del pari certificati dalla Prefettura conformi alle risultanze dei conti del decennio stesso.

Per questi motivi,

La Sezione, riservata ogni ulteriore pronuncia, ordina alle confraternite ricorrenti di completare entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente decisione il deposito dei singoli statuti e delle regole di ciascuna, specificandoli in apposito e dettagliato elenco, e stralciandone gli atti che, secondo le fatte osservazioni, non hanno diretto riferimento alla presente vertenza.

Ordina alle stesse confraternite di compilare e depositare entro lo stesso termine di 90 giorni separati prospetti particolareggiati delle messe di suffragio fatte celebrare effettivamente nell'ultimo decennio, e del relativo ammontare per ciascun anno, con gli specifici riferimenti e la certificazione conforme della Prefettura di cui sopra è cenno; non che i prospetti particolareggiati e certificati della Prefettura ne' termini superiormente espressi de' sussidi conferiti agli associati nell'ultimo decennio.

Richiede il Ministero dell'interno di depositare entro il detto termine nella segreteria le deliberazioni del 21 ottobre 1898 e del 19 luglio 1901 emesse dalla G. P. A. in ordine alla proposta di trasformazione delle quindici confraternite ricorrenti, non che i due rapporti del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, il rapporto della Prefettura di Roma in data 27 agosto 1901, n. 31742, ed il parere del Ministero di grazia e giustizia in data 27 settembre 1901, per ciò che attiene specialmente alla determinazione delle somme necessarie al culto della popolazione.

Corte dei Conti.

(Sezione III).

Decisione 16 febbraio 1905.

Pres. Baccelli P. — *Est.* Le Pera.

Ginesi c. *Congregazione di carità di Fivizzano.*

Opere pie — Conti — Decisione della Deputazione provinciale non notificata — Decisione della Giunta provinciale amministrativa — Carattere di revisione o prosecuzione del giudizio — Appello alla Corte dei Conti — Specificazione delle partite.

In mancanza di prova della notificazione di una decisione della Deputazione provinciale sui conti di una istituzione di beneficenza, resa prima dell'attuazione della della legge 17 luglio 1890, la decisione successiva della Giunta provinciale amministrativa, che modifica quella decisione, non ha valore di provvedimento revocatorio, ma di revisione facoltativa di essa, ovvero di prosecuzione di giudizio, in base alle riserve fatte dal contabile nei conti stessi, per cui non è stabilito termine.

In appello il contabile non può chiedere la revisione generale di tutti i conti della sua gestione, ma deve specificare le partite, sulle quali il primo giudice o non giudicò, oppure giudicò erroneamente

La Corte giudica infondata l'eccezione pregiudiziale, fatta dalla convenuta Congregazione di carità, circa la illegalità della decisione 22 dicembre 1902, perchè pronunziata quando i termini stabiliti dall'art. 44 della legge 14 agosto 1862, n. 800, erano perenti. I termini per impugnare le decisioni decorrono dalla notificazione delle decisioni stesse (art. 467 Cod. proc. civ.), e nella specie manca la prova che la decisione 2 marzo 1883 sia stata notificata, o giudiziariamente, o nella forma amministrativa consentita dalle disposizioni vigenti prima della legge 17 luglio 1890, n. 6972; l'attestato rilasciato dal cancelliere della Pretura di Fivizzano, comprovante soltanto che *l'usciere Francia notificò il 3 aprile 1883 a Ginesi Torvaldo un resoconto con decreto*, senza altra indicazione, non può avere valore come prova giuridica della notificazione: e se pure ne avesse per rispetto al Ginesi Torvaldo menzionato nel certificato, non ne avrebbe per gli appellanti germani Drovandi, la cui qualità di eredi non è stata contestata.

Mancando la prova della notificazione della decisione del 1883, quella del 22 dicembre 1902 non può avere valore di provvedimento revocatorio, a sensi dell'art. 44 della legge 14 agosto 1862, erroneamente invocato, ma di revisione facoltativa di una decisione non peranco notificata, ovvero di prosecuzione di giudizio, in base alle riserve fatte dal contabile nei suoi conti, per la quale non è stabilito termine, salvi gli effetti della prescrizione. Ma, sia che si tratti di revisione dipendente da facoltà discrezionale del giudice, sia che si tratti di espletamento di giudizio per le partite giudicate con riserva, non hanno valore giuridico le deduzioni degli appellanti, in quanto eccepiscono (sebbene neppure lo dimostrino) che la Giunta provinciale amministrativa non abbia tenuto conto della revisione generale fatta a cura della Congregazione di carità nel 1892; sulla revisione provvide definitivamente la Giunta provinciale amministrativa con la decisione del 30 marzo 1896 (non impugnata) negando ogni esame di essa; per effetto di tale provvedimento mantennero invece tutta la loro efficacia le decisioni anteriormente date sui conti, e fra esse, quella del 2 marzo 1883, che stabiliva la posizione del contabile al termine della sua gestione; è evidente quindi che da essa doveva prendere le mosse la Giunta provinciale amministrativa per ammettere a vantaggio del contabile partite o già poste a suo carico o non peranco valutate nei conti, e per modificare di conseguenza la situazione di cassa, che quella situazione aveva stabilito.

Comunque, ricorrendo in appello, gli eredi Ginesi dovevano indicare le partite per le quali il primo giudice o non giudicò, ovvero giudicò erroneamente:

eglino ciò non fecero, e chiedono invece una nuova revisione generale di tutti i conti della gestione, come se la compilazione di essi sia compito assegnato al giudice e non già un obbligo del contabile: è evidente quindi che l'appello è, in questa domanda principale, da giudicare irricevibile, perchè non conforme alle disposizioni dell'articolo 36 del regolamento 5 ottobre 1862, n. 884. *Omissis.*

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Legge *26 marzo 1905, n. 88, che condona le sopratasse e pene pecuniarie incorse a tutto il 17 settembre 1904.* (*Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1905) (1).

Articolo unico. — Sono condonate le sopratasse e pene pecuniarie nelle quali siasi incorso sino al giorno 17 settembre 1904 e non pagate prima della pubblicazione della presente legge per le contravvenzioni alle leggi:

a) sulle tasse di registro e successione;

b) sulle tasse di bollo ed in surrogazione del bollo e registro;

c) sulle tasse di manomorta;

d) sulle tasse per le assicurazioni e contratti vitalizi.

---

(1) La presente legge contempla le sopratasse e le pene pecuniarie non state contemplate nel Decreto d'amnistia 16 settembre 1904, perchè non suscettibili di condono mediante Decreto Reale.

Il Regio Decreto 16 settembre 1904 contemplava il condono delle pene pecuniarie incorse:

Art. 1. — *a*) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 132 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e dall'art. 1 del regolamento approvato col Regio Decreto 23 marzo 1902, n. 114;

. . . . . .

d) per le contravvenzioni relative ai repertori prescritti in materia di tasse sulle assicurazioni marittime e sui contratti vitalizi, previste dagli articoli 7, 8, 9 e 25 della legge (testo unico) del 26 gennaio 1896, n. 44;

e) per le contravvenzioni in materia di tasse sulle assicurazioni diverse dalle marittime, previste sia dall'art. 20 della detta legge 26 gennaio 1896, in quanto concernono il registro dei premi e la conservazione delle polizze originali e delle quietanze ivi indicate, sia dagli articoli 19, 21, 3° comma, e 22 della legge medesima, come pure per le contravvenzioni relative ai repertori da tenersi per le stesse assicurazioni, giusta l'art. 6, 2° comma, del Regio Decreto 3 dicembre 1895, n. 678.

. . . . . .

Art. 2. — *a*) contravvenzione in materia di tasse di bollo, prevista nel titolo ottavo della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414;

b) contravvenzioni alle leggi sul bollo delle carte da giuoco;

c) contravvenzioni alle leggi sulla tassa di bollo dei contratti di borsa;

. . . . . .

Tutte le altre contravvenzioni pertanto, e sono le più importanti, di cui non v'è parola nel Decreto del 16 settembre 1904, e che si riferiscono alle leggi sulle tasse di registro e successioni, sulle tasse da bollo, e in surrogazione del bollo e del registro, sulle tasse di manomorta, sulle tasse per le assicurazioni e contratti vitalizi, cadono sotto le disposizioni della legge che qui pubblichiamo.

Non avrà luogo il condono se entro sei mesi dalla detta pubblicazione non siano state pagate integralmente le tasse dovute, e se, inoltre, entro lo stesso termine ed in quanto possibile, non siano adempiute le presenti formalità.

Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 9 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, circa il pagamento rateale delle tasse di successione nella parte riguardante valori immobiliari; però il condono non avrà luogo qualora, pel mancato pagamento delle tasse dilazionate alle pattuite scadenze, si verifichi la decadenza comminata dall'art. 11 di detta legge.

Saranno restituite le sopratasse indicate e le pene pecuniarie incorse sino al giorno 17 settembre 1904, che fossero state pagate dopo tale giorno, purchè la domanda di restituzione sia prodotta entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Relazione *che precede il disegno di legge sulle decime ed altre prestazioni fondiarie, approvato dalla Camera dei Deputati il 26 gennaio 1905, presentato al Senato nella tornata del 1° marzo 1905 dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti* (Ronchetti) *di concerto col Ministro delle Finanze* (Majorana).

Signori Senatori. — Ho l'onore di presentare un progetto di legge sulle decime e altre prestazioni fondiarie, approvato dalla Camera dei deputati nella tornata del 26 gennaio u. s.

Il progetto ha per iscopo di risolvere alcuni gravi dubbi d'interpretazione, a cui diede luogo la legge del 14 luglio 1887, n. 4727, sulla commutazione delle decime, e nel tempo stesso di portare alle disposizioni ora vigenti sulla materia quegli emendamenti che la pratica reclama e che, nei riguardi della legge anzidetta, sembrano più idonei ad agevolarne – meglio che fino ad ora non sia avvenuto – l'esecuzione.

A questi criteri ispirandosi gli onorevoli miei predecessori, onorevoli Bonacci, Zanardelli, Finocchiaro-Aprile, Gianturco, Cocco-Ortu, presentarono diversi progetti di legge non sostanzialmente differenti fra loro nè dall'attuale. Sull'ultimo riferiva, nel 18 dicembre 1903, la Commissione parlamentare, introducendovi talune varianti. E poichè queste parevano accette alla volontà della Camera, quale si era delineata negli Uffici, così nell'aprirsi dell'attuale sessione, mi credetti in dovere di fare mio il progetto della Commissione, nell'intento di affrettare, per quanto era possibile, una riforma che le vicende parlamentari avevano già troppo a lungo differito, salvo ad apportarvi quelle modificazioni che nel corso della discussione avessi creduto più conformi ad equità e ragione. Difatti non esitai ad accettare, d'accordo con la Commissione, modificazioni notevoli relative alla presunzione di sacramentalità ristretta alle decime gravanti sui fondi situati nelle circoscrizioni ecclesiastiche degli Enti percipienti: alla prova della dominicalità non più limitata ai soli atti scritti, e infine alla inapplicabilità delle nuove statuizioni alle controversie già chiuse con un giudicato.

Tenuto conto di tali innovazioni, il progetto all'articolo 1 stabilisce che le decime si presumono sacramentali sempre quando siano corrisposte ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie o ad altri corpi morali aventi per scopo un servizio religioso.

A favore di tali disposizioni basterà richiamare le frequenti controversie sorte nell'applicazione della legge del 1887, la quale fu ora intesa nel senso che la decima dovesse presumersi sacramentale e quindi abolita, salvo all'attore di dimostrare la dominicalità del suo diritto, ora in senso perfettamente opposto, invertendosi in correlazione l'onere della prova. A troncare simili dibattiti, sempre vivi, che valgono ad alimentare giudizi lunghi e dispendiosi, ed a ritardare insieme le commutazioni, parve conveniente dare alla questione un'interpretazione autentica, la quale nello stabilire la presunzione di sacramentalità, accoglie la soluzione che ebbe maggior seguito in dottrina e in giurisprudenza, e che è sorretta non solo dalla tradizione *(decimae praesumuntur spirituales)*, ma anche dal fondamentale principio di diritto, che cioè deve di preferenza presumersi lo stato di libertà dei fondi e degli onerati.

Rimane nondimeno salva la prova contraria, che potrà anche darsi per testimoni, purchè in questa ipotesi la prova orale sia suffragata da un principio di scrittura: e ciò affinchè a sostegno della dominicalità stia, almeno in parte, quella sicura e indubitabile dimostrazione che non può derivare se non dallo scritto, e non vengano altrimenti frustrati gli scopi della legge.

Poche parole saranno sufficienti a chiarire le altre disposizioni del progetto.

È noto come la legge del 14 luglio 1887 abbia nella pratica dimostrato di essere difettosa, in quanto essa rende sempre obbligatoria la commutazione in denaro della decima, mentre in molti casi torna meno gravosa ai reddenti la prestazione in natura, per la difficoltà di trovar denaro in alcuni paesi, o di trovarlo a patti che non siano usurari. D'altra parte è pur noto come la legge stessa esiga una procedura complicata e dispendiosa per le commutazioni, e come inoltre non accordi alcuna agevolezza ai debitori per le operazioni di affranco.

In corrispondenza a questi rilievi, l'attuale disegno dispone che il reddente possa, se lo preferisce, continuare a pagare in natura, ma anche per questo caso si rende obbligatorio l'accertamento della prestazione in una misura invariabile e fissa, al fine di chiuder l'adito a dubbi e litigi, e di togliere alla prestazione l'originario suo carattere decimale (art. 2).

Ugualmente si semplificano le norme procedurali di commutazione (articoli 4, 5, 6, 7), e si facilitano le condizioni dell'affranco, concedendo al debitore la facoltà di liberarsi mediante pagamenti rateali (art. 15).

Da ultimo, a garantire che le operazioni di commutazione in denaro e di determinazione in misura fissa dei frutti abbiano luogo, si comminano alcune necessarie decadenze dagli accordati beneficii (art. 13).

Ciò premesso, ho fiducia che vorrete onorare dei vostri suffragi il presente disegno di legge.

(Segue il testo del disegno di legge) (1).

---

(1) Il testo di questo disegno di legge, approvato dalla Camera dei Deputati, è conforme, eccettochè per l'articolo 1°, al testo del disegno di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti di accordo con il Ministro delle Finanze, da noi pubblicato a pag. 112 del volume in corso. La nuova dizione dell'articolo 1°, com'è stato modificato, è riportata a pag. 194 in questa dispensa, in nota.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili.*

Roma 1905. — Tip. Editrice Romana, V. Fresza 59-61

Le pensioni ecclesiastiche e le rendite perpetue

SOMMARIO: I-III. La pensione ecclesiastica è un diritto reale immobiliare, come risulta dalla sua storia, dai diritti e dai doveri del pensionato e dall'esame delle fonti canoniche e civili. Essa è una *rendita* del tutto speciale, per la quale continuano ad aver vigore i principii che la riguardano nel diritto canonico e nelle legislazioni degli ex-Stati italiani. — IV-V. Necessità di accurate ricerche storiche sugli oneri reali e le antiche rendite perpetue. I *censi riservativi* e loro natura immobiliare. Esposizione della legislazione napoletana degli anni 1806 e seguenti relativa ai censi riservativi. — VI. Il *censo consegnativo:* riassunto della dottrina esposta nell'opera del CENCI, *de censibus*, — VII. Le *decime sacramentali prediali* e loro natura giuridica. Osservazioni intorno ad un luogo del VAN ESPEN e intorno ad alcuni Capitolari franchi. Mancanza di base nell'opinione che considera la decima sacramentale come *ius ad rem*. — VIII. Le leggi dell'8 giugno 1873, 29 giugno 1879 e 14 luglio 1887 e la commutazione delle rendite perpetue in natura. Le rendite perpetue costituite originariamente in danari, o in danari commutate prima delle leggi del '73, '79 ed '87, non hanno perduta, se già l'avevano, la loro natura di diritti reali immobilliari. L'opinione del prof. L. Coviello.

La sentenza della Cassazione romana del 4 giugno 1904, già pubblicata in questa RIVISTA (XIV, 233 e segg.), ci offre occasione a tornare nuovamente sulla pensione ecclesiastica gravante sulla commenda mauriziana di Staffarda. Poichè, se è vero che nella questione speciale oramai *Roma locuta est*, non è men vero che nell'eloquio romano ci sono parecchie affermazioni, che potrebbero influire anche su casi simili e che meritano perciò un attento esame. Cominciamo col richiamare le circostanze essenziali.

I. Dopo che la Corte d'appello di Bologna ebbe, in sede di rinvio, fatto buon viso alle osservazioni, che avevamo esposto [e nel *Foro Italiano* XXVIII, I, 340 segg. e 921 segg., ed anche in questa RIVISTA XII, 513 segg.] intorno alla sentenza della Cassazione romana, che avea fatto il rinvio; questa, a Sezioni Unite, ha, con la ricordata sentenza del 4 giugno 1904, definitivamente stabilito, che il Breve pontificio, col quale venne conferita la pensione sulla commenda di Staffarda, non avea bisogno del regio *exequatur*, perchè riguardava la destinazione di beni ecclesiastici esistenti in Roma, giusta l'eccezione contenuta nell'art. 16 della legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie. E, nell'adottare simile conclusione, le Sezioni unite si sono non solo fondate su quegli stessi argomenti,

che eran serviti alla Sezione civile per fare il primo rinvio, ma anche sopra qualche argomento nuovo.

Esse hanno anche ora ritenuto, che la pensione di cui si tratta non ha altra natura giuridica, che quella di un semplice obbligo personale dell'Ordine Mauriziano, e che perciò non importa nessuna relazione coi beni della soppressa Abazia di Staffarda dati all'Ordine stesso in commenda. Come tale, la pensione medesima non è altrimenti concepibile che quale un bene mobile, il quale non può esistere che là, dove si trova l'obbligato, ossia a Roma.

Anche in questa sentenza la Cassazione romana nega, che la Commenda di Staffarda abbia continuato ad essere proprietaria dei beni ad essa attribuiti con la Bolla di fondazione, ed afferma, che i beni dell'antica Abazia si vennero, con la costituzione della commenda, a confondere nel patrimonio dell'Ordine Mauriziano, e liberati dall'onere reale della pensione non formarono più, come prima, la dote di un determinato beneficio. Dice infatti ora: « È da osservarsi che, dopo costituita la commenda mauriziana, anche quel carattere di affezione reale sui frutti e sulle rendite dell'antica Abazia di Staffarda venne completamente a cessare; perchè i beni dotalizî dell'Abazia, essendo stati secolarizzati [?], *non si trovarono più nella loro originaria condizione di un beneficio ecclesiastico;* e neppure quindi la pensione riservata a disposizione del Pontefice potette più conservare l'indole di una compartecipazione alla rendita. Dal che ne consegue, che il diritto di disporne si converti in un diritto meramente personale ».

È vero che più avanti, in questa stessa sentenza, la Corte, davanti all'evidenza delle ragioni addotte da noi nella prima nota e ripetute poi nella sentenza bolognese, è costretta ad ammettere la possibilità, che la commenda abbia continuato ad avere la proprietà dei suoi beni, ed a scrivere: « Ma, in ogni modo, sia pure che il possesso dei beni si trovi presso *un ente distinto ed autonomo* ecc. »; ma ciò per essa non solo non è in contraddizione con le sue affermazioni precedenti, ma non costituisce nemmeno un ostacolo contro la asserita secolarizzazione dei beni e la sparizione dell'onere reale su di essi gravante.

Sicchè, di fronte a questa parte della presente sentenza, si

può ben ripetere quello che dicevamo a proposito dell'altra sentenza della Cassazione medesima; e cioè che, fino a quando non si dimostrerà non solo la soppressione della commenda di Staffarda, ma anche la esplicita liberazione dei beni di essa dall'onere della pensione, si dovrà sempre continuar a ritenere, che un siffatto onere non è mai cessato di esistere e di essere quello stesso, che era precisamente nell'epoca in cui fu costituito in forza e del Concordato e della Bolla di Benedetto XIV del 1750.

II. Ma forse le stesse Sezioni unite hanno visto o sentito la debolezza di questi argomenti derivati dalla prima sentenza; ed hanno quindi cercato di rafforzare la loro conclusione ricorrendo alle norme adottate dal nostro diritto vigente in materia di *rendite*, ed hanno ragionato nel modo seguente: « Cotesta pensione per la sua qualità legale non è che una *rendita*, e come tale deve essere classificata tra *i beni mobili;* perchè tutte le rendite sono oggidì, senza distinzione, reputate mobili, giusta il disposto dell'art. 418 Cod. civ. ». — « Stabilito che trattasi di un diritto mobiliare, si rende chiaro e manifesto, che siffatto diritto, essendo inerente alla persona, non può concepirsi esistente fuori della persona stessa che lo esercita. E così parimenti la prestazione dei 1500 scudi, oggetto di cotesto diritto, essendo una cosa mobile, che non ha sede fissa, non può giuridicamente ritenersi situata se non nel luogo dove trovasi la persona che ha diritto di usarne e di disporne ». — « Del resto, *mobilizzate dal Codice civile le rendite di qualsiasi specie,* non cade dubbio che il diritto alla prestazione periodica in denaro o in derrate si è tramutato in una *ragione di credito.* E quando la rendita viene assicurata con la ipoteca, si avrà bensì una azione anche contro il terzo possessore per l'espropriazione del fondo ipotecato, ma il diritto rimane sempre personale. Or se la pensione di cui può disporre il Sommo Pontefice non è che una rendita, ne consegue anche per quest'altro riflesso che, trattandosi di un diritto personale, il diritto stesso non può avere una sede materiale al di fuori della persona del Pontefice ».

Nè la Corte si arresta nel campo del nostro diritto vigente nell'attribuire alle pensioni ecclesiastiche la natura mobiliare. Essa ritiene che fosse tale già nell'epoca anteriore alla costituzione della

commenda mauriziana, quando, in forza del Concordato, gravava sull'Abazia di Staffarda: « Ammesso pure che l'anzidetta pensione dovesse riguardarsi come una compartecipazione sulle rendite dei beni dell'antica Abbazia, come *portio fructuum beneficii*, secondo il linguaggio dei Canonisti, questa condizione non sposterebbe i termini della questione; perchè, non essendovi alcuno smembramento della proprietà, come accade nell'uso e nell'usufrutto, e mancando al pensionato il possesso dei beni, si avrebbe sui frutti un *ius in re* ma di natura mobiliare. E difatti, essendo il diritto reale un diritto sulla cosa, esso è mobiliare, quando versa su di una cosa mobile, ed immobiliare, quando si esercita sopra una cosa immobile ».

Ma questi nuovi ragionamenti della Corte si prestano ad obbiezioni non meno gravi di quelle già opposte ai primi ragionamenti.

E, prima di tutto, se, come risulta dall'ultimo luogo riferito, la Corte riteneva, che la pensione gravante sull'antica Abazia di Staffarda, quale *portio fructuum beneficii*, era già per sè stessa un diritto mobiliare; o che bisogno c'era di far poi ricorso alle norme del nostro Codice sulla natura mobiliare delle rendite? E inoltre, se già per effetto della costituzione della commenda la pensione s'era trasformata in un obbligo personale dell'Ordine Mauriziano (sempre secondo le affermazioni della Corte), un tale obbligo diventò forse ancora più personale in base ai principii invalsi dal Codice francese in poi sulla natura delle rendite? E se una qualche efficacia ha pur inteso la Corte di attribuire a questi principii, o come non le si è affacciato il dubbio che essi non potevano, in mancanza di una esplicita disposizione, applicarsi a rapporti anteriori?

Nè soltanto le due parti del ragionamento della Corte ci si mostrano poco armoniche fra di loro; ma esse hanno anche, e ciascuna per conto suo, tali vizii intrinseci, che le rendono vuote di valore.

III. Cominciamo dall'esame della seconda affermazione, che considera l'onere reale derivante dalla pensione sull'antica Abazia quale un *ius in re* di natura mobiliare, perchè esercitato sopra una cosa mobile, ossia i frutti e le rendite dell'Abazia stessa. E qui

ognun vede che, a voler sostenere una tale affermazione, nella quale si parla di *ius in re*, e non già di *ius ad rem*, bisogna necessariamente partire da uno di questi due presupposti: o si deve dire, che il *ius in re* sui frutti incominciasse ad esistere soltanto dopo che essi erano stati raccolti e separati dal suolo, ossia dopo che eran diventati mobili; o pure si deve affermare, che esso era un diritto reale immobiliare, finchè la separazione non era avvenuta, e dopo di questa diventava mobiliare. E tanto l'uno quanto l'altro presupposto apporterebbero anzi tutto al diritto del pensionato delle limitazioni interamente arbitrarie e tali, che verrebbero presso che ad annullarlo; pure prescindendo da ciò che in essi vi sarebbe di illogico ed antigiuridico.

Ma la verità è che la Corte si è cacciata in questo laberinto per aver confuso il diritto del pensionato ad esigere annualmente la prestazione dovutagli, e il diritto a domandare la singola prestazione scaduta; ed ha riferito al primo una questione che da altri era stata fatta solo per riguardo al secondo. Poichè non è mancato — e lo vedremo meglio in seguito — chi ha considerato come frutti separati dal suolo, e quindi come mobili, le prestazioni annue scadute e non pagate; sebbene altri, e con più ragione, le abbiano riguardate come frutti ancora pendenti, e perciò come immobili.

Quello che la Corte doveva fare si era di stabilire quale fosse la natura giuridica del diritto alla pensione, secondo i principii vigenti nell'epoca in cui la pensione stessa venne costituita, e veder poi se quei principii fossero stati o pur no più tardi modificati. Cerchiamo di supplir noi brevemente alla sua mancanza.

Già nella nostra prima nota (*Foro Ital.*, XXVIII, I, p. 340 e seg.), dopo di aver accennato al movimento di divisione e di specializzazione penetrato nel patrimonio ecclesiastico durante la epoca franca, facemmo rilevare che, se dopo di allora si volle continuare ed anche estendere a nuovi casi l'antichissima pratica di conferire ad ecclesiastici non funzionanti in una chiesa qualche parte delle rendite di questa, non si potè più, come una volta, lasciare coloro, a cui si intendeva di arrecar giovamento, nell'arbitrio degli investiti dei beneficii, ma bisognò accordare ad essi un vero e proprio diritto, che limitasse effettivamente il diritto

del beneficiario all'esclusivo godimento delle rendite del beneficio. E fu così che il diritto del pensionato venne a mano a mano assumendo, per quanto era possibile, la natura ed i caratteri del diritto del beneficiato. La pensione non diventò, per regola generale, un beneficio; ma l'imporre una pensione sopra un beneficio importò ed importa tuttavia, secondo l'insegnamento dei migliori canonisti, qualcosa di simile all'effettiva divisione del beneficio medesimo, e quindi qualcosa di simile all'istituzione di un nuovo beneficio; e il diritto riconosciuto al pensionato fu, al pari del diritto riconosciuto al beneficiario, riguardato come un diritto reale ed immobiliare. Da una rapida scorsa sulle fonti questi due punti verranno messi fuori di ogni contestazione.

Il movimento di divisione del patrimonio ecclesiastico iniziatosi nel secolo ottavo non solo non si arrestò, ma si venne di poi sempre più estendendo, ed ebbe come conseguenza che i benefici, o dotazioni dei singoli uffici, s'impoverissero e diventassero insufficienti ai loro scopi. D'altra parte, non pochi beneficiati, non paghi delle proprie rendite e prebende, cercarono di impinguare le loro entrate o col cumulo dei benefici o con assegni sopra i benefici altrui. E fu allora che la legislazione intervenne e per proibire l'eccessivo frazionamento dei benefici, e per vietare che fossero inopportunamente gravati con censi e pensioni; e nello studio dei provvedimenti relativi a questi due divieti si avrà occasione di osservare, come la imposizione di oneri stabili sopra i benefici fosse costantemente riguardata come una divisione di essi.

Il primo divieto s'incontra nel Concilio riunitosi a Tours nel 1163 sotto la presidenza di Alessandro III. (Mansi XXI, 1176 c. 1; cfr. Hefele-Knöpfler V, 613). La spinta prossima ad una tale deliberazione pare fosse venuta dai dissensi esistenti fra il Vescovo di Orleans e il clero della sua diocesi, il quale l'accusava di dividere le prebende *contra morem*. (Cfr. Thomassin, part. III, lib. II, cap. 31 § 3). Sicchè, quantunque nella consuetudine i beneficii si fossero già da un pezzo affermati come unità inscindibili, pure una tale consuetudine *(mos)* era poco rispettata; e perciò fu necessario che nel 1° canone del detto Concilio (= c. 8 X 3. 5) si stabilisse: « Maioribus ecclesiae beneficiis in sua integritate manentibus, indecorum nimis videtur, ut *mino-*

rum clericorum praebendae patiantur sectionem. Idcirco ut, sicut in magnis, ita in minimis membris suis firmatam ecclesia habeat unitatem, *divisionem praebendarum* aut dignitatum permutationem fieri prohibemus ».

Affermatasi per tal modo legislativamente la indivisibilità dei beneficii, ne derivò come conseguenza che non potessero nemmeno essere gravati da censi, o da altri oneri perpetui, perchè ciò sarebbe equivalso a distrarre in maniera stabile dai fini immediati del beneficio stesso una parte della sua rendita, e a produrre quindi implicitamente una divisione di questa. Ed anche un'altra conseguenza se ne trasse, e fu che i beneficii dovessero esser conferiti nella loro integrità patrimoniale, a quella guisa che gli ufficii si dovevano conferire nella loro integrità spirituale; e come il collatore non poteva ritenere per sè qualcuna delle facoltà spirituali costituenti l'ufficio conferito, così non poteva nemmeno ritenere una parte delle rendite del beneficio, poichè anche ciò sarebbe equivalso ad una divisione. La prima di queste conseguenze, quella che vietò i censi, fu sancita nel can. 7 del terzo Concilio Lateranense nel 1179 (= c. 7. X 3. 39), col quale si disse: « Prohibemus, ne ab abbatibus, episcopis vel aliis praelatis *novi census* imponantur ecclesiis, nec *veteres augeantur,* nec partem redditiuum suis usibus appropriare praesumant ». (Mansi XXII, 234: cfr. Hefele-Knöpfler, *Conciliengesch.* V, 710 segg.). L'altra, vietante la *deminutio* dei beneficii, già da prima accennata per riguardo all'ufficio nel Sinodo romano del 1139 c. 2 sotto Innocenzo II (= c. 15. C. 1. qu. 3.), dove si disse: « libere et *absque diminutione aliqua* collata sibi dignitate atque beneficio (l. officio) perfruatur », (Mansi XXI, 536 segg. e cfr. Hefele-Knöpfler, l. c. p. 440 seg.), venne poi in senso più largo formolata dalla dottrina posteriore; la quale la trasse e dalla rubrica apposta al c. un. X 3. 12. (ut ecclesiastica beneficia *sine diminutione* conferantur) e dal contenuto della decretale di Innocenzo III ivi riferita, nella quale, tra l'altro, si richiamava così il luogo citato del terzo Concilio Lateranense come l'altro del Sinodo romano del 1139 con le seguenti parole: « ... non licuit ex pactione vel conventione quacumque, sub modo vel tenore praescripto *concedere nudum officium et tibi retinere proventus*, cum in Lateranensi

Concilio prohibitum sit, ne quis conferendo ecclesiasticum beneficium *partem proventuum suis usibus retinere praesumat,* et alibi cautum reperiatur in *canone,* quod ecclesiastica beneficia *sine diminutione* debent conferri ». (Cfr. anche cc. 26, 36, X 3, 5).

A questi principii stabiliti dalla legislazione conciliare s'inspirarono in seguito parecchie decretali pontificie, le quali poi alla loro volta offrirono argomenti alle costruzioni della dottrina. Fra esse vanno sopra tutto ricordate alcune decretali di Innocenzo III. In una (c. 20, X 3, 5) ad un vescovo, che lo aveva interrogato su quel che si dovesse fare in un caso in cui erano stati eletti due ecclesiastici ad una stessa prebenda, il Pontefice rispondeva: « Nos attendentes quod, *si duo unam praebendam tenerent,* illud esset contra Concilium Turonensem, *quod praebendarum prohibet sectionem;* et, si unus illorum ipsam obtineret praebendam, sub expectatione alius, contra Lateranensis Concilii statuta (quello stesso sopra ricordato, che aveva proibito le aspettative), ramaneret: inquisitioni tuae taliter respondemus, quod talis electio de rigore iuris penitus est cassanda ». E una simile risposta (c. 25, X 3, 5) dava anche al vescovo Trecense su quest'altro caso. L'arcivescovo Remense, come Legato della Sede Apostolica, aveva istituito nella Chiesa Trecense due canonici nella stessa prebenda, e ad entrambi e il Capitolo e l'Arcivescovo avevano assegnato i frutti della prebenda da dividersi fra loro. Il Vescovo però vi si oppose, allegando « quod *ad unicum ius spirituale,* quod vacabat ibidem, insimul duos Canonicos instituere praedicto Legato non licuit », per essere ciò contrario ai citati canoni dei Concilii Turonense e Lateranense. E il Pontefice gli diede ragione e dichiarò: « Licet in ecclesia, *in qua non est determinatus numerus praebendarum,* nulla etiam vacante, in canonicum quis possit assumi, cum intelligatur ad *quoddam ius eligi, quod ex electorum assensu de novo creatur et cum electo in canonicum nascitur et desinit cum defuncto;* in ecclesia tamen, *quae determinatum habet numerum praebendarum,* uno *individuo* iure vacante, duo simul eligi non possunt ad illud, eo quod *huiusmodi spirituale ius* dividi seu communicari nequeat inter eos: quamquam interdum hi, ad quos spectat electio, de communi assensu augmentare valeant numerum praebendarum, *quoddam ius spirituale de novo creando,* nisi forte statutum aliquod obviaret... ».

E siccome la chiesa di Troyes aveva un numero determinato di prebende, e nè il Capitolo nè il Legato Apostolico avevano inteso di aumentare un tal numero, o « quoddam ius spirituale de novo creare », così l'istituzione di uno dei due doveva esser nulla. Ma una terza decretale dello stesso Innocenzo (c. 21, X 3, 5) si riferiva anche più da vicino all'istituto delle pensioni. Essendosi in una chiesa reso vacante un priorato, erano stati eletti al medesimo due ecclesiastici, i quali nominarono due arbitri affinchè decidessero la controversia sorta fra loro. E la decisione fu, che il priorato dovesse spettare ad uno dei due eletti e l'altro dovesse su quello percepire un assegno annuo. Il lodo arbitrale fu inviato per l'approvazione al Pontefice, il quale rispose: « Nos eam (provisionem) hoc adhibito moderamine toleramus, ut ad praestationem quadraginta librarum non dignitas prioratus, sed persona prioris maneat onerata, ne forte *circa proventus aliqua videatur facta sectio prioratus;* ita quod, ipso priore defuncto, successor ipsius ad praestationem quadraginta librarum minime teneatur ».

Le principali conseguenze tratte da queste fonti furono le seguenti. Anzi tutto, per esse risultò definitivamente confermato il vecchio principio, che ciascun ufficio, o *ius spirituale,* dovesse per regola riguardarsi come un'unità inscindibile. E, in quanto a ciò, e il Sinodo romano del 1139 e il c. 1, X, 3, 12, non fecero altro che ripetere quanto era stabilito sia in molte fonti antiche riferite da Graziano nella C. VII, qu. 1 (cfr. HINSCHIUS KR., II, p. 39 e note), sia nella stessa epistola da noi altrove ricordata di S. Gregorio Magno, la quale, nel raccomandare ai Vescovi dell'Illirico di accogliere nella comunione dei loro beni i vescovi profughi dalle loro sedi, credette insieme necessario di eliminare espressamente il dubbio, che egli intendesse con ciò di attribuire agli esuli una qualche autorità spirituale nelle diocesi dei loro ospiti, e di produrre quindi una *divisio* della dignità episcopale: « Non quidem ut per communionem *episcopalis throni dignitas dividatur....* Nullam quippe eis (cioè, agli espulsi) Nos in vestris ecclesiis authoritatem tribuimus ». — Per quanto poi si riferiva al beneficio, o al complesso di beni unitosi già stabilmente con ciascun ufficio, mentre, da una parte, venne anche per esso posto fuori di questione il principio della indivisibilità, e fu accentuato

il diritto dell'instituito nell'ufficio a reclamarne esclusivamente per sè tutte le rendite; d'altra parte, si ammisero delle eccezioni così alla indivisibilità come al diritto esclusivo dell'investito. E la prima di tali eccezioni è contenuta nel c. 25, X, 3, 5, dove, come s'è visto, il Pontefice distingue fra le chiese collegiali, il cui patrimonio è stato già statutariamente diviso in un numero determinato di benefici, e quelle, nelle quali i beni continuano sempre a costituire una massa unica. Nelle prime, di regola, ciascuna prebenda è un *ius spirituale individuum,* che non può nello stesso tempo essere attribuito a più persone; quello soltanto che ivi si può fare è di cambiare lo statuto, aumentando il numero di siffatti *iura individua.* Nelle altre invece, in cui sopravvive ancora in parte il sistema primitivo della comunione dei beni, i frutti dei quali sono divisi mediante distribuzioni periodiche fra gli ecclesiastici funzionanti nella chiesa ed ammessi alla partecipazione, è sempre possibile l'ammissione di un nuovo partecipante, attribuendogli sui beni un diritto eguale a quello degli altri, e duraturo finchè egli rimane in vita. Non sarebbe esatto però il paragone fra quello che poteva avvenire in queste chiese collegiali non numerate, accogliendovisi un nuovo partecipante, e ciò che accadeva nel tempo, in cui il Vescovo era l'unico distributore dei beni della sua diocesi, nel caso che egli avesse fatto un assegno sulle rendite stesse a persona che prima non l'aveva goduto. Poichè, mentre questo assegno non aveva conferito al beneficato un vero e proprio diritto, ma, avendo semplice carattere di elemosina, era restato nel puro campo della morale e nell'esclusivo arbitrio del Vescovo; la partecipazione invece, accordata da chi poteva farlo in una chiesa non numerata, aveva un valore giuridico preciso e determinato, e il Pontefice dice che con essa si conferiva « quoddam ius, quod ex electorum assensu de novo creatur, *et cum electo in canonicum nascitur et desinit cum defuncto* ». Solo formalmente sopravviveva l'antica comunione, ma i principî informatori erano diversi. In quanto poi all'eccezione relativa al diritto esclusivo del beneficiario, che si vede in c. 21, X, 3, 5, essa si connette ad uno dei casi di pensioni ammessi nel primo periodo, quello cioè che verificavasi quando si trattava di eliminare una contesa sorta fra due intorno ad un'unica chiesa. Nella fattispecie

colui che aveva il miglior diritto al priorato, consentendo a sottoporre la questione agli arbitri, era venuto implicitamente a consentire all'onere che al suo diritto esclusivo fu imposto, e perciò l'onere stesso non poteva sopravvivergli e, diventando un onere del beneficio, passare al suo successore.

In tutto questo complesso di disposizioni conciliari e papali (emesse, come s'è visto, con lo scopo immediato di assicurare la indivisibilità dei benefizi e il diritto esclusivo dell'investito di ciascuno di essi), si cercarono dopo dalla dottrina canonistica gli argomenti per determinare la natura ed i caratteri del diritto di pensione. E in questa determinazione due punti sopratutto debbono essere rilevati. E l'uno si è, che in essa domina costantemente questo modo di vedere, e cioè che l'assegno di parte delle rendite di una chiesa ad un ecclesiastico, che non esercita il suo ministerio nella chiesa stessa, è sempre riguardato come una *divisio,* o *sectio* del benefizio; la quale in ciò solo differisce dagli ordinari casi di divisione, che la parte dei beni assoggettati alla pensione non passano nella diretta amministrazione del destinatario, ma continuano invece ad essere amministrati dall'investito del benefizio, senza che le rendite ne spettino più a lui. Non è quindi un materiale distacco di beni e la stabile unione di essi con un ufficio ecclesiastico determinato; ma è un *onus* imposto sopra i beni di un ente, le entrate del quale vengono in forza di esso ad essere divise. E poichè quest'*onus* importa prestazioni annue, o in genere periodiche, dovute dall'investito al pensionato; così — ed è questo il secondo punto che merita di essere rilevato nella dottrina canonistica sulle pensioni — è giuridicamente considerato come una rendita annua. Quindi, se vogliamo conoscere qual sia, secondo il diritto canonico, la natura del diritto di pensione, dobbiamo non solo vedere quali facoltà e doveri sono accordati al pensionato, ma indagare eziandio qual'è, secondo i canonisti, l'indole giuridica delle rendite annue.

In quanto al primo punto, una importante specialità delle pensioni ecclesiastiche è anzitutto questa, che il successore nel benefizio gravato da una pensione annua è tenuto a pagare le annualità arretrate non pagate dal predecessore, a quello stesso modo che avviene per le imposte fondiarie dovute allo Stato.

Che poi tale obbligo del successore nel benefizio sia concepito come unico e principale, o soltanto come sussidiario, è una circostanza che non può influire sull'origine e la natura dell'obbligo medesimo; sull'esistenza del quale sono d'accordo tanto i migliori canonisti, quanto la giurisprudenza ecclesiastica. Non sarà inutile però osservare le motivazioni sulle quali è fondato.

Il FERRARIS, v. *pensio,* n. 109, dopo aver detto che « tenetur successor in beneficio solvere ipsas pensiones non solutas ab antecessore », aggiunge: « Et ratio est, quia *onus* solvendi pensiones videtur esse impositum *non huius vel illius anni fructibus, sed quibuscumque usque dum solvatur pensio.* Et sic successores tenentur ad solutionem pensionis decursae, non tamquam debitum proprium, *sed tamquam debitum beneficii* ». Ed il FERRARIS, del quale è ben nota la grande maestria nel riassumere e formulare le opinioni prevalenti, non poteva meglio di così ritrarre la natura dell'*onus* derivante dalla pensione. Non sono i frutti di questo o quell'anno, ma i frutti del benefizio in genere, l'obbietto sul quale grava l'*onus* della *pensio,* finchè questa non sia regolarmente pagata; e perciò si parla di *beneficium gravatum* e di *debitum beneficii.* I frutti sono il mezzo con cui si soddisfa la pensione; ma ciò, su cui grava l'*onus,* è il *beneficium.*

E lo SCHMALZGRUEBER III, 12, n. 32, così riassume l'opinione di coloro, che sostengono l'obbligo del successore nel beneficio a pagare le pensioni non soddisfatte dall'antecessore: « Rationem dant, *quia pensio est onus reale impositum beneficio,* quod proin cum beneficio ad successorem transit: et licet ad successorem in beneficio non pervenerint pensiones praeteriti temporis, pervenit tamen ad ipsum beneficum, *quod est obligatum pensionario cum onere reali.* Confirmant paritate cum vectigalibus et tributis. Cfr. Dig. 39, 4, 7 ». — E quando poi viene a manifestare l'opinione sua dichiara (l. c., n. 33): « Quod si excussione beneficiarii (che ha rinunziato al beneficio gravato di pensione) aut heredis facta, solvendis pensionibus non suffecerint, tum demum pro solutione istarum recurrendum ad successorem; quia, licet fructus tempore antecessoris percepti obligati sint ipso iure pro solutione pensionis *non tamen determinate, sed tantum si extent; unde casu, quo ante pensionis solutionem consumpti sunt, in eorum locum subrogantur fructus*

reliquorum sequentium annorum ex beneficio eodem percepti. » — E questa surrogazione avviene appunto perchè l'*onus* della pensione grava sul beneficio.

Ma questa relazione immediata fra il pensionato e il beneficio, che gli conferisce il diritto ad esigere dal successore nel beneficio stesso le annualità scadute e non pagate dal predecessore, gl'impone poi l'obbligo di contribuire da parte sua insieme col beneficiario e alle riparazioni necessarie nella chiesa del beneficio, e al pagamento delle imposte e delle decime gravanti sul beneficio medesimo; e ciò sempre quando il pensionario non sia stato esplicitamente liberato da siffatti pesi nell'atto di costituzione della pensione. Il Ferraris, l. c., n. 129, su questo punto così conclude: « Unde generaliter tenetur pensionarius pro rata pensionis *contribuere ad omnia onera beneficii*; nisi Papa addiderit, quod pensio est omnino libera, immunis et exempta ».

Ed oltre di ciò, quella stessa relazione immediata riconosciuta esistente fra il beneficio gravato ed il pensionario fa sì, che costui abb'a sempre diritto alla pensione intera anche in quegli anni, nei quali le rendite del beneficio siano state scarse, o addirittura sian mancate. « Et ratio est — dice lo SCHMALZGRUEBER III, 12, n. 26 — quia sunt *onus reale beneficii, neque debentur praecise intuitu fructuum;* cum nec augeantur, licet fructus beneficii ubertim crescant, sicque defectus fructuum unius anni ubertate alterius compensatur ».

E dopo tutto ciò si comprende perfettamente come per la dottrina canonistica il diritto del pensionario dovesse essere un *ius in re* analogo al *ius in re* riconosciuto al beneficiario, e dovesse da questo differire soltanto in ciò che, mancando al pensionato il possesso dei beni, ch'era tutto presso il beneficiato, il diritto del primo dovesse essere compreso nella categoria di quei pesi reali, che il diritto canonico considerava di natura immobiliare. È ben noto quello che si legge nelle Clementine V, 11, 1:

« Quumque *annui reditus inter immobilia censeantur a iure,* ac huiusmodi reditus obtinere paupertati et mendicitati repugnet; nulla dubitatio est quod praedictis fratribus reditus quoscumque, sicut et possessiones vel eorum etiam usum, (quum eis non reperiatur concessus), recipere vel habere conditione considerata ipsorum non

licet ». E da questo luogo non solo si deduce come le rendite annue fossero riguardate come diritti reali immobiliari, ma si deduce anche come un siffatto diritto immobiliare fosse concepito come qualche cosa di essenzialmente diverso da un semplice diritto di ipoteca accedente ad un rapporto obbligatorio. Ma su di ciò avremo ad insistere meglio appresso; e se qui lo abbiamo accennato, lo abbiamo fatto, anzitutto, per avvertire che, quando i vecchi scrittori, come ad esempio il GIGANTE già da noi ricordato nella prima nota, parlano dell'*onus* nascente dalla pensione e per *onus* intendono un diritto d'ipoteca, essi non fanno che applicare il linguaggio delle categorie romane a rapporti nuovi formatisi fuori di quelle. E poi per osservare come sian prive di base nel diritto del tempo al quale si riferiscono talune espressioni della sentenza esaminata, la quale, riferendosi al momento in cui fu istituita la pensione sull'Abazia di Staffarda, e perciò alla metà del secolo decimottavo, non esita ad affermare che, non essendovi, relativamente ai beni gravati dalla pensione, « alcuno smembramento della proprietà, come accade nell'uso e nell'usufrutto, e mancando al pensionato il possesso dei beni », non si poteva avere sui frutti che un *ius in re* di natura mobiliare.

Nè il diritto laico vigente nel luogo, dov'era costituita la pensione nel 1750, considerava altrimenti che come immobili le rendite annue. Le *Leggi e Costituzioni* di Vittorio Amedeo II del 1723 riproducevano una legge di Carlo Emanuele I, in cui si diceva (V, 11, 1): « Non potrà verun minore d'anni venti alienar in qualunque forma i suoi beni stabili, *o altre rendite annuali*, in tutto o in parte, se le alienazioni non seguissero avanti il Giudice ». E la stessa legge era poi anche accolta nelle *Leggi* e *Costituzioni* di Carlo Emanuele III del 1770 sotto questa forma anche più significativa (V, 11, 2): « Non potrà verun pupillo, o minore alienare in qualunque forma i suoi beni stabili, *o riputati a guisa d'essi o altre rendite annuali*, in tutto o in parte, senza l'autorità del Giudice »,

Sicchè tanto il diritto canonico, quanto il diritto laico vigente allorchè fu costituita la pensione sopra Staffarda erano concordi nel considerare *a guisa di stabili* le rendite annuali. E quindi quello

che dice la Corte è un'affermazione contraria allo stato effettivo delle cose.

Ed ora, dato senza concederlo, che sia esatto tutto ciò che dice la Corte sul nostro diritto vigente circa la mobilizzazione delle rendite, si può ammettere che questi nuovi principii debbano trovare la loro applicazione anche alle pensioni ecclesiastiche, e che quindi anche queste da diritti reali immobiliari siano state trasformate in puri e semplici diritti di credito? Noi francamente non lo crediamo; anzi riteniamo lo si debba escludere in modo reciso, e non solo per le pensioni ecclesiastiche costituite prima del Codice francese e degli altri Codici italiani, che ne seguirono le orme relativamente alle rendite, ma anche per le pensioni costituite dal Codice francese in poi. E tale opinione ci sembra suffragata anzitutto da due eccellenti ragioni. E la prima si è, che nelle disposizioni nuove, dettate intorno alle rendite tanto dai Codici quanto dalle leggi speciali che si sono venute pubblicando, non vi è nulla, assolutamente nulla, nè una frase nè una parola, che accenni come che sia all'intenzione del legislatore di voler sottoporre al nuovo trattamento anche le pensioni ecclesiastiche (1); le quali perciò non possono non continuare ad essere regolate e

(1) Nè, per sostenere la odierna natura mobiliare delle pensioni ecclesiastiche gioverebbe il far richiamo alla legge 24 agosto 1877 sull'imposta di ricchezza mobile, la quale negli articoli 4 e 5 dichiarò soggetti a tale imposta « i redditi che non dipendono da condominio o da dominio diretto, benchè percepiti sui frutti, e commisurati in una ragione qualunque al prodotto del fondo », e in ispecie « i censi in qualunque modo costituiti, le decime di qualsiasi genere, i quartesi, i frutti di capitali *quandocumque*, le soggiogazioni *ed ogni reddito che non dipenda da condominio, e da dominio diretto.* »

Poiché, se si bada che con l'art, 6 della legge stessa fu abolita la ritenuta, che, almeno in alcune regioni, prima dell'unificazione del nostro sistema finanziario, i possessori di fondi soggetti ad oneri perpetui erano autorizzati a fare annualmente sulla prestazione pagata all'avente diritto, per rivalersi *pro-rata* dell'imposta fondiaria da essi pagata nella totalità, si vedrà che, in sostanza, non si fece niente altro, che sostituire, per comodità e vantaggio finanziario, l'imposta di ricchezza mobile all'imposta fondiaria che prima si pagava. E con questo non si venne a cambiare la natura dei vecchi oneri reali. Assoggettato il pensionario all'imposta di ricchezza mobile, egli non è più tenuto a contribuire *pro-rata* al pagamento del tributo fondiario gravante sul beneficio; ma non perciò il suo diritto è diventato mobiliare. Cfr., in senso contrario, QUARTA, *studio sulla legge dell'imposta di ricchezza mobile* (Roma, 1883), p. 271, sgg.

dal diritto canonico e da quelle altre leggi (se ve ne sono), che prima dei moderni Codici furono fatte intorno ad esse. E questo significato da darsi al silenzio del legislatore riceve conferma e consistenza anche da un'altra considerazione. Egli è vero che le pensioni ecclesiastiche sono rendite, ma è vero anche che sono rendite del tutto speciali, avuto riguardo alla speciale natura dei beni sui quali gravano. Questi sono i benefizii ecclesiastici, ossia complessi patrimoniali sottratti al commercio e destinati perpetuamente a servir come dotazioni agli uffizii della chiesa. Le leggi quindi che hanno lasciato tuttavia esistere i beneficii, o almeno certi beneficii, non aveano nessuna ragione di abolire gli oneri delle pensioni su di essi gravanti. Lo scopo, per il quale le legislazioni moderne sono addivenute alla mobilizzazione delle rendite fondiarie in generale, non esiste per le pensioni, le quali gravano sopra beni sottratti al commercio e riconosciuti come tali dalle legislazioni medesime.

Sicchè, anche ad ammettere quello che affermano la Corte romana ed altri con lei, che cioè in base al nostro diritto vigente tutte le rendite, tante le antiche o anteriori al diritto stesso, quanto le nuove o costituite sotto di questo, non siano altro che dei puri e semplici diritti di credito e perciò di natura mobiliare, non ne segue affatto che questi caratteri si debbano o possano estendere anche alle pensioni ecclesiastiche, che mai nè direttamente nè indirettamente furono prese di mira dal nostro legislatore; il quale per di più, se avesse voluto per riguardo ad esse raggiungere quegli stessi scopi, a cui mirava trasformando le altre specie di rendite, avrebbe prima dovuto fare un'altra cosa, e cioè abolire senz'altro tutti i beneficii e le prebende degli ecclesiastici.

IV. Ma è poi da accettarsi, così senz'altro, l'affermazione della Corte, che il nostro Codice civile e (aggiungiamo noi) le altre leggi pubblicate nel regno d'Italia in questa materia abbiano trasformato in altrettanti diritti di credito tutte le rendite, così le vecchie come le nuove, senza alcuna eccezione?

Non è mancato chi abbia mosso dei dubbi su di ciò, già per riguardo alle stesse rendite nuove costituite sotto l'impero del nostro Codice civile. Si è anzi andati anche più oltre, e si è sostenuto, che nel nostro attuale sistema legislativo non vi è nulla che

esplicitamente si opponga alla possibilità, che anche oggi si costituiscano dei diritti reali *in faciendo;* mentre altri negano senza più una tale possibilità e vogliono che si possa parlare soltanto di *obligationes in rem scriptae.* (Cfr. FADDA e BENSA, nelle note alla trad. ital. del WINDSCHEID, I, 549 segg., e, in senso contrario, SIMONCELLI nei *Rendiconti del R. Istituto Lombardo di sc. e lett.*, Ser. II, vol. 35, an. 1902).

Ora noi non vogliamo sentenziare in questa grave questione. Però ci sembra che di una cosa non si possa fondatamente dubitare, e questa si è che, dicendo il nostro legislatore, nell'art. 29 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, che: « Le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri gravanti beni immobili..., costituite sotto le leggi anteriori, sono regolate dalle leggi medesime », con ciò rimanga perfettamente escluso qualunque effetto retroattivo del nostro Codice sulle rendite e prestazioni fondiarie preesistenti; in quanto, s'intende, tali rendite e prestazioni non siano state trasformate alla lor volta da altre leggi posteriori al Codice medesimo.

E poichè, da una parte, la trasformazione fondamentale apportata in questi rapporti e dal Codice e dalle altre leggi è consistita nel considerarli come diritti di obbligazioni assicurati con ipoteca; e, d'altra parte, non tutti i rapporti stessi erano già nel diritto anteriore riguardati come diritti reali immobiliari, o almeno non erano ritenuti tutti per tali da per tutto, essendovene pure taluni che sin da allora, o almeno in certe contrade, venivano costruiti come rapporti obbligatori garantiti da ipoteche tacite o espresse; così, a voler con esattezza determinare quale ne sia stata la sorte sotto le nuove leggi, sarebbe indispensabile premettere una ricerca minuta ed accurata sullo stato del diritto in questa materia nelle varie parti d'Italia prima dell'unificazione. Quelli che erano già diventati legislativamente diritti obbligatorii garantiti da ipoteche, altra trasformazione non subirono per le nuove leggi, tranne quest'una, che cioè, per l'invalso sistema della pubblicità, fu necessario che quelle ipoteche venissero iscritte. Gli altri invece, che erano diritti reali immobiliari, finchè rimasero sotto l'egida della irretroattività delle nuove leggi e dell'esplicita sanzione dell'art. 29 delle disposizioni transitorie citate, non subirono modificazione alcuna

nè ebbero bisogno di esser resi pubblici mediante iscrizione nei registri ipotecarii.

Però allora soltanto le ricerche sullo stato del diritto nelle varie regioni italiane, circa gli oneri gravanti la proprietà fondiaria prima della codificazione, riuscirebbero davvero complete e proficue, quando si basassero sullo svolgimento storico che ebbero fra noi le singole categorie di oneri reali; giacchè solo seguendone la vita con criteri storici e giuridici si potrebbe giungere a penetrare nell'intima configurazione ultimamente assunta. Quello che sinora si è fatto fra noi nel campo della ricerca storico-giuridica relativa agli oneri reali, è ben poco; anzi, fatta qualche lodevole eccezione, tutto per lo più si riduce in ripetizioni, più o meno esatte e consapevoli, di quanto ne hanno scritto Tedeschi e Francesi.

Nè con questa nota noi vogliamo supplire a tale lacuna; ma intendiamo soltanto, per non uscire dal punto donde abbiamo preso le mosse, di dimostrare che, (anche a non voler tener conto delle considerazioni sopra accennate, e per le quali le pensioni ecclesiastiche non debbono essere assoggettate alle norme comuni vigenti circa le rendite), tali pensioni, e con esse tutte le altre rendite antiche consistenti in somme di denaro, se erano considerate nel diritto vigente quando sorsero quali diritti reali immobiliari, così, e non diversamente debbano continuare ad essere considerate anche oggi. E siccome ci troviamo di avere già dimostrato che dal diritto canonico, prevalente in siffatto argomento, si attribuiva alle pensioni la natura di diritto immobiliare; così ora non rimarrebbe che dimostrare come, per riguardo ad altri oneri, o rendite, gli stessi principii vigessero anche nel diritto laico. E, non potendo per ora fare tutto quello che sopra abbiamo detto, ci restringeremo a dir poche cose sulle due categorie più importanti di censi, il riservativo ed il consegnativo, e sulle decime sacramentali prediali.

V. In quanto ai *censi riservativi*, già il MIRABELLI, (*Contratti speciali,* nel *Diritto civ. ital.*, per cura di P. FIORE, vol. XII, Napoli, 1894, p. 138 segg.), dietro la guida dell'AULISIO, ebbe a mettere in rilievo, come nella dottrina e nella pratica del Mezzogiorno non fossero riguardati altrimenti che quali diritti reali im-

mobiliari, e venissero perciò regolati dalle norme vigenti per i beni immobili. Quindi:

1° nel legato di beni immobili s'intendevano compresi anche i censi riservativi;

2° gl'incapaci di alienare immobili non potevano nè costituire nè alienare tali censi;

3° il possessore di censi, come il possessore di immobili, era dispensato dal prestar cauzione;

4° le somme di danaro, che per disposizione testamentaria o per atto tra vivi si dovevano impiegare nell'acquisto di beni immobili, poteano bene essere collocate nell'acquisto di censi;

5° i frati minori, incapaci di possedere immobili, erano del pari incapaci di possedere censi, fosse anche a titolo di alimenti;

6° sul censo, come sugl'immobili, si potea validamente costituire un'ipoteca;

7° *il censo, per tutti gli effetti di legge, si reputava esistere là dove trovavasi l'immobile gravato;*

8° le prestazioni scadute e non pagate, secondo la migliore opinione, erano anch'esse ritenute per immobili, considerandosi quali frutti non ancora separati dal suolo.

Ma una nuova e vasta categoria di censi riservativi si venne ad aggiungere nell'Italia meridionale a quelli già esistenti, per opera di quel complesso di atti legislativi, che storici e giuristi del Mezzogiorno sogliono indicare col titolo di « leggi eversive della feudalità »; e che iniziato ed attuato in gran parte dalla dominazione francese fu poi continuato, con maggiore o minore buona voglia e sincerità, dal restaurato governo borbonico. È perciò indispensabile richiamarne i punti essenziali che ci riguardano.

Inizio e fondamento di tutta quell'opera legislativa fu la legge del 2 agosto 1806, che dichiarò abolita la feudalità e restituì al Sovrano tutti i pubblici poteri. Ma, aboliti i feudi, bisognava anche cercare di cancellare le orme profonde che essi aveano impresse dapertutto, e in ispecie nell'ordinamento della proprietà fondiaria. « Quasi la totalità delle proprietà private (così scriveva il Winspeare, *Stor. d. abusi feud.*, Napoli, 1883, p. 38) site nel recinto di ciascun feudo era sottoposta a terraggi, a decime, a quinte e ad altre prestazioni in favore de' baroni. Su queste terre

stesse i baroni aveano il pascolo esclusivo non solo pe' loro bestiami, ma per quelli de' quali volessero fare industria. I fondi erano di loro natura aperti, e il chiuderli o il migliorarli sarebbe stato lo stesso che offendere il diritto dei baroni. I frutti dunque di questi fondi erano più del barone che del proprietario, e la coltura v'era limitata così pel tempo come per la qualità dei prodotti. L'esorbitanze colle quali tali diritti esercitavansi rendevano anche più dura la condizione de' proprietari. La più parte delle prestazioni sulla semina esigeasi in proporzione dell'estensione seminata, qualunque fosse stato il prodotto delle ricolte, o la vicenda che queste avessero sofferto ». E, appunto nell'intento di modificare tutto ciò ed anche altro, nella citata legge del 1806, dopo essersi detto con l'art. 12: « Tutti i diritti, redditi e prestazioni territoriali, così in danaro come in derrate, saranno conservati e rispettati come ogni altra proprietà », si aggiunse: « Ci riserviamo di provvedere per quei diritti e prestazioni pregiudizievoli all'agricoltura, con farli redimibili a favore dei contribuenti, colla surrogazione dei canoni in danaro ». Inoltre, con la medesima legge furono anche aboliti i suffeudi e le così dette tenasie, o feudi rustici; e le prestazioni dovute dai possessori di essi ai concedenti, spogliate del loro carattere feudale, furono conservate come *censi riservati,* come dicono espressamente gli articoli 19 e 20 della legge:

« Art. 19. I suffeudi restano parimenti aboliti, ma le *adoe* e qualunque prestazione suffeudale, che soleva pagarsi ai possessori dei feudi principali, saranno conservate col carattere di *censi riservativi,* soggette però ad essere ricomprate in denaro per lo giusto prezzo da valutarsi ».

« Art. 20. Tutti i redditi feudali in denaro o in generi, che si contribuiscono per le tenasie, qualunque ne sia l'origine, dai possessori dei fondi, saranno conservati e sottoposti alla stessa facoltà di ricomprarsi in denaro, come nell'articolo precedente ».

Adunque, tanto le *adoe* e le altre *prestazioni suffeudali,* quanto i redditi feudali, *sia in denari sia in generi,* dovuti per le tenasie, furono conservati come *censi riservativi,* e agli onerati si accordò la facoltà di riscattarli per un prezzo da stabilirsi. Nè il legislatore seguì un criterio diverso quando, in adempimento della promessa

fatta con l'art. 12, si occupò di proposito delle prestazioni pregiudizievoli all'agricoltura, alle quali in ispecie si riferisce il citato luogo del WINSPEARE. Ciò fu fatto col decreto 20 giugno 1808, il quale porta davanti talune considerazioni consonanti con quelle fatte dallo storico degli abusi feudali, poichè vi si dice: « che pregiudizievoli all'agricoltura si sono mai sempre sperimentati nel regno i redditi feudali perpetui denominati quinte, settime, none, decime, duodecime, o altra parte dei frutti raccolti, egualmente che le prestazioni esatte in ragione di semina sotto nome d'intera o mezza covertura; come anche il diritto esercitato dagli ex-baroni, sia coi proprii animali, sia precedente fida con gli altri, di far pascere l'erba nei terreni appadronati dei particolari, a titolo di colonia o di servitù, ecc., ecc. ».

E nell'art. 1 di tale decreto si stabiliva, che tutte siffatte prestazioni e diritti pregiudizievoli all'agricoltura « potranno, a richiesta dei contribuenti degli indicati redditi, e dei possessori soggetti all'esercizio di tali diritti, o a richiesta di ciascuno di essi, *in qualunque tempo essere convertiti in canoni in denaro* », secondo certe norme stabilite. Indi con gli articoli 2 e 4 si aggiungeva:

« 2. Le prestazioni ridotte in danaro nel modo prescritto nell'articolo precedente dovranno riguardarsi come surrogate alle antiche territoriali, e pagarsi nei tempi medesimi, nei quali si sarebbe prestata la parte dei frutti o l'erba, se la riduzione in danaro non fosse seguita. Siffatti *canoni pecuniarii* però conserveranno la natura di *censi riservativi* sino a che non siano redimiti secondo che sta ordinato nel seguente art. 4 ».

« 4. Tutte le prestazioni e diritti compresi nell'art. 1, che saranno ridotti in canoni pecuniarii, e tutti i redditi, che attualmente dagli ex-baroni si esigono in danaro, sono dichiarati perpetuamente redimibili a petizione dei contribuenti e di ciascuno di essi ».

Indi seguono le norme per la fissazione del prezzo del riscatto.

Mentre dunque per le prestazioni, delle quali si parla negli articoli 19 e 20 della legge del 1806, non s'era accordato agli onerati che la facoltà del riscatto, pagandone il capitale all'avente diritto; per le prestazioni pregiudizievoli all'agricoltura, contemplate

nel decreto del 1808, agli obbligati si concesse una doppia facoltà, di domandarne la commutazione in canoni pecuniarii, o di chiederne l'affrancazione col pagarne il capitale. Finchè però l'affrancazione non fosse avvenuta, tutte queste prestazioni, ancorchè convertite in canoni pecuniarii, conservavano la natura giuridica di *censi riservativi*. La commutazione non avrebbe avuto, per riguardo a tale natura, nessun effetto.

La facoltà però della commutazione fu estesa anche alle prestazioni indicate negli articoli 19 e 20 della legge 1806, con l'altro decreto 17 gennaio 1810, il quale fissò il « regolamento per ottenersi il pronto ed intero adempimento delle disposizioni » racchiuse nel decreto del 1808, come s'era appunto detto nell'ultimo articolo di questo. Incomincia infatti il decreto 17 gennaio 1810 con queste premesse: « Visti gli articoli 12, 19 e 20 della legge del 2 agosto 1806 ed il decreto del 20 giugno 1808 — visto l'articolo 530 del Codice Napoleone — Abbiamo decretato, ecc. ». E nell'articolo 1° stabilisce:

« La facoltà di commutare in danaro le rendite ex-feudali, conceduta ai debitori col decreto del 20 giugno 1808, avrà luogo per tutte le rendite *ex-feudali perpetue*, qualunque ne sia l'origine. Vi sono compresi gli estagli perpetui, i canoni e le prestazioni enfiteutiche, i redditi e le prestazioni di ogni colonia perpetua e qualunque rendita *perpetua ex-feudale*, secondo la dichiarazione del presente decreto ».

In quanto poi al resto del contenuto di questo decreto, meritano sopra tutto di esser tenute presenti le seguenti disposizioni:

« 3. Le rendite e le prestazioni ex-feudali in danaro, e quelle in generi di qualunque natura, così prima come dopo la loro commutazione, tranne i soli canoni enfiteutici, non potranno esigersi se non nella qualità di *censi riservativi* dei fondi dai quali dipendono. Come tali, essi costituiscono l'*unica riserva* degli antichi diritti degli ex-baroni, abolito ogni altro diritto ed ogni altra prerogativa finora esercitata.

« 4. In conseguenza dell'articolo precedente è abolita ogni devoluzione, sia per coltura non fatta, sia per attrasso delle prestazioni dovute, sia per morte dei concessionari senza successori. Restano bensì salvi agli ex-baroni tutti i diritti che nascono dalla

natura del *censo riservativo,* tanto sui frutti quanto sul prezzo del fondo redditizio, per la riscossione delle rendite e delle prestazioni solite.

« 7. La commutazione in danaro delle rendite in generi è riguardata come un miglioramento fatto al fondo redditizio ».

Sicchè con questo secondo decreto non solo si estendeva, come si è già osservato, la facoltà della commutazione a tutte le prestazioni ex-feudali, ma se ne dichiarava anche con maggior precisione la natura giuridica. Esse continuavan tutte ad essere censi riservativi dei fondi dai quali dipendevano, così prima come dopo la commutazione; e se sui fondi gravati gli aventi diritto alle prestazioni, in danaro o in natura, non avrebbero più conservato il diritto alla devoluzione nei casi, in cui ciò era stato in passato unicamente conseguenza della natura feudale del rapporto; essi però continuavan sempre ad avere sui fondi stessi quel diritto reale immobiliare, che nasceva dalla natura del censo riservativo; e, in caso di vendita del fondo, il diritto si trasportava sul prezzo.

Ed un tale stato di cose non venne alterato nè dal Codice francese nè dalle Leggi civili napoletane. Il Codice italiano poi lo rispettò espressamente col citato articolo delle disposizioni transitorie. (Cfr. MIRABELLI, op. cit., p. 145 segg.).

VI. Figure più varie e costruzioni più discordanti ebbe nei diversi luoghi il *censo consegnativo*, specialmente per opera delle bolle pontificie che cercarono di regolarlo, e dell'opposizione suscitatasi contro le medesime. Nell'Italia meridionale, pei casi nei quali era riguardato come un'obbligazione assicurata con ipoteca sopra un immobile, tale ipoteca, per essere efficace contro i terzi, dovette essere iscritta in conformità degli articoli 90, 91 e 92 della legge 3 gennaio 1809. Altrove però il *censo consegnativo* venne configurandosi anch'esso a diritto reale immobiliare; e come tale, ad es., apparisce nel celebre trattato *De Censibus* del perugino LUDOVICO CENCI, scritto sopratutto sotto l'influenza della giurisprudenza della Rota Romana. Data quindi l'importanza che questa ebbe in un tale argomento, non sarà qui inopportuno richiamare i punti principali di quel trattato. (*Tractatus de censibus*, authore LUDOVICO CENCIO. Augustae Taurinorum. 1621).

La ragione anzitutto, per la quale il *censo consegnativo* era

un diritto reale immobiliare, stava in ciò, che se bene il diritto al censo considerato in sé stesso non fosse che un « *ius quoddam* « *incorporale abstractum* », pure, siccome non si poteva costituire che sopra un immobile, così tale sua coerenza coll'obbietto sul quale si costituiva non poteva non fargli attribuire la natura giuridica dell'obbietto stesso: « *Tale ius non potest nisi super re immobili* « *constitui, et per consequens rei immobili cohaeret. Ista cohaerentia dat* « *qualitatem rebus quae alteri cohaerent; et ideo res, quae de sui na-* « *tura sint mobiles, si immobilibus cohaereant, reputantur immobilia* » (p. 45 sg.). Siffatta coerenza però non faceva sì, che il censo si confondesse coll'immobile su cui gravava, restando sempre un *quid* ben distinto dall'immobile medesimo: « *Neque enim sit intelligenda pro ipsa re immobili, super qua census constituitur et imponitur; cum census noster non sit res ipsa super qua fuit collocatus sed quid distinctum et separatum ab ea.* » (p. 47).

Allora soltanto però questi censi si consideravano come immobili, quando eran perpetui, « *qui habent saltem habitu vitam perpetuam* »; poichè se eran « *temporales, id est brevi tempore duraturi* », non si poteano considerare come immobili, mancando di quel requisito della stabilità, essenziale per il concetto del diritto immobiliare. Nè, — così almeno opinavano taluni, — si doveano considerare come immobili le singole prestazioni annuali; altri però sostenevano che « *fructus census maturi sed non exacti sint inter immobilia connumerandi* » (p. 47).

Operando cogli usuali concetti romani, il Cenci non sa altrimenti concepire quel rapporto rilevato di coerenza fra il diritto al censo e l'immobile gravato, che come un'ipoteca; egli però, e con lui molti altri, dalla forza stessa delle cose e da un acuto senso pratico finiscono coll'essere spinti a creare ed a riconoscere una figura di assoggettamento degli immobili profondamente diversa dall'ipoteca. Il Cenci in fatti, dopo di aver detto: « *In contractu censuali non venditur res ipsa, super qua census constituitur et imponitur, nec transfertur illius dominium . . .; sed per impositionem (census) contrahitur solum hipotheca super dicta re* »; e dopo di aver soggiunto: *Per census impositionem constituitur ius reale super fundo, qui dicto oneri subiicitur* »; osserva: *Quod quidem ius, licet habeat aliquam speciem servitutis . . ., non est tamen vera nec propria ser-*

vitus, nec realis . . . nec personalis . . ., sed est potius quaedam hypotheca . . . et quidem specialis . . . et quae habet maiorem vim, efficaciam ac potestatem, quam habeat simplex et ordinaria hypotheca, ex eo quod nascuntur ex ea effectus plurimi maximi ponderis et momenti, qui ex simplici hypotheca non oriuntur. » (p. 38).

E le principali specialità del rapporto erano le seguenti:

Prima di tutto, il perire dell' immobile sottoposto specificamente al censo portava con sè il perire del diritto al censo: « Ad peremptionem fundi, super quo expressim et nominatim census fuit collocatus, sequitur etiam peremptio census » (p. 69). Nè il nostro autore accoglie alcuna delle distinzioni fatte da altri per restringere questo principio. Egli dichiara: « Nos amplectimur eam opinionem quae affirmat, quod census extinguatur in totum vel pro parte, prout in totum vel pro parte contingat perire fundum censui ipsi suppositum et subiugatum » (p. 199).

Sono però caratteristici i ragionamenti coi quali egli cerca di giustificare questo principio. Essi consistono nel paragonare il censo alla compravendita ed all'enfiteusi. Nella prima il pericolo della cosa è a carico del compratore, dopo che il contratto è perfetto; e nella seconda il concedente perde il diritto al canone quando l'immobile dato in enfiteusi venga a perire. E se è vero che ciò avviene perchè nella compra il compratore ha acquistato la proprietà della cosa, e, nell'enfiteusi, il concedente ha ritenuto presso di sè il dominio diretto; e che, nel censo, non si possa dire nè che colui che ha acquistato il diritto a percepirlo abbia acquistato la proprietà della cosa sulla quale gli è dovuto, nè che ne abbia il dominio diretto; tuttavia, siccome il suo diritto è di natura reale ed inerente immediatamente alla cosa, della quale costituisce un accidente, così non si può concepire il perimento della cosa stessa senza che insieme non perisca la qualità attribuitagli, « cum accidens non possit consistere sine subiecto » (p. 199).

E dall' insieme di questi ragionamenti si vede, che il *ius quoddam reale* attribuito al creditore del censo sul fondo sottoposto non è, come l'ipoteca, un diritto accessorio avente esistenza indipendente dal diritto di credito, ma è la sostanza stessa del diritto del creditore; il quale viene così ad avere sulla cosa assoggettata non

un potere mediato, a traverso la persona del debitore, ma immediato e diretto. Perciò non ingiustamente altri in questo *ius quoddam reale* raffigurò una compartecipazione al dominio.

Sono inoltre da considerarsi le interpretazioni date a talune fra le svariate formole usate in pratica nella costituzione di censi ed acquisti di rendite, perchè servono a mettere bene in vista, come il diritto al censo fosse considerato come un *ius* diverso dall'ipoteca.

Con una formola il censo veniva imposto specificamente sopra un fondo determinato ed individualizzato col nome ed i confini, e genericamente sopra tutti gli altri beni del costituente: « *super* fundo A. et generaliter *super* omnibus bonis constituentis ». E siccome il Cenci sostiene, che queste costituzioni generiche di censi non erano da ammettersi; così, quando viene a determinare il significato da darsi a quella formola, per vedere se al creditore del censo debba o pur no riconoscersi lo stesso diritto e sul fondo specificamente indicato e sugli altri beni indicati solo in genere, conclude col dire, che sul primo soltanto egli acquista quel *ius reale* specifico, mentre sul resto dei beni del debitore del censo non acquista che una ipoteca ordinaria: « Illa particula: *super,* respectu bonorum generaliter obligatorum et suppositorum non operatur *ius aliquod reale,* sed *simplicem hypothecam* pro solutione census super illo fundo certo constituti, ut regulariter solet importare » (p. 69).

Un'altra formola anche usata, e che conteneva poi in sostanza l'interpretazione data alla formola precedente, consisteva nell'imporre il censo sopra un fondo specificamente indicato, e nell'aggiungere un'ipoteca generale su tutti i beni del costituente. Ed il Cenci osserva che, in tal caso « census imponitur super re certa et limitata, quae assignatur et constituitur *pro fundo census;* caetera vero bona adiiciuntur pro *hypotheca* et securitate solutionis ». *(ibid.).*

Il fondo adunque, sul quale il censo è specificamente imposto, « constituitur *pro fundo census* »; e ciò è cosa ben diversa dall'ipoteca.

Nè in questo principio soltanto si rivelava la immediata soggezione dell'immobile sottoposto al censo, costituito *pro fundo*

census. Il terzo possessore di esso era, prima di tutto, tenuto sempre in linea principale al pagamento della prestazione, senza che potesse nè oppore il *beneficium excussionis* di colui che aveva venduto il censo, nè domandare l'intervento in causa del suo autore. E questa era una *opinio communis*, giustificata, al dire del CENCI, con la considerazione: « Quia *hypotheca* quae inducitur ex census impositione est *caeteris firmior et efficacior* » (p. 192). Egli inoltre non solo era tenuto alle annualità scadute durante il suo possesso, ma anche a quelle scadute già prima che egli cominciasse a possedere, poichè anche queste venivano considerate come frutti non ancora separati. Nè poteva liberarsi altrimenti, che « dumtaxat *dimittendo* domino et creditori census agenti *possessionem bonorum suppositorum* ».

E perciò — aggiunge il nostro autore — il libello contro i terzi possessori non dev'essere concepito « simpliciter et absolute, ut solvant omnes responsiones censuales, sed alternative, ut vel solvant, vel rem censui suppositam dimittant » (p. 190).

E dopo ciò si capisce perfettamente come anche dal censo consegnativo dovesse nascere un diritto, al quale erano applicati i principii vigenti per gl'immobili, inapplicabili invece alle semplici ipoteche. Quindi:

1° chi possedeva simili censi era, al pari del possessore di immobili, dispensato dal prestare cauzione;

2° gl'incapaci di possedere immobili non potevano nemmeno possedere questi censi, e neanche a titolo di alimenti;

3° siffatti censi non potevano essere alienati dai minorenni senza le solennità richieste per le alienazioni immobiliari da farsi dai minorenni;

4° nelle vendite di questi censi si doveva la gabella solita a pagarsi per le vendite di beni immobili;

5° nella confiscazione degl'immobili andavan comprese anche queste rendite annuali;

6° le somme di danaro da impiegarsi, per disposizione testamentaria o per accordo fra contraenti, in acquisto di immobili, potean validamente essere collocate in acquisto di censi;

7° lo Statuto, che proibiva le alienazioni degl'immobili ai forestieri, sembrava a taluni dovesse trovar anche applicazione ai

censi fondati sopra stabili situati nel territorio soggetto allo Statuto stesso. Altri però osservavano, che i censi non erano propriamente immobili, ma eran solo reputati per tali, e perciò non poteano andar compresi in una disposizione statutaria, che era limitativa del diritto comune e andava perciò interpretata ristrettivamente;

8° sui detti censi, come sopra beni reputati immobili, si potean costituire altri censi, come fu esplicitamente ammesso dalla Bolla di Pio V (p. 46 e seg.).

Nè, dopo il Cenci, un tale concetto del censo consegnativo venne meno nel territorio dello Stato della Chiesa. Il Regolamento Gregoriano del 1835 (§ 1259) riguardava ancora come diritti reali i censi, tanto riservativi quanto consegnativi.

VII. In quanto alle decime, poichè della natura di oneri reali delle decime dominicali oggi quasi più non si discute, così non dovremo occuparci che delle sole decime sacramentali prediali, che presentemente da parecchi sono ritenute non più come *iura in re*, ma come semplici *iura ad rem*.

Intanto è da osservare che, nonostante le parecchie leggi fatte e i non pochi progetti elaborati dai nostri legislatori per abolire le decime sacramentali, queste sono ancora ben lungi dall'essere scomparse dalla nostra vita giuridica. Nè la cosa può far meraviglia. Diventata nel medio evo un tributo generale, imposto in favore della Chiesa sia dalle leggi laiche sia dalle leggi ecclesiastiche approvate esplicitamente o tacitamente dallo Stato, la decima sacramentale, nel periodo tante volte secolare della sua esistenza, non solo ebbe l'agio di profondar tanto addentro le sue radici nel campo della vita della Chiesa, da andarsi il più delle volte a confondere con gli altri germogli del patrimonio ecclesiastico; ma ebbe altresì il destro di protendere le sue ramificazioni in mezzo al mondo laico e di gettarvi dei semi, che poi si svilupparono per conto proprio. Inoltre, gravando su tanti popoli e terre, così diversi tra loro per indole, costumi e prodotti, un siffatto tributo non potè non risentire una quantità di influenze locali, che variamente lo modificarono. E queste circostanze, e cioè le configurazioni locali subite dalle decime, la confusione avvenuta tra le prestazioni esatte dagli ecclesiastici a titolo di decime e le prestazioni

esatte a titolo dominicale o patrimoniale, e la non esigua quantità di decime sacramentali passate per infeudazioni o per altri contratti nelle mani dei laici, sono poi state e sono tuttavia le ragioni, per le quali i nostri legislatori, nei loro successivi conati di abolire le decime ecclesiastiche e di ricondurle allo stato loro antico di semplice precetto religioso, si son trovati di fronte a difficoltà presso che insuperabili.

Trattandosi di liquidare un passato tanto annoso, la prima parola sarebbe al certo spettata alla scienza storico-giuridica. Ma questa — non si può non riconoscerlo — non ha per nulla, o assai poco corrisposto a quanto s'era in diritto di aspettarsi da lei. Fatte poche ed onorevoli eccezioni, relative o ad opere di carattere generale, le quali perciò non poteano di proposito trattare in tutta la sua ampiezza siffatto argomento, o a monografie trattanti solo qualche speciale questione; pel rimanente, la nostra letteratura storico-giuridica in materia di decime è un'assai povera cosa e tale, che, invece di spianare ed illuminare la strada ai legislatori ed ai giudici, sembra più adatta a renderla ancor più oscura ed impraticabile, con i suoi accozzamenti di notizie storiche monche od errate e con costruzioni cervellotiche e destituite di base (1).

---

(1) Oltrepasserei di troppo i confini assegnati ad una nota, se volessi analizzare minuziosamente quello fra i lavori italiani sulle *decime*, che accade più spesso di veder citato da tutti coloro che fra noi si occupano di siffatto argomento, e che è lo scritto pubblicato dal prof. GIUSEPPE SALVIOLI nel *Digesto Italiano*, (vol. IX, parte I, Torino 1887-98, v. *decima*). Mi limiterò quindi a qualche breve osservazione.

I nn. 33, 34 e 35 del lavoro del Salvioli sono o una traduzione letterale, o un riassunto del THOMASSIN, *Vetus et nova ecclesiae disciplina circa beneficia*, parte III, lib. I, cap. IX. Ma è tutt'altro che raro il caso, in cui non sono intesi a dovere, o sono addirittura travisati non solo i passi del testo ma anche i fonti citati dallo scrittore francese. Questi, ad es., cita *Extra, de transact.* c. 8, ed *Extra, de decimis* c. 14, 21, 22, 23, ecc.; e queste citazioni in Salvioli (*Digesto Italiano*, l. c., p. 515, col. 1, note 1, 2, 3) diventano *Extravag. de transact.* c. 8, ed *Extravag. de decimis*, c. 14, 21, ecc. Il Thomassin (l. c., n. 2) ricorda: *Hospitalarii Equites Palaestini*; e il Salvioli (n. 33) crea nei *Cavalieri di Palestina* un ordine equestre diverso dagli *Ospedalieri*. Il primo (n. 4) ha occasione di citare due epistole di Gregorio VII (lib. II, ep. 77 e lib. VI, ep. 9); e il secondo (n. 34) scopre nella prima i fulmini delle scomuniche papali, dei quali non vi è neanche la traccia. Ma si osservino e confrontino fra loro i due luoghi seguenti: Salvioli (l. c., n. 34, p. 514, col. 2): « Il Concilio di Tolosa del 1056

Venendo dunque al nostro argomento, non parmi anzitutto si possa dire, che la questione sulla natura giuridica delle decime sacramentali, una volta che queste sono state abolite, non abbia più oggi alcuna importanza pratica. Poiché se, come abbiamo accennato, il legislatore ha rispettato quelle passate nelle mani dei laici, è evidente che per esse la questione rimane tuttora viva. Tali decime, essendo lungamente rimaste in potere dei privati, hanno

---

ordina ai fedeli il pagamento della META *(sic)* della *tertia* e del *sinodatico*, stabilisce che anche i monasteri debbano pagare l'importo di un terzo delle decime A FAVORE DEI CEMITERI, giacchè le decime doveano esclusivamente servire al sostentamento dei vescovi e del clero ».

Thomassin (l. c., n. 4): « In Concilio Tolosano an. 1056 praeceptum est, ut qui assuevissent Episcopo et clero solvere *tertiam*, METATUM seu gistium et *synodaticum*, ii muneri posthac eidem suo ne deessent. Qui vero nec *tertiam*, nec METATUM solvebant, tertiam partem decimarum penderent, cum primitiis et oblationibus mortuorum ». Indi il Thomassin riferisce il can. 10 del Conc. Tolosano, dove si trova la spiegazione di quel TERZO DELLE DECIME A FAVORE DEI CEMITERI! Il passo relativo è questo: « De iis vero ecclesiis, quae non dant tertium vel paratam, tertia pars decimarum cum primitiis et oblationibus, *quae de coemeteriis et defunctis consequuntur*, Episcopo et clericis assignetur ».

Le chiese dunque, le quali non eran solite di dare al vescovo certe determinate prestazioni. gli dovevano la terza parte delle decime da esse esatte e di più la terza parte delle primizie e delle offerte da esse percepite da coloro che seppellivano i loro defunti nei cemiteri delle chiese medesime.

Nella parte del lavoro del Salvioli dedicata al periodo franco sono largamente adoperati il LOENING, *Geschichte des deut. Kirchenrechts*, ed il WAITZ *Verfassungsgeschichte*. Sul modo però col quale egli mette a profitto queste opere non solo si può ripetere quello, che, a proposito di un altro libro dello stesso SALVIOLI *sull'assicurazione e il cambio marittimo*, scriveva l'EHRENBERG (nella *Zeitschrift* del Goldschmidt XXXII [1886], 272 sgg.), e cioè che egli adopera gli scritti altrui « in nicht ganz zulässiger Weise »; ma si deve anche aggiungere che egli spesso o non legge con attenzione o non intende a dovere i libri adoperati. Mi restringerò solo a pochi esempi.

Nei nn. 17 (p. 506, col. 2) e 18 (p. 507, col. 1) il Salvioli parla ripetutamente del *Concilio di Tours* del 567 relativo alle decime, e non bada che già il Thomassin (III, I, 6, n. 1) e poi il Loening (II, 677 nota 1) avevano osservato, che non era già stato proprio il Conc. turonense di quell'anno, ma una lettera scritta da alcuni vescovi dopo quel Concilio, che aveva raccomandato il pagamento delle decime.

Nel n. 26 (pag. 511, col. 1), dopo aver detto nel testo: « Non erano ancora determinati i territorii in cui decimare, ogni chiesa non aveva ancora il suo spazio [*sic*] », aggiunge nella nota (1): « Waitz II, 587, che per la fine di questo periodo afferma il contrario, si appoggia ad un falso privilegio di Giovanni VI (Pardessus-Brequigny II, 260). Vedi Loening II, 678 ». Senonchè, quando seri-

assunto le parvenze della proprietà privata, ma non son certo diventate decime dominicali. Il titolo, in forza del quale gli obnoxii continuano sempre a pagarle e gli aventi diritto a riscuoterle, rimane sempre quello originario, e cioè la legge laica o ecclesiastica che una volta le rese obbligatorie. E se la faccenda sta così, è evidente la conseguenza che ne deriva. Se si ritiene col Coviello, come vedremo, che la commutazione imposta dalla legge del 1887

---

veva il Salvioli, non c'era più ragione a ripetere l'osservazione del Loening da lui riprodotta testualmente nella nota, perchè allora il Waitz, nella 3ª ed. (1882) II, 2, p. 282 nota 2 aveva già da un pezzo accolta la correzione loeningiana.

Il lettore forse potrebbe ora pensare che, avendo il Salvioli citato il Loening nel passo riferito, egli avesse cessato di adoperarlo: ma la realtà è diversa. Continua infatti il Salvioli: « Ma prima che le leggi, che obbligatoria rendevano la decima per tutti i fedeli, fossero pubblicate, i re franchi avevano concesso diplomi ad *alcune chiese*, coi quali le autorizzavano *a costringere anche con la forza i fedeli* di certi territorii a portare la decima, *purchè* esse si obbligassero a impiegare le somme ricavate a mantenere gli ecclesiastici ed a soccorrere i poveri ».

E in nota (5) aggiunge: « PERTZ, *Diplom.*, p. 24... Il documento non è esente da sospetti; è una copia del sec. XIII. Il *contenuto è singolare* per questo tempo, se non in contradizione coi principii giuridici vigenti per questo tempo ».

Or chi si darà la pena di confrontare la nota 4 a pag. 679 del LOENING II ed il testo corrispondente, vedrà che, mentre la nota del Salvioli non è che traduzione letterale della nota tedesca, il suo testo è una semplice storpiatura del testo del Loening. Questi infatti parla di certa concessione di Sigiberto II come di *un'eccezione unica* (= *eine alleinstehende Ausnahme*), e il Salvioli invece accenna a diplomi concessi ad *alcune chiese*, senza avvedersi che ciò veniva a trovarsi in contraddizione stridente col ripetere che egli fa nella nota, che il contenuto del documento era *singolare per quel tempo*. Donde poi egli sia andato a cavare l'autorizzazione concessa dai re franchi alle chiese di costringere anche con la forza i fedeli a portare (*sic*) la decima, e l'obbligo imposto alle chiese stesse sul modo di impiegarne le rendite, non si può dire davvero.

Nel n. 28 (pag. 512, col. 2) il Salvioli ha questa curiosa nota (13): « *Capit. de presbiteris*, an. 809, c. 10, **serie 161** ». Questo: *serie 161* deve esser nato da *pag. 161*, ch'è il luogo del PERTZ, dove si trova il capitolare citato. E dire che spesso vuol dar ad intendere di aver adoperato l'edizione del BORETIUS! Sarebbe proprio il caso di ripetere quello che, a proposito di un altro lavoro dello stesso autore, scrisse già il VAL DE LIÈVRE (nelle *Mittheilungen* dell'Ist. stor. Austriaco, v. IV, p. 142 sgg.), quando disse che il Salvioli mira *semplicemente a gittar polvere negli occhi ai suoi lettori*.

Leggendo il seguente periodo nel n. 30 (pag. 513, col. 1): « Carlomagno e Pipino riconobbero le disposizioni della chiesa come valide ed obbligatorie, *dei canoni fecero leggi* e le fecero eseguire. *Non diedero loro nuovo significato*, ma disposero sulle questioni dubbie », il lettore forse si domanderà: se dei ca-

per tutte le prestazioni fondiarie in natura, e quindi anche per le decime sacramentali possedute dai laici, non ha trasformato la natura del diritto, questo, laddove si guardi come *ius in re,* continuerà sempre ad essere tale anche dopo la commutazione. Se invece si ritiene che la commutazione ha trasformato il diritto reale in diritto personale, siccome possono esservi decime sacramentali possedute da laici consistenti non in quote di frutti, ma in somme di danaro, così non andando soggette a commutazione, almeno esse continueranno ad essere quello che erano precedentemente, e perciò oneri reali, se tali erano state, — (Cfr. su questa questione delle decime sacramentali possedute da laici FULCI, *sulle decime con riguardo speciale alla Sicilia*, Messina, 1892, p. 428 e seg. e p. 440; SCADUTO, *Man.*, II, p. 10, nota 2-ter; LAMPERTICO, p. 62; VAN ESPEN, II, 33, cap. 4, nn. 38-44; e specialmente CASELLI, in questa RIVISTA, I, p. 312-323).

Ma si può poi davvero dire che siasi dimostrata la natura di *ius ad rem* della decima sacramentale?

Il FULCI (*op. cit.*, p. 315 segg.), il CASELLI (in questa RIVISTA disp. I, p. 177 segg.) ed il SALVIOLI nel *Digesto Ital.*, v. Decime, nn. 92-95, vol. IX, parte I, p. 544 segg.) fanno, anzi tutto, molto caso delle espressioni usate da alcuni canonisti. Ma a quelle espressioni assai più se ne possono contrapporre di altri canonisti, affermanti precisamente l'opposto; e già il RUFFINI (*Decime contrattuali o costituenti la dote di un beneficio,* nella *Giurispr. Italiana,* vol. LIV, pag. 31 seg. dell'*Estratto*) ebbe a rilevare, che non solo i canonisti, ma anche i civilisti antichi eran pressochè concordi

---

noni fecero leggi, come va che non diedero loro nuovo significato? E la spiegazione dell'enimma si trova nel corrispondente luogo del WAITZ IV (1885), p. 121, dove è detto precisamente l'opposto: « (Karl) und ebenso schon Pippin erkennen nur die Vorschrift der Kirche als gültig und verpflichtend *und verleihen ihr dadurch allerdings eine neue Bedeutung* ».

Nel n. 30 (p. 513, col. 1) l'A. parla del *Capitulare Mantuanum* (Boretius, I, 197) e non solo lo chiama *una costituzione di Lotario I,* (mostrando così che, mentre cita il Boretius, egli in realtà ne attinge la notizia da qualche scrittore anteriore al Pertz), ma ne riferisce il contenuto in modo completamente inesatto.

E nel n. 26 (pag. 511, col. 1) accenna ad un concilio italiano tenutosi a Forlì nel 795, il quale non è altro che il *concilio Friulano* di s. Paolino.

nel riconoscere nella decima sacramentale un onere reale. Nella *Summa Decretorum* di RUFINUS (ediz. Singer, Paderborn, 1902, p. 331) alla Cs. XIII. q. I, si legge questo importantissimo luogo: « Sciendum est, quod usque ad certa tempora ecclesiarum dio-
« ceses sine distinctionibus et terminis deerrabant [*var.*: perma-
« nebant], postea vero... limitate sunt parrochie et *singulis ecclesiis*
« *singule sunt prediorum pertinentie deputate.* Ex hoc ergo vario
« statu ecclesiarum varie orte sunt institutiones decimarum, *ut*
« *alias intuitu personarum, alias conferrentur ecclesiis intuitu pre-*
« *diorum.* In priori quidem tempore, *nondum distinctis parrochiis,*
« dabantur decime personarum dumtaxat contemplatione... Post-
« quam autem singularum diocesium limitatio facta est, *sicut hodie*
« *est,* accessit institutio decimarum, *intuitu etiam prediorum,* diffe-
« renti tamen modo. Quippe decimationes, *que ex prediorum fru-*
« *ctibus surgunt, intuitu tantum praediorum solvende sunt,* scil.
« ut solummodo ei ecclesie ille decime deputentur, infra cuius
« terminos ipsa predia esse noscuntur, sive possessor predio-
« rum possidere desinat sive ad alia quantumcumque longissima
« loca habitaturus accedat ». — Cfr. ibid., p. 356 (Cs. XVI, q. I, c. 46), ed il *Dictum* di Graziano a Cs. XIII, q. I. — E BALDO (*Consil.,* Lugduni 1548, cons. 419, vol. I, fol. 99), parlando di decime spettanti all'Arcivescovo di Milano, le accomunava senza più a tutte le altre prestazioni perpetue e diceva: « Reales autem et perpetuae praestationes sunt, veluti quolibet anno tantum frumentum, vel tanta quantitas pecuniae loco frumenti; *item decimae sunt realissimae praestationes* »; e la giurisprudenza delle Corti ecclesiastiche era diventata concorde in siffatta opinione.

E nemmeno il luogo del VAN ESPEN, al quale e gli scrittori testé ricordati e già, prima di essi, parecchie sentenze delle nostre Corti hanno fatto richiamo per sostenere il carattere personale delle decime sacramentali, si può davvero dire che risolva la questione. Il VAN ESPEN, *Ius eccles.*, parte II, tit. 33, cap. 9, n. 19 segg., così si esprimeva: « In exactione et petitione decimarum illud quoque observandum, eas non posse peti nisi de fructibus excretis, sive *ius decimarum non esse onus fundorum sed fructuum.* Hinc nullis fructibus excrescentibus, etiam decimae praetendi nequeunt... Decimator... ius ad decimas tantum praetendere potest,

quando fructus decimabiles excreverunt, quia *decimae ex fructibus non autem ex fundis debentur*... Quia decimae sunt onus fructuum non fundi, recte docent canonistae decimas exigi non posse a novo fundi possessore, si forsan a praedecessore, qui fructus percepit, non fuerint solutae... »

Ma appunto quest'ultima conseguenza, sulla quale si fa tanto assegnamento da coloro che negano la realità delle decime, non solo non è ammessa, come parrebbe dalle parole del VAN ESPEN, concordemente da tutti i canonisti, ma ha anche contro di sè più di un passo delle stesse fonti canoniche. (Cfr. Ruffini, l. c. p. 32 dell'estratto). Inoltre il voler limitare, come fanno costoro, il diritto del decimante ai frutti separati dal suolo, mi par cosa interamente arbitraria e tale, che non può non menare a conseguenze assurde, quali sono, ad es., quelle dedotte dal FULCI, il quale (l. c., p. 320) afferma che, « il decimante non dominicale » non solo non ha diritto « di vigilare la coltura del fondo, nè di pretendere che la proceda diligentemente, nemmeno solo per ben fruttificare », ma non ha neanche diritto « alla conveniente e matura recollezione dei frutti »; e che invece « il proprietario è nella più effrene facoltà di far deperire fin totalmente, non che nei frutti, sì pure nella sostanza, il suo podere: ed ha diritto di raccogliere i frutti maturi o immaturi, fin fradici ». O che altro è questo, se non il negare senza più che il decimante abbia un diritto qualsiasi?

Le decime son dovute *ex fructibus*, in quanto questi sono i prodotti dei fondi; poichè per le terre non fruttifere non son dovute decime. Già un capitolare carolingio (Boretius I, 285) diceva, che le decime s'avean da pagare *de frugibus terrae;* e un tale onere svoltosi e generalizzatosi in un'epoca, nella quale tanti altri oneri furono imposti sulla terra, non poteva già per questo assumere un carattere giuridico diverso da quello degli altri, in mezzo ai quali si venne formando.

Talune formole usate nella costituzione dei censi ed esaminate dal CENCI possono forse non essere del tutto prive di insegnamenti per la presente questione.

A volte si costituiva il censo « super fructibus alicuius fundi », e non si parlava affatto di soggiogazione, assoggettamento o ipoteca del fondo. E in simili casi, dice il CENCI, l'obbligo di pagare

la prestazione annua passa semplicemente nell'erede universale dell'obbligato, non già in colui che acquista il fondo a titolo particolare, poichè « non potest dici constitutum *ius reale* in ipso fundo, nec orta *realis obligatio* pro solvendis annuis censibus... Quando enim onus est impositum *fructibus*, non competit naturaliter hypotheca super bonis ».

Altre volte il censo s'imponeva « super ipso fundo et illius proprietate, *habita tamen ratione ad illius fructus*, cum census constitui non possit super fundo nisi sit de sui natura frugifer et aptus ad ferendum fructus ». Ed in tale ipotesi « cum dicatur super fundo constitutum *ius reale* et contracta hypoteca ad favorem domini et creditoris census », ne segue che *ius illud* passi contro ogni successore singolare ed ogni possessore del fondo, i quali sono perciò tenuti sempre al pagamento della prestazione annua (p. 152).

Nè, per limitare quest'obbligo del possessore del fondo, si può far la distinzione che fa la *Glossa* al *Dig.*, 20, 4, 11 (con richiamo al *Dig.* 20, 1, 29), e dire, che egli sia tenuto soltanto a pagare coi frutti che erano già nati, o al più già piantati nel fondo al momento dell'imposizione del censo, o al momento in cui il fondo passò nelle mani di lui. E ciò, perchè il caso deciso in *Dig.* 20, 1, 29, 1, è ben diverso: ivi si parla di frutti futuri (i parti della schiava pignorata) non obbligati principalmente e per sè medesimi, ma solo in modo accessorio; mentre invece, nel caso nostro, il censo che si costituisce « est in obligatione non accessorie et propter aliud, sed propter se et principaliter, *qui, licet collocetur super fundo, constituitur tamen solvendus principaliter ratione fructuum illius.* Etenim, quamvis in contractu census non vendantur fructus fundi, obligatio tamen solvendi annuam responsionem respicit principaliter illius fructus; et ideo nimirum si veniunt in obligatione non solum fructus qui erant nati vel ad minus sati tempore impositionis census, vel translationis fundi censuati in aliam personam, sed ii etiam qui advenientibus temporibus nascuntur durante censu; et *sic onus istud inhaerens fundo ratione fructuum* transit ad quemlibet dicti fundi etiam singularissimo titulo possessorem ».

Ora se quello che accade nel censo costituito sul fondo *ra-*

tione fructuum, corrisponde a capello a ciò che si verifica nella decima prediale, per cui i successivi possessori del fondo, senza alcuna considerazione della natura dei rapporti che possono essere interceduti fra loro, sono sempre tenuti al pagamento della decima; ne segue che anche la decima sacramentale dev'essere riguardata come un *onus fundi ratione fructuum,* che passa « ad quemlibet dicti fundi etiam singularissimo titulo possessorem ». E se anche per questa specie di decime si può ripetere che « licet collocetur super fundo, constituitur tamen solvenda principaliter ratione fructuum », ne deriva che, quando si voglia agli oneri reali applicare la terminologia delle obbligazioni, ciò che è *in obligatione* è il fondo, ed i frutti sono *in solutione.*

Nè si deve tacere un'altra considerazione. Se si riguarda come dominicale, e quindi costituente un *ius in re,* non sola la decima corrisposta per le concessioni che delle proprie terre faceva la chiesa, ma anche quella imposta dal Sovrano o dal signore feudale sulle terre dei suoi sudditi, in forza del suo *dominium eminens* su di esse, e da lui poi donata alla chiesa; o qual differenza esiste, per quanto riguarda il titolo costitutivo, fra questa seconda e la decima sacramentale prediale, resa obbligatoria anch'essa, ossia imposta sui fondi, o da leggi dei Sovrani, o, il che torna lo stesso, col loro consenso espressso o tacito? O che forse i Sovrani, nell'imporre, o nel lasciar imporre le decime prediali in favore degli ecclesiastici che amministravano i sacramenti, credevano di farlo in virtù di un potere diverso da quello, del quale si avvalevano allorchè imponevano sulle terre ad essi soggette prestazioni annue in proprio favore? L'unica differenza esistente fra le due categorie è lo scopo diverso pel quale l'imposta fu originariamente costituita; e tale differenza non poteva produrre una diversa natura giuridica nelle due imposte.

Solo naturalmente un esame accurato delle principali leggi costitutive delle decime sacramentali e dominicali potrebbe fornire la prova completa di quanto abbiamo affermato; ma siccome ciò pel momento non è possibile, così ci limiteremo a guardare sotto un tale punto di vista soltanto le prime leggi che resero obbligatorie le decime, ossia taluni Capitolari franchi, i quali presero in questo argomento a base il principio enunciato già da PIPINO

nella sua lettera a Lullo (an. 755-768), dove è detto: « *Ut unusquisque homo, aut vellet aut nollet, suam decimam donet* » (BORETIUS, *Capit.*, I, 42).

Il Sinodo di Francoforte del 794 ordinava nel c. 25: « *Ut decimas et nonas sive census* omnes generaliter donent qui debitores sunt *ex beneficia et rebus ecclesiarum* secundum priorum capitularum domini regis; et omnis homo *ex sua proprietate* legitimam decimam ad ecclesiam conferat ». Qui dunque prima di tutto si imponeva a coloro che possedevano terre delle chiese a titolo beneficiario di pagare *decimas et nonas sive census;* e se è vero che la *nona sive census* erano le prestazioni dovute per le concessioni beneficiarie, e la decima era la prestazione dovuta agli ecclesiastici come tali, è evidente che tanto la prima quanto la seconda erano imposte con lo stesso atto legislativo. Dopo si parlava di tutti quegli altri sudditi, che non possedevano terre ecclesiastiche in beneficio, ma possedevano soltanto beni proprii, e su questi si imponeva semplicemente la legittima decima ad *ecclesiam.* (Cfr. BRUNNER, *deut. RG.*, II, 249). E fra i tanti altri luoghi delle fonti franche, che si possono veder ricordati dal WAITZ, *Verfassungsgesch.*, IV, 194, sgg., e che accomunano in un precetto unico e le prestazioni dominicali e le decime sacramentali, ricorderemo ancora i *Capit. per se scrib.* (an. 818-189, I, 285), nei quali (c. 5) si dice: « De *nonis et decimis* considerandum est, ut de *frugibus terrae* et *animalium nutrimine* persolvantur »; e un altro Capitolare dello stesso Ludovico presso Ansegiso II, 21 (BORETIUS, I. 418), dove è detto: « De *nonis* quidem et *decimis*..., volumus atque iubemus ut *de omni conlaboratu* et de vino et foeno fideliter et pleniter ab omnibus *nona* et *decima* persolvatur; de *nutrimine* vero pro decima, sicut hactenus consuetudo fuit, ab omnibus observetur ». I quali luoghi ricevono poi molta luce da un documento dello stesso imperatore (presso WAITZ, l. c., p. 195, nota 3), in cui, tra l'altro, si legge: « Ut de *omnibus conlaborationibus terrae,* tam foeni quam annonae omnium generum..., de melle et *conlaborationibus quae in hortis* sunt, de nutriminibus animalium et caseis qui fiunt in vacaritiis dominicatis..., de his autem omnibus praecipimus ut *censum legitimum, et nonas et decimas* annis singulis partibus ecclesiae... reddere... non negligatis ». E da tutti questi passi risulta

che, anche per quanto concerneva la decima ecclesiastica dei prodotti del suolo, ciò che in definitiva s'intendeva di sottoporre all'onere, era proprio il suolo, come per la decima dominicale. E tanto per l'una quanto per l'altra si parlava « de frugibus *terrae* » e « de conlaborationibus *terrae* ». Nè, come risulta dallo stesso ANSEGISO (II, 21), era proibito di sostituire alle prestazioni in natura una determinata somma di danaro, o di fare, in altri termini, una commutazione convenzionale, « iusta quod ei (= episcopo) et illi qui hoc persolvere debet convenerit ».

Or io non voglio certo sostenere che, quando il legislatore nel Sinodo di Francoforte del 794 diceva la decima dovuta *ex proprietate*, e in questi altri luoghi citati ne imponeva il pagamento *de frugibus terrae*, o *de conlaborationibus terrae*, pensasse proprio alla natura del diritto concesso agli ecclesiastici, e se ne rendesse ragione. Molto probabilmente, ciò non si potrebbe neanche dire per la stessa *nona* e pel *census*. Ma quello che importa si è l'osservare, da un lato, la natura del diritto che si svolse dalla concessione, e d'altro lato, il modo con cui il diritto stesso fu trattato, in maniera più o meno cosciente, tanto sostanzialmente quanto formalmente. Nell'epoca, alla quale queste leggi si riferiscono, manca ogni elaborazione astratta di principii giuridici, la quale ci dica di che natura fosse il diritto nascente dalla *nona*, dal *census* e dalla *decima;* ma non mancano indizii dai quali sia lecito a noi di argomentare sul modo con cui il diritto stesso era trattato. E, per quanto può concernere il lato sostanziale, questo almeno risulta dai Capitolari in maniera indubitabile, e cioè, che così l'avente diritto alla *nona* ed al *census* come l'avente diritto alla *decima* prediale non avevano già un semplice diritto sui frutti staccati dal suolo, ma un diritto invece che investiva la terra stessa che produceva i frutti. Se infatti, oltre quelli già citati, si osservino anche i seguenti luoghi, e cioè *Capit. a sacer. prop.*, an. 802, c. 6: « Unusquisque sacerdos cunctos sibi pertinentes erudiat, ut sciant qualiter decimas *totius facultatis* ecclesiis divinis debite offerant », e *Capit. de part. Saxon.*, an. 775-790, c. 17: « Praecipimus, ut omnes decimam partem *substantiae et laboris sui* ecclesiis et sacerdotibus donent »; si potrebbe più esser disposti a veder attribuito alla chiesa a dirittura un condominio, anzi che un semplice *ius*

in re. Quello, ad ogni modo, che si deve escludere si è, che si fosse trattato di un diritto ristretto ai frutti separati dal suolo.

Nè ad un risultato diverso parmi possa menare la considerazione della procedura usata per la coatta esazione delle decime. Se, come si afferma, il diritto da queste risultante avesse semplicemente mirato ai frutti staccati dalla terra, niente di più naturale che il mancato pagamento della decima desse luogo ad una esecuzione sui frutti stessi, o in genere sui mobili del debitore.

Invece ecco che cosa accadeva a chi mostravasi renitente a pagare le decime. Egli, secondo il *Capit. Mantuanum secundum* dell'anno 787, c. 8 (Boretius I, 197), se continuava a fare il sordo dietro una triplice ammonizione dell'ecclesiastico, veniva anzi tutto escluso dalla chiesa, e poi era assoggettato *a ministris reipublicae* ad una multa di sei solidi in favore della chiesa stessa. E se, non ostante ciò, persisteva sempre nel rifiutare la decima, allora « per publicam auctoritatem *domus vel casae eorum* wiffentur, quousque pro ipsa decima satisfaciant ». Il che voleva dire, che le sostanze dell'obnoxio erano confiscate. Egli però, entro un anno dalla confisca, poteva riprenderle pagando quello che dovea. Ma se lasciava trascorrer l'anno senza riscattare i suoi beni, questi allora passavano definitivamente in potere del Sovrano, che ne disponeva a suo modo. Però Ludovico il Pio stabilì (*Capit. leg. add.*, an 818, 819, c. 11, Boret. I. 283), che, avvenuto il definitivo passaggio dei beni al fisco, il *comes* dovea soddisfare le ragioni dell'attore, che nel nostro caso era il sacerdote avente diritto alla decima, « de rebus mobilibus quae in eadem proprietate inventae fuerint; quodsi rerum mobilium ibidem inventarum quantitas ad compositionem non sufficerit, *de immobilibus* suppleatur; et quod superfuerit fiscus noster possideat ». (Cfr. Brunner, *Rechtsgesch.* II, 458 sgg). Ed anche quando si voglia col Waitz, (*Verfassungsgesch.* IV, 517, nota 4) interpretare l'espressione del Capit. Mantuan. : « domus vel casae eorum wiffentur » come indicante, non già la confisca di tutte le sostanze del renitente, ma la sola confisca della casa, rimane sempre, che l'obnoxio alla decima ecclesiastica dovea rispondere di questa non coi soli frutti o coi soli mobili in genere, ma cogli stessi immobili gravati. Mentre, se avesse dovuto rispondere soltanto coi frutti, si sarebbe ricorso al pi-

gnoramento dei mobili, che pur era in uso così per diritto longobardo come per diritto franco. (Cfr. *Capitul. de reb. eccl.*, an. 787-813 (Boretius, I, 185) ed Ansegiso II, 37).

Con queste poche osservazioni non mi lusingo certo di avere risoluta la questione sulla natura giuridica della decima sacramentale; la quale, anche quando si volesse ammettere essere stata un onere reale pel diritto dei Capitolari, ben avrebbe in seguito potuto cambiare di natura; e quello che praticamente importa si è di stabilire, come fosse riguardata dal diritto vigente quando furono pubblicate le nostre leggi abolitrici. Ad ogni modo però, questo mi sembra si possa affermare; che almeno fino ad ora, sopra nessuna solida base si fondano coloro che vogliono ritenerla come un semplice diritto personale.

VIII. Ed ora, dopo di aver accennato alle principali fra le antiche rendite perpetue, che dal diritto del tempo loro eran considerate come diritti immobiliari, possiam tornare al nostro punto di partenza, per indagare che cosa ne sia avvenuto sotto la nuova legislazione.

Come si vide, il legislatore napoletano avea accordato pei *censi riservativi*, già feudali, facoltà, e non obbligo agli onerati di commutarli in denaro, quando consistessero in generi; ed insieme aveva dichiarato, che l'eseguita commutazione non ne avrebbe alterata la natura di diritti immobiliari. Non ostante però che egli stesso avesse osservato, nell'art. 7 del decreto del 1810, che la commutazione in denaro delle rendite in generi fosse da riguardarsi come un miglioramento fatto al fondo redditizio; pure molti, e forse i più fra gli onerati continuarono a soddisfarle in generi e non si curarono di chiederne la commutazione. E tale stato di cose si protrasse fino al 1873, quando con la legge dell'8 giugno, n. 1389, si pensò di provvedere « all'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane », e con l'art. 1 si stabilì: « Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura, contemplate nelle leggi del 2 agosto 1806 e nei decreti del 20 giugno 1808 e 16 ottobre 1809 n. 407, e nel decreto 11 dicembre 1841, legittimamente costituite sulle terre delle Provincie napoletane e siciliane, *dovranno* fra tre anni dalla promulgazione della presente

legge *commutarsi in una rendita annuale in denaro* uguale al valore della prestazione costituita sulle terre stesse ed affrancabili».

Nè questa legge del '73 rese soltanto obbligatoria, in un tempo determinato, la commutazione delle prestazioni sino allora pagate in generi, ma attribuì, almeno secondo l'opinione sinora prevalsa, alla commutazione stessa un'efficacia, che le leggi napoletane non le aveano dato, anzi le aveano esplicitamente negato. Mentre infatti il decreto del 1810 avea detto: « Le rendite e le prestazioni ex-feudali in danaro e quelle in generi di qualunque natura, così prima come dopo la loro commutazione..., non possono esigersi se non nella qualità di censi riservativi dei fondi dai quali dipendono »; ed avea poi esplicitamente soggiunto: « Restano salvi agli ex-baroni tutti i diritti che nascono della natura del censo riservativo, tanto sui frutti quanto sul prezzo del fondo redditizio, per la riscossione delle rendite e delle prestazioni solite »; e con ciò, checchè siasi detto in contrario, avea attribuito alla commutazione soltanto un valore economico, che lasciava intatta la natura giuridica del rapporto, il quale perciò rimase come un diritto reale immobiliare; la legge del 1873 col suo articolo 22 attribuì alla commutazione una grande efficacia giuridica. Tale articolo, come fu poi modificato dalla legge del 29 giugno 1879, così dispose: « I creditori della rendita conserveranno il diritto di prelazione a qualunque creditore sopra gl'immobili soggetti alla prestazione *mediante la iscrizione della rendita stessa* da prendersi nei sei mesi dalla data del giudicato che omologa la commutazione.... »

E se il creditore della rendita commutata ha bisogno, per conservare il suo privilegio sull'immobile, di prendere un'iscrizione su questo, ciò vuol dire che il suo diritto alla rendita è diventato una semplice ragione di credito, che allora soltanto potrà esser fatta valere su quel determinato immobile quando sia assicurata con iscrizione ipotecaria. Il diritto reale immobiliare, derivante dall'essenza del censo riservativo, è sparito.

Ma siffatta trasformazione del rapporto si verificò anche per quelle prestazioni ex-feudali delle provincie meridionali, che originariamente erano consistite in somme di danaro, o che tali eran diventate per commutazione, eseguita in base alle leggi napoletane,

prima del 1873? O, in altri termini, si debbono gli effetti attribuiti alla commutazione delle rendite perpetue eseguita in forza della legge del 1873, estendere anche alle rendite anteriori consistenti in somme di danaro, sia perchè sotto tal forma erano state costituite fin dall'origine loro, sia perchè tali eran diventate per commutazione, in un'epoca in cui le leggi non attribuivano a questa una tale efficacia? E se tanto la legge del 1873 quanto quella del 1879 non parlano delle rendite perpetue anteriori in danaro, debbono ciò non pertanto essere le medesime leggi applicate anche ad esse?

Ma, prima di rispondere a questi dubbî, è necessario ricordare la legge del 14 luglio 1887, la quale rese obbligatoria in tutto il Regno la commutazione delle rendite perpetue, e quindi estese da per tutto il principio adottato per le prestazioni ex-feudali del Mezzogiorno. Con quella legge si abolirono le decime sacramentali, e poi con l'art. 3 si stabilì: « Tutte le altre *prestazioni fondiarie perpetue* consistenti in quote di frutti, *che si pagano in natura* a corpi morali ed a privati sotto qualsiasi denominazione, *dovranno commutarsi* in annuo canone fisso in denaro ».

Indi coll'art. 4 si aggiunse: « *Per la commutazione stabilita nell'art. 3*, saranno applicate le norme e disposizioni stabilite nelle due leggi 8 giugno 1873, n. 1389, e 29 giugno 1879, n. 4946, *per la commutazione* delle decime ex-feudali nelle provincie napoletane ».

E da questi due articoli risulta chiaramente: che il richiamo delle leggi del '73 e del '79, fatto con l'art. 4, volle dire sol-stanto, che da quelle si dovessero desumere le norme concernenti il modo di fare la commutazione delle prestazioni fondiarie in natura, indicate come commutabili nell'art. 3; e che il criterio della commutabilità estesa a tutto il Regno venne fissato nell'articolo 3 e fu riposto in ciò, che le prestazioni consistano *in quote di frutti pagate in natura* a corpi morali od a privati sotto qualsiasi denominazione. E perciò, come le due leggi relative alle provincie meridionali, così anche la legge generale non si sono occupate affatto delle prestazioni perpetue ad esse anteriori costituite originariamente in danaro, o diventate già tali quando quelle leggi furono pubblicate. I dubbi quindi già sollevati sulla portata delle leggi del '73 e del '79 sono comuni anche alla legge del 1887.

Taluni, come ad esempio il MIRABELLI, a questi dubbi hanno risposto col sostenere che, nelle provincie meridionali, dopo la legge del '73, e nelle altre provincie italiane dopo la legge del 1887, non può più esistere la distinzione fra le rendite vecchie, regolate dal diritto del tempo loro, che le considerava come diritti reali immobiliari, e le rendite nuove regolate dal Codice civile e dalle altre leggi ricordate, che le riguardano come semplici diritti di obbligazione, garantiti da ipoteca. Ed il MIRABELLI ha ragionato così (pag. 172):

« Se le prestazioni, commutate che sieno in denaro, debbono essere iscritte in un termine designato per conservare la preferenza che precedentemente aveano su qualunque creditore; *le prestazioni consistenti in denaro, o convertite in esso prima delle leggi del 1873 e 1887*, debbono essere anche iscritte, non potendosi conservare tuttavia in vita rimpetto ai terzi rendite consistenti in denaro e non pubblicate. E ciò deriva dalla generalità dell'art. 22 e dallo spirito della legge ».

Sicchè al MIRABELLI parve cosa affatto naturale il ritenere, che le leggi del 1873 e del 1887, non pure produssero la trasformazione in semplici diritti di credito delle vecchie rendite in natura, delle quali esse si occuparono, ma operarono ben anche una tale trasformazione in quelle altre vecchie rendite in danaro, delle quali esse non dissero nulla. Però *la generalità dell'art. 22*, alla quale il MIRABELLI fa richiamo, è soltanto apparente. Tale articolo si esprime così, nella modificazione subita per la legge del '79: « *I creditori della rendita* conserveranno il diritto di prelazione a qualunque creditore sopra gl'immobili soggetti alla prestazione mediante la iscrizione della rendita stessa, da prendersi nei sei mesi dalla data del giudicato che omologa la commutazione, o dal decreto che dichiara esecutoria la decisione degli arbitri o della convenzione ».

Nella legge del'73 s'era detto: « *I creditori della rendita* conserveranno il diritto di prelazione a qualunque creditore dei loro debitori sopra gl'immobili soggetti alla prestazione, mediante l'iscrizione, nei tre anni dalla promulgazione della presente legge, della rendita corrispondente alla prestazione. La sentenza che omologa

la commutazione o il decreto che dichiara esecutoria la decisione degli arbitri determineranno, occorrendo, le rettificazioni da farsi nell'iscrizione rispetto alla quantità della rendita ».

Secondo dunque l'interpretazione del MIRABELLI, la frase: *I creditori della rendita*, con la quale incominciano entrambe le redazioni dell'art. 22, non solo va riferita ai creditori della rendita in denaro ottenutasi per la commutazione resa obbligatoria dalla legge stessa, ma ben anche ai creditori della rendita, originariamente costituita in denaro, o diventata tale per commutazione fatta in base a leggi precedenti. Ma, contro tale interpretazione non solo si può obbiettare, che di questa seconda categoria di creditori non parlano mai nè le leggi del '73 e '79 nè quella del 1887, ma si può anche opporre un argomento dedotto dallo stesso articolo 22. Questo, nella redazione del '73, imponeva ai creditori della rendita, se volean conservare il loro diritto di prelazione sull'immobile, di prendere iscrizione « nei tre anni dalla promulgazione della legge », e poi soggiungeva: « La sentenza che omologa la commutazione o il decreto che dichiara esecutoria la decisione degli arbitri determineranno, occorrendo, le rettificazioni da farsi nell'iscrizione rispetto alla quantità della rendita ». L'iscrizione dunque dovea, senz'altro, esser presa nel termine di tre anni dalla promulgazione della legge. Siccome però potea avvenire che in questo periodo l'ammontare della rendita in danaro non fosse ancora definitivamente stabilito, o, in altri termini, potea avvenire che in tale periodo il procedimento della commutazione non si fosse ancora espletato, e quindi non si fosse per anco pubblicata la sentenza omologante la commutazione (art. 12), o reso il decreto dichiarante esecutoria la decisione degli arbitri (art. 16); così il legislatore, mantenendo fermo l'obbligo imposto *ai creditori della rendita* di prendere senza più l'iscrizione nel triennio dalla pubblicazione della legge, soggiunse, che, verificandosi il caso previsto, in cui la sentenza o il decreto venissero fuori dopo il triennio, le rettifiche all'iscrizione avrebbero potuto farsi anche dopo il triennio. Tutto ciò fu modificato nel '79, quando si prescrisse, che i *creditori della rendita* dovessero prendere l'iscrizione « nei sei mesi dalla data del giudicato..., o del decreto ». E con ciò, eliminatosi il termine obbligatorio del triennio, si eliminò

anche la possibilità di dover introdurre rettifiche alla iscrizione provvisoria.

Ed ora si noti che, se nell'art. 22, com'era stato redatto nel '73, la frase: *i creditori della rendita*, poteva anche riferirsi ai creditori delle rendite in danaro preesistenti, in quanto, essendoci un termine fisso per l'inscrizione, esso si poteva intendere come imposto a tutti, e quindi non soltanto a coloro che facean la commutazione in base alla presente legge; quella stessa frase dell'art. 22 non può più essere riferita ai creditori di rendite in danaro preesistenti, nella redazione del '79, perchè qui il termine fisso è sparito, ed è rimasto soltanto il termine variabile e collegato con la commutazione da eseguirsi in base alla legge. Se perciò fosse stato vero che, nel '73, il legislatore, parlando di *creditori della rendita*, avesse avuto lo sguardo tanto a coloro che sarebbero diventati tali in forza delle sue disposizioni, quanto agli altri che tali già erano; egli, nel '79, non avrebbe di sicuro tralasciato di parlar di questi ultimi in maniera più esplicita, una volta che dal contenuto della sua disposizione era sparita quella parte, il termine fisso, che prima implicitamente ve li avrebbe potuti far comprendere. In altre parole, se avesse voluto disporre anche intorno ad essi, non avrebbe tralasciato di imporre loro un termine per iscrivere le loro rendite, che non aveano bisogno di commutazione, e quindi non si potean giovare dell'unico termine rimasto nella legge.

Questa obiezione derivante dalla maniera nella quale fu concepito l'art. 22 nella legge del '79, fu sentita anche dal Mirabelli, il quale per eliminarla immaginò un termine che nella legge non esiste. « Noi crediamo — egli disse — che i sei mesi per prendere iscrizione principiino *dalla pubblicazione della legge* del 1879, che riformò l'art. 22 della legge del 1873, per le rendite ex-feudali; e per le altre *da quella* del 1887 ».

Ma la legge, che avea di mira i soli creditori delle rendite commutate con le norme da essa prescritte, parla di *sei mesi dalla data del giudicato che omologa la commutazione,* e non consente perciò la latitudine che le si vorrebbe dare.

Non si può dunque, senza uscire dai termini della legge, ritenere che la trasformazione delle rendite perpetue in diritti di

credito da essa introdotta debba estendersi anche alle rendite costituite originariamente in denaro o diventate tali prima del 1873 e del 1887. E perciò queste continuano tuttavia ad essere altrettanti diritti reali immobiliari; ed i titolari di esse, pur senza avere alcuna iscrizione sui fondi gravati, conservano sempre e su questi e sul loro prezzo l'antica prelazione. La mobilizzazione delle rendite, che una frase in voga, fatta per oscurare la verità, attribuisce al nostro diritto vigente, va intesa con limitazioni ed eccezioni, che, laddove non siano debitamente tenute presenti, danno luogo a gravi errori, non solo dal punto di vista della logica giuridica, ma anche da quello della pratica.

Ed in uno di tali errori è caduta appunto la sentenza presente, quando, considerando la pensione ecclesiastica imposta sulla commenda mauriziana di Staffarda come una rendita, ne ha dedotto che essa per l'art. 418 del Cod. civ. non è altro che una cosa mobile. Ma, a parte pure le considerazioni già svolte sulla natura speciale dei beni gravati dalle pensioni ecclesiastiche, e dato per poco che queste altro non siano che rendite del tutto simili alle altre; se la pensione in controversia fu sin dal 1750 costituita in una somma di danaro, essa era ed è rimasta un onere reale di natura immobiliare, una figura speciale di censo riservativo, poichè, come abbiamo dimostrato, la legge del 1887 si occupò soltanto delle rendite antiche consistenti in quote di frutti e pagate in natura.

Ma si deve poi ammettere quello che quasi generalmente si ritiene, e che noi sin qui abbiamo presupposto, e cioè che in forza dell'art. 22 della legge del 1873 le antiche rendite in natura, considerate dal diritto preesistente come immobili, siano state trasformate in semplici diritti di crediti, che conservano allora soltanto la prelazione sull'immobile, quando su questo sia stata accesa l'iscrizione ipotecaria della quale parla l'articolo citato?

Il prof. Leonardo Coviello, in un suo acutissimo scritto sull'indole giuridica delle decime ex-feudali (nella *Giurisprudenza Italiana,* vol. LII, 1900), non solo dimostrò il punto sul quale anche noi ci siamo fermati, e cioè che le antiche rendite immobiliari costituite originariamente in danaro, o in danaro commutate prima della legge del 1887, non essendo state considerate da questa, conser-

varono tuttavia la loro efficacia reale, sebbene non iscritte; ma cercò eziandio di dimostrare, che le stesse rendite in natura, assoggettate dalle leggi del 1873 e del 1887 alla commutazione ed all'obbligo dell'iscrizione, conservarono intatta la loro antica natura di obbligazioni reali, e perdettero solo la caratteristica di beni immobili capaci di ipoteca. E le ragioni da lui addotte a sostegno della sua tesi nel luogo citato, e poi ribadite anche nella *Giurispr. Ital.*, vol. LIII, sono assai gravi e meritano la più attenta considerazione.

F. BRANDILEONE.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

18 maggio 1905.

Pres. PAGANO P. P. — *est.* RICCOBONO

Lizza e Minichino c. Fondo pel culto.

Ricorso in Cassazione — Ricorso adesivo — Mancanza del deposito della multa — Inammissibilità.

Pensioni monastiche - Provincie dell'ex Regno delle Due Sicilie — Professione di voti solenni — Età — Concordato del 1818 — Abrogazione della Prammatica Tanucciana 4 luglio 1788.

Il ricorso adesivo *in Cassazione, che si richiama ad un motivo di gravame contenuto nel ricorso* principale, *ma riguardante un esclusivo interesse del ricorrente per adesione, riveste il carattere di ricorso* principale, *e deve presentarsi con tutte le condizioni di forma e di tempo richieste per questo.*

È inammissibile il ricorso adesivo in Cassazione, che manchi del previo deposito della multa.

Il Concordato del 1818 tra il Regno delle Due Sicilie e la Santa Sede abolì tutte le disposizioni precedentemente vigenti in materia religiosa, e tra esse la Prammatica Tanucciana del 4 luglio 1788, che prescrisse l'età degli anni 21 per la professione monastica (1).

Agli effetti quindi dell'art. 3 della legge 7 luglio 1866, che concedeva la pensione ai membri delle soppresse corporazioni religiose, deve ritenersi valida la professione monastica prestata nelle Provincie Napoletane dopo l'età degli anni 16 e prima degli anni 21 giusta le leggi canoniche (2).

Attesochè Padre Raffaele, al secolo Emilio Lizza, e Padre Corrado, al secolo Pacifico Minichino, religiosi dell'Ordine di San Pietro di Alcantara, dopo la legge di soppressione delle corporazioni religiose, chiesero la pensione vitalizia in forza dell'articolo 3° della legge 7 luglio 1866, e la loro domanda fu accolta tanto dal Tribunale, quanto dalla Corte di Appello di Napoli; ma la Cassazione annullò il giudicato per incompetenza territoriale, avendo in allora la convenuta Amministrazione del Fondo pel culto la sua sede a Firenze.

Quindi, con citazione 8 luglio 1871, adirono il Tribunale di questa città riproducendo l'istanza. Dedusse l'Amministrazione del Fondo pel culto che ad

(1-2) Importantissima decisione sulla quistione: la Corte Suprema ha annullata la sentenza della Corte di Appello di Firenze 11 giugno 1904, tra le stesse parti, colla quale si era ritenuta la massima contraria. Veggansi analogamente: Appello di Catania, in sede di rinvio, 14 dicembre 1903, Parisi c. Fondo pel culto (vol. XIV p. 177) e Cassazione di Roma 11 settembre 1901 tra le stesse parti (vol. XII p. 70) con le note ivi; Cassazione di Roma 17 febbraio 1903, Fondo pel culto c. Calabrese (vol. XIII p. 584) con la nota ivi.

ottenere la pensione fosse necessaria una professione regolare; che nel Regno delle Due Sicilie condizione della regolarità della professione fosse quella della raggiunta età maggiore imposta dalla Prammatica 4 luglio 1788, rilevando in fatto in rapporto al Lizza che, in difformità della prodotta fede che lo dicea nato al 10 marzo 1839, l'atto di nascita registrato a lo Stato civile portava la data del 10 dicembre dello stesso anno, e che quindi non avea compiuto gli anni ventuno allorchè nel 19 marzo 1860 pronunziava i suoi voti; e rilevando in rapporto al Minichino che, nato ai 30 luglio 1841, avea professato a 31 luglio 1859, cioè appena raggiunti i 18 anni. Replicarono gli attori che la Prammatica del 1788 era stata abrogata dal Concordato del 1818 tra la Santa Sede e il Re di Napoli, e che quindi era stata regolare la loro professione di voti in conformità alla legge canonica.

Il Tribunale con sentenza del 4 agosto 1876, accogliendo la deduzione del Fondo pel culto, rigettò la domanda degli attori Lizza e Minichino. Entrambi appellarono, il Lizza con appello principale, e il Minichino con appello adesivo, insistendo nella loro domanda, ma in via subordinata, nel caso in cui la Corte non avesse ritenuto abrogata la Prammatica dal Concordato, il primo chiese di venirgli accordato un termine onde provocare dal Tribunale competente la correzione del suo atto di nascita in conformità della fede di battesimo, ed il secondo chiese, in base all'art. 3 della successiva legge 29 luglio 1868, l'assegno a titolo di alimento concesso ai religiosi, che per la irregolarità della loro professione non avessero diritto alla pensione.

Ma la Corte di appello di Firenze con sentenza 4-11 giugno 1901 rigettò gli appelli insieme alle istanze subordinate.

Contro questa sentenza il Lizza propose ricorso principale, deducendo quattro mezzi di annullamento.

Coi primi due mezzi ripropone l'esame della quistione principale, censurando il giudizio della Corte di merito per aver ritenuto di non competere agli ex religiosi del già Regno delle Due Sicilie la pensione concessa dalle leggi di soppressioni, nel caso in cui avessero fatta la loro professione di fede prima di raggiungere la età di 21 anno in ispreto della Prammatica, che disse non abrogata dal Concordato, e anzi confermata da disposizioni legislative posteriori.

Col terzo mezzo si lamenta di avergli la Corte negato giustizia per non avergli concesso il termine chiesto, onde provocare la correzione del suo atto di nascita in conformità al certificato di battesimo.

Col quarto mezzo propone un gravame che non lo riguarda, ma che è proprio dell'altro ex religioso Minichino, in quanto che si assume che, non avendo la Corte tolto in esame la domanda subordinata di quest'ultimo per l'assegno a titolo di alimenti qualificandola domanda nuova in appello, abbia falsamente applicato l'art. 490 procedura civile,

Propose il Minichino ricorso adesivo a quello del Lizza, ma non preceduto da nuovo deposito.

Atteso che ben fondata si appalesa la eccezione di inammissibilità del ricorso del Minichino.

Ed in vero, nella parte in cui aderisce al mezzo d'annullamento che ha riguardo al rigetto della domanda subordinata dell'assegno a titolo di alimenti, poichè tal motivo di gravame, comunque contenuto nel ricorso del Lizza, riflette l'interesse esclusivo del Minichino, per ciò stesso il ricorso di costui riveste il carattere di ricorso principale, e quindi per tal capo avrebbe dovuto presentare tutte le condizioni di forma e di tempo richieste per l'ammissione del ricorso principale. Ma esso è inammissibile nelle altre sue parti anche per il motivo speciale del difetto di deposito. Non può invero ritenersi, secondo il vigente codice di rito, validamente proposto il ricorso adesivo se non è preceduto da nuovo deposito a titolo di multa, poichè, per il disposto

dello articolo 500, richiamato dall'articolo 521, mediante un solo deposito possono più persone aventi lo stesso interesse proporre domanda di cassazione, purchè con un solo atto; ma il ricorso adesivo si propone con atto distinto e separato dal ricorso principale; ed inoltre, prescrivendosi dall'art. 529 che chi voglia unire le sue istanze a quelle del ricorrente a norma dell'articolo 470, deve far notificare e presentare ricorso di adesione nei modi e nelle forme stabilite per il ricorso principale, implicitamente si dispone di essere necessario il previo deposito di cui negli articoli 521, 523, 525, 526, 528.

Attesochè, in ordine al ricorso principale, tutta la indagine consiste nel sapere se debba ritenersi che, al tempo in cui il Lizza professò i suoi voti solenni, vigessero i canoni della Chiesa, secondo i quali alla validità della professione era sufficiente l'età degli anni 16 come si afferma dal ricorrente, o se tuttavia imperasse la Prammatica dal 4 luglio 1788, non abrogata dal Concordato del 16 febbraio 1818, che invece alla validità dei voti solenni prescriveva la età non minore degli anni 21, come si sostiene dalla resistente Amministrazione del Fondo pel culto, in difesa della denunziata sentenza.

Che sopra questo tema, assai controverso, si ravvisa più conforme alle disposizioni, delle quali si denunzia la violazione, l'assunto del ricorrente, accolto altre volte da questo Supremo Collegio.

Che, in vero, non è posto in dubbio che, sino alla promulgazione della su riferita Prammatica, nelle Provincie napolitane fu mai sempre incontrastato l'impero della legge canonica intorno alle professioni monastiche, le quali da essa esclusivamente erano regolate, e in ispecie, in quanto all'età, dalla disposizione del Concilio di Trento, che ammetteva ai 16 anni compiuti la professione dei voti solenni. In siffatto modo, lo Stato lasciava la capacità di professare i voti solenni, con tutte le sue conseguenze di ordine giuridico, fuori l'influenza dell'istituto della capacità civile.

Ma quando, nella metà del secolo decimo ottavo, un nuovo concetto della sovranità dello Stato intese a restringere il dominio della Chiesa, determinando quella corrente di principii di giurisdizionalismo che diede luogo a quel complesso di leggi e provvedimenti che costituirono la polizia ecclesiastica del Regno, venne fra esse la surriferita Prammatica del 1788, che prescrisse la età degli anni 21 per la professione monastica, il Rescritto del 7 ottobre 1789, che estese quella Prammatica alla professione monastica delle donne, e l'altro del 13 luglio 1796 che sancì la pena del bando dal Regno a chi per eludere questa legge si fosse recato a far professione a Roma.

Cotesto intervento il Sovrano motivava con la dichiarazione preliminare, contenuta nella Prammatica, che cioè per così santa e celeste vocazione esso riconosceva savia e giusta la regola stabilita dalla Chiesa per il clero secolare di non potersi entrare nella professione dei sacri ordini prima dell'età degli anni 21, rilevando così il suo pensiero di aver voluto applicare alla professione religiosa la medesima condizione dell'età, che la Chiesa stessa richiedeva per gli ordini sacri.

Che tale provvedimento non può intendersi sopravvissuto al Concordato del 1818, quando, per ragioni storiche, la necessità dell'accordo tra la Chiesa e il Principe restaurato nel trono determinò la rinunzia alle armi del giurisdizionalismo per far luogo alla convenzione, che venne a sostituirsi ai provvedimenti emanati nelle Provincie napoletane sotto il governo Tanucci, fra i quali era la Prammatica del 1788, la quale, legiferando in ordine a professione di voti, ne avea determinato l'età ai 21 anno. Evidentemente per effetto del Concordato tutto ciò che per l'innanzi, nel concorso dei due poteri della Chiesa e dello Stato, avea costituito materia di provvedimenti e di-

sposizioni distinte, formò l'obbietto della convenzione e tutto ciò che in questa non rientrava rimase regolato dalla disciplina della Chiesa. Ciò è detto formalmente nell'art. 31 dello stesso Concordato con la seguente dichiarazione: « Il presente Concordato è sostituito a tutte le leggi, ordinazioni e decreti emanati finora nel Regno delle due Sicilie, sopra materia di religione », i quali per tanto tacquero sino al Decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 che, togliendo efficacia al Concordato, dispose di richiamare in vigore tutti gli atti legislativi costituenti l'anteriore diritto pubblico ecclesiastico delle Provincie napoletane.

Che le contrarie obiezioni anzitutto racchiudono il duplice assunto che, cioè, il Concordato abbia relazione ad obbietti spirituali, solo in questi essendo stato sostituito alle leggi precedenti; e che la Prammatica del 1788 non possa annoverarsi fra le leggi e i provvedimenti a cui il Concordato stesso venne sostituito.

Contro il primo assunto sta tutto il contenuto delle clausole del Concordato e la considerazione che non si possa limitare il senso delle parole « materia di religione », adoperate dal citato articolo 31, a ciò che attiene all'esercizio della potestà spirituale della Chiesa, ma debbano esse intendersi nel largo significato che comprende tutte quelle disposizioni che regolano le persone, le cose, e gli istituti attinenti alla Chiesa, e che in quanto implichino effetti civili giustificano la concorrente azione dello Stato.

Ed il secondo assunto è poi contrastato dalla storia, essendo risaputo che, ripercossa l'eco della riforma anche negli Stati cattolici, i principi cominciarono a riformare per conto proprio, emanando delle disposizioni ecclesiastiche anche al di là di ciò che direttamente colpisse interessi civili.

Di queste nel secolo XVIII offrivano larga copia le leggi napolitane sotto il governo del Ministro Tanucci, quelle di Leopoldo I di Toscana, e le altre di Giuseppe II per le Provincie italiane soggette alla dominazione austriaca. Ora a tali disposizioni appartengono le Prammatiche di cui sopra è parola, in quanto esse, pure informate nella determinazione dell'età al concetto della capacità giuridica, ma pure dichiarando espressamente di volere la detta età eguagliare a quella voluta dalla Chiesa stessa per gli ordini sacri in riguardo al clero secolare, mirarono alla modificazione della legge canonica intorno alle condizioni della validità delle professioni monastiche. Quindi esse rientravano in quel complesso di leggi, ordinazioni e decreti emanati sino allora nel Regno delle Due Sicilie sopra materia di religione, a cui venne sostituito il Concordato del 16 febbraio 1818.

Che non può attribuirsi valore agli esempi in contrario addotti, onde affermare che anche dopo il Concordato non sia prevalsa la disciplina della Chiesa intorno alle condizioni di validità delle professioni monastiche, continuando a ritenersi regolari se fatte pria degli anni 21 in onta al divieto della Prammatica. In questi esempi, lungi dal vedersi la pratica osservanza intorno al senso del Concordato conforme all'assunto dell'Amministrazione del Fondo pel culto, si riscontra semplicemente che l'una delle parti contraenti non volesse intenderlo nel senso inteso dall'altra o che, secondo esplicitamente si afferma dalla sentenza denunziata, l'un contraente, cioè lo Stato, abbia inteso far ritorno all'antica Prammatica con l'antico divieto della professione di voti prima degli anni 21, non vincolato al riguardo dalla convenzione con la Santa Sede.

Ma anzitutto per questa seconda ipotesi non può accogliersi la teoria professata dalla Corte di merito, la quale, argomentando dalla qualità di uno dei contraenti, il Capo della Chiesa, in quanto non agiva quale rappresentante d'uno Stato sovrano e indipendente, nonchè dall'obbietto della convenzione, conchiude alla libera facoltà di abrogare. Se il Concordato non riveste il

carattere di un trattato internazionale, per i rapporti che esso viene a regolare, è indubbiamente un contratto di diritto pubblico, e laddove, come nella specie, il Sovrano contraente ha in sè la piena potestà legislativa, e come legge viene il Concordato a pubblicarsi, il semplice fatto della inosservanza non basta a togliere la efficacia delle sue prescrizioni in tutto il territorio dello Stato, e non si può intendere abrogato se non da un nuovo atto legislativo, come nel fatto il Concordato tra il Re di Napoli e la Santa Sede non venne abrogato se non dal Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861.

Che se, da una parte, è vero che anche in epoca successiva alla conchiusione del Concordato da molti continuavasi ad implorare dal Re la venia dell'età per la professione dei voti, dall'altra non è contrastato che anche da molti si professavano i voti all'età permessa dalla Chiesa senza il ricorso al Sovrano e senza incontrarsi il rigore della Prammatica. E se la Enciclica del 19 marzo 1857, con la quale il Pontefice Pio IX inculcava per lo meno l'età di 19 anni per la professione monastica, non ottenne dal Re *l'exequatur*, ciò non altro induce che il conflitto tra la Chiesa e lo Stato, nel ritenere l'una di potere, in conformità del Concordato e secondo i canoni, ben legiferare intorno alla condizione dell'età per la professione dei voti, e l'altro nel pretendere, di fronte anche al Concordato, la vigenza della Prammatica del 1788; ciò che evidentemente esclude la pratica e costante osservanza che, al dire dell'Amministrazione del Fondo pel culto, avrebbe inteso il Concordato nel senso da essa preteso.

Che vanamente, infine, si argomenta dall'art. 3 della legge 29 luglio 1868, la quale venne a concedere soltanto un assegno a titolo di alimenti a quei religiosi che, per aver fatto la professione nella età prevista dai canoni, ma prima di quella voluta dalle leggi civili, non aveano diritto alla pensione, che l'art. 3 della legge 7 luglio 1866 consente ai membri delle soppresse corporazioni religiose.

Vuolsi infatti considerare che la disposizione invocata si contiene in una legge emanata per tutto il Regno e non per le sole Provincie napoletane; che la disposizione non precisa alcuna misura di età, ma si riferisce genericamente alla età presentata dalle leggi civili, a quella cioè richiesta dalle varie leggi dei diversi ex Stati italiani. Onde è che a giudicare della regolarità o meno della professione monastica agli effetti della pensione o dell'assegno alimentare da attribuirsi all'ex religioso della soppressa corporazione, si debba avere riguardo al tempo e al luogo, in cui è seguita la professione stessa, dovendo ritenersi erroneo il concetto che l'Amministrazione del Fondo pel culto attribuisce alla legge, di avere cioè negato la pensione a tutti i religiosi, che in qualunque antica Provincia italiana e in qualsiasi tempo abbiano professato pria dei 21 anno, e riconoscersi invece che essa abbia voluto, per la regolarità della professione, la età prescritta tanto dalla legge della Chiesa, quanto dalla legge civile. Epperò, laddove non sia stata accolta dallo Stato la legge canonica per ciò che concerne la validità della professione dei voti, questa non sarà ritenuta regolare se fatta prima che fosse raggiunta la maggiore età determinata dalla legge del luogo. Nel caso in ispecie di professione seguita nelle Provincie napoletane, vuolsi distinguere il tempo anteriore al Concordato del 1818 da quello successivo sino al 1861. In quanto al primo, in cui senza dubbio imperava la Prammatica del 1788, la professione seguita prima dell'età di 21 anno deve ritenersi irregolare e i religiosi, che in tale condizione si fossero trovati al sopravvenire della legge di soppressione, non avrebbero potuto conseguire la pensione consentita dall'art. 3 della legge 7 luglio 1866, ma il solo assegno a titolo di alimenti, accordato dalla successiva legge del 29 luglio 1868.

Ma il gran numero dei professi delle

stesse Provincie nel secondo periodo, nel quale deve, per i motivi già svolti, ritenersi sostituita la legge canonica, in quanto alla condizione dell'età richiesta per la professione dei voti, alla Prammatica del 1788, validamente professò i voti alla età consentita dai canoni, e quindi ai medesimi, come in ispecie al ricorrente Lizza, non può contrastarsi il diritto alla pensione.

Che se, come sopra fu accennato, sulla definizione di simile quistione la giurisprudenza è divisa da due opposte sentenze, quella favorevole al ricorso del Lizza ha il vantaggio sull'altra di meglio soddisfare ai voti della giustizia verso i molti che, come il Lizza, palesemente vissero da monaci nei loro Conventi e mai dubitarono di essere tali fino alla pubblicazione della legge di soppressione, la quale, se disciolse le Comunità religiose, provvide al mantenimento dei componenti di esse.

Per tali motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso del Minichino ed accoglie il ricorso del Lizza, e per l'effetto cassa e rinvia ecc.

Cassazione di Roma.

16 maggio 1905.

Basile, ff. P. *ed estensore.*

Capitolo cattedrale e Seminario di Acerenza c. *Demanio dello Stato, Fondo pel culto ed Economato generale dei benefizii vacanti di Napoli.*

Sentenza — Semplice affermazione dell'errore contenuto nel giudicato dei primi giudici — Omessa motivazione della questione principale — Annullabilità.

Seminario — Tassa o contributo a carico di altra Diocesi — Incorporazione di benefizi semplici appartenenti a questa — Leggi eversive dell'Asse ecclesiastico — Conversione dei beni dotalizi dei benefizi incorporati — Erezione di Seminario nella Diocesi soggetta al contributo — Restituzione ed assegnazione della rendita dei beni convertiti dei benefizi già incorporati.

Deve annullarsi la sentenza, la quale, divagando in questioni diverse con considerazioni errate sopra taluni punti della controversia, afferma l'errore dei primi giudici senza farne la dimostrazione, ed omette di motivare sulla principale quistione della causa, non rispondendo così all'obbietto della domanda giudiziale.

La domanda giudiziaria di un Seminario per la restituzione ed assegnazione a suo favore della rendita di beni dotalizi di alcuni benefizi semplici, già a titolo di contributo, ora cessato, incorporati ad altro Seminario ed appresi e convertiti dal Demanio per le leggi eversive, non ha il carattere di domanda intesa ad ottenere una nuova destinazione di beni di enti conservati, pei quali è necessario il R. Placet, *o a farsi restituire come enti autonomi i benefizi già incorporati nel patrimonio convertito dell'altro Seminario* (1).

Con Bolle 25 ottobre 1673 e 29 luglio 1679, l'Arcivescovo delle Diocesi di Acerenza e Matera unì al Seminario eretto in quest'ultima città con precedente Bolla del 1642 alcuni benefizi semplici esistenti in diversi paesi di quella Diocesi. Il Seminario era destinato per gli alunni di entrambe le Diocesi riunite, le quali contribuivano alle relative spese. La Diocesi di Acerenza, temendo di non potere così ottenere un Seminario proprio in quella città, fece opposizione al pagamento del suo contributo, alla quale non si associò il Capitolo Cattedrale: ma la Congregazione del Concilio, cui fu sottoposta la controversia, decise: dovere la Diocesi di Acerenza pagare il suo contributo, finchè però non si fosse nella medesima eretto un Seminario proprio.

In seguito al Concordato del 1818, pubblicossi la Bolla Pontificia del 18 marzo 1819, con la quale si confermò il diritto dell'Arcivescovo di Acerenza di erigere un Seminario nella sua Dio-

---

(1) Vedi G. Caselli: « *I Seminari e la loro natura giuridica* », nel volume primo di questa Rivista, pag. 369 e seg.

cesi, e si esonerò, in questo caso, la Diocesi di pagare il contribuito pel mantenimento del Seminario di Matera. Con Real Decreto 15 gennaio 1855 fu eretto il Seminario di Acerenza; la Diocesi di questa città chiese quindi dovesse cessare la sua contribuzione pel Seminario di Matera, dovendo essa provvedere al mantenimento del proprio Seminario.

Siccome però il Seminario di Matera, per motivi politici, non teneva aperte le scuole al pubblico, ed era stato, con Real Decreto del 1° Settembre 1865, sottoposto a sequestro dal Regio Econonato dei benefizi vacanti; ed in seguito alla legge 7 luglio 1866 si era proceduto alla conversione dei beni stabili del Seminario di Matera in rendita sul Debito Pubblico, ed alla imposizione della quota di concorso a favore del Fondo per il culto; e quindi, dopo la legge del 15 agosto 1867, si era effettuata la liquidazione della tassa straodinaria del 30 per cento a favore del Demanio, in confronto del Regio Economato, il Capitolo di Acerenza convenne davanti al Tribunale di Potenza il Regio Economato, il Demanio dello Stato ed il Fondo per il culto, onde rivendicare i suoi diritti contro il Capitolo di Matera.

Il Tribunale con sentenza 7-14 aprile 1894, accogliendo la domanda del Capitolo di Acerenza, condannò il Demanio ed il Fondo per il culto a corrispondere al Seminario di Acerenza l'annua rendita, già convertita ai sensi della legge 7 luglio 1866, proveniente dai benefizi semplici incamerati; condannò il Seminario di Matera, e per esso il Regio Economo, a pagare al Seminario di Acerenza le annualità di detta rendita dal 1867 in poi, rinviando le parti, in separata sede, per la liquidazione della rendita dovuta annualmente e delle annualità percette.

Ma la Corte d'Appello di Potenza, con sentenza 6-10 febbraio 1903, rigettò invece le domande avanzate dal Capitolo di Acerenza contro le Amministrazioni del Demanio e del Fondo per il culto.

Il Capitolo di Acerenza denunziò la suddetta sentenza alla Corte di Cassazione di Napoli, lamentando:

1° La violazione degli articoli 517, numeri 2, 4, 6, procedura civile, per difetto di motivazione, pronunzia su cosa non domandata, ed omissione di pronunzia sopra un capo speciale di domanda; perchè l'Arcivescovo di Acerenza, nel chiedere il distacco dei benefizi dal patrimonio del Seminario di Matera per annetterli al nuovo Seminario di Acerenza, non aveva agito *iure imperii* ma *iure gestionis*. Si era chiesto poi il distacco dei beni a titolo di esecuzione di una obbligazione, non a titolo politico, omettendosi di pronunziare su tale distacco, chiesto a tale titolo.

2° La falsa applicazione dell'articolo 517, numeri 2 e 3, procedura civile, del Regio Decreto 22 marzo 1866, n. 2832, del Regio Decreto 4 settembre 1893, n. 586, e dell'art. 3 delle disposizioni preliminari del Codice civile; perchè non trattavasi di alienazione, ma della esecuzione di una clausola apposta in una obbligazione, ed invece d'invocare le disposizioni circa le norme canoniche intorno alla alienazione dei beni degli enti ecclesiastici, si sarebbero dovute invocare le norme del Codice civile relative alle obbligazioni.

3° La falsa applicazione dell'art. 16 della legge 13 maggio 1871 sulle Guarentigie Pontificie; per avere errato nel ritenere che la domanda del distacco dei beni significasse destinazione di beni di ente ecclesiastico, e quindi soggetta allo *exequatur* od al *placet*, non di competenza dell'autorità giudiziaria, mentre, nella specie, trattavasi di esecuzione di una obbligazione che era di competenza dell'autorità giudiziaria.

4° La violazione dell'art. 517, numeri 2 e 7, proc. civile, e delle disposizioni citate nei due precedenti motivi; perchè i concetti di alienazione e di destinazione, di cui nella suddetta legge sulle Guarentigie, sono diversi l'uno d'altro, e questo esclude quello; la sentenza impugnata, che entrambi li accolse, cadde in contradizione.

5° La violazione e la falsa applicazione dell'art. 517, n. 3, proc. civile, degli articoli 4 e 6 della legge 15 agosto 1867, dell'art. 3 delle disposizioni preliminari del Codice civile, del Concilio di Trento, Sess. XXIII, *de reformat.*, Can. 18; perchè la incorporazione dei benefizi semplici al Seminario, quando ha luogo, è definitiva, e produce la estinzione della personalità morale dei medesimi; ha errata quindi la sentenza nel ritenere che la personalità per mezzo del distacco del patrimonio rinasca, o che con la incorporazione non siasi estinta, ma sia divenuta soltanto non autonoma, e col distacco diventi nuovamente tale.

6° La violazione e la falsa applicazione delle disposizioni citate nel precedente motivo, e degli articoli 4 e 5 della legge 15 agosto 1867; perchè dal suddetto errore ne derivò l'altro di ritenere che tali benefizi diventino così soggetti a soppressione, e quindi, non il nuovo Seminario di Acerenza, ma il Demanio abbia diritto di prendere possesso dei relativi beni ed inscriverne la rendita a favore del Fondo per il culto; essendo erronea la premessa diventa errata la conseguenza; tanto più che la legge del 1867 si riferisce agli enti esistenti al momento della sua pubblicazione, e nella condizione di quel momento, non agli enti futuri; essa quindi non poteva colpire i benefizi semplici della Diocesi di Acerenza incorporati al Seminario di Matera.

7° La violazione e la falsa applicazione degli articoli di legge citati nel precedente motivo e della legge 19 dicembre 1895, n. 695; perchè dalla suddetta erronea premessa la sentenza denunziata dedusse altra conseguenza sbagliata, che, cioè, pei benefizi semplici, qualora sieno di patronato laicale i patroni abbiano il diritto di rivendicarli o svincolarli, e che quindi la pretesa del Seminario di Acerenza violerebbe il diritto dei privati patroni laicali, mentre non poteva parlarsi di tale diritto per essere decaduto.

8° La violazione o la falsa applicazione dell'art. 3, capoverso, delle disposizioni preliminari del Codice civile, e della disposizione del Concilio di Trento indicata nel 5° mezzo; perchè il non ulteriore bisogno da parte del Seminario costituisce il presupposto per la cessazione o diminuzione del *Seminaristicum* imposto sugli enti ecclesiastici conservati della Diocesi; mentre, nella specie, non si tratta di tale contributo, ma di quello derivante dalla incorporazione di alcuni benefizi semplici; nè si tratta di contribuzione di enti conservati o soppressi della Diocesi del Seminario proprio, ma del contributo di altre Diocesi, per mezzo della incorporazione, verso il Seminario Consorziale esistente in altra Diocesi; nè molto meno si tratta di cessazione o diminuzione in sè stessa, ma di trasferimento della medesima contribuzione da un Seminario Consorziale ad un altro Seminario nuovo.

9° La violazione e la falsa applicazione dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867; perchè il Demanio non ha assoggettato a soppressione i benefizi semplici della Diocesi di Acerenza, non per equità, per averli ritenuti necessari al mantenimento di quel Seminario come suppose la sentenza denunziata, ma perchè la legge del 1867 non li aveva soppressi, per non essere esistenti e fusi nel Seminario, mentre non era in facoltà del Demanio di assoggettarli alla soppressione, avendo egli l'obbligo di eseguire la legge.

10° La violazione o la falsa applicazione della suddetta disposizione del Concilio di Trento e dell'art. 3 delle disposizioni preliminari del Codice civile; perchè l'attribuzione al Seminario sia diocesano, sia consorziale, ha luogo, o per tassa sugli enti ecclesiastici conservati, o per incorporazione, sicchè, cessando la consorzialità di un Seminario, cessano queste due specie di contribuzioni da parte della Diocesi, che esce dal Consorzio; mentre la sentenza denunziata, male interpretando il canone Trentino e le Bolle, ha ritenuto che cessi solo la contribuzione degli

enti ecclesiastici conservati, accusando a torto il Tribunale di avere confuso quelle due specie di contributo.

L'Avvocatura Erariale davanti la Cassazione di Napoli, sollevò la eccezione della sua incompetenza a conoscere della causa, e quel Supremo Collegio con ordinanza del 22 settembre 1903, in base al R. decreto 23 dicembre 1875, trasmise gli atti alle Sezioni unite di questa Corte, la quale con sentenza 18-30 giugno 1904, in camera di consiglio, dichiarò la competenza della Corte di Cassazione di Roma.

Considerando: che manifestamente fondato si presenta il ricorso, e senza bisogno d'indugiarsi ad esaminare singolarmente i dieci proposti mezzi e le lunghe discussioni sollevate in proposito dalle parti contendenti, basterà, riassumendo i fatti della causa, rilevare:

Che, col libello introduttivo del giudizio, il Capitolo e l'Arcivescovo di Acerenza, quali rappresentanti del Seminario locale, domandarono che il Demanio ed il Fondo per il culto fossero condannati a corrispondere al Seminario stesso l'annua rendita proveniente dai beni dotalizi dei benefizi semplici, che erano stati temporaneamente applicati al Seminario di Matera, e dei quali il Demanio aveva preso possesso in virtù della legge del 1866.

Che la suddetta applicazione era stata fatta in esecuzione di quanto disponeva il Concilio di Trento, che, cioè, in ciascuna Metropoli o Cattedrale si dovesse istituire uno o più Seminari per la istruzione dei giovani che aspiravano al sacerdozio, e che al loro mantenimento si dovesse provvedere, in primo luogo, con l'assegno di una parte dei frutti della Mensa vescovile e di qualsiasi altra dignità o prebenda, ed, in secondo luogo, con la unione al Seminario di benefizi semplici, quali assegni dovevano essere fatti dai Vescovi col Consiglio di due componenti del Capitolo, e due del clero della città.

Che però il clero di Acerenza, mal tollerando di essere stato assoggettato alla tassa o contribuzione imposta dal Concilio di Trento, non aderì a comporre il Consiglio all'uopo prescritto, perchè temette che, cos facendo, si sarebbe perduta la speranza della erezione di un Seminario proprio in Acerenza, da più tempo autorizzata, e non peranco effettuata; ed in siffatta occasione, la Sacra Congregazione del Concilio nel 1673 decise che la contribuzione si dovesse intendere fatta al Seminario di Matera, sino a che non fosse stato eretto il Seminario di Acerenza « *reservato iure clero Acheruntino erigendi seminarium; quo erecto, cesset contributio* ».

Che, intervenuta dopo il Concordato la Bolla Pontificia *ex misteriosa*, che confermò il diritto alla erezione di un Seminario in Acerenza, ed eretto il medesimo nel 1875, venne con ciò a cessare l'obbligo di questa Diocesi a contribuire ulteriormente pel mantenimento del Seminario di Matera; il quale però continò a fare proprie le rendite dei benefizi semplici statigli assegnati fino al 1865, quando quei beni passarono nell'Amministrazione del R. Economato, e, sopravvenute le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, il patrimonio del Seminario di Matera venne convertito in rendita pubblica; nella quale conversione furono anche compresi i beni immobili dei benefizi suddetti, la cui rendita appunto il Seminario di Acerenza reclamò nel presente giudizio.

Che la Corte di Appello di Potenza, all'opposto di quanto aveva fatto il Tribunale, respinse la domanda del Seminario di Acerenza per la ragione che, senza neppure sentire il Consiglio dei deputati del Capitolo e del clero di Matera, si volevano togliere al Seminario di quella città le rendite che l'Arcivescovo Lanfranchi aveva ritenuto indispensabili alla vita di quell'istituto per darli al Seminario di Acerenza, che viveva vita rigogliosa; la qual cosa era contraria ai sacri canoni, e costituiva anche una violazione delle vigenti leggi, sia perchè per la legge del 1871 gli atti dell'autorità ecclesiastica riguardanti la destinazione dei beni degli enti

conservati sono soggetti al *R. exquatur* o al *placet*, non potendosi siffatta prerogativa sovrana mettersi nel nulla col sostituirvi una pronunzia del magistrato sopra domanda del Vescovo, sia perchè cessando la destinazione e l'unione dei benefizi semplici al Seminario di Matera, i medesimi riacquisterebbero la loro autonomia e rimarrebbero compresi nella soppressione ordinata dalla legge del 15 agosto 1867, e le loro dotazioni sarebbero soggette anche alle eventuali rivendicazioni dei patroni; concluse quindi la Corte di Appello avere il Tribunale male interpretato la decisione della Sacra Congregazione del Concilio del 1673 e la Bolla Pontificia del 18 maggio 1819, confondendo due istituti essenzialmente diversi, quello cioè della tassa o contribuzione, con l'altro dell'unione o della incorporazione dei benefizi al Seminario.

Che così giudicando, la Corte di Potenza ha perduto di vista la vera questione della causa, dappoichè il Seminario di Acerenza non chiese nè che si togliesse al Seminario di Matera la rendita propria del suo patrimonio convertito, nè che si facesse a suo favore una nuova destinazione di beni, per la quale fosse necessario il R. *placet*, e molto meno domandò che ritornassero a lui come enti autonomi, i benefizi che l'Arcivescovo Lanfranchi aveva assegnato come contributo al Seminario di Matera.

I benefizi già incorporati nel patrimonio del Seminario non esistono più come enti autonomi, esiste invece la rendita dei loro beni appresi dal Demanio, e questa rendita appunto ha reclamato il Seminario di Acerenza in virtù della riserva con la quale era stato fatto l'assegno al Seminario di Matera; ed è notevole poi che il Demanio ed il Fondo per il culto, con la loro comparsa del 13 gennaio 1903, avanti alla Corte avevano aderito a che si fosse distaccata dal certificato del debito pubblico la rendita reclamata dal Seminario di Acerenza, dietro accordo col Seminario di Matera, che, in questo giudizio, è rappresentato dallo Economato dei benefizi vacanti, dietro la proposta di amichevole componimento che era stata fatta dall'Intendente di finanza di Potenza.

Che, così stando le cose, il ragionamento della sentenza denunziata non risponde all'obbietto della domanda; la vera questione della causa che doveva essere risoluta dalla Corte di Appello, consisteva nell'indagare, se, nella riserva della cessazione del contributo fatta con la decisione della Sacra Congregazione e con la posteriore Bolla Pontificia, fosse, o pur no, compreso anche il ritorno al Seminario di Acerenza dei beni dotalizi dei benefizi, il cui assegno pure venne fatto a titolo di contribuzione secondo era stato prescritto dal Concilio di Trento.

Che la sentenza denunziata, divagando in questioni diverse, le quali diedero addentellato alle molteplici censure del ricorso, ha omesso del tutto tale indagine, avendo semplicemente affermato che il Tribunale avea confuso due istituti diversi, quello cioè della tassa o contribuzione, coll'unione o incorporazione dei benefizi, senza fare la dimostrazione del suo assunto, con considerazioni errate sopra taluni punti della controversia, ed omettendo di motivare sulla principale quistione della causa consistente nella estensione della riserva fatta con la decisione della Sacra Congregazione e con la Bolla Pontificia.

Per siffatta considerazione la Corte, cassa e rinvia.

Cassazione di Roma.

29 aprile 1905

Pres. Pugliese ff. P. — *Est.* Pianigiani

Negrone c. *Ministero del Tesoro*

Opere pie — Legge 22 luglio 1894, n. 339, sull'imposta di Ricchezza mobile — Conversione della rendita sul debito pubblico in rendita al 4,50 per cento — Applicabilità a favore delle sole rendite destinate a beneficenza pubblica.

La conversione privilegiata della rendita sul debito pubblico appartenente alle opere pie in rendita al 4,50 per cento, anzichè al 4 per cento, disposta dalla legge 22 luglio 1894, n. 339, è applicabile alle sole istituzioni di beneficenza pubblica, o limitatamente a quella parte del patrimonio delle opere pie, che è destinato a beneficenza pubblica.

Ad imprimere il carattere di pubblica *ad una pia istituzione di beneficenza anche per la parte di beneficenza* particolare o famigliare *non è sufficiente la eventuale possibilità o potenzialità di essere nel futuro devoluta a favore della pubblica carità, ma occorre la attualità in rapporto a tal fine.*

Ritenuto in fatto che la legge 22 luglio 1894, aumentando l'imposta di ricchezza mobile, riduceva la rendita sul debito pubblico al 4 per cento e disponeva che per le opere pie fosse invece la rendita loro convertita in rendita al 4,50 per cento.

L'Opera pia Salvago Negrone chiese che in conformità di questa legge le fosse convertita in rendita al 4,50 per cento la rendita da lei posseduta, la quale va divisa fra l'Ospedale di Pammatone in Genova per 16 per cento e pel resto in sussidi fra poveri discendenti del testatore.

Il Ministero del Tesoro dichiarò di essere disposto a convertire al 4,50 per cento solo la rendita che fosse toccata all'Ospedale, escludendone la parte a favore dei discendenti del testatore. L'Opera pia allora citò in giudizio il Ministero del Tesoro, ma il Tribunale di Genova con sentenza del 27-28 gennaio 1903, accettando la tesi del Ministero, dichiarò che doveva godere del beneficio sola la parte di rendita che era percepita dall'Ospedale, e tale sentenza venne confermata dalla Corte di Appello di Genova,

Ad ottenere la cassazione della pronunzia della Corte si presenta il seguente mezzo:

Violazione della legge 22 luglio 1894, numero 339, all'articolo 2 nel terzo ultimo capoverso: falsa applicazione dell'articolo 2.

Violazione degli articoli 1 e 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 2ª), sulle opere pie e del relativo regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, art. 2.

Violazione dell'articolo 3 delle disposizioni preliminari del Codice civile, dell'articolo 759, Codice civile.

Che a sostegno del suo ricorso il Negrone, riparandosi sotto il principio di ermeneutica contenuto nel capoverso dell'articolo 3 delle disposizioni transitorie, sostiene che tutta quanta la rendita dell'Opera pia, senza separare quella destinata alla pubblica da quella destinata alla privata beneficenza, doveva godere del vantaggio stabilito dalla legge del 1894, la quale siffatta distinzione non contiene, riferendosi unicamente ad opere pubbliche di beneficenza, siccome appunto è la Fidecommessaria Negrone.

Soggiunge poi che la distinzione di due categorie di opere pie non è nella legge relativa del 17 luglio 1890, e il farla non sarebbe mai di giurisdizione dell'autorità giudiziaria; e finalmente che la distinzione medesima agli effetti della conversione della rendita, obbligando a una divisione del patrimonio fra l'Ospedale e la parentela Negrone, rendeva possibile un'alterazione nel reparto del reddito netto conforme era prescritto nel testamento ed eseguito per secoli.

Considerato che la legge del 22 luglio 1894 col provvedere nell'art. 2 all'aumento della tassa di ricchezza mobile sui redditi, mentre volle procurare un vantaggio all'erario, cercò di non nuocere al patrimonio destinato alla pubblica beneficenza, che è il comune patrimonio dei poveri: ed a raggiungere il nobile effetto provvide disponendo la conversione delle rendite consolidate 5 e 3 per cento, inscritte in nome delle opere pie soggette a pubblica tutela in titoli del consolidato 4,50 per cento a parità di rendita netta effettiva, e senza computare a carico delle rendite da convertirsi l'aumento della imposta di ricchezza mobile derivante dalla nuova maggiore aliquota del 20 per cento (Atti parlamentari Senato del Regno, Legisl. XVIII 1ª Sessione 1892-94, vol. 66, pag. 5).

Che data la natura eccezionale e privilegiata dalla concessione, che induceva una perdita d'imposta per lo Stato, è ovvio che l'applicazione debba rigorosamente contenersi nei limiti stabiliti, pur non perdendo di mira la intenzione del legislatore.

Che quindi l'ampia interpretazione, che in base alla regola contenuta nell'articolo 3 delle Disposizioni Preliminari (*verbis standum ubi nulla ambiquitas*) il ricorrente vorrebbe dare alla legge, è contraria alla sua genesi ed alla sua finalità, non potendo includersi nel comune patrimonio del povero quella parte della eredità, che il testatore destinò in soccorsi, dotazioni ed assegni per studi a prò dei discendenti, anche non poveri, della sua famiglia.

Non basta quindi allo spirito della legge, cui l'interprete deve badare a preferenza della lettera, che trattisi per l'applicazione del privilegio di una pubblica pia istituzione, (cioè di quegli enti sorvegliati dallo Stato, perpetui, con patrimonio stabile, diretti a sovvenire e prevenire la indigenza), ma occorre eziando che trattisi, quantunque la legge non ripeta lo attributo, di beneficenza pubblica, cioè, destinata a sovvenire la miseria sociale, senza distinzione di persone, e quindi, intesa in opposizione alla beneficenza *particolare e famigliare*.

Che, ad imprimere il carattere di pubblica alla Fidecommissaria Negrone per la parte destinata alla beneficenza famigliare, non basta la eventuale possibilità di essere un giorno devoluta a favore dell'Ospedale, e quindi alla generalità dei poveri, perchè, ad invocare il singolare beneficio di cui parlasi, è intuitivo che non basti una semplice potenzialità, ma occorra la attualità in rapporto al fine della pubblica carità.

Che l'ultimo argomento sulla possibile alterazione della disposizione testatoria proveniente dal diverso criterio di conversione nella rendita, a seconda che trattasi di pubblica o privata beneficenza, non ha merito economico e giuridico, perocchè il temuto disquilibrio può forse appianarsi con una giusta proporzione aritmetica e con calcoli di probabilità, e perchè ad ogni modo la denunzia di un ipotetico inconveniente non è mezzo di risolvere una questione, e, anche se l'inconveniente esista, non darebbe facoltà al magistrato di disapplicare la legge.

Che per le suddette ragioni è conforme a giustizia facendo plauso alla chiara e precisa sentenza della Corte di merito, rigettare il ricorso, con le conseguenze di legge ecc.

Cassazione di Roma.

27 aprile 1905.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Capotorti.

Tarducci c. *Rho, Carlini ed altri.*

Vendita e testamento — Comunità ed associazioni religiose — Incapacità ad acquistare ed a succedere — Interposte persone — Natura degli enti — Interrogatorio — Ammissibilità della prova.

Sentenza Mezzo istruttorio — Rigetto — Necessità di motivazione.

Per il vigente diritto pubblico interno è ammessa la esistenza di libere associazioni, ma solo il loro riconoscimento legale può conferire ad esse la giuridica personalità e la capacità civile di succedere e di acquistare.

A stabilire tale giuridica personalità e capacità di un ente o associazione, non basta la semplice esclusione del carattere ecclesiastico di esso, ma deve precisarsi la sua natura ed il suo scopo come istituzione ritenuta laica, in rapporto alla necessità, o meno, del suo riconoscimento legale quale ente collettivo distinto dalle persone dei consociati (1).

È erroneo il convincimento del magistrato di merito, che desume l'esclusività del carat-

---

(1-2) Confor. App. di Perugia 14 settembre 1903, Battaglini c. Rua (vol. XIV pagina 175); Cass. di Firenze 2 marzo 1903, Salvatori-Baschieri c. Fanelli (vol. XIII pagina 235). — Veggasi in senso contrario lo studio di Gabba C. F.: « *Validità delle do-*

tere ecclesiastico, e quindi il non assoggettamento a soppressione di un ente o istituto da soli documenti rilasciati dal Ricevitore del registro e dal Fondo pel culto, non essendo queste le autorità chiamate a definire la natura dell'ente o a darne il riconoscimento legale.

È ammissibile la prova, per interrogatorio, allo scopo di dimostrare l'esistenza di regole monastiche, di vincoli di vita comune e di professione di voti solenni in un ente o istituto, e di dimostrare quindi che la vendita ed il testamento siano atti di liberalità diretti a far pervenire, sotto nome di interposte persone, i beni ad un ente ecclesiastico esistente di fatto, ma non riconosciuto, nè riconoscibile in diritto (2).

Il magistrato di merito deve dare ragione, come di ogni altra pronunzia, del suo apprezzamento intorno a un richiesto mezzo istruttorio, che egli respinge qualificandolo semplicemente inconcludente.

Ritenuto che nel 5 dicembre 1895 morì in Recanati, in assai tarda età, la signora Artemisia Trinci-Fucili, la quale un anno innanzi avea con atto pubblico venduta una parte delle sue sostanze alle signore Anna e Maria Carlini, e nel resto avea con testamento nominata erede la signora Genoveffa Rho, tutte tre appartenenti alla Comunità del Sacro Cuore di Gesù di Recanati. Insorsero contro questi atti e disposizioni i nipoti della defunta, impugnandone la validità per captazione e per interposizione di persone in pro di un ente religioso soppresso, quale l'Ordine delle suore del Sacro Cuore di Gesù, o altrimenti incapace di acquisti; ma poi alcuni si ritrassero, altri abbandonarono la lite, e il solo Michea Tarducci proseguì il giudizio. Si produssero documenti per dimostrare che gli atti impugnati erano stati preceduti da altri tentativi per far istituire eredi persone ecclesiastiche incaricate fiduciariamente di far pervenire i beni al detto Ordine monastico, e fu esibito pure dalle suore convenute un foglio secreto d'istruzioni del 26 settembre 1863 del canonico Nataliene Fucili, il quale nello istituire erede la sua parente Artemisia Trinci-Fucili col testamento pubblico del 18 dicembre 1861 si era riserbato di fare in un foglio a parte alcune disposizioni aggiunte.

Questo foglio spiegava abbastanza che la Trinci-Fucili negli atti precedenti ed in quelli impugnati aveva voluto adempiere all'incarico di fiducia del canonico Fucili, onde era facile eliminare la impugnativa di captazione, non ostante che il Tarducci avesse dichiarato di non riconoscere quello scritto. Infatti il Tribunale e la Corte d'Appello di Macerata esclusero la captazione, ed il ricorso del Tarducci fu per questa parte rigettato. Rimase l'impugnativa dell'interposizione di persone.

Il Tarducci aveva fin da principio dedotto un interrogatorio alle signore Anna e Maria Carlini ed alla signora Genoveffa Rho per ottenere risposte categoriche sull'assunto che la vendita alle sorelle Carlini era una donazione fatta per loro interposizione all'Ordine del Sacro Cuore, e così pure la istituzione di erede della signora Rho, persona anche conosciuta dalla testatrice, era diretta a far pervenire i beni al Monastero.

La Corte d'Appello di Macerata, confermando la sentenza del Tribunale, che aveva respinto l'interrogatorio, disse che la rejezione di questo mezzo istruttorio era giustificata sotto l'aspetto della inconcludenza, inquantochè, pur ammettendo che si fosse voluto avvantaggiare l'Ordine del Sacro Cuore, ciò non importava nullità, avendo la Comunità delle suore sotto forma di libera associazione capacità di acquistare e di succedere, e non potendosi d'altronde provare l'interposizione di persone fuori i casi

---

nazioni e dei lasciti fatti per interposta persona a comunità o associazioni religiose esistenti di fatto » (Vol. stesso XIII, pag. 204-218), e la sentenza della Cass. di Palermo 2 luglio 1903, Lancia di Brolo c. Militello (Vol. XV in corso pag. 57).

d'incapacità previsti dall'articolo 773 del Cod. civile. Ciò fu censurato da questo Supremo Collegio, che accolse per questa parte il ricorso del Tarducci, e rinviò la causa alla Corte di Appello di Perugia.

Quivi il Tarducci ripropose lo interrogatorio, eliminando alcune circostanze relative alla captazione, oramai esclusa, formulando sette capi d'interrogazione, due dei quali diretti a stabilire che le signore Rho e Çarlini appartengono all'Ordine monastico delle suore del Sacro Cuore come Direttrici o Superiore, e che per appartenere a tale Ordine abbiano fatto voto perpetuo di castità, di povertà e di sommissione alle regole monacali di vita comune. Ma la Corte di rinvio respinse ancor una volta l'interrogatorio, come inconcludente, ritenendo che l'Ordine delle suore non è un ente ecclesiastico soppresso, il quale voglia rivivere in frode della legge, ma un istituto in cui, oltre agli atti di religione, si compiono quelli della educazione e dell'istruzione delle giovinette, e che non sono nulle le disposizioni colle quali vengono favoriti coloro che fanno parte di un simile istituto. Onde un nuovo ricorso è stato prodotto dal Tarducci, ammesso al gratuito patrocinio, affidato ai tre mezzi seguenti:

1° Violazione degli articoli 2 del Cod. civile in relazione agli art. 773 e 829 e difetto di pronunzia o di motivazione, perchè si era dedotta l'incapacità giuridica dell'Istituto delle suore come corporazione religiosa soppressa, e come mancante di riconoscimento legale, qualora fosse stata lecita la sua esistenza, e la Corte di rinvio con un superficiale esame escluse che si trattasse di una corporazione religiosa soppressa, ma dimenticò di esaminare l'altra ragione d'incapacità per difetto di legale riconoscimento, trascurando senza dirne le ragioni, gl'insegnamenti del Supremo Collegio;

2° Violazione degli articoli 28 della legge 19 giugno 1873, 1 e 11 della legge 7 luglio 1866 in relazione cogli articoli 360 e 361 Cod. di proc. civile, nonchè degli articoli 206 e segg. e 216 e segg. di questo stesso Codice in rapporto agli articoli 764, 773 e 829 del Cod. civile, perchè lo interrogatorio mirava appunto a stabilire la natura ecclesiastica dell'ente, e la Corte adottò le deduzioni contrarie accennando ai documenti che non discusse, e fondandosi realmente sul parere del Ricevitore del registro e del Direttore del Fondo pel culto, che avevano ritenuto capace di diritti l'Istituto delle suore come ente conservato;

3° Violazione degli articoli 206, 216 e 217 del Cod. di proc. civile in relazione agli articoli 360 e 361, perchè la Corte ha rigettato in massa l'interrogatorio senza discuterne partitamente i capitoli, e, neanche accorgendosi delle sostanziali modificazioni in esso introdotte, confermò la sentenza del Tribunale, che aveva respinto un interrogatorio diversamente formulato.

Considerato che, eliminata la ipotesi della captazione, il Tarducci seguitò a sostenere innanzi la Corte di rinvio la nullità delle disposizioni tra vivi e di ultima volontà impugnate, assumendo essersi voluto con tali disposizioni trasmettere i beni ad una corporazione religiosa soppressa, o, ad ogni modo, ad un ente non avente personalità giuridica. Eran due le ragioni d'incapacità dedotte e discusse negli atti, e la Corte, escludendo la prima, e non esaminando affatto la seconda, venne meno al suo compito, e non esaurì la controversia, tanto maggiormente che, essendosi essa limitata ad escluderne il carattere ecclesiastico, non credette neanche precisare la natura e lo scopo della istituzione laica da essa ritenuta; e, per l'avvenuto annullamento della sentenza della prima Corte di merito, sul punto della capacità giuridica nelle associazioni non vietate, era di sommo interesse definire la quistione della capacità sotto l'aspetto del difetto di riconoscimento legale, o elevazione ad ente morale dell'associazione od altra istituzione che fosse. Certo non potea bastare, e la Corte doveva avvertirlo, l'esclu-

sione del carattere ecclesiastico dell'ente, perchè non si trattava di sapere se fosse lecita l'esistenza di un'associazione libera, sia pure per fini civili, ma di stabilire se vi fosse un ente collettivo distinto dalle persone dei consociati, avente personalità giuridica e capacità di acquistare, non potendo la Corte ignorare che, se pel nostro diritto pubblico interno è ammessa l'esistenza di libere associazioni, è solo il loro riconoscimento legale che può conferire loro la giuridica personalità e la capacità civile di cui si disputava.

Nè può in alcuna guisa argomentarsi se la Corte abbia inteso l'importanza della quistione, poichè le parole della sentenza: « che, cioè, l'Ordine delle suore non è altro che una raccolta di signore non costituente ente morale, nè ecclesiastico, nè laicale, ma convivono (*sic*) come persone private, campando la vita colla loro proprietà privata ed individuale, » senza l'affermazione che le disposizioni contestate fossero fatte alle persone in esse indicate, distruggono la base di un qualsiasi ragionamento, e mostrano l'assenza di ogni criterio direttivo.

E non è meno notevole il vizio della motivazione anche in quella parte della sentenza, in cui si esclude il carattere ecclesiastico dell'Ordine delle suore di Recanati, in quanto che dei documenti, di cui si fa cenno, non uno se ne vede indicato, e molto meno discusso, sicchè pare essere stata unica base del convincimento della Corte la circostanza che l'Amministrazione del Fondo pel culto riconobbe in quell'Istituto un ente non soppresso, ed il Ricevitore del registro accordò pure alla Superiora di esso lo svincolo di una cappellania laicale, base fragile davvero se si pensi che non eran quelle le autorità chiamate a definire la natura dell'ente o a darne il riconoscimento legale. Eppure era stata dedotta coll'interrogatorio l'esistenza di regole monastiche e di vincoli di vita comune, e la professione di voti solenni, che avrebbero esclusa la possibilità di proprietà individuali delle consociate, e la Corte non solo omette l'esame della costituzione dell'ente e dei vincoli, da cui son legati coloro che ne fanno parte, ma respinge l'interrogatorio, che a simili indagini era indirizzato.

Se la Corte avesse avuto un concetto esatto dell'importanza dei voti e delle regole di vita comune, avrebbe potuto agevolmente vedere come non fosse decisiva la circostanza che le suore, oltre al compiere atti di religione, come essa riconosce, attendono all'educazione ed alla istruzione delle fanciulle.

Dopo di che è superfluo rilevare quanto poco commendevole sia il sistema col quale la Corte si è sbarazzata del proposto interrogatorio, qualificandolo inconcludente senz'altro; imperocchè se l'apprezzamento intorno alla concludenza di un mezzo istruttorio appartiene al magistrato di merito, non è meno un giudizio, e di esso deve esserne data ragione, come di ogni altra pronunzia.

Tutti i motivi del ricorso risultano perciò giustificati ed è necessità che la controversia sia sottoposta allo esame di altra Corte, alla quale potrà opportunamente rinviarsi anche di provvedere sulle spese di questo giudizio.

Per questi motivi, la Corte cassa e rinvia ecc.

Cassazione di Roma.

6 aprile 1905.

Pres. Basile ff. di P. — *Est.* Natale.

Finanza e Fondo pel culto c. *Orfanotrofio della SS. Vergine Addolorata di Afragola.*

Cappellanie — Legati pii — Elementi costitutivi — Donazione *cum onere* di messe — Inesistenza di Cappellania od ente soppresso — Giudizio incensurabile del magistrato di merito.

È giudizio incensurabile quello del magistrato di merito che dall'esame degli atti di fondazione, corroborato da opportune considerazioni di diritto, riconosce i caratteri di semplice legato cum onere, *e non di vera*

e propria cappellania soggetta a soppressione, in una donazione fatta ad un ente morale (Orfanotrofio) con l'obbligo della celebrazione di messe (1).

Fatto. — L'Orfanotrofio della Vergine Addolorata di Afragola, con citazione de' 26 agosto 1900, dopo inutili pratiche amministrative, convenne innanzi il Tribunale Civile di Napoli il Ricevitore di registro, rappresentante locale del Demanio dello Stato e del Fondo pel culto, per sentir dichiarare illegittima e di niun effetto la presa di possesso 18 agosto 1900 de' beni donati ad esso Orfanotrofio e suoi Governatori da Gaetano Castaldo il 6 giugno 1820 e 1 maggio 1826 con un semplice onere di messe, non già a titolo di cappellania laicale.

Il Tribunale, con sentenza dei 31 gennaio, 10 febbraio 1902, dichiarò riconosciuta la donazione del Castaldo dalle leggi di soppressione degli enti ecclesiastici ed annullò la impugnata immissione in possesso.

Sull'appello principale del Ricevitore, ed incidentale condizionale dell'Orfanotrofio, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 28 novembre — 5 dicembre 1902, ritenendo trattarsi di cappellania laicale soppressa, rigettò le domande dell'Orfanotrofio, ed ordinò che il verbale di possesso dovesse sortire il suo effetto.

L'Orfanotrofio ricorse alla Corte di Cassazione, la quale a' 22 luglio - 18 Agosto 1903 cassò la impugnata sentenza per difetto di motivazione sulla natura e sulle conseguenze giuridiche della donazione, rinviò la causa, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Potenza.

La Corte di rinvio, con sentenza dei 14-21 giugno 1904, rigettò l'appello del Ricevitore e ordinò l'esecuzione del pronunziato del Tribunale.

Quella Corte, seguendo le norme tracciate dal Supremo Collegio considerò:

Che non ostante qualche impropria espressione, adoperata secondo il comune linguaggio nelle provincie napoletane, la donazione del Castaldo, esaminata nel suo giuridico significato, non conteneva una vera e propria cappellania, ma un semplice legato di messe.

Che quella donazione fu fatta direttamente all'Orfanotrofio, che aveva capacità di acquistare, e che realmente acquistò per suo conto, anche con l'approvazione sovrana.

Che l'Orfanotrofio restò investito delle cose donate, in modo da trasfonderle nel suo patrimonio e divenirne padrone.

Che il diritto di riversione, riserbato dal donante, era garentito dagli articoli 878, 879, 881 delle leggi civili del tempo; ed egli non aggiunse alcun presidio legale per assicurare la intangibilità e la destinazione delle rendite.

Che indubitatamente l'Orfanotrofio ricavò da quella donazione diverse utilità pecuniarie, ed anche morali, giusta gli insegnamenti del Supremo Collegio.

Contro tale sentenza le Amministrazioni del Demanio e del Fondo culto produssero ricorso in Cassazione, dolendosi di mancata motivazione, a' sensi degli articoli 360 n. 6, 361 n. 2, 517 n. 2, circa le deduzioni relative all'esistenza del patronato passivo in persona dei discendenti maschi del disponente, ed alla ingerenza del Cappellano e del Sindaco nell'investimento dei fondi dotalizi in caso di restituzione o reimpiego; perchè codesti presidi legali escludevano così la figura della donazione *sub modo*, come il passaggio e la confusione dei beni nel patrimonio dell'Orfanotrofio.

Il pio istituto resistette al ricorso anche con memoria a stampa.

In diritto. — Attesochè la Corte di

(1) Veggansi: App. Trani 13 giugno 1904, Santarella Vincitorio c. Economato dei benefizi vacanti (vol XIV, pag. 503) con la nota ivi; App. di Potenza 16 dicembre 1902, Masucci c. Fondo culto, e App. Napoli 16 febbraio 1903, Finanza c. Califano (vol. XIII pag. 646 e 271) con le note, e lo studio « *Cappellania, ente autonomo, legato sub modo* » pubblicato nel volume XII, pag. 129.

rinvio, attenendosi nella impugnata sentenza alle norme tracciate da questo Supremo Collegio, esaminò ponderatamente le parole ed il concetto degl'istrumenti 6 giugno 1820 e 1° maggio 1826, e venne nel convincimento che il disponente Gaetano Castaldo non fondò una vera e propria cappellania, soggetta alle leggi di soppressione, ma fece una donazione irrevocabile fra vivi a pro' dell'Orfanotrofio di Afragola col semplice onere di messe, da celebrarsi in preferenza da sacerdoti della propria famiglia impropriamente chiamati Cappellani secondo il comune linguaggio. E, rispondendo ai dubbi mossi nella sentenza di annullamento 22 luglio - 18 agosto 1903, la detta Corte rilevò che l'Orfanotrofio beneficato, accettando la donazione con gli adempimenti richiesti dalle leggi del tempo, trasfuse immediatamente i beni donati nel proprio patrimonio ricavandone diverse utilità pecuniarie e morali, senza che il diritto di riversione, garentito dal sistema delle leggi civili allora imperanti, potesse considerarsi come speciale presidio legale per assicurare la intangibilità e la destinazione delle rendite.

Attesochè, non potendo scrollare la solidità degli accennati apprezzamenti di fatto, corroborati da opportune considerazioni di diritto il ricorso in Cassazione si limita a censurare la sentenza per mancata motivazione sulla dedotta esistenza del patronato in persona dei discendenti maschi del disponente e sulla ingerenza del Cappellano e del Sindaco nell'investimento dei beni dotalizi in caso di restituzione o reimpiego. Ma il Supremo Collegio osserva che su coteste deduzioni non doveva intrattenersi la Corte di merito, sia perchè non furono fatte per conclusione speciale a sensi dell'articolo 517 n. 6 Codice Procedura Civile, sia anche perchè sarebbe stato inutile di prenderle in considerazione, dopo di aver ritenuto, come sopra, la completa esclusione della cappellania, e l'immediato passaggio dei beni nel patrimonio del donatario Orfanotrofio.

Attesochè per le accennate considerazioni il ricorso deve essere respinto, a' sensi dell'articolo 541 Codice di Procedura Civile. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite)

4 aprile 1905

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* PIANIGIANI.

Piai c. *Demanio dello Stato.*

Competenza — Ricostituzione di Cappellania soppressa — Giudizio — Errata notificazione dell'atto di appello — Nullità — Natura del giudizio — Violazione di leggi sull'Asse ecclesiastico — Competenza della Corte di Cassazione di Roma.

Per l'art. 3, n° 5, lett. b *della legge 12 dicembre 1875 la Corte di Cassazione di Roma è competente a conoscere dei ricorsi su tutte le controversie, in cui sono applicate ed interpretate le leggi di soppressione di enti morali ecclesiastici, ancorchè nel ricorso si lamenti la violazione di altre leggi o di disposizioni di forma o di procedura.* (1).

Nel giugno 1896 il sacerdote Domenico Piai, investito del beneficio Arcipretale di Sandrigo, convenne in giudizio avanti al Tribunale di Bassano l'Intendenza di Finanza della Provincia di Vicenza, per il Demanio dello Stato, ed il Comune di Sandrigo per la ricostituzione della Cappellania istituita con testamento dei 21 settembre 1824 da Francesco Sessi Trento Ferramasca in Sandrigo a vantaggio dell'anima del testatore, ma coll'obbligo di assistere in caso di bisogno la locale Chiesa Parrocchiale; la quale Cappellania al seguito delle leggi eversive del 1866-67 era stata soppressa, e i beni della me-

(1) Veggansi: Cassaz. Roma, Sezioni unite, 6 agosto 1901, Alati c. Plutino e altri; 19 luglio 1901, Comune di Cassano Murge c. Tulla (vol. XIII pag. 228 e 229) con le note ivi.

desima erano stati rivendicati dal Comune.

Il Tribunale rigettò la domanda, e il Sacerdote Piai appellò alla Corte di Venezia citando il Demanio, dapprima nel 1897 al suo domicilio eletto in Bassano nello studio dell'avvocato Vendramini, nel 6 giugno 1899 in persona dello Avvocato Erariale di Venezia, e finalmente nel 25 luglio 1903 nella persona del R. Intendente di Finanza di Vicenza.

Citavasi pure nel 6 giugno 1899 il Comune di Sandrigo, ma si desistè contro il medesimo in conseguenza di transazione avvenuta nel 30 marzo 1900.

La Corte di Venezia, con sentenza del 31 agosto 1903, dichiarò decaduto l'appello per nullità di citazione al seguito di mala notificazione dell'atto relativo, e quindi passata in giudicata la pronunzia del Tribunale di Bassano.

Contro questa sentenza ricorre il sacerdote Piai, deducendo l'errore incorso dalla Corte col ritenere la nullità e susseguente decadenza dell'appello.

Alla udienza del 27 aprile 1901 l'Avvocatura Erariale sollevò la eccezione d'incompetenza di questo Collegio, onde venne con sentenza dello stesso giorno ordinato il rinvio avanti alle Sezioni unite per la risoluzione di questa pregiudiziale.

Considerato che per l'articolo 3, n. 5, lettera *b* della legge 12 dicembre 1875 sono deferiti esclusivamente alla cognizione della Corte di Cassazione di Roma i ricorsi contro sentenze che risolvono controversie, in cui sono applicate e interpretate le leggi di soppressione di enti morali ecclesiastici, ed una uniforme giurisprudenza ha deciso che spettano alla cognizione della Corte medesima, ancorchè nel ricorso si lamenti la violazione di altre leggi, e, come nel caso concreto, di disposizioni di forma o di procedura.

Considerato che nella specie controversa non può disconoscersi nel merito una relazione colla legge eversiva del 15 agosto 1867, ed è quindi evidente esulare dalla Corte di Cassazione territoriale la competenza a conoscere del ricorso.

Per questi motivi dichiara di competenza speciale di questa Corte di Cassazione conoscere del ricorso ecc.

Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET
Nomine di R. PATRONATO

Con regi decreti del 18 maggio 1905, è stato concesso l'*exequatur* alle Bolle pontificie, con le quali furono nominati: *Lombardo* sac. *Bartolomeo* al canonicato teologale nel capitolo cattedrale di Mazzara del Vallo; *Pascarella* sac. *Vincenzo* al canonicato teologale nel capitolo cattedrale di Acerra; *Trionfi* sac. *Giampietro* al canonicato di S. Raniero nel capitolo cattedrale di Aquila; *Omodeo-Zorini* sac. *Carlo* al beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo in Bannio; *Larese* sac. *Fortunato* al beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo in Salce, comune di Belluno; *Lozer* sac. *Giuseppe* al beneficio parrocchiale dei SS. Ilario e Taziano in Torre di Pordenone.

Con regi decreti del 21 maggio 1905, in virtù del regio patronato sono stati nominati: *Pachera* sac. *Leone*, al beneficio coadiutorale di S. Maria della Misericordia in S. Floriano (S. Pietro Incariano); *Bazzani* sac. *Oreste*, alla parrocchia di S. Lorenzo in Poggibonsi.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili.*

Roma 1905. — Tip. Editrice Romana, V. Frezza 58-61.

veci del ministro di culto, sebbene non regolarmente investito di cura d'anime, non un'azione occasionale, temporanea in casi speciali.

Ora, l'esame dei documenti versati in causa dal Pubblico Ministero, se accennano a fatti che dimostrano che il reverendo sacerdote Paolo Trezzi ha alcune volte supplito il parroco, non ha dato la prova che ciò avvenga ordinariamente.

È vero che il subeconomo dei benefici vacanti e altre autorità dichiarano che il Trezzi supplisce in via ordinaria il parroco, ma questo apprezzamento non trova conforto nell' enunciazione dei fatti che spieghino il valore del giudizio stesso ed assicurino della continuità ed abitualità dell'opera del don Paolo Trezzi.

Del resto, alle informazioni prodotte dal Pubblico Ministero contrappone il don Trezzi un attestato della Giunta comunale di Novedrate, che pur essa, emettendo un apprezzamento e non dichiarando fatti, esclude il carattere di ordinarietà nell'opera sacerdotale del controricorrente.

Di più questo afferma che dal 12 maggio 1904, epoca in cui fu iniziata contro di lui l' azione di decadenza dalle funzioni di consigliere comunale ed assessore di Novedrate, si è astenuto da qualsiasi ufficio religioso, tranne la messa.

In quanto al fatto, certo assai rilevante, che don Paolo Trezzi percepisce circa L. 1300 per l'opera sua sacerdotale, se esso può essere indizio di una prestazione non indifferente, non prova però in modo assoluto che questa sia applicata a funzioni che abbiano carattere spiccato di cura d'anime.

La Corte ritiene quindi, concorde in ciò col Pubblico Ministero, che non sia il caso di ammettere le prove testimoniali dedotte dal don Paolo Trezzi, giacchè queste non potrebbero portare maggior luce di quella che emana dai documenti dalle parti rispettivamente prodotti; anzi nella materia di cui è caso, poichè sarebbero certamente equivoche, non riuscirebbero a chiarire il punto controverso sull' ordinarietà dell' opera sacerdotale elevantesi a cura d'anime del don Paolo Trezzi.

Riassumendo, non crede la Corte che allo stato delle cose sia in modo preciso stabilito che il don Paolo Trezzi faccia le veci ordinariamente del parroco di Novedrate, per cui sia applicabile l'articolo 23 della legge vigente comunale e provinciale in suo confronto.

Appello di Genova.

17 aprile 1905

Pres. VALBUSA, P. — *Est.* ZANI.

Arcivescovo di Genova c. *Samengo.*

Enti ecclesiastici — Istituzioni a favore dei chierici poveri per patrimonio sacro — Insopprimibilità — Vescovo — Azione in giudizio — Validità.

Al Vescovo, quale naturale rappresentante della collettività dei fedeli della sua Diocesi nella sfera degli interessi religiosi e di culto, sia morali e spirituali che economici diretti a tal fine, spetta la facoltà di invigilare e l'azione per ottenere l'adempimento di fondazioni stabilite a benefizio dei chierici poveri della Diocesi stessa (1).

Le istituzioni dirette a venire in aiuto a chieriri poveri mediante la costituzione a loro favore del patrimonio sacro, richiesto dalle leggi canoniche per conseguire il sacerdozio, sono enti di carattere misto di beneficenza e di culto non colpiti dalle leggi di soppressione (2).

(1-2) Veggansi: App. di Bologna 7 aprile 1899, Demanio c. Card. Galeati, Arcivescovo di Ravenna, e 15 settembre 1899, Arcivescovo di Ravenna c. Demanio e Fondo pel culto: Cass. di Roma, 27 giugno 1901, mons. Iaffei c. Demanio e Fondo pel culto (vol. XII, pag. 657, 656 e 616) con le note ivi; nonchè lo Studio « *Le fondazioni per sacro patrimonio* » pubblicato nello stesso volume XII a pag. 534 e seg. Confr. anche: App. Firenze 9 luglio 1903, Brunori c. Ciabatti (vol. XIV, pag. 44) con la nota, e lo Studio di CASELLI G.: « *I seminari e la loro natura giuridica* » (vol. I, pag. 369 e seg.).

Siffatte istituzioni non costituiscono oneri di mera coscienza, ma costituiscono oneri imposti dai pii fondatori, per l'adempimento dei quali i chierici poveri, i quali vogliano dedicarsi al sacerdozio, hanno azione giudiziale positivamente esperibile contro gli eredi.

Attesochè, prima di tutto, si ripresenti alla Corte l'esame della eccezione pregiudiziale di carenza d'azione nell'Arcivescovo di Genova ad avanzare l'istanza proposta contro i convenuti Samengo, in proposito della quale il Tribunale negava quell'azione all'attore, sia ritenendola a lui vietata dalle tavole testamentarie, che avrebbero esclusa l'autorità ecclesiastica da qualsiasi ingerenza nella fondazione con quelle istituita, sia di fronte alla legislazione italiana, che non conferirebbe all'Arcivescovo la veste per dimandare l'esecuzione di siffatti oneri ai patroni in prò dei chierici della sua Diocesi, i quali invece solo individualmente potrebbero esercitare in giudizio la relativa azione, sia infine perchè l'attore nella spiegata sua qualità non avrebbe avuto un vero interesse attuale, azionabile in giudizio. — Se non che la sentenza del Tribunale debba esser pienamente revocata, non avendo la accolta eccezione alcun giuridico fondamento.

Non è esatto, prima di tutto, affermare che il testatore abbia interdetto questa facoltà all'Arcivescovo, perchè se egli nelle sue ultime disposizioni non conferisce quella facoltà al Capo della Diocesi, invano però vi si cercherebbe un divieto esplicito od implicito, nè si rileverebbe della loro interpretazione.

Che se, dopo aver provveduto alla istituzione delle Cappellanie a prò dei chierici poveri della Diocesi di Genova, nominava il patrono, cui affidava l'amministrazione dei beni destinati a benefizio delle Cappellanie e delle rendite da erogarsi nelle medesime, non faceva parola di vigilanza a che il patrono si uniformasse alla sua volontà, ciò avveniva tra perchè avea fiducia nella persona da esso eletta a quell'ufficio, tra perc è, come sacerdote, già sapeva che non ve ne era bisogno per essere il diritto di vigilanza naturale nel Capo della Diocesi, onde è da presumere invece che il sacerdote Brizzolesi intendesse in proposito rimettersi alle ordinarie facoltà del Vescovo, e che appunto non delegasse ad alcuno in modo speciale quella cura, sapendo esservi sempre provveduto colle facoltà proprie dell'Autorità ecclesiastica, onde dal suo silenzio non è lecito arguire che egli intendesse prosciogliere i patroni, puri ministri della sua volontà, da qualsiasi vigilanza, e li lasciasse pienamente arbitri di conformarvisi o no, e che così non volesse che una tale tutela fosse spiegata dal Vescovo, che, in quei tempi specialmente, era senza dubbio riconosciuto vindice degli interessi morali, spirituali e civili dei componenti la Diocesi. Una siffatta supposizione urterebbe colla intenzione del testatore, perchè se esso alle indicate istituzioni si determinava, intendendo fossevi impiegato tutto il suo patrimonio, al fine di venire in aiuto ai chierici poveri che non avessero i mezzi per costituisi il patrimonio sacro per ordinarsi sacerdoti, giacchè riteneva che i beni temporali dovessero essere impiegati ad onore di Dio ed a vantaggio del prossimo, non è concepibile che non confidasse nell'alta naturale sorveglianza del Capo della Diocesi, per la cura dell'adempimento della sua volontà, e che anzi non volesse riconoscere in questi il diritto ad esercitarla.

Inoltre il Tribunale non interpretò neppure esattamente la dimanda attrice, quando sostenne la carenza d'azione nell'Arcivescovo in quanto esso tendeva colle sue istanze a sostituirsi nei diritti e nelle funzioni al solo patrono affidate, non avendo egli avvisato a conseguire l'avocazione a sè dei beni della fondazione e l'amministrazione delle relative rendite, uffici sui quali appunto il testatore veramente escludeva l'ingerenza dell'Autorità ecclesiastica, ma invece a costringere il patrono all'osservanza dei suoi obblighi

pii, in conformità delle tavole testamentarie.

Attesochè, dimostrata l'insussistenza assoluta di divieto per parte del testatore all'Arcivescovo di tutelare l'adempimento delle sue ultime volontà, e rilevato anzi come sia presumibile invece che il testatore in lui riconoscesse il naturale diritto alla medesima, e dimostrato come l'esercizio nell'attore di tale facoltà possa benessimo conciliarsi colle disposizioni testamentarie suddette e col loro adempimento, passando ora ad esaminare l'altro argomento desunto dal Tribunale, a sostegno della affermata carenza di azione, dalla legislazione italiana, la Corte lo ritiene pure privo di qualsiasi fondamento giuridico.

Ed invero, se il testatore dispose che tutte le rendite del suo intiero patrimonio sieno erogate in tante Cappellanie a favore di chierici poveri, privi di patrimonio ecclesiastico o di altro benefizio, che volessero abbracciare la vita sacerdotale, come si potrà di fronte a tale istituzione non riconoscere nel Vescovo il diritto a tutelarne la esatta osservanza, affermando che la legislazione italiana non riconosce nel Vescovo la veste per difendere in giudizio gli interessi economici dei chierici poveri della sua Diocesi, diretti a scopo di culto e quindi ad un tempo religiosi?

Di fronte infatti al disposto dell'art. 1 dello Statuto fondamentale del Regno, che riconosce essere la cattolica la religione ufficiale dello Stato italiano come quella seguita dalla maggioranza dei cittadini, non potrebbe negarsi efficacia legale all'ordinamento ecclesiastico necessario alla conservazione e sviluppo di quegli uffici e pratiche religiose, che sono fondamento e fine della religione cattolica, mercè i vari enti ecclesiastici a tal uopo conservati, e che non hanno mai perduta la loro ordinaria personalità giuridica, come organi indispensabili alla esistenza e svolgimento dell'attività della Chiesa, e che appunto perciò sono stati civilmente riconosciuti dalle leggi di soppressione. Ne segue che non potrebbe disconoscersi nel Vescovo la qualità di Capo della Diocesi e di rappresentante naturale, nella sfera degli interessi religiosi e di culto, di tutta quanta la collettività dei fedeli alla sua Diocesi soggetti, di cui naturalmente fan parte i chierici, e che esercita il detto ufficio non già per alcuna delega *ex lege*, ma per diritto proprio, per una giurisdizione ordinaria a lui devoluta per istituzione divina, che gli dà la veste di rappresentante della Chiesa e la cura quindi di tutti gli interessi aventi scopo di culto. Ciò essendo, è ovvio che pure spetti a lui, come capo e rappresentante naturale dei chierici e dei diocesani, il diritto di tutelare gl'interessi morali e materiali dei primi, che sono interessi diretti della Chiesa e della collettività dei fedeli della Diocesi, ridondando a vantaggio dello sviluppo e incremento del culto e della religione di cui egli è ministro, e che devono essere la sua cura principale, al pari del parroco, cui non si potrebbe negare la rappresentanza legale degli interessi religiosi dei suoi parrocchiani.

Che anzi la rappresentanza nel Vescovo, quale Capo della sua Diocesi, dei sacerdoti e dei chierici, a tutela dei loro interessi aventi di mira la cura del culto, è una facoltà mai sempre riconosciuta, come a lui devoluta per le disposizioni del diritto canonico, alle quali non potrebbesi negare tuttora efficacia giuridica di diritto vigente in quanto non siano contrarie alle leggi dello Stato, perchè dai fedeli accettate, come già dettate da una potestà rivestita di vera sovranità, e per il riconoscimento legale e politico della religione cattolica nello Stato, sia perchè in omaggio alla legge sulle guarentigie, e al sistema « libera Chiesa in libero Stato », non sarebbe possibile disconoscere efficacia a quelle disposizioni, che sono omai riguardate come giuridicamente obbligatorie dalla coscienza universale dei cattolici, che nel Vescovo riconoscono il loro capo e il

rappresentante naturale di tutti i loro interessi spirituali ed economici, che al culto cattolico si attengono.

Nè ciò ritenendo si viene ad ammettere in una persona fisica la facoltà di rappresentare, senza mandato legale nè convenzionale, una classe di cittadini e in difesa dei loro diritti patrimoniali soltanto, perchè il Vescovo colla rappresentanza dei chierici non fa che rappresentare la Diocesi, dei cui interessi di culto in sostanza si tratta, e che riguarda gli interessi generali spirituali di tutta l'associazione dei fedeli della Diocesi, impernandosi in lui tutti i detti loro interessi.

Nè sarà possibile negare un siffatto interesse nel Capo della Diocesi; chè, se il fine ultimo della sua dimanda riflette più davvicino l'interesse materiale delle persone dal testatore beneficate, non è possibile negare in lui un vero ed alto interesse morale, che a quello economico dei chierici è alligato. giacchè in sostanza l'interesse morale e religioso del Vescovo si confonde con quello economico e morale dei chierici, onde l'interesse del Vescovo è sempre attuale, ed è tale che non potrebbe dubitarsi, anche se per il Vescovo fosse puramente morale, non sia però sufficiente a conferirgli il diritto di agire giudizialmente per esigerne l'osservanza, per difendere la violazione, perchè da questo rimane violato l'interesse del culto in danno dei fedeli tutti della sua Diocesi, mentre egli, come Capo della religione osservata dai suoi soggetti, ha più che interesse all'incremento e sviluppo di quella, ed è vindice e custode naturale di tutti quegli interessi non che morali e spirituali, ma anche economici che a quel fine sieno diretti, e che ridondano a vantaggio della collettività religiosa della sua Diocesi.

Ne segue essere insita nel superiore ufficio di Vescovo, che a questo, che congloba in sè tutti gli interessi spirituali dei suoi fedeli diocesani, e dei quali ha la naturale rappresentanza, spetti pure la facolta di invigilare all'esatto adempimento di tutte quelle disposizioni che tendono a facilitare la via agli aspiranti al sacerdozio, a lui esclusivamente spettando di provvedere alla ordinazione dei sacerdoti che dovranno un giorno coadiuvarlo nell'adempimento del suo ministero in prò della popolazione credente della sua Diocesi, ciò ridondando appunto a vantaggio di quel culto, di quella predicazione di Cristo, che tutti i popoli affratella e che deve stargli sovratutto a cuore, come l'obbiettivo di tutte le sue cure, onde come il Vescovo può rivendicare i beni che sieno appresi dal Demanio, agire per far dichiarare non essere compresi nella legge di soppressione, così può per logica conseguenza agire per costringere all'erogazione in Cappellanie di rendite patrimoniali e per impedire che queste sieno convertite ad altro uso dal testatore non previsto.

Attesochè, rimossa la eccezione pregiudiziale di carenza d'azione nell'attore, e passando all'esame del merito delle sue istanze, si presenta l'altra questione se le disposizioni testamentarie del Rev. Brizzolesi diano tuttora azione giudiziale a prò dei chierici nel testamento contemplati, per esigerne la osservanza.

Per il che, prescindendo dal vedere se tale eccezione competa ai Samengo, specie dopo la cennata transazione, dal momento che la Corte non è chiamata a pronunziarvisi, fa d'uopo esaminare se quelle disposizioni contengano istituzioni di enti morali di natura secolare, compresi nella legge di soppressione 15 agosto 1867, cioè di beneficii, il cui adempimento sia ormai stato vietato dalla legge o rimesso dal testatore alla pura coscienza del patrono.

In proposito giova ricordare che la legge di soppressione, mentre prende di mira quegli enti ecclesiastici che non fossero più corrispondenti all'indole del diritto odierno e che fossero veri enti morali autonomi, consistendo in istituzioni perpetue che vincolano i beni in manomorte, aventi una personalità

giuridica propria e indipendente, o che non giovassero al servizio del culto, che non avessero un carattere d'ufficio, di onere imposto a prò del culto religioso, o la cui destinazione infine avesse un oggetto generico, indeterminato, totalmente spirituale (art. 831 Cod. civ.); detta legge, ripetesi, conservava, senza dubbio, quegli altri enti che avevano carattere di beneficenza o misto, cioè di beneficenza e di culto ad un tempo.

Alla stregua di tali norme è manifesta che la fondazione del sacerdote Brizzolesi è esclusa dalla soppressione, poichè la sua istituzione, essendo diretta al fine di venire in aiuto dei chierici poveri sprovvisti di altri mezzi o beneficii per potere abbracciare il sacerdozio, ha ad un tempo appunto lo scopo di beneficenza e religioso ed ecclesiastico insieme, tendendo ad accrescere il numero dei proseliti del sacerdozio, col costituire all'uopo un patrimonio sacro — istituto pure conservato — a prò di determinate persone, ossia appunto dei chierici della Diocesi che ne fossero sprovvisti e che vogliono procurarsi l'istruzione e l'avviamento alla carriera del sacerdozio e a carico di un determinato erede, e mediante rendite allo effetto indicate. E siccome i sacerdoti sono i ministri del culto cattolico, riconosciuto civilmente dallo Stato, non può negarsi a coloro, che si vogliono dedicare a questa pia carriera, di esigere l'adempimento di quegli oneri imposti dai pii fondatori per conseguire gli ordini sacri, e che evidentemente è di somma utilità anche per il culto stesso, in quanto può assicurare a chi ne sia investito quei mezzi indispensabili per attendervi, senza altre preoccupazioni, e che costituisce così un e'emento accessorio e indispensabile dell'ufficio spirituale, del cui esercizio non è che il compenso. Ne segue che non potrebbe neppure opporsi che si tratti di oneri di pura coscienza, non assistiti da azione giudiziale, sussistendo invece dei veri e propri soggetti specificatamente determinati, capaci dei diritti loro conferiti dal testatore e che hanno un diritto positivo azionabile per assicurare l'osservanza delle disposizioni testamentarie, senza sottrarvisi e senza cambiarvi indirizzo.

Attesochè, non essendo le istituzioni in esame colpite da soppressione e non costituendo oneri di mera coscienza, sieno i Samengo tenuti al loro effettivo conferimento e perciò sieno da accogliersi le istanze attrici dichiarandosi tenuti in proprio e quali rappresentanti dei loro figli nati e nascituri ad erogare tutte le rendite della eredità Brizzolesi, provenienti da qualunque suo cespite, in assegni a chierici poveri a titolo di patrimonio ecclesiastico.

È conseguenza di tale obbligo che i detti Samengo debbano altresì dar conto di tutti i cespiti anzidetti, ossia anche di quelli altri che per avventura esistessero oltre quelli contemplati nell'atto di transazione col Demanio 17 marzo 1881, all'Ordinario della Diocesi e a fare al medesimo constare della effettuazione della loro erogazione.

Ne viene inoltre che trattandosi di obbligazione di fare, qualora i convenuti non diano le suddette giustificazioni, dovranno consegnare le rendite all'Ordinario, che dovrà essere autorizzato in conseguenza a procedere direttamente alla detta assegnazione.

Attesochè, asserendosi dall'attore non constargli che i convenuti abbiano per lo passato adempiuto ai suddetti oneri, e ciò debba ritenersi vero, per essere a lui demandato l'esame dei titoli necessari all'ordinazione — fra cui è annoverato appunto la costituzione del patrimonio sacro, cui il testatore Brizzolesi intendeva provvedere — devesi accogliere altresì la dimanda attrice diretta a tenere obbligati essi convenuti a rendere conto di tutte le rendite maturate dall'epoca della avvenuta transazione col Demanio 17 marzo 1881 in appresso, e a versare gli arretrati nelle mani dell'Ordinario diocesano, onde questo possa provvedere direttamente alla assegnazione a chierici poveri delle rendite, che dai convenuti non siano state a loro vantaggio erogate.

Attesochè per altro la Corte ravvisi non essere del caso, per il momento, dare provvedimenti diretti a tutelare preventivamente lo adempimento per l'avvenire delle disposizioni di ultima volontà del sacerdote Brizzolesi, bastando intanto la dichiarazione dell'obbligo della loro osservanza facente cacente carico ai convenuti, i quali non hanno dei semplici oneri di mera coscienza, ma vere obbligazioni civili azionabili in giudizio.

Per questi motivi, la Corte conferma la sentenza del Tribunale di Genova 10 marzo 1904, ecc.

Appello di Napoli.

3 aprile 1903.

Pres. MANNACIO, P. — *Est.* CARLIZZI.

Economato generale de' benefizi vacanti di Napoli c. Capitolo cattedrale di Melfi.

Capitoli cattedrali — Economato de' benefizi vacanti — Massa comune — Sequestro — Stalli o canonicati soppressi — Nota del Ministro di grazia e giustizia 30 giugno 1896 — Azione infondata — Stalli vacanti — Distribuzione per rate ai partecipanti — Responsabilità dei singoli canonici non dell'ente Capitolo — Procuratore del Capitolo — Mansionariati inferiori ai ducati 60 — Insequestrabilità.

Giusta le disposizioni contenute nella Nota del Ministero di grazia e giustizia del 30 giugno 1896 è venuto a cessare per l'epoca posteriore qualsiasi diritto dell'Economato, in caso di vacanza, sulle rendite dei canonicati o altri benefizi soppressi a norma di legge, essendone devoluto unicamente al Demanio il diritto di presa di possesso.

È inammissibile l'azione giudiziaria dell'Economato contro un Capitolo cattedrale quale ente morale *per il pagamento di quote di stalli o canonicati vacanti non corrispostegli sulla* massa comune, *che è di sua natura prebendale, e distribuite per porzioni ai partecipanti dal Procuratore del Capitolo* (1).

È esperibile invece l'azione per l'indebito percetto contro i singoli canonici partecipanti, o loro eredi, per quanto abbiano proporzionatamente usufruito del reddito degli stalli vacanti (2).

Il Regolamento 2 marzo 1899 sugli Economati dei benefizi vacanti non ha abrogato il precedente Regolamento 8 dicembre 1861 per le Provincie Napoletane, che dichiarava insequestrabili i mansionariati o stalli capitolari di reddito inferiore a ducati 60 annui.

Attesochè, nel 18 giugno 1901, l'Economato dei Benefici vacanti, notificava legalmente al Capitolo cattedrale di Melfi una liquidazione per cinque canonicati soppressi nei dì 12 maggio 1877, 17 maggio 1878, 22 giugno 1879, 6 gennaio 1882 e 17 luglio 1885, per nove mansionariati soppressi nei dì 10 febbraio 1878, 22 giugno 1879, 12 marzo e 12 novembre 1882, 10 e 19 febbraio 1888, 31 marzo 1891 e 18 marzo 1894, per tre nominati vacati nel 19 novembre 1889, 29 giugno 1900 ed 11 febbraio 1901, nonchè per cinque mansionariati vacati nel 23 luglio 1896, 30 aprile 1889, 1° gennaio e 4 settembre 1896, 24 luglio 1900 e per il parrocato nel 24 gennaio 1891. In base di siffatta liquidazione chiedeva il pagamento per arretrati a tutto il 1900 di lire 15,580.61, oltre le vacanze dal 1901 in poi, mentre per assicurarsi tale pagamento aveva già proceduto al sequestro delle rendite del Capitolo. Questo con atto 15 giugno 1901 istituiva giudizio onde ottenere la revoca del sequestro, e per essere assoluto dalla pretesa dell'Economato circa i canonicati e mansionariati soppressi, e per ottenere inoltre una più esatta liquidazione in ordine ai canonicati conservati e vacanti, nonchè pel parrocato. L'Economato alla sua volta proponeva dimanda riconvenzionale, con la quale rettificando la precedente liquidazione notificata, chiedeva invece la somma di lire 18,943.33 per le vacanze a tutto il 1900, oltre le posteriori.

(1-2) Veggasi a pagina 349 la sentenza della Cassazione di Roma 8 giugno 1905, che ha annullata la presente decisione, e la nostra nota ivi.

Il Tribunale di Napoli con sentenza 13-25 luglio 1902, respingeva l'istanza dell'Economato relativamente alla rendita riflettente i canonicati e mansionariati soppressi; dichiarò tenuto il Capitolo a corrispondere all'Economato le rendite nette dei canonicati e parrocato vacanti, non che dei mansionariati, se, quanto a questi, i frutti annuali pel tempo anteriore al primo aprile 1899 medesimo eccedessero lire 255, restando sempre dovuta la rendita netta pel tempo posteriore, qualunque fossero i frutti annuali.

Condannò il Capitolo, di conseguenza, a rendere conto della rendita dei benefizi vacanti degli stalli conservati, convalidò il sequestro, e riserbò ogni altro provvedimento. Contro questa sentenza evvi appello principale da parte dell'Economato, ed incidentale da parte del Capitolo.

Attesochè senza fondamento l'appellante principale investe il pronunziato dei primi giudici per quanto riflette gli stalli soppressi. E' indubitato che, per le leggi eversive del Regno 15 agosto 1867 e 11 agosto 1870, le dotazioni dei benefici soppressi passarono e passano, mano mano che questi diventano vacanti per morte dei titolari, al Demanio dello Stato.

E' vero però che per concessione dello Stato stesso, e solo a tal titolo, l'Economato per un certo tempo riscosse e fece sue le rendite dei benefici soppressi, resi vacanti dalla morte dei beneficiarii fino alla presa di possesso dei beni da parte del Demanio. Ma lo Stato, come risulta dalla Nota del Ministero di giustizia del 30 giugno 1896, revocò la concessione, facendo così venire meno il titolo dell'Economato alla esazione delle rendite. Nè a questo giova il dire che la disposizione governativa riguardava quegli stalli che si renderanno vacanti in futuro, non quelli che già trovavansi vacanti nel 30 giugno 1896.

La detta circolare, invece, non lascia luogo a dubitare che bene diversamente da come l'Economato pretende, va interpretata. Per fermo il Ministro, premesse alcune considerazioni sull'opportunità di detto provvedimento, che sta per emanare, così in sostanza conclude: « Da ora innanzi gli Economati si asterranno in caso di vacanza dall'assumere il possesso dei canonicati e mansionariati eccedenti il numero legale, come di tutti gli altri benefizi, che debbono ritenersi soppressi, a norma di legge, e si asterranno altresì dall'esigere la rendita, che per avventura non avessero ancora riscossa su tali benefici nel periodo di tempo tra le vacanze e la presa di possesso del Demanio ». Occorre poca riflessione per comprendere: che il Ministero intese togliere sul momento all'Economato ogni ingerenza sulla rendita dei benefizi vacanti e soppressi, e che per riguardo soltanto al fatto compiuto, lo dispensò dal rendere conto della rendita già riscossa.

Indarno si contrappone l'altra Nota del 20 gennaio 1898 diramata dal Ministero delle finanze. In essa il Ministero riferendosi alla Nota del Ministero di grazia e giustizia, ribadisce il principio che per l'innanzi la decorrenza delle rendite devolute al Demanio si ritiene stabilita dalla data delle vacanze, anzichè da quella del possesso. Aggiunge, è vero, che pel passato sarà mantenuta la decorrenza della presa di possesso, ma è ovvio che ciò deve intendersi per la rendita già esatta soltanto.

Imperocchè il Ministero delle finanze emanava quella circolare non per contraddire, sibbene per uniformarsi a quella del Ministero di grazia e giustizia, tanto vero che l'inseriva nella sua; or siccome l'Economato chiede rendite non riscosse, è chiaro che la sua domanda è destituita di giuridica base. Le rendite in quistione potranno essere rivendicate dal Demanio, qualora non gli facciano ostacolo le transazioni intervenute tra esso ed il Capitolo, specie quella del 1884, ed altri giuridici impedimenti.

Attesochè in ordine alle rendite degli stalli dei canonicati e mansionariati vacanti ma non soppressi, mal si oppose il Tribunale ritenendo che gli arretrati

possonsi ripetere dal Capitolo quale *Universitas.*

E' vero che, come osservava il Tribunale stesso, *legibus non exemplis judicandum est*, e che di conseguenza, nè la sentenza della Corte di Appello di Napoli, nè quella della Cassazione di Roma, invocate dal Capitolo, devono imporre a favore dell'assunto di questo. Ma gli è che la Corte non può a meno di ritenere conformi alla legge quelle statuizioni. Valga il vero; onde risolvere la quistione è uopo invocare quelle tali disposizioni, e provvedimenti di età remota, cui accennava il Tribunale senza però tenerli presenti, e, cioè, le lettere apostoliche di Pio VII del 19 agosto 1818. Mercè di esse una commissione di Vescovi con l'intervento del Nunzio apostolico formò un complesso di regole che confermato da Sovrano rescritto in data 18 novembre 1822, servirono di norma ad uno esemplare di statuto per tutte le Collegiate. Approvato anche esso da altro rescritto del 18 settembre 1824 divenne lo statuto di tutte le Collegiate, salvo soltanto le particolari costumanze di ciascuna Chiesa, in quanto non contraddicono il sistema generale.

Or bene, fra le disposizioni di siffatto statuto è importante, anzi decisiva per la quistione in esame, quella contenuta nel n. 8 dell'art. 1 relativo al Procuratore. Ivi si legge: « Al Procuratore sarà permesso di erogare tutte le somme, che bisognano, senz'altra autorizzazione per soddisfare i pesi pubblici maturati, alle porzioni dei partecipanti alla massa comune ». Ne consegue che potendo il Procuratore distribuire per disposizione statutaria ai partecipanti le loro porzioni, senza bisogno di autorizzazione da parte del Capitolo, la ingerenza di questo nella ripartizione delle rendite è esclusa, e con l'ingerenza resta esclusa altresì la responsabilità della mal fatta distribuzione. Nè in linea di fatto sussiste che il Capitolo di Melfi abbia deliberato l'ingiusta ripartizione delle rendite. Siffatta deliberazione è semplicemente supposta dai primi giudici, non essendovi alcun documento che la provi. In altri termini, la partecipazione alla massa pro rata assume il carattere di un diritto personale e diretto del beneficiario, o canonico, in quanto che ne costituisce la prebenda, la parte cioè di rendita che serve al suo sostentamento.

Nei primi tempi della Chiesa i canonici vivevano vita comune ed allora la massa delle rendite ecclesiastiche era pure comune, e si possedeva da ciascuno pro indivisa. Ma quando i canonici, pur formando il Capitolo, ossia un ente morale, abbandonarono la vita comune, riducendosi a vivere ciascuno nella propria casa, la mensa fu divisa in altrettante prebende quanti souo i canonici. Ora, quando il canonico abbia esatto più di quanto gli appartenga a danno altrui, è verso di lui o dei suoi eredi che l'azione d'indebito va esercitata, non mai verso il Capitolo avvisato quale *universitas.* Nè gli eredi sarebbero autorizzati, come assume la difesa dell'Economato, a respingere l'azione col dire non essersi in loro trasmesso *jure ereditario* il dritto dei rispettivi autori. Non si tratta, invero, di ripetere dall'erede cosa che aveva esatta dopo la morte del suo autore. Si comprende bene che ad esso non fu trasmesso il dritto alla prebenda e che pertanto non l'ha potuto esigere per doverla restituire. Si tratta invece di fargli restituire quanto il suo autore in vita percepì senza titolo.

Attesochè il Capitolo si duole ancora per la statuizione relativa ai mansionariati. Il Tribunale ammise che le rendite dei beneficiati, che risultassero inferiori a lire 255, non possono apprendersi dall'Economato. Nè poteva fare diversamente, perchè la Reale Camera di S. Chiara con le norme formulate nel 21 aprile 1781 in ordine ai benefizi vacanti, stabil potersi sequestrare le porzioni di massa comune dei benefizi ecclesiastici capitolari, purchè eccedessero i ducati 60, cioè lire 255. Però il Tribunale credè limitare la esenzione sino al marzo 1899, sulla considerazione che mentre il Regolamento per l'Economato generale delle Provincie napoletane de-

gli 8 dicembre 1861 si occupava di siffatti benefici per escluderli dal sequestro in caso di vacanza, il nuovo Regolamento al contrario del 2 marzo 1899 non se ne occupa affatto. Ma bene si osserva in contrario che questo non potrebbe abolire una legge, quale deve considerarsi il Regio Decreto luogotenenziale degli 8 dicembre 1861, che a sua volta non faceva che richiamare in vigore l'antica polizia ecclesiastica di queste provincie, ove tuttora impera.

Attesochè, vuoi per determinare la somma cui ha dritto l'Economato sui benefizi conservati e vuoti, vuoi per stabilire se la rendita dei mansionariati ecceda le lire 255, non puossi fare a meno del rendiconto disposto dal Tribunale.

Attesochè le spese vanno rinviate al merito.

Per siffatti motivi — La Corte — Uditi i procuratori delle parti, pronunziando sugli appelli principale ed incidente, rispettivemente proposti dall'Economato generale e dal Capitolo cattedrale di Melfi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 25 luglio 1902, rigetta il primo, e facendo dritto per quanto di ragione al secondo, provvede come appresso.

1. Dichiara inammessibile contro il Capitolo cattedrale di Melfi, quale ente morale, l'azione dell'Economato per la rendita dei benefizi vacanti e vacati.

2. Revoca il capo della sentenza appellata, con cui fu limitata l'esenzione dal sequestro dei mansionariati vacati posteriormente al marzo 1899. Rigetta nel dippiù l'appello, ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(Sezione Interni).

Parere del 27 marzo 1905.

Ric. *Comune di Narni.*

Opere pie — Lascito per doti — Caratteri — Onere all'erede — Esenzione da concentramento.

La disposizione testamentaria, colla quale si fa obbligo all'erede di prelevare annualmente dai frutti dell'eredità una determinata somma per essere convertita in una dote da assegnarsi ad una zitella povera, costituisce una istituzione di beneficenza soggetta alla legge 17 luglio 1890, ma non può andare soggetta a concentramento, perchè non si verifica un distacco di beni costituiti per dote o per patrimonio del pio lascito, ma trattasi invece di un solo onere imposto all'erede.

Ritenuto che con testamento 12 maggio 1683 il sacerdote don Leonardo Piccinini, unitamente alla sorella Lorenza, disposti alquanti legati, istituirono erede nella universalità dei loro beni i preti beneficiati della Cattedrale di Narni, e dell'eredità stessa commisero l'amministrazione al Capitolo dei canonici. Indi disposero: « Vogliamo che dalla entrata e frutti della nostra eredità si levino ogni anno scudi 25, e diansi per dote ad una zitella veramente povera ed onorata, conforme l'elezione ogni anno con voti segreti capitolarmente nel venerdì o nella domenica più vicina alla festa del glorioso protettore San Giovenale, il 3 maggio, con mettere a scrutinio tutte le zitelle che avranno dato il memoriale con le fedi ed attestato del loro curato che siano povere, onorate e di buoni costumi; e poi delle tre che saranno per li due terzi di voti le più vinte (sic), nel medesimo Capitolo e alla presenza degli Ill.mi Canonici, se ne cavi una a sorte da un putto con cantare prima l'inno *Veni Creator Spiritus* coll'orazione dello Spirito Santo; e a quella

che sarà così eletta, vogliamo si dia la dote subito che sarà maritata o monacata, e se vi fosse qualche zitella nostra parente che domandasse la dote senza far altra elezione vogliamo che sia questa sempre preferita: e se fossero più di una, vogliamo che se ne cavi una a sorte ».

Ritenuto che su tale disposizione viene dal Ministero richiesto il parere di questo Consiglio per sapere, se debba in essa ravvisarsi una vera istituzione di pubblica beneficenza o non piuttosto un onere ereditario, e ciò all'effetto dell'applicazione alla medesima della legge 17 luglio 1890 e più partico'armente del concentramento.

Considerato, che nel caso non vi è distacco di beni costituito a doti o patrimonio del pio lascito; nè tale patrimonio può ravvisarsi nella assegnazione dell'annua rendita, la quale per il possibile evento della caducità dell'assegnazione individuale, non può considerarsi avulsa dal patrimonio dei Preti beneficiati di Narni, finchè per seguito matrimonio non sia quella rendita positivamente acquisita alla fanciulla, che dalla sorte fu favorita. Si è nel caso di un vero legato annuo, nel quale l'evento della caducità è causa di devoluzione a favore dell'erede; il quale perciò conserva potenzialmente il diritto a ciò che costituisce oggetto dell'annua prestazione fino a che questa non sia definitivamente acquisita dall'assegnatario. Nei casi invece in cui l'oggetto della prestazione annua per nessun evento mai possa rientrare nel patrimonio dell'erede, in cosiffatte disposizioni la rendita assegnata può per effetto della disposizione stessa considerarsi avulsa *ab initio* dal patrimonio ereditario, costituente perciò essa stessa un patrimonio staccato, che trova il suo soggetto in colui o coloro a cui favore l'assegnazione fu disposta. E la giurisprudenza per cosiffatti casi di assegnazione stabilita non può estendersi ai casi di assegnazione di rendita caducabile a favore dell'erede, perchè verrebbe a ledersi il diritto, sia pure potenziale, che l'erede sulla rendita conserva fino a che l'evento della caducità sia reso possibile.

Considerato peraltro che, se da ciò deve concludersi che la surriferita disposizione non può essere fatta oggetto di concentramento, non può egualmente concludersi che rimanga essa intieramente sottratta alle disposizioni della legge 17 luglio 1890. Trattasi infatti di un legato annuo che, per ragione del subbietto, a cui favore fu disposto, è perpetuo, e in condizione vi è quanto basta, perchè su di esso possa esercitare impero la legge del 17 luglio 1890, in tutto quanto non attenga a divulsione di patrimonio. In tali limiti l'applicazione della legge trova sua base nelle disposizioni generiche degli art. 7, 35 e 44; le quali danno facoltà ed obbligo alle Congregazioni di carità, alle Giunte prov. amm., e al Ministero di invigilare su tutte indistintamente le istituzioni di pubblica beneficenza, di qualunque natura e di qualunque forma. Nè questa, diremo così, dimezzata applicazione della legge può formare ostacolo all'assunto, quando si consideri che lo stesso legislatore ha compreso e dichiarato, che non tutte le sue disposizioni avrebbero potuto trovare applicazione rispetto a tutte le istituzioni di pubblica beneficenza, ancorchè in genere all'impero della legge dovessero ritenersi soggette; così nell'art. 32 dice che il Governo del Re curerà, che alle istituzioni di beneficenza sia data una certa forma di amministrazione, ogniqualvolta la composizione dei loro consigli amministrativi e il loro ordinamento amministrativo ne comportino l'applicazione; e nell'art. 60, dopo aver detto dei casi e modi, in cui si effettua il concentramento, prevede il caso in cui, per rilevanza di patrimonio o pel modo in cui la beneficenza si esercita, possa il concentramento non essere opportuno, e ne lascia il giudizio alle autorità che all'applicazione della legge sono preposte.

La Sezione quindi opina, che mentre il legato Piccinini non può sottrarsi alla vigilanza, che sulle istituzioni di pub-

blica beneficenza dispone la legge del 17 luglio 1890, non possa però ritenersi soggetto al concentramento.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione 24 marzo 1905.

Pres. Bonasi, P. — *Est.* Pincherle.

Verciani c. *Congregazione di carità di Castelnuovo di Garfagnana e altri.*

Opere pie — Congregazione di carità — Deliberazioni — Numero legale — Seconda convocazione — Art. 32 legge 17 luglio 1890 e 48 relativo regolamento — Inapplicabilità dell'art. 122 della legge comunale e provinciale.

Tutte le deliberazioni delle Congregazioni di carità ed in genere delle Opere pie e dei loro Consigli di amministrazione debbono, a norma dell'art. 32 della legge 17 luglio 1890 e 48 del relativo regolamento, essere prese con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti ad esse assegnati dalla legge o dagli statuti, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

L'art. 122 della legge comunale e prov., che ammette la validità delle sedute dei Consigli comunali in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, non è in nessun modo applicabile alle deliberazioni dei Consigli di Opere pie.

Considerato che l'art. 32 della legge dispone quanto segue: « Il Governo curerà che alle istituzioni di beneficenza sieno applicate le disposizioni seguenti, ogni qualvolta la composizione dei loro Consigli amministrativi e il loro ordinamento amministrativo ne comportino l'applicazione, salvo le equipollenti o maggiori guarentigie che i particolari statuti abbiano stabilito: 1° Le deliberazioni delle Congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che le compongono, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti ». Il regolamento per l'esecuzione della legge dispone che: « Per la validità delle deliberazioni a termini dell'art. 32 della legge, la maggioranza degli intervenuti è determinata dal numero legale degli amministratori assegnati dalla legge o dagli statuti alle Congregazioni di carità od istituzioni di beneficenza ». Nè la legge, nè il regolamento hanno norma alcuna per le sedute che diconsi di seconda convocazione, cioè quelle che seguono una convocazione andata deserta per difetto del numero legale. Male avvisa però chi crede che tale silenzio sia una lacuna della legge, che debba colmarsi ricorrendo, in forza dell'art. 3 disposizioni preliminari Cod. civ., a norme che regolano casi simili o materie analoghe, e precisamente all'art. 122 della legge comunale e prov., per il quale «...alla seconda convocazione... le deliberazioni sono valide purchè intervengano quattro membri ». La supposta lacuna non esiste. La legge vuole che le deliberazioni, quindi tutte senza distinzione, delle amministrazioni delle Opere pie siano prese con l'intervento almeno di quel dato numero dei loro componenti, nè poteva esprimersi in modo più chiaro e più completo; ed è perciò arbitrario aggiungere ad essa per mezzo dell'analogia, onde venire ad una distinzione che non ha fatto. In altre parole deve ritenersi che per la legge del 17 luglio 1890 non vi sono sedute di seconda convocazione per i Consigli che reggono le Opere pie. E che di omissione non voluta, di dimenticanza del legislatore non si tratti, non è difficile convincersi (anche abbandonando l'antico aforisma: *non oportet ius civile calumniari*), ove si consideri che appunto per trattarsi di un caso molto ordinario e già preveduto per le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali, era troppo ovvio che il legislatore del 1890 lo avesse presente. Ed è anzi sintomatico che durante le fasi per cui passò il progetto di legge, nessuno si sia accorto che nella disposizione proposta (formulata per la prima volta dall'Ufficio centrale del Senato) si era incorsi in una omis-

sione così notevole. Il fatto che nessuno abbia creduto proporre ciò che già esisteva per altri consessi, ed era ed è di così comune app icazione, non può spiegarsi che a un modo: essersi voluta quella maggiore guarentigia per le amministrazioni del denaro dei poveri. E non è meno significativo il fatto che di seconde convocazioni non siasi parlato nel modello di statuto delle Congregazioni che fu preparato dal Ministero dell'interno subito dopo entrata in vigore la nuova legge. Che poi si tratti di una maggiore guarentigia, non può dubitarsi, impedendosi con essa che vengano prese deliberazioni con una presenza di un numero troppo esiguo di amministratori. E se la legge, come si è veduto, ammette negli statuti *equivalenti o maggiori* guarentigie di quelle da essa dettate, sarebbe urtare contro il suo letterale dettato e contro il suo spirito il voler distinguere adunanza da adunanza, e ammettere per la convocazione, che segua ad una che sia andata deserta per difetto del numero legale, una garanzia minore di quella dalla legge ordinata in via generale.

Considerato che neanche la supposta ragione di analogia suffraga la tesi contraria, ove addentro si guardi. I Consigli comunali ed i provinciali (per i quali ultimi, però, la legge all'art. 215 richiede in seconda convocazione l'intervento del terzo dei consiglieri) sono bensì corpi amministrativi, ma in essi non di rado si fanno sentire, e ciò è inevitabile e prevedibile, le correnti politiche con le loro passioni. Donde la possibilità di opposizioni anche sistematiche, che conveniva debellare, donde pure la necessità di prevedere il caso dell'astensione di una parte ragguardevole dei loro componenti e la minaccia che ciò non ostante potranno esser prese valide deliberazioni. Altrettanto non doveva facilmente supporsi per le Congregazioni di carità e per le amministrazioni delle altre Opere pie, nelle quali devono cedere le passioni di parte per far posto alla fruttuosa cooperazione in favore dei bisognosi.

Considerato non potersi obiettare che per tal modo si rende troppo difficile lo spedito andamento di quelle amministrazioni. A parte che dopo quanto fu detto sin qui, si fa per tal modo la censura anzichè l'interpretazione della legge, non mancano in questa gli avvedimenti diretti a colpire i membri negligenti o faziosi, ed a provvedere al retto procedimento di essa, senza ricorrere ad un espediente che potrebbe riuscire di quasi normale applicazione.

Considerato che, sebbene dal sin qui esposto sia agevole arguire come dovrebbesi concludere nel caso di uno statuto che ammettesse le seconde convocazioni, ritenendole valide con l'intervento di un numero minore di quello voluto dalla legge, non è il caso di insistere su ciò. Se lo statuto della Congregazione di carità di Castelnuovo di Garfagnana (che ora si tratta di applicare) si limita al suo art. 15 a riportare letteralmente e, in qualche punto, a parafrasare il n. 1 dell'art. 32 della legge, si deve concludere che l'interpretazione, non ammissibile per questa, non sia consentita neanche da quello.

Che se il ragionamento sin qui tenuto si scosta alquanto da quello, testè riassunto, del parere e raccolto dall'impugnato provvedimento con dichiarazione di farlo sua parte integrante, la conclusione non è diversa, e perciò il ricorso contro il provvedimento stesso, il quale ritenne illegale la convocazione 30 dicembre 1903 per esservi intervenuti soli quattro sui nove membri assegnati dalla legge alla Congregazione, deve essere respinto.

Per questi motivi, la Sezione respinge il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione 17 marzo 1905.

Pres. Bonasi, P. — *Est.* Serena.

Comune di Cremona c. *Congregazione di carità di Cremona* e *Mambretti.*

Opere pie — Borse di studio — Raggruppamento — Esenzione da concentramento —

Erezione in ente morale — Approvazione successiva dello statuto — Enti chiamati a dare il parere.

Le Opere pie che hanno per oggetto il conferimento di posti o borse di studio, non hanno il carattere di istituzioni elemosiniere soggette a concentramento obbligatorio *a termini dell'art. 54 della legge 17 luglio 1890* (1).

È nullo il decreto, che concentra Opere pie per conferimento di borse di studio amministrate da un Comune, respingendone la proposta di raggruppamento fatta dal Consiglio comunale, senza dimostrare che ad esse Opere pie non è applicabile l'articolo 60 della citata legge che permette eccezioni dal concentramento.

Ben può erigersi in ente morale un ente pio, rimandandosi la approvazione dello statuto ad epoca successiva.

E' nullo il decreto che ordina il concentramento di Opere pie senza sentire preventivamente il parere di tutti gli enti rappresentanti i vari luoghi, i cui abitanti possano concorrere alla beneficenza, e l'erede del fondatore chiamato per legge a far parte della fondazione (2).

In diritto. — Attesochè, non potendosi mettere in dubbio che le Opere pie delle quali si tratta, hanno tutte per oggetto il conferimento di posti o borse di studio, non è a parlare di istituzioni elemosiniere soggette a concentramento *obbligatorio* ai termini dello art. 54 della legge 17 luglio 1890. La stessa Sezione 1ª di questo Consiglio, nel parere che costituisce la motivazione dell'impugnato Regio decreto, osserva giustamente « che le Opere pie, che hanno per iscopo di venire in aiuto a giovani poveri, ma volonterosi e capaci, mettendoli in grado di compire il corso dei loro studi artistici, scientifici o professionali, non si possono confondere con quelle istituzioni di beneficenza che si propongono il fine egualmente utile alla società, ma assai più modesto, di sovvenire ai miserabili con piccoli soccorsi in danaro o in generi di consumo distribuiti di volta in volta secondo i bisogni giornalieri. La beneficenza delle istituzioni scolastiche presenta un carattere tutto speciale, come quello che si rivolge a bisogni di indole meno materiale e più elevata, prevalentemente intellettuale e non richiede nei beneficandi uno stato di assoluta povertà, contentandosi di una condizione economica relativamente disagiata, tale, cioè, da non consentire al beneficando di poter conseguire, senza l'altrui concorso, quel grado di coltura a cui si aspira ».

Attesochè, ciò posto, tutta la questione si riduca a vedere se il Governo, respingendo la proposta di raggruppamento fatta dal Comune di Cremona e ordinando il concentramento, abbia esattamente interpretata ed applicata la legge.

Il legislatore, propostosi l'intento di rendere più facile e più economica l'amministrazione delle Opere pie e più efficace la beneficenza, credette di poterlo raggiungere con due mezzi: col concentramento obbligatorio, o facoltativo, di alcune di esse nella Congregazione di carità, e con la riunione per gruppi di tutte quelle altre che per la affinità del loro scopo possono essere riunite.

Ora, col Regio decreto impugnato si sono applicati gli articoli 56 e 57 della legge e non già l'art. 58, mentre se vi era un caso in cui l'applicazione della speciale disposizione dell'art. 58 quasi s'imponeva, era appunto quello di istituzioni, le quali, anche per la evidente ed intuitiva affinità del loro rispettivo scopo, anche quando fossero stati al momento della pubblicazione della legge

(1) Confr.: parere del Consiglio di Stato, Sezioni unite, 2 luglio 1903, e parere del Consiglio di Stato, Sezioni interni, 19 aprile 1903 (vol. XIV, pag. 104, con la nota, e 110).

(2) Veggasi Consiglio di Stato, Sezione IV, 13 gennaio 1905, Parroco di Robecco Pavese c. Ministero dell'Interno e Congregazione di carità di Robecco Pavese (vol. in corso, pag. 248).

amministrate dalla Congregazione di carità, avrebbero dovuto esserne distaccate, ai termini dell'ultimo alinea dell'art. 59. Che se esse non possono confondersi con quelle di cui alla lettera *d* dello stesso art. 59, non si può impedirne il raggruppamento senza dichiarare inutile o per lo meno superfluo l'art. 58.

D'altra parte, dato pure che al caso concreto fossero applicabili le disposizioni relative al concentramento, per respingere la proposta del Comune era necessario dimostrare che ricorrevano gli estremi voluti dagli articoli 56 e 57 e che le Opere pie, delle quali si tratta, non potevano essere eccettuate dal concentramento ai sensi dell'articolo 60.

Ora, se è vero che non tutte le quattro Opere pie hanno una rendita superiore a L. 5000, è vero però che una di esse (l'Opera pia Fogliato) avendo una eredità superiore a L. 5000 poteva essere eccettuata dal concentramento, rendendo così, più che conveniente, necessario il raggruppamento per affinità di scopo con le tre altre Opere pie. Nè qui può parlarsi di istituzioni a beneficio di Comuni aventi una popolazione inferiore a 10,000 abitanti, perchè Cremona ne ha oltre 40; nè di istituzioni delle quali sia mancata la amministrazione o la rappresentanza, perchè esse erano e sono per le tavole di fondazione amministrate dello stesso Comune. Nel caso in esame, adunque, non vi ricorrono gli estremi dell'articolo 56 e neppur quelli dell'articolo 57, risultando dagli atti che la gestione patrimoniale è semplicissima, trattandosi di capitali tutti costituiti in rendita e potendosi, ai sensi degli articoli 31 della legge e 61 del regolamento, affidare agli impiegati del Comune. Oltre a ciò, è evidente che i quattro enti, dei quali si tratta, sia per la rilevanza del loro patrimonio, sia per le speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedono ai sensi dell'art. 60 una separata amministrazione. La Commissione amministratrice, proposta dal Comune di Cremona, non solo risponde alla lettera e allo spirito della legge, ma è più conforme alla volontà dei testatori, nelle disposizioni dei quali, come osserva la difesa del Comune, si legge che i giovani aspiranti ai posti di studio debbono essere scelti *a dettame di periti di professione.*

Attesochè se dalle osservazioni fatte sin qui risulta che il primo mezzo allegato dal ricorrente Comune sia fondato, non può dirsi lo stesso del secondo, col quale si denunzia l'illegittimità dell'impugnato provvedimento per avere costituito in ente morale il legato Mambretti, rimandando ad altro tempo lo esame del relativo statuto predisposto dal Consiglio comunale.

L'art. 95 citato dalla difesa del Comune non dispone che lo statuto di una istituzione pubblica di beneficenza debba essere approvato col decreto che la riconosce come ente morale, ma prescrive soltanto che le istituzioni pubbliche di beneficenza, già esistenti e anche riconosciute, le quale manchino dello statuto, di regolamento interno di amministrazione, dell'inventario e degli altri atti obbligatori, debbono fornirsi nel termine di un anno della loro formazione.

Nè la decisione di questo Collegio del 12 gennaio 1894, citata dal ricorrente, può applicarsi al caso in esame, perchè con quella decisione si annullò un decreto che aveva eretto in ente morale e concentrato alcuni legati dotalizi senza determinare in modo alcuno, nè quale fosse la dotazione, nè a vantaggio di chi dovessero essere annualmente erogate le rendite, nè a quali condizioni, e senza richiamare nemmeno i testamenti, nei quali le disposizioni dotali erano contenute. Nel caso presente invece la erezione in ente morale è stata decretata in conformità della domanda del Consiglio comunale e del voto favorevole della Giunta provinciale amministrativa, e dopo che si era riconosciuto che per la costituzione dell'ente morale Mambretti esistevano tutte le sostanziali condizioni volute

dalla legge, e cioè scopo di pubblica utilità, ordinamento di mezzi e patrimonio vincolato in perpetuo a quello scopo.

Attesochè da ultimo bastano poche parole a dimostrare che il terzo motivo del ricorso non può non essere accolto. È stato affermato dal ricorrente, e non è contestato, che la circoscrizione del Comune di Cremona nel 1611, quando fu istituita l'Opera pia Fogliato, era più vasta e comprendeva parecchi degli attuali Comuni; risulta dalle tavole di fondazione che al beneficio del legato Fanny Ferrari possono concorrere, sia pure eventualmente, anche i giovani dell'intera Provincia, e finalmente risulta dagli atti che pel legato Mambretti il figlio del benefattore è *coamministratore* col Comune, secondo le tavole di fondazione. L'impugnato Regio decreto che ha ordinato il concentramento delle Opere pie Fogliato e Ferrari e del legato Mambretti senza sentire il Consiglio provinciale ed il figlio del Mambretti ha quindi evidentemente violato le disposizioni contenute nell'art. 62, lettera *b*, e 68 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Per questi motivi, la Sezione respinge il ricorso, ecc.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Legge *22 giugno 1905, n. 268, per la diminuzione dell'interesse legale in materia civile e commerciale.*

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — L'art. 1831 del Codice civile è così modificato:

" L'interesse è legale e convenzionale.

" L'interesse legale è determinato nel quattro per cento in materia civile e nel cinque per cento im materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

" L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti.

" Nelle materie civili l'interesse convenzionale eccedente la misura legale, deve risultare da atto scritto, altrimenti non è dovuto alcun interesse ".

Art. 2. — La riduzione del saggio dell'interesse legale stabilita nell'articolo precedente, si estende alle disposizioni di ogni altra legge che lo regoli in misura superiore a quella stabilita nella presente legge.

Nondimeno, resta ferma la misura di capitalizzazione del 100 per 5 per le affrancazioni, commutazioni e riscatti di ogni genere derivanti da convenzioni o da leggi anteriori alla presente.

Art. 3. — La presente legge non è applicabile agli interessi maturati nel tempo anteriore alla sua attuazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, man-

dando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

C. FINOCCHIARO-APRILE.
RAVA.

Regio Decreto *concernente alcune modificazioni delle norme per il conferimento dei posti gratuiti, a disposizione della Corona, nei Seminari del Regno.*

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visto il Nostro decreto 31 gennaio 1901 (1), col quale vennero stabilite le norme pel conferimento dei posti gratuiti nei Seminari del Regno;

Ritenuta la necessità di modificare quelle norme nello intento principalmente di dare ai detti posti la preferenza ai giovani diocesani;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'articolo 2 dell'anzidetto regio decreto 31 gennaio 1901 è modificato come appresso:

Articolo 2. Fra i concorrenti che abbiano i requisiti preindicati saranno prescelti nell'ordine seguente:

1° quelli che sono nati e domiciliati da non meno di 5 anni nelle diocesi dov'è sito il Seminario nel quale è vacante il posto;

2° i figli di genitori che abbiano speciale benemerenza per segnalati servizi resi allo Stato;

3° i figli di funzionari dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia;

4° i figli di maestri e maestre elementari.

In ciascuna categoria saranno preferiti gli orfani poveri, e fra questi gli orfani di entrambi i genitori.

Art. 2. — Le norme stabilite da questo e dal precedente decreto 31 gennaio 1901 di sopra mentovato non sono applicabili ai posti gratuiti fondati a vantaggio esclusivamente di giovani nati o domiciliati in un determinato comune, i quali posti continueranno a conferirsi senza concorso a quelli del comune stesso, come per lo innanzi.

Il predetto Nostro Guardasigilli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

C. FINOCCHIARO-APRILE.

---

(1) Vol. XI, pag. 508.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili.*

Roma 1905. — Tip. Editrice Romana, V. Frezza 59-61.

Alcune osservazioni sul nuovo progetto di legge

PER L'ABOLIZIONE E COMMUTAZIONE DELLE DECIME (1)

I. Il nuovo progetto di legge per l'abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiarie, modificando in questo punto fondamentale la legge 14 luglio 1887, introduceva una presunzione di sacramentalità, riservando agli enti ecclesiastici il diritto di provare il carattere *esclusivamente* patrimoniale delle prestazioni soltanto mediante atto pubblico o scrittura privata, da cui risulti che le decime e le prestazioni reclamate costituivano in origine *esclusivamente* il correspettivo di trasferimenti di diritti patrimoniali privati.

Le quali disposizioni doveano applicarsi ancorchè le dette decime e prestazioni si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute o convertite in prestazioni pecuniarie.

Contro un tale progetto, che giustamente l'on. GIANTURCO qualificò un'odiosa confisca, insorsero non solo i rappresentanti degli enti ecclesiastici interessati, ma anche i cultori di diritto: il chiaro prof. SCHIAPPOLI dell'Università di Pavia, pur asserendo che forse sarebbe stato assai meglio ammettere addirittura una *praesumptio juris et de jure* di sacramentalità, perchè la prova contraria per atto pubblico o scrittura privata non agevola punto gli enti interessati, chiudeva un suo articolo in questi termini: « Sarebbe

(1) Diamo luogo alla pubblicazione di questo studio del GASTALDIS su una materia di cui la nostra RIVISTA si è sempre occupata con interesse, importantissima per sè stessa e di non men lieve importanza *attuale*, in vista del nuovo progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati, ma che deve essere ancora discusso dal Senato.

Abbiamo già pubblicato sul proposito uno studio del FONTANA a pagina 193 di questo volume: col presente studio, nel quale si considera ed osserva la questione sotto altri punti storico-giuridici, può dirsi completato l'esame della questione stessa in rapporto al nuovo disegno di legge.

Veggasi la nota alla pagina 193 sopra indicata, ove sono richiamati gli studi precedenti in tema di decime.

Nota della Redazione.

quindi desiderabile che il progetto di legge sia modificato in questi sensi, cioè che la presunzione di sacramentalità possa essere combattuta anche da altri elementi di fatto; che restino salvi gli effetti delle convenzioni e delle sentenze passate in giudicato anteriori alla pubblicazione della legge, e che in ogni caso la legge stessa abbia effetto dal giorno della sua pubblicazione » (*Corriere della sera*, 24 gennaio 1905, n. 24).

La discussione del progetto si svolse alla Camera il 24 e 25 gennaio p. p. (1). Perorarono, tra gli altri, efficacemente la modificazione dell'art. 1, gli onorevoli CORNAGGIA, GIANTURCO e DARI, e se ne ottenne che la presunzione di spiritualità venne limitata alle decime ed alle prestazioni corrisposte agli enti ecclesiastici, quando gravino sui fondi nelle rispettive circoscrizioni odierne od originarie, precisamente com'era proposto col progetto COCCO-ORTU presentato alla Camera nella seduta del 30 maggio 1901 e riprodotto in quella del 15 aprile 1902.

E in ordine alla prova della *esclusiva* dominicalità delle prestazioni, respinto l'unico mezzo proposto, quello per documenti, fu però stabilito ch'essa non possa darsi per testimoni, se non quando vi sia un principio di prova scritta, mentre il progetto del 30 maggio 1901 riservava in ogni caso il diritto di provare il carattere patrimoniale della prestazione, senza alcuna limitazione riguardo al mezzo di prova, e quindi con ogni mezzo.

Finalmente il nuovo articolo riserva gli effetti delle convenzioni e delle sentenze passate in giudicato anteriori alla pubblicazione della legge, le quali abbiano *specificatamente* riconosciuto il carattere dominicale, mentre il progetto del 30 maggio 1901 statuiva semplicemente: restano salvi gli effetti delle convenzioni e delle sentenze passate in giudicato, anteriori alla pubblicazione della legge. Non c'è dubbio: l'articolo come venne votato alla Camera, è una vittoria: ma non è vittoria completa: dunque bisogna combattere ancora, e in realtà si combatte; voglio scendere in campo anch'io, sperando che non mi si possa applicare il Virgiliano: *non defensoribus istis tempus eget!*

---

(1) *Guida legale amministrativa per l'azione cattolica*, anno II, n. 2 febbraio 1905, pag. 28-30.

Come si vede, anche nel nuovo articolo è mantenuta, quantunque in limiti più ristretti, la presunzione di sacramentalità fondata sulla qualità della persona, cui è dovuta la prestazione: *praesumptio juris tantum*, e nel tempo stesso non si ammette la prova della *esclusiva* dominicalità della prestazione col mezzo di testimoni, se non quando vi sia un principio di prova scritta.

Ora io dico che queste disposizioni sono contrarie al diritto storico e alla sana teorica delle presunzioni.

Sono contrarie al diritto storico.

Il tema sarebbe vastissimo, e le fonti, specialmente nel confortante rifiorimento degli studi del diritto canonico anche fra noi, abbondantissime. Che la Chiesa possedesse decime non solo spirituali, cioè per la cura delle anime e per l'amministrazione dei sacramenti, come un tributo dovuto a Dio, ma anche per altri titoli, è un fatto che non si può negare, senza negare la storia (1). Non occorrono citazioni; mi limito a ripetere quello che riguardo alla varia origine della decima dominicale scrive con la singolare sua competenza il chiaro prof. Ruffini; abbiamo due termini o tipi estremi: decime costituite dalla Chiesa stessa come riserva di dominio su terre di sua appartenenza: decime costituite dal sovrano o dal signore feudale e donate da essi alla Chiesa. Nell'un caso come nell'altro la decima presuppone un dominio preesistente ad essa; *dominium directum* nel primo, *dominium eminens* nel secondo, ma pur sempre dominio (2). — Il qual fatto è pure riconosciuto implicitamente, ma chiaramente, dall'aggiunta scritta nell'art. 1 della legge, cioè che le decime si presumono spirituali quando, dovute a persone ecclesiastiche, gravino su fondi nelle rispettive circoscrizioni odierne od originarie: perocchè il titolo a percepirle è la cura delle anime, l'amministrazione dei sacramenti, o, per dirla col linguaggio della nostra legge, il servizio religioso, e ciò non può

(1) Lampertico, *La legge 13 luglio sulle decime*, 2ª edizione, pagine 82, 83, nota 2.

(2) *Decime contrattuali o costituenti la dote di un benefizio*, Torino, Unione Tipografica Editrice, 1902, pag. 33. — Vedi anche Friedberg-Ruffini, *Trattato di diritto ecclesiastico*, ecc., Torino, Fratelli Bocca editori, 1893, pag. 729 e note.

avvenire se non riguardo alle persone che profittano del servizio religioso, e quindi le decime gravano sui beni che si trovano nel territorio, entro i cui limiti il servizio religioso viene prestato, mentre le altre, che gravano su fondi situati fuori delle odierne od originarie circoscrizioni ecclesiastiche, non presumendosi sacramentali, si presumono necessariamente fondate sopra un diverso titolo, e questo non può essere che un titolo di dominio.

Sono contrarie alla sana teorica delle presunzioni.

Trattasi di vera e propria presunzione legale *(praesumptio juris)*, perchè è stabilita da una legge speciale; dico *legge speciale*, per usare la locuzione dell'art. 1350 Cod. civ., che qui calza bene: ma, come rettamente rileva il chiaro prof. LESSONA, la locuzione dell'art. 1350 è equivoca, e per avere una regola esatta e comune ad ogni specie di presunzione, converrebbe surrogar l'altra: disposizione speciale di legge (*Teoria delle prove,* vol. V, pag. 121).

Senza far discussioni, che qui sarebbero fuori di luogo, ammettiamo che le presunzioni legali sono vere prove, e quindi dispensano dall'onere della prova (LESSONA, *op. cit.*, pag. 130).

Ora, noi diciamo che contro la presunzione legale relativa *(praesumptio juris tantum)* dev'essere permessa qualunque specie di prova senza limitazione. Seguiamo il prof. LESSONA, maestro autorevolissimo. Le presunzioni legali, egli scrive, si distinguono in presunzioni legali *assolute (juris et de jure)*, *relative* e *miste (juris tantum)*, secondo che contro di esse è vietata la prova contraria, o è permessa sempre la prova contraria, o è permessa solo una specie di prova contraria o solo in certi casi è consentita la prova contraria (*l. c.,* pag. 90). E più esplicitamente ancora: « La caratteristica della presunzione legale relativa consiste in ciò, che la dispensa dall'onere della prova del fatto presunto va in essa compagna al diritto alla prova contraria, fornita coi mezzi di diritto comune. E tale prova contraria, così per l'oggetto come pei mezzi, è di *diritto comune*, mentre le presunzioni legali *miste* ammettono solo prove contrarie o aventi uno speciale oggetto o fornite con mezzi determinati » (*l. c.,* pag. 336, 337).

Il chiaro professore dell'Università di Pisa si domanda se tale comune classificazione è esatta: noi qui non possiamo seguirlo

nei suoi dotti ragionamenti, e accettiamo la classificazione senza discuterla (1).

E allora diciamo che la presunzione stabilita dall'art. 1 del progetto di legge era una vera presunzione legale *mista*, perchè contro di essa era riservata una sola specie di prova, quella per documenti; prova che, come sagacemente notava il prof. SCHIAPPOLI, tanto valeva levare del tutto, perocchè se gli enti, che vogliono seguitare a riscuotere, avessero l'atto pubblico o la scrittura privata dimostrante la natura della decima, non vi sarebbe luogo a discussione *(l. c.)*. Ma, anche modificata, come fu, nell'articolo approvato dalla Camera, la presunzione di spiritualità rimane pur sempre una presunzione legale *mista*, perocchè a stabilire l'esclusiva patrimonialità delle prestazioni, la prova non può farsi per testimoni, se non quando ci sia un principio di prova scritta, mentre per le presunzioni legali non miste è di diritto comune l'uso di qualunque specie di prova.

Nella nostra legislazione, secondo il prof. LESSONA, cinque sarebbero i casi di presunzione legale *mista:* in tema di cittadinanza (art. 5 e 8 Cod. civ.); di comunione dei muri divisori (articolo 546) e dei fossi (art. 566-567); di comunione fra coniugi (art. 1437, 1445); di disconoscimento della paternità (art. 159, 160, 162, 165) e finalmente di commercialità di contratti e di altre obbligazioni di commercianti (art. 4 Cod. di commercio, — *l. c.*, p. 282 e segg.) (2).

Io non vorrei errare dicendo che il legislatore nello stabilire determinate presunzioni legali *miste* è indotto da motivi particolari d'indole varia, ma sempre di speciale importanza e per uno scopo speciale: dalla propria indole e dignità dell' istituto e del rapporto giuridico, come sarebbe nel caso dell'acquisto della citta-

---

(1) Il RAMPONI non ritiene necessaria una categoria intermedia fra le presunzioni assolute e le relative, comprendendo addirittura in queste ultime anche le miste (*La teoria generale delle presunzioni*, Torino 1890, e *Riv. it. per le scienze giuridiche*, vol. XIV, pag. 329, 350).

(2) Non tutti però concordano gl'interpreti del nostro diritto: il BIANCHI, p. es., riguardo alla cittadinanza (*Corso El.*, 2ª ediz., vol. IV, pag. 146, 148, n. 48) e il BORSARI riguardo alla comunione dei muri divisori e dei fossi (*Commentario*, vol. II, pag. 569 e pag. 618).

dinanza e del disconoscimento della paternità; oppure allo scopo di impedire facili frodi e salvare le ragioni dei terzi, come nel caso della comunione dei beni tra coniugi (BORSARI, *Comm.*, vol. IV, p. II, pag. 235; BELLAVITE, *Contratto di matrimonio*, Padova, Sacchetto, 1876, pag. 63); oppure dalla qualità dell'oggetto riguardo al quale, lasciando libero l'esperimento di qualunque prova, aprirebbesi l'adito a lunghe ed involute contestazioni, forse insolubili con l'esperimento di altri mezzi di prova, come nella divisione dei muri e dei fossi, senza dire che in tema di comunione vi è sempre un naturale pericolo di alterchi e disgusti che giova evitare; finalmente, gli affari commerciali hanno di per sè stessi un carattere universale, internazionale e un immediato influsso sulla economia e sulla prosperità del paese, per cui giova che la non commercialità dell'atto risulti facile e pronta, al che conferisce necessariamente la prova dedotta soltanto dall'atto stesso, cioè dalla sua essenza e dal suo contenuto, escluso qualunque altro mezzo.

Ora, nel caso delle decime e di altre prestazioni fondiarie corrisposte a persone ecclesiastiche ci sarebbe per avventura qualche motivo particolare che giustificasse l'ammissione di una presunzione legale *mista* di spiritualità? È chiaro che una tale presunzione *mista* rende più difficile la prova contraria, cioè la prova della dominicalità, o, per dirla col linguaggio della nuova legge, della esclusiva patrimonialità della prestazione.

Ma le prestazioni dominicali, diceva l'onorevole PALBERTI nella Relazione 18 dicembre 1903 sul progetto presentato il 15 aprile d. a., furono sempre e debbono essere rispettate, perchè si presentano coi caratteri più sinceri del rapporto contrattuale e sono in perfetta armonia del diritto pubblico e privato vigente (*ivi*, pag. 2).

Ora, se tali prestazioni, le quali costituiscono una parte del patrimonio talvolta rilevantissima di persone giuridiche legalmente riconosciute, debbono essere rispettate, per qual motivo il legislatore potrà limitare i mezzi che il diritto comune somministra generalmente a tutela dei diritti patrimoniali, senza distinguere tra persone naturali e persone giuridiche e queste ecclesiastiche o laicali? E così facendo, fa opera giusta, o invece non offende gli immutabili precetti del *gius?* Senza i mezzi a fornire la prova, il

diritto è un nome vano senza soggetto, perocchè *non esse et non apparere est idem in jure*, e la prova talvolta non può darsi che col mezzo dei testimoni.

Noi possiamo comprendere i limiti stabiliti dall'art. 1341 C. c. alla prova testimoniale, nè vogliamo discuterli; ma si dovrà pur convenire che quei limiti riguardano veramente i diritti di obbligazione (crediti) e non anche *i diritti reali*.

È conforme alle rette norme giuridiche l'estendere l'applicazione di quella disposizione restrittiva anche nella sfera ben differente dei diritti reali? Scriveva il compianto prof. FERRINI che pel diritto nostro il giudice è obbligato a pretendere la piena dimostrazione del diritto dell'attore e non contentarsi di probabilità solo quando si tratti di diritti personali, ossia di *obbligazioni*. Affermare, come fa il LAURENT, che il principio annunciato dal legislatore per le obbligazioni debba assumersi in un significato generale e applicarsi quindi anche ai diritti reali, è affatto arbitrario (1).

Nè si dica per avventura che la prestazione dominicale può avere origine nel contratto, perocchè il contratto in questo caso non crea un diritto di obbligazione, ma un vero onere reale, come sono appunto le decime dominicali, che ebbero origine da concessioni fattene sui propri fondi da principi o privati, ovvero che si pattuivano o riservavano i proprietari dei fondi che li donavano o davano a livello ad enfiteuti, o finalmente hanno origine da una regalia (2).

E, se nessuna disposizione di legge vi è che pel giudizio di rivendicazione stabilisca norme speciali relativamente ai mezzi di prova (BIANCHI, *op. cit.*, 2ª ediz., vol. IX, parte II, pag. 73, 74), a più forte ragione devesi ritenere che nessuna disposizione di legge possa imporre od escludere speciali mezzi di prova in tale materia, tanto più che trattasi di accertare non già l'esistenza, ma il carattere patrimoniale della prestazione, mentre l'esistenza dovrà esserne accertata con altri mezzi. E un tale carattere ben può provarsi anche con le sole deposizioni di testi senz'altri sussidi, del che

(1) *Annuario critico di Giurisprudenza*, ecc., anno II, fasc. III, p. 155.

(2) PERTILE, *Storia del Diritto Italiano*, 2ª ediz., vol. IV, pag. 447, note 66-67-68.

abbiamo avuto molteplici esempi in tante dotte sentenze della Corte d'Appello di Venezia, chiamata forse più delle sue sorelle a interpretare la legge 14 luglio 1887.

Concludendo; io credo poter ripetere che la nuova legge contraddice il diritto storico e non è ispirata alle sane norme giuridiche in materia di presunzione: dunque, lasciamo intatto l'art. 1 della legge 14 luglio 1887, perocchè io mi permetterei di dissentire dal prof. SCHIAPPOLI, il quale sarebbe d'avviso che il compito del legislatore fosse e sia quello di decidere *quali elementi di fatto* possono contribuire a stabilire la dominicalità della decima, in quanto sono sufficienti da per sè soli a combattere la presunzione di sacramentalità *(l. c.)*. È vero: molti gliene apprestavano la dottrina e la giurisprudenza, che hanno dichiarato indizio di dominicalità il fatto che la decima è pagata in una quota costante di frutti, dovuta senza alcun riguardo alle condizioni economiche delle persone obbligate, e l'altro fatto, che la decima è inerente al possesso del fondo e non dipende dallo stato civile del possessore, nè dalle credenze professate, nè dal domicilio *(l. c.)*: tutti elementi di fatto codesti, che in generale da tutte le Corti venivano ritenuti come altrettante presunzioni di dominicalità; ma ben altri ancora se ne possono aggiungere; come quello che la decima colpisce anche fondi fuori della Parrocchia; che non colpisce tutti i fondi del territorio a cui si estende; che sia stata denunciata come patrimoniale; il fatto della commutazione assuntane dalla maggioranza dei debitori; il far parte di una prebenda parrocchiale, di dote di beneficio; il trovarsi indicata nei ruoli; l'essere dovuta anche durante la vacanza del benefizio; il trovarsi descritta in antichi stati attivi del benefizio parrocchiale, come parte fissa e determinata di questo; l'essere, a sede vacante, corrisposta al R. Subeconomo dei benefizi vacanti, anzichè all'economo spirituale; il trovarsi precisata in antichi catasti e denunciata come dovuta in contratti di vendita immobiliare: in verità, sono molti: ma non pretendo di averli enumerati tutti, e di non averne omesso taluno. E sarà ufficio del legislatore l'enumerarli, elevandoli alla dignità di presunzioni legali? Sommessamente non mi parrebbe: come insegna il Cardinale DE LUCA, il sommo dei pratici, trattasi sempre di una *quaestio facti:* e le *quaestiones facti,* che nei loro elementi

possono essere svariatissime, è meglio abbandonare al sovrano apprezzamento del giudice.

II. Ma che cosa intesero veramente i nostri legislatori con quelle parole: *principio di prova per iscritto?*

Sui mezzi di prova diretti a combattere la presunzione di spiritualità o sacramentalità delle decime parlarono nella tornata del 24 gennaio 1905 gli onorevoli CORNAGGIA, GIACCONE, GIANTURCO, COTTAFAVI, DARI, FILI-ASTOLFONE (Presidente della Commissione), RONCHETTI (Guardasigilli), e nella tornata del 25 gli onorevoli CALVI, MAJORANA GIUSEPPE (Relatore), ancora il RONCHETTI, il DARI e il CAPRUZZI.

Passiamo brevemente in rivista i loro discorsi.

Disse egregiamente il CORNAGGIA:

« Per le decime esclusivamente dominicali, ossia per quelle decime per le quali non risulta che siano parzialmente spirituali, la legge ammette una prova contro la presunzione; ma questa prova dev'essere un atto pubblico o una scrittura privata, da cui risulti che la decima costituiva in origine il correspettivo di trasferimenti di diritti patrimoniali privati.

« Basta la semplice enunciazione di questo fatto per convincersi che nessun ente morale, nessun decimante potrà mai dare la prova voluta dalla legge contro la presunzione di sacramentalità, perchè è notorio che quasi tutte le decime risalgono a molti secoli addietro e che molte sono state costituite senza atti scritti.

« Ma, anche se sono stati fatti atti scritti, sarebbe impossibile oggi, dopo otto o dieci secoli, richiedere ancora la presentazione di quei documenti » (Tornata 24 gennaio 1905 pag. 514).

E l'onorevole GIACCONE:

« Dal punto di vista giuridico debbo presentare alla Camera alcune modeste osservazioni intorno a quanto sarebbe disposto nel terzo comma dell'art. 1°, là dove non si vuole ammettere altra prova contraria alla presunzione di spiritualità che il documento scritto (atto pubblico o scrittura privata).

« Nella Relazione si dice che la presunzione secondo cui le decime corrisposte a quei tali enti od individui sono sacramentali è presunzione *iuris tantum*. Se è tale, insegnano i principii fondamentali di diritto probatorio che si potrebbe combattere colla prova

contraria: se fosse presunzione *iuris et de iure*, non ammetterebbe la contraria prova.

« Invece cosa crea questo disegno di legge?

« Crea una forma di presunzione nuova (1): crea una presunzione che non è *iuris et de iure* perchè si può combattere; non è *iuris tantum*, poichè non ammette in contrario ogni altra prova legale; ma solo è permesso contro di essa la prova documentale scritta.

« Ora la poca pratica che ho in materie forensi mi dice che la prova si combatte colla prova contraria dello stesso genere, e così, sia quando appartenevo alla magistratura, sia nell'esercizio dell'avvocatura, ho sempre visto che la perizia si combatte con la contro-perizia, la prova testimoniale con la controprova per testimoni e via dicendo.

« Il voler creare invece una condizione di cose così speciale da non ammettere altro che il documento scritto contro questa presunzione che si dice solo *iuris tantum*, mi pare non sia strettamente legale, prescindendo d'altronde dall'inconveniente di richiedere un titolo scritto in diritti di origine così remota, materia che risale ai tempi feudali, od a tempi in cui prova scritta non c'era, perchè in allora la prova precostituita dall'atto scritto poco si usava, e perfino il testamento, atto supremo di ultima volontà, era ammesso nuncupativo. *Tanto varrebbe addirittura presentare un disegno di legge* in cui si dicesse: le decime siano sacramentali, siano dominicali, sono *abolite*. A me quindi pare che questo disegno di legge dovrebbe modificarsi nel senso di ammettere quale prova contraria qualsiasi mezzo di prova ammesso dalle vigenti leggi del diritto probatorio comune » (*Ivi* pag. 516, 517).

E l'onorevole GIANTURCO:

« L'on. ZANARDELLI, l'on. COCCO-ORTU ed io non mettemmo limiti alle prove: si poteva dare la prova contraria diretta a dimostrare che la decima fosse dominicale con tutti i mezzi ammessi dalla legge civile. Ma io riconosco, onorevoli colleghi, che ammettere la prova testimoniale senza limiti in una materia come questa

---

(1) Sarebbe la presunzione legale *mista*.

è assai pericoloso. Dunque che cosa dobbiamo fare? Mettere un freno alla prova testimoniale...

« Troviamo un temperamento in questa materia; ma venire a dire quando si tratta di oneri reali che talvolta sono costituiti da molti e molti secoli « presentate l'istromento, la scrittura privata di costituzione » *è una irrisione con la quale saranno spogliati gli enti ecclesiastici* » (*Ivi* pag. 520).

Sorse allora l'on. Ministro e dichiarò:

« Nè avrò difficoltà di accettare subito quell'altro emendamento dell'on. GIANTURCO, col quale si riserva ai privati e alle amministrazioni il diritto di provare il carattere patrimoniale delle decime, oltrecchè con atto pubblico o scrittura privata, anche con un principio di *prova scritta integrata dalla prova testimoniale.* Con questo emendamento, infatti, l'on. GIANTURCO ha riconosciuto che sarebbe pericoloso il continuare ad ammettere la prova della dominicalità delle decime coll'infida prova dei testimoni, tenuto conto specialmente della circostanza che tal prova riguarda fatti e diritti che si perdono nella notte dei tempi, che sarebbe contrario allo spirito della legge del 1887 e di questa che stiamo discutendo » (pag. 525).

E nella tornata del 25 gennaio lo stesso Ministro diceva:

« Una prima dichiarazione io avevo fatta già e la mantengo; quella che accetto l'emendamento dell'on. GIANTURCO relativamente alla prova in contrario che si può addurre per combattere la presunzione che una data decima è sacramentale.

« È riserbato, dice l'on. GIANTURCO, alle persone ed amministrazioni il diritto di provare il carattere patrimoniale delle prestazioni; tale prova non potrà darsi per testimoni se non quando vi sia un principio di prova scritta.

« Poichè, in sostanza, questo diritto di prova era riserbato già nei progetti antecedenti, in particolare nel progetto ZANARDELLI del 1898, così io dichiaro di accettare questa riserva di prova, nei limiti esclusivamente segnati nell'emendamento GIANTURCO, e prego gli onorevoli GIACCONE, REBAUDENGO e gli altri colleghi firmatari di altro emendamento proposto a questo riguardo, di ritirarlo, perchè in sostanza riproduce l'emendamento GIANTURCO.

« Con esso ci avviciniamo al diritto comune, e c'è una suffi-

ciente garanzia contro i traviamenti della prova testimoniale. Perchè, sta bene che, perdendosi questo istituto delle decime nei secoli che furono, non si possa richiedere in modo assoluto un prova risultante da un documento autentico o da una scrittura privata; ma è anche necessario premunirsi contro le sorprese che l'infida prova testimoniale da sola può preparare nei Tribunali.

« Facciamo quindi una concessione maggiore di quella che non era data nel progetto ministeriale alla prova contraria alla sacramentalità; ma che almeno la concessa prova testimoniale sia, *come nei casi ordinari previsti dal Codice civile*, legittimata, suffragata da un principio di prova scritta (*Commenti*). Quale sarà questo principio di prova scritta, diranno i Tribunali. Essi lo hanno già detto in casi analoghi, e forse più largamente talvolta di quello che fosse nella mente del patrio legislatore; ma almeno nel principio di prova scritta avremo un presidio che ci affiderà che la prova testimoniale non sarà una prova artificiale creata ad opportunità » (Tornata 25 gennaio 1905, pag. 533).

L'onorevole CAPRUZZI sostenne invece la necessità della prova scritta, con esclusione della prova testimoniale essendo assolutamente impossibile avere una prova testimoniale, in una materia come questa, « nella quale i fedeli sono dominati dalla volontà dei parroci, e ciò dicendo non intendo di far torto a nessuno (!)

« Perciò, bisogna non stabilire un diritto di prova, ma entrare nel campo del diritto comune (?); bisogna richiedere la scrittura privata ovvero l'atto che determini la natura patrimoniale delle decime » (*Ivi*, pag. 557).

E l'onorevole GIACCONE:

« Ritengo poi che in tema di decime patrimoniali, siavi essenzialmente un rapporto giuridico contrattuale tra debitore e creditore, per cui già secondo la legge comune la prova testimoniale non sarebbe ammessa se non in concorso del principio di prova per iscritto, quando il valore del fatto giuridico ecceda le lire 500. L'effetto quindi dell'emendamento accettato dall'onorevole Ministro sarebbe quello di rendere più difficile la prova unicamente per coloro che abbiano interesse ad una decima la quale, calcolata agli effetti della competenza, sia inferiore a cinquecento lire. Questa limitazione si risolverebbe pertanto in un danno solo per il basso

clero, più bisognoso, e urterebbe perciò anche contro la spirito di uguaglianza e di modernità, per cui mantengo, come dissi, questo emendamento, cioè *che si dovesse ammettere quale prova contraria qualsiasi mezzo di prova ammessa dalle vigenti leggi nel diritto probatorio comune* ».

E l'onorevole CALVI:

« Vi era un'altra aggiunta che proponevo, cioè un inciso — *o altro titolo equipollente.* — Le considerazioni addotte dall'onorevole Guardasigilli nell'accettare l'altro emendamento dell'onorevole GIANTURCO, nel quale si ammette la prova testimoniale purchè coadiuvata da un principio di prova per iscritto, mi inducono a non insistere in quest'ultima parte del mio emendamento.

« In effetti l'onorevole Ministro Guardasigilli ha dichiarato che con la frase « *principio di prova scritta* » egli intendeva alludere a qualsivoglia documento scritto, da cui in qualche modo venisse a risultare la patrimonialità della decima: a vero dire, la disposizione dell'art. 1347 del Codice intende per principio di prova scritta unicamente quel documento che provenga da colui contro il quale si propone la domanda.

« Ma non insisto nel mio emendamento, dopo l'interpretazione che alle parole « *principio di prova scritta* » ha dato l'onorevole Ministro » (pag. 561).

E subito il Relatore:

« *Noi non intendiamo di fare nessuna innovazione al Codice civile.* Perciò mi pare che le parole dell'on. Ministro, salvo suo diverso chiarimento, non si possono prendere nel senso che alla prova per iscritto ed al suo principio si dà un altro valore di quello che è posto nella legge. Ad ogni modo, questo, che cioè non si dia altro valore od altra estensione, è l'intendimento della Commissione » (pag. 561).

Finalmente il Guardasigilli:

« Quello che ho detto, lo avranno raccolto gli stenografi, *e rimane.* La giurisprudenza, ho detto, si è già incaricata di interpretare questa frase, e rimettiamoci un pochino ad essa, tanto più che essa ha detto un'altra cosa, ed è che tutto ciò che si aggiunge a spiegazione e commento di quello che è scritto nel testo della legge, non la vincola obbligatoriamente nella sua interpretazione.

Naturalmente è vincolata dallo spirito, dai motivi della legge, ma essa si riserva quella naturale libertà di interpretazione che è voluta dall'indole dell'istituto che la legge regola. Però, siccome sono state invocate le mie parole, non posso essere più leale che *rimettendomi a quelle che ho pronunciato,* senza neppure tentare di ripeterle » (pag. 561).

Dunque: a combattere la presunzione di spiritualità della prestazione fu ammessa anche la prova per testimoni quando vi sia un principio di prova scritta; cioè fu ammessa anche la prova scritta integrata dalla prova testimoniale, come disse il Ministro nella tornata del 24 gennaio 1905, o, come diceva più esattamente nella tornata del 25, fu ammessa la prova testimoniale legittimata, suffragata da un principio di prova scritta.

Ma che cosa intesero veramente i nostri legislatori con quelle parole « *principio di prova scritta?* ».

L'onorevole Ministro fra i commenti della Camera si richiamava ai casi ordinari previsti dal Codice civile, senza invocare espressamente l'articolo l'art. 1347; e l'on. CALVI richiamava invece espressamente la disposizione dell'art. 1347, la quale intende per principio di prova scritta unicamente quel documento che provenga da colui contro il quale si propone la domanda. « Ma non insisto, aggiungeva l'onorevole CALVI, nel mio emendamento, dopo l'interpretazione che alle parole « principio di prova scritta » ha dato il Ministro. » E di rincontro il Relatore, anche a nome della Comsione, dichiarava formalmente: che non s'intendeva di fare nessuna innovazione al Codice civile, per cui non gli pareva che le parole del Ministro, salvo suo diverso chiarimento, si potessero prendere nel senso che alla prova per iscritto ed al suo principio si dia altro valore di quello che è posto nella legge.

E il Guardasigilli allora: « Quello che ho detto *rimane* ». E consiglia a rimettersi un pochino alla interpretazione data al principio di prova scritta dalla giurisprudenza, la quale però (soggiunse il Ministro) non è vincolata da tutto ciò che si aggiunge a spiegazione e commento di quello che è scritto nel testo della legge; « ad ogni modo, concludeva, siccome sono state invocate le mie parole, non posso essere più leale che rimettendomi a quelle che ho pronunziate, senza neppure tentare di ripeterle ».

Dunque, domando ancora, quale fu veramente in tale importantissimo argomento il pensiero dei nostri legislatori? Secondo le parole del Ministro pronunziate nella tornata del 24 gennaio 1895 la prova testimoniale deve essere suffragata da un principio di prova scritta come nei casi ordinari previsti dal Codice civile, riservato ai Tribunali il dire quale sarà questo principio di prova scritta; non basta: quando l'onorevole CALVI metteva innanzi il dubbio che alle parole « *principio di prova scritta* » si sarebbe potuto attribuire il significato specifico dell'art. 1347, che per le dichiarazioni del Ministro pareva indubbiamente escluso, lo stesso Ministro, in onta alle non meno esplicite contrarie dichiarazioni del Relatore che non si intendeva di far nessuna innovazione al Codice civile, ribadiva: quello che ho detto *rimane:* e non può cader dubbio che per quanto lo stesso Ministro si rimettesse alla interpretazione dei Tribunali, egli dava a divedere che le parole « *principio di prova scritta* » non dovevano avere il significato specifico, restrittivo indicato nella disposizione dell'art. 1347 Codice civile, che per effetto delle dichiarazioni del Ministro l'onorevole CALVI riteneva fosse stato già escluso.

L'on. Ministro diceva pure che la concessa prova testimoniale, sarà, come nei casi ordinari previsti dal Codice civile, suffragata da un principio di prova scritta: parole che, come notai più sopra, provocarono i commenti della Camera. Quali sono codesti casi ordinari? Ha egli voluto dire che l'art. 1347, il quale al principio di prova scritta dà un significato specifico, contiene una regola generale applicabile a tutti i casi? Parrebbe che no; specialmente dopo la interpretazione dell'on. CALVI, respinta dal Relatore, il che non valse però non solo a mutare, ma nemmeno a modificare le anteriori dichiarazioni del Ministro che anzi apertamente le confermava.

III. Ciò premesso, del principio di prova per iscritto o di prova scritta si occupano gli articoli 174, 175, 190 e 1347 del Codice civile

L'art. 174 permette in certi casi la prova testimoniale della filiazione legittima, purchè vi sia un principio di prova per iscritto, principio, che secondo l'art. 175, risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli

atti pubblici o privati provenienti da una delle parti impegnata nella controversia o che vi avrebbe interesse se fosse in vita.

L'art. 190 ammette la prova per testimoni nel caso d'indagini sulla maternità, quando vi sia già un principio di prova per iscritto, senza però precisa specificazione; ed è nota la disputa degli interpreti del nostro diritto, come pure del diritto francese, se il principio di prova per iscritto, di cui parla l'art. 190, sia quello definito dall'art. 175 o quello dell'art. 1347, della qual disputa non è il caso che io debba tener parola (1).

L'art. 1347 finalmente stabilisce: il principio di prova per iscritto risulta da qualunque scritto che provenga da colui contro il quale si propone la domanda o da quello che egli rappresenta (*quaestio facti*) e che renda verosimile il fatto allegato (*quaestio iuris*) (LESSONA, *l. c.*). Ora; se il principio di prova per iscritto può definirsi: la dimostrazione della verosomiglianza di un fatto desunta da ogni specie di scritto, qualunque ne sia la forma, qualunque lo scopo per cui venne redatto (LESSONA, *op. cit.* III, pag. 435 e seg.), è chiaro che il nostro Codice non accolse questo concetto del principio di prova scritta insegnato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, perocchè tanto nella disposizione dell'art. 175, quanto in quella dell'art. 1347 vengono specificatamente indicate le fonti, donde il principio di prova per iscritto deve derivare; quelle e non altre.

Veramente, quando il Ministro parlava del sussidio che alla prova testimoniale può prestare il principio di prova per iscritto, non poteva riferirsi all'art. 175 del Codice che tratta di una materia speciale e di rapporti giuridici ben più elevati degli interessi economici, e concerne la prova di fatti, per cui, se la legge non ne avesse specificatamente trattato, sarebbe inammissibile la prova testimoniale (ABELLO, *l. c.*, pag. 229); conseguentemente il Ministro non avrebbe potuto avere dinanzi agli occhi se non la disposizione dell'art. 1347, nel quale sarebbe in qualche modo contenuta la norma generale sancita dal patrio legislatore intorno al

---

(1) Vedi tra gli altri il LESSONA, *l. c.*, e ABELLO, *Principio di prova scritta ed ammissibilità della prova testimoniale* (art. 1347 Cod. civ. it., *Giurisprudenza italiana*, 1901, P. IV, p. 216-241).

principio di prova scritta in materia di obbligazioni — la regola *juris* del diritto probatorio che si annette in modo diretto ed immediato, quale eccezione espressa, alla norma fondamentale e comune per l'ammissibilità della prova per testi (ABELLO, *l. c.*, pag. 229).

Ma per le stesse leali dichiarazioni dovrebbe escludersi che alla disposizione dell'art. 1347 il Ministro avesse allora rivolto il pensiero, e parrebbe invece doversi dire che del principio di prova scritta egli accettasse il ben più largo concetto insegnato dalla dottrina e dalla giurisprudenza; e ciò tanto più che nella tornata del 25 gennaio 1905 lo stesso Ministro diceva: *con l'emendamento* GIANTURCO *ci avviciniamo al diritto comune* (*Atti parlamentari*, pag. 553), a meno che, così dicendo, il Ministro non abbia voluto significare che avvicinarsi al diritto comune voleva dire che anche in materia di decime veniva ammesso un mezzo di prova consacrato dal nostro diritto e che il progetto di legge, ammettendo la sola prova per documenti, invece escludeva.

Che, se alle parole dell'onorevole Ministro si deve dare una interpretazione, che allarghi il concetto ed il senso del principio di prova per iscritto oltre i termini prefiniti dall'art. 1347, a ragione il Relatore diceva: « noi non intendiamo di fare nessuna innovazione al Codice civile »; perocchè vera innovazione sarebbe quella che accogliesse il concetto del principio di prova per iscritto quale è insegnato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, cioè, giova ripeterlo, la dimostrazione della verosimiglianza di un fatto desunta da ogni specie di scritto, qualunque ne sia la forma, qualunque lo scopo per cui venne redatto (v. s.).

Nè quanto soggiunse il Ministro, invitato dal Relatore a chiarire il suo pensiero, dovrebbe condurre ad una diversa interpretazione della sua prima dichiarazione; difatti, per quanto potesse affermarsi, come affermò il Ministro, che i Tribunali abbiano interpretato in casi analoghi (quali?) il principio di prova scritta più largamente talvolta di quello che fosse nella mente del patrio legislatore, non potrà mai affermarsi che il principio di prova non debba, in onta alla asserita più larga interpretazione dei Tribunali, sempre ed unicamente risultare da uno scritto proveniente da colui contro il quale è proposta la domanda o da quello che egli rap-

presenta — altrimenti i Tribunali non sarebbero stati *interpreti* del Codice, ma *innovatori*, cioè sarebbero stati veramente *legislatori!*

Laonde, se queste mie modeste osservazioni avessero, come parrebbe, un qualche fondamento di verità, noi dovremmo lamentare che in un punto importantissimo, anzi fondamentale, la parola della legge non è chiara: cioè non si saprebbe se, statuendo la legge che la prova del carattere esclusivamente patrimoniale delle prestazioni non può darsi per testimoni se non quando vi sia un principio di prova scritta, il legislatore intenda richiamarsi puramente e semplicemente alla regola scritta nell'art. 1347 del Codice civile, oppure, introducendo una vera innovazione allo stesso Codice, abbia accolto il diverso concetto della dottrina e della giurisprudenza: in altre parole, se il principio di prova scritta sia qualsiasi scritto, da cui si desuma una qualche probabilità o presunzione di verità, oppure lo scritto proveniente da colui, contro il quale si propone la domanda, o dal suo rappresentante e che renda verosimile il fatto allegato (Chironi ed Abello, *Trattato di Diritto Civile Italiano*, Vol. I, pag. 674, note 3 e 4).

E allora, non sarebbe necessario che il dubbio venisse tolto autorevolmente? venisse detto cioè in forma esplicita quale significato debba attribuirsi alle parole: *principio di prova per iscritto;* o il significato restrittivo dell'art. 1347 del Codice, oppure quello amplissimo insegnato dalla dottrina e dalla giurisprudenza?

Dissero che la nuova legge fu proposta anche per togliere le incertezze originate da quella del 1887, che diede luogo a tante contestazioni non sempre uniformemente decise dai Magistrati, anche Supremi: e senza la dichiarazione esplicita sulla portata delle parole — *principio di prova per iscritto* — non si aprirebbe l'adito a nuovi e non meno gravi litigi?

E dico, che se si ammette il principio di prova per iscritto soltanto secondo il concetto restrittivo dell'art. 1347 del Codice civile, e non secondo gli insegnamenti della dottrina e della giurisprudenza, la legge non tutela debitamente i diritti dei decimanti.

Io non dirò che tutte le leggi, le quali proibiscono o limitano l'uso della prova testimoniale, sono disposizioni di diritto singolare, e perciò, per quanto siano dal legislatore rivestite della forma di una regola generale, esse tuttavia non sono e non pos-

sono essere che altrettante eccezioni, le quali debbono venire strettamente interpretate, di guisa che nei casi non espressamente preveduti dal legislatore ed in genere in tutti i casi dubbi l'interprete seguendo la massima; *jus singulare non est producendum ad consequentias*, debba sempre ritenere permesso l'uso della prova testimoniale (MATTIROLO, *Trattato*, V Ediz. Vol. 2, pag. 302, 303).

E non dirò nemmeno che tra i vari sistemi sia preferibile quello che non ammette restrizioni alla prova testimoniale determinate dal valore delle convenzioni, e che del resto è consacrato sostanzialmente anche dal nostro Codice di Commercio — la quale consacrazione, come sagacemente osserva il LESSONA, ha un alto valore, poichè se non si temono la corruzione, la fralezza della memoria, le incertezze processuali, quando l'interesse economico è più evidente, e l'urgenza e la sicurezza della procedura sono imperiose, non vi è davvero più motivo di temerle in materia civile (*op. cit.*, vol. IV, pag. 57, 58).

Tutto questo forse non potrà dirsi, perocchè siamo di fronte a precise statuizioni: ma i dotti ragionamenti dei due valentissimi maestri autorizzano almeno a ripetere quello che notavo più sopra, cioè che le limitazioni della prova testimoniale possono riguardare soltanto le obbligazioni e che la disposizione dell'art. 1347 del Codice civile, quantunque abbia la forma di una regola generale, è invece sostanzialmente una vera e propria eccezione alle norme comuni del diritto probatorio civile.

Il che mi conduce ad esporre sommessamente una osservazione, che, se mal non mi oppongo, parmi di qualche valore.

È vero: il nostro legislatore accolse il sistema che impone la prova scritta ad *substantiam* per alcune convenzioni prescindendo dal loro valore, ed inoltre vieta la prova testimoniale per le convenzioni, il cui valore eccede una certa somma (LESSONA, *l. c.*). Questa può dirsi ed è veramente la regola generale intorno alla prova testimoniale in materia civile; ma, codesta regola generale è dallo stesso legislatore abbandonata nella materia commerciale, come appare evidente dall'art. 44 del Codice, giusta il quale le obbligazioni e le liberazioni si provano ..... con testimoni; quindi nella nostra legislazione il giudice può consentire liberamente la prova testimoniale malgrado le tre restrizioni scritte dal-

l'art. 1341 in materia civile, il che è conforme, oltrecchè all'antica giurisprudenza, alle evidenti necessità del commercio (LESSONA *l. c.*, pag. 112, 114, e note).

Ora: se il nostro legislatore, pure ammettendo limitamente la prova testimoniale in materia civile, nella materia commerciale invece l'ha ammessa senza alcun limite, non parrebbe contrario alla logica del diritto l'ammettere la stessa prova anche ai riguardi di una materia speciale regolata da una legge speciale, che sta da sè: nè sembra che il legislatore, così facendo, contraddica al sistema probatorio da lui addottato, come non cade in contraddizione quando sancisce qualche eccezione ad una regola generale, e come il *jus singulare* non contraddice al *jus* commune; nè può d'altra parte negarsi che l'istituto della decima e per l'origine, e per le vicende e per l'oggetto sia veramente, anche sotto l'aspetto legislativo, una materia affatto speciale.

Ad ogni modo, checchè sia di ciò, ripeto che se non si accetta il principio di prova per iscritto nel senso amplissimo della dottrina e della giurisprudenza, non si tutelano debitamente i diritti dei decimanti.

Quali infatti potrebbero essere gli scritti provenienti dal debitore che rendano verosimile la dominicalità della prestazione?

Attesa l'origine delle decime dominicali, se esistano titoli costitutivi, avremo non un principio di prova per iscritto, ma la prova per documenti piena e perfetta, e questi non sono scritti che provengano dal debitore.

E quali altri scritti? se fosse insorta questione o sulla sussistenza in genere o in ispecie sul carattere della decima, e la questione fosse stata definita mediante atto di ricognizione dalla parte del debitore, saremmo ancora nel campo della prova per documenti piena e perfetta, e non sarebbe il caso di far ricorso alla prova per testimoni integrata da un principio di prova scritta. Lo stesso sarebbe nel caso che il debitore legasse i fondi gravati dall'onere della decima qualificandola dominicale, dovuta cioè alla Chiesa per ragion di dominio.

Ond'è, che qualora si statuisce per la prova anche in materia di decime, nei propri suoi termini, la norma dell'art. 1347 Codice civile, la disposizione sarebbe assai raramente applicabile, pe-

rocchè rari assai, se io mal non veggo, potrebbero essere quegli scritti che provenienti dal debitore rendano verosimile la dominicalità della decima. Forse la quietanza dei singoli pagamenti rilasciata dal decimante al debitore, nella quale fosse dichiarato che la decima è pagata all'ente ecclesiastico per ragion di dominio. Invero, quantunque la quietanza sia uno scritto che proviene dal creditore, può dirsi tuttavia con la dotta sentenza 15 settembre 1903 della Corte di Venezia (*Temi*, pag. 738) tenuta ferma dalla Corte regolatrice di Firenze con la decisione 16 giugno 1904 (*Temi*, pag. 660), che il creditore può valersi *dell'actio ad exhibendum* per domandare al debitore l'esibizione delle ricevute, perocchè le massime: *non sunt tollenda arma de domo rei; nemo tenetur edere contra se,* valgono pei documenti propri del convenuto, nei quali non sia intervenuto l'attore, non già per quelli che garantiscono il diritto dell'attore e si trovano presso il convenuto in prova dell'eseguita obbligazione (*ivi*). Un altro scritto potrebbe consistere nel contratto di vendita del fondo gravato dall'onere, nel quale la decima fosse qualificata dominicale, ma anche in questo caso, più che un principio di prova per iscritto si avrebbe forse la vera prova per documenti, perocchè in esso sarebbe stato espressamente riconosciuto dal debitore il carattere della dominicalità. nè occorrebbe quindi il sussidio della prova per testimoni.

Altri scritti provenienti dal debitore io non saprei vedere. E allora, per qual motivo di logica o di diritto non dovrebbero, *exempli gratia,* accettarsi come principio di prova scritta gli atti delle Curie Vescovili, che secondo una costante giurisprudenza, per tutto quanto si attiene alla materia beneficiaria e per tutto quanto riguarda le cose di culto avendo forza ed autorità di pubblici documenti, sono rivestiti di pubblica fede e fanno piena prova in in giudizio *erga omnes*, almeno sino a che sia dimostrato il contrario? (Baroli: Sul diritto spettante al parroco per la conservazione delle Chiese all'esercizio del culto. Rivista di diritto ecclesiastico, anno XV, Dispense 169, 170 pag. 3, 4).

Ed è noto che fra gli scopi della Visita Vescovile havvi pur quello di verificare le rendite delle Chiese e lo stato dei benefizi (Nardi, *Elementi*, II Ediz., P. I., pag. 2482-51, Friedberg-Ruffini,

op. cit., pag. 467-468, *Concilio Trid.*, Sess. VII, c. 7 e 8, Sess. XXI, c. 8, Sess. XXIV, c. 3 e 10, Sess. XXVI, c. 3 *De reform*).

Qui cade in acconcio trascrivere da un dottissimo lavoro del RINALDI sul valore storico-giuridico dei Cabrei e delle Platee; è uno studio che riguarda più particolarmente la storia del diritto nelle Provincie Napoletane, ma i raffronti, rettamente egli scrive, con quelli del resto d'Italia non possono mancare.

« Si disputa se una decima sia *sacramentale* o *dominicale*, e dai titoli non appare manifesta la sua indole. Nessuna induzione è possibile da una Platea irregolare, mentre da quella che è stata legittimamente compilata si possono ricavare *elementi preziosi*. Fervono infatti molte dispute presso i Tribunali del Regno, se le decime pretese da alcune Chiese, dal Demanio e dal Fondo pel culto sieno dell'una o dell'altra natura, e si ricorre all'esame degli antichi titoli di concessione, ai documenti di acquisto, agli atti di ricognizione e via dicendo. Però se cotesti titoli non sovrannotarono all'onda del tempo, vi può essere un inventario, il quale ha l'efficacia di surrogarli con piena fiducia del Magistrato se fatto coll'intervento dei pubblici funzionari; ma è una carta inutile, se redatto per memoria dei preposti al patrimonio o per formare un titolo a sè stessi. Pur non ammettendo la malizia, può sospettarsi l'errore nel riassumere il contenuto dei titoli, alla cui esibizione non si potrebbe dispensare » (1). (*Valore storico-giuridico dei Cabrei e delle Platee*, Archivio Giuridico, 1892, Vol. 48, pag. 311, 371).

« Che se non si volesse a codesti inventarî di tutti i beni immobili, mobili, censi, canoni, decime, appartenti alla Chiesa, attribuire la forza di documenti pien provanti, non si dovrebbe

---

(1) I Cabrei erano pubblici inventarî formati con ordine della pubblica autorità e per mezzo di uffiziali destinati o magistrati, previ i solenni dalla legge richiesti (*ivi*, pag. 313). I Cabrei sorsero per la Religione Gerosolimitana — poi si dissero promiscuamente Platee o Cabrei gli inventarî di tutte le Chiese, che avevano valore giuridico sol quando si erano osservate le formalità stabilite dalle leggi del tempo (*ivi*, pag. 316): le Platee ed i Cabrei sono una trasformazione dei *poliptici* e dei *brevi* (*ib.*). È necessario consultare l'intiero studio del RINALDI, che io qui non posso neanche riassumere brevemente: ricordo il Decreto 14 Settembre 1802 della Repubblica Italiana, che mantenendo la

ravvisare in essi il principio di prova scritta, come la Repubblica Veneta riconosceva che due registri compilati nel 1553 ed altri tre compilati dopo il 1630 valevano a fornire la prova dei diritti del Capitolo di Verona, dappoichè, sebbene mancava l'intervento diretto della pubblica autorità, nondimeno si procedeva con tutta la possibile serietà e pubblicità? » (RINALDI, *loc. cit.*, pag. 356 e nota I).

E nessun principio di prova scritta potrà dedursi neanche dall'estimo o catasto, introdotto già nel secolo duodecimo nelle città italiane, se la descrizione di tutti gli averi immobili, mobili, crediti ed altri diritti e proventi che ogni cittadino o contribuente aveva tanto dentro lo Stato che fuori era confermata dal giuramento, la cui verità controllavasi dagli uffiziali pubblici, mercè le testimonianze di terzi o in altro modo? (PERTILE, *op. cit.*, Vol. II, P. I, pag. 459, 461, e note 162, 166. — Vedi in LESSONA sul valore probatorio dei registri privati degli enti ecclesiastici, *Op. cit.*, Vol. III, p. 41 e seg., dove è trattata anche la questione di diritto transitorio).

La dottrina e la giurisprudenza insegnano che le testimonianze storiche contenute nei libri, nei documenti, nelle lapidi esposte al pubblico, hanno valore probatorio in giudizio, trattandosi di atti antichi, della cui esistenza non si può essere in altro modo informati (App. Genova 10 luglio 1865, Giurisprudenza Italiana, XVII, II, 386); e che alle nozioni storiche devesi prestar fede, essendo la storia non altro che un monumento, per così dire, di fede pubblica, una pubblica deposizione testimoniale scritta (Appello Casale 18 luglio 1876, *l. c.*, XXXI, II, 787; RICCI, *Delle prove*, p. 3 e 38; LESSONA, *l. c.*, pag. 67): e a me pare che a nessun'altra materia possa più convenientemente appli-

---

nazione nel diritto e nel possesso di esigere le decime solite a pagarsi alle soppresse corporazioni, confraternite, benefizi e simili, i cui beni erano stati avocati alla nazione, stabiliva che fanno prova contro i debitori i *registri* delle suddette corporazioni, confraternite, benefizi e simili, in cui sia accennato il possesso qualunque di esigere le suddette decime, salvo al debitore il diritto di produrre la prova di fatto in contrario (*Bolleltino delle Leggi della Repubblica Italiana.* Anno I, Tomo I, pag. 343. Vedi anche LESSONA, *op. cit.*, Vol. III, pag. 41, e UGO GUIDO MONDOLFO: *Il Regime giuridico del feudo in Sardegna*, Archivio giuridico, Vol. LXXIV, pag. 97 e passim).

carsi questo insegnamento della dottrina e della giurisprudenza quanto alle decime.

IV. E chiuderò questo modesto mio studio ripetendo le dotte considerazioni della relazione, con la quale l'on. ZANARDELLI, allora Guardasigilli, presentava alla Camera nella tornata del 23 aprile 1898 un disegno di legge sulle dècime ed altre prestazioni fondiarie:

« A determinare i limiti di una disposizione *dichiarativa* dell'art. I della legge 14 luglio 1887, non si deve perdere di vista che fra le difficoltà, contro cui si è dibattuta la pratica, sono da distinguere quelle che si riferiscono alle prove ed agli indizi, in base a cui è determinabile il carattere della prestazione, da quelle che si riferiscono semplicemente alla designazione della parte, a cui nei giudizi incomba l'obbligo della prova. Le prime sono materie di apprezzamenti, cui sarebbe arduo e certamente pericoloso costruire *a priori* norme e presunzioni di legge: sono in altri termini *vere questioni di fatto*. Le altre dipendono invece da una questione di diritto ».

Poi, venendo a parlare della presunzione di spiritualità conforme alla natura ordinaria delle decime corrisposte alla Chiesa ed ai beneficiarî, l'on. Ministro diceva: « Se però la incertezza dell'origine, l'equivocità della causa, quando non risulti che il semplice fatto della periodica corrisponsione di una quota di prodotti ad enti compresi nella ricordata disposizione di legge, fa sorgere la presunzione della spiritualità delle prestazioni, non può che trattarsi di una presunzione relativa — *juris tantum* — che lasci piena libertà di prova contraria.

« Non sarebbe giusto il limitare artificiosamente i mezzi di prova della patrimonialità e contrattualità delle prestazioni, quando è cosa nota essere assai difficile ai decimanti il rintracciare i titoli costitutivi dei loro diritti.

« Tutti sanno che, in generale, gli enti ecclesiastici non conservarono attraverso i secoli il loro possesso di decimare se non per mezzo dei loro inventari, dei loro cabrei, delle loro platee: che i titoli primitivi andarono in massima parte smarriti, che sono rari i casi di titoli confermativi in forma specifica, che talvolta si tratta non di dispersione, ma di inesistenza di titoli costitutivi,

non essendo escluso il caso di prestazioni derivanti da tacita ammissione di popolazioni in vasti tenimenti o di antichissimi titoli di giurisdizione signorile, che finanche sotto l'impero di cessate legislazioni, come per le leggi civili napoletane e per le leggi estensi, era permessa la costituzione di una rendita perpetua fino a ducati cinquanta per le prime e fino alle lire cinquecento per le altre, senza bisogno di alcun titolo scritto. Non sarebbe quindi giuridicamente possibile il limitare in danno degli enti percipienti alla sola prova documentale la dimostrazione dei loro diritti.

« Perciò tutta l'efficacia della presunzione di spiritualità in favore dei reddenti non può risolversi che nel beneficio di trasferire l'onore della prova a carico delle parti che sostengano la patrimonialità delle prestazioni, potendo queste, in mancanza di altri elementi di prova, opporre alla presunzione di spiritualità altre presunzioni valutabili dal magistrato quando sorgano da indizi gravi, precisi e concordanti ».

E più avanti: « Nè vuolsi infine dimenticare che alla legge abolitiva del 1887 si volle di proposito conferire un carattere obbiettivo ed impersonale, nel senso che si intese di colpire le decime in quanto si dovessero ritenere di carattere spirituale e non in quanto fossero percepite da beneficiari, da Chiese o da enti che avessero altrimenti per iscopo un servizio religioso, lasciando al magistrato nei casi concreti il determinare se si tratti di decime sacramentali o di vere prestazioni fondiarie ».

E finalmente: « Ora, finchè una legge *dichiarativa* si limita a regolare l'obbligo della prova fra le parti contendenti e far prevalere la presunzione di sacramentalità in mancanza della prova contraria ammessa *senza alcuna restrizione*, si risolve autenticamente una questione giuridica, e non si previene punto *il giudizio di fatto* che il magistrato nei singoli casi può liberamente portare fra *i positivi elementi* della controversia. Ma ogni legale argomentazione, *ogni prova precostituita che si volesse sancire per legge*, ogni vincolo probatorio che si volesse imporre previamente ai reddenti perchè si potessero poi valere della presunzione che è a loro favore, e che si volesse imporre ai percipienti nella dimostrazione contraria, non rispetterebbe, a mio parere, quella libertà di apprezzamento che spetta alla coscienza dei giudici nella inde-

finita varietà dei casi controversi, e verrebbe *non a chiarire, ma ad alterare* il concetto della legge eversiva ». *(Atti parlamentari*, Camera dei Deputati, Legisl. XX, I Sess., 1897-1898, Docum. n. 288).

Dunque concludendo: o si lasci così, com'è, l'art. 1 della legge 14 luglio 1887 senza stabilire la presunzione di spiritualità che derivi dalla condizione personale del decimante — o se vuolsi stabilire una tal presunzione, si ammetta la prova contraria con ogni mezzo consentito dal diritto comune, compresa la prova per testimoni senza le restrizioni sancite dall'art. 1341 del Codice civile riguardo alla somma: o finalmente si ammetta la prova testimoniale, purchè sussidiata da un principio di prova scritta, ma il principio di prova scritta non sia nel senso restrittivo dell'articolo 1347 del Codice civile, sebbene in quello amplissimo insegnato dalla dottrina e dalla giurisprudenza: altrimenti, ripeto ancora una volta, non si tutelano debitamente le ragioni dei decimanti. E perchè? Forse perchè i decimanti sono persone ecclesiastiche? Non lo credo!

AVV. ANTONIO GASTALDIS.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.
(Sezioni Unite).
16 giugno 1905.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* GIORDANI.

Franzese e Fiorillo c. Arcivescovo di Napoli e Nosocomio Dentale.

Competenza — Testamento — Legato per fondazione di un istituto di beneficenza (Nosocomio) — Erezione in ente morale — Adempimento degli obblighi del legato — Condizione di decadenza nulla — Vigilanza della autorità amministrativa — Legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza art. 103 — Competenza giudiziaria.

Costituita in ente morale una istituzione di beneficenza fondata per testamento, quale un ospedal., spetta all'autorità amministrativa la tutela e vigilanza per l'adempimento degli obblighi imposti a quell'ente, dovendo ritenersi nulla e non apposta qualunque contraria condizione del testatore, giusta l'art. 103 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Il magistrato che ritiene, anche con convincimento di fatto, esaurita l'azione degli eredi di un testatore dopo la costituzione in ente morale sotto la legale tutela della autorità amministrativa di un'istituzione di beneficenza fondata dallo stesso, decide una quistione di merito senza dar luogo a dubbio alcuno sulla competenza giudiziaria o a pretesa violazione degli articoli 2 e 4 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo (1).

(1) Per la competenza assoluta giudiziaria nell'esame ed apprezzamento dei titoli di fondazione di istituzioni autonome o enti morali e dei rispettivi ordinamenti ed oneri, veggansi le due decisioni della Cassazione di Roma, Sezioni unite, 7 gennaio 1904, Con-

Ritenuto, *in fatto*, quanto segue:

Con testamento del 10 novembre 1885 Leopoldo Dentale, dopo avere istituita sua erede universale la moglie Teresa Tedeschi, lasciò una metà dei suoi beni immobili in usufrutto alla moglie ed in proprietà all' Eminentissimo Arcivescovo *pro tempore* della diocesi di Napoli, a condizione che nel suo casino in S. Giorgio a Cremano si fondasse, sotto la immediata e diretta vigilanza del detto Arcivescovo, un ospedale per i poveri di quel Comune e dei Comuni vicini da denominarsi *Nosocomio Dentale*, e si provvedesse al mantenimento di quell'ospedale con la rendita di detti beni immobili, dopo la cessazione dell'usufrutto a favore della moglie.

Dispose inoltre che dalla stessa rendita si prelevassero ogni anno L. 3500 per tre messe quotidiane e per un funerale nell'anniversario della sua morte, e che il resto della detta somma di L. 3500, dopo adempiti i pesi di messe e funerale, si erogasse dal mentovato Arcivescovo, secondo il suo retto giudizio, in elemosine ed opere pie di maritaggi a donzelle povere ed oneste.

Infine dispose che nei beni immobili su indicati ed in tutte le opere riguardanti la fondazione e l'amministrazione dell'ospedale, la celebrazione delle messe e del funerale, le elemosine e i maritaggi, non dovesse in alcun modo ingerirsi qualsiasi autorità laicale, sia governativa, sia provinciale, sia comunale, sotto pena di nullità del legato, col passaggio de' beni agli eredi legittimi.

Morto il testatore nel 5 marzo 1891, nel giorno successivo fu pubblicato il suddetto testamento, contro il quale insorsero Pasquale e Concetta Franzese, figli di una sorella di lui, e Giuseppe Fiorillo, figlio di un' altra sorella, e chiesero al Tribunale di Napoli, in contradittorio della vedova Tedeschi e dell'Arcivescovo di quella diocesi, che, in via principale, dichiarasse la nullità del testamento per vizi di forma e suggestione e captazione dolosa, ed in via subordinata, dichiarasse nullo il legato di beneficenza, e con esso caducato il relativo usufrutto a favore della Tedeschi, perchè per la nuova legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza era divenuta necessaria la ingerenza dell''autorità laicale nell'amministrazione dell'ospedale, contrariamente ad una delle condizioni concernenti quel legato; e perchè, quanto alle messe, si trattava di cappellanie laicali. Ma il Tribunale adito respinse siffatte domande con sentenza del 7 settembre 1891, confermata in grado di appello il 4 aprile 1892 e passata in cosa giudicata.

Successivamente con Regio decreto del 1 settembre 1895 fu eretto in ente morale l'ospedale suindicato, a richiesta dell'Arcivescovo *pro tempore* della diocesi di Napoli, il quale fu autorizzato ad accettare il legato, salvo l'obbligo di prelevare ogni anno la somma di L. 3500 per gli scopi suddetti, e fu anche incaricato dell'amministrazione dell'ospedale medesimo.

Dopo circa tre anni, cioè nel 28 febbraio 1898 cessò di vivere la vedova Dentale, e quindi il detto Arcivescovo s'immise nel possesso dei beni immobili a lui lasciati.

Se non che, con atto del 30 aprile 1901 i predetti Concetta e Pasquale Franzese e Giuseppe Fiorillo adirono di nuovo il Tribunale di Napoli, e, premesso che non erano state adempite tutte le condizioni, alle quali era sottoposto il legato fatto a favore di quell'Arcivescovo, chiesero che egli fosse dichiarato decaduto da tale legato, ed a siffatta domanda fece poi adesione un'altra erede legittima del testatore, Anna Maria D'Emilio, assistita dal marito Francesco Buonaugurio.

---

gregazione di carità di Torino c. Arciconfraternita della Trinità di Torino, e Congregazione di carità di Torino c. Ospizio di carità di Torino (vol. XIV, pag. 148 e 146) con le note ivi; Cassaz. stessa di Roma, Sezioni Unite, 20 agosto 1903, Congregazione di carità di Parma c. Collegio dei teologi di Parma (vol. stesso XIV, pag. 35) con la nota.

Con sentenza del giorno 11 dicembre 1901, il Tribunale adito dichiarò di non trovar luogo a deliberare, essendo stato citato l'Arcivescovo, e non l'ente morale.

Appellarono gli attori, e quella Corte di Appello, pronunziando sul loro gravame, ritenne efficace la loro dichiarazione di avere inteso di proporre la loro istanza contro l'Arcivescovo, quale rappresentante del Nosocomio Dentale, assegnò allo stesso Arcivescovo un termine per ottenere dalla Giunta provinciale amministrativa l'autorizzazione a stare in giudizio, e rinviò la causa al Tribunale per gli ulteriori provvedimenti.

Riproposta la causa per la decisione definitiva, quel Tribunale respinse interamente la domanda degli attori con sentenza del 29 aprile 1903, che fu confermata in grado di appello con sentenza del 28 marzo 1904, contro la quale Concetta e Pasquale Franzese e Giuseppe Fiorillo hanno prodotto il ricorso per cassazione, rivolgendolo a questo Supremo Collegio a Sezioni Unite, e deducendo il seguente mezzo di annullamento:

Violazione degli art. 2 e 4 della legge del 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, 2, 51 e 95 della legge del 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, 759, 848, 856 857, 1350, e 1351 del Codice di procedura civile.

L'Arcivescovo di Napoli, resistente al ricorso, ha dedotto che i ricorrenti si sono irritualmente rivolti a questo Supremo Collegio, dovendosi il ricorso esaminare dalla Corte di Cassazione di quella città.

In diritto. — Considerato che la Corte di Appello, dopo avere ritenuto, in base alla interpretazione del testamento suddetto e degli altri documenti prodotti nella causa, che l'Arcivescovo *pro tempore* della diocesi di Napoli avesse adempito tutti gli obblighi inerenti al legato fatto in suo favore, soggiunse che, del resto, il Tribunale aveva bene giudicato, dichiarando che, in seguito al Regio Decreto, col quale era stato istituito il Nosocomio Dentale in S. Giorgio a Cremano, i beni all'uopo destinati non potevano essere più devoluti agli eredi legittimi del testatore, giusta l'art. 103 della legge del 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Ora, i ricorrenti sostengono che con quest'ultimo ragionamento la Corte di Appello abbia implicitamente ritenuto, in forza del decreto suddetto, improponibile l'azione da essi promossa allo scopo di far dichiarare la decadenza del mentovato Arcivescovo dal legato fatto in suo favore, ed abbia perciò violato gli articoli 2 e 4 della del 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, poichè quel decreto non poteva togliere ciò che loro spettava in forza del testamento, e, dimostrato per il mancato ed impossibile funzionamento del Nosocomio Dentale il loro diritto ai beni all'uopo destinati, il decreto medesimo dovevasi considerare come inefficace agli effetti civili, salvo a revocarlo poi ne' modi stabiliti dalle leggi amministrative.

Ma la censura, di cui si tratta, non ha fondamento.

In vero, la Corte di Appello, a prescindere che ritenne infondata la domanda dei ricorrenti, principalmente perchè si convinse che il suddetto Arcivescovo avesse adempito tutti gli obblighi inerenti al legato fatto in suo favore, col censurato ragionamento non disse affatto che l'azione promossa dai ricorrenti sfuggisse all'esame dell'autorità giudiziaria, e rientrasse nella competenza dell' autorità amministrativa, ma disse soltanto che, costituito il Nosocomio in ente morale, spettava alla autorità amministrativa di vigilare per l'adempimento degli obblighi imposti a quell'ente, e siffatta ingerenza non poteva dar luogo alla decadenza del legato in forza di una delle condizioni stabilite dal testatore, perchè tale condizione dovevasi riguardare come non apposta, giusta il citato art. 103 della legge sulle istituzioni pubbliche di be-

neficenza; il che del resto, era stato anche deciso con la sentenza pronunziata dal Tribunale il 7 settembre 1891 e passata in cosa giudicata.

In altri termini la Corte di Appello non considerò come improponibile l'azione promossa dai ricorrenti, ma ritenne invece che l'azione medesima fosse esaurita dopo la erezione del Nosocomio in ente morale; e quindi decise una questione di merito, non sollevando giustamente alcun dubbio sulla competenza giudiziaria, e conseguentemente non violò i citati articoli 2 e 4 della legge sul contenzioso amministrativo.

Considerato che l'esame di tutte le altre censure contenute nell'unico mezzo di annullamento spetta alla Corte di Cassazione di Napoli, giusta l'articolo 5 della legge del 31 marzo 1877, n. 3761, su i conflitti di attribuzioni.

Per questi motivi, rigetta nella parte riguardante la censura circa la competenza giudiziaria, e rinvia l'esame di tutte le altre censure alla Corte di Cassazione di Napoli.

Cassazione di Roma.

8 giugno 1905.

Pres. Basile, ff. P. — *Est.* Riccobono.

Economato generale de' benefizi vacanti di Napoli c. Capitolo cattedrale di Melfi.

Capitoli cattedrali — Economato dei benefizi vacanti — Stalli o canonicati vacanti — Azione contro il Capitolo per i relativi frutti — Validità — Massa comune — Sequestro delle porzioni dei canonicati vacanti — Insequestrabilità degli stalli inferiori ad annui ducati 60 — Regolamento 2 marzo 1899 — — Regolamento 8 dicembre 1851 per le Provincie Napoletane — Non abrogazione.

È legalmente valida l'azione dell'Economato dei benefizi vacanti contro un Capitolo cattedrale per il pagamento di quote di stalli o canonicati vacanti non corrispostegli sulla massa comune, e non contro le persone dei partecipanti o gli eredi di quelli defunti (1)

Il Capitolo cattedrale costituisce una personalità giuridica ed un corpo morale riconosciuto anche dalle leggi eversive, soggetto di diritti civili patrimoniali e tenuto a rispondere, secondo la legge civile, degli atti del suo Procuratore, che legittimamente lo rappresenta per la sua organica costituzione (2).

L'amministrazione della massa comune *sta nel Capitolo cattedrale, il quale delega*

(1-3) Non possiamo aderire a queste massime sancite nella presente sentenza in tesi così assoluta. Nel patrimonio dei Capitoli cattedrali si può avere la massa comune, detta *grossa*, costituita da benefizi o *prebende* riuniti in una sola massa per avere una migliore amministrazione economica dei medesimi e per distribuirne i redditi in porzione fra i canonici *ratione beneficii*, e la massa *piccola* costituita da rendite patrimoniali del Capitolo, che si divide fra i singoli canonici in quotidiane distribuzioni *ratione servitii*. Le *prebende* o benefizi, che formano la massa *grossa*, conservano la loro natura giuridica di enti morali separati e distinti dalla mensa o patrimonio capitolare, e di essi sono *usufruttuari* i singoli canonici beneficiati; mentre la massa *piccola* è compendio patrimoniale collettivo del Capitolo come ente morale a sè. Di fronte quindi alle azioni giudiziarie contro i Capitoli cattedrali è necessario determinare con caratteri precisi la natura giuridica delle rendite patrimoniali di esso. Nella specie è evidente che trattasi, riguardo agli stalli vacanti, di rendite di massa comune grossa, o di natura prebendale, sulle quali sole è esperibile il sequestro e l'azione giudiziaria dell'Economato. E data tale natura delle rendite degli stalli vacanti distribuite *pro rata* ai partecipanti dal Procuratore del Capitolo, cioè di frutti dei singoli benefizi destinati a pro' dei godenti di questi, e non di redditi del patrimonio speciale del Capitolo, non è ammissibile la responsabilità giuridica dell'ente Capitolo, sia pure attraverso l'operato del Procuratore di esso, il quale, per quanto ne sia l'organo amministrativo, non può tramutare, col semplice fatto dell'amministrazione e distribuzione delle rendite, la essenza giuridica di queste. — Rispondente agli esatti criterii giuridici a noi sembra in questo caso: o un'azione di responsabilità *personale* verso il Procuratore o amministratore per avere malamente distribuiti agli altri partecipanti i frutti degli stalli vacanti, i quali sono a beneficio esclusivo degli investiti o *usufruttuarii*, e, in vacanza, dell'Economato; o meglio una azione di restituzione di indebito percetto delle porzioni di massa grossa riguardanti i frutti degli stalli

in tutto ciò che attiene a tale amministrazione ed alla distribuzione delle quote di redditi ai partecipanti il suo rappesentante Procuratore, legittimo mandatario dell'ente Capitolo, non dei singoli canonici (3).

Il Regolamento 2 marzo 1899 sugli Economati dei benefizi vacanti non ha abrogato il precedente Regolamento 8 dicembre 1861 per le Provincie Napolitane, che riteneva esenti da sequestro gli stalli inferiori a ducati 60 annui (4).

Con atto del 18 giugno 1901, l'Economato dei benefizi vacanti notificò al Capitolo cattedrale di Melfi una liquidazione delle rendite relative ad alcuni stalli soppressi per il periodo anteriore alla presa di possesso da parte del Demanio, nonchè dei frutti delle vacanze di alquansi stalli conservati, chiedendo il pagamento della somma liquidata, ed al tempo stesso procedette al sequestro della rendita pubblica iscritta a favore del Capitolo.

Il Capitolo impugnò il sequestro e la liquidazione, assumendo, in quanto agli stalli soppressi, che nulla spettasse all'Economato, imperocchè dal momento stesso della loro soppressione, proprietà ed usufrutto passarono, per dettato di leggi, alle Amministrazioni del Demanio e del Fondo per il culto.

In quanto poi ai frutti delle vacanze degli stalli conservati, oppose la carenza di azione dell'Economato verso il Capitolo, assumendo che le rendite riscosse dagli stalli vacanti ed erroneamente distribuite dal Procuratore del Capitolo, non sarebbero dovute dall'ente Capitolo, ma da quei beneficiarii che avrebbero goduto di una porzione maggiore, per non essere state dedotte, nella ripartizione, le quote relative agli stalli vacanti, ed in mancanza dai loro eredi.

Infine dedusse che non fossero dovute al Regio Economato i frutti dei mansionariati vacanti a norma dell'articolo 48 del Regolamento dell'Economato generale 8 dicembre 1861, perchè la rendita dei medesimi era inferiore ai ducati sessanta, pari a lire duecentocinquantacinque.

Con sentenza del 25 luglio 1902 il Tribunale di Napoli ritenne di nulla competere al Regio Economato in quanto riguardava gli stalli soppressi; in quanto agli stalli conservati, respinse la eccezione di carenza di azione dell'Economato verso il Capitolo e quindi dispose il rendiconto, onde al seguito di esso stabilire quale fosse la quota spettante all'Economato. Quanto infine ai mansionariati, ritenne che la disposizione, che escludeva dal sequestro i benefici di rendita inferiore ai ducati sessanta, doveva ritenersi abrogata dal nuovo Regolamento per gli Economati generali dei benefizii vacanti 2 marzo 1899. Quindi dichiarò tenuto, in rapporto ai medesimi, il Capitolo verso l'Economato per il tempo anteriore al 1° aprile 1899, se i frutti annuali, all'esito del rendiconto, fossero risultati eccedenti i 60 ducati (lire 255), restando sempre dovuta la rendita netta pel tempo posteriore, qualunque fossero i frutti annuali.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 3 aprile 1903, pronunziando sull'appello principale dell'Economato e su quello incidentale del Capitolo, cno-

---

vacanti contro i *singoli* partecipanti, o loro eredi, che, non essendone usufruttuarii, hanno goduto di quelle rendite spettanti agli usufruttuarii dei rispettivi benefizii o prebende. Non è mai spiegabile un'azione contro l'ente Capitolo. Così aveva ritenuto la sentenza della Corte di appello di Napoli, che è stata annullata colla presente decisione della Corte Suprema di Roma: la pubblichiamo in seguito a pag. 374.

Si consulti in questa RIVISTA lo studio ultimo: *Ancora la massa comune nei Capitoli cattedrali*, vol. XIV, pag. 627 e seg., in cui, in nota a pag. 639, sono richiamati i varii studi precedenti sulla questione.

Vedi anche la giurisprudenza sotto la rubrica: *Capitoli cattedrali*; *massa comune*; *distribuzione « ratione servitii »*, nel volume stesso, pag. 708.

(4) Veggasi la nota alla sentenza della Cassazione di Roma 31 marzo 1904, Legato pio Cabras c. Lai, a pag. 481 del vol. XIV. In essa si parla dei varii regolamenti emanati nelle Provincie Napolitane e nelle altre per gli Economati dei benefizi vacanti.

fermò il pronunziato del Tribunale in quanto negò qualsiasi diritto dell'Economato sulle rendite degli sta li soppressi, ma, contrariamente al detto pronunziato, ritenne l'Economato carente di azione verso il Capitolo per le rendite già distribuite, e ritenne esclusi dal sequestro i frutti dei mensionariati non eccedenti gli annui ducati 60, senza distinzione di tempo e però anche pel periodo successivo al 1° aprile 1899.

Considerò la Corte, in quanto ai benefizi soppressi, di essere insussistente la pretesa dell'Economato relativa alle rendite del periodo di tempo corso tra la vacanza e la presa di possesso, poichè per virtù delle leggi eversive erano stati soppressi, e i beni ne erano stati devoluti al Demanio, e quindi le rendite tanto nella proprietà quanto nell'usufrutto, appena avveravasi la morte la morte degli investiti, si trasferivano nell'Amministrazione pubblica.

Egli è vero, disse la Corte, che per un certo tempo l'Economato riscosse e fece sue le rendite dei benefici già colpiti di soppressione, nel tratto di tempo dalla morte dei beneficiarii sino alla presa di possesso da parte del Demanio, ma ciò solo a titolo di concessione, che poscia venne revocata con Nota del Ministero di giustizia del 30 giugno 1896, e ciò anche per gli stalli che a questa data si trovavano già vacanti, avendo essa, per un riguardo al fatto compiuto, dispensato soltanto l'Economato dal rendere conto delle rendite già riscosse, ma con la inibizione di esigere quelle che, pur trovandosi scadute nel detto periodo, non fossero state dall'Economo riscosse. In questo senso doveva intendersi la Circolare anzidetta la quale in ciò, lungi dall'essere stata contradetta, venne confermata dall'altra Circolare del Ministero delle finanze del 20 gennaio 1898. Quindi le scadenze di tali rendite, conchiuse la Corte, soltanto dal Demanio potrebbero venire rivendicate contro il Capitolo, se non fossero di ostacolo, come quest'ultimo assumeva, le transazioni intervenute tra il Demanio ed il Capitolo cattedrale, ed in ispecie quella del 1884.

In quanto alle vacanze degli stalli conservati, per i quali non era dubbio il diritto dell'Economato ai relativi frutti, la Corte, traendo argomento dai Sovrani Rescritti del 18 novembre 1822 e 18 settembre 1824, considerò che, devoluta, per disposizione statutaria, al Procuratore del Capitolo, senza alcuna autorizzazione od ingerenza di questo, la distribuzione ai partecipanti delle rispettive quote di prebende, veniva per ciò stesso esclusa qualsiasi responsabilità dell'ente Capitolo. Considerò inoltre che, allorquando i canonici cessarono dalla vita comune, cessò la comunione indivisa delle rendite del Capitolo e la mensa fu divisa, secondo il numero dei canonici in altrettante prebende, per modo che la partecipazione alla massa *pro rata*, assunse il carattere di un diritto personale e diretto del beneficiario, e però ove questi abbia riscosso più di quanto gli era dovuto, contro il medesimo era da esperimentarsi l'azione d'indebito, non contro il Capitolo, quale *universitas*.

In riguardo poi ai mansionariati la Corte considerò che sulle orme delle istruzioni della Reale Camera di Santa Chiara, sancite da Sovrana approvazione 21 aprile 1781, l'art. 48 del Regolamento degli economati nelle Provincie napoletane 8 dicembre 1861, escludeva dal sequestro i benefizi di rendita inferiore ai 60 ducati, e che tale esclusione non venne meno pel nuovo Regolamento degli Economati 2 marzo 1899, per il fatto di non essere stata in quest'ultimo riprodotta, ma soggiunse che, come si osservava dal Capitolo, il detto Regolamento non avrebbe potuto abrogare una legge quale era il Regio Decreto luogotenenziale 8 dicembre 1861, che a sua volta non aveva fatto che richiamare in vigore l'antica polizia ecclesiastica delle Provincie napoletane.

Contro questo giudicato l'Economato Generale propose ricorso avanti la Corte

di Cassazione di Napoli, deducendo due mezzi di annullamento:

1° Violazione degli art. 2, 436, 443 e 444 del Codice civile, non che delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico concernenti gli stalli conservati dei Capitoli cattedrali; violazione e falsa applicazione degli invocati Sovrani Rescritti 18 novemvre 1822 e 18 settembre 1824, e dell'articolo 517, n. 7, di procedura civile.

2° Violazione dell'art. 18 dello Statuto costituzionale 4 marzo 1848; violazione del Regolamento sugli Economati 2 marzo 1899 e dell'art. 5 delle disposizioni preliminari al Codice civile.

E in seguito a rinvio della Corte regionale, tale ricorso è stato dichiarato di competenza di questo Supremo Collegio.

Attesochè ben fondato si ravvisa il primo mezzo del ricorso, e non può la sentenza denunziata sottrarsi alla giusta censura per avere erroneamente affermato che l'azione dell'Economato per le quote degli stalli vacanti, non corrispostegli sulla massa comune del Capitolo cattedrale, non sia legittimamente diretta contro il Capitolo, ma debba invece sperimentarsi contro le persone dei partecipanti o gli eredi di quelli defunti.

Opportuno anzitutto è il rilievo fatto dalla ricorrente Amministrazione di non avere la Corte di merito tenuto conto che nel precedente giudizio, fra le stesse parti agitatosi e definito con la sentenza della Corte di Potenza 12-18 giugno 1877, ben con la legittima contraddizione dell'ente Capitolo venne svolta l'azione dell'Economato per le conseguenze delle vacanze, in quanto si ritenne trattarsi di massa comune amministrata e distribuita dall'ente stesso per l'organo del rappresentante suo Procuratore, all'uopo canonicamente deputatovi. Che la dedotta irresponsabilità del Capitolo non era che una risorsa di difesa in questo secondo giudizio, contradetta dal fatto che il reddito capitolare è indiviso e complessivamente è indistintamente amministrato, rappresentato e riscosso dal Capitolo per mezzo del suo legittimo Procuratore, come è al Capitolo intestata la rendita sul Gran Libro, senza veruna distinzione e relazione di prebende.

Che l'errore della denunziata sentenza riesce della massima evidenza, se si pone mente che, respingendo l'azione dell'Economato verso il Capitolo, essa venne a negare che questo costituisca una personalità giuridica ed un corpo morale, soggetto di diritti civili patrimoniali, e quindi tenuto, come ente morale sottoposto alla legge civile, (art. 2, 425, 433 e 434 del Codice civile) a rispondere degli atti di chi per l'organica sua costituzione legittimamente lo rappresenta, quando codesta personalità civile dei Capitoli cattedrali venne riconosciuto dalle stesse leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, le quali, analogamente contemplano il patrimonio degli enti morali ecclesiastici non soppressi.

Che va considerato, quale organo amministrativo del Capitolo, quello del rappresentante Procuratore in tutte le sue attribuzioni di riscuotere le rendite, pagare i pesi e le spese, e distribuire le quote fra i partecipanti, onde egli obbliga il Capitolo quando in tale organica rappresentanza agisce in nome dell'ente per ciò che attiene all'amministrazione della massa comune e alla distribuzione delle quote di reddito ai partecipanti. Se ciò è vero l'amministrazione della massa sta nel Capitolo, il quale delega in ciò il suo rappresentante procuratore, il quale pertanto non dei singoli canonici, ma dell'ente Capitolo è il legittimo mandatario.

Che al contrario assunto, di escludere la responsabilità del Capitolo, erroneamente s'invocano i Sovrani Rescritti del 18 novembre 1822 e 18 settembre 1824, poichè è fuori dubbio che il Breve pontificio *Impensa* del 13 agosto 1819, in seguito al quale vennero approvate col Sovrano Rescritto del 18 novembre 1822 le istruzioni disposte dalla Commissione dei Vescovi, non che il successivo Rescritto del 18 settembre 1824 regolano

soltanto la condizione della Chiesa Ricettizia e non mai i Capitoli cattedrali. Se il Breve *Impensa* e i detti due Rescritti poterono essere invocati dal Capitolo di Melfi nell'altro giudizio definito con la surriferita sentenza del 1878 ben si spiega, osservando che allora la Chiesa cattedrale di Melfi, invocando una Bolla di Papa Leone X, pretendeva di essere ritenuta Ricettizia; ma non lo si comprende ora dopo che la detta sentenza, passata in giudicato, respinse come infondato lo assunto anzidetto.

Attesochè si appalesa invece destituito di ogni fondamento il secondo mezzo del ricorso, e non merita alcuna censura la denunziata sentenza in quanto ritenne che la esclusione del sequestro per gli stalli inferiori agli annui ducati 60, si dovesse applicare anche dopo il nuovo Regolamento del 2 marzo 1899. Ed invero vuolsi por mente che il diritto al sequestro delle porzioni di massa comune dei Capitoli cattedrali in caso di vacanza, attinge alle norme adottate dal già Monte frumentario per effetto delle istruzioni della Real Camera di Santa Chiara sancite da Sovrana approvazione nel 21 aprile 1781, le quali all'art. 5 stavilivano potersi sequestrare le porzioni di massa comune dei benefizi ecclesiastici capitolari, purchè eccedessero i ducati 60 netti. L'art. 48 del Regolamento degli Economati per le Provincie napoletane 8 dicembre 1861 non fece che richiamare le norme generali adottate dal già Monte frumentario.

Ma il nuovo Regolamento generale degli Economati per tutte le provincie del Regno, non credette di ripetere cotesto richiamo, e, poichè il vecchio Regolamento delle Provincie napoletane non creava con l'art. 48 una nuova norma, il silenzio del nuovo Regolamento nulla mette in essere, in quanto il diritto al sequestro rivela la sua origine da disposizioni costituenti la polizia ecclesiastica delle dette Provincie.

Or la sentenza denunziata ritenne la esenzione dal sequestro delle porzioni di massa comune capitolare non eccedenti 60 ducati anche sotto il nuovo Regolamento del 1899 per duplice motivo, che cioè il Regolamento non può distruggere una legge, e che non aveva pensato affatto a revocare le leggi preesistenti, e di provvedere al riguardo in modo diverso.

Evidentemente il nuovo Regolamento del 1899 non abrogò la norma anzidetta, nè per dichiarazione espressa, nè per incompatibilità delle sue disposizioni con essa, non avendo costituito materia del detto Regolamento, e quindi manca ogni sostrato. alla pretesa violazione dell'art. 5 delle disposizioni preliminari del Codice civile.

Nè molto meno potrebbe intendersi la possibile violazione dell'art. 18 dello Statuto del Regno, secondo il quale i diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria o concernenti alla esecuzione delle provvisioni di ogni natura provenienti dall' estero saranno esercitate dal Re. Tale disposizione evidentemente ha riguardo al diritto di regalia spettante al Re in occasione delle provviste pei benefizi ecclesiastici del Regno, giusta i Concordati e la polizia ecclesiastica; ma ciò nulla ha che vedere col tema della presente controversia, nella quale si discute di un semplice diritto patrimoniale dei componenti del Capitolo di Melfi, sapere, cioè, se per disposizioni, tuttavia in vigore nel Regno, siano esenti dal sequestro per parte dell'Economato, nelle vacanze, le quote di partecipazioni inferiori ai ducati 60 e debbano quindi accrescere, durante le vacanze, le quote degli altri investiti. In tutto ciò il diritto di regalia non può menomamente venire in discussione, dovendo solo togliersi in esame ed applicarsi delle norme, le quali contenute in disposizioni tuttavia in vigore nel Regno, non formarono nè dovevano formare materia del nuovo Regolamento per gli Economati 2 marzo 1899.

Per questi motivi, la Corte cassa e rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

27 maggio 1905.

Pres. PUGLIESE, ff. P. — *Est.* OTTONE.

Demanio dello Stato c. *Cali e Trupiano.*

Fondazioni autonome a scopo di culto — Caratteri costitutivi — Errato giudizio del magistrato di merito — Soppressione.

Quando un testatore chiamasi erede l'anima *e, disponendo di tutto il suo patrimonio, fra gli altri legati lascia un legato di messe quotidiane da celebrarsi in perpetuo in designata Chiesa e Cappella, determinandone la elemosina, e nominando fidecommissari i parroci* pro tempore *del luogo, ove trovansi la Chiesa e Cappella designate, per l'amministrazione delle sue sostanze ereditarie e con l'obbligo di prelevarne la stabilita elemosina per le messe secondo la sua volontà, si ha la fondazione autonoma a scopo di culto soppressa dalla legge 15 agosto 1867* (1).

La celebrazione di messe *costituisce sempre opera pia di culto, nè l'essere compiuta in suffragio dell'anima del disponente può tramutarne lo scopo di culto.*

Ritenuto che il Sacerdote Giovanni Ferro, con testamento mistico 3 ottobre 1710, chiamavasi erede l'anima, e fra gli altri lasciti ne dettava uno di tre messe quotidiane da celebrarsi in perpetuo nella Cappella di Maria Santissima *de libera inferni*, entro la Chiesa matrice di Palermo, con l'annua elemosina di onze 18 quanto a due, e di onze 24 quanto all'altra di dette messe. Nominava fidecommissarii per l'amministrazione della sua eredità e l'eseguimento dei disposti lasciti, i parroci *pro tempore* delle chiese di Santa Margherita e di San Giovanni dei Tartari in Palermo, col salario di onze 4 annuali per ciascuno.

L'Amministrazione del Demanio ritenendo colpito il legato dalle tre messe quotidiane dalla legge 15 agosto 1867, n. 3848, chiese ed ottenne nel luglio 1896 la sospensione del pagamento dei semestri di due rendite sul Debito pubblico intestate alla fidecommissaria, e in seguito con verbale 23 giugno 1901 prese possesso della dotazione in complesso del pio legato, che in atti si accenna essere dell'annua rendita di L. 688,60.

Però, prima ancora che a siffatta presa di possesso si procedesse, già i parroci fidecommissarii, con citazione 5 novembre 1900, avevano convenuta l'Amministrazione innanzi al Tribunale di Palermo, e domandato si dichiarasse il pio legato Ferro non soppresso dalla legge precitata, o, quantomeno, avverata la prescrizione trentennale. Di poi pure domandarono si dichiarasse nulla e priva di giuridici effetti la presa di possesso 23 giugno 1901; si ordinasse il pronto pagamento dei semestri delle due rendite preindicate, e si condannasse l'Amministrazione nelle spese.

Il Tribunale con sentenza 12-21 marzo 1902, respinta la eccezione di prescrizione, dichiarò soppresso il legato Ferro, solamente revocò la sospensione del pagamento delle due rendite intestate alla fidecommissaria, per essere dessa una pia opera con fini diversi, e in possesso di un patrimonio, e non soltanto di quel che formava oggetto del legato delle messe, salvo all'Amministrazione di far valere nei modi di legge i diritti derivanti dalla soppressione; dichiarò compensate le spese.

Appellarono i fidecommissarii, e, incidentalmente, anche l'Amministrazione quanto alle spese.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza 3-10 giugno 1904, accolse le domande dei fidecommissarii, disse il legato Ferro non essere soppresso, ed essere nulla la presa di possesso ese-

(1) Veggasi: Cassaz. Roma 9 marzo 1905, Reclusorio di S. Pietro in Palermo c. Fondo pel culto; 26 aprile 1904, D'Angelo c. Demanio e Fondo pel culto; 14 gennaio 1905, Colapai c. Finanze (volume in corso XV, pag. 223, 160, 34) con le relative note.

guita dall'Amministrazione, e condannò l'Amministrazione stessa nelle spese.

L'Amministrazione denunziò tale sentenza per violazione dell'art. 1°, n. 6, della legge 15 agosto 1867 precitata.

Il Supremo Collegio ha considerato:

Che la Corte di merito disse non soppresso il legato Ferro, perchè « senza l'assegnazione di rendita o fondo che ne costituisca la dotazione, ne manca l'autonomia, e la celebrazione delle messe in suffragio dell'anima del testatore racchiude un fine pio, ma non di culto », ma le addotte ragioni appalesano che non si formò un esatto concetto giuridico nè della dotazione, nè dell'autonomia, nè dello scopo di culto.

Per verità quando il testatore chiamasi erede l'*anima*, dispone di tutto il suo patrimonio con legati, ed uno ne detta di messe quotidiane da celebrarsi in perpetuo in designata Chiesa e Cappella e ne determina la elemosina, e nomina fidecommissarii dei parroci *pro tempore* del luogo ove trovasi la Chiesa e Cappella designata, con incarico di amministrare le sue sostanze ereditarie e l'obbligo di *prelevarne* la stabilita elemosina per le messe, onde la volontà sua pienamente si adempia, si ha la *fondazione* espressamente contemplata dall'art. 1°, n. 6, della legge eversiva; la dotazione ne viene costituita dal capitale necessario a produrre la rendita da erogarsi nella elemosina per la celebrazione delle messe, la rappresentanza dell'ente sta nei parroci fidecommissarii, che più di un'azione esperibile si hanno la detenzione, amministrazione e disposizione del capitale stesso per impiegarne il frutto nel modo voluto dal testatore.

La Corte di merito non pose ben mente alla sostanza della testamentaria disposizione sottoposta al suo esame, non avvertì che la dotazione può determinarsi per modo sì diretto che indiretto; e nel vincolo perpetuo di beni qualunque essi siano, e nella sottrazione di essi al libero commercio, si ha la fondazione o creazione di un ente morale, base vera e giuridica dell'autonomia.

Che poi la celebrazione della messa sia opera di culto non se ne è dubitato mai, e il suffragio, che il disponente ne speri per sè, non ne tramuta ne può tramutarne lo scopo di culto, specie se la pia funzione compiere si debba in pubblica Chiesa e vi possano assistere i fedeli.

Pertanto la denunziata sentenza non può sfuggire al chiestone annullamento.

Per questi motivi, la Corte cassa la sentenza, ecc.

Cassazione di Roma.

11 aprile 1905.

Pres. PUGLIESE ff. P. — *Est.* TIVARONI

Fondo pel culto c. *Opera pia Estaurita Cappella di S. Maria la Neve.*

Ricorso in Cassazione — Atto di notificazione — Sola sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario — Validità.

Fondazioni autonome a scopo di culto — Cappellania laicale — Caratteri costitutivi desunti dal testamento — Assegnazione di rendita di determinati cespiti — Soppressione.

I requisiti essenziali, che caratterizzano una fondazione quale Cappellania laicale *vera e propria, sono: la fondazione autonoma a scopo di culto, la perpetuità, la destinazione di un altare, la designazione di una rendita ed il patronato* (1).

A costituire una Cappellania laicale, *ossia l'ente autonomo, non è necessaria una dotazione immobiliare materialmente distaccata dal patrimonio del fondatore: basta la designazione fatta dal testatore di un cespite ereditario, la cui rendita sia l'erede obbli-*

---

(1) Veggansi: Cass. di Roma, 14 febbraio 1905, Colapai c. Finanze; 9 marzo 1905, Reclusorio di S. Pietro in Palermo c. Fondo culto; 26 aprile 1904, D'Angelo c. Demanio e Fondo culto (vol XV in corso, pag. 34, 223 e 160) colle relative note. Sulla natura delle fondazioni autonome a scopo di culto richiamiamo lo studio « *Cappellania, ente autonomo, legato sub modo* » pubblicato nel volume XII, pag. 129 e seg.

gato ad impiegare nell'adempimento del legato (2).

L'autonomia dell'ente consiste nella possibilità di funzionare e di raggiungere i suoi fini con mezzi proprii, sia che questi ritragga direttamente da beni assegnatigli, sia che gli debbano essere apprestati su cespiti particolari amministrati dall'erede.

La garenzia ipotecaria, se è condizione necessaria per salvaguardare la disposizione a scopo di culto consistente nell'obbligo personale dell'erede a corrispondere una determinata prestazione, non è indispensabile quando parte dalla rendita di determinati beni è assegnata come dotazione del lascito (3).

In fatto. — Con testamento del 28 novembre 1835, per notar D'Arienzo, il fu Giuseppe Mastellone disponeva, tra l'altro, quanto segue: « Istituisco e nomino unico erede la Cappella di S. Maria la Neve eretta sotto il Banco di S. Eligio (in Napoli) nella proprietà del primo e secondo piano e della bottega n. 57 sita strada Mercato, della rendita annuale di ducati 218, nonchè degli arredi sacri da consolidarsi però l'usufrutto di detti membri di case, dopo la morte di mia moglie, coll'obbligo alla detta Cappella che i detti annui ducati 218 di rendita sugli espressi membri di case debbano servire, cioè, ducati 90 per una Cappellania che io sottoscritto testatore istituisco e fondo perpetua, annuale, per l'anima mia, da celebrarsi nella detta Cappella da quei sacerdoti ad elezione dei Governatori che rappresentano la detta Cappella nella mancanza dei sacerdoti di famiglia dei miei eredi più prossimi mascolini, od in mancanza i femminili, i quali devono essere preferiti e tenuti però di eseguire la celebrazione delle messe nell'anzidetta Cappella, potendo ancora i detti miei eredi, sempre i più prossimi, in mancanza di patrimonie sacro, avvalersi di detta Cappellania di ducati 90 per patrimonio sacro, nel caso volessero ascendere allo stato sacerdotale. Ducati 24 annui voglio che si diano per diritti di sagrestia per causa della celebrazione di messe di detta Cappellania; ducati 5 annui per spese della festa del patrocinio di San Giuseppe; ducati 14 annui d'interesse sui ducati 200 lasciati alla detta mia moglie in proprietà, ecc. »

Riconoscendo l'Amministrazione del Fondo pel culto in codesta fondazione i caratteri di una cappellania laicale colpita dal decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, ne ordinò la presa di possesso, limitandola però, al seguito di reclamo del rappresentante della Cappella, ai ducati 90. Senonchè non essendo stata pagata questa somma per gli anni 1900-1903, il Ricevitore del Registro spiccò due coazioni per complessive lire 1147.50.

Contro tali coazioni il Presidente della Cappella con atto 23 marzo 1903 produsse opposizione dinnanzi al Tribunale di Napoli, il quale ritenendo che nel menzionato testamento non si contenesse la fondazione di una cappellania laicale, con sentenza 16-21 dicembre 1903, accolse la fatta opposizione, e la sentenza stessa venne confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con altra del 20-25 luglio 1904, avverso la quale l'Amministrazione del Fondo pel culto ricorre pel seguente mezzo:

Violazione dell'articolo 3 del Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251 e dell'articolo 1, n. 5 e 6, della legge 15 agosto 1867 n. 3848, per non avere la Corte riconosciuto la fondazione di una cappellania laicale nel testamento 28 novembre 1835 di Giuseppe Mastellone, mentre se ne riscontravano i relativi caratteri.

A sua volta la suindicata Opera pia sotto il titolo Estaurita Cappella di S. Maria la Neve in Foro Magno controricorre chiedendo, in via pregiudi-

(2-3) Confr. Cass. di Roma, 16 giugno 1903, Fondo culto c. Spanò (vol. XV in corso, pag. 163) colla nota ivi, che si riferisce alla massima che la semplice obbligazione personale dell'erede non vale a costituire l'ente autonomo colpito da soppressione.

ziale, dichiararsi inammissibile il ricorso a norma dell'articolo 528, n. 1, Codice Procedura Civile, perchè l'atto di notificazione non è scritto di pugno dell'uffiziale giudiziario, secondo prescrive l'articolo 525, 3° capoverso, dello stesso Codice.

In diritto. — Sull'eccezione d'inammissibilità del ricorso.

Manifesta si appalesa l'inattendibilità di tale eccezione, non avendo la controricorrente impugnata l'autografia della firma dell'uffiziale giudiziario Domenico Cecere leggentesi in calce all'atto di notificazione del ricorso. Imperocchè, giusta una nota massima di diritto, più volte proclamata da questo Supremo Collegio, desunta dal combinato disposto degli articoli 525, 145 e 56 Codice Procedura Civile, è inammissibile il ricorso in Cassazione allorquando l'atto di notificazione manchi della sottoscrizione dell'uffiziale giudiziario *(quae dat esse rei)*, e non mai allorquando, come nella specie, codesta sottoscrizione debbasi ritenere esistente, sebbene l'atto stesso non sia stato scritto da quell'uffiziale.

Sull'unico mezzo del ricorso. — Dai premessi cenni di fatto si rileva che col testamento 28 novembre 1835 Giuseppe Mastellone, mentre dichiarò d'istituire e foadare une cappellania, dispose, da una parte, che fosse perpetuamente destinata a celebrazione di messe per l'anima sua nella Cappella di S. Maria la Neve eretta sotto il Banco di S. Eligio e destinò, d'altra parte, a dotazione della medesima l'annua rendita di ducati 90, da distaccarsi dalla rendita di ducati 218 dei detti stabili posti in strada Mercato, nella cui proprietà istituì erede la detta Cappella, assegnando il diritto di patronato attivo alla persona dei suoi Governatori in mancanza dei sacerdoti di famiglia dei propri eredi più prossimi, i quali avrebbero potuto avvalersi della cappellania, fino al punto di costituirsela in sacro patrimonio, ed in pari tempo assegnando il diritto di patronato passivo ai cennati sacerdoti di famiglia ed in mancanza a quelli da nominarsi dai predetti Governatori.

Ora non v'ha chi non comprenda che in tal guisa il Mastellone volle fondare, e fondò, una cappellania laicale vera e propria, risaputo essendo che requisiti essenziali di cotesto ente sono la fondazione autonoma a scopo di culto, la perpetuità, la destinazione di un altare, la destinazione di una rendita ed il patronato.

Invano si oppone che non si possa parlare nella specie di cappellania, di ente autonomo di culto, sia perchè non vi ha l'immobilizzazione vera e reale d'un patrimonio costituente la dote dell'ente, in modo che non solo esso sia alcunchè distinto e separato da ogni altro, ma non possa inoltre essere distratto in guisa alcuna, sia perchè non esiste una persona fisica o giuridica che possa costringere i gravati, gli eredi chiamati all'adempimento dell'onere. Ed a convincersi dell'inanità di siffatta obbiezione, giova ricordare che secondo gli insegnamenti di questa Corte regolatrice impartiti con molteplici e recenti decisioni, a costituire una cappellania laicale, e così un ente autonomo di culto. non è necessaria una dotazione immobiliare materialmente distaccata dal patrimonio del fondatore, bastando all'uopo la designazione fatta dal testatore (come nel caso) di un cespite ereditario, la cui rendita sia obbligato l'erede ad impiegare nell'adempimento del legato. Imperocchè il distacco di sostanza patrimoniale è *virtuale* nell'assegnazione della rendita di determinati beni a scopo di culto e con carattere di perpetuità, essendo di questo modo non solo prelevata la rendita, ma sottratta alla disponibilità dell'erede la sostanza stessa dei cespiti che la producono, nè occorrendo di più per ritenere che ciò che è sottratto all'erede appartenga all'ente, di cui forma per ciò la dotazione. Ed è sopratutto a notare che non è la maniera più o meno immediata e diretta, con la quale la rendita è percepita dall'ente, che decida dell'autonomia di questo, ma la pertinenza

dei mezzi destinati ad assicurarne la vita; e sono mezzi propri quelli che l'ente ripete dalla sua legge di fondazione, indipendentemente dalla volontà delle persone gravate.

L'autonomia consiste nella possibilità per l'ente di funzionare e di raggiungere i suoi fini con mezzi propri, sia che questi ritragga direttamente da beni assegnatigli, sia che gli debbano essere apprestati su cespiti particolari amministrati dall'erede. Nè importa che sia tuttavia possibile l'alienazione dei fondi, la cui rendita fu destinata alla dotazione dell'ente. Avvegnachè con ciò non viene meno il diritto ad altri spettante su quella rendita ed insieme l'obbligo correlativo dell'onerato di rispondere del reddito stesso verso gli aventi diritto.

Non può sostenersi del pari che, mancando la garanzia dell'immobilizzazione, sia precaria la dotazione e posta così in compromesso la vita autonoma dell'ente, una volta che è sempre dato a chi questo rappresenta di ottenere dall'erede, o dal nuovo possessore, quelle legittime cautele, che valgano ad assicurare la prestazione della rendita. Di conseguenza a nulla approda egualmente che manchi un vincolo ipotecario; il quale, se può reputarsi condizione necessaria per salvaguardare la disposizione fatta a scopo di culto, quando questa consiste nell'obbligo personale dell'erede di corrispondere una determinata prestazione, non è indispensabile nel diverso caso in cui, come accade nella specie, parte della rendita di determinati beni trovisi assegnata come dotazione del lascito, e la medesima rinvenga in sè medesima e nel complesso delle fatte disposizioni la propria garanzia.

Non è concesso di dubitare, ad un tempo, dell'esistenza di una persona che possa costringere il gravato, l'erede chiamato all'adempimento dell'onere; essendo indiscutibile che questa persona si rinviene nel Cappellano, il quale poteva *iure sanguinis* discendere dalla famiglia del fondatore, o, in mancanza essere nominato dai Governatori della Cappella per la celebrazione delle messe e la percezione dell'assegno.

Nè è comprensibile in particolare in qual guisa la Cappella avrebbe potuto sottrarsi al pagamento delle annua ità stabilite, quando nell'esercizio del patronato passivo i sacerdoti discendenti dal fondatore le avessero assunte in sacro patrimonio.

Nè codesta facoltà loro concessa era idonea ad immutare la originaria ed intrinsica natura delle disposizioni del Mastellone, trattandosi di un fatto meramente eventuale ed accessorio, e certo essendo che i cappellani chiamati alla celebrazione delle messe dovevano sempre adempiere ai fini della fondazione, ancorchè si fossero costituite le rendite in patrimonio sacro.

Onde segue che, esistendo le altre condizioni, le quali determinavano nel caso l'applicazione delle leggi di soppressione, la detta facoltà perdeva ogni valore ed efficacia di fronte alle leggi medesime, non potendo quindi formare ostacolo all'immediata presa di possesso delle rendite relative da parte del Fondo per il culto.

Non vale tampoco l'obbiezione che, avendo la Giunta Provinciale Amministrativa con deliberazione 18 dicembre 1895 concessa l'autonomia all'Opera Pia, riconoscendo che le vere finalità dell'istituzione erano di esclusiva beneficenza, non potesse il Fondo per il culto prendere possesso dei suoi beni.

Imperocchè non si tratta dell'impossessamento di beni della Cappella, ma invece di quella rendita che aveva il fine diretto di una opera di culto, d'una cappellania e che può essere appresa dal Fondo culto non avendo l'ente svincolato la dotazione a termini di legge. E se esso soffre danno per mancanza della dovuta denunzia e corrispondente richiesta per soddisfare la tassa di svincolo, *imputet sibi*, giacchè il Fondo culto non può a meno di eseguire, come eseguì, un precetto di legge procedendo alla presa di possesso della dotazione.

Non è dato di dubitare infine che la

contraria maniera di intendere l'autonomia degli enti perpetui a scopo di culto seguito dalla Corte di Appello si appalesi erronea in diritto e quindi soggetta a censura, essendo il prodotto di una falsa concezione giuridica intorno alle condizioni costituenti l'autonomia stessa a termini di legge.

Per questi motivi, cassa e rinvia ecc.

Cassazione di Torino.

13 febbraio 1905

Pres. Pinelli, P. P. — *Est.* Desenzani.

Mazzola c. Comune di Felizzano.

Appello — Giudizio — Rinunzia espressa dell'appellato a conclusioni dedotte in primo grado — Non obbligo di relativa pronunzia del magistrato.

Campane — Sostituzione — Natura della spesa — Non è obbligatoria pel Comune — R. Patenti 6 gennaio 1824, art. 2 e 4 — Legge comunale e provinciale testo unico 4 maggio 1898, art. 299.

Azione *de in rem verso* — Esperibilità contro i Comuni — Necessità del carattere obbligatorio della spesa.

Il giudice di appello ha l'obbligo di farsi carico di tutte le conclusioni, anche subordinate, prese dall'appellato in prima sede, quantunque non riproposte in appello, eccetto solo il caso di espressa sua rinunzia alle stesse.

Non è spesa obbligatoria per il Comune quella per la sostituzione delle vecchie campane tuttora servibili con nuove più armoniose e solenni, non costituendo spesa di conservazione di edifizio inserviente al culto pubblico ai sensi degli articoli 2 e 4 delle R. Patenti 6 gennaio 1824 e dell'art. 299 della vigente legge comunale 4 maggio 1898.

A norma dell'art. 299 della suddetta legge comunale, ai Comuni incombe solo l'obbligo di mantenere gli edifici destinati al culto pubblico in condizioni da corrispondere alle esigenze legittime dei credenti, ma non l'obbligo di provvedere alle spese di ornamentazione e di mero lusso non imposte dalla necessità di conservazione *degli stessi.*

Il terzo che promuove azione giudiziaria contro il Comune pel pagamento di spesa, che sostiene necessaria alla conservazione di edifizio di culto e per ciò obbligatoria per esso Comune, deve provare, a norma dei succitati articoli, la deficienza di redditi della Fabbriceria e del benefizio parrocchiale e di altri mezzi per provvedervi (1).

*L'*actio de in rem verso *si può esperire contro i Comuni, solo ove consti che quanto forma oggetto della domanda, oltre essersi devoluto al patrimonio comunale e lo abbia arricchito, rifletta una spesa obbligatoria* (2).

(Omissis).

Osserva sul *primo mezzo* che dal ricorrente si fanno consistere le violazioni denunciate nella circostanza d'essersi dalla Corte di merito omesso di pronunciare sulle domande da esso ricorrente spiegate in prima sede, sia in confronto della Fabbriceria parrocchiale di S. Pietro in Felizzano, sia nei rapporti del Comune di Felizzano. Ma codeste censure non hanno che una parvenza di giuridico fondamento. E di vero, una volta ammesso, come la sentenza denunciata dimostrò, che il Comune di Felizzano non aveva alcun obbligo, nè in base al diritto positivo, nè in base alla legge del contratto, di provvedere al pagamento delle somme pretese dal Mazzola e specificate nella riformata sentenza 14 settembre 1903 dal Tribunale di Alessandria, rimaneva implicitamente dimostrato, che doveva necessariamente cadere e venire rigettata la domanda fatta dal Mazzola al Tribunale di Alessandria della declaratoria in confronto della correa Fabbriceria circa il suo obbligo di rimuovere le eccezioni che il Comune di Felizzano fosse per sollevare contro le

---

(1) Confr. Cassazione di Roma, 27 novembre 1902, Scabbi c. Comune di Fossombrone (vol. XIII, pag. 22). In senso contrario stessa Cassaz. di Roma 1° dicembre 1890, Comune di Castrovillari c. De Leo (vol. XI, pag. 670) e lo studio pubblicato nello stesso volume XI, pag. 641 e seg.

(2) Veggasi l'altra sentenza della stessa Cassazione a pag. 365.

domande attrici. E prescindendo dalla forma giuridicamente infelice, con cui era stilata tale conclusione, è troppo intuitivo, che di fronte alla contumacia della Fabbriceria, sia in primo che in secondo grado di giurisdizione, ed al fatto che essa aveva già accettata la sentenza 3 novembre 1902 del Tribunale di Alessandria, portante la sua condanna al pagamento di quelle somme medesime, che nel nuovo giudizio il Mazzola richiese al Comune, tornava del tutto superfluo che la Corte casalese singolarmente versasse sovra dette conclusioni, molto più che da parte dell'appellato Mazzola non si era prodotto alcun gravame in confronto della coappellata Fabbriceria per il fatto, che l'impugnata sentenza del Tribunale di Alessandria non si era sulle conclusioni stesse pronunciata.

Non sussiste poi la pretesa violazione degli articoli 370 e 888 Cod. proc. civ. Non del primo, perchè la Fabbriceria rimase soccombente nel giudizio d'appello, e quindi non poteva nemmeno venire condannata alle spese giudiziali; non del secondo, dacchè riguarda i giudizi di purgazione di contumacia, e non è manifestamente in concreto applicabile, per il motivo che la Fabbriceria ebbe sempre a mantenersi contumace, tanto in prima che in seconda istanza, come anche in quest'ultimo grado di giurisdizione si astenne dall'intervenire.

Nei riguardi poi del Comune di Felizzano, per iscagionare la sentenza dal vizio di nullità, che dal ricorrente si solleva, converrà rilevare, che a fondamento di tale addebito si pone il fatto, che nessun calcolo si sarebbe dal Collegio d'appello tenuto della domanda, *in istretto subordine*, spiegata dal Mazzola avanti il Tribunale di prima istanza, perchè venisse ammessa la prova per interrogatorio da deferirsi al Sindaco di Felizzano, sulla circostanza « se non sia vero che il Comune di Felizzano ebbe pure ad ingerirsi nelle campane della Chiesa parrocchiale di S. Pietro di detto Comune, e che esso abbia anzi sollevate pretese di proprietà antica sopra qualcuna di esse, opponendosi anzi una volta a che il parroco vi facesse incidere iscrizioni senza il suo consenso ». Senonchè codesto mezzo probatorio s'era dal Mazzola dedotto, come egli stesso riconosce e ripete nel ricorso in Cassazione, per suffragare la tesi dell'*utile gestione*, e cioè dell'*utilis negotiorum gestio*, davanti ai primi giudici accampata, ma a tale assunto il Mazzola medesimo, in termini espliciti e categorici, rinunciò espressamente coll'inciso, che si legge nella sua Comparsa conclusionale d'appello 26 febbraio 1904 in risposta all'eccezione fatta dal Comune, che cogli enti di diritto pubblico non può parlarsi di *utile gestione*, perchè di fronte ai medesimi non si può, senza usurpazione di pubblici poteri, consentire al privato di assumere volontariamente la gestione di un atto, che spetta a speciali autorità. E dopo di avere ciò richiamato in detta Comparsa, il Mazzola soggiunge testualmente: « Ma qui il Comune versa in varii equivoci, sia in quanto l'attore Mazzola *non ha più preteso di indurre la responsabilità di esso Comune da una gestione d'affari, mentre tutt'al più la vorrebbe far riposare sull'« actio de in rem verso »*, che il Comune pure ammette esperibile anche contro gli enti di diritto pubblico, e sia perchè l'opera, di cui si reclama la spesa, fu deliberata ed approvata da lui medesimo o dalla superiore autorità tutoria. L'attore, di fatto, invocando l'art. 299 legge comunale, e mettendolo in correlazione colle RR. Patenti del 6 gennaio 1824, sostenne e sostiene anzitutto, che *qui non si potrebbe parlare di utile gestione*.

A petto di sì chiara e non equivoca dichiarazione di abbandono dell'assunto di fondare l'azione creditoria spiegata verso il Comune sul titolo della gestione d'affari, ben a ragione il magistrato d'appello si ritenne dispensato dall'obbligo di interloquire sulla domanda subordinata per ammissione della prova per interrogatorio presentata in prima sede, essendo incontroverso che tale

prova erasi unicamente dedotta in appoggio a quella tesi della *gestio utilis negotii*, che in grado d'appello venne *expressis verbis* dal deducente ripudiata.

È massima di rito ormai non più discussa, in omaggio all'effetto devolutivo dell'appello, che al giudice di secondo grado corra obbligo di farsi carico delle conclusioni prese dall'appellato in prima sede, anche se non siansi riproposte in appello, ma è pure principio di diritto procedurale comunemente accolto in dottrina e giurisprudenza, che tale dovere del magistrato d'appello s'arresti e scompaia, ove l'appellato rinunci a dette conclusioni, dacchè tale abbandono *espresso* fa cadere la presunzione, che si debbano ritenere virtualmente comprese nella domanda di conferma della sentenza appellata quelle conclusioni subordinate di primo grado, che siansi esplicitamente ripudiate e revocate. Non reggono quindi le violazioni denunciate col primo mezzo.

Atteso, sul *secondo e quarto mezzo*, che sostanzialmente il Mazzola fonda le sue domande di nullità della denunciata sentenza sovra pretese violazioni del diritto positivo e della legge del contratto, nelle quali sarebbe, a suo dire, incorsa la denunciata sentenza. Ma la insussistenza dei lamentati vizii rifulge manifesta solo che si esaminino singolarmente le sollevate censure.

Infatti la Corte di merito, affermando che al Comune di Felizzano, in base agli articoli 2 e 4 delle RR. Patenti 6 gennaio 1824 e 299 della vigente legge comunale, non incombeva alcun obbligo di provvedere al pagamento del debito contratto col Mazzola dal parroco Chinazzi per le cinque campane collocate sul campanile della Chiesa parrocchiale di S. Pietro, lungi dal falsamente applicare e dal violare le predette disposizioni di legge, ne fece un'esatta e retta applicazione.

E per andare persuasi di tale verità, basterà ricordare la regola fondamentale d'ermeneutica legale statuita dall'articolo 3 delle disposizioni, che precedono il patrio Codice civile, e cioè, che nell'applicare la legge non si può attribuire altro scopo che quello fatto palese dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse, e dell'intenzione del legislatore. E, seguendo queste sapienti direttive, si dovrà pur convenire che i termini in cui sono concepite le RR. Patenti del 6 gennaio 1824 punto si prestano all'interpretazione vagheggiata dal ricorrente, ma sibbene a quella sostenuta dal giudicato d'appello. Infatti le premesse, che il Principe prepose alle mentovate Patenti, dicono chiaramente che si volle colle stesse « provvedere in modo fisso ed invariabile alle riparazioni occorrenti delle Chiese mancanti di dotazioni sufficienti al loro mantenimento », e dopo di avere all'art. 2 disposto che la *manutenzione e riparazione delle Chiese siano a carico dei parrocchiani*, coll'art. 4 si statuisce « che i parrocchiani non dovranno concorrere per far fronte alle dette spese di manutenzione e riparazioni delle Chiese e case parrochiali, se non nel caso risulti non esservi sufficienti mezzi per supplirvi nè coi redditi destinati a tale oggetto, nè colle rendite dei benefizi parrocchiali, ed altri, secondo l'uso finora praticato ». Qui il significato letterale delle parole e l'intenzione del legislatore armonizzano perfettamente ed insegnano che si vollero, solo in via sussidiaria, addossare ai parrocchiani (come recitano le riferite premesse) *che ne risentano il vantaggio*, le spese di *manutenzione e riparazione delle Chiese*, ma fra tali spese non si possono certo comprendere quelle voluttuarie occorse per sostituire un concerto più sonoro ed armonioso di campane ad altro preesistente sul campanile, e che soddisfaceva ai bisogni della Parrocchia, giusta quanto, con apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede, ritennero i giudici di merito, alla stregua delle narrative e prefazioni della deliberazione 26 marzo 1882 del Consiglio comunale di Felizzano.

E non vale obbiettare, a sostegno

dell'eccepita violazione ed errata interpretazione delle RR. Patenti, che la Corte casalese escluse l'applicabilità delle medesime, perchè non era *una spesa necessaria* quella delle nuove campane, basando poi la sua decisione su tale affermazione apodittica, di cui non fornì la dimostrazione. Anzitutto non è esatto, che la Corte di merito siasi intesa di aggiungere il requisito della necessarietà dell'opera per rendere obbligatorio il concorso dei parrocchiani alle spese di cui alle dette RR. Patenti, essendo manifesto, che si volle unicamente alludere alla *necessità nei rapporti della manutenzione, riparazione e conservazione dell'edificio parrocchiale.* In secondo luogo non sussiste, che la sentenza siasi limitata ad una semplice affermazione apodittica, equivalente al difetto di motivi, condannato dagli articoli 360, n. 6, e 361, n. 2, Cod. proc. civ., poichè, sia pure succintamente, diede la ragione del perchè ritenne *non fosse necessaria la spesa* intorno a cui si piatisce, con questa concisa, ma sufficiente e persuasiva argomentazione:

« Ora, sta di fatto, e non lo si contesta, che la Parrocchia di S. Pietro era fornita di campane, sulla maggiore delle quali e su due altre aveva diritto di proprietà il Comune, e che le stesse soddisfacevano ai bisogni della Parrocchia. Quindi la sostituzione di esse con altre nuove fatte costrurre dal parroco don Chinazzi, secondo il desiderio espresso da parecchi parrocchiani, non era necessaria, e, se è così, la relativa spesa non poteva, nè può ritenersi compresa fra quelle contemplate dalle suaccennate disposizioni, non trattandosi di spesa riferentesi alla conservazione, manutenzione e riparazione, ma unicamente per avere un concerto più sonoro e più armonioso ».

Chiaro apparisce dunque dai sovra riportati ragionamenti che il Collegio giudicante implicitamente volle, e giustamente, manifestare il concetto che il fatto di surrogare un concerto di campane, non fesse nè sciupate, nè bisognevoli d'opere di restauro, o d'essere rifuse, come se non fossero più atte allo scopo cui erano destinate, con altre campane più sonore e nuove, non si poteva nè filologicamente, nè giuridicamente qualificare per una spesa *di manutenzione, di riparazione, o di conservazione.*

Questi riflessi bastano a sorreggere la sentenza denunciata ed a purgarla dalla censura d'insufficiente motivazione, non dovendo le sentenze dei magistrati servire di palestra ad esercitazioni accademiche, ma avere l'unico scopo di definire le controversie e di dare le ragioni del decidere, ed a questo precetto la Corte di merito ha sufficientemente ottemperato.

E le considerazioni innanzi sviluppate servono pure a dimostrare l'infondatezza della sollevata violazione dell'articolo 299 della vigente legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, dacchè quest'articolo si limita ad annoverare fra le spese obbligatorie *pei Comuni quelle per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi.* Ora, stando alla ragione ed allo spirito della legge, la parola *conservazione* non può essere intesa che nel senso che ai Comuni incomba solo l'obbligo di mantenere l'edificio destinato al culto in condizione tale che esso risponda alle esigenze legittime dei credenti; ed un tale obbligo non può estendersi alle spese di ornamentazione e di mero lusso fatte senza che siano imposte dalla necessità di *conservare* l'edificio o gli accessorii. Così sarebbe dare un'interpretazione estensiva e contraria all'intenzione del legislatore a tale onere il voler pretendere, come in concreto sostiene il ricorrente, che comprenda la spesa sostenuta dal parroco o dalla Fabbriceria, per sostituire campane nuove a quelle vecchie del tutto servibili, solo per il capriccio o l'ambizione d'avere un concerto più armonioso e sonoro. È manifesto che tali spese, per essere obbligatorie per un Comune, dovrebbero avere fonda-

mento nel contratto ed in una deliberazione speciale del Consiglio comunale, appartenendo alla categoria delle *facoltative*, giusta i ripetuti insegnamenti della giurisprudenza, accolti anche in dottrina, e segnatamente dai commentatori della legge comunale: SAREDO (vol. V, pag. 189 e seg.) e MAZZOCCOLO (pag. 730). Non regge adunque, che la denunciata sentenza abbia fatto mal governo del predetto art. 299.

Nè miglior fortuna può toccare all'assunto del ricorrente, presentato sotto l'altro aspetto di violazione della legge contrattuale, e più precisamente degli articoli 1098, 1099, 1123 e 1124 Cod. civ., poichè la Corte di merito, vagliando le risultanze della deliberazione 26 marzo 1882 presa dal Consiglio comunale di Felizzano sulla domanda 22 stesso marzo del parroco don Chinazzi, della convenzione del 2 aprile successivo, stipulata dalla Giunta in esecuzione di detta deliberazione col parroco medesimo, alla quale fece adesione il Mazzola colla scrittura 4 stesso aprile, trasse, con apprezzamento di fatto incensurabile, il convincimento, che in concreto dai prementovati atti, sui quali il Mazzola fondava le sue pretese, non risultava menomamente che il Comune avesse contratta alcuna obbligazione di concorrere, nemmeno in minima misura, al pagamento delle campane costrutte dal Mazzola sovra ordinazione esclusiva del parroco don Chinazzi, non in rappresentanza dei suoi parrocchiani, ma semplicemente per rendersi interprete di un vanitoso loro desiderio. Ma quando fosse lecito in questa sede sindacare il suenunciato giudizio di fatto, in quanto viene dal Mazzola denunciato come il prodotto di travisata interpretazione degli atti, non si potrebbe che licenziare tale censura, inquantochè il Comune di Felizzano agì colla più saggia e lodevole circospezione, facendo dagli atti, di cui si fa forte il Mazzola, in modo chiaro e non equivoco risultare, che limitavasi ad autorizzare il parroco don Chinazzi a sostituire le nuove alle vecchie campane, e che la spesa di tale sostituzione doveva pagarsi, non dal Comune, ma totalmente dal parroco stesso, e quindi non sussiste la violazione nè dei mentovati articoli riflettenti le disposizioni preliminari e gli effetti dei contratti, per pretesa negata fede agli atti, nè tampoco dell'art. 360, n. 6, Cod. proc. civ., non ravvisandosi contraddittorietà di motivazione nella denunciata sentenza, dacchè non può ragionevolmente sostenersi che sia caduta in contraddizione ammettendo che il Comune abbia agito nella sovra indicata deliberazione e convenzione quale rappresentante legittimo dei parrocchiani, e nello stesso tempo escludendo d'avere per costoro assunta qualsiasi obbligazione di concorrere al pagamento delle nuove campane, essendo intuitivo, che l'*autorizzazione* concessa al parroco don Chinazzi di sostituire le campane non implicava menomamente l'assunzione dell'obbligo di pagare le nuove campane, molto più che esplicitamente scaturiva dai ricordati scritti che tale onere erasi assunto dal detto parroco annuente il Mazzola.

Atteso, sul *terzo mezzo*, che col medesimo si accusa la denunciata sentenza di difetto di motivazione, perchè non avrebbe indicata la ragione per la quale giudicava insufficiente il verbale *de nihilo* a stabilire l'insolvibilità dell'esecutata Fabbriceria di S. Pietro in Felizzano. Ma anche codesta censura presentasi inaccoglibile, inquantochè, come già si disse più sopra, per soddisfare al precetto della motivazione non occorre che il giudice *esponga il perchè del perchè e tutte le ragioni del decidere*, ma basta che indichi quello dei motivi, che, a suo avviso, giustifica la sua pronuncia ed il giudicato in esame, dichiarando che il verbale d'infruttuoso pignoramento non basta a stabilire la insufficienza di dotazione e di mezzi richiesta dagli articoli 2 e 4 delle RR. Patenti del 1824 e 299 della legge comunale per legittimare l'esperibilità dell'azione sussidiaria contro il Comune,

enunciò una verità così evidente, che non aveva bisogno d'ulteriore dimostrazione.

Di fronte alle mentovate disposizioni delle RR. Patenti e della legge comunale, che richiedono come estremo necessario, perchè sorga l'obbligo nel Comune di pagare le mentovate spese di *conservazione*, la prova della mancanza di redditi della Fabbriceria e del beneficio parrocchiale e di altri mezzi per provvedervi, era di elementare evidenza che non bastava produrre il verbale in questione, e sia pure il certificato negativo del catastaro comunale di Felizzano, per dimostrare l'insolvenza della Fabbriceria, non rimanendo da tali produzioni esclusa la possibilità che possedesse immobili in altri Comuni, titoli di rendita nominativi, redditi in elemosine o d'altra natura, od altri beni non rintracciati pel pignoramento dall'usciere. E non v'ha dubbio, che la prova dell'impotenza nella Fabbriceria a sopperire a dette spese doveva essere fornita dal Mazzola, dacchè costui poneva tale verità di fatto a fondamento della sua azione, e va in questo senso inteso il principio *incumbit probatio ei qui dicit, non qui negat.*

Anche questo terzo mezzo deve adunque toccare la sorte reiettiva degli altri.

Atteso, sul *quinto ed ultimo mezzo*, che presentasi al pari dei precedenti sfornito di giuridica consistenza, a torto censurandosi la Corte di merito di avere *emessa un'affermazione nuda e cruda mancante di motivazione*, allorquando giudicò infondata l'*actio de in rem verso*, spiegata da esso Mazzola.

E per verità, la denunciata sentenza motivò sufficientemente, sebbene in termini assai concisi, il suo giudizio così ragionando: « Nè il Comune potrebbe neanche esservi tenuto (al pagamento delle campane) per l'*actio de in rem verso*, perchè mancherebbe l'estremo della locupletazione, e tratterebbesi di affare contrattuale concluso dal Mazzola nel suo interesse ».

D'altronde questa succinta motivazione bisogna collegarla con tutte le considerazioni sviluppate nella sentenza stessa, dalle quali emerge dimostrato, come l'avvenuta sostituzione delle nuove alle vecchie campane per nulla abbia arricchito il Comune, che, per contrario, mentre era proprietario incontestato delle *tre più grosse campane vecchie* (così recita il verbale consiliare 26 marzo 1882), per effetto della detta sostituzione, che si permise al parroco don Chinazzi d'effettuare, limitava i suoi diritti di proprietà *alla sola campana più grossa nuova.*

E non a proposito, per ultimo, si allude ad una pretesa violazione dell'art. 1037 Cod. civ., per essersi dalla Corte di merito affermato che *tratterebbesi d'affare contrattuale concluso dal Mazzola nel suo interesse*, inquantochè dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che, per l'esercizio della utile *versione* fondata sul principio d'equità, sanzionato dall'articolo 1307, che nessuno possa farsi più ricco in danno altrui, occorra che chi l'esercita si trovi, colla parte contro cui è spiegata, in condizione rassomigliante a quella di un mandatario o gestore di negozio, il che non si verifica nel caso in esame, essendo il Comune rimasto estraneo al contratto per la costruzione delle campane nuove, stipulato fra il Mazzola ed il don Chinazzi, da nessuno di costoro essendosi agito in rappresentanza del Comune. Inoltre la spesa delle campane, come più avanti si dimostrò, versando sul secondo e quarto motivo di cassazione, non poteva entrare nel novero di quelle *obbligatorie*, ed è massima più volte proclamata da questa Corte, che l'*actio de in rem verso* si può esperire contro i Comuni, solo ove consti che quanto forma oggetto della domanda, oltre essersi devoluto al patrimonio comunale, e lo abbia arricchito, rifletta una spesa della categoria delle obbligatorie.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Torino.

31 dicembre 1904.

Pres. MUSSITA, ff. di P. — *Est.* TAGLIETTI.

Comune di Campospinoso c. *Muzio.*

Chiese parrocchiali — Inservibilità dell'antico edificio destinato al culto — Ricostruzione *ex novo* — Spesa obbligatoria pel Comune — Legge comunale e provinciale, testo unico, 4 maggio 1898, art. 299.

Azione *de in rem verso* — Costruzione di nuova Chiesa parrocchiale — Spesa obbligatoria del Comune — Esperibilità dell'azione *de in rem verso* contro questo.

Sono obbligatorie pei Comuni, a senso dell'art. 299 della legge comunale e provinciale testo unico 4 maggio 1898, non solo le spese di riparazione, ma anche quelle di ricostruzione ex novo *degli edifizi destinati al culto, resi inservibili pel tempo.*

*Di conseguenza, trattandosi di spesa obbligatoria per un Comune, può sempre esperirsi verso di esso l'*actio de in rem verso *(nella specie dall'autore del progetto della nuova Chiesa costruita), fondata sul principio di ragion naturale* nemo locupletari debet cum aliena iactura. *mentre non sarebbe proponibile l'azione* negotiorum gestorum *fondata sul presunto consenso, per cui si può richiedere la capacità di obbligarsi, quando manchino le autorizzazioni superiori e non siansi eseguite le forme speciali all'uopo prescritte* (1).

Omissis.

Considerato che nel primo mezzo, che costituisce senza dubbio la base essenziale di tutto il ricorso, si sostiene che la denunciata sentenza, dopo aver escluso che la ricostruzione *ex novo* della Chiesa parrocchiale rappresentasse per il Comune una spesa obbligatoria, ebbe erroneamente a ritenere obbligato il Comune stesso in base al quasi contratto della gestione di affari, mentre gli incapaci non sono mai vincolati dalla volontaria gestione di affari altrui, ma unicamente possono essere ricercati coll'*actio de in rem verso*, e si sostiene inoltre che la sentenza medesima si ebbe a contraddire, dicendo dapprima che un Comune non può obbligarsi per mandato senza le autorizzazioni superiori e senza le forme speciali all'uopo prescritte, e ritenendo di poi obbligato il Comune di Campospinoso per quasi contratto di gestione d'affari, mentre, secondo l'art. 1141 Cod. civ., chi gerisce l'affare altrui si sottopone a tutte le obbligazioni che risulterebbero da un mandato avuto dall'interessato, per cui la tutela dell'incapace sarebbe richiesta tanto nel caso in cui questi si obblighi contrattualmente, quanto in quello in cui si vincoli extra contrattualmente.

Codesto assunto però, molto dottamente svolto dal patrono del Comune ricorrente e che si riferisce alla questione dibattuta in dottrina e diversamente risolta in giurisprudenza, se cioè sia proponibile nei riguardi di un Comune l'azione *negotiorum gestorum*, oltrechè avrebbe contraria la più recente giurisprudenza di questa Corte, non si presenta, d'altronde, nel caso speciale di cui si tratta accoglibile.

La denunciata sentenza, invero, col ritenere (dopo avere però premesso che le risultanze degli atti con largo criterio interpretate avrebbero potuto far ravvisare nella specie la spesa del Comune come obbligatoria) che nel caso concreto si trattasse di spesa facoltativa per essere pei Comuni obbligatorie a senso dell'art. 299 della legge comunale soltanto le spese di riparazione, comprese in quelle di conservazione degli edificii pel culto dal detto articolo contemplate, sarebbe stata guidata da un erroneo concetto di diritto, il quale può essere da questa Corte Suprema riparato giusta la sua costante giurisprudenza, salvandosi così il dispositivo della sentenza impugnata medesima che alla giustizia ed alla equità è pienamente conforme.

Ed il concetto erroneo anzidetto viene ad emergere ove si rifletta, che, sebbene il significato letterale della pa-

(1) Confr. sentenza 13 febbraio 1905 della stessa Cassazione a pag. 359.

rola *conservazione* dalla legge usata nel precitato art. 299, si riferisca piuttosto alla semplice riparazione degli edifizi, tuttavia se si ha riguardo allo spirito della legge stessa, per cui i Comuni sono tenuti a provvedere affinchè esista un edificio che possa servire al pubblico culto, si deve giungere alla logica e giuridica conseguenza, che un Comune non può sottrarsi all'obbligo di costrurre anche un nuovo edificio, allorchè il vecchio sia talmente rovinato che semplici riparazioni non bastino a ridurlo in condizioni tali da soddisfare ai bisogni religiosi dei suoi amministrati e le riparazioni riescano ad ottenere solamente un'opera di breve durata con imprudente spreco di spese. In questo caso pertanto, che è precisamente quello di cui si tratta, perchè la vecchia Chiesa parrocchiale di Campospinoso minacciava rovina ed era talmente inservibile e pericolosa da non consigliare semplici riparazioni, che solo per poco tempo avrebbero tenuto in piedi l'edifizio, la conservazione dell'edifizio per il culto porta naturalmente l'obbligo nel Comune di ricostruirlo o di erigerne uno nuovo, dovendo il Comune stesso mantenere un edifizio agli abitanti di esso che alle esigenze religiose dei medesimi possa soddisfare.

Corretta per tal modo la impugnata sentenza, nel senso, cioè, che si trattava non di spesa facoltativa, come erroneamente essa ritenne, ma di spesa obbligatoria per il Comune di Campospinoso, il suo dispositivo, con cui si condannò il Comune ricorrente a pagare l'importo del progetto di costruzione della nuova Chiesa parrocchiale, come compreso nel preventivo delle spese da lui approvato, viene a rimanere giustificato; imperocchè, trattandosi di spesa obbligatoria per il Comune di Campospinoso, non v'ha dubbio che verso di esso si poteva esperire l'*actio de in rem verso*, non avendo questa la sua base nel presunto consenso, per cui si può richiedere la capacità di obbligarsi, come avviene per l'azione *negotiorum gestorum*, ma nel principio di ragion naturale *nemo locupletari debet cum aliena iactura*: per modo che il Comune ricorrente rimane tenuto a pagare l'importo in questione per l'utile o per l'arricchimento risentito, in quanto esso nel procedere alla costruzione della nuova Chiesa da lui appaltata e sorvegliata, ebbe a servirsi del progetto allestito dal professore Muzio, in base al quale appunto unicamente la ricostruzione della nuova nuova Chiesa parrocchiale ebbe luogo ed il cui importo trovavasi tra le spese di quel preventivo, che fu approvato dal Comune stesso, o per le quali si riconobbe l'obbligatorietà del di lui concorso.

Basterebbe, d'altronde, a sorreggere il dispositivo della denunciata sentenza la motivazione della medesima riguardante la ora accennata spesa del progetto Muzio, redatta nei seguenti precisi termini: « Nè senza fondamento, osservò il Muzio che avrebbero le spese del progetto dovute essere soddisfatte per le prime, perchè logicamente senza il progetto la Chiesa non poteva sorgere e dopo l'approvazione del preventivo il rifiuto del Comune a pagarle equivarrebbe all'andare incontro al fatto proprio ».

Di fronte a quanto finora si ritenne viene senz'altro a cadere tutto l'edifizio del ricorso, imperocchè in questo espressamente si ammette che trattandosi di spesa obbligatoria, si può contro il Comune far valere la versione utile. Nè si potrebbe al riguardo obbiettare, come all'udienza si obbiettò dal patrono del Comune ricorrente, che in sede di Cassazione è lecito soltanto sostituire motivi giusti ed erronei, ma non sostituire un'azione ad un'altra, poichè nel caso in esame l'azione *de in rem verso* venne proposta e discussa davanti al Tribunale di Voghera, e questo nella sua sentenza ora denunziata ebbe anche ad alludere all'utile versione.

Escluso così che si trattasse dell'azione *negotiorum gestorum*, riesce inutile versare sui mezzi secondo, terzo

e quarto che tutti a quell'azione si riferiscono.

Solo rimarrebbe la violazione dell'art. 1950 Cod. civ., pur fattasi valere nel secondo mezzo, in quanto la denunciata sentenza avrebbe per le spese del progetto in questione creato un privilegio dalla legge non ammesso. Ma, basta leggere il periodo della sentenza stessa richiamato nel ricorso e relativo a quelle spese, per tosto convincersi come con esso siasi inteso non di creare un privilegio dalla legge non accordato, ma si abbia avuto per iscopo di dimostrare soltanto che quelle spese dovevano logicamente e necessariamente essere principalmente comprese in quel preventivo che il Comune aveva approvato, rifiutandosi in seguito di pagarle e ponendosi così in contraddizione con sè stesso.

Per questi motivi, rigetta il ricorso contro la sentenza del Tribunale di Voghera, ecc.

Cassazione di Palermo.

14 marzo 1905.

Pres. Tommasi, P. — *Est.* Stranieri.

Arcivescovo di Catania c. *Sciuto.*

Rivendicazione e svincolo — Beni dotalizi del beneficio — Patrono svincolante — Compatroni o compartecipanti — Azione di rivendica — Termine di due anni non applicabile — Prescrizione trentennale applicabile.

All'azione di rivendica degli altri compatroni o compartecipanti contro il patrono svincolante dei beni dotalizi di un benefizio non è applicabile per la decadenza il termine di due anni prescritti dall'articolo 5 della legge 15 agosto 1867, modificata dalla legge 23 agosto 1868.

La decadenza per tale termine è applicabile esclusivamente riguardo al Demanio e nell'interesse di questo di fronte ai patroni svincolanti.

Nei rapporti fra i compatroni o compartecipanti il diritto alla rivendica si prescrive col decorso di trenta anni (1).

La Corte: Osserva che la questione, che nella fattispecie si presenta allo esame del Supremo Collegio col *primo mezzo* del ricorso, sta nel vedere, se, avvenuto lo svincolo da parte di uno degli aventi diritto ai beni dotalizi, gli altri compartecipanti dovessero esperire la loro azione di rivendica di fronte allo svincolante entro il biennio previsto dallo articolo 5 della legge del 1867, modificata dalla legge 23 agosto 1868, numero 4385, ovvero potessero esperirla nel trentennio dallo svincolo. Ora la Corte di merito, respingendo la eccezione del ricorrente Arcivescovo sulla pretesa decadenza dei compartecipanti al diritto di rivendica per essere decorso il biennio, di che all'articolo 5 della legge eversiva 15 agosto 1867, ebbe a rilevare che tale decadenza fu sancita unicamente ed esclusivamente a favore del Demanio, e che nella specie non trattavasi di svincolo dei beni di fronte al Demanio, ma della compartecipazione nei rapporti tra lo svincolante e gli altri compatroni, disputa questa, che rientrava nel campo del diritto comune, per cui la prescrizione non potea essere che quella ordinaria trentennale. E che la decadenza, di cui all'articolo 5 della legge 15 agosto 1867, fu contemplata esclusivamente nell'interesse del Demanio, sorge, oltre che dallo spirito informativo delle leggi eversive, che fu la commerciabilità e la libera disponibilità dei beni vincolati agli enti, cui erano stati annessi, dalla stessa parola del citato articolo, il quale prescrive: che i patroni laicali potranno rivendicare i beni, con che, nel termine di un biennio, con atto regolare, ne facciano formale dichiarazione, e questo atto di dichiarazione deve evidentemente intimarsi

---

(1) Confr. in senso contrario App. di Palermo 29 maggio 1903, Cutrone c. Cusa (vol. XIII, pag. 661), colla nota ivi.

al Direttore del Demanio, dove esistono i beni che si vogliono rivendicare.

È dunque una decadenza speciale, disposta esclusivamente a favore del Demanio quella stabilita dall'articolo 5 della legge del 1867.

Ond'è che, una volta esercitato lo svincolo per parte di uno dei discendenti del fondatore, come nella specie, non era più il caso di invocare quella decadenza nei rapporti tra lo svincolante e gli altri partecipanti.

Cessato l'interesse del Demanio cessa la ragione logica e giuridica di sottomettere i compartecipanti alla specialità delle norme regolatrici dello svincolo nei rapporti col Demanio, ma riprendono il loro impero i principii del diritto comune, che, cioè, nei rapporti fra i compartecipanti il diritto alla rivendica si prescrive col decorso di 30 anni.

Non si obbietti che, equiparandosi la soppressione del beneficio ad una apertura di successione, il termine di due anni dev'essere comune a tutti i patroni, sia per lo svincolo che per la compartecipazione.

Imperocchè il termine di due anni è comune a tutti i patroni, nel senso, che, non esercitandosi lo svincolo da nessuno di essi nel biennio, s'incorre per tutti nella decadenza a vantaggio dello Stato; ma quando uno o più degli aventi diritto abbiano operato lo svincolo in tempo utile, tale fatto profitta a tutti i compartecipanti, sia perchè lo svincolante non compie, col fatto dello svincolo, che un atto di utile gestione nell'interesse di tutti i compatroni, e sia perchè i due anni, come già si è osservato, non furono stabiliti che per uno scopo di ordine politico nell'interesse esclusivo dello Stato.

Per tali motivi, rigetta ecc.

Appello di Milano.

26 dicembre 1904.

Pres. Criscuolo, P. P. — *Est.* Jona.

Pubblico Ministero c. Trezzi.

Prova — Consiglieri comunali — Vice-parroci — Ineleggibilità — Necessità di prova assoluta — Legge com. e prov., testo unico, 4 maggio 1898, art. 23.

Per l'applicazione dell'art. 23 della legge vigente comunale e provinciale, testo unico 4 maggio 1808, agli ecclesiastici e ministri di culto, non occorre che questi sieno investiti canonicamente di funzioni religiose di spiccato carattere di cura d'anime, ma basta che di fatto ordinariamente *facciano le veci del ministro di culto avente cura d'anime.*

A stabilire però, a tale scopo, che un sacerdote faccia ordinariamente le veci del parroco, non bastano semplici prove presuntive, ma occorre una prova assoluta.

Diritto. — La Corte ritiene che per l'applicazione dell'art. 23 della vigente legge com. e prov. agli ecclesiastici ed ai ministri dei culti, non occorra che questi siano investiti canonicamente di funzioni religiose che abbiano spiccato carattere di cura d'anime, ma basti che di fatto ordinariamente facciano le veci del ministro di culto avente cura d'anime.

E questa opinione, che fu sempre professata da questo Collegio, è oramai confortata della costante giurisprudenza delle Corti Supreme.

Ma occorre ben chiarire come si debba intendere la dizione: « coloro che fanno ordinariamente le veci dei ministri, che hanno giurisdizione o cura d'anime ».

La parola *ordinariamente* fu, nella compilazione della nuova legge com. e prov., aggiunta alle stesse parole che si leggevano già nella legge del 20 marzo 1865, ed esaminando i lavori legislativi pregevolissimi che precedettero la legge com. e prov. del 1889, lievemente con altre leggi posteriori modificate, appare chiaro il pensiero del legislatore che volle colla parola *ordinariamente* indicare un'azione continua abituale del sacerdote, che fa le

SUI RELITTI PRELATIZII
O
PRELATURE DELLA CURIA ROMANA

INTRODUZIONE.

Da quando, nel 1877, venne proposta la prima volta ai nostri tribunali la soluzione del quesito riguardante la natura delle così dette « Prelature della Curia Romana » o « relitti prelatizii » sorse nel nostro foro una disputa vivace in questo problema affatto nuovo negli annali della giurisprudenza italiana, perchè questi enti fondati e viventi intorno alla Sede pontificia non erano stati per l'innanzi mai considerati dalla dottrina forense del Regno.

Alle decisioni, forse un po' precipitate, del primo momento, emesse dalla Suprema Corte, tennero dietro i temperamenti suggeriti da considerazioni più ponderate, cagionate forse da una cognizione più completa dell'antico regime di Roma, cognizione che si era venuta formando col tempo nella mente dei nostri magistrati.

Infatti, mentre la Cassazione Romana nel 1878 a riguardo della prelatura Bussi (1) dichiarava senza ambagi la soppressione di questi enti ritenendoli compresi esplicitamente nella legge del 1867 ed implicitamente in quella del 19 giugno 1873, riconoscendo perciò il diritto di rivendicare i beni componenti la loro dotazione in coloro che avessero potuto aver diritto a conseguire il godimento o a nominare chi di tale godimento doveva avvantaggiarsi, designati dalla Suprema Corte col nome di patroni, nel 1880 veniva in avviso affatto opposto (2). Essa escludeva, infatti, nel diritto canonico l'esistenza di enti o fondazioni autonome cui si applichi per loro natura il nome di prelature della Corte di Roma, e rilevava come i *prelati* della Corte Romana non avevano nulla

(1) Cass. Roma 25 giugno 1878 (*Corte suprema*, 1878, p. 564) Muti Bussi c. Pasqualini..

(2) Cass. Roma 3 Marzo 1880 (*Corte suprema* 1880 p. 120; *Giurisp. It.* 1880. I. 1,716) Ruffo c. Ruffo Filiasi.

a vedere con coloro che sono chiamati tali anche nel diritto canonico; diceva inammissibile una prelatura laicale confusa con un benefizio. Escludeva nel caso l'esistenza di un ente autonomo ed, anche più quella di un ente ecclesiastico e di un fedecommesso reale o conservatorio, ed ammetteva la possibilità dell'esistenza di un patrimonio o fondazione autonoma, simili ai monti di maritaggi, familiari, alle fondazioni di studii ed altri, fondazione che, d'altra parte avrebbe potuto esser venuta meno per mancanza del fine col cambiamento delle condizioni politiche avvenuto in Roma nel 1870 o colla soppressione della manomorta (1).

A questa sentenza notevolissima per la copia di critica e di erudizione che contiene, non meno che per la sua straordinaria lunghezza di motivazione, tennero dietro due altre, di minore importanza dal lato scientifico, nella prima delle quali si tentò di tornare sopra la questione della ecclesiasticità delle prelature, asserendosi, senza addurre alcuna giustificazione dell'asserzione, che le prelature erano ecclesiastiche perchè non potevano esser conseguite che da ecclesiastici (2); nella seconda, discutendo sulla fattispecie del caso, venne ribadito e confermato il concetto che le prelature della Curia Romana in tanto possono cadere sotto le leggi abolitive del 1867 e del 1873, in quanto costituiscono realmente enti morali e fondazioni autonome, le quali personifichino le funzioni di prelato (3).

Tralasciamo a bella posta le altre numerose sentenze emesse dalla Cassazione di Roma in questa materia, come quelle le quali, fondando i loro ragionamenti sopra disposizioni e circostanze particolari, ed estranee affatto ai principii di diritto che informano tutta questa materia, nessun sussidio recherebbero alla questione di indole generale che ci proponiamo.

---

(1) È da notare che in sede di rinvio fu accettata l'esistenza del patrimonio autonomo simile al monte familiare, e perciò distinto dagli enti ecclesiastici e dai fidecommessi: però si disse che quello era venuto meno nel 1870 per mancanza del fine, prendendo argomento dal particolare che la prelatura era istituita specialmente in vista degli ufficii civili del cessato Governo Pontificio.

(2) Cass. Roma 16 giugno 1887 (*Corte suprema*, 1887, p. 327), Fondo Culto c. Acquaviva-d'Aragona.

(3) Cass. Roma 17 giugno 1889 (*Corte suprema*, 1889, p. 669), Fondo Culto c. Capranica-Macchi.

Ciò per la giurisprudenza della nostra suprema magistratura. Riguardo alla dottrina, l'unico che abbia trattato con copia di argomenti questo punto è lo SCADUTO (1), il quale, pur ammettendo che talora esse possano rivestire i caratteri di fedecommessi ecclesiastici, esclude che le prelature non siano considerate dalle leggi di sopppessione, e le ritiene perciò enti ecclesiastici passibili di patronato laicale, compresi nell'art. 16 comma 1 della legge 19 giugno 1873 (2).

Dietro questo continuo mutarsi della giurisprudenza in cosa di tanto interesse, se non per la sua entità economica, posto il numero esiguo di queste *prelature*, certo per i principii giuridici ai quali si appoggia il problema della loro esistenza o della soppressione, e per le conseguenze che da quei principii possono derivare, ci è parso opportuno esaminare di nuovo la questione, cercando di spingere la nostra indagine più addentro che altri sia andato finora.

A tale intento riuscirà di aiuto un breve accenno alle sorti storiche e legislative a cui questi relitti prelatizii sono andati soggetti.

§. 1.

Il primo grado negli ufficii maggiori della Curia Romana, e, per dirla con la frase del DE LUCA (3), la porta e la intro-

(1) F. SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, Torino, Bocca, 2ª edizione 1894, vol. 2° n. 401, p. 486 segg.; *conforme*, FRIEDBERG-RUFFINI, *Manuale di diritto eccl.*, Bocca, Torino 1893, p. 508 nota 12 fine. — V. pure: P. NASCA, *Dottrine giuridiche*, Livorno 1892, VI, pag. 40, e segg: « Le prelature romane dette di famiglia vanno soggette alla legge di soppressione degli enti ecclesiastici? »; FOGLIETTI R., « Cappellania laicale o fedecommesso », nel *Bollettino legale di Macerata*, 1875, I., p. 17-24, che ritiene trattarsi di cappellanie laicali, e CORSI R., « Fedecommesso, cappellania, beneficio, leggi 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870 », in *Diritto e giurisprudenza* a. v. (1889-90), p. 385-87, che espone principii generali, ambedue questi ultimi ricordati dallo SCADUTO, loc. cit.

(2) Per la Giurisprudenza dei Tribunali e delle Corti d'Appello vedi in SCADUTO *l. c. nota 2*, in cui classifica le varie sentenze secondochè sono favorevoli o contrarie o tengono una via di mezzo a riguardo dell'abolizione delle prelature. Occorre notare che tale divisione è dottrinalmente inesatta, perchè tali sentenze non tengono conto soltanto di quello che potrebbe dirsi il tipo astratto dei relitti prelatizii, ma anche delle varie circostanze di fatto che spesso si riscontrano, e che son tali da mutare radicalmente la natura dell'istituto.

(3) DE LUCA, Theatrum veritatis etc., lib. XV, *Relatio Romanae Curiae*

duzione alle alte cariche pontificie, era, da epoca antichissima, l'ufficio di Referendario della Segnatura papale di Giustizia, ufficio già disciplinato da Paolo III e da Sisto V (1) ed arricchito da questi Pontefici, e poi anche da Alessandro VII, di diritti e privilegi elevatissimi (2). A conferma di questo carattere, diciamo così, preliminare dell'ufficio di Rreferendario rispetto alle altre dignità della Curia, oltre la prova diretta proveniente dal fatto di essere assunto allo scopo di aprirsi il varco al conseguimento di queste (3), sta l'altro fatto che tale ufficio soventi volte era unito ad altri maggiori conseguibili per diverse vie, e che si riteneva anche dopo lasciati quelli (4).

---

forensis (Romae Corbelletti 1673) *disc. XXXI n. 21*, « adeo ut recte verificetur « dicta assimilatio, quod scilicet ista Praelatura sit illa species adscriptionis « caelesti militiae seu vitae clericali, quae fiet per assumptionem primae tonsurae, « tamquam ianuae seu introductionis ad alios ordines maiores, ita a pari ». Cfr. *ibid n. 19*, dove, facendo il confronto fra le dignità ecclesiastiche di una diocesi e quelle della Curia, paragona i Referendarii ai chierici minoristi o semplicemente tonsurati secondo che hanno anche altre dignità, oppur no: « Unde « propterea utriusque Signaturae Praelati, qui non sint de dictis Collegiis Rotae « et Camerae neque sint ordinis Archiepiscopalis vel Episcopalis, dicendi videntur « clerici in minoribus, cum hac differentia quod eorum aliqui habeant alios « ordines minores, ut (ex gr.) sunt Prothonotarii et Abbreviatores, aliique Offi- « ciales habentes officium quod adnexam habeat Praelaturam; illi vero simplices « Referendarii assimilandi veniunt clericis primae tonsurae, qui nullum alium « ordinem adnexum habeant etc ».

(1) Paolo III, Const. *Debita consideratione*, 30 luglio 1540 (Bull. Rom. tom. 4, p. 1, pag. 174) Sisto V., Const. *Quemadmodum*, 22 Sett. 1586 (Bull. Rom. tom. 4, p. 4, pag. 241).

(2) Cfr. Ferraris, Prompta bibliotheca... canonica v. Referendarii.

(3) Cfr. De Luca, loc. cit. n. 21: « Aliqui vero, volentes se addicere servitio « Sedis Apostolicae, hanc simplicem Praelaturam utriusque Segnaturae sine alio « officio assumunt ex mera gratia Papae, qui eos admittere solet, qui certas « habent qualitates ad normam modernae Constitutionis Alexandri VII exami- « nandas et approbandas ab hoc eodem Tribunali Segnaturae Iustitiae; ut « exinde per gradus ad maiora officia transeant ».

(4) Giac. Giandemaria, *Riflessioni sopra la costituzione 88 d'Alessandro VII S. P.* per l'erezione del collegio de' referendarii d'ambedue le Segnature..... *in Parma*, Pazzoni *1693: Riflessione XIII pag. 121:* « Nè « Paolo V poteva compartire grazia maggiore al Collegio degli Abbreviatori di « quella, che qualunque in esso fosse ammesso, s'intendesse insieme onorato del « carattere di Referendario d'ambedue le Segnature e ritener lo dovesse quando « ben rinunciasse all'Abbreviatorato dopo tre anni d'esercizio. »

L'essere la carica di Referendario tra le maggiori della Curia, le quali tutte si comprendevano nella denominazione generale di *prelature*, e la posizione particolarissima che essa assumeva di fronte alle altre, così da formare la base e il presupposto di quelle, fatta forse eccezione di pochissime (1), fecero sì che la qualifica di *prelatura* fosse attribuita in modo addirittura antonomastico a questa *Praelatura Referendariorum utriusque Signaturae* (2). Come si vede, l'uso di questo nome nel caso è unicamente quello che può derivare dalla sua etimologia, senza annettervi affatto l'idea di giurisdizione o di beneficio, come accade parlando delle prelature in diritto canonico. Questo sta qui ad indicare solamente uno dei membri componenti l'organismo di un potere centrale, o, se si vuole, una distinzione onorifica concessa ad alcuni individui per abilitarli ai maggiori gradi nella gerarchia pontificia, senza giurisdizione o *munus ecclesiasticum* da soddisfarsi dall'investito (3).

---

(1) GIANDEMARIA, *op. cit. loc. cit.*: « Di tutti questi privilegi et esenzioni « volle Alessandro VII far compartecipe il collegio de' Referendarii, e con « ragione, mentre si può dire sia il catalogo de' medesimi un ristretto di tutta « la prelatura, perchè accettuati gli Uditori di Ruota ed i Chierici di Camera, « tutti gli altri si impiegano nel m nistero della Segnatura. »

Cfr. DE LUCA, *op. cit.*, *loc. cit.*, e *n. 19.*

(2) DE LUCA, loc. cit. n. 21, Cfr. il § 4 della Constit. « Inter coeteras » di Alessandro VII, 13 Giugno 1659 « Volumus autem praefatum collegium a nobis « institutum, iisdem privilegiis et exemptionibus perfrui, ac potiri, quib s caetera « Collegia Praelatorum Romanae Curiae potiuntur et gaudent ». V. pure nota seg.

(3) MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, Venezia 1852, v. *Prelato*:..... « Alcuni opinano che impropriamente si chiamino prelati i Refe- « rendarii di Segnatura ed i familiari del Papa prelati domestici, mentre questi, « sebbene abbiamo un grado di dignità, non hanno giurisdizione, non presiedono, « cosa essenziale per un vero prelato che vuol dir presiedere, esser superiore, « dal verbo latino *praeesse*. FELICI, nell'*Onomasticon romanum*, chiama la « Prelatura *honores ecclesiastici, dignitatis gradus*. MORCELLI qualifica il Prelato « di Roma *Antistes urbanus*, ed il Prelato domestico di S. S. *Adlectus inter* « *Antistes domus pontif.*, *Antistes domus Pontificis Maximi*. NARDI, *de' parrochi* « vol. 1 p. 395, definisce la prelatura nel senso generale di un grado onorifico « con giurisdizione sui sudditi, che propriamente col vocabolo prelato senza « aggiunto s'intende il vescovo, e quando si vogliono nominare altri prelati, vi « si mette l'aggiunto di regolari, esenti ecc. » Per ricondurre i Referendarii e gli altri prelati simili alla definizione del NARDI, il MORONI crede di poter ritrovare in essi una giurisdizione vera e propria: ibid. « I prelati della S. Sede sono « veri prelati, perchè, oltre la precedenza, hanno anche delle incombenze di

L'ufficio di questo, essenzialmente gratuito (1), consisteva nel coadiuvare i giudici *(votantes)* di quei due supremi Tribunali Pontificii *(Segnature)*, e sarebbe oggi paragonabile, per la parte materiale, a quello omonimo esistente tuttora presso il Consiglio di Stato.

A coloro che ambivano questo ufficio erano possibili due strade: Quella dell'acquisto di uno degli ufficii venali « vacabili » della Curia a cui fosse annessa la onorificenza del referendariato, strada divenuta però discutibile dopo la riforma di Alessandro VII (2), e quella più piana della grazia Pontificia solita a concedersi *ab antiquo* soltanto dopo constatata l'esistenza di alcune condizioni, tra le quali, fin dal tempo di Sisto V (3), quella che a noi interessa maggiormente, di possedere un censo sufficiente al decoroso sostentamento.

Dall'esordio della Costituzione Alessandrina sembra doversi ritenere che, per la soverchia indulgenza usata per l'innanzi, fosse stato ammesso a quell'epoca tra i referendarii un grandissimo numero di persone incapaci, e che non avevano la possibilità di sostenere con decoro il loro ufficio (4).

« giurisdizione le quali riguardano la cattedra apostolica e quindi il regine « universale ». Che l'autorità dei Referendarii non sia vera giurisdizione nel significato ordinario della parola, anzi che non comprenda neppure una funzione ecclesiastica propriamente detta, v. GIANDEMARIA, *op. cit. loc. cit. pag 169:* « Nel rimanente, sebbene non sono i prelati de' quali si tratta di quei che « uniscono al ministero temporale l'ecclesiastico, servendosi rade volte i Papi « di loro negli affari spirituali del Pontificato, nientedimeno possono chiamarsi « Ministri principali della Corte ecclesiastica e del Supremo Monarca della Chiesa ».

(1) DE LUCA, loc. cit.

(2) DE LUCA, *De Officiis venalibus vacabilibus Romanae Curiae*, c. II. n. 14.

(3) Sisto V Constit. « Quemadmodum » §. 2: « Nec ullus numero et consortio referendariorum iustitiae de caetero adscribatur, nisi.... habeatque in « bonis temporalibus vel beneficiis ecclesiasticis, unde in ipsa Curia dignitatis « suae gradum valeat decenter sustinere ».

(4) Alessandro VII Const. « Inter coeteras » 13 giugno 1659, pr.: « Inter « coeteras apostolicae sollicitudinis curas, quibus incessanter urgemur, ea semper « nobis cordi fuit, ut Praelati Romanae Curiae, qui tamquam stellae in firma« mento militantis ecclesiae relucent, ac in arduis quibusque negotiis Apostolicae « Sedi opera et consilio praesto esse debent ii demum deligantur, qui optima « indole, moribus et litteris praestantiores coeteris verae virtutis exemplar seipsos

L'inconveniente era tanto più grave in quanto la corrente di fasto e di splendore, che nel sec. XVI dalla Corte Spagnola aveva invaso tutta l'Europa, per il grandissimo impulso ricevuto dall'economia generale dalla scoperta delle Americhe, rendeva anche più stridenti simili contrasti. Il rimedio adottato da Alessandro VII, per riparare al duplice sconcio che si verificava nella sua corte, fu di rendere assai più rigorosi i requisiti per l'ammissione tra i referendarii, aggiungendo a quelli riguardanti la capacità un esame gravissimo da farsi innanzi alla S. Rota, e determinando in un minimo di 1500 scudi annui netti la rendita che i candidati dovevano possedere per mantenersi decorosamente (1). L'aggravamento di quest'ultimo requisito fu la causa determinante della formazione dei relitti prelatizi (2). Infatti le famiglie e le persone

---

« praeseferunt. Ad haec sane, licet nonnulli Summi Pontifices praedecessores « nostri eorum constitutionibus multa praesertim pro referendariis utriusque « Signaturae statuerint, quorum tamen nonnullat emporum cursu, ut saepe solet, « antiquata et forsan neglecta fuerunt; propterea nos illa innovare ac pristinae « observantiae restituere et aliqua etiam addere, quae rerum experientia docuit « expedire, duximus opportunum ».

(1) Alessandro VII., Const. « Inter coeteras » (Bull. rom. t. XVI n. CCXLVII) §. 5: « Porro illi, qui in ordinem referendariorum cooptari petunt, ante omnia « curabunt ut relata nobis et successoribus nostris a praefecto signaturae eorum « instantia nostrum ac successorum praefatorum beneplacitum praecedat: deinde « ut ab eodem praefecto unus ex prelatis prefati collegii delegetur pro confi- « ciendo processu, in quo infrascriptae instantium qualitates legitime iustifi- « centur: .....(omissis).....: atque annuos etiam redditus, summam scutorum mille « quingentorum monetae constituentes, vere ac realiter et pacifice possideant, « vel a parentibus aut a propinquis fuerint illis valide assignati; ac demum « in hac Romana Curia saltem per biennium versati fuerint et studios praxeos « penes aliquem ex auditoribus Rotae nostrae, vel alios praelatos, officiales seu « advocatos eiusdem curiae sedulo incubuerint; super quibus compilato deligenter « processu, fiat a ponente seu delegato illius relatio in collegio, cui, si videatur « probata deligenter praemissa, tunc orator admittatur ad examen, assignatis illis « (ut moris est) duabus supplicationibus seu commissionibus coram ipso collegio « proponendis, et subinde, peracto examine, si eiusdem praefecti atque collegii, « quorum conscientia oneramus, fuerit concordi iudicio, vel saltem per duas ex « tribus partibus votorum, quae secreto per fabas albas et nigras proferri volumus, « approbatis, tunc praefectus, omnibus nobis et successoribus nostris relatis, illum « auctoritate nostra pronunciabit referendarium, ac in aliorum numero adscribi « mandabit, praestito tamen prius in eius manibus solito iuramento ».

(2) Il Plettemberg, quantunque stampasse la sua opera nel 1693, non ricorda affatto la costituzione Alessandrina e si riferisce per questi requisiti solo a

più cospicue per censo, ed in particolare molte tra le famiglie patrizie di Roma e della Media Italia, coll'erogare una parte, e neppur questa troppo notevole, del loro patrimonio allo scopo di provvedere coi proventi di questa, di un assegno decoroso qualcuno dei propii discendenti che si dedicasse alla carriera ecclesiastica, riuscivano nel duplice intento, di mantenere uniti al massimo i beni familiari nel ramo primogenito, senza troppo diseredare gli altri, e di avere la possibilità, e spesso anche la sicurezza, che nella Corte Pontificia vi fosse sempre qualche membro della famiglia che ne occupasse le cariche più elevate (1). Di qui una serie di disposizioni per atti fra vivi, e più spesso per dichiarazione di ultima volontà, concepite nelle forme più variate, con cui sostanzialmente si provvede in tutte ad un unico scopo, quello cioè di procurare che il fruttato di una parte del patrimonio domestico sia posto a disposizione di quel discendente che desideri intraprendere la carriera della prelatura, e ciò nella forma di assegno perpetuo, o temporaneo, da durare finchè questi, con la consecuzione di qualche beneficio maggiore, o del cardinalato medesimo, non si trovasse più al caso di aver bisogno di possedere il reddito dei 1500 scudi fissato da Alessandro VII pei semplici Referendarii.

A questo punto è necessatio di fare una distinzione tra quelle diversissime forme di disposizioni. Infatti alcune di queste appariscono come veri e proprii fedecommessi di cui i successivi chiamati sono quei discendenti della famiglia del testatore che si dedichino alla carriera ecclesiastica; altre appariscono sotto forma di onere perpetuo gravante un patrimonio primogeniale o fedecommissario, tal altra come beneficii o cappellanie di patronato familiare, e da ultimo anche sotto forma di enti morali per sè stanti e destinati unicamente allo scopo di fornire del reddito prescritto i prelati della famiglia.

---

quella di Sisto V: PLETTEMBERG HUN., *Notitia Congregationum et Tribunalium Curiae Romanae*, Hildesii Typ. Schlegelii 1693, *De signatura iustitiae n. 12.*

(1) MORONI, *op. cit., loc. cit.*: Diverse famiglie magnatizie, per fondazione di qualche illustre individuo delle medesime, posseggono prelature con apposite rendite che sono del genere dei legati pii ed inalienabili senza il beneplacito apostolico..... Una delle ultime istituzioni di questo genere fece Pio VIII.

Escludendo dal nostro studio tutte le altre forme di relitti prelatizi, per i quali non cade questione, data la particolare natura che rivestono, limitiamo il discorso soltanto a quelle disposizioni più comunemente adottate dai testatori, nelle quali si ordina unicamente la separazione di una parte del patrimonio, destinandola a fornire del necessario assegno i futuri prelati della famiglia, secondo un ordine di preferenza qualsiasi.

Sino all'epoca della Rivoluzione francese non fu mai sollevata la questione della natura di queste disposizioni, così che non ci è stato dato di ritrovare alcuna decisione della S. Rota a questo riguardo. Interessava infatti pochissimo conoscere di qual genere fosse il vincolo dal quale questi patrimonii erano affetti, posto che questo vincolo esisteva e che ad esso, tanto se fosse dipeso unicamente dalla volontà dei testatori, quanto se fosse venuto in conseguenza della natura di fondazione pia od ecclesiastica che quelli assumevano, non poteva derogarsi fuorchè dal Pontefice, per la pienezza della potestà a lui riconosciuta anche nel campo del diritto dalla regola bonifaciana « Summus Pontifex omnia jura in scrinio pectoris sui censetur habere ».

Coll'epoca napoleonica incominciano le dispute sulla natura dei relitti prelatizii. Applicate infatti anche a Roma dopo l'occupazione francese del 1809 le leggi sull'eversione dei beneficii ecclesiastici e sull'abolizione dei vincoli fidecommessarii che gravavano allora così ampiamente i patrimonii privati, i relitti prelatizii si sottrassero ad entrambe. Non cadevano sotto l'abolizione dei benefizi perchè risultava palese che benefizi non erano, neppure in senso lato; sfuggivano all'abolizione dei fedecommessi, perchè con siffatte istituzioni essi non avevano nulla di comune. Dopo queste constatazioni, che erano troppo evidenti per potersi discutere, non si trovò altro mezzo per provvedere alla loro abolizione, la quale si esigeva imperiosamente dalle circostanze del tempo, fuorchè l'emanazione di una disposizione legislativa particolare che le togliesse di mira specificatamente.

In tal modo ebbe origine il *Decreto imperiale* del 24 gennaio 1812 (1) con cui s'incameravano i beni costituenti le « dotazioni

(1) In Passeri, *Repertorio di giurisprudenza*, Tomo VI., v. Prelature.

addette alle Prelature della Corte di Roma » salvo il godimento lasciato vita durante al possessore ed il diritto di svincolo di detti beni concesso ai medesimi dietro il pagamento di una tassa straordinaria del 12,5 °/₀. A temperare l'odiosità della misura, si stabiliva che tutti i proventi derivanti da tale incamerazione e dal pagamento della tassa di svincolo dovessero andare a vantaggio della Fabbrica di S. Pietro e degli ospedali *della nostra buona città di Roma*, come diceva Napoleone.

Interessa particolarmente al nostro studio la stranissima motivazione data a questo decreto, emanato in luogo di una legge evidentemente allo scopo di evitare al Governo gli inciampi che avrebbe certamente apportati al progetto una discussione parlamentare. Ivi si dice: « Considerando che le dotazioni addette alle « Prelature della Corte di Roma non potevano essere accordate « e possedute che sotto la condizione imposta ai titolari di entrare « e vivere nello stato chiericale, che perciò devono esser consi- « derate come beneficii ecclesiastici ». Vedremo in seguito se e quanto vi sia di erroneo nell'assimilazione dei relitti prelatizii ai beneficii ecclesiastici di qualunque specie; per ora, basti l'osservazione che, se realmente si fosse trattato di beneficii ecclesiastici, essi erano già sottoposti all'indemaniazione portata dalla legge del 12 luglio 1790, ed il decreto sarebbe stato necessario unicamente allo scopo di sancire la diversa forma di erogazione dei proventi della indemaniazione.

Poco dopo, tornato in Roma con la Restaurazione il Governo Pontificio, rimasero annullate, meglio che abrogate, tutte le disposizioni della dominazione francese contrarie alle libertà della Chiesa ed a tutti quegli istituti e fondazioni che in un modo o nell'altro concorrevano alla sua esplicazione ed al suo funzionamento.

Tra queste ultime fu compreso il decreto imperiale surriferito, dal che conseguiva la illegittimità dello scioglimento dei relitti prelatizi e la illegalità della detenzione da parte dei privati dei beni che ne componevano il patrimonio.

Ad evitare gli effetti del nuovo cambiamento di legislazione, si tentò più di una volta di sostenere innanzi alla S. Rota che i relitti prelatizii, destinati a fornire dell'annua rendita di sc. 1500 i

Referendarii di Segnatura secondo la costituzione di Alessandro VII, avessero la natura di enti fedecommissarii.

Infatti, qualora questa tesi avesse potuto sostenersi, lo scioglimento dei relitti prelatizi e la devoluzione a cui erano stati sottoposti i loro beni da parte dei privati in virtù del decreto imperiale 24 gennaio 1812, sarebbero rimasti difinitavamente confermati pel fatto che col Motu Proprio di Pio VII in data 6 luglio 1816 si erano confermate le alienazioni e gli svincoli a cui erano andati sottoposti i fedecommessi, le primogeniture e le altre simili fondazioni durante la dominazione francese (1).

La S. Rota, per altro, respinse fermamente tutti questi tentativi osservando che, quantunque i relitti prelatizi abbiano insita nella loro natura la progressività, questa era diversa da quella che si riscontra ordinariamente nei fedecommessi e nelle sostituzioni, in cui la proprietà dei beni, quantunque sottoposta all'obbligo della restituzione, rimane sempre ai singoli chiamati, mentre nelle prelature la proprietà risiede unicamente nella persona morale, cioè in tutti coloro che ad essa sono chiamati dal disponente (2).

---

(1) *Motu proprio della Santità di N. S. PP. Pio VII in data de' 6 luglio 1816.* Roma, Poggioli.

Restano aboliti generalmente i fidecommissi eccetto le infrascritte modificazioni.

Art. 130. *L'abolizione* dei vincoli di fidecommisso, primogenitura ed altre simili sostituzioni già *confermata definitivamente e generalmente*, attesa la maggiore diuturnità del tempo ed altre circostanze, nelle *provincie dello Stato comprese* nell'Editto dei 5 luglio 1815, e *lasciata in sospeso* nell'Editto emanato in Roma dal Delegato pontificio in data dei 13 maggio 1814 relativamente alle altre *provincie precedentemente tornate* all'attuale dominio della S. Sede, è mantenuta anche in queste provincie, con le dichiarazioni, però, e modificazioni espresse nel seguente articolo.

Rimangono liberi i beni in qualunque modo alienati, o passati ad altri.

Art. 131. Rimangono sciolti nelle suddette provincie precedentemente ricuperate da ogni vincolo di fidecommisso e di sostituzione i beni di qualunque specie *alienati* (preso il nome di alienazione nel suo *largo significato* comprensivo anche delle ipoteche) e trasferiti nei terzi possessori per qualsivoglia titolo oneroso, o lucrativo, o misto, dopo l'abolizione dei fidecommissi, come pure rimangono liberi e prosciolti da ogni vincolo i beni che da quell'epoca sino al presente sonosi deferiti a qualunque persona per la morte dei gravati accaduta durante la medesima epoca a titolo di successione o testata o testamentaria.

(2) S. Rotae Romanae, Urbevetana Praelaturae co. Rodriguez., 10 Martii 1856, §. 3: « Cum earum patrimonium quodammodo ad Ecclesiam pertinere videatur,

Per questo appunto le leggi francesi del 6 Termidoro a. V e 7 Floreale a. VI pubblicate in Roma nel 1809 non avevano potuto abolire questi enti assolutamente particolari e proprii della S. Sede, di modo che, per sopprimerli, era stato necessario emanare una disposizione specifica, cioè il decreto del 24 gennaio 1812 già ricordato (1). Escludeva anche la S. Rota che l'essere chiamati a godere i frutti dei relitti prelatizi solo coloro che appartengono ad una famiglia determinata potesse costituire un argomento, da cui si desumesse la natura fedecommissaria della istituzione, adducendo l'esempio dei beneficii di giuspatronato familiare passivo (2).

Si è voluto opporre che la S. Rota in altri casi opinò diversamente, ritenendo indiscutibile invece la qualità di fedecommessi particolari nei relitti prelatizii (3). È però da notare che la dichiarazione in parola è contenuta in un inciso senza alcuna motivazione, e che nella specie di fatto si aveva uu particolare gravissimo, cioè che una regiudicata del 1727 aveva stabilito che i frutti del relitto prelatizio in questione non dovessero servire unicamente ed esclusivamente come per l'innanzi alla dotazione di un prelato della famiglia, bensì andassero a vantaggio di tutti i discendenti dal testatore, dando solo un diritto di preferenza a quelli di loro che avessero conseguito il titolo di Referendarii di Segnatura (4). Non deve neppure omettersi che la natura dei relitti prelatizi non

---

« scilicet ad moralem personam seu coetum eorum qui in ea familia ecclesia-
« sticas dignitates sint obituri ».

E poco dopo: « Et quamquam progressivitatem praeseferant, non inde tamen
« fideicommissis ac substitutionibus possunt aequiparari, cum in his dominium
« bonorum in agnatione resideat, vetita tantum alienandi facultate, in praelaturis
« vero piae causae principaliter attribuatur, seu personae morali, ex ecclesia-
« sticorum familia etc. ». Cfr. *Urbevetana Praelaturae*, 15 Dec. 1856 co. Rodriguez. *n. 2.*

(1) *Urbevetana Praelaturae*, 15 Dec. 1856 cit. *n. 3*; cfr. dec. omonima 10 marzo 1856; S. Rota in *Narmien. divisionis*, 15 Maii 1859, co. Rivadeneira.

(2) Urbevetana Praelaturae 15 Dec. 1856, n. 4: « Contra hoc enim obser-
« vabatur ex sola familiae contemplatione non argui posse laicale fideicommissum,
« cum in beneficiis quoque iuris patronatus certum personarum genus vocatur ».

(3) *S. Rotae Romanae* 3 Iulii 1815, *Narmien.* co. Cesarei de Leonibus, *n. 5.* id. id. *Narmien.* 3 Iulii 1815 *Super Fructibus* n. 6: « Caeterum cum in themate
« ageretur de fructibus fideicommissi particularis, quale absque controversia est
« relictum praelatitium, etc ».

(4) *S. Rotae Rom.* 3 Iulii 1815, *Narmien. super fructibus*, n. 4.

interessava nel caso fuorchè, per stabilire i criterii che dovevano regolare la mora e la restituzione dei frutti agli altri interessati. Per tutto ciò può dirsi che la parificazione fatta dalla S. Rota fra i relitti prelatizi ed i fedecommessi particolari, è soltanto per analogia e non per identità, tanto più che, se ben si considera, data la regiudicata del 1727 di cui abbiamo già parlato, non potevano adottarsi dei criterii diversi per la soluzione della controversia proposta sulla mora e la restituzione dei frutti.

Nel periodo che corse dal 1816 al 1870, essendosi annullate le leggi francesi sui beneficii ed il Decreto del 1812, ed essendosi reso nuovamente possibile il fondare fedecommessi, tanto per il *motu proprio del 1816*, già citato, quanto per il *Regolamento legislativo e giudiziario* di PP. Gregorio XVI del 1834 (1), i relitti prelatizii, qualunque fosse la loro natura, poterono continuare a vivere ed a moltiplicarsi.

Coll'occupazione di Roma e l'unificazione dell'Italia compiuta nel 1870, i relitti prelatizii ebbero di fronte le disposizioni del Cod. Civ. e della legge 18 giugno 1871 riguardanti l'abolizione dei vincoli fedecommissarii ed il divieto delle sostituzioni da un lato, e la legislazione sull'asse ecclesiastico dall'altro, in particolare la legge 15 agosto 1867 e quella del 19 giugno 1873. Ad esse va unita anche la legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie del Sommo Pontefice, per quel che si riferisca ai rapporti molteplici che uniscono queste istituzioni alla Sede Pontificia.

È appunto in relazione a questa duplice serie di disposizioni legislative che si discute della condizione giuridica dei relitti prelatizi.

Le ipotesi che si contendono il campo della disputa sono tre: 1°) Che i relitti prelatizii siano delle istituzioni fedecommissarie, più o meno larvate sotto le apparenze di ecclesiasticità od altro, e perciò disciolti a favore dell'ultimo possessore e del futuro chiamato, o, in loro mancanza, in favore della famiglia, in virtù delle disposizioni legislative abolitrici dei fedecommessi; 2°) Che i relitti prelatizi siano degli enti ecclesiastici compresi nelle leggi del 1867 e del 1873, e perciò soppressi, ed i loro beni devoluti al Demanio, salvo i diritti dei patroni se e quando sia del caso;

---

(1) *Motu proprio* 1816, §§. 136 segg.; Regolamento legislativo e giudiz. §§. 38-49

3°) Che i relitti prelatizi, per la loro natura particolare, non siano assimilabili nè a fedecommessi nè ad enti ecclesiastici, e che perciò non siano stati aboliti nè dalle leggi sui fedecommessi, nè da quelle sull'asse ecclesiastico, rimanendo in vita a tanto maggior ragione che si riferiscono ad ufficii che non hanno perduta la loro ragione di essere con la caduta del potere temporale dei Papi.

§. 2.

Parlando delle vicende storico-giuridiche dei relitti prelatizii, abbiamo già avuto occasione di vedere come la S. Rota non accettasse la tesi della natura fedecommissaria di questi enti, contradicendo questa agli elementi più connaturali della loro esistenza, per cui ben poco rimane da dire a tale riguardo (1).

A parte le origini storiche dei fedecommessi, e a parte anche per un momento i fedecommessi particolari paragonabili ai legati, essenziale alla disposizione fedecommissaria è la progressiva ed indiretta istituzione di erede (2). Ond'è che requisiti essenziali del fidecommesso sono: 1° la istituzione in erede del primo chiamato a conseguire l'eredità; 2° la conservazione del patrimonio fedecommissario a fine di operarne la trasmissione allo stesso titolo ai successivi chiamati. Questi requisiti, qualora si sostituisca alla qualifica ereditaria la qualifica di semplice legatario, si ritrovano anche nei fedecommessi particolari. Laonde, nelle istituzioni fedecommissarie non vi è la creazione di un ente astratto che acquista l'eredità e la detiene perpetuamente, ma vi hanno tanti eredi o legatarii quanti sono i possessori che si succedono l'un l'altro trasmettendosi i beni fedecommessi in base alla primitiva vocazione.

Ma, salvo quei casi eccezionali che abbiamo esclusi dal nostro studio, nelle prelature non esiste trasmissione di proprietà, perchè essa è attribuita dal testatore all'ente giuridico o persona morale

---

(1) Lo Scaduto, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, Torino, Bocca, 2ª ed., 1894, vol. 2 n. 401, pag. 486 e segg., nella discussione che fa della natura dei relitti prelatizii, non cura quasi affatto l'ipotesi del fedecommesso, contentandosi di constatare che non tutti i relitti sono tali e che, quando ne ricorrono gli estremi, devono assoggettarsi alla tassa straordinaria del 30 °/° o all'incameramento per 1/3 come fedecommessi ecclesiastici.

(2) §. 2, *Instit.* 2, 23.

da sè creata, col fatto della separazione dei beni che devono costituire il relitto prelatizio dal resto del suo patrimonio e colla destinazione ad essi data di fornire del censo richiesto i referendarii della propria famiglia, o, come dice la S. Rota, al *coetus Praelatorum* che egli chiamava al godimento (1). Nè vale dire, come ben nota la Cassazione romana (2), che nelle prelature si istituisce bensì un fedecommesso, « ma che questo, informato per « l'influsso dei tempi ad un altro ideale, non aveva di comune « con i fedecommessi romani nemmeno la trasmissione e resti- « tuzione della proprietà, onde doveva appellarsi reale, e non « personale, conservatorio e non restitutorio ». Perchè « si è già « veduto », prosegue la sentenza, « che toglierc al fedecommesso « la trasmissione e restituzione della proprietà, si è lo stesso che « distruggerne il concetto essenziale ». E si potrebbe anche aggiungere che, siccome le leggi abolitive dei vincoli fedecommissarii ebbero di mira i veri fedecommessi in cui si ha la trasmissione della proprietà, e non queste fondazioni che di fedecommessi non hanno altro che il nome, applicando al caso l'adagio che « *nomina non faciunt jus* », debbono queste venire esentate dalle loro sanzioni (3).

Escluso tale carattere fondamentale dei fedecommessi, cioè l'attribuzione della proprietà dei beni che dovrebbero costituire l'asse fedecommissario ad una persona fisica, e nel caso ad un prelato, a titolo di proprietà, non occorre neppure parlare degli altri due che, per ciò solo mancano anch'essi. Giacchè la conservazione del patrimonio dell'ente, dipenderà dal carattere impresso

---

(1) Urbevetana praelaturae, 10 Martii 1856, co. Rodriguez. nn. 6, 7.

(2) Cass. Roma 3 maggio 1880, Ruffo c. Ruffo Filiasi *(Giur. it. 1880, I. 1 716)*.

(3) La Corte di Perugia (29 maggio 1882, Muti Bussi, Pasqualini, Asse eccles., *Legge XXII. II. 49)* deduceva la non esistenza del fedecommesso appunto dalla non appartenenza dei beni in proprietà dei singoli chiamati. E la S. Rota diceva: « Nec ex eo qnod progressivitatem ea haberent aequiparanda esse laica- « libus fideicommissis ac substitutionibus. Animadvertebatur enim huiusmodi pro- « gressivitatem eiusdem indolis esse ac quae perspicitur in beneficiis iurispa- « tronatus: haec autem adeo diversa sunt a fideicommissis, ut in his bonorum « dominium in agnatione plerumque resideat, prohibita tantum possessori alienandi « facultate, in illis autem inscribatur piae causae seu personae morali », S. Rota Rom. in *Urbevetana Praelaturae* 15 Dec. 1856, co. Rodriguez *n. 2*.

dal testatore alla sua liberalità, cioè dalla personalità giuridica, ed in luogo del trapasso di proprietà tra i singoli chiamati, si avrà, caso per caso, una vocazione singolare al semplice godimento dei beni del relitto prelatizio.

Del resto ci sia lecita una osservazione « *ab estrinseco* »: Posto quello che era l'unico scopo di queste disposizioni, cioè di provvedere dell'assegno di 1500 scudi i futuri prelati della famiglia, è evidente che a tale fine provvede molto meglio e più regolarmente un corpo morale fornito di patrimonio e di amministrazione autonoma, o continuamente od anche solo nel tempo delle vacanze, che un fedecommesso, nel quale, oltre la maggiore complicazione nell'amministrazione, si sarebbe potuto temere una violazione delle disposizioni del testatore per mezzo di scioglimenti o totali o parziali del vincolo fedecommissario. E realmente ciò si verificava spesso per mezzo dei rescritti sovrani in considerazione di alcuno dei tanti ragionevoli riguardi occasionati dal rapporto giuridico troppo stretto intercedente fra il patrimonio fedecommissario ed il singolo chiamato.

Da ultimo conferma la nostra tesi il fatto che, come abbiamo visto, durante la dominazione francese in Italia al principio del sec. XIX non si ritenne che le leggi riguardanti i fedecommessi potessero comprendere anche le prelature, e si credè opportuno di emanare per esse una apposita disposizione, col decreto imperiale del 24 gennaio 1812.

§. 3.

Meno facile è la questione riguardo alla seconda ipotesi, se cioè i relitti prelatizii siano compresi nel novero delle istituzioni soppresse, o dalla legge generale del 1867 sull'asse ecclesiastico, o da quella speciale per Roma del 1873. Il problema poi si scinde per considerare anzitutto le *prelature*, di cui è parola nell'art. 1, comma 5, della legge del'67, fra gli enti sottoposti alla indemaniazione ed allo svincolo, le quali non sono più ricordate specificatamente nell'articolo 16 della legge del 19 giugno 1873, con cui, pubblicandosi nella provincia di Roma le leggi eversive dell'asse ecclesiastico, se ne restringe la portata. Ivi: « Nella città di Roma

« e nelle sedi suburbicarie il disposto dell'art. 1 della legge del « 15 agosto 1867, avrà effetto solamente per i canonicati, benefizi, « cappellanie, abbazie ed altre istituzioni ecclesiastiche di patronato « laicale, per le quali rimangono in vigore le disposizioni dell'art 5 « della stessa legge ».

In secondo luogo si tratta di esaminare, se almeno i relitti prelatizii siano compresi fra gli altri enti soppressi da quelle leggi, e specialmente nella formula generica con cui si chiude l'art. 1 della legge del 1867, cioè fra « le istituzioni con carattere di « perpetuità che, sotto qualsivoglia denominazione o titolo, sono « genericamente qualificate come fondazioni o legati più per oggetto di culto », o in quella con cui termina l'art. 16 della legge del 1873, e cioè fra « le istituzioni ecclesiastiche di patronato laicale ».

Però prima di addentrarci nel merito della questione sulla natura dei relitti prelatizi, crediamo opportuno rammentare alcune osservazioni di nomenclatura, che devono tenersi presenti a fine di non confondere i termini della questione.

Esaminando la storia dei relitti prelatizii, abbiamo avuto occasione di notare come la denominazione pura e semplice di « prelatura » stia ad indicare invariabilmente nel diritto canonico quei beneficii ai quali è annessa una giurisdizione vera e propria. Di qui la distinzione notissima di *praelati maiores* e *minores*, fra i primi dei quali si comprendono i vescovi e gli abbati *nullius*, aventi cioè giurisdizione episcopale, fra i secondi i priori e gli abbati *fere nullius*. Abbiamo anche visto come la denominazione di prelatura sia passata ad indicare anche le cariche maggiori della Curia Romana, p. e. quelle del Vicecamerlengo, dell'Uditore e dei Chierici di Camera, degli Uditori di S. Rota, dei Segretarii delle Congregazioni del Concilio, di Propaganda ecc., dei Nunzii, dei membri della Corte pontificia, degli ufficiali maggiori della Dataria e della Cancelleria apostolica, fino ai Votanti ed ai Referendarii di Segnatura, le quali tutte sono prive di qualsiasi giurisdizione territoriale. Notammo anche come questa comunanza di denominazione era riprovata da alcuni scrittori, e si giustificava da altri solo per mezzo di analogie e confronti poco concludenti, riferendosi principalmente alle distinzioni onorifiche, comuni ad entrambe le specie di prelati: Ad ogni modo, anche i più favorevoli a tale

forma di nomenclatura, come ad esempio il MORONI, notano che, ad indicare gli ufficiali della Curia, al nome di « prelato » si aggiunge la qualifica di appartenente alla Curia Romana, a fine appunto di evitare equivoci grossolani. Da ultimo abbiamo anche notato che il solo nome di « prelatura », ad eccezione forse di un sol caso, non è mai usato neppure nella pratica comune nè per gli ufficii della curia, nè, e molto meno, ad indicare i relitti prelatizii. Che anzi nell'uso ordinario e nel linguaggio legislativo delle leggi di soppressione francesi, per designare i relitti prelatizii si preferisce o appunto la denominazione di *relicta praelatitia* o la circonlocuzione di *dotazioni addette alle prelature della Corte di Roma* (1).

Da queste osservazioni e nomenclatura siamo costretti logicamente a dedurre che, siccome nella legge del 1867 si usa soltanto la denominazione di prelature senza alcuna altra qualifica, questo debba riferirsi unicamente alle prelature vere e proprie del diritto canonico, cioè a quei beneficii inferiori all'episcopato, ma con giurisdizione territoriale. Se così non fosse questi beneficii, o non sarebbero enunciati in quella legge, oppure dovrebbe supporsi che il legislatore li avesse identificati ad altri enti con diversa denominazione e con diversa natura, ciò che è assurdo.

A ciò si aggiunga anche un'altra ragione per la quale le prelature della Curia romana non rientrano certamente sotto le « prelature » di cui parla l'art. 1 comma 6 della legge del 1867. Poteva mai la legge del 1867 prendere in considerazione i relitti prelatizii, o prelature della Curia romana? Noi crediamo di no nel modo più assoluto. Essendo la legge del 1867 diretta a togliere la personalità giuridica degli enti che sopprimeva col riconoscere la superfluità del loro scopo, come meglio vedremo anche in seguito, non sembra concepibile che il legislatore potesse giudicare di questa superfluità dello scopo in enti giuridici che non attuavano nè potevano attuare il loro nel territorio del legislatore medesimo. Che anzi, riguardo ai relitti prelatizii, poteva dirsi che oltre l'indole chiesiastica data dalla carica di referendario per la quale venivano concessi, avessero anche, secondo il comune concetto,

(1) « Nel giure canonico sono ignoti enti o fondazioni autonome cui per essenziale natura si applichi la denominazione specifica di prelature ». *Cass. Roma 3 Marzo 1880 (Corte Suprema, 1880,* p. 121 e segg.), Ruffo Filiasi c. Ruffo.

uno scopo di natura affatto civile, cioè quello di render possibile ai possessori di conseguire con la carica di referendario gli ufficii del governo civile negli stati che ancora rimanevano al Pontefice.

A questo si aggiunga l'altro argomento ancor più categorico che cioè, non esistendo di fatto i relitti prelatizii fuori di Roma e provincia, è addirittura inconcepibile che il legislatore italiano nel 1867 potesse dettar norme intorno ad essi. Stanno a prova della nostra asserzione tutte le sentenze intervenute a tale riguardo, le quali, ad esclusione dei giudizii fatti in sede di rinvio, emanarono costantemente le magistrature romane; anzi in tutta la nostra giurisprudenza, non vi è alcun esempio di tali controversie anteriore al 1870.

Notava questo fatto della esistenza dei relitti prelatizii solo in Roma e nelle vicinanze, anche la S. Rota nella dec. del 10 Marzo 1856 *Urbevetana praelaturae* già citata, osservando che le leggi francesi relative all'abolizione dei fedecommessi, non potevano comprendere i relitti prelatizii: « quae cum essent institutiones sui generis ac « propriae Apostolicae Sedis, in mentem illorum legislatorum quae « non ferebatur ad incognita, venire certe non poterant » (n. 4). A ciò la S. Rota medesima aggiunge l'altra constatazione, che neppure in Firenze era stato mai pubblicato il decreto imperiale 24 gennaio 1812 (n. 9). Ricordiamo da ultimo come il MANCINI, notando nel progetto ministeriale della legge del 73, la omissione delle prelature e delle fondazioni familiari simili nell'art. 16, diceva alla Camera: « Io credo che sarebbe della più alta importanza esten- « dere in questo articolo con qualche speciale disposizione circa le « *prelature* ed i *benefizi di fondazione familiare* quanto voi proponete « limitatamente pei soli benefizi e cappellanie di patronato laicale. « *Così otterrebbero giustizia e vantaggio molte famiglie di questa* « *città*. Conseguentemente *per Roma e provincia vi è bisogno* « *di scrivere nella legge un articolo* nella maniera stessa in cui fu « fatto in Francia per le commende e simili istituzioni fondate da private famiglie » (1).

Da queste osservazioni pregiudiziali si sarebbe fin d'ora condotti a concludere, che i relitti prelatizii, o prelature della Curia

(1) Camera dei Deputati, Discussioni, 13 maggio 1873, pag. 6215 col. 1. 2 (ediz. Botta).

romana, non solo non sono compresi sotto la denominazione di *prelature* contenuta nell'art. 1 comma 5 della legge del 1867, dovendo quella riferirsi a tutt'altro istituto giuridico, ma neppure sotto alcuna delle altre categorie ivi enunciate, ed in particolare sotto la indicazione generica e comprensiva che chiude il medesimo articolo, cioè tra le fondazioni o legati pii per oggetto di culto. Ma di ciò in seguito venendo al merito della trattazione.

La legge del 19 giugno 1873, per Roma e provincia, non ricorda più il nome di « prelature », per cui non è possibile la questione pregiudiziale proposta per quella del 1867.

Rimane perciò da esaminare la natura *delle prelature* per vedere se esse possano comprendersi sotto qualcuna delle tante categorie enumerate sia nell'art. 1 della legge del 1867, sia nell'art. 16 di quella del 1873, ed in particolare se possano rientrare nelle due categorie generali con le quali si chiudono i due articoli suddetti, cioè da un lato tra *le fondazioni o legati pii per oggetto di culto*, dall'altro tra le *fondazioni ecclesiastiche di patronato laicale.*

§. 4.

Carattere particolarissimo, e che si rileva prima di ogni altro nello studio della natura dei relitti prelatizii, è la distinzione assoluta che intercede tra il patrimonio e l'ufficio a cui il patrimonio stesso è destinato, cioè la carica di Referendario di Segnatura. Infatti, stando ai termini della bolla di Alessandro VII, tra i requisiti che dovevano accertarsi in coloro che chiedevano di essere ammessi all'esame di Referendarii, e perciò tra i presupposti non solo della nomina, ma, diciamo così, della candidatura stessa a quell'ufficio, viene enumerata la rendita annua di 1500 scudi, cioè il possesso del relitto prelatizio destinato a fornirla. Accade perciò il contrario di quello che si verifica nei beneficii e nelle cappellanie, in cui il possesso del patrimonio è una conseguenza della nomina a beneficiato o a cappellano, identificandosi in questi istituti l' ufficio colla prebenda che vi è annessa. Ed era ben naturale che così dovesse essere a riguardo dei relitti pelatizii, se si tenga presente come, essendo l'ufficio di Referendario piuttosto un'onorificenza che altro, data la sua

natura essenzialmente gratuita ed i previlegii che vi erano annessi, si doveva richiedere necessariamente, che coloro i quali volessero conseguirla fossero in antecedenza provvisti di ciò che era necessario a sostenere con decoro la nuova dignità.

A conferma ed a sviluppo della nostra tesi, rileviamo alcune osservazioni di molta importanza per il nostro studio.

In primo luogo è evidente che, per la costituzione di Alessandro VII, il possedere un relitto prelatizio non dava per nulla diritto al titolo di Referendario, come non lo dava il fatto di essere investito di un beneficio ecclesiastico egualmente pingue o di possedere una corrispondente fortuna individuale. Giacchè era unicamente l'esistenza della rendita di 1500 scudi che veniva presa in considerazione, e non il patrimonio da cui essa proveniva, come dice chiaramente Alessandro VII, e questa costituiva solamente un presupposto dell'ufficio, al pari della legittimità dei natali, della laurea in diritto, e simili. Quindi si doveva sempre verificare che, almeno per un istante, ogni canditato alla prelatura di Referendario possedesse la rendita del relitto prelatizio, senza avere ancora il titolo di Referendario. Diciamo per un istante, perchè in pratica i testatori, ad evitare che venissero possedute le rendite del relitto prelatizio da persone le quali non ottenessero poi la carica di Referendario, stabilivano che i loro discendenti non venissero chiamati al godimento del relitto stesso, se non dopo che avessero superato l'esame richiesto dalla costituzione di Alessandro VII, cioè subito prima della nomina a Referendario. Questo fatto, che delinea vieppiù la distinzione assoluta che intercede tra l'ufficio di Referendario di Segnatura ed il diritto a possedere il relitto prelatizio, era stato già notato dalla Cassazione di Roma (1).

In secondo luogo dalla indole stessa del relitto prelatizio, di essere cioè un semplice presupposto della dignità di Referendario,

---

(1) *Cass. Roma*, 3 Marzo 1880, Ruffo Filiasi c. Ruffo (*Corte Suprema*, 1880 p. 120): « Che per le premesse considerazioni due cose risultano chiare. In primo luogo, cioè, che mentre una prelatura ecclesiastica si confonde sempre con un ecclesiastico beneficio, tanto da non potersi l'uno dall'altro separare, una prelatura laicale confusa con una istituzione dello stesso genere si possa a mala pena concepire, e sia affatto inconcepibile che un privato la fondi per il disimpegno degli ufficii civili di un governo, comechè teocratico ».

e questo neppure essenziale potendosi anche altrimenti provvedere al censo richiesto, deriva l'altra conseguenza che possa aversi un numero di relitti prelatizii maggiore di quello dei Referendarii, cioè di cento. Ciò fa rilevare ancor più la possibilità che esistano dei possessori dei relitti prelatizii i quali non siano nel numero dei referendarii ed il fatto della nessuna corrispondenza essenziale tra il relitto prelatizio e l'ufficio per cui è stabilito. Ed infatti accadeva talvolta che i fondatori del relitto ne concedessero il godimento durante le vacanze a quei loro discendenti che si fossero avviati alla carriera ecclesiastica.

Questo particolare notevolissimo della natura dei relitti prelatizii dovrebbe da solo esser sufficiente ad escludere che essi possano annoverarsi tra le istituzioni ecclesiastiche, richiedendosi in queste, similmente a ciò che accade nelle altre persone giuridiche, che esse identifichino e personifichino uno scopo di carattere ecclesiastico e spirituale.

Ma, prescindendo per il momento da quest'ordine di considerazioni, noi possiamo giungere allo stesso risultato seguendo un diverso procedimento logico. Ed, innanzi tutto, i relitti prelatizii sono essi beneficii ecclesiastici? Essenza del beneficio è il ministero ecclesiastico, in ragione del quale unicamente è concesso il diritto al godimento della prebenda (1). Questo *officium sacrum*, variabile secondo la natura del beneficio, può consistere nella cura d'anime vera e propria, come negli episcopati e nelle parrocchie,

---

(1) Cfr. le definizioni del beneficio tanto degli antichi che dei moderni canonisti: GARGIA, *De beneficiis*, Chonēt 1658, p. I c. II n. 2: « Beneficium est « jus percipiendi fructus ex bonis Deo dicatis clerico propter divinum officium « competens », *ibid. n.* 7. « Beneficium datur propter officium »; FAGNANI, *Comm. in V. lib. Decret.* Venetiis, Balleon. 1697 l. III de praeb. c. licet. p. 135 n. 24: « Beneficia ad divinum cultum et ad ecclesiastica munia obeunda sunt « constituta », *ibid. l. I. De pactis c. cum pridie* p. 656 n. 109: « Beneficium « est sequela officii et sine spiritualibus non potest consistere »; FERRARIS, *Prompta bibliotheca canonica* v. Beneficium n. 6: « Beneficium eccl. est jus « percipiendi fructus ex bonis ecclesiasticis ratione spiritualis officii personae « ecclesiasticae, auctoritate ecclesiastica constitutum »; DEVOTI, *Instit. canonic.* l. II tit. XIII §§. 3, 4.; SEBASTIANELLI, *Praelectiones juris canonici*, Romae 1897, De rebus, p. II tit. 1 n. 179, ed in generale: « Ius perpetuum percipiendi « fructus ex bonis ecclesiasticis auctoritate ecclesiastica constitutum competens clerico propter officium sacrum ».

nell'adempimento di determinate opere di culto, o almeno, come accade nei beneficii semplici, nella recita dell'ufficio divino (1). Ma nulla di ciò si ritrova nei relitti prelatizii, a cui, se qualche ufficio possa dirsi annesso, cioè quello di Referendario di Segnatura, questo non potrebbe neppure paragonarsi agli ufficii di vicario generale e di cancelliere di un episcopato, i quali del resto, quand'anche abbiano annesso uno stipendio od assegno, non costituiscono neanche essi dei beneficii ecclesiastici.

Rimandiamo per ora tutta la discussione riguardo alla ecclesiasticità dei beni componenti la dotazione del relitto prelatizio, dovendone trattare in seguito *ex professo*. Ci limitiamo soltanto a constatare che nella fondazione dei relitti prelatizii non interviene mai ed in nessun modo l'autorità ecclesiastica, ciò che invece è essenziale per i beneficii (2). E non solo l'autorità ecclesiastica non interviene nella fondazione dei relitti prelatizii, ma neppure nel corso della loro vita li considera assimilabili ai beneficii. Essa infatti non sottopone all'extravagante « *Ambitiosae* » le alienazioni dei beni di tali patrimonii, non sottopone questi alla visita pastorale se non al più come legati pii, nè li grava di alcuna di quelle forme di contribuzioni ai poteri centrali ecclesiastici le quali vengono sotto il nome di *sussidio caritativo* o di *cattedratico* rapporto all'ordinario diocesano, di *annate* rispetto al Pontefice.

Esclusi i relitti prelatizii dal novero dei beneficii ecclesiastici propriamente detti, dobbiamo ora vedere se essi siano o meno delle cappellanie.

Ma, innanzi tutto, la cappellania è o no un beneficio ecclesiastico? Lo Scaduto (3) nega che le cappellanie possano confondersi coi beneficii ecclesiastici, anzi pone come carattere distintivo

---

(1) Cfr. per tutti Devoti, op. cit., loc. cit., n. 6, 7.

(2) Cfr. Ferraris, op. cit., loc. cit., n. 8, 9; Fagnani op. cit., lib. I. De rescriptis c. ad audientiam n. 2° p. 183 n. 100: « Beneficium ecclesiasticum requirit canonicam erectionem, alias non est beneficium ».

Cass. di Roma 20 aprile 1879, Finanze c. Ferrazzi (*Giur. it.* 1879, I. 1 685): « È costante il principio di giure canonico che la qualità di ecclesiastica in una « fondazione o benefizio viene costituita dalla solenne erezione in titolo la quale « deve emanare da atto espresso e formale di giurisdizione del vescovo esercitata « nelle forme ordinarie.

(3) Scaduto, op. cit., vol. 1, n. 221.

di quelle la inesistenza dell'ente autonomo. Nega quindi anche che il carattere ecclesiastico possa esser conferito alle cappellanie dal fatto dell'intervento dell'autorità ecclesiastica nella loro fondazione. Da ciò è poi naturalmente condotto ad assegnare come caratteri distintivi dei legati pii dalle cappellanie così concepite dei fatti del tutto accidentali e che possono riscontrarsi anche nelle cappellanie. Così ad esempio, ed è questo il fatto discretivo più grave che egli adduce, egli pone una sostanziale differenza tra il soddisfacimento manuale dell'obbligo di messe e l'incarico revocabile *ad nutum* di soddisfare il medesimo, mentre è evidente che essi giuridicamente si equivalgono.

Ma, anche prescindendo dall'erroneità intrinseca di questa teoria, non si comprende come lo SCADUTO possa giustificarla di fronte al disposto dell'art. 1 comma 5 della legge del 1867, ivi: « Non sono più riconosciuti *come enti morali*.... 5°)... le cappel- « lanie ecclesiastiche e laicali ». Ciò vuol dire evidentemente che *tutte* le cappellanie invece, secondo la legge, costituivano enti morali, in contradizione assoluta con la tesi del nostro autore.

La teorica canonista, invece, si adatta completamente alla legge. Secondo questa le cappellanie, il cui contenuto obbligatorio è la celebrazione di messe in un dato altare o cappella, costituiscono sempre enti morali, e ciò appunto le distingue dai legati pii, perchè il loro patrimonio è autonomo e separato dal rimanente dell'asse ereditario del fondatore. Sono ecclesiastiche e costituiscono una specie vera e propria di beneficii ecclesiastici (1) quando nella loro fondazione e nella collazione interviene l'autorità ecclesiastica, laicali quando quell'autorità non intervenga, pur rimanendo sempre enti o persone giuridiche. Ora, avendo noi escluso i relitti prelatizii dal novero dei beneficii ecclesiastici, abbiamo anche acquisito al nostro studio, non appartenere essi neppure alle cappellanie ecclesiastiche, che sono appunto dei beneficii. Ma costituiscono forse delle cappellanie laicali? Neppure ciò

---

(1) GARCIA, op. cit., loc. cit., n. 95; FERRARIS, op. cit., v. Capellania n. 4 arg.; DE LUCA, Theatrum etc., de Benefic. disc. 61 n. 6; disc. 80 n. 17; disc. 96 n. 5 De jurepatron. disc. 15 n. 4; disc. 45 n. 110, De testam. disc. 18 n. 5; de Fideicomm. disc. 8 n. 2. Ciò allo SCADUTO sembra falso, reputando le cappellanie cosa affatto diversa dai beneficii, *op. cit. loc. cit.*

potrebbe asserirsi, posto che l'obbligo del cappellano, anche in una cappellania laicale, consista nel celebrare o nel far celebrare delle messe od altre funzioni religiose in un dato altare o cappella (1) cosa di cui non si ha nepppre l'idea nei relitti prelatizii. Sarebbe infatti, ridicolo pretendere di identificare l'ufficio di « aggiunto » di una magistratura suprema, sia pure ecclesiastica, qual'è appunto la carica di Referendario di Segnatura, ad uno scopo di religione o di culto, che dir si voglia, qual'è quello che si ritrova nei beneficii e nelle cappellanie.

Rimane pertanto da esaminare se le prelature della Curia romana, o per dir meglio, i relitti prelatizii, possano esser compresi nelle due formule generali dell'art. 1 della legge del 1867 e dell'art. 16 di quella del 1873 cioè tra le fondazioni, aventi carattere di perpetuità, a scopo di culto, o tra gli enti ecclesiastici di patronato laicale.

L'esclusione dei relitti prelatizi dalla prima di queste categorie riesce facile, ricordando quello che noi abbiamo avvertito poc'anzi, parlando delle cappellanie laicali, che cioè non esiste nei relitti prelatizi alcuno scopo di culto, tale non essendo l'ufficio di Referendario di Segnatura (2). Del resto non è inopportuno rammentare che, per essere i relitti prelatizii una istituzione propria della S. Sede, era assurdo che potesse venir compresa in quella legge, tanto più, poi, che, appunto per Roma, è intervenuta la legge del 1873.

E veniamo all'ultimo punto, cioè se i relitti prelatizii possano dirsi enti ecclesiastici di patronato laicale.

La ricerca che qui s'imponei nnanzi tutto si è di vedere quale sia il carattere di ecclesiasticità a cui la legge si riferisce.

---

(1) SEBASTIANELLI, op. cit., n. 182.

(2) Cfr. TIEPOLO, *Leggi ecclesiastiche annotate*, p. 324: « La legge poi richiede lo scopo di culto. Questa parola culto va presa nel significato suo vero e proprio col quale si comprendono tutti quegli atti e quelle pratiche che, sotto forme visibili e pubbliche, servono a manifestare l'omaggio della creatura alla divinità: *oratio, adoratio, devotio, sacrificium, oblatio, primitiae, votum, adjuratio, laus Dei.* (REINFESTUEL, *Theol. mor. tract. V quaest. 1, 4, 10).* Il culto propriamente detto trova la sua sfera di manifestazione in tutto quell'apparato di forme rituali e liturgiche nelle quali s'incarna la vita spirituale, e le aspirazioni religiose dell'uomo trovano l'ultima parola concreta ».

Nel diritto canonico la ecclesiasticità di un ente era sempre determinata dal fatto della sua erezione canonica, di modo che potesse dirsi che il suo patrimonio appartenesse realmente alla Chiesa. Così appunto le cappellanie non erano considerate affatto come enti ecclesiastici, e si enumeravano piuttosto fra i legati pii, quando non erano state erette in titolo ecclesiastico. Nessun riguardo si aveva, perciò, allo scopo al quale erano indirizzati i beni dell'ente in questione, potendo questo essere essenzialmente religioso e di culto, senza che quello acquistasse perciò il carattere di ecclesiastico (1).

Ora, secondo il nostro concetto, la legge, parlando di enti ecclesiastici, si è certamente riferita solo a quegli enti i quali avevano acquistato il carattere ecclesiastico in seguito alla erezione canonica. In altre parole la locuzione legislativa di « ecclesiastico » ha, secondo noi, lo stesso valore così nel diritto canonico, come nel diritto civile, essendo il significato canonico, e non uno più lato, quello che essa aveva trovato comunemente in uso nel diritto. Il quale argomento acquista tanto maggior valore per l'osservazione che, mentre nella legge del 1867 (art. 1) si comprendevano nella soppressione anche i legati e le fondazioni pie a scopo di culto *ancorchè non erette in titolo ecclesiastico*, alludendo così appunto alla erezione canonica, nella legge del 1873 si prendono in considerazione e si aboliscono solo gli enti *ecclesiastici*, usando nella stessa materia la denominazione già adoperata nella legge del 1867. Da tale corrispondenza è lecito inferire che gli enti *ecclesiastici* che vengono soppressi nella legge del 1873 siano quelli *eretti in titolo ecclesiastico*, e non gli altri, perchè altrimenti non si comprenderebbe la necessità della dichiarazione della legge del 1867 per far rientrare nell'abolizione anche gli enti non eretti in titolo ecclesiastico.

---

(1) Non deve questa nomenclatura confondersi con quella riguardante il diritto di patronato che si diceva ecclesiastico se i beni componenti la dote erano di origine ecclesiastica; e molto meno la qualità di ecclesiastico deve desumersi dalla persona del fondatore, come fa lo Scaduto, op. cit. vol. 1 p. 688, Cfr. *Cass. Torino 8 aprile 1870*, Doglietti c. Finanze (*Racc.*, XXII, II, 280. *Giur. Tor.*, VII, 544).

A ciò deve aggiungersi che il diritto di patronato, di cui parla la legge, qualunque esso sia, è inconcepibile sopra un ente il quale non abbia avuto la erezione canonica. Questo diritto, infatti, in quanto costituisce un « nomen juris » proprio, ha per contenuto un insieme di facoltà e di privilegi che competono, per concessione della Chiesa a coloro che fondarono o eressero o dotarono una Chiesa od un beneficio ecclesiastico. È perciò evidentemente assurdo parlare di patronato in tutti quegli enti riguardo ai quali, per non essere stati trasferiti nella giurisdizione e nel patrimonio ecclesiastico, è materialmente impossibile concepire un'ingerenza della Chiesa nella loro organizzazione, od una concessione di diritti, quale quello di patronato, da parte di essa.

Di qui consegue che nella legge del 1873, e più specialmente nella formula generica dell'art. 16 non è possibile vengano compresi i relitti prelatizi, cui manca non solo la ecclesiasticità, bensì anche il patronato. Del resto, il diritto di nomina o ad esser nominato che quivi si verifica, è essenzialmente diverso dal diritto di patronato. Basti osservare che a coloro cui spetta il diritto di nomina, attivo o passivo, non si apparterrà mai quello di esigere un soccorso in caso di bisogno sui proventi della medesima, a meno che non sia stato espressamente riservato nella fondazione, mentre compete sempre ai veri patroni senza bisogno di alcuna riserva, essendo insito nel giuspatronato.

Un'ultima considerazione: A conseguire l'intento di sopprimere quegli enti che si ritenevano superflui negli ordinamenti moderni, la legge si servì, come mezzo, del disconoscimento della personalità giuridica che essi avevano; e ciò, senza entrare in questioni di diritto pubblico, essa poteva fare, come suprema manifestazione del diritto. Ora è evidente che questo disconoscimento non può dirigersi al patrimonio come tale, giacchè, altrimenti, si avrebbe un semplice indemaniamento o trasformazione, o concentramento del patrimonio stesso, secondo i casi, ma non mai privazione della personalità giuridica dell'ente che resta ancora soggetto capace di diritti, anche patrimoniali. È quindi necessario, affinchè possa esser distrutta la personalità giuridica, che venga meno l'altro elemento che la costituisce, cioè lo scopo od il fine a cui il patrimonio è indirizzato. È appunto ciò che

hanno fatto le leggi del 1867 e del 1873 rispetto a molti dei beneficii, abbazie ed altri enti ecclesiastici o di culto, non ritenendo più necessario o lecito il fine che essi si proponevano. Ma non può ammettersi certamente che enti ecclesiastici, quali ora in linea di ipotesi supponiamo i relitti prelatizii, identificanti l'ufficio di Referendario di Segnatura, ufficio che il legislatore ha riconosciuto pienamente sussistente, possano poi venir travolti in una disposizione d'indole generale che abolisce alcune categorie di persone giuridiche per la superfluità del loro fine. Infatti la legge delle guarentigie pontificie 13 maggio 1871 negli articoli 4 e 8 presuppone che tutte le congregazioni pontificie, anche quelle che non riguardino ufficii meramente spirituali, seguitino a sussistere come per l'innanzi, giacchè, com'è noto, essa non ha voluto mutar nulla di ciò che era la condizione dell'organizzazione centrale pontificia.

Ora la Segnatura papale di Giustizia, ai cui referendarii si riferisce unicamente ed esplicitamente la costituzione « Inter coeteras » di Alessandro VII, non era affatto un Tribunale esclusivamente civile, come suppongono forse coloro che credono venuti meno per mancanza del fine i relitti prelatizii. In questo tribunale supremo venivano promiscuamente trattati affari civili ed ecclesiastici, senza alcuna preferenza. Il suo compito, infatti, era, è anche oggi, quello di decidere su tutte le materie giudiziali, nelle quali è necessario, secondo la legislazione canonica ed il diritto comune, adire il supremo potere. Tali ad esempio, la *restitutio in integrum*, la ricusazione di giudice e simili (1). Per ciò appunto essa seguita

---

(1) *Regolamento legislativo e giud. di P.P. Gregorio XVI*, Del Trib. di Segnatura §§. 335, 345 e spec. §. 338. De Luca, Theatrum etc. *Relatio Rom. Curiae forensis* disc. XXXI. De Signatura justitiae n. 1. Generaliter pro omnibus utriusque Pontificii et temporalis principatus ac etiam particularis episcopatus Urbis causis et negotiis tam spiritualibus quam prophanis, pro quibus Principem adire oporteat, ad effectum committendi causas appellationis, vel restitutionis in integrum sive decidendi controversias super fori competentia, illis causis et negotiis exceptis quae praecedenti discursu insinuatum est pertinere ad Signaturam gratiae, ut etiam infra advertitur, agendo de illis Tribunalibus vel magistratibus, quibus specialiter haec exemptio competat; Erectum est hoc Tribunal quod vice ac nomine Papae regitur per Cardinalem Praefectum in cuius domo qualibet feria quinta, seu die Iovis non legitime impedita et,

a vivere e ad agire tuttora, quantunque, per il difetto di potestà civile, il suo campo di azione sia molto ridotto (1). Cade con ciò l'obiezione dello SCADUTO (2), accettata talvolta anche dalla Cassazione romana, sebbene non sempre esplicitamente ed egualmente, che cioè i relitti prelatizii debbano considerarsi come venuti meno per mancanza del fine, cioè dell'ufficio di Referendario a cui si attengono. Nè vale dire che le prelature della Curia romana erano fondate allo scopo di aprire l'adito alle cariche civili e che, cessata nel Pontefice la giurisdizione temporale, non può più parlarsi di quelle, nè di mezzi più o meno diretti per conseguirle. Invero, anche fuori dell'osservazione che i relitti prelatizii non solo aprivano l'adito alle cariche civili, ma prima e principalmente alle ecclesiastiche, occorre tener presente che essi si riferivano unicamente all'ufficio di Referendario di Segnatura, mentre, per tutti gli altri ufficii maggiori di questo, non era più richiesto il censo annuo dei 1500 scudi.

A conferma della nostra tesi, che cioè i relitti prelatizii non furono compresi nella soppressione portata dalla legge del 1873 crediamo opportuno riferire i precedenti e le discussioni parlamentari a loro riguardo.

L'on. MANCINI, vedendo nel disegno di legge, che poi divenne la legge 19 giugno 1873, all'art. 16 di cui parliamo, omessa la parola *prelature*, comprese benissimo che la omissione aveva significato di esclusione. Ma siccome egli la esclusione non voleva e riteneva invece opportuno comprendere anche le prelature romane nella disposizione della legge, ne fece formale richiesta con queste parole: « Io credo che sarebbe della più alta importanza *estendere* « in questo articolo con qualche speciale disposizione circa le

---

quando haec dies impedita sit, in alia excepto tempore aestivo, in quo minus frequenter ac alternatis hebdomadis, vel rarius pro negotiorum contingentia, habetur cum interventu omnium praelatorum qui utriusque « Signaturae dicuntur, « pro signandis commissionibus praevia discussione, an et quomodo signari « debeant », v. pure LOMBARDI, *Institutiones juris canonici privati*, Romae 1897, 1898, vol. 1 pag. 207.

(1) Cfr. LOMBARDI, op. cit., loc. cit.

(2) SCADUTO, op. cit., loc. cit.

« prelature, ed i benefizi di fondazione familiare, quanto voi pro-
« ponete *limitatamente* pei soli beneficii e cappellanie di patronato
« laicale. Così otterrebbero giustizia e vantaggio molte famiglie di
« questa citttà..... Conseguentemente per Roma e provincia *vi è*
« *bisogno* di scrivere nella legge un articolo nella maniera stessa
« in cui fu fatto in Francia nella legge che abolì le commende
« e simili istituzioni fondate da private famiglie per far devolvere
« direttamente a profitto delle famiglie stesse dei fondatori e dei
« loro eredi i beni già dati, da esse provenienti, per la dotazione
« di queste istituzioni, prelature, benefizi, cappellanie e simili, con-
« tengano o non contengano i titoli una esplicita e formale conferma
« del diritto di patronato. Allora sì che verrebbe ad interessare
« un gran numero di persone e famiglie all'accoglimento di questa
« legge ed avrebbe compiuto a loro riguardo una giusta restitu-
« zione. Se dunque il nostro progetto nulla fa di tutto questo,
« *avreste una seconda immensa e improvvida eccezione alle disposi-*
« *zioni legislative del 1866 e del 1867*, la quale non può trovare
« giustificazione veruna ». (1).

Egli adunque presentò la formale proposta di un'aggiunta all'art. 16 in questa forma: « Per gli effetti della presente legge « i fondatori e dotanti dei benefizi, delle prelature e delle cappel- « lanie familiari saranno considerati di diritto canonicamente come « patroni, ancorchè nei titoli non si contenga formale riserva del « patronato ed i beni saranno devoluti alle respettive famiglie, « secondo le norme regolatrici del patronato ereditario ». A tale proposta si oppose il Governo nella tornata del 23 maggio, nella quale il Ministro Guardasigilli De Falco, rispondendo specialmente all'on. Mancini, diceva: « I motivi su cui principalmente « si fonda la proposta del Ministero possono ridursi a tre. Il primo « è un motivo di *alta convenienza*; il secondo *nasce dalla legge delle* « *guarentigie;* il terzo sorge dal concetto stesso di questa legge, e « dalla destinazione serbata ai beni degli enti che vanno a sop- « primersi. Il primo motivo dicevo essere una ragione di alta

(1) Camera de Deputati, Discussioni, 13 maggio 1873, pag. 6215, col. 1. 2, (ed. Botta).

« convenienza. Ed invero non si deve dimenticare che Roma è, « rispetto alle cose ecclesiastiche, in condizioni ben diverse da « quelle delle altre città. Sede del Pontificato, il numero dei sacer- « doti che dovranno vivere nella città di Roma sarà proporzio- « natamente molto più grande che in ogni altra città d'Italia e « del mondo. Qui in Roma conviene quella parte del clero, onde « il Pontefice si serve per esplicare la sua azione spirituale sia per « le missioni, sia per le congregazioni, sia per gli altri officii « ecclesiastici..... Ma vi è una ragione anche più grave, a parer mio, « ed è quella che nasce dalla legge delle guarentigie... Per quello « che riguarda le provviste di benefizi della città di Roma e delle « sedi suburbicarie, noi colla legge delle guarentigie abbiamo detto « al Ponteficie: siete libero di disporre di questi benefizi come « meglio vi talenta, di conferirli come e a chi crederete; noi non « intendiamo esercitare neanche il diritto del *placet* e dell'*exequatur*. « Ora, o Signori, se tali sono le disposizioni contenute nell'art. 16 « della legge nelle guarentigie, riguardo ai beneficii dei quali ora « si discorre; se lo Stato declinava per essi sin l'esercizio del suo « diritto all'*exequatur* ed al *placet* per lasciare affatto libera la « collazione al Pontefice, vi par egli che risponda al concetto « medesimo il decretarne ora la soppressione? » (1)

Per la qual cosa l'on. MANCINI, vedendo la mala disposizione della maggioranza per la sua proposta ed il naufragio inevitabile, si decise a ritirarla. Le seguenti parole degli Atti parlamentari chiudono l'incidente:

PRESIDENTE. « Ora verrebbe la proposta aggiuntiva dell'ono- « revole Mancini ».

MANCINI. « Domanderei che fosse rinviata alla Commissione.

PRESIDENTE. « Se non vi è opposizione, questa proposta sarà « stampata e trasmessa alla Commissione affinchè possa riferire « sulla medesima » (2).

---

(1) Camera dei Deputati, Discussioni, 23 maggio 1873, pag. 6391, col. 2. 3, (ed. Botta).

(2) Camera dei Deputati, Discussioni, 23 maggio 1873, pag. 6397, col. 1 (ed. Botta).

SEDUTA DEL 24 MAGGIO.

(1) PRESIDENTE. « Ora verrebbe l'articolo aggiuntivo proposto « dall'on. Mancini nella seduta di ieri. Per gli effetti della presente « legge ecc. ».

MANCINI. « Sono intimamente convinto della giustizia e della « opportunità di questa proposta; ma siccome essa riguarda più « l'interesse di private famiglie che l'interesse generale dello Stato; « e siccome sono d'altronde edificato della sorte che hanno avute « le mie precedenti proposte, voglio risparmiare alla Commissione « la pena di combattere quest'altra e alla Camera la noia di una « discussione, e quindi la ritiro ».

PRESIDENTE. « *La ritira*, va bene ».

Si potrà dunque mettere in dubbio che la esclusione dei relitti prelatizii dall'art. 16 della legge 19 giugno 1873 fu formalmente e deliberatamente voluta?

Pertanto, secondo il nostro concetto, i relitti prelatizii non sono fedecommessi perchè mancano tutti gli estremi della sostituzione fedecommissaria; non sono, in nessun significato, anche più lato, enti ecclesiastici perchè non hanno insito nella loro natura, ne identificano alcun ufficio ecclesiastico, dovendosi conseguire prima della stessa nomina a Referendario. Sussidiariamente non sono beneficii o cappellanie ecclesiastiche perchè manca sempre la erezione in titolo ecclesiastico, e perchè non hanno annesso alcun *munus ecclesiasticum* o scopo di culto, e perciò stesso devono escludersi dal novero delle cappellanie laicali e dagli enti di culto qualsiasi. Da ultimo neppure sono enti ecclesiastici di patronato laicale perchè sotto nessun aspetto possono dirsi ecclesiastici e perchè il diritto ad esser nominato od a nominare al possesso dei medesimi non ha che vedere col diritto di patronato. Riteniamo perciò che i relitti prelatizii siano conservati, tanto più che si riconnettono ad un ufficio ecclesiastico che sussiste tuttora e per di più appartiene al novero degli ufficii delle Congregazioni pontificie, cioè al Referendariato della Segnatura di giustizia.

---

(1) Camera dei Deputati, Discussioni, 21 maggio 1873, pag. 6134, col. 3 (ed. Botta).

§. 5.

Abbiamo esaminato sin qui il lato negativo della questione: veniamo ora al positivo, cioè alla determinazione della categoria giuridica alla quale appartengono i relitti prelatizii. E la classificazione riesce abbastanza semplice, posto che non possa dubitarsi della loro esistenza come persone giuridiche, stante la separazione e la costituzione di un patrimonio autonomo, diretto ad un dato scopo che ne costituisce il substrato. Anzi non è raro il caso in cui esista per parte del fondatore una specifica creazione della persona giuridica che viene nominata da quella sua erede o legataria, ordinandosi anche che essa abbia una propria amministrazione distinta dal possessore chiamato a goderne le rendite.

Il diritto comune enumerava questi relitti prelatizii tra le pie cause od i legati pii con entità giuridica propria, (1) e non semplicemente tra gli oneri o le modalità che gravano un dato patrimonio ereditario. A questa categoria appunto ci sembra che debbano ricondursi anche nei rapporti del diritto vigente, ed annoverarsi tra le fondazioni familiari di beneficenza. Anzi, senza più dilungarci, diremo che esse, secondo noi, costituiscono una specie di fondazioni affatto affine ai *monti famigliari*, alle *fondazioni di studii* e specialmente a quelle *dotalizie* poste a vantaggio di una determinata famiglia. Difatti i relitti prelatizii hanno con tutte queste fondazioni, le quali sono indubbiamente mantenute (2) assoluta identità di elementi in quanto esse costituiscono enti morali, il cui patrimonio è diretto allo scopo di provvedere dei mezzi adatti alle persone di una famiglia perchè possano conseguire un fine lecito e tuttora possibile perchè non disconosciuto dalla legge. E tale appunto era il concetto della Cassazione romana, quando, dopo aver escluso che un relitto prelatizio costituisse un beneficio, od un ente ecclesiastico di patronato laicale, e molto meno un fedecommesso, rimproverava alla Corte di merito di non aver preso in considerazione l'ipotesi della fondazione di benefi-

(1) Moroni, *op. citata, loc. cit.*: « Diverse famiglie magnatizie.... posseggono prelature con apposite rendite che *sono del genere dei legati pii* ». Cfr., passim, le dec. della S. Rota citate.

(2) Cfr. art. 1 della legge 17 luglio 1890 sulle Opere pie.

cenza, sebbene poi essa medesima sospettasse che anche tale fondazione dovesse dirsi estinta, perchè venuto meno il fine, ivi: « Che essenzialmente, per restringere il tutto in poco, si tratterebbe « di un patrimonio o fondazione autonoma, la cui rendita fosse « destinata a fornire i prelati di casa Ruffo di mezzi per lauta e « decorosa esibizione, affinchè ne avessero agevolata la via a con- « quistare quegli ufficii del governo civile che rendessero alla casa « stessa l'usura di nuove dovizie, di ulterior lucro, di maggior « potenza. Siffatto patrimonio potrebbe per avventura, e sotto certi « rispetti, compararsi a quello le cui rendite dovessero fornire dota- « zioni alle femmine della casa, come mezzi adeguati per accaparrare « maritaggi e stringere illustri e potenti parentadi. Sarebbero patri- « mònii e fondazioni del genere, quelli che fossero costituiti ed « ordinati per impiegarne le rendite in favore di coloro che, dedi- « candosi alle scienze ed alle arti, si chiarissero scienziati od artisti « preclari, oppure in favore di giovani di onorata condotta e di « perspicuo ingegno per mantenerli agli studii in patria o fuori, « al fine di promuovere le scienze, le arti e avacciare il sapere « universale e il progresso. Nè muterebbe la sostanza delle cose « se a ciascuno dei detti patrimonii o fondazioni s'imponessero « nomi speciali, come di prelatura nel primo caso, di monte di « maritaggi nel secondo, di patrimonio delle scienze, delle arti, « degli studii negli altri. Egli è chiaro pertanto, che, ove il con- « cetto della Marchesa Filiasi potesse nella specie colorirsi e rispon- « dere alla realtà dei fatti, e alle disposizioni del Card. Tommaso, « esulare dovrebbe ogni idea di vera prelatura e di vero fedecom- « messo, di trasferimento di proprietà e di restituzione » (1).

Potrebbe proporsi qui la questione se questi relitti prelatizii, data appunto tale loro natura, non debbano andar sogetti alla trasformazione od al concentramento come le altre opere pie, in base alla legge 17 luglio 1890 n. 6972 ser. 3. Riteniamo però che in generale, trattandosi di istituzioni esclusivamente familiari non soggette a devoluzione in favore della pubblica beneficenza, esse non siano neppure comprese in detta legge, per il disposto

(1) *Cass. Roma 3 marzo 1880.*, Ruffo Filiasi c. Ruffo (*Corte Suprema*, 1880, p. 129).

dell'art. 2 (1). Ed anche per quei relitti prelatizii i quali, per essere fondati e governati da enti pubblici, p. e. da un Comune, come talvolta pure si è verificato, potessero dirsi soggetti alla legge sulle opere pie già ricordata, è evidente che non possa farsi luogo a trasformazione, sussistendo tuttora l'ufficio di Referendario al quale sono ordinati. Nè d'altro lato potrebbe mai dirsi che essi non rispondano più ad un interesse della pubblica beneficenza, o siano diventati superflui per essere stato provveduto altrimenti al loro scopo (2).

Rapporto al concentramento osterà sempre ad esso il fatto che i relitti prelatizii non sono opere pie elemosiniere (3). Ma, quand'anche si conceda che in quei relitti prelatizii, i quali sono istituiti a vantaggio di una generalità di persone e non soltanto di una o più determinate famiglie, si riscontrino gli estremi per decretare tale provvedimento, sarà sempre difficile giustificarne i vantaggi. Ad ogni modo, si opporranno sempre a questo provvedimento: 1°) il fatto che i relitti prelatizii, possiedono una rendita minima di 1500 scudi, cioè di molto superiore alle L. 5000 di cui parla la legge; 2°) l'essere fondati raramente fuori di Roma, ed anche in questi casi il ritrovarsi sempre in centri relativamente grandi e certamente superiori ai 10 mila abitanti (4).

AVV. CRISTOFORO ASTORRI.

---

(1) Art. 2. « Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge:... b) le fondazioni destinate a pro' di una o più famiglie non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica.

(2) Legge citata, art. 70.

(3) Legge citata, art. 51.

(4) Legge citata, art. 56.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

3 giugno 1905.

Pres. Basile ff. di P. — *Est.* Mortara.

Monte di pietà di Livorno c. *Finanze.*

Monti di pietà — Duplice qualità di opera di beneficenza e di istituto di credito — Reddito delle operazioni di credito — Tassa di manomorta — Detrazione delle spese — Legge 4 maggio 1898 sui Monti di pietà, art. 1 e 2. Tassa di successione e tassa di manomorta — Qualità differenziali delle due tasse.

I Monti di pietà hanno essenzialmente scopo e funzione di beneficenza, ma possono facoltativamente esercitare anche l'azione di istituti di credito allo scopo di erogarne le rendite ai fini della beneficenza.

La parte di reddito prodotta da un Monte di pietà mediante l'esercizio del credito va soggetta alla tassa di manomorta con la detrazione delle spese relativamente occorse per produrla.

La tassa di successione e la tassa di manomorta sono due imposte totalmente diverse fra loro nella struttura economica-giuridica e nei modi di applicazione. La prima colpisce il capitale, cogliendo il patrimonio nel momento dell'apertura della successione; la seconda colpisce la rendita, seguendo il patrimonio o meglio il dinamismo dell'attività produttrice di essa rendita in tutte le sue evoluzioni e variazioni, onde la revisione di anno in anno o di triennio in triennio.

Considerato: Che la questione proposta a decidere dal Monte di pietà di Livorno fu la seguente: se le spese sostenute annualmente per stipendi, pensioni, cancelleria e simili, dovessero considerarsi come spese inerenti alla produzione del reddito, mediante il quale l'istituto adempie le proprie finalità in ordine alla pubblica beneficenza, e se per tal motivo le medesime dovessero essere detratte dalla rendita del Monte per determinare la misura annuale della medesima da assoggettare a tassa di manomorta;

Che su tale questione la disputa fu ampiamente trattata fra le parti, invocando fra altro il Monte di pietà la disposizione dell'art. 1 della legge 4 maggio 1898, n. 169, per far riconoscere, in base ad essa, la propria duplice qualità di istituto di credito e di opera di beneficenza, all'effetto di distinguere nell'azienda le spese sostenute come istituto di credito, e perciò dedicate allo scopo della produzione di un reddito, da quelle sostenute come opera di pubblica beneficenza e costituenti quindi erogazioni delle rendite da qualunque fonte provenienti per gli intenti caritatevoli della istituzione;

Che la Corte di Appello di Lucca restrinse la indagine sul quesito: se le spese di amministrazione di un ente morale si debbono o no detrarre dal presunto reddito triennale passibile di tassa di manomorta;

Che, per tal modo, già nel prospettare sinteticamente la controversia i giudici del merito caddero in una dimenticanza grave, che è pure un errore di diritto, manifestando di non aver compreso la concreta importanza della indagine se le spese, di cui si discute, siano in tutto o in parte dedicate alla produzione del reddito, e quindi non semplicemente all'amministrazione, che è ufficio di conservazione del patrimonio, di riscossione e distribuzione delle rendite, non già di creazione industriale delle medesime;

Che la Corte di Appello, per risolvere nel senso negativo la questione da essa formulata, cominciò con osservare che il Monte di pietà è sottoposto alla tassa di manomorta esclusivamente sotto la figura di istituto di beneficenza, essendo

la relativa aliquota stabilita in centesimi 50 per ogni 100 lire di rendita. Pare che con questa osservazione siasi voluto negare al Monte l'assoluta qualità di istituto di credito. Ma l'argomentazione non regge, perchè essendo prescritto che tutti i lucri della gestione dei Monti di pietà, come istituti di credito, siano erogati per lo scopo pio dei medesimi, (art. 2, ultimo capoverso della citata legge 4 maggio 1898), bene s'intende come la tassa di manomorta debba venire indistintamente applicata su tutte le loro rendite nella misura di favore stabilita nell'art. 3 della legge 13 settembre 1874, senza che ne derivi la minima attenuazione del concetto generale che i Monti di pietà possono avere funzione specifica di istituti di credito, cioè compiere operazioni creatrici di reddito industriale, giusta l'articolo 1 della legge predetta del 1898;

Che la Corte d'Appello non contraddisse, come non aveva contraddetto la difesa dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, alla affermazione del Monte di pietà di Livorno, che esso effettivamente funzioni come istituto di credito, onde non poteva negarsi la necessità, inerente a questa funzione, di spese particolarmente destinate a produrre il reddito industriale, che è lo scopo e la ragione d'essere della funzione medesima;

Che, invero, la Corte di Appello neppure negò la necessità di siffatte spese; ma osservò testualmente quanto segue:

« Se coi suoi impiegati e con l'esercizio dei prestiti i Monti vengono a raggiungere ed anche ad aumentare una rendita, questo risultato non può essere avulso dalla finalità esclusiva degli enti, perchè questo reddito e quest'aumento di reddito sono destinati essenzialmente ai fini della pubblica carità, vale a dire che coi loro impiegati i Monti pii raggiungono la possibilità di rendere operativo il loro scopo benefico, sia col fare i prestiti, sia col realizzare una rendita destinata a sua volta a fare i prestiti; donde *fluit prono alveo* che i Monti di pietà intanto tengono gli impiegati, in quanto senza di questi non potrebbero corrispondere allo scopo caritatevole che è l'unica ragione di essere dei Monti; e che per conseguenza le spese di stipendi, pensioni, di cancelleria e simili non sono altro che erogazioni di rendite necessarie a conseguire la finalità dell'ente, perchè senza queste i Monti non potrebbero nè attuare i prestiti, nè aumentare i mezzi economici per tale attuazione »;

Che la sentenza, dopo avere ripetuto lo stesso concetto in altre parole, conchiude che per la imposizione della tassa di manomorta « criterio regolatore della liquidazione di tali rendite si è questo: che sono deducibili soltanto le passività vere e proprie legalmente giustificate, che diminuiscono la sostanza patrimoniale degli enti morali, non quelle che i detti enti debbono sostenere per proprio istituto ed il soddisfacimento delle quali *sostanzialmente* attiene al modo di erogazione delle loro rendite »;

Che nei ragionamenti riportati, oltre la poca correttezza della forma, che merita biasimo, è un errore di contenuto, che si può vedere sotto due diversi aspetti:

1° O la Corte d'Appello ha creduto che i Monti di pietà per propria destinazione naturale o funzione essenziale debbano esercitare l'ufficio di istituti di credito, ed è caduta in errore, giacchè un Monte di pietà può limitarsi ad esercitare le funzioni di beneficenza, che sono sua naturale missione, erogandovi le rendite fornite dal patrimonio che possiede, senza curarsi di aumentarle con l'attività industriale propria degli istituti di cred to;

2° O ha compreso che la funzione di istituto di credito non appartiene essenzialmente all'ufficio dei Monti di pietà, ed allora è caduta in errore supponendo che le spese particolari, sostenute da un Monte di pietà per agire come istituto di credito e così creare industrialmente una rendita da devolvere ai fini della beneficenza, siano pure e semplici erogazioni delle ren-

dite necessarie per lo scopo caritatevole della istituzione;

Che, essendo indubitabile il carattere facoltativo dell' azione dei Monti di pietà come istituti di credito, ne deriva che, allorquando essa si verifica, per stabilire la rendita complessiva dell'ente sia indispensabile procedere a una duplice operazione. In primo luogo bisogna considerare quale sia la rendita patrimoniale dell'ente, e questa va determinata coi criteri dettati negli articoli 2, 5, 6 e seguenti della legge 13 settembre 1874; in secondo luogo bisogna considerare la parte di rendita prodotta mediante l'esercizio del credito, e questa non può altrimenti essere concretata se non detraendo le spese occorse per produrla, giacchè queste spese nè fanno parte dell'asse patrimoniale dei Monti, nè costituiscono per esso un lucro effettivo, nè finalmente sono per sè medesime erogate allo scopo della pubblica beneficenza;

Che, per giustificare una diversa conclusione, converrebbe dimostrare che in base alla legge e per costante interpretazione e osservanza della medesima gli istituti di credito senza fine di beneficenza soggetti alla tassa di manomorta, la liquidano e la pagano sulle rendite lorde senza detrarre le spese di produzione. Ma ciò non fu nemmeno affermato nel giudizio presente; ed è manifesto che non possa essere affermato;

Che ogni istituzione di beneficenza, per raggiungere i propri fini, deve sostenere le spese richieste dall'organismo necessariamente dedicato al conseguimento di essi. Così un ospedale impiega le proprie rendite non solo nell'alloggio, nei medicamenti, nel vitto che somministra agli infermi, ma altresì nello stipendiare medici assistenti, infermieri ed altro personale di servizio e di amministrazione costituente appunto l'organismo necessario alla propria finalità. Ed un Monte di pietà deve erogare parte delle rendite nelle sovvenzioni ai poveri e parte nello stipendio del personale che riceve i pegni, eseguisce le sovvenzioni, custodisce gli oggetti depositati, ecc. Ma se accanto a questo personale, che è l'organismo necessario alla istituzione di pubblica beneficenza, il Monte di pietà tiene organizzato un altro personale addetto all'esercizio di un'istituto di credito, cioè alla produzione di un reddito separato da quello patrimoniale ordinario, ricevendo capitali in deposito, corrispondendo interessi ai depositanti, curandone il reimpiego in modi più vantaggiosi, spiegando insomma le forme di attività di un istituto bancario, come il Monte di pietà di Livorno affermò di fare, é chiaro che le spese richieste da questa parte del suo organismo non abbiano nessun nesso di dipendenza essenziale dai fini della pubblica beneficenza e che, rappresentando la condizione necessaria per la produzione di una parte del reddito, debbano essere detratte per la determinazione della quota del medesimo soggetta alla tassa di manomorta;

Che con gli esposti criteri doveva essere esaminata la pretesa spiegata in giudizio dal Monte di pietà di Livorno, per decidere se e fino a qual punto secondo giustizia potesse meritare ascolto.

La sentenza denunziata procedette invece per falsa via, avvolgendosi in errori e contraddizioni, che dimostrano non avere bene intese ed applicate le disposizioni di legge intorno a cui era controversia.

Che, a salvare la decisione denunziata non gioverebbe neppure il richiamo fatto nella medesima alle norme della legge sulle tasse di registro per quanto concerne la tassa di successione. E vero che la tassa di manomorta fu posta a carico dei soggetti giuridici indefettibili per sostituire quella di successione a cui sfuggono. Ma é vero del pari che le due imposte sono fra loro, nella struttura economico-giuridica e nei modi di applicazione, totalmente diverse. La prima colpisce il capitale, cogliendo il patrimonio nel momento della apertura della successione, e determinandone la condizione statica di quel momento; la

seconda colpisce la rendita, seguendo il patrimonio onde è generata, o meglio il dinamismo della attività produttrice della medesima, qualunque essa sia, in tutte le sue evoluzioni e variazioni, onde appunto di anno in anno o di triennio in triennio può subire revisione. È opera vana, di fronte a tali differenze, cercare nella legge che governa la tassa di successione le norme di liquidazione di quella di manomorta, specialmente quando il dubbio nasce intorno all'applicazione della seconda a un reddito industriale.

Che, dovendosi per le indicate ragioni accogliere il primo ed il secondo motivo del ricorso, riesce inutile la discussione del terzo, e si rende necessario un nuovo e più accurato esame dell'intera causa in fatto e in diritto da parte di altra Corte di Appello;

Per queste considerazioni, la Corte di Cassazione annulla la denunziata sentenza e rinvia ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni Unite).

22 maggio 1905.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* MORTARA.

Nelson c. *Demanio e Fondo pel culto.*

Competenza — Abbazie e Monasteri — Sicilia — Vigore legislativo di atti del Sovrano — Magistrato di merito — Cassazione — Pretesa violazione di giurisdizione — Competenza della Sezione civile della Cassazione di Roma.

Non si verifica il caso previsto dall'art. 5 della legge 31 marzo 1877 per il giudizio delle Sezioni Unite della Cassazione di Roma, quando si accusa il magistrato di appello di aver violato una norma giuridica disconoscendo il vigore legislativo di un atto del Sovrano, ma non si assume che esso, qual magistrato civile, abbia usurpato i poteri di altro organo di sovranità o sconfinato dalle proprie attribuzioni, esercitando un potere riserbato all'autorità amministrativa.

In tal caso la cognizione del ricorso è devoluta alla Sezione civile della Cassazione stessa.

Ritenuto che il duca Nelson trasse in giudizio le Amministrazioni del Demanio dello Stato e del Fondo pel culto, allo scopo di far giudicare non dovuta una annua prestazione già dai suoi autori mediati e immediati corrisposta ai Monasteri di San Filippo di Fagalà e di S. Maria di Maniaci, e, dopo la soppressione delle congregazioni religiose, pagata al Fondo per il culto fino all'anno 1896.

Che tale azione si fondava sulla tesi che i due monasteri anzidetti non costituissero enti autonomi di culto, ma fondazioni private di regio patronato e palatine, di esclusivo dominio privato della Corona di Sicilia, e come tali trasmesse all'ammiraglio Orazio Nelson con diploma del Re Ferdinando I in data 10 ottobre 1799, confermato coll'altro 13 febbraio 1801.

Che le domande del Duca Nelson furono respinte dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Catania;

Che, denunziando la sentenza della Corte di Appello a questo Collegio e domandandone l'annullamento per otto motivi, il Duca Nelson nella intestazione del quinto motivo del suo ricorso, la censurava fra altro per *violazione della giurisdizione*, e spiegava questo concetto nel senso che il magistrato giudiziario avesse manomesso l'autorità del diploma regio del 1799, in quanto esso attestasse la proprietà privata del Re sopra i due Monasteri e valesse quindi a stabilirla, fosse o non fosse prima costituita, per la forza assoluta di un atto del Sovrano assoluto in tempo, nel quale la volontà del principe, comunque espressa, aveva vigore di legge;

Che, per la forma in cui tale motivo del ricorso fu enunciato, apparve che s'intendesse provocare sopra di esso il giudizio di questo Collegio a Sezioni unite, per la giurisdizione attribuita dall'art. 5 della legge 31 marzo 1877;

Che, per altro, esaminato il contenuto della censura spiegata per questo capo dal ricorrente, non è da dubitare che egli accusi la Corte di Appello di avere violato una norma giuridica, discono-

scendo il vigore legislativo di un atto del potere sovrano, ma non assuma affatto che il magistrato civile abbia in alcuna guisa usurpato i poteri di altro organo di sovranità, o sconfinato dalle proprie attribuzioni, esercitando un potere che fosse riservato all'autorità amministrativa;

Che, pertanto, non si verifica il caso previsto nel citato art. 5 della legge del 1877 per il giudizio delle Sezioni unite; e tutto il ricorso è devoluto all'esame della Sezione civile di questa Corte in virtù dell'art. 3 num. 5 lett. *b* della legge 12 dicembre 1875.

Che, nella discussione orale il patrocinio del ricorrente e quello della pubblica amministrazione furono concordi nel riconoscere quanto sopra;

Per questi motivi la Corte di Cassazione a Sezioni unite rimette ecc.

Cassazione di Roma.

20 maggio 1905.

Pres. Basile, ff. P. — *Est.* Capotorti.

Monte di pietà di Barletta c. *Fondo culto*

Monti di pietà — Quota di concorso a favore del Fondo culto — Sua natura — Giudizio — Incompetenza del pretore in 1ª istanza.

La quota di concorso imposta ai Monti di pietà in favore del Fondo per il culto coll'art. 31 della legge 7 luglio 1866 è una vera e propria imposta, essendo una coatta prelevazione sulla ricchezza, operata dallo Stato e fondata unicamente nella legge (1).

È competente il Tribunale, e non già il Pretore, a decidere in prima istanza delle controversie riguardanti l'applicazione e pagamento della contribuzione per la suddetta quota di concorso,

Atteso che il Regio Monte di pietà di Barletta fu fin dal 1879 assoggettato al pagamento della quota di concorso, imposta in favore del Fondo per il culto coll'art. 31 della legge 7 luglio 1866, in ragione di circa 20 lire all'anno. Ultimamente però chiese di essere esonerato, e, non avendo ciò ottenuto nelle vie amministrative, convenne il Fondo per il culto innanzi al Pretore, assumendo non esser tenuto quale ente laicale alla quota di concorso, e domandando la restituzione di ciò che credeva indebitamente pagato in tanti anni. Senonchè il Pretore si dichiarò incompetente, e la sua pronunzia fu confermata dal Tribunale di Trani, il quale ritenne, senza bisogno di ricercare se la quota di concorso fosse una imposta, l'incompetenza del giudice singolo, che risultava altrimenti, in quanto che dovevansi seguire le norme per l'attuazione della tassa di manomorta, e queste in ordine alle contestazioni giudiziarie se ne riportano alla legge sulle tasse di registro, la quale deferisce la decisione delle controversie in prima istanza ai Tribunali Civili. Onde ricorre il Monte di pietà, denunziando parecchie violazioni di legge e sostenendo che non era inutile risolvere la questione intorno alla indole della quota di concorso, mentre, appunto perchè essa non è una imposta, la competenza andava regolata colle norme ordinarie, e che, non discutendosi nella specie della liquidazione, dello stabilimento e della riscossione, la competenza era stabilita dal valore della domanda.

Atteso che non sia a dirsi errato il concetto del Tribunale, che cioè, per decidere sulla competenza non fosse necessario approfondire l'intima natura della quota di concorso, essendo indubitato che questo speciale contributo, quanto alla sua esplicazione, fu dalla legge equiparato alla tassa di manomorta, della quale furono richiamati le basi, i modi e le norme di attuazione, e niuna ragione può condurre ad escludere da siffatte norme quella sulla competenza nelle controversie giudiziarie.

---

(1) In senso contrario, cioè che la quota di concorso non è una tassa, veggasi stessa Cassazione di Roma, 10 aprile 1900, Fondo culto c. Capitolo Cattedrale di Piacenza (vol. X, pag. 158), con la nota ivi.

L'argomento che di solito è stato adoperato, ora per dire inapplicabile la prescrizione biennale, ed ora per escludere il privilegio fiscale del *solve et repete*, col quale si tende a respingere questa parificazione per tutto ciò che non sia liquidazione, stabilimento o riscossione, è un argomento illusorio, poichè queste tre fasi comprendono tutto l'assetto delle imposte; mentre sarebbe una mera sottigliezza voler distinguere, agli effetti specialmente, il caso in cui non della liquidazione, stabilimento o riscossione si disputi, ma si contesti l'obbligo della contribuzione, e si domandi la restituzione di ciò che si pretende indebitamente pagato, quasi che le domande d'indebito non mirassero necessariamente a scuotere lo stabilimento della contribuzione stessa, e fosse concepibile un sistema, il quale deferisca al magistrato collegiale le controversie nascenti nel periodo dalla liquidazione alla riscossione, quale che ne sia il valore, e lasci al giudice singolo di giudicare, in base al criterio della somma domandata, della imponibilità e di modificare stabilimenti divenuti diffinitivi, e divenuti titoli legittimi per la riscossione.

Ma non è poi vero che la quota di concorso non sia un'imposta, mentre anch'essa è una coatta prelevazione sulla ricchezza che si opera per autorità dello Stato, ed ha unico fondamento nella legge; è personale, commisurata alla capacità contributiva con esclusivo riguardo al reddito, ed è tecnicamente ordinata come lo sono i pubblici carichi nel o accertamento, nello assetto e nella riscossione.

E, come sarebbe erroneo negare alla quota di concorso la qualità d'imposta sol perchè non colpisce la generalità dei cittadini, nello stesso modo non si potrebbe giungere a tal risultato argomentando dalla sua finalità limitata, imperocchè non è nuovo il caso che al prodotto di una imposta sia data una speciale destinazione, e se, non ostante gli svariati fini che la legge si propose di conseguire colla istituzione del Fondo per il culto, si potesse restringere l'ufficio della quota di concorso a quello di ricondurre un certo equilibrio nei redditi degli enti ecclesiastici, quando è lo Stato che si assume la tutela del patrimonio ecclesiastico, e crede d'interesse sociale il provvedere al miglioramento delle condizioni del basso clero, non sarebbe men vero che i fondi a ciò destinati servano a provvedere un pubblico servizio, nulla rilevando che la riscossione e l'erogazione ne sia fatta a mezzo di un organo di carattere speciale.

Per questi motivi, rigetta il ricorso del regio Monte di pietà di Barletta, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

30 marzo 1905.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* COSENTINI, -

Belmondo, Agnes e Foglia c. *Istituto delle Opere pie di S. Paolo di Torino.*

Competenza — Fondazioni autonome — Determinazione della loro natura — Legittimità o meno di decreti dell'autorità amministrativa — Competenza dell'autorità giudiziaria — Limiti Legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, all. E, art. 2 e 4.

Cassazione — Giudizio di merito — Errata dichiarazione di incompetenza — Rinvio della decisione ai giudici di 1° e 2° grado — Distinzione e limitazione.

E' competente l'autorità giudiziaria a conoscere della legittimità o meno di decreti dell'autorità amministrativa, i quali abbiano dichiarate e ritenute istituzioni di beneficenza, soggette alla legge del 3 agosto 1862 sulle opere pie, fondazioni ecclesiastiche o enti autonomi dalla legge permessi e costituenti diritti civili: nella specie per esercizi spirituali, missioni, insegnamento del catechismo e messe di suffragio (1).

---

(1) Confr. Cassaz. di Roma, Sezioni unite, 4 settembre 1901, Congregazione di carità di Torino c. Reviglio (vol. XIII p. 429) e 5 gennaio 1901, Congregazione di carità di Lodi c. Opere pie Ghisi e Banderali (vol. XI p. 421) con le note ivi.

L'autorità giudiziaria non può dichiarare la sua incompetenza per il motivo che il contenuto della domanda introduttiva del giudizio non involga la questione della legittimità di atti o decreti amministrativi, se la indagine sulla legittimità di questi atti o decreti amministrativi si rese necessaria per la eccezione di impugnativa relativa da parte del convenuto nel corso del giudizio.

Il giudizio del magistrato ordinario sulla validità di atti dell'autorità amministrativa deve limitarsi alla sola dichiarazione dell'avvenuta lesione del diritto, riservando alla autorità amministrativa la revoca o la modificazione degli atti impugnati, a norma della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865.

Quando la sentenza denunziata in Cassazione è annullata per erronea pronunzia d'incompetenza dei giudici del merito, la causa devesi rinviare al magistrato di primo grado per la decisione su quei capi della domanda sui quali si dichiarò incompetente, restando al magistrato di secondo grado il compito di estendere il suo esame anche agli altri casi della controversia, ai quali questo abbia estesa la dichiarazione di incompetenza: art. 493 e 544 Cod. di proc. civile.

In fatto, — L'abate Gian Giulio Sineo con atto pubblico del 2 ottobre 1819 faceva donazione alla Compagnia di S. Paolo di Torino della somma di lire 33,000 con l'obbligo, garantito mediante vincolo reale su tutti i beni di essa, di erogare in perpetuo le rendite dell'anzidetta somma a beneficio delle tre Parrocchie di Novalese, Venaus e Ferrera per lo scopo di eseguire esercizii spirituali, missioni ed insegnamento del Catechismo, e per far celebrare messe di requiem, erogando il superfluo a favore dei poveri delle su ripetute Parrocchie. Inoltre lo stesso abate Sineo dava facoltà al Vescovo di Susa di disporre di una parte della rendita, destinata a beneficio dei poveri nel modo indicato, per la istruzione dei giovani delle su mentovate tre Parrocchie che fossero inclinati allo stato ecclesiastico.

La Compagnia di S. Paolo accettava la suddetta donazione ed adempiva per molti anni alla volontà del donatore.

Senonchè con Regio Decreto del 13 febbraio 1859 la detta istituzione veniva riordinata, affidandosene l'amministrazione ad un corpo denominato « *Direzione delle Opere pie di S. Paolo* », e veniva formato per essa uno Statuto col quale le Opere pie componenti l'ente riformato furono ripartite nelle seguenti classi:

1° Ufficio pio, comprendente i sussidii e le elemosine.

2° Soccorso e deposito, comprendente gli stabilimenti per l'educazione civile e morale di giovani zitelle.

3° Esercizi, comprendenti gli esercizi spirituali ed altri servizi analoghi afferenti al culto ed alla istruzione religiosa, imposti dai benefattori come oneri dei lasciti da essi fatti alle Opere pie di S. Paolo.

4° Monte di Pietà gratuito, ed altro ad interesse.

Pubblicata la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie ed in attuazione della medesima, ritenendosi che l'Amministrazione di S. Paolo per gli esercizi spirituali più non corrispondesse al primitivo scopo, fu con Regio Decreto del 26 settembre 1878 la rendita corrispondente destinata per la istituzione di posti gratuiti per fanciulle nella Casa di soccorso, appartenenti ai Comuni dove erano prima eseguiti quegli esercizi spirituali, e tale disposizione fu estesa anche al fondo lasciato dall'abate Sineo a favore delle Parrocchie di Novalese, Venaus e Ferrera.

Dopo molti anni il Vescovo di Susa, ed i titolari delle Parrocchie di Novalese, Venaus e Ferrera, con atto di citazione del 1° agosto 1901 convenivano l'Istituto delle Opere pie di S. Paolo innanzi al Tribunale di Torino per sentirsi dichiarare tenuto:

1° A pagare in perpetuo alle dette Parrocchie le rendite provenienti dal capitale lasciato dall'abate Sineo per la costituzione ed il mantenimento a favore di esse Parrocchie, di fondazioni a scopo di missioni, di esercizi spirituali, e di insegnamento del Catechismo.

2° A rimborsare alle Parrocchie an-

zidette l'importo delle spese fatte per gli esercizi spirituali e l'insegnamento del Catechismo dall'anno 1878 in poi nella misura e nei modi disposti dal Sineo.

3° A pagare in perpetuo alle Parrocchie su ripetute l'importo di messe di requiem celebrate in adempimento della disposizione fatta dal Sineo dal 1879 in poi.

4° A corrispondere in perpetuo al Vescovo di Susa quelle rendite che nei limiti fissati, e nelle eventualità prevedute nell'atto di donazione fatto dall'abate Sineo, fossero ritenute, a giudizio del Vescovo, necessarie pel mantenimento dei giovani proclivi allo stato ecclesiastico.

A tale istanza eccepiva il convenuto Istituto l'incompetenza dell'autorità giudiziaria quanto ai capi relativi ai lasciti per gli esercizi spirituali, le missioni e le messe, perchè tali istituzioni erano state erette in Opera pia col Decreto del 13 febbraio 1853 ed investite in altro scopo col successivo Decreto del 16 settembre 1878. E, quanto all'altro capo di domanda relativo al mantenimento dei giovani proclivi allo stato ecclesiastico, si opponeva la prescrizione trentennale.

L'adito Tribunale dichiarava la incompetenza dell'autorità giudiziaria in ordine alle domande concernenti gli esercizi spirituali, le missioni e l'istruzione del Catechismo; quanto al capo d'istanza riflettente le spese per messe di requiem, ammetteva una prova testimoniale proposta dai parroci attori per dimostrare l'eseguitone adempimento, ed il relativo loro credito. Ed infine, in ordine alla spesa pel mantenimento dei giovani proclivi allo stato ecclesiastico, ordinava più ampia istruzione della causa.

Appellavano da tale sentenza gli attori in linea principale, deducendo quanto ai capi d'istanza relativi agli esercizi spirituali, alle missioni e all'insegnamente del Catechismo, che tali oneri imposti dall'abate Sineo costituivano fondazioni, ed in ogni caso oneri giuridicamente obbligatori; che la anzidette istituzioni non erano comprese nei due Decreti del 1853 e del 1878, ed anche quando si fosse potuto ritenere il contrario, si sarebbe dovuto riconoscere l'illeggittimità di quei Decreti, e tale compito era di spettanza dell'autorità giudiziaria. Circa poi la disposizione del Sineo concernente le messe da requiem, dedussero gli attori che nemmeno la si potesse ritenere regolata dai riferiti Decreti, e, nella ipotesi opposta, tali Decreti si dovessero ritenere illeggittimi. Infine, in ordine al mantenimento di giovani proclivi alla vita ecclesiastica, si aggiungeva, che mal si fosse dal Tribunale travisata la quistione portata al suo esame, non occorrendo l'ordinata maggiore istruzione della causa per stabilire il diritto del Vescovo di Susa ad avere l'eventuale pagamento della somma necessaria a raggiungere lo scopo suenunciato direttamente dall'Istituto convenuto in causa, anzichè dai parroci di Novalese, di Venaus e di Ferrera.

E per tali premesse si chiedeva dai suddetti appellanti l'accoglimento totale delle loro istanze.

Appellava a sua volta in linea incidentale l'Istituto delle Opere pie di S. Paolo, chiedendo che la dichiarata incompetenza dell'autorità giudiziaria fosse estesa anche al capo concernente la spesa per celebrazione di messe da requiem.

La Corte di Appello di Torino con sentenza del 7 maggio considerava:

Che i lasciti dell'abate Sineo relativi agli esercizi spirituali, alle missioni e al Catechismo, non avevano i caratteri di ente autonomo, come si sosteneva dagli appellanti per sottrarli agli effetti dei due Decreti del 1853 e del 1878, ma invece costituivano una donazione *cum onere*, e gli oneri imposti dal Sineo alla Compagnia di S. Paolo dovevano ritenersi regolati dai su riferiti Decreti.

Che invano dagli appellanti, in linea principale, si eccepiva l'lleggittimità del Decreto del 1853, in quanto con

esso si sarebbe leso il diritto delle tre Parrocchie di Novalese, Venaus e Ferrera con lo attribuire agli esercizi spirituali ed alle messe di requiem il carattere di opere pie, mentre invece si trattava di spese essenzialmente religiose ed ecclesiastiche. Imperocchè pur volendo ritenere esatta la su mentovata deduzione, dopo che col Decreto del 26 settembre 1878 era stato riconfermato il carattere di opere pie a tutti gli esercizi e le missioni dell'Istituto di S. Paolo, e dopo che la competente autorità avvalendosi dei poteri conferiti con l'art. 3 della legge 3 agosto 1862, aveva convertiti gli esercizi in posti gratuiti per le fanciulle nell'educatorio di soccorso, era evidente che la disamina della quistione sfuggiva alla competenza dell'autorità giudiziaria. Difatti, ove fossero state accolte le prime tre istanze degli attori, si sarebbe venuto a ristabilire ciò che col Decreto del 1878 si volle abolire, e ad abolire ciò che col detto Decreto si volle rinnovare, per tal modo si sarebbe venuta a revocare in rapporto degli attori l'anzidetto Decreto, con manifesta violazione, dell'art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo, il quale vieta ai Tribunali la revoca o la modificazione di un atto amministrativo.

Che per quanto riguardava la istanza concernente le spese occorrenti all'avviamento dei giovani allo stato ecclesiastico, dovevasi senz'altro riconoscersi il diritto del Vescovo di Susa, non occorrendo l'ordinata istruzione.

E, analogamente a tali premesse, la Corte di merito accogliendo parzialmente l'appello principale, dichiarò tenuto l'Istituto delle Opere pie di San Paolo a corrispondere in perpetuo all'ordine del Vescovo di Susa quelle rendite, che, nei limiti fissati e nelle eventualità prevedute dall'atto di donazione dell'abate Sineo, fossero a giudizio del Vescovo stesso ritenute necessarie per mantenere agli studi giovani delle tre Parrocchie di Novalese, Venaus e Ferrera proclivi allo stato ecclesiastico; e, accogliendo l'appello incidentale dell'istituto delle Opere pie di S. Paolo, estese la dichiarazione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria anche al capo di dimanda concernente le messe da requiem.

Avverso tale sentenza ricorrevano per cassazione i titolari delle Parrocchie di Novalese, Venaus e Ferrera, proponendo tre mezzi di annullamento:

Col primo di tali mezzi si deduce:

Che la Corte di merito non tenne debito conto delle deduzioni fatte dai parroci appellanti in linea principale, che sono gli odierni ricorrenti, per dimostrare che gli esercizi spirituali, le missioni e l'insegnamento del Catechismo non furono compresi nei Regi Decreti del 1853 e del 1878, perchè costituenti fondazioni ecclesiastiche, enti autonomi ed in ogni caso oneri giuridicamente obbligatori; mentre gli anzidetti Decreti potevano necessariamente riguardare i soli oneri morali e di coscienza, il cui adempimento non dà luogo ad azione giuridica.

Che la Corte di merito del pari non tenne conto di tutte le molteplici altre deduzioni fatte a dimostrazione della tesi dianzi mentovata, e della dedotta illegittimità dei su ripetuti Decreti, nel caso che si fosse ritenuto che con essi si vollero classificare opere pie i lasciti per esercizi spirituali, per le missioni e per l'insegnamento del Catechismo.

Che, per tal modo, travisando le tesi sostenute dai parroci appellanti e contraddicendosi, la Corte di merito incorse nel difetto di motivazione, violando gli articoli 360 e 361 del Codice di proc. civile, le leggi sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865 e sulle Opere pie 3 agosto 1862, perchè avendo ammesso che le Parrocchie fossero fornite di azione verso l'Istituto delle Opere pie di S. Paolo, non poteva negare la competenza giudiziaria a conoscere della illegittimità dei due Decreti del 1853 e del 1878, spettando alla detta autorità di giudicare sulla lesione di un diritto offeso da un atto dell'autorità amministrativa.

Col secondo mezzo si torna a dedurre la violazione delle stesse leggi dianzi citate, perchè, ammesso in ipotesi che con i Decreti del 1853 e del 1878 oltre gli oneri morali e di coscienza si fosse voluto colpire anche le fondazioni e gli oneri giuridici dell'Istituto di S. Paolo, i Decreti anzidetti sarebbero illegittimi anche sotto altro aspetto; perchè con quello del 1853 si sarebbe attribuito natura di opera pia ad istituzioni eminentemente ecclesiastiche, con l'altro del 1878 si sarebbero invertite le rendite delle anzidette istituzioni ad altri scopi.

Si rileva inoltre che gli esercizi spirituali, le missioni, l'insegnamento del Catechismo, sono di natura esclusivamente religiosa ed ecclesiastica, e tali vennero riconosciuti con le leggi eversive del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867; e pertanto furono illegali gli atti della autorità amministrativa con i quali fu alle istituzioni attribuita la qualità di opera pia.

Infine si aggiunge che i giudici del merito confusero gli effetti della illegittimità di un atto amministrativo di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria con gli effetti della revoca dell'atto stesso di esclusiva competenza amministrativa, ad incorsero in difetto di motivazione.

Col terzo mezzo si denunziano ancora le stesse violazioni di legge dianzi indicate, e si deduce:

Che la Corte di merito erroneamente interpretò in modo estensivo i Decreti del 1853 e 1878 ritenendo che le messe di requiem fossero comprese negli esercizi spirituali, mentre nei mentovati Decreti non si parla di messe, e mentre queste costituiscono funzioni religiose affatto diverse dagli esercizi spirituali.

E se pure fosse stato lecito di andare in diverso avviso, non potevasi disconoscere l'illegittimità di quei Decreti anche sotto questo nuovo aspetto.

In diritto. — Osserva che con i tre mezzi di annullamento proposti dai ricorrenti si censura la sentenza denunziata per la dichiarata incompetenza dell'autorità giudiziaria a pronunziare sui lasciti dell'abate Sineo, concernenti gli esercizi spirituali, le missioni, l'istruzione del Catechismo e le messe di requiem. Che in proposito è duopo rilevare che dai parroci ricorrenti si sostenne nel giudizio di merito, ed in oggi si ripete, che gli anzidetti lasciti costituissero fondazioni ecclesiastiche od enti autonomi, ed in ogni caso oneri giuridicamente obbligatori; e pertanto, se compresi nei Decreti dal 13 febbraio 1853 e del 26 settembre 1878, tali Decreti si dovessero rinvenire illegittimi per essersi qualificate istituzioni di beneficenza del genere di quelle regolate dalla legge sulle Opere pie del 3 agosto 1863, le istituzioni di cui si discorre: mentre trattavasi di fondazioni di natura affatto diverse dalla legge permesse e costituenti diritti civili.

Osserva che per tali deduzioni evidentemente sorgeva una quistione sulla legalità dei Decreti su mentovati, in quanto con essi si sarebbero erroneamente ritenute opere pie, fondazioni che tali non erano, trasformandone lo scopo voluto dal fondatore; e l'indagine necessaria a risolvere siffatta quistione, siccome questa Corte ebbe costantemente ad affermare, rientrava nelle attribuzioni assegnate dalla legge all'autorità giudiziaria, chiamata a conoscere delle violazioni dei diritti civili dei cittadini derivanti da atti amministrativi.

Osserva che, a giustificare la sentenza denunziata in ordine alla ritenuta incompetenza giudiziaria, non ha valore la circostanza in detta sentenza rilevata che con i ripetuti Decreti del 1853 e del 1878 l'autorità amministrativa riconoscendo la natura di opere pie nei lasciti dell'abate Sineo compì un atto di sua speciale competenza; dappoichè appunto in tale riconoscimento può sussistere la violazione di diritti civili, dalla legge non mai permessa, e quindi sorge la competenza del magistrato ordinario a decidere sulla esattezza dell'atto amministrativo nell'applicare la legge nei limiti da essa consentiti, in guisa cioè da non ledere diritti dalla legge riconosciuti e tutelati.

Nè similmente a giustificare la sentenza denunziata ha valore giuridico l'altra argomentazione che i giudici del merito posero anche a fondamento della loro decisione, quale é quella concernente il contenuto della domanda degli attori parroci di Novalesa, Venaus e Ferrera, che si disse non involgente la quistione della legittimità dei due Decreti del 1853 e del 1878. Imperocchè avendo nel corso del giudizio il convenuto Istituto delle Opere pie di San Paolo opposto alla istanza introduttiva del giudizio l'ostacolo derivante dagli anzidetti Decreti, per tale contestazione della lite questa venne ad ampliarsi, e, trasformandosene parzialmente l'obbietto, si rese necessaria la indagine sulla legittimità di quegli atti impugnati dagli attori, onde accertare la sussistenza o meno della lamentata lesione del diritto delle Parrocchie interessate.

Senonchè, racchiudendosi in tale indagine l'esame della validità di atti dell'autorità amministrativa, ne derivava per necessaria conseguenza che il giudizio del magistrato ordinario dovesse essere conténuto nei limiti consentiti dalla legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865, cioè alla sola dichiarazione dell'avvenuta lesione del diritto, riservando all'autorità amministrativa la revoca o la modificazione degli atti impugnati; quindi analogamente riguardata e ristretta la domanda degli attori.

Osserva che da tali premesse discende chiara la conseguenza che errarono i giudici del merito quando per la ritenuta incompetenza giudiziaria si astennero dal giudicare su tutti i capi dell'istanza portata al loro esame; e pertanto è d'uopo ai sensi di quanto si dispone con l'art. 544 del Codice di proc. civile, rimandare la causa al Tribunale competente, che nel caso è il Tribunale di Torino, per la decisione su quei capi di controversia sui quali si dichiarò incompetente, restando al magistrato di secondo grado il compito di estendere il suo esame anche all'altro capo concernente il lascito per le messe di requiem.

Che per tale soluzione data alla controversia resta assorbito l'esame delle altre deduzioni fatte dei ricorrenti.

Per questi motivi la Corte, pronunziando a sezioni unite, dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria e rinvia la causa al competente Tribunale di Torino pel giudizio di merito.

Cassazione di Roma.

30 marzo 1905.

Pres. PUGLIESE, ff. P. — *Est.* LAGO.

Comune di Gessopalena c. *R. Subeconomato di Chieti.*

Parrocchie — Regno di Napoli — Congrue patrimoniali a carico di Comuni — Loro caratteri — Natura non alimentare — Giudicati — Ruoli esecutivi — R. Dispacci 20 gennaio 1759 e 25 luglio 1772 — Abrogazione del Concordato del 1818 — Obbligo del Comune — Vacanza — Diritto di riscossione dell'Economato — Legge 14 luglio 1887 sulle decime — Inapplicabilità.

E' giudizio incensurabile quello del magistrato di merito, che ritiene congrue patrimoniali quelle dovute da un Comune ad alcune Parrocchie nell'ex Regno di Napoli, per effetto di contratto, in una somma determinata ab immemorabili *in corrispettivo della ostensione fatta dai Parroci dell'esazione delle decime sacramentali e dell'attribuzione al Comune del diritto di esigere i frutti dei beni patrimoniali delle Parrocchie* (1).

Tali congrue non hanno carattere transitorio puramente alimentare, e sono dovute dal Comune sia al Parroco, sia, in caso di vacanza, al R. Subeconomato.

L'obbligo del Comune di corrispondere tali congrue nasce anche dalla legge, perchè imposto direttamente come corrispettivo della liberazione dalle decime sacramentali

---

(1) Conf.: Cassazione di Torino 31 marzo 1903, Comune di Ronco Canavese c. Turietti e 12 luglio 1902, Comune di Scalenghe c. Panissera (vol. XIII, pag. 623 e 231).

dai Dispacci di Carlo III del 20 gennaio 1759 e 25 luglio 1772, ritornati in vigore, come tutte le discipline ecclesiastiche anteriori, dopo l'abrogazione del Concordato del 1818 sancita dal Decreto luogo-tenenziale 17 febbraio 1861 (2).

La sostituzione del Fondo per il culto al Comune in virtù della legge 14 luglio 1887 sull'abolizione delle decime deve limitarsi alla sola parte che tenga luogo delle decime sacramentali, escluse le domenicali, e nelle somme dalla legge determinate. Tale sostituzione però non si opera ope legis, *ma deve il Comune ottenere l'esonero dell'obbligo dal Fondo culto nei termini a stabilirsi.*

Fatto. Con citazione 21 luglio 1874, in seguito stata rettificata, il Subeconomo dei benefizi vacanti della Diocesi di Chieti convenne avanti al Tribunale di Lanciano il Comune di Gessopalena per farlo condannare:

1°. Al pagamento di lire 5094,48: per supplementi di congrua dal 15 agosto 1863 a tutto il 1874, in ragione di annue lire 456,67, dovuti alla Parrocchia di Sant'Egidio Abate vacante del titolare, oltre le annate successive.

2°. Al pagamento di lire 1622,25 per supplementi di congrua dovuti all'altra Parrocchia di Santo Valentino Martire dal 3 aprile 1869, epoca della vacanza per morte del titolare, sino a tutto il 1874, oltre le annate posteriori, in ragione di annue lire 309.

3°. Al pagamento degli interessi legali su dette somme dalla giudiziale domanda.

A sostegno della domanda il Subeconomato produsse il ruolo o quadro dei debitori dei benefici parrocchiali della Provincia di Chieti, ruolo esecutivo dello Intendente della Provincia stessa del 21 luglio 1831, nel quale ruolo trovasi segnato il Comune di Gessopalena pel debito annuale dei suddetti supplementi, nonchè i certificati di decesso in seguito ai quali eransi rese vacanti le due Parrocchie.

Il Comune eccepì la prescrizione del titolo ad esigere le pretese congrue, essendo prescritto il quadro esecutivo 21 luglio 1831, perchè non rinnovato al ventottesimo anno, conformemente all'articolo 2136 del Codice Civile, e subordinatamente chiese dichiararsi dovere essere detratte le spese di culto e di economo, o quanto meno doversi dichiarare prescritte le annualità eccedenti il quinquennio.

Con sentenza 11-15 marzo 1875 il Tribunale mandò, prima ed avanti ogni cosa, all'attore di produrre in giudizio la prova della seguita rinnovazione del ruolo o quadro esecutivo 21 luglio 1831, riservando ogni provvedimento in merito.

Ripresa la causa, l'attore presentava il certificato del Regio Subeconomato Diocesano di Chieti 15 marzo 1875 constatante che il quadro esecutivo dei debitori delle Mense parrocchiali, Prebende, Badie e Benefizi della Diocesi di Chieti del 21 luglio 1831 fu rinnovato e pubblicato dalla disciolta Amministrazione Diocesana di Chieti negli anni 1855-1856, con affissione dei relativi ruoli alle porte dei Municipii in cui avevano domicilio i debitori, ed é stato definitivamente reso esecutivo.

In questo stato, e nella non comparsa del Comune, il Tribunale pronunciò definitiva sentenza 22-26 giugno 1882 colla quale:

1°. Condanna il Comune a pagare lire 5094,50 per supplementi di congrua della Parrocchia di Sant'Egidio Abate, e lire 1622,25 per supplementi di congrua dell'altra Parrocchia di S. Valentino Martire, dovute rispettivamente dalle due epoche 15 agosto 1863 e 3 aprile 1869, in cui si resero vacanti le dette Parrocchie, sino a tutto il 1874.

2°. Condanna il detto Comune a pagare a favore dell'istante e per la causa espressa dal 1° gennaio 1875, a

(2) Sul richiamo in vigore di tutti gli atti costituenti l'anteriore diritto pubblico ecclesiastico delle Provincie Napolitane dopo l'abolizione del Concordato del 1818' eseguita dal Decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, leggasi la recente sentenza della Cassazione di Roma 18 maggio 1905 in causa Lizza e Minichino c. Fondo culto.

rate mensili, lire 456,67 annue per la Parrocchia di Sant'Egidio Abate (dimenticando egual provvedimento per la seconda Parrocchia di S. Valentino Martire).

3°. Condanna altres il detto Comune agli interessi legali sulle dette somme dalla citazione e alle spese con esecutorietà di sentenza.

Da questa sentenza, solo notificata nell'11 novembre 1901, con atto 28 dicembre stesso anno, appellò il Comune alla Corte d'Appello di Aquila, aggiungendo alle ragioni di primo giudizio: che nessun obbligo, nè di diritto, nè di fatto, esistesse contro il Comune di pagare i supplementi di congrua ai parroci; che, essendo le Parrocchie di patronato regio, spettava al patrono il pagamento delle relative congrue; che nessun titolo potevano formare i quadri esecutivi nè in petitorio, nè in possessorio; che infine non essendosi dall'Amministrazione Economale provveduto alle spese di amministrazione dei Sacramenti, e a tutti gli oneri degli investiti, non poteva l'Economato aver diritto di pretendere il corrispettivo, e che trattandosi di pesi personali e alimentari non potevano essere dovute le congrue in pendenza della vacanza dei benefizii. Per sostenere tali assunti richiamò tutte le antiche leggi napolitane sulla materia a cominciare dai Dispacci di Carlo III abolitivi delle decime 20 gennaio 1759 e 25 luglio 1772 sino alla legge amministrativa 12 dicembre 1816 articolo 214, sino ai Decreti Luogotenenziali 7 gennaio e 17 febbraio 1861, che aboliscono il Concordato 16 febbraio 1818, e alle leggi italiane successive, nonchè tutti i Decreti dal 1817 in poi che si riferiscano alla efficacia dei ruoli esecutivi; e in conseguenza conchiudeva in via principale:

Dichiararsi la carenza d'azione del Subeconomo di Chieti, perchè i pretesi supplementi di congrua come corrispettivi di decime sacramentali non erano più dovuti per l'art. 1° della legge 14 luglio 1887, e perchè, in ogni caso, costituendo essi assegni alimentari, dovuti unicamente alle persone dei parroci in corrispettivo delle funzioni di culto, non erano pagabili durante la vacanza.

Subordinatamente e colla seguente gradazione:

Rigettare la domanda: *A*. Perchè destituita di prova, essendo i ruoli inefficaci tanto in possessorio che in petitorio.

B. Perchè il Comune non ha mai costituito con regolare obbligazione il supplemento di congrua ai parroci, non avendo alcun valore di obbligazione il Parlamento 2 febbraio 1770, tanto per mancanza di *expedit* e di Regio assenso, quanto pel suo tenore; non avendo neanche valore il decreto del Sacro Consiglio 15 settembre 1783, non solo perchè emesso senza lo assenso della Regia Camera di Santa Chiara, ma anche perchè non contiene alcun obbligo del Comune, perchè non ebbe esecuzione, e perchè riguardava solo il prevosto di Santa Maria Maggiore, che non è nè quello di S. Egidio Abate, nè quello di S. Valentino Arciprete.

C. Perchè la diuturna iscrizione della prestazione dei supplementi di congrua nei bilanci Comunali non poteva portare prescrizione acquisitiva ad esigere, nè dar luogo a presunzione legale relativa, ma soltanto a presunzione *hominis*, della quale, nel caso, non si riscontrano gli estremi dell'art. 1354 Codice civile.

D. Doversi dichiarare prescritte tutte le annualità richieste nella domanda giudiziale, dichiarando cessata la materia del contendere per effetto del Regio decreto 7 gennaio 1861 e della legge 14 luglio 1887 e dell'art. 30 legge 30 giugno 1892 numero 317.

Il Subeconomo appellato domandava invece che fosse rigettato lo appello:

1°. Perchè i supplementi di congrua vera e propria, facendo parte del patrimonio beneficiato sono pagabili durante la vacanza al Subeconomato.

2°. Perchè i ruoli conservano tutta la loro forza probatoria contro il Comune, essendo il Rescritto 18 ottobre 1859 innovativo e non dichiarativo ed interpretativo, e così privo di effetto retroattivo.

3°. Perchè sussiste la presunzione giuridica di essere il Comune debitore in corrispettivo degli utili ricevuti, che fanno precisamente ritenere la preesistenza dei titoli,

4°. Anche il decreto del Sacro Concilio costituisce un giudicato essendo pronunziato in regolare giudizio.

5°. Perchè non era il caso di ricorrere alla natura del patronato, risultando specificata dagli atti la natura delle congrue patrimoniali e non alimentarie.

6°. Perchè ammesso, per ipotesi, che potesse trattarsi di congrue dovute in corrispettivo di decime sacramentali che non sarebbero state abolite dalla legge 14 luglio 1887, è questa solamente che sostituisce la persona del debitore.

7°. Perchè perciò avrebbe dovuto il Comune farsi sostituire dal Fondo per il culto, siccome ha già ritenuto questa Corte con sentenza 30 giugno-28 luglio 1899.

8°. Perchè, infine, non si tratta di assegno alimentare dovuto alla persona del parroco, essendo la congrua di tal natura corrisposta dal Fondo per il culto per legge 4 giugno 1899 numero 191, a differenza delle congrue di cui è caso, che sono vere e proprie congrue patrimoniali.

Subordinatamente dedusse provvedersi come di giustizia per la prescrizione quinquennale, respingendo l'istanza per la prescrizione delle congrue successive alla domanda giudiziale, e la dichiarazione di cessata materia del contendere per effetto delle leggi abolitive delle decime.

In questo stato di contestazione la Corte con una prima sentenza 29 luglio-1° agosto 1902 ordinò al Subeconomo diocesano di produrre fra tre mesi il decreto definitivo del Sacro Consiglio 15 settembre 1783 e riservò le spese; e con definitiva sentenza 15-30 marzo 1904, senza attendere ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, accoglieva per quanto di ragione l'appello del Comune di Gessopalena, e in parziale riforma della stessa facendo luogo alla prescrizione quinquennale:

« Dichiara tenuto il Comune predetto a cinque annualità di congrua anteriore all'atto di citazione 21 luglio 1874, a quelle decorse dalla citazione all'appellata sentenza (22-26 giugno 1882), nonchè a quelle decorse dal quinquennio anteriore all'atto di notificazione della sentenza stessa in poi (11 novembre 1901); e conseguentemente condanna il Sindaco a pagare al Subeconomato dei benefizi vacanti in Chieti la somma di L. 1578,06, nonchè gli interessi legali in ragione del 5 per cento all'anno.

« Conferma nel di più la sentenza appellata, e con la fatta modifica, ordina che si eseguisca ».

Contro questa sentenza il Comune di Gessopalena interpone ricorso pel seguente mezzo.

Violazione e falsa applicazione degli art. 1, 5, 17, dis. prelim. cod. civ.; 1097, 1104, 1108, 1111, 1112, 1119, e seguenti, 1123, 1127, 1128, 1130, 1131, e seguenti, 1165, 1218 e seguenti, 1312, 1313, 1314, 1339, 1354, 2105, 2106, 2135 codice civile, 360, numero 6, 361, num. 2, 517, numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, codice procedura civile, dei Dispacci di Carlo III, 20 gennaio 1759, 25 luglio e 19 settembre 1772, riguardanti l'abolizione delle decime e la costituzione dei supplementi di congrua ai parroci, del Concordato 16 febbraio 1818 e specialmente dell'art. 7 delle Prammatiche 15 dicembre 1559, del 1581, del 24 novembre 1626, dei decreti 18 febbraio 1771, 15 settembre 1783, 2 dicembre 1813, 30 gennaio 1817, 20 luglio 1788, 27 e 28 agosto 1827, 5 aprile 1830, 26 settembre 1860, 17 febbraio 1861, dei Rescritti 3 gennaio 1745, 10 novembre 1810, 5 marzo 1853, 6 marzo 1855, 20 marzo 1857, 18 ottobre 1859, dell'articolo 214 della legge amministrativa 12 dicembre 1816, della legge 14 luglio 1887, dell'art. 175 della legge comunale provinciale 4 maggio 1898, perchè la Corte di merito non motiva, ma dogmaticamente afferma o nega in modo che tutte

le deduzioni e conclusioni del Comune sono state obliate o travisate o risolute contro diritto e, specie, con affermazioni contradditorie; e dalla contradizione si giunge persino alla ultra ed extra petizione, perchè mentre il Tribunale nulla dispose pei pagamenti dal 1875 in poi relativamente alla Parrocchia di S. Valentino e nessun appello per questo fece il Subeconomato, la Corte ha condannato a pagare le annualità posteriori alla domanda per tutte le Parrocchie, e così anche per la Parrocchia di S. Valentino per cui la esecuzione era passata in giudicato.

Ritenuto in diritto che coll'amplissimo mezzo dedotto, il ricorrente lamenta che la sentenza non abbia categoricamente risposto in ordine alle sue conclusioni, sia di carenza d'azione, sia di carenza di diritto per inefficacia dei ruoli esecutivi fra enti morali, per inesistenza d'obbligazione e di prescrizione acquisitiva, sia infine per essere cessata la materia di contendere per effetto delle leggi 14 luglio 1887 e 30 giugno 1892.

Ma queste lamentele non hanno fondamento, e la sentenza, per quanto laconica nella motivazione, ha però sufficientemente e vittoriosamente risposto a tutte le deduzioni del Comune ricorrente e in tal parte deve dalla Corte di Cassazione essere approvata.

E per verità la Corte ha, con giudizio di fatto incensurabile, constatato che si trattava di congrue patrimoniali, dovute dal Comune per effetto di contratto corrispettivo, fissate *ab immemorabili* in somma certa e determinata, come corrispettivo non solo della ostensione fatta dai parroci dell'esazione delle decime sacramentali, ma più specialmente dell'attribuzione al Comune del diritto di esigere i frutti di tutti i beni patrimoniali delle due Parrocchie, attribuzione che la sentenza giudicò avere avuto il suo completo effetto.

A fronte di questa affermazione è inutile parlare di un supplemento di congrua di carattere puramente alimentario; e ben disse la Corte che quella dà diritto al parroco di riscuoterla e, in caso di sede vacante, al Regio subeconomato, mentre l'altra pel carattere transitorio alimentare è dovuta dal Comune sino a che sussiste l'obbligo suo alimentario, e cessa di essere dovuta, venendo a mancare l'investito, nel periodo delle vacanze del benefizio parrocchiale, e il diritto alla sua riscossione non si trasfonde all'Economato, che è chiamato a provvedere durante la vacanza delle Parrocchie.

Avendo perciò applicato tali principii inconcussi di diritto, ha fatto buon governo delle disposizioni, che male *ex adverso* si pretendono violate.

E ammessa l'azione del Subeconomato, egualmente a ragione la sentenza ritenne che il titolo, in forza del quale hanno diritto la Parrocchia di Sant'Egidio Abate e quella di S. Valentino Arciprete, nasceva dal giudicato, dalla legge, dai ruoli esecutivi delle Parrocchie, dai bilanci e stati discussi dal Comune, nonchè dalle costanti ricognizioni ed esecuzioni, le quali appunto perchè eseguite, ripugnante e protestante il Comune, rendono più perspicua ed innegabile la sua obbligazione civile, cui forzatamente, non liberamente si adattava, dovendo essere ritenuto il continuato pagamento come l'espressione di diritti insormontabilmente riconosciuti in favore del Subeconomato resistente, senza offesa ai principii del diritto civile vigente.

E che il Parlamento 2 febbraio 1780, e il decreto 15 settembre 1783 del Sacro Collegio, pel quale *provisum est quod illud exequatur*, s'eno intervenuti in pendenza e per mettere termine al litigio insorto tra i cittadini di Gessopalena e le sue Parrocchie mediante la forma'e costituzione di un'obbligazione specifica determinante il *quid et quantum* del debito del Comune per congrue parrocchiali, basta leggere tali atti per andarne pienamente convinti. E trattandosi perciò di atti giudiziali, è assurdo eccepirne la forma per mancanza di *expedit* e di assenso regio e della Regia Camera di S. Chiara, mentre invece ben disse la sentenza che il decreto predetto

era nè più nè meno che una vera sentenza, omologativa del Parlamento e pronunciata non solamente tra i particolari reclamanti di Gessopalena contro il solo prevosto di S. Maria Maggiore, quali erano state le parti promotrici originarie della lite ma in contradditorio della università stessa del Comune; che per mettere fine, come è detto nel Parlamento, allo scandalo di figlioli che litigano col loro parroco, ed a tutte le questioni colle distinte tre sue Parrocchie, deliberò di intervenire e fece pervenire la stessa sua deliberazione al Sacro Consiglio, la quale venne inserita nel decreto *propter suam continentiam et tenorem pro cuius effato universitas Gessopalena se obbliget etc;* e a fronte di così preciso documento, in qual modo può riprovarsi la sentenza che riconobbe che il Comune di Gessopalena era obbligato a pagare ai parroci il supplemento di congrua per autorità di giudicato?

Aggiunse la sentenza per di più che l'obbligo del Comune nasceva altresì dalla legge, e disse bene, perchè il Concordato 16 febbraio 1818, se fu abolito col Decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 ha però ristabilito lo impero delle discipline ecclesiastiche anteriori, ed è noto che in forza dei Dispacci di Carlo III, 20 gennaio 1759 e 25 luglio 1772, l'obbligo del supplemento di congrua era stato direttamente imposto ai Comuni come corrispettivo della loro liberazione dalle decime sacramentali in favore delle Parrocchie, liberazione che essendo facoltativa solo laddove la rendita del beneficio, netta dalle spese, arrivava a Ducati 130, di cui 100 pel parroco e 30 pel coadiutore, perchè se superava quel minimo la proibizione della decima era assoluta, dava luogo a possibilità di un debito supplementare.

Ed è appunto dalle produzioni fatte dal Comune, specialmente dal Parlamento e dal decreto del Sacro Consiglio sopra riferiti, che chiara emerge appunto la preoccupazione degli abitanti di Gessopalena di volersi sciogliere dall'obbligo di pagare ai parroci le decime e supplementi di congrua. Nel Parlamento infatti, se si legge che nulla sarebbe dovuto al prevosto di Santa Maria Maggiore, perchè provvisto della congrua stabilita dai Concilii e dagli ultimi legali stabilimenti, si riconosceva invece il loro debito verso l'Arciprete di S. Valentino, la cui prebenda era deficiente, non meno che verso l'Abate di S. Egidio, che non aveva congrua, e proponevasi la transazione corrispettiva doppiamente, di cui si è parlato.

Si è da questi rilievi di fatto insindacabili che la Corte si convinse che il Comune di Gessopalena aveva finito per categoricamente riconoscere effettivamente tanto per convinzione, quanto per giudicato, la obbligazione che gli derivava dalle leggi vigenti in materia ed abbia assunto il relativo obbligo anteriore al Concordato a norma del Dispaccio 19 settembre 1772.

Che se più tardi, protestando che trattandosi di benefizii di patronato regio dovessero, per disposizione del Concordato del 1818, le congrue far carico alla Corona, nuovamente il Comune tentò di svincolarsi dal pagamento di tali congrue, non ostante, siccome afferma la sentenza, che in esecuzione del decreto predetto del Sacro Concilio le congrue fossero state pagate, nè mai si fosse fatta opposizione, come di diritto, ai ruoli che furono regolarmente rinnovati ed approvati, questo tentativo però non riuscì, non ostante che abbia avuto parziale favore dalle superiorità, nè fu rinunziato al patronato; e non poteva riuscire, sia perchè l'applicazione del Concordato non poteva avere effetto retroattivo, sia perchè, abolito il Concordato, era venuta in vigore l'antica disciplina, e con essa l'obbligo dei Comuni di corrispondere le congrue ai parroci ed osservare i contratti stipulati.

Così stando le cose, si fa perfettamente inutile e superflua la considerazione con cui la sentenza volle aggiungere verificarsi nella specie anche la prescrizione acquisitiva, *ab immemorabili;* certamente è un controsenso parlare di prescrizione immemoriale, quando è constatata l'esistenza del titolo acquisitivo

del diritto; la condizione nol consente, ma un errore innocuo non può infettare una sentenza essenzialmente giuridica e legale.

Nessuna perciò delle violazioni di legge attribuite alla sentenza sussiste, anzi questa giustamente riconobbe altresì l'efficacia dei ruoli o quadri esecutivi anche nei rapporti tra le Parrocchie e il Comune, il quale, essendo debitore, come ogni altro obbligato non poteva sottrarsi alla esecuzione dei ruoli, nei quali si trovava regolarmente iscritto; perchè basta leggere il Rescritto 18 ottobre 1859 per convincersi che fu un provvedimento non preso in ragione del dubbio nascente dai Decreti 27 agosto 1827 e 25 marzo 1855 che riflettono i luoghi pii fra loro, perchè questo dubbio non esisteva, ma sibbene in ragione della convenienza, per cui si credette di innovare sul precedente sistema, ed accordare da quell'epoca ai Comuni lo stesso trattamento che prima era esclusivo a quelli, e senza pensare a dare aspetto retroattivo.

Anche in questa parte perciò la sentenza merita approvazione, come egualmente la merita nella parte che respinse la cessata materia del contendere per effetto della legge del 14 luglio 1887 sulla abolizione delle decime.

E per verità, trattandosi di legge andata in vigore nel 1887, è naturale che non possa avere influenza sulle scadenze di congrue anteriori a quella data, e se si tiene conto che la sentenza ordinò il pagamento del quinquennio anteriore alla giudiziale domanda 20 luglio 1874, di quelle successive maturate in pendenza del giudizio avanti al Tribunale, finito con la sentenza 22-26 giugno 1882, e sopra questi due ordini di statuizione nessuna influenza potè avere la citata legge novella, e siccome la sentenza del Tribunale non sarebbe stata notificata che all'11 novembre 1901, perciò la sentenza della Corte, avendo, in applicazione della prescrizione quinquennale, accordato all'Economato altro quinquennio anteriore a questa data, solo in questa parte avrebbe attribuito all'Economato un'annualità di congrua anteriore al 1887, ben disse la sentenza che, neppure in tali limiti ristrettissimi, poteva aver luogo la pretesa cessata materia del contendere, perchè basta leggere l'art. 2 della legge istessa per andar convinti della esattezza del criterio applicato dalla Corte; perchè in questo articolo si prescrive che la sostituzione del Fondo per il culto deve limitarsi per quella sola parte che tien luogo delle decime sacramentali escluse le domenicali, e sempre non altre, e per le somme dalla legge stabilite.

Ora è evidente che per queste discriminazioni è indispensabile che il Comune si provveda perchè vengano a stabilirsi i termini in cui l'esonero deve operarsi; ben disse perciò la Corte che il Comune tenuto al pagamento della congrua non può esimersi dal corrisponderla in virtù della legge, se prima non ottenga dal Fondo per il culto l'esonero da tale obbligo, ed il Fondo pel culto non si sia di fatto al Comune sostituito, non potendo operarsi *ope legis* di pien diritto una sostituzione espressamente condizionata.

Un ultimo titolo di gravame fu dedotto contro la sentenza, ed è quello di ultra petizione, e questo errore sussiste e deve essere emendato.

La sentenza del Tribunale, già fu rilevato nella espositiva del fatto, nel condannare il Comune al pagamento delle congrue maturate dal 1° gennaio 1875, dispose la condanna unicamente per le annue lire 456,67 dovute alla Parrocchia di S. Egidio, nulla dispose per quella di S. Valentino Martire, tire, e, l'Economato non avendo fatto di ciò oggetto di reclamo, la sentenza in questa parte era passata in giudicato.

La sentenza della Corte invece non tenne conto di questa specialità e considerò che, essendo dovute annue lire 156,67 per la Parrocchia di S. Egidio e lire 309 per l'altra di S. Valentino, e per entrambe 18 annualità, che in complesso danno la cifra di L. 18782,06, deve perciò la condanna essere pronunciata per tal somma.

È evidente che, avendo pareggiate le due Parrocchie in identico trattamento ha attribuito alla Parrocchia di S. Valentino le annualità posteriori al gennaio 1875 che non erane in contestazione, violando il giudicato.

Per questi motivi la Corte di Cassazione respinge il ricorso del Comune meno per la parte che riflette il vizio dell'*ultra petita*, ecc.

Cassazione di Roma.

27 marzo 1905.

Pres. Basile, ff. di P. — *Est.* Lago.

Comune di Gonnostramatza c. *Ospedale civile di Cagliari.*

Corpo morale — Successione testamentaria — Cappellania — Caducità — Legato sostitutivo a corpo morale — Legato condizionale — Necessità di autorizzazione all'accettazione — Possesso.

Il possesso del legato non passa di diritto al legatario, che deve domandarlo all'erede, in ispecie poi quando trattisi di legato a termine e sottoposto a condizione, quale è essenzialmente il legato ad un corpo morale (Comune), che deve per legge essere autorizzato ad accettarlo (1).

E però il corpo morale, che non ha mai accettato nè fu autorizzato ad accettare il legato, non è tenuto a rispondere dei pesi ed oneri che gravino il legato stesso, non essendone mai entrato in possesso della dotazione.

Fatto. — Con testamento segreto 24 maggio 1864, depositato presso il Notaio Francesco Marongiu li 28 stesso mese ed aperto il 7 giugno successivo, Caterina Cedda, disponendo delle sue sostanze, lasciava l'usufrutto generale di tutti i suoi beni al proprio marito D. Battista Enna Mura e lo istituiva erede in tutti i beni, dei quali non aveva disposto nel testamento.

All'articolo 12 dello stesso testamento disponeva nei seguenti termini:

« Dopo la morte di mio marito, istituisco a beneficio dell'anima mia, degli autori dei beni suddetti e comuni rispettivi parenti, nella Parrocchia di questo Comune una Cappellania parrocchiale perpetua, denominata S. Antonio di Padova, al quale assegno in cedole del D. P. dello Stato l'annua rendita di lire 1750, casa di abitazione ed altro; coll'obbligo al Cappellano di assistere il Parroco in tutte le funzioni religiose parrocchiali, coadiuvarlo nell'amministrazione dei Sacramenti, nella cura d'anime a lui affidata, disimpegnando tutte le funzioni di un vice-parroco; di celebrare la messa quotidiana secondo la mia intenzione, e nel giorno del mio anniversario una messa di *requiem;* di celebrare annualmente con solennità la festività di S. Antonio di Padova; e in caso di malattia o di impedimento qualunque di fare applicare l'istituita messa quotidiana dal vice-parroco od altro sacerdote mediante l'elemosina di lire 1,20 ».

Con l'articolo 13 disponeva che nelle occorrenze di vacanza della Cappellania la messa dovesse pure essere applicata dal vice-parroco o da altro sacerdote previa l'elemosina di lire 1,20, da prelevarsi sulla rendita della Cappellania.

Con l'articolo 14 legava alla Comunità di Gonnostramatza anche in cedole del D. P. l'annua rendita di lire 1000 per onorario di un medico comunale e di un precettore della scuola elementare.

All'articolo 21: « Nomino per curatori perpetui di tutte le precedenti istituzioni il Parroco e Giunta municipale di questo Comune, i quali saranno tenuti ad invigilare diligentemente e coscienziosamente a che tutte le disposizioni e legati vengano esattamente ese-

---

(1) Veggasi: nota alla sentenza della Corte di appello di Catania, 4 aprile 1898, Longo Assero c. Reclusorio del Lume (vol. IX, pag. 329); Cass. di Roma 4 giugno 1890, Finanze c. Mosella (vol. I, pag. 201) con la nota ivi.

Confr. per analogia a pag. 445 la sentenza della Cassazione di Roma 2 febbraio 1905, Mazza c. Finanza.

guiti ecc. E a tale effetto conferisco loro tutta la facoltà di diritto necessaria per farle osservare coi mezzi di legge; promuovendo ov'è d'uopo le opportune istanze presso le autorità competenti; onde tutti i doveri rispettivi inerenti a siffatte disposizioni sieno da chi spetta adempiti indefinitamente e perfettamente ».

Con l'articolo 25 disponeva inoltre: che in caso di caducità della Cappellania per qualunque causa, o che la medesima non si riconoscesse nel senso da lei istituita, sostituiva nel possesso della dote, di cui all'articolo 12, il Municipio di Gonnostramatza per impiegarla nel modo seguente:

lire 600 per la celebrazione perpetua della messa quotidiana e solennizzazione della festa di S. Antonio di Padova;

lire 250 per onorario annuo al predicatore quaresimale;

lire 600 all'Ospedale civile di Cagliari con l'obbligo di ammettervi gli ammalati di questo villaggio (Gonnostramatza), che domanderanno di esservi collocati, e preferibilmente quelli che giustificheranno di essere poveri, e non essendovene di questo comune, ammettere gli ammalati poveri dei limitrofi villaggi di Gonnoscadina e Mogoro.

Nell'otto dicembre 1869 morì in Oristano l'usufruttuario dell'eredità D. Battista Enna Mura, ma non fu istituita la Cappellania, per cui furono dichiarati devoluti al Comune di Gonnostramatza i fondi che erano stati destinati a dotarla per gli scopi indicati nel testamento. Anzi il Comune non reclamò punto il legato, e la rendita relativa fu invece amministrata dalla Commissione speciale testamentaria sovra indicata, la quale anzi era stata riconosciuta quale un ente autonomo sotto la sorveglianza dell'autorità comunale ai sensi dell'articolo 127 della legge comunale e provinciale; ed alla autorità comunale infatti vennero presentati i conti e da essa approvati si e come per legge fino al 1888, come da deliberazione stesso anno. Neppure dopo caducata la Cappellania in applicazione della legge eversiva del 1867, il Comune volle reclamare il legato; anzi ricusando di assumersi la complicata gestione, in cui non ravvisava utile ma solo oneri da adempiere, rinunziò espressamente al legato; fu allora che nominatosi un Commissario prefettizio con Decreto reale 12 giugno 1902, che è compreso nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno dell'anno 1902, pag. 265, quel legato fu eretto in corpo morale colle seguenti disposizioni:

a) la fondazione Caterina Cedda avente scopo misto di beneficenza elemosiniera e di culto è eretta in corpo morale e concentrata nella Congregazione di carità di Gonnostramatza;

b) le rendite dell'opera pia predetta, esuberanti ai fini designati dalla fondatrice, sono destinate per lire 300 annue in elemosine ai poveri in genere del Comune di Gonnostramatza, e per la residua parte in medicinali e sussidi in danaro ai poveri ammalati di Gonnostramatza, e subordinatamente a quelli di Gonnoscodina e Mogoro che non possono essere ricevuti nell'ospedale;

c) viene approvato lo statuto organico per il governo del pio ente.

In questo stato di cose avviene la causa che ci occupa, perchè l'Ospedale civile di Cagliari, dopo iniziate pratiche verso il Comune di Gonnostramatza fin dal 1885 per la consecuzione del legato, dopo di averne dichiarata l'accettazione, con sua deliberazione 11 marzo 1897, approvata dalla Giunta Provinciale l'8 aprile stesso anno, finalmente con citazioni 26 maggio 1899 e 19 maggio 1900 avea chiamato avanti al Tribunale di Oristano il Comune di Gonnostramatza colla prima, e colla seconda i singoli amministratori del legato Cedda, che ne costituivano la speciale ed attuale amministrazione testamentaria, onde fossero dichiarati tenuti al pagamento delle annualità scadute di lire 600, a datare dalla morte dell'usufruttuario 8 dicembre 1869; cioè di 30 annualità in lire 18,000 cogli interessi dalla giudiziale domanda e colle spese.

Comparve il Comune per domandare, in rito, la sua assolutoria dal giudizio per trattarsi di ente autonomo ai sensi dell'articolo 127 della legge provinciale e comunale amministrato da apposita Commissione testamentaria, ovvero di istituzione d'assistenza, d'istruzione e di culto in favore dei poveri e della generalità degli abitanti, da rappresentarsi dalla Congregazione di carità del luogo; in merito, l'assoluioria dalla domanda, non avendo mai accettato il legato, nè essendosi ingerito nell'amministrazione e possesso della dote dalla testatrice assegnata al legato, deducendo in proposito analoghe prove; subordinatamente opponeva essere l'azione dell'Ospedale estinta per prescrizione trentennaria, anche perchè nessun malato povero di Gonnostramatza fosse mai stato ricoverato nell'Ospedale; e in ogni caso fossero quanto meno prescritte le annualità anteriori al quinquennio. I membri della Commissione si unirono alle eccezioni del Comune, sia principali che subordinate, perchè in rito sostennero non essere costituita la Commissione in corpo morale, e in merito i diversi ordini di prescrizione.

Il Tribunale di Oristano con sua sentenza 25-31 agosto 1900 dichiarò la caducità della Cappellania che, inchiudendo un fidecommesso simulato, era vietata dall'articolo 885 Codice Albertino, mise fuori di causa il Parroco e la Giunta municipale di Gonnostramatza, quali curatori perpetui della Cappellania caducata, salva la loro responsabilità per l'amministrazione tenuta dei beni attribuiti in dote alla Cappellania stessa; per ultimo respinse le istanze dell'Ospedale di Cagliari per non essersi verificata in suo favore la condizione a cui la domanda va sottoposta, di avere cioè dato ricovero e cura ad ammalati poveri provenienti dal Comune di Gonnostramatza, Gonnoscodina e Mogoro, e condannò l'Ospedale nelle spese.

Da questa sentenza interpose appello l'Amministrazione dell'Ospedale con atto notificato tanto al Comune, quanto ai componenti la Commissione testamentaria, e la Corte di Appello di Cagliari con sua sentenza 3-9 maggio 1904 accolse lo appello e condannò il Comune di Gonnostramatza al pagamento in favore dell'Ospedale predetto di tutte le annualità di lire 600 costituenti il legato Cedda dal 6 dicembre 1869 (giorno del cessato usufrutto) in poi, cogli interessi legali sulle somme dovute dal giorno della giudiziale domanda e colle spese.

Contro questa sentenza ricorre il Comune di Gonnostramatza pei seguenti mezzi:

1. Falsa applicazione dell'art. 925 Codice civile, e corrispondente violazione degli articoli 848, 863, 895 stesso Codice, nonchè della legge 5 giugno 1850 sulla necessaria autorizzazione dei corpi morali per accettare eredità e legati; violazione altresì dell'articolo 360 n. 6, Cod. proc. civ., per difetto di motivazione della sentenza nella parte che affermò essere il Comune vero e legittimo possessore del legato, che disse senz'altro acquistato dal Comune, col conseguente preteso obbligo del Comune stesso di corrispondere il legato a favore dell'Ospedale, e ciò tutto senza aver dimostrato, nè in fatto nè in diritto, che il Comune avesse accettato il legato, od avesse avuto possesso od ingerenza nella dote, e senza occuparsi della prova dedotta per escludere ogni qualsiasi immissione per parte del Comune in detta mancata autorizzazione ad accettare;

2. Violazione dell'articolo 843 Codice civile, nonchè delle leggi 40 e 41 Dig. *de condit. et demonstrat.*, 17 Dig. *de usu et usufructu legati*, e 1 Cod. *de his quae sub modo*, nonchè dell'articolo 360, n. 6, Cod. proc. civ., per difetto di motivazione in riguardo all'adempimento dell'obbligo da parte dell'Ospedale, il quale non poteva reclamare gli arretrati non avendo adempiuto al modo ingiuntogli per chiederne la corrisponsione non solo, ma neppure dimostrato in qualsiasi maniera al Comune la sua assicurazione di prontezza ad uniformarsi alle modalità del legato

essendo l'indebito arricchimento dell'Ospedale escluso dalla volontà della testatrice, che destinò la somma alla spesa annuale di assistenza degli ammalati poveri beneficati;

3. Violazione dell'art. 2144 Codice civile in quanto venne negata perfino la prescrizione quinquennale.

Diritto. — Ritenuto che col primo mezzo il Comune ricorrente investe la sentenza della Corte di Appello di Cagliari per avere affermato che il semplice fatto della caducità della Cappellania istituita dalla Caterina Cedda importava il passaggio del possesso nel comune di Gonnostramatza dei beni, che avrebbero dovuto formare la Cappellania; che verificatasi la caducità della Cappellania, la quale non ebbe mai esistenza, nella dote ad essa assegnata venne sostituito il Comune di Gonnostramatza, il quale ne ebbe giuridicamente il possesso fin dalla morte dell'usufruttuaria, e infine che se era vero che il Comune sosteneva che il legato era sempre stato amministrato da una Commissione speciale creata dal testamento, e i suoi membri variavano d'anno in anno, in qualunque modo però la responsabilità del pagamento delle annualità di lire 600 ricadeva sempre egualmente ed esclusivamente sul Comune, il quale era il vero e legittimo possessore della dote a lui pervenuta per la caducità della Cappellania, e non sugli amministratori che agiscono per conto altrui.

E queste affermazioni, mentre da un lato non possono per loro stesse essere giustificate come semplici giudizi di fatto incensurabili in questa sede, siccome pretende il resistente, sono invece effetto di veri errori di diritto, che infestano ed annullano da per loro stessi l'intera sentenza, senza che sia il caso di passare all'esame degli altri mezzi contro di essa dedotti.

E per verità, non sono semplice effetto di apprezzamenti incensurabili, perchè in tutta la causa il Comune fin dall'inizio ha sempre protestato di non essere mai stato in possesso della dote della Cappellania, di non avervi avuto ingerenza qualsiasi nella sua amministrazione, la quale fu costantemente tenuta dalla Commissione speciale testamentaria autonoma, deducendone perfino in stadio di appello analoga prova; l'affermare il contrario o è effetto della confusione che attribuiva al Comune quanto fu operato esclusivamente dalla Commissione da condannarsi, ovvero è affermazione non motivata, epperciò da annullarsi per difetto assoluto di motivazione.

Nè l'essersi l'Ospedale nel 1885 destato dal lungo letargo per reclamare il legato, nè l'essersi dal Comune fatte proposte d'accomodo, ciò che fu allegato e non provato, vale a mutare la fisonomia dei fatti ed a paralizzare le pretese del Comune, ed in ogni caso difetterebbe sempre l'analoga motivazione.

Sono invece tali affermazioni evidente effetto di errore di criterio giuridico, per cui la Corte applicò al legato il disposto dell'articolo 925 proprio dell'istituzione universale di erede, peggiorandone le conseguenze persino nella orbita della sua naturale applicazione; perchè, se sta vero che l'erede *in agendo* non ha d'uopo di accingersi ad incombenti per dimostrare ed assumere la qualità di erede del *de cuius*, questa disposizione però, introdotta per puro suo favore, non può venire rivolta in suo danno, nè può venire imposta a quegli che non ebbe nè espressamente nè tacitamente ad accettare l'eredità e che dichiara di volersi mantenere estraneo.

Ora se ciò è vero negli stessi rapporti coll'erede, a maggior ragione lo deve essere nei rapporti col legatario, espressamente governati dal disposto degli articoli 862 e seguenti.

Per queste categoriche disposizioni solo il legato puro e semplice attribuisce dal giorno della morte del testatore il diritto al legatario, trasmissibile agli eredi, di conseguire la cosa legata; e neppure ne dispone il trapasso di pien diritto al legatario, per-

chè gli impone di demandare all'erede il possesso della cosa legata (articolo 863 Cod. civ.).

La contrapposizione della lettera dell'articolo 925 con quella dei sovra citati articoli 862 e 863 Codice civile, troppo poco parlò all'intelligenza della Corte; ed è singolare che la medesima, mentre con esatta percezione aveva intuito che, trattandosi di disposizione a titolo particolare, non era applicabile l'articolo 851, per cui si deve avere per non apposto ad una disposizione a titolo universale il giorno dal quale la medesima dovesse incominciare o cessare, e rettamente ritenne avere legalmente la testatrice designato il tempo nel quale poteva e doveva sorgere il legato, e che prima di questo tempo mancava qualunque possibilità della sua esistenza, è singolare, ripetesi, che dopo così precisa intuizione non abbia poi con eguale perspicacia intravveduto l'errore enorme, a cui si disponeva; affermando a cuor leggero, che il Comune, il quale protestava di non volere accettare il legato che riteneva per se non rimuneratorio, che si asteneva apertamente d'ingerirsi nella sua ammistrazione, che lasciava che il legato si amministrasse per conto della testatrice dalla Commissione speciale da essa istituita, pel solo fatto della supposta caducità (perchè la dichiarazione relativa si è ottenuta solamente in pendenza della presente causa e per effetto della sentenza del Tribunale tuttora in parte *sub judice*) il Comune legatario fosse divenuto, sebbene nolente, giuridicamente in possesso del legato fin dalla morte dell'usufruttuario verificatasi nell'8 dicembre 1869, cioè da oltre ventinove anni prima della giudiziale domanda; cosicchè, in qualunque modo, dovesse sempre egli solo rispondere dal pagamento delle annualità di lire 600 come conseguenza della qualità impostagli dalla legge di vero e legittimo possessore della dote a lui pervenuta per la caducità della Cappellania e non gli amministratori speciali del legato, che agivano per conto altrui

E l'enormità di queste affermazioni rimane anche più grave, considerando che non si tratta di legato puro e semplice, cui l'articolo citato 862 Codice civile unicamente attribuisce l'effetto di fare acquistare al legatario immediatamente il diritto a conseguire la cosa legata, ma trattasi invece di legato, cui la stessa sentenza ha riconosciuto essere stato apposto un termine per la sua esistenza: *dopo la morte di mio marito istituisco una Cappellania*, ecc.; trattasi di legato condizionale, perchè ad esso il Comune doveva pervenire solo in via di sostituzione pel caso di prevista caducità della Cappellania; trattasi di legato condizionale anche dalla parte del sostituito, in quanto non poteva essere tolto al Comune il diritto di deliberare se voglia o possa accettare il legato; ma soprattutto trattasi di legato fatto a favore di un Comune, cioè di un ente morale, pel quale per la legge 5 giugno 1850 stata estesa a tutte le provincie del Regno prescrive che le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a favore degli stabilimenti e corpi morali sieno ecclesiastici che laicali non abbiano effetto se essi non sieno autorizzati ad accettarli con Decreto reale previo parere del Consiglio di Stato; disposizione perciò essenzialmente condizionale anche per questo rispetto, dovendo ottenere l'autorizzazione sovrana come complemento del diritto nascente dal testamento, senza della quale veniva a cadere l'effetto della stessa principale disposizione testamentaria fatta in favore del Comune.

Ora, senza inoltrarsi in altro ordine di condizioni, cui era soggetta la disposizione, di cui è caso, giacchè oltrechè sarebbe sottoposta ad altra condizione potestativa, dipendente dalla volontà del Comune di Gonnostramatza primo sostituito voluto dalla testatrice, sarebbe essa stessa come fatta ad ospedale sottoposta a sua volta alla neces-

sità dell'autorizzazione sovrana, di cui si è in ultimo sopra parlato, autorizzazione di cui non si comprenderebbe la possibilità nello stato attuale delle cose, in cui le fondazioni Cedda furono riunite con Decreto reale in unico corpo morale concentrato nella Congregazione di carità di Gonnostramatza, condizioni tutte che si ritengono estranee alla causa, perchè non dedotte, nè discusse nell'oggetto del loro fondamento; ed egualmente, senza voler parlare dell'altra condizione risolutiva inchiusa nel modo con cui la pia testatrice ha chiamato l'Ospedale di Cagliari, limitando la disponibilità della annualità legata agli scopi designati nel suo testamento, ciò che formerebbe oggetto degli altri due mezzi, con i quali egualmente è impugnata la stessa sentenza, ognun vede però quanto l'ipotesi della presente causa si trovi lontana da quella del legato puro e semplice, che apre l'adito se non al possesso immediato di fatto, almeno a quello mediato astratto del diritto ad avere la consegna della cosa legata, e il legato in favore del Municipio di Gonnostramatza sarebbe rimasto sempre e per ogni caso sotto la condizione sospensiva di dovere dipendere dalla autorizzazione sovrana e dalla accettazione da parte dell'ente legatario, dal e quali doveva dipendere la stessa esistenza giuridica del legato; cosicchè, mancate queste condizioni, veniva con esse a mancare il legato principale, cui si trovava vincolato lo stesso legato subordinato in favore dell'Ospedale.

La sentenza denunziata perciò ha errato in diritto nell'ammettere che il Comune di Gonnostramatza, anche contro la sua volontà, per solo effetto della caducità della Cappellania, si trovasse giuridicamente investito del possesso della dote, in cui sarebbe stato sostituito dalla testatrice fin dalla morte dell'usufruttuario, e maggiormente ha ancora errato affermando che, in conseguenza di tal supposto legittimo possesso, si trovasse in qualunque modo il Comune di Gonnostramatza responsabile del pagamento dell'annualità maturate e maturande verso l'Amministrazione dell'Ospedale ricorrente, e per le quali fece condanna, quasi che il legato non accettato ed a cui non mai il Comune fu autorizzato ad accettare, fosse realmente di fatto entrato a far parte del patrimonio del Comune.

Con tali affermazioni la Corte ha manomesso tutti gli articoli del Codice civile e di procedura civile, non meno che la legge speciale richiamati nel mezzo di principale impugnativa dedotto dal ricorrente, il quale, essendo da solo assorbente degli altri mezzi, dispensa da ulteriore indagine, e, la sentenza deve senz'altro in tutta la parte impugnata essere annullata.

Per questi motivi la Corte ecc.

Cassazione di Roma.

23 marzo 1905.

Pres. PUGLIESE ff. P. — *Est.* OTTONE.

Pistocchi c. *Fondo pel culto*

Chiesa ricettizia — Partecipante investito di beneficio parrocchiale — Cessazione dell'assegno — Compensazione col supplemento di congrua inammissibile.

Il partecipante di un clero ricettizio provveduto di altro beneficio (nella specie del beneficio parrocchiale) non ha più diritto ad avere l'assegno di partecipante, nemmeno sotto forma di rimunerazione degli altri obblighi di culto annessi alla Chiesa ex-ricettizia, da lui continuati ad adempiere insieme alla cura delle anime.

L'assegno suddetto non può essere ritenuto nemmeno in compenso del supplemento di congrua, sopratutto quando di questo non vi sia stata la liquidazione legale, mentre l'assegno è venuto a cessare ex lege.

Fatto. — Ritenuto che mons. Pietro Pistocchi, quale sacerdote partecipante del clero ricettizio di Cerchiara, percepiva sul bilancio del Fondo pel culto l'annuo assegno di L. 78.14; nel novembre 1879 nominato preposito curato gliene fu sospeso il pagamento.

Egli se ne dolse; con lettera 4 gen-

naio 1880 rappresentava che i suoi antecessori avevano sempre percepito l'assegno in una alla porzione clerale come ogni altro partecipante, non solo perchè la quota congrua della Parrocchia non arrivava alla cifra di L. 800, ma ancora perchè il parroco sosteneva con gli altri sacerdoti partecipanti il peso di dodici messe cantate; e supplicava l'Intendente di Finanza che volesse degnarsi di vagliare nella sua giustizia le circostanze esposte, e non lo si riducesse nella durissima condizione di dover rinunziare a quella meschinissima Parrocchia e tornare sacerdote partecipante.

Riscrisse l'Intendenza, con nota 26 detto gennaio, che la istanza del parroco Pistocchi non era stata accolta dalla Direzione del Fondo pel culto per ostarvi l'art. 3 della legge 15 agosto 1867.

Ciò nullameno, accadde che gli vennero pagati gli arretrati dell'assegno a tutto giugno 1880 in L. 58.59, e si continuò a corrisponderglielo sino al 5 gennaio 1898.

Ma poscia l'Intendenza, con nota 16 gennaio 1899, osservò all'ufficio del registro di Cassano all' Ionio che non erano attendibili le ragioni addotte dal Pistocchi per esimersi dalla restituzione delle somme riscosse come partecipante della ricettizia di Cerchiara, dopo che n'era stato nominato parroco; non si contestava l'Amministrazione sapesse da tempo che quella Parrocchia era retta da un sacerdote a nome Pietro Pistocchi, in quanto che desso aveva fatto pratiche per ottenere un supplemento di congrua, ma però ella ignorava che il parroco fosse la stessa persona del partecipante; quindi fosse manifesta la buona fede nell'avere continuato a corrispondergli l'assegno, sino a quando non si venne a conoscenza del vero stato delle cose; e non potesse certamente altrettanto dirsi di lui, che ben sapeva di aver perduto il diritto a quell'assegno come partecipante, e gli sarebbe stata domandata la restituzione delle somme a quel titolo riscosse.

E venuto lui a morte, il Fondo pel culto con citazione 16 ottobre 1901 domandò allo erede Gaetano Pistocchi la restituzione di quel che al suo autore si era indebitamente pagato dal 22 novembre 1879 al 5 gennaio 1898, nella complessiva somma di L. 1416.03.

Il Pretore di Cerchiara accolse la domanda dell'Amministrazione.

Il Tribunale di Castrovillari con sentenza 20-26 dicembre 1902, confermò la decisione del primo giudice.

L'erede Pistocchi denunzia la sentenza:

1° per difetto di motivazione e violazione degli articoli 360, 361, 517 codice procedura civile; e indirettamente degli articoli 1237 codice civile, 3 della legge 15 agosto 1867;

2° per contraddizione nei motivi, con nuova violazione dei precitati articoli del Codice di procedura civile, 1237 Codice civile, e pure degli articoli 1119 e seguenti, 1145 stesso Codice.

Il Supremo Collegio osserva:

Che si assume col primo mezzo che, se l'assegno ai partecipanti della Chiesa ricettizia cessa quando l'investito viene provveduto di altro beneficio, siccome però la legge gli concede l'assegno, purchè continui ad adempiere gli oneri di culto annessi all'ente, erano gli oneri annessi alla ricettizia di Cerchiara comuni anche al parroco, ed egli li ha adempiti; non può ritenersi erroneo ed ingiusto il fatto dell'Amministrazione, che gli continuò l'assegno, e su ciò la sentenza non spese una parola.

Che simile censura non è fondata; disse il Tribunale, la legge 15 agosto 1867 completò l'altra precedente del 7 luglio 1866; entrambe furono dettate in uno scopo politico finanziario; l'articolo 3 di quella del 1867 contiene una sanzione tutelare d'interesse generale, che non può non essere applicata al partecipante stato nominato preposito curato; e, addotta così la ragione della sua decisione, non avea obbligo di seguire la parte in tutte le contrarie sue argomentazioni, neppur ridotte a forma di specifiche conclusioni; e meno di

soggiungere quel che è fatto palese dalla citata disposizione legislativa, che con stabilire la cessazione dell'assegno se l'investito venga provveduto di un altro beneficio, o si verifichi qualunque altra causa di decadenza, non ammeite distinzione, non fa eccezione se il partecipante nominato preposito continui o non continui ad adempiere con la cura agli altri obblighi annessi alla Chiesa; e non doveva fare simile eccezione se il preposito, che pur continui a compiere quegli altri obblighi, ne è rimunerato colla quota curata e i casuali.

Che si deduce col secondo mezzo, che ammesso dal Tribunale il fatto, sostenuto per il preposito, di aver ricevuto l'assegno in compenso del supplemento di congrua, che non è facoltativo ma obbligatorio per l'art. 28 della legge 7 luglio 1866, non poteva ravvisarsi senza causa e contrario alla legge il pagamento di una cosa invece di un'altra, e concederne la ripetizione.

Che pure quest'altra censura non regge: il Tribunale non ammise sia stato ricevuto e meno sia stato pagato l'assegno in compenso del supplemento di congrua; fece soltanto l'ipotesi che al preposito non provvisto di supplemento di congrua siasi lasciato godere l'assegno; e, riconosciuto illegale il fatto, giudicò che doveva accogliersi la ripetizione del pagamento eseguito senza causa e contrariamente alle prescrizioni di legge.

Invero, a termini delle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892, 4 giugno 1899, è concesso un supplemento di congrua ai parroci, che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, abbiano un reddito minore di quello ivi indicato; ma se l'assegno di L. 78.14 al partecipante non poteva più corrispondersi perchè era cessato *ex lege*, e il supplemento di congrua, come lo stesso ricorrente ammette, non fu domandato più, mai venne dimostrato nei modi di legge che ne ricorressero le condizioni e al parroco spettasse; nè invero mai gli fu concesso; il Tribunale con ordinare la restituzione dello assegno che illegalmente per del tempo parecchio si è continuato a pagare, non si è contraddetto affatto; fece retta applicazione degli articoli 3 della legge 15 agosto 1867, 1119 e seguenti Codice civile, non potè violare gli articoli 1237, 1145 stesso Codice.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso dell'avv. Gaetano Pistocchi, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).
4 marzo 1905.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* De Aloisio

Guappa, parroco di Cannobbio, c. *Congregazione di carità di Cannobbio* e *Ministero dell'Interno*

Competenza — Lascito per doti — Concentramento — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Natura della istituzione — Competenza giudiziaria.

*È competente l'autorità giudiziaria a vedere se in una disposizione testamentaria esista, o meno, una persona giuridica o un ente morale autonomo a norma dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, condizione essenziale e precipua, perchè possa riscontrarsi in essa un'*opera pia o altra istituzione di beneficenza *soggetta alla vigilanza e tutela del potere amministrativo* (1).

In fatto. Don Pietro Guappa, qual parroco di Cannobbio, con atto degli 11 e 15 marzo 1901 fece ricorso contro quella Congregazione di carità e contro il Ministero dell'Interno alla 4ª Sezione del Consiglio di Stato, perchè annullasse il R. Decreto 13 novembre 1900, con cui venne ordinato il concentramento nella prefata Congregazione di carità del lascito, onde il defunto Gio-

---

(1) Veggansi: Cass. di Roma sentenze 7 gennaio 1904, Congregazione di Carità di Torino c. Ospizio di Carità di Torino, e Congregazione di Carità di Torino c. Arciconfraternita della SS. Trinità di Torino (vol. XIV pag. 146 e 148) con le note.

vanni Petrolini con testamento 22 marzo 1805 gravò i propri eredi verso il prevosto o parroco *pro tempore* di detto luogo, dell'annua somma di lire milanesi 600, da erogarsi nella distribuzione di quattro doti di 80 milanesi ciascuna a quattro sposi, e di altre quattro di 60 milanesi ciascuna a quattro spose che dentro l'anno avessero celebrato il matrimonio giusta il prescritto del Sacro Concilio di Trento, e col concorso delle altre condizioni indicate nel testamento medesimo, stabilendo a favore dello stesso parroco, alla cui giustizia e carità raccomandava, con la maggior confidenza, il più esatto adempimento della sua disposizione, la ritenuta di lire 40 per di lui emolumento e compenso. A motivi del chiesto annullamento il ricorrente deduceva l'eccesso di potere e la violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 54 e seguenti, e 60 della vigente legge 17 luglio 1890 *sulle istituzioni pubbliche di beneficenza*, assumendo, innanzi tutto, che quello in questione non era un *istituto pubblico*, cioè un ente autonomo avente una propria personalità giuridica, ma un mero e semplice legato *modale* (in altri termini, *donatio quaedam a testatore relicta et ab herede praestanda*, per la quale tutto ciò che è lasciato viene assorbito dal *modus*) cui la cennata legge e le sue eventuali misure di concentramento non sono punto applicabili. E non ometteva di osservare come tale questione, sulla intrinseca natura della controversa disposizione, non potesse difinirsi che dal magistrato ordinario. In vista di ciò quel Consesso, con decisione 26 febbraio 1904, in conformità degli articoli 40 e 41 della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, sospesa ogni ulteriore statuizione, rinviò gli atti a questa Corte di Cassazione, pel regolamento della competenza.

In diritto. È evidente, nella specie, sulla questione di cui sopra la competenza dell'autorità giudiziaria; non spettando che ad essa, quale custode e naturale interprete del diritto, il vedere se esista, o meno, una persona giuridica, ossia un *ente morale* (come testualmente dice l'articolo 1° della citata legge del 1890); condizione essenziale e precipua, perchè nel medesimo possa riscontrarsi un'*opera pia, od altra pubblica istituzione di beneficenza* soggetta alla vigilanza e tutela del potere amministrativo.

Per tali motivi, la Corte in Sezioni unite dichiara la competenza giudiziaria ecc.

Cassazione di Roma.

2 febbraio 1905

Pres. PUGLIESE, ff. P. — *Est.* MORTARA

Finanze c. *Mazza*

Cassazione — Ricorso nell'interesse dell'Amministrazione delle Finanze — Notifica ad istanza dell'Intendente di Finanza — Rappresentanza del Ricevitore nel giudizio di merito — Ammissibilità.

Tassa di registro — Successione — Ente morale esistente od erigendo — Eredità o legato — Mancata autorizzazione ad istituire l'ente o ad accettare il legato — Effetti — Transazione con l'erede — Applicabilità della tassa — Cod. civ. art. 932 — Legge 5 giugno 1850 sugli enti morali, art. unico — Legge 20 maggio 1897, testo unico, sulla tassa di registro, art. 45.

È ammissibile il ricorso in Cassazione proposto dall'Intendente di Finanza nell'interesse dell'Amministrazione delle Finanze, sebbene questa nel giudizio di merito sia stata rappresentata dal Ricevitore del Registro, avendo entrambi i funzionari facoltà di rappresentare la detta Amministrazione innanzi alle autorità giudiziarie.

Disposta per testamento una fondazione a scopo pio i beni della dotazione non si acquistano de iure *in piena proprietà dall'ente erigendo per il fatto dell'aperta successione o per la scadenza del termine od il verificarsi della condizione sospensiva apposta, ma per effetto soltanto della sua costituzione mercè l'assenso del Governo e dell'autorizzazione data ad esso, o a chi lo può interinalmente rappresentare, all'accettazione*

dell'eredità o del legato nelle forme delle leggi speciali (1).

Di conseguenza la transazione seguita prima di tale autorizzazione tra la Congregazione di carità e gli eredi del disponente, colla quale si sia convenuto di pagarsi da costoro una determinata somma quale dotazione patrimoniale di un'opera pia, che potrà essere anche diversa da quella voluta dal testatore, non contiene agli effetti della tassa di registro retrocessione dei beni immobili a favore degli eredi medesimi.

In fatto: Ritenuto che Nicola Mazza nel suo testamento del 1872 istituendo erede il fratello Emanuele esprimeva il desiderio che egli sposasse una donna di nobile famiglia: e prescriveva che, qualora ciò non avvenisse entro dieci anni dalla aperta successione, ovvero entro tal termine l'erede fosse morto senza lasciare figli superstiti da un tale matrimonio, dovesse una parte degli immobili ereditari devolversi alla fondazione di tre opere pie con fini specifici designati nel testamento, con la clausola, inoltre, che qualora l'istituito effettuasse in qualsivoglia tempo il matrimonio vagheggiato dal testatore, il legato di beneficenza rimanesse annullato e i beni al medesimo destinati dovessero ritornare all'erede, quand'anche già fossero stati trasmessi agli enti da fondarsi.

Che Nicola Mazza morì nel 1885, e che l'erede, per ragione d'onore e di coscienza, non potè secondarne il desiderio rispetto al matrimonio, avendo già un figlio nato da donna di condizione sociale inferiore, che egli riconobbe nelle forme di legge.

Che dopo trascorso il decennio la Congregazione di carità, uniformandosi alle disposizioni degli art. 7 e 84 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, richiese il Sig. Emanuele Mazza per l'esecuzione del legato e si accinse a promuovere la legale istituzione delle opere pie disposte dal testatore. Se non che l'erede oppose di non considerarsi obbligato ad eseguire il legato, dipendendo la efficacia del medesimo dalla condizione relativa al suo matrimonio, che tacciavasi di nullità a norma degli articoli 849 e 850 del Codice civ., e anche dell'art. 851 in quanto vi si ravvisasse la figura di una istituzione ereditaria a termine, ed ancora perchè il testatore aveva esteso a tutta la vita dell'erede il tempo utile al desiderato matrimonio, laonde la scadenza del decennio non faceva sorgere l'obbligo in lui all'adempimento del legato, nell'ipotesi che fosse valido.

Che le opposizioni parvero gravi tanto alla Congregazione di carità come alle Autorità superiori; onde fu intavolata una trattativa di componimento fra la detta Congregazione e il Mazza, sospendendosi ogni altra pratica amministrativa. Codesta trattativa ebbe per risultato una convenzione, con la quale da una parte la Congregazione di carità rinunziò a pretendere l'adempimento del legato di Nicola Mazza, dall'altra l'erede rinunziando al rimborso della tassa di successione sul legato, non che a qualsiasivoglia diritto di ingerenza e controllo riserbatogli dal testamento, e lasciando libera la Congregazione di carità di devolvere alla finalità che credesse più opportuna una istituzione di beneficenza da fondarsi sotto il titolo di *Legato Nicola Mazza*, si obbligava a pagare, come dotazione patrimoniale di codesta opera pia, nel termine di 5 anni, la somma di Lire duecentomila, corrispondendone frattanto gli interessi.

Che stabilita e regolarmente approvata dai poteri competenti questa convenzione, la Congregazione di carità fu autorizzata dal Prefetto, a norma della legge 21 giugno 1896 e del relativo regolamento, ad accettare il legato

(1) Veggasi nota alla sentenza della Corte di App. di Catania 4 aprile 1898, Longo Assero c. Reclusorio del Lume, vol IX pag. 329. Confr. per analogia a pag. 437 la sentenza della stessa Corte di Cassazione di Roma 27 marzo 1905, Comune di Gonuostramatza c. Ospedale di Cagliari.

Mazza nella somma di Lire duecentomila pagabile dal Sig. Emanuele al termine e che le altre condizioni di che sopra, e in seguito a siffatta autorizzazione si procedette a stipulare per atto notarile il relativo contratto, nel giorno 11 luglio 1901.

Che, presentato il contratto all'ufficiale del registro, egli opinò che contenesse trasmissione di beni immobili, ossia retrocessione a Emanuele Mazza di quelli che il testatore Nicola aveva designati come dote delle fondazioni prescritte nel testamento; e liquidò la tassa al 4,80 per cento sopra il corrispettivo di lire duecentododicimila, compresa cioè la somma pagata dall'erede a titolo di tassa di successione sul legato.

Che in appresso lo stesso Ricevitore domandò la stima degli immobili, che a parer suo erano stati oggetto di contratto, affermando che il loro valore reale fosse di granlunga superiore al corrispettivo su cui era stata liquidata la tassa.

Che il Sig. Mazza fece opposizione a questa domanda e nello stesso tempo impugnò la legalità della liquidazione antecedente, però che, a di lui avviso, nessuna trasmissione di beni immobili fosse avvenuta mediante l'istrumento del luglio 1901, ma questo contenesse soltanto, oltre la mutua rinunzia di entrambe le parti alla esecuzione del testamento, la obbligazione di esso erede di pagare una somma di danaro; e per tale obbligazione fosse dovuta soltanto la tassa proporzionale di centesimi 65 per cento lire. Domandava quindi (prima in via amministrativa, poi in giudizio) non doversi eseguire la stima, annullarsi gli atti del relativo procedimento, doversi a lui rimborsare la tassa pagata oltre la misura legale sul valore della convenzione.

Che il Tribunale accolse le domande dell'attore; ma la Corte d'Appello, a cui ricorse l'Amministrazione, riformò la sentenza, e giudicò che la tassa dovesse rimanere ferma come era stata liquidata originariamente.

Che la Corte d'Appello fece il seguente ragionamento: con la scadenza del decennio stabilito nel testamento di Nicola Mazza, senza che l'erede avesse adempiuta la condizione impostagli, si verificò *de iure* il passaggio degli immobili designati dal testatore in proprietà delle pie istituzioni da lui fondate; quindi la transazione con cui fu ridotta e convertita la prestazione del legato ebbe per effetto di retrocedere tale proprietà all'erede. Trattandosi però di una transazione, il cui corrispettivo reale e non impugnato consistette solamente nelle somme espresse nel contratto, l'Amministrazione delle Finanze non può pretendere di tassare un valore diverso rispetto ai beni caduti in contratto, il quale valore, anche se maggiore, non costituì il corrispettivo del trasferimento di proprietà.

Che contro tale sentenza ricorrono, chiedendo l'annullamento, tanto l'Amministrazione delle Finanze, che denunzia violati gli articoli 23 e 24 della legge sulle tasse di registro, quanto il signor Emanuele Mazza che in quattro distinti motivi denunzia violate molte disposizioni del Codice civile e di leggi speciali, e omessa la motivazione su questioni aventi influenza decisiva per la risoluzione della controversia.

In diritto: Considerato che non merita ascolto la eccezione d'inammissibilitá opposta da Mazza contro il ricorso della pubblica Amministrazione; imperocchè se questa nei giudizi di merito agì per mezzo del Ricevitore del registro di Borgia e il ricorso fu compilato e intimato a nome dell'Intendente di Finanza di Catanzaro, entrambi i funzionari avevano facoltà di rappresentarla innanzi le Autorità giudiziarie secondo le disposizioni in vigore; e dalla sostituzione dell'uno all'altro non è derivata nè poteva derivare veruna incertezza intorno al soggetto ricorrente, all'ufficio che ne assunse la rappresentanza o all'organo per mezzo del quale venne spiegata; e in tal senso è costante la giurisprudenza di questo Collegio.

Che la ricorrente Amministrazione accetta la sentenza della Corte d'Ap-

pello *in utilibus*, cioè nella parte in cui giudicò esser avvenuto fra i contraenti un passaggio di proprietà immobiliare; e dalla presupposta esattezza di questa nozione trae argomento per dolersi che siano poi state dimenticate, e quindi violate, le regole contenute negli art. 23 e 24 della legge sulle tasse di registro. L'altro ricorrente invece si duole che la Corte d'Appello abbia male giudicato col ritenere appunto che nella specie vi fossero le condizioni legali per un possibile trasferimento di beni immobili e che effettivamente il contratto ne contenga la stipulazione. Onde è manifesto che i due ricorsi devono essere oggetto di unico esame attesa la loro intima connessione: e che il ricorso Mazza reclama precedenza nell'ordine di tale esame, come quello che tende a scuotere la base della premessa sulla supposta verità della quale si adagia l'altro ricorso.

Che da parte del Mazza non senza verità viene rilevato come la Corte d'Appello abbia omesso di discutere due importanti e fondamentali orgomenti della sua difesa; vale a dire:

a) la nullità della condizione da cui dipendeva il legato di beneficenza disposto da Nicola Mazza: la quale nullità, se accertata, avrebbe dimostrato non essersi mai potuta verificare la detta condizione, e con essa la possibilità di esecuzione del legato, cioè la fondazione degli enti pii, dai quali, al dir della Corte, gli immobili destinati per loro dote sarebbero stati acquistati in proprietà, e quindi nuovamente trasferiti all'erede mediante la transazione.

b) la impossibilità legale, da altro canto, di considerare acquistata *de iure* da un ente morale, esistente o da erigere, la proprietà di beni trasmessi per successione, essendo a tal uopo necessaria per siffatti enti l'accettazione effettiva dell'eredità o del legato, previa l'autorizzazione degli organi governativi competenti; e nella specie l'autorizzazione fu data e l'accettazione ebbe luogo solo per l'acquisto del capitale in danaro promesso da Emanuele Mazza, non mai per l'acquisto dei beni immobili indicati nel testamento del di lui fratello.

Che, sebbene difetti nella sentenza l'esame e una conveniente discussione su questi due punti, ed essa perciò sia meritevole di biasimo, non sembra di doverla annullare per mancanza di motivazione; potendosi ravvisare impliciti i motivi di rigetto delle due argomentazioni defensionali surriferite nel concetto accolto dalla sentenza, che si fosse stipulata una transazione (e quindi si fosse voluta eliminare la controversia intorno alla nullità del legato), e che la Congregazione di carità rappresentasse gli enti legatari, non importando se fino allora privi di riconoscimento legale, giacchè (per ripetere l'espressione della sentenza denunziata) « il sostanziale soggetto della fondazione è il popolo, il quale esisteva all'epoca dell'apertura della successione e continuava ad esistere; mentre la sovrana autorizzazione (sempre a tenore della citata sentenza) solo dà la capacità giuridica a succedere, che ottenuta estende i suoi effetti, retroagendo, fino alla data della disposizione ».

Che pertanto giovi meglio indagare, se con queste proposizioni e con la rimanente parte dei motivi più sopra riepilogati la Corte d'Appello sia caduta nella violazione rimproveratale pure dal ricorrente Mazza dell'art. 932 del Cod. civile, in relazione alle norme della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e di quelle del 1850 e del 1896 sugli acquisti e le accettazioni di eredità e legati da parte dei corpi morali; e se, per conseguenza degli erronei concetti così formati, sia stata tratta a interpretare e applicare erroneamente la disposizione dell'art. 15 della legge sulle tasse di registro.

Che sotto questo aspetto il ricorso è ben fondato. Non si discute della validità di una disposizione testamentaria (tanto più trattandosi di un legato) intesa ad erigere una istituzione di pubblica beneficenza, quantunque nella specie la disposizione e l'apertura della

successione siano anteriori alla legge del 1890. La questione di diritto che viene in prima linea nell'attuale giudizio è la seguente: — Se disposta per testamento una fondazione a scopo pio, i beni destinati a dotarla si possano reputare acquistati di diritto all'ente erigendo in piena proprietà, per il fatto dell'aperta successione o per la scadenza del termine o il verificarsi della condizione sospensiva, quantunque l'ente non sia ancora stato costituito mercè l'assenso del Governo, nè esso, o chi lo può interinalmente rappresentare, sia stato autorizzato alla accettazione dell'eredità o del legato.

Che la questione deve essere risoluta nel senso propugnato dal Mazza, in quanto che, data la situazione che viene delineata dai termini della medesima, mancano gli estremi soggettivi ed oggettivi per la costituzione del diritto di proprietà. A prescindere da qualunque osservazione intorno all'effetto dei legati, per ciò che concerne l'acquisto della proprietà, non essendo stata elevata veruna discussione in proposito, ed esaminando la questione come il ricorso la presenta, è manifesto che l'articolo 932 del Cod. civile la decide categoricamente. Nessun corpo morale, nemmeno già esistente (e a maggiore ragione se erigendo) diventa erede o legatario se non è autorizzato ad accettare il lascito nelle forme stabilite da leggi speciali. La prima di siffatte leggi è quella del 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare dei corpi morali, che contiene la seguente altrettanto categorica disposizione: « Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto se essi non saranno autorizzati ad accettarle ».

Non è discusso nella specie che la Congregazione di carità di Borgia fu autorizzata ad accettare, sotto il nome di *Legato Nicola Mazza*, la somma di lire duecentomila promessale da Emanuele Mazza, e che non fu mai autorizzata ad accettare il legato di quei beni che il testatore aveva disposti nel suo testamento. La obbligazione di Emanuele Mazza fu assunta in forma di elargizione spontanea, dopo la reciproca rinunzia delle parti a far valere per qualsiasi effetto la volontà del testatore. Non sarebbe lontana dal vero considerarla una donazione, e concludere che in virtù della legge del 1850 e delle altre norme vigenti, l'oggetto effettivo dell'acquito da parte della Congregazione di carità nell'interesse della beneficenza pubblica fosse appunto codesta donazione, non influendo sulla reale sostanza del negozio giuridico il nome di *legato Nicola Mazza* attribuito alla elargizione di Emanuele, per una spiegabile e apprezzabilissima deferenza alla memoria dell'estinto.

Che ciò potrà essere oggetto di più accurata indagine da parte del magistrato di rinvio; il compito della Corte di Cassazione si restringe ad accertare che i fatti stabiliti nella causa, posti in relazione con l'art. 932 del Cod. civile e col riportato capoverso della legge 5 giugno 1850, menano diritto a formulare una deduzione giuridica diametralmente contraria a quella ammessa dalla Corte di Catanzaro; e cioè, che gli enti pii erigendi legatarii di Nicola Mazza, per difetto di autorizzazione e di accettazione, non diventarono mai proprietari degli immobili contemplati a loro vantaggio nel testamento.

Che nella specialità del fatto sottoposto a giudizio concorre a sorreggere tale deduzione un altro ordine di argomenti. La validità della fondazione testamentaria di enti morali ha la sua ragione giuridica in ciò, che, costituito un patrimonio e destinatone lo scopo, vi sono già gli elementi sostanziali della personalità giuridica; questa riceve dal riconoscimento dello Stato la facoltà legale di vivere e agire, e quando la ottenga, l'effetto del riconoscimento risale al giorno in cui il patrimonio e la finalità di esso si siano trovati congiuntamente stabiliti, giusta quanto ebbe a sentenziare questo Collegio in altre occasioni. Orbene nel caso attuale Nicola Mazza aveva voluto fondare tre opere

pie con patrimoni composti di beni immobili e con finalità da lui determinate; ma il decreto di riconoscimento di personalità giuridica depositato nel processo riguarda una sola opera pia, dotata delle lire duecentomila, e avente la finalità determinata a loro libero talento dalle autorità preposte alla pubblica beneficenza. Questo fu l'ente erigendo di cui la Congregazione di carità assunse la rappresentanza nello stipulare la transazione; ad esso potè essere conferito il riconoscimento per regio Decreto, perchè il patrimonio e lo scopo si trovarono congiuntamente stabiliti in forma legale. E questo fu altresì l'ente, a cui il Prefetto impartì l'autorizzazione di accettare, non già il legato testamentario di Nicola Mazza, ma la somma di danaro promessa da Emanuele. La Corte d'Appello non poteva cadere in più grave errore di quello che commise, affermando essere il popolo il soggetto delle fondazioni, e soggiungendo che l'autorizzazione ad accettare il così detto legato Mazza spiegò retroattivamente la sua efficacia fino *alla data della disposizione*. Soggetto di una fondazione è il patrimonio vincolato ad uno scopo, non il popolo a cui beneficio più o meno estesamente quello scopo può mirare. E quanto all'effetto retroattivo del Decreto di autorizzazione, fu vano farne parola nelle circostanze del caso concreto (oltre che con formola del tutto impropria), dimenticando che il Prefetto non autorizzò i tre enti fondati da Nicola Mazza ad accettare il legato da lui disposto, ma autorizzò l'unico ente fondato in virtù dell'accordo tra Emanuele Mazza e la Congregazione di carità ad accettare la somma destinata per sua dotazione quello stesso ente a cui il posteriore Decreto reale conferì riconoscimento, retroagendo per questo effetto alla data della transazione e non ad altra più lontana; quell'ente che, per conseguenza, non fu, nè mai avrebbe potuto essere proprietario dei beni immobili contemplati dal testatore.

Che, in base a questi criteri, la violazione e falsa applicazione dell'art. 45 della legge sulla tassa di registro non ha bisogno di essere più ampiamente spiegata; però che la Corte d'Appello abbia ritenuto che la transazione, oltre le reciproche rinunzie delle parti alla esecuzione del testamento, contenesse una cessione di immobili, invece di una pura e semplice obbligazione di somma E tale giudizio fu ricavato da erronee premesse giuridiche come fu dianzi dimostrato.

Che il ricorso della Regia Amministrazione rimane assorbito dall'annullamento che è necessario pronunziare, accogliendo quello di Mazza; infatti il punto di partenza delle censure parziali mosse con rigore di logica dall'Amministrazione contro la sentenza é la ipotesi che siano esatte quelle premesse giuridiche che la Corte di Cassazione condanna come erronee, e quindi che sia effettivamente contenuta nella transazione la cessione di immobili che la Corte d'Appello credette ravvisarvi.

Veduti e applicati gli articoli 932 del Cod. civ., unico della legge 5 giugno 1850, 45 della legge sulle tasse di registro, 542 e 544 del Cod. proc. civ.

La Corte di Cassazione unisce i ricorsi, accoglie quello di Emanuele Mazza, e in relazione al medesimo cassa totalmente la sentenza denunziata, ordinando che si restituisca il deposito al ricorrente. Dichiara assorbito il ricorso della Intendenza di Finanza in tale provvedimento.

Per questi motivi la Corte cassa e rinvia ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezione II penale).

10 settembre 1904.

Pres. Gui, ff. di P. — *Est.* Ottone.

Ric. *Calvani Vittorio.*

Luogo pio — Sua costituzione di parte civile — Autorizzazione della autorità tutoria — Appropriazione indebita — Estremi.

Un luogo pio disciolto, legalmente costituitosi parte civile nel giudizio penale contro un suo impiegato infedele ad opera degli amministratori temporanei, ricostituita l'Amministrazione, non ha mestieri di una nuova autorizzazione per mantenere la sua qualità di parte civile.

Commette appropriazione indebita qualificata per ragione d'ufficio, e non peculato, il Presidente di un luogo pio, che converte in proprio le somme da lui esatte, non per facoltà dello statuto organico, ma con deliberazione illegale dell'assemblea, approvata dall'autorità tutoria.

Ritenuto che Vittorio Calvani, qual Presidente dell'Asilo infantile principessa Maria Vittoria in S. Gimignano, avendo negli anni 1899 e 1900 esatto parecchie somme di spettanza dell'Asilo (lire 26,390.85), ed omesso di versarle e rifonderle, con ordinanza 26 marzo 1903 della Camera di Consiglio, venne rinviato al Tribunale di Siena, per rispondervi di peculato continuato (articoli 168 e 79 Cod. pen.).

Disciolta, per regio Decreto 26 aprile 1903, l'Amministrazione del pio luogo, ne fu affidata la temporanea gestione alla Congregazione locale di carità; la quale, per mezzo del suo Presidente e Regio Commissario, deliberava che l'Istituto si costituisse parte civile nel processo penale contro il Calvani, e, poichè la sua deliberazione fu approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, ne nominava i patroni: scaduti poi i termini della straordinaria temporanea gestione, la ricostituita Amministrazione dell'Asilo confermava agli stessi patroni il mandato già a loro conferito.

Il Tribunale, respinta con ordinanza (che fu protestata) l'eccezione della difesa, che il Presidente della ricostituita Amministrazione dell'Asilo abbisognasse di nuova autorizzazione per essere ammesso qual parte civile nel giudizio penale, con sentenza 27 marzo 1904 dichiarò il Calvani colpevole del delitto ascrittogli di peculato continuato, lo condannò alla pena della reclusione per due anni e undici mesi ed alla multa di lire 401, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e alle spese del giudizio.

Appellò il Calvani, insistendo che la ricostituita Amministrazione dell'Asilo avesse mestieri d'essere autorizzata per istare in giudizio qual parte civile, e che egli non potesse essere imputato di peculato, ma soltanto d'appropriazione indebita qualificata, e, in mancanza del dolo specifico, richiesto per tale delitto, si dovesse mandarlo assoluto, o, quanto meno, applicargli una pena minore.

La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza 16 maggio 1904, respinse il gravame.

Calvani, coi motivi del suo ricorso, ripropone le stesse difese dalla Corte di merito respinte, dolendosi di violazione:

a) degli articoli 109 procedura penale, 36, lett. *h*, e 49 della legge sulle Opere pie;

b) degli articoli 168 e 419 Codice penale, 323, n. 3, proc. penale.

Attesochè non regge la prima. La Giunta provinciale amministrativa, con approvare, in sua adunanza 29 aprile 1903, *cognita causa*, la legittima deliberazione dell'Amministrazione temporanea dell'Asilo di costituirsi parte civile nel giudizio penale, autorizzava a stare nel giudizio penale, quale parte civile, l'Asilo, l'ente interessato; e, una volta che desso aveva ottenuto dalla competente autorità tutoria e nelle forme prescritte la necessaria autorizzazione per l'esercizio della sua azione civile, non potè venirgli meno semplicemente per il mutarsi, o l'avvicendarsi, dei suoi rappresentanti, ossia per essersi ricostituita la sua Amministrazione, ed essere subentrata questa all'Amministrazione temporanea della Congregazione locale di carità; desso, giusta la massima *non bis in idem*, non avea d'uopo nè d'altra autorizzazione, nè d'altra costituzione per esser riportato e ammesso quale parte civile nel giudizio penale e di prima e di seconda istanza.

Attesochè regge invece la seconda. Ad aversi il peculato occorre che la necessità dell'affidamento, della consegna della somma risulti dalla qualità di pubblico ufficiale, e che per legge

ne abbia il pubblico ufficiale l'esazione, la custodia, la gestione; basta, invece, per l'appropriazione indebita qualificata, che la consegna sia fatta per ragione dell'uffizio; in altri termini, è la consegna necessaria, per legge, al pubblico ufficiale, che distingue il peculato dalla appropriazione indebita qualificata; altrimenti, la disposizione dell'art. 119 Codice pen., in quanto vi si contempla l'affidamento, la consegna per ragione dell'ufficio si indicherebbe con quella dell'art. 168, ciò che è inammissibile.

Ora, a termini dell'art. 11 dello statuto organico, il Presidente è capo del Consiglio direttivo e della Società, e perciò: *a*) convoca e presiedo le adunanze del Consiglio direttivo della Società; *b*) cura l'esecuzione delle deliberazioni prese; *c*) tiene la corrispondenza ufficiale e sorveglia l'andamento della istituzione; *d*) spedisce i mandati delle spese deliberate dal Consiglio direttivo dell'assemblea generale dei soci; *e*) vigila che il cassiere presenti i suoi conti nei termini assegnati; *f*) rappresenta in giudizio l'istituzione.

La sentenza denunziata riconobbe che tra i poteri conferiti dallo statuto organico al Presidente non vi è quello di esigere le somme di appartenenza della pia opera, ma soggiunse: « È vero altresì che una tale facoltà venne a Calvani concessa con varie deliberazioni dell'assemblea dei soci, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa »; di modo che, come ben avean detto i primi giudici, il Calvani avea, qual Presidente, non solo l'amministrazione, ma anche l'esazione delle somme dell'Asilo, che gli si pagavano; in conseguenza non potersi parlare d'appropriazione indebita, ma doversi ritenere il peculato, poichè egli distrasse il denaro, di cui avea per ragione del suo ufficio l'esazione, la custodia, l'amministrazione.

Ma è palese non solo l'incompletezza e la contraddizione di tale ragionamento, ma pure l'errore giuridico, che vi si annida.

A prescindere, infatti, che la Corte di merito, fugacemente, non specificatamente, indica le deliberazioni dell'assemblea dei soci approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, non ne riferisce il contenuto, nè spiega come vi si attribuisca al Presidente l'esorbitante facoltà di esigere, e nemmeno accerta che una tale facoltà non siasi abusivamente introdotta ed inserita nei verbali d'asta; certo egli è, che, se pure una simile facoltà con quelle deliberazioni gli si attribuisse, e quelle deliberazioni pur si fossero dalla Giunta provinciale amministrativa in tal parte esplicitamente approvate, l'assemblea dei soci gliel'avrebbe attribuita, la Giunta avrebbe concesso la sua approvazione, non uniformandosi allo statuto, non secondo legge; l'assemblea dei soci e la Giunta avrebbero consentito l'affidamento, la consegna delle somme al Presidente per ragione del suo ufficio, non di cassiere, ma di Presidente, in contemplazione della fiducia, che desso ispirava per la fama, che si godeva di onesto, solvente, benefattore dell'istituto; mai egli si avrebbe avuto per legge, necessariamente, per ragione del suo ufficio di Presidente, la esazione, custodia, amministrazione del denaro dell'Asilo; certo è il danno che la sentenza denunziata gli arreca, e che egli col suo ricorso ha lamentato; e pertanto la sentenza stessa non può sfuggire al chiestone annullamento.

Per questi motivi, cassa ecc.

Cassazione di Torino.

18 marzo 1905

Pres. Pinelli, P. P. — *Est.* Ostermann.

Isetti c. *Prato.*

Testamento — Condizione di vedovanza — Matrimonio religioso — Importa violazione della condizione — Interpretazione incensurabile del Magistrato di merito — Regole di interpretazione.

Il testatore nella condizione di vedovanza agli effetti di cui all'art. 850 del Cod. civ.

può comprendere anche il matrimonio religioso (1).

E' incensurabile il giudizio del magistrato di merito, il quale, mercè l'interpretazione e l'indagine intenzionale del testatore, ritiene contemplato nella condizione di vedovanza anche il divieto del matrimonio religioso (2).

Nell'interpretare le disposizioni testamentarie possono adottarsi le norme stabilite negli art. 1131 e seg. del Cod. civ. per l'interpretazione dei contratti.

Attesochè col *primo mezzo* si denuncia la mancanza di motivi sulla tesi che il solo matrimonio religioso non può far cessare la condizione di vedovanza, di cui all'art. 850 Cod. civ., tesi accolta del Tribunale per due ordini di considerazioni, che il ricorrente riassumeva nella Comparsa conclusionale d'appello, cioè:

a) La legge non dà alcuna efficacia a siffatta condizione, essendo legale e giuridico che chi compie un atto solenne della vita civile, come il testamento, non condizioni la sua volontà che a quegli atti pei quali vi è una sanzione della legge civile, sanzione che fa difetto in tema di matrimonio religioso che la legge non riconosce; sarebbe antigiuridico invocare a danno della vedova quel fatto stesso che essa non potrebbe mai invocare a suo favore davanti ai Tribunali; la condizione di cui all'articolo 850, come retrittiva della libertà personale, non può ammettere un'interpretazione estensiva;

b) La clausola comminante la decadenza in caso di nozze semplicemente ecclesiastiche non potrebbe ritenersi valida anche pel disposto dell'art. 849 Cod. civ., perchè la proibizione di un matrimonio semplicemente religioso si risolverebbe nella proibizione di un sacramento della religione cattolica e così in una violazione della libertà di coscienza.

Dice il ricorrente che di tali considerazioni costituenti un sistema per sè stante bastevole a far respingere le domande dei Prato, la Corte non si è occupata, essendosi limitata ad una affermazione che non costituisce motivazione e che per giunta lascia incerti a quale dei due ordini di considerazioni dedotti a sostegno della tesi intenda riferirsi.

L' affermazione, che nel ricorso è trascritta, sarebbe questa: « Sulla quale questione molto si è discusso e sonosi manifestate opinioni diverse, delle quali, lasciata quella che la risolveva colla sola scorta della legge, è ora prevalente l'altra che la risolve coll'indagine sulla volontà del testatore ».

Ma se è piaciuto al ricorrente di arrestarsi a questo punto della motivazione per fondare su di un brano staccato ed incompleto la infondata censura, verità è però che la sentenza prosegue a dire: « Ed è logico che così debba essere, perchè torna affatto inutile commentare la legge per dire ciò che ad ognuno è manifesto, che, allorquando essa parla di matrimonio, di nozze, di coniugi, di vedovanza, non può riferirsi che allo stato dell'uomo e della donna congiunti dal solo legame dalla legge riconosciuto, e non può aver tratto con un'unione non più considerata come legittima. Mentre, all'opposto, è di capitale importanza conoscere quale valore possano avere le medesime espressioni usate nelle disposizioni dell'uomo, coll'indagare quale sia stata la volontà del disponente onde averne la più esatta interpretazione. Ed allora la questione è punto giuridica e viene trasportata esclusivamente nel campo dei fatti; e diventa questione essenzialmente morale ».

Precede quindi la Corte all'interpretazione della clausula controversa, venendo nella conclusione che il testatore inibisse con essa alla moglie ulteriori

(1-2) La sentenza in senso contrario del Tribunale di Chiavari, 9 settembre 1902, tra le stesse parti, è riportata nel vol. XIV, pag. 65. Confr., in senso analogo alla presente, la sentenza della Corte di Appello di Trani, 3 aprile 1903, Perna c. D'Amely (vol. XIII, 651) e la nota ivi.

nozze sia civili che religiose. Dopo di che soggiunge: « Contrariamente a questa tesi si fanno le seguenti osservazioni: col ritenere che il testatore volesse una fedeltà imperitura si deve eziandio ritenere che volesse a lei vietare qualunque unione libera, il che non può essere; e se tale unione non poteva impedire, il testatore avrebbe vietato il matrimonio religioso, che non è immorale ed anzi consono alle credenze cattoliche, ed avrebbe invece permesso un concubinato, mercè il quale la vedova avrebbe fatto ludibrio del di lui nome ». E conchiude: « Entrambe le ipotesi sono assurde. Innanzi tutto non si deve confondere il matrimonio religioso che, pur privo di giuridici effetti, è sempre un sacramento della religione cattolica, col concubinato inviso alla morale. Ma, a parte ciò, se è vero che il testatore non può impedire il secondo col pretendere castità dalla moglie, nel che la legge non potrebbe assecondarlo, ben può vietare il primo sempre per la ragione già addotta che, date le sue credenze, egli attribuisse al matrimonio religioso tutto il valore di una unione legittima. Al postutto egli ha proibito ciò che era nelle sue facoltà di proibire, cioè le *seconde nozze*, che, come si disse, nel volgare linguaggio hanno significato tanto di unione civile, quanto religiosa, non pensando, per l'onestà della moglie, che essa potesse darsi a vita licenziosa ».

Come ben si vede, il lamentato vizio di mancanza di motivi sulla tesi propugnata non sussiste affatto; dalla sentenza emerge chiaro il concetto che se la legge parla di matrimonio, non può farlo che in senso legale; se ne parla il privato in una disposizione testamentaria, è lecita l'interpretazione e l'indagine intenzionale per desumere se nella condizione di vedovanza i testatore abbia inteso contemplare anche il matrimonio religioso, non essendo contrario alla legge che il matrimonio religioso possa formare oggetto di siffatta condizione.

E, siccome la censura si arresta alla pretesa mancanza di motivi e non si estende al merito della questione, che del resto la Corte ha risolto secondo i più autorevoli e prevalenti dettami di dottrina e giurisprudenza, così il mezzo va senz'altro rigettato.

Aggiungasi che il ricorrente nella Comparsa conclusionale d'appello accennò bensì alla ragione addotta dal Tribunale che la clausola comminante la decadenza in caso di nozze semplicemente ecclesiastiche non potrebbe ritenersi validamente apposta anche pel disposto dell'art. 849, perchè implicherebbe violazione della libertà di coscienza, ma non la fece sua, che anzi disse espressamente che con ciò il Tribunale andò al di là dell'assunto di esso Isetti, e che la tesi, sotto tale aspetto, eccedeva i limiti della discussione. Dunque nessun obbligo per la Corte, su tal punto, di una più specifica motivazione.

Nè il ricorrente è assistito da ragione quando pretende dimostrare che anche tale questione egli pose e sostenne in quanto più oltre nella Comparsa soggiunse che « alla stessa conclusione (cioè al rigetto delle domande degli attori) è giocoforza di giungere quando si voglia per un momento ammettere che la controversia si estenda fino ad interpretare la volontà e l'intezione del testatore ». Stava sempre la tesi principale sostenuta dall'Isetti, dell'inefficacia della condizione rimpetto alla legge che non riconosce il matrimonio religioso ed attribuisce effetti legali al matrimonio contratto con rito civile; ed evidentemente a tale assunto si riferiva l'inciso della Comparsa, non all'argomento nuovo addotto dal Tribunale che per stessa confessione dell'Isetti eccedeva i limiti della discussione.

Attesochè col *secondo mezzo* il ricorrente dice errati in diritto i criteri coi quali la Corte si è apprestata a indagare la volontà del testatore:

a) Perchè, invocando l'art. 850 come una delle fonti di diritto su cui fonda la sua decisione e venendo tuttavia alla conclusione che anche le sole nozze religiose importavano la decadenza, si

contraddisse, avendo la stessa sentenza ammesso che la legge, quando parla di matrimonio, non può riferirsi che allo stato di chi è congiunto col solo legame dalla legge riconosciuto;

b) Perchè la Corte ricorse alle regole di interpretazione dei contratti di cui agli art. 1131, 1134 e 1166 Cod. civ, mentre un contratto ed un testamento non si devono trattare alla stessa stregua, mancando in questo il dibattito di coloro che presero parte all'atto, e costituendo il rigore delle forme imposte pei testamenti la garanzia che essi contengano estrinsecate nella loro verità e genuinità la volontà e le intenzioni del disponente; onde, quando in un testamento si ha una volontà chiaramente manifestata colle forme dalla legge prescritte, essa deve rispettarsi indipendentemente dalle regole di interpretazione invocate dalla Corte;

c) Perchè tale garanzia si aveva viemmaggiormente nella fattispecie, in cui trattavasi di testamento pubblico e quindi di volontà manifestata al notaio e letta al testatore dopo ridotta in iscritto nella costante presenza di quattro testimoni.

Onde la sentenza col dire che « male si estrinsecherebbe il pensiero del Giovanni Prato, quando lo si volle desumere dalle parole colle quali lo tradusse il notaio, che sicuramente non furono quelle dell'indotto testatore, a cui erano ignote le espressioni: *abito vedovile, seconde nozze, testamento irrito;* questi sono vocaboli della stessa legge, che in essa hanno un significato giuridico, mentre nella disposizione dell'uomo ne hanno un altro che solo risponde alla sua volontà », venne ad affermare che le parole del testamento non rappresentano la volontà del testatore, con che, come coll'abbandonare il senso naturale della disposizione testamentaria per seguire semplici presunzioni che cadono di fronte a quella potentissima di una volontà manifestata e tradotta colle forme rigorose della legge, la sentenza offese la stessa legge.

Nessuna di queste censure ha fondamento in diritto.

Non la prima, perchè, dopo aver risolto la tesi principale nel senso che il testatore nella condizione di vedovanza agli effetti di cui all'art. 850 possa comprendere anche il matrimonio religioso, e che non si trattasse più di questione di diritto, ma di interpretazione di volontà, la sentenza non si contraddisse col richiamare ed aver presente il disposto del detto articolo, sul quale unicamente aveva fondamento l'azione spiegata in giudizio dagli eredi legittimi di Giovanni Prato e dalla Corte accolta.

Non la seconda, perchè mancando norme speciali per la interpretazione dei testamenti, è lecito ed anzi doveroso, a termini dell'art. 3 delle disposizioni preliminari al Cod. civ., ricorrere, per analogia, alle norme dettate per l'interpretazione dei contratti in quanto siano applicabili. — Questo Supremo Collegio si è ripetutamente pronunciato in tal senso. — D'altronde gli art. 1131, 1134, 1166, che la Corte si è limitata a richiamare, contengono norme di interpretazione che quotidianamente si seguono in materia di testamenti e che rispondono ai più elementari ed inconcussi insegnamenti, per i quali « *prior est atque potentior, quam vox, mens dicentis* »; e « *in conditionibus testamentorum voluntatem potius quam verba considerari oporteat* » (leg. 101 Dig., *de condit.*, XXXV, 1), e « *voluntatis defuncti quaestio in aestimatione iudicis est* (leg. 7 C., *de fideic.*).

Non la terza, perchè se le regole stabilite dalla legge, secondo le quali il testamento deve essere formato, mirano a garantire lo accertamento della volontà vera del testatore, e ad assicurarne l'esecuzione, ciò non toglie che, qualunque sia la specie del testamento, possa esservi il bisogno di interpretarlo per conoscere esattamente tale volontà.

Ciò posto, ogni altra più specifica censura contenuta in questo mezzo cade da sè, perchè rientra nell'orbita della

interpretazione propria esclusivamente del magistrato del merito ed insindacabile in sede di Cassazione, tanto più che nè in questo mezzo, nè in quello successivo si denuncia la sentenza per travisamento delle disposizioni testamentarie del Giovanni Prato.

Così, non importano certamente violazione dell'art. 849 le osservazioni che fa la sentenza su alcune parole che leggonsi nel testamento, e tanto meno se vengono collegate all'inciso che tosto sussegue omesso nel ricorso, ed assolutamente immune da censura in questa sede: « Ben però si può dire a questo punto che l'espressione *seconde nozze* viene nel linguaggio volgare intesa nel doppio significato di matrimonio religioso e di matrimonio civile ».

Attesochè parimenti è infondato il *terzo mezzo*, col quale si censura la sentenza per aver violate le norme del sistema probatorio supponendo per vere cose e fatti contestati, in nessun modo provati, e che la parte contraria voleva provare, e fondando la decisione su tali supposizioni, quali sarebbero che il Prato, per le condizioni e l'ambiente in cui visse, deve aver voluto proibire tanto il matrimonio civile quanto il religioso; che nelle campagne, e specialmente nel luogo ove visse il Prato, il matrimonio religioso è considerato come il vero matrimonio, ed egli non può a meno di aver voluto che neanche nozze religiose potesse contrarre la sua vedova.

Per coonestare la censura, il ricorso non menziona che una parte e la meno sostanziale delle ragioni che leggonsi nella sentenza, e le menziona inesattamente.

Tace il ricorso che la Corte basò il suo giudizio essenzialmente su questi fatti: che il Prato non aveva figli, che, pur non avendo figli, aveva parenti, dei quali si ricordò col legato *de reliquo*, che il testamento faceva fede del suo grande affetto per la moglie, e ne inferì che, esclusa ogni idea d'interesse a riguardo d'una famiglia propria, l'idea dominante del testatore e voler suo si fu che la sua donna « gli serbasse fede continua non convolando ad altro talamo.... non avesse a godere con altri il patrimonio che le lasciava », e non potersi credere « che al punto di beneficare la moglie e punirla in caso di trasgressione alla sua volontà, il testatore distinguesse tra i due riti del matrimonio e pensasse alle loro giuridiche conseguenze », mentre « le condizioni e l'ambiente sociale in cui è vissuto il Prato, concorrono a far ritenere che egli vietasse alla moglie anche il matrimonio religioso, perchè è noto come nelle campagne e nel ceto dove domina poca istruzione e molta ignoranza si dà assai più importanza al matrimonio religioso che al civile. Fra quella gente, questo non è che una semplice formalità, ed effettivamente l'unione degli sposi non ha valore se non benedetta dal sacerdote ».

Come ben si vede, gli elementi essenziali sui quali ha fondamento l'interpretazione data dalla Corte alla clausola controversa, — origine, domicilio in ambiente campestre, condizioni di famiglia, mancanza di prole, esistenza di altri parenti, ecc. —, eran tutti estremi di fatto che non formavano oggetto di controversia ed emergenti sia dal testamento, sia dagli atti e produzioni del giudizio.

Che se gli elementi di causa portarono la Corte d'Appello a tener conto, per corroborare l'interpretazione, di un fatto non specifico del giudizio, ma d'indole generale, costante, ignoto a nessuno, che cioè la persistente opinione volgare in Italia, specialmente nelle campagne, continua a dare la maggiore importanza al matrimonio religioso ed agli effetti del vincolo coniugale a ritenerlo più necessario del matrimonio legale, essa non violò per questo le norme del diritto probatorio, potendo tornare oziosa ed anche inconsulta, in contingenze simili, una prova specifica. Ed è sotto tale aspetto generale che tenne conto la Corte di codesto elemento, come si rileva dall'insieme della motivazione, onde si comprende

come essa abbia creduto nel suo sovrano ed insindacabile criterio di poter prescindere dalla prova di fatti più speciali concernenti il Comune di Maissana, cui appartenne il testatore, e le credenze e pratiche religiose di questi, su di che versavano i due capitoli di prova testimoniali dedotti dagli appellanti, ma solo in via subordinata.

D'altronde ben era lecito alla Corte, per avvalorare l'interpretazione emergente dal tenore del testamento e dagli atti della causa, tener conto anche di presunzioni che stanno fra le prove ammesse dalla legge.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Torino.

30 gennaio 1905.

Pres. Pinelli, P. P. — *Est.* Bacchialoni.

Cappa ed altri c. *Ospedale di S. Carlo in Voltri.*

Ricorso in Cassazione — Corpo morale — Rappresentante dimissionario — Notificazione valida.

Successione — Interpretazione del testamento — Istituzione di erede — Specificazione dei beni — Apprezzamento di fatto del giudice di merito — Art. 1132 cod. civ.

Non è inammissibile il ricorso che sia stato notificato ad un ente morale in persona di chi ha cessato di rappresentarlo nel corso del giudizio di merito, quando tale cessazione non sia stata denunciata all'altra parte e non risulti dalla notifica della sentenza investita col ricorso (1).

Nella interpretazione delle disposizioni testamentarie devesi sempre aver riguardo così alla espressione letterale, come allo spirito che le vivifica.

Non sono inconciliabili con la disposizione a titolo universale l'espressa esclusione dei parenti legittimi dall'eredità e la specificazione, a scopo informativo, dei beni componenti il patrimonio del testatore (2).

L'art. 1132 del Cod. civ. contiene una semplice norma di interpretazione, di cui non è denunciabile la violazione in Cassazione, trattandosi di sovrano criterio del giudice di merito.

L'Ospedale controricorrente chiede si dichiari inammissibile il ricorso per essere stato notificato all'Ospedale in persona del presidente Giulio Piccardo che lo aveva rappresentato nel precorso giudizio, mentre alla data della notificazione questi già era dimissionario sino dal 4 aprile 1903.

L'eccezione però non è attendibile, perchè se un errore è incorso, questo è stato provocato dallo stesso Ospedale, che non solo non denunziò in causa la cessazione della rappresentanza nel Piccardo, ma ancora nel 22 marzo 1904 instò nel suo nome la notifica della sentenza investita col ricorso.

Oltredichè, essendo il ricorso stato diretto contro l'Ospedale e notificato a mani della Direttrice, l'inesattezza incorsa sulla sua rappresentanza non può avere indotto incertezza sulla persona del convenuto.

Nei primi due mezzi del ricorso si investe la risoluzione della Corte, che proclamò l'Ospedale di Voltri erede universale e non semplice legatario *in re certa* del Luigi Maria D'Albertis.

E si denunciano violati gli articoli 760 e 827 Cod. civ. per avere la Corte desunto la portata della vocazione testamentaria piuttosto dalle espressioni adoperate dal testatore che non dal contenuto obbiettivo delle sue disposizioni.

Il rimprovero è immeritato.

Nella interpretazione della legge testamentaria, esplicante le estreme volontà del defunto, devesi sempre aver riguardo così alla espressione letterale, come allo spirito che la vivifica, e questo canone fondamentale deve pur dominare la ricerca della obbiettività delle singole disposizioni.

---

(1) Veggasi Cass. di Roma 12 giugno 1903, Demanio e Fondo pel culto c. Fabbriceria della Basilica di S. Michele in Pavia (vol. XIII, pag. 412).

(2) Confr. Cass. di Roma 28 giugno 1904, Mastai-Ferretti c. Gaddi (vol. XIV, p. 472).

Era dunque lecito al giudice del merito di argomentare, come fece, alla obbiettiva trasmissione all'Ospedale dell'*universum ius* del defunto dalla qualifica dal testatore datagli di *erede* e dalla vocazione a succedergli nella sua *sostanza* o *patrimonio*, in quanto la qualifica di erede fosse propria a caratterizzare, meglio che un semplice legatario *in re certa*, il continuatore della giuridica personalità del defunto e la designazione della sostanza in genere fosse atta a rappresentare, meglio che certi e determinati cespiti ereditari, il compendio di ogni elemento utile della successione.

E lecito di riscontro era pure al magistrato di sorpassare la letterale specificazione degli enti costituenti il patrimonio, dalla quale gli attori principalmente arguivano il legato *in re certa*, per assurgere alla *vocatio in universum ius*, quale obbiettività della disposizione, ricercandone lo spirito e la intenzione d'istituire l'Ospedale erede universale di tutta la sua sostanza, desumendo dalla contrapposizione della nomina ad erede di un istituto pubblico di beneficenza alla esclusione assoluta dall'intera eredità dei parenti legittimi, dalla attribuzione all'Ospedale di quell'incarico di soddisfare i legati e dalla opportunità della elencazione degli enti costituenti l'intiero patrimonio ereditario ad informazione di un erede estraneo ed ignaro dei propri interessi.

E con tutti questi apprezzamenti il magistrato altro non esaurì se non un giudizio d'interpretazione, dalla legge rimesso alla sua esclusiva competenza, e dopo tutto immune dal preteso vizio intrinseco di contraddizione, non potendosi dire inconciliabili con una disposizione a titolo universale un'espressa esclusione dei parenti legittimi dalla eredità, od una specificazione dei beni componenti il proprio patrimonio, quando la Corte ravvisò nella dichiarazione della volontà di escludere dalla successione le sorelle uterine il motivo della istituzione in erede in seguito disposta a favore dell'Ospedale, e nella specificazione dei beni la semplice descrizione, a scopo informativo e non delimitativo, di quella sostanza o patrimonio in genere che aveva formato invece l'oggetto esplicito e precipuo della istituzione in erede.

Si pretende inoltre che la Corte abbia violato l'art. 1132 dello stesso Codice, quando ravvisò superfluo nella ripresa del testamento il lascito all'Ospedale della interessenza nella bandita di Sassello, ereditata dallo zio Giovanni.

Ma l'articolo 1132 contiene una semplice norma d'interpretazione, di cui non è denunciabile la violazione in questa sede, non potendosene controllare la più o meno esatta applicazione senza rifare l'apprezzamento riservato al sovrano criterio del giudice del merito, il quale del resto non ritenne punto senza effetto detta clausola, ma solo ravvisandola superflua ai fini della devoluzione, la considerò utile allo scopo di informare l'erede sulla ampliata consistenza del suo patrimonio.

Si lamenta infine la contraddizione per cui la Corte, nell'interpretare la prima parte del testamento, avrebbe ritenuto essere intenzione del D'Albertis di nominare l'Ospedale erede universale di tutte le sue sostanze, e nello spiegare poi il successivo lascito della bandita di Sassello, proveniente dalla eredità dello zio Giovanni, e la mancanza di disposizioni sui valori sopravvenutigli dallo zio Lorenzo, avrebbe fra l'altro supposto che il testatore versasse dapprima nell'errore di diritto che la istituzione in erede non riguardasse che i soli beni presenti e si fosse più tardi ricreduto di tale errore.

L'incoerenza è però più apparente che reale, desumendosi dal complesso della motivazione come, a giudizio della Corte, il supposto errore del D'Albertis si riferisse non tanto alla intrinseca efficienza della istituzione in erede a trasferire nell'Ospedale l'intero compendio della sua sostanza, quanto alla necessità di completare la specificazione degli enti non peranco pervenuti in suo materiale possesso, per modo che la

Corte, dopo vari supposti, si fermò sul concetto che a solo scopo informativo il D'Albertis abbia reputato conveniente di rendere edotto l'erede che, oltre i cespiti già descritti nella prima del testamento, un'altra attività, non ancora liquidata, era venuta a far parte del suo patrimonio, cioè la sua interessenza nella bandita di Sassello mentre tale informazione più non ebbe tempo di aggiungere o non ravvisò necessaria per quei valori provenienti dall'eredità dello zio Lorenzo, che già si acquisivano all'Ospedale per effetto automatico della precisa e sicura sua istituzione in erede, e che forse già si trovavano riposti in quel nascondiglio dove aveva avvertito l'erede trovarsi i titoli costituenti il suo asse.

Dovendosi per le premesse considerazioni respingere i due primi mezzi del ricorso, viene a mancare ogni interesse all'esame del terzo, e la domanda di annullamento deve essere rigettata coll'onere delle spese, omessa la solidalità perchè non di legge.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Napoli.

30 maggio 1904.

Pres. SALVATI, ff. di P. — *Est.* CATURANO

Demanio c. *Congregazione di carità di Squillace.*

Affrancazione — Prestazione di ex-Ricettizia dovuta a corpo morale (Congregazione di carità) — Demanio - Offerta di affranco — Mancata acquiescenza — Natura della prestazione — Legge 24 gennaio 1864 sulle affrancazioni - Regolamanto relativo 31 marzo 1864.

Non può dirsi siavi stata accettazione per acquiescenza da parte della Amministrazione o Stabilimento di manomorta, che abbia ricevuto dal suo debitore (Demanio) l'offerta di affranco di una prestazione a norma della legge 24 gennaio 1864, e non abbia, secondo l'art. 2 del relativo Regolamento 31 marzo 1864, fatto significare per mezzo di usciere nel termine dei 30 giorni la sua accettazione o le sue osservazioni in contrario, quando vi siano state delle pratiche amministrative sussecutive, ed il debitore Demanio abbia, per vari anni, continuata a pagare la prestazione senza alcuna riserva o protesta.

La legge 24 gennaio 1864 determina tassativamente quali siano i canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii e simili prestazioni annue perpetue, si redimibili che irredimibili, che siano affrancabili; non è da comprendersi tra essi l'assegno di beni fatto da un testatore ad una ex-Ricettizia allo scopo di soccorrere colle rendite relative i poveri del Comune (1).

Attesochè sta in fatto. — Che ad occasione della presa di possesso dei beni della Chiesa Ricettizia di Squillace, a cui aveva proceduto a suo tempo il Ricevitore di quel Registro, qual rappresentante l'Amministrazione del Demanio dello Stato, si rilevò che detta Chiesa corrispondeva a quella Congregazione di carità un'annua prestazione di Ett. 39,16 di grano; prestazione, che venne poi riportata nel relativo verbale redattone a 23 luglio 1868.

Questo debito della Chiesa Ricettizia di Squillace metteva capo, siccome poi è risultato dagli atti della causa, ad un testamento del 1553 fatto da certo Guido Rhodio, pio cittadino di quella città, mercè cui aveva egli istituito la Comuneria dei Poveri di Squillace, ed avea diviso il suo ricco patrimonio composto di varii immobili, oltre a canoni, censi ed altre prestazioni, tra essa e la Comuneria dei Preti, o Ricettizia di quel paese, disponendo che da questa ne fosse tenuta la intera Amministra-

---

(1) Sulla validità della legge speciale 24 gennaio 1864 anche dopo la pubblicazione del Codice civile, veggansi Cass. di Napoli 21 dicembre 1900, Albergo dei Poveri Genovesi c. Muggione, e App. di Torino 29 dicembre 1899, Avogadro c. Chiesa di S. Giuliano (volume XI, pag. 699 e vol. X, pag. 308) con le note ivi. Confr. anche lo studio di SCADUTO: « *Affrancazione dei canoni ecc. delle ex-Ricettizie curate, ecc.* » nel vol. X, pag. 271, e lo studio « *L'affrancamento dei canoni, censi ed altre prestazioni dovute a corpi morali* » nel vol. IV, pag. 73.

zione, con obbligo di corrispondere all'altra metà della rendita anno per anno.

Certo è, che da un certificato dell'ex amministratore di quella Ricettizia del 24 aprile 1873 risultava di corrisponder questa alla Congregazione di carità annui Ettolitri 41,58 di grano, che, comutati in danaro, rappresentavano la somma di lire 642,94 che alla Congregazione di carità venne da quell'epoca in poi, ed anno per anno, dal Demanio puntualmente corrisposta.

Senonchè, a dì 11 settembre 1889 il Ricevitore del Registro di Squillace, nell'interesse del Demanio, con relativo atto di usciere ebbe a dichiarare a quella Congregazione che intendeva di affrancare la detta prestazione di lire 642,94 ad essa dovuta, nei sensi della legge 24 gennaio 1864 n. 1636; ed all'uopo offriva la cessione di un certificato di rendita nominativa a favore dell'ente creditore, consolidato 5 0|0 per la rendita di lire 640, dietro deposito della differenza di lire 2,94 presso la cassa di Depositi e Prestiti per un capitale corrispondente al valore consolidato 5 0|0 da determinarsi; e soggiunse, che, decorsi 30 giorni dalla notificazione di quell'atto, la proposta si sarebbe ritenuta come accettata, e proceduto quindi all'atto di affranco nei modi di legge. E tutto ciò, dopo di avere lo stesso Ricevitore premesso e dichiarato di non poter indicare il titolo da cui risultasse la prestazione, nè i fondi su di cui essa gravava, nè la natura dei medesimi.

La Congrega si oppose all'affranco, deducendo che non si trattava d'una prestazione qualsiasi, sibbene della metà de la rendita di tutta la dotazione del fondatore che non era affrancabile; d'onde l'obbligo del Demanio di consegnarle non solo la rendita, ma benanche la metà di quei fondi. Si diè luogo quindi ad una pratica amministrativa fra il Demanio e la Congrega intorno alle deduzioni da quest'ultima prospettate; pratica, che finì poi coll'essere definitivamente respinte le dette deduzioni.

Intanto il Ricevitore di quel Registro con altro atto del 2 dicembre 1896 si fece a dichiarare alla Congregazione di carità, che non avendo essa creduto di addivenire alla stipulazione dell'atto di affranco, era necessario di procedersi ai termini degli art. 2 e 5 del Regolamento 31 marzo 1864; e quindi la citava pel giorno 19 dello stesso mese a comparire d'avanti al Notaio Chillà Salvatore, onde procedersi alla stipula dello atto, con dichiarazione che, non comparendo, l'atto medesimo si sarebbe stipulato in sua assenza. Ma il Presidente di quella Congrega con successivo atto del 19 dello stesso mese formalmente si oppose all'offerta fattale, del pari che alla stipulazione dell'atto, deducendo che l'Amministrazione del Demanio avrebbe dovuto provvedersi presso la competente autorità giudiziaria, a norma dell'art. 4 del citato regolamento; ed in merito poi aggiunse di non potere la Congrega accettare la rendita di lire 642,94, in quanto che essendo essa gravata dalla tassa per R. M. non vorrebbe rappresentata per l'avvenire la detta somma di L. 642,94, che l'ente avea sino allora goduto, ed avrebbe dovuto godere per l'avvenire, salvo facendosi, in ogni caso, il diritto all'aumento della prestazione come quota di rendita dei beni dal Demanio alienati.

Fu allora che il Ricevitore del Registro con altro atto del 19 gennaio 1897 conveniva, in nome del Demanio, la detta Congregazione di carità d'avanti al Tribunale civile di Catanzaro, per sentirsi dichiarare infondate tutte le osservazioni fatte contro l'offerta, e quindi affrancata la prestazione di annue lire 642,94 ad essa dovute dal Demanio qual succeduto alla Comuneria di Squillace, mercè la consegna, nei modi di legge e del regolamento, di un certificato di rendita consolidato 5 0|0 per l'annua somma di lire 640, e di un deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti di un capitale corrispondente al valore di consolidato 5 0|0 da determinarsi per la differenza in meno di lire 2,94 oltre la rivalsa delle spese tutte del giudizio.

Da parte della Congrega venne impugnata la domanda del Ricevitore per tutte le ragioni già dedotte con l'atto 19 dicembre 1896, ed a sua volta chiese in riconvenzione, mercè Comparsa, la restituzione dei beni costituenti la dotazione dell'opera pia istituita dal signor Guido Rhodio col suo testamento del 1553, unitamente agli accessorii fra danni e interessi.

Il Tribunale adito con sentenza 31 agosto 1898 respinse le domande proposte dal Ricevitore in nome del Demanio per tutte le ragioni dedotte dalla convenuta in giudizio; e fece poi salvo alla Congregazione di carità l'esperimento, in separato giudizio, d'ogni suo diritto, ragione ed azione, in dipendenza della fondazione Rhodio.

L'Amministrazione del Demanio ne produsse appello; ma la Corte di Appello delle Calabrie con successiva pronunzia del 21 marzo 1901 ne respinse il gravame, confermò quindi la sentenza impugnata, e condannò l'appellante alle spese ulteriori.

Ora da parte dell'Amministrazione del Demanio dello Stato in persona del Ricevitore del Registro di Squillace è stata, con ricorso, denunziata in Cassazione cotale sentenza di quella Corte d'Appello; e se n'è chiesto l'annullamento in base ai seguenti due mezzi:

1.° Per violazione degli art. 1, 2 e 5 del Reg. 31 marzo 1864, n. 1725, per l'esecuzione della legge sugli affranchi.

2.° Per violazione inoltre degli art. 517, n. 4 e 5, cod. proc. civ., dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1864, ed infine dell'art. 1 del Reg. per l'esecuzione di detta legge.

Attesochè, ciò premesso, la Corte osserva: che il ricorso si concreta in un duplice concetto.

Si dicono, anzitutto, violate dalla Corte di merito le disposizioni della legge speciale sugli affranchi e del relativo Regolamento, di cui è cenno nel 1° mezzo, in quanto, non avendo la Congrega di Squillace risposto in tempo, e tanto meno fatte osservazioni in contrario alla richiesta di affranco della prestazione da parte del Demanio, come dall'atto 11 settembre 1899, il diritto all'affranco avrebbe dovuto ritenersi per acquisito, nè punto abbandonato per l'elasso di sette anni tra detta offerta e successiva citazione d'avanti al Notaio per la stipula, sia per il pagamento nel frattempo della prestazione stessa, e sia infine per le pratiche amministrative che ne seguirono, mancandovi un'esplicita dichiarazione di rinunzia a cotesto diritto; ed in fatto poi, anzichè a rinunzia all'assunto quelle pratiche potevano indurre, sibbene alla riconferma di esso sulla base dell'offerta che n'era stata proposta.

Si aggiunge inoltre col 2° mezzo del ricorso un semplice errore, nel quale sarebbe incorsa la sentenza pronunziata: giudicando, cioè, la Corte d'Appello *ultra petita*, per una dichiarazione d'inammessibilità che non le era stata punto richiesta; male interpretando, di vantaggio, l'art. 1 della legge 24 gennaio 1864 col ritenere non compresa fra le rendite ammesse a godere il beneficio dell'affranco quella di cui si tratta; ed avvisando infine alla necessità della indicazione dell'immobile, che si vorrebbe liberare, nella interpellanza per l'affranco, mentre quella indicazione costituisce una formalità secondaria, da cui si può prescindere; e nella specie era notorio trattarsi di affrancare e render liberi gl'immobili passati dal Rhodio alla Ricettizia, e da questa al Demanio dello Stato.

Se non che l'una e l'altra censura non hanno giuridico fondamento.

Non regge, infatti, la prima; giacchè se par vero, come si deduce col ricorso, che l'Amministrazione o lo Stabilimento di manomorta, che ha ricevuto dal suo debitore offerta di affranco, debba, secondo l'art. 2 del regolamento 31 marzo 1864, significare fra trenta giorni da essa, per mezzo di usciere, la sua accettazione o le sue osservazioni in contrario, e ciò non facendosi, l'offerta va intesa per accettata: nella specie però non si mette in dubbio, e la Corte d'Appello se ne convince in fatto, che le osservazioni

alla richiesta del Ricevitore di Squillace del dì 11 settembre 1889 vi siano, effettivamente state da parte della Congrega, e che ad esse seguì poi la discussione ben lunga fra loro ed una pratica in via amministrativa sino all'ultima nota del 24 settembre 1891, con la quale alla detta Congrega veniva partecipata di non potere il Ministero accettarne le osservazioni in contrario. Ond'è che a buon diritto si ritenne abbandonata quella prima procedura di affranco in base al cennato atto del dì 11 settembre 1869; mentre svaniva il componimento economico, avrebbe dovuto eseguirsi tutt'altra via, e propriamente quella tracciata dall'art. 4 del citato regolamento, a diligenza, cioè, di una delle parti, doveva la quistione portarsi in via contenziosa, e con citazione d'avanti al Giudice di mandamento o d'avanti al Tribunale, nella cosa approvate le norme ordinarie di competenza e le forme del processo sommario. E se lo stesso Demanio non solo non diede corso ulteriore alla prima richiesta di affranco, ma continuò poi negli anni successivi a pagare la prestazione alla Congrega senza alcuna riserva o protesta qualsiasi, non potrà certamente parlarsi di diritto acquisito all'affranco, quando ad esso implicitamente si era rinunziato; e la prova ne fu data dallo stesso Demanio. siccome pur rilevava la Corte di merito, giacchè, con l'atto successivo del 2 dicembre 1896 diede esso principio ad una novella procedura, non tenendo alcun conto della prima di già abbandonata; che anzi di seguito alle opposizioni della Congrega al nuovo procedimento, il Demanio, anzichè presentarsi d'avanti al Notaio, come si era minacciato, per la stipula dell'atto di affranco in contumacia della Congrega, credette invece di adire il magistrato, citandola dinanzi al Tribunale civile di Catanzaro, per sentirsi dichiarare infondate tutte le osservazioni sorte contro la novella offerta di affranco. Promossa adunque la contestazione giudiziaria in proposito, è strano parlarsi di acquiescenza della Congrega alla prima richiesta di affranco del 1889.

Attesochè non regge neppure la seconda censura dell'Amministrazione ricorrente.

Non è vero, anzitutto, che si fosse, senza alcuna domanda da parte della Congrega, dichiarata inammissibile la istanza promossa in giudizio dal Demanio per l'affranco della pretesa prestazione: sin da prima la Congrega eccepì la improponibilità di essa, perchè non rientrante nei casi appunto contemplati dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1864.

E non sussiste neanche il secondo errore lamentato nel ricorso, perchè la Corte di Appello sull'esame della causa in merito, se potesse, o meno, il Demanio aver diritto all'affranco, tenne presente la disposizione dell'art. 1 di quella legge in confronto del legato fatto da Guido Rhodio al suo testamento del 1553. Ritenne quindi che l'assegno de' beni fatto dal testatore avesse per iscopo di soccorrere con le relative rendite i poveri del Comune di Squillace, che non si trattasse perciò di enfiteusi, o di altra, prestazione affrancabile, mentre il Demanio, quale avente causa dalla Comuneria dei preti per effetto delle leggi eversive, aveva l'obbligo anch'esso di amministrare il patrimonio legato dal testatore, per poi dividersi le rendite secondo la volontà espressa da costui. E la Corte ben si oppose; giacchè basta leggere l'art. 1 della legge 24 gennaio 1864 che si vorrebbe malamente interpretato da' giudici di merito, per convincersi in contrario. Secondo quella legge potranno affrancarsi ed essere liberati dell'annua prestazione, mediante cessione a favore dello Stabilimento di manomorta creditore d'un'annua rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico al 5 0[0 eguale all'ammontare di detta prestazione, i beni immobili e quelli considerati per legge come tali, che siano gravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii e simili presta-

zioni annue perpetue si redimibili che irredimibili. Trattasi adunque di casi precisi e determinati, da cui la legge voleva affrancati gl'immobili dello Stato, degli stabilimenti pubblici, delle corporazioni, delle comunità e di altri corpi morali di manomorta, nel fine di rendere più facile la commerciabilità di codesti beni, e dare maggiore impulso allo sviluppo della ricchezza immobiliare, ma fra quei casi tassativamente contemplati dalla legge speciale non può giammai annoverarsi la rendita, a cui la Congrega del Comune di Squillace avea diritto pel testamento del defunto Guido Rhodio del 1553. Bene adunque la Corte d'Appello negava al Demanio la chiesta facoltà di affranco.

E non sussiste infine l'ultimo errore, nel quale si vorrebbe incorsa la sentenza in esame.

La Corte, pur ammettendo che in forza della citata legge speciale sia affrancabile ogni specie di prestazione senza bisogno d'indagarne la natura, aggiunse però, nè poteva essere altrimenti, che condizione imprescindibile ne fosse quella di trovarsi la prestazione stessa infissa sopra immobili, e che ne sia designato il titolo di provenienza, come pure la qualità del vincolo che si voglia risolvere. E con apprezzamento di fatto giudicò poi di esulare cotali condizioni nell'offerta operata dal Demanio, d'onde una seconda ragione d'inammissibilità della domanda di affranco.

Ed il giudizio della Corte è perfettamente esatto, perchè il Demanio fin da prima faceva sentire alla Congrega del Comune di Squillace di doverle, come pervenuta dalla Comuneria de' Preti, la passività di annue L. 612,91; e che non potendosi con precisione indicare il titolo da cui detta passività risultasse, e tanto meno i fondi su' quali gravitasse, intendeva affrancarne la prestazione a norma della legge del 1861 e del relativo Regolamento, offrendone perciò l'equivalente in rendita iscritta al 5 0[0. Or se lo stesso Demanio dichiarava una semplice passività quella, che intendeva di affrancare, senza indicazione degli immobili che volevansi liberare, non era possibile l'applicazione a suo favore della legge di affranco.

Il ricorso adunque, come infondato per ogni verso, non può non essere respinto.

Per tali motivi, ecc.

Cassazione di Napoli.

5 novembre 1904.

Pres. Salvati ff. P. — *Est.* Sorrentino

Arciconfraternita di Nostra Signora dei Sette dolori c. De Mayda.

Ricorso in Cassazione — Notifica a domicilio ignoto — Inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari dopo il termine a ricorrere — Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso in Cassazione, quando per la notificazione di esso al domicilio ignoto, nel caso previsto dall'art. 141 cod. proc. civ., l'inserzione del sunto dell'atto nel giornale degli annunzii giudiziari non siasi fatta nel termine a ricorrere.

La Corte osserva: che obbietto del giudizio istituito dalla Reale Arciconfraternita di nostra Signora dei Sette Dolori contro i sigg. de Mayda fu il sapere, se, espropriato per causa di pubblica utilità un fondo enfiteutico e divenuta perciò impossibile la continuazione del contratto di enfiteusi, possa il domino diretto chiedere dall'ex-enfiteuta il pagamento del laudemio sull'indennità di espropriazione spettante al medesimo.

La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 10-15 giugno 1903, riformando il pronunziato dei primi giudici, decise per la negativa, respingendo in conseguenza la dimanda libellata dalla mentovata Arciconfraternita (domino diretto) contro i germani Mayda (ex-enfiteuti). Evvi in causa l'Intendenza di Finanza in rappresentanza della Cassa Depositi e Prestiti, perchè, surto sul proposito il dubbio, le rate di laudemio vennero depositate nella Cassa dei Depositi a Prestiti. Ricorre l'Arciconfraternita per svariati motivi, ma dai re-

sistenti si deduce l'inammisibilità del ricorso.

Osserva: che nei rapporti con l'Intendenza di Finanza il ricorso sia inammessibile. Infatti, intimata da questa la sentenza il 21 agosto 1903, il termine pel ricorso scadeva il 22 novembre: il ricorso invece le venne intimato il giorno dopo, cioè il 23. Che lo stesso sia a dirsi nei rapporti dei germani Mayda. Nel vero, essendo questi d'ignoto domicilio, il ricorso fu loro notificato secondo le norme dell'art. 141 del cod. di proc. civile, pel quale la citazione si eseguisce mediante il simultaneo adempimento delle tre formalità, affissione della copia alla porta esterna della sede dell'autorità giudiziaria, inserzione del sunto dell'atto nel giornale degli annunzi giudiziarii, e consegna d'una copia al Pubblico Ministero. Di conseguenza, se l'iscrizione del sunto del ricorso è fatta, come nella specie, quando sia decorso il termine per ricorrere, il ricorso stesso dee dichiararsi inammessibile. Da ciò si ha conferma nell'articolo 111 di detto Codice, il quale prescrive, che nei casi indicati nei tre precedenti articoli la citazione produce il suo effetto, quando l'attore abbia adempiuto le formalità, compresa l'iscrizione del sunto nel giornale: ma quando quelle non sono state eseguite, la citazione non produce effetto, ossia si considera come giuridicamente inesistente. Nel fatto il ricorso fu notificato ai sig. Mayda il 22 novembre 1903, ultimo giorno del termine; il sunto dell'atto però fu inserito nel giornale del 24 stesso mese. Nè vale che la data apposta al sunto consegnato all'ufficio del giornale sia del 22 novembre, perchè tale consegna è un fatto non conosciuto dalla parte intimata, a favore della quale la legge ha designato il modo di pubblicazione, ch'è la inserzione nel giornale. Neanche vale che la comparizione dei Mayda abbia sanato la nullità, perchè nella specie la nullità non riguarda la semplice notificazione (art. 145 cod. proc. civ.), ma uno degli elementi costitutivi della citazione (art. 111), ed è noto, che la comparizione del citato dopo la scadenza del termine non pregiudica i diritti da lui quesiti anteriormente alla comparizione (art. 190.)

Che di conseguenza il ricorso debba dichiararsi inammessibile.

Visto l'art. 541 cod. prov. civ.

Per tali motivi ecc.

Appello di Casale.

31 gennaio 1905

Pres. Bozzi, P. P. — *Est.* Martinelli.

Congregazione di carità di Viguzzolo c. *Gatti ed Ospizio Israelitico di Torino.*

Testamento — Istituzione nella sostanza mobile ed immobile — Designazione dei beni — Istituti da fondarsi, ospedale o educandato — Scelta rimessa all'arbitrio di un terzo — Parroco *pro tempore* — Validità — Articoli 760 e 834 del Cod. civ.

La disposizione, con la quale il testatore lascia parte della sua sostanza mobile ed immobile, specificatamente designandone gli oggetti esistenti in determinata località, per la fondazione di un Ospedale oppure di un Educandato a scelta del parroco pro tempore, *è sempre valida, sia che la si consideri a titolo particolare ai sensi del capoverso dell'art. 834 del Cod. civ., sia che la si ritenga a titolo universale non nulla per incertezza dell'erede a tenore della prima parte del citato art. 834.*

Attesochè dal Gatti Andrea si risolleva in appello la controversia già agitatasi in primo giudizio, riflettente la validità o meno del testamento del sacerdote don Giuseppe Gatti nella parte in cui, istituendo un Ospedale in Viguzzolo od un Collegio Salesiano, ne lasciava la scelta al parroco *pro tempore* di detto Comune. — A codesta preliminare indagine necessariamente si riannoda la tesi già dibattuta, se nel detto testamento si contenga o meno una disposizione a titolo universale, poichè nell'art. 834 Cod. civ. è comminata la nullità ad ogni disposizione fatta a favore di persona incerta da nominarsi da un terzo, salve le disposizioni a titolo particolare contemplate nel capo-

verso dell'articolo stesso. — Il Tribunale si è proposto il quesito, se il lascito, di che si tratta, vuoi per le parole state adoperate, vuoi per il contesto del testamento, cadesse sotto il disposto del precitato art. 834, a linea, in correlazione all'art. 760, e nel risolverlo si è deciso per la negativa.

La Corte per altro non può seguire il Tribunale nel suo concetto. — Erede non è soltanto colui, il quale succede a tutti i beni dell'estinto, ma è erede anche colui, il quale succede in una porzione di essi; così differenziano nettamente gli art. 760 e 827 Cod. civ. l'erede dal legatario, in quanto quello, succedendo nella universalità od in una quota di beni, rappresenta e continua la personalità giuridica del defunto, questo, succedendo a titolo particolare, assume la qualità di legatario.

Dal che si deduce che il vero carattere della eredità comprendente una universalità di beni si concepisca all'infuori di ogni specificazione di beni, che spettavano al defunto, come un complesso di diritti e di obbligazioni, come una astrazione della mente; *haereditas etiam sine ullo corpore iuris intellectum habet: Dig.*, lib. V, tit. III, § 50.

Coerentemente a codesti principii colui, che vende o cede una eredità senza designazione di beni, non è tenuto che a garantire la sua qualità di erede.

Ciò premesso in diritto, è altrettanto vero in fatto che dall'insieme delle espressioni contenute nel contestato testamento e dal raffronto di talune disposizioni fra loro resta escluso il concetto che mai fosse stato nella mente del testatore di eleggere a suo erede l'erigendo Ospedale di Viguzzolo, ancorchè col Tribunale si riconosca, che la qualità di erede possa desumersi anzichè da esplicite affermazioni e dichiarazioni, da tutto il contesto del testamento. — Ma nella soggetta specie risulta precisamente tutto il contrario, in quanto il testatore non ha lasciato per l'erigendo Ospedale nè l'universalità dei suoi beni, nè una quota di essi, bensì tutta la sua sostanza mobile ed immobile con designazione specifica di oggetti, riferendosi a quelli che esistevano alla Torre, a Rivanazzano, a Viguzzolo e Rocca Susella, non altrimenti di quanto aveva disposto nel testamento stesso, lasciando tutti i suoi stabili, che teneva nel Comune di Montesegale e Rocca Susella alla Parrocchia. E non è lecito, come fa il Tribunale, di segregare l'ultimo capoverso particolareggiato della disposizione dalle sue premesse per conchiudere, che per formare un Ospedale in Viguzzolo il testatore abbia destinata tutta la sua sostanza mobile ed immobile, poichè non conviene alterare la disposizione con indebite fa'cidie, e snaturarne il significato con interpretazioni contrarie al senso logico delle parole in essa adoperate. Onde consegue, che nel caso concreto si ha una disposizione a titolo particolare per la fondazione di un Ospedale o per l'erezione di un Collegio, fatta a favore di uno, da scegliersi da un terzo, tra più corpi morali determinati dal testatore; ipotesi questa contemplata nel capoverso dello art. 834 Cod. civ., immune dal divieto, che condanna le disposizioni a titolo universale e le fa cadere nel nulla.

Attesochè non diversa è la soluzione della tesi e la conclusione, cui si arriva, ove per ipotesi si ritenga che la disposizione in controversia contenga un lascito a titolo universale, giacchè la medesima sfugge dal caso previsto dalla prima parte dell'art. 834. — È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona incerta da nominarsi da un terzo, così ivi è scritto quasi a complemento della massima che precede, per cui è nulla ogni disposizione fatta a favore di persona, che sia incerta in modo da non poter essere determinata. È questa una norma dettata dal legislatore nella designazione della persona dell'erede o del legatario; basta che la persona sia certa, cioè possa individualizzarsi anche soltanto nella qualità o per circostanze tali che bastino a far conoscere l'individuo, che è oggetto della disposizione.

Annulla inoltre la legge ogni dispo-

sizione fatta a favore di persona incerta da nominarsi per un terzo per il principio di ragion naturale da essa adottato, che la disposizione dell'erede o legatario deve essere la emanazione diretta della volontà del disponente, precisa, certa e non dipendente dalla altrui volontà. Cotesto divieto è assoluto, in quanto riflette il caso in cui la istituzione dipende dalla volontà direttamente espressa del terzo, dal mero ed esclusivo arbitrio di lui, dal suo capriccio; ma la massima non è applicabile nel suo rigore nel caso in cui il giudizio del testatore manifestatosi riguardo a persone alternativamente chiamate a succedere, da lui precisamente e certamente designate, si sottometta alla discrezione di un terzo soltanto per la scelta dell'erede o legatario, limitata questa ad una delle persone nel genere comprese. — Nelle disposizioni testamentarie è certo, che la volontà del testatore deve dominare; nessuna legge divieta però, che per ragioni di convenienza e di utilità si possa deflettere da eccessivo rigorismo di principio, con rimettere al prudente arbitrio di un terzo il giudizio sulla scelta della persona più degna e più benemerita a succedere; così è, che l'istituzione *certa* fra *incerta* non fu mai riprovata dalla sapienza romana, come non lo è attualmente dalla vigente legge. È una persona proba, che gode la piena fiducia del disponente, la quale gli si sostituisce soltanto nella modalità della istituzione, in guisa da non lasciargli a suo libito la scelta più sfrenata e capricciosa, laddove gli vieta di spaziare fuori dei chiusi cancelli della volontà di lui.

Non c'è ragione, perchè la legge siffatta istituzione debba vietare, mentre l'erede e il legatario vi è bastantemente designato; ed è anzi un bene, in taluni casi, che la istituzione venga ad essere subordinata a certe eventualità, che, essendo imprevedibili *a priori*, prendono norma dalle cognizioni di altra persona di piena fiducia del disponente per fatti e circostanze verificantisi in avvenire, di maniera che ben lungi dal sostituirsi al volere di lui, collo stesso si immedesimano e lo completano.

Ciò stante, richiamando nei suoi precisi termini la controversa disposizione testamentaria, come sovra fu riferita, è certo, che nel testamento 7 dicembre 1896 la volontà del don Gatti si è espressamente e chiaramente manifestata per la erezione di un Ospedale in Viguzzolo, dettò norme circa l'amministrazione, nominò esecutore delle sue disposizioni il parroco *pro tempore* di Viguzzolo. Sortogli il dubbio che potesse per avventura presentarsi più conveniente alla sua morte, anzichè la fondazione dell'Ospedale, la erezione di un Collegio per l'educazione dei figli poveri, subordinò la erezione dell'Ospedale al giudizio del parroco *pro tempore*, lasciandogli la scelta fra l'Ospedale e il Collegio, con esprimergli il desiderio che questo fosse un Istituto Salesiano.

Dunque preferì anzitutto la fondazione di un Ospedale, ed ove dal parroco si ritenesse più conveniente l'istituzione di un Collegio al paese di Viguzzolo al momento della sua morte, questo si dovesse istituire, perchè niuno più di lui avrebbe alla sua morte potuto conoscere quale delle due istituzioni fosse per essere più vantaggiosa pel paese.

È precisamente il caso conforme a quello sovra ipotizzato, in cui la scelta fra due enti morali erigendi in Viguzzolo è lasciata al prudente arbitrio del terzo, dappoichè riconosciutosi dal parroco *arbitrio boni viri*, che la fondazione dell'Ospedale tornava più conveniente e vantaggiosa al paese, è precisamente come per volontà del testatore se l'Ospedale vi fosse stato chiamato a succedere incondizionatamente ed esclusivamente, per quella fiducia, ch'egli aveva riposta nella persona da lui designata come l'unica a surrogarlo nel giudizio di preferibilità dell'uno all'altro ente al momento del suo decesso.

Riassumendo, sotto qualunque aspetto si consideri la istituzione, vuoi a titolo

particolare, vuoi a titolo universale, essa mantiene la sua perfetta validità per le considerazioni sovra svolte.

Attesochè evidente è il fondamento dell'appello principale proposto dalla Congregazione di carità contro il Gatti Andrea per la divisione ordinata dal Tribunale tra esse parti del tenimento Torre nella proporzione apparente dal rogito 21 dicembre 1877, col quale don Gatti, comperando tale possessione, aveva dichiarato di farne acquisto per tre quarte parti per sè e per una quarta parte per il fratello Andrea, ecc.

Per questi motivi, in riparazione della sentenza 31 dicembre 1903 del Tribunale di Voghera ecc.

Appello di Napoli.

20 giugno 1904.

Pres. MARTINO ff. P. — *Est.* FAGGELLA

De Vargas c. *De Vargas.*

Patronato — Azione riguardante diritti onorifici di giuspatronato — Competenza del Tribunale in primo grado — Azione *negotiorum gestorum* — Ammissibilità pel *dominus*.

Giuspatronato — Convento — Chiesa — Patronato per fondazione — Patronato feudale non derivante da diritti di regalia o privilegi — Successione primogeniale.

Prescrizione — Omissione di esercizio del patronato — Non evvi prescrizione per gli eredi.

Le questioni riguardanti diritti onorifici o altri diritti di giuspatronato sono di valore eccedente la competenza pretoria.

Iniziata una gestione di negozio, e volta poi questa dal gestore, *o dai suoi eredi, a nome e profitto proprio, il* dominus, *o i suoi eredi, possono con l'*actio negotiorum gestorum *pretendere e conseguire dal* gestor, *o suoi eredi, le utilità economiche o quanto costoro abbiano detratto o detengono dalla gestione di negozio.*

Il patronato, comprendendo un complesso di diritti onorifici a seconda del suo atto di fondazione, poteva essere costituito sopra un Convento, concretandosi col diritto di eleggere o confermare il capo, di tenere iscrizioni, insegne, monumenti e lapidi nella Chiesa e nell'obbligo della manutenzione dei locali (1).

Il patronato feudale poteva anche derivare da fondazione o dotazione del feudatario, essere annesso al fondo o feudo e seguire la successione di questo. Esso è per la sua indole regolato dalla legge feudale e può definirsi, quanto alla successione, un patronato primogeniale.

Abolita la feudalità nelle Provincie napoletane ed i patronati, con i Decreti 20 luglio 1818 n. 23 e 24 furono ripristinati, col primo, i patronati particolari, ecclesiastici o laicali, sopra benefici di qualunque natura a favore dei legittimi patroni, e, col secondo, si mantenne la abolizione dei patronati feudali, ma con esclusione dei patronati che i feudatarii avevano acquistato, non per concessioni gratuite o per usurpazioni di diritti di regalia o per privilegi o regalie, ma per fondazione o dotazione sia pure con beni feudali dopo la concessione feudale.

In tema di patronato primogeniale, o gentilizio, o anche misto, l'omissione di esercizio dei predecessori dell'attuale avente diritto non fonda contro di lui la prescrizione (2).

Fatto. Con atti 29 aprile e 19 maggio 1903, il duca Agostino De Vargas Macciucca convenne innanzi al Tribunale di Napoli Michele De Vargas, principe di Migliano, assumendo che costui non avesse nessun diritto di compatronato, che spettava invece a lui ottenere come primogenito e rappresentante dell'ex feudatario di Vatolla; ch'egli era stato riconosciuto ed era nel possesso di tutti i titoli nobiliari di famiglia, fra i quali quello di marchese di Vatolla; che il contratto 16 gennaio 1894,

---

(1) Sulla quistione che il diritto di nomina e di presentazione costituisca una manifestazione importante, ma non la sola del patronato veggansi: nota alla sentenza della Corte di Appello di Bologna 22 aprile 1902, vol. XII, pag. 647, e studio pubblicato nel vol. XIV a pag. 449: « *I diritti di nomina e di presentazione nel patronato* ».

(2) Veggasi Appello di Roma 25 febbraio 1899, Spaccialbello c. Demanio e Fondo culto (vol. IX, pag. 296) con la nota ivi.

che pur accettava nel suo interesse, come tutti gli altri atti posteriori, costituiva un atto conservativo del diritto di primogenito, e poteva valere come di una *negotiorum gestio*. Quindi chiedeva che il Tribunale dichiarasse inesistente in persona del convenuto ogni diritto di compatronato e di comproprietà sull'antico Convento, Chiesa e giardino S. Chiara della Pietà in Vatolla; che dichiarasse, invece, che tali diritti di comproprietà e di compatronato spettassero all'istante, quale primogenito della famiglia e rappresentante di tutti i diritti che appartenevano al marchese e all'ex feudatario di Vatolla.

Il convenuto eccepì l'incompetenza territoriale del Tribunale adito; dedusse che occorreva integrare il giudizio colla chiamata in causa del comune di Perdifumo, del Demanio e degli altri discendenti dell'originario autore comune, Tommaso De Vargas seniore; eccep poi la prescrizione dell'azione istituita, per non avere nè l'attore nè i suoi autori esercitato alcun diritto domenicale, mentre tanto il convenuto che il padre avrebbero posseduto i beni *animo domini;* e oppose, in fine, la carenza dell'azione nell'attore, e in merito che questa doveva essere respinta.

Il Tribunale, con sentenza 5 agosto 1903, rigettò tutte le eccezioni del convenuto e anche la domanda dell'attore.

Avverso questa sentenza Michele De Vargas, con atto 11 dicembre 1903, ha prodotto appello, sostenendo tutte le ragioni dedotte in prima istanza.

In diritto. La Corte osserva sulla eccezione d'incompetenza *ratione loci* che, per regola generale di rito civile, l'azione personale e l'azione reale su beni mobili si propone davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha domicilio o residenza (art. 90 cod. proc. civ.), laddove le azioni reali immobiliari e quelle deferite dall'articolo 82 alla speciale competenza del Pretore devono esercitarsi nel *forum rei sitae*, nel luogo cioè dov'è posto l'immobile o dove seguì lo spoglio o la turbativa. Ora tutto sta a vedere se trattasi nella specie di un'azione personale o di un'azione immobiliare. L'appellante sostiene che il duca De Vargas abbia istituita una vera azione reale immobiliare, qual'è quella intesa a negare nel convenuto e ad affermare nell'attore il diritto di comproprietà e compatronato sul Convento di Vatolla e sull'annesso giardino e Chiesa: e che la *negotiorum gestio* sarebbe una *causa petendi*, come fondamento della domanda di un diritto di comproprietà e di compatronato, che sarebbe in realtà la *res petita*. Dall'altra parte l'appellato assume che intese istituire un'azione schiettamente personale, avente per obbietto di far dichiarare il convenuto un suo gestore di negozio riguardo ai diritti provenienti dal patronato ex feudale sul Convento e sulla Chiesa di Vatolla, spettantigli come rappresentante il ramo primogenito della famiglia, in base all'art. 23 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, e avente per obbietto la ratifica dell'istrumento 16 gennaio 1894. E la Corte considera che dall'atto di citazione 29 aprile 1903, col quale fu istituito il giudizio, appare che l'attore mirava a far ritenere il convenuto principe di Migliano un vero e proprio gestore di negozio dei diritti spettanti al ramo primogenito della famiglia De Vargas Macciucca, e, accettando pienamente tutti gli atti e i contratti, eseguiti dal suo *gestor*, chiedeva che tutto ciò, che questi aveva creduto di stabilire e ritenere per sè, fosse invece dichiarato appartenere al *dominus*, come l'unico e vero titolare dei diritti geriti. E se tale fu, in sostanza il pensiero dell'attore e tale l'indole dell'azione, non è a disconoscersi che questa abbia il carattere di una vera e propria azione personale. E' vero che, letteralmente prese, le domande formulate danno all'azione la parvenza di un'azione reale immobiliare, e la sentenza appellata secondo il testo del suo dispositivo fa più risaltare cotesta apparenza; ma, se bene si rifletta al tenore e all'indole dell'istanza, specialmente umeggiata dalla conchiusione specifica della ratifica da parte dell'at-

tore di tutte le convenzioni stipulate col citato rogito 16 gennaio 1894, si scorge che l'azione, per l'indole sua, è una vera e propria azione personale, che ebbe per fine la pura e semplice dichiarazione, che quanto si era operato dal convenuto si dovesse intendere operato da lui come *gestor* nell'interesse del *dominus*. Onde la Corte non crede che una simile azione abbia il carattere giuridico di un'azione reale immobiliare.

L'appellante oppone in sede di appello un'altra eccezione di incompetenza: quella *ratione valoris*. Egli osserva che il patronato si sia estinto obbiettivamente per la perdita delle cose assegnate all'ufficio o all'ente, e, subbiettivamente, per la soppressione dell'ente, e che si siano, in conseguenza, estinti tutti i diritti onorifici inerenti al patronato canonico; che, devoluti i beni al Demanio e soppresso il Monastero Vatolla, il giuspatronato si compendii tutto nel diritto di svincolo e di revindicazione dei beni immobili, cioè del Convento e del giardino, essendo la Chiesa fuori commercio; che il valore controverso, ridotto a sole L. 33 di canone dopo la costituzione enfiteutica 30 giugno 1896, non sarebbe superiore a quello stabilito per la competenza pretoria. Ma basta osservare che il valore della causa si determina dalla domanda, perchè *quoties de quantitate ad iurisdictionem pertinente quaeritur, semper quantum petatur quaerendum est, non quantum debeatur*, secondo il responso di Ulpiano. Il che risponde ai principii fondamentali del rito civile: il magistrato adito deve giudicare della lesione lamentata dall'attore, senza tener conto della minore eventuale estensione del diritto turbato. La stessa decisione del magistrato non ha effettivo valore che sopra l'oggetto del giudizio, vale a dire sulla domanda, e però il valore della causa si determina da questa, anche quando essa ecceda la misura del diritto. Nella specie la domanda riguarda tutti i diritti e i contratti stipulati con l'istrumento 16 gennaio 1894, i diritti onorifici di giuspatronato, e varie altre questioni, le quali, sia pel valore che per la qualità e l'indole dei diritti contesi, erano di competenza del Tribunale (art. 81 cod. proc. civ.).

La Corte osserva che la questione principale di merito impegnatasi fra le parti è sull'esistenza o no di una *negotiorum gestio* da parte del conte Ferdinando De Vargas, e poi del principe Michele De Vargas, nell'interesse del ramo primogenito della famiglia. E sul proposito la Corte osserva che giova ritenere presente l'istanza del conte Ferdinando De Vargas fatta al Ricevitore del registro di Torchiara nel 15 agosto 1869, per ottenere lo svincolo non esclusivamente *nomine proprio* e nel suo particolare interesse, ma anche quale rappresentante nei beni di Vatolla degli altri suoi fratelli duca Tommaso (primogenito) e Giovanni Francesco De Vargas. Infatti in quella domanda è detto: « Il sottoscritto Ferdinando De Vargas Macciucca, figliuolo ed erede di D. Tommaso Vargas Macciucca e quale rappresentante nei beni di Vatolla degli altri miei fratelli duca Tommaso Vargas Macciucca e Giovanni Francesco Macciucca ». E più giù continua: « Ma il Governo per le leggi di soppressione nulla ha potuto acquistare, e tanto il locale quanto la Chiesa e i beni, che appartenevano a quel Convento in sola e semplice amministrazione, sono tornati in pieno diritto agli esponenti, figli ed eredi dell'ultimo barone di Vatolla, e dal municipio di quel Comune al sottoscritto e suoi fratelli come figli eredi dell'ultimo barone di Vatolla e al municipio di quella terra ».

L'appellante obbietta che tutte queste frasi, e specialmente quelle relative alla rappresentanza degli altri fratelli assunta dal conte Ferdinando, siano state adoperate da quest'ultimo per provare la trasmissione del giuspatronato dall'ultimo barone e titolare del diritto a lui sia come figlio ed erede, e sia come donatario della parte disponibile e dei fondi di Vatolla. Quindi, egli conchiude, il conte Ferdinando agiva *non alieno, sed nomine proprio*. Senonchè la Corte

considera che da tutto il tenore del documento in esame risulta chiaro il concetto, che il conte Ferdinando agiva non esclusivamente *nomine alieno*, nè esclusivamente *nomine proprio*, ma agiva per sè e per la famiglia, cioè per sè e per gli altri fratelli, compreso il primogenito, duca Tommaso. Egli intese conservare il diritto non solo nell'interesse proprio, ma della famiglia: v'è in sostanza in quell'atto la *contemplatio sui* e la *contemplatio domini;* ma non può negarsi che quest'ultima vi sia, e che il conte Ferdinando abbia inteso di gerire e abbia gerito un fatto comune fra lui e i fratelli, un *negotium commune* della sua famiglia.

E in questa situazione di fatto è innegabile che per gli altri componenti la famiglia, e specialmente pel primogenito che crede di essere l'esclusivo titolare del diritto conservato, quell'atto di conservazione rivesta il carattere di una *negotiorum gestio*, e che l'autore dell'atto assuma riguardo ad essi la figura di *gestor*. E qui, per l'esattezza dei principii, è d'avvertire che, se il *gestor* fosse stato compartecipe del diritto spettante ad altri, più che un'*actio negotiorum gestorum*, sarebbe sorta un'*actio communi dividundo* (L. 6, § 2 *Dig. comm. div.;* L. 39 *Dig.* 4. t.; L. 18 § 6; L. 25 § 13-15 *Dig. f. erc.* L. 18 § 1 e 20 Cod. *Cod.;* L. 19 *Cod. de neg. gest.).*

Ma non trattavasi di una comunanza di diritti: l'ipotesi in contestazione è tutt'altra. Qui si contende dell'esistenza del diritto di patronato, e se appartenga, esistendo, all'una o all'altra delle parti contendenti.

E' da credere, in assenza di una prova contraria, che l'autore di quell'atto di conservazione abbia agito nell'interesse della famiglia, per sè e pei fratelli, mentre in realtà il diritto sarebbe appartenuto al primogenito. Quindi non l'*actio communi dividundo* o quella *familiae erciscundae* potrebbe avere vita, ma l'*actio negotiorum gestorum.* E se il *gestor* agì anche a nome degli altri, non esclusivamente nell'interesse proprio, non può il suo erede respingere *a priori* quest'azione, salvo a discuterla in merito sotto altro punto di vista. E, conservato alla famiglia il diritto a nome e nell'interesse di tutti i componenti di essa, nella discussione in merito dell'azione proposta è da esaminare a chi debbano devolversi le utilità e le conseguenze del *negotium gestum*, perchè il semplice fatto della *gestio* non esclude la questione di merito circa l'appartenenza del *negotium gestum* fra i vari contendenti. La istanza di svincolo 15 agosto 1869 è da mettersi in relazione con l'istrumento 16 gennaio 1894, col quale l'erede del conte Ferdinando, che agì nell'interesse della famiglia nel 1869, raccoglie e fa proprii tutti i diritti di compatronato, escludendo gli altri componenti la famiglia. Nell'istanza di svincolo l'autore di essa dichiara apertamente di agire anche nell'interesse del duca Tommaso De Vargas, primogenito della famiglia, e il suo erede nel 1894 riconcentra in sè il complesso dei diritti conservati.

Ma è evidente che, se pel primogenito della famiglia De Vargas vi fu una *gestio* nel 1869, il suo successore *in universum ius*, rappresentante il ramo primogenito, potrà con l'*actio negotiorum gestorum* conseguire dall'erede del *gestor* tutto quello che l'erede si è preso del *negotium gestum*, quantunque l'abbia preso credendolo proprio. Su questo punto sembra che le parti non si sieno esattamente apposte nella determinazione e nell'applicazione dei concetti giuridici, lungamente diffondendosi sulla necessità o meno dell'estremo giuridico dell'elemento intenzionale, vale a dire della *contemplatio domini.* La vera situazione giuridica è la seguente: l'autore dell'appellante nel 1869 agì per sè e per la famiglia De Vargas, credendo che anch'egli, come componente di questa, avesse diritto al compatronato, e il suo erede nel 1894, raccogliendo e riconcentrando in sè il complesso dei diritti onorifici e patrimoniali, inerenti al compatronato, va incontro a questo dilemma: o egli era consapevole che

lo svincolo e la conservazione del giuspatronato ebbe luogo nell' interesse della famiglia De Vargas, e quindi a favore di colui o di coloro di questa che fossero i veri titolari del diritto, e intese continuare, completare e concretare quella *gestio* così come l'aveva voluta il suo autore, e il suo operato pel vero avente diritto è anche una vera e propria *negotiorum gestio;* o volle far proprio l'*utile gestum* del suo autore, e in questa ipotesi è da distinguere se l'opera sia stata accompagnata dalla scienza dell'agente che il negozio sia alieno e fatta *sui lucri faciendi causa* come si esprime il Giuliano, o sia stata fatta colla credenza in lui che si trattasse di cosa propria; e il *gestor* è sempre tenuto verso il *dominus* a restituirgli ciò che illegittimamente ha conseguito dal *negotium alienum*, o con l'*actio negotiorum gestorum* secondo alcuni, o con la *condictio sine causa* secondo altri, cioè con i criteri dell'indebito arricchimento, del quale la prima in questi casi sarebbe una diversa forma. E il fr. 5 § 5 *de neg. gest.*, erroneamente citato e interpetrato, si riferisce appunto alla prima parte della seconda ipotesi, a quei casi, cioè, che i romanisti più recenti raggruppano sotto il concetto di una *gestio* dolosa, in cui il *gestor* ha scienza che tratta di un negozio altrui e dolosamente se ne appropria.

Ma la questione della *contemplatio domini* è fuori proposito nella contestazione presente, perchè essa sorge pei fini di determinare la misura della responsabilità del *gestor* e del *dominus*, e sotto questo rispetto, pel completamento, la vera figura giuridica della *negotiorum gestio*, l'*animus aliena negotia gerendi* deve concorrervi. Ma in tema di un *negotium alienum* gerito o *lucri faciendi causa* o nella credenza che fosse proprio del *gestor*, quando questi se ne sia appropriato, è sempre tenuto a restituirne le utilità percette ed esistenti nel suo patrimonio; ed è indifferente se l'azione istituita sia stata anche inesattamente qualificata *actio negotiorum gestorum*, o si debba definire un'azione d'indebito arricchimento o una *condictio sine causa*. Non si tratta di stabilire la estensione della responsabilità del *gestor* o del *dominus*, ma di vedere se l'utilità ritratta, esistente, non diminuita, su cui non è dubbio fra le parti, debba rimanere all'uno o all'altro. L'attore con l'*actio negotiorum gestorum* non chiede nè più nè meno di quello che chiederebbe con l'*actio* di arricchimento, onde se il *petitum* è identico, è perfettamente vano dissertare, come prolissamente han fatto le parti, se davvero l'*actio* istituita debba definirsi un'*actio negotiorum gestorum*, non essendo dubbio che, se il diritto appartenesse all'appellato, l'appellante sarebbe tenuto a restituirglielo. Le parti discutono la tesi di un'unica e complessiva gestione, l'una affermando che sia complessa dal 1869 al 1894, sebbene compiuta da due persone e in due momenti diversi, e l'altra negando ogni forma di *negotiorum gestio*. Ma entrambe errano su questo punto della lite. Qui non si tratta di una sola gestione complessa, comprendente i due atti fondamentali del 15 agosto 1869 e 16 gennaio 1894, ma di una vera e propria *gestio* nell'interesse della famiglia, compiuta dal conte Ferdinando nel 1869, e dell'impossessamento di ogni risultato di quella *gestio* da parte esclusiva del suo erede: sono due periodi e atti distinti subbiettivamente e obbiettivamente. Si potrebbe soltanto questo secondo atto dell'erede definire una *negotiorum gestio* pel *dominus*, soltanto se l'autore lo avesse compiuto secondo intese compiere il primo atto il suo autore, anche cioè nell'interesse della famiglia e però nell'interesse di chi della famiglia fosse il vero avente diritto; altrimenti l'atto rientra in una delle due proporzioni della seconda parte del dilemma sopra formulato. E in questa ipotesi, siccome il *dominus*, per l'atto primo del 1869, avrebbe avuta indubbiamente l'*actio negotiorum gestorum;* così può esercitarla ed estenderla contro l'erede del *gestor*, che si è im-

possessato e si è arricchito dei vantaggi del *negotium* gerito dal suo autore. Sotto questo punto di vista, e non secondo pongono la questione le parti, l'*actio* è ammissibile anche come *actio negotiorum gestorum*.

La Corte osserva che, giunti a questo risultato della dimostrazione, di fronte all'assoluta impugnativa dell'erede del *gestor*, che il diritto conservato dal suo autore e da lui raccolto si appartenga al *dominus* e di fronte all'affermazione sua recisa, che il diritto o non esiste, o, esistendo, si appartenga a lui, è necessità esaminare questi punti controversi, perchè l'esistenza della *gestio* non risolve la questione dell'appartenenza e della sussistenza attuale del diritto. Che il diritto sussista, non pare alla Corte potersi dubitare, tanto vero che lo stesso Ferdinando De Vargas ne operò lo svincolo, e il suo erede ne ha formato obbietto di contrattazione nell'istrumento del 1894. Nè alla Corte pare esatto sul proposito l'assunto del principe di Migliano, che la questione del giuspatronato sia stata riservata in quest'ultima convenzione. Questa ebbe per obbietto il riconoscimento del compatronato fra chi si affermava rappresentante la famiglia De Vargas e l'*ex* feudatario di Vatolla e il Comune di Perdifumo, quale successore dell'antica Università di Vatolla. In esso infatti si dice che il Sindaco era autorizzato a riconoscere in quel rappresentante il « condomino del giuspatronato, appartenente al municipio di Perdifumo e alla famiglia Vargas-Macciucca sul monastero e chiesa con annesso giardino dal titolo di Santa Maria della Pietà in Vatolla, e di stabilire le diverse modalità e norme per l'iscrizione del comune diritto di proprietà ». E nell'articolo 2 il Comune riconosce espressamente nel principe di Migliano il condomino del Monastero, Chiesa e giardino; nell'art. 3 si regola l'esercizio del condominio; nell'art. 4 si provvede alla conservazione degli arredi sacri che si dicono essere stati donati dalla famiglia De Vargas; nell'art. 5 le parti si riservano di far valere in ogni tempo e luogo i comuni diritti di giuspatronato sul Monastero e sulla Chiesa; nell'art. 6 le parti s'impegnano di destinare in tutto o in parte i locali ad uso di pubblica beneficenza o di pubblica istruzione; nell'art. 7 si fa la immissione in possesso; nell'8 il principe garantisce il Comune dalle possibili molestie che potessero venire da parte di altri della famiglia De Vargas pretendenti al patronato. L'appellante invoca l'art. 5 a sostegno del suo concetto della riserva che le parti avrebbero fatto del patronato; ma la Corte considera che la riserva fu limitata esclusivamente all'esercizio onorifico effettivo del patronato, e non al riconoscimento e all'affermazione della sua esistenza; tanto vero che se ne regolarono il godimento comune e la comproprietà dei beni. Inoltre lo stesso appellante, nel sostenere la sua eccezione di prescrizione, si fonda su vari documenti, dai quali crede dimostrare l'esercizio del patronato da parte di lui e del suo autore. In ogni modo egli non potrebbe contro il fatto proprio e del suo autore eccepire la inesistenza di un diritto del quale egli col Comune ha preso e riconosciuto tutti i vantaggi economici ed onorifici. Nè gioverebbe poi alla discussione di merito l'intervento del Comune e del Demanio o di altre parti, in quanto che, avendo l'attore accettato completamente tutti gli atti compiuti dal conte Ferdinando e dal suo erede, compreso l'istrumento del 1894, e accettata tutta la posizione di fatto e di diritto creatasi per l'opera dell'uno e dell'altro, torna inutile ogni possibile integrazione del giudizio, e però risulta infondata la relativa eccezione.

E discendendo al merito della questione, non pare esatto che un patronato sia impossibile sopra un Convento, per la incompatibilità di un *ius praesentandi* colla istituzione organica degli ordini religiosi. Ma qui è uopo osservare che il patronato non solo era costituito sul Convento, ma anche sulla Chiesa, e, soppresso l'ordine monastico, il diritto

sopravvive e s'intensifica sulla Chiesa, nella nomina o presentazione del rettore, nel diritto di tenere iscrizioni, insegne, monumenti, lapidi, e nell'obbligo della manutenzione dei locali. E quanto alla impossibilità originaria della costituzione del patronato, è da osservare che il patronato comprende un complesso di diritti onorifici: *iura patronis debita plura sunt, sed praecipuum est nominatio, et praesentatio, qua patronus, ecclesia vel beneficio vacante, rectorem collatori offert, a quo instituatur.* E il diritto di confermare l'elezione del capo di un Convento, o consertirvi, entrava nel novero di quei diritti, quando il patronato era costituito sopra un Convento, e i canonisti enumerano molteplici e svariate forme di presentazione, e i più sintetici distinsero la *provvisio*, la *postulatio*, la *nominatio*, l'*electio*, la *commendatio*, atti concorrenti alla collazione del beneficio. E' da ritenere, vagliando il titolo di fondazione, che il giuspatronato fu costituito prima sulla Chiesa per titolo di fondazione o di dotazione, che è una fra le più valevoli sorgenti di costituzione, com'è certissimo in diritto canonico, essendo stata la Chiesa fabbricata prima del Convento, poi i patroni, cioè il feudatario e l'università, cedettero la Cappella e il terreno annesso con tutti gli accessorii ai padri francescani, ma conservarono il patronato, perchè non vi rinunziarono, anzi il barone si sottoponeva a certi obblighi e s'ingeriva negli uffici della Chiesa. E che abbiano conservato il patronato, risulta esplicitamente dalla sentenza del Sacro Regio Consiglio 24 marzo-21 aprile 1784, in quanto che quel magistrato ritenne: « *Nam in probatis est universitatem atque utilem possessorem pro tempore terrae Vatollae fundavisse, dotavisse atque refecisse ecclesiam atque monasterium praedictum, quibus modis certum exploratumque est adipisci ius patronatus* »; tanto vero che annullò il patronato dai frati concesso abusivamente ad un tale Lippi, perchè « *ius patronatus monasterii atque ecclesiae S. Mariae Pietatis terrae Vatollae spectare ad universitatem utilemque possessorem terrae praedictae* ».

Da questo pronunziato, le cui affermazioni non s'impugnano, risultano queste verità: *a)* che il patronato preesisteva sulla Chiesa prima della cessione di essa ai frati e alla fabbricazione del Convento; *b)* che continuò a sussistere sulla Chiesa e sul Convento presso i frati; *c)* che apparteneva ai fondatori o dotanti della Cappella, il barone feudatario e l'università; *d)* che si chiarisce insostenibile la tesi dell'impossibilità della costituzione del patronato, quando nel fatto è certissimo che sussisteva e si esercitava; *e)* che l'esistenza e l'esercizio di esso e l'appartenenza al feudatario e all'università sono indubitabili per giudicato, sia per la competenza del magistrato che lo emise, e sia perchè l'apparteneza del diritto in quei patroni fu la ragione esclusiva, determinante, della decisione di annullamento del patronato abusivamente concesso dai frati. Ma quale deve definirsi la natura di questo giuspatronato? Sembra che le parti si avvolgano in concetti alquanto confusi ed incerti. Alla costituzione del patronato occorrono alcune condizioni indispensabili: la capacità del patrono o subbiettiva, la capacità dell'ente soggetto, un titolo legittimo, ordinario o straordinario. Il patronato in esame, quanto alla sua origine e al suo modo di acquisto, è un patronato per fondazione o dotazione: secondo le leggi canoniche, la costituzione della dote del beneficio, l'edificazione o la dotazione di una Chiesa o la concessione del fondo a ciò necessaria, erano titoli ordinari dell'acquisto del patronato; e a questo concetto canonico s'informò la precitata sentenza del S. R. C. — Non si trattò adunque di un patronato per concessione perpetua o temporanea, che sono le altre due forme di costituzione, ma straordinarie. La forma d'acquisto per dotazione aveva una significazione del diritto di proprietà, onde nei primi tempi della Chiesa e fino al secolo XI, l'acquirente del beneficio era addiman-

dato *dominus*, e solo nel secolo XII si trova la parola *patronus* e *patronatus* in luogo di *dominus* e *dominium*. Questa specie di patronato è indicata dai canonisti anche col nome di patronato di giustizia, distinto dal patronato di grazia o di privilegio, derivante da concessione perpetua o temporanea; e fra queste due forme v'è una intermedia, proveniente da transazioni o da servizi che si vogliono rimunerare. Il patronato in esame è di natura laicale, in quanto deriva da un diritto di titolo profano e civile, e appartiene a due determinate persone e non ad una determinata autorità ecclesiastica come tale in ragione del suo ufficio ecclesiastico, nè formato da beni ecclesiastici. E' inoltre un patronato attivo e reale. Quanto alla sua trasmissione dall'originario acquirente ai successori, è da osservare che per costoro i modi di acquisto sono derivati. All'università di Vatolla è succeduto il Comune di Perdifumo, essendosi quella pel nuovo diritto pubblico compenetrata in questo, e pel feudatario è da distinguere se debbansi applicare le leggi comuni della successione ereditaria o la legge che regola il titolo originario di fondazione, se cioè si sia in presenza di un patronato feudale o gentilizio o ereditario o misto. Dalla storia della sua costituzione non sembra dubbio che fu costituito a favore del feudatario. Non è esatto che il patronato feudale debba esclusivamente essere fondato per privilegio o essere di grazia: può anche derivare da dotazione del feudatario, essere annesso al fondo e seguire la successione di questo: *eius successio regulanda est cum iisdem terminis, cum quibus illam in materia feudali vel fideicommissaria regolamus*. Questi patronati sono essenzialmente diversi da quelli derivanti o da gratuite concessioni o da usurpazioni di diritto di regalia o da privilegi e regalie comprese nelle concessioni feudali fatte dal fisco senza prezzo e trasferite coll'università dei beni del feudo; patronati che si esercitavano dai feudatari in nome del feudo e in qualità di procuratori del principe. Gli uni derivavano da fondazioni o dotazioni anche dei beni feudali, e rappresentavano un diritto onorifico e un diritto di dominio insieme; gli altri erano l'esplicazione di abusi o di usurpazioni o di concessioni gratuite. Abolita la feudalità nelle Provincie napoletane, e dopo la legge 30 giugno 1808 e i Decreti 22 dicembre 1808 e 22 luglio 1813, con cui si abolirono i patronati, vennero i due Decreti del 20 luglio 1818 n. 23 e 24. Col primo, si ripristinarono i patronati particolari, ecclesiastici o laicali, sopra beneficii di qualunque natura, non esclusi i curati, e le Parrocchie, a favore dei legittimi patroni e secondo le regole del diritto canonico, per la considerazione che i patronati particolari si erano acquistati legittimamente colle fondazioni e dotazioni dei beneficii, e si dovevano considerare inviolabili come il diritto di proprietà, tanto più ch'erano stati riconosciuti nel Concordato colla S. Sede. E col secondo, si mantenne l'abolizione dei patronati feudali, che nella loro origine rappresentavano usurpazioni di diritti di regalia o privilegi o regalie comprese nelle concessioni feudali fatte dal fisco senza corrispettivo, ed esercitati dai feudatari unicamente come tali e quasi come procuratori del principe; talchè il mantenimento dell'abolizione fu limitato a siffatta categoria di patronati feudali. Vennero esclusi anche, nel testo dell'art. 2, quei patronati che i feudatari avevano acquistati per fondazione o dotazione, sia pure con beni feudali dopo la concessione feudale. I primi furono reintegrati alle supreme regalie, e i secondi risorsero nel patrimonio degli antichi feudatari. Nell'articolo 2 sopra citato per questi patronati richiamati in vita v'è una eccezione: per quelli che sparirono colla devoluzione del feudo, sebbene fosse stato poi riconceduto. Quando il feudo fosse stato devoluto o riconceduto, il patronato non s'intendeva ripristinato, secondo quel Decreto del 20 luglio 1818 n. 24. Ma qui è da osservare che il feudo di Vatolla non fu devoluto alla Corona e poi

riconceduto, ma venduto ad istanza dei creditori di Antonio de Griso davanti la R. Camera della Sommaria, e acquistato dal Generale Giovanni Rocca.

Tutto il Decreto si riferisce soltanto ai patronati contemplati nell'art. primo, che la giurisprudenza vuole che siano, oltre che senza prezzo, feudali ed ecclesiastici sopra beneficii ecclesiastici. Ma v'è un'altra ragione decisiva di diritto: pur essendo dubbia l'aggiunzione della ecclesiasticità del patronato, l'ultima proposizione dell'art. 3 si riferisce alla ipotesi che, sparito per la devoluzione del feudo il patronato, avendolo il feudatario patrono perduto con essa, la riconcessione del feudo, onerosa o gratuita, non può valere come riconcessione del patronato estinto, essendo questo un diritto non inerente alla natura o alla essenza giuridica del fondo, ma aggiunto e posteriormente acquisito o fondato dall'antico feudatario: quindi, se il patronato non si fosse riconceduto con novello corrispettivo, e non se ne fosse fatta menzione, esso non sopravviveva alla riconcessione, nè passava nel feudo col nuovo feudatario. Ma quando, come nella specie, il feudo e il patronato laicale erano oggetto di vendita o di aggiudicazione e mediante corrispettivo che comprendeva l'uno e l'altro diritto, l'ultima parte dell'art. 2 non era applicabile, e il Rocca nel 1660 acquistò per un prezzo complessivo il feudo e il patronato. In questo senso esaminata la questione, e non secondo i criteri discussi dalle parti, ogni dubbio viene meno. E il patronato che fu aggiunto al feudo, derivando da fondazione, è regolato per l'indole sua dalla legge feudale, e può definirsi, quanto alla successione, un patronato primogeniale. Ond'è inesatto che esso sia semplicemente ereditario e abbia smesso ogni carattere di feudalità. Esso si congiunse al feudo e divenne un diritto patrimoniale feudale, soggetto, anche secondo la scuola canonistica, alle leggi della feudalità e della successione feudale.

In ordine alla prescrizione, si osserva che non può trattarsi di prescrizione del giuspatronato contro il Comune o contro il Convento o la Chiesa, dopo l'istrumento del 1894, in cui il diritto di patronato fu solennemente riconosciuto; nè può trattarsi di prescrizione a favore dell'appellante, il quale nel 1869 agì anche nell'interesse di tutti gli altri componenti la famiglia De Vargas e però a favore del duca Agostino: la prescrizione sarebbe stata interrotta per tutti, e la *gestio*, del conte Ferdinando importò il riconoscimento del diritto in persona dell'unico avente diritto al patronato.

E dal 1869 in poi egli non solo non ha operato un'*interversio possessionis*, ma non ha posseduto nemmeno, e il suo possesso, se mai, potrebbe avere inizio dal 1894. E' vero che qui bisogna distinguere la prescrizione del patronato contro la Chiesa, da quella fra compatroni; ma nella specie non è a parlare della prima, che non si eccepisce dall'ente interessato, e sarebbe interrotta da tanti atti di riconoscimento e dagli atti del 1869 e 1894; e non si può invocare la seconda, perchè nel 1869 il conte Ferdinando operò una *negotiorum gestio* nell'interesse del primogenito della famiglia e della famiglia tutta, riconoscendo così il diritto altrui; e il possesso esclusivo dell'erede potrebbe solo incominciare nel 1894. In ogni caso, in tema di patronato primogeniale o gentilizio, o anche misto, qualunque omissione dei predecessori dell'attuale avente diritto non gli può nuocere, per la regola di diritto che « *successores veniunt iure proprio indipendenter a possessore negligente, qui praescriptionem passus esset* ».

In ultimo la Corte osserva che il Tribunale nel dispositivo della sentenza appellata andò oltre il concetto e i limiti, almeno formali, della contestazione e in ciò merita che sia corretto.

Per tali motivi, ecc.

Appello di Palermo.

3 febbraio 1905.

Pres. MAZZELLA, P. P. — *Est.* MIGLIO.

Vescovo di Girgenti c. Sclafani ed Economato dei benefici vacanti in Sicilia.

Patronato Regio — Sicilia — Mensa vescovile — Giudizio in cui non si contende della proprietà — Intervento del Procuratore del Re non necessario.

Legato — Condizione di educandato in Collegio di Maria — Validità.

Il Procuratore del Re, quale rappresentante del R. Patronato, deve intervenire in Sicilia a nome del R. Decreto 27 ottobre 1827 nei soli giudizi relativi a diritti di regalia o di regio patronato, o in cui si si tratti di azioni reali *sui beni di benefici, di badie o di altre fondazioni di regio patronato.*

E però non deve intervenire in un giudizio, nel quale si contende sopra un legato di beneficenza disposto da un Vescovo in prò di un Istituto sui frutti della Mensa.

È valida la condizione, apposta ad un legato di beneficenza, che le beneficate siano educate in un Collegio di Maria.

La Corte osserva *in diritto*, che, giusta il titolo di fondazione del donzellato Cavalieri, costui dichiarò bensì di voler contribuire nel Collegio di Maria di Girgenti onze 200 sui frutti di quel Vescovato, come *peso fisso del medesimo;* ma ciò non significar può costituzione di un diritto reale sui frutti della Mensa vescovile, in quanto l'usufrutto, che è diritto reale frazionario di quello di proprietà, non comporta costituzione di altro diritto frazionario di esso usufrutto; e, avuto riguardo alle leggi del tempo, devesi, invece, ritenere che il donzellato Cavalieri racchiude una costituzione di rendita importante un mero diritto personale, o *ad rem*, garantito ipotecariamente sui frutti della Mensa, in quanto, per la Bolla del Papa Nicolò V, 1° ottobre 1451, e per la Prammatica *de censibus*, del 20 stesso mese, di Alfonso Re di Sicilia, era permesso obbligare, a sicurezza di censi bollari e *quandocumque* e delle rendite costituite dagli enti laicali od ecclesiastici, non meno la proprietà che le rendite: quale obbligo importava costituzione d'ipoteca, che, per avere efficacia rispetto ai terzi, doveva essere iscritta, giusta gli articoli 90, 91 e 92 della legge transitoria 6 gennaio 1889 fra quattro mesi dalla stipulazione di essa.

Per siffatta interpretazione del titolo di fondazione del donzellato Cavalieri, questo non investe, nè vulnera in alcun modo la proprietà dei beni della Mensa vescovile di Girgenti, di regio patronato, e quindi ben fecero i primi giudici a respingere la eccezione di mancato contraddittorio del signor Procuratore del Re, che è richiesto dal R. decreto 27 ottobre 1827 nei soli giudizi relativi a diritti di regalie e regio patronato, o in cui si tratti di *azioni reali* sui beni di beneficii, badie o di altre fondazioni di regio patronato.

(Omissis).

Invano si obietta che quasi tutte le donzelle elette conseguirono la dote di maritaggio senza entrare in Collegio, e che, d'altronde, la clausura in Collegio non sarebbe obbligatoria per legge, perchè, se pur fosse vera l'asserta consuetudine, essa certo non varrebbe a far caducare la condizione dello educandato nel Collegio di Maria ed a frustrare la volontà del fondatore del donzellato; nè codesto educandato può dirsi condizione immorale, in quanto serviva non a predisporre le donzelle alla professione monastica, sibbene ad impartir loro una educazione laica, quale richiedeva la loro condizione civile; mentre, se potesse ritenersi condizione immorale, importerebbe la nullità del donzellato, pel principio di diritto romano in allora imperante: « *sub impossibili conditione factam stipulationem constat inutilem esse* ».

Per questi motivi, la Corte revoca, ecc.

Appello di Palermo.

16 dicembre 1904.

Pres. Mazzella P. P. — *Est.* De Feo.

Economato dei benefizi vacanti c. *Maranzano.*

Benefizio ecclesiastico — Diritto dell'investito al godimento e disponibilità dei frutti e delle rendite — Eredi dell'investito — Economato dei benefizi vacanti — Annualità promiscua — Ripartizione.

L'investito di un benefizio ecclesiastico ha, come l'usufruttuario, la libera disponibilità dei frutti naturali e civili, percepiti o percipiendi, finchè ne ha il godimento.

L'assegnazione delle fruttificazioni maturande lungo l'anno dalla morte dell'investito ai suoi eredi, o aventi causa, può farsi solo dopo la liquidazione e ripartizione della annualità relativa al godimento promiscuo tra i detti eredi, o aventi causa, e l'Economato dei benefizi vacanti, giusta i Regolamenti 23 dicembre 1865 e 2 marzo 1899.

La Corte osserva che il richiamo degli antichi Dispacci e Rescritti, fatto dalla difesa erariale per sostenere la nullità della cessione, sul fondamento che il beneficiato, secondo le regole ecclesiastiche, non fa suoi i frutti del beneficio prima della percezione, senza distinguere fra frutti naturali e frutti civili, i quali in Sicilia per le regole di spoglio, andavano a beneficio della Corona, è fuori di luogo nella controversia in esame; giacchè non si disconosce che almeno una parte della rendita maturata e non percetta dall'investito spetti alla di lui erede e per essa al cessionario Maranzano. E non può seriamente mettersi in dubbio cotesto diritto dal momento che l'investito di un beneficio ecclesiastico è assimilato all'usufruttuario, per cui monsignor Pasqualino poteva benissimo disporre della rendita fino al giorno della sua morte.

L'unico esame è quello di determinore la quota spettante all'investito defunto, secondo il nuovo regime, che ha istituito il R. Economato dei benefici vacanti, ed in ispecie secondo le disposizioni del Regolamento economale approvato con R. decreto del 23 dicembre 1865. Or l'articoio 67 di detto Regolamento, seguendo lo stesso sistema del Rescritto 11 settembre 1830, non tenne conto dell'anno redditizio, ma bensì dell'anno civile e naturale del 1° gennaio al 31 dicembre, e stabilì che i frutti e le rendite di qualuque specie si dovessero ripartire tra gli eredi del titolare defunto e l'Amministrazione, frazionandoli per dodicesimi, detratti i pesi, l'emolumento del subeconomo e le spese di amministrazione, ed attribuendo, dope ciò, agli eredi la rata in proporzione del tempo in cui durò il diritto dell'investito dell'usufrutto. Questo sistema di ripartizione dell'annualità di promiscuo godimento, confermato e completato dall'articolo 93 del successivo Regolamento 2 marzo 1899, n. 64, fu evidentemente violato dai primi giudici allorchè ordinarono al Regio Economo generale di pagare senz'altro al Maranzano la somma di lire 1478.10, corrispondente esattamente alla rata del semestre dal 1° gennaio al 18 maggio 1903, mentre, per le anzidette disposizioni di legge, quel semestre di rendita doveva formare unica massa con le altre fruttificazioni dell'anno di godimento promiscuo, e soltanto dopo la deduzione dei pesi e delle spese si poteva stabilire la fruttificazione netta annuale, e quindi la rata spettante agli eredi ed aventi causa dell'investito.

Che sotto tale riflesso l'appello del Regio Economo sia ben fondato in diritto, non potendosi *a priori* stabilire nella somma di lire 1478,10 l'ammontare della quota spettante agli aventi causa di monsignor Pasqualino, dovendosi anzitutto procedere alla liquidazione e ripartizione dell'annualità di promiscuo godimento, in conformità di quanto dispongono in proposito i Regolamenti del 1865 e 1899. A torto però il Regio Economo sostiene che nella detta quota il Maranzano debba seguire la stessa sorte degli altri creditori di monsignor Pasqualino per quanto riflette la suddetta quota di rendita; giacchè, in virtù della cessione ricono-

sciuta dalla erede universale e regolarmente notificata, la quota medesima si è trasferita nel cessionario, senza che altri creditori possano concorrervi.

Che, stabilito così il diritto del Maranzano, non si può lasciare nell'arbitrio dell'Economato il termine per la liquidazione, molto più che, essendo già decorso l'anno di promiscuo godimento, la detta liquidazione può farsi senza ulteriore indugio, appena restituito il certificato di rendita.

Occorre pertanto prefiggere un termine per tale incombente, e disporre, nel tempo stesso che, decorso inutilmente quel termine, l'Economato paghi senz'altro la somma di lire 1478,10, salvo a ripetere la rata di pesi e di spese.

Che le premesse considerazioni valgono altresì per respingere l'appello incidente del Maranzano, essendo evidente che il Regio Economo non poteva accettare una offerta reale sottoposta a condizioni impossibili, quali erano quelle del riconoscimento del credito di esso Maranzano ed il pagamento immediato della quota maturata e non percetta dallo investito senza detrazione di spese e senza l'osservanza delle norme stabilite dai vigenti Regolamenti per la ripartizione dell'annualità di promiscuo godimento.

Tali condizioni erano manifestamente inaccettabili e giustificano l'azione promossa dal Regio Economo, la conseguente condanna emessa dal Tribunale al rilascio del certificato senza alcun vincolo o condizione. Come al pari, essendosi ritardata la liquidazione per fatto e colpa del Maranzano, non può il medesimo pretendere interessi legali sulla quota che a suo tempo verrà liquidata. Solo, nella ipotesi che l'Economo non ottemperi alla liquidazione nel termine che verrà stabilito, il Maranzano potrà aver diritto agli interessi dal dì della scadenza del termine.

Per tali motivi ecc.

Tribunale di Salerno.

18 aprile 1905.

Pres. Ciampa, P. — *Est.* Vitale.

Confraternita del SS. Rosario c. Congregazione di carità di Montecorvino-Rovella.

Enti morali — Confraternite — Regno di Napoli — Regio assenso — Mancanza — Inesistenza di personalità giuridica — Esistenza di fatto non sufficiente.
Contratti — Mandante — Mandatario — Ratifica.

Per il disposto dei R. Dispacci emanati nel Regno di Napoli dal 1767 al 1777 era necessario il Regio assenso per la esistenza giuridica delle Confraternite.

Il Regio assenso, essendo una regalia, era inalienabile ed imprescittibile, e perciò in rapporto alle Confraternite non poteva presumersi per qualunque decorso di tempo e per l'esercizio anche prolungato e centenario dei diritti che ne derivano.

Il Dispaccio del 28 giugno 1776, che concesse la sanatoria *alla Confraternite non legalmente costituite, richiese come condizione essenziale che si dovesse chiedere il Regio assenso alla Regia Camera nel termine stabilito.*

La sola esistenza di fatto di una Confraternita non basta a provare di avere ottenuto il Regio assenso o la sanatoria, *soli atti valevoli alla sua esistenza legale.*

Il mandatario non obbliga il mandante, ove nel contratto abbia fatto espressa riserva della ratifica da parte di costui

In fatto. Che con atto del 17 luglio 1900 il sig. Alfonso Curci nell'assunta qualità di priore e rappresentante della Confraternita del SS. Corpo di Cristo e del Rosario nella Chiesa di S. Eustacchio in Montecorvino Rovella citava innanzi a questo Collegio la Congregazione di carità del detto Comune nella persona del Presidente sig. Feliciantonio Bassi, esponendo:

Che, dopo diversi atti intimati ad istanza dell'attrice Confraternita alla convenuta Congrega di carità per riavere il possesso dei suoi beni tenuti precariamente in amministrazione dalla Congrega medesima, i due ripetuti enti a scongiurare un grave giudizio divennero ad una convenzione, della quale furono stabilite le basi e le condizioni

mercè due deliberazioni, una della Congrega di carità del 15 agosto 1885, e l'altra della Confraternita del 6 settembre detto anno, debitamente approvate dalla Deputazione Provinciale nel 17 settembre detto anno.

Che la convenzione così autorizzata ebbe luogo mercè il rogito 18 ottobre 1885 per notar Garzilli di Montecorvino Rovella, col quale venne stipulato che da una parte la Confraternita rinunziava a tutte le pretensioni accampate con gli atti precedenti notificati alla Congrega sugli altri beni, e la Congrega a sua volta trasferiva in pieno dominio ed usufrutto al sodalizio anzidetto i due fondi *Arpignano* o *Maiano* e *Mazzeo*, trasferendogliene anche il possesso, ed inoltre si obbligava di pagare annualmente alla Confraternita stessa lire 331, cioè lire 231 direttamente al Tesoriere della stessa e lire 100 pel mantenimento del Sacrestano della Chiesa di S. Eustacchio, nella quale è eretta la Confraternita.

Che a questo rogito non fu voluto dare esecuzione dalla Congrega di carità, donde la necessità di agire in giudizio, pel quale la Confraternita fu autorizzata dalla Giunta provinciale amministrativa.

Chiedeva quindi che la convenuta Congrega fosse condannata in via principale, in esecuzione del contratto, al rilascio dei due stabili ed al rendiconto dei frutti e delle rendite, ed in mancanza agli interessi compensativi del cinque per cento sul valore degli stabili determinato nel contratto, ed inoltre al pagamento di lire 4634 per annate decorse del summentovate assegno fino al 1° gennaio 1900, oltre le successive, ed agli interessi legali sui frutti e sulla detta somma.

Subordinatamente poi chiedeva la condanna della Congrega stessa alla restituzione di tutti i beni immobili di proprietà della Confraternita amministrati dalla detta Congrega di carità, ed a dar conto dei frutti dal dì della constituzione della Confraternita 5 luglio 1883.

In ogni caso, chiedeva la condanna alle spese del giudizio, i danni-interessi, e la clausola provvisionale.

Venuta la causa all'udienza le parti conchiusero come sopra è trascritto, l'una per l'accoglimento della domanda, l'altra per l'inammessibilità e il rigetto e ciò: 1° perchè la Confraternita non ha esistenza legale, che le fu tolta per mancanza di Regio assenso in virtù dei Dispacci emanati da Carlo III e Ferdinando IV di Borbone; 2° perchè, subordinatamente, fu soppressa con le leggi emanate sotto la dominazione francese dell'ex Reame di Napoli, o per lo meno le fu tolta la proprietà, o, infine, l'amministrazione in perpetuo dei beni, che furono assegnati alla Commissione di Beneficenza del Comune, cui è succeduta la Congrega di carità; 3° perchè, più subordinatamente, se ancora fosse esistita, sarebbe stata soppressa per la trasformazione nel fine e concentramento in base alla facoltà data al Governo con la legge sulle Opere pie del 1862, col Regio Decreto 11 luglio 1875, con cui veniva approvato lo Statuto della Congrega di carità, col quale ad ogni modo si assegnava o confermava alla Congrega stessa la proprietà, o quanto meno la perpetua amministrazione dei beni già appartenenti alla Confraternita.

Da quest'ultimo fatto la Congrega di carità deduceva addirittura, benchè non l'avesse eccepita esplicitamente nelle sue conclusioni, l'incompetenza dell'autorità giudiziaria a provvedere sulla domanda in quanto che, accogliendola, si verrebbe a revocare il detto R. D. emanato dalla autorità amministrativa nell'esercizio del potere conferitole dalla legge.

Finalmente sostiene la Congrega che si sarebbe verificata la prescrizione trentennale del dominio dei beni.

In ordine poi al contratto del 1885 la Congrega lo assume privo di effetto giuridico, oltre che per la mancanza di personalità giuridica nella Confraternita, in nome e vantaggio della quale dall'uno dei contraenti si stipulava, anche per essere mancata la ratifica

degli enti autorizzati e l'approvazione dell'autorità tutoria, espressamente riserbate col patto 7° di quel rogito, e finalmente perchè la cessione degl'immobili e gli assegni fatti alla Confraternita non furono autorizzati dal Governo, giusta la legge del 5 giugno 1850.

Da parte sua, il rappresentante della Confraternita deduce la incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere dell'eccezione relativa alla mancanza della sua personalità giuridica, poichè vi osta, a suo dire, un giudicato amministrativo, cioè la decisione della Deputazione Provinciale del 5 luglio 1883, col la quale, in contradditorio della Congrega di carità, fu ritenuta e dichiarata giuridicamente esistente la Confraternita, sebbene si negasse l'approvazione del bilancio, per doversi prima decidere sulla pertinenza dei beni dalla competente autorità giudiziaria.

Subordinatamente deduceva non potersi lamentare la mancanza del Regio assenso richiesto dai Reali Dispacci, perchè la concessione ebbe luogo in via generale in virtù del Real Dispaccio del 28 giugno 1776; che perciò la Confraternita aveva continuato ad esistere legalmente ed a possedere i suoi beni fino al 1805, come risulterebbe da varii documenti, e specialmente da un decreto della Regia Curia di Montecorvino, da due sentenze del Tribunale Misto, e dai conti resi fino al 1804 da un amministratore a nome Nunziante De Filitto; che le leggi del 1806 e 1813 non la soppressero, nè le tolsero la proprietà dei beni, ma solo l'amministrazione, la quale però le fu restituita con Decreto del 1° febbraio 1816; che, se non conseguì effettivamente la restituzione dei beni, non perciò ha perduto il diritto di conseguirli, non essendo stata da alcuna altra legge posteriore soppressa, nè privata dei beni nè della loro amministrazione; che, se per effetto delle leggi sulle Opere pie del 1862 e del 1890 possa essere soggetta a trasformazione o concentramento, ciò dovrebbe risultare da un atto del Governo che esplicitamente lo disponesse, e tale non è il Regio Decreto di approvazione dello Statuto della Congrega di carità.

Che, ritenuta, per tutto ciò, l'esistenza giuridica della Confraternita, ed il suo diritto al possesso ed all'amministrazione dei beni, debba avere esecuzione il contratto del 1885, perchè la ratifica e l'approvazione, benchè riservate nel contratto stesso, erano inutili, essendo virtualmente comprese nei mandati già dati cui si conformò il rogito, e nell'approvazione di tali mandati, e perchè l'autorizzazione del Governo occorre pei nuovi acquisti, non già per la restituzione dei beni già pertinenti all'Ente, e subordinatamente doversi ammettere la revindica, senza potersi opporre la prescrizione, perchè ostacolata dal titolo precario del possesso.

In diritto. I. Osserva che preliminare ad ogni altra indagine è nella presente causa l'esame della eccezione fatta dalla Congrega di carità relativa alla non esistenza giuridica della Contraternita.

Difatti, ove questa esistenza non le venga riconosciuta, non si potrà a nome della Confraternita medesima venire chiedendo la dichiarazione di alcun diritto, nè in base al contratto, nè in base alla voluta proprietà degl'immobili poichè nessun diritto e nessun'azione appartiene ad un Ente che non ha giuridica esistenza.

Nè a giudicare su tale eccezione, con pienezza di giurisdizione, ostano gli atti amministrativi, Regio Decreto 11 luglio 1875, e decisione della Deputazione Provinciale 5 luglio 1883. In ordine al primo, è a notare che esso non ebbe altro scopo nè portata, se non di approvare lo Statuto della Congrega di carità, e le relative norme di amministrazione; nè con esso si intese menomamente d'immutare nulla nello stato delle cose, relativo alla esistenza o meno delle Confraternite che ivi sono nominate, e neppure nella proprietà ed amministrazione dei beni di esse; ben vero si suppose soltanto la soppressione già avvenuta di quegli enti.

Difatti in quel Regio Decreto si legge

soltanto l'approvazione dello Statuto, ed in questo, all'art. 3° non si dice altro se non che la Congrega amministra i beni delle soppresse Confraternite. Tutto ciò dimostra non già che si volle con quel Decreto sopprimere le Confraternite, nè toglier loro il diritto a riavere i loro beni, ma semplicemente che si partì dall'idea che già non esistesse più tal diritto, per aver già cessato di esistere gli Enti cui prima spettavano, ed in tale supposizione, non si dispose già dei beni di quegli enti, ma si provvide soltanto al modo col quale dovevano amministrarsi dalla Congrega che già li possedeva.

Ciò posto, e senza che si possa sconvenire che, in forza dell'art. 23 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie, il Governo avesse la facoltà, insindacabile, perchè importante l'esercizio di un potere strettamente politico, di trasformare le Confraternite, quali opere pie laicali, nei casi ivi previsti, è pure indubitabile che di tal potere non si avvalse col detto Regio Decreto, e quindi esso non può fare ostacolo alla piena competenza dell'autorità giudiziaria, non tanto perchè agli atti amministrativi non implicanti esercizio del potere pubblico, si può ben negare applicazione relativamente al caso controverso, essendo solo vietato di revocarli (art. 4 e 5, legge sul Contenzioso amministrativo), ma piuttosto perchè nel fatto, e vista la sua vera portata, con l'esaminare se, indipendentemente da esso, esista o meno la Confraternita, non si viene a negare alcun effetto giuridico a quanto con esso Decreto si dispose.

In ordine poi alla deliberazione della Deputazione Provinciale del 5 luglio 1883, essa è ancora meno valevole a vincolare il giudizio dell'autorità giudiziaria in ordine alla esistenza o meno della Confraternita.

Di vero, con la legge 20 marzo 1865, furono aboliti i Tribunali del Contenzioso amministrativo, e si attribuì la cognizione di qualsiasi controversia in base ad un diritto all'autorità giudiziaria, e qualunque altro affare alle autorità amministrative su *pareri* dei Consigli amministrativi che siano dalla legge stabiliti (art. 1, 2 e 3 detta legge). Non si sa quindi quale *giurisdizione* avesse potuto esercitare la Deputazione Provinciale, la quale, giusta le disposizioni della legge Comunale e Provinciale del 1865, non aveva che la tutela delle Opere Pie, tutela che non importava punto l'esercizio di una giurisdizione, ma solo una funzione di vigilanza ed assistenza, esplicantesi, fra l'altro, con l'approvazione dei bilanci. Ed è appunto in sede di bilancio, che la Deputazione Provinciale, senza punto pretendere di esercitare una qualsiasi giurisdizione, emise la sua deliberazione del 5 luglio 1883, con la quale, se credette *dichiarare esistente* legalmente la Confraternita, non perciò si arrogò di decidere la quistione nel modo che avrebbe potuto l'autorità giudiziaria, cioè in modo definitivo e come per giudicato fra la Confraternita stessa e la Congrega che si era fatta a contrastare l'approvazione del bilancio di un Ente sottoposto per legge alla sua tutela; ma soltanto, poichè vi era opposizione per più motivi all'approvazione del bilancio, credette di escludere il primo di quei motivi, e fermarsi al secondo, negando perciò, ed è lì tutta la forza e la portata giuridica di quella deliberazione, l'approvazione del bilancio medesimo.

Nè poi, quando diverso e maggiore si potesse ritenere essere stato nell'intenzione della Deputazione l'effetto di quel pronunziato, avrebbe esso potuto perciò acquistare forza di giudicato, per manco di gravami nei termini di legge. Giacchè nella specie si sarebbe trattato non di semplice incompetenza, ma di mancanza assoluta di giurisdizione, che non avrebbe potuto essere sanata per nessun decorso di termini, nè in altro modo, quando a questo principio di ragion legale non era stato peranco da nessuna legge derogato.

Nè poi si potrebbe dire che, se non atto di giurisdizione *dichiarativo* del-

l'esistenza della Confraternita, quella decisione fosse un atto di imperio. *concedente* la esistenza alla Confraternita stessa, poichè a parte se e quando potesse valere ciò a costituirle i beni già perduti nel tempo anteriore, è però certo che da nessuna legge fu delegato alla Deputazione Provinciale l'esercizio del diritto spettante alla Sovranità di conferire la personalità giuridica agli Enti Morali, nè ciò si sostiene, nè quella decisione suona in tal senso neppur lontanamente; onde non occorre più lungamente occuparsene.

II. Osserva nel merito della dedotta eccezione della mancanza di personalità giuridica della Confraternita, che essa è pienamente fondata in disposto dei Reali Dispacci del Regno di Napoli emanati dal 1767 al 1777.

Difatti col Regio Dispaccio del 19 giugno 1767 veniva disposto che il Regio assenso era necessario per la fondazione di qualunque Corpo morale, e che perciò, senza la prova di esso, il Corpo era illecito, e doveva dismettersi, e considerarsi come non esistente. Fu anche dichiarato con lo stesso Dispaccio, e con l'altro dei 27 febbraio 1768, che il Corpo privo di Regio assenso non era capace di acquisti, conseguenza necessaria della mancanza di personalità giuridica. Fu anche disposto con i Dispacci del 15 agosto 1767, 19 giugno 1769, 30 giugno 1769, 18 febbraio 1771, 10 febbraio 1772, 1° maggio 1773 che il Regio assenso, essendo una regalia, era inalienabile ed imprescrittibile, e che quindi per decorso di tempo e pel fatto dell'esercizio anche prolungato e centenario dei diritti che ne dipendevano, non era dato presumerlo. E col Dispaccio del 10 febbraio 1772 fu anche più specificamente detto che il Regio assenso non si poteva supplire, nè per tempo, nè per equipollenza, nè per congettura, ma doveva essere solenne, e nella forma specifica, e vedersi ocularmente originale e nudo. Tutto ciò fu ancora una volta ripetuto e confernato con l'altro Dispaccio del 29 aprile 1775.

Nè contro il disposto di tali Dispacci è lecito invocare l'altro Dispaccio posteriore del 28 giugno 1776. È vero che con esso si dispose:

« Il Re accorda generalmente la sa-
« natoria su la esistenza delle Confra-
« ternite laicali, le quali hanno già prima
« ottenuto il Regio assenso su le regole ».

E' vero che con ciò si derogò al rigore di detti principii a favore di quelle Confraternite che avessero avuto l'assenso sulle regole, ossia l'approvazione regia dei loro statuti, che, a tenore dei principii proclamati con quelle antecedenti disposizioni neppure sarebbe bastato (e ne è prova lo stesso Dispaccio in esame) a far presumere l'assenso sulla esistenza, ossia l'approvazione della fondazione. Ma è pur vero che quella sanatoria non s'intese concederla di diritto e per virtù di legge, ma invece si doveva *impetrare* ed *accordare* mercé ricorso alla Regia Camera ed analoga disposizione da scriversi in dorso dei ricorsi, con la formola: *Concedatur sanatoria, usque ad Regis beneplacitum;* da registrarsi poi nel Registro dei Regi assensi, il tutto come è disposto con l'altro dispaccio del 15 febbraio 1777.

E con l'altro Dispaccio del 19 aprile detto anno poi fu disposto generalmente, e per ogni specie di Confraternite laicali, che dovessero spedirsi il R. assenso fra un mese per rendere legittima la loro esistenza, altrimenti si sarebbero dovute chiedere.

Da tutto ciò si deduce agevolmente che la Confraternita attrice, per provare la sua esistenza di fronte alle precennate disposizioni legislative, avrebbe dovuto provare di aver avuto o il Regio assenso su l'esistenza o l'assenso su le regole e la sanatoria.

Ora nè l'una nè l'altra cosa è stata dimostrata, non essendosi presentati gli atti relativi, da cui tali fatti avrebbero dovuto risultare, nè potendone tener luogo, a senso delle succennate disposizioni, alcun equipollente nè alcuna presunzione, che si vorrebbe dedurre dagli esibiti documenti.

Su tali documenti, esistenti in apposito volume, è a notare: Che quelli ai folii 1, bis, 2, 3, non provano altro, se non la istituzione ed esistenza canonica della Confraternita, partendo esclusivamente da autorità ecclesiastiche.

Che il documento a folio 4, sentenza del Tribunale Misto del 21 giugno 1766, colla quale si ordina a quelli, che avevano tenuta l'amministrazione della Confraternita per i dieci anni anteriori, di rendere i loro conti al detto Tribunale, è anteriore al più antico dei sopra menzionati Dispacci, che esigevano il Regio assenso; non si sa quindi come si possa invocare, per dedurne, sia pure in linea di semplice presunzione, che la concessione del R. assenso o della sanatoria, che con quelli furono prescritti, avesse dovuto aver luogo.

Lo stesso è a dirsi del documento a fol. 24, contenente una dichiarazione dell'amministratore e cassiere della Confraternita in data 15 aprile 1764, con cui accusa ricevuta dagli amministratori del Comune dei conti resi da un precedente amministratore, che si fece consegnare per tenerli presenti nella sua gestione. Lo stesso é a dirsi per l'altro documento ai folii 37 e 38, che sono i conti resi alla Confraternita da altro amministratore nel 1755-1756. Lo stesso è pure a dirsi per l'altro documento a fol. 39, contenente la rivela degl' immobili della Confraternita per la formazione del catasto, con la data 24 novembre 1739. Nessun dubbio che le Confraternite nelle dette epoche si ritenevano legalmente esistenti senza bisogno del Regio assenso, e che quindi potevano liberamente funzionare e possedere, essendo solo soggetti alla vigilanza del Tribunale Misto ed alla revisione dei conti da parte di esso Tribunale nei casi di impugnativa, giusta gli art. 5 del Capo V, e 10 del Capo IX, del Concordato del 1741.

In quanto agli altri documenti, ai folii 9, 25, 26 e 27 essi consistono: Il primo in una declaratoria del Tribunale Misto, datata 7 marzo 1787, contenente approvazione del conto dell'amministrazione tenuta da Felice Denza dal 1° settembre 1781 a tutto agosto 1782. Il secondo ed il terzo in due istanze dei figliani della Parrocchia di S. Eustacchio, entrambe in data 21 luglio 1791, con le quali si chiedeva che, senza procedersi a nuova elezione si conservasse in carica l'amministratore e cassiere Tommaso Mangino, nominato in pubblico parlamento l'anno precedente; e sulla seconda di tali istanze trovasi annesso e scrittori in calce, un decreto della stessa data della Regia Curia di Montecorvino, con cui si autorizza il Mangino a restare in carica.

Il quarto consiste finalmente in una serie di ricevute, scritte una di seguito all'altra, e firmate da Nunziante Di Filitto, amministratore, che dichiara di aver ricevuto da tal Francesco Turco l'estaglio per lo affitto dei beni dell'Ente. Tali ricevute portano le date del 6 aprile e 8 agosto 1802, altra senza data, poi con le date 13 aprile e 23 maggio 1803, 27 febbraio, 13 maggio e 20 aprile 1804.

Ora, in ordine a tali atti, è in primo luogo a notare che in essi si parla sempre e soltanto di Cappella, e non più di Confraternita, ed inoltre in uno di essi si accenna alla seguita elezione dell'amministratore in pubblico parlamento, ciò che a norma del Rescritto 12 maggio 1742, aveva luogo per le Cappelle, ma non per le Confraternite, in cui l'elezione era fatta dai confratelli.

Tutto ciò non induce certo a far ritenere che la Confraternita abbia fino alle dette epoche continuato ad esistere di fatto come tale.

Ma, a parte ciò, è da riflettere che la sola esistenza di fatto non varrebbe a provare di aver ottenuto il Regio assenso o la sanatoria, che erano i soli atti valevoli a dare all'Ente la legale esistenza, l'esistenza di fatto, potendo essere un semplice abuso, sia pur tollerato e non represso, ma che non perciò si può elevare a fonte di diritti, e ad implicita deroga della legge.

Nè ciò va detto solo in ordine al documento contenente le ricevute del

Di Filitto, che emana da un privato, ma ancora in ordine agli altri documenti suindicati, per quanto emanati da legittima autorità.

Giacchè nè la Regia Curia di Montecorvino, nè il Tribunale Misto avevano punto il potere di decretare o dichiarare la esistenza o meno degli Enti pii laicali, ma solo quella di provvedere all' amministrazione ed alla revisione dei conti come per legge; su di che in ordine al Tribunale Misto, basta leggere i sopracennati articoli del Concordato.

Nè, poi, tali atti contengono nulla che importi tale invasione della Regia autorità, essendo intesi soltanto ad autorizzare atti di amministrazione, o ad approvare il conto di un amministratore.

Che, se, per vero, l'aver dato tali provvedimenti, importa che le dette autorità supposero la legale esistenza dell'Ente, non può da questo fatto negativo, per quanto arbitrario, e dovuto probabilmente alla tolleranza che in attesa della loro regolarizzazione si usava a quegli Enti, trarsi alcuna giuridica conseguenza, piú che non lo si possa dalla sopracennata decisione della Deputazione Provinciale del 1883, la quale pur ritenne in modo positivo l'esistenza della Confraternita.

Resta ad esaminare un ultimo documento, quello cioè al folio 29 e seguenti, e che è intitolato: Regole o siano costituzioni c e devono conservarsi dagli ufficiali della Congregazione del SS. Sacramento e Rosario, ecc. ecc.

E su di esso è da osservare che è un foglio informe mancante di ogni autenticità, mancandovi qualsiasi firma, ed anche qualsiasi data. Ma, quando pure esso fosse accertato autentico, non proverebbe punto nè la concessione del Regio assenso sulla esistenza, nè di quello sulle regole, nè la sanatoria, poichè non vi è menzione alcuna di aver ottenuto tali concessioni.

Che anzi, ove si consideri che a tergo del mezzo foglio rimasto in bianco alla fine del detto documento, e che segue il foglio 30, senza essere numerato, vi si leggono le parole: « *Regole per interpretare l'assenso Regale per la Confraternita del SS. Sacramento e di S. Eustacchio* » e dall'altro canto: « *Il memoriale di tutti i fratelli o la maggior parte che chieggono l'assenso tanto sopra le regole, quanto sopra la fondazione; si dere domandare a chi si dirige il memoriale* »; è da argomentare soltanto che si doveva o voleva chiedere l'assenso Regio, perchè necessario, ed è a credere che non sia stato chiesto nè ottenuto, mentre in contrario si sarebbe conservato il relativo documento, se si conserva financo la cartola informe che qui si è esaminata.

III. Osserva che, in base a quanto si è detto, non esistendo giuridicamente la Confraternita, perde ogni importanza la quistione, se le Confraternite conservate fino al 1805 perchè munitesi del Regio assenso, fossero poi state soppresse con le leggi emanate durante l'occupazione francese, ovvero se fosse stata tolta loro la proprietà o l'amministrazione dei beni, e se nell'un caso o negli altri s'intendessero ricostituite senz'altro, o loro restituita la proprietà o l'amministrazione dei beni già affidati alle Commissioni di beneficenza, per effetto del Decreto 1° febbraio 1816 emanato dalla restaurata dinastia, ovvero se ne dovesse chiedere et ottenere la ricostituzione o il trapasso dei beni ed ottenerli per Regia disposizione particolare.

IV. Che, ritenuta la non esistenza legale della Confraternita, ne deriva, secondo si è sopra osservato, la nullità o meglio la inesistenza giuridica del concordato del 1885, poic è chi non può acquistare, nè essere in generale soggetto di diritti, non può stipulare, nè può in suo nome ed in suo vantaggio contrattare, nè procedere ad alcun altro negozio giuridico. Che perciò perde importanza l'altro assunto dalla Congrega di carità, relativo alla inefficacia del contratto per la mancata ratifica ed approvazione; sebbene un tale assunto sembri assolutamente esatto, poichè non basta, perchè il mandante sia obbligato

ch'egli abbia dato al mandatario piena facoltà di obbligarlo senza bisogno di ratifica, ma occorre che il mandatario si avvalga di questa facoltà, in prima contrattando, e poi ancora con non fare riserva della ratifica; nè poi sarebbe dato interpretare altrimenti il patto settimo di quel rogito, che è ben chiaro in proposito, e che d'altronde si spiega con le possibili riserve relativamente ad una delle più essenziali condizioni del rogito stesso, quella cioè relativa alla liberazione della Congrega da ogni obbligo se i confratelli si riducessero a meno di quindici, condizione che pur consentita dalla Confraternita con la deliberazione del 9 settembre 1885, dovette non pertanto formare oggetto di discussione prima di procedersi al rogito del 18 ottobre 1885. La Confraternita arriva a negare di aver dato il mandato a consentirla, e pretende che si ordini dal Magistrato l'esecuzione del contratto senza quella principale condizione, prescindeudo, e ciò è ben strano, dal considerare che non stipulando quella condizione, il rappresentante della Congrega di Carità avrebbe davvero ecceduto il suo mandato quale era nettamente delineato nell'altra deliberazione del 16 agosto 1885.

V. Osserva che in base a quanto si è rilevato va rigettata la istanza proposta dal Curci a nome della Confraternita, di cui malamente ha assunta la rappresentanza, e va condannato esso Curci alle spese di lite.

Per tali motivi, ecc.

Pretura di Pomigliano d'Arco.

20 novembre 1904.

Pretore PRUDENTE

Fondo per il culto c. *Romano*

Pensione monastica — Ufficio posteriore — Nomina a maestro elementare — Diminuzione della pensione — Indebito percetto — Restituzione al Fondo culto — Prescrizione trentennale.

L'art. 8 della legge 7 luglio 1866 non richiede che il religioso percepisca uno stipendio legale per diminuirgli la pensione di cui gode, ma spiega unicamente che egli consegua un ufficio che sia a carico del bilancio dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, non implicando la parola generica ufficio *il carattere della stabilità o della permanenza.*

È però se il religioso fu, posteriormente alla concessione della pensione in virtù di detta legge, nominato maestro elementare, anche provvisoriamente, la sua pensione va diminuita a norma del succitato articolo 8.

E, se fu riscossa la intera pensione, la differenza deve ritenersi un indebito pagamento da restituirsi all'Amministrazione del Fondo per il culto, cui può solo opporsi la eccezione di prescrizione trentennale.

Ritenuto *in fatto* che con atto del 22 agosto 1904 il dott. Zaccaria Giuseppe nella qualità di Ricevitore del Registro in Pomigliano d'Arco e di legale rappresentante l'Amministrazione del Fondo per il culto, nonchè come delegatario dell'Ufficio del Demanio di Napoli, assumeva che il sacerdote Romano Donato, deceduto in Pomigliano d'Arco il 4 settembre 1898 godeva nella sua qualità di ex-frate, sul bilancio della Direzione Generale del Fondo per il culto, un'annua pensione di L. 360, che, in applicazione dell'art. 8 della legge 7 luglio 1866, gli fu sospesa con decreto del 12 novembre 1879, reg. alla Corte dei Conti il 15 gennaio 1880, per la sua nomina di maestro elementare di Pomigliano d'Arco. E poichè tale nomina datava dal 10 luglio 1876, così col detto decreto si liquidava a suo carico un debito di lire 1161, per le annualità indebitamente riscosse dal 10 luglio 1876, a tutto settembre 1879. Che non avendo potuto l'Amministrazione realizzare il suo credito, nel 1901 si rivolse agli eredi del defunto, Romano Marciano e Domenico, e, avendo costoro opposto un reciso rifiuto a soddisfare il debito ereditario, col detto atto li conveniva innanzi questa Pretura, perchè venissero condannati al pagamento delle lire 1161, agli interessi legali dal dì della domanda all'effettivo pagamento e alle spese in-

dennità di giudizio, con sentenza munita di clausola della provvisoria esecuzione.

Comparse le parti in giudizio, gli eredi Romano, eccepivano che dovesse rigettarsi la domanda perchè non sostenuta da documenti, e perchè nessuna prova aveva fornita l'Amministrazione di non aver recuperato il suo credito; subordinatamente eccepivano la prescrizione quinquennale dell'azione trattandosi di pensione alimentaria, ed in ultimo chiedevano che in ogni caso venisse compensato il credito del Demanio sino alla concorrenza di lire 604, ammontare di annualità di pensione dal Fondo per il culto dovute al defunto Romano dall'11 settembre 1880 al 19 aprile 1882, periodo in cui, essendosi dimesso dalla carica di maestro, tenne lo stesso ufficio in base ad atto della Giunta Comunale di Pomigliano d'Arco, in linea provvisoria e senza stipendio legale.

Contestatasi la lite, le parti hanno preso le conclusioni sopra trascritte.

Diritto — Ritenuto che non é a revocarsi in dubbio che il Fondo per il culto sia una pubblica amministrazione, che per quanto costituita con ufficio autonomo, per altrettanto è soggetta alla vigilanza e al controllo del Ministero di Grazia e Giustizia, e del potere legislativo, e che per la riscossione dei suoi crediti gode di tutti i privilegi fiscali determinati dalle leggi per la esazione delle imposte, e quindi all'estratto del conto corrente iscritto in favore dell'ex-frate Romano Donato ed al relativo decreto del Direttore Generale, in base al quale, il Romano fu iscritto nel libro dei debitori categoria 3ª del Demanio dello Stato, che ha la riscossione dei crediti del Fondo per il culto, devesi attribuire quella virtù di prova che meritano gli atti di ogni pubblica amministrazione, che devono ritenersi veri atti pubblici in quanto che contengono attestazione fatta da pubblici funzionari, che ne hanno le facoltà loro conferite dalle leggi. Ma che il defunto Romano abbia riscossa la pensione del 1876 al 1879 non è disconosciuto dagli stessi convenuti, che nella loro Comparsa ammettono che quando la prattica restava in sede amministrativa, nel fare il calcolo del riscosso e non riscosso, in base al libretto da loro posseduto, risultava che il fondo per il Culto aveva sospeso il pagamento della pensione solo nel 1879.

Ritenuto che, in base a tali elementi restando accertato che il Fondo per il culto pagò fino al 30 settembre 1879 all'ex-frate Romano Donato la pensione liquidatagli in virtù delle leggi soppressive, risultando pure in base al certificato del Sindaco di Pomigliano, esibito in atti, che lo stesso Romano con deliberazione consiliare del 7 maggio 1876 fu nominato maestro elementare di detto Comune, carica che tenne fino oltre il 30 settembre 1879, epoca in cui gli fu sospesa la pensione, ne consegue che l'ex-frate Romano, avendo conseguito un ufficio che portava aggravio nel bilancio d'un Comune, in base all'art. 8 della legge del 7 luglio 1866 non poteva più godere della intera pensione, che doveva essere diminuita d'una somma corrispondente alla metà del nuovo assegnamento goduto dal pensionato. E poichè dal decreto del Direttore Generale risulta, e non è controverso fra le parti, che lo stipendio percepito dal Romano nel periodo dal 1876 al 1879 ammontava a L. 760 annue, diminuita tale somma della metà, si ha una differenza superiore all'ammontare della pensione stessa, che risulta completamente assorbita, e indebitamente riscossa dal Romano.

Ritenuto che la riscossione dell'indebito crea un quasi contratto, da cui sorge in chi ha pagato il diritto della ripetizione ed in chi ha riscosso l'obbligazione di restituire (art. 1140, 1145, 1146 C. C.). e l'azione promossa dall'Amministrazione del Fondo per il culto deriva appunto dal quasi-contratto, e come tale è prescrittibile in trent'anni, non ancora decorsi (art. 2135 C. C.), e non in cinque, siccome eccepiscono i convenuti, erroneamente considerando che la somma richiesta rappresenti ancora un

ammontare di pensione alimentaria, mentre si potrebbe soltanto definire così se fossero essi a pretenderla verso il Fondo culto come arretrato non corrisposto, e non già quando il Fondo culto la domanda in restituzione dell'indebito pagamento, che costituisce un diverso titolo di credito.

Ritenuto che i Romano obbiettano altresì che l'attrice non ha dimostrato di non aver riscosso l'indebito dal defunto Romano, ma, tale eccezione non traducendosi che in un'affermazione di aver restituito le somme indebitamente percette, è evidente che: *onus probandi incumbit ei qui dicit*, e quindi non all'Amministrazione incombeva l'obbligo della prova, ma ai convenuti che eccepirono di aver pagato.

Ritenuto che miglior fortuna non incontra la eccezione di compensazione proposta dagli stessi germani Romano, a fondamento della quale deducono che dall'11 settembre 1880 fino al 19 aprile 1882, siccome è comprovato dallo stesso certificato del Sindaco di Pomigliano, l'ex-frate Romano tenne l'ufficio di maestro elementare in linea provvisoria e per atto di Giunta, senza stipendio legale, e che quindi gli sarebbe spettato, per tale periodo la pensione in lire 604 che 'Amministrazione del Fondo per il culto non corrispose. Ma l'art. 8 della legge 7 luglio 1866 non richiede che l'ex-frate percepisca uno stipendio legale per diminuirgli la pensione, ma spiega unicamente che egli consegua un ufficio che aggravi il bilancio dello Stato, delle Provincie o dei Comuni; e quando si consideri che quello di maestro, per quanto provvisorio, sia sempre un ufficio, che importa nel bilancio del Comune una spesa fissa e obbligatoria, se ne deduce che anche in quel torno di tempo il Romano fosse nelle condizioni volute dal menzionato articolo.

Ma, oltre alla lettera della legge, la chiarezza balena in ispecial modo dalla parola generica *ufficio*, che si presta alla più larga interpretazione e racchiude un significato, che non implica necessariamente il carattere della stabilità e della permanenza, nonchè dal vocabolo più generico ancora di *assegnamento* usato in fine dell'articolo per definire il nuovo introito del religioso; basta risalire allo spirito informatore della legge stessa per maggiormente convincersi dell'esattezza dell'interpretazione. Infatti ai membri delle soppresse Corporazioni religiose si concesse una pensione, non perchè essi ne avessero diritto, in corrispettivo di quanto lo Stato loro aveva tolto (tanto vero che fu accordata anche all'ordine dei Mendicanti), ma, a prescindere da una convenienza politica e sociale, a titolo puramente alimentario e a scopo di carità, nonchè per soddisfare quasi ad un obbligo morale spontaneamente assuntosi dallo Stato, che viene sciolto da qualsiasi impegno, quando da alcuni dei suoi organi locali o centrali si corrisponda ai membri dell'Ordine soppresso una qualunque retribuzione, colla quale venisse ugualmente raggiunto lo scopo della pensione, soddisfacendosi in pari tempo per altra via a quelle ragioni che suggerirono di assegnarla. Nella specie poi emerge con troppa evidenza che la carica di maestro elementare fu nel Romano affatto continuativa dal 7 maggio 1866 al 4 settembre 1898, epoca della sua morte, e se nel biennio in questione tenne l'ufficio soltanto in linea provvisoria, tale denominazione si appalesa più apparente che reale, non giovando ai fini della legge che la retribuzione avesse o meno la forma di stipendio, e desse o no titolo a postumi diritti di graduatoria e simili; solamente quando quest'ufficio provvisorio fosse in effetti cessato, il Romano avrebbe potnto reclamare che gli fosse ripristinata la pensione una volta goduta.

Ritenuto che tale dimostrazione non può dirsi superflua in seguito all'eccezione di prescrizione proposta dal Ricevitore, perchè ove mai il Romano avesse avuto diritto a percepire la pensione per quel bienno in cui fu maestro provvisorio, trattandosi di credito liquido ed esigibile, come liquido ed esigibile era quello dell'Amministrazione del Fondo

culto, non si sarebbe potuto parlare di prescrizione, nè lunga, nè breve, perchè la compensazione si opera di diritto, e i suoi effetti si retrotraggono all'epoca in cui essa si verificava. Quindi, se i convenuti avessero dimostrato che la retribuzione percepita dal loro autore fosse inferiore al doppio dell'ammontare della pensione, si sarebbe dovuto far diritto alla eccezione di compensazione, per quella parziale somma che eventualmente avesse superato la metà dell'assegnamento.

Ritenuto che le spese seguono la soccumbenza, che gl'interessi legali vanno dovuti dal dì della domanda, e può concedersi la clausola della provvisoria esecuzione della presente perchè la domanda è fondata su titoli scritti.

Per questi motivi, ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(Sezione IV).

19 maggio 1905.

Pres. Bonasi, P. — *Est.* Di Fratta.

Congregazione di carità di Erbè
c. *Intendenza di finanza di Verona.*

Inabili al lavoro — Congregazione di carità — Beneficenza generica — Rimborso di spese all'Erario per mantenimento degli inabili.

La distribuzione gratuita di medicinali ai poveri non è atto di beneficenza generica e deve perciò sottrarsi dalle rendite di una Congregazione di carità per stabilire la parte delle entrate disponibile per il rimborso di spese per gli inabili al lavoro.

L'avanzo delle entrate patrimoniali, detratte le spese, le tasse, i legati e la beneficenza obbligatoria per volontà di fondatori e per disposizione di statuti, può sempre essere appreso dall'Erario per rimborso di spese per gli inabili, essendo questa una forma di beneficenza, che la legge considera prevalente alle altre.

Considerato che ai termini della precedente decisione del 9-29 gennaio 1904 la questione è ridotta a vedere quante siano state le entrate di carattere patrimoniale della Congregazione di carità di Erbè per gli esercizi 1893-94-95 e 1896 e quanta parte di coteste entrate sia stata spesa in ciascun esercizio per beneficenza generica a fine di potere determinare la capacità dell'ente a rimborsare le somme richieste dall'Erario. Ora dai bilanci preventivi risulta che le entrate anzidette, esclusi gli avanzi di amministrazione e le partite di giro, variarono da un massimo di L. 1463.41 (esercizio 1893) a un minimo di lire 1316.67 (esercizio 1895) e che le spese di amministrazione, di pagamento d'imposte e tasse e di legati o altri oneri variarono da un massimo di L. 1865.88 (esercizio 1893) a un minimo di L. 943.70 (esercizio 1896). Queste previsioni presentano lievi differenze in più o in meno sui risultati dei consuntivi, sicchè resta assodato che le somme provenienti da entrate patrimoniali e disponibili per la beneficenza furono nei quattro esercizii piuttosto inferiori che superiori alle L. 400, ed è per conseguenza dimostrato inesatto l'elenco 31 ottobre 1898 nel quale il Prefetto di Verona dichiara ed espone che le rendite patrimoniali erogate in beneficenza generica superarono in ciascuno degli esercizi 1893-94 e 95 le lire mille.

Senonchè da questo fatto non si può dedurre che la Congregazione di carità non debba rimborsare le somme richiestele.

Dai consuntivi degli esercizi 1893-94 e 1895, cui si riferiscono le due ordinanze intendentizie del 15 febbraio 1899, delle quali sole è presentemente questione, risulta che furono erogate rispet-

tivamente: a titolo di medicinali ai poveri L. 1483, L. 1355 e L. 1337; a titolo di sussidi L 750, L. 617 e L. 708. La Sezione non inclina a credere che la distribuzione gratuita di medicinali sia atto di beneficenza generica; ma tale è certamente la distribuzione di sussidi fatta senza alcuna condizione o circostanza speciale. Ora ciò solo basterebbe a far ritenere l'obbligo della Congregazione di carità, e se a ciò si aggiunge che nè la Congregazione ha dimostrato, nè dai bilanci e dai conti risulta, che sieno erogate in beneficenza specifica obbligatoria le residuali rendite patrimoniali ammontanti a circa L. 400 annue, e quindi tali da coprire in tre esercizi la somma di L. 639 portata dalle due ordinanze anzidette, è uopo concludere che manca ogni ragione ed ogni base per accogliere il presente ricorso. Una volta provato che, detratte le spese, le tasse, i legati e la beneficenza obbligatoria per volontà di fondatori o per disposizione degli statuti, rimane un avanzo di entrate patrimoniali, queste possono essere apprese dall'Erario per una forma di beneficenza, che la legge ha considerato prevalente alle altre.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione 5 maggio 1905.

Pres. Bonasi, P. — *Est.* Pincherle.

Congregazione di carità di Piacenza c. *Ministero dell'Interno e Amministrazione dell'Opera pia Mandelli in Piacenza.*

Opere pie — Istituzione di beneficenza — Caratteri speciali — Concentramento — Esenzione — Legge 17 luglio 1890, art. 60.

La risoluzione ministeriale, nella quale sia espresso che il Governo non intende procedere al concentramento di una pia istituzione, non può essere impugnata innanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato per motivi di merito, ma solo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge: art. 81 della legge 17 luglio 1890.

Può esentarsi dal concentramento un'Opera pia, che richieda per l'elargizione dei sussidi requisiti particolari di povertà vergognosa, riconoscendosi in essa i caratteri particolari di cui all'art. 60 della suddetta legge.

La Sezione, ecc. (*Omissis*).

Con lettera 1° marzo 1902, n. 1949, div. 2ª, la Prefettura di Piacenza trasmetteva alla Congregazione di detta città copia della nota 21 febbraio scorso anno, n. 200183051, con cui il Ministero dell'Interno significava che avendo esso adottato il parere del Consiglio di Stato, contrario al concentramento dell'Opera pia Mandelli, e, avendolo comunicato colla lettera del 16 gennaio p. p., non si era creduto necessario di respingere la proposta di concentramento con Decreto Reale, dato che le lettere ministeriali hanno carattere definitivo.

I motivi per i quali la Sezione dell'Interno opinò contrariamente al concentramento, possono così riassumersi:

a) le speciali condizioni nelle quali l'Opera pia esercita la beneficenza. *L'Opera pia Mandelli dei poveri vergognosi dell'onestà pericolante*, istituita con atto notarile del 7 marzo 1818, approvato con atto sovrano dell'8 giugno stesso anno, ha per fine: 1° di assegnare soccorsi in denaro, che si distribuiscono mensilmente a giovani nubili od a vedove cittadine, dell'età dai 15 ai 30 anni compiuti, di buoni e cristiani costumi, e che per la loro condizione arrossirebbero di domandare la elemosina e, strette dal bisogno, potrebbero correre pericolo di non serbarsi oneste; 2° di dare sussidi dotali prelativamente alle suddette giovani o vedove ammesse al godimento di questa beneficenza; 3° di assegnare in modo straordinario qualche sussidio a persone, le quali, per le speciali circostanze in cui si trovano, si possono equiparare a quelle contemplate superiormente, e di distribuire, da ultimo, ad alcuni poverelli elemosine denominate *di cartello* giusta la tradizione storica del pio istituto;

b) la rilevanza del patrimonio, la quale per una città come Piacenza, non

florida come una volta, non si può negare che si riscontri, posto che l'Opera pia può dispensare ogni anno tredici mila lire in sussidi;

c) il non essere dimostrato il vantaggio che all'Opera pia deriverebbe della gestione che fosse affidata alla Congregazione, il suo patrimonio essendo formato, per considerevole parte, di fondi rustici, e il carico che invece ne verrebbe alla Congregazione stessa.

Contro l'anzidetto provvedimento ministeriale ricorre la Congregazione di carità, presentando le seguenti osservazioni:

1° che il fine dell'Opera è elemosiniero, senza che valga ad esimerla la circostanza che essa avvantaggia determinate persone;

2° che tale carattere non le è tolto dalle condizioni di moralità e di diportamento che si richiedono nelle persone da beneficare e nelle cautele imposte per l'erogazione, alle quali tutte potrà soddisfare anche la Congregazione:

3° che i cauti riguardi, la riserva nelle indagini, la discrezione nei giudizi (di cui parla il Parere) devono usarsi per qualsiasi beneficenza e possono essere usati anche dalla Congregazione;

4° che non esiste l'asserta differenza tra il modo di agire della Congregazione e quello delle altre Opere pie, quasi che quello fosse burocratico, questo no;

5° che non può dirsi rilevante il patrimonio;

6° che evidenti sono i vantaggi che deriverebbero alla beneficenza dal concentramento, cioè una più semplice e più economica amministrazione, un più facile controllo, una più efficace distribuzione del denaro del povero, intenti voluti dalla legge.

Per questi motivi, chiede che piaccia alla Sezione decidere che in conformità delle disposizioni della legge 17 luglio 1890, l'Opera pia Mandelli, istituita in Piacenza, come sopra è detto, è concentrabile nella Congregazione di carità di Piacenza.

(Omissis).

Il Ministero dell'Interno, con nota del 14 giugno 1901, diretta alla Segreteria della Sezione, dichiara di riportarsi alle conclusioni contenute nella sua relazione presentata alla Sezione consultiva, nella quale aveva opinato per il concentramento.

In diritto. — Considerando come non possa non rilevarsi la posizione singolare in cui si mette ora il Ministero dell'Interno, il quale mentre ha fatto proprio il Parere del Consiglio di Stato contrario al concentramento, e ha significato alla Congregazione di carità, la quale aveva proposta tale misura, di averlo adottato, rifiutandosi quindi di promuovere il decreto di concentramento, si richiama ora alla relazione con cui esso esponeva alla Sezione consultiva le ragioni per le quali aveva creduto allora di propugnare codesta misura.

Considerando quindi sul ricorso che, anche prescindendo dall'eccezione che potrebbe essere opposta all'ammissibilità del ricorso, imperocchè a' termini dell'art. 81 della legge 17 luglio 1890 sulla pubblica beneficenza la risoluzione ministeriale, nella quale sia espresso che il Governo non intende procedere al concentramento di una pia istituzione, non può essere impugnata in questa Sezione per motivi di merito, bensì soltanto per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge; prescindendo, dicesi, da ciò, il provvedimento con cui il Ministero dell'Interno non credette di procedere al concentramento della Opera pia Mandelli in Piacenza, non merita le censure che gli sono rivolte dalla ricorrente Congregazione di carità.

Che, infatti, l'Opera pia Mandelli, istituita col rogito 7 marzo 1818, e approvata con atto sovrano delli 8 giugno stesso anno, è intitolata *Opera pia Mandelli dei poveri vergognosi dell'onestà pericolante*, ha per scopo l'erogazione per due terzi delle rendite in soccorsi a domicilio e per un terzo in sussidi dotali, a favore delle figlie e vedove

giovani dell'età di anni 15 sino ai 30 anni compiuti, di buoni e cristiani costumi, c e per la loro condizione arrossirebbero di domandare l'elemosina, e per l'angustia dei bisogni potrebbero pericolare nella onestà, (ivi e articolo 2 dello statuto). Lo stesso atto di fondazione, perchè meglio si raggiungesse lo scopo, aggiungeva: « Se talune di esse *(beneficate)* si esporrà a volontari pericoli e si porrà fuori del contemplato in questa pia fondazione, sarà immediatamente cassata dal rollo anche fra l'anno, e perciò gli amministratori non cesseranno dal sorvegliare continuamente le suddette sovvenute, tanto rapporto alla vita domestica e alle loro occupazioni, quanto rapporto al loro contegno, e specialmente al modesto loro vestire mostrandosi in pubblico ». Ora, questa forma di beneficenza, che prescrive una scelta, anzi una ricerca attenta e scrutatrice delle persone da sovvenire, un silenzio pudico sulle miserie da soccorrere, un sindacato continuo, efficace, e nello stesso tempo delicato e quasi inavvertito su ragazze e vedove ancor giovani, meglio può anche, ad avviso della Sezione, venire esercitato da un'amministrazione autonoma, quale fu istituita dal caritatevole fondatore, che non da una pubblica amministrazione, come è la Congregazione di carità.

La istituzione rientra quindi nel novero di quelle che, a termini dell'art. 60 della legge, possono essere eccettuate dal concentramento perchè « le speciali condizioni, nelle quali esercitano la beneficenza, richiedono una separata amministrazione ».

Per questi motivi, la Sezione rigetta il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(Sezione IV)

28 aprile 1905.

Pres. Bonasi, P. — *Est.* Perla

Società dei Siciliani in Cagliari
c. *Giunta Prov. Amm. di Cagliari.*

Confraternite — Sardegna — Concorso obbligatorio nella ricostituzione dei Monti frumentari Contestazione della qualità dell'istituto — Facoltà delle Giunte Prov. Amm. — Legge 2 agosto 1897 sui provvedimenti speciali per la Sardegna.

Competenza — Se un dato ente abbia oppur no il carattere di Confraternita — Autorità competente — Competenza della Cassazione di Roma a determinarla.

Per la legge 2 agosto 1897 imponente alle Confraternite dell'isola di Sardegna di concorrere alla ricostituzione dei Monti frumentari, le Giunte prov. amm. hanno facoltà di richiedere ad esse i bilanci e i documenti per dar parere sull'annuale contributo da stabilirsi con decreto prefettizio.

Non basta per sottrarsi all'obbligo di corrispondere alle richieste l'impugnare la qualità di Confraternita.

A giudicare però quale autorità sia competente a stabilire se tale qualità siavi o meno in un dato ente è competente la Corte di Cassazione di Roma.

La Sezione *(Omissis).*

In diritto. — Attesochè la legge del 2 agosto 1897 pei provvedimenti speciali per la Sardegna (articolo 3) imponente alle Confraternite dell'Isola di concorrere alla ricostituzione dei Monti frumentari e nu : marii, chiama le Giunte provinciali amministrative delle Provincie a dar parere sull'annuale misura del contributo da stabilirsi con decreto prefettizio; e poichè quei collegi non sono per loro principale istituto semplici corpi competenti, ma autorità tutorie rivestite di propri poteri sugli enti locali, è fuori dubbio che anche nel campo di quelle funzioni consultive, per dare con piena conoscenza di causa il voto ad essi richiesto, abbiano facoltà di disporre gli opportuni mezzi istruttorii e di rivolgersi direttamente alle amministrazioni interessate perchè adempiano

l'obbligo di fornire i bilanci, i conti e tutti gli altri elementi, che occorrano a quella determinazione.

Attesochè non giova obbiettare che nel caso in esame la società dei Siciliani in Cagliari aveva finalmente contestato il carattere attribuitole di Confraternita, poichè anche essendo con ciò deferito al Governo il determinare la qualità dello istituto a norma dell'articolo 3 del regolamento 5 febbraio 1871, la Giunta provinciale amministrativa era chiamata anche su questa giuridica indagine a dare il suo parere; e quindi anche non essendo investita di giurisdizione propria sulla questione, non le era vietato di ordinare la produzione dei documenti necessari a metterla in grado di adempiere consapevolmente al proprio ufficio.

Attesochè d'altra parte, se pure fosse apparso di dubbia legalità il mezzo usato dalla Giunta provinciale amministrativa per ottenere la produzione di quei titoli ed atti, non poteva negarsi al Prefetto, come rappresentante dell'autorità del Governo, di ingiungerla alla Società, come fece col suo provvedimento del 31 ottobre 1898, e se anche la forma di tale richiesta fosse sembrata discutibile, perchè configurata come semplice atto di esecuzione dell'ordinanza della Giunta provinciale amministrativa, tutto ciò non avrebbe vietato al Governo di passare senz'altro alla quistione di merito riserbata al suo esame, anche non essendogli stato d'ufficio deferita la questione stessa dal Prefetto nella via ordinaria tracciata dall'art. 5 del citato regolamento.

Attesochè basta infatti considerare che la stessa Società dei Siciliani nel ricorso al Governo contro l'ordinanza della Giunta provinciale amministrativa e contro l'ingiunzione prefettizia non si era limitata al cennato motivo di rito, ma dopo aver dato esecuzione alla richiesta dei documenti, aveva categoricamente proposto appunto la questione di merito, deducendo le ragioni che, a suo avviso, avrebbero dovuto escludere dall'istituto il carattere di Confraternita; e dal momento che non solo erano stati prodotti gli elementi occorrenti al suo giudizio, ma era stato intanto emesso anche un novello parere della Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 20 gennaio 1899, non vi era ragione perchè il Governo dovesse astenersi dall'esaminare e decidere in via amministrativa l'insorta questione sullo stato giuridico dell'ente e limitarsi invece ad un semplice provvedimento di effetto puramente dilatorio sulla forma della disposta e già adempiuta istruttoria.

Attesochè, mancando perciò di base il primo motivo del ricorso, si dovrebbe passare senz'altro ad esaminare se legittimamente venne attribuito alla Società ricorrente la qualità di Confraternita, e subordinatamente se le si possa o no attribuire quella di ordinaria opera di beneficenza; ma trattandosi di definire giudizialmente il carattere dell'istituto e con esso l'appartenenza e la finalità dei beni, cui si contesta l'indole di dotazione propria del sodalizio, sorge il dubbio della competenza di questa sede a pronunciare sulla controversia.

Per questi motivi, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione 17 marzo 1905.

Pres. Bonasi, P. – *Est.* Pincherle.

Ministero del Tesoro c. *Comune di S. Giovanni a Teduccio.*

Inabili al lavoro Comune — Rimborso di spese — Prescrizione quinquennale inammissibile — Mancata notifica della ordinanza di ricovero - Domicilio di soccorso in altro Comune — Esistenza di Opere pie nel Comune — Prova — Obbligo del Comune.

Non è applicabile la prescrizione quinquennale in tema di rimborso di spese per mantenimento di inabili al lavoro (1).

La mancata notifica dell'ordinanza di ricorso non esonera il Comune dall'obbligo del rimborso.

Nè lo esonera l' eccezione dell' abbandono del Comune di origine e l'acquisto di domicilio di soccorso altrove da parte dell'indigente, se non dimostra e prova in quale Comune tale domicilio fu acquistato; nè l' asserzione dell' esistenza di Opere pie nel Comune, quando non si provi che queste erano tenute al rimborso ed avevano possibilità di eseguirlo.

In diritto. — Attesochè sia da premettersi che, sebbene nella deliberazione di riparto emessa il 26 aprile 1901 dall'Intendente di finanza di Napoli si legge che la somma di L. 8736 posta a carico del Comune di S. Giovanni a Teduccio fu dallo Stato anticipata nel periodo dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896, però la suaccennata somma, come rilevasi dall'allegato stato di liquidazione, indubbiamente si riferisce alla spesa occorsa pel mantenimento dell'indigente Giovanni Bagnano nell'ospizio di S. Gennaro durante il trimestre 1° aprile-30 giugno 1894;

Attesochè, ciò premesso, sia da osservarsi che il reclamo del Comune contro la suddetta deliberazione dell'Intendente fu accolto dai primi giudici in base alla seguente considerazione: « che la eccezione di prescrizione quinquennale prodotta col terzo mezzo di gravame è da accogliersi giusta il costante criterio seguito in materia da questa Giunta provinciale amministrativa, e che per conseguenza si rende oziosa la disanima degli altri motivi del ricorso ».

Attesochè siffatta considerazione, che costituisce tutta quanta la motivazione di diritto della decisione della Giunta 5 dicembre 1902, pubblicata il 22 gennaio 1903, si palesi inaccettabile di fronte alla peculiare indole del credito erariale, del quale l'Intendente domandava al Comune il rimborso. Tale credito, come questo Collegio ha affermato in più decisioni, e segnatamente in quella del 18-25 settembre 1903, riguardante altra consimile controversia fra gli stessi odierni contendenti, non si riferisce a prestazioni pagabili ad anno o a termini periodici più brevi, nel qual caso soltanto la più breve prescrizione sancita dall'art. 2144 del Codice civile è applicabile, ma è un credito di carattere principale risultante dall'anticipazione di una somma capitale dall'Erario pagata per conto dell'ente obbligato per legge a sostenere il peso. E' perciò indubitabile che la azione del ricupero del credito resta esperibile verso l'ente debitore, nella specie il Comune, fino a quando non sia maturata la ordinaria prescrizione trentennale.

Attesocchè, dimostrato contrario alla retta interpretazione della legge il concetto, che unico ispirò la decisione impugnata, debbasi questa annullare integralmente, e così anche nel capo statuente la condanna dell'Amministrazione erariale nelle spese del procedimento.

Attesochè privi di giuridica consistenza si ravvisino anche gli altri motivi dal Comune esposti e dalla Giunta provinciale amministrativa non esaminati in riguardo all'attuale contestazione, i quali motivi sono sostanzialmente gli stessi dedotti dal Comune nella disputa precedente e da questo Collegio con la suaccennata decisione riconosciuti inattendibili.

Non ha pregio il primo motivo riprodotto nel reclamo del Comune a proposito dell'asserta omessa comunicazione dell'ordinanza di ricovero dell'indigente Giuseppe Bagnano, perchè, anche quando non sia provato, o non sia avvenuto, lo invio dell'ordinanza di ricovero per parte dell'autorità di pubblica sicurezza al

(1) Veggasi decisione Cons. di Stato, Sezione IV, 4 aprile 1902, Comune di S. Ambrogio in Valpolicella c. Giunta prov. amm. di Verona (vol. XIII, pag. 679) con nota.

Comune di origine del mendico ricoverato nei sensi dell'art. 5 del Regio decreto 19 novembre 1889, N. 6535, rimane sempre integro ed impregiudicato allo Stato, che anticipò la somma pel mantenimento dell'indigente, il diritto di ricuperarla a carico degli enti chiamati dalla legge a sostenere la relativa spesa.

Nè vale l'altra deduzione de lo stesso reclamo, che cioè debba l'Erario sottostare all'onere della spesa, per averla pagata sapendo che il Comune, ignaro dell'ordinato ed effettuato ricovero, non era stato posto in grado di far conoscere se alla stessa potesse provvedere senza la imposizione di nuovi e maggiori tributi. Invero è ovvio osservare che il Comune, a di cui carico l'art. 81 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, pone la spesa del mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, allora soltanto può da tale obbligo essere esonerato, quando sia provato (ciò che nella specie non è) la sua impossibilità economica a soddisfare la spesa se non mediante istituzione di nuove imposte o aumento delle esistenti. Ripete poi il Comune la asserzione espressa col precedente reclamo, sul quale intervenne la ricordata decisione di questo Collegio: l'asserzione cioè che l'indigente Bagnano, al cui mantenimento si riferisce la spesa in quistione, sebbene nato in S. Giovanni a Teduccio, abbandonò il Comune di origine ad acquistò altrove il domicilio di soccorso. Ma neppure questa affermaziono può essere attesa. A complemento di essa sarebbesi dovuto dimostrare che il Bagnano, per avere tenuto in altro Comune specificamente designato la sua dimora ultra quinquennale senza notevoli interruzioni, sotto lo impero della legge 17 luglio 1890, N. 6972, ha in questo Comune diverso da quello di sua nascita acquistato il diritto di soccorso; altrimenti il domicilio di soccorso del Bagnano resta sempre, giusta il num. 2 dello stesso articolo, nel Comune di nascita, al quale perciò spetta la competenza passiva della spesa occorsa pel suo mantenimento nell'istituto di ricovero.

Irrilevanti sono poi le altre deduzioni con le quali si fa presente che in San Giovanni a Teduccio esiste un Orfanotrofio, al cui mantenimento il Comune contribuisce con annue L. 3500, e che per fine di beneficenza il Comune spende annue L. 13,790, compreso l'anzidetto contributo per lo Orfanotrofio. L'Intendente di finanza. nella sua deliberazione di riparto del 26 aprile 1901, ebbe cura di dichiarare che il rimborso della spesa di cui si tratta, ascendente a L. 87.36, veniva posto a carico del Comune e non di altri enti locali, perchè « in S. Giovanni a Teduccio non esistevano ricoveri di mendicità, nè istituti equivalenti, nè opere pie contemplate negli articoli 17 e 18 del Regio decreto 19 novembre 1889, N. 6525, nè confraternite fornite di rendite patrimoniali disponibili ».

Avrebbe quindi dovuto l'Amministrazione comunale interessata dimostrare, ciò che non fece, che l'Orfanotrofio è in grado di concorrere alla spesa di mantenimento dell'indigente con rendite proprie, apprensibili per il detto titolo, giusta le norme date dall'art. 81 della legge 30 giugno 1889, e dall'art. 18 del Regio decreto 19 novembre successivo. E d'altro canto, poichè il certificato rilasciato in data 17 giugno 1903 dal Regio Commissario straordinario del Municipio di S. Giovanni a Teduccio attesta che dal conto consuntivo dell'esercizio comunale 1894 risultano erogate, fra le altre partite di spese di beneficenza generica e facoltative, L. 120 per sussidii ad impiegati e loro famiglie, L. 161 per la banda musicale, L. 499 per provvista di libri e carte agli alunni poveri e L. 5000 per distribuzione di sussidii e medicine ai poveri, bastano questi dati di fatto, anche detraendo la quota relativa ai medicinali, perchè sia dimostrata la possibilità del Comune di rifondere l'importo di L. 87.36, dallo

Stato anticipato per una spesa, secondo le vigenti disposizioni obbligatorie.

Attesochè, in base alle considerazioni suesposte, il ricorso del Ministero del Tesoro meriti plenario accoglimento, ecc.

Consiglio di Stato.

(Sezione Interni).

Parere del 5 gennaio 1905

Ric. *Pia casa di carità di Pisa.*

Opere pie — Ricorsi contenziosi — Autorizzazione preventiva — Non necessaria.

Gli istituti di beneficenza e le opere pie non sono obbligati pei ricorsi in via contenziosa alla Giunta Prov. Amm. e per quelli alla IV Sezione del Consiglio di Stato di ottenere la previa autorizzazione dell'autorità tutoria.

Comunicato il ricorso alla G. P. A., questa mantiene il proprio assunto, sostenendo che per la retta applicazione dell'art. 36, lettera H, della legge 17 luglio 1890, la previa autorizzazione tutoria è necessaria pei ricorsi contenziosi avanti le G. P. A. e pure avanti la quarta Sezione del Consiglio di Stato, sia perchè quell'articolo non distingue tra magistrato ordinario ed amministrativo, sia perchè, pel rito e per le conseguenze patrimoniali, i giudizi nelle due sedi si equivalgono in quanto le Opere Pie anche in sede amministrativa possono ingolfarsi in litigi infondati e dispendiosi.

La Sezione, senza interloquire sugli argomenti in base ai quali la G. P. A. sostiene la propria tesi, osserva che la giurisprudenza si è pronunciata nel senso contrario alla predetta tesi; le ragioni di codesta giurisprudenza sono diverse, ma le principali sono: 1.° che l'art. 36 succitato non distingue fra le due sedi amministrativa e giudiziaria; 2° che trattandosi di una disposizione limitativa questa va applicata ristrettivamente ed intesa nel senso di giudizi avanti il magistrato ordinario.

La diversa composizione della G. P. A., come autorità solamente tutoria o come collegio giudicante, cadendo sul numero più che sulle persone dei componenti, se dovesse prevalere la tesi della G. P. A. di Pisa, condurrebbe all'assurdo: cioè che un corpo morale dovrebbe riportare la preventiva autorizzazione per stare in giudizio, dalla autorità stessa che intende adire e che deve giudicare in merito. Peggio ancora sarebbe nel caso di ricorso avanti la quarta Sezione contro le decisioni della G. P. A., poichè allora si darebbe facoltà a questa di impedire l'appello contro le proprie decisioni *(omissis)*.

Corte dei Conti.

(Sezione III).

Decisione 24 gennaio 1905.

Pres. Franco ff. P. — *Est.* Martuscelli.

Comune di Taverna e Durante c. *Monte frumentario di Taverna.*

Monte frumentario — Provincie Meridionali — Natura di istituti di beneficenza.

I Monti frumentari istituiti nelle Provincie meridionali sotto l'antica legislazione avevano carattere di Istituti di beneficenza, e perciò i loro conti fino alla pubblicazione della legge 17 luglio 1890 erano sottoposti all'approvazione della Deputazione provinciale.

Considerato in diritto che l'articolo 2 delle Istruzioni per l'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e luoghi pii laicali del 20 maggio 1820, vigenti nelle Provincie meridionali nell'epoca in cui fu istituito il Monte frumentario di Taverna, sono espressamente compresi sotto la denominazione di stabilimenti di beneficenza i Monti frumentari, che furono poi in particolar modo disciplinati, per la provincia della 2ª Calabria Inferiore, dal Regolamento del 19 novembre 1829 e da successive disposizioni.

Che secondo il predetto Regolamento i

Monti frumentari avevano un patrimonio ed un'amministrazione proprii, distinti da quelli dei Comuni, i quali avevano soltanto ingerenze nella scelta degli amministratori dei Monti e funzioni di vigilanza sull'azienda dei Monti stessi.

Che se da un Rescritto del 19 gennaio 1853, riportato in una nota (esibita in atti) dell'Intendente di Catanzaro al Sindaco di Taverna, risulta che il Monte frumentario di detto paese fu costituito con fondi del Comune, risulta però da una circolare (esibita del pari) dell'Intendenza di Catanzaro del 10 giugno 1853 che il detto Monte frumentario rimase sottoposto alle disposizioni del citato Regolamento del 19 novembre 1829; e che non aveva che uno scopo di beneficenza, essendo destinato a soccorrere i coloni poveri.

Che, a ritenere la qualità di istituto di beneficenza nel Monte frumentario di Taverna, non osta la definizione delle opere pie data dalla legge italiana del 3 agosto 1862, nell'art. 1, poichè essa comprende in generale qualsiasi ente morale avente in tutto o in parte per fine di soccorrere le classi meno agiate, nè la enumerazione delle opere pie, contenuta nell'art. 2 del successivo Regolamento del 27 novembre 1862, perchè, all'ultimo capoverso, si soggiunge con espressione generica che sono da considerare opere pie tutte quelle istituzioni, opere o fondazioni, che sotto qualsiasi nome o titolo si applicano a scopi di beneficenza.

Che, se nell'enumerazione fatta dal citato art. 2 del Regolamento si dice esser compresi tra le opere pie i Monti di pietà o pignorazione, quando non siano congiunti a Monti frumentari, non si può ritenere che con ciò siasi voluto negare in modo assoluto il carattere di opere pie a tutti i Monti frumentarii, ma che siasi inteso, nel caso contemplato, che i Monti di pignorazione e di pietà non fossero da considerare come opere pie a sè, e dovessero seguir la sorte dei Monti frumentari, a cui fossero congiunti, i quali Monti frumentari avrebbero potuto in qualche regione mancare dello scopo di beneficenza, e non esser quindi da considerare come opere pie.

Che, essendo il Monte frumentario di Taverna da considerare come opera pia, i suoi conti dovevano, per l'art. 15 della legge 3 agosto 1862, essere approvati dalla Deputazione provinciale. Laonde è da ritenere che quella di Catanzaro pronunziò competentemente quando emise le impugnate deliberazioni del 1880, ed essere infondata la eccezione d'incompetenza opposta dagli eredi degli amministratori Durante e Davoli.

(Omissis).

COMMISS. CENTRALE PER LE IMPOSTE DIRETTE

18 maggio 1904.

Ric. *Seminario vescovile di Chiavari*

Imposta ricchezza mobile — Seminario — Proventi — Tassabilità.

Sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile i proventi che un Seminario, come istituto di educazione e d'istruzione, ritrae dal complesso della sua gestione scolastica.

Udita la relazione sul ricorso del Seminario vescovile di Chiavari contro la Commissione provinciale di Genova in data 22 gennaio 1904, che accerta a nome del Seminario medesimo il reddito di L. 1500 di categ. B, pei proventi delle rette corrisposte dagli alunni, per le offerte dei fedeli ed altri cespiti derivanti dall'istituto scolastico;

Ritenuto che il Seminario ricorrente appoggia il suo ricorso su un doppio ordine di motivi: gli uni riguardanti la esistenza del reddito accordato: gli altri relativi alla intassibilità, per cui si invoca una decisione resa da queste Commissione centrale nel 23 novembre 1903 su ricorso del sacerdote Testa direttore di un istituto scolastico:

Considerato che tutti gli argomenti e motivi, svolti nei ricorsi del Seminario, in quanto riguardano l'ammontare del reddito accertato, toccano l'estima-

zione di esso, trattandosi in sostanza di giudicare se pel suo modo di funzionare, per la maggiore o minore entità delle rette, per la esistenza di offerte estranee, e per altre circostanze di fatto sussista pel Seminario un reddito in misura imponibile. Tale questione di pretta estimazione non è proponibile in questa sede;

Considerato che mal s'invoca dal ricorrente la decisione emessa da questa Commissione centrale per l'istituto salesiano, giacchè ben diverse era la fattispecie e la questione volgendo allora sulla tassabilità di eventuali proventi dei lavori compiuti a scopo di istruzione tecnica dei ricoverati, proventi questi destinati al mantenimento dei ricoverati medesimi:

Considerato che invece nella specie viene in discussione la tassabilità dei proventi che il Seminario, come istituto di educazione ed istruzione religiosa, ritrae dal complesso di questa sua gestione scolastica, e posta così la questione non può che risolversi in senso affermativo.

Di vero niuna eccezione viene stabilita dalla legge a profitto di istituti che abbiano per loro scopo l'educazione e l'istruzione, sia pure escludendo il fine immediato della speculazione, quando in fatto dalle operazioni dell'istituto promani un reddito qualsiasi, e la esistenza di questo reddito risulti accertato con giudizio insindacabile delle commissioni di merito.

Per questi motivi ecc.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Relazione *presentata ai Ministri di Grazia e Giustizia e dei Culti e della Istruzione pubblica dalla Commissione istituita col R. decreto 15 maggio 1904 per istudiare i limiti degli obblighi dei Vescovi di Sicilia per la conservazione delle Cattedrali ed altri edifizi sacri, ed i mezzi per ottenerne l'adempimento.*

ALLE LL. EE. I MINISTRI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

La questione proposta allo studio della Commissione, cioè quali siano " i limiti degli obblighi dei Vescovi di Sicilia per la conservazione delle cattedrali ed altri edifizi sacri, ed i mezzi per ottenerne l'adempimento " non è nuova nella storia del diritto siciliano ecclesiastico e civile.

Così il Parlamento come i Sovrani dell'isola han dovuto più volte provvedere alla sorte delle chiese cattedrali e degli annessi edifizi, troppo spesso lasciati in abbandono da chi avrebbe dovuto averne la cura maggiore, nonostante il pregio storico ed artistico e la ricchezza delle loro dotazioni.

Il Parlamento ne prese interesse, con una particolare deliberazione, durante il Regno di Ferdinando il Cattolico. Per voto comune di tutte le tre Camere fu domandato al re che facesse legge dello Stato la prescrizione canonica, per la quale la quarta parte delle rendite diocesane doveva essere

assegnata per la conservazione ed il restauro di sacri edifizi, e che affidasse l'amministrazione del patrimonio così formato a persone elette e vigilate dal Governo, affinchè ne fosse impedito qualunque altro non legittimo uso. Rispose il re che egli aveva pure allora provveduto su tale materia e che si osservassero le sue disposizioni (1).

Così dicendo, il re si riferiva ad una prammatica che egli aveva diretta al vicerè Moncada, con la data del 22 gennaio 1514. Premessa in questo atto la dichiarazione che ai re di Sicilia spetta anche la giurisdizione ecclesiastica, pel privilegio apostolico che loro aveva conferita la qualità di legati del Pontefice; e dichiarato, inoltre, che delle pericolose condizioni delle chiese monumentali doveva la colpa addebitarsi principalmente alle autorità diocesane; Ferdinando il Cattolico ordina al vicerè che imponga a queste il pagamento annuale della quinta parte delle rendite proprie, che ne curi, servendosi dei mezzi privilegiati pel fisco, la riscossione esatta, e che dia l'amministrazione a tali persone che ne garantiscano l'uso a vantaggio del culto e degli edifizi, secondo i bisogni e tenendo conto della volontà de fondatori (2).

Questi erano stati ordinariamente i Normanni; i quali, a grado a grado che rivendicavano il territorio dalla dominazione degli arabi, facevano risorgere le chiese antiche, fabbricando i monumentali edifizi ed assegnando ricche dotazioni, affinchè fosse provveduto con larghezza e con sicurezza a qualunque bisogno. Perciò Ferdinando il Cattolico altro non fece che richiamare i capi delle chiese locali, e principalmente i Vescovi, alla osservanza degli obblighi loro imposti da' fondatori; la novità fu soltanto questa, che, avendo la esperienza dimostrato che era vano sperare da parte di quelli l'adempimento spontaneo del proprio dovere, si diede alla potestà civile lo incarico della riscossione, anche per costringimento, e per l'impiego delle somme riscosse s'istituì, luogo per luogo, un'amministrazione indipendente dai Vescovi.

La prammatica del 1514 rimase a fondamento del diritto siciliano sulla presente questione. È vero che, secondo il pensiero del sovrano, non doveva essere che un provvedimento transitorio, da osservarsi fino al giorno che le chiese fossero tornate a non avere altro bisogno che della ordinaria conservazione (3). Ma è pur vero che tal giorno non venne mai, sia per la vecchiezza dei tempii e il troppo grave abbandono, sia per la resistenza sempre

---

(1) Capitula Regni Siciliae, I, p. 575, 576, cap. CXIII: « Placet v. Maiestati quod super haec servetur v. pragmatica, a M. Sma diebus praeteritis emanata ».

(2) Ivi, p. 576: Gallo, Cod. cal sicil., I, 126 « omni mora dilationeque postpositis, ex omnibus reditibus et proventibus archiepiscopatuum, episcopatuum... capiatis capiqua faciatis indistincte quintam partem quolibet anno; quam erogare faciatis pro viros Habiles.., pro reparatione et ornamentis ipsarum ecclesiarum et earumdem officinarum illud prae omnibus intuentes ut cultus divinus in aliquo non minuatur a forma et voluntate primorum fundatorum... ».

(3) Ivi... « Hoc enim mandatum nostrum et pragmaticam santionem praecipimus duraturum et duraturam quo usque ecclesiae praedictae et eorum officinae fuerint reparatae, ornatae et celebratae ».

opposta dai debitori a farsi togliere una parte di quelle rendite che erano abituati a considerare tutte come proprie. Così è dichiarato espressamente in un decreto del vicerè De Vega nel 1552, col quale, per ordine sovrano, viene nominato un visitatore, ossia un ispettore o commissario, fornito di ogni potestà, affinchè, recandosi sui luoghi, prenda cognizione dello stato delle chiese, e da per tutto provveda in modo che torni in piena osservanza la prammatica di Ferdinando (1). I visitatori erano veri delegati; questo era il titolo della potestà che esercitavano; e in conseguenza essi avevano, nel proprio ufficio, le facoltà stesse del sovrano (2). Qualora non si fossero fatte speciali riserve o non fossero sopravvenute correzioni o disapprovazioni da parte del re, i decreti dei visitatori erano quasi li avesse il re stesso emanati, ed avevano efficacia come di legge. Ciò interessa la qui trattata questione; perchè è proprio nei decreti dei regi visitatori che devono cercarsi le norme colle quali essa fu risoluta, ripetutamente, nel diritto siciliano; sia perchè tali decreti avevano, come ora si è detto, valore di legge, e sia perchè l'ufficio dei visitatori era in special modo di osservare qual fosse lo stato degli edifizi pel culto e di provvedere che non deviasse, per loro riguardo, dalla volontà dei fondatori e dalle leggi del regno (3). I visitatori, succedendosi dal principio del secolo XVI alla metà del XVIII, e referendosi ciascuno di essi al proprio predecessore, di cui confermava o rendeva più complete e più efficaci, od anche modificava le disposizioni secondo la esperienza e di bisogni propri dei tempi e dei luoghi, vennero a formare una specie di diritto traslatizio, che poi fece capo e rimase costante ne' decreti della visita del De Ciocchis, la più importante fra tutte. Egli fu visitatore per Carlo III. Nel 1743 ne furono raccolti gli atti, che il sovrano approvò e per la cui esecuzione diede ripetuti provvedimenti (4). Depositati negli archivi, essi fecero legge per quanto ne costituiva l'oggetto, nè più perdettero tal qualità. Nel 1833, un regio decreto, fatto per riordinare le amministrazioni dei patrimoni ecclesiastici in Sicilia, dichiara sempre vigenti le regole stabilite nella visita del De Ciocchis (5): le quali regole, in un editto vice reale del 1835, è dichiarato che non hanno bisogno di essere munite di forza di esecuzione,

---

(1) Gallo, I, 134: « In nome della Maestà Cesarea... essendo informati che per lo dicto regno si ritrovano alcune ecclesie delle quali, si per l'antiquità del tempo, come per lo poco zelo si ha tenuto del divino servizio, parti son rovinate e parti minacciano ruina et altri se retrovano senza jogali et ornamenti... Datum Panormi die 10 m. dec. 1552 ».

(2) Ivi, Carlo III nella nomina del visitatore De Ciocchis 4 maggio 1741: « Damos y conferimos nuestras vezes, poder y auctoridad complida por las presentes, con las quales y en virtud de nuestra cierta ciencia y r. auctoridad otorgamos y mandamos... ».

(3) Ivi: « ..... mandamos que... os informereis con todo cuydado y diligencia... si se ha reparado las fabricas de los templos, y si estan estos con la decencia y decoro que se requiere segun lo que desponen los sacros canones... ».

(4) Ivi, pag. 144 e seg.

(5) Decr. di Ferdinando II, 1° giugno 1833: Collez. delle Leggi, Napoli 1833, p. 172 e seg.

poichè l'hanno per sè stesse, essendo simili alle leggi fin da quando Carlo III le ebbe approvate (1). Quindi nelle stesse regole è contenuto ed esposto il diritto siciliano a riguardo della partecipazione de' Vescovi nelle spese di conservazione e restauro de' monumenti sacri, a riguardo de' mezzi che garantiscano l'adempimento esatto di questa loro obbligazione.

Riassunte nelle loro più interessanti parti, queste regole sono le seguenti :

A. — *Quota del contributo vescovile.*

Da nessuna parte si leva dubbio sull'obbligo dei Vescovi a concorrere, colle proprie rendite, al mantenimento e restauro delle cattedrali e dei dipendenti edifizi. Le disposizioni dei canoni, gli oneri delle fondazioni, le leggi dello Stato sono su questo punto concordi. La questione si limita a fissare la quantità della contribuzione vescovile. Stando all'anzidetta deliberazione del Parlamento, anche in Sicilia si praticava l'antica ripartizione canonica delle rendite diocesane, per la quale, assegnate tre parti rispettivamente alla mensa del Vescovo, al mantenimento del clero ed ai bisogni vari della beneficenza, la quarta si devolveva alla conservazione degli edifizi del culto.

La prammatica di Ferdinando il Cattolico mutò alquanto, portando il contributo vescovile alla quinta parte. Certo egli poteva farlo; non solo perchè quella regola canonica era più di consuetudine, per quanto diffusa, che di legge; ma perchè, per la sua triplice qualità di sovrano, di patrono e di legato pontificio, egli era investito di ogni potere sulla disciplina e molto più sull'amministrazione del regno. Ma di questa stessa autorità erano, per delegazione, investiti i regi visitatori: essi quindi, pur sempre richiamandosi ai canoni ed alle leggi civili, ed a quelle in particolare di Ferdinando il Cattolico, non erano poi obbligati a tenersi rigidamente alle quote già stabilite; ma non avevano facoltà di variarle, come le variarono di fatto in più modi, per corrispondere a quelle che realmente erano condizioni speciali de' luoghi e de' tempi.

Per ridurre a principî sicuri questa varietà, di cui negli atti delle regie visite si hanno numerosi esempi, occorre distinguere più casi.

Qualora in una chiesa si avesse bisogno di un lavoro particolare e di carattere accessorio, per esempio, aprire una cappella, rifare un'altare, ecc., il visitatore imponeva, per una volta sola e per quel determinato scopo, il pagamento della somma necessaria (2). Invece, quando occorresse assicurare che tutti gli oneri di ordinario mantenimento dell'edifizio fossero eseguiti, il patrimonio vescovile veniva gravato di una tassa annuale, stabilita con questi due criteri: la importanza dell'edifizio e la potenza economica del beneficio da gravarsi.

---

(1) 9 novembre 1835: Gallo, I, 146-47 « la visita di Mr De Ciocchis è divenuta legge del Regno per un editto dell'immortal Carlo III e si riguarda come emanata dal supremo legislatore ».

(2) Es. Chiesa di Patti, De Ciocchis, S. r. visitationis... acta, Palermo, 1836, II, 45.

Il visitatore giudica quel che convenga e decreta: l'interessato se si crede eccessivamente colpito, può ricorrere al Re ed ottenere una diminuzione di aggravio. È però da osservarsi che questa concessione può essere ottenuta quando si dimostri che la tassa imposta supera le forze del patrimonio, attesi gli altri oneri cui questo deve soddisfare, non mai quando potrebbe imporsene una minore, se si guardasse strettamente ai bisogni dell'edificio; poichè la contribuzione vescovile non servirà soltanto a questi anno per anno, ma deve anche formare una somma di deposito per le occorrenze future e imprevedute.

Perciò, se pei lavori di conservazione si abbiano altri mezzi, parziali o totali, che provengono d'altra parte, nemmeno per tal motivo la obbligazione del Vescovo cessa: egli deve pagare senza eccezioni, quanto gli è prefisso; fatto il pagamento, di null'altro è responsabile, poichè l'amministrazione non è da lui dipendente (1).

In ultimo, può aversi il caso, che fu assai frequente, che il tempio od altro edificio si trovi nello stato di generale deperimento, in modo da aver bisogno di tale riparazione che non può essere compresa fra le opere abituali. In questo caso il regio visitatore impone al patrimonio vescovile il pagamento di altra somma, senza relazione con quella annuale anzidetta, e non determinata in una cifra, ma colla dichiarazione che dovrà essere quale il bisogna richieda (2). Unico limite, non superato mai è questo, la maggiore contribuzione cui può essere tenuto il Vescovo deve esser sempre secondo il diritto canonico e le leggi del Regno (3); cioè da un lato non deve esser tale che tolga il modo di adempiere alcuno di quegli uffici, che le leggi della Chiesa impongono al ministero episcopale; dall'altro non deve essere portata al di là di quella somma che le leggi civili determinano come massima, e che è formata, secondo la prammatica di Ferdinando, non abolita nè modificata mai, dalla quinta parte delle rendite. Di più non si poteva chiedere; di meno si, per concessione dei visitatori. Se i bisogni fossero stati maggiori, cioè se la spesa da sostenersi avesse superato la quinta parte delle rendite del Vescovo, il provvedimento da prendersi, per conciliare l'una con l'altra cosa, era di costringer quello al pagamento del quinto per più anni di seguito, fino a che il bisogno non ne fosse cessato.

B — *Determinazione della rendita da tassarsi.*

Se dovesse la quinta parte, di cui ora si è detto, prelevarsi da tutta la massa delle rendite vescovili o dal residuo netto da pesi che non siano quelli che costituiscano l'adempimento dell'ufficio, è da osservarsi che è questione che non aveva nei tempi passati la importanza che poi venne ad avere, per

(1) Ivi, I, 288, 399, 518, 519; II, 46, 54; III, 312, 314.

(2) Ivi, I, 123, Palermo: « si maioris quantitatis pro reparatione opus fuerit, eadem per Archiepiscopum... solvatur... ». Id. II, 46; III, 314 est.

(3) Ivi, II, 154: « prout canones et regni capitula... exigunt ».

la ragione che da quei pesi i beni ecclesiastici erano ordinariamente liberi, per le immunità e le franchigie di cui erano ricchi. Il silenzio delle leggi, canoniche e civili, su questo punto non è perciò argomento a supporre che esse abbiano inteso che la quota di tassa dovesse imporsi sulle totalità della rendita: se la dichiarazione del contrario manca, il motivo è che ne mancava il bisogno. Ma nemmeno è vero che del tutto essa manchi. Più volte nelle leggi si trova detto, come massima, che gli ecclesiastici non devono essere in un sol tempo gravati due volte (1).

Ma in modo del tutto certo ciò dichiarò il Parlamento, quando fece al Re la domanda che rendesse obbligo il pagamento della quota; disse che tal pagamento doveva farsi con le rendite delle chiese, però dedotto il donativo regio, vale a dire il tributo che il Parlamento stesso determinava che dovesse pagarsi al Re, e che formava debito anche per gli ecclesiastici, i quali, per mezzo della loro camera (braccio ecclesiastico), concorrevano in tali deliberazioni (2). Sicchè è da ritenersi, senza che si veda donde potrebbe sorgere il dubbio, che tale prelevamento, quando la questione poteva avere pratico interesse, si facesse sulle rendite delle mense vescovili liberate dai pesi fiscali, come pur da quelli che costituivano debito e quindi diminuzione di patrimonio, indipendentemente dagli altri che non erano che di amministrazione (3) o di esercizio dell'ufficio proprio dell'ente.

C — *Edifici da conservarsi e restaurarsi colla contribuzione dei vescovi.*

Negli atti sovrani, nella prammatica del 1514 innanzi tutto, e poi nelle deliberazioni del Parlamento e nelle nomine dei regi visitatori non si determina in modo specifico quali siano gli edifici, alla cui conservazione ed al cui restauro devono essere impiegate le somme pagate a tal uopo dai Vescovi; si parla in generale di fabbriche, di chiese e qualche volta delle officine di queste (officinae, officinatus), cioè dei luoghi dipendenti, addetti ai bisogni del culto (4).

Più chiaramente questa materia è trattata nei decreti dei visitatori e del De Ciocchis in ispecie. Da essi si rilevano le disposizioni seguenti:

I) non devono mai porsi a carico delle somme pagate, come sopra si è detto, dai Vescovi tutti quei lavori che servono o per mantenimento o per

(1) Cap. 402, 441, Alfonso « non è iusto che simul et semel li Prelati duplici avere graventur ».

(2) Cap. 93, Ferdinando II: « la quale parte de li renditi di ipsi ecclesii, deducto lo donativo di Vostra Altezza, si expenda... ».

(3) Infatti fra gli oneri dei patrimoni vescovili si legge, negli atti dei visitatori, anche una spesa intitolata: « Pro pontibus turribus et regente »; spesa che è di carattere amministrativo, come quella che era destinata alla manutenzione ed alla difesa della proprietà fondiaria.

(4) Gallo, cit. I, p. 133-135-141. — Pramm. del 1514: « pro reparatione et ornamentis ipsarum ecclesiarum et earumdem officinarum »; Diploma di Carlo V: « pro reparatione ecclesiarum earumdemque officinarum ». Gallo, I, 127, 133.

restauro di edifizi, facienti parte del patrimonio diocesano, ma separati da quelli che sono direttamente destinati al culto. Affinchè nel fatto non avvenissero confusioni, i visitatori fanno su ciò dichiarazioni chiarissime e continue, le quali dispensano da qualsiasi altra parola su questo argomento (1).

II) in quanto al palazzo vescovile si deve distinguere:

per tutto ciò che è ingrandimento, abbellimento, arredamento, ossia che forma quelle che si dicono spese voluttuarie o di comodità; per tutto questo il Vescovo deve provvedere con i suoi mezzi ordinari; indipendentemente da quanto è suo obbligo di pagare all'Amministrazione degli edifizi (2);

al contrario, se le spese occorrono per la conservazione e riparazione strettamente necessaria ai palazzi vescovili, esse gravano sulla detta Amministrazione e vanno perciò a formare uno dei fini pei quali le tasse gravanti sui Vescovi debbono essere erogate (3);

III) questa erogazione può esser fatta in doppio modo: talvolta è affidata all'Amministrazione stessa il provvedere ai bisogni dei fabbricati nel modo che reputi necessario; altre volte sono gli stessi visitatori che determinano la somma di tali spese, sia destinandovi numericamente una quota di quella che viene pagata dal Vescovo (4), sia determinandola con altro criterio; per esempio, che il contributo del Vescovo s'impieghi per due anni a vantaggio della chiesa e nel terzo anno per il palazzo (5). Se la chiesa non ne avesse bisogno, colla somma pagata si provvede ai suoi arredi ovvero viene essa mandata ad aumento del capitale in deposito (6).

Queste regole dei visitatori furono confermate da atti sovrani nel secolo XIX. Il citato decreto del 1833 pone fra le istruzioni date agli amministratori anche questa, che non debbonsi fare inversioni nelle disposizioni del De Ciocchis, cioè che non si debba destinare ai bisogni della fabbrica della chiesa la rendita addetta a quella dei palazzi vescovili (7): ed il rescritto pur menzionato del 1856 ripete, riferendosi similmente al De Ciocchis, che le prestazioni dei Vescovi devono essere impiegate tanto per la chiesa cattedrale quanto per il palazzo vescovile, purchè non si tratti di quelle

---

(1) Es. in De Ciocchis, cit. I, 514 (Monreale); II, 46 (Patti), 508 (Cefalù): III, 314 (Siracusa), etc.

(2) Ivi, I, 399 (Mazara); II, 155 (Messina), 509 (Cefalù); III, 314 (Siracusa), etc. Cf. n. seg.

(3) Ivi. I, 289 (Girgenti): « decrevit quod unciae biscentum pro fabricis et localibus non erogentur nisi vere et stricte pro ipsis et pro reparatione domus episcopalis; ..... et proinde quod nullatenus impendantur pro mobilibus domus episcopalis vel in hic quae ad commodiorem usum episcoporum pertinent, sed pro effectiva fabricarum reparatione in suo vero et proprio sensu ». Id. I, 399; II, 46, etc.

(4) Ivi, I, 559 (Monreale): « unciae biscentum pro ecclesiae fabricis... centum pro restauratione palatii »; id., II, 46 (Patti); III, 314 (Siracusa), etc.

(5) Ivi, III, 155 (Catania).

(6) Ivi, II, 155 (Messina): s'impongono le solite tasse al Vescovo, non ostante che si dichiari che la cattedrale ha proprie rendite insufficienti.

(7) Art. 9, Collez. cit., pag. 180.

spese che non sono di ordinaria riparazione (1). Tale massima così dimostrasi che rimase costante nel diritto siciliano, da quando la questione fu proposta al legislatore fino a che il Regno non ebbe perduta la propria esistenza.

D — *Riscossione delle somme da pagarsi dai Vescovi.*

Fu cosa importante il provvedere alla sicura riscossione delle somme dovute dai Vescovi ed alla loro erogazione nel modo voluto dalla legge. In antico, e secondo i canoni, i Vescovi stessi dovevano aver cura che si adempissero tutte le obbligazioni gravanti il patrimonio della loro chiesa. Ma, siccome da tutti e costantemente veniva riconosciuto che ai Vescovi stessi era da darsi la colpa dell'abbandono e del danno dei sacri edifizi, il Parlamento, i Re, i visitatori furono sempre concordi nel sottrarre all'Amministrazione vescovile le rendite per quelli destinate, dandole invece a speciali deputazioni, elette e vigilate dal Governo. Il vicerè, il tribunale del regio patrimonio, il giudice della regia monarchia, rappresentante il sovrano, nella sua qualità politica, di patrono e di legato pontificio, partecipavano nelle Amministrazioni ora dette, le quali poi pei loro uffici ordinari avevano le maramme, vale a dire le fabbriche (2), o le opere, come sono chiamate altrove, che attendono al mantenimento ed alle riparazioni degli edifizi sacri ed alla provvista di ciò che occorre per l'esercizio del culto. I Vescovi, per mezzo dei loro procuratori, dovevano pagare, per lo più ogni sei mesi, il proprio alle maramme, queste per mezzo dei proprii componenti, marammieri, dovevano riscuotere le somme, tenerle in deposito, erogarle a tempo opportuno nei fini voluti dalle leggi; i visitatori si rendevan conto di tutto di tempo in tempo, e provvedevano secondo i bisogni; le autorità del Governo vigilavano sempre, ed erano od avrebbero dovuto essere pronte ad intervenire contro il pericolo di qualsiasi abuso. Se il pagamento non fosse avvenuto regolarmente, le maramme avevano diritto e insieme dovere, con personale responsabilità dei loro amministratori, di esigerlo per constringimento servendosi anche dei privilegi fiscali. Unico diritto riconosciuto al Vescovo era, oltre a quello già detto del far ricorso al Re quando si credesse soverchiamente tassato, l'altro di osservare e provvedere che la maramma non spendesse il patrimonio proprio, e non erogasse in altri usi, che nelle riparazioni delle chiese e degli edifizi dipendenti, le somme da lui pagategli (3).

Queste sono, in generale, le disposizioni del diritto siciliano intorno alla proposta questione. E tutte in particolare, si trovano ripetute ed applicate

---

(1) Direzione generale dei rami e diritti diversi: Palermo, 25 ottobre 1856 (in copia presso il Ministero di G. e G. e dei C.).

(2) Cap. 53, Alfonso, I, 224.

(3) De Ciocchis, II, 156. Cf. Istruzioni da eseguirsi dai deputati delle maramme, etc., in aggiunta al citato r. decreto 3 giugno 1833.

alla chiesa anche di Cefalù, che nella questione stessa oggi ha parte principale (1).

Anche la chiesa di Cefalù fu restaurata per la conquista normanna. Il tempio monumentale fu opera del re Ruggero, che assegnò alla sede vescovile assai ricco patrimonio. Negli atti dei regi visitatori le condizioni di questa diocesi e della sua amministrazione non compariscono in alcun modo diverse da quelle delle altre diocesi di Sicilia. Infatti, i visitatori, tenendo conto così delle prescrizioni canomiche come della Prammatica di Ferdinando il Cattolico, tassarono il Vescovo con una somma annua, per i restauri e gli arredi degli edifizi sacri. Secondo una vecchia consuetudine il Vescovo di Cefalù pagava pel detto titolo alla maramma la somma di 100 once all'anno, cioè L. 1275: nel 1557. sembrando tal somma inadeguata al bisogno, fu portata ad once 120 cioè a L. 1535,50, quanto egli paga tuttora, e in questa misura fu confermata dal De Ciocchis nel 1741. Questi, però, aggiunse la solita dichiarazione che dovesse tal somma intendersi assegnata pei bisogni ordinarî. Se alcun che di straordinario fosse occorso, il Vescovo veniva dichiarato in obbligazione di contribuirvi, erogando la maggior somma che sarebbe stata necessaria (2). L'amministrazione sì dell'una che dell'altra somma venne data ad una speciale commissione, obbligata a renderne conto. Qualora il pagamento fosse in tutto mancato od in parte, si doveva procedere contro il Vescovo debitore coi mezzi di legale costringimento, essendo a tal uopo concesso alla maramma di potere anche manu regia sequestrare le rendite della mensa (3).

Riassumendo:

i Vescovi di Sicilia hanno tutti l'obbligo di concorrere con parte delle proprie rendite alla conservazione ed alla restaurazione dei monumenti sacri e dei connessi edifizi, vale a dire delle Chiese cattedrali, delle loro necessarie dipendenze o accessioni, od anche dei palazzi vescovili, in quanto per questi non si tratti che dell'indispensabile mantenimento ordinario;

la quota pagata dai Vescovi è duplice: la prima stabilita dai visitatori in una certa e non grave somma, da pagarsi anno per anno, e da servire per gli anzidetti bisogni ordinari o per deposito nella cassa; l'altra per i bisogni straordinari, quando occorra e finchè questi durino, senza numerica

---

(1) La necessità di gravi ed urgenti restauri nella Cattedrale di Cefalù fu la occasione per far rivivere e rendere di pubblica discussione la questione degli obblighi dei Vescovi di Sicilia nella conservazione degli edifici sacri, specialmente monumentali.

La stampa se ne occupò, massime per la zelante attività in ciò spiegata dal pubblicista prof. R. Parvaro.

(2) Ivi, II. 509: « Ill.mo et Rm. D. r. Genlis Visitator, confirmans taxationem... unc. 120, declaravit eam intelligi pro ordinariis indigentiis ut quidem si maior aliquando necessitas urserit eae supplendae quoque episcopus stricte teneatur ».

(3) Ivi, 510, « Si acciderit aliquam summam praedictam ab episcopis pro tempore non persolvi, tunc ipsimet Deputati super fructibus episcopalis mensae ipsam summam manuregia exigant ».

determinazione, salvo che non deve superare la quinta parte della rendita annuale, liberata da ogni peso equivalente a diminuzione di patrimonio;

le maramme amministrano queste somme: esse non dispendono dal Vescovo, per quanto debbano consultarlo e debbano permette rgli dirivedere i loro atti, perchè interessato nella buona amministrazione e nel legale uso delle somme stesse da lui pagate: dipendono dal governo e verso di questo sono responsabili, non solo per come abbiano amministrato il danaro riscosso, ma anche per quello che trascurarono di riscuotere, quantunque avessero la facoltà di servirsi a tal uopo dei mezzi di costringimento che sono propri del fisco.

Così compiuta la prima parte del proprio compito, cioè la ricerca di qual sia stato su questa materia il diritto siciliano, la Commissione non ha avuto bisogno di trattenersi a ricercare se questo nelle sue parti sostanziali sia tuttora vigente. Non v'è dubbio, il Concordato del 1818 nulla dispose di particolare su questo oggetto, e perciò con esso s'intese confermare, come fu dichiarato, quanto in proposito era già prescritto (1). E che così in realtà sia stato lo dimostrano i due atti già più volte menzionati, il decreto del 1833 ed il rescritto del 1856. Specialmente nelle istruzioni aggiunte al primo come sua parte integrale sono tutte confermate, o meglio dichiarate esistenti le regole stabilite dagli antichi visitatori; cioè l'obbligo di contribuzione per i Vescovi, le quote e i modi di pagamento a questi imposte, gli oggetti a cui vantaggio dovevano spendersi, la costituzione delle maramme; i loro diritti e i loro doveri (2). Sono regole dunque che hanno accompagnato il regno delle due Sicilie fino all'ultimo suo giorno; e gli sono poi sopravvissute.

Nemmen v'è dubbio, infatti, che esse non siano passate nell'odierno diritto ecclesiastico. Abolite espressamente non furono mai. Ad abolizione tacita non può pensarsi, in quanto che esse non solo non si trovano contradette da alcuna altra legge o da alcun principio generale del diritto vigente, ma sono anzi del tutto in corrispondenza con quanto vi si dispone sull'uso delle rendite ecclesiastiche e sulla conservazione dei sacri edifizi.

Non può valere come obiezione il fatto che lo Stato ha rinunziato il diritto di apostolica legazione sulle chiese del Regno delle due Sicilie. È vero che i decreti dei visitatori prendevano autorità dalla delegazione del Re, come questi la prendeva in cose ecclesiastiche da quella del pontefice. Ma è da ripetersi a questo proposito la distinzione che già fu esattamente fatta dal re Carlo III. Volendo egli dare esecuzione ai decreti del De Ciocchis, incaricò di questo ufficio il giudice della regia monarchia per la parte concernente la disciplina spirituale, mentre per quello che si riferiva all'amministrazione e alla difesa delle temporalità e delle regalie ne diede incarico al Tribunale di real patrimonio; poichè se in quanto al primo oggetto il

(1) Art. XXX: Conforti, Man. di Polizia Ecclesiastica, 1902, p. 31.
(2) Art. I: Istruzioni aggiunte, art. 7, 8, 9, 10, 13.

Re stesso riconosceva di non essere che delegato del Pontefice, in quanto al secondo egli dichiarava di agire per suo proprio diritto sovrano, trattandosi (son queste le sue parole) di materie indipendenti e che nulla han che fare con la potestà legaziale ma soltanto colla preminenza e regalia del patronato (1). La rinunzia del diritto di legazia fatta con la legge del 13 maggio 1871, non solleva adunque alcuna eccezione contro la continuita validità della giurisdizione dello Stato in questa materia, e perciò di tutte le corrispondenti regole che si son venute esponendo: anzi, della stessa legge è da ricordarsi l'altra disposizione con la quale espressamente si dichiara che nulla debba essere innovato a riguardo del patronato regio, il quale è il titolo giuridico della giurisdizione anzidetta esercitata sulle chiese vescovili di Sicilia.

Ciò posto, è però da osservarsi che le disposizioni derivate dal diritto siciliano, pur rimanendo, come si è detto integre in tutta la loro sostanza, debbono all'applicazione subire qualche modificazione per esser poste in piena corrispondenza con le condizioni del tempo presente, sian quelle economiche generali, ovvero proprie dei beni ecclesiastici, sian quelle degli uffici pubblici, che vennero in tali maniere sostituite agli antichi.

Di ciò la Commissione ha tenuto conto, quanto da tutta la qui riassunta indagine, analitica-storico-giuridica, e dall'esame dei documenti che le furono presentati o che a richiesto sullo stato patrimoniale sia delle mense che delle maramme, essa è venuta a trarre completamente le risposte da darsi ai quesiti sui quali fu interrogata.

Tali risposte, col voto concorde di tutti i suoi sottoscritti componenti, la Commissione formula nel modo seguente:

I.

I Vescovi delle chiese di Sicilia sono obbligati per legge dello Stato a cedere una parte delle rendite dei propri benefici alle maramme istituite presso ciascuna di esse, affinchè siano spese:

a) nelle opere di manutenzione ordinaria ed in quelle di straordinario restauro delle chiese cattedrali;

b) nella provvista degli arredi pel culto nelle chiese medesime:

c) nella riparazione del palazzo vescovile, in quanto non si ecceda dalla semplice e necessaria manutenzione ordinaria.

II.

Trattandosi di materia beneficiaria e di regio patronato, il Sovrano per le riserve fatte dallo Statuto fondamentale del Regno e dalla legge del 13 maggio 1871, può disporre nel modo che si reputerà più adatto pel conseguimento dei fini proposti, relativamente alla determinazione degli oneri patrimoniali vescovili.

La Commissione tuttavia è di parere che

a) in quanto alla somma che i Vescovi dovean pagare e pagano anno

(1) Gallo, cit. I, 145. Diploma del re Carlo III, Palermo, 17 novembre 1748.

per anno per gli ordinari bisogni della conservazione degli anzidetti benefici, essa possa essere aumentata:

sia perchè può avere avuto aumento, in confronto dei tempi in cui fu fissata la somma attuale, la rendita vescovile:

sia perchè il lungo abbandono ed anche il risvegliato sentimento artistico dell'età presente impongono per i monumenti maggiori spese che prima non occorrevano;

e sia ancora perchè le mutate condizioni economiche, pubbliche e private, non permettono che gli stessi lavori si facciano oggi con quelle somme che altra volta potevano essere sufficienti.

La misura dell'aumento non può essere determinata in generale: dovrà conoscersi lo stato dei singoli edifizi e le forze dei patrimoni: e con questi elementi potrà stabilirsi se debba e di quanto accrescersi il tributo annuale de' vari Vescovati.

b) in quanto alla somma straordinaria la Commissione riconosce che può essa venire imposta ai Vescovi ogni volta che vi sia bisogno di straordinario restauro nelle Cattedrali. Tal somma può giungere sino alla quinta parte della rendita annuale, da riscuotersi successivamente sino a che il bisogno non ne sia cessato. La detrazione del quinto è da farsi su la rendita portata al netto di quanto forma suo debito patrimoniale per motivi estranei ai fini dell'ente, e dei pesi fiscali od equivalenti, cioè delle tasse comuni e di quelle che sono speciali pei patrimoni ecclesiastici, compresi il terzo pensionabile e la quota di concorso. Le ragioni che hanno di ciò persuaso la Commissione son due principalmente: la prima che tale, come si è dimostrato , è il diritto siciliano vigente; in secondo luogo, se altrimenti si facesse, cioè se s'imponesse il pagamento della quinta parte della rendita qual di fatto è, si avrebbe in più casi l'assurda conseguenza che nulla rimarebbe al Vescovo per l'adempimento del suo ufficio e il proprio mantenimento, quando anche non accadesse che il pagamento suddetto fosse superiore a quanto rimane di rendita netta, dopo soddisfatti gli altri pesi che la gravano.

III.

Finalmente, per la eventualità che si debba ricorrere a mezzi coattivi per ottenere il pagamento sia della quota ordinaria che della straordinaria da parte de' Vescovi, la Commissione ritiene che possa e sia sufficiente valersi del sequestro di manoregia, in conformità dell'art. 17 del vigente regolamento economale, in data 2 marzo 1899, n. 64.

Alla presente relazione si alligano i verbali delle adunanze della Commissione ed i prospetti delle rendite e dei pesi delle mense e delle maramme

Roma, 29 Settembre 1904.

I componenti la Commissione
CARLO FIORILLI
NICOLA CORUCCI
CARLO CALISSE, *relatore.*

Il Segretario
GAETANO TRIGONA.

Legge *22 giugno 1905, n. 268, per la diminuzione dell'interesse legale in materia civile e commerciale.*

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Il Senato e Camera dei deputati ecc.

Art. 1. — L'art. 1831 del Cod. civ. è così modificato:

" L'interesse è legale e convenzionale.

" L'interesse legale è determinato nel quattro per cento, in materia civile, e nel cinque per cento, in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

" L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti.

" Nelle materie civili l'interesse convenzionale, eccedente la misura legale, deve risultare da atto scritto, altrimenti non è dovuto alcun interesse "

Art. 2. — La riduzione del saggio dell'interesse legale stabilita nell'articolo precedente si estende alle disposizioni di ogni altra legge che lo regoli in misura superiore a quella stabilita nella presente legge.

Nondimeno, resta ferma la misura di capitalizzazione del 100 per 5 per le affrancazioni, commutazioni e riscatti di ogni genere derivanti da convenzioni o da leggi anteriori alla presente.

Art. 3. — La presente legge non è applicabile agli interessi maturati nel tempo anteriore alla sua attuazione.

Ordiniamo ecc.

Data a Roma, addì 22 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE

C. Finocchiaro-Aprile.
Rava.

Circolari, istruzioni ed altri provvedimenti amministrativi

Circolare *9 luglio 1905 della Direzione generale del Fondo pel culto concernente il quarto di rendita sul patrimonio delle soppresse Corporazioni religiose ai Comuni del continente e della Sardegna.*

Nel sopprimere le Corporazioni religiose il Legislatore non trascurò i Comuni del Regno, nel territorio dei quali avevano avuto sede, e in consi-

derazione del beneficio che dalla esistenza di case monastiche essi traevano, attribuì loro la quarta parte della rendita netta del patrimonio che agli aboliti enti aveva appartenuta, per impiegarla in opere di pubblica istruzione.

Ma siccome ciò non doveva essere di ostacolo alla attuazione dei fini precipui, pei quali la soppressione era stata disposta, e d'altronde erano pur da pagarsi le pensioni ai superstiti religiosi e religiose, e soddisfarsi gli oneri inerenti al patrimonio già appartenuto alle abolite corporazioni, così con l'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, fu disposto:

" Questo quarto sarà dato ai Comuni a misura che, estinguendosi le " pensioni e pagato il debito che il Fondo del culto avesse contratto ai " termini dell'art. 7, si andrà verificando un avanzo delle rendite del Fondo " stesso destinate al pagamento delle pensioni ai religiosi ".

La concessione è stata adunque subordinata ad una condizione, la quale non si è ancora verificata, malgrado il lungo trascorso del tempo.

Tuttavia il Governo, animato sempre da benevoli intendimenti verso i Comuni, ha voluto, perdurando questo stato di cose, recar loro qualche beneficio, proponendo e ottenendo che con la legge 4 giugno 1899, n. 191, fosse autorizzata l'Amministrazione del Fondo per il culto a concedere intanto ai Comuni del continente e della Sardegna un acconto di quanto potrà loro spettare sul patrimonio monastico; al qual effetto fu disposto lo stanziamento in bilancio di un milione all'anno. E qui giova subito notare, ad ogni buon fine, che il provvedimento non riguarda i Comuni siciliani, perchè per questi la legge del 7 luglio 1866 aveva disposto diversamente.

Era da augurarsi che i Comuni del continente e della Sardegna apprezzassero l'atto liberale del Governo, compiuto in loro favore, e se ne mostrassero paghi. Invece molti di essi hanno fatto del provvedimento argomento di censura e con deliberazioni consigliari, quasi tutte foggiate sul medesimo tipo, chiesero la definitiva assegnazione del quarto di rendita, insieme agli arretrati, ed il rendimento di conto da parte dell'Amministrazione in contraddittorio coi singoli Comuni, partendo dal supposto, evidentemente errato, che la condizione, cui è subordinata la disposizione inserita nell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, si fosse verificata da lungo tempo.

L'errore nei quali sono caduti quei Comuni è manifesto: il Fondo per il culto, che è amministrazione di Stato e adempie al suo còmpito colle norme e coi controlli amministrativi e parlamentari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, non è tenuto a rendere particolare conto della propria gestione ai Comuni, i quali nei documenti ufficiali che sono di pubblica ragione, e nella stessa legge dell'acconto 4 giugno 1899 debbono invece riscontrare la prova che il preteso avanzo non si è ancora verificato, nè si verificherà in breve.

Malgrado il convincimento che mal si opponessero i Comuni col proporre simili domande, si è tuttavia ritenuto opportuno interpellare sull'argo-

mento il Consiglio di Stato, il quale in adunanza del 23 giugno u. s. ha dato il parere che credo necessario letteralmente trascrivere:

" Ritenuto che il citato art. 35 nel suo primo capoverso così testualmente si esprime: Questo quarto (di rendita) sarà dato ai Comuni a misura che, estinguendosi le pensioni (monastiche) e pagato il debito che il Fondo per il culto avesse contratto ai termini dell'art. 7, si andrà verificando un avanzo delle rendite del Fondo stesso destinato al pagamento delle pensioni ai religiosi.

" Che la legge successiva del 4 giugno 1899, n. 191, coll'art. 10 venne a stabilire che dal 1° luglio 1899 fosse corrisposto ai Comuni di terraferma e della Sardegna che vi avessero avuto diritto un acconto " di quanto potrà loro spettare " per il quarto accordato dall'art. 35 della legge 7 luglio 1866, ed a tal fine stanziava annualmente nel bilancio del Fondo per il culto la somma di un milione di lire.

" Che basta tale enunciazione per convincersi che fino a quando le pensioni non saranno cessate, il debito non sarà estinto, l'avanzo non si sarà verificato, i Comuni predetti non potranno chiedere che un semplice acconto entro i limiti del predetto stanziamento. Volere insistere più oltre su questo punto e cercare nuovi argomenti per rafforzare tale concetto, sarebbe superfluo e presenterebbe insieme quelle difficoltà a cui andrebbe incontro chiunque si volesse accingere a dimostrare ciò che è per sè evidente.

" Che per quanto concerne il secondo punto, cioè la richiesta del rendiconto della gestione che finora sia stata tenuta di tali fondi, certo è che in astratto, secondo i principii generali di diritto, chi gerisce le cose di proprietà altrui, o che ad altri deve restituire, o altrimenti consegnare, deve presentare i conti e rispondere del modo con cui ha tenuto la sua gestione. Ma nel caso speciale è da osservare che trattasi di amministrazione dello Stato, creata appunto per tenere, con la gestione dei detti fondi, quella totale di tutto il patrimonio ecclesiastico degli enti soppressi, per devolverne le rendite in determinati fini, che tale gestione esplica, seguendo la via a lei appositamente tracciata da leggi e regolamenti, con organi, modalità e controlli così amministrativi come parlamentari, creati e stabiliti affinchè essa da quella via non si discosti; che perciò del modo con cui la gestione fu o bene o male tenuta non può essa venire chiamata a rispondere. Che ove ciò non riconoscesse quell'autorità giudiziaria, che i Comuni minacciano di adire, verrebbe questa ad invadere il campo dell'autorità amministrativa; che infine da tuttociò deriva che è soltanto dalla situazione economica contabile di quell'ente (quale risulta dai documenti ufficiali resi di pubblica ragione), che così tutto il pubblico, come specialmente i singoli Comuni interessati, possono e devono basarsi per stabilire se le condizioni volute dal ricordato primo capoverso dell'art. 35 siansi ancora oppur no verificate.

" E per questi motivi, opina che ad ambidue le domande, su cui è stato chiesto parere, sia da rispondere in senso negativo ".

Il Consiglio di Stato non ha avuto dunque alcun dubbio che la questione sia da risolversi in favore dell'Amministrazione, opinando in modo reciso che la condizione dell'avanzo, cui è subordinata l'attribuzione definitiva del quarto di rendita delle soppresse Corporazioni religiose ai Comuni del continente e della Sardegna, non si è ancora verificata e che i Comuni stessi non hanno diritto a pretendere il rendiconto della gestione tenuta dall'Amministrazione del Fondo per il culto.

In tali sensi si risponde ai singoli Municipî che hanno espressamente deliberato di chiedere il rendiconto; ma, siccome queste domande si fanno sempre più numerose ed insistenti, e in esse si censura con linguaggio non sempre misurato l'operato del legislatore e del Governo, ritengo necessario richiamare sul proposito la particolare attenzione della S. V. Ill.ma.

La prego quindi di compiacersi fare intendere a tutti indistintamente i Comuni della Provincia, interessati nel quarto di rendita anzidetta, giusta l'elenco a stampa qui accluso, quale sia il vero stato delle cose, e come ne pensi al riguardo l'on. Consiglio di Stato, affinchè quelli, che hanno già prese deliberazioni nel senso suaccennato, si persuadano dell'errore in cui sono caduti, e non vi perseverino, e gli altri siano prevenuti e illuminati al tempo, onde non aderiscano ad inconsulta agitazione.

Sarebbe inoltre mio desiderio che agli uni e agli altri si facesse conoscere qualmente l'acconto che loro si corrisponde, in virtù della legge 4 giugno 1899, sia superiore al credito effettivo di essi Comuni per l'intiero quarto di rendita, come chiaramente si rileva dal summentovato elenco delle concessioni fatte per l'esercizio 1903-904, e ciò pure per effetto di benevoli intendimenti da parte dell'Amministrazione, intendimenti fatti manifesti nella prefazione al surripetuto elenco.

Prego infine di esortare tutti ad avere fiducia nel Governo e per esso nell'Amministrazione, la quale sarà sollecita, a suo tempo, di avvertire i Comuni del verificarsi della condizione e di provvedere secondo legge.

Confido che l'opera di V. S. Ill.ma riuscirà efficace, di tal che saranno risparmiati ulteriori attacchi alla pubblica Amministrazione, e in pari tempo i Comuni si ritrarranno da una via nella quale, mantenendosi, non potrebbero uscirne che con loro danno.

Gradirò un cenno di ricevimento della presente.

Pel Ministro
MOLFINO.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili.*

Roma 1905. — Tip. Editrice Romana, V. Frezza 59-61

L'ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI
e gli Enti ecclesiastici in giudizio

SOMMARIO: 1. Necessità della legittima rappresentanza in giudizio. — 2. L'Economato Generale dei Benefici Vacanti è rappresentato solo dal R. Economo nei giudizii patrimoniali o relativi al diritto di *Regalia* - Portata dell'art. 39 del nuovo Regolamento del 2 marzo 1899, n. 64, in confronto coll'art. 81 di quello degli 8 dicembre 1861, n. 373 pel Napoletano, e coll'art. 93 del Regolamento 23 dicembre 1865, n. 2747 per la Sicilia - Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *E.* — 3. Obiezioni basate sull'ultimo comma dell'art. 39 suddetto. — 4. Obiezioni fondate sull'art. 29 del Regolamento medesimo. — 5. Costituzionalità dell'art. 39 - L'art. 18 dello Statuto - Limiti del potere Regio in materia di Regalia - Legittimità dell'art. 39 - Obbligatorietà pure per i terzi. — 6. Restrizioni alla rappresentanza subeconomale - Autorizzazione economale - Necessità e portata della stessa. — 7. Avocabilità della rappresentanza all'Economo Generale, anche per le liti non patrimoniali. — 8. L'Economo deve essere citato nella propria sede, non in quella subeconomale - Art. 90 e 92 del Codice di procedura civile. — 9. Rappresentanza del *Regio Patronato* nelle Provincie meridionali. — 10. Gli Economati Generali sono difesi dalle R. Avvocature Erariali e, dinanzi ai Pretori ed ai Conciliatori, anche dai propri funzionari. — 11. Specialità dell'usufrutto beneficiario - L'investito rappresenta validamente il beneficio, anche per la proprielà, non solo pel godimento. — 12. Rappresentanza in giudizio della *Santa Sede.* — 13. Idem del *Seminario*, delle *Congregazioni Pontificie*, delle *Mense Arcivescovili* e *Vescovili*, dei *Capitoli Cattedrali.* — 14. Rappresentanza della *Parrocchia* in giudizio e varie teorie al riguardo - Rappresentanza del *beneficio parrocchiale.* — 15. Autorizzazione ai beneficiati per stare in giudizio - Precedenti legislativi - R. Decreto 19 ottobre 1893 e sua portata - Varie opinioni - Raffronto colle regole della patria potestà e della tutela - Conclusione.

1. La rappresentanza in giudizio, come quella che rende legittima la presenza nello stesso tanto dell'attore, quanto del convenuto, merita tutta la attenzione e la cura degli studiosi, specie quando non si tratti di *persone fisiche*, ma di *persone giuridiche.* In queste infatti la rappresentanza si è dovuta creare, ed il legislatore ha posto ogni cura perchè rispondesse agli interessi degli enti, designando persone adatte e capaci per farne valere i diritti.

Un giudizio, che non sia iniziato dal legittimo rappresentante dell'ente o contro lo stesso, manca del requisito essenziale ed indispensabile perchè il magistrato possa conoscere e giudicare delle quistioni a lui sottoposte.

Riservandoci di trattare più innanzi della rappresentanza dei singoli enti ecclesiastici conservati, cominciamo dal rilevare la importanza di una recente massima affermata dalla Corte di Appello

di Napoli, nella sentenza del 13 giugno 1904, Seminario di Benevento c. Regio Subeconomo, riportata più oltre nella presente dispensa.

2. La Corte ha ritenuto che nei giudizii, in cui si contende del patrimonio degli Enti o dei diritti della Sovrana Regalia sui beneficii ecclesiastici, e che non siano possessorii ovvero relativi ad esazioni di rendite, interessi, fitti e simili, la rappresentanza dell'Economato Generale dei Benefizii vacanti sia nel R. Economo Generale, e che ogni domanda nei rapporti del Subeconomo debba essere dichiarata inammissibile.

La massima stabilita nella predetta sentenza, la quale è la prima che sia a nostra cognizione nella subbietta materia a seguito del nuovo Regolamento sugli Economati Generali dei Benefici Vacanti approvato col R. Decreto del 2 marzo 1899, N. 64, scaturisce chiara dalla esatta interpretazione dell'art. 39 del Regolamento stesso. Questo così dispone: « *All'Economo Generale spetta di sostenere le ragioni degli Enti che amministra.* EGLI SOLO QUINDI RAPPRESENTA IN GIUDIZIO I BENEFICII VACANTI, SIA COME ATTORE, SIA COME CONVENUTO, *salvo le speciali disposizioni in vigore nelle Provincie meridionali pei beneficii di R. Patronato.*

« *Tale rappresentanza è attribuita ai subeconomi nei giudizii possessorii o aventi per oggetto la domanda di fitti, interessi, rendite e simili, ma i subeconomi non potranno continuare il giudizio senza l'autorizzazione dell'Economo Generale. Ove ricevessero citazioni od atti di altra specie, li trasmetteranno all'Economo Generale predetto, limitandosi ai provvedimenti di urgenza e di conservazione.* »

L'articolo suddetto va interpretato in relazione all'art. 81 dell'antico Regolamento dell'8 dicembre 1861 N. 373, che disponeva così: « *E' nella esclusiva attribuzione dell'Economo Generale di iniziare giudizi concernenti i beneficii vacanti e di dirigere quelli già incoati.*

« *I subeconomi però, nel caso di qualsivoglia fatto, che possa direttamente od indirettamente pregiudicare i diritti e le azioni dei beneficii commessi alla loro amministrazione, dovranno avvertire l'Economo Generale per gli opportuni provvedimenti* ».

« *Sarà pure obbligo de' Subecononi di promuovere in caso d'urgenza dall'autorità competente quelle misure di conservazione, che*

fossero richieste dalla specialità delle circostanze, dandone immediatamente avviso all'Economo Generale ». (1)

A complemento delle suddette disposizioni, ed a chiarimento delle stesse, furono emanate le *Istruzioni* ai Subeconomi del 15 dicembre 1863, le quali, pel disposto dell'art. 84 del Regolamento 8 dicembre 1861, dovevano ritenersi come parte integrante dello stesso.

Nelle Istruzioni niente altro si conteneva che una maggiore specificazione del principio stabilito dal Regolamento; solo si aggiungeva che i subeconomi (art. 70) potessero spedire atti coattivi ai debitori morosi, fare atti di congedo, ed altri simili che non ammettessero dilazione, senza bisogno di chiedere od attendere veruna autorizzazione dall'Economo Generale, resistere alle opposizioni dei debitori (art 71) senza arrestarsi nella procedura, ma dandone avviso all'Economato Generale, il quale doveva pure preventivamente autorizzare i giudizii d'appello.

Invano noi cercheremmo in queste disposizioni il principio che i terzi dovessero citare il R. Economo Generale, per le cause che interessassero il patrimonio dei beneficii vacanti od il diritto della Sovrana Regalia.

Anzi, la maniera colla quale l'art. 81 del Regolamento era redatto giustificava appieno la citazione ai subeconomi.

Le disposizioni dell'articolo suddetto dovevano ritenersi di ordine puramente interno ed amministrativo; disciplinavano i rapporti fra l'ufficio centrale ed i dipendenti subeconomi, non costituivano una norma pei terzi, i quali dovevano quindi attenersi, per citare le pubbliche Amministrazioni, alle regole ordinarie.

E queste erano fissate nel R. Decreto 25 giugno 1865 N. 2361, che equiparava i R. Economati alle altre Amministrazioni dello Stato circa la rappresentanza in giudizio, stabilendo nella annessa tabella che l'Amministrazione dei beneficii vacanti fosse rappresentata in giudizio dagli *Economi o dai Subeconomi.*

Tali disposizioni, posteriori al Regolamento del 1861 ed alle Istruzioni del 1863, rendevano i terzi arbitri di citare o l'Eco-

---

(1) Pari all'articolo 81 era l'art. 93 del Reg. del 23 dicembre 1865 n. 2747 per la Sicilia.

nomo od i Subeconomi dipendenti, e formavano un tutto consono ed organico con queste ultime, le quali non rendevano menomanente esclusiva e necessaria la rappresentanza dell'Economo Generale nei giudizii patrimoniali.

E' alla stregua di questi precedenti che va ora esaminato il nuovo Regolamento del 1899, il quale ha portato nella subbietta materia una vera e propria innovazione.

Questo infatti non riproduce più la dicitura dell'art. 81. « *È nella esclusiva attribuzione dell'Economo Generale d'iniziare giudizi... e di dirigere quelli già incoati* ». Invece, con disposizione precisa e chiara, stabilisce che « *all'Economo Generale spetta di sostenere le ragioni degli Enti che amministra* »... E quasi ciò non bastasse, soggiunge nel capoverso, a togliere ogni dubbio che tale norma potesse essere d'ordine interno amministrativo: « *Egli solo, quindi, rappresenta in giudizio i beneficii vacanti, sia come attore, sia come convenuto* ». E l'aggettivo *solo* non può essere relativo che alla esclusione *dei subeconomi*, giacchè nell'organismo dei R. Economati altri soggetti non si trovano che *Economi e Subeconomi*, per cui, quando la rappresentanza dovesse essere *cumulativa*, quell'aggettivo *solo* non avrebbe senso alcuno.

Tale norma, di una chiarezza indiscutibile e del tutto innovativa delle antiche disposizioni e del R. Decreto 25 giugno 1865 dianzi citato, ha valore assoluto verso i terzi, i quali devono rispettarla, per osservare le regole della rappresentanza legittima in giudizio.

Nel Regolamento del 1861 si attribuiva all'Economo Generale la potestà di iniziare giudizi e di dirigerli; ma ciò, come si ricava agevolmente dalla lettera della disposizione, era relativo alla opportunità di iniziarli e di continuarli; non stabiliva un obbligo nei rapporti dei terzi, obbligo che emerge ora chiaro dal nuovo Regolamento del 1899.

Nè è a credere che le nuove disposizioni non abbiano la loro ragione di essere.

I Subeconomi, per la loro mutabilità, per la scarsa esperienza, per la loro frequente oscitanza, danno poco affidamento perchè possano sostenere validamente le ragioni dei beneficii in giudizio,

mentre l'Economo Generale offre sicura garanzia che i dritti della Sovrana Regalia siano rispettati e mantenuti integri.

Ecco perchè, per le cause interessanti il patrimonio degli Enti od il diritto della Regalia in genere, il nuovo Regolamento ha prescritto che debba citarsi il R. Economo Generale, il quale è in grado di tutelare validamente le ragioni dei beneficii che amministra, e di resistere in giudizio col sussidio della sua cultura e della sua esperienza, nonchè dei dati che si rinvengono negli atti dell'Amministrazione Centrale, che offre una continuità di precedenti, la quale invano si cercherebbe nel saltuario ed incompleto funzionamento degli uffici Subeconomali.

È solo fatta un'eccezione a tale regola col secondo capoverso dell'art. 39, pei giudizii possessorii od aventi per oggetto la domanda di fitti, interessi, rendite e simili; e si spiega la eccezione circa i medesimi per la rapidità e speditezza di questi giudizii e per la minore loro entità.

Se anche per questi le azioni dovessero essere proposte *da* e *contro* l'Economo Generale, si avrebbe tale un ristagno nelle riscossioni, da venirne un serio danno alla Regalia.

I giudizi *possessorii* poi si fondano su dati di fatto, quasi sempre locali, e per la loro speditezza esigono un procedimento rapido ed energico, siccome, del resto, il Codice di procedura civile stabilisce; d'altra parte essi non hanno carattere definitivo e non portano mai conseguenze tali da non poter essere evitate con un giudizio petitorio plenario.

Per ciò che riflette poi l'esazione delle rendite, essa è commessa del tutto ai Subeconomi, ai quali necessariamente andava lasciata pure la rappresentanza pei giudizii di esecuzione relativi alle stesse.

3. A quanto abbiamo sostenuto circa la esclusiva rappresentanza nell'Economo Generale pei giudizii patrimoniali od interessanti il diritto della Regalia, si potrebbe muovere una prima obiezione.

L'art. 39 reca un inciso nel secondo capoverso, così concepito: « *Ove* (i Subeconomi) *ricevessero citazioni od atti di altra specie, li trasmetteranno all'Economo generale predetto, limitandosi ai provvedimenti di urgenza e di conservazione* ».

Quale è la portata di tale inciso? È ipotizzata nello stesso la citazione ai Subeconomi anche per gli atti di cui nella prima

parte, e quindi resa legittima la loro rappresentanza nei relativi giudizii? Noi, dalla maniera siccome lo articolo intero è redatto, riteniamo che lo inciso medesimo non modifichi menomamente la rappresentanza esclusiva dell'Economo. Infatti, se dovesse darsi a quell'aggiunta tale interpretazione, l'articolo sarebbe contradittorio, stabilendo nella prima parte una rappresentanza assoluta, che sarebbe viceversa esclusa nella seconda.

Il legislatore si esprime in maniera *ipotetica « ove ricevessero »*, e tale forma non sarebbe certo la migliore per affermare una massima giuridica. L'aggiunta deve quindi essere interpretata in relazione al principio contenuto nella prima parte, e perciò alla aggiunta stessa possono essere dati due significati.

Potrebbe sostenersi che il legistatore avesse voluto ipotizzare il caso che i terzi, erroneamente, si facessero a notificare ai Subeconomi atti pei giudizii di cui nella prima parte, ed avesse quindi voluto dettare le norme secondo le quali i Subeconomi dovessero regolarsi. Suffragherebbe questa soluzione il fatto che nell'inciso si accenna solo ad *atti* che dai Subeconomi fossero ricevuti, facendo solo l'ipotesi che essi partano dai terzi. Contro tale interpetrazione si potrebbe obiettare che ciò era del tutto superfluo, perchè i Subeconomi, in ogni caso, devono riferire al R. Economo pei giudizii, in cui siano attori o convenuti (art. 39 primo capoverso), riportando l'autorizzazione a continuarli, e che il legislatore stesso sarebbe venuto meno al rigore di quel principio, per cui le ipotesi vanno fatte nella legge secondo ciò che *giuridicameute è ammissibile,* non potendosi ipotizzare *sull'errore delle parti.*

Secondo una diversa interpetrazione, nell'inciso si sarebbe voluto accennare ad altri atti che, non rientrando nella categoria di quelli contemplati nella prima parte, potessero essere notificati ai Subeconomi, e si sarebbero dettate le norme alle quali questi dovessero attenersi. L'inciso parla infatti di *« citazioni od atti di altra specie »*; quindi potrebbe ritenersi che questi non fossero citazioni, che potessero dare luogo a giudizii patrimoniali od interessanti il diritto della Regalia.

Ma allora, si risponde, perchè si è adoperata la parola *« citazione »* quando questa importa sempre l'inizio di giudizii, e quando, oltre

quelli di cui nella prima e nella seconda parte dell'articolo, altri non ve ne potrebbero essere?

L'obiezione è così grave, che noi, tenuto conto della maniera secondo cui l'articolo è redatto, preferiamo la prima interpretazione, anche riconoscendo che il legislatore si è lasciato andare ad una superfluità, e non sia stato del tutto rigoroso nel fare l'ipotesi di un errore dei terzi colla citazione diretta ai Subeconomi. Suffraga anche la nostra tesi il fatto, che dovendo i Subeconomi tutto trasmettere all'Economo Generale, è in costui *confermata la rappresentanza assoluta ed esclusiva* per tutti i giudizii, che non siano quelli lasciati alla rappresentanza dei Subeconomi, eliminandosi così ogni contraddizione tra la prima e la seconda parte dell'articolo.

Certo, trattandosi di una norma così importante, innovativa di quelle preesistenti, sarebbe stata desiderabile una maggiore precisione. Ma noi crediamo di non aver errato, affermando che la seconda parte dell'articolo nulla toglie alla rappresentanza esclusiva del R. Economo, perchè, se altrimenti dovesse ritenersi, l'articolo non avrebbe senso; ed è risaputo che ad ogni disposizione di legge si deve poter attribuire un significato non contradittorio (art. 3 delle disposizioni preliminari del cod. civ.).

4. Altra osservazione potrebbe farsi circa l'art. 29, il quale, nelle azioni di danni, attribuisce all'Economo od al Subeconomo il diritto di agire giudiziariamente per la liquidazione degli stessi.

Ma, a parte che nel detto articolo si parla del sequestro conservativo a danno degli eredi del defunto investito o pure di questo ultimo, per cui si giustifica per ragioni di speditezza l'intervento del Subeconomo, l'articolo stesso prova proprio a favore della nostra tesi: *ubi lex voluit, dixit;* quindi, se in altri casi non è ammessa la duplicità della rappresentanza, si è voluta evidentemente escluderla.

5. Ma un'ultima obiezione potrebbe muoversi alla nostra teoria. Si potrebbe sostenere, cioè, la *incostituzionalità* dell'art. 39, perchè un Regolamento approvato con Decreto Reale non potrebbe modificare nè la legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865, N. 2248, alleg. E, nella quale la rappresentanza era attribuita per tutti i giudizii, cumulativamente, agli Economi ed ai Subeconomi, nè le disposizioni dell'art. 138, N. 1, del Codice di procedura civile,

che stabilisce potersi la citazione notificare ai *corpi morali riconosciuti in persona del capo o di chi ne fa le veci.*

L'obiezione però, per quanto a prima vista sembri importante, non ha fondamento. L'art. 18 dello Statuto del Regno stabilisce *che i diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria saranno esercitati dal Re.*

Ora è fuori questione che i diritti suddetti si esplicano principalmente nella *Regalia* sui beneficii vacanti. Nelle lotte tra lo Stato e le Chiesa questo principio fu quasi in tutti gli Stati affermato e sostenuto dai Principi. Nel Piemonte poi fu mantenuto saldo ed integro nei diversi Concordati del 1451, del 1727, 1744, 1759 conchiusi colla S. Sede, essendosi sempre dal Principe, come *defensor Ecclesiae*, conservato *l'Economo apostolico* per l'amministrazione e la destinazione dei frutti dei beneficii vacanti. (Confr. LUIGI CONFORTI, nella *Enciclopedia Giuridica Ital.* vol. 5, parte I^a, pagg. 10-20, voce *Economati dei Beneficii vacanti*) (1).

Quantunque tale diritto urti contro il principio separatista, siccome fanno opportunamente notare lo SCADUTO (2) ed il CALISSE ed il d'AMELIO (3) pure esso fu solennemente affermato nel R. Decreto del 26 settembre 1860, n. 4314, nei considerando del quale si trova esplicitamente detto che i frutti dei beneficii vacanti costituiscono una regalia, ed è ripetuto in tutti i Regolamenti posteriori. Adunque è fuori di questione che in tema di regalia si possa disporre con Regi Decreti, anzichè con leggi.

Ma, a rigore, quale è la materia che può essere così disciplinata? Lo SCADUTO ed il CALISSE non fanno alcuna distinzione al riguardo, limitandosi ad esplicare il principio contenuto nell'art. 18 dello Statuto. Lo SCADUTO altrove lo conferma ancora puramente e semplicemente (4).

---

(1) Confr. pure: *Manuale*, pag. 186 e 195 e segg.; SCADUTO, *Diritto Eccl.*, II, 259; CALISSE, *Diritto Eccl.*, Barbèra, pag. 212; FRIEDBERG, annotato dal RUFFINI, pag. 774, in nota.

(2) *Loc. cit.*

(3) *Loc. cit.* d'AMELIO, *l'Ente beneficio parr. in giudizio. Legge*, 1896, I, 464.

(4) *Massa Communis Capitularis ratione servitii.* Estratto dal *Diritto e Giurisprudenza*, pag. 59.

Secondo noi bisogna essere molto guardinghi circa la portata di quell'articolo dello Statuto.

« *I diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria saranno esercitati dal Re* », esso dice; dunque tutto ciò che è relativo alla percezione dei frutti, allo impiego ed alla erogazione dei medesimi, agli organi destinati a tale scopo, rientra nel concetto di quell'esercizio. Vi rientrano egualmente tutte le disposizioni sul personale, sia economale, sia subeconomale; sugli aggiusti di rata cogli investiti od eredi degli stessi; sulle liti vertenti tra questi e l'Economato; sui sequestri di repressione e di conservazione; sull'aumento e sulla diminuzione del patrimonio beneficiario; sulla trasformazione o modifieazione dello stesso: insomma tutto quello che metta capo alla maniera, ed ai mezzi secondo cui la Regalia si possa esplicare.

Ma tutto ciò che riflette i rapporti degli investiti o del R. Economato coi terzi può formare oggetto di un regio decreto? Insomma possono le regole di diritto e di procedura civile essere modificate con semplici regolamenti?

L'esercizio del diritto di regalia comprende, secondo noi, tutte le norme per le quali esso si possa esplicare; ma ciò che è attinente al puro diritto civile od alla procedura deve ricadere sotto le regole del diritto comune, a meno che non si trovino antiche disposizioni, aventi forza di legge ed ancora in vigore.

Così sarebbe incostituzionale un Regolamento che, disciplinando i rapporti tra i terzi e gli investiti od il R. Economato, ammettesse che la proprietà ecclesiastica fosse, per esempio, non soggetta ad *usucapione* come tutte le altre proprietà; sancisse mezzi di riscossione o di prova non autorizzati; prorogasse la competenza assoluta; stabilisse presunzioni contrarie alle leggi, ovvero comminasse decadenze di diritti in difformità dal Codice civile.

Certo il Re, esercitando il diritto di regalia, non potrebbe creare una condizione di cose difforme dalle leggi esistenti, in quanto non riguarda *l'esercizio in senso stretto del diritto medesimo,* ma invece i rapporti coi terzi soggetti al diritto comune e garantiti dallo stesso.

Se io ho usurpato il fondo beneficiario, non si potrà con un Regolamento sospendere l'efficacia dell'usucapione trentennale che siasi verificata a mio favore, perchè nell'esercizio della regalia non

potrebbe certo entrare la materia della prescrizione, che è di diritto comune.

Viceversa, se una norma modificativa del Codice civile fosse stabilita in confronto dei beneficiati, essa dovrebbe essere osservata, perchè i rapporti tra lo investito e l'Economato Generale rientrano tutti nel concetto di esercizio della Regalia.

Così accadrebbe, per esempio, se fosse stabilito, che per provare ogni obbligazione dei beneficiati, anche inferiore alle cinquecento lire, occorresse, sempre la prova per iscritto; se si stabilissero competenze speciali per risolvere le questioni relative al possesso, all'amministrazione del beneficio ed agli aggiusti di rata, e così via.

Ora, ciò posto, l'art. 39 del Regolamento è costituzionale? Certo non si potrebbe mettere menomamente in dubbio per quanto riguarda la rappresentanza *attiva* dei R. Economati e quella nei rapporti dei *beneficiati*, sia *attiva*, sia *passiva*. Tutto ciò rientrerebbe nel concetto dello esercizio del diritto di Regalia, e potrebbe essere disciplinato con Regio Decreto.

La questione sorgerebbe nelle liti da iniziarsi dai terzi, quando le norme tracciate nell'art. 39 fossero difformi da quelle del Codice di proc. civile o dalla legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865.

Ora, l'art. 39 non urta contro il Codice di prod. civile, il quale dispone, all'art. 138, che i corpi morali sono *rappresentati dal capo o da chi ne fa le veci*.

Gli Economati non sono Amministrazioni dello Stato, *ma pubbliche Amministrazioni nello Stato*, perchè, siccome molto esattamente nota il Prof. SCADUTO (1), hanno capacità di acquistare e di possedere, hanno rendite proprie e le adoperano a scopo di pubblica utilità. Ora, se così è, risulta chiaro che il capo dell'Amministrazione é il R. Economo Generale.

Ma l'articolo parla pure di chi ne *fa le veci*.

Questi non sono i Subeconomi, perchè essi sono una specie di esattori, non facienti parte che del personale economale (2), nominati con Decreti ministeriali, e non fanno le veci del R. Eco-

(1) *Diritto Ecclesiastico*, II, pag. 260.

(2) Confr. CALISSE, *Diritto Ecclesiastico*, pag. 220, e SCADUTO, *loc. cit.*

nomo Generale, dovendo per ogni loro atto essere autorizzati dall'ufficio centrale, meno per quanto riguarda le prese di possesso dei beneficii (art. 86 del Reg. 2 marzo 1899) ed alcune spese, di cui nell'art. 90.

Nessuno articolo dichiara che i Subeconomi rappresentino l'Economo Generale nell'ambito della loro diocesi. Essi sono qualificati come dipendenti che esercitano quei *soli ufficii loro assegnati col Regolamento* (art. 70). Adunque, se essi non fanno le veci del R. Economo, l'art. 138 del Codice di procedura civile non è in contraddizione coll'art. 39 del Regolamento economale.

Ma l'art. 39 urta forse contro il R. D. del 25 giugno 1865, n. 2361, per l'esecuzione della legge 2 marzo 1865, n. 2248, alleg. E, trovandosi nella tabella annessa equiparati i Regi Economati alle Amministraziani dello Stato per la rappresentanza in giudizio commessa *cumulativamente* ai Regi Economi e Subeconomi?

Francamente, a noi pare che quella equiparazione fatta con R. Decreto, in esecuzione di legge, che provvedeva solo per le Amministrazioni dello Stato, e quando il Regolamento stesso non contemplava specificamente materie attinenti all'esercizio della Regalia, sia di assai dubbia efficacia per la sua *costituzionalità*.

Gli Economati non erano allora, come non sono adesso, Amministrazioni dello Stato. Lo stabilivano ad usura tutti i Regolamenti per lo esercizio della Regalia emanati nella grande attività legislativa del nuovo Regno d'Italia (1).

Ora, un Regolamento in esecuzione di una legge la quale disciplinava materie estranee, poteva stabilire una deroga ad un tale principio così assoluto? A noi pare di no; per cui quella equiparazione si deve ritenere di niuno effetto, tanto più che il Codice di procedura civile, che andò in vigore il 1 gennaio 1866, provvedeva coll'art. 138 pel caso degli Economati (2).

---

(1) Confr. art. 19 del Regolamento Generale per l'Italia del 16 gennaio 1861 per l'esecuzione del R. D. del 26 settembre 1860, n. 4314; art. 20 del Regolamento per l'esecuzione del R. D. 8 dicembre 1861, n. 373, per le provincie Napoletane; art. 20 del Regolamento per l'esecuzione del R. D. 23 dicembre 1865, n. 2747, per la Sicilia.

(2) Art. 2 del R. D. 25 giugno 1865 per la pubblicazione del Codice di Procedura Civile.

Se adunque l'art. 39 del Regolamento approvato col R. Decreto del 2 marzo 1899, n. 64, non merita alcuna taccia di incostituzionalità e di illegittimità per le ragioni che abbiamo testè svolte, le disposizioni nello stesso contenute sono obbligatorie pure pei terzi, anche quando non contendano in giudizio per materie attinenti al diritto della Regalia.

La rappresentanza quindi dei R. Economati è nel R. Economo Generale, come massima, e nei Subeconomi, come eccezione, per quei casi tracciati nel capoverso dell'articolo stesso.

6. Ma anche questa rappresentanza dei Subeconomi è soggetta a delle restrizioni per ciò che riguarda i rapporti coll'ufficio dal quale dipendono, cioè col R. Economato.

Infatti, il Regolamento fa loro obbligo di chiedere ed ottenere l'autorizzazione del R. Economo Generale pel prosieguo dei giudizi da essi iniziati come attori o nei quali fossero chiamati come convenuti.

È la mancata autorizzazione opponibile ai terzi?

La risposta non è troppo agevole, ed occorre esaminare la questione alla stregua di disposizioni analogiche.

È risaputo che le opere pie non possono iniziare liti, nè resistere a quelle nelle quali fossero chiamate come convenute, senza l'autorizzazione della Giunta Provinciale Amministrativa (art. 36, lett. h, della legge 17 luglio 1890 n. 6972, Serie 3ª). Quanto ai Comuni, essi neanche possono intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione della Giunta Provinciale Amministrativa nella cui giurisdizione è posto il Comune (art. 195 della legge com. e prov., testo unico approvato con R. Decreto 4 maggio 1898, n. 164). Ora i piú ritengono che la mancanza di autorizzazione sia certamente opponibile ai terzi, i quali possono quindi chiedere che venga assegnato all'Ente un termine per munirsi della autorizzazione prescritta.

È ciò applicabile ai Subeconomi? O viceversa l'autorizzazione da darsi a questi dal R. Economato Generale è di ordine interno amministrativo?

A noi pare che la mancata autorizzazione sia opponibile dai

terzi e contro i terzi. L'articolo 39 è esplicito al riguardo; « *i subeconomi non potranno continuare il giudizio senza l'autorizzazione dell'Economo Generale* ».

Non si tratta qui di informare l'Economato del giudizio esistente e di chiedere istruzioni allo stesso; ma di vera e propria AUTORIZZAZIONE.

L'ipotesi di un'autorizzazione interna, amministrativa, è prospettata nell'art. 42 del Regolamento stesso, il quale, nei rapporti tra l'Economo Generale ed il Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti così dispone: « *Sull'avviso conforme dell'Avvocatura Erariale, l'Economo generale potrà iniziare la causa; ma se questa interessi il patrimonio dell'Economato generale o degli Enti da esso rappresentati od amministrati, ovvero sollevi quistioni di massima e di speciale importanza per l'Amministrazione, l'Economo generale dovrà informarne preventivamente il Ministro di Grazia e Giustizia, dando però corso agli atti nei casi di urgenza* ».

Qui si versa evidentemente nella ipotesi dell'autorizzazione amministrativa, la quale non è opponibile dai terzi nè contro gli stessi, e la differente dizione suffraga la nostra tesi (1).

7. I Subeconomi hanno quindi una rappresentanza limitata, soggetta alle restrizioni di cui nell'art. 39 del Regolamento; e la rappresentanza stessa non è neanche esclusiva, nel senso che l'Economo potrebbe sempre sostituirsi agli stessi, sia come attore, sia come convenuto, pel noto aforisma: *ubi major est, minor cessat*, salvo alle parti di rivolgere le loro opposizioni al Subeconomo.

Ciò si ricava dal combinato disposto degli art. 39, 40 e 42, i quali non lasciano dubbio di sorta su questa rappresentanza

---

(1) Veggasi per l'autorizzazione ministeriale la Circolare del 4 novembre 1874 del Ministro Guardasigilli, che, mentre prescriveva l'autorizzazione pei giudizii *attivi*, richiedeva che il Ministero fosse *avvertito* per quelli *passivi*. Il testo è riportato in SCADUTO, *Diritto Ecclesiastico*, II, pag. 306.

L'art. 42 del nuovo Regolamento toglie ora ogni dubbio al riguardo, stabilendo chiaramente che si tratti di *autorizzazione interna amministrativa*.

La giurisprudenza così aveva ritenuto per lo innanzi: vegg. la sentenza della Cassazione di Napoli del 26 gennaio 1869 in CONFORTI, *Manuale*, pag. 40, appendice, dove sostiene pure che in virtù degli antichi Regolamenti l'autorizzazione ai Subeconomi fosse di ordine interno amministrativo, non opponibile dai terzi.

avocabile sempre all'Economo, come capo dell'Amministrazione centrale.

L'art. 40 infatti dispone: « *Ogniqualvolta l'Economo Generale riconosca la necessità di promuovere una causa civile o sia convenuto in giudizio, dovrà rivolgersi alla R. Avvocatura Erariale del Distretto, in cui la causa deve essere trattata* ecc. ».

Evidentemente, qui si prospetta anche l'ipotesi delle liti per riscossione di fitti, interessi e simili, siccome rilevasi pure dal successivo art. 46, giacchè altrimenti bisognerebbe ritenere che non fosse necessario il parere della R. Avvocatura nelle cause suddette, ciò che è escluso del tutto dall'art. 46 succitato.

Esso infatti è del tenore seguente:

« *In caso di opposizioni ad atti esecutivi, la Regia Avvocatura Erariale sarà informata dei provvedimenti presi di urgenza ed invitata ad assumere od a delegare il patrocinio delle cause* ».

Ad avvalorare la nostra tesi sta pure l'art. 42 dianzi trascritto. Se si fa obbligo all'Economo di riferire al Ministero per tutte le cause, che non siano quelle di cui nel capoverso secondo dell'art. 39 (le cause cioè relative al patrimonio od a quistioni di massima o di speciale importanza) è indubitato che egli possa promuovere o resistere anche alle altre, che riflettano fitti, annualità, interessi e simili.

Non si capirebbe, in contrario, l'art. 42, che dispone genericamente poter l'Economo iniziare le liti, colla eccezione, di cui dopo, giacchè l'Economo nessuna causa potrebbe intentare senza informarne il Ministero, ed avrebbe bisogno in ogni caso di riferire alla stesso.

Infatti, all'infuori delle cause possessorie o riflettenti riscossione di fitti, annualità, rendite e simili, non restano che i giudizii patrimoniali o pure relativi al diritto della Regalia.

Anche un'azione di danni-interessi è a ritenersi patrimoniale; così pure le azioni di servitù attiva e passiva e tutte le altre, all'infuori di quelle che riguardano la mera riscossione di annualità.

8. Ora se, come abbiamo detto, la rappresentanza in linea di massima è nell'Economo Generale, questi deve essere citato innanzi all'autorità giudiziaria del distretto in cui trovasi l'Eco-

nomato, sua legittima sede, e non già nella sede del Subeconomo (art. 90 Cod. proc. civ.).

Nè potrebbe essere di ostacolo l'art. 92 del Codice predetto, giacchè esso riguarda le Amministrazioni dello Stato, fra cui non si possono annoverare gli Economati Generali, i quali sono Amministrazioni autonome, aventi patrimonio e scopi proprii, giusta quanto abbiamo dimostrato innanzi.

A prescindere dalla concorde tradizione regolamentare, a cominciare dal R. D. del 26 settembre 1860, l'art. 53 del nuovo Regolamento dichiara infatti che sono *applicabili* agli impiegati degli Economati tutte le disposizioni generali stabilite per gli impiegati dello Stato circa i congedi, i sessenni, l'aspettativa, la disponibilità, il collocamento a riposo, la dispensa dal servizio, la destituzione e la pensione; il che mostra chiaramente che gli Economati non sono una *vera e propria Amministrazione dello Stato* per quanto riguarda i loro fini ed il loro patrimonio.

I conti delle erogazioni fatte dall'Economato per le rendite delle Mense, giusta l'art. 6, comma 4, della legge 15 agosto 1867, n. 3848, sono presentati *per semplice visione* al Parlamento, senza che questo possa modificarli (1).

Che poi gli Economati siano soltanto Amministrazioni pubbliche, è confermato pure dall'articolo 41 del Regolamento che disciplina i conflitti tra le Amministrazioni degli Economati e *qualsiasi Amministrazione dello Stato,* o il Fondo per il Culto, o il Fondo di religione e di beneficenza per la città di Roma.

Adunque l'art. 92 del Cod. proc. civ. è inapplicabile, e la citazione all'Economo va fatta secondo la norma dell'art. 90 per le azioni personali e reali sui beni mobili, e secondo l'art. 93 per le azioni reali sui beni immobili, e per quelle speciali, di cui nell'art. 82 del Codice stesso.

Egualmente inapplicabile sarebbe il 2° comma dell'art. 138 del codice suddetto, giacchè esso pure riguarda le Amministrazioni dello Stato. Nè varrebbe il dire che il Subeconomo rappresenti l'Economo nell'ambito dell'ufficio subeconomale, giacchè, siccome abbiamo già

(1) Confr. SCADUTO, *Diritto Ecclesiastico*, II, pag. 265; CALISSE, *Diritto Ecclesiastico*, pag. 212.

osservato, i Subeconomi hanno facoltà limitate e non formano un ruolo unico col personale degli ufficii centrali (art. 73 del Regolamento del 2 marzo 1899), ma sono degli agenti locali, cui sono commesse speciali e determinate mansioni.

Essi quindi non rappresentano, gerarchicamente, l'Economo Generale, mentre questo potrebbe essere validamente sostituito da qualunque funzionario del R. Economato.

9. L'art. 39 del Regolamento 2 marzo 1899 conferma che nelle Provincie meridionali vigono ancora le norme pei giudizii relativi agli enti di R. Patronato e che sono contenute nel R. Decreto del 27 ottobre 1825 (1), avendo il suddetto articolo fatto espresso richiamo a quelle.

Secondo le stesse, i Regi Procuratori dovevano essere parte principale in tutti i giudizii relativi al diritto di Regalia e di Regio Patronato sopra badie, beneficii ed ogni altra fondazione ecclesiastica o laicale di qualunque natura, non esclusi i giudizii ordinari pei patronati ex-feudali (art. 1). I Regii Procuratori erano parte in giudizio, insieme coi titolari dei benefici di R. Patronato, anche per le azioni reali riguardanti i beni che vi erano rispettivamente annessi (art. 2). Essi dovevano corrispondere col Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti per avere le istruzioni opportune, intese a mantenere i dritti di Regalia e di Regio Patronato.

Le spese dovevano essere anticipate dalle Commissioni Diocesane (ora dal R. Economato dei Beneficii vacanti, salvo il regresso contro i titolari degli Enti, secondo il Regio Decreto 17 luglio 1827) a meno che i titolari dichiarassero di non volerne profittare, nel qual caso le Diocesane si rivalevano sul profitto ricavato dalla lite, come pure avveniva allorchè i beneficiati non fossero intervenuti nel giudizio (art. 2). Quando i beneficiati avessero approfittato dei vantaggi di questo ultimo, i beni dell'Ente si ponevano sotto sequestro a favore delle Diocesane, fino a che si fossero rivalute delle spese fatte (2).

---

(1) Vedi LIBERATORE, *Della Polizia Ecclesiastica nel Regno delle Due Sicilie*. Napoli 1852, p. 103 nota *a*), e VITO GILIBERTI, *Polizia Ecclesiastica*, p. 498; nonchè CONFORTI, *Manuale*, 285.

(2) In LIBERATORE, loc. cit., e GILIBERTI *opera citata*, pag. 503.

Però, con altro Decreto degli 8 dicembre 1833 (1), per provvedere alla celere trattazione dei giudizii medesimi, si dispose che i diritti di bollo, di registro e cancelleria accordati a credito e le altre spese da erogarsi a pronti contanti dovessero essere anticipate, come nelle spese di giustizia in materia civile, pei soli atti ad istanza del Pubblico Ministero (art. 1). Terminati i giudizii, le spese ed i diritti a credito dovevano essere rimborsati all'Erario dalle Commissioni Diocesane, salvo il regresso contro i titolari, come nel Decreto del 17 luglio 1827 (art. 2-3).

Con R. Decreto del 29 agosto 1830 (in LIBERATORE, *loc. cit.)* si dichiarò che le cause di interesse del R. Patronato, delle Regie fondazioni ecclesiastiche e di ogni diritto di regalia appartenessero alla competenza dei Tribunali, qualunque fosse la somma che si domandasse e la natura dell'azione, senza derogarsi però alla norma dei R. Decreti 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823 sui privilegii per le riscossioni delle rendite risultanti dai ruoli esecutivi dello Stato e degli Enti morali ed ecclesiastici.

Prima del Regolamento del 2 marzo 1899, il quale colla esplicita disposizione dell'articolo 39 rispetto alla rappresentanza del R. Patronato nelle provincie meridionali, disposizione che deve ritenersi *dichiarativa*, dissipò ogni equivoco, gli scrittori di Diritto Ecclesiastico discutevano se le eccezionali norme contenute nei Decreti del 1827, 1830 e 1833 devessero ancora ritenersi in vigore.

Il CONFORTI (2), trovava che quelle norme fossero state abrogate dai Regolamenti sugli economati generali, cui era stato commesso l'esercizio della Regalia e la rappresentanza della stessa, che non poteva andar disgiunta dal primo. D'altra parte, nessuna delle leggi sulle attribuzioni del Pubblico Ministero accennava più a quella rappresentanza, mentre i Decreti 1827, 1830 e 1833, come che emanati in dipendenza del Concordato del 1818, dovevano ritenersi abrogati.

Lo SCADUTO (3), accennava nel suo *Manuale* alle predette di-

(1) Vedi CONFORTI, *loc. cit.*
(2) *Op. cit*, pag. 286.
(3) *Op. cit.*, II, pag. 618.

sposizioni, ma non precisava se esse dovessero ancora ritenersi in vigore, e citava tre sentenze, di cui due per l'affermativa ed una per la negativa.

Secondo lui però, il R. Patronato doveva essere rappresentato in giudizio dal R. Economo Generale, per quanto sarebbe stato più regolare, egli diceva (e crediamo non esattamente), che fosse rappresentato dagli impiegati di Casa Reale.

Ora, per la esplicita disposizione *dichiarativa* contenuta nel Regolamento del 2 marzo 1899, si deve ritenere che quelle norme siano state sempre in vigore, per quanto non si trovi assai opportuna questa rappresentanza, mentre la Regalia è esercitata dai R. Economi Generali, e quando il proposito di unificare le varie norme esistenti nelle diverse regioni consigliava di non mantenerne una del tutto speciale alle provincie meridionali e resa necessaria dalla composizione esclusivamente ecclesiastica delle *Commissioni Diocesane.*

10. Notiamo pure che la difesa degli Economati Generali e degli Enti dai medesimi amministrati, prima affidata ad avvocati del foro libero, pel R. Decreto del 29 agosto 1893, n. 512, fu attribuita alle Regie Avvocature Erariali, meno per le cause in cui vi sia conflitto colle Amministrazioni dello Stato, col Fondo pel culto o col Fondo di religione e beneficenza della città di Roma, e per le cause dinanzi ai Pretori ed ai Conciliatori, per le quali gli Economati possono essere rappresentati dai propri funzionari (art. 41 e 44 del Regolamento del 2 marzo 1899 n. 64).

La disposizione dell'art. 44 è conforme all'altra contenuta nel l'art. 6 del Regolamento approvato col R. Decreto del 25 giugno 1865, N. 2361, per l'esecuzione degli art. 11, 14 e 16 della legge 20 marzo 1865, N. 2248, Alleg. E, sul contenzioso amministrativo, col quale si abilitano i funzionari dello Stato a rappresentare l'Amministrazione in giudizio, salvo poi le modifiche contenute nel Regolamento del 16 gennaio 1876, N. 2914 (art. 8), in esecuzione della legge 28 novembre 1875, N. 2781, sulle R. Avvocature Erariali, per cui i funzionarii sono ammessi a rappresentare le Amministrazioni dello Stato soltanto innanzi alle Preture ed alle Conciliazioni.

La disposizione stessa ritrovasi letteralmente consacrata nel-

l'art. 5 delle Istruzioni 19 novembre 1893 per l'esecuzione del Regio Decreto 29 agosto 1893, N. 512, dianzi citato, le cui norme si trovano identicamente riprodotte negli art. 40 a 50 del Regolamento 2 marzo 1899.

E' da ricordare intanto che i funzionari economali, ancorchè laureati ed iscritti nell'Albo dei procuratori e degli avvocati, non potrebbero mai costituirsi dinanzi ai Tribunali ed alle Corti d'Appello come procuratori od avvocati nelle cause interessanti gli Economati. Osterebbero alla loro costituzione gli art. 13 e 43 della legge 8 giugno 1874, N. 1938, sull'esercizio delle professioni di avvocato o procuratore, per cui essi cessano di diritto dalle funzioni predette, senza tener calcolo che, quand'anche ciò non si verificasse, non potrebbero mai prestare la loro opera, pel disposto dell'art. 1 del R. Decreto 29 agosto 1893, in forza del quale le cause economali devono essero affidate agli avvocati erariali.

La difesa degli Economati non potrebbe essere assunta dinanzi ai Tribunali ed alle Corti, neanche nei casi di conflitto colle Amministrazioni dello Stato o col Fondo pel culto, giacchè gli impiegati economali cessano di dritto di essere procuratori.

E' da ritenersene valida però la costituzione, quando il loro nome figuri ancora nell'albo.

Nei casi di conflitto la precedente disposizione di rigore, non si comprende, quando i funzionari economali laureati ed iscritti negli albi potrebbero ben assumere la difesa dell'Amministrazione, che rappresentano.

A parte i vantaggi che l'opera loro apporterebbe, a causa delle speciali cognizioni tecniche che hanno in materia beneficiaria, anche una grande economia ne verrebbe agli uffici economali, che non sentirebbero più il bisogno di ricorrere agli avvocati del foro libero, nè sopporterebbero più la spesa, spesso non indifferente, pei giudizi, in cui vi sia incompatibilità da parte della R. Avvocatura Erariale.

Le speciali condizioni del personale economale, quando venne pubblicato il R. Decreto 29 agosto 1893 N. 512, giustificavano appieno quel provvedimento; ma, a seguito del nuovo Regolamento, il quale come requisito dei concorrenti ai posti della carriera amministrativa esige la laurea in giurisprudenza (art. 60, lett. *a*),

non si comprende perchè gl'impiegati economali non debbano poter rappresentare l'Amministrazione della quale fanno parte, anche dinanzi ai Tribunali, quando la loro rappresentanza è legittima innanzi alle Preture ed alle Conciliazioni, anche a seguito della nuova legge sull'esercizio del patrocinio innanzi alle preture del 7 luglio 1902.

Certamente, il contenzioso economale, col rinnovarsi del personale di quegli uffici, formerà oggetto di provvedimenti da parte del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti, allo scopo di diminuire le spese di quelle Amministrazioni, le quali, non ostante il loro scopo di beneficenza ed il loro spirito alieno da controversie, trovano nell'ostinazione e nei preconcetti degli investiti dei beneficii, ovvero dei privati debitori, la fonte di continui e spesso accaniti litigi.

Alcuni economati poi, come per esempio quello per le Provincie napoletane, hanno un contingente di liti fortissimo dal fatto di amministrare una grande quantità di rendite risultanti da *ruoli* e *quadri* esecutivi, per cui, dopo un elasso di tempo considerevole, diventa assai arduo e difficile provare il diritto dell'Amministrazione a riscuotere.

Di qui un'enorme quantità di giudizi di opposizione a coazioni, che occasionano spese non lievi, quasi mai ricuperabili dall'ufficio che le ha erogate.

✡

11. Connessa colla subbietta materia è la questione se gli investiti dei benefici abbiano bisogno di speciale autorizzazione per resistere od intentare le liti.

Prima però è necessario di determinare la rappresentanza dei varii enti ecclesiastici in giudizio, e di dissipare innanzi tutto un equivoco, originato da una teoria che a noi sembra non esatta.

Secondo la stessa, che è pure autorevolmente accettata e propugnata dal prof. SCADUTO (1), il beneficiato sarebbe un usufruttuario, che nei giudizii potrebbe soltanto difendere i diritti relativi al godimento; mentre la *proprietà* dovrebbe essere in quelli rap-

(1) *Opera citata*, II, pag. 303 e 618.

presentata da un organo permanente, cioè dai R. Economati dei Beneficii vacanti.

Data la discontinuità degli investiti, i quali in sostanza si limitano a percepire temporaneamente le rendite, non potendo nulla togliere al patrimonio e neanche trasformarlo, senza il rispetto di determinate formalità, è parso plausibile che la proprietà dei beni appartenenti al beneficio si concentrasse in un ente di carattere non transitorio, cioè nei R. Economati (1).

Tale teoria non può essere accettata: i R. Economati hanno in sede vacante gli stessi diritti che gode l'investito in sede piena e nulla più, mentre in sede piena, hanno soltanto una *generica* rigilanza per la conservazione del patrimonio; tutti i decreti emanati poi per l'istituzione e pel funzionamento degli Economati escludono, in maniera non dubbia, questa complessiva rappresentanza del patrimonio beneficiario (2).

Secondo noi adunque è ripudiabile ogni teoria che metta capo alla distinzione fra usufruttuario e proprietario nella subbietta materia, per cui voglia sostenersi che il beneficiato non possa far

---

(1) In tali sensi decise la Cassazione di Torino, 27 giugno 1895, Frigeri c. R. Economato di Milano, in conferma di Appello Brescia, 31 ottobre 1894. Veggasi, a proposito di questi due pronunziati, la giusta critica che ne fa il D'Amelio, *L'ente beneficio parr. in giudizio*, *Legge*, 1896, I, 464.

Due recenti pronunziati affermarono lo stesso principio: App. Catanzaro, 6 dicembre 1904, Capparella, parroco di Acquaformosa c. Cagliolo e Comune di Acquaformosa; Trib. Catanzaro, 27 - 31 maggio 1905, parroco di S. Maria Assunta in Gimigliano contro Comità. Averso questa ultima sentenza pende appello.

(2) Giorgi, *Dottrina delle persone giuridiche o corpi morali*, VI, pag. 242, dove è citata la sentenza della Cassazione di Roma del 18 maggio 1883, *Legge*, 1883, II, 147. Confr. pure D'Amelio, *op. cit.* il quale assegna il dovuto valore alla teoria canonica che riconosce nel beneficiato un semplice *usufruttuario* e *depositario*, confutando le decisioni del concilio Cartaginese, l'opinione del De Luca, *Theatrum* ecc., libro XII, *de parh.*, e di altri autori di diritto canonico, e la sentenza della Cass. Roma 25 gennaio 1889, *Mon. Trib.*, 1889, 658.

Ritiene quindi il carattere *speciale* dell'usufrutto beneficiario e cita la sent. della Cass. Roma del 22 dicembre 1886, Di Pietro c. Rende, *Corte Suprema* 1889, 380 ed assimila i diritti del beneficiato a quelli del marito sui beni dotali, quanto alla rappresentanza, secondo la teoria del Tiraquella, ad *leges Connubiales*, quaes. 9, n. 7.

liti riguardanti il patrimonio, ma solo quelle relative allo usufrutto (art. 510 del Cod. civ.).

Oramai deve riconoscersi che il beneficiato non possa paragonarsi al vero e proprio usufruttuario; ma si debba considerare come godente di un diritto *sui generis*.

Il beneficiato ha il dovere di provvedere alle riparazioni sia ordinarie, sia straordinarie, non ha di fronte un proprietario, di cui il suo diritto sia una sottrazione ed un contrapposto, giacché nel beneficio vi è soltanto l'Ente proprietario e questo si immedesima e si confonde col suo rappresentante. (Vedi CONFORTI, *Appendice al Manuale, 1ª Edizione*, XIV).

Anche il CORAZZINI *(op. cit.*, 924, 1062) rileva le specialità dell'usufrutto beneficiario, le quali si esplicano nei maggiori diritti e nei più estesi doveri degli investiti rispetto al semplice usufruttuario. Esso importa quindi che l'investito debba mantenere integro il patrimonio, sopportare ogni onere per la conservazione dello stesso, sia di natura ordinaria, sia di natura straordinaria, sostenere le spese delle liti senza distinzione di quelle relative alla proprietà e di quelle relative all'usufrutto, giacché nel beneficiato entrambi questi diritti si compendiano e si confondono.

Il concetto suddetto è magistralmente chiarito ed esplicato nella sentenza della Cassazione di Napoli del 16 gennaio 1900 *(Giur. Ital.*, 1900, I, 1, 909, in CORAZZINI *loc. cit.)* le cui considerazioni esattissime è bene riportare.

« Si vuol sostenere, disse quella Corte, che il beneficiato « sia equiparato addirittura all'usufruttuario..., ma questa completa « assimilazione non può ammettersi in rapporto alle istituzioni « beneficiarie, le quali, *più che all'usufrutto si attengono al fidecom-* « *messo* e sono costituite canonicamente con leggi proprie.

« Nell'usufrutto la proprietà si considera separata dal godi- « mento; questo è transitorio, l'altra è permanente.

« Nel beneficio, invece, esiste l'Ente, cui la proprietà appar- « tiene. L'investito, rispetto ai successori, è come il gravato nel « fidecommesso rispetto ai chiamati. Gode e provvede da sè ad « ogni mezzo di conservazione del patrimonio commessogli, ordi- « nario o straordinario che sia, non ha un proprietario, a cui « possa rivolgersi.... perchè la proprietà *sta nell'Ente stesso* del quale

« è investito. Egli quindi è responsabile delle integrità del patri-
« monio, nè può impegnarlo altrimenti che servate le formalità
« di legge, per rendere trasferibile l'impegno ai successori ».

12. Premesso ciò, vediamo chi sia il legittimo rappresentante degli enti ecclesiastici in giudizio.

La S. Sede dovrebbe essere rappresentata dal legittimo investito di essa, cioè dal Pontefice. Quantunque nella legge delle Guarentigie del 13 maggio 1871, n. 214, serie II, non si sia riconosciuto esplicitamente il carattere beneficiario nel Papato, come rilevasi dalla relazione della Commissione (1) sugli art. 4 e 5 della legge, pure non può revocarsi in dubbio che la questione fu evitata dal legislatore, soltanto per ragioni di somma convenienza, non potendosi abbassare il Papato, cui si annettevano onori e prerogative sovrane, fino al livello di un semplice ufficio ecclesiastico, cui fosse annessa una dote.

Ora, essendo state riconosciute nel Pontefice le immunità concesse ai Sovrani, Egli, capo supremo della Chiesa, non può essere citato in giudizio, se non come questo potrebbe essere istituito contro il patrimonio del Re o dei membri della Reale famiglia; e poichè in tal caso la citazione si notifica in persona dei Direttori di Casa Reale o di quelli che ne facciano le veci (art. 138, comma 3° del Codice di procedura civile), il Pontefice dovrebbe essere citato in persona di colui, che Egli abbia preposto all'amministrazione della S. Sede, per quanto rifletta il patrimonio, cioè *al capo dell'azienda pontificia* (2).

Riteniamo poi che non possa essere, in linea di massima, citato in persona del Cardinale Segretario di Stato, perchè questi rappresenta il Sommo Pontefice nelle relazioni coi Capi di Stato esteri, appunto per concessione contenuta nella legge delle Guarentigie (art. 11) e non per quanto possa aver riguardo al patrimonio, a meno che il Cardinale Segretario non sia incaricato di

---

(1) Confr. CONFORTI, *op. cit.*, pag. 51.

(2) Confrontisi un nostro articolo inserito nel n. 81, 22 marzo 1905, del giornale il « *Mattino* » politico-quotidiano, specie per quanto riguarda le modalità per la notifica della citazione al Pontefice.

fatto anche dell'amministrazione patrimoniale, ovvero con speciale mandato (1).

Recentemente si sono avute varie cause intentate contro la Santa Sede (2), a prescindere da quella istituita dall'ing. Martinucci per la nota questione dei restauri eseguiti dallo stesso nel Vaticano (3), per cui la controversia non rimane nel puro campo dottrinale e merita di essere accuratamente studiata. Noi ne abbiamo, per ragioni di spazio, soltanto fatto cenno.

13. Il Seminario è rappresentato in giudizio dal Vescovo. Il rettore è incaricato solo dell'educazione e dell'istruzione degli alunni. Vige quindi la norma del Tridentino, *Sess. XXIII, capo 18, de reform.*, richiamata nell'art. 5° del Concordato borbonico del 16 febbraio 1818 e nel Regio Decreto del maggio 1847.

Si osservò che, essendo il Concordato borbonico stato abolito col Regio Decreto 17 febbraio 1861, n. 248, insieme con tutte le norme emesse in dipendenza dello stesso, anche il Regio Decreto del maggio 1847 dovesse ritenersi abrogato; ma poichè, dove non dispongono le leggi civili, devesi attribuire piena efficacia alle norme canoniche, e queste sono contenute nelle decisioni del Concilio di Trento, niente vieta, allo stato della legislazione attuale, che il Seminario possa essere rappresentato in giudizio dal Vescovo (4).

Quanto al Vescovo bisogna ricordare una speciale rappresentanza a lui attribuita dall'art. 1° del Regio Decreto 27 maggio 1827 ancora vigente nelle provincie napolitane e siciliane, e per cui può

---

(1) Per l'ultima ipotesi veggasi *Tribunale Napoli*, 27 luglio 1904, Amodei, Santa Sede e Milone, nel *Filangieri*, 1905, 154.

(2) Ricordiamo al riguardo la suddetta causa Milone e quella Falconieri, riguardanti la prima una vocazione ereditaria a favore della Santa Sede, la seconda la restituzione di beni fidecommissari.

(3) Confrontisi l'opuscolo del GABBA, *I Tribunali italiani ed il Sommo Pontefice*, Fano, 1883, Considerazioni intorno al a sentenza del 9 novembre 1882 della Corte di appello di Roma, in causa THEODOLI — MARTINUCCI. L'illustre scrittore critica aspramente quella sentenza, che ritenne soggetto il Papa alla sola *potestà di cognizione dei Tribunali italiani, non a quella di esecuzione*, sostenendo che il Sommo Pontefice, come assimilato a Capo di Stato estero, debba essere esente da ogni giurisdizione territoriale.

(4) Confr. SCADUTO, *op. cit.*, colle sentenze riportate in nota.

chiedere lo adempimento degli oneri di culto lasciati alla coscienza dei privati (1), come pure la veste ad agire per chiedere lo adempimento degli oneri di culto in genere, quando manchino coloro che possano costringere i beneficati ad adempierli o per salvare dalla soppressione le fondazioni per patrimonii ecclesiastici a favore dei chierici poveri della Diocesi (2).

Le Congregazioni pontificie, ossia cardinalizie, sono rappresentate in giudizio dal Prefetto, che è a capo di ciascuna di esse (3).

Quanto alle Mense Arcivescovili e Vescovili, nessun dubbio che esse siano in giudizio rappresentate rispettivamente dall'Arcivescovo e dal Vescovo.

I Capitoli sono in genere rappresentati dalla prima dignità degli stessi: però bisogna aver riguardo agli statuti speciali, dai quali sono retti, anche perchè la prima dignità non è la medesima in tutti i corpi capitolari (4). Secondo l'art. 51 del Regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1873, n. 1401, i documenti per ottenere la riduzione della tassa del 30 per cento, loro concessa a sensi dell'art. 25 della legge, devono essere confermati da una deliberazione capitolare, autenticata dalla *prima dignità* del Capitolo o da chi ne faccia le veci. La rappresentanza però del Capitolo, per quanto si attiene alla *massa, sia grossa, sia piccola,* spetta al *procuratore capitolare,* il quale pure assume diverse denominazioni, secondo le varie regioni ed i diversi statuti. Così nelle regioni lombardo-venete prende il nome di *sindaco capitolare*; nelle provincie liguri e parmense si chiama *tesoriere* (5).

Le Fabbricerie nelle provincie Liguri sono in giudizio rappre-

---

(1) Cass. Palermo, 5 maggio 1904, Arcivescovo di Siracusa c. Salibra nel *Contenz. eccles.*, 1905, 116.

(2) Confr. App. Genova, 17 aprile 1905, Arcivescovo di Genova c. Samengo, nel *Cont. Eccl.*, 1905, 152.

(3) Confr. Scaduto, pag. 318, vol. II.

(4) Confr. Calisse, *Diritto ecclesiastico*, I, 635 e segg., e Cassazione Roma, 18 novembre 1890, in questa Rivista, I, 398. Così il *proposto* rappresenta il Capitolo di Pontremoli, Cassazione Roma, 18 dicembre 1893, *ivi*, IV, 25; l'*arcidiacono* quello di Andria, Cassazione Roma, 2 giugno 1890, *ivi*, I, 122.

(5) Confr. Scaduto, *loc. cit.* e la nostra monografia *la sequestrabilità della massa comune capitolare* ecc., Lubrano, 1904.

sentate dal *tesoriere*, non dal presidente, secondo gli articoli 77-79 del Decreto 30 dicembre 1809. Altrove si ha riguardo alle speciali disposizioni statutarie (1).

14. Quanto alle Parrocchie la dottrina è assai discorde circa la esistenza della personalità giuridica della stessa ed il diritto di rappresentanza in giudizio. Ciò dipende dal fatto che la parola *Parrocchia*, attraverso una successiva e lenta evoluzione nei diversi Stati, venne prestandosi ad una grande quantità di significati (2).

Alcuni autori, specie i proceduristi come il CUZZERI, il MATTIROLO, il GARGIULO, il MORTARA, negano alla *Parrocchia*, intesa come comunità di fedeli, ogni personalità giuridica, ammettendo quindi che per gli interessi religiosi dei parrocchiani possa e debba agire solo il Comune.

A tali principii aderisce il MAGNI, quantunque si riconosca che in qualche caso il Parroco possa agire per la comunità dei fedeli. Teoria diametralmente opposta a questa professa il RIVAROLO (3), che riconosce nel solo Parroco il legittimo rappresentante tanto della *Parrocchia,* quanto del *beneficio parrocchiale.* Opinione mista è poi quella dello SCADUTO.

Questi, intuendo perfettamente la gravità dell'argomento, specie per la diversità delle norme vigenti nelle varie regioni, ritiene giustamente che, dove esiste la Fabbriceria, sia questa che rappresenti la Fabbrica parrocchiale e la Parrocchia; nell'assenza della Fabbriceria, il rappresentante della *Chiesa parrocchiale* è il Parroco, salvo però sempre speciali disposizioni in contrario degli ex-Stati, tuttora vigenti. A questa soluzione aderiscono il RUFFINI (4), ed il CORAZZINI (5) del cui lavoro ci siamo giovati nel riassumere tale questione.

La giurisprudenza ha perfettamente seguite le oscillazioni della dottrina: la prevelante e più recente accoglie questa terza solu-

---

(1) Confr. ALIBERTI, *Delle Fabbricerie e della loro rappresentanza in giudizio*, citato dal prof. SCADUTO, *Riv. Amm.*, 1872, pag. 641.

(2) Confr. RUFFINI, *La rappresentanza giuridica della parrocchia*, nella GIURISPRUDENZA ITALIANA, 1896, pag. 113-273, parte IV.

(3) *Governo della parrocchia*, pag. 23, 204.

(4) *Op. cit.*

(5) *Op. cit.*

zione. Rimandiamo per la stessa all'esauriente lavoro del CORAZZINI, dove si trova largamente riportata.

Nessun dubbio per ciò che il *beneficio* parrocchiale sia in giudizio rappresentato dal Parroco, che deve mantenerne integro il patrimonio e tutelarne le ragioni (1).

15. Posto ciò, ha il beneficiato bisogno di speciale autorizzazione per iniziare o resistere alle liti, che interessino il beneficio? Il R. Decreto 22 marzo 1866 N. 2832 parla di autorizzazione per gli *atti e contratti* di qualunque specie costituenti alienazioni di beni mobili ed immobili, specificando nel capoverso che a tali atti e contratti appartengono le vendite, le permute, le concessioni di enfiteusi o di rendita, le affrancazioni volontarie di censi e canoni, le costituzioni di servitù passive o le rinuncie a servitù attive, le transazioni, gli atterramenti di piante di alto fusto, le costituzioni d'ipoteca, i consensi alla cancellazione d'iscrizioni ipotecarie, le esazioni od impieghi di capitali, e le locazioni di beni immobili eccedenti il termine di nove anni.

Nei successivi articoli 2 a 5 sono tracciate le norme del relativo procedimento, e l'art. 6 dichiara abrogato ogni procedimento o disposizione anteriore contraria alle norme del decreto, tranne per le provincie meridionali, dove rimaneva tuttora in vigore il R. D. 1 dicembre 1833, N. 1871. Questo in sostanza era conforme all'altro del 1866, tranne una minore specificazione, per cui l'art. 1, in forma più concisa, era così concepito: « *Non saranno valide, senza la nostra sovrana approvazione le permute, le censuazioni e qualunque altra alienazione di beni immobili appartenenti a corporazioni ecclesiastiche, a Mense, a Badie, ed a Beneficii. Lo stesso deve aver luogo per le transazioni delle dette chiese e dei luoghi pii succennati* ».

---

(1) Vedi CORAZZINI, *op. cit.* pag. 926, 1072; CONFORTI, *Manuale di Polizia Ecclesiastica, Appendice alla prima edizione*, XVII, 2° *Le liti;* RUFFINI, note al FRIEDHERG, pag. 800, nota 3ª; CALISSE, *Diritto Ecclesiastico*, pag. 131; D'AMELIO, *op. cit.*; Confr. pure: Appello Firenze 6 aprile 1864, *Ann. Giur. Toscana*, 1864, 2, 360, in CONFORTI, *loc. cit.*; Appello Torino, 7 giugno 1870, *Giur. Torinese*, 1870, 333 in CORAZZINI, *loc. cit.;* Cassazione Roma 3 settembre 1901, Parroco di S. Mauro c. Leto, *Legge*, 1901, II, 542. Nei sensi che il parroco sottoposto a sequestro di sopressione non ha veste per rappresentare il benef. parr.: App. Torino, 1 maggio1 903, Rosati c. Marazzini, *Giur. Torinese*, 1903, 765.

Intanto è da osservare che altre norme vigevano negli ex stati Italiani per lo stesso obbietto. Così il decreto 3 agosto 1803 (riportato dal CONFORTI, *Il Codice e la Giurisprudenza della Manomorta* Napoli, 1892, pag. 174 e nel *Codice Ecclesiastico*, Firenze, Barbera 1893, pag. 661 e 662); così le *Regie Patenti* 19 maggio 1831 per gli Stati sardi *(Cod. eccl.* pag. 640-641); così gli *Ordini* del 22 ottobre 1785 per la Toscana (in CONFORTI, *Codice e Giurisprudenza della Manomorta*, pag. 232).

È da notare poi a questo proposito che le speciali norme vigenti al riguardo nelle province Piemontesi-Sarde, nella Lombardia e nella Toscana erano state mantenute in vigore dall'art. 5 del R. D. 26 settembre 1860 N. 4314 sull'uniforme esercizio della Regalia nel nuovo regno d'Italia, ma che però col R. D. 22 marzo 1866, art. 6, erano state tutte abrogate, meno pel Napoletano, dove rimaneva in vigore il decreto 1° dicembre 1833 N. 1871.

Lo stesso decreto poi del 22 marzo predetto è stato sostituito dall'altro del 19 ottobre 1893 N. 586, tuttora vigente nella subbietta materia (Si noti che questo decreto, quantunque porti la data del 4 settembre 1893, è sempre citato sotto l'altra, essendo colla data stessa stato firmato dal Re).

Il decreto del 1893 non fa che riprodurre, meglio specificandole, le disposizioni dell'altro del 1866, quanto agli atti e contratti soggetti all'autorizzazione superiore (art. 1); aggiunge i *mutui* che devono ritenersi sì attivi che passivi e termina colla frase assai comprensiva, che mancava nell'altro, « *ogni atto e contratto eccedente la semplice amministrazione* »; però modifica sostanzialmente i limiti e la procedura di tale autorizzazione, siccome agevolmente si ricava dalla lettura dei due decreti (Vedi art. 4 e 5 del Decreto del 1866, ed articoli 4 e 5 di quello del 1893).

Ora, tanto nel decreto del 1° decembre 1833, quanto in quello del 22 marzo 1866, e nell'ultimo del 19 ottobre 1893, non si parla esplicitamente di autorizzazione ai beneficiati a stare in giudizio sia come attori, sia come convenuti. A tal proposito provvedeva invece in maniera tassativa, il Decreto italico del 3 agosto 1803, che all'art. 17 disponeva esser necessaria l'autorizzazione ministeriale agli stabilimenti religiosi di qualunque specie per intentare liti o resistere alle stesse, e coll'art. 20 estendeva il

bisogno dell'autorizzazione ai beneficiati di qualunque condizione. Con Circolare però del 16 aprile 1808 si spiegò che l'autorizzazione fosse necessaria solo quando il beneficio dovesse sopportare le spese. Per le fabbricerie l'autorizzazione era richiesta; si impartiva dal *Consiglio della Fabbrica* (art. 12 del decreto 30 dicembre 1809) e dal Consiglio di Prefettura (art. 77). Ora dovrebbe concederla il Prefetto, sentito il Consiglio di Prefettura.

Altra disposizione esplicita era contenuta nel R. Decreto del 16 ottobre 1861, n. 273 (Vedi *Cod. Eccl.* cit., pag. 48), che all'articolo 14 disponeva così: « *Nelle provincie, in cui è necessaria l'autorizzazione governativa, affinchè gli stabilimenti e corpi morali ecclesiastici possano stare in giudizio, o transigere, il concedere tale autorizzazione viene demandato al Prefetto, sentito il Consiglio di Prefettura* ».

Tale disposizione è ora a ritenersi abrogata sia dal decreto del 19 ottobre 1893, sia dal Regolamento del 2 marzo 1899, essendo, secondo noi, non necessaria l'autorizzazione per gli enti ecclesiastici, meno per le fabbricerie. Per le transazioni infatti si seguono le norme ordinarie del decreto del 1893, e quelle tracciate nell'art. 47 del Regolamento 2 marzo 1899, circa la necessità del parere della R. Avvocatura Erariale del distretto.

Il decreto stesso del 16 ottobre 1861 si riferisce esclusivamente al decreto italico del 3 agosto 1803, l'unico che disponesse in maniera esplicita circa la necessità dell'autorizzazione.

Altro accenno rispetto alle liti troviamo nell'articolo 93 del R. Decreto 23 dicembre 1865, n. 2747, che approvava il Regolamento per l'Economato generale di Sicilia. Quell'articolo, conforme all'articolo 81 del Regolamento 8 dicembre 1861, n. 373, per le provncie napoletane, disponeva: « *È nella esclusiva attribuzione dell'Economogenerale di iniziare giudizi concernenti i benefizi vacanti e di continuare a dirigere quelli già incoati, salvo restando ai Subeconomi l'obbligo loro ingiunto dal precedente art. 65 e di promuovere in caso di urgenza, dalle competenti autorità, anche nel corso del giudizio, quelle misure di conservazione o di repressione che fossero richieste dalle specialità di circostanze locali, dandone immediatamente avviso all'Economo generale* ». E nell'art. 98 era detto: « *L'Economo generale potrà intervenire in tutti i giudizi che, durante la sede piena di un be-*

neficio, venissero agitati tra il titolare ed i terzi, purchè tali giudizii riguardino la proprietà beneficiaria » (1).

Nulla era detto per i giudizii nel R. Decreto 26 settembre 1860, n. 4314, sull'uniforme esercizio del dritto della Sovrana Regalìa, e così pure nel relativo Regolamento approvato col R. Decreto del 16 gennaio 1861, n. 4608; quei decreti lasciavano in vigore le norme speciali vigenti negli ex-Stati (art. 5 del decreto del 1860, e 16 e 17 del Regolamento del 1861).

Questi i precedenti legislativi al riguardo. In relazione agli stessi ed al nuovo decreto del 19 ottobre 1893 è necessaria l'autorizzazione ai parroci ed agli altri beneficiati per stare in giudizio?

Noi riteniamo di no. Trattandosi di limitazioni di diritto, queste devono risultare esplicitamente dalla parola della legge e non è lecito presumerle (art. 4 delle disposizioni preliminari del Cod. civ.). Ora, sia nel Decreto del 22 marzo 1866, n. 2832, sia in quello del 19 ottobre 1893, non si trovano menzionate le liti fra gli atti, pei quali occorre l'autorizzazione. È vero che in questo ultimo si aggiunge nell'art. 1 l'inciso « ed in genere per qualunque atto eccedente la semplice amministrazione », ma con tale inciso non potevasi far riferimento alle liti, le quali, per la loro importanza, andavano esplicitamente indicate, E ciò è tanto più evidente, in quanto il Regio Decreto del 3 agosto 1803 richiedeva l'autorizzazione in simili casi, e quindi il non aver riprodotto tale disposizione nei successivi decreti è prova manifesta che si volle escluderla. Infatti il decreto del 1903 non detta le norme, secondo le quali l'autorizzazione dovrebbe chiedersi ed ottenersi, non potendosi per ogni lite stabilire il valore della controversia (per esempio, per le liti intese ad assodare la vera natura del beneficio, i diritti di patronato ed altre di valore indeterminato).

Ammessa la necessità dell'autorizzazione, bisognava pure dettare le modalità per ottenerla, non essendo le norme per gli altri atti e contratti tutte applicabili ai giudizi.

---

(1) Quest'art. 98 fornisce un altro argomento per escludere che l'Economato rappresenti la *proprietà beneficiaria:* l'intervento, nell'affermativa, avrebbe dovuto essere *necessario*, non *volontario*.

Ma vi sono ancora altri più gravi argomenti in favore della tesi da noi sostenuta.

Nel Regio Decreto 29 agosto 1893 (art. 4) e nelle successive Istruzioni del 19 novembre stesso anno (art. 14), si contempla il caso che gli investiti, legalmente messi in possesso del beneficio, continuino le liti, e non si fa alcun riferimento alla autorizzazione, la quale in tali casi non sarebbe necessaria, in quanto il giudizio già si troverebbe iniziato dall'autorità tutoria, cioè dal R. Economato.

Infatti, se l'autorizzazione fosse stata necessaria, nell'art. 4 del Decreto e 14 delle Istruzioni predette si sarebbe dovuto dire che in tal caso non occorreva; ciò per quella necessaria correlazione che deve riscontrarsi in un sistema ordinato di leggi.

Ma vi ha dippiù. L'Economato, quando amministra benefici vacanti ed in circostanze speciali (art. 7 del Decreto del 19 ottobre 1893) deve anche chiedere l'autorizzazione per gli atti e contratti, di cui nell'art. 1 del Decreto stesso; autorizzazione che viene sempre concessa dal Ministero, osservate le norme tracciate nel Decreto medesimo.

Pei giudizi fatti dall'Economato, quando l'autorizzazione fosse necessaria, si dovrebbe quindi seguire la stessa procedura, cioè fare il rapporto alla Procura generale, perchè questa a sua volta possa inoltrarlo al Ministero.

Ora ciò pei giudizi non si pratica affatto, essendo necessario soltanto *riferirne* al Ministero, siccome innanzi abbiamo detto, previo *il parere dell'Avvocatura Erariale, senza bisogno di vera e propria autorizzazione*, nel caso di giudizi implicanti questioni di massima, di speciale importanza, o pure patrimoniali (art. 2 e 3 delle Istruzioni del 19 novembre 1893 ed art. 40 e 42 del Regolamento del 2 marzo 1899).

Se adunque per la sede vacante le norme pei giudizi si trovano dettate con disposizioni legislative posteriori al Decreto del 1893, e queste sono sostanzialmente difformi da quelle tracciate in questo ultimo, è chiaro che il Decreto stesso non provvede per l'autorizzazione nei giudizi. Nel Decreto del 29 agosto 1893, cui tennero dietro le Istruzioni, si richiama il solo art. 18 dello Statuto e non il Decreto del 22 marzo 1866; come pure in quello

del 19 ottobre 1893 non si richiama quello del 29 agosto. Essi adunque trattavano materie diverse; in contrario il richiamo sarebbe stato indispensabile, dato il sistema delle nostre leggi e la pratica continua osservata al riguardo.

Non ostante però questi argomenti, che a noi sembrano abbastanza gravi, la dottrina e la giurisprudenza non sono pacifiche al riguardo.

Il LESSONA, svolgendo i motivi di un ricorso per Cassazione nella causa fra la Congregazione di carità di Arrona ed il parroco di Casteldilago, ebbe a sostenere, fra l'altro, che l'autorizzazione fosse necessaria (Confr. questa RIVISTA, 1900, p. 385 e segg.). Il RUFFINI *(La rappresentanza giuridica delle parrocchie)* (1), rileva la difformità legislativa nei vari Stati italiani e la impossibilità di una norma assoluta ed esclusiva in riguardo alla rappresentanza della parrocchia. Quanto all'autorizzazione, propende per l'affermativa, « *qualora si ritenga coi più che l'iniziare liti sia atto eccedente la semplice amministrazione* ». Altrove poi è di parere che, in tema di autorizzazione, nel silenzio delle nostre leggi, occorre risalire alle disposizioni degli antichi Stati italiani (Vedi Note al Friedberg, p. 800, nota 30, n. 5).

Per la necessità dell'autorizzazione stanno lo SHIAPPOLI ed il RIDOLFI, (*Le parrocchie in giudizio*, in questa RIVISTA, 1894, p. 231). Il D'AMELIO poi (*L'ente beneficio parrocchiale in giudizio*, nella *Legge* 1896, 1, 467), rileva *che secondo i principii generali del diritto, l'autorizzazione dovrebbe essere necessaria e che il concederla spetterebbe al Ministero* di Grazia e Giustizia e dei Culti. Sostengono la negativa il CORAZZINI, (2) ed il GIORGI, (3) questo ultimo però limitatamente ai casi non previsti da decreti speciali ancora in vigore.

Lo SCADUTO ha portato anche il suo autorevole contributo nella questione dell'*autorizzazione agli enti ecclesiastici a stare in giudizio* (Estratto dalla *Rassegna giuridica di Bari*, I, fasc. 2, citato pure in questa RIVISTA, 1900, pag. 391), ed è venuto alla

---

(1) *Giurisprudenza italiana*, 1896, parte IV, 113-273.

(2) *Op. cit.*, pag. 926, n. 1072, dove è citata la conforme sentenza della Corte di appello di Torino 7 giugno 1870, in *Giurispr. Torinese*, 1870, 333.

(3) *Op. cit.*, pag. 249.

conclusione che il R. decreto 19 ottobre 1893 non abbia efficacia innovativa, ma semplicemente dichiarativa, nel senso che l'autorizzazione sia necessaria solo in quelle provincie, nelle quali speciali precedenti disposizioni di legge la richiedevano. Così pure nel *Diritto Eccl.*, II, pag. 353 e segg.

Altri invece hanno sostenuto che l'autorizzazione sia necessaria solo per quelle liti, che importino alienazione di patrimonio od implichino questioni relative agli atti indicati nell'art. 1 del R. decreto del 19 ottobre 1893 (questa RIVISTA, 1900, pag. 397), e che le disposizioni speciali vigenti negli ex-Stati al riguardo non si possano ritenere abrogate, perchè un Decreto reale non potrebbe abrogare norme consacrate in leggi.

Noi abbiamo innanzi a sufficienza dimostrato come l'autorizzazione non sia necessaria ai beneficiati per qualunque giudizio; tale norma si deve ritenere generale per tutto il Regno, a seguito del Decreto del 19 ottobre 1893, che coll'art. 8 abrogava ogni altra disposizione, *generale* o *speciale* sulla materia vigente nelle varie provincie, meno pel Piemonte, dove rimanevano in vigore le Regie Patenti del 19 maggio 1831.

Nè è a dire che con un Regio Decreto non si potessero abrogare leggi, giacchè abbiamo già detto che per l'art. 18 dello Statuto i decreti in materia beneficiaria hanno vigore di vere e proprie leggi dello Stato.

Anche la giurisprudenza, assai scarsa al riguardo, dal 1893 sin oggi, non è stata concorde. La Cassazione di Roma ritenne implicitamente con un primo pronunziato che l'autorizzazione fosse necessaria (3 luglio 1896, Mastignoli c. Tanari, parroco di Liserna, in questa RIVISTA 1897, pag. 451); e con un secondo andò nell'avviso opposto (22 agosto 1899, Congregazione di carità di Arrona c. Sinibaldi-Rontani, parroco di Casteldilago, IBIDEM, 1900, p. 418). La Corte di Cassazione di Torino, con sentenza del 7 marzo 1902, (*Cont. Eccl.*, 1902, 140), ritenne non necessaria l'autorizzazione, e con altra sentenza del 26 aprile 1904, Comune di Premeno c. parroco Minazzoli, senza risolvere la questione di massima, ritenne non necessaria l'autorizzazione

ai parroci del Piemonte, perchè ivi vigono ancora le R. Patenti del 19 maggio 1831 (1).

Secondo noi, tutta la controversia deve limitarsi ad esaminare se il R. decreto del 1893 assoggetti o meno i beneficiati all'autorizzazione, in quanto ai giudizi, non potendosi ritenere che questo decreto sia dichiarativo di quelli anteriori, quando con apposita clausola abrogatoria li metteva nel nulla.

Tutto ciò è anche giustificato dallo scopo prefissosi dal legislatore, di togliere cioè ogni ragione di difformità nella subbietta materia, in uno Stato che doveva avere possibilmente leggi generali, in omaggio alla conseguita unificazione.

Tutto quindi si riduce a vedere se la clausola aggiunta al Decreto del 19 ottobre 1893 « *ed in generale ogni altro atto o contratto eccedente la semplice amministrazione* » possa comprendere i giudizi.

Noi abbiamo già innanzi dimostrato come tale estensione non sia ammissibile.

Possiamo aggiungere che, applicando analogicamente alcune disposizioni del Codice civile, la nostra tesi ci sembra egualmente sostenibile.

Nell'art. 224 del Codice predetto sono fissati i limiti della patria potestà rispetto all'amministrazione dei beni dei figli minori. Il padre non può *alienare, ipotecare, dare a pegno i beni del figlio, contrarre a nome di lui mutui* OD ALTRE OBBLIGAZIONI ECCEDENTI I LIMITI DELLA SEMPLICE AMMINISTRAZIONE *se non per cause di necessità o di utilità evidente del figlio stesso e mediante l'autorizzazione del Tribunale.*

Tra le obbligazioni eccedenti la semplice amministrazione non sono compresi i giudizi, sia attivi, che passivi, come si argomenta dal disposto dell'art. 296 del Codice stesso, ultimo comma, rispetto alle facoltà del tutore.

Anche nelle norme per la tutela i giudizi non sono compresi tra gli atti, per cui sia necessaria l'omologazione del Tribunale (art. 301), essendo bastevole la sola autorizzazione del Consiglio

(1) Quanto alla giurisprudenza anteriore ricordiamo, per l'affermativa, Cassazione Roma, 5 aprile 1882 Sgariglia c. Economato, *Monitore del Cont.*, 1884, 17 in D'Amelio, *op. cit.;* App. Milano, 3 dicembre 1889, in questa Rivista, I, 138; Tribunale Ascoli Piceno, 6 maggio 1892, in Ruffini, *op. cit.*

di famiglia, la quale, del resto, è necessaria soltanto pei giudizi attivi, non per quelli, in cui il tutore sia chiamato come convenuto (art. 296 ult. comma). Queste le disposizioni tassative del Codice, che ben si possono analogicamente applicare agli enti beneficiarii.

Ma, risalendo alle ragioni che consigliarono al legislatore queste norme, allo spirito cioè della legge, bisogna riconoscere come si sia sottratto, per massima, ad ogni controllo preventivo quello che potrà, in tutti i casi, essere vagliato dal magistrato in sede contenziosa. Il giudicato ha la presunzione di verità e di giustizia obbiettiva, che è sicura garanzia degli interessi delle persone, che non sono *sui iuris*, e che debbono, in altri rincontri, essere protette da disposizioni eccezionali.

Il magistrato farà gli interessi del minore, del pupillo, degli enti ecclesiastici, e, se collusione vi sarà, la riconoscerà ed impedirà in sede contenziosa.

Ciò è stato anche necessario, per non creare un vincolo alla magistratura giudicante pel parere espresso dai membri della stessa in sede di giurisdizione volontaria, e questo allo scopo di evitare possibili contraddizioni.

Adunque, anche nelle norme del Codice civile noi troviamo argomenti sicuri, per sostenere la nostra tesi.

Riassumendo, perciò, noi riteniamo che, sia per la natura speciale dell'usufrutto beneficiario, sia per analogia colle regole del Codice civile, sia per le disposizioni dei decreti vigenti, non sia necessaria ai beneficiati l'autorizzazione a stare in giudizio, tanto come attori, quanto come convenuti.

Se con ciò possono verificarsi inconvenienti circa la conservazione del patrimonio pel nessun controllo sugli atti degli investiti, che potrebbero comprometterlo con liti disastrose ovvero dolose e fraudolente, sarà il caso di deplorarli, ma non è dato risolvere le quistioni a base degli stessi, essendo ciò materia *de iure condendo*. Allo stato della legislazione presente, non ci sembra possibile una soluzione diversa da quella da noi data.

AVV. MICHELE ANSALONE.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

7 agosto 1905

Pres. PUGLIESE, ff. P. — *Est.* DE ALOISIO.

Fabbriceria Parrocchiale di Mariana c. Fondo culto e Demanio.

Legati pii — Celebrazione di messe — Fabbriceria — Inesistenza di enti autonomi — Legati *sub modo* — Insopprimibilità.

Non hanno il carattere di fondazioni autonome soggette a soppressione, ma debbono ritenersi legati sub modo *i legati disposti a favore di ente giuridico conservato, quale la Chiesa e per essa la Fabbriceria parrocchiale, col solo obbligo di adempiere degli oneri di culto (celebrazione di messe) con parte delle rendite* (1).

La sufficienza della dotazione, se è uno dei requisiti essenziali per aversi l'ente autonomo, non è però la caratteristica che lo distingua dal legato sub modo, *che quasi sempre è costituito con assegnazione di beni sufficienti ad attuare il* modus.

La Corte ha considerato.

In fatto. — Trattasi di quattro lasciti pii dei quali il Demanio apprese i beni, ritenendoli, come li ha ritenuti con la denunziata sentenza la Corte di Brescia, soppressi dalla legge 15 agosto 1867, e di cui per converso la ricorrente Fabbriceria di Mariana sostiene la insopprimibilità. Essi sono, per ordine conologico:

1° Il legato fatto nel 1731 da Scala Bartolomeo, con cui lasciò alla Comunità di Mariana un capitale di sc. 100 coll'obbligo di addirne annualmente i frutti alla celebrazione di tante messe:

2° Quello di Tenedini Galeazzo, che nel 1733 lasciò alla stessa Comunità una casa ed un orto, coll'obbligo di far celebrare in perpetuo, con le relative rendite, una messa ogni domenica nella Chiesa di Mariana;

3° Quello, con cui nel 1734 Bonomi Francesco dispose che con parte di un suo fondo si costituisse una cappellania, da amministrarsi dalla ridetta Comunità, la quale, detratto per sè un quarto del reddito, dovesse col resto provvedere alla celebrazione nella cennata Chiesa di tante messe *pro anima;* cappellania che poi non fu istituita per insufficienza di beni;

4° Il lascito di Radenoldi Agostino, che nel 1746 istituì erede dei suoi beni *l'altare della Vergine* nella stessa chiesa, con obbligo d'impiegare le rendite, detratto un quarto pel detto erede, nella celebrazione di messe in suffragio di esso disponente.

La sentenza denunziata afferma in fatto: « che l'amministrazione dei primi tre legati fu sempre tenuta dalla Comunità di Mariana e, soppressa questa, passò alla Comunità di Rodondesco: l'amministrazione del lascito Radenoldi cominciò e proseguì ad essere tenuta dal parroco di Mariana. Che, con Circolare ministeriale 27 dicembre 1809

(1) Veggansi: Cass. di Roma 6 aprile 1905, Finanza e Fondo culto c. Orfanotrofio della SS. Vergine Addolorata di Afragola (volume in corso, pag. 317) con la nota: Cassazione di Roma 11 ottobre 1904, Pansini c. Fondo culto, e App. Trani, 13 giugno 1904, Santarella Vincitorio c. Economato de' benefici vacanti (vol. XIV, pag. 461, 503) con le relative note; e lo studio: « Cappellania, ente autonomo, legato *sub modo* » pubblicato nel vol. XIII, pag. 129 e seg.

Sulla natura delle fondazioni autonome a scopo di culto veggansi, oltre il citato studio: Cass. di Roma 14 febbraio 1905, Colapai c. Finanze; 26 aprile 1904, D'Angelo c. Demanio e Fondo culto; 16 giugno 1903, Fondo culto c. Spanò; 27 maggio 1905, Demanio dello Stato c. Calì e Trupiano; 11 aprile 1905, Fondo culto c. Opera pia Estaurita Cappella di S. Maria la Neve (volume in corso, pag. 34, 160, 163, 354, 355) con le note ivi.

del Governo Italico, i patrimoni di cotesti lasciti pii vennero destinati alla Fabbriceria di Mariana, alla quale con ordinanza 21 agosto 1813 il vice-prefetto del Mincio ordinò al sindaco di Rodondesco ed al parroco anzidetto (di Mariana) di farne la consegna, dovendo la sola Fabbriceria tenerne l'amministrazione ».

Promulgata la legge eversiva del 1867, la Fabbriceria nello stesso anno denunziò tutto il suo patrimonio compresi i legati, e fu sottoposta alla tassa straordinaria di cui nell'articolo 18 di quella legge. Ma nel 1898 i quattro lasciti in parola furono ritenuti dal Demanio colpiti di soppressione dalla legge medesima, ed il Ricevitore del registro di Asola procedè alla presa di possesso dei beni. La Fabbriceria, sperimentati vani i reclami in via amministrativa, con libello 31 maggio 1903 convenne innanzi al Tribunale di Castiglione delle Stiviere il Demanio ed il Fondo pel culto, dicendo che le disposizioni di cui sopra, come costituenti dei semplici *oneri* a vantaggio della Chiesa, erano esenti da soppressione, e quindi domandando la condanna delle convenute Amministrazioni a rendere i patrimoni appresi, con i frutti indebitamente percetti. Il Tribunale, con sentenza 20 dicembre 1903, ritenne i controversi legati mancanti di autonomia, perchè disposti a favore di ente giuridico conservato, qual'era la Chiesa, e per essa la Fabbriceria, col solo obbligo di adempiere con parte delle rendite degli oneri di culto, ed accogliendo in conseguenza la proposta istanza, ordinò le chiesta restituzione dei beni e dei frutti. Però, sopra appello delle Amministrazioni, la Corte di Brescia, con sentenza 24 maggio 1904, andò in contraria decisione, respingendo pienamente l'istanza suddetta, e condannando la Fabbriceria a tutte le spese.

Questa ricorre in Cassazione per tre mezzi, coi quali deduce principalmente la violazione della più volte rammentata legge eversiva del 1867.

In diritto. — Meritevole di accoglimento è il gravame di che trattasi.

La Corte di merito fonda in sostanza il suo pronunziato su due ragioni. Dice innanzi tutto che i legati in disputa si reggevano da loro stessi (costituivano cioè enti autonomi), perchè provvisti di sufficiente dotazione. Dice in secondo luogo che la Fabbriceria non può vantare diritti quesiti sui medesimi, essendone *semplice amministratrice.* Ma entrambe codeste ragioni rappresentano concetti giuridicamente errati.

La sufficienza della dotazione è certamente uno dei requisiti essenziali perchè si abbia l'ente autonomo; ma non è caratteristica che distingua questo dal legato *cum modo*, perchè è rarissimo che anche tale legato non sia costituito con assegnazione di beni bastevoli a che il *modus* possa essere attuato.

Nè vale l'obbiezione della sentenza, che dai legati controversi, aventi a scopo la celebrazione di messe in quella chiesa, la Comunità di Mariana non ritrae alcun vantaggio; perchè di cotesta proposizione la stessa sentenza porge inconsciamente la migliore confutazione soggiungendo immediatamente: « Forse in quei tempi si riteneva che le Comunità a tutto dovessero provvedere, anche alla celebrazione di messe e funzioni religiose ». Or non è un *vantaggio* pel legatario il poter provvedere mediante i beni del legato ad un obbligo cui dovrebbe altrimenti provvedere con mezzi propri?

Non meno antigiuridica è la seconda ragione. Anche il *dominus* (anzi questi massimamente) può amministrare la *rem suam.* E che l'amministrazione dei legati tenuta dalla Fabbriceria di Mariana fosse appunto *iure dominii*, lo aveva detto avanti la stessa sentenza ricordando che « con la *Circolare ministeriale* 27 dicembre 1809 del Governo Italico, allora imperante, i patrimoni (cioè non la *semplice amministrazione*, ma i *bona*) dei legati pii, di cui si contende, vennero destinati alla Fabbriceria di Mariana »; e che con successiva ordinanza di quel Governo ne fu disposto la consegna alla stessa Fabbriceria perchè ella sola (nuova *investita* dei

patrimoni anzidetti) doveva tenerne la *amministrazione*. Il che dimostra eziandio che, se pure i lasciti in questione avessero potuto per lo innanzi riguardarsi come istituzioni per sè stanti, cessarono di esserlo in forza dei testè cennati atti della pubblica autorità del tempo, non essendo concepibile una persona giuridica tuttora in vita. il cui patrimonio sia stato devoluto ad un'altra.

Dalle discorse cose consegue, che la impugnata pronunzia disconobbe i caratteri dell'ente autonomo (passibile di soppressione nei sensi della ripetuta legge del 1867), confondendolo col mero onere a scopo di culto; e che quindi non può sfuggire all'invocato annullamento.

Per tali motivi, la Corte Suprema cassa e rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni Unite).

1 agosto 1905.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Cosentini.

Comune di Santa Maria della Versa c. Maggi.

Competenza — Campanile — Spesa di abbattimento e ricostruzione — Azione di rimborso del parroco contro il Comune — *Actio negotiorum gestorum* — Piena competenza dell'autorità giudiziaria.

L'azione del parroco contro il Comune, obbligato legalmente (articolo 299 della legge com. e prov.), per ottenere il rimborso della spesa di abbattimento e ricostruzione del campanile annesso alla Chiesa parrocchiale è fondata sulla disposizione dell'art. 1144 del Cod. civile, cioè sul quasi contratto nascente dall'utile gestione di negozio (1).

*E però l'autorità giudiziaria è competente non solo a conoscere dell'esistenza e dei limiti del diritto vantato dal parroco, che è l'*utilis gestor, *ma anche ad estendere il suo esame su quanto riguarda la determinazione concreta dell'obbligazione gravante sul Comune, senza che su di questa sia richiesta la preventiva decisione dell'autorità omministrativa* (2).

In fatto. — Il sacerdote Enrico Maggi, quale investito della Parrocchia di San Nazzaro di Montarco nel Comune di Santa Maria della Versa, con citazione del 26 marzo 1902, convenne innanzi al Tribunale di Voghera, Angelo Larvera nella qualità di Sindaco di quel Comune, e deducendo: che, per evitare gravi disgrazie ed il pericolo della vita dei fedeli, aveva proceduto all'abbattimento ed alla ricostruzione del campanile annesso alla Chiesa parrocchiale erogandovi la somma di L. 6002, chiese che fosse il Comune convenuto condannato al corrispondente rimborso, perchè obbligato per legge alla conservazione degli edifici inservienti al culto.

Contestata la lite, il Maggi sostenne l'esistenza del suo diritto di credito argomentando sull'articolo 299 della legge comunale e provinciale, che obbliga il Comune alla conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico, e sull'azione a lui derivante dalla compiuta utile gestione di negozio, e chiese l'ammissione di mezzi di prova per testimoni e per perizia, allo scopo di accertare l'urgenza e la necessità dei lavori fatti eseguire, ed il giusto limite delle spese erogate.

Alla sua volta il convenuto Comune oppose: che il Maggi avesse arbitra-

---

(1-2) E' da notarsi che la Cassazione di Roma ha ritenuto, senz'altro, costituire un'azione fondata sul quasi contratto dell'utile gestione di affari l'azione promossa dal parroco contro il Comune per essere rimborsato della spesa da esso sostenuta per la conservazione o ricostruzione di edifizi servienti al culto pubblico, quale spesa è obbligatoria pel Comune in forza dell'art. 299 della vigente legge comunale e provinciale. La giurisprudenza recente della Cassazione di Torino ha ritenuto, invece, essere esperibile contro il Comune, trattandosi di spesa obbligatoria, l'*actio de in rem verso*, per indebito arricchimento, non mai l'*actio negotiorum gestorum*, mancando il presunto consenso e la capacità di obbligarsi da parte del Comune non debitamente autorizzato a norma di legge. Confr. le sentenze 13 febbraio 1905, Mazzola c. Comune di Felizzano, e 31 dicembre 1904, Comune di Campospinoso c. Muzio (volume in corso pag. 359, 365).

riamente compiuto il lavoro per cui chiedeva il rimborso delle spese, non essendovi stato autorizzato dall'autorità amministrativa, ed in ogni caso, avesse erogata una somma sproporzionata ai mezzi finanziari di un piccolo Comune: che non fosse nemmeno fondata l'azione sotto l'altro aspetto di una utile gestione di negozio: e concluse che lo si assolvesse dalla osservanza del giudizio.

L'adito Tribunale di Voghera, dopo avere rilevato: che se il Comune è tenuto a sostenere le spese necessarie alla conservazione degli edifici inservienti al culto, occorre però che sia stabilita in via amministrativa la necessità e l'ammontare delle spese occorrenti a quello scopo, massime in rapporto alle condizioni economiche dell'ente che deve sostenerle, e che nel caso mancava la decisione amministrativa, assolse il convenuto dall'osservanza del giudizio.

Ma, sull'appello prodotto dal parroco Maggi, la Corte di Casale andò in opposto avviso, e con sentenza resa nel 19 giugno 1903, riformando quella appellata, sospese di pronunziare sul merito della causa, dispose l'espletamento della prova testimoniale e della perizia proposte dal Maggi, onde accertare l'urgente necessità di demolire il campanile e di ricostruirlo, e che la spesa fatta non oltrepassasse il necessario.

A giustificare tale sua pronunzia, la Corte considerò:

Che, nel caso, non avesse nessuna ingerenza l'autorità amministrativa, perchè trattavasi di una azione meramente civile, quella cioè derivante dalla utile gestione di negozio compiuta dal Maggi, con l'esecuzione fatta di un'opera a cui era obbligato il Comune.

Che invano si obbiettava non essere il campanile un edifizio inserviente al culto, perchè, come insegnano la dottrina e la giurisprudenza, il campanile fa parte della chiesa ed è indispensabile alla esplicazione del culto. E da ciò, non soltanto veniva giustificata la demolizione del campanile minacciante rovina, ma anche la ricostruzione di esso.

Che sebbene sarebbe stato regolare, che il Maggi, prima di procedere ai lavori fatti, ne avesse informate le autorità comunali, pur tuttavia tale negligenza non valeva ad escludere il diritto di lui al chiesto rimborso, se avesse provato, con i mezzi proposti, la necessità e l'urgenza di quei lavori, e la convenienza della spesa fatta come quella che era strettamente necessaria.

Ma infine, ad esonerare il Comune dalla responsabilità che su di esso gravava, giova ora dedurre, che il parroco Maggi non aveva dimostrato la mancanza di altri mezzi per procedere ai lavori fatti eseguire, risultando tale deficienza di mezzi dagli atti della causa.

Avverso codesta sentenza il Comune di Santa Maria della Versa produsse ricorso, adendo la Corte di Cassazione di Torino, e proponendo tre mezzi di annullamento.

Col primo di tali mezzi si denunziò la falsa applicazione dell'articolo 1144 del Codice civile e degli articoli 9, 166, 186, 189, 194, 197 e 299 della legge comunale e provinciale del 4 maggio 1898, con eccesso di potere ed invasione della competenza dell'autorità amministrativa, nonchè il difetto di motivazione, ed in proposito si dedusse;

Che l'obbligo del Comune di conservare gli edifizi inservienti al culto è subordinato all'insufficienza di altri mezzi disponibili dell'ente Parrocchia, e, quando il Comune sia obbligato alla spesa occorrente alla conservazione summentovata, spetta alla rappresentanza di esso ed alla autorità tutoria di moderare la spesa secondo la potenzialità del bilancio comunale.

Che da tale premessa discende, per diretta conseguenza, l'improponibilità della domanda del Maggi in base all'articolo 299 della legge comunale e provinciale, ed anche sotto l'aspetto di utile gestione, la quale, pur essendo una azione di natura civile, non è esperibile allo stato degli atti, occorrendo premettere l'indagine amministrativa.

Si aggiunse infine che la Corte di

merito aveva omesso di esaminare, per quanto occorreva, la questione nel modo che veniva proposta al suo giudizio, qual'è quello dinanzi cennato.

Col secondo mezzo si denunziò la violazione sotto altro aspetto dell'articolo 299 della legge comunale e provinciale.

Col terzo mezzo si denunziò la violazione degli articoli 1140, 1141, 1144, 1237 e 1307 del Codice civile e dell'articolo 299 della legge comunale e provinciale, e dell'articolo 360, n. 6, del Codice di procedura civile.

Portata la causa all'esame dell'adita Corte di Cassazione di Torino, la medesima con sentenza del 10 luglio 1904, dopo avere rilevato che il primo dei mezzi del ricorso involgeva una questione concernente l'incompetenza dell'autorità giudiziaria, ordinava il rinvio degli atti della causa a questo Supremo Collegio per la relativa decisione sulla competenza.

In diritto: — Osserva sul primo mezzo del ricorso, che ben si rilevò dalla Corte di merito che l'azione esercitata dal parroco Maggi sia di natura eminentemente civile, in quanto che la dimanda dal medesimo fatta riposa sulla disposizione racchiusa nell'articolo 1144 del Codice civile, cioè sul quasi contratto nascente dall'utile gestione di negozio compiuta dal Maggi adempiendo ad un obbligo che incombeva al Comune. E tale relazione giuridica, giustificata che sia in fatto quanto alla necessità ed utilità dell'opera eseguita, genera rapporti d'indole meramente civile, che, per quanto interessanti un'Amministrazione comunale, vanno vagliati alla stregua delle leggi civili dall'autorità giudiziaria chiamata a decidere su tutte le controversie di simile natura.

Che in ciò conviene in genere lo stesso ricorrente, limitandosi a sostenere che l'applicamento della competenza giudiziaria debba rimanere sospesa sino a quando le autorità amministrative dalla legge all'uopo chiamate, abbiano deciso sull'utilità della spesa fatta dal Maggi, e sulla proporzionalità della medesima ai mezzi pecuniari di cui dispone esso Comune.

Ma in ciò si avvolge il Comune nell'errore che vizia tutta la sua tesi. Imperocchè, se è l'autorità giudiziaria competente a conoscere dell'esistenza e dei limiti del diritto vantato dal Maggi, fondata sulla compiuta gestione di negozio, spetta ad essa necessariamente di estendere il suo esame su tutto ciò che concerne la determinazione concreta dell'obbligazione che grava sul Comune, così come avviene in ogni debito civile che su di tale ente possa gravare; onde l'indagine, che in proposito occorre fare, rientra nella valutazione del merito della controversia, e rientra nell'esplicamento delle funzioni dell'autorità giudiziaria.

Diversamente opinando, verrebbesi a precludere l'adito all'azione giudiziaria, subordinandola alla decisione dell'autorità amministrativa, che ne impedirebbe il libero svolgimento.

Osserva che da tali premesse discende che, se è dato al Comune ricorrente di dedurre nel giudizio di merito tutte le sue ragioni, per escludere, o limitare, il suo obbligo a rimborsare il Maggi delle spese da costui fatte, anche appoggiandosi a criteri amministrativi, non gli è però dato di ostacolare il corso dell'azione giudiziaria legittimamente proposta.

Che in conseguenza è d'uopo rigettare l'esaminato mezzo di ricorso, e rinviare gli altri che attengono al merito della controversia al giudizio della Corte di Cassazione di Torino, a cui spetta di conoscere.

Per questi motivi, la Corte pronunziando a Sezioni unite rigetta il primo mezzo del ricorso e rinvia gli altri all'esame della Corte di Cassazione di Torino.

Cassazione di Roma.

1 agosto 1905.

Pres. PUGLIESE, ff. di P. — *Est.* PIANIGIANI.

Piai c. *Demanio dello Stato.*

Appello — Amministrazione pubblica — Atto di appello — Notifica al procuratore rappresentante in primo grado — Validità — Art. 367 e 486 cod. proc. civ.

Il disposto degli articoli 367 e 486 del Cod. di procedura civile è applicabile anche alle pubbliche amministrazioni. E però sono legalmente valide le notificazioni delle sentenze e degli atti di appello fatte, in mancanza di elezione o dichiarazione di domicilio, al procuratore che ha rappresentata la pubblica amministrazione nelle precedenti fasi del giudizio, anzichè all'ufficio che ne ha la rappresentanza per legge nel luogo in cui risiede l'autorità giudiziaria.

Ritenuto: *Omissis* (1).

Che il ricorso quindi è stato riportato avanti questa Sezione all'udienza del 10 corrente, e la difesa del Piai ha chiesto l'annullamento della sentenza della Corte di Venezia osservando:

Che la notificazione fatta nel 5 febbraio 1897 all'avvocato Vendramini era stata regolare non solo per il Demanio, di cui esso era il procuratore, ma anche per il Comune di Sandrigo, di cui lo stesso era domiciliatario.

E, dato anche che fosse nulla la prima, bastava la seconda a salvare l'appello, autorizzando la nuova citazione reintegrativa del Demanio, la quale infatti ebbe luogo nel 25 luglio 1903. Ad ogni modo trattavasi di nullità sanabile con la comparizione del Demanio, comparizione avvenuta alla udienza del 26 marzo 1897, come da certificato del cancelliere.

Che a ciò non ostava la transazione (30 marzo 1900) fra il Comune ed il sacerdote Piai, perchè avvenuta posteriormente alle dette notificazioni del 1897; ed ammesso che fosse avvenuta avanti, ricorreva sempre il principio che « *res inter alios acta tertio nec prodest, nec nocet* ».

Finalmente, ha soggiunto il ricorrente, la sentenza ha peccato per mancata motivazione dicendo semplicemente riguardo al Comune: « che le notificazioni erano *inficiate* dalla stessa nullità che aveva colpito la notificazione fatta al Demanio ». Che cosa mai infatti ha essa voluto dire con ciò? Forse ha inteso equiparare il Comune al Demanio, ma con ciò è caduto in grave errore, non tanto per le contingenze del fatto (cioè diversità del sistema di citazione), quanto ancora perchè nel campo del diritto i Comuni sono enti autonomi non creati, ma solo riconosciuti dallo Stato, e non sono quindi equiparabili in tutto e per tutto al medesimo.

La sentenza di Venezia era quindi incorsa:

a) nella violazione dell'articolo 367 del Codice di procedura civile, falsa applicazione degli articoli 6 e 9 del regolamento 25 giugno 1865, N. 236, per l'esecuzione della legge sul contenzioso amministrativo e degli articoli 8 e 9 del regolamento generale 16 gennaio 1876 sugli uffici del contenzioso finanziario;

b) violazione e falsa applicazione degli articoli 145, 190 e 469 della procedura civile;

c) violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3, 6, 9 del R. decreto 25 giugno 1865 e 8 del R. decreto 16 gennaio 1876 sulle Avvocature erariali; 1 e 113 della legge comunale e provinciale 2 e 425 Codice civile; 360, 361, 517 della proc. civile.

Considerato che la sentenza della Corte ritiene in modo principale che la citazione del 1897 instaurativa dello appello notificata all'avvocato Vendramini è sostanzialmente nulla, mai avendo le parti appellate eletto domicilio presso di lui (articoli 486 e 367 procedura ci-

(1) Veggasi per i precedenti di fatto la sentenza della Cassazione di Roma a Sezioni Unite, 4 aprile 1905, pubblicata a pag. 319 di questo volume.

vile); che essa non poteva farsi al domicilio del Vendramini nella sua veste di procuratore, perchè ciò è regolare sol quando manchi la dichiarazione o la elezione del domicilio; che per le Amministrazioni dello Stato, in ordine all'articolo 8 del regolamento 16 gennaio 1876 del contenzioso finanziario, il domicilio deve sempre reputarsi eletto presso il Capo ufficio della Amministrazione stessa nel luogo in cui risiede l'autorità giudiziaria, che deve pronunziare, nella specie l'Intendente di finanza: data la nullità della citazione per difetto di motivazione, ne veniva la intempestività dell'appello.

Considerato che con questo ragionamento la Corte dimostra di non avere con chiaro intelletto interpretato la legge, perchè lo aver questa determinati con precisione gli uffici chiamati a rappresentare in giudizio lo Stato, non porta di necessità la deroga per esso al disposto generale degli articoli 367 e 486 della procedura civile, il quale, giova rimarcarlo, è dettato a prò non solo dei privati, ma anche della pubblica amministrazione, che può talora trovare a sè vantaggioso, o almeno conveniente, che le notificazioni delle sentenze e dell'appello vengan fatte anzichè nell'ufficio, che ne ha la rappresentanza, presso il procuratore, che ne ha curate e patrocinate le ragioni nelle precedenti fasi del giudizio.

La mancanza di elezione o dichiarazione se per il privato (il quale può avere anche un domicilio o una residenza certa e notoria) equivale a implicita volontà di mantenere la fiducia e il primo mandato al suo procuratore, con incarico di ricevere la notificazione di certi determinati atti, non sa comprendersi perchè la omissione deliberata di cotale dichiarazione non debba avere lo stesso effetto per lo Stato, al quale con un'angusta e retriva interpretazione e sulle orme di una vieta giurisprudenza vorrebbe oggi l'Avvocatura erariale negare l'accennata utile facoltà di scelta (Cons. Dec. Cass. Roma in causa Banca d'Alessandria e Finanza, 19 maggio 1899, e Dec. Cass. Torino 20 luglio 1896 nel *Foro Ital.* detto anno, I, 1365).

Considerato che, ammessa la detta razionale interpretazione, la pronunzia di decadenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia non ha più ragione di essere, e quindi, senza bisogno di scendere all'esame dei subordinati motivi di ricorso, è conforme a giustizia annullare senz'altro la denunziata sentenza.

Per questi motivi, accogliendo il ricorso spiegato dal sacerdote Domenico Piai avverso la sentenza del 31 agosto 1903 della Corte di Appello di Venezia, annulla la sentenza medesima e rinvia la causa a nuovo esame della pregiudiziale e del merito alla Corte di Appello di Brescia.

Cassazione di Roma.

17 luglio 1905.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Cosentini.

Materazzi-Viscardi c. *Verdecchia.*

Successione testamentaria — Disposizione a favore dell'anima — Uso determinato — Cappellania laicale — Impossibilità della fondazione — Decreto Valerio 3 gennaio 1861 — Inapplicabilità dell'art. 808 del Codice Albertino — Successione legittima a favore dell'ente.

Alla disposizione testamentaria a favore dell'anima propria con l'indicazione di un uso determinato, quale la fondazione di una Cappellania laicale, non può applicarsi l'art. 808 del Codice Albertino, nè farsi luogo alla sostituzione in pro' dei poveri del luogo del domicilio del testatore, senza violare la volontà di esso.

E però, resasi inattuabile pel Decreto Valerio 3 gennaio 1861 la prescritta istituzione della Cappellania, deve ritenersi divenuta inefficace la istituzione di erede ed aperta la successione legittima a favore dell'erede del disponente.

In fatto. — Nel 2 aprile 1863 moriva in Monterinaldo Luigi Marcantoni, il quale con precedente testamento aveva disposto del suo patrimonio, lasciando: alla sua figlia Anna maritata ad Emidio

Verdecchia tutto ciò che ella aveva avuto in dote; alla sua seconda moglie Nicolina Ponsoni l'usufrutto di quanto la riguardava già assegnatole in concorso coi proprii fratelli in contemplazione del matrimonio, ed a titolo di legato la proprietà di tutti i suoi mobili, crediti e semoventi, con dispensa da qualunque inventario e cauzione; e quanto alla rimanente sua sostanza, così si esprimeva: *Erede e proprietaria di tutti i miei stabili, ragioni ed azioni... istituisco... l'anima mia, formandosi con detti capitali una Cappellania meramente laicale indipendente da qualunque autorità ecclesiastica nella Chiesa parrocchiale di Monterinaldo.*

Nel gennaio 1868 moriva D. Carlo Marcantoni, fratello del defunto Luigi, lasciando alla cognata Nicolina Ponsoni la piena proprietà dei suoi mobili e l'usufrutto dei suoi immobili, la cui nuda proprietà lasciava alla sua nipote Anna Verdecchia.

Anche questa decedeva nel settembre 1886, e suo unico erede fu il figlio Giulio Verdecchia.

Infine nel 12 febbraio 1903 mancava ai vivi Nicolina Ponsoni.

Il detto Giulio Verdecchia con atto del 5 settembre dello stesso anno 1903 istituiva giudizio contro Carlo Materazzi Viscardi quale erede della Nicolina Ponsoni, chiedendo: che venisse dichiarato consolidato a suo favore sin dal 14 febbraio 1903 l'usufrutto con la proprietà di tutti i beni ereditati da Luigi Marcantoni; che venisse prefisso al convenuto un termine per eseguire la restituzione degli oggetti già sottoposti all'usufrutto, e condannato il suddetto al risarcimento dei danni derivati dalla ritardata consegna di quei beni.

Comparso in giudizio il Materazzi gli oppose: che essendosi la successione di Luigi Marcantoni aperta nel 1863, quando cioè vigeva il Codice Albertino, doveva la istituzione fatta in pro' della sua anima essere regolata con l'articolo 808 del Codice su mentovato, e per tale norma di legge le disposizioni a favore dell'anima del testatore senza determinazione di uso, opera pia, o pubblico stabilimento, s'intendevano fatte a favore dei poveri, ed erano devolute alla Congregazione di carità. Laonde mancava al Verdecchia il diritto a pretendere la restituzione dei beni lasciati dal Luigi Marcantoni a pro' della sua anima.

L'adito Tribunale di Fermo ritenne, che nell'anzidetta disposizione testamentaria si conteneva l'indicazione di un uso determinato per la disposta erezione di una Cappellania, onde non era applicabile l'articolo 808 del Codice Albertino. E poichè pel Decreto Valerio del 3 gennaio 1861, col quale erano state soppresse nelle Marche le Cappellanie laicali, non poteva più essere eretta quella del Marcantoni disposta, si avverava l'ipotesi della verificatasi mancanza dell'erede testamentario, e quindi dovevasi ritenere aperta la successione legittima a favore di Giulio Verdecchia.

E per tali precipue considerazioni, il Tribunale accolse la domanda del Verdecchia, prefiggendo al Materazzi il termine di un mese per eseguire la consegna dei fondi dalla Ponsoni ritenuti in usufrutto, e per rendere il conto dei frutti relativi, e lo condannò al risarcimento dei danni, ed alle spese del giudizio.

Si appellò il Materazzi, e la Corte di Macerata con una prima sentenza del 21 maggio 1904, rilevando che dal Verdecchia non si era prodotta la prova dell'eseguito pagamento della tassa di successione pel consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà, sospese di decidere sul merito della lite.

Riassunta la causa la stessa Corte con sentenza del 1° settembre successivo confermò pienamente il concetto posto dai giudici di primo grado a fondamento della loro pronunzia, ritenendo che la disposizione fatta dal Luigi Marcantoni non fosse generica come si sosteneva dallo appellante, ma invece racchiudesse la indicazione di un uso

determinato, onde non poteva essere regolata con la norma sancita con lo articolo 808 del Codice Albertino, nè farsi luogo alla sostituzione a favore dei poveri, senza violare la volontà del testatore.

Soggiunse la Corte, che se l'uso determinato indicato dal Marcantoni nella sua disposizione era stato reso inattuabile dopo la sua morte pel Decreto Valerio del 3 gennaio 1861, che dichiarando non più riconosciute le Cappellanie laicali esistenti vietava che altre ne fossero fondate, per la mancanza dell'ente istituito erede, bene aveva ritenuto il Tribunale aperta la successione legittima a favore del Giulio Verdecchia.

Omissis. — Avverso detta sentenza il Materazzi produsse ricorso per cassazione, proponendo i seguenti due mezzi di annullamento:

1° Violazione degli articoli 803, 804, 808 e 695 del Codice Albertino.

2° Violazione degli articoli 361, numero 6, e 517 del Codice di procedura civile.

In diritto. — Osserva che svolgendo il primo dei mezzi di ricorso si deduce dal Materazzi, che pel Codice Albertino la disposizione testamentaria a favore dell'anima sua era sempre valida; dappoichè, se l'uso era determinato, si doveva eseguire quale esso era; e se invece l'uso non era determinato, doveva l'istituzione ricadere a vantaggio dei poveri. E si soggiunge: che divenuto impossibile pel Decreto Valerio del 3 gennaio 1861 l'uso designato dal testatore di fondare una Cappellania, tale designazione doveva ritenersi come non scritta, e per conseguenza restava una disposizione pura e semplice a favore dell'anima, convertita per legge a favore dei poveri.

Osserva che tale argomentazione non ha fondamento; imperocchè, se è vero che con l'articolo 808 del Codice Albertino si prescriveva, che le disposizioni fatte genericamente a favore dell'anima propria, senza determinazione dell'uso, s'intendevano fatte a pro' dei poveri del luogo del domicilio del testatore; è pur vero però, che tale ipotesi non si verifica nel caso in esame, avendo la Corte di merito, con sovrano apprezzamento dei fatti, ritenuto, che Luigi Marcantoni col suo testamento volle contemplare in realtà la Cappellania laicale di cui ordinava la fondazione, determinando così l'uso da farsi della sua sostanza ereditaria. Onde male a proposito s'invoca l'applicazione della su mentovata norma di legge, con la quale s'intese di convertire in pro' dei poveri soltanto le istituzioni fatte a favore dell'anima di cui non fosse determinato l'uso.

Invano a dimostrare l'asserito errore, in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, si cerca di trarre argomento dall'articolo 821 dello stesso Codice Albertino, pel quale si ritenevano non apposte nel testamento le condizioni impossibili a quelle contrarie alla legge, per dedurre, che vietata la fondazione della Cappellania voluta dal Marcantoni, tale parte della disposizione testamentaria debbasi ritenere come inesistente, e che quindi resti la sola istituzione dell'anima del testatore senza determinazione d'uso. Imperocchè, come ben rilevarono i giudici di merito, non è dato di manomettere la volontà del testatore violandosi la disposizione testamentaria. E poichè con questa, come la Corte di merito ritenne, si fece l'istituzione dell'anima propria con uso determinato, il che non è una condizione, come con tardiva deduzione in oggi si sostiene dal ricorrente, ma l'essenza della istituzione, non è lecito dividerne le parti per mutarne il senso, e devesi invece intenderla nel suo inscindibile complesso.

E ciò facendosi, è forza riconoscere che fu giuridica la conseguenza che ne trassero i magistrati, quando ritennero, che reso inattuabile l'uso prescritto dal testatore, e perciò divenuta inefficace l'istituzione di erede, erasi aperta la successione legittima del disponente, e

la eredità di costui andava devoluta al suo erede legittimo, quale è l'odierno resistente Giulio Verdecchia.

Omissis. — Che per tali premesse il ricorso risulta infondato e va respinto.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni Unite).

8 aprile 1905.

Pres. PAGANO, P. P. — CORBO, *Est.*

Congregazione di carità di Recanati c. *Congregazione di carità di Porto Recanati.*

Competenza — Comune — Frazioni — Erezione in Comune autonomo — Istituzioni di beneficenza — Diritto del nuovo Comune — Estensione della beneficenza — Città murata e sobborghi — Giudizio di fatto del magistrato di merito — Assegno di provvisionale — Competenza giudiziaria.

L'autorità giudiziaria è competente a giudicare se le frazioni di un Comune, costitesi in Comune autonomo, abbiano diritto a partecipare alla beneficenza originariamente stabilita a favore del Comune, da cui esse si separarono, trattandosi d'interpretazione della volontà dei benefattori.

Non commette eccesso di potere il magistrato ordinario, il quale, riconoscendo il diritto del nuovo Comune a tale compartecipazione, giudica che questa si deve commisurare in proporzione della popolazione dei due Comuni, nè invade il campo dell'autorità amministrativa se concede al nuovo Comune una provvisionale in una determinata somma sino alla liquidazione definitiva della compartecipazione in via amministrativa.

È giudizio di fatto incensurabile in Cassazione quello del magistrato di merito, il quale, interpretando la volontà dei testatori, gli statuti delle diverse opere pie e la costante osservanza dell'una e degli altri, ritiene che la beneficenza non deve intendersi limitata alla sola città murata ed ai sobborghi, ma estesa altresì al contado.

Ritenuto che quattro frazioni del Comune di Recanati furono autorizzate con Decreto reale del 5 gennaio 1893 a costituirsi in comune autonomo che prese il nome di Porto Recanati.

La Congregazione di carità di questo nuovo Comune si fece a chiedere la compartecipazione ai beneficii di quelle opere pie, che fossero state destinate dai loro fondatori in favore della generalità degli abitanti dell'antico Comune di Recanati.

A tale richiesta la Congregazione di carità di Recanati avendo risposto con un reciso rifiuto, la Giunta Provinciale Amministrativa, presi in esame gli statuti e le tavole di fondazione delle singole opere pie, deliberò che la compartecipazione spettasse sopra dieci, che designava: ma il Consiglio di Stato opinò invece che si dovesse limitarla ad otto soltanto. E questo parere fu in data del 5 luglio 1896 tradotto in Decreto reale, col quale venne anche ordinato che si fossero nel più breve termine presentate alla sovrana approvazione le norme statutarie per regolare la compartecipazione.

La Congregazione di Recanati, non essendosi accontentata di queste disposizioni amministrative, ricorse alle vie giudiziarie: e con citazione del 27 agosto 1896 convenne la Congregazione di Porto Recanati avanti il Tribunale di Macerata per sentir dichiarare l'anzidetto Decreto contrario alla legge e lesivo dei diritti dello istante, e per sentir quindi escludere qualsiasi compartecipazione a favore di essa convenuta.

Dopo un lungo periodo di trattative per un compromesso arbitrale, che non fu eseguito a causa della morte di uno degli arbitri, il Tribunale, chiamato a decidere la controversia, riconobbe nei poveri del nuovo Comune il diritto di compartecipazione alla beneficenza, ma rimandò in sede separata e con rito formale, ad accertare quali fossero le opere pie, sulle cui rendite fosse dovuta la compartecipazione.

Da questo pronunziato si appellò la Congregazione di Recanati, ma non avendo essa potuto ottenere il gratuito patrocinio, ed essendo frattanto ancora pendenti le pratiche amministrative per l'autorizzazione a stare in giudizio a proprie spese, la Congregazione di Porto

Recanati si fece parte diligente, insistendo per la risoluzione del gravame, a cui ne aggiunse uno incidentale nel suo interesse.

La Corte di Appello di Macerata accolse pienamente questo appello incidentale, dichiarando inammissibile l'appello principale. Però una tale decisione fu annullata dalla Cassazione, perchè in pendenza del ricorso in via amministrativa della Congregazione di Recanati per essere autorizzata a stare in giudizio, non si doveva dichiarare inammissibile il suo appello, ma si doveva invece dichiarare non esser luogo a deliberare.

Portata la causa in sede di rinvio, la Corte di Appello di Roma, con sentenza 22 luglio-5 agosto 1902 dichiarò dovuta la compartecipazione della Congregazione di Recanati sulle otto contestate opere pie, da stabilirsi in proporzione della popolazione dei due Comuni e con effetto dal primo maggio 1893. Dispose inoltre che la Congregazione di Recanati pagasse annualmente a titolo di provvisionale lire 12 mila, fino alla liquidazione definitiva della compartecipazione, e la condannò agli interessi legali sulle somme che risultassero dovute, non che a tutte le spese del giudizio.

Contro questa sentenza la Congregazione di Recanati ha proposto ricorso in Cassazione, e ne ha chiesto l'annullamento per tre mezzi.

Col primo mezzo sostiene, che la denunciata sentenza non abbia tenuto conto della parte viva e reale della causa; perchè la controversia doveva risolversi non col criterio territoriale del *Comune moderno*, ma col criterio territoriale della *città*, che secondo l'ordinamento amministrativo vigente all'epoca delle fondazioni di beneficenza, non comprendeva il *territorio esterno*, la *campagna* o *contrada*.

Col secondo mezzo investe la sentenza affermando di essere caduta nel vizio dell'*ultra petita*.

Col terzo mezzo deduce che la Corte di merito, coll'attribuire la provvisionale delle annue lire 12 mila, abbia invaso il capo che la Suprema autorità amministrativa aveva espressamente riservato a sè; mentre l'indagine giudiziaria doveva rimanere limitata soltanto alla dichiarazione di diritto relativamente alla sussistenza o meno della richiesta compartecipazione.

Che d'altronde la sentenza col disporre la provvisionale annua aveva tramutata una obbligazione di dare in danni ed interessi, senza dimostrare che il debitore fosse responsabile dell'inadempimento. E che in ogni modo, essendosi riconosciuto nei poveri di Porto Recanati il diritto alla partecipazione in natura, si era manomessa la volontà dei fondatori, ordinandosi il pagamento di una somma annuale, sia pure in via provvisoria.

Attesochè, portatosi il ricorso alla cognizione di queste Sezioni Unite, per essersi col terzo mezzo proposta dalla ricorrente la questione d'incompetenza giudiziaria, il Pubblico Ministero ha chiesto all'udienza, che venisse dichiarata la incompetenza dell'autorità giudiziaria su tutta la materia del giudizio.

A sostegno delle sue conclusioni il Pubblico Ministero ha osservato che, essendosi costituite in Comune autonomo le quattro frazioni del Comune di Recanati, ogni qualsiasi questione concernente la separazione delle rispettive rendite e passività, comprese quelle della distribuzione della beneficenza, non poteva, nè può essere devoluta che all'autorità amministrativa; poichè tutto ciò è una conseguenza logica e necessaria del fatto del distacco e della circoscrizione territoriale data ai due Comuni.

Però codesta eccezione non corrisponde al contenuto dell'azione, che è venuto determinandosi colla contestazione della lite, e che è rimasto costante per tutto il giudizio. E difatti non si è mai trattato di decidere come si dovesse erogare o separare la beneficenza in favore dei poveri dei due Comuni: ma si è invece disputato, se i poveri delle quattro frazioni, che ora

costituiscono il nuovo Comune di Porto Recanati, avessero o no un titolo giuridico a continuare nello stesso godimento loro concesso, quando le dette frazioni erano annesse allo antico Comune di Recanati.

Il Decreto reale del 5 luglio 1896 riconobbe nei poveri di Porto Recanati la compartecipazione alla beneficenza esercitata dalle otto opere pie designate nello stesso Decreto; e fece obbligo di presentare entro breve termine alla sovrana approvazione le norme statutarie per regolare tale compartecipazione.

La Congregazione di carità di Recanati non si sottomise a codesta decisione amministrativa e ricorse ai Tribunali per far dichiarare il predetto Decreto contrario alla legge e lesivo dei suoi diritti; e giudicare quindi come la Congregazione di carità di Porto Recanati non avesse alcun titolo in virtù del quale potesse partecipare alla beneficenza, cui erano destinate le rendite delle otto opere pie.

Sostenne ed assunse in primo luogo la Congregazione di Recanati, che il fatto del distacco delle quattro frazioni dall'antico Comune aveva prodotto, per legge, la perdita del godimento che si pretendeva; perchè i vantaggi che si ritraggono dalla beneficenza non si ottengono per effetto di un diritto patrimoniale, ma in virtù del diritto di cittadinanza. E sostenne che assunse in secondo luogo, che in ogni modo la beneficenza esercitata dalle otto opere pie designate nel Decreto reale non poteva estendersi alle quattro frazioni che ora costituiscono il Comune di Porto Recanati; perchè secondo le tavole di fondazione la beneficenza stessa era limitata ai soli abitanti della città murata e ai sobborghi di Recanati.

Si vede dunque chiaro, che la lite sorse per la difesa di un diritto patrimoniale che si pretendeva leso da un atto dell'autorità amministrativa: ed in questi limiti si mantenne la lite in tutto il lunghissimo svolgimento che ebbe nei varii gradi di giurisdizione.

Ora, se in tema di conflitto di attribuzioni la decisione della competenza è determinata dall'oggetto della domanda e dal contenuto delle eccezioni, non si può dubitare che la risoluzione delle controversie circa la sussistenza o meno del diritto di compartecipazione del nuovo Comune alla beneficenza delle otto opere pie, apparteneva esclusivamente alla competenza giudiziaria; tanto più se si considera, che il negare o attribuire il diritto a siffatta compartecipazione dipendeva principalmente dalla interpretazione della volontà dei benefattori.

E se l'autorità giudiziaria era competente a decidere cotesto diritto civile conteso, la Corte d'Appello non commise poi neppure un eccesso di potere, quando, nel dichiarare dovuta la compartecipazione ai poveri di Porto Recanati, giudicò che tale compartecipazione si dovesse stabilire in proporzione della popolazione dei due Comuni. Questa statuizione era una giuridica conseguenza dell'interpretazione data dalla Corte di merito alle tavole di fondazione, che cioè la beneficenza delle otto opere pie non doveva limitarsi esclusivamente alla città e sobborgo di Recanati, ma estendersi anche a tutti i Recanatesi abitanti nelle quattro frazioni, ed era altresì un legittimo corollario che scaturiva dal fatto stesso della costituzione del nuovo Comune. Si comprende quindi facilmente che, in tale stato di cose, la determinazione della quantità del beneficio veniva a perdere ogni carattere di una misura di distribuzione amministrativa, per assumere quello di una vera e propria contestazione giudiziaria; perchè trattavasi di giudicare non solo se il diritto alla beneficenza era dovuto a chi lo reclamava in base alle tavole di fondazione, ma anche in quale proporzione ed in che quantità gli dovesse essere attribuito.

Però, dice la ricorrente, nel terzo mezzo del ricorso, che costituisce senza dubbio una invasione nel campo amministrativo il provvedimento col quale la Corte d'Appello ha attribuito una

provvisionale di lire 12000 annue, sino alla liquidazione definitiva della compartecipazione.

In verità se cotesta attribuzione, ancorchè provvisoria, si riferisse o si dovesse riferire effettivamente a quel capo della sentenza, che, nel dichiarare dovuta la compartecipazione, ammise e ritenne che la erogazione delle rendite dovesse aver luogo in natura, cioè a forma della erogazione voluta dai pii fondatori, si sarebbero certamente violate le norme di competenza, sia perchè la cognizione delle controversie fra due pubblici istituti relative a rimborsi di spese di beneficenza si appartiene all'autorità amministrativa (art. 80, legge 17 luglio 1899); e sia perchè nella fattispecie il Decreto reale del 5 luglio 1896 si era espressamente riservate le ulteriori provvidenze per regolare, in via di modificazione alle norme statutarie, la compartecipazione dovuta alla Congregazione di carità di Porto Recanati.

Ma la contestata provvisionale si riferisce invece a quella parte della sentenza che attribuì la compartecipazione con effetto dal primo maggio 1893, e cioè dal giorno della costituzione del nuovo Comune di Porto Recanati.

Ora questo effetto retroattivo della compartecipazione si risolve per necessità di cose in una prestazione in danaro, non essendo più possibile per gli anni già decorsi la compartecipazione in natura.

Data quindi questa ragion di credito a favore della Congregazione di Porto Recanati, si rende chiaro ed evidente che l'autorità giudiziaria era competente a concedere la provvisionale di lire 12000; perchè con una tale disposizione non veniva a convertire in danaro un godimento che doveva aver luogo in natura, ma ad accordare soltanto sulla detta ragione di credito una somma in via di anticipazione. E siffatto provvedimento interinale i giudici di merito lo reputarono necessario ed urgente, affinchè non venisse a mancare ulteriormente ai poveri i beneficii loro spettanti, sino a che l'autorità amministrativa non avesse definitivamente liquidato il loro diritto.

Però cotesto assegnamento provvisorio non esercita, nè può esercitare alcuna influenza sulle controversie relative al futuro accertamento dei rimborsi, che dovrà essere eseguito dall'autorità amministrativa; poichè la ragione di credito, sulla quale esso assegnamento si fonda, se rappresenta la compartecipazione con effetto retroattivo al 1° maggio 1893, ciò non esclude che essa ragione di credito non debba essere subordinata alla doppia condizione, che venga accertato il numero dei poveri aventi diritto alla beneficenza in quegli anni decorsi, e che la Congregazione di Porto Recanati abbia provveduto effettivamente al loro soccorso. Per la qual cosa se il contestato provvedimento interinale non tocca in alcun modo cotesta futura sistemazione dei rapporti fra le due Congregazioni relativamente agli arretrati, ne consegue che esso non ha potuto usurpare, neppure sotto quest'altro aspetto, le attribuzioni dell'autorità amministrativa.

Del resto non bisogna esagerare la portata della disposta provvisionale delle lire 12000, sino al punto di ritenere che si verrà a turbare talmente il normale andamento degli istituti di beneficenza, da esserne compromessa la loro esistenza; perchè invece i suoi effetti, come peraltro risulta dalle considerazioni superiormente svolte, sono assai limitati e circoscritti.

Ma in ogni modo è bene rilevare che, avuto riguardo all'indole stessa della provvisionale, le somme pagate o da pagarsi in virtù di siffatto titolo potrebbero essere soggette a restituzione, qualora nell'accertamento in via amministrativa venisse a mancare quella ragione di credito per gli arretrati, sulla quale il provvisorio assegnamento ha trovato la sua base. E giova anche non perdere di vista, che se cotesto provvedimento interinale fu dato dalla Corte di Appello all'unico scopo che non mancasse ulteriormente il soccorso ai po-

veri di Porto Recanati nelle more della liquidazione amministrativa: ciò non ha tolto la facoltà alla stessa autorità amministrativa di disporre che venissero annualmente ammessi nei singoli istituti (per raggiungere appunto più praticamente il detto unico scopo) un certo numero di aventi diritto alla beneficenza, sino a quando non saranno approvate le norme statutarie, che dovranno regolare definitivamente la riconosciuta compartecipazione.

In questi sensi adunque intesi e la natura e gli effetti del provvedimento interinale circa le annue lire 12000, non solo si rende più chiaro ed evidente, che esso non ha oltrepassato i limiti della competenza giudiziaria: ma si comprende anche più facilmente, senza bisogno di altra dimostrazione, che il provvedimento stesso, contrariamente a quello che si è sostenuto dalla ricorrente, non ha nè tramutata una obbligazione di dare in danni ed interessi, nè manomessa la volontà dei pii fondatori in ordine al modo come debbono essere esercitate le singole beneficenze.

Attesochè, per ciò che riflette il primo mezzo del ricorso, nessuno ignora che, quando i barbari si accasarono stabilmente nel nostro paese conquistato, e la proprietà fondiaria ebbe un nuovo aspetto, si vennero formando dei nuovi centri sparsi pel territorio che furono le ville, i borghi o i comuni rurali.

Queste comunanze formate sulla vita agricola non giunsero mai a costituire una entità giuridica come le antiche città. Serbarono dapprima una certa indipendenza, e dei diritti sul patrimonio comune, ma in seguito soggiacquero alle usurpazioni e prepotenze baronali. Nè la loro sorte fu migliore in quei luoghi, dove le tradizioni romane rimaste ancora vive risvegliarono nelle popolazioni delle città le aspirazioni ad una indipendenza assoluta, quando specialmente si aggiunsero le nuove energie derivanti da una vita prospera alimentata dalle industrie e dal commercio. Divennero quindi quelle città o comuni dei corpi perfetti, con magistratura e milizie proprie, col diritto di fare leggi, battere monete e levare imposte. Ma i comuni rurali ed i oro abitanti così detti *foretani*, *rustici* o *paesani*, rimasero soggetti alla città o *comune* dei *cittadini*, sopportando gli oneri e le gravezze, senza alcuna partecipazione alla vita comunale o cittadina.

In queste identiche condizioni si trovò nel medio evo il contado sottoposto al dominio della Città o Comune di Recanati come si rileva dai suoi statuti municipali.

Or, dice la ricorrente, la denunziata sentenza trascurò completamente questo diritto storico, sotto del quale avvennero tutte le fondazioni, di cui trattasi; e conseguentemente avendo perduto il criterio di guida nella ricerca del pensiero dei pii fondatori, incorse nei più evidenti errori.

Però un tale rimprovero non è del tutto esatto. È vero che la sentenza nel decidere la controversia della compartecipazione alla beneficenza reclamata dalla Congregazione di carità di Porto Recanati non si occupò di alcuna indagine storica sul concetto del comune feudale, ma neppure può sostenersi che lo abbia disconosciuto: che anzi il suo ragionamento in certo modo lo presuppone. E difatti la questione cadeva appunto nel vedere se la destinazione delle contestate opere pie, che avevano avuta la loro origine in quei tempi feudali, fosse limitata alla sola città murata e ai sobborghi di Recanati, ovvero si estendesse anche al contado, al quale appartenevano le quattro frazioni che ora costituiscono il nuovo Comune di Porto Recanati.

Ma in ogni modo, per risolvere tale questione, non era vietato all'interprete di prescindere dalla considerazione storica sull'ordinamento politico amministrativo vigente all'epoca in cui sorsero le pie fondazioni, quando cioè la città era in antitesi col territorio soggetto alla sua giurisdizione, ed i *foretani*, non essendo cittadini, non godevano privilegi inerenti alla cittadinanza;

perchè bastava, che avesse indagato se i pii fondatori avessero voluto quasi serrare la loro beneficenza entro le mura della città di Recanati, o invece estenderla anche a pro degli altri Recanatesi che abitavano nelle ville sparse per la campagna.

E questo e non altro fece la Corte di merito; perchè interpretando la volontà dei fondatori, gli statuti delle singole opere pie, e la costante osservanza tanto di quella volontà, quanto di quegli statuti, si convinse che erano stati compresi nel godimento della beneficenza anche gli abitanti delle quattro frazioni; e che quindi le liberalità non dovevano intendersi limitate alla sola città murata di Recanati o ai suoi sobborghi.

Or, se tale fu il concetto fondamentale della denunciata sentenza, vengono a perdere ogni importanza le censure contenute nel primo mezzo, che cioè i giudici di merito, per avere trasandato le origini storiche del comune feudale, furono poi tratti in errore, e quasi suggestionati dall'idea di eguaglianza, che è un portato soltanto del comune moderno.

La questione era dunque di puro fatto, ed invano si è tentato di trasformarla in una questione di diritto ricorrendo allo errore storico.

La Corte di merito lo esaminò con puri criteri di fatto; e nella indagine relativa alla estensione della beneficenza espresse la sua convinzione senza contradizione, e con un esteso e chiaro ragionamento.

Attesochè, in quanto al denunziato vizio dell'*ultra petita*, la ricorrente sostiene col secondo mezzo che mentre la Congregazione di Porto Recanati aveva chiesto la compartecipazione alla beneficenza dell'Opera pia Bellini *indirettamente pei sussidii all'orfanatrofio maschile*, e dell'Opera pia Ferrini, per le *rendite non dovute ai parenti del fondatore*, la sentenza invece attribuì la compartecipazione senza indicare nel dispositivo coteste limitazioni; di guisa che avrebbe aggiudicato più di quello che si era domandato.

Ma siffatta censura è destituita di fondamento; perchè se la Corte di merito nel suo ragionamento non fece alcuno accenno per escludere le anzidette limitazioni, ne consegue che il dispositivo della sentenza non potendosi completare in alcun modo colla motivazione, si completa necessariamente colle conclusioni della parte richiedente che si trovano trascritte nella sentenza stessa.

Visto l'articolo 545 del Codice di procedura civile, lo articolo 4 della legge sui conflitti di attribuzioni, e l'articolo 4 della legge sul contenzioso amministrativo.

Per questi motivi, senza attendere all'eccezione di incompetenza dell'autorità giudiziaria, rigetta il ricorso della Congregazione di carità di Recanati.

Cassazione di Roma.

(Sezione Penale)

29 aprile 1905.

Pres. Petrella, P. — *Est.* Bruni.

Ric. *Grazioli ed altri.*

Disturbo della quiete pubblica e privata — Dimostrazione contro il parroco sotto la casa del fabbriciere — Inesistenza del reato.

Nel fatto di chi, a protestare contro una eventuale processione religiosa, si rechi a schiamazzare sotto la casa del fabbriciere della Parrocchia, credendo vi fosse il Parroco, non si riscontrano gli estremi del reato di cui all'art. 458 Cod. pen., quantunque gli abitanti della casa ne abbiano avuto timore, altra essendo la obbiettività giuridica di tale azione, che non quella integratrice l'ipotesi del disturbo della quiete privata (art. 458 Cod. pen.).

In fatto. Ritenuto che nella sera del 21 ottobre una folla di popolo, nel Comune di S. Martino dell'Argine, volle fare una dimostrazione ostile al Priore e Parroco per protestare contro una processione religiosa, che voleva farsi nel giorno seguente, e credendo che il Priore si trovasse in casa del fabbri-

ciere Pazzi Alessandro, si recò sotto le finestre di essa, e, schiamazzando, gridò: abbasso le spie, abbasso la camorra, fuori gli orsi ».

Pazzi Alessandro produsse querela per tale fatto; ed il Pretore di Bozzolo dichiarò colpevoli Grazioli Aldo Pierino, Ruggeri Teresa e Romani Giovanni, della contravvenzione prevista dallo art. 458 cod. pen. di turbamento della quiete privata, e li condannò alla pena degli arresti.

Però il Tribunale di Bozzolo in grado di appello, con sentenza del 12 marzo, applicò la pena di L. 10 di ammenda a ciascuno imputato.

Ricorrono il Grazioli e la Ruggeri e deducono due mezzi di violazione e cattiva interpetrazione dell'art. 458 cod. penale.

1° La dimostrazione non era diretta contro la famiglia Pazzi e non ebbe la volontà di molestarlo. Lo spavento delle donne di casa non fu l'effetto diretto dell'azione attribuita agli imputati.

2° Violazione dell'art. 641 cod. di proc. pen. e 457 cod. pen., la dimostrazione essendo diretta contro il Parroco e non contro il Pazzi, non si poteva condannare per disturbo della quiete privata.

In diritto. Osserva il S. C. che i mezzi dedotti sono fondati ed il ricorso merita accoglimento. Di vero, ritenendo il fatto sopra cennato, è facile vedere che esso non trovi riscontro nella ipotesi della contravvenzione prevista dall'art. 458 cod. pen. Questa disposizione ha lo scopo di tutelare la quiete privata dagli atti molesti e biasimevoli che sieno l'effetto della impertinenza, della ineducazione di usi e costumi incivili, e possibilmente anche il prodotto di passioni manifestate in modo non conveniente.

Ma nella specie nulla di questo vi fu. I dimostranti, avendo uno scopo non lodevole, vollero però manifestare il loro risentimento contro il Parroco del villaggio, ma non intesero molestare nè molestarono la famiglia Pazzi. Il timore da essa provato per le grida ingiuriose dalla folla emesse contro il Parroco sotto la sua casa non fu per molestie ad essa apportate, ma perchè si ebbe un timore panico, che quella folla volesse assalirla ed offenderla; ma è chiaro che ciò non è nella obbiettività giuridica di detta disposizione di legge, nè le impressioni subiettive possono formare oggetto d'imputazione penale.

Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso, cassa la denunziata sentenza senza rinvio.

Cassazione di Roma.

28 febbraio 1905

Pres. Pugliese ff. P. — *Est.* Tivaroni.

Finanze c. *Gaeta*

Asse ecclesiastico — Demanio dello Stato — Beni di corporazioni religiose soppresse — Vendita — Garanzia — Estensione dell'obbligo del Demanio venditore.

Il Demanio dello Stato nella vendita dei beni già appartenenti alle soppresse corporazioni religiose assunse, in favore dei compratori all'asta, l'obbligo unicamente della garanzia in caso di evizione, e non quello della garanzia per i pesi gravanti i beni e non dichiarati nell'atto di aggiudicazione (1).

In diritto. Con verbale 11 dicembre 1866 il Demanio dello Stato esponeva in vendita all'asta pubblica un fondo appartenente all'asse ecclesiastico in Nocera Inferiore, luogo detto *Fiano*, e ne rimaneva aggiudicatario Francesco Gaeta fu Celestino per conto e nel nome della Società delle ferrovie meridionali, la quale posteriormente rivendeva il fondo medesimo allo stesso Gaeta ed a Raffaele Gaeta fu Luigi.

Tale fondo, al tempo dell'aggiudicazione, trovavasi riportato in catasto alla sezione *D* sotto i numeri 111 e

---

(1) Veggasi in proposito la nostra nota alla sentenza della stessa Corte di Cassazione 1 aprile 1902, Mensa Vescovile di Cervia c. Finanze ed altri, a pag. 701 del vol. XIV.

127, con l'imponibile di ducati 50, pari a lire 212,25, ma, dopo molti anni, al seguito di ricorsi dei proprietari limitrofi e di analoga procedura amministrativa, l'Intendenza di finanza nel 1880 rilevò che il fondo acquistato dal Gaeta non corrispondeva ai numeri 111 e 127, bensì ai numeri 263, 264, 264 *bis* e 264 *ter*, e che l'imponibile non era di ducati 50, ma di ducati 148 e grana 92; per lo che rettificò in questi sensi la relativa intestazione catastale, aumentando di conformità il corrispondente tributo fondiario.

Gaetano Gaeta, erede degli originari acquirenti, dopo aver corrisposto per circa un ventennio la maggiore imposta liquidata dall'eseguita rettifica, con atto 15 dicembre 1900 trasse in giudizio il Demanio dello Stato, e motivando i diritti della Società ferroviaria sua dante causa, chiese la condanna del convenuto al pagamento di lire 4480 per capitale corrispondente al maggiore imponibile, nonchè di lire 6272 per le annualità pagate del maggiore tributo.

Con sentenza 6-30 giugno 1903 il Tribunale di Salerno dichiarò inammissibile la domanda, che venne invece accolta dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza 2-16 maggio 1904, contro la quale il Demanio dello Stato ricorre in Cassazione.

In diritto. La Corte d'Appello accolse l'attrice domanda perchè essendosi scoverto che l'imponibile del fondo *Fiano* non è quello dichiarato nell'istromento del 9 febbraio 1868, che fu la legge del contratto, ma un imponibile maggiore, l'acquirente Gaeta, per ragione di evizione, aveva diritto di ottenere dal venditore Demanio la proporzionata diminuzione di prezzo, avendo perduto il fondo vendutogli tanto di valore, per quanto è il capitale corrispondente al maggior peso.

Senonchè di tal guisa giudicando la Corte cadde in errore. Avvegnachè, se egli è di diritto (articolo 1482 codice civile) nel contratto di vendita che il venditore sia tenuto a garantire il compratore dalla evizione, che lo privi di tutto o di parte della cosa venduta, ed altresì dai pesi, non dichiarati nel contratto, che si pretendano gravarla, è tuttavia consentito (articolo 1483 successivo) ai contraenti di accrescere o diminuire, con patti particolari, l'effetto di questi obblighi e convenire eziandio l'esonero da qualunque garanzia.

Di questa facoltà di esonero parziale o totale usò mai sempre il Demanio dello Stato nelle vendite dei beni appartenenti all'asse ecclesiastico, trattandosi di beni che, come appresi, venivano alienati senza tenerne quella lunga gestione che desse modo a correggerne il difetto, l'inesattezza e talvolta anche l'infedeltà delle indicazioni e delle denuncie per parte degli spodestati corpi morali, inserendo all'uopo apposite speciali condizioni nel capitolato generale in base a cui si avevano a vendere. Così nella specie il capitolato generale, costituente parte integrale dell'aggiudicazione ed accettato dal canto del deliberatario, dispone: che i fondi si vendono nello stato in cui si trovano e come sono posseduti dal Demanio, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti quanto non apparenti, quantunque non indicate nella prima parte del capitolato e con tutti i pesi, livelli, censi, decime ed altre annualità perpetue che vi fossero inerenti (articolo 1°); che la vendita sarà fatta a corpo e non a misura. Non vi sarà luogo ad azione per lesione, nè ad aumento o diminuzione di prezzo per qualunque materiale errore nella descrizione dei beni posti in vendita e per qualunque differenza nella quantità sebbene eccedente la tolleranza stabilita della legge (art. 2); che finalmente lo Stato e la Società che fa le vendite in di lui nome non assumono altra obbligazione e garanzia se non pel fatto di sofferta evizione; nel qual caso, il compenso spettante all'acquirente sarà limitato al puro rimborso del prezzo pagato alla Società e delle spese d'aggiudicazione, ovvero al rimborso di quella minor somma effettivamente pagata dal terzo possessore a colui che avrà agito

per la evizione. Ove la evizione fosse parziale, l'acquirente non avrà diritto che al rimborso della quota di prezzo e di spese corrispondente alla parte evitta (art. 3).

Ora si concede che costituisca errore sostanziale e non materiale l'allibramento sui registri catastali del fondo in disputa sotto due numeri di sezione e con un imponibile assai minore di quello, che su di esso avrebbe dovuto gravare se fosse stato allibrato in catasto sotto i numeri suoi proprii della sezione medesima. Si ammette altresì che per la regola scolpita nell'art. 2 del capitolato gli errori materiali dei beni posti in vendita e non gli errori sostanziali esimono lo Stato dalla garanzia. Ma non puossi a meno di riconoscere ad un tempo che a detta regola venne fatta eccezione nell'art. 3 del capitolato in relazione all'art. 1482 e succ. del cod. civ., per tutti quegli errori che, sebbene sostanziali, non portassero seco l'evizione privante il compratore di tutto o di parte della cosa vendutagli.

Difatti dalle disposizioni dell'articolo 1482 e successivi del codice civile si rileva che il legislatore quivi contemplò due specie di garanzia separate e distinte, sostanzialmente diverse l'una dall'altra, cioè: 1° la garanzia dell'evizione che priva il compratore di tutto o parte della cosa venduta; 2° la garanzia dai pesi che gravano la cosa e che non furono dichiarati nel contratto, distinzione che si rinviene pure nel diritto romano, il quale di regola non ammetteva azione di garanzia contro il venditore di buona fede per i pesi che si fossero scoverti sulla cosa dopo la vendita.

Laonde, dichiarato avendo lo Stato nell'art. 3 del capitolato di non assumere altra obbligazione o garanzia se non pel fatto di sofferta evizione, ed avendo pure chiaramente espresso che codesta evizione poteva consistere soltanto nella perdita totale o parziale della cosa: perdita sofferta dall'acquirente come terzo possessore in confronto di altri che avesse agito per l'evizione; a luce meridiana appare che di tal guisa lo Stato intese di assumere, ed assunse, unicamente la garanzia in caso di evizione vera e propria contemplata nella prima parte dell'art. 1482 codice civile, escludendo inplicitamente bensì, ma necessariamente, ogni altra qualsiasi causa o pretesa d'indennizzo, qualunque si fosse l'errore tanto materiale quanto sostanziale, su cui venisse fondata. Intese in conseguenza di escludere, come escluse, la pretesa del Gaeta diretta ad essere indennizzato, non già della perdita totale o parziale del fondo *Fiano*, ma invece dei pesi gravanti il fondo stesso, non dichiarati nel contratto, che si concretano nel maggiore imponibile di ducati 148 e grana 92.

Nè se ne può dubitare ove si ricordino le note massime d'interpretazione delle leggi applicabili per parità di ragione ai contratti: « lex ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit; inclusio unius est exclusio alterius ».

In codesti sensi pertanto devesi accogliere il proposto ricorso.

Per questi motivi, cassa, ecc.

Cassazione di Torino.

17 giugno 1905.

Pres. Giorcelli, ff. P. — *Est.* Bacchialoni.

Seminario Vescovile di Novara
c. *Ministero dell'Interno.*

Azione di rivendica — Lascito eretto in ente morale — Improponibilità contro il Governo — Esperibilità contro la Congregazione di carità — Legale rappresentanza interinale dell'ente.

Ente morale — Decreto reale di erezione — Atto d'imperio — Insindacabilità dell'autorità giudiziaria — Limiti della competenza di questa.

L'azione di rivendica di un lascito eretto in ente morale non è proponibile in contradditorio del Governo, che ha decretata tale erezione, ma in contraddittorio dell'amministrazione legittima dell'ente stesso, ed, in mancanza di essa, della Congregazione locale di carità: art. 36 Cod. proc.

civ., art. 4 e 7 legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

La Congregazione di carità per legge non è soltanto costituita rappresentante principale e diretta della collettività dei poveri per accettare i lasciti disposti a loro favore, per reclamare a loro vantaggio l'adempimento degli oneri di beneficenza e per promuovere l'erezione di nuovi istituti di beneficenza, ma ne riassume anche gl'interessi e la rappresentanza per venire in sussidio agli istituti già esistenti, quando questi difettino di mezzi per gli atti conservativi o di ricupero di patrimonio, e quando manchino, sia pure provvisoriamente, dell'apposita amministrazione.

Il Decreto reale, che erige un ente morale, è un atto d'imperio del Governo, col quale questo esplica la sovranità coll'imprimere all'ente la personalità giuridica, e sfugge per sua natura al sindacato dell'autorità giudiziaria. A questa compete solo giudicare degli effetti dell'atto medesimo in relazione ad una eventuale lesione del diritto privato.

Atteso che nell'unico mezzo del ricorso si investe la pronuncia della Corte per avere ritenuto che non il Ministero, ma l'ente morale ed in sua rappresentanza la Congregazione di carità fosse il legittimo contraddittore alle rivendicazioni del Seminario.

Il Ministero, si dice, iniziò e condusse a termine la pratica di erezione in corpo morale del lascito Langosco e l'interesse del Seminario ad agire contro di esso è in ragione diretta dell'interesse che il Ministero ebbe ad emettere il decreto.

E la Corte, negando che legalmente il Ministero fosse stato tratto in giudizio, violò l'art. 36 Cod. proc. civ. in relazione all'art. 25 della legge sulle Opere pie del 3 agosto 1862. La Congregazione di carità, poi si afferma, ha bensì per l'art. 7 della legge 17 luglio 1890 sugli istituti pubblici di beneficenza la rappresentanza dei poveri del Comune come persone fisiche, ma non egualmente la rappresentanza degli enti morali, epperò la Corte designandola a rappresentare la fondazione Langosco all'infuori della ipotesi della concentrazione, fece falsa applicazione del citato disposto di legge e dell'art. 136 del Codice di rito. Ma nessuna di queste tesi può essere accolta.

Il Governo del Re e non il Ministero procedette all'erezione del corpo morale e questa sua iniziativa intenta non ad esaurire una pratica, ma ad esplicare la sovranità coll'imprimere la giuridica personalità ad un lascito avente causa perpetua di esistenza a scopo sociale di pubblico vantaggio, integra un atto d'imperio, che per sua natura sfugge al sindacato dell'autorità giudiziaria, appena essendo a questa concesso dalle leggi organiche sul contenzioso amministrativo di giudicare degli effetti dell'atto medesimo in relazione ed una eventuale lesione del diritto privato.

E l'azione del Seminario diretta a rivendicare il lascito Langosco deve essere esercitata contro l'ente eretto in corpo morale e non contro il Governo che gli ha conferito la giuridica personalità.

Si comprende che il Seminario abbia potuto rivolgere la sua azione contro il Ministero dell'Interno, quando ricorse al Consiglio di Stato contro il merito del provvedimento amministrativo, erroneamente ravvisando applicabile ad un regio Decreto emanato nel 1878 le disposizioni della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato e l'art. 51 della vigente legge sugli istituti pubblici di beneficenza.

Ma una volta respinta da Consiglio di Stato, e circoscritta la sua azione alla difesa del proprio patrimonio, le esigenze del contraddittorio devono essere commisurate al disposto della legge comune.

Ed allora l'interesse, misura dell'azione a sensi dell'art. 36 del Codice di procedura, non può ravvisarsi legittimo nel Seminario verso il Governo, perchè non il Governo, ma l'ente da esso riconosciuto legalmente detiene la sostanza da esso in oggi rivendicata. E l'interesse poi dello Stato a difendere il suo provvedimento e ad impedire eventuali collusioni in danno sociale potrebbe bensì giustificare un suo intervento volontario

in causa, ma non può costringerlo ad un intervento coatto e tanto meno ad integrazione del giudizio, niuna responsabilità avendo esso potuto incontrare nell'emanazione di un decreto emesso quale depositario del pubblico potere e coll'implicita riserva della salvezza del diritto dei terzi, essendo il medesimo operativo sino a ragione conosciuta e non potendosi confondere e accumunare i rapporti di diritto pubblico con quelli di mero diritto privato.

Stante poi il conflitto d'interesse tra il Seminario e l'ente al quale non venne per anco costituita un'apposita amministrazione, giustamente avvisò la Corte che la rappresentanza interinale dell'ente spettasse alla Congregazione di carità. Dispone infatti l'art. 4 della legge 17 luglio 1890 che le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dalla Congregazione di carità o dai corpi morali, e dai lavori preparatori della legge si desume essersi in primo luogo accennata la Congregazione di carità al fine appunto di chiarire ed accentuare la sua missione di rappresentante normale e generale della pubblica beneficenza.

L'art. 7 poi, in quanto commette alla Congregazione, e non al Comune, la cura degli interessi dei poveri e la loro rappresentanza legale davanti l'autorità amministrativa e giudiziaria, è di sì larga portata da comprendere la tutela principale o sussidiaria di qualunque interesse attuale della classe povera, anche quando per avventura coinvolto nelle istituzioni o fondazioni che la riguardano.

Ond'è che la Congregazione non è soltanto costituita rappresentante principale e diretta della collettività dei poveri per accettare i lasciti disposti a loro favore (art. 3 della legge in relazione all'art. 832 Cod. civ.), per reclamare a loro vantaggio l'adempimento degli oneri di beneficenza (art. 7 in relazione al 36 Cod. proc. civ.) e per promuovere l'erezione di nuovi istituti di beneficenza (art. 97 e 128 del regolamento), ma ne riassume anche gli interessi e la rappresentanza per venire in sussidio agli istituti già esistenti quando difettino di mezzi per gli atti conservativi o di ricupero di patrimonio (art. 97 del regolamento), quando manchi ad essi o venga loro a mancare l'apposita amministrazione.

Vero è che la legge, mentre espressamente dispone agli art. 46, 49 e 56 il concentramento nella Congregazione di quelle istituzioni, alle quali non si possa costituire l'amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizione dell'atto di fondazione, e l'assunzione di diritto della gestione temporanea delle Amministrazioni disciolte, non contempla espressamente il caso specifico di un'amministrazione solo momentaneamente impedita stante il conflitto di interesse coll'ente interinalmente da essa rappresentato, ma ovviamente questa minore rappresentenza e supplenza, siccome in tutto consentanea all'indole e finalità dell'istituto, è implicitamente compresa nelle surricordate delegazioni generali e speciali, ad esclusione dell'applicabilità dell'art. 136 Cod. proc. civ.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Torino.

21 dicembre 1904.

Pres. Pinelli, P. P. - *Est.* Setti.

Confraternita di S. Maria della Torricella c. Ministero dell'Interno.

Confraternite — Sorveglianza e tutela — Legge 17 luglio 1890 — Piena applicabilità.

Le confraternite, confraterie, congreghe e simili sono tutte indistintamente, anche se di mero culto, equiparate alle istituzioni pubbliche di beneficenza e soggette alla vigilanza e tutela, giusta le disposizioni della legge 17 luglio 1890 (1).

---

(1) Confr. la sentenza della Cassazione di Firenze, che pubblichiamo qui appresso. Nella presente sentenza è notevole il chiaro ed esauriente commento dell'art. 91 della legge 17 luglio 1890 in rapporto alla questione.

Lo Stato ha facoltà di tutelare gli enti, che da esso ripetono la loro personalità giuridica e vivono in esso, e di regolarli nel modo che si ritenga più consentaneo alle condizioni ed alle necessità politiche e sociali di esso, modificandone o cambiandone il fine e le modalità nell'interesse pubblico.

Attesochè col primo mezzo si dicono violati gli art. 91, 70, 35, 44, 92 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

È la solita questione che qui si riproduce circa all'interpretazione da darsi all'art, 91 della citata legge.

Disse già il Saredo (*Legge*, 1899, II, 262 e 263, nota) che questa equiparazione delle Confraternite in genere agli altri istituti caritativi laicali e la loro sottomissione alla tutela e non solo alla vigilanza dell'autorità civile — è ormai nel diritto italiano un *ius receptum*, che il Consiglio di Stato, le Cassazioni del Regno (Palermo, Roma, Torino) — la dottrina — i lavori parlamentari, le disposizioni regolamentari vollero tutte assoggettate le Confraternite senza distinzione all'autorità civile, anche in quelle provincie nelle quali per le precedenti legislazioni, ritenute sempre in vigore, si discuteva la legittimità dell'ingerenza governativa.

Pretendono i patroni della ricorrente che si sia invece *receptum* un errore nella giurisprudenza amministrativa e giudiziaria italiana, ed affermano che la Confraternita in parola è soggetta già ad una vigilanza speciale per il decreto Napoleonico del 1809 e gli altri del 1831, del 1814 e del 1826 specialmente, e che l'*equiparazione* delle Confraternite ad opere pubbliche di beneficenza o la loro *trasformazione* non possono effettuarsi se non ricorra alcuna delle condizioni di cui allo art. 70 della legge 17 luglio 1890.

Non è possibile negare che i precedenti legislativi e la dizione di questa legge siano tali da ingenerare gravi dubbi nell'interpretazione. La codificazione degl'intendimenti del legislatore poteva essere più razionale e più chiara. Ma se a questi intendimenti — che sono poi lo spirito della legge — si fa riferimento per illustrare la parola non felice della legge, si vedrà che a ragione le Confraternite non possono sottrarsi alla legge regolatrice delle istituzioni pubbliche di beneficenza relativamente alla loro tutela.

E non è vero che nella legge e nel regolamento del 1862 non fossero esse contemplate.

Il nostro legislatore di fronte a uno stato di legislazione tanto difforme come era da noi, sentì subito dopo il 1860 la necessità di adottare anche per le Confraternite una disposizione che, fondandosi sulla natura giuridica di esse, le sottoponesse al sindacato civile; e considerandole quindi istituti caritativi laicali, coll'art. 2 del regolamento 27 novembre 1862, per l'esecuzione della legge 3 agosto dello stesso anno, classificò le Confraternite tutte fra gli istituti di beneficenza, insieme alle congazioni, agli eremi ed alle cappelle laicali non erette in titolo. Continuando però le questioni sulla natura giuridica di queste istituzioni si cercò, colla legge posteriore del 15 agosto 1867, di meglio regolare questi enti misti — come è la ricorrente Confraternita di S. M. della Torricella — relativamente però alla disciplina a cui sottometterle, e si stabilì, al n. 6 dell'art. 1, di rimettere — al solito — a miglior occasione un ordinamento completo di esse, ma però si volle che non « fosse differito intanto il richiamo delle medesime (Confraternite) alla sorveglianza dell'autorità civile ».

Venne finalmente la legge 17 luglio 1890, e dai lavori preparatori di questa legge si evince come si sia voluto con essa meglio disciplinare tutta cotesta materia e nelle disposizioni finali e transitorie, agli articoli 91 e 92 si stabilì l'equiparazione alle istituzioni pubbliche di beneficenza e la soggezione alla trasformazione: *a)* dei conservatori privi di scopi educativi, degli ospizi dei pellegrini, eremi e simili (richiamando così ciò che si era stabilito nell'art. 2

del regolamento 27 novembre 1862); *b)* delle confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni e simili: *c)* delle opere pie di culto, lasciti e legati di culto, colle esclusioni di cui al n. 3 di detto art. 91. Con questa avvertenza però, che per gli enti di cui alla lettera *a* e alla lettera *c*, la trasformazione va fatta secondo le norme generali stabilite nell'art. 70, e cioè in modo che, allontanandosi il meno possibile dall'intenzione dei fondatori, rispondano ad un interesse durevole e attuale della pubblica beneficenza, ecc. Invece per gli enti di cui alla lettera *b* (Confraternite, ecc.), la trasformazione è possibile solo nel caso in cui siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70 (mancato fine, mancato interesse, superfluità loro). E di più soggiunge l'art. 91 che, se le Confraternite, ecc. provvedono al *culto* necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di essere conservati, allora codesti fini saranno mantenuti e continueranno a provvedervi essi, ecc. Per le altre rendite, (non devolute al culto) l'erogazione sarà fatta secondo l'art. 55 di detta legge, fermo il disposto dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza.

Dal che si evince, che perchè tutte queste condizioni di vita possano essere vigilate, studiate, coordinate agli intenti di una eventuale trasformazione, occorreva che l'equiparabilità generica e costante alle altre istituzioni di beneficenza si fosse sancita, per potere o provvedere al mantenimento del vecchio ente o alla sua trasformazione, ove uno dei casi di cui nella prima parte dell'art. 70 si fosse verificato, ma vegliando sempre sul regolare loro andamento ed esaminando quelle condizioni così nei rapporti amministrativi che contabili, come in relazione ai loro fini.

Ed ecco perchè le Confraternite furono così assimilate alle istituzioni comuni, ad ogni effetto giuridico.

Ciò fu fatto allo scopo, disse il relatore della legge e dissero coloro che presero parte alla discussione dei due rami del Parlamento, perchè a questi enti — confraternite, confraterie, congreghe, ecc. — non fosse più permesso di *guizzare* fra gli articoli dell'italica legislazione, adducendo eccezioni, privilegi arcaici. norme regionali o restrizioni ingiuste e arbitrarie.

Questo fu il concetto informatore della legge del 1890 e la giurisprudenza amministrativa e giudiziaria che lo aveva già intuito ed accolto fino dalla promulgazione della legge del 1867 (V. le numerose decisioni del Consiglio di Stato, nella *Giustizia amministr.*, voce *Confraternite*, e quelle della Cassazione di Roma 26 maggio 1879, e di Torino 12 dicembre 1883) lo riconfermò nuovamente sotto l'impero della legge vigente (Pareri del Consiglio di Stato, 22 dicembre 1893 e 24 gennaio 1898, a Sezioni unite dell'interno e della giustizia; 23 giugno 1896, Sezione interno, e 16 aprile e 14 maggio 1897, con decisione della IV Sezione; e Cassazione Palermo, 2 maggio 1899, e Roma, 17 maggio 1895, e 23 novembre 1893).

È quindi arbitrario e illogico voler ritenere inscindibile il disposto della prima parte dell'art. 91 per dire che *equiparabilità* non esiste se non vi è la *trasformabilità* della Confraternita secondo l'art. 70. Le condizioni legali della prima sono indipendenti da quelle della seconda — e se fosse altrimenti mal si comprenderebbero le norme dettate al secondo capoverso dell'art. 92 e anche quelle dell'art. 94 — le quali stanno a ribadire sempre più il concetto di quella tutela che sola può impedire che enti, che sono di pubblica ragione e che solo dal riconoscimento dello Stato ritraggono la loro vita, possano vivere al di fuori della sua giurisdizione e disperdere — se credono — rendite che sono di pubblica ragione (relazione parlamentare). Le due potestà civile ed ecclesiastica debbono muoversi in orbite diverse — salvaguardate dalla legge del 13 maggio 1871; ma la prima se lascierà alla seconda di ingerirsi delle cose spirituali e di culto, non potrà però permettere mai che sia da quella

sostituita in tutto ciò che si attiene alla vigilanza e all'indirizzo della vita pubblica e civile di un ente, come è la Confraternita, che potrebbe — se ciò non fosse — pretendere di regolare da sè le sue condizioni di esistenza, sindacare gli ordini dell'autorità governativa, resistere alle leggi, irridersi delle sanzioni.

A conferma di tutto ciò si può poi citare anche il R. D. 8 novembre 1901, il quale, revocando altro decreto del 1893, per quanto concerne le Confraternite premette:

« Ritenuto che alle disposizioni della legge 17 luglio 1890, concernenti la vigilanza e tutela delle istituzioni pubbliche di beneficenza, sono soggette anche tutte indistintamente le Confraternite esistenti nel Regno, comprese quelle di mero culto ».

Si obbietta che questo Decreto è incostituzionale e che, se non lo è, ha allora la ragione sua di essere nel bisogno di evitare dubbi sulla parità di trattamento che debbono avere le Confraternite di culto e quelle miste. Ma sulla incostituzionalità si è emessa una affermazione e non una dimostrazione, e sull'opportunità di eliminar dubbio sulla comprensività della legge, cui il Decreto si riferisce, si è detto cosa che viene a confermare l'intendimento del potere esecutivo di conformarsi sempre più e meglio al principio accolto dal potere legislativo, equiparando tutte le Confraternite agli istituti pubblici di beneficenza, giusta la legge, appunto, del 1890.

Si adduce anche a conforto della tesi della ricorrente il disegno di legge che il Ministro dell'interno presentò alla Camera il 23 novembre 1903 in parziale modificazione della legge del 1890, e che poi non fu discusso. Ma anche questo disegno dimostra meglio quanto sopra si è detto. Pel modo con cui fu redatta la legge del 1890 poteva sorgere dubbio se quelli enti che hanno *esclusivo scopo di culto* dovessero uniformarsi agli obblighi di trasmettere al Prefetto l'inventario, il bilancio, il conto consuntivo, e se potessero prescindere dalla vigilanza prefettizia di cui all'art. 53 della legge su citata per gli atti eccedenti la semplice amministrazione. Vi era in vero il ricordato R. D. dell'8 novembre 1901, ma era un decreto e non una legge.

Necessità quindi di disciplinar ciò con norme legislative chiare e precise.

E così appunto fu fatto col disegno di legge del 23 novembre 1903, con cui si vollero disciplinare gli enti aventi esclusivo scopo di culto, ordinando la presentazione degli inventari, bilanci e conti.

E poscia seguendosi il solito deplorevole sistema di rimettere ad altra legge speciale il provvedere alle Confraternite, congreghe, ecc., si stabiliva che questi enti non potessero compiere atti eccedenti la semplice amministrazione, senza l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sottoponendosi intanto e sempre alla vigilanza del Prefetto, di cui all'art. 53 della legge 1990, come le Congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza. Dal che si evince che questo disegno non riguardava propriamente gli enti che, come la Confraternita della Torricella, erano non di solo culto, ma di culto e di beneficenza insieme, e che per questi ultimi la equiparabilità agli enti pubblici di beneficenza — anche all'infuori di ogni trasformazione — non poteva essere dubbia e l'obbligo della *tutela* certo e indiscusso, se era così stretta e rigorosa la sola *vigilanza* per quegli enti che erano di *solo culto*, escluso quindi ogni fine caritatevole.

In fine poi è bene ricordare la legge del 18 luglio 1904, n. 390, sulle Commissioni provinciali, ecc., per l'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza, dove all'art. 3, lettera *a*, è detto che sono devolute alla Commissione provinciale tutte le materie ora sottoposte alla Giunta provinciale amministrativa, e che ad essa spetterà di approvare i bilanci delle Confraternite, ecc. E all'art. 16 poi ha stabilito che al Con-

siglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica in Roma spetta di provvedere sulle proposte relative al concentramento, raggruppamento e trasformazione di cui agli articoli 92, 93 e 94 della legge 1890, in sostituzione dell'attuale Consiglio di Stato ma nulla innovando però, come si vede, circa all'equiparabilità delle Confraternite, ecc., alle altre istituzioni pubbliche di beneficenza. La censura, quindi, contenuta nel primo mezzo del ricorso, è infondata.

Gli altri mezzi trovano nella confutazione di questo la loro congrua risposta.

E così non è vero che si siano violate le disposizioni che negli Stati parmensi assoggettavano le confraternite agli stessi regolamenti allora in vigore sulle opere parrocchiali.

La Confraternita della Torricella sebbene, quanto alla sua amministrazione, fosse disciplinata dai regolamenti emanati per le opere parrocchiali, pure continuò sempre ad esistere come confraternita e tale era all'epoca del 1890 e tale si mantiene tuttora. Quindi anche ad essa si applica la disposizione dell'art. 91 citato, e si estende la equiparazione da questa imposta. E se altre norme prima esistevano, esse per l'articolo 103 della legge 1890, che espressamente ciò dichiara, debbono ritenersi abrogate. Che se anche si volesse dubitare di questa norma abrogativa, contenuta nell'art. 103 al primo capoverso, basterà però sempre citare la prima parte dell'articolo stesso che dice: « È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente » non che l'art. 5 delle disposizioni preliminari al Codice civile, per cui l'abrogazione è insita nella incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti. E la pretesa non equiparabilità sarebbe appunto contraria al concetto informatore dell'art. 91 della legge 1890.

È poi vano l'addurre che tale equiparazione violi lo stato personale e diritti patrimoniali dell'ente e il possesso ultra trentennale di essi. All'obbiezione ha già risposto la Corte di Parma richiamando la sentenza di questa Corte 19 luglio 1874, est. Pescatore, sulle facoltà dello Stato di cambiare, modificare, ecc., il fine e le modalità di un ente nell'interesse pubblico, di tutelare quegli organismi, che, da lui ammessi, ripetono da esso Stato la personalità giuridica, di regolare, in fine, le persone giuridiche viventi nello Stato nel modo che si ritenga più consentaneo alle condizioni e alle necessità politiche e sociali di questo.

Ai mezzi terzo, quarto e quinto rispondono pure le fatte considerazioni.

La sentenza della Corte parmense, se ha interpretato, come sopra si è detto, l'art. 91 della citata legge non pecca certo di mancata motivazione, come del pari non merita la censura che essa per assoggettare le Confraternite alla tutela abbia fatto ricorso solamente al R. D. 8 novembre 1901. Essa si basò sulla legge e da quel Decreto trasse solo argomento per convalidare il suo giusto assunto, senza con ciò fare quella confusione dei poteri legislativo ed esecutivo che nelle sue parole e ne' suoi concetti, travisandoli, vorrebbe trovare la ricorrente.

Nè è più fondata l'altra censura di falsa applicazione dell'art. 1° della legge 15 agosto 1867, e della legge 3 agosto 1862, perocchè la detta sentenza non ha applicate e quindi non ha violate siffatte disposizioni; essa le ha solo richiamate per compiere la ricerca storica dei precedenti della legge del 1890, applicando appunto quest'ultima nel citato art. 91.

Ritenuto quindi che le Confraternite sono equiparate alle opere pie e soggette a tutela, e non essendo contestato che quella di S. M. della Torricella, anche se assimilata pel passato, quanto alla sua amministrazione, alle opere parrocchiali, abbia continuato ad essere una Confraternita, ne consegue che pure ad essa si deve estendere la cennata equiparazione.

E se l'art. 91 dice « ferme stanti le vigenti leggi sugli enti ecclesiastici

conservati e mantenute la soppressione e devoluzioni ordinate », tale articolo, con queste parole, non intese di riferirsi alle Confraternite, che non rientrano e non furono mai comprese, come ben dice il controricorrente, fra quegli enti ecclesiastici conservati, nè fra quelli soppressi.

Per questi motivi, la Corte respinge il ricorso, ecc.

Cassazione di Firenze.

25 aprile 1905.

Pres. Dragonetti ff. P. — *Est.* Marconi

Confraternita di S. Benedetto Bianco c. *Ministero dell'Interno.*

Cassazione — Facoltà del Magistrato di Cassazione — Questione di diritto non proposta nel giudizio di merito — Improponibilità in sede di Cassazione.

Confraternite — Tutela e vigilanza — Parificazione alle Opere Pie — Soggezione alla legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

La Corte di Cassazione ha facoltà di confermare una sentenza del magistrato di merito, della quale il dispositivo è giusto ed erronei in diritto i motivi, sostituendo a questi i motivi veri; ma non può annullare una sentenza per violazione del disposto di leggi, sulla quale non fu chiamato a decidere il giudice del merito, eccettuato il caso di eccezioni elevabili d'ufficio anche in Cassazione.

E' improponibile in sede di Cassazione una quistione di diritto, che non fu proposta dinanzi al giudice di merito, specialmente se per risolverla si debba procedere a nuove indagini di fatto.

Le Confraternite, anche se di mero culto, sono attualmente soggette alle disposizioni della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, sia per la loro eventuale trasformazione, sia per il regime e la tutela della loro amministrazione (1).

Attesochè la ricorrente medesima riconosce, che non pose la questione, tema del mezzo in esame, dinanzi ai giudici del merito. ma la propose per la prima volta in questa sede, opinando tuttavia che come questione di diritto, non involgente necessità di speciali indagini di fatto, nè ostacolata da contrari apprezzamenti di fatto, questo Supremo Collegio possa occuparsene e deciderla.

Attesochè, ciò opinando, la ricorrente versa in un palmare errore, giacchè la Corte di Cassazione, quando il dispositivo d'una sentenza è giusto, ed erronei ne siano in diritto i motivi, e, purchè i termini della contestazione in fatto rimangano immutati, può bene tener ferma la sentenza, sostituendovi i motivi veri, ma per converso, a meno che non si tratti di tali eccezioni che devonsi sollevare d'ufficio anche in Cassazione, non può annullare una sentenza per violazione del disposto di leggi, rispetto ad una controversia, che poteva farsi, ma non fu fatta, e sulla quale quindi il giudice del merito, non fu chiamato, neppure implicitamente, o per via indiretta, a pronunciarsi.

Tanto meno poi, è lecito alla Corte regolatrice, senza convertirsi in Tribunale di terza istanza, discutere questioni giuridiche, per la prima volta dinanzi ad essa sollevate, quando dovesse, come avverrebbe nel caso concreto, fare indagini nuove di fatto, e che il giudice di merito non fece, nè potè fare, perchè non eccitatovi dalle parti, od indagini estranee al dibattito giudiziale, quale fu circoscritto dalle deduzioni de le parti medesime.

Nella presente causa adunque, non può più attendersi alle postume ragioni, per cui la ricorrente assume non essere

---

(1) Veggasi la sentenza della Corte di Appello di Firenze, 14 maggio 1904, confermata dalla Corte Suprema, a pag. 88 del volume in corso, con la nota ivi.

Veggasi anche: Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 marzo 1904, Confraternite e Pie Associazioni di Velletri c. Ministero dell'Interno e Congregazione di Carità di Velletri, (volume in corso, pag. 249,) con la nota; Cassazione di Torino 21 dicembre 1904, Confraternita di S. Maria della Torricella c. Ministero dell'Interno a pag. 567 di questa dispensa.

soggetta alla tutela e vigilanza esercitate sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, per essere dessa un'associazione essenzialmente privata.

Col primo mezzo si censura la Corte di merito di avere fuor di proposito, nella specie, invocato, come criteri di ermeneutica, gli insegnamenti delle fonti: « *non est novum ut priores leges ad posteriores trahantur* », e « *posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariae sint* »; e di avere quindi falsamente applicate e violate molteplici disposizioni di legge, in corrispondenza alla legge 17 luglio 1890, e al suo articolo 91, perchè i precedenti non autorizzano affatto, anzi tutt'altro, ad interpretare, come essa Corte, fraintendendo quei precedenti, interpretò rispetto alle Confraternite di mero culto, o con fine prevalente di culto, la legge del 17 luglio 1890 e in ispecie l'art. 91, tanto disputato.

In ispecie dice la ricorrente, la assimilazione delle Confraternite alle Opere Pie, nei rispetti della antica soggezione delle une e delle altre ai Vescovi, era dovuta, non già ad identità di natura dei detti enti ma alla circostanza storica, che un tempo la Chiesa presiedeva alla funzione di beneficenza, insieme a quella del culto, mentre invece lo Stato modermo laico fece una funzione sua propria il regolamento della beneficenza pubblica.

Così lo stesso ricordo, che fece la Corte del regime delle Confraternite in Italia dopo le restaurazioni del principio del secolo passato, doveva porla sull'avviso, che la natura delle Confraternite era sempre ben distinta da quella delle Opere Pie, e tutta particolare.

Occorre subito osservare che la Corte di merito non pensò nè disse punto che pel trattamento comune alle Opere Pie e alle Confraternite, prima e dopo le restaurazioni e nei tempi a noi vicini, le seconde abbiano mutato natura; ma volle solo in sostanza porre in rilievo che quel comune trattamento e assoggettamento alla stessa autorità episcopale o civile non fu mai ritenuta incompatibile colla natura propria rispettiva dei detti enti. E per verità, sotto questo aspetto, il ricordo storico non è senza importanza in materia, giacchè non è del tutto esatto che lo Stato moderno, per quanto laico, si disinteressi assolutamente delle cose che attengono al culto, e la nostra legislazione civile ecclesiastica lo attesta. Perciò nulla di innaturale che, come una volta la Chiesa tutelava e vigilava le Confraternite, Congreghe, Confraterie ed altri simili istituti, insieme agli istituti di beneficenza, ora, mutati i tempi, lo Stato assoggetti esso alle stesse discipline, pei fini – notisi – della pubblica beneficenza, la cui tutela avocò a sè, e nei riguardi patrimoniali, le Confraternite anche di mero culto al pari delle Opere Pie.

La ricorrente, proseguendo quindi nella sua critica alla prima parte della sentenza impugnata che discorre dei precedenti legislativi italiani, impugna che tali precedenti suffraghino la tesi della sentenza stessa e dalla Amministrazione convenuta difesa, e cioè che finalmente la legge del 17 luglio 1890 abbia attuato il completo, già prima iniziato, ordinamento delle Confraternite equiparandole alle Opere Pie. La ricorrente nega qualsiasi concatenamento tra la legge suindicata e le leggi precedenti, osservando quanto appresso. La vecchia legge del 1862 sulle Opere Pie è silenziosa affatto sulle Confraternite, non le nomina; perciò è incostituzionale l'art. 2 del regolamento 27 novembre 1862 per l'esecuzione della legge stessa, in quanto intese di estenderne le disposizioni alle Confraternite, mentre avrebbe poi indicato il pensiero del potere esecutivo, non del legislativo. La legge organica sulle Confraternite promessa dal Ministro proponente la suddetta del 1862 non venne. L'ultima parte del n. 6 dell'art. 1 della legge eversiva del 1867, da un lato, non fece che promettere essa pure nuovo ordinamento delle Confraternite, e da un altro lato, richiamando la medesima alla sorveglianza dell'autorità civile, non si riferì che a quella vigilanza generale dal Ministero di Gra-

zia e Giustizia tuttodi esercitata su tanti altri e diversi enti ecclesiastici. L'articolo 81 della legge sulla pubblica sicurezza del 1888 (t. u. 30 giugno 89), che dispose dover concorrere anche le Confraternite al mantenimento degli inabili al lavoro, lungi dall'equipararle alle Congregazioni di Carità e alle Opere Pie chiamate allo stesso concorso, le enumerò facendone una categoria ben distinta da quelle, e il relativo Regio Decreto 12 gennaio 1890 non contiene che disposizioni superflue se le Confraternite si fossero già trovate sottoposte al regime delle Opere Pie, ed insufficienti al loro pareggiamento con queste.

Del resto, l'art. 22 dell'altro Regio Decreto 19 novembre 1889, pure rèso per l'esecuzione dell'art. 81 coll'art. 82 della legge sulla pubblica sicurezza, parla di Confraternite state riconosciute quali Opere Pie, e l'art. 7 del successivo Decreto succitato del 1890 parla di atti delle Confraternite e di altre istituzioni congeneri, *non soggette alla legge 3 agosto 1862 e contemplate dall'articolo 81 della legge sulla pubblica sicurezza.*

Attesochè non dal singolo e a sè stante esame, come fece la ricorrente, delle varie disposizioni delle leggi e dei regolamenti di cui sopra, ma dall'esame loro complessivo, dal loro insieme è dato conoscere l'indirizzo, da tempo, del pensiero legislativo italiano e l'ultima attuale sua evoluzione, tradotta nella legge del 17 luglio 1890, in ordine alle Confraternite; e, seguendo mano mano quell'indirizzo o movimento legislativo dal 1862 in avanti, appare chiara la mente della legge suddetta, in ispecie nella redazione dell'art. 91 rispetto alle Confraternite tutte quante, comprese quelle di mero culto; onde la lettera di quel suo articolo, se pur fosse meno perspicua, si illumina e nel senso inteso dalla - può dirsi - unanime giurisprudenza giudiziaria e del Consiglio di Stato, come dalla più autorevole dottrina, cui la sentenza denunziata con tutta ragione si conformò.

Ora il primo passo sul cammino percorso dal legislatore per arrivare, da ultimo, allo assoggettamento delle Confraternite, senza distinzione dei loro scopi, alla tutela e vigilanza del potere civile, fu segnato dalla legge 3 agosto 1862, per effetto delle cui disposizioni, contenute negli art. 1 e 2, vennero sottoposti alla vigilanza e tutela suddette, cioè alle stesse delle Opere Pie propriamente ed esclusivamente tali, anche tutti gli enti morali aventi fini di beneficenza e di culto insieme, quindi eziando le Confraternite di natura mista, secondo la più ovvia interpretazione, che è pur quella data da eminenti giuristi.

La promessa poi fatta dal Governo per voce del Ministro Rattazzi, proponente la legge del 1862 e all'occasione della stessa, di una legge che avrebbe riordinato - e s'intende bene *funditus* - nei rapporti collo Stato le Confraternite, non appare certo l'espressione personale del Ministro, ma bensì di un voto che era già nell'animo dei più, e conforme al nuovo diritto pubblico ecclesiastico, verso cui visibilmente tendeva l'opera legislativa in materia ecclesiastica nella nuova Italia e sulle orme della liberale legislazione piemontese, formatasi dal 1848 in avanti.

E quella promessa fatta dal Rattazzi, la fece proprio lo stesso legislatore ripetendola nell'art. 1 n. 6 ultima parte della legge del 1867 sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico; il che dimostra come fosse progredito il pensiero di estendere e rafforzare la ingerenza dello Stato nella gestione amministrativa delle Confraternite, quali si fossero d'indole mista o di mero culto, ingerenza che avrebbe dovuto certo essere ben diversa e più intensa e continuativa di quella che già esercitava allora su esse il Ministro di Grazia e Giustizia, come su altri enti, quali le Fabbricerie e i Seminari.

Ciò è tanto vero, che l'articolo succitato, in fine, dopo la promessa della apposita legge sulle Confraternite, richiamò, *frattanto*, le medesime alla vigilanza dell'autorità civile, vigilanza la quale, come bene qui osserva la ricorrente, essendo appunto quella del

Ministro di Grazia e Giustizia, se si fosse mantenuta nella legge futura, questa sarebbesi ridotta a ben poca cosa.

Ed è poi a notarsi che il progetto della legge eversiva del 15 agosto 1867 presentato dal Governo proponeva addirittura la soppressione delle Confraternite e simili altri enti, e che la soppressione di esse fu risparmiata, non però senza contrasto, per esservisi opposto, colla sua autorità, il Pisanelli, facendo presente che in alcune parti d'Italia, e in ispecie nelle Provincie meridionali, tutto il paese si trovava affratellato in simili Congregazioni, dalle quali il povero non solo ritraeva consolazione e conforto, ma ancora sentimenti di amore e pietà. Così, fra chi voleva sopprimere e chi voleva conservare, senza però far abdicare allo Stato le sue ragioni, ne uscì la parte finale dell'art. 1 n. 6 della legge suddetta, che rappresenta una formula di transazione tra i due opposti partiti.

Attesochè i posteriori atti legislativi hanno una importanza maggiore. Già nel 1880 la soppressione delle Confraternite venne rimessa di nuovo in campo, col progetto di legge per la riforma delle Opere Pie, dal Ministro per l'Interno Nicotera (art. 27); ma sebbene quel disegno di legge non sia andato alla relazione della Commissione della Camera elettiva, prova anch'esso la tendenza sempre più accentuantesi, e di cui il potere esecutivo facevasi interprete autorevole, che le Confraternite, indistintamente, dovessero, o prima o poi, subire radicali riforme.

Così si arriva alla legge sulla pubblica sicurezza del 23 dicembre 1888 (t. u. 30 giugno 1889) che segna incontestabilmente un gran passo avanti nella ingerenza diretta dei potere civile nell'amministrazione delle Confraternite, quali si siano. Invero l'art. 81 di essa legge impone anche alle Confraternite, senza esprimersi che ne erano esenti quelle con puro scopo religioso, l'obbligo di concorrere permanentemente, sotto le condizioni ivi prescritte, al mantenimento degli inabili al lavoro. E sia pure che il Regio Decreto 19 novembre 1889 ed il successivo del 12 gennaio 1890, resi in esecuzione degli art. 81 e 82 della legge, non contengono che disposizioni concernenti l'adempimento di quell'obbligo, ma in ogni modo sono disposizioni tali - quelle specialmente dell'ultimo Decreto, che riguarda solo, notisi, le Confraternite ed altre istituzioni congeneri - che se non tolsero affatto alle Confraternite, già non soggette alla legge 3 agosto 1862, l'autonomia di cui per lo innanzi godevano, la infrenarono non poco, sottoponendole ad un controllo permanente amministrativo del potere civile, così rigido, che se nominalmente non era una vera e propria tutela, negli effetti pratici molto non vi differiva. All'uopo tra gli altri articoli del Decreto del 1890, basta leggere il settimo, che dichiarò: « Tutti gli atti delle Confraternite ed altre istituzioni congeneri (non soggette alla legge 3 agosto 1862 sull'Amministrazione delle Opere Pie, e contemplate dall'art. 81 della legge sulla pubblica sicurezza) che non abbiano data certa anteriore al presente Decreto, e che importino, sotto qualunque aspetto, diminuzione di *patrimonio* o di *rendita*, saranno revocabili, siccome fatte in frode delle ragioni dello Stato e degli altri enti chiamati a concorso dalla legge ».

La ricorrente trae un argomento a favore del suo assunto dall'inciso: *non soggette...* ecc., del sopratrascritto articolo 7; ma quando si ricorda che per gli art. 1 e 2 della legge del 1862, come si avvertì più sopra, alla stessa vigilanza e tutela che sulle Opere Pie, si sottoposero le Confraternite di natura mista, e che perciò appunto l'art. 81 della legge di pubblica sicurezza non di consimili Confraternite, ma delle altre di mero culto intese parlare, si comprende la vanità del suddetto argomento.

Del pari non suffraga la tesi della ricorrente l'art. 22 del R. D. 19 novembre 1889, che parla delle *Confraternite che sieno state riconosciute come Opere Pie*, giacchè l'articolo può bene avere alluso più ad uno stato di

fatto che di diritto, come ad un riconoscimento tacito, consacrato dal tempo; e del resto, ripetesi, anche nell'applicazione della legge del 1862 furono considerate quali Opere Pie le Confraternite di natura mista, ed un esempio ce lo offrono le Compagnie della Misericordia in Toscana, che accettarono, senza ribellioni, il trattamento delle istituzioni di pubblica beneficenza, benchè in esse il culto abbia non piccola parte.

E finalmente eccoci alla legge 17 luglio 1890, che è non già un'altra tappa, come mostra di credere la ricorrente, sul cammino percorso dal legislatore verso il definitivo ordinamento economico delle Confraternite, indistintamente, ma davvero la legge più volte promessa, e che rettamente la denunziata sentenza disse contenere l'espressione ultima concreta di tutto il surriferito movimento legislativo in ordine al regime cui devono essere soggette le Confraternite, comprese quelle di mero culto, ossia quello stesso cui sono sottoposti gli istituti di pubblica beneficenza.

Nè è troppo malagevole dimostrare che la sentenza in esame non violò nè applicò falsamente come rimprovera il secondo mezzo del ricorso, gli art. 1, 91, 70 ed altri della legge suddetta, quindi nemmeno l'art. 3 disp. prelim. cod. civ., nè gli art. 6, 73 dello Statuto fondamentale del Regno, in rapporto al Regio Decreto 8 novembre 1901.

Anzitutto, certo per equivoco, il mezzo rimprovera alla sentenza le suddette violazioni dello Statuto, perchè essa non non applicò il summentovato Decreto, se neppure vi accennò; onde, al caso, sarebbe il Governo imputabile di violazione delle norme statutarie circa il potere regolamentare e l'interpretazione delle leggi, per avere il ripetuto Decreto, conformandosi a parere del Consiglio di Stato ed in abrogazione dell'altro Decreto 19 ottobre 1893, ritenuto che « alle disposizioni della legge 17 luglio 1890, concernenti la vigilanza e la tutela delle istituzioni pubbliche di beneficenza, sono soggette anche tutte indistintamente le Confraternite..., comprese quelle del culto »,

Del resto, la Corte di merito avrebbe potuto benissimo invocare a sostegno della sua decisione anche il suddetto Regio Decreto, che è perfettamente costituzionale.

Attesochè sia infatti di tutta evidenza che l'art. 91 della legge contiene nel suo esordio, giusta rilevò la sentenza impugnata, due precetti distinti: quello della equiparazione alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e l'altro della soggezione e trasformazione, secondo le norme dell'art. 70, degli enti che nomina nei n. 1, 2, 3, fra i quali enti al n. 2 sono, con altri consimili, nominate le Confraternite. Per ritenere il contrario, bisognerebbe che l'articolo fosse invece scritto così: « Ferme stanti le leggi..., sono equiparate, *agli effetti* della trasformazione..., »; ma poichè così non è scritto, nè un tal senso gli si può prestare senza adulterarne la dizione, emergono chiari e concorrenti i due precetti suddetti, quello di esecuzione immediata l'uno, quello del pareggiamento, di e ecuzione eventuale, l'altro.

Poichè poi tra le Confraternite vi sono parecchie che hanno scopo di mero culto, siano esse fondazioni o corporazioni, o queste e quelle insieme, come più spesso si avvera, se il legislatore avesse veramente voluto che quelle di mero culto non fossero equiparate, in punto alla loro amministrazione, alle Opere Pie, stando principalmente ai precedenti, è indubitato che, in un modo o nell'altro, lo avrebbe fatto intendere.

Sostiene però, e rincalza la ricorrente: che l'art. 1 della legge determinò quali sono le istituzioni di beneficenza ad essa soggette: che fra le stesse non sono comprese le Confraternite di mero culto; che di queste non fu mutata l'essenziale natura, e dunque non vennero parificate alle istituzioni di pubblica beneficenza.

D'accordo che la natura delle dette Confraternite non fu mutata; ma ciò non toglie che potessero essere parificate, come lo furono, per quanto si at-

tiene alla loro sorveglianza e tutela, nei riguardi economico-amministrativi, alle Opere Pie, cotesto pareggiamento non disnaturandole, ed essendo anzi stato ordinato appunto perchè non Opere Pie.

Ciò vale anche a spiegare perchè le disposizioni dell'art. 91 figurano tra le *disposizioni finali e transitorie*, là trovando, infatti, la loro natural sede, e così cade l'altra ingegnosa argomentazione del ricorso, che se si fosse davvero voluta una piena e completa equiparazione di tutte, indistintamente, le Confraternite, agli istituti indicati nell'articolo 1 della legge stessa, dopo esso l'art. 91 sarebbe stato collocato.

Però è a credersi che anche in questo caso i difensori della intangibilità delle Confraternite di mero culto non avrebbero disarmato.

Ma il valoroso patrocinio della ricorrente Compagnia torna ad insistere che lo Stato moderno laico, quale è l'italiano, in cui vige il principio della separazione della Chiesa dallo Stato, non si inframmette nelle cose di culto, nè si interessa degli istituti risparmiati dalle leggi eversive che esistono pel solo culto, e che di conseguenza contraddice alla laicità dallo Stato una interpretazione dell'art. 91 della legge in discorso che ne estenda le sanzioni alle Confraternite, che non sono sorte e non vivono che per scopi di culto, o che se pur hanno scopi di beneficenza, questi sono affatto accessori, e dippiù trattasi di beneficenza spiccatamente privata, che è tutta a pro delle confratelle, come avviene per essa Compagnia di S. Benedetto Bianco.

Già si accennò più sopra che per quanto lo Stato italiano, nella sua legislazione ecclesiastica, siasi inspirato alla formula cavouriana, non rinunciò in modo assoluto a qualsiasi sua azione in materia di culto, nè quindi rispetto a quegli enti che non ha creduto di sopprimere. Difatti le leggi eversive non si limitarono a tracciare due grandi categorie di enti, gli uni soppressi, gli altri conservati, e lasciati poi questi tali e quali nella loro compagine ed essenza; e basti ricordare i Capitoli cattedrali ridotti a un numero massimo di benefizi, e la quota di massa lasciata nelle soppresse Collegiate. Ma è la legge stessa del 17 luglio 1890 che fece delle escursioni nel campo del culto, l'art. 91 estendendosi alle *Opere pie di culto, ai lasciti e legati di culto*, eccettuatine poi quelli « corrispondenti ad un bisogno della popolazione », e proprio a proposito delle Confraternite disponendo che « in quanto provvedano al culto necessario ad una popolazione » sarà per l'avvenire provveduto nel modo indicato dall'articolo stesso. Ora, quale maggiore competenza potrebbe attribuirsi lo Stato di quella di riservarsi esso di decidere, caso per caso, se occorra provvedere e in quali limiti al mantenimento dell'esercizio del culto per una data popolazione?

Attesochè non si disconosce che il n. 2 dell'art. 91 essendo così concepito: « Le Confraternite, Confraterie, Congreghe, Congregazioni, ed altri simili istituti, per i quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70 », può trarsene un argomento, e la ricorrente lo trasse pure, che le Confraternite non possano assoggettarsi che a trasformazione.

Però l'argomento è specioso, e svanisce di fronte alla *mens legis*, quale è rilevata non tanto dai precedenti legislativi su discorsi, quanto dallo intero testo dello stesso art. 91. Questo infatti nella sua parte proemiale sanzionando in termini precisi di regola assoluta il pareggiamento alle Opere Pie, nonchè, al caso, la trasformazione di tutti gli istituti che enumera successivamente, la esenzione delle Confraternite di mero culto dal pareggiamento dovrebbe essere espressa in termini non equivoci. Nel suo primo capoverso poi e nel secondo l'articolo contiene disposizioni tali, che non si addicono, anzi sono opposte, alla trasformazione, ma si appalesano norme intese ad integrare o regolare in modo più speciale il sistema della parificazione applicato alle Confraternite, quali si siano, come alle altre istituzioni con-

generi, tenuto conto della loro natura, di determinati loro fini di culto ed altri cui specialmente attendono, e dell'onere già loro imposto dall'art. 81 della legge sulla pubblica sicurezza, che rimane fermo.

D'altronde, la permessa trasformazione avendo per fine precipuo il soddisfacimento di interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza (art. 70), il legislatore - *a priori* logico sempre e previdente - non può non aver voluto anche il mezzo a conseguire quel fine, impedendo a tutti, indistintamente, gli istituti contemplati nell'art. 91, di compiere abusi di amministrazione, atti dannosi di frode specialmente della nuova legge, nella previsione o tema di essere quando che sia trasformati; e il mezzo efficace era precisamente il parificarli alle istituzioni pubbliche di beneficenza.

O perchè le sole Confraternite di mero culto si sarebbero dunque eccettuate dalla detta parificazione? La identica ragione onde anche per esse fu dato il Regio Decreto 12 gennaio 1890 a garantire l'esecuzione dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza, vale a non dubitare che esse pure furono parificate alle Opere Pie in contemplazione della eventuale loro trasformazione. Per la ricorrente è invece *enorme* il trarre, come fece la Corte di merito, dalle finalità della trasformazione la conseguenza della parificazione. Ma davvero ciò non è punto enorme, dal momento che la parificazione agli effetti della possibile trasformazione (e lo ammette poi la stessa ricorrente) è opportuna, quindi ragionevole.

Ora, poichè appunto è tale, solo fraintendendo la lettera dell'art. 91 considerato in tutte le sue disposizioni e vivificato dal suo spirito, nonchè illustrato, ripetesi ancora, dai precedenti, può difendersi un assunto contrario a ciò che è un *jus receptum*, e conforme ad una autorevolissima dottrina.

Ma già ogni discussione in proposito sembrerebbe dovesse cessare, avendosi ormai una interpretazione dell'art. 91 della legge 17 luglio 1890, riguardo alle Confraternite tutte quante, giusta il senso accolto dalla sentenza impugnata, nella novissima legge 18 luglio 1904 sulla istituzione di Commissioni provinciali ecc. Cotesta legge, all'art. 3, lett. *a*, dispone che: « Sono devolute alla cognizione della Commissione provinciale tutte le materie relative alla beneficenza pubblica », che, e particolarmente spetta ad essa di « approvare i bilanci anche delle *Confraternite* (e non distingue tra le stesse), come la destinazione delle nuove e maggiori entrate previste in bilancio, o lo storno dei fondi »; ed al capoverso che segue alla lett. *g*, dispone che: « In occasione dell'approvazione dei bilanci (e s'intende di tutti quelli di cui alla lett. *a*), la Commissione cura la riduzione allo stretto necessario delle spese di amministrazione e di personale, a mente - notisi - dell'art. 39 della legge 17 luglio 1890, e la eliminazione di tutte le spese non obbligatorie, nè necessarie per il raggiungimento del fine dell'ente »: ed infine lo stesso art. 3 nell'ultimo capoverso dice che: « Le deliberazioni sottoposte alla approvazione della Commissione provinciale (quindi anche quelle relative ai bilanci di tutte le Confraternite quali si siano) sono soggette alle formalità di cui all'art. 34 della legge 17 luglio 1890 », e che « i *bilanci* devono essere pubblicati nel modo stabilito dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1901, n. 538 ».

Per questi motivi rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Napoli.

9 agosto 1904.

Pres. ff. SALVATI — *Est.* CIANCI DI SANSEVERINO

Capobianco c. *Capitolo Cattedrale di Benevento.*

Mandato — Giudizio — Notifica della citazione in persona del mandatario — Inammissibilità — Eccezioni — Art. 1737 e seg. cod. civ. — Art. 142 cod. proc. civ.

Il mandatario, sia con procura generale che speciale, ben può istituire giudizio a nome e nell'interesse del mandante.

Il mandante non può essere convenuto in giudizio in persona del mandatario, ancorchè il mandato sia generale e contenga la facoltà della rappresentanza in giudizio, tranne nel caso preveduto dall'art. 142 proc. civ.

Osserva ecc.: Più grave è l'altra quistione, proposta nel 2° mezzo d'annullamento, cioè se la citazione in giudizio, quando si tratti di persona, la quale abbia la libera amministrazione dei suoi beni, possa rivolgersi ad un mandatario generale e speciale. Egli è ben noto che la massima: *nessuno litiga per procuratore, fuorchè il Re, nul, excepté le roi, ne plaide par procureur* dopo le lettere patenti di Enrico II dei 30 novembre 1549, si mantenne in Francia come diritto consuetudinario e fu sempre applicato anche dopo la pubblicazione dei nuovi codici. Nelle legislazioni poi dei diversi Stati Italiani, che più o meno attinsero dai codici francesi, solo il codice toscano nell'art. 21, ritenendo potersi la causa proporre per mezzo di mandatario munito di speciali poteri, si limitò a richiedere, che la dimanda in tal caso dovesse pure intestarsi a nome del mandante, e che il mandatario dovesse dichiarare di comparire a nome di lui, enunciando non solo il titolo, per cui era abilitato a muovere la lite, ma dovendo altresì essere provveduto di procura per atto notarile. Invece, nel diritto moderno italiano, la questione non può risolversi che con le disposizioni legislative, le quali governano la materia del mandato; e posto mente alle amplissime facoltà che una persona può attribuire ad un'altra, in virtù dell'art. 1737 Codice Civ., non se ne può logicamente escludere quella d'istituire un'azione in giudizio, giacchè il limite ad un diritto non può crearsi e presumersi quando non è nella legge. Arrogi, che a norma degli art. 1740, 1741 e 1742, può un semplice mandatario fare atti dominicali, transigere e financo stipulare compromessi a nome del mandante, e, se nei rapporti giuridici *ubi maius licet, non potest minus non licere*, è forza dedurne che per il rispetto al diritto di proprietà su cui è fondato il principio *unusquisque rei suae moderator et arbitrer*, il legislatore italiano non intese vietare, che il mandatario possa istituire un giudizio nell'interesse del mandante. Perocchè a cotesta facoltà è contrapposta un'equa misura, la disposizione dell'articolo 1746, la quale addossa al mandatario ogni colpa nell'esecuzione del mandato; onde é escluso il pericolo di giudizii temerari senza fondate ragioni.

Infine come il mandante profitta delle conseguenze favorevoli della lite, così è pur giusto, che egli debba soffrirne gli effetti contrari. Per cotesti riflessi il Collegio Supremo inclina alla teorica, con cui si ritiene che, mediante procura generale o speciale, si possa attribuire al mandatario, fra le più ampie facoltà, ancor quella di rappresentare in giudizio il mandante. Ma se ciò può ammettersi allorquando il mandatario assume la veste di attore, non può egualmente ammettersi nel caso opposto, allorchè egli è chiamato a comparire nella qualità di convenuto. A non dire altro l'art. 142 proc. civ. dispone, che colui, il quale non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato, sia nazionale o straniero, può essere citato nella persona del procuratore generale, che lo rappresenti. Gli è questo il solo caso in cui la legge permette la citazione contro il convenuto nella persona del mandatario. La più sana giurisprudenza quindi ha constantemente deciso, che in nessun'altra ipotesi si possa validamente notificare il libello istitutivo del giudizio al mandatario generale del convenuto in omaggio ai brocardi: *exceptio firmat regulam in casibus non exceptis; inclusio unius exclusio alterius; lex ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit; lex ubi dicit de uno negat de altero.* Aggiungi che col mandato si creano rapporti di diritti e doveri fra mandante e mandatario, ma non mai rispetto ai terzi, che sono estranei alla stipulazione del contratto, se pure non vogliasi considerare, che la procura è atto di sua natura

assolutamente precario, revocabile *ad nutum* del mandante, e si estingue così per morte come per sopravvenuta incapacità. Coteste ragioni sono ben sufficienti a far giudicare necessaria e legale la distinzione della doppia figura del mandatario, come attore e come convenuto in giudizio; giacchè, laddove egli agisca nella prima qualità, non è a temersi che egli si avventuri in una lite, non ostante la revoca o estinzione del mandato. Nel secondo caso invece non sarebbe scongiurato il pericolo, che i terzi si abbandonassero a giudizi inani con gravi spese a loro carico ed inutili fatiche dei giusdicenti.

Osserva, da ultimo, che se la essenza del mandato sta nel compiere un affare nell'interesse della persona, che ne ha dato l'incarico (art. 1737), non è men vero, che un affare, per conto altrui, non si può compiere sia rivelando, sia occultando il mandato, e, tanto nell'una, quanto nell'altra ipotesi, il mandatario ne è responsabile rispetto al mandante.

Or quando il mandatario dichiara di agire in nome del mandante, è certo che il terzo intende contrattare direttamente con quest'ultimo, rimanendo estraneo il mandatario alla contratta obbligazione, di guisachè come il procuratore stesso non ha azione verso l'altro contraente, così questi non può rivolgersi contro il mandatario in giudizio, onde l'azione non può spiegarsi che fra il mandante e quello, con cui il mandatario menò ad effetto il negozio giuridico.

Premesso ciò, se il marchese Capobianco, nel caso concreto, dichiarò, nell'atto ricognitivo del censo, che egli agiva qual vicario generale degli eredi del conte Camillo de Simone Fortebracci, ciascun vede che in virtù del testo espresso dall'art. 1744 del codice civile il Capitolo metropolitano, cui fu fatta la ricognizione del debito, non poteva spiegare l'azione risolutiva del contratto di annua rendita, se non contro i diretti debitori del censo e non verso il loro vicario generale marchese Capobianco.

Sicchè da qualsiasi lato si guardi la denunciata sentenza la quale si attenne al sistema contrario, non può sfuggire al chiesto annullamento.

Per questi motivi, cassa ecc.

Appello di Roma.

27 luglio 1905.

Pres. Cardona P. P. — *Est.* Menichini.

Fondo culto c. *Caprasecca.*

Fondo pel culto — Amministrazione dello Stato — Intendenti di Finanza e Ricevitori del Registro — Rappresentanza del Fondo culto in giudizio — Validità delle citazioni e notificazioni al Ricevitore del Registro.

Parrocchia ex-conventuale — Spese di culto e ufficiatura — Onere conventuale — Obbligo del Fondo culto — Determinazione della somma — Documentazione.

Il Fondo per il culto è un'Amministrazione dello Stato, ed è legalmente rappresentato nelle Provincie dagli Intendenti di Finanza e dai Ricevitori del Registro (1).

Nei giudizii aventi per oggetto affari concernenti il Fondo per il culto sono legalmente valide le citazioni e le notificazioni fatte ai Ricevitori del Registro, i quali nei loro distretti de iure *rappresentano quell'Amministrazione ed agiscono nell'interesse di essa* (2).

In fatto ed in diritto. — Attesochè, con citazione 18 maggio 1904, il Sacerdote Don Simone Antonio Caprasecca, nella qualità d'investito e rappresentante della Parrocchia della Santissima Concezione in Civitavecchia, conveniva dinanzi al Tribunale di detta Città l'Amministrazione del Fondo per il culto, e per essa, l'Ufficio del registro di Civitavecchia in persona dell'attuale Ricevitore, e, premesso che del patrimonio e delle rendite del soppresso Monastero dei

---

(1-2) Veggasi: Cass. di Rona 4 ottobre 1904, Rossi, parroco di S. Pietro Apostolo in S. Martino in Pensilis c. Fondo culto (vol. XIV pag. 462) e la nostra nota ivi.

Minori Conventuali di Civitavecchia, cui era annessa la detta Parrocchia, una parte adequata era dovuta alla Parrocchia medesima per provvedere a tutti i bisogni inerenti all'ufficio e funzioni parrocchiali, e che, in seguito alla soppressione, coi beni del Convento, pervenuti al Fondo per il culto sarebbesi dovuto costituire una dotazione alla Parrocchia, fissata in una rendita proporzionale al necessario servizio della cura dell'anime ed alle spese di culto, nonchè all'occorrente pel trattamento personale del parroco e dei suoi coadiutori, tenuto conto della importanza della Parrocchia stessa, rispetto al numero degli abitanti ed alla estensione del territorio, di cui parte in Città e parte in campagna, e del patrimonio posseduto dallo ex convento, chiedeva che, nel determinarsi con criterio discrezionale ed equitativo l'ammontare della rendita annua per siffatto modo dovuta alla detta Parrocchia, venisse condannata l'Amministrazione convenuta alla relativa corrisponsione in pro di esso Parroco istante dal di della di lui nomina, una ai relativi interessi, a far tempo dalla giudiziale domanda in parola, nonchè alle spese del giudizio.

Attesochè, contestatasi la lite, il Fondo culto eccepiva preliminarmente la irritualità e nullità della citazione, per essersi erroneamente citato in giudizio il Ricevitore del Registro anzichè il Direttore Generale di detta Amministrazione. Nel merito poi contrastava l'attendibilità della domanda, sia per non essersi dimostrato di quale specie fosse la Parrocchia della quale trattasi, e più specialmente se essa preesistesse, o meno, al predetto Convento, o se, a seguito dell'avvenuta incorporazione, tuttochè retta insieme a questo da unico superiore, avesse la Parrocchia vita distinta dal medesimo con beni proprii, ed una propria dotazione, o invece costituisse una Parrocchia onere senza un distinto beneficio, sia perchè in ogni caso infondate in diritto presentavansi le pretese *ex adverso* accampate, per essersi già attribuito e corrisposto al Caprasecca ciò che solo potevagli spettare in base alle leggi 7 luglio 1866, 30 luglio 1892 e 4 giugno 1899, stante l'inapplicabilità in di lui confronto dell'invocato art. 1 n. 1 della legge 15 agosto 1867. Subordinatamente infine assumeva doversi in ogni ipotesi determinare i richiesti assegni in una tenue misura, proporzionatamente al vero ammontare della rendita di cui godeva il soppresso Monastero, giusta i documenti da esso deducente prodotti in causa, e non potersi mai dir tenuta la pubblica Amministrazione a corrispondere annualità per congrua e spese di culto anteriori al dì della domanda giudiziale, o, quanto meno, ammettersi in proposito la prescrizione quinquennale, dovendosi sempre dagli assegni detrarre i tributi di ricchezza mobile e di mano-morta pagati dall'Amministrazione stessa.

Attesochè al Tribunale con sentenza 25-30 novembre 1904, respinta l'eccezione di nullità della citazione, ed in accoglimento della istanza dall'attore promossa, condannava il Fondo culto a corrispondere a esso parroco istante la somma annua di lire 4000 a titolo di rendita dotalizia per le spese tutte di culto, compresa la congrua per il parroco e per due coadiutori, a cominciare dal 4 settembre 1877 data del Regio *placet* alla di lui Bolla di nomina, previa detrazione di ciò che avesse il medesimo nel frattempo già percepito per congrua e per spese di culto, condannandolo inoltre ai relativi interessi legali dal di della domanda, ed alle spese del giudizio.

Attesochè contro tale pronunzia il Fondo culto produsse appello principale per tutte le ragioni ed eccezioni dedotte e non attese dal Tribunale, alle quali ha pure aggiunto in questa sede, contro l'azione in disputa, l'eccezione di prescrizione estintiva trentennale a senso dell'articolo 2135 del codice civile; ed ha poi appellato per incidente il Caprasecca, per quanto concerne il quantitativo dello assegno ac-

cordatogli, in quanto avrebbe il Tribunale erroneamente fatto ascendere le rendite del soppresso monastero ad una cifra inferiore a quella reale ed effettiva secondo le sue deduzioni e avrebbe ritenuta la necessità pel parroco di due anzichè di tre coadiutori.

Attesochè, prendendo in esame la eccezione pregiudiziale della nullità della citazione introduttiva del giudizio, dall'Amministrazione appellante accampata in prima sede, e riprodotta oggi in appello, sia facile doverne rilevare il niun fondamento, onde bene a ragione veniva essa respinta dal Tribunale.

Infatti, niun dubbio, anzitutto, che il Fondo per il culto, per la sua organizzazione, per le forme della sua esplicazione, per la finalità cui tende e per le garentie che gode costituisca un'Amministrazione dello Stato, come venne pur anco costantemente ritenuto ed affermato da prevalente giurisprudenza, specie della Cassazione Romana.

Imperochè esso trovasi organizzato con Direttore Generale e con Consiglio d'Amministrazione alla dipendenza del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, essendo l'uno e i componenti dell'altro nominati mercè Decreti reali; è inoltre sottoposto alla vigilanza di una Commissione parlamentare e difeso dall'Avvocatura Erariale; amministra un patrimonio che è dello Stato, e ne eroga le rendite ai fini dello Stato medesimo; ed è soggetto alle leggi di contabilità, venendone dal Parlamento approvato il bilancio.

Ciò posto da un lato, è dall'altro del pari innegabile che nelle Provincie sia legalmente rappresentato lo stesso Fondo culto dagli Intendenti e dal Ricevitore, giacchè con Decreto 26 settembre 1869 venne disposto il passaggio alla Intendenza di Finanza del servizio dei cespiti di rendita posseduti nelle Provincie stesse dall'Amministrazione del Fondo pel culto e che le furono assegnati dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867; e con successivo Decreto poi del 30 ottobre 1870 furono demandate agl'Intendenti tutte le trattazioni concernenti la esecuzione delle anzidette leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867. In conseguenza di che, e stante il tassativo disposto degli articoli 92 e 138 della procedura civile in armonia coll'articolo 8 del regio Decreto 16 gennaio 1876 circa le attribuzioni degli ufficii di detta Avvocatura Erariale, venne costantemente ritenuto nella pratica e da concorde giurisprudenza, ed è a non potersi rimettere in discussione, che i Ricevitori del Registro, nei loro distretti, *de iure* agiscono nello interesse del Fondo pel culto, ne fanno le veci, lo rappresentano in giudizio, e sono quindi a doversi riguardare siccome pienamente valide, conformi a legge e regolari le citazioni e le notificazioni ad essi fatte nelle cause aventi per oggetto affari concernenti la stessa Amministrazione ed a doversi sperimentare davanti l'autorità giudiziaria del luogo, in cui fu contratta o deve eseguirsi l'obbligazione.

Attesochè, messa da parte per tal modo la stessa eccezione di rito, la Corte stima necessario, onde convenientemente e con piena cognizione di causa statuire sugli altri motivi dell'appello principale, e su quelli dell'appello per incidente, che, a cura del parroco Caprasecca, venga prodotto in atti, nella sua integrità, il titolo di creazione o fondazione della Parrocchia della SS. Concezione in disputa, e l'atto con cui veniva aggregata al Monastero dei Minori Conventuali, tostochè allo stato risulti solo, senza alcuna modalità, come essa fosse surta all'atto in cui veniva smembrata l'antica unica Parrocchia di S. Maria in Civitavecchia, ed incorporata al Monastero dei Domenicani senza alcuna indicazione del tempo e del modo nel quale seguiva una tale incorporazione, e che dal Fondo culto venga data forma legale e autentica allo elenco delle passività e degli oneri riconosciuti a carico del soppresso Monastero, ed allo estratto della liquidazione della somma spettante al Comune di Civitavecchia per lo stesso Convento, documenti questi già da lui

esibiti in giudizio senza alcuna autenticità.

Attesochè col merito voglionsi quindi riservare le spese del giudizio.

Per tali motivi ecc. ecc.

Appello di Torino

14 febbraio 1905.

Pres. Gazzone ff. P. — *est.* Fantoni.

Pera c. Pera

Sepolcro comune — Domanda di divisione — Inammissibilità — Carattere di unicità del sepolcro familiare — Beni fuori commercio.

Non è ammissibile la domanda di divisione di un sepolcro comune, specialmente se familiare, quando vi siano già inumate delle salme di parenti dei comunisti.

Il sepolcro, sia individuale, sia collettivo, non appena cessa d'esser vacuo e vi è tumulata una salma umana, acquista quel carattere di religioso rispetto, che lo sottrae dalla categoria delle cose divisibili ed in comune commercio (1).

Omissis. — L'Augusto Pera nella Comparsa 11 luglio 1903 dopo essersi lagnato di essere stato evocato in giudizio, dicendo che « citato stragiudizialmente ad acconsentire alla divisione della tomba, vi si era dichiarato disposto », conchiuse accettando la nomina di un perito a tale scopo. E questo accordo fu consacrato nella ordinanza 18 luglio successivo, colla quale fu designato a perito l'ing. Gay. Contro la perizia poi del detto ingegnere l'Augusto Pera non sollevò alcuna eccezione. Egli accettò senza riserve la discussione sui vari progetti specificati dal perito. Quindi sta quanto disse il Tribunale che, allo stato delle cose, non può più agitarsi la questione se in tesi astratta un sepolcro possa, o non, essere oggetto di divisione, imperocchè anche dai fautori della indivisibilità é ammesso sempre che basta per la divisione il consenso dei coeredi.

E la sentenza del Tribunale poggia tutta sull'argomentazione che, avendo l'Augusto Pera acconsentito alla divisione, concorrendo pur anco alla nomina del perito, non potesse più in seguito opporvisi; e che, essendo la seconda proposta di divisione reale la sola che potesse essere approvata dall'autorità municipale, dovevasi alla medesima dare esecuzione.

Senonchè ritiene la Corte che, così ragionando, il Tribunale travisò completamente le risultanze della causa.

Invero nell'atto di citazione il Celestino Pera instava perchè la sepoltura fosse divisa in due parti uguali, e l'Augusto Pera nella sua deliberazione 11 luglio 1903, pur deplorando tale domanda, dichiarava testualmente di non opporsi alla nomina di un perito da farsi dal sig. Pretore, il quale perito dichiarasse se la tomba fosse divisibile in due parti uguali, ed in caso affermativo, tenuto conto delle osservazioni delle parti, procedesse a tale divisione.

Ora il perito dichiara testualmente nella sua relazione: « Venendo quindi a rispondere al quesito propostomi, data la forma dissimmetrica del terreno occupato e delle costruzioni esistenti per la sepoltura e nella cripta e nelle parti ornamentali di essa, anche in relazione alle disposizioni regolamentari, la divisione pura e semplice in due parti uguali non è possibile ». Se quindi il consenso non pure dell'Augusto, ma anche del Celestino era subordinato alla condizione che la sepoltura dovesse dividersi in due parti uguali, mancata tale condizione, anche il consenso veniva necessariamente a mancare. Affermata l'impossibilità di una divisione in parti uguali il perito doveva intendersi *functus officio*. Se non che prosegue il perito:

« In relazione però ai desideri e richieste delle parti in causa ed in ispecie dell'attore pure disposto ad alienare compensativamente il proprio diritto,

---

(1) Veggasi: Cass. di Napoli 10 dicembre 1900, Loffredo c. Fongh (vol. XI pag. 60) e nota ivi.

contrariamente al convenuto, che non rifiutandosi per l'idealità dell'acquisto non intende però assolutamente far parola di cessione per la sua quota, ho creduto anche soffermarmi a proporre soluzioni diverse, se anche non di parti uguali e a modo di dire eventualmente compensantisi, partendo dal principio di diminuire il meno possibile il numero dei posti disponibili ». E certo quindi che detti progetti o proposte esorbitavano dal mandato che consensualmente era stato conferito al perito, e perciò le parti erano liberissime di respingerle.

Impossibile di conseguenza parlare, come ha fatto il Tribunale, di accordo al riguardo. Il quasi contratto giudiziale si forma sul terreno del fatto, non su quello del diritto.

L'Augusto Pera dinanzi al perito si dichiarò disposto ad accettare la prima proposta che concretò il perito stesso, divisione ideale; si oppose alle altre che per esser messe ad esecuzione avrebbero resa necessaria la rimozione di salme e l'attribuzione del busto del padre ad uno solo dei condividenti. Il Tribunale credette di trovare una contraddizione tra il consenso anteriormente prestato dall'Augusto alla divisione e la sua opposizione successiva.

Ma appena occorre osservare al riguardo, come non si potesse escludere *a priori* che il perito facesse un progetto secondo il quale le salme non avessero dovuto rimuoversi dal sito ove da anni riposano, o di essere almeno lasciato il possesso in comunione tra i due condividenti, come del pari non potevasi escludere *a priori* che il busto del comune genitore non potesse essere collocato in modo da servire di ornamento alle due tombe.

Il consenso dell'Augusto Pera non poteva perciò comechessia essere invocato dal Tribunale, ma il Tribunale stesso doveva invece decidere se l'Augusto potesse essere obbligato ad acconciarsi alla divisione propugnata dal Celestino.

Una tale divisione, dice il perito, è subordinata all'approvazione dell'autorità municipale per le minori dimensioni nei lotti di quelle regolamentari, con soppressione di posti da 36 a 24; due salme dovrebbero essere smosse, e tutte farebbero parte del lotto *A* come del pari il monumento.

Per effetto di tale disponibilità assoluta del monumento e per la minore disponibilità dei quattro posti di fronte al lotto *B*, l'assegnatario del lotto *A* dovrebbe versare all'altro condividente la somma di compenso valutata in L. 650.

Così nel progetto di divisione, considerandosi da una parte il vantaggio del monumento e dall'altra lo svantaggio dei quattro posti in meno, perchè occupati dalle salme, si vorrebbe che l'aggiudicatario del lotto *A* corrispondesse all'aggiudicatario del lotto *B* L. 650, ma oltre che, secondo un tale progetto, dei 36 posti della sepoltura converebbe annullarne ben 12, e così alla chiesta divisione si opporrebbe una ragione d'indole economica, e vi sarebbe poi anche una ragione perentoria morale, trattandosi di sepolcro che già trovasi consacrato dalla inumazione di salme e per cui non può neppure più ritenersi attività patrimoniale suscettiva di vera e propria divisione.

E non è ammissibile la distinzione tra sepolcro individuale e collettivo: dato che questo formi un tutto complessivo, unico, da non ammettere separazione di parti in veruna guisa possibile, non appena cessa di essere vacuo e vi è tumulata una salma umana, acquista, per comune sentire degli uomini, quel carattere di religioso rispetto che lo sottrae dalla categoria delle cose divisibili ed in comune commercio.

Ed a molto maggior ragione lo stesso deve dirsi quando all'unità assoluta del sepolcro vi si aggiunga per volontà ed esclusiva destinazione del testatore l'altra qualità di famigliare, esprimendo eziandio l'eredità degli effetti.

Nè immuta la cosa che la cripta sia più o meno ampia e vi siano anche molti posti di tumulazione; non appena in alcuni di essi furono deposte delle

salme, e tanto più se fra esse riposi quella del fondatore, il sepolcro intiero diviene indivisibile ed inaccessibile all'azione di chichessia.

Se, come non è conteso, eguale verso ciascun figlio era stato l'affetto paterno, eguale in ciascuno di essi l'affetto verso il padre, non si riesce a comprendere con quale criterio si potesse divenire ad un provvedimento che avrebbe per effetto di privare uno dei figli dell'esercizio di quei diritti, che dal vincolo del sangue, da la qualità ereditaria derivano.

Ammessa l'applicabilitá del diritto di successione, naturale conseguenza era quella di applicare, in quanto applicabili, anche le norme che governano la comunione, nessuno ignorando che fino alla divisione anche l'eredità si regge coi principii della comunione, alla cui osservanza l'art. 1000 c. c. espressamente rimanda.

E per verità, se vi ha istituto giuridico le cui norme possano offrire utile criterio per la risoluzione di una controversia come l'attuale, gli è appunto quello della comunione.

Certamente che la salma di un defunto, considerata come sacra, non può essere oggetto di proprietà nel senso proprio della parola, che implicherebbe anche la facoltà di liberamente disporne; ma è pur sempre cosa la cui detenzione, entro i limiti consentiti dalle leggi sanitarie e politiche, può essere fonte di soddisfazioni morali, che costituiscono altrettanti diritti. Primo fra questi è quello di vegliare alla conservazione della salma, poi quello di rendere alla memoria del defunto quei tributi d'affetto e di culto a cui ciascuno secondo i propri sentimenti si creda tenuto. Ora nessuno vorrà indubbiamente dire che sia un modo legittimo di provvedere al miglior godimento di una cosa comune a senso dell'art. 678 c. c., quello di attribuirla agli uni con piena esclusione degli altri.

Eppure tale sarebbe l'effetto della declaratoria del Tribunale.

E' un fatto costante, affermato dalla stessa sentenza, che il cadavere del sig. Giovanni Battista Pera riposa fin dal giorno del di lui decesso nella fossa in cui venne in origine tumulato. Il figlio Augusto al pari del fratello Celestino ebbe per l'addietro ed avrebbe anche in avvenire, finchè dura lo stato presente di cose, piena facoltà di liberamente esercitare sulla tomba del padre tutte quelle pratiche pietose a cui si è superiormente accennato; trasportandosi invece la salma in un sepolcro privato, oppure assegnando la parte di sepolcro in cui trovasi la salma ad uno solo dei condividenti, ciò c e in sè sarebbe la stessa cosa, la facoltà di tale esercizio rimane limitata al solo proprietario dell'avello con esclusione di ogni altro. La forza di codesto argomento è tanto sentita dal Celestino Pera e dallo stesso Tribunale che si trovarono costretti a dichiarare non essere loro intendimento di togliere o menomare al figlio e fratello il diritto di onorare la memoria del padre « potendo sempre portare quel tributo di preci e di fiori che potrá suggerirgli il suo affetto di figlio e di congiunto ». Buonamente oppure, rivolgendosi ai magistrati, potrà vedere determinate le modalità colle quali esso intende esercitare il detto suo diritto rispettando quello degli altri; non sarà mai l'attore che vorrà opporsi a tali pie manifestazioni. Ma in siffatte dichiarazioni sta manifesta la condanna del sistema. Il figlio Augusto, il quale allo stato delle cose si trova in condizione di liberamente esercitare il suo diritto, non può essere obbligato ad invocare il beneplacito altrui od a scendere in giudizio con una domanda.

Meglio adunqne avrebbe il Tribunale adoperato se, non essendovi, secondo la stessa sua premessa, diritto esclusivo nè da una parte nè d'altra, stante il disaccordo delle parti avesse respinto ambedue le domande, lasciando sussistere quello stato di comunione in cui si trovavano le parti rispetto alla salma del padre, salvo ad esse di più opportunamente provvedere al comune interesse.

A ciò il Tribunale era chiamato per manifesta analogia anche dall'art. 683 c. c., il quale disponendo che lo scioglimento della comunione non può domandarsi dai comproprietari di cose che dividendosi cesserebbero di servire all'uso cui sono destinate, tanto più deve trovare applicazione quando la divisione, per ragioni morali e politiche è addirittura impossibile,

Nè vale opporre che da ambedue le parti essendosi proposte conclusioni tendenti ad ottenere la desiata divisione, compito del Tribunale era di decidere fra le opposte domande. Dovere del magistrato è di statuire sulle domande che gli sono proposte a termini di ragione e di giustizia. Se opposte inconciliabili domande si stanno di fronte e nessuna di esse è fondata in fatto ed in diritto, egli deve tutte egualmente respingerle, non già sanzionare un'ingiustizia al solo fine di dare soddisfazione all'una o all'altra delle parti.

Dopo ciò, devesi pur eliminare la proposta che salvava l'unità della cripta e della religiosità del ricordo dei defunti ivi tumulati, assegnando semplicemente ai contendenti i posti d'inumazione ed in numero uguale alle due parti, conchè le spese d'inumazione fossero per ognuno sostenute in causa propria, mentre per la parte esteriore si conserverebbe il monumento al suo sito colle opere connessevi, affidandone al Municipio la conservazione dietro apposita convenzione da stipularsi in base all'art. 50 del regolamento con deposito della somma corrispondente, perchè, come dichiara il perito nella sua relazione, una tale soluzione non venne accettata dall'attore Celestino Pera ri richiedente una divisione assolutamente definitiva come risulta ben anco dalle per esso tolte conclusioni in giudizio.

Per questi motivi, in riforma della sentenza 20 giugno 1904 del Tribunale di Torino, ecc.

Appello di Genova.

21 febbraio 1905.

Pres. MAGENTA ff. P. *ed est.*

Comune di S. Remo c. Oratorio di S. Gaetano

Competenza — Atti amministrativi — Dichiarazione di illeggittimità — Lesione di diritti — Danni — Competenza giudiziaria — Legge 20 marzo 1865, all'E. art. 4.
Alloggi militari — Edifizi destinati al culto — Obblighi del Comune — Regie Patenti 9 agosto 1836, art 54, 60, 61 e 62.

E' proponibile in giudizio la domanda intesa ad ottenere la dichiarazione della illegittimità di un atto amministrativo e della lesione da esso cagionata a diritti dall'attore, anche indipendentemente dalla domanda di risarcimento dei danni che ne sono derivati. Su tale domanda è competente a decidere l'autorità giudiziaria (1).

Non possono i Comuni adibire ad uso di alloggio militare gli edifizi destinati al culto, se non in difetto di edifizi propri o altrimenti a loro disposizione, e dopo avere inutilmente invitati i privati a provvedere essi all'alloggio mediante l'invio delle relative bollette, a norma delle R. Patenti 9 agosto 1836.

E' pertanto illeggittima l'occupazione di una Chiesa a scopo di alloggio militare, se il Comune, per mancanza dei ruoli dei cittadini tenuti alla prestazione degli alloggi, abbia omesso di ricorrere prima a questo mezzo (2).

Attesochè non si fa ora questione della regolarità del giudizio rispetto all'autorizzazione della Confraternita ad instituire il giudizio; il Tribunale ha risolto la questione in senso contrario all'assunto del Comune, da questo non si impugna la sentenza, onde sta il giudicato, il quale del resto appare

---

(1) Confr. sentenza della Pretura di Amandola, 17 maggio 1902, Concetti c. Subeconomo di Amandola (vol. XIII pag. 295 .

(2) Confr. sull'adibimento degli edifizi destinati al culto all'uso di alloggi militari nostra risposta a quesito a pag. 191 del volume III.

pienamente corretto in base al R. Decreto 8 novembre 1901 n. 351.

Che eguale considerazione è a farsi per quanto riguarda la dichiarazione di proprietà della Chiesa, affermata nella sentenza appellata, dappoichè anche per ciò non si fa presentemente questione, e poi il diritto della Confraternita venne ammesso dal Comune fin dai primi atti della causa, nè si ha in proposito l'appello.

Che invece dalla parte appellante s'insiste nel ritenere illegittima ed abusiva l'occupazione della Chiesa, per il che sono riproposte in questa sede le varie questioni già discusse nel primo giudizio.

Che innanzi tutto occorre esaminare la proponibilità dall'istanza siccome venne presentata dalla Confraternita, poichè questa eccezione riflette la sussistenza stessa del giudizio.

Il Tribunale pronunziò l'assolutoria del Comune *allo stato* e cioè nella condizione in cui si presentava la causa. Interpretando il dispositivo in relazione ai motivi della pronunzia, si avrebbe che qualora si fosse dalla Confraternita ripresentata al Tribunale stesso la instanza suaccennata domandando ad un tempo il risarcimento dei danni, si sarebbe ritenuto regolarmente instituito il giudizio.

Che, in riguardo a tale questione, è da osservare come nell'atto di citazione 1 novembre 1903 si instava dalla Confraternita perchè venisse dichiarata ingiusta ed illegittima l'occupazione violenta della Chiesa, *con espressa riserva d'ogni e qualunqne altra azione, compresa quella per danni*, ma riguardo a quest'ultimo punto non v'è cenno nelle Conclusioni della parte attrice.

Che, in genere, quando dall'attore si propone il giudizio all'intento di far riconoscere l'ingiustizia di atti eseguiti dal convenuto, non è necessario il proporre contemporaneamente la domanda per il risarcimento del danno, dovendosi riscontrare ogni ragione da parte dell'attore a tutelare il proprio interesse, se questo è assistito da azione, salvo poi a richiedere, se vi sarà la convenienza, il risarcimento dei danni, quali sarebbero l'effetto dell'operato del convenuto, onde la rifazione d'essi affermata dal giudice in un secondo giudizio viene ad essere la conseguenza della pronunzia dell'ingiustizia ed illegittimità dell'operato del convenuto, stabilita col precedente giudicato.

Ma nella specie la questione dev'essere esaminata in riguardo all'art. 4 legge 20 marzo 1865 sul Contenzioso amministrativo secondo cui: « quando « la contestazione cade sopra un diritto « che si pretende leso da un'atto del- « l'Autorità amministrativa i Tribunali « si limiteranno a conoscere degli ef- « fetti dell'atto stesso in relazione al- « l'oggetto dedotto in giudizio »; e all'art. 2 della citata legge per il quale: « sono devolute alla giurisdizione or- « dinaria tutte le cause per contrav- « venzione e tutte le materie nelle quali « si faccia questione d'un diritto civile « o politico, comunque vi possa essere « interessata la pubblica Amministra- « zione, ed ancorchè sieno emanati prov- « vedimenti del potere esecutivo e del- « l'Autorità amministrativa ».

Con tali disposizioni si fissano i limiti della competenza giudiziaria e da esse si evince che l'essenziale si è che non venga toccato l'atto amministrativo, ma la causa innanzi ai Tribunali ha gli elementi sostanziali una volta che il giudice è chiesto a conoscere dell'esistenza del diritto subiettivo leso ed a vedere se gli effetti dell'atto amministrativo (nella specie l'occupazione della Chiesa) implichino il rispetto alle ragioni della Confraternita, oppure sieno contrari al diritto di proprietà a quella spettante, e costituiscano così la lesione di quel diritto, il quale è appunto l'oggetto dedotto in giudizio. Pertanto unica indagine è il ricercare se il provvedimento abbia impedito al privato l'esercizio d'un vero diritto civile o politico. Nella dichiarazione del diritto non è da preoccuparsi dell'ulteriore rilevanza, dell'utilità della pronunzia: queste sono

connesse e dipendenti da varie circostanze di fatto che, riguardo al punto proposto e da risolversi, è inutile l'esaminare, mentre sta che, a senso degli stessi articoli succitati, la dichiarazione della illegittimità dell'atto amministra- è l'antecedente logico, necessario per dare adito alla domanda di risarcimento di danno, onde quella deve imprescindibilmente precedere, e risulterebbe ozioso il dedurre incombenti, proporre instanze rispetto al danno, quando la prima domanda non fosse accolta. Insostanza al giudice è demandato il conoscere della lesione del diritto e della riparazione del danno, ma evidentemente la legge non ha collegato un'azione coll'altra e sta al criterio delle parti interessate il provvedere e agire secondo la opportunità. La questione poi non è nè nuova, nè indecisa. Non si ritenne esatto nella giurisprudenza il concetto che il cittadino possa adire l'autorità giudiziaria per far dichiarare la lesione del suo diritto causata da atti amministrativi a solo scopo di chiedere il risarcimento del danno, per modo che la competenza giudiziaria manchi sempre allorchè la dichiarazione del diritto non sia richiesta a questo scopo.

Invero l'autorità giudiziaria non ha competenza a rivocare o modificare atti amministrativi, ma la competenza non le manca a giudicare della legalità o meno degli atti stessi, della lesione del diritto che in ogni caso ne sia effetto, potendo queste dichiarazioni giudiziarie aver per scopo, non solo un risarcimento di danno, ma pur quello di formar base del ricorso all'autorità amministrativa per la rivocazione o modificazione degli atti suoi lesivi del diritto. Quindi venne stabilito che « una « domanda con la quale si vogliono « dall'autorità giudiziaria dichiarazioni « della illegalità di atti amministrativi « e della lesione cagionata a diritti, « non si sottrae alla competenza adita « solo perchè non sono richieste quelle « dichiarazioni a scopo di ottenere il « risarcimento del danno ed invece sia « stato domandato che in conseguenza « di esse fossero in sostanza revocati « gli atti amministrativi, potendosi be- « nissimo escludere dalla competenza « questa parte conseguenziale della do- « manda e dare le richieste dichiarazioni ». (Cass. di Roma 1 maggio 1885, Bottagisto c. Comune di Verona e Ministero dei Lavori Pubblici).

Da tale decisione si inferisce che sta la pronunzia dell'autorità giudiziaria per la sola illegittimità, poichè nel caso contemplato nella sentenza anzidetta, nella domanda nullamente proposta, cioè nell'instanza per la revoca dell'atto, non si poteva ravvisare che l'espressione dell'intento dell'attore per modo che, tolta di mezzo quella domanda, non restava che la sola dichiarazione dell'illegittimità da parte del Tribunale e poi la riserva dell'attore di agire in via amministrativa per la revoca dell'atto. Nella fattispecie si avrebbe la cognizione da parte del giudice della legalità dell'atto amministrativo e la riserva dell'attrice di agire per il risarcimento del danno.

D'altronte nel caso, secondo il Comune, si dovrebbe richiedere dalla Confraternita l'illegittimità dell'atto e la rifazione del danno, più ampia e dettagliata domanda non sarebbe da esigersi, non potendosi riconoscere che si abbia fin da ora a dimostrare l'esistenza d'un danno, dappoichè in tal modo si sconvolgerebbe l'ordine dei giudizi e si stabilirebbe la realtà del danno prima di conoscere della ragione al risarcimento di esso.

Ora se si volesse solo dalla Confraternita la generica domanda dei danni si richiederebbe una cosa irrilevante, poichè intanto sta la riserva espressa nell'atto di citazione che è atto di parte, col che si determina, ciò che, nella peggiore della ipotesi, è l'essenziale, a senso dell'art. 4 legge 20 marzo 1865, vale a dire lo scopo propostosi dall'attrice ed il fine ultimo del presente giudizio, e poi la rifazione dei danni è la necessaria conseguenza della dichiarazione d'illegittimità dell'atto, onde questa

equivale a quella e la comprende, e l'aggiunta della prima domanda sarebbe un'inutile ripetizione.

Certo per tale riguardo non appare fondata l'osservazione della Cofraternita relativa a che la presente pronunzia abbia a servire di norma per l'avvenire, dappoichè in simile materia e per la divisione dei poteri i Tribunali conoscono *caso per caso*, onde non si esercita dal giudicato alcuna influenza per l'avvenire.

È inoltre da osservare come nell'instanza per dichiararsi illegittima l'occupazione viene compresa la lesione del diritto, consistendo questa nell'impedimento fatto al privato dell'esercizio di proprietà, mentre poi il danno appare intuitivo nel fatto dell'occupazione, per il modo in cui questa seguì e per gli scopi a cui era destinata. Certo in tale stato della causa, e, di fronte alla dichiarazione della Confraternita, relativa a che danni esistono, non giova a togliere ogni presunzione di danni l'asserto del Comune, secondo cui il danno non esiste per essere stata restituita la Chiesa appena cessata l'occupazione, restanto sempre a vedere qual si fosse lo stato delle cose al momento della restituzione.

Che la questione di merito è risolta in base alle RR. Patenti 9 agosto 1836 ed ai principi generali sulla responsabilità dell'Amministrazione per il fatto dei funzionari.

Che per il combinato disposto degli art. 54, 60, 61, 62, RR. Patenti succitate si rileva come allo scopo di provvedere gli alloggi militari si devono dai Comuni adibire gli edifizi che fossero a loro disposizione o di loro proprietà; in difetto l'obbligo di fornire gli alloggi è a carico degli abitanti. Rispetto a quest'ultima pratica si contengono nelle RR. Patenti varie disposizioni circa la formazione dei ruoli ed il diritto d'occupazione dei locali, per modo che in seguito alla spedizione delle bollette d'alloggio e in caso di rifiuto si deve dal Sindaco provvedere altrimenti a spese del cittadino, che rifiuti di somministrare il locali, ed è solo autorizzata l'occupazione forzata della proprietà privata del contribuente quando si abbia l'impossibilità a provvedere altrimenti l'alloggio a spese del cittadino che non ebbe ad accettare le bollette consegnategli. All'art. 62 è stabilito che gli edifizi destinati all'esercizio di culto divino non verranno altrimenti impiegati per l'alloggio militare, fuorchè nei casi stringentissimi e d'assoluta impossibiltà di provvedere in altra maniera alle esigenze del servizio. Da questo complesso di disposizioni si evince come in due modi si possa dai Comuni soddisfare agli alloggi militari: o destinando a tale uso i locali proprî od a loro disposizione, oppure col ripartire il carico fra gli abitanti. Il disposto dell'art. 62 non costituisce un terzo modo di provvedere gli alloggi, ma è una massima dettata in riguardo agli edifizi ivi assegnati e si riferisce a tali edifizi per rispetto alla loro destinazione, ma senza alcun riguardo alla proprietà di essi, cosicché mentre primo obbligo del Comune si è di dare alloggio nei proprî locali, pure a ciò non si potrebbe destinare una Chiesa di proprietà comunale senza prima provvedere col carico dei cittadini.

Questo è il senso della parola chiara della legge per modo che l'art. 62, il quale va considerato non isolatamente ma nel complesso della legge, appare costituire una norma d'applicazione dei due modi indicati nella legge stessa per fornire gli alloggi militari.

Adottando un contrario avviso si verrebbe a falsare la volontà del legislatore, o certo a crearne una diversa, mentre le stesse parole *assoluta impossibilità*, di cui all'art. 62, esigono la precedente applicazione dei due sistemi accennati nell'art. 54 e nel caso, come si dirà in appresso, la impossibilità asserita dal Comune, se pur esisteva, non era che la conseguenza della sua negligenza.

Si ritiene dal Comune che non sussista l'illegittimità dal momento che nell'ordinanza 8 settembre 1903 si accenna

a deficienza di locali e alla imprescindibile necessità di ottemperare all'invito del Comandante la 4ª batteria.

Ma si tratta precisamente di vedere se le circostanze anzidette siano il risultato dell'esecuzione della legge. Si voleva nel caso dal Sindaco esigere un atto che la sua natura e per la sua finalità era ordinato ad entrare nel campo degli interessi patrimoniali dei privati. Questi dovevano essere rispettati secondo le prescrizioni di legge, onde si deve ora conoscere *dell'esistenza delle condizioni legali* volute dalle RR. Patenti 9 agosto 1836 per addivenire all'occupazione della Chiesa, nel senso che sieno state osservate le forme tutelari del diritto privato; senza di ciò l'occupazione lamentata dalla Confraternita viene a costituire la lesione del diritto. Non è innanzi ai Tribunali che si apprezza l'opportunità, la prudenza dell'atto amministrativo; data la condizione di fatto in cui si trovava, il Sindaco di S. Remo nel settembre 1903 avrà agito correttamente sotto il rispetto amministrativo e per tale riguardo potrà avere rilievo la deficienza dei locali e l'impossibilità di provvedere; ma il giudice, senza punto sindacare la prudenza dell'atto, deve considerarne solo la legittimità, e cioè se l'atto, di cui la parte si duole, abbia offeso una qualche legge che l'assista, se nei rapporti fra l'Amministazione ed il privato la negligenza di quella *nell'adempimento degli incarichi* che le sono commessi *nell'interesse collettivo dei cittadini* possa far sorgere un diritto ad indennità.

Nella specie, è ammesso che dal Comune non si sono adibiti all'alloggio militare i locali propri, e ciò si afferma dalla parte covenuta essersi verificato per trovarsi in quella circostanza impedita la disposizione di tali locali in causa di riparazioni che si eseguivano. Se ciò sta, era nel criterio dell'autorità di ritenere o meno quei locali disponibili, ma gli altri incombenti prescritti dalla legge in riguardo alla generalità degli abitanti ed in specie per quei privati che si rifiutavano di fornire l'alloggio vennero assolutamente trascurati.

Ora si trattava di disposizioni che interessavano i privati cittadini e corrispondevano al precipuo scopo che il legislatore si era proposto colle RR. Patenti (art. 54) e cioè di *menomare l'aggravio alla popolazione*. Si afferma dal Comune che le circostanze di fatto impedissero un diverso procedimento, e ciò perchè non esistono i ruoli dei singoli cittadini tenuti alla prestazione dell'alloggio militare, nè si potesse dal Sindaco nell'urgenza del tempo formare tali ruoli, riportarne l'assenso prefettizio per costringere i cittadini a dar l'alloggio militare. Ma queste sono circostanze estranee alla questione giudiziaria; esse avranno forse influenza nei riguardi amministrativi per scusare l'operato del Sindaco ed impedire anche la revoca del Decreto 8 settembre 1903, ma una volta che l'autorità, nella sfera delle sue attribuzioni, ha creduto d'agire direttamente sotto la propria responsabilità e procedere ad atti tendenti ad uno scopo patrimoniale, spetta al giudice il conoscere della lesione del diritto allegato dal privato, Una tale cognizione allora soltanto viene ad essere esclusa, quando il funzionario dell'ordine amministrativo, nei limiti dellla sua competenza, *osservate le forme tutelari del diritto privato*, compia legittimamente unatto delle sue attribuzioni-allora si tratta solo d'un giudizio d'estimazione, ed i provvedimenti relativi a tale giudizio non forniscono materia di causa giudiziaria, nemmeno sotto forma di semplice dichiarazione di diritto leso. Ma invano nei rapporti tra l'Amministrazione ed il privato si accenna ad una condizione di fatto che ha necessitato il provvedimento, quando invece incombe precisamente al giudice di esaminare gli obblighi dell'Amministrazione per eseguire il fatto, conoscere se vi fu, come nel caso, espropriazione di godimento legittimo della proprietà, se questo dipende come effetto da causa da quella condizione di fatto. Nei rapporti tra l'Amministrazione ed il pri-

vato, che hanno per base un diritto civile o politico e per fine l'utilità individuale di patrimonio o di personale libertà, sta la garanzia dell'azione avanti ai Tribunali, che di tali rapporti giudicano con un criterio giuridico, il quale non piega, nè oscilla anche quando per varie circostanze apparisse contemperato ad altro criterio correlativo.

Che è stabilito pertanto come, nel provvedimento 8 settembre 1903, non furono osservate le garanzie di legge, e le considerazioni suespresse dimostrano come non sia a farsi carico all'attrice di provare lo stato di possibilità in cui si fosse trovato il Comune di provvedere gli alloggi militari senza correre al mezzo seguìto, perchè agli effetti della presente causa e nei riguardi dell'attrice si è tutto provato quando si ha che la legge non fu eseguita e che, secondo le stesse ammissioni del Comune, ciò avvenne per sua colpa e cioè per la mancanza dei ruoli alla cui compilazione esso è pur tenuto non solo a senso delle RR. Patenti 9 agosto 1836, ma anche per il disposto dell'art. 135 della vigente legge comunale e provinciale, per modo che la lesione del diritto, cioè l'occupazione della proprietà privata, dipenderebbe, come effetto da causa, dalla trascuranza dell'Amministrazione, e dappoichè consta della illegittimità dell'atto, invano si accenna dal Comune a presunzione di illegittimità per far carico alla Confraternita di dedurre prove nel senso anzidetto.

Per questi motivi la Corte ecc.

Appello di Napoli

28 dicembre 1904.

Pres. Martino ff. P. - *Est.* Faggella

Fiocca c. *Cito e Chaverondier.*

Matrimonio — Violenza morale — Vizio del consenso — Nullità.

È annullabile il matrimonio quando il consenso è viziato, perchè estorto con violenza (1).

Non può confondersi il semplice timore riverenziale colla violenza morale esercitata dal genitore per costringere il figlio a contrarre il matrimonio (2).

(1-2) Come è accennato nella sentenza, anche la Congregazione del Concilio con decisione del 30 aprile 1904 avea precedentemente dichiarata la nullità del matrimonio ecclesiastico *ex capite vis et metus*, applicando i principii e la dottrina del diritto canonico. Secondo questo, alla validità del contratto nuziale, come in qualunque altro contratto, ed anche con maggior ragione per le sue gravissime conseguenze, si richiede necessariamente il consenso vero, libero, mutuo dei coniugi, i quali sono gli stessi contraenti: Conc. Trid. sess. 24, cap. 1. *De ref. matr.*; giacchè il matrimonio consiste nel mutuo consenso « *qui sufficit in talibus iuxta canonicas sanctiones, et, si solus defuerit, cetera, etiam cum ipso coitu celebrata, frustrantur* (Innoc. III, cap. 5, *De sponsa duorum*). Ma non vi può essere consenso valido se il consenso non è pienamente libero, ossia se è dato sotto l'impero della violenza o del grave timore: *Matrimonium solo consensu contrahitur, et ubi de ipso quaeritur, plena debet ille securitate gaudere, cuius est animus indagandus, ne per timorem dicat sibi placere quod odit, et sequantur exitus, qui de invitis solent nuptiis provenire* (ibid. cap. 14, *Cum locum - De spons.*).

E toglie la libertà del consenso il timore sia naturale, sia riverenziale, purchè sia grave, ossia purchè il danno che si teme sia grave almeno rispetto alla persona che soffre il timore. Il timore riverenziale grave ha luogo quando contro la volontà del giovane, e più della giovane, insorgano i parenti, con preghiere ed istanze ripetute, con continue ed importune persuasioni, e molto più se accompagnate da minacce, modi e parole imperiose: *Quis enim vir constans et prudens non reputabit grave malum semper coram oculis habere infestum patrem, aut virum, aut alium, a quo pendet et cum quo semper versaturus est?* (Sanchez, *De Matrim.* lib. 4, disp. 6, n. 14). E per il timore riverenziale non si considera nemmeno necessario il concorso delle minacce, bastando anche la stessa sola indignazione di colui, cui devesi riverenza, ad essere considerata come un male grave: *Ad hunc effectum irritandi matrimonium persuasiones et importunas instantias cum metu reverentiali coniunctas, provenientes ab eo quem reveremur, satis esse probant* Sanchez, Barbosa, etc. *Praedictis enim concurrentibus, nec minae desiderantur* (S. Rota *in Decis.* 491 coram Royas, n. 8). *Itaque timor reverentialis dicitur cum aliquis patris,*

Fatto. — La signora Beatrice Fiocca, con atti 16 agosto 1898, 12 gennaio e 17 luglio 1903, convenne innanzi al Tribunale di Napoli il marito, conte Roberto Cito, per far dichiarare nullo il matrimonio fra loro contratto il 12 aprile 1895, sia per mancanza di consenso materno richiesto dall'art. 63 cod. civ., e sia per mancanza di libertà del proprio consenso in base all'art 105 dello stesso codice. All'uopo assumeva che nell'età appena di 15 anni il padre e la nonna la costrinsero con violenza e gravi minacce a sposare il conte Cito, e che ella, costretta da costui prima a un viaggio di nozze e poi alla coabitazione, si era ammalata fino a trovarsi in pericolo di vita.

Portata la causa alla cognizione del Tribunale, fece intervento volontario la madre della signora Fiocca, signora Céline Chaverondier, la quale, confermando di non essere stata neppure interpellata per quel matrimonio, nè di avervi consentito, ne chiese anche nel proprio interesse la nullità. Il Tribunale, con sentenza 18 dicembre 1902, ammise l'intervento, e nel merito respinse il motivo di nullità relativo alla mancanza del consenso materno, ritenendo mancare la prova di non avere la madre avuta notizia del matrimonio della figlia col Cito; e dispose però la prova testimoniale sui fatti articolati dalla signora Fiocca in ordine alla coartazione del suo consenso al matrimonio.

Espletate la prova diretta e la contraria, il Cito, rinunziando all'appello avverso quella sentenza, dichiarava che non si opponeva alla dichiarazione di nullità del matrimonio, dal momento che altri e non egli risultava autore della violenza morale affermata dall'attrice.

Intanto l'autorità ecclesiastica, nelle more del giudizio civile, annullava del pari il matrimonio.

Con atto 4 settembre 1904, la signora Beatrice Fiocca ha prodotto appello.

La signora Chaverondier ha prodotto appello avverso la precedente sentenza, chiedendo subordinatamente una prova testimoniale diretta a provare la mancanza del suo consenso, espresso o tacito, al matrimonio della figlia, e aderisce all'appello di quest'ultima.

In diritto. — La Corte osserva che vengono congiuntamente all'esame di questa Corte i due gravami, quello della signora Céline Chaverondier d'Arc e quello della signora Beatrice Fiocca, il primo avverso la sentenza del 18 dicembre 1903, che respinse il motivo di nullità per mancanza del consenso materno e ammise la prova dei fatti dedotti dall'attrice, l'altro contro la sentenza definitiva che rigettò la domanda di nullità del matrimonio. Ma la signora Chaverondier aderisce pienamente all'appello della figlia, e, con unica conclusione, insiste sulla domanda di nullità per entrambi i motivi dedotti: mancanza del consenso materno con violazione dell'art. 63 del codice civile, e mancanza di libertà del consenso di colei che contrasse il matrimonio. E la Corte considera che, se dall'esame del gravame principale della signora Beatrice Fiocca e di quello adesivo della madre di lei risultasse fondato il secondo motivo, vale a dire se le appellanti dimostrassero essere mancata la libertà del consenso della sposa, ogni altra indagine sul primo motivo sarebbe frustranea, tanto più se per questa indagine sorgesse il bisogno dell'esplicazione dei mezzi istruttori dedotti. Nella ipotesi che il risultato della discussione del secondo motivo, ch'è quello fonda-

---

domini etc. indignationem, quae profecto malum est, metuit, licet absint verbera aut minae. Quae si gravis et diuturna futura sit, malum grave, ideoque et metus gravis non immerito existimabitur (SANCHEZ, VI, XIV, n. 17 e 24).

Quanto poi a chi soffre il timore: « *ratio habenda erit primum sexus personae, quae violentiam passa dicitur (facilius enim commovetur anima puellae quam viri), deinde aetatis, educationis, indolis, qua ratione in familia vivere consueverit, utrum iuxta propriam voluntatem operari potuerit*, etc.

mentale nella presente controversia, perchè si riferisce ad una delle volontà che costituirono il vincolo coniugale, riuscisse negativo per la tesi degli appellanti, apparirebbe la giuridica necessità dell'esame del primo motivo di annullamento dei mezzi istruttori proposti per sostenerlo.

La signora Beatrice Fiocca impugna di nullità il suo matrimonio per non averlo liberamente consentito, costretta da una violenza morale esercitata su lei dal padre suo, il quale, con ogni specie di minacce e di maltrattamenti, l'avrebbe spinta ad una unione coniugale che le ispirava un'invincibile ripugnanza.

Non è dubbio che, nella legislazione italiana, come in tutte le legislazioni antiche e moderne, la violenza materiale e morale, quando agisca sulla volontà del dichiarante, in guisa che o l'annienti completamente o le tolga la libertà di determinarsi in un senso o in un altro, produca la nullità assoluta o relativa della dichiarazione esprimente il consenso. Nè sembra potersi negare che in tema di matrimonio sia da applicarsi la distinzione, che vige in materia di negozi giuridici, fra elementi che tengono alla esistenza dell'atto e quelli che tengono alla sua validità, secondo che dalla loro mancanza derivi la nullità assoluta, l'inesistenza dell'atto, o l'annullabilità; sebbene il legislatore, riguardo al vincolo coniugale, riferisca la mancanza di qualche elemento essenziale della vita giuridica dell'atto alla incapacità della persona (articolo 107 cod. civ.), e qualche caso d'incapacità ritenga come un ostacolo che impedisca l'esistenza stessa di quello. Ma pur in questi casi la norma legislativa, ponendo e trattando come semplice causa di nullità relativa l'assenza di un elemento sostanziale, e come causa di nullità assoluta uno stato giuridico d'incapacità, per un alto interesse morale e sociale, non scuote nè menoma la fondamentale distinzione fra gli elementi essenziali alla esistenza del vincolo matrimoniale e quelli richiesti per la validità, la mancanza dei quali lo rendono annullabile. Il consenso è certamente fra le condizioni intrinseche essenziali, e tiene ad uno dei caratteri del matrimonio, a quello cioè di atto giuridico. La sua mancanza in senso assoluto rende il matrimonio inesistente. Questo, come unione di una volontaria comunanza di vita, sia dal punto di vista etico e morale, che giuridico, richiede l'accordo di due volontà e la espressa dichiarazione di questo accordo.

Il consenso può sussistere, ma può essere viziato, e in generale i legislatori consideravano come vizi del consenso al matrimonio la violenza e l'errore, limitando quest'ultimo all'errore sulla persona e non sulle semplici qualità fisiche e intellettuali dell'altro coniuge, ed escludendo il dolo, sebbene su quest'ultimo punto sia recentemente sorta controversia. La libertà del consenso è uno dei requisiti per la validità del matrimonio: se quella manca, questo è impugnabile coll'azione di nullità dallo sposo il cui consenso non sia stato libero. E, data l'importanza e la gravità etica e giuridica del vincolo coniugale, tanto nel campo della dottrina, che in quello legislativo, si è tenuto fermo il concetto di Quintiliano, ch'è tratto dalla concezione che i giureconsulti romani ebbero dell'istituto: *Nusquam libertas tam necessaria quam in matrimonio est. Quis enim amare alieno animo potest?* (Decl. 257). Dalle fonti del diritto romano rilevasi con certezza che quei giureconsulti avevano in più luoghi espresso il pensiero, che il consenso non dovesse essere prestato sotto la pressione della violenza o del timore. Nè è contemplata la sola violenza fisica, la *vis absoluta* escludente qualunque volontà e il sorgere di qualsiasi negozio giuridico, ma anche la violenza morale, il *metus*, il quale ammette la determinazione di volontà, (L. 21 § 5 Dig. *de metus causa*).

Il codice italiano nella disposizione dell'art. 105, colla dizione di consenso non libero, intende riferirsi indubbiamente

a questa seconda specie di violenza, rimettendosi ai principii generali quanto al concetto e ai caratteri giuridici di essa. E questi caratteri sia nel diritto romano che nel diritto moderno, si possono sintetizzare nei seguenti: che la violenza sia ingiusta, vale a dire che l'autore di essa non abbia il diritto di agire nel senso della minaccia (L. 3 § 1, IV, 2); che il male minacciato sia grave (L. 4, 5, 7 § 1 e 2 Cod. 3 Dig. *ex quib. caus. d.*); che il timore incusso colla violenza sia fondato, cioè che il male minacciato sia verosimile; che il timore sia stato incusso al fine di determinare la volontà del minacciato alla dichiarazione che dia vita all'atto giuridico impugnato (L. 14 § 3, 9 § 1 e 21 pr. *quod. m. c.*). E se tali sono i caratteri giuridici della violenza morale secondo i principii generali che regolano questo vizio del consenso, essi debbono del pari riscontrarsi per la coazione, giusta la parola più generica usata dai moderni romanisti, che rende non libero il consenso al matrimonino. E se è controversa fra i romanisti la necessità del primo degli enunciati requisiti, in quanto che dalle fonti parrebbe che non sia indispensabile la intrinseca ingiustizia della minaccia, perchè la minaccia di un male, sia pure non ingiusto, che si possa produrre, non pone meno il minacciato in uno stato psicologico di non libertà di quanto ve lo ponga la minaccia di un male intrinsecamente ingiusto, non è controverso che si richiedano le altre condizioni della violenza.

D'altra parte, sembra che possa dirsi sempre sostanzialmente ingiusta la minaccia di un male che il minacciante abbia la facoltà lecita di compiere, quando sia diretta a conseguire dall'altro contraente una dichiarazione contraria alla sua volontà e a sopprimergli la libertà del consenso. In alcuni codici, come nel germanico, l'ingiustizia della minaccia è testualmente richiesta anche in tema di matrimonio, e in generale la richiede la dottrina sotto l'impero della legislazione italiana e sotto le altre legislazioni.

E pei fini della presente contestazione è da osservare, quanto alla gravità della minaccia, che, se il legislatore italiano adotta la formola generale, che la violenza debba essere tale da fare impressione sopra una persona sensata e da poterle incutere un ragionevole timore di esporre sé o le sue sostanze a un male notabile (art. 1112 cod. fr. 1066 LL. CC. nap., 1199 cod. alb.; 1087 cod. parmense; 1151 cod. est.), eliminando la parola *presente* contenuta nella maggior parte dei codici precedenti, ha lasciato al giudizio del magistrato giudicante l'apprezzamento sulle varie contingenze di fatto, di condizione, di età, di sesso, di salute, di ambiente, di educazione, di energia fisica e morale, e sull'importanza che la minaccia assuma nell'animo della vittima, e il decidere rispetto a questa se il male minacciato sia grave o notabile, come si esprime il codice italiano, o considerevole, secondo gli altri codici sopra menzionati, perchè il concetto della gravità della minaccia e del male minacciato può variare da caso a caso, a seconda di quelle circostanze e di quegli elementi. Onde meglio si apposero il legislatore germanico (§ 123 e § 1234) l'austriaco (§ 55 e § 870): l'uno ha adottata una formola generale di minacce che ingiustamente provocano una dichiarazione di volontà; e l'altro ha sintentizzato il concetto di violenza morale, sia riguardo al matrimonio (§ 55), che riguardo ai contratti (§ 870), in quello di fondato timore, aggiungendo che la fondatezza di questo si debba giudicare dalla gravità e verosimiglianza del pericolo e dalla fisica e morale qualità della persona minacciata. È pur quelle legislazioni che, come il codice svizzero delle obbligazioni, richiedono che la vita, la persona, l'onore e la sostanza della parte minacciata versino in pericolo grave e imminente, lasciano all'apprezzamento del giudice le circostanze per-

sonali e di fatto, in cui si trovi la vittima, e che le rendono il timore ragionevole.

Ma, qualunque teoria o sistema si segua sul *timor maioris malitatis*, secondo il concetto delle fonti del diritto romano (L. 9 pr.; L. 22, 23 § 1 e 2 Dig. 4, t.; 13 Cod. *de transact.*; 4, 7, 8, 10 C. 4. t.), sul *metus non vani hominis*, sulla necessità o meno del requisito della irreparabilità del male voluta da alcuni romanisti moderni, sul concetto del timore ragionevole e sulla gravità del male, certa cosa è che giova considerare, più che l'obbiettività intrinseca della minaccia e del male, il fenomeno subbiettivo della coazione della volontà a determinarsi nel senso voluto dal minacciante a rendere in questo senso la dichiarazione.

La minaccia deve costituire la causa diretta, efficiente, del giusto timore, che si suscita nell'animo del minacciato pel male ch'egli crede gli verrebbe non consentendo all'atto giuridico richiesto dal minacciante, in guisa che sia costretto o a subire il male o a prestare il suo consenso alla formazione dell'atto non liberamente voluto: e in questa scelta coattiva fra il male e la dichiarazione di volontà nel senso voluto dal minacciante, sta appunto la mancanza di libertà del consenso, perchè il dichiarante non ha potuto determi narsi in base a tutte le altre circ di stanze e a tutti gli altri elementi dava gli consigliavano il non consen no? » l'atto impugnato. L'azione ni volete del timore sulla volontà la vita »; e in quanto le annulla le diede due volere, costringendola devi fare quello la probabilità o la zione violenta è minacciato e la di nonna della silontà, la costrizio e dalla signora Gucui si sostanzia i. Costei assicura che canza di libertà ha lotta fra il padre nomeno che de e Beatrice dall'altra: di violenza mo o che si contraesse il e annullare i l'altra con tutte le forze negozio giuri a. « La battaglia prosegue psicologica la testimone, cominciò luogo due , quando il Cito fu am- a. Tutti gli argomenti di il non volere di essa, contrario a quello espresso sotto la coazione della sua volontà; o che ella, soppressa la libertà di determinarsi, non abbia potuto negare o dare il consenso secondo che una serena e libera valutazione delle circostanze e degli elementi, al di fuori della minaccia subita, le avrebbero permesso di fare.

Nel primo caso la contrarietà del volere a quello coattivamente dichiarato, nel momento stesso della dichiarazione, é sicura; e nel secondo, è posteriore ad essa, ma è certo l'impedimento a una determinazione contraria, indipendentemente dalla minaccia. Nell'una e nell'altra ipotesi manca la libertà del consenso. Nella prima ipotesi l'azione della violenza è anche più grave, come nella controversia presente. Talvolta l'azione della violenza è così potente, che importa una sopraffazione o una sovrapposizione di volontà ad un'altra anche in vista di un male indeterminato, da annientare nella vittima qualunque potenzialità di ribell finanche la libertà della di prova e frontare il male o traria volizio gravi dissidii fra trice e il dal primo giorno delle volor anto che per conservare la sa- malferma della sposa, i medici ne consigliarono l'allontanamento dal marito. La ripugnanza della sposa verso il marito era così intensa e manifesta, che quasi non v'ha testimone che non l'affermi e lo dichiari.

Talchè risultano provati, in sintesi, questi seguenti fatti fondamentali:

a) che la sposa non volle prestare il consenso al matrimonio, che invincibilmente le ripugnava;

b) che il padre per un non breve periodo di tempo le usò ogni possibile forma di violenza fisica e morale, sia percuotendola e maltrattandola, e sia minacciandola di una eterna clausura in un convento;

c) che il padre la trascinò quasi al matrimonio, sopprimendole ogni energia volitiva contro l'atto che le s'imponeva;

d) che l'avversione e l'antipatia della giovanetta verso il marito fu continua e sempre più persistente, più in-

tensa, più viva, fino ad ammalarsi prima e dopo il matrimonio;

e) che l'azione violenta fu tanto più efficace e potente, in quanto si operava sopra un essere debole, malato, sottoposto a un duro trattamento di rigore e di ubbidienza al volere del padre.

La Corte crede che possa anche ammettersi quanto lo stesso padre dichiarava al consiglio di famiglia, che cioè egli si comportò in quel modo pel bene della figlia, convinto che quel matrimonio le sarebbe stato vantaggioso e felice; ma ciò non toglie e non menoma la coazione potente ch'egli operò sulla volontà della figlia, sopprimendole non solo la libertà del volere, ma ogni possibilità di un volere contrario. Ma quale sarebbe stato il male notevole minacciato, secondo il voto della legge? La chiusura in un monastero, il male di dover essere assoggettata, per sempre, a quel trattamento di rigore e d'isolamento, e quello, ancor più grave, di dovere per sempre subire le conseguenze rigide e severe della collera paterna, che, nell'animo atterrito della debole giovanetta, assumevano il carattere e la forma di una inesorabile e dura tirannia domestica.

In questa situazione psicologica l'azione di un intenso spavento indubbiamente le tolse ogni possibilità di ribellione al volere paterno e di energia volitiva. Si assiste non solo al cadere di ogni libertà di consenso, ma all'annientamento di questo. Anche nel periodo più rigido della *patria potestas* romana, non era impossibile al figlio o alla figlia, nel conflitto fra la loro volontà e quella paterna, ribellarsi al padre in tema di matrimonio, come ne attestano Plauto e Terenzio, ai quali pur tanto si ricorre dai romanisti; ma a Beatrice Fiocca mancava ogni possibilità di ribellione,

E giova anche notare che l'autorità ecclesiastica ha del pari annullato il matrimonio religioso, come appare dalla sentenza della Sacra Congregazione del Concilio, nella quale è detto: « *Constare de nullitate matrimonii, et sententiam Neapolitanae Curiae esse infirmandam* ».

Dalle cose dimostrate appare evidente che non possa trattarsi di un timore riverenziale, del quale mancano nella specie tutt'i caratteri giuridici, ma di una vera e propria violenza per la quale è mancata non solo la libertà di consenso, ma il consenso stesso.

E giunti a questo risultato, dovendosi dichiarare nullo il matrimonio, torna inutile discendere all'esame del gravame della signora Chaverondier, tanto più che potrebbe dar luogo a mezzi istruttorii. D'altra parte non si potrebbe dubitare della discordia persistente fra il padre e la madre, e quindi della prevalenza, che avrebbe avuto il consenso del primo, a termini dell'art. 63 del codice civile. In ogni modo qualunque ulteriore esame sarebbe frustraneo.

In ordine ai danni, la Corte crede che non sia il caso di'indagine in questa sede, tanto per quelli chiesti dalla signora Beatrice Fiocca contro il Cito, che per la salvezza di costni contro chi di diritto. Le parti potranno, se credono, instituire le loro azioni in separata sede, mancando in questo giudizio ogni elemento per giudicare.

Le spese si possono compensare fra tutte le parti, in vista delle circostanze tutte di fatto.

Per tali motivi, ecc.

Appello di Napoli.

13 giugno 1904.

Pres. Mannacio, P. — *Est.* Primicerio.

Seminario di Benevento c. *Regio Subeconomo dei benefizi vacanti.*

Benefizi ecclesiastici — Sovrana Regalia — Giudizio — Rappresentanza — Economo Generale — Domanda contro il Subeconomo — Inammessibilità.

Nei giudizii, in cui si discute del patrimonio degli Enti o dei diritti della Sovrana Regalia sui benefizi ecclesiastici, e che non siano possessorii, ovvero relativi

ad esazioni di rendite, interessi, fitti e simili, la rappresentanza dell'Economato Generale dei benefizi vacanti è nel R. Economo Generale.

Ogni domanda nei rapporti del Subeconomo dev'essere dichiarata inammessibile(1).

(Omissis). La Corte considera che la rappresentanza in giudizio dei Benefizi vacanti è attribuita dall'art. 39 del R. Decreto 2 marzo 1899, N. 63, all'Economo Generale, cui spetta sostenere le ragioni degli Enti che amministra, sia come attore, sia come convenuto.

Ai Subeconomi è limitata la rappresentanza degli Enti amministrati nei soli casi di urgenza, e che non eccedono i limiti della semplice amminizione, come nei giudizi possessorii od aventi per oggetto domanda di fitti, rendite, interessi e simili, ed anche in questi casi non potranno continuare il giudizio senza l'autorizzazione dell'Economo Generale, limitandosi ai provvedimenti di urgenza e di conservazione. Così regolata in giudizio la rappresentanza dei Benefizi vacanti, è chiaro che con la citazione del 1° maggio 1902 il Rettore del Seminario di Benevento, chiedendo che il Subeconomo fosse condannato dal Tribunale di Benevento a consegnare i beni appartenenti al soppresso Convento di S. Maria di Montevergine di Tocco, ed a rendere conto dei frutti dal 1889, propose una domanda eccedente i limiti di semplice amministrazione, e perciò non poteva essere rivolta contro il Subeconomo locale, ma invece contro l'Economo Generale, cui spettava sostenere le ragioni della Chiesa parrocchiale di Tocco, per non essere privata dei beni, pei quali il Seminario di Benevento intentava azione di revindica.

L'eccezione quindi del convenuto Subeconomo di inammessibilità della domanda contro di lui diretta avrebbe dovuto essere accolta dai primi giudici, ed insistendovi esso Subeconomo col suo appello del 19 novembre 1903, deve farglisi dritto, salvo al Seminario di Benevento di riproporre la sua domanda contro chi e come per legge.

Di conseguenza resta assorbito l'appello incidente proposto dal detto Seminario in quella parte, per cui il Tribunale, giudicando in merito, non ha accolto la sua istanza. E, poichè il prenominato Seminario colla sua azione illegalmente proposta ha dato causa alle spese del giudizio di primo e secondo grado, deve essere condannato a rivalerne il Subeconomo di Benevento.

Per questi motivi, la Corte accoglie, ecc.

---

(1) Veggasi lo studio « L'Economato Generale dei benefizi vacanti e gli Enti ecclesiastici in giudizio » pubblicato in questa dispensa a pag. 513.

PARROCCHIE EX-CONVENTUALI ED ALTRE; SPESE DI CULTO E DI UFFICIATURA; CONGRUA (*)

I.

Appello di Perugia.

28 dicembre 1904.

Pres. Massari, ff. P. — *Est.* Bicci.

Fondo pel culto c. *Risso D. Domenico, Parroco di S. Fiorenzo in Perugia.*

Parrocchie ex-conventuali — Assegno per spese di ufficiatura e per il coadiutore — Azione della Parrocchia — Imprescrittibilità — Azione di rimborso del parroco — Prescrizione trentennale — Rinunzia inammessibile.

Parrocchie ex-conventuali — Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 per l'Umbria — Ufficiatura della Chiesa — Congrua — Obbligo del Fondo pel culto — Misura delle spese di culto e di ufficiatura — Legge 4 giugno 1899 — Inapplicabilità.

Non è soggetta a prescrizione l'azione della Parrocchia che tende al riconoscimento, per l'avvenire, dell'obbligo che incombe al Fondo pel culto di corrispondere un annuo assegno per le spese di ufficiatura della Chiesa e per quella del coadiutore.

E' soggetta a prescrizione trentennale l'azione del parroco pel rimborso delle somme da lui per il passato spese per detta ufficiatura e per il coadiutore.

Nell'assegno accordato al parroco con decreto ministeriale a titolo di congrua *non vanno comprese le spese di culto e di ufficiatura, che sono da quella assolutamente distinte ed indipendenti.*

Non importa rinunzia il silenzio tenuto dal parroco circa il rimborso di dette spese.

Per l'art. 16 del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 per l'Umbria, fu imposto alla Cassa ecclesiastica l'obbligo della ufficiatura delle Chiese parrocchiali, già unite a Monasteri; e tale obbligo è indeclinabile ed indipendente da quello dell'assegnazione della congrua dovuta al parroco.

L'obbligo stesso si è dalla Cassa ecclesiastica trasferito nell'Amministrazione del Fondo pel culto, succeduta alla Cassa medesima.

La legge del 4 giugno 1899, n. 191, che limita la misura delle spese di culto e di ufficiatura all'aumento del 15 per cento sull'ammontare della congrua, non è applicabile alle Parrocchie già conventuali dell'Umbria.

In diritto: La Corte considera:

1° Non regge la preliminare eccezione di prescrizione trentennale del diritto e dell'azione dell'attore. Occorre riflettere che la domanda del parroco Risso aveva un duplice obietto: l'uno era quello di fare riconoscere il diritto dell'ente Parrocchia ad avere per l'avvenire, dal giorno della istanza giudiziale, un annuo assegno a carico del Fondo pel culto per le spese di ufficiatura della Chiesa e per la spesa di un coadiutore parrocchiale; l'altro era quello di far riconoscere l'obbligo del Fondo pel culto di rimborsare al parroco Risso le spese di ufficiatura e del coadiutore, che esso parroco affermava di aver già sostenute del proprio per un periodo di trent'anni sino al giorno della domanda.

In ordine al primo obietto l'azione promossa dal Risso, quale rappresentante l'ente-Parrocchia, non può dirsi estinto per prescrizione perchè non riguarda una obbligazione relativa al tempo *decorso*, mentre la *prescrizione estintiva* non è altro che un mezzo di estinguere *col decorso del tempo*, stabilito dalla legge, una obbligazione (articolo 2105 Cod. civ.), e qui invece si tratta di un ente che chiede i mezzi di poter continuare per il futuro la sua esistenza riconosciuta e garantita dalla legge nello interesse della cura delle anime; e la esistenza di un istituto destinato al culto pubblico, il suo diritto di vivere, la sua funzionalità non è cosa che è in commercio e per conseguenza non è soggetta a prescrizione

(*) Veggasi la precedente giurisprudenza riferita nel presente volume a pagg. 72 a 100, 147, 153, 176, e 233 con le relative note.

(art. 2113 dello stesso Codice). In ordine al secondo obietto l'azione del parroco, essendo diretta ad ottenere la rivalsa delle somme spese per il passato, è, come ogni altra azione patrimoniale, soggetta alla prescrizione ai sensi dell'art. 2135 del Codice medesimo. Ma nella specie, essendosi il Risso limitato a chiedere le ultime trenta annate decorse sino al dì della domanda giudiziale, cioè quelle riguardanti il periodo dal 5 novembre 1873 sino al 5 novembre 1903, la prescrizione dell'annata più remota non si era ancora compiuta nel giorno della citazione, 5 novembre 1903, perchè non era ancora scaduto il trentennio dal 5 novembre 1873, mentre per il testuale disposto degli articoli 2133 e 2134 Codice civile la prescrizione si computa a *giorni interi* e si compie allo scadere dell'ultimo giorno del termine.

2° Nel merito non si pone in dubbio dai litiganti che la Parrocchia di San Fiorenzo in Perugia era *un onere conventuale*, cioè non aveva beni propri, ma era mantenuta a spese del Convento dei Padri Servi di Maria, a cui era annessa, e che provvedeva con le rendite del suo patrimonio alle spese occorrenti per la ufficiatura della Chiesa e per l'esercizio dell'ufficio parrocchiale; ed è eziandio concordemente ammesso il fatto che, soppresso quel Monastero in forza del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, i suoi beni passarono alla Cassa ecclesiastica dello Stato, e non solo si stimò conveniente lasciare aperta al culto pubblico la Chiesa di S. Fiorenzo, ma eziandio fu conservata la Parrocchia come istituto addetto alla cura delle anime, e fu nominato e riconosciuto dal potere civile il parroco. La prima disputa cade sul punto di vedere se nell'assegno di lire 1200 annue accordate al parroco nel 1862 fossero state comprese le spese di culto e di ufficiatura. Qui la Corte osserva che, sebbene il decreto ministeriale enunciasse la formula generica di provvedere *in conformità* della deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa ecclesiastica, nondimeno nel suo dispositivo non fece alcuna menzione dell'obbligo che si voleva da quel Consiglio addossare al parroco di provvedere *in proprio* alle spese di culto e di ufficiatura ed accordò al parroco l'annua somma di L. 1200 a *titolo di congrua*.

Ora è risaputo che la *congrua* rappresenta la spesa che occorre per il mantenimento personale del parroco, è un assegno alimentare e non comprende le spese che servono per la ufficiatura della Chiesa (sagrestano, altro personale di servizio, pulizia dei locali, cera, olio, lavatura e stiratura di biancheria e quant'altro occorre per l'esercizio dell'ufficio). E, per conseguenza, se il Governo assegnò al parroco le lire 1200 espressamente *a titolo di congrua*, non si può intendere che vi abbia comprese le spese di culto e di ufficiatura. Nè il silenzio tenuto dal parroco Risso per lungo periodo di tempo può importare rinunzia al diritto di rimborso di quelle spese, perchè le rinunzie ai diritti non si presumono, ma devono essere espresse, e da nessun atto si rileva che il Risso vi abbia rinunziato, e molto meno il suo silenzio può pregiudiziare i diritti dell'ente Parrocchia per l'avvenire. La seconda controversia è rivolta ad esaminare se, dopo la soppressione del Convento e dopo le leggi generali eversive dell'Asse ecclesiastico, incombesse, ed in quale misura, al Fondo pel culto l'obbligo di provvedere alle spese di culto e di ufficiatura della suaccennata Chiesa, indipendentemente dalla congrua annuale spettante al parroco.

Qui la Corte nota, come ha giudicato altre volte in casi simili, che per la testuale disposizione del primo comma dell'art. 16 del succitato Decreto Pepoli fu imposto *l'obbligo* alla Cassa ecclesiastica dello Stato di provvedere alla ufficiatura delle Chiese degli enti soppressi nell'Umbria, quando non potessero più essere ufficiate, per decessi, concentramenti od altra causa qualunque, dai religiosi che ne avevano il dovere, quando il Governo avesse riconosciuto conveniente mantenerle aperte

al culto; e codesto obbligo era indipendente ancora dalla congrua da assegnarsi al parroco. Ciò è tanto vero che con un separato comma, cioè col penultimo capoverso dello stesso articolo, il legislatore disponeva che dove alle *Comunità*, agli *Stabilimenti* e ai *Capitoli* delle Chiese collegiate fosse annessa *cura d'anime*, si sarebbe potuto provvedere con apposito decreto ad una conveniente abitazione e ad un *assegnamento di congrua*, quando ne fosse stato il caso, a favore di un provvisto. — Dunque l'obbligo relativo alle spese di ufficiatura della Chiesa era una cosa ben distinta e separata dall'assegnamento della congrua a favore del parroco; e mentre questo era facoltativo per il Governo, le spese di ufficiatura invece costituivano un obbligo indeclinabile, quando si fosse lasciata aperta al pubblico la Chiesa già conventuale e non vi fossero stati più i religiosi del Convento ad ufficiarle. Che anzi è notevole che mentre per le *pie fondazioni* si limitava, col primo capoverso di quell'articolo, l'obbligo della Cassa ecclesiastica a provvedervi con i *redditi alle medesime annessi*, esonerandola dal carico di farvi fronte a proprie spese nel caso di difetto di dotazioni o d'inesigibilità dei relativi proventi, codesta limitazione od esonerazione non veniva in ordine alle spese di ufficiatura delle Chiese.

Il Decreto Pepoli non stabilì la misura di tali spese; il che importava che si dovessero determinare variamente, caso per caso, secondo i reali bisogni e la importanza del servizio per la Chiesa.

Venuto fuori, come legge generale dello Stato, il R. decreto 7 luglio 1866, n. 3036, furono con l'articolo 28, n. 1, posti in primo ordine, a carico del Fondo pel culto, succeduto alla Cassa ecclesiastica così nei diritti come negli obblighi, non solamente gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio, ma eziandio quelli *incombenti alla Cassa ecclesiastica*, e con l'articolo 38 fu espressamente mantenuto nell'Umbria il Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 sopra menzionato, e nulla di nuovo fu disposto relativamente alle spese di culto e di ufficiatura delle Chiese e s'impose l'obbligo al Fondo pel culto di pagare nella misura dei fondi disponibili un supplemento di congrua ai parroci che avessero avuto un reddito inferiore a L. 800.

Sopraggiunta poi la legge generale del 30 giugno 1892, n. 317, con l'articolo 3 fu elevato, a datare dal 1° luglio 1892, il supplemento di congrua a favore dei parroci del Regno alla cifra di L. 800, dedotti i pesi patrimoniali; ma nulla fu disposto in ordine alle spese di culto o di ufficiatura delle Chiese; e per conseguenza continuò ad avere vigore di legge in proposito per l'Umbria il surriferito Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, non essendovi stata abrogazione, nè espressa, nè tacita, di esso sulla materia di quelle spese, ai sensi dell'art. 5 delle Disposizioni preliminari al Codice civile.

In fine la legge del 4 giugno 1899, n. 191, che aumentò, a datare dal 1° luglio di quell'anno, la congrua dei parroci del Regno a lire 900 annue, al netto di ogni onere e peso, fu la prima legge generale dello Stato che contenne una espressa disposizione riguardo alle spese di culto e di ufficiatura, e col terzo comma dell'art. 2 dispose nei seguenti termini: « Semprechè non vi « siano corpi o enti morali o privati, « obbligati a sostenere le spese del « culto o per il servizio della Chiesa, « e debba a ciò sopperire il parroco, « sarà assegnato l'ammontare del 15 « per cento sull'intero ammontare della « congrua ». - La Corte, seguendo sull'argomento la interpretazione già da essa data in altri casi simili ed adottata anche dalla Cassazione romana, ritiene non essere applicabile alla Parrocchia già conventuale dell'Umbria, sprovvista di beneficio, come è quella di cui è disputa, la misura fissa del 15 per cento, stabilita per le spese di culto colla succitata disposizione legislativa, perchè in questa Provincia al soppresso Monastero succedette la Cassa

ecclesiastica come ente morale obbligato a sostenere le spese di ufficiatura della Chiesa già conventuale, secondo il preciso disposto dell'art. 16 del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, ed essendo poi passato *ope legis* tale obbligo al Fondo pel culto, come sopra si è detto, vi era, all'epoca della legge 4 giugno 1899, *l'ente obbligato* a provvedere a quelle spese secondo i bisogni e la importauza della Chiesa, ed era rappresentato appunto dal Fondo pel culto, come successore della Cassa ecclesiastica.

Ed il fatto di essere stato presentato un disegno di legge, non ancora approvato dal Senato, col quale si propone che per il periodo al 1° luglio 1899 anteriore le spese di culto e di ufficiatura dovessero intendersi come gravanti la congrua annua dei parroci e che le disposiziani delle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 fossero applicate tanto per i supplementi di congrua, quanto per le spese di culto, a tutti indistintamente i parroci del Regno, compresi quelli di Chiese già annesse a Case religiose abolite per effetto di qualsiasi legge o decreto, dimostra che si è sentito il bisogno, di fronte ai contrari responsi della magistratura giudiziaria, di provocare una legge nuova che dichiari e spieghi ciò che non risulta chiaro ed esplicito dalle leggi precedenti. Ma sino a quando quel progetto non sarà divenuto legge dello Stato, non può rifiutarsi l'applicazione di una legge speciale per l'Umbria (Decreto 11 dicembre 1860), non abrogata, nè espressamente, nè tacitamente, dalle posteriori leggi dello Stato.

Dalle premesse considerazioni segue che compete al parroco della Chiesa di S. Fiorenzo, mantenuta aperta al culto e conservata anche come Chiesa parrocchiale, il diritto di avere dal Fondo pel culto le spese occorrenti per la ufficiatura nella misura da determinarsi dal magistrato con criterio prudenziale ed equitativo, secondo gli stretti bisogni e la importanza della Parrocchia.

II.

Tribunale di Civitavecchia.

30 novembre 1904.

Pres. ed *Est.* SEGNI.

Caprasecca D. Simone Antonio, Parroco della Concezione di Civitavecchia c. *Fondo per il culto.*

Fondo pel culto — Amministrazione dello Stato — Citazione — Notificazione al Ricevitore del registro — Validità.

Parrocchie ex-conventuali — Benefizio parrocchiale autonomo — Incorporazione — Obblighi del Monastero incorporante — Leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 — Mantenimento della Parrocchia secondo la sua importanza e condizione — Legge 4 giugno 1899 — Inapplicabilità — Rinunzia inammessibile del parroco.

Parrocchie ex-conventuali — Assegno di annua rendita per dotazione — Determinazione — Criteri — Decorrenza dell'assegno — R. Placet — Prescrizione quinquennale inapplicabile.

Il Fondo pel culto è una delle Amministrazioni dello Stato; e perciò è bene notificata in applicazione dell'art. 138 del Cod. proc. civ., la citazione al Ricevitore del registro che la rappresenta nel luogo dove risiede l'autorità giudiziaria dinanzi a cui è portata la causa (1).

Anche ammesso che in epoca remota sia esistito un ente parrocchiale autonomo, avvenu a la sua incorporazione nel Monastero, ebbe a perdere la sua personalità giuridica distinta, avverandosi il passaggio del proprio patrimonio in quello del Monastero incorporante, il quale restava però obbligato a provvedere a tutti i bisogni ed al funzionamento e successiva esplicazione della Parrocchia incorporata.

Le leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 non soppressero o trasformarono le Parrocchie, ma le conservarono per i bisogni religiosi delle popolazioni; e così le Parrocchie ex conventuali, sopravvissute alla scomparsa

---

(1) Veggasi a pag. 580 la stessa massima riconfermata dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza 27 luglio 1905, fra le stesse parti.

del Monastero, diventarono autonome, e mantennero inalterata la loro condizione, continuando ad avere la primitiva importanza, a seconda delle esigenze delle popolazioni pel cui servizio furono istituite

La legge del 1899 concerne le Parrocchie secolari *non fornite di una determinata dotazione, e non quelle* conventuali: *ed il parroco di queste, che lascia applicare la detta legge per la fissazione della sua congrua, non può con ciò rinunziare a cosa non sua, ma di spettanza dell'ente.*

Alla determinazione della rendita da assegnarsi quale dotazione ad una Parrocchia ex-conventuale occorre, in mancanza di dati precisi, seguire criteri equitativi e discrezionali, tenendo presenti due elementi essenziali, quello, cioè, delle condizioni e dei bisogni della Parrocchia e quello del patrimonio del soppresso Monastero, i cui oneri passarono al Fondo pel culto.

Tali condizioni devono però apprezzarsi, non quali sono attualmente, ma quali erano all'epoca della soppressione del Convento.

Il parroco di Parrocchia ex-conventuale, che reclama l'assegno di dotazione a questa dovuto, ha diritto di averlo dal giorno del R. Placet *alla Bolla di sua nomina; nè a tale assegno è applicabile la prescrizione quinquennale.*

In fatto. — Sta in fatto che il sacerdote sig. Simone Antonio Caprasecca, nella qualità di parroco della Chiesa della SS.ma Concezione esistente in questa città, con atto di usciere del 18 maggio decorso, convenne davanti a questo Tribunale l'Amministrazione del Fondo per il culto, in persona del signor Camillo Prevignano, Ricevitore del registro locale, esponendo le circostanze e formulando le richieste che qui appresso vengono riportate.

Adduceva, cioè, l'attore che la Parrocchia cennata era un tempo unita al soppresso Monastero dei Minori conventuali; che la medesima è molto importante per numero di abitanti e per estensione di territorio; che è di difficile servizio stante la difficoltà delle comunicazioni; che la Chiesa è vasta, di bella fattura e molto ufficiata; che a tutti i bisogni della Parrocchia provvedeva un tempo con la maggiore larghezza ed il maggior decoro la soppressa Casa religiosa, la quale aveva un patrimonio e una rendita considerevoli; e che tale rendita dedotto il necessario pel mantenimento dei religiosi, che non superavano il numero di nove tra sacerdoti e laici, veniva principalmente erogato per il servizio della Parrocchia.

Soggiungeva che dopo la soppressione del Convento, divenuto autonomo l'ente parrocchiale, si sarebbe dovuto assegnargli una dotazione proporzionata alla sua importanza ed alla rendita del Monastero cui era annesso, e ciò conformemente ai giusti principii di diritto ed agli insegnamenti della giurisprudenza. Invece l' Amministrazione del Fondo per il culto inesattamente credette applicabili alla cennata Parrocchia le disposizioni contenute nelle leggi del 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899; e corrispose quindi al parroco gli assegnamenti stabiliti dalle medesime a titolo di congrua e spese di culto.

Pertanto l'attore sig. Caprasecca chiamava l'Amministrazione suddetta nanti a questo Tribunale perchè la si dichiarasse tenuta a corrispondere alla Parrocchia in questione, e per essa allo istante quella rendita dotalizia, che dal magistrato si ritenesse equa e proporzionata, dedotti gli assegnamenti di congrua e spese di culto già pagati cogli arretrati come di diritto e cogli interessi dal dì della domanda, ed infine colla condanna alle spese di lite ed onorari di avvocato, il tutto con sentenza provvisoriamente eseguibile nonostante gravame e senza cauzione.

All'udienza fissata comparvero le parti, e dopo alcuni rinvii speditasi la causa nel 2 novembre corrente, furono dai procuratori delle medesime presentate le conclusioni di sopra trascritte.

A corredo delle proprie domande il sacerdote istante ha presentato quattro certificati, uno rilasciato il 29 agosto decorso dal sig. S. Formica, segretario della Procura generale alla Corte d'Appello di questo distretto; due del cancelliere della Curia Vescovile di questa città, sig. canonico Antonio Corvo per

il Vicario Generale, in data 19 agosto suddetto, ed il quarto infine fu rilasciato per il Sindaco locale dal sig. Carlo Dispari nel 12 settembre successivo. Tali atti furono tutti registrati in Roma nel 10 ottobre decorso nel registro 244, serie terza, atti privati ai nn. 6319, 6320, 6321 e 6322.

Dal primo di essi risulta che il 4 settembre 1897 fu concesso il *R. Placet* alla Bolla vescovile del 19 agosto precedente con la quale il sacerdote signor Caprasecca, attuale istante, venne nominato parroco della Chiesa della SS.ma Concezione di cui ora si discute.

Dagli altri poi si apprendono le seguenti circostanze, e cioè che la Parrocchia, della quale si tratta, ha una vasta giurisdizione, estendentesi dalla città per oltre dieci chilometri in aperta campagna, con strade disagevoli, ed in località in parte montuosa; che la sua popolazione ascende a 7700 abitanti, dei quali un terzo dimora in campagna; che la Chiesa è vasta e di bella fattura con sette altari, e che in essa è custodita una immagine della Madonna ritenuta miracolosa; che quindi è molto frequentata ed è pur molto ufficiata; che infine attese le condizioni su esposte, il parroco ha dovuto sostenere diverse spese e provvedersi di tre coadiutori, uno per la città e due per la campagna allo scopo di soddisfare alle esigenze della difficile sua missione. Dagli atti su cennati risulterebbe ancora che alle spese di ufficiatura e di culto, manutenzione e restauri, ed in genere a tutte le spese di parrocchialità avrebbe provveduto largamente, prima della sua soppressione, la Comunità religiosa dei Minori conventuali, che possedeva un vistoso patrimonio e le cui rendite venivano in gran parte erogate pel servizio della Parrocchia, tenendovi costantemente adibiti quattro sacerdoti come coadiutori del parroco, oltre al personale di servizio, mantenuto tutto per intero dalla cennata Comunità.

La convenuta Amministrazione ha esibito diversi atti, tra cui due documenti che concernono le entrate ed il patrimonio della Comunità dei Minori conventuali, dai quali documenti è conveniente trattare quando si esaminerà il merito della causa.

Intanto l'Amministrazione medesima ha sollevato una eccezione pregiudiziale concernente la regolarità della citazione, della quale occorre prima di tutto che il Collegio si occupi. Osserva la convenuta che la citazione venne notificata al Ricevitore del registro in questa città, ed afferma che la medesima è nulla ed inefficace, perocchè la persona a cui fu fatta la notificazione non rappresenterebbe punto nei giudizi l'Amministrazione del Fondo per il culto. A sostegno di questa tesi cita il disposto dall'art. 1 del R. decreto 28 luglio 1866, n. 3112, a tenore del quale le citazioni nei giudizi civili si debbono notificare al Direttore dell'Amministrazione già cennata, ovvero a chi ne fa le veci; e cioè, secondo il suo modo di vedere, a chi lo sostituisce nella sede dell'Amministrazione stessa in Roma.

Questa tassativa disposizione di legge, dice la parte convenuta, non fu osservata dall'attore Caprasecca, e perciò la citazione da lui avanzata è perfettamente nulla. Il Tribunale non crede di poter fare buon viso alla cennata eccezione; e ciò per le ragioni che si espongono brevemente. Innanzi tutto, come osservò la parte attrice, è affatto pacifico nella pratica che i Ricevitori del registro agiscono nei rispettivi distretti nello interesse del Fondo per il culto e lo rappresentano in giudizio, onde si ritengono generalmente regolari le citazioni ad essi fatte riguardo a cause che interessano quella Amministrazione. Senza ripetere qui l'elenco dei casi, che a dimostrazione di tale pratica ha fatto il difensore del Caprasecca, basti, per non andar lontano, citare la lite vertita tra il sacerdote sig. Catulli e l'Amministrazione del Fondo pel culto, della quale è cenno nelle Comparse dei difensori della presente causa. La medesima fu pur essa iniziata con citazione notificata al sig. Ricevitore del registro in

Civitavecchia, quale rappresentante dell'Amministrazione del Fondo pel culto, e fu decisa da questo Tribunale con sentenza del 25 novembre 1903, confermata successivamente in appello, senza che mai da parte della convenuta si obbiettasse la nullità della citazione. Ora invece desso eleva codesta eccezione, ma per risolverla giustamente non basta esaminare l'articolo di legge sopra allegato, ma occorre tener presente tutto lo insieme di disposizioni che regolano tale materia. E' un fatto ormai fuori di discussione che l'Amministrazione del Fondo pel culto forma una tra le Amministrazioni dello Stato, tanto desumendosi dai fini a cui fu istituita, dal modo come è ordinata, dalla materia che è oggetto della sua attività ed infine dalla maniera onde esplica le sue funzioni. Essendo tale la sua caratteristica, è applicabile a lei il disposto dell'art. 138 del Codice di rito, secondo il quale le citazioni che concernono le Amministrazioni dello Stato sono notificate a chi le rappresenta nel luogo ove risiede l'autorità giudiziaria davanti cui è portata la causa. Analogamente dispone l'art. 6 del R. decreto del 16 gennaio 1876, n. 2914, che le citazioni nelle controversie civili interessanti le Amministrazioni dello Stato si fanno alle persone dei capi d'ufficio che le rappresentano come parti in causa. La questione dunque si risolve esaminando se il Ricevitore del registro sia il capo d'uffizio che in Civitavecchia rappresenta il Fondo per il culto. Come già si è accennato il difensore della convenuta lo nega appoggiandosi alla disposizione dell'art. 1 del già citato decreto, e sostenendo che in base ad essa le citazioni non possono farsi che al Direttore del Fondo stesso, ovvero a chi a Roma ne fa le veci; ma codesta interpretazione restrittiva del cennato art. 1 è evidentemente arbitraria, giacchè dal medesimo non è escluso affatto il concetto che il Direttore suddetto abbia chi fa le sue veci fuori Roma, ed a cui quindi possono notificarsi le citazioni.

Ora risulta da varie disposizioni che l'Amministrazione del Fondo per il culto è rappresentata nelle provincie dagli Intendenti di finanza e per costoro dai Ricevitori del registro. Infatti l'articolo 2 del r. decreto del 26 settembre 1869, n. 5286, stabilisce che il servizio dei cespiti di rendita posseduti nelle Provincie dall'Amministrazione suddetta in virtù dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867, concernente la liquidazione dell'Asse ecclesiastico, dovesse farsi dalle Intendenze di finanza. Di più l'art. 1 dei R. Decreto del 30 ottobre 1870, n. 6042, dispone che alla sezione per l'Asse ecclesiastico, istituita presso le Intendenze, sono deferite tutte le trattazioni concernenti l'esecuzione delle leggi del 1866 e del 1867 per la soppressione delle corporazioni religiose e per la liquidazione del loro patrimonio. Infine a termini degli articoli 1 e 4 del Regolamento del 18 dicembre 1869, n. 5397, riguardante le Intendenze di finanza, risulta che desse amministrano i beni assegnati all'Amministrazione del Fondo pel culto in virtù dell'articolo 2 della legge del 1867 già citata e corrispondono coll'Amministrazione stessa per la trattazione dei relativi affari. Sta poi che a tenore dell'art. 7 del Regolamento medesimo, i Ricevitori del registro sono alla dipendenza dell'Intendenza di finanza. Dunque se le Intendenze amministrano i beni del Fondo pel culto e ne trattano le questioni; se esse agiscono a mezzo dei Ricevitori del registro e se in Civitavecchia non esiste Intendenza di finanza, può concludersi che il Ricevitore del registro è in questa città il capo dell'ufficio che agisce per l'Intendenza e per il Fondo per il culto ed a cui quindi possono notificarsi le citazioni che riguardano l'Amministrazione del Fondo stesso.

Rimossa adunque questa prima eccezione, e venendo al merito della causa, si ha che la convenuta richiede in primo luogo doversi dichiarare che il Tribunale non può provvedere allo stato degli atti. Non è stato precisato, essa osserva, se la Parrocchia di cui si tratta, benchè retta, insieme al Convento, da

un unico superiore, avesse però una vita distinta dal medesimo, con beni propri ed una propria dotazione; ovvero se la medesima costituisse una Parrocchia conventuale, senza beni propri, che vivesse del patrimonio e delle rendite del Convento, fosse cioè quel che si dice una Parrocchia onere, senza un distinto beneficio proprio. Bisogna, soggiunge, che sia chiarito questo punto, senza di che l'oggetto dell'azione resterebbe incerto, ed il Tribunale nulla potrebbe ora decidere, in quanto nel primo caso l'azione mirerebbe alla rivendicazione dei beni che costituivano il beneficio parrocchiale; e nel secondo avrebbe per iscopo il riconoscimento di un onere da adempiersi da parte del Fondo pel culto che venne in possesso dei beni e delle rendite del soppresso ente monastico. Sarebbe stato veramente opportuno che le parti avessero curato di precisare meglio quali esattamente fossero i rapporti patrimoniali fra la Parrocchia ed il soppresso Monastero dei Minori conventuali; e questo avrebbero potuto fare verosimilmente tanto l'attore, quanto la convenuta Amministrazione, che ora solleva, per farne suo prò, dei dubbi in proposito, giacchè all'atto della presa di possesso eseguita a tenore delle disposizioni per la soppressione delle corporazioni religiose, doverono passare in sue mani libri e documenti atti a chiarire questo punto con la maggiore evidenza.

Nondimeno reputa il Collegio che possa ritenersi con fondamento che la Parrocchia della SS. Concezione costituiva una Parrocchia onere conventuale, senza beneficio proprio. Ed invero non è nulla in atti che neppure accenni alla esistenza, in un tempo qualsivoglia, più o meno remoto, di una Parrocchia secolare, autonoma, distinta e con proprio benefizio, che poi fosse stata in qualche modo unita al convento. Se un siffatto ente fosse realmente esistito, è inverosimile assolutamente che se ne fossero talmente disperse le traccie da non potersene avere nemmeno sentore. Pertanto è giocoforza mettere da parte del tutto la ipotesi di un benefizio parrocchiale distinto e con proprio patrimonio. E allora non rimane che accogliere l'ipotesi opposta, cioè quella della Parrocchia conventuale, senza rendite proprie e distinte, ma sostenuta col patrimonio e coll'entrate dell'ente monastico, e cioè un semplice *munus sine beneficio*, presunzione codesta che è conforme al noto criterio di diritto canonico e di giurisprudenza Rotale, che cioè: *Ecclesia unita monasterio regulari et ipsa quoque regularis reputatur.* Del resto, che la cosa stia così e non altrimenti, si può arguire anche da qualche indizio che si ricava dagli atti. Infatti nei documenti presentati dall'Amministrazione convenuta, trovasi più volte chiamata la Parrocchia in discorso coll'appellativo di ex-conventuale, ed in quelli esibiti dall'attore se ne trova uno che accenna chiaramente alla circostanza che la medesima non aveva un proprio e distinto patrimonio. Infatti in esso si afferma che a tutte le spese di parrocchialità provvedeva il Convento, il quale (e non già la Parrocchia) era proprietario di un rilevante patrimonio, le cui rendite venivano essenzialmente erogate a sostenere i pesi della chiesa parrocchiale. D'altra parte, ammettendo pure l'ipotesi che in epoca remota fosse esistito un ente parrocchiale, distinto, desso per le circostanze già esposte, dovette poi, come sovente avveniva, essere incorporato nell'ente monastico, perdendo la sua personalità giuridica distinta, ed avverandosi il passaggio del proprio patrimonio in quello dell'ente incorporante, il quale restava però obbligato a provvedere a tutti i bisogni ed al funzionamento e successiva esplicazione dell'ente incorporato. E così non trovandosi più traccia distinta di codesto patrimonio parrocchiale, e d'altro canto essendo divenuto obbligo imprescindibile del Monastero quello di provvedere alle spese della Parrocchia, è evidente che l'azione del titolare della Chiesa verso l'ente monastero e verso chi a lui succedette,

non possa più prendere la forma di una rivendicazione di beni, ma bensì quella che opportunamente fu esplicata, cioè di una domanda diretta ad ottenere l'assegnazione di parte delle rendite del cessato ente monastico.

Occorre pertanto esaminare se tale azione abbia o no un serio fondamento. L'Amministrazione del Fondo pel culto lo impugna e sembra parta dal concetto che, colla soppressione delle corporazioni religiose cui era annesso l'uffizio parrocchiale, venisse a sparire pure codesto uffizio, e si desse vita alla parrocchia secolare, con identico assegno per tutte, la quale solamente le leggi eversive avrebbero riconosciuta. Però non si sa sovra quali disposizioni di legge essa fondi queste affermazioni.

Sta invece che il R. decreto del 7 luglio 1866, concernente la soppressione delle corporazioni religiose, non si occupa affatto delle Parrocchie; e solamente all'art. 11 è fatto cenno dei beni parrocchiali, ma per esentarli dalla conversione in rendita. Nella legge del 15 agosto 1867, per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico, si trova poi disposto che, per alcuni enti ecclesiastici non più riconosciuti come enti morali, quando abbiano cura d'anime, è fatto salvo, a seconda dei casi, un benefizio curato, ovvero una quota curata di massa. Infine colla legge del 19 giugno 1873 fu data all'art. 2 n. 3 uua particolare disposizione per le Parrocchie esistenti nella città di Roma, assegnando loro parte delle rendite delle Case soppresse, purchè non si eccedesse la somma di lire 3000.

Queste e non altre sono le disposizioni concernenti Parrocchie annesse ad enti morali; dalle quali apparisce che le medesime non furono affatto soppresse o trasformate, ma bensì conservate pei bisogni religiosi delle popolazioni. Così le Parrocchie conventuali, sopravissute alla scomparsa del Monastero, diventarono autonome; ed è naturale che, non essendo stata alterata la loro condizione, continuassero a mantenere la primitiva importanza, a seconda delle esigenze delle popolazioni pel cui servizio erano state istituite. Sarebbe stato invero strano che, mentre diversissima era la condizione delle varie Parrocchie conventuali, essendovene di quelle di somma ed altre invece di minima importanza, fossero state tutte dal legislatore ridotte, diciamo così, ad un unico denominatore, assegnando loro un medesimo e non certo lauto assegno.

Ciò non essendo stato disposto dalla legge, e non essendo conforme alla giustizia, è forza desumerne che l'assegno da darsi a codeste parrocchie dovesse essere non già uguale per tutte, ma invece proporzionato alla varietà dei casi ed alla entità della missione cui erano destinate.

Al quale proposito crede il Tribunale opportuno di illustrare codesto punto, riportando i seguenti passi che si trovano l'uno ne la sentenza della Corte Suprema di Roma del 20 dicembre 1900 in causa Borghini, e l'altro nella sentenza della Corte di Appello di questo distretto del 3 agosto 1904 in causa Catulli.

La Suprema Corte così argomentava:

« Se la Parrocchia ebbe a sorgere come onere conventuale, è però innegabile l'esistenza della funzione parrocchiale con tutti gli estremi canonici, per l'esistenza dell'ente Parrocchia, che in tanto non ebbe vita giuridica autonoma in quanto incorporata nel Convento che ne sosteneva, insieme cogli oneri inerenti alla funzione, la giuridica rappresentanza.

« Or dalle leggi soppressive di alcuni enti ecclesiastici, si desume chiara e netta la volontà del legislatore di conservare gli organi dispensabili al culto cattolico, così come nel corso dei secoli vennero dalla Chiesa regolati per soddisfare ai bisogni spirituali dei credenti, epperò furono, tra gli organi indispensabili, conservate ed anzi predilette le Parrocchie; ed evidentemente lo furono con criterio pratico, avuto riguardo alla loro funzione, e non per astratte filosofiche considerazioni sulla

esistenza giuridica ed autonomia di detti enti. E tale essendo la volontà del legislatore, ne conseguiva, per le Parrocchie oneri conventuali, che nello stesso istante che sopprimeva il Convento ne disgiungeva la funzione parrocchiale che conservava, e necessariamente dava così autonomia giuridica all'ente Parrocchia, non più incorporato nell'ente soppresso che ne sosteneva gli oneri e la rappresentanza.

« Non dunque una facoltà, ma un dovere giuridico è la conservazione della funzione parrocchiale nel tempio a ciò destinato, che necessariamente deve rimanere aperto al culto, e lo è pure la dotazione della Parrocchia, *ope legis*, ente giuridico autonomo ».

La Corte di Appello poi si esprimeva in questo modo: « Infatti, coerentemente alle suespresse considerazioni, sembra d'intuitiva credenza che, avendo la Parrocchia, colla soppressione del Convento, acquistata vita propria ed autonoma, come prima incombeva al Convento l'onere delle spese di parrocchialità ed il parroco aveva un vero e proprio diritto sul patrimonio monastico per esplicare le funzioni di culto, così, dopo l'avvenuta soppressione, questo onere deve passare per virtù di legge al Fondo pel culto, che ne raccolse i beni. Se un ente morale gode e dispone di un patrimonio comunque assegnato e costituito, perchè a mezzo di esso raggiunga il proprio fine, fino a che esso ente sussiste, quel patrimonio deve appartenergli.

« È d'altronde concorde ed unanime la giurisprudenza nel riconoscere che le leggi eversive, sopprimendo il Convento, onde abolire la manomorta e per altri fini politici e di ragione naturale, abbiano inteso di rispettare la Parrocchia come mezzo di mantenimento delle funzioni religiose nello stato attuale e senza interruzioni; e però, se questa nel patrimonio del Convento aveva una parte a sè riservata per possedere la forza economica per la sua esistenza ed esplicazione, quella parte, nel passare i beni dal Convento al Fondo pel culto, rimaner doveva necessariamente riservata, per essere il Fondo pel culto succeduto così nei beni come negli oneri al convento: *res transit cum onere suo* ».

Per le ragioni già esposte adunque non si può che far buon viso alle istanze del parroco sig. Caprasecca. È poi appena necessario accennare come invano si sforza la convenuta Amministrazione di ostacolare l'azione di lui, adducendo che avrebbe dovuto seguire altra procedura giusta l'art. 52 del R. Decreto del 21 luglio 1866, e che in ogni modo non essendosi egli gravato, pel disposto della legge del 4 giugno 1899, era divenuta definitiva la liquidazione della congrua che gli spetta. Infatti la disposizione dell'art. 52 già cennato stabilisce solamente che l'Amministrazione del Fondo pel culto curerà che gli oneri gravanti su ciascun fondo siano trasportati sul certificato di rendita. Evidentemente si tratta di una disposizione regolamentare che prescrive delle norme all'amministrazione dei beni incamerati, e non impedisce certo agli aventi diritto di adire le vie giudiziarie. La legge del 1899 concerne poi le Parrocchie non fornite di una determinata dotazione, e non quelle conventuali; e in ogni caso il parroco, giovandosene, non poteva rinunziare a cosa non sua, ma di spettanza dell'ente parrocchiale.

Ciò esposto, occorre procedere senza più alla valutazione della rendita da assegnarsi all'ente parrocchiale; e non avendosi dati precisi per determinarla, è d'uopo seguire dei criteri equitativi e discrezionali, tenendo presenti due elementi essenziali, quello cioè delle condizioni e dei bisogni della Parrocchia e quello del patrimonio del soppresso Monastero, i cui oneri passarono al Fondo pel culto. Già furono riassunte ed esposte le condizioni della Parrocchia in questione, quali risulterebbero dai documenti esibiti dall'attore, sicchè non è il caso di tornarle a ripetere. Dalle medesime potrebbe desumersi con sufficiente approssimazione quale fosse il numero di sacerdoti ne-

cessario per la cura d'anime, e quali fossero le spese di culto. Occorre però considerare che tali condizioni devono apprezzarsi, non quali sono attualmente, ma quali erano all'epoca della soppressione del Convento, giacchè allora, e non adesso, si sarebbe dovuto fare la separazione della rendita di spettanza dell'ente ecclesiastico sopravissuto.

Ora per accertare codeste considerazioni è essenziale stabilire, fra l'altro, quale fosse il numero di anime, la cui cura era affidata al parroco. Si dice: badate che è una Parrocchia importantissima con ben 7000 abitanti. Ma non si tien conto dell'enorme aumento di popolazione verificatosi in questa città. Nel 1901 fu accertata una popolazione di circa 17,000 abitanti; nel 1881 invece era di soli 11,811; ed è certo che nel 1873, epoca della soppressione degli enti monastici, la popolazione doveva essere ancora minore. Non basta. La Parrocchia della SS. Concezione comprende una estesissima zona di campagna, e precisamente quella dove è avvenuto il maggiore sviluppo edilizio della città, essendovisi costruiti vasti casamenti, ville, casali ed abitazioni per campagnoli ed operai. Non è esagerato quindi ritenere che la popolazione nel 1873 fosse non oltre la metà di quella d'oggi. Di più essendo la Parrocchia, specialmente in quel tempo, abitata da gente dedita ai lavori quotidiani, è lecito credere che le esigenze di ufficiatura e le spese di culto non dovessero essere molto notevoli.

Dee pertanto ritenersi che i quattro sacerdoti di cui è cenno nei certificati esibiti dall'attore, i quali avrebbero coadiuvato il parroco nell'esercizio dell'opera sua, vi fossero destinati non tanto per la necessità della cura di anime, quanto per assecondare quella esuberanza di ufficiatura che era consueta in altri tempi. E ciò si dimostra anche, tenendo presente che, mentre oggi le esigenze parrocchiali dovrebbero essere molto maggiori, atteso l'enorme aumento della popolazione, bastano al parroco solo tre coadiutori invece di quattro di una volta. E se oggi questo numero di coadiutori è abbastanza sufficiente per attendere regolarmente ed ampiamente, come rilevasi dai detti certificati, ai bisogni della Parrocchia, può desumersene che anteriormente al 1873, quando la popolazione ed i suoi bisogni erano molto minori, bastassero solo due coadiutori. Per tutte codeste ragioni non regge quanto si argomenta dall'attore, che cioè si dovrebbe assegnare alla Chiesa suddetta una rendita maggiore di quella di L. 5000, che questo Tribunale assegnò alla Chiesa di Santa Maria.

In quest'ultimo caso si trattava di Parrocchia che nel 1873 aveva una importanza assai notevole per essere situata nel centro della città e per essere molto popolata e molto ufficiata, stante le maggiori esigenze spirituali degli abitanti di essa. E ciò a prescindere dalla circostanza che la Corte di Appello ritenne equo ridurre quelle lire 5000 alla minor somma di 4200.

Stabilito adunque approssimativamente che bastassero per il personale due coadiutori oltre il parroco, e che le spese di culto necessarie non dovessero essere veramente notevoli, occorre esaminare l'altro elemento che, come si disse, è d'uopo tener presente per giudicare rettamente, quello cioè del patrimonio della Casa religiosa. Desso consisteva in una sostanza immobiliare di L. 84,655 ed in L. 6023 di rendita, parte proveniente da censi e parte da rendita del Debito pubblico. Tanto risulta dal certificato rilasciato dal signor Ricevitore del registro in data 25 ottobre 1904. La rendita poi in complesso, compresa quella derivante dal patrimonio immobiliare, ascendeva a L. 10,955; come si apprende dallo estratto di liquidazione (colonna 22) della somma spettante al Comune, quale sua quota, a tenore della legge del 7 luglio 1866.

Tale rendita però non era netta, dovendosi dedurre i censi ed altre passività indicate in apposito elenco compilato dalla Direzione del Fondo pel culto.

Desse sono comprese nella categoria 1 e 2 di detto elenco ed ascendono a L. 1136, sicchè la rendita si ridurrebbe a poco più di L. 9,800.

Da questa somma non è da dedurre, checchè dica in contrario la convenuta, la quota per tassa del 30 per cento; e ciò perchè la medesima doveva far carico evidentemente alla parte di rendita spettante all'ente soppresso, e non già a quella che doveva restare all'ente conservato, cioè alla Parrocchia. Neppure si deve dedurre la quota delle pensioni dei religiosi perchè queste fanno carico al Fondo culto, e non già al singolo ente soppresso, come si desume chiaramente dall'art. 28 della già citata legge del 7 luglio 1866. Quelle L. 9,800 erano dunque al netto; e tenendo conto delle modeste esigenze di quei nove o dieci che, tra laici e sacerdoti, si trovavano nel Convento, erano certo sufficienti per provvedere al loro sostentamento, alla manutenzione dei locali ad alle spese parrocchiali. Ma l'attore signor Caprasecca pretende che il Monastero dei Minori conventuali possedesse una rendita netta di oltre L. 15,000; ed afferma che ciò risulta da un allegato al disegno di legge, che fu presentato alla Camera dei deputati nella sessione del 1871-72, e che fu poi accolto nella legge del 19 giugno 1873. Il Tribunale crede però che non si debba fare alcun conto di questo documento. A prescindere dalla circostanza che il medesimo non fu unito regolarmente agli atti; sta poi che esso, fondato sopra notizie che non si sa con quanta serietà siano state raccolte, è autorevolmente dimostrato inesatto dai documenti ufficiali esibiti dalla convenuta Amministrazione; dai quali risulta con tutta precisione quali erano le entrate dell'ente monastico all'atto in cui gli agenti del Governo ne presero possesso.

In ogni caso, poi, ammettendo in ipotesi che la rendita netta del Convento ascendesse a L. 15,000, non ne deriverebbe però che si avesse a modificare la dotazione della Parrocchia. Ed infatti è da ritenere che il legislatore, conservando in vita le Parrocchie quali organi necessari per soddisfare ai bisogni spirituali dei fedeli, abbia inteso mantenere loro solo quei mezzi economici adatti ad ottenere tale scopo. Stabilita quindi in modo approssimativo l'entità di codesti mezzi economici, è raggiunto il fine suaccennato; e di qui ne deriva che tutto il resto del patrimonio, che sopravanzasse, dovrebbe ritenersi come destinato al Fondo per il culto onde metterlo in grado di effettuare gli intendimenti pei quali fu istituito. Nè si dica che se il Convento spendeva somme ingenti per la Parrocchia, anche adesso si dovrebbe fare altrettanto. No, si ripete, poichè dello istituto parrocchiale fu conservato quanto era indispensabile alla cura d'anime; ma tutto il soprappiù, che poteva essere una esuberante manifestazione della attività religiosa del Convento, doveva necessariamente sparire con la soppressione del medesimo.

Riassumendo adunque, tenuto presente che all'epoca della attuazione delle leggi eversive in questa città, dovevano essere sufficienti per le esigenze della Parrocchia, di cui si tratta, due coadiutori, oltre il parroco; tenuto conto delle non gravi spese che dovevano essere necessarie per il culto ed inoltre delle spese di cavalcatura pel coadiutore addetto alla campagna ed a quelle occorrenti per il servizio e manutenzione dei locali, reputa il Tribunale che sia equo assegnare alla Parrocchia medesima l'annua dotazione di lire quattromila.

L'attore sig. Caprasecca ha domandato che codesto assegno, che il Tribunale avesse creduto di stabilire, dovesse decorrere dal momento in cui egli ottenne il regio *Placet*, e cioè dal dì 4 settembre 1897.

Il Tribunale ritiene ben fondata tale istanza; giacchè dal giorno della concessione del regio *Placet*, egli incominciò a provvedere ai servizi ed alle spese tutte della Parrocchia, delle quali

l'assegno su cennato non è che il corrispettivo.

Ed a questo proposito è vano eccepire che la concordata liquidazione dell'assegno di congrua in base alla già menzionata legge del 1899 induca rinunzia agli arretrati, essendochè l'accettazione della maggior congrua non ha nulla di comune col diritto che ora l'attore intende di far valere.

Al che è da aggiungere che costui non poteva disporre delle ragioni della Parrocchia, e quindi non aveva facoltà di rinunziarvi o di pregiudicarle.

Neppure regge l'altra eccezione che il Fondo per il culto, quale possessore di buona fede, non è tenuto e restituire i frutti.

Infatti esso non possiede in virtù di titolo abile a trasferire il dominio, e non poteva ignorare il vizio da cui era affetto il suo possesso.

E, infine, non ha neppur valore l'altra eccezione della prescrizione quinquennale, che pur si accampa dalla convenuta Amministrazione, non ricorrendo alcuno dei casi di cui all'art. 2144 del Codice civile.

Nella ipotesi presente non si tratta infatti di una prestazione, con carattere di accessorio ad un capitale o fondo, e riferentesi ai rapporti fra un debitore tenuto a corrispondere prestazioni della natura indicata in detto articolo ed un creditore che ha diritto di riscuoterle; Invece il Caprasecca reclama un rimborso di spese, che ebbe egli a sostenere, mentre era obbligato a provvedere ad esse il Fondo per il culto; e quindi è un caso affatto diverso e non inchiuso in quelli contemplati nell'articolo del Codice accennato.

Si intende che dallo importare degli arretrati devesi dedurre quanto il Fondo per il culto ha già speso a prò della Parrocchia.

Gl'interessi in ragione del cinque per cento son dovuti, giusta le disposizioni del Codice civile (art. 1223, 1231, 1831), dal giorno in cui avvenne la costituzione in mora, e cioè da quello della citazione fino all'effettivo pagamento.

Le spese del giudizio debbonsi porre a carico dell'Amministrazione del Fondo per il culto che è riuscita soccombente.

Non crede infine il Collegio che vi siano ragioni plausibili per accordare la chiesta esecuzione provvisoria.

Per questi motivi, il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara obbligata l'Amministrazione del Fondo per il culto a corrispondere alla Parrocchia della SS.ma Concezione in Civitavecchia, e per essa al reverendo sig. Simone Antonio Capresecca, nella cennata qualità di investito e rappresentante della Parrocrocchia stessa, l'annua somma di L. 4000, quale rendita dotalizia per le spese tutte di culto compresa la congrua per il parroco e di suoi coadiutori, e ciò dal 4 settembre 1897; fatta però detrazione dalla somma medesima di tutte quelle spese che il Fondo per il culto avesse sopportato dall'epoca su cennata per assegnamento di congrua e spese di culto relative alla stessa Parrocchia.

Condanna ancora la detta Amministrazione del Fondo per il culto a pagare alla Parrocchia già cennata, e per essa all'istante sig. Caprasecca, gli interessi sulla somma dovuta in ragione del cinque per cento all'anno dal di della domanda, 18 maggio 1904, fino all'effettivo pagamento; ed a pagare altresì le spese di lite, onorari di avvocato compresi, da tassarsi dallo estensore della presente, non essendosene presentata la nota relativa.

II.

Tribunale di Perugia.

27 ottobre 1904.

Pres. ed est. Cudillo, P.

Bernardi, parroco di S. Pietro in Gubbio c. Fondo pel culto.

Parrocchie ex-conventuali — Soppressione del Monastero — Autonomia della Parrocchia — Congrua personale del parroco — Spesa pel coadiutore — Spese di culto e di uffi-

ciatura — Inapplicabilità delle leggi del 1866, 1892, 1899 — Decorrenza dell'assegno di dotazione — *R. Placet* Tassa di manomorta — Imposta di ricchezza mobile.

Colla soppressione del Monastero la Parrocchia, che era ad esso unita, acquistò la personalità giuridica, ed ebbe azione contro il Fondo pel culto per l'adempimento di quanto era necessario alla funzione parrocchiale ed all'ufficiatura della Chiesa.

Soppressi gli Ordini religiosi, e mantenute in vita le Parrocchie, comprese quelle non aventi alcuna dotazione, gli oneri delle spese di mantenimento del parroco, di ufficiatura e di culto inerenti ai beni dei soppressi Monasteri, passarono a carico della Cassa ecclesiastica, che loro succedette in universum jus, *poi del Demanio, infine del Fondo pel culto.*

Alle Parrocchie, oneri conventuali, non sono applicabili le leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899.

E' erroneo invocare il principio di uguaglianza di trattamento per le diverse Parrocchie, essendo la condizione giuridica delle Parrocchie ex-conventuali ben diversa e distinta da quella delle Parrocchie secolari con beneficio insufficiente a provvedere i parroci di un certo minimum *di congrua.*

Le dette leggi del 1866, 1892, 1899 hanno il solo scopo di venire in soccorso di tali parroci poveri, con accordar loro un assegno, avente carattere di sussidio, *per raggiungere quel* minimum *di congrua.*

Nello stabilire la congrua personale spettante al parroco di una Parrocchia ex-conventuale devesi tener conto della entità ed importanza della Parrocchia ed aver riguardo al patrimonio del soppresso Monastero.

Devesi inoltre riconoscere dovuta la spesa pel coadiutore, quando questo risulti necessario pel conveniente esercizio della cura di anime. Nè a ciò è di ostacolo l'art. 16 del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860.

Le spese di culto e di ufficiatura di una Parrocchia già onere conventuale, alla pari della congrua al parroco e dell'assegno al coadiutore, fanno esclusivo carico all'Amministrazione del Fondo pel culto; ed è assolutamente inapplicabile l'art. 2, cap. 2, della legge 4 giugno 1899.

L'assegno annuo, stabilito come dotazione della Parrocchia ex-conventuale, è dovuto all'investito di essa dal giorno del R. Placet *alla Bolla di sua nomina.*

Dall'assegno medesimo devono detrarsi l'importo della tassa di manomorta e della imposta di ricchezza mobile.

Fatto. — Con citazione 5 novembre 1903, ufficiale giudiziario Acuti Giovanni, il rev. don Antonio Bernardi, in qualità di investito e rappresentante della Parrocchia di S. Pietro in Gubbio, ha convenuto in giudizio innanzi questo Tribunale l'Amministrazione del Fondo pel culto in persona dell'Intendente di finanza, comm. Giustino Troise, esponendo:

Che la Parrocchia di S. Pietro in Gubbio era unita al Convento dei Camaldolesi ivi già esistente, e che fu soppresso in forza del Decreto commissariale Pepoli 11 dicembre 1860.

Che il patrimonio e le rendite di detta Casa monastica erano rilevantissimi, ed una parte adeguata delle medesime era devoluta alla Parrocchia di cui rappresentava la dotazione, colla quale dovevasi provvedere a tutti i bisogni inerenti all'ufficio e funzioni parrocchiali.

Che soppressa la corporazione monastica, una rendita rappresentante tale dotazione doveva rimanere di spettanza della Parrocchia, ed essere proporzionata al servizio regolare della cura delle anime ed all'entità delle rendite del Convento che ad essa erano affette.

Che trattasi di Parrocchia importante, avente una popolazione superiore alle 2000 anime, una chiesa con 13 altari con quadri, cantoria e sagrestia di valore artistico, richiedente una proporzionale spesa di manutenzione, oltre le spese di manutenzione del campanile e tutte le altre per l'esplicazione del culto, ufficiatura e servizio religioso, per un coadiutore almeno ed altro personale, per la retribuzione personale dell'investito, ecc.

Che a tutte le suindicate spese di parrocchialità provvedeva già il Convento soppresso e deve oggi provvedere il Fondo pel culto, successore della Cassa ecclesiastica e del Convento medesimo.

Che dai registri di amministrazione di esso Convento risulta che per la sola Chiesa e sagrestia si erogavano oltre 600 scudi romani annui, oltre le spese di restauri.

Che si deve convenientemente provvedere per la conveniente retribuzione personale del parroco, di un coadiutore almeno e del rimanente personale richiesto dal servizio curato.

Che si è provveduto in via amministrativa con erronea applicazione di leggi, di principii giuridici e di criteri, tenendo presenti le leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899.

Che richiamati e tenuti presenti i principii di diritto, lo spirito, la lettera delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, la dottrina e la giurisprudenza, e visti gli art. 16 del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, 28, n. 4, 38 della legge 7 luglio 1866, e ritenuto che spetti ad esso istante tutelare i diritti dell'ente parrocchiale di cui è investito, e provocare dal magistrato la rivendicazione della dotazione di rendita che per i titoli suindicati deve spettare a quella Parrocchia, chiedeva che fosse, con sentenza provvisoriamente eseguibile nonostante gravame, e senza cauzione, dichiarata tenuta l'Amministrazione del Fondo pel culto a corrispondere alla Parrocchia di S. Pietro in Gubbio, e per essa all'istante nella suespressa qualifica, la rendita annua che sarà determinata a partire dal giorno della concessione del *R. Placet* all'istante, e cioè dal 14 settembre 1899 cogli interessi legali dalla domanda giudiziale, colle conseguenze tutte di legge e di ragione e con la condanna dell'Amministrazione suddetta nelle spese del giudizio ed onorari di avvocato, salvo ed espressamente riservato l'esercizio di ogni e qualunque diritto, credito, ragione ed azione.

La causa, dopo vari rinvii, fu cancellata dal ruolo, ed in seguito la convenuta Amministrazione la riassumeva con atto 10 settembre 1904.

Nell'udienza di spedizione il procuratore dell'attore produsse, fra più documenti, n. 5 rendiconti dell'amministrazione dell'ex Convento di S. Pietro in Gubbio, un certificato 18 aprile 1904 del Sindaco di Gubbio, ed altro certificato 19 aprile 1904 della Curia vescovile di Gubbio, documenti tutti debitamente registrati, ed il procuratore dell'Amministrazione convenuta produsse un certificato 7 maggio 1900, debitamente registrato, della detta Curia vescovile riguardante le spese di ufficiatura e di culto della Parrocchia di S. Pietro in Gubbio.

Le parti quindi, in conformità delle rispettive loro istanze e difese, presero le conclusioni che precedono.

Diritto. — Attesochè conforme risulta dai termini della domanda e della contestazione della lite, tre sono gli obbietti di diritto accampati dal parroco don Antonio Bernardi, e riguardano: *a)* l'emolumento personale del parroco; *b)* la spesa per il coadiutore ed altro personale necessario; *c)* le spese di ufficiatura e di culto.

Osserva in ordine al primo obbietto della domanda che l'Amministrazione del Fondo pel culto ha ammesso e riconosciuto che la Chiesa di S. Pietro in Gubbio è chiesa parrocchiale già unita all'antico Convento dei Monaci Camaldolesi ivi già esistente e soppresso colle leggi eversive, non ha quindi giuridico fondamento l'assunto dell'Amministrazione medesima, che al parroco attore spetti unicamente l'assegno di congrua a lui liquidato in base alla legge 30 giugno 1902 e 4 giugno 1899.

Occorre di fatto tenere presente, secondochè fu più volte deciso da questo Collegio e dalla Suprema Corte, che non avendo le legg eversive compreso nella soppressione le Parrocchie ed altri enti investiti della cura di anime, la Parrocchia già onere conventuale, come quella di S. Pietro in Gubbio, acquistò giuridica personalità nel momento della soppressione del Monastero cui era unita, e ad essa come ente autonomo spetti l'azione contro il Fondo per il culto

per l'adempimento di quanto sia necessario alla funzione parrocchiale ed all'ufficiatura della Chiesa.

Si ripete, nell'interesse dell'Amministrazione convenuta, che alle Parrocchie della specie non spettava un diritto di condominio sui beni dei Conventi, e che il loro mantenimento non costituiva nemmeno un onere patrimoniale dei Conventi stessi. Mentre è principio omai stabilito e sicuro, che i Monasteri, se disponevano liberamente delle loro rendite, non potevano distrarre in altro modo le spese necessarie pel servizio della unita Parrocchia e che la destinazione a tale scopo di una parte del reddito annuo patrimoniale assumeva appunto il carattere di assegno permanente; cosicchè quando le leggi eversive soppressero gli Ordini religiosi, mantenendo in vita le Parrocchie, quelle comprese che non avevano alcuna dotazione, gli oneri delle spese di mantenimento del parroco, di ufficiatura e di culto inerenti ai beni dei Monasteri soppressi, passarono a carico della Cassa ecclesiastica, che loro succedette in *universum ius*, poi del Demanio, infine del Fondo per il culto (art. 28, legge 7 luglio 1866).

Tanto si evince dal disposto dell'art. 16 del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, che regola tuttora la soggetta materia nell'Umbria, non essendo stato mai abrogato (art. 38, legge 7 luglio 1866) e che poneva a carico della Cassa ecclesiastica le spese di ufficiatura delle chiese dei Conventi e degli altri enti soppressi, quando il Governo lo avesse riconosciuto conveniente, e stabiliva che per le Chiese curate, ossia per le Parrocchie unite alle Comunità soppresse, si sarebbe provveduto con apposito decreto ad una conveniente abitazione e ad un assegnamento di annua congrua a favore di un provvisto. Sono per contro assolutamente inapplicabili alla specie le leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899, cui fa richiamo l'Amministrazione, perchè le cennate leggi contemplano le Parrocchie secolari con beneficio, venendo in soccorso con un assegno supplementare a quei parroci il cui reddito beneficiario sia inferiore ad un certo *minimum*, e tali assegni hanno spiccato carattere di sussidi personali, riducibili e revocabili; mentre nel caso in esame si tratta di Parrocchia ex conventuale *sine beneficio*, alle cui spese tutte era un tempo obbligato il Convento, ed ora il Fondo per il culto, per essersi a questo trasferito, col patrimonio del Convento soppresso, l'onere di corrispondere un equo assegno che rappresenti la dotazione della Parrocchia. Erroneo è quindi il principio di uguaglianza di trattamento per le diverse Parrocchie invocato dall'Amministrazione convenuta, mentre i parroci delle Chiese ex conventuali hanno una condizione giuridica ben distinta dagli altri, hanno un diritto già quesito in forza del ripetuto Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 (art. 16).

Da questi principii ripetutamente adottati non crede il Collegio doversi discostare nella soluzione della presente controversia: deve quindi determinarsi con criteri equitativi e discrezionali la congrua personale spettante al parroco don Antonio Bernardi, tenendo conto della entità della Parrocchia ed avendo riguardo al patrimonio del soppresso Convento dei Camaldolesi in Gubbio. Ora dall'esame dei documenti esibiti si rileva che la Parrocchia in parola è di principale importanza, comprende una popolazione di circa 2000 anime, ha una chiesa ampia e sontuosa, e dai relativi resoconti amministrativi del periodo di tempo 1849-1855 si apprende che il patrimonio di quella Casa religiosa era rilevantissimo, risultando un introito di rendita annua oltrepassante i 10,000 scudi romani. Tenuto conto pertanto di questi diversi elementi, e poichè nell'atto introduttivo non si fa determinazione di somma, il Collegio ravvisa non eccessivo, ma conforme a giustizia ed equità stabilire al parroco don Antonio Bernardi un assegno annuo personale di L. 1200, che la convenuta Amministrazione dovrà corrispondergli, oltre le spese di cui appresso.

Atteso, in ordine dell'altro capo della domanda relativa alla spesa per il coadiutore ed altro personale necessario, come sia principio di diritto canonico riconosciuto dalla dottrina e rifermato dalla giurisprudenza delle nostre Corti che debbono darsi al parroco tutti i mezzi necessari per il conveniente esercizio della cura delle anime, *ut cura animarum laudabiliter exerceatur*, al quale scopo è anzi imposto al parroco di valersi dell'opera di altri sacerdoti, quando da sè solo non possa disimpegnare tutte le attribuzioni del suo ufficio parrocchiale. Nè il ripetuto Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, sebbene non parli di coadiutori, li esclude col disporre all'art. 16 non potersi conservare la cura delle anime che ad un solo provvisto, perchè ciò null'altro significa senonchè uno solo debba essere l'investito titolare della Parrocchia. E nella specie col prodotto certificato della Curia vescovile di Gubbio si dimostra che, mentre prima della soppressione del Convento il parroco era coadiuvato da due altri religiosi, ora la Parrocchia ha assoluto bisogno di mantenere un economo-coadiutore e dell'opera di un altro sacerdote secolare. È risaputo che quanto si attesta dalle Curie vescovili sulla materia di loro giurisdizione ha, secondo il nostro diritto pubblico interno, efficacia probatoria; ma se non può negarsi a quel parroco la spesa per la retribuzione del coadiutore, ritenuta indispensabile come lo stesso Fondo pel culto non potè disconoscere nella erronea liquidazione fatta, in base alla legge 4 giugno 1899, al parroco don Bernardi, altrettanto non debba dirsi della spesa per un altro sacerdote secolare, tuttochè in quel certificato se ne attesti la necessità, poichè l'opera di codesto sacerdote non riguardando la cura delle anime, ossia gli uffici perspicui, proprii delle funzioni parrocchiali che in via sussidiaria, in caso d'impedimento, si disimpegnano dal coadiutore; onde se il parroco avvertirà per avventura il bisogno di un economo, dovrà sopportarne il carico della retribuzione.

Che per quanto riguarda il quantitativo della spesa per il coadiutore si ravvisa giusta e proporzionata all'entità e popolazione della Parrocchia di S. Pietro la somma annua di lire 350, mentre l'assegno di lire 140 che il Fondo pel culto vorrebbe mantenuto è certamente inadeguato per retribuzione di un ufficio gravoso come la coadiutoria ed assorbente la quasi intiera attività di un individuo.

Atteso, in ordine all'ultimo capo della domanda del parroco Bernardi, che le spese di ufficiatura e di culto, in conformità di quanto si è detto sulla condizione giuridica delle Parrocchie già onere conventuale, fanno esclusivo carico all'Amministrazione del Fondo pel culto, alla pari della congrua al parroco e dell'assegno al coadiutore ed al sacerdote aiuto. Giova difatti ripetere che, prima della soppressione, i Conventi provvedevano a tutte queste spese con una parte adeguata delle loro rendite; quindi tale onere si è trasferito nel Fondo pel culto che succedette nel patrimonio dei beni soppressi. Del tutto, inapplicabile alla specie è pertanto l'art. 2, cap. 2, della legge 4 giugno 1899, invocato dall'Amministrazione, secondo il quale le spese di ufficiatura e di culto dovute al parroco di S. Pietro in Gubbio corrisponderebbero al semplice aumento del 15 0[0 sulla congrua. Tale disposizione riguarda soltanto le Parrocchie secolari con beneficio, e la stessa restrizione contenutavi, che non debbano esservi corpi o enti morali o privati obbligati a sopportare le spese di culto e di ufficiatura, ne dimostra all'evidenza l'inapplicabilità al caso in esame, dove l'obbligato era il Monastero, cui è succeduto il Fondo per il culto. Ma la vera ed unica norma regolatrice è sempre contenuta nell'art. 16, comma 1°, del ridetto Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, rimasto in pieno vigore nell'Umbria.

Posto così fuori di dubbio il diritto del parroco don Bernardi e l'obbligo correlativo dell'Amministrazione convenuta, è a vedersi quali siano le spese

di culto e di ufficiatura che questa è tenuta a corrispondergli e quale l'ammontare di essa. Non si fa al riguardo dall'attore alcuna determinazione delle diverse partite nè del loro ammontare, e soltanto a cura dell'Amministrazione convenuta si è prodotto, per esserle stato già presentato nel 1900 da don Bernardi, un certificato della Curia vescovile di Gubbio, nel quale si attesta che le spese di culto e di ufficiatura strettamente necessarie per la Parrocchia di S. Pietro in Gubbio ammontano in complesso alla somma di L. 495, tra retribuzione dei campanari, organisti e tiramantici, olio per la lampada al SS.mo Sacramento, ostie, vino, incenso e cera, festa del patrono, salario al sagrestano, imbiancatura e manutenzione di biancheria e servizi della Chiesa e sacerdoti, ecc.

Attesochè le spese così specificate non potrebbero non ritenersi attinenti all'esercizio delle funzioni parrocchiali di imprescindibile necessità per il servizio del culto, e ben rispondenti all'importanza, alle condizioni ed ai bisogni già sopra rilevati di quella Parrocchia, così nelle singole partite come nel loro ammontare, eccezione fatta per la spesa dei chierici in L. 30 che si ritiene superflua, anche perchè in quell'incarico può bene adibirsi lo stesso sagrestano, sia quindi il caso di basarsi su quest'unico documento esistente in atti per la determinazione delle spese di ufficiatura e di culto.

Attesochè non ricorra alcuna ragione plausibile per accrescere il numero di dette spese, come osserverebbe l'attore sulla comparsa aggiunta. Il don Bernardi sostiene infatti che in quell'attestato non furono notate tutte le spese di culto, e che erroneamente andò nel concetto dello stretto necessario. Ma la prima è una nuda assertiva del don Bernardi che non cura di indicare quali siano queste spese non elencate, mentre non sembra al Collegio che in quello specchio alcun'altra delle necessarie sia stata pretermessa; che se volesse parlarsi della manutenzione del tempio e del campanile, per vero espressamente dedotta e richiesta nell'atto introduttivo, e non ricordata in quell'elenco, si osserva che detta spesa, almeno allo stato non può essere ammessa, poichè l'attore non stabilisce in che debba consistere quest'onere della manutenzione, e d'altra parte non conoscendosi a chi spetti la proprietà della Chiesa di S. Pietro in Gubbio, non può stabilirsi sull'obbligo giuridico della manutenzione che direttamente discende dalla proprietà dello stabile; che non è poi il caso di scostarsi dalla uniforme giurisprudenza secondo cui alle sole spese strettamente necessarie alla esplicazione delle funzioni parrocchiali devesi provvedere dal Fondo pel culto; quando invece siasi provvisto alle spese di ufficiatura indispensabili, l'ente Parrocchia, come tale, null'altro può pretendere per questo titolo. Ed il raffronto delle somme che per la Chiesa e sagrestia erogava annualmente il soppresso Convento dei Camaldolesi in cifra superiore agli scudi romani 500 non è da invocarsi in modo così assoluto, come fa l'attore don Bernardi, perchè è intuitivo che l'ufficiatura della Chiesa parrocchiale non può essere attualmente quale era prima delle leggi eversive, ma restò priva di tutte quelle funzioni ed uffici speciali dei religiosi di quel Convento, e, contrariamente a quanto osserva il patrocinio del Bernardi, spetterebbe sempre a lui, come attore, e non alla convenuta Amministrazione, il dimostrare che la intera somma come sopra registrata nei resoconti del soppresso Convento riguardasse esclusivamente le spese del servizio parrocchiale. Cosicchè le spese del servizio di ufficiatura e di culto restano determinate nell'importo di annue L. 465.

Attesochè per le suespresse considerazioni e valutazioni, il Fondo pel culto debba corrispondere alla Parrocchia di S. Pietro in Gubbio come sua dotazione la rendita annua complessiva di lire 2015 dovuta per i diversi titoli sopra esaminati, e detta annua rendita spetti all'attuale investito di quella Parrocchia

don Antonio Bernardi dal 14 settembre 1899, epoca in cui fu concesso il *Regio Placet* alla Bolla di sua nomina.

Attesochè dall'assegno predetto dovrà detrarsi non solo la somma che il parroco don Antonio Bernardi ha percepito a titolo di supplemento di congrua ed a titolo di spese di culto in base alla legge 4 giugno 1899, ma anche l'importo della tassa di manomorta e dell'imposta di ricchezza mobile.

Di vero, il detto assegno rientra nei redditi previsti all'art. 1 della legge 13 settembre 1874, n. 2078, ser. 3ª, e sotto le disposizioni della legge sull'imposta di ricchezza mobile (testo unico, 24 agosto 1877, n. 4021, serie 2ª, art. 3, lett. *b*, *c*, *d*, *f*, ed art. 54).

La legge sottopone alla tassa di manomorta tutti i corpi morali, e non vi sarebbe ragione per escluderne la rendita dotalizia annua spettante alla Parrocchia, mentre da un lato si ha nella Parrocchia un ente morale ecclesiastico, ossia uno di quei soggetti giuridici contemplati in detta legge, e dall'altro lato si ha un reddito che per la sua perpetuità ritiene il carattere di quello che appunto vollero colpirsi colla tassa di manomorta. Del resto, questa tassa non può non essere dovuta, dal momento che è a ritenersi un onere inerente al beneficio. E per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile, basta tener presente che vi sono soggetti tutti gli assegni annui che superano una determinata somma inferiore di molto a quella di cui si tratta. A ciò si aggiunge il riflesso, che nella specie la dotazione annua sopra stabilita a favore della Parrocchia ex conventuale di S. Pietro in Gubbio viene ad essere corrisposta dal Fondo per il culto con una parte del reddito dei beni di quel soppresso Monastero, reddito che già si è colpito da quei pesi, dei quali l'Amministrazione convenuta, che li ha soddisfatti, ha diritto di essere rimborsata.

Attesochè gli interessi legali sulla somma che risulterà, a termine di quanto precede, complessivamente dovuta, spettano all'attore in virtù dell'art. 1231 del Cod. civile.

Attesochè nell'attuale giudizio l'Amministrazione convenuta soccombe, e quindi le spese del giudizio debbono per legge (art. 370 del Cod. di proc. civile) essere poste a suo carico.

Che nel caso non ricorre alcuna delle ipotesi previste nell'art. 363 del Cod. di proc. civile per munire la sentenza della clausola richiesta di provvisoria esecuzione.

Per questi motivi, il Tribunale accoglie per quanto di ragione la domanda spiegata dal parroco Bernardi, ecc.

—

IV.

Tribunale di Perugia.

3 giugno 1904.

Pres. Cudillo, P. — *Est.* Agostinelli.

Risso D. Domenico, Parroco di S. Fiorenzo in Perugia, c. *Fondo pel culto.*

Parrocchie ex-conventuali — Soppressione del Monastero — Autonomia della Parrocchia — Adempimento dei sacri uffici cui è destinata — Assegno per congrua — Spese di culto e di ufficiatura — Rendite vincolate a queste spese — Obblighi del Fondo pel culto — Spesa pel coadiutore — Imposta di ricchezza mobile — Tassa di manomorta.

Parrocchie ex-conventuali — Assegno per spese di culto e di ufficiatura — Azione della Parrocchia Imprescrittibilità — Azione di rimborso — Prescrizione trentennale.

Le Parrocchie ex-conventuali, sprovviste di patrimonio proprio e mantenute e provvedute con le rendite del Convento, non avevano, prima della soppressione di questo, vita autonoma ed esistenza giuridica propria, che acquistarono soltanto dopo la soppressione del Monastero e per effetto del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 (art. 16. cap. 2), che provvede all'assegnamento di congrua a favore del parroco.

La esistenza della Parrocchia importa l'adempimento di tutti quei sacri uffici pei quali è consentito raggiungere l'alto fine della cura di anime.

L'assegno per congrua parrocchiale, avendo carattere di prestazione alimentare da servire all'investito pel suo conveniente sostentamento e decoroso mantenimento, deve

essere dato al netto di ogni onere e passività, e non può quindi essere liquidato a condizione che il parroco provveda con esso alle spese di culto e di ufficiatura della Chiesa parrocchiale.

Liquidato in base al Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 l'assegnamento a titolo di congrua, non può il Fondo pel culto diminuirlo ed uguagliarlo alla sovvenzione personale volontaria concessa a quei parroci, il cui beneficio è insufficiente a raggiungere il minimo stabilito dalle leggi del 1866, 1892 e 1899.

Soppressa la Casa religiosa, quella parte di rendita destinata alla ufficiatura della Chiesa ed alla cura delle anime rimase vincolata alla medesima destinazione, essendosi i beni trasferiti cogli obblighi esistenti a favore delle Parrocchie.

Perciò il Fondo pel culto, attuale possessore di essi beni, è tenuto all'adempimento di tali obblighi.

Non è soggetto a prescrizione il diritto della Parrocchia ad ottenere un assegno per provvedere alle spese di culto e di ufficiatura.

È soggetta alla prescrizione trentennale, e non quinquennale, l'azione del parroco per il rimborso di quanto è stato da lui erogato per le dette spese di culto e di ufficiatura.

Anche la spesa del coadiutore deve essere a carico del Fondo pel culto, sia perchè la congrua data al parroco deve essere libera da pesi, sia perchè tale spesa rientra fra quelle di culto in quanto il coadiutore serve ai fini della Parrocchia.

Dall'assegno stabilito a favore di una Parrocchia ex-conventuale per spese di culto e di ufficiatura debbono detrarsi la imposta di ricchezza mobile e la tassa di manomorta.

Fatto. — In seguito alla pubblicazione del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, veniva soppressa la Congregazione dei Servi di S. Maria in Perugia, ma la Parrocchia di S. Fiorenzo, a tale Convento annessa, veniva riconosciuta civilmente, tantochè, essendo stato nell'anno 1861 nominato parroco il rev. Risso don Domenico, su parere del Consiglio speciale dell' Amministrazione della Cassa ecclesiastica in data 21 luglio 1862, il Ministro di grazia giustizia e culti li 28 successivo emetteva un decreto col quale era provvisoriamente accordato al detto don Risso, a titolo di congrua, l'annua somma di L. 1200 fino a tanto che non fosse disposto altrimenti.

Decorsi oltre 40 anni da tale liquidazione, e precisamente con atto di citazione 5 novembre 1903 il don Risso, premesso: Che la Parrocchia di S. Fiorenzo era già unita ad un Convento;

Che del patrimonio e delle rendite di detto Convento una parte adeguata era devoluta per provvedere ai bisogni ed uffici parrocchiali;

Che privata la Comunità religiosa della sua personalità giuridica e del suo patrimonio, devoluto quest'ultimo alla Cassa ecclesiastica e indi pervenuto al Fondo pel culto, ciò non ostante rimase sempre affetto alla soddisfazione delle spese di cui sopra;

Che la Chiesa richiede una conveniente officiatura;

Che il patrimonio del Convento era rilevante;

Che si sarebbe dovuto e si deve dalla Cassa ecclesiastica, e indi dal Fondo culto, corrispondere alla Parrocchia un assegno per spese di culto sinora sempre sostenute del proprio dal parroco, nonchè per un coadiutore, il don Risso - dicevasi - chiamava in giudizio l'Amministrazione del Fondo pel culto in persona dell'Intendente di finanza dell'Umbria, comm. Giustino Troise, per ivi sentirsi dichiarare tenuto a corrispondere alla Parrocchia, e per essa allo istante, la rendita annua che verrà determinata, con le annualità di anni 30 e cogli interessi legali dal dì della domanda.

A corredo della quale il don Risso produceva:

1° Un certificato della locale Curia arcivescovile del 16 aprile 1904, redatto in carta bollata da L. 2, 40, col quale attestasi che la spesa minima necessaria per gli oneri di culto ammonta a L. 900, e che dato il numero delle anime dipendenti dalla Parrocchia di S. Fiorenzo (circa mille) pel regolare disimpegno dell'ufficio parrocchiale è indispensabile pel parroco la spesa di un

coadiutore almeno, la cui opera si può retribuire con una spesa non inferiore a L. 600.

2° Un certificato, debitamente registrato, del subeconomo locale, attestante la nomina del don Risso avvenuta il 3 gennaio 1861.

3° Un certificato del Municipio di Perugia redatto in carta da L. 2, 40, col quale attestasi che la popolazione della Parrocchia di S. Fiorenzo conta circa mille anime, e che è notorio come il don Risso abbia sempre provveduto, con decoro e con soddisfazione dei fedeli, alla regolare officiatura della Chiesa stessa.

Comparse le parti in giudizio, ed insistendo l'attore nelle sue istanze, ad esse resisteva la convenuta Amministrazione, eccependo anzitutto che il don Risso deve provvedere colla congrua alla ufficiatura della Chiesa, poichè la liquidazione dell'assegno fu proposta dal Consiglio a condizione che dovesse provvedere in proprio a tutte le spese di culto e di ufficiatura, e poichè la Parrocchia stessa niun diritto aveva contro il Convento e quindi neppure contro la succedutagli Amministrazione; in secondo luogo che l'azione del don Risso è prescritta, essendo decorsi 40 anni dalla sua nomina, che in ogni dannata ipotesi gli si potrebbe accordare solo 5 annualità a mente dell'art. 2144 Cod. civile, fissando l'assegno di L. 300.

Con comparsa conclusionale aggiunta chiedeva poi che in ogni caso dalle somme disposte a favore del don Risso fosse ordinata la distrazione delle tasse di manomorta e di ricchezza mobile, e che fosse negata la richiesta provvisoria esecuzione.

È in conformità di tutto questo che i procuratori delle parti, all'udienza del 6 maggio 1904, prendevano le conclusioni in capo alla presente trascritte.

Diritto. — Ritenuto che le questioni formulate dalle parti, e su cui deve portare il suo esame il Collegio, possono riassumersi nei seguenti termini:

1° Se data la natura giuridica della Parrocchia di S. Fiorenzo le spese di culto e di officiatura debbono considerarsi comprese nella congrua già assegnata al parroco don Risso, o debbono invece far carico al Fondo pel culto;

2° Se comunque la presente azione sia stata colpita da prescrizione;

3° Quale in caso debba essere l'ammontare di esse spese; e se sia necessaria la nomina di un coadiutore;

4° Se nella ipotesi che il Fondo pel culto sia tenuto al chiesto rimborso, dalla somma liquidata debbano detrarsi le tasse di manomorta e di ricchezza mobile.

1° Sulla prima questione osserva il Tribunale che, date le concordi ammissioni delle parti e le risultanze degli atti, è indubitato che la Parrocchia di S. Fiorenzo, anteriormente alla soppressione delle corporazioni religiose nell'Umbria, avvenuta col Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, era annessa alla Casa religiosa dei Servi di Maria, tanto che era una Parrocchia di quelle che oggi diconsi ex-conventuali, sprovvista di patrimonio proprio, mantenuta e provveduta con le rendite del Convento. Stabilito questo in fatto, è certo che anteriormente alla soppressione la Parrocchia, *munus sine beneficio*, non costituiva ente a sè; ma poichè il Decreto Pepoli dispose (art. 16, 2° cap.) che in caso di mancanza dei religiosi già investiti, all'epoca della pubblicazione del predetto Decreto, della cura d'anime si sarebbe potuto provvedere, con apposito decreto, ad una conveniente abitazione ed un assegnamento di congrua a favore di un solo provvisto e ciò fu fatto, con questo si diede vita, autonoma ed esistenza giuridica alla Parrocchia stessa.

Ora, è fuori di discussione che la esistenza della Parrocchia importa l'adempimento di tutti quei sacri uffici, pei quali è consentito raggiungere l'alto fine della cura delle anime, donde la necessità di una certa spesa.

Il Fondo pel culto, come in tante analoghe questioni, sostiene che deve provvedere a tali spese il don Risso

con la congrua liquidata in L. 1200, ma anche in questo caso, come in tutti i precedenti, la eccezione non regge.

E' canone concordemente accettato in dottrina e giurisprudenza che la congrua ha carattere di prestazione alimentare da servire allo investito pel suo conveniente sostentamento e decoroso mantenimento, tantochè deve essere data al netto di ogni onere o passività; sarebbe quindi ingiusto imporre al don Risso di provvedere con essa alle spese suaccennate.

Nè si obbietti che l'obbligo del pagamento di queste spese incombe a don Risso pel fatto che la congrua gli fu liquidata in L. 1200 a condizione che dovesse provvedere in proprio a tutte le spese di culto e di ufficiatura della Chiesa parrocchiale, poichè tale clausola è solo contenuta nel parere del Consiglio speciale dell'Amministrazione per la Cassa ecclesiastica e non fu ripetuta nel decreto ministeriale 28 agosto 1863, con cui la congrua liquidavasi, inoltre poichè in ogni caso questa clausola sarebbe contraria alla legge, che, come si è detto, considerò la congrua quale assegno alimentare dell'investito da mantenersi libero da pesi (cfr. sent. questo Trib. 31 dicembre 1903 Massabò c. Fondó pel culto). E neppure si dica che questo assegnamento di congrua fu fatto per concessione potestativa dell'autorità civile. Mantenuta la Parrocchia, l'assegnamento di congrua divenne un obbligo dell'Amministrazione, essendo uno di quegli oneri che trapassarono, per successione ereditaria, nello Stato che acquistò i beni del Convento e rappresentando l'equivalente di ciò che la Comunità aveva dapprima assegnato all'investito. Da ciò ne consegue che una volta liquidato in base al Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 l'assegnamento al don Risso non può più il Fondo pel culto diminuirlo ed agguagliarlo alla sovvenzione personale volontaria concessa a quei parroci, il cui beneficio era insufficiente a raggiungere il minimo stabilito dalla legge del 1866, ma deve lasciarlo inalterato per essere destinato al servizio parrocchiale, per essere la conseguenza dell'indemanazione dei beni ed il correspettivo del cessato compenso, di cui il parroco era provvisto anteriormente alla soppressione del chiostro.

Escluso adunque che l'obbligo di provvedere alle spese di culto e di officiatura sia a carico del don Risso ed affermato che il suo assegno di L. 1200 deve rimanere fermo, ne deriva che non altri se non il Fondo pel culto deve provvedere ad essi oneri, alla quale conclusione conducono del resto esplicite disposizioni di legge.

Si è già detto che la Parrocchia di S. Fiorenzo anteriormente alla soppressione della Congrega dei Serviti non aveva beni propri, ma provvedeva ad essa il Convento. Ora è inesatto quanto si afferma dal Fondo pel culto, che cioè « il Convento era libero di disporre tutte le sue rendite nel modo più conveniente alla sua missione, e per conseguenza provvedeva alla chiesa che aveva la cura delle anime, regolando le spese a suo talento, *non avendo alcun obbligo*, nè alcuna imposizione sul limite di questa spesa »; ed è inesatto perchè questa libertà del Convento potrà riconoscersi nel modo della erogazione, ma giammai come arbitrio giungente ad omettere qualsiasi ufficiatura della chiesa.

Difatti, se ogni ente ha un patrimonio, lo ha pel raggiungimento dei suoi fini, per modo che esso patrimonio è vincolato al fine stesso; ora è per questo che parte delle rendite di qualsiasi Casa religiosa era destinata permanentemente al raggiungimento delle sue finalità, e siccome per i Serviti di Perugia questa finalità era costituita dalla ufficiatura della Chiesa di S. Fiorenzo e dalla cura delle anime, così a questa ufficiatura, a questa cura delle anime, era parte delle sue rendite destinata. E soppressa la Casa religiosa, i beni pervennero al Demanio con i medesimi obblighi ai quali erano tenuti i PP. Serviti a favore della Parrocchia (Cfr. Cass. Roma 20 dicembre

1900, Riv. di dir. eccl., vol. XI, p. 32), poichè questo volle l'art. 16 del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, stabilendo che, ove alla ufficiatura delle Chiese conservate non potessero più provvedere i religiosi, canonici e provvisti, « sarà provveduto dalla Cassa ecclesiastica all'adempimento delle fondazioni stesse, nonchè all'ufficiatura delle Chiese, quando il Governo lo riconosca conveniente nello interesse del culto »; ed il riconoscimento vi fu, poichè questo confermò la legge 7 luglio 1866 implicitamente con l'art. 38 lasciando in vigore esso Decreto Pepoli, ed esplicitamente coll'art. 11 là ove è detto che gli oneri inerenti ai beni, che non importino condominio, si intenderanno trasferiti coi diritti e privilegi loro competenti sulla rendita di cui alla prima parte dello stesso articolo.

Concludendo adunque, è nel giusto l'attore Don Risso, quando chiede che sia la convenuta Amministrazione condannata a provvedere a queste spese di culto e di ufficiatura.

2° Il Fondo pel culto però, dopo aver negato tale suo obbligo, eccepisce la prescrizione trentennale contro l'azione promossa dal don Risso, poichè questi, a suo dire, avrebbe spiegata un'azione di natura patrimoniale, compresa quindi nell'art. 2135 del Cod. civ. Ma tale eccezione regge solo in parte, poichè è necessario fare una distinzione fra il diritto dell'ente Parrocchia accampato dal don Risso, quale investito e rappresentante del beneficio, ed il diritto del rimborso di quanto si è finora erogato a questo scopo.

Il diritto della Parrocchia ad ottenere un assegno per provvedere alle spese di culto ed ufficiatura è imprescrittibile conforme ha ritenuto la giurisprudenza (cfr. App. Perugia 17 marzo 1900, Fondo pel culto c. Andreoli), e ciò per ragioni evidenti: anzitutto poichè non si prescrive contro la legge ed appunto la legge con i citati articoli 16 Decreto Pepoli ed 11 legge 7 luglio 1866 impose alla Cassa ecclesiastica prima e poscia al Fondo pel culto, che le successe, di provvedere ad essi oneri. La Parrocchia inoltre fu conservata e prediletta dal patrio legislatore per provvedere ad un bisogno permanente della maggioranza dei cittadini, tanto che essa costituisce un onere perenne e siccome non si può concepire Parrocchia senza officiatura, ne segue che la liquidazione della spesa necessaria a sopperirvi può chiedersi in ogni tempo, per effetto appunto di questa natura perenne dell'ente. La Parrocchia da ultimo, siccome fu conservata per fini politici e d'ordine pubblico, è un istituto che attiene al diritto pubblico e che perciò sfugge per quel che concerne le sue finalità, alle comuni regole della prescrizione, poichè questa non si applica che ai rapporti di diritto privato (cfr. Cass. di Roma 11 marzo 1902, detta Rivista, 1902, p. 237).

Diverso è il caso di rimborso: qui si tratta di un rapporto di diritto privato, vale a dire di quel comune rapporto che corre fra un individuo che ha sostenuto una spesa per conto altrui e questo tale che la spesa doveva sostenere: in tal caso lo istituto della prescrizione mantiene la sua efficacia, ma mentre il don Risso pretende il rimborso per un trentennio anteriormente alla domanda giudiziale, il Fondo pel culto vorrebbe che si applicasse l'articolo 2144 Cod. civ., e si ordinasse il rimborso solo per un quinquennio. Anche su tal punto però il buon diritto non è dalla parte del convenuto. Vero è che l'art. 2144, dopo aver enunciati i casi in cui è operativa la prescrizione quinquennale, chiude l'ultimo capoverso con l'inciso: « .... e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi »; ma tale disposizione non può prendersi isolatamente e staccarsi dal complesso dell'articolo medesimo, il quale contempla le prestazioni aventi carattere accessorio ad un capitale o fondo, e si riferisce ai rapporti diretti fra un debitore che deve corrispondere ed un creditore che deve riscuotere prestazioni della natura ivi determinata: l'inciso medesimo a questi

casi può solamente riferirsi. Nel presente invece si è in una materia affatto diversa, poichè chi agisce in rimborso di quanto ha pagato per altri non agisce in dipendenza di rapporti creditori dell'anzidetta natura, ma sibbene in forza della *negotiorum gestio*, di un rapporto che non è accessorio di altro cespite patrimoniale, ma che ha vita autonoma fondata come è su una causa tutta propria: agli effetti quindi della prescrizione deve applicarsi non già la eccezione dell'art. 2141, ma la regola generale dell'art. 2135 Cod. civ. (cfr. sentenza 21-30 dicembre 1903 della locale Corte, causa Ausenda c. Fondo pel culto). E siccome nel caso presente ciascuna annata rappresenta un credito distinto, poichè ogni anno vi fu una nuova erogazione da parte del parroco, per un'obbligazione che incombeva invece al Fondo pel culto, così ne deriva che la prescrizione ha colpito solo le annualità anteriori al trentennio dalla domanda giudiziale.

3° A tal punto è necessario stabilire l'ammontare di queste spese di culto e di ufficiatura, ed in questa sede, trattandosi di una fra le più importanti spese di culto, si parlerà del richiesto coadiutore.

Il don Risso esibisce un certificato della Curia arcivescovile in cui è detto che il minimo indispensabile per queste spese, non compreso il coadiutore, ascende a lire 900.

È stato altre volte deciso da questo Collegio che in siffatta materia le attestazioni dell'autorità ecclesiastica hanno forza giuridica perchè emanate nel campo delle sue attribuzioni e della sua giurisdizione, ed oggi tale principio si mantiene, ma è stato anche contemporaneamente deciso, ed oggi si riafferma, che l'autorità giudiziaria, di fronte ad esse attestazioni, non si trova disarmata del tutto, sibbene rimane investita di quell'*arbitrium boni viri*, che le consente di esercitare sempre in materia di liquidazioni un'azione moderatrice e donde scaturisce un potere che, ponendola al disopra dell'autorità ecclesiastica, le permette di fare quelle riduzioni che criteri di giustizia e della stretta necessità consigliano.

Quindi è che, tenuto presente il numero delle anime raggiungente appena il migliaio e l'entità della Chiesa, si crede opportuno fissare in L. 170 le spese per olio, cera, incenso, vino, lavatura, stiratura e manutenzione sacri arredi; in L. 180 le spese per sagrestano (a cui incombe la pulizia della Chiesa) organista, tiramantici, campanaro ed apparatore, ed in L. 150 le spese per le feste obbligatorie, e così L. 500 in complesso.

Nè si dica che il Tribunale ha dimenticato che lo stesso Fondo pel culto concorda come nei libri del Convento relativi all'anno 1860 per spese di culto, è notata una uscita di L. 564.19: il Tribunale ha tenuto presente questo dato, ma ha anche riflettuto che allora esisteva il Convento con tutto il suo fasto e quindi si facevano feste in maggior somma di quella che i mutati tempi dell'oggi non consentano.

E riprendendo quanto si è affermato poco sopra a proposito della prescrizione, siccome il D. Risso esibisce un certificato del Sindaco locale, con cui si attesta che fu sempre convenientemente provveduto al funzionamento della Parrocchia di S. Fiorenzo, e si ha con ciò la prova che il D. Risso ha sempre sostenuto la spesa necessaria - il che costituisce il fondamento per poter ordinare il chiesto rimborso - se ne conclude che l'Amministrazione del Fondo pel culto è tenuta a corrispondere alla Parrocchia di S. Fiorenzo, e per essa al D. Risso, a partire dal trentennio anteriore alla domanda giudiziale la somma di annue L. 500 per provvedere alle spese di culto e di ufficiatura, salve le deduzioni per tasse di cui si dirà in appresso.

Ed ora occorre occuparsi del coadiutore.

In tale argomento ebbe già altre volte a pronunciarsi questo Collegio, le cui massime trovarono il pieno plauso della Suprema Corte con la sentenza

5 marzo u. s. (detta RIVISTA, XIV, p. 287), ed anche nel caso presente si conferma che la spesa del coadiutore fa carico al Fondo pel culto, sia perchè la congrua deve essere libera da pesi, sia perchè tale spesa rientra fra quelle di culto in quanto il coadiutore serve ai fini della chiesa parrocchiale; si ribadisce inoltre che nulla osta che anteriormente alla legge del 1866 non fosse la coadiutoria istituita per il fatto che il diritto canonico conserva tutt'ora la sua efficacia per le questioni, che concernono le istituzioni ecclesiastiche e fa parte del nostro diritto pubblico, tantochè basta che si verifichino le condizioni in esso diritto stabilite perchè anche oggi debba riconoscersi in un parroco il diritto ad avere il coadiutore.

Ma nella causa presente queste condizioni stabilite dal diritto canonico appunto non ricorrono, o per lo meno non se ne ha la prova.

Difatti il coadiutore è dato quando *solus parochus non sufficiat ad sacramenta administranda*, ed i casi più comuni sono costituiti da grande estensione e malagevolezza del territorio, da numeroso animato, da malattia del parroco, da sua età avanzata e tale che gli impedisca di attendere al suo ufficio.

Nel caso presente parlare di estensione e malagevolezza del territorio non è certo possibile, poichè la Parrocchia è in città; di grande animato nemmeno, poichè la popolazione raggiunge appena i 1000 abitanti; inoltre, che il parroco sia malato o tanto vecchio da non poter compiere la sua missione, o che ricorrano altri casi per la nomina del coadiutore, niun documento lo dice. Nè può sopperire a tale mancanza di prova il certificato della Curia arcivescovile, poichè una volta che il diritto canonico stabilisce i casi in cui il parroco deve *sibi adiungere vicarios*, non basta la generica affermazione di assoluta necessità emessa dalla autorità avente potere certificante su tale materia, ma è indispensabile la prova rigorosa che questo caso ricorre. Su tal punto la efficacia giuridica dell'attestazione arcivescovile passa in seconda linea, di fronte alle esplicite disposizioni del diritto canonico.

Vero è che il certificato vescovile contiene la necessità del coadiutore in bese alla popolazione, ma qui rientra quell'*arbitrium boni viri* di cui sopra si è parlato, ed in base al quale si conferma che mille individui agglomerati in città non configurano il caso dal diritto canonico previsto. Ed a sostegno di questa opinione del Collegio, che il coadiutore non sia necessario nella Parrocchia di S. Fiorenzo, sta la circostanza che dagli atti appare come sino ad oggi il don Risso del coodiutore abbia fatto a meno; e questo appare poichè, ove diversamente stesse la cosa, di essa e della spesa sostenuta se ne sarebbe prodotto analogo certificato.

Per tutto questo è dunque necessario su tal parte respingere la istanza attrice.

4° Resta a dire del rimborso di tasse di manomorta e di ricchezza mobile che, in caso di soccombenza, ha chiesto il Fondo pel culto, con la sua comparsa aggiunta.

La tassa di manomorta sta a sopperire alle mancate tasse di successione da cui giammai verrebbero colpiti i beni degli enti morali: essa grava la rendita reale o presunta dei beni mobili ed immobili appartenenti alle Provincie, ai Comuni..., agli enti ecclesiastici, ecc...; e la giurisprudenza chiamata a decidere in proposito, a partire dalla sentenza 21 giugno 1866 della Corte di Cassazione di Firenze, ha affermato che, parlandosi di rendita netta, data la analogia con la tassa di successione, dovessero detrarsi le passività, l'*aes alienum*, ma non si dovessero in questo comprendere, quanto agli enti ecclesiastici, le spese di culto poichè tali oneri non diminuiscono il fonte alla rendita, ma attengono al modo della loro erogazione; fu quindi stabilito che le somme destinate a tali spese debbono sottostare al pagamento della manomorta; ciò posto, è cer-

che le L. 500 assegnate al D. Risso sono soggette a questa tassa, e che egli l'avrebbe sin dal principio pagata. Ma non è questa ragione sufficiente per ordinare il rimborso della tassa medesima.

Le L. 500 assegnate ora al D. Risso si considerano siccome sempre percepite dal Fondo pel culto sulle rendite a lui provenienti in seguito all'incameramento dei beni spettanti al Convento dei Serviti; e siccome hanno costituito un'entrata della sua amministrazione, così a senso di legge, quale semplice amministratore, vi ha pagato necessariamente la relativa tassa di manomorta, ed ora che il D. Risso viene ad avere questa somma, è necessario che l'abbia siccome è, vale a dire depurata della tassa medesima.

Ragionamento analogo vale per la tassa di ricchezza mobile, poichè si tratta di rendita che, a mente degli articoli 5, lett. *b*, *c*, *d*, *f*, e 54 legge 24 agosto 1877, a questa tassa è soggetta, ed è quindi certo che già ebbe a pagarla la convenutà Amministrazione.

Vero è che da taluno si è sostenuto che il rimborso debba solo limitarsi alla sola ricchezza mobile, ma ciò non ostante il Tribunale persiste nella sua opinione, poichè il concetto che i due rimborsi sono fondati su uno stesso principio, vale a dire l'avvenuta anticipazione, e che, escluso l'uno, bisognerebbe escludere anche l'altro.

Concludendo adunque stabilisce il Tribunale che dalle somme dovute al D. Risso a titolo di restituzione deve essere dedotto l'importare delle tasse di manomorta e di ricchezza mobile.

Ritenuto che è equo porre le spese pel giudizio in ragione di 2|5 a carico del D. Risso e 3|5 a carico dell'Amministrazione convenuta, poichè se è vero che notevole è la riduzione apportata alla richiesta del D. Risso, tuttavia la maggior soccombenza è da parte del Fondo pel culto, in quanto questo negava anzitutto qualsiasi diritto del don Risso, e solo subordinatamente consentiva il pagamento di L. 300 ed il rimborso per un quinquennio.

Che gli interessi legali sulla somma integrale dovuta all'attore sono dovuti con decorrenza dalla domanda giudiziale a titolo di danni in virtù dell'articolo 1231, cap., Cod. civ.

Che non è il caso di accordare la esecuzione provvisoria, poichè non ricorre alcuna delle ipotesi elencate nell'art. 363 procedura civile.

Per questi motivi, il Tribunale accoglie per quanto di ragione la domanda spiegata dal parroco Risso, ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.
(IV Sezione).
Decisione del 15 settembre 1905
Pres. Bonasi, P. — *Est.* Pellecchi

Opera pia della Confraternita di Pofi c. *Ministero dell'Interno e Congregazione di carità di Pofi.*

Opere pie — Ricorso contro Decreto di concentramento — Legge 17 luglio 1890 — Costituzione dell'Opera pia al momento della sua attuazione — Ricorso infondato.

La legge del 17 luglio 1890 tende a governare le opere di beneficenza quali le trovava costituite al momento della sua attuazione, e non quali vennero dapprincipio pensate ed attuate (1).

E però è infondato in merito il ricorso contro il Decreto reale di concentramento di un'opera pia, originariamente di solo culto, ma divenuta ente di beneficenza in virtù di un nuovo statuto approvato da Decreto sovrano anteriormente all'attuazione della legge del 1890.

In fatto. — Col R. Decreto 4 maggio 1902 in seguito a deliberazioni prese

(1) Veggasi la susseguente decisione di pari data.

dalla Congregazione di Carità e dal Consiglio Comunale di Pofi, nonchè dalla G. P. A. di Roma in base alla legge 17 luglio 1890, il patrimonio dell'Opera pia della Confraternita di Pofi venne concentrato verso l'anzidetta Congregazione di carità, sotto deduzione del capitale corrispondente all'annua rendita di lire 360, che fu col Decreto stesso attribuita alla Amministrazione della mentovata Opera pia per l'adempimento degli scopi di culto.

Contro tale Decreto, che venne notificato il 26 maggio 1902, produsse ricorso a questa Sezione il Presidente dell'Opera medesima con atto notificato il 24 giugno dello stesso anno, chiedendo l'annullamento del citato Decreto per i seguenti motivi:

1° Le Confraternite di Pofi furono fondate con vero ed unico scopo di culto come chiaramente emerge dalla Bolla 29 marzo 1547 di Papa Paolo III; ed il R. Decreto in discorso applicando il concentramento all'Istituto ricorrente ha violato le disposizioni della legge 17 luglio 1890, e specialmente quelle contenute negli articoli 54, 55, 56, 57, 70 e 71, non potendosi all'uopo tener conto d'uno statuto di recente formazione secondo il quale si ammise la beneficenza come scopo principale delle Confraternite.

2°. L'impugnato Decreto avendo limitato la deduzione sul totale patrimonio di un capitale corrispondente alla rendita di lire 360, che rimarrebbe a disposizione della Confraternita, ha parimenti violato la legge e commesso un eccesso di potere.

Conchiude pertanto il ricorrente, che per gli addotti motivi e per gli altri da addurre, il Decreto di cui trattasi sia revocato ed abrogato come contrario alla lettera ed allo spirito della legge.

In diritto. Attesochè sul primo capo del ricorso è da osservare che qualunque possa essere stata la natura originaria dell'Opera pia delle Confraternite di Pofi, istituita con la Bolla Pontificia 29 marzo 1547 di Papa Paolo III, è certo che ai termini dello statuto del 7 ottobre 1880 e del relativo Regolamento istesso del 10 giugno 1881 l'Opera istessa ha per iscopo principale la beneficenza e per iscopo secondario il culto, esplicandosi il primo nel concorrere al mantenimento dei poveri nel civico Ospedale, nel sovvenire con elemosine la classe meno agiata del popolo e nel provvedere al trasporto e seppellimento dei defunti poveri ed al trasporto dei trovatelli nel Brefotrofio, e consistendo il secondo nel provvedere ad alcune spese di culto per il mantenimento e l'officiatura della piccola Chiesa della Congrega e della Chiesa principale. E' chiaro pertanto che tenendo conto dello stato di fatto e di diritto dell'Opera quando andò in vigore la legge del 17 luglio 1890, non si può a meno di considerarla come un ente di beneficenza. Con gli scopi con i quali la trovava costituita al momento della sua applicazione, non quali vennero da principio proposti ed accettati, e trattandosi di Opera pia a cui da molti anni vennero prescritti altri scopi mediante un nuovo statuto approvato con Decreto mai impugnato, non possono nel ricorso contro il concentramento di tale Opera farsi valere motivi di merito sulla natura di essa, non essendo più ammissibili di fronte alle risoluzioni del Decreto sovrano da varii anni accettato ed eseguito senza contestazioni. In ciò è concorde la giurisprudenza così amministrativa che giudiziaria (IV Sezione, 24 agosto 1900, Congregazione del SS. Sepolcro dei Neri e del SS. Nome di Maria in Aquila; Corte di Cassazione di Roma, Sezioni unite, 8 aprile 1899, Arciconfraternita di S. Angelo dei Lombardi e Congregazione di carità di Napoli); e viene quindi meno l'unico argomento su cui si basa l'Opera pia ricorrente per denunciare la violazione degli art. 54, 55, 56, 57, 70 e 71 della succitata legge del 1890.

Attesochè quanto all'altra violazione di legge ed all'eccesso di potere in relazione all'assegno fatto all'Opera pia di un capitale corrispondente all'annua

rendita netta di lire 360, nessuna dimostrazione è stata data, mentre è a ritenere che sulle deliberazioni prese dalla Congregazione di carità e dal Consiglio Comunale di Pofi, e dalla Giunta provinciale amministrativa di Roma, anteriormente all'impugnato Decreto siasi tenuto conto della varie esigenze dell'Opera pia nel determinarne l'assegno sul patrimonio concentrato, tanto più che dai conti esibiti dall'Opera medesima risulta che la indicata cifra di lire 360 corrisponde alle tre partite di lire 160 per olio e cera alla Chiesa madre, di lire 80 per cera all'Oratorio, e di lire 120 per assegno al cappellano. Senonchè è pur d'uopo rilevare che dai conti stessi risulta che di un'altra partita non è stato tenuto calcolo, mentre si riferisce anch'essa alle spese di culto dell'Opera pia e riguarda precisamente l'annuo assegno di lire 20 al sagrestano; e poichè non vi sarebbe ragione, nè alcuna ne è siata addotta, per escludere tale assegno che è della stessa natura di quelli compresi col R. Decreto di cui trattasi, la Sezione ravvisa giusto di ammetterlo in aggiunta alla predetta somma di lire 360, che deve perciò essere portata ad annue lire 380 nette;

Per questi motivi, la Sezione respinge il ricorso ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione del 15 settembre 1905.

Pres. Bonasi, P. — *Est.* Pellecchi.

Ariotti per Opera Pia Marotta c. *Ministero dell'Interno e Congregazione di carità di Vercelli.*

Opere pie — Ricorso contro Decreto di concentramento — Legge 17 luglio 1890 — Ente morale già costituito all'epoca della sua attuazione — Ricorso infondato.

Opere pie — Natura dell'istituzione — Scopo elemosiniero — Concentramento.

La legge 17 luglio 1890 tende a governare le opere pie quali le trovava costituite al momento della sua attuazione (1).

E però è infondato in merito il ricorso contro il Decreto reale di concentramento nella locale Congregazione di carità di un legato pio eretto in ente morale autonomo con Decreto sovrano anteriore all'attuazione della legge 17 luglio 1890 (2).

Ha scopo elemosiniero l'Opera pia intesa a soccorrere con piccoli sussidi in denaro gli infermi poveri, che per circostanze speciali di famiglia non possono essere ricoverati nell'ospedale.

L'eccezione dal concentramento, di cui al capoverso dell'art. 54 della legge 17 luglio 1890, si applica ai soli fondi destinati ad elemosine, i quali servano ad integrare o completare la forma speciale di beneficenza delle istituzioni (non soggette a concentramento) che li amministrano, non i fondi amministrati da un'opera diversa da quella, che esercita la beneficenza da integrarsi o completarsi.

E' soggetta al concentramento obbligatorio nella Congregazione di carità, perchè non è applicabile la disposizione dell'art. 60 delle legge del 1890, l'istituzione elemosiniera, di cui la beneficenza si esercita non sui soli poveri della Parrocchia, ma si estende a tutti i poveri della Città, e non esige modalità speciali nel senso di legge per il suo esercizio.

Attesochè non regge il primo mezzo del ricorso; poichè, quando anche si potesse sostenere che, a termine del testamento del Sac. Marotta, il lascito di cui è questione costituisca, come il ricorrente pretende, un legato *cum onere* disposto in favore della Parrocchia di S. Maria Maggiore in Vercelli, tale pretesa non potrebbe oggi ammettersi di fronte al R. Decreto del 7 luglio 1861, il quale sulle conformi istanze del Vicario *pro tempore* di quella Chiesa, eresse autonomo il lascito stesso riconoscendogli una propria personalità giuridica sotto la denominazione di Opera pia Marotta.

La legge del 17 luglio 1890 tende a governare le opere pie quali le trovava

---

(1-2) Veggasi al vol. X pag. 592 la decisione 24 agosto 1900 della stessa IV Sezione del Consiglio di Stato, citata nella presente decisione.

costituite al momento della sua attuazione, e non è dubbio che all'epoca predetta il legato Marotta era un vero e proprio ente morale civile, e non possono ora contro il concentramento di esso farsi valere motivi di merito nella sua natura giuridica, non essendo più ammissibili di fronte alle risoluzioni del Dec eto sovrano già da varii anni accettato ed eseguito senza contestazioni. In ciò è concorde la giurisprudenza amministrativa e giudiziaria (IV Sezione, 24 Agosto 1900, Congregaz. del SS. Sepolcro dei Neri e del SS. Nome di Maria in Aquila; Corte di Cassaz. di Roma, Sezioni unite, 8 aprile 1899, Arciconfraternita di S. Angelo dei Lombardi e Congregaz. di Carità di Napoli); e viene quindi meno l'unico argomento dedotto a sostegno di questo primo mezzo.

Attesochè non sussiste nemmeno l'altra violazione di legge che forma argomento del secondo mezzo del ricorso, perchè non può mettersi in dubbio lo scopo elemosiniero dell'Opera pia Marotta, e dovendo essa esplicare la sua attività col soccorrere con piccoli sussidi in danaro gli infermi poveri che non possono per circostanze speciali di famiglia essere ricoverati nell'ospedale.

Attesochè non è più fondato dei precedenti il terzo mezzo col quale si denuncia la violazione della disposizione contenuta nell'art. 54, capoverso, della legge 17 luglio 1890; l'eccezione del concentramento ivi preveduta rispetto ai fondi, i quali siano destinati ad elemosine, può aver luogo solo quando essi servano ad integrare o completare la forma speciale di beneficenza delle istituzioni che amministrano i fondi stessi e che non sono sottoposte esse medesime a concentramento, e non già quando i fondi in parola siano amministrati, come nel caso concreto, da un opera diversa da quella che esercita la beneficenza da integrarsi o completarsi; non concorrendo in quest'ultimo caso nessuna ragione per non affidare alle Congregazioni di carità quella gestione dei fondi elemosinieri che in generale la legge l'affida.

Attesochè, sul quarto e sul quinto mezzo, è agevole rilevare contro le deduzioni del sac. Ariotti che non concorrono le condizioni richieste per potersi applicare all'Opera pia Marotta la disposizione dell'art. 60 della ripetuta legge 17 luglio 1890 e che ai fini di questa non è contrario il concentramento dell'Opera medesima. Ed invero la beneficenza che essa esercita non è ristretta ai soli poveri della Parrocchia di S. Maria Maggiore, ma si estende a tutti i poveri della città di Vercelli; e non esige per il suo esercizio modalità speciali nel senso di legge.

Non risulta inoltre che vi siano ragioni che possano far ritenere che la Congregazione di carità non sia adatta a curare la beneficenza in discorso come le altre che le sono affidate per legge, e perciò non è il caso di indagare se il concentramento riuscirà più o meno giovevole, quando esso è obbligatorio appunto perchè è nella presunzione della legge che mediante tale provvedimento potrà ottenersi il coordinamento a quel più proficuo e sicuro adempimento del fine della beneficenza, che è nella volontà del legislatore.

Per questi motivi, la Sezione respinge il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 21 luglio 1905.

Pres. Bonasi, P. — *Est.* Serena

Razzeto c. *Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti e Comune di Canepa.*

Chiesa succursale della Parrocchia — Cappellania coadiutoriale — Spesa di ricostruzione del campanile — Obbligo del Comune — Esistenza di patronato — Obbligo sussidiario — Insufficienza di altri mezzi — Necessità di prova.

Sia in virtù del Decreto Napoleonico 30 dicembre 1809 e delle R. Patenti 6 gennaio 1824 vigenti in Liguria, sia per il disposto dell'art. 299 della legge com. e

prov., il Comune è obbligato a provvedere alla conservazione di una Chiesa serviente al culto in una frazione di esso, nella quale esista una Cappellania coadiutoriale dichiarata esente da soppressione, e quindi a provvedere alla ricostruzione del campanile di detta Chiesa. (1).

Tale obbligo è però sussidiario in mancanza od insufficienza di altri mezzi, che deve essere dimostrata (2).

Esistendo quindi un patronato attivo di altro ente ecclesiastico conservato sulla Cappellania coadiutoriale, debbono prima dimostrarsi gli obblighi dell'ente patrono e la sufficienza o meno dei suoi mezzi disponibili a provvedere alle spese di conservazione necessarie ed indispensabili.

In fatto. — Le Chiesa di N. S. della Provvidenza in Lenà, eretta, a quanto pare, verso il 1793, ed in seguito diventata coadiutoriale e formante un sol corpo con la casa canonica, nel 1892 fu munita di un campanile che non poggiando sui proprii fondamenti ma sui muri della Chiesa e della Canonica inadatti a sostenerne il peso, per le lesioni che in esso e nei muri stessi si venivano manifestando, venne in seguito demolito.

Il ricorrente sacerdote Razzeto preposto alla custodia di detta Chiesa si rivolse all'Amministrazione comunale di Canepa richiedendo che provvedesse con quel concorso che all'Economato Generale dei Benefizi vacanti era da sperarsi, secondo le promesse da esso fatte; al che l'Amministrazione comunale oppose un reciso rifiuto con deliberazione del 28 aprile 1901.

Contro questa deliberazione il Razzeto interpose ricorso alla Giunta provinciale amministrativa di Genova, la quale rilevando che nelle Regie Patenti 6 gennaio 1824, ancora vigenti nella Liguria, sono contemplate, per metterne in certi casi le spese a carico dei Comuni, soltanto le Chiese Cattedrali, gli Episcopi, i Seminari diocesani e le Chiese e Case parrocchiali, ma non le Coadiutorie, con decisione 20 giugno 1901 respinse il ricorso.

Il Razzeto allora si gravò al Governo del Re, ponendo a base dell'affermato obbligo del Comune l'art. 299 della legge Comunale e Provinciale, che in fatto di spese di culto ha potuto, non togliere, ma aggiungere ai Comuni altri obblighi oltre quelli che già avevano per le leggi precedenti, affermando non contestabile la necessità della ricostruzione del campanile, accingendosi infine a dimostrare la insufficienza delle rendite della Cappellania o Coadiutoria per sopperire alla spesa in questione.

Con R. Decreto 1° gennaio 1903, emanato su conforme parere della 2ª Sezione di questo Consiglio, il ricorso al Governo del Re venne anche respinto, ed ora lo stesso sacerdote Razzeto ricorre alla IV Sezione per i seguenti motivi:

1° Erroneamente vennero richiamate nel detto R. Decreto le disposizioni delle R. Patenti 6 gennaio 1824 e del Decreto Imperiale 30 dicembre 1809, violandole anzi e falsamente applicandole. Quanto alle R. Patenti del 1824, che riguardano le Chiese o Case parrocchiali non sarebbero applicabili nella specie, trattandosi di Chiesa coadiutoriale.

Che se volessero estendersi al caso le disposizioni in esse contenute ne risulterebbe invece assai più grave e

---

(1) Oramai può dirsi ritenuta generalmente in giurisprudenza una larga interpretazione dell'art. 299 della legge Comunale e Provinciale in rapporto all'obbligo da esso derivante ai Comuni *per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico*, nel senso cioè che tale obbligo si estenda anche alle necessarie ed indispensabili spese occorrenti per la radicale restaurazione di quegli edifici ed annessi, ove manchino altri mezzi a provvedervi. Confr. Cass. di Torino, 13 febbraio 1905, Mazzola c. Comune di Felizzano, e 31 dicembre 1904, Comune di Campospinoso c. Muzio (volume in corso pag. 359, e 365): Cass. di Roma, Sez. Unite, 1 agosto 1905, in questa dispensa, pag. 550.

(2) Confr. Cass. di Torino 13 febbraio 1905 innanzi citata (volume in corso pag. 359) con la nota ivi.

preciso l'obbligo, giusta gli art. 2 e 6 di dette R.. Patenti.

Simile ragionamento può ripetersi pel Decreto Imperiale del 30 dicembre 1809, perchè all'art. 92 di detto Decreto fra i carichi dei Comuni è compreso al n. 3 quello di *provvedere alle gravi riparazioni degli edifizii consacrati al culto.* Vanamente poi si accenna nell'impugnato Decreto all'obbligo dei Patroni e delle Fabbricerie od Opere parrocchiali.

Quanto ai primi, la Chiesa in questione non ha patronato, nè contrariamente risulta dai documenti esibiti. Ne fu un tempo amministratore il Priore di N. S. del Carmine in Genova, che appunto ne rivendicò le rendite dal Demanio, sostenendo il carattere di Coadiutore, ma ciò non porta a stabilire il patronato di detto Priore, che de resto non sarebbe più riconosciuto dopo le leggi eversive che fecero cessare gli effetti del patronato ecclesiastico. E se anche diversamente potesse ritenersi, siccome il Parroco di N. S. del Carmine non ha rendite esuberanti essendo ammesso al supplemento di congrua, come risulta da documenti prodotti, viene escluso che possa in alcuna guisa concorrere nella spesa. Quanto alla Fabbriceria se s'intende l'amministrazione della Chiesa in questione, essa non ne possiede, come risulta anche dal certificato della Curia prodotto, essendo tutte le sue rendite amministrate dal Rettore appena sufficienti al mantenimento del Cappellano, come risulta dalla predetta denunzia dell'Economato. Se poi il decreto impugnato avesse alluso alla Fabbriceria della Parrocchia di Canepa, e supposto che questa fosse tenuta a ristorare la coadiutoriale di Lenà, ciò a cui non crede esser tenuta, essendo distinte le rispettive amministrazioni, essa pure sarebbe nella impossibilità di farlo, atteso la tenuità delle proprie rendite.

2° Venne poi violato l'art. 299 della legge Comunale e Provinciale che dichiara tenuti i Comuni *alle spese di restauri degli edifizii servienti al culto;* obbligazione che per unanime giurisprudenza si ritiene *generale* per tutti i Comuni del Regno, e che si estende senza dubbio alle Chiese *Coadiutoriali,* come con sentenza della Corte di Appello di Genova del 19 luglio 1875 fu ritenuta e riconosciuta quella di Lenà. Nè giova opporre la povertà del Comune, il quale, se anche non potesse assumere la intera spesa, dovrebbe sempre concorrere, come ritenne l'Economato Generale, che a ciò subordinò il proprio contributo.

Rispetto alla necessità della spesa, il ricorrente si riporta ai documenti prodotti, e finalmente quanto alla mancanza di altri obbligati a provvedervi, supposto che esso debba provarlo, il che è discutibile, risulta dai citati documenti che non è possibile provvedervi nè colle rendite della Chiesa nè dai patroni che più non esistono, nè da Fabbriceri. Perciò il ricorrente confida nello accoglimento del ricorso, e conclude perchè venga annullato il Regio Decreto 1° gennaio 1903 mandando a far riscrivere, come per legge, sul bilancio del Comune di Canepa un congruo assegno per la spesa di ricostruzione del campanile della Chiesa di N. S. della Provvidenza in Lenà, con la vittoria delle spese.

Nelle note aggiunte la difesa del sacerdote Razzeto svolge ampiamente i motivi del ricorso, invoca a sostegno del suo assunto la giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tribunali ordinari ed insiste nelle sue conclusioni.

Resiste al ricorso il Comune di Canepa e premette in fatto che con Decreto del Senato di Genova del 26 novembre 1793 ed a seguito di istanza fatta dagli uomini di Lenà (frazionisti di Canepa) veniva permessa la erezione della pubblica Cappella di cui trattasi, a condizione che « in essa non potesse conservarsi il SS. Sacramento dell'Eucarestia, alzarsi campanile, apporsi confessionali ed altro segno di ecclesiastica comunità » e a condizione che « sopra la porta di detta Cappella si leggessero le parole: Cappella laicale sotto la pro-

tezione del Serenissimo Senato » e con che tutti gli uomini di Lenà fossero tenuti a proprie spese a mantenere a servizio di detta Cappella un Cappellano da approvarsi da Monsignor Arcivescovo e dal suo Vicario, per fare nei dì festivi la spiegazione del Santo Vangelo.

Da questo Decreto del Senato di Genova il Comune resistente trae la conseguenza che la Cappella di Lenà non sia e non possa essere Coadiutoria, nè succursale della Chiesa parrocchiale di Canepa, che non sia edifizio necessario al culto e per conseguenza non possa ad essa applicarsi il disposto dell'articolo 299 della legge Comunale e Provinciale.

Il Comune resistente sostiene altresì che non sieno nemmeno applicabili gli art. 92 del Decreto Imperiale 30 dicembre 1809 e 2 e 4 delle R. Patenti del 1824. Non il primo, perchè al n. 3 di esso articolo si fa obbligo ai Comuni di provvedere alle gravi riparazioni degli edifizi consacrati al culto; non gli art. 2 e 4 delle R. Patenti poichè con essi si sono voluti regolare gli obblighi di concorso al mantenimento delle spese necessarie alla conservazione delle Chiese o Case parrocchiali, agli Episcopi e Seminari diocesani, ma non si è punto voluto comprendere edifizi non destinati al culto, nè ad esso necessari.

Ciò posto, il resistente afferma che se nella Cappella di Lenà un culto si compie, esso non possa essere che patronale. Nella deliberazione consiliare del Comune di Canepa è indicato un tale Patronato nella persona dell'abate Campanella, Priore della Chiesa del Carmine in Genova, per cui tutte le spese occorrenti al culto dovrebbero essere da esso patrono sopportate, compresa quella per il campanile.

Finalmente il resistente osserva che, o la Cappella di Lenà ha un patrono, e allora il Rev. Razzeto altro non è che un locatore d'opera e a lui non compete diritto di chiedere, in nome proprio, al Comune concorso di sorta nè convenirlo in giudizio; o patroni non ha, e allora è applicabile in tutta la sua estensione il Decreto del Senato di Genova del 26 novembre 1793 che vieta il culto nella Cappella stessa.

Per queste ragioni il Comune di Canepa conchiude per il rigetto del ricorso con la condanna nelle spese.

Diritto. — Attesochè sia qualsivoglia la origine della Chiesa di Lenà, egli è certo che dopo la sentenza della Corte di Appello di Genova del 19 luglio 1875, colla quale venne dichiarata esente da soppressione e conversione, essa non può considerarsi se non come vera e propria Chiesa coadiutoriale o succursale della Parrocchia di Canepa.

Risulta dagli atti che i suoi cappellani *pro tempore* hanno sempre coadiuvato il Parroco di Canepa nell'esercizio delle cure parrocchiali, celebrando la messa quotidianamente a comodo dei frazionisti di Lenà, facendo la spiegazione del Vangelo nelle Domeniche, amministrando i Sacramenti, e assistendo i moribondi.

Attesochè, ciò posto, e senza soffermarsi a vedere se ed in quanto gli obblighi imposti ai Comuni dalla signoria del Decreto Napoleonico 30 dicembre 1809 e delle R. Patenti 6 gennaio 1824 differiscano dagli obblighi imposti a tutti i Comuni del Regno dalla vigente legge Comunale e Provinciale, è evidente che, data la natura della Chiesa, il Comune di Canepa non possa in massima esimersi dall'obbligo di concorrere alla conservazione di una Chiesa serviente al culto pubblico, quale è quella di Lenà, a cui è per conseguenza applicabile la disposizione dell'art. 299 della legge Comunale e Provinciale.

Attesochè, per altro, l'obbligo dei Comuni è dalla legge limitato al caso *d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi.* Ora se da una parte della citata sentenza della Corte di Appello di Genova risulta che la Chiese di Lenà è una Chiesa succursale della Parrocchia di Canepa serviente ai bisogni religiosi dei frazionisti di Lenà, e se da ciò può derivare al Comune di Canepa l'obbligo di concorrere alla sua conservazione,

dall'altra il Comune resistente osserva, che il reclamante Saverio Razzeto non ha diritto di chiedere in nome proprio il concorso del Comune medesimo, essendo egli un semplice locatore di opera. Siffatta osservazione trova un certo fondamento nella citata sentenza della Corte di Appello di Genova, in cui si dice « che la Cappella di Lenà fu dichiarata esente dalla soppressione e dalla conversione sulla istanza del Canonico D. Antonio Campanella, economo della Chiesa Parrocchiale di N. S. del Carmine e di S. Agnese in Genova, il quale espone avere egli *nella detta sua qualità il patronato attivo* di una Cappellania istituita nel Comune di Canepa Villa di Lenà sotto il nome di N. S. della Provvidenza ed essere il sacerdote investito di questa Cappellania tenuto a coadiuvare il Parroco di Canepa nella esecuzione della cura d'anime ». Ora prescindendo dall'esaminare se il sacerdote investito della Cappellania, e comunque investito, abbia per le sue funzioni di coadiutore del Parroco il diritto di chiedere in nome proprio il concorso del Comune, dalle riferite parole della sentenza della Corte di Appello di Genova risulta in modo non dubbio che la Chiesa di Lenà ha un patrono ed è l'Economo della Chiesa parrocchiale del Carmine e di S. Agnese in Genova, il quale *in tale qualità* rivendicò dal Demanio la Cappella di Lenà, in tale qualità amministrò i beni della Cappellania Benvenuto, e come dice lo stesso ricorrente: « continuò in parte ad amministrare le rendite trovandosi la piccola casa di proprietà della Cappellania situata in Genova nella Parrocchia del Carmine ».

Fra i documenti alligati al ricorso non ve ne ha alcuno che si riferisca alla fondazione della Cappellania Benvenuto e alla istituzione del *patronato attivo* dell'Economo della Parrocchia del Carmine in Genova, e però, in mancanza di tali documenti, non è possibile risolvere in fatto la questione se il Comune di Canepa debba in via sussidiaria concorrere alla conservazione della Chiesa di Lenà e del suo campanile.

La esistenza di un Ente patrono della Chiesa coadiutoriale di Lenà risulta innegabile dalla più volte citata sentenza e dall'atto di denuncia fatta il 30 dicembre 1900 all'Ufficio del registro di Recco firmata dal Canonico Campanella quale amministratore del beneficio e dal ricorrente Razzeto quale Rettore; ma non risulta quali sono gli obblighi dell'Ente stesso e se i mezzi di cui dispone sieno sufficienti a provvedere alle spese di conservazione riconosciute indispensabili e veramente necessarie.

Per questi motivi, la Sezione, allo stato degli atti, rigetta il ricorso, ecc.

Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Parere 19 giugno 1905.

Pio Sodalizio Braccio Fortebraccio in Perugia.

Lasciti dotali — Prole illegittima — Modificazioni statutarie.

Ove nelle fondazioni d'istituzioni dotalizie non si contengano esclusioni per la prole illegittima, nemmeno se ne possono in seguito stabilire per effetto della modificazione delle norme statutarie.

Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Parere 12 maggio 1905.

Monte Frumentario di Castignano.

Opere pie — Tesoriere — Stipendio ed aggio — Competenza del Consiglio di Prefettura.

Agli effetti dell'art. 7, primo alinea, della legge 18 luglio 1904. n. 390, rientra nella esclusiva competenza del Consiglio di Prefettura non solo l'approvazione della nomina e della cauzione del tesoriere, ma anche l'approvazione della misura dell'aggio o della retribuzione fissa che si stabilisce nell'atto di nomina in corrispettivo degli obblighi da questi assunti.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Legge *18 luglio 1904, n. 390, riflettente la istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza.*

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È istituita in ogni Provincia una Commissione di assistenza e di beneficenza pubblica.

Essa si compone del Prefetto, presidente, e di otto membri dei quali due sono di diritto designati in ragione del loro ufficio, tre sono eletti dal Consiglio provinciale, due sono nominati per Decreto Reale fra gli elettori amministrativi della Provincia ed uno dagli operai che fanno parte dei Collegi dei probi-viri, costituiti nel capoluogo della Provincia, scelti o fra i probi-viri stessi, oppure fra gli iscritti nelle liste elettorali operaie dei suddetti collegi. Nelle Provincie che hanno una popolazione superiore ai 500,000 abitanti i membri da eleggersi dal Consiglio provinciale sono cinque, quelli nominati per Decreto Reale sono tre, e due quelli nominati dai colleghi dei probi-viri.

Mancando nel capoluogo il Collegio dei probi-viri, i membri operai saranno nominati per Decreto Reale fra gli operai inscritti nelle liste elettorali amministrative della Provincia.

Sono membri di diritto:

il Consigliere di prefettura incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie;

il Medico provinciale.

La Commissione ha la sua sede presso la Prefettura, ed un segretario di questa disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 2. Non possono essere componenti la Commissione provinciale, o se ne fanno parte, ne decadono, quando si trovino in alcuna delle condizioni prevedute in questo articolo:

1°. coloro che hanno perduta la qualità di elettore;

2°. gl'impiegati ed agenti amministrativi o contabili delle istituzioni pubbliche di beneficenza;

3°. i funzionari del Governo che debbono vigilare sull'amministrazione delle medesime, e gli impiegati dei loro uffici, eccettuati quelli indicati nell'articolo 1. della presente legge;

4°. coloro che hanno il maneggio del denaro delle istituzioni sottoposte alla tutela della Commissione, o non hanno reso il conto, ovvero hanno un debito liquido ed esigibile verso le medesime, o sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o civile;

5°. coloro i quali direttamente od indirettamente abbiano parte nei servizi ed appalti delle istituzioni di beneficenza.

Ai componenti la Commissione provinciale sono applicabili le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 della legge 17 luglio 1890, n. 6972

Art. 3. Sono devolute alla cognizione della Commissione provinciale tutte le materie relative alla beneficenza pubblica ora sottoposte all'esame della Giunta provinciale amministrativa, di cui però resta ferma la giurisdizione contenziosa, e particolarmente le spetta di approvare:

a) i bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle confraternite e delle società di patronato pei liberati dal carcere, la destinazione delle nuove e maggiori entrate non previste in bilancio e lo storno di fondi;

b) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di nove anni;

c) le deliberazioni, che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio;

d) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori nei casi di urgenza, salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione;

e) l'ammissione di membri aggregati a far parte della Congregazione di carità e la loro revoca;

f) la costituzione di consorzi fra gli istituti di beneficenza esistenti in una Provincia, per erogare in comune la rispettiva beneficenza mediante la fondazione di ricoveri di mendicità, di ospedali, di riformatori o altre istituzioni consimili;

g) i ruoli organici degl'impiegati, i collocamenti a riposo con pensioni e le liquidazioni di queste.

In occasione dell'approvazione dei bilanci e dei ruoli organici cura la riduzione allo stretto necessario delle spese di amministrazione e di personale a mente dell'art. 39 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e la eliminazione di tutte le spese non obbligatorie, nè necessarie pel raggiungimento dei fini dell'ente;

h) i regolamenti interni di amministrazione delle istituzioni di pubblica beneficenza ed i regolamenti relativi alla costituzione di società comunali o provinciali di patronato dei liberati dal carcere.

Le deliberazioni sottoposte all'approvazione della Commissione provinciale sono soggette alle formalità di cui all'art. 34 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed i bilanci debbono essere pubblicati nel modo stabilito dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1901, n. 538.

Art. 4 Spetta alla Commissione provinciale di dar parere:

a) sulle proposte di scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza;

b) sulle domande di erezione in ente morale di nuove istituzioni di beneficenza e sugli statuti relativi, nonchè sulle domande delle dette istituzioni

per l'accettazione di lasciti e donazioni per l'acqnisto di beni stabili, a mente della legge 21 giugno 1896, numero 218;

c) sulle questioni relative alla dichiarazione della natura giuridica delle istituzioni di beneficenza, agli effetti dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

d) sulle proposte formulate tanto per iniziativa dei corpi locali. quanto d'ufficio relative alle misure di concentramento, trasformazione, raggruppamento, revisione e compilazione di nuovi statuti;

e) sui decreti per ordinare la chiusura degli istituti privati di beneficenza aventi per iscopo il ricovero, anche momentaneo, da emettersi dal Prefetto nei casi di abuso della pubblica fiducia o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi od all'esercizio della beneficenza. Sono salve le attribuzioni spettanti al Prefetto in materia di pubblica igiene, a mente della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, ed è pure nei casi d'urgenza fatta salva al Prefetto la facoltà di adottare provvedimenti provvisori senza richiedere il parere della Commisione.

Art. 5 La Commissione provinciale deve curare il coordinamento delle varie forme di assistenza e di beneficenza e dei varii modi di erogazione nei singoli Comuni e nell'intera Provincia. A questo scopo:

a) vigila la gestione delle Congregazioni di carità e delle istituzioni elemosiniere, affinchè la erogazione della beneficenza si compia secondo le norme stabilite dalla legge 17 luglio 1890, num. 6972, e dal regolamento 5 febbraio 1891, numero 99;

b) promuove federazione tra le istituzioni di pubblica beneficenza della Provincia per l'integrazione delle diverse forme di beneficenza fra loro, e ne approva gli statuti ed i regolamenti ;

c) riceve le istanze di ricovero e di sussidio trasmesse o presentate da chiunque e le indennizza a quelle tra le istituzioni pubbliche o private di beneficenza esistenti nella Provincia, che ritenga più adatte a provvedere.

A tale fine le Amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza dovranno comunicare alla Commissione provinciale copia dei loro statuti e delle successive modificazioni ed, entro il mese di gennaio di ogni anno, un prospetto indicante le somme ed i posti che sono disponibili o si reputa possano rendersi tali durante l'anno, e le vacanze di tali posti appena si verificano

d) provvede che dalle Congregazioni di carità e dalle altre pubbliche istituzioni di beneficenza siano fornite alle istituzioni od associazioni private di beneficenza le notizie che si reputano utili al migliore coordinamento fra la beneficenza pubblica e la privata, e specialmente gli elenchi delle persone sussidiate e l'elenco dei minorenni moralmenle o materialmente abbandonati;

e) decide sui ricorsi che vengono presentati contro le concessioni di assegni continuativi e le erogazioni di qualunque natura fatte dalle istituzioni pubbliche di beneficenza quando si adduca che importino violazioni di leggi, di regolamenti o di statuti speciali aventi forza di legge. Se accoglie i ricorsi, annulla le deliberazioni impegnate e provvede in merito. Può annullare

d'ufficio, sopra denuncia del Prefetto, le concessioni ed erogazioni che siano state fatte illegalmente o con favoritismo, salvo agli interessati di sperimentare il ricorso di cui all'articolo 18 della presente legge.

Art. 6. Alla Commissione provinciale è ammessa la protezione dell'infanzia abbandonata nella Provincia.

A questo scopo:

a) vigila perchè le Congregazioni di carità adempiano agli obblighi loro imposti dalle vigenti leggi per la rappresentanza legale dei poveri, e la tulela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordo-muti poveri e per la ricerca dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti;

b) esercita la vigilanza sul servizio degli esposti, rileva le dificenze che si verificano nel medesimo e propone i miglioramenti che reputa necessario siano introdotti;

c) stanzia nei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza che destinano le lore rendite in elemosina senza determinazione di scopo, non meno di un terzo delle rendite stesse per distribuire sussidi ai fanciulli poveri che non possono essere assistiti come esposti, e più specialmente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti da entrambi i genitori quando questi si trovano in condizioni di miserabilità e specialmente se uno di essi è morto, irreperibile, degente in un pubblico stabilimento di cura o carità, ed in carcere;

d) cura che gli stabilimenti indicati all'art. 262 del codice civile, diano avviso della dimissione dei ricoverati, per iscritto, alla competente Congregazione di carità ed al Procuratore del Re.

Una copia di tale avviso deve essere trasmessa alla Commissione provinciale, alla quale devono altresì comunicarsi, da tutti gli Istituti che hanno per iscopo di ricoverare fanciulli o fanciulle, le dimissioni dei medesimi;

e) invigila che, avvenuta la dimissione di un fanciullo, siano adottati i necessari provvedimenti, perchè il medesimo non rimanga privo di legale appresentanza, e perchè si provveda nel miglior modo per il suo collocamento. A tale fine deve favorire la costituzione, nei singoli Comuni, delle società di patronato specialmente per le fanciulle moralmente e materialmente abbandonate;

f) invigila sui fanciulli, ai termini delle leggi vigenti, denunziando, ove occorra, all'autorità giudiziaria i fatti che vengano a sua conoscenza, i quali possano importare la perdita della patria podestà, della tutela legale, della qualità di tutore, e cura che in questi casi si provveda alla egale rappresentanza dei minorenni. A tale effetto il Procuratore del Re dovrà comunicare alla Commissione provinciale copia delle sentenze che riguardo ad uno o ad entrambi i genitori importino privazioni del diritto di patria podestà, della tutela legale o della qualità di tutore, in base agli art. 20, n. 5, 33, 349 e 392 del codice penale, 233 del codice civile, 113 e 116 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza, 1. e 2. della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe;

g) denuncia pure i patti pervenuti a sua notizia, i quali possano costituire contravvenzioni alla legge sul lavoro dei fanciulli ed alle altre disposizioni emanate a tutela di questi.

Art. 7 I conti consuntivi delle istituzioni di beneficenza e le deliberazioni relative al servizio di esazione e di tesoreria ed alle cauzioni degli esattori e tesorieri, sono soggetti all'approvazione del Consiglio di prefettura.

Lo stesso Consiglio ha facoltà di farli compilare di ufficio a spese del tesorieri che non li abbiano presentati nel termine di un mese e di esaminarli direttamente ove le amministrazioni interessate non li abbiano deliberati entro due mesi dalla loro presentazione.

É pure giudice di prima istanza nelle cause di responsabilità contro gli amministratori nei casi previsti dal capoverso lettera *a*) e *b*) dell'articolo 30 della legge vigente sulle istituzioni di beneficenza.

Art. 8. In tutti i casi nei quali nella legge 17 luglio 1890, n. 6972, e nei relativi regolamenti si fa menzione della Giunta provinciale amministrativa si intendono ad essa sostituiti la Commissione provinciale, ed il Consiglio di prefettura, a seconda della rispettiva competenza, determinata nei precedenti capitoli.

Art. 9. La Commissione provinciale, prima di deliberare intorno agli atti che sono di suo competenza, può ordinare le verifiche e perizie che crede necessarie al suo controllo. Le spese sono a carico delle rispettive istituzioni di beneficenza, salva sempre la rivalsa contro chi di ragione.

Può richiedere che l'autorità governativa proceda ad ispezioni dei servizi di pubblica assistenza, e delle locali istituzioni di pubblica beneficenza per accertarne il funzionamento.

Deve annualmente presentare al Ministero una relazione sull'andamento di tali servizi e sui provvedimenti presi in materia di pubblica assistenza e beneficenza formulando le proposte che reputa opportune.

Art. 10. I membri della Commissione provinciale durano in carica quattro anni. Sono rieleggibili.

Le loro funzioni sono gratuite. Spetta però ai Commissari operai una indennità corrispondente alla mercede effettivamente perduta da essi per prendere parte alle adunanze, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. Spetta pure una indennità corrispondente alle spese di viaggio a quelli fra i membri che abbiano la loro residenza fuori dei capoluoghi di Provincia.

Alle spese per questa indennità ed a quelle di ufficio provvede lo Stato.

Art. 11. Il Consiglio provinciale procede alla elezione dei suoi delegati nella sua sessione ordinaria, con le forme prescritte dal primo capoverso dell'art. 42 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 maggio 1898, n. 164.

Art. 12. Non possono essere contemporaneamente membri della stessa Commissione provinciale i congiunti e gli affini entro il secondo grado civile.

Nessuno può essere contemporaneamente membro di più di una Commissione provinciale.

Art. 13. Le sedute della Commissione sono legalmente valide se vi intervengono i due terzi dei suoi componenti.

Art. 14. È istituito presso il Ministero dell'Interno il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Il Consiglio è composto: di tre Senatori eletti dal Senato e di tre Deputati eletti dalla Camera dei Deputati, per la durata della legislatura; di otto membri di diritto, designati in ragione del loro ufficio, di uno scelto dal Consiglio superiore del lavoro tra i membri operai del Consiglio stesso, oppure tra gli appartenenti alle associazioni rappresentate nel Consiglio e di dieci nominati per Decreto Reale su proposta del Ministro dell'Interno, dei quali almeno sei scelti fra persone esperte nelle discipline giuridiche ed amministrative.

I membri nominati per Decreto Reale rimangono in ufficio quattro anni, si rinnovano per metà ogni biennio e sono sempre rieleggibili.

Il Ministero dell'Interno designa per ciascuna sessione il presidente ed il vice-presidente. La presidenza sarà assunta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, quando intervengono alle adunanze.

Art. 15. Sono membri di diritto del Consiglio superiore:

1° il Direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno;

2° il Direttore capo di divisione della beneficenza pubblica nel Ministero medesimo;

3° il Direttore capo di divisione degli affari civili nel Ministero di Grazia e giustizia;

4° il Direttore capo di divisione dell'istruzione primaria e popolare nel Ministero della Pubblica Istruzione;

5° Il Direttore generale della statistica;

6° l'Ispettore generale del credito e previdenza nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:

7° il Direttore generale della sanità pubblica:

8° il Direttore dell'ufficio governativo del lavoro.

Possono inoltre assistere alle adunanze del Consiglio e prendere parte alle discussioni, senza diritto a voto, quei funzionari che saranno con speciale decreto autorizzati dal Ministro dell'Interno o con l'ordine del giorno di ciascuna sessione.

Un funzionario del Ministero dell'Interno incaricato delle funzioni di segretario.

Art. 16. Il detto Consiglio è incaricato di dar parere su tutte le quistioni che gli saranno sottoposte dal Ministro dell'Interno, relative all'organizzazione ed al funzionamento delle istituzioni di pubblica beneficenza e dei servizi di pubblica assistenza ed al loro sviluppo in rapporto anche alla beneficenza privata.

Deve essere sentito il parere del Consiglio:

1° sui disegni di legge e sui regolamenti relativi a tali materie;

2° sulle Convenzioni internazionali in materia di specialità e per la protezione reciproca degli indigenti;

3° su gli schemi di statuti-modelli da adottarsi dai varii tipi di istituzioni di beneficenza;

4° sulle proposte relative al concentramento, raggruppamento e trasformazione delle istituzioni di pubblica beneficenza, ed alla revisione degli statuti sostituendosi al Consiglio di Stato nelle attribuzioni deferitegli dagli articoli 62, 63, 67, 69, 71, 92 prima parte dell'ultimo capoverso, 93 e 94 della legge 17 luglio 1890;

5° sui ricorsi che per speciale disposizione di legge devono comunicarsi al detto Consiglio.

Saranno annualmente comunicate ad esso le relazioni presentate dalle Commissioni provinciali accompagnate da una relazione riassuntiva della Direzione generale dell'amministrazione civile per le sue osservazioni e proposte.

Art. 17. Presso la Direzione generale dell'amministrazione civile nel Ministero dell'Interno sono istituiti quattro posti di ispettori generali per invigilare l'andamento dei servizi di pubblica assistenza e le istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 18. I provvedimenti della Commissione provinciale e i decreti emessi dal Prefetto per ordinare la chiusura di istituti privati e di beneficenza possono essere impugnati con ricorso al Governo del Re, che pronunzia, sentito il parere del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Resta sempre la facoltà di ricorso alla giurisdizione contenziosa amministrativa o giudiziaria nei casi nei quali essa è consentita dalle vigenti leggi.

Art. 19. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un regolamento per la esecuzione della presente legge nel quale si stabiliranno le norme per il funzionamento del Consiglio Superiore e della Commissione provinciale, ed a provvedere, in conformità del precedente art. 17, alla riforma dell'organico del personale del Ministero dell'Interno ed alla conseguente variazione del bilancio.

È pure autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge e di quella del 29 dicembre 1901, n. 538, con le disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 18 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Relazione *che precede il disegno di legge circa i provvedimenti sulle decime agrigentine, approvato dalla Camera dei Deputati il 27 gennaio 1905, presentato al Senato nella tornata del 1° marzo 1905 dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti* (Ronchetti) *di concerto col Ministro delle Finanze* (Majorana).

Signori Senatori. — Ho l'onore di presentare un disegno di legge riguardante le decime agrigentine, approvato dalla Camera dei deputati nella tornata del 27 gennaio ultimo scorso.

Il progetto ha per scopo di porre termine ad una questione sulla quale così aspre furono le dispute e così varie le risoluzioni in dottrina e in giurisprudenza, essendosi ritenuto ora dominicale ora sacramentale il carattere delle dette decime, gravanti l'antico territorio della vasta Diocesi di Girgenti che abbracciava, oltre la Provincia omonima, un grande tratto della Provincia di Caltanissetta, e talune frazioni di quelle di Palermo e di Trapani.

D'altra parte è pur noto a quali vive agitazioni e minaccie di turbamenti dell'ordine pubblico abbia sempre dato luogo l'argomento di tali decime nelle popolazioni interessate. Per questo riguardo, avendo assunto la questione una speciale gravità, si è reso urgente il provvedere ad un'equa soluzione della controversia, e a tal uopo il miglior mezzo parve quello di una transazione conciliativa dei diversi diritti.

In questo intendimento la Commissione parlamentare incaricata di esaminare il disegno di legge del Governo preparava, d'accordo con questo, un contro-progetto che feci mio e che sta ora dinanzi a voi.

Con esso si dichiararono abolite le decime agrigentine: e mentre il Demanio e il Fondo culto rinunziano a qualunque indennizzo potesse loro spettare, si accorda invece ai canonicati percipienti della Cattedrale di Girgenti un adeguato compenso in rendita pubblica per risarcirli del danno che vengono a risentire. La somma a ciò occorrente è posta, con alcuni temperamenti, a carico dei fondi rustici situati nel territorio decumano.

Queste le linee generali del progetto, che mi auguro vorrete onorare dei vostri suffragi.

(Segue il testo del disegno di legge) (1).

---

(1) Il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati è identico a quello presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti di accordo col Ministro delle Finanze, da noi riportato a pag. 190 del volume in corso.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili.*

Roma 1905. — Tip. Editrice Romana, V. Fressa 59-61

GLI ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI
ed i progetti di riforma

MEMORIE ED APPUNTI. (1)

SOMMARIO: 1. Istituzione e norme fondamentali per gli Economati generali dei benefici vacanti. — 2. Mancanza di uniformità e primi cenni di unificazione. — 3. Desideri di riordinamento. — 4. Classificazione dei progetti di riforma. — 5. Primo progetto dell'on. Pisanelli. — 6. Secondo progetto dell'on. Pisanelli. — 7. Progetto dell'on. Vacca. — 8. Progetto dell'on. Corsi. — 9. Progetto degli on. Cortese e Sella. — 10. Progetto degli on. Borgatti e Scialoia. — 11. Progetto dell'on. Ferrara per la liquidazione dell'asse ecclesiastico. — 12. Art. 6 della legge 15 agosto 1867, n. 3848. — 13. Progetto per la legge delle Guarentigie pontificie. — 14. Proposte dell'on. Peruzzi e dell'on. Vigliani. — 15. Progetto dell'on. Mauri. — 16. Altri voti e desideri. — 17. Dichiarazioni degli on. Depretis e Mancini. — 18. Progetto dell'on. Villa. — 19. Progetto dell'onorevole C. Cadorna. — 20. Progetto dell'on. Tajani. — 21. Condizioni degli Economati generali e possibili riforme - Regolamento di contabilità - *(Conversione in rendita pubblica dei beni parrocchiali).* — 22. Nuovi studi (on. Ferraris, Chimirri, Bonacci, Serena). — 23. Inizi di riforme (anno 1893). — 24. Contributo degli Economati generali dei beneficii vacanti alle spese per la sorveglianza governativa. — 25. Riforme e studi dell'on. G. Costa. — 26. Regolamento del 2 marzo 1899, n. 64. — 27. Continua. — 28. I conti consuntivi degli Economati generali e la Giunta generale del bilancio - Legge 25 maggio 1905, n. 206. — 29. Cenno retrospettivo sull'osservanza dell'art. 6 della legge 15 agosto 1867, n. 3848. — 30. Osservazioni della Sotto Giunta del bilancio. — 31. Controllo della Corte dei Conti - Commissioni per la riforma degli Economati. — 32. Conclusione.

1. Come è noto, l'esercizio del regio diritto di possesso e di amministrazione dei benefici vacanti, conservato come prerogativa sovrana dall'art. 18 dello Statuto fondamentale del Regno, si volle col R. Decreto del 26 settembre 1860, n. 4316, uniforme in tutto lo Stato (art. 1), affidato per l'amministrazione dei benefici vacanti ad Economi generali, dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia (art. 3), assistiti da subeconomi (art. 4), ma riservando specialmente agli Economi generali l'amministrazione delle Mense

(1) Essendo in corso studi e progetti di riforma circa gli Economati Generali dei benefici vacanti, crediamo opportuno di pubblicare ora sugli Economati medesimi anche questo scritto di persona competentissima in materia.

Nota della redazione.

Vescovili vacanti (art. 4), e fu anche determinata la destinazione dei redditi dei benefici vacanti, detratte le spese di amministrazione e la concessione di un equo assegno ai nuovi investiti, a migliorare le condizioni dei parroci e dei sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di restauro delle chiese povere e ad altri usi di carità (art. 2).

Seguì poco dopo il promesso Regolamento approvato col R. Decreto del 16 gennaio 1861, n. 4608, che spiegò, completò e forse cominciò a modificare alcune delle disposizioni fondamentali. Sono con questo Regolamento confermate ed in parte ripetute le disposizioni del precedente R. Decreto, spiegando che gli Economi generali « concentrano in sè l'amministrazione dei benefici vacanti di ogni genere (art. 2), vigilano sull'amministrazione dei benefici pieni, delle chiese, delle pie istituzioni ad esse annesse (art. 3) e che nessun beneficiato sia messo in possesso del beneficio ove non abbia prima ottenuto il regio placito (art. 4). Ove trovassero resistenza potranno ottenere, sia dal Pubblico Ministero, sia dai giudici locali, l'appoggio legale (art. 7). I *frutti netti* di tutti i benefici vacanti debbono essere raccolti e custoditi dagli Economi generali a disposizione del Ministero della Giustizia (art. 9). Agli Economi generali fu con questo Decreto imposto l'obbligo di presentare nel novembre di ogni anno un bilancio attivo e passivo al detto Ministero (art. 10), oltre un rendiconto annuale indicando gli usi ai quali potrebbero essere applicati i frutti disponibili dei beneficii vacanti da loro amministrati, secondo le norme stabilite dall'art 2 del R. Decreto 26 settembre 1860 (art. 11). » Rimasero in vigore le antiche norme e pratiche amministrative nelle diverse regioni (art. 16 e 17) e furono istituiti Economi generali in Torino, Firenze, Bologna, Parma, Modena e Cagliari, ma questi ultimi tre uffici ebbero corta vita.

Per l'applicazione di questo Regolamento si ebbero le Istruzioni ministeriali del 9 marzo 1861, che dal nome del Ministro che le impartì furono dette *Istruzioni Cassini.*

Le amministrazioni economali così istituite avrebbero dovuto essere nella mente del legislatore assai ristrette, ed infatti con l'articolo 18 di questo Regolamento fu disposto che: « Presso gli Economi generali potranno essere istituiti uffizi di Segreteria e

di Tesoreria, *ove ne sorga il bisogno* ». Ma in forza di queste medesime disposizioni esse vennero mano a mano sviluppandosi e allontanandosi molto dal loro ordinamento originario, anche per la sorveglianza sull'amministrazione dei benefici pieni di ogni genere, delle chiese e delle pie istituzioni annesse (art. 3 del R. Decreto 16 gennaio 1861, n. 4608) e per le autorizzazioni alle alienazioni e a tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di tutti gli istituti ecclesiastici (Cod. civ. art. 434, legge 5 giugno 1850, R. Decreti 22 marzo 1866, n. 2832 e 19 ottobre 1893, n. 586).

2. Il ricordato Regolamento del 16 gennaio 1861 non ebbe generale applicazione come avrebbe voluto il precedente Decreto del 26 settembre 1860, perchè all'Economato generale di Napoli fu poi provveduto con apposito Regolamento approvato con R. Decreto dell'8 dicembre 1861, n. 373, e per l'Economato generale di Sicilia con altro Regolamento approvato con R. Decreto del 23 dicembre 1865, n. 2747, ma che per controversie col Demanio non potè avere piena esecuzione che in forza del successivo R. Decreto del 18 ottobre 1869, n. 5323, con effetto del 1 gennaio 1870. Per ultimo fu istituito con R. Decreto del 22 novembre 1866, n. 3325, l'Economato generale dei benefici vacanti in Venezia, per le provincie venete, secondo i ricordati RR. Decreti del 26 settembre 1860 e 16 gennaio 1861. Inoltre, come già si è avvertito, il surriferito R. Decreto del 26 gennaio 1861 lasciò sussistere tutti gli usi locali, e, soltanto per la soppressione degli Economati generali minori si ebbe una estensione delle norme vigenti presso gli Economati generali maggiori ai quali furono aggregati (1).

Perciò l'uniformità proclamata dal Regio Decreto 26 settembre 1860, si ebbe soltanto nell'estensione della sovrana prerogativa « senza divario ai benefici maggiori o minori, senza distinzione veruna circa la natura dei benefici medesimi » (art. 1).

Un tentativo di Regolamento unico si ebbe in quello per la contabilità degli Economati generali, approvato con R. Decreto

(1) Per la storia degli Economati generali vedasi in questa RIVISTA, vol. IV, pag. 641 : — G. AZZOLINI, *L'Amministrazione dei benefici vacanti in Italia*, note storiche.

26 novembre 1874, ma che lasciò sussistere accanto ad esso le antiche norme contabili.

Una promessa di unificazione aveva preceduto, come vedremo meglio in seguito (n. 17), e fu confermata col R. Decreto del 7 novembre 1877, n. 4182, provocato dal Guardasigilli on. MANCINI, ma esso si limitò a distinguere gli Economati generali in due classi (art. 1), nell'erigere il subeconomato di Roma in delegazione dell'Economato generale di Firenze per la provincia Romana (art. 2), e nell'ordinare la istituzione di Consigli d'Amministrazione in tutti gli Economati generali (art. 3), ma in questo rimase inosservato!

3. È facile comprendere come in tale stato di cose fosse permanente e vivo il desiderio di un riordinamento di queste amministrazioni, contrastato però e tenuto sospeso dalle discussioni nel passato assai frequenti circa il promesso riordinamento della proprietà beneficiaria, essendo chiaro come tale riordinamento, od anche semplici modificazioni al suo modo di essere debbano necessariamente avere la propria ripercussione sull'ordinamento o almeno sulle funzioni assegnate alle amministrazioni economali.

Senza entrare in apprezzamenti polemici e salvo accennare più innanzi quanto poi fu fatto per unificare e migliorare l'amministrazione economale, non sarà inutile, ora che nuovamente si parla di riforme, ricordare la serie dei progetti all'uopo finora presentati.

4. Giova avvertire subito come fra questi progetti occorra distinguere quelli che erano diretti principalmente al riordinamento della proprietà ecclesiastica e che per riflesso colpivano l'Amministrazione economale, sebbene talvolta in essi neppure considerata, e quelli che più propriamente e direttamente miravano al riordinamento degli Economati generali.

5. Seguendo l'ordine cronologico sarebbero da ricordare i progetti pei concordati diretti a risolvere la questione romana (1), ma volendo stare nel campo positivo si incontra soltanto più tardi, cioè nell'anno 1863, un cenno di studi del Guardasigilli on. PISANELLI, « rivolti a trovare modo acciò il patrimonio ecclesiastico, in un tempo non remoto, basti a sè medesimo, provveda alle necessità

(1) SCADUTO, *Santa Sede, Dig. It.*, pag. 449 e seg.

del culto ed alla decorosa sussistenza del clero, senza aggravio del bilancio dello Stato »; e come avviamento a tale scopo pensavasi di riordinare e di istituire, ove mancavano, le amministrazioni parrocchiali sull'esempio delle fabbricerie, istituite nei territori di Genova, Parma e Piacenza col Decreto imperiale del 30 dicembre 1809 (1).

Non consta se si pensasse ad ampliare in conseguenza di ciò le attribuzioni di codeste amministrazioni ed a regolare, rispetto ad esse, la competenza degli Economati generali; ma pare che appunto a quest'epoca risalga il progetto di fondere in uno solo i patrimoni e le rendite di tutti gli Economati generali e che il Governo si sia occupato di tale progetto senza farne nulla per ragioni di convenienza estrinseca e per riguardo alla Santa Sede (2). Ma anche indipendentemente da questa circostanza sta il fatto, che il progetto relativo alle fabbricerie, preparato dall'on. PISANELLI col mezzo di apposita Commissione, rimase negli archivi del Ministero (3).

6. Il primo progetto di legge per la « soppressione di corporazioni religiose e disposizioni sull'Asse ecclesiastico », presentato alla Camera dei deputati dal Guardasigilli on. PISANELLI (tornata 18 gennaio 1864) (4), costituiva coi beni degli enti ecclesiastici, dei quali proponeva la soppressione, « *un fondo speciale pel culto* », cui destinava anche i beni già devoluti dalle leggi precedenti alla Cassa ecclesiastica, che veniva abolita (art. 9), e ne affidava l'amministrazione all'Economato generale del luogo ove avevano sede gli enti morali soppressi, ma sotto la direzione del Ministro dei culti e con l'assistenza di apposito Consiglio locale, in modo distinto e separato dalla gestione dei fondi attribuiti all'Economato stesso, per effetto del Regio Decreto 16 settembre 1860, n. 4314

(1) Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, 30 marzo 1863, n. 19770 ai Prefetti (*Raccolta delle circolari del Ministero di Grazia e Giustizia*, I. 176).

(2) Giornale *La Perseveranza*, Milano 15 novembre 1874, n. 54077, contrario a tale fusione.

(3) *Atti Parlamentari*, Camera dei deputati, Legisl. IX, sess. 1865-66, Doc. n. 12, pag. 57.

(4) *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, Legisl. VIII, Sessione 1863, Doc. n. 159.

(art. 10). Uno speciale regolamento avrebbe poi determinate agli Economati generali le norme per l'amministrazione del Fondo per il culto, per il Consiglio locale suaccennato, per il passaggio agli Economati delle attribuzioni affidate alla Cassa ecclesiastica, nonchè per la divisione, in ragione della provenienza, delle rendite spettanti a ciascun distretto economale (art. 27).

Queste disposizioni furono testualmente conservate nel progetto modificato dalla Commissione parlamentare (relazione dell'on. CORTESE) 7 luglio 1864 (Doc. n. 159-A).

7. Fu poi questo progetto nello stesso anno ritirato dal Governo che ne presentò uno nuovo (1), il quale disponeva anch'esso la formazione di « un *fondo speciale per il culto,* che sarà amministrato, sotto la direzione del Ministro dei culti, dagli Economati generali dei benefici vacanti » (art. 21), ma non accennavasi, come nel precedente progetto, all'assistenza di un Consiglio locale, nè a speciali regolamenti; però neppure erano devoluti agli Economati generali i beni della Cassa ecclesiastica e neppur tutti quelli provenienti dalle divisate soppressioni di enti religiosi, perchè, a differenza del precedente progetto, si prefiggeva di volgerne una buona parte a profitto dello Stato.

Nondimeno, ritenevasi di provvedere per tale modo in misura sufficiente ai bisogni del culto, liberando da ogni onere il bilancio dello Stato, e non ostante questa separazione prescrivevasi che sull'amministrazione e sulla erogazione del Fondo per il culto annualmente fosse fatta dal Ministro dei culti una relazione al Re, che doveva essere distribuita al Parlamento e pubblicata nel foglio ufficiale (art. 23).

8. La Commissione parlamentare incaricata di riferire su questo progetto (Relatore CORSI) ne presentò uno in tutto nuovo (2) allargando molto il campo dei suoi, studi onde venne a compren-

---

(1) Progetto di legge presentato dal Ministro di grazia giustizia e culti (VACCA) e dal Ministro delle finanze (SELLA) nella tornata del 12 novembre 1864 « Soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali ed ordinamento dell'Asse ecclesiastico ». *Atti parlamentari,* Camera dei deputati, Sess. 1863-64, Doc. n. 159-B.

(2) Camera dei deputati, tornata del 12 novembre 1864 (*Atti parlamentari,* Sess. 1863-64, n. 159-c).

dere il riordinamento, se poteva meritare tal nome, di tutta la proprietà ecclesiastica.

Per assicurare l'autonomia dell'Amministrazione civile del culto, toglieva la proprietà agli enti ecclesiastici trasferendola nella comunione cattolica delle diocesi e delle parrocchie, rappresentate da una congregazione diocesana o parrocchiale (art. 1). A queste *opere* erano devoluti fra gli altri anche i beni degli « Economati generali o di altre amministrazioni di enti vacanti che perciò erano soppressi (art. 5, n. 3).

9. Ma il progetto fu poi ritirato dal Governo, che soltanto un anno dopo (13 dicembre 1865) presentò quello (1) che solo in parte divenne la legge del 7 luglio 1866, n. 3036. Ivi si proponeva anche di dare regole per tutti gli enti conservati, di diminuire il numero delle mense vescovili ed arcivescovili in relazione alla circoscrizione amministrativa, e di diminuire quindi i Seminari ed i Capitoli (art. 11), di convertire in rendita pubblica i beni immobili degli altri enti conservati (art. 40-42) e di scrivere addirittura un codice di polizia ecclesiastica (Tit. II).

Per la parte che interessa il nostro argomento è da ricordare che presso ogni Chiesa parrocchiale o cattedrale avrebbesi dovuto costituire una Fabbriceria per la rappresentanza e l'amministrazione delle temporalità della Chiesa e delle istituzioni annesse e che, per i beneficiati e gli enti ecclesiastici riconosciuti dalla legge, dichiaravasi che nel godimento dei beni ecclesiastici essi avrebbero avuti i diritti e gli obblighi dell'usufruttuario. Non era fatta parola degli Economati generali, ma affermavasi che nulla era innovato ai diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria (art. 93).

La Commissione parlamentare (Relatore on. Raeli) ravvisò in questa parte del progetto una ripetizione non necessaria di disposizioni vigenti e poco conveniente per farne un codice, onde, sebbene lo esaminasse dettagliatamente e tributasse plauso al complesso del progetto, propose lo stralcio di tutte le disposizioni

---

(1) *Atti parlamentari,* Camera dei deputati, Legisl. IX, Sess. 1865-66, Doc. n. 12. « Soppressione delle Corporazioni religiose e di altri enti morali ecclesiastici: ordinamento e conversione dell'Asse ecclesiastico » (Ministro di grazia e giustizia e dei culti, on. Cortese, Ministro delle finanze, on. Sella).

riformatrici gli enti ecclesiastici, che sarebbero stati conservati, rimettendo a tempi più propizi la esplicazione dei principii cui si deve informare il diritto pubblico ecclesiastico (1).

10. Fu tale proposta accolta dal Parlamento. Però nell'anno successivo (17 gennaio 1867) un nuovo progetto, che non ebbe seguito, informato a criterii affatto differenti, e distinto in due titoli si proponeva la « *Libertà della Chiesa* » (Tit. I) e la « *Liquidazione dell'Asse ecclesiastico* » (Tit. II) da dividersi fra lo Stato e la Chiesa Cattolica, mediante una convenzione finanziaria col conte Langrand-Dumonceau (2).

11. Un nuovo progetto per la liquidazione dell'asse ecclesiastico, assicurando determinati vantaggi allo Stato, fu poco dopo (14 maggio 1867) presentato dal Ministro delle finanze (on. FERRARA) (3), e la Commissione parlamentare (Relatore on. L. FERRARIS) questa volta ampliò il progetto per la soppressione di altri enti ecclesiastici omessi dalla precedente legge (7 luglio 1866, n. 3036), onde fu condotta ad esaminare se fosse da profittare della occasione per riformare le circoscrizioni parrocchiali e vescovili, ma rinunciò ad approfondire l'argomento e si limitò a proporre che per l'avvenire si provvedesse soltanto agli arcivescovadi lasciando vacanti le mense vescovili (4).

Ma anche di questa proposta rimase nel progetto (5), divenuto poi la legge del 15 agosto 1867, n. 3848, soltanto quanto è prescritto nell'art. 6 di essa per conservare ai redditi di vacanza delle mense vescovili la destinazione data dal R. Decreto 26 set-

---

(1) *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, Sess. 1865-66, 16 aprile 1866, Doc. n. 12-A, pag. 5.

(2) *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, Legisl. IX, Sess. 1866-67, Doc. n. 29; Ministro di grazia, giustizia e dei culti on. BORGATTI, Ministro delle finanze on. SCIALOJA.

(3) *Ibidem*, Legisl. X, Sess. 1867, Doc. n. 63.

(4) *Ibidem*, n. 63-A, pag. 22.

(5) Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 luglio 1867, fu presentato nel giorno successivo al Senato (Sess. 1867, Doc. n. 50) dal Ministro delle finanze (on. RATTAZZI) e da quello di grazia e giustizia (on. TECCHIO) Accolto favorevolmente dall'Ufficio centrale (Doc. n. 756-A), relatore l'on. C. CADORNA, fu approvato dal Senato il 12 agosto 1867.

tembre 1860, n. 4314, aggiungendo l'obbligo di presentare annualmente al Parlamento il conto dell'erogazione di quei redditi.

12. Non occorre indugiarci a rilevare quanto sia monca ed imperfetta la dicitura di questa disposizione, salvatasi dal naufragio di tutte le altre proposte con le quali poteva forse essere coordinata, onde, come già troppo di frequente ora si incontra nella nostra legislazione, porta le tracce della improvvisazione e della impreparazione, propria delle discussioni parlamentari.

Infatti qui si accenna soltanto alle rendite delle mense vescovili, come per l'antica regalia, mentre dal Regio Decreto del 26 settembre 1860 essa fu estesa in *modo uniforme* e *senza divario* su tutti i benefici *maggiori* e *minori* di qualunque natura. Neppure si comprende come in quel tempo di più vivo fervore per la separazione della Chiesa dallo Stato, si pretenda questo primo, imperfetto rendiconto al Parlamento di erogazioni di rendite, che non sono dello Stato, nè dei contribuenti, e che la regalia cui potevano essere devoluti, mai fece proprii, lasciandole alla loro naturale destinazione, ma volle di propria autorità regolarne e disciplinarne la erogazione.

Soltanto potrebbe ammettersi che involontariamente riviva nascosto in questa disposizione un antico pensiero regalistico o giurisdizionalistico di cui quei legislatori non seppero spogliarsi, oppure che già vi si manifesti la diffidenza parlamentare contro il Governo, la quale avrebbe dovuto estendersi a tutti gli altri istituti ecclesiastici e a tutte quelle Amministrazioni, che, non essendo dello Stato, sono dallo Stato vigilate o regolate.

13. Il progetto ministeriale per la legge detta poi delle guarentigie pontificie non conteneva alcuna disposizione innovatrice per la proprietà ecclesiastica, e dichiarava mantenuti il *R. placet* ed il *R. exequatur* « per la esecuzione delle provvisioni relative alla proprietà e destinazione delle temporalità di enti o di istituti ecclesiastici (art. 17) » (1).

Ma la Commissione parlamentare, che esaminò quel progetto, (Relatore on. R. Bonghi) lo giudicò in questa parte imperfetto.

---

(1) *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, Legisl. XI, Sess. 1870-71, 9 dicembre 1870, n. 31.

Discusse quindi la questione della proprietà ecclesiastica ponendo per base la libertà della Chiesa da concedersi però con tali cautele che impedissero alla Chiesa stessa di corrompersi e di volgere in danno e corruzione tutta la efficacia morale, che naturalmente possiede per beneficare e migliorare. Ma tratteggiato così largamente il problema da risolvere, politicamente più che sotto l'aspetto economico ed amministrativo, concluse, preoccupata dalla sua vastità e dalla sua importanza, rinviando ad una legge ulteriore tutta la trattazione e la risoluzione della materia. Modificato per altre ragioni l'articolo surriferito, che era divenuto il 16°, aggiunse apposito articolo (art. 17) col quale avrebbe voluto stabilire che si sarebbe « provveduto per l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel regno, per la creazione degli enti giuridici, nei quali sia da riconoscere il diritto di rappresentarla, per la distribuzione tra essi del rimanente asse ecclesiastico, e per *l'abolizione delle amministrazioni governative* del Fondo del culto, e degli *Economati regi,* non che del Ministero dei culti e delle spese di culto iscritte in bilancio » (1).

14. Nella Camera dei Deputati si manifestò allora una forte corrente per l'immediato riordinamento della proprietà dell'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici conservati. A tale fine era diretta la proposta dell'on. PERUZZI, firmata dall'on. MINGHETTI e da altri 76 deputati per un emendamento al surriferito art. 17 del progetto della Commissione parlamentare.

Questa proposta rievocava in certa misura i progetti della Commissione parlamentare dell'anno 1864, e portava anch'essa alla soppressione degli Economati generali, sostituiti nelle attribuzioni amministrative da Congregazioni diocesane e parrocchiali (2).

---

(1) *Ibidem,* 21 gennaio 1871, n. 31-A.

(2) *Camera dei deputati,* Sessione 1870-71, prima della legislatura XI. Ordini del giorno, controproposte ed emendamenti intorno al progetto di legge sulle guarentigie ecc., n. XVII, pag. 5, (Relazione dell'on. ACCOLLA). - *Atti ufficiali del Parlamento It. Camera dei deputati,* 16 marzo 1871, pag. 801, 802 - SCADUTO, v. SANTA SEDE, *Digesto Italiano,* pag. 559, 666 e seguenti, v. ivi, la bibliografia n. 315, nota 4 - e contro questo progetto: PIOLA GIUSEPPE, lettera al giornale *La Perseveranza,* Milano, 16 febbraio 1871, n. 4038, e nel giornale

Questa proposta non fu accolta nè dal Governo, nè dalla Camera dei deputati, che approvò l'articolo surriferito come era stato formulato dalla Commissione. Se non che l'ufficio centrale del Senato ritenne di renderlo *più netto e più compressivo* formulandolo quale è poi rimasto nel testo, l'art. 18 della legge delle guarentigie (13 maggio 1871, n. 214).

Nondimeno il sen. VIGLIANI, nella tornata del 1 maggio 1871, aveva proposto a quell'articolo un emendamento, firmato da molti ed autorevoli senatori, che si ravvicinava alla proposta della Commissione parlamentare. È da notare però che nel proposto emendamento non si faceva cenno della creazione di nuovi enti giuridici per rappresentare la proprietà ecclesiastica, ma tuttavia si dichiarava che al riordinamento, alla conservazione ed all'amministrazione di essa, doveva essere provveduto « mediante *l'abolizione* delle Amministrazioni governative degli *Economati Regi* e del Fondo pel culto, e la *conveniente distribuzione* fra gli enti ecclesiastici *dei patrimonii degli Economati* e di ogni residuo disponibile del Fondo pel culto ». Non fu accettata questa proposta dal Governo considerando qual vita sarebbe rimasta alle Amministrazioni delle quali era così pronunciata la soppressione ed osservando che « se una istituzione non ha più ragione d'esistere, anzichè condannarla a morire e conservarle intanto una vita effimera e stentata, meglio è distruggerla ».

15. Altro progetto per la istituzione di Deputazioni diocesane e parrocchiali a scopi semplicemente amministrativi, accompagnato da relazione del Sen. ACHILLE MAURI, è ricordato con la data del 10 agosto 1872, ma non ebbe seguito.

16. Non per questo l'argomento fu abbandonato, e tanto nelle effemeridi politiche, nelle riviste, nelle discussioni parlamentari fu più volte con diversi intenti invocato il riordinamento della proprietà ecclesiastica ed intorno ad esso si sbizzarirono le passioni politiche e le fantasie dei pubblicisti, senza che sia ancora apparso uno studio positivo e pratico, col quale si affermi ciò che veramente si vuole, ciò che sia possibile di ottenere.

L'Opinione, 6 marzo 1871, n. 65 contro i calcoli contenuti nella relazione dell'on. ACCOLLA, e 15 marzo 1871, n. 74, in difesa degli Economati generali contro la detta relazione.

Nei precedenti parlamentari anteriori alla legge detta delle guarentigie pontificie, vedemmo chiare le tracce di una riforma, non solo della proprietà, ma anche dell'ordinamento e della circoscrizione ecclesiastica, per quell'intimo nesso che la chiesa visibile ha coi suoi beni; ed in quei progetti potremmo anche trovare segni di affinità con la legge di separazione testè promulgata in Francia.

Ma non è questo il nostro studio, bensì di delineare possibilmente come fra questi diversi ed indefiniti desiderii si sia mantenuta e delineata l'amministrazione economale dei benefici vacanti.

Ci limitiamo perciò a ricordare soltanto la discussione avvenuta nella Camera dei deputati dall'1 all'8 maggio 1875, chiusa con l'approvazione dell'ordine del giorno dell'on. BARAZZUOLI, nei termini seguenti: « La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni « del Ministro dell'Interno intorno all'indirizzo della politica eccle- « siastica; fidente che il Ministero applichi con fermezza a tutela « dei diritti dello Stato, le leggi che ne governano le relazioni « con la Chiesa, e che presenterà la legge richiesta dall'art. 18 « della legge 13 maggio 1871, passa all'ordine del giorno ».

17. Questo richiamo al più vigoroso esercizio e alla difesa dei diritti dello Stato verso la Chiesa, diritti dei quali la ricordata legge del 13 maggio 1871 ha preannunciata la totale rinuncia, è stato sempre frequente da quella parte della Camera dei deputati, che per indole sua dovrebbe invocare la più aperta separazione; ma, come ne abbiamo attuale esempio in Francia, ciò non è senza reticenze e riserve.

Così infatti nel programma ministeriale esposto nella seduta parlamentare del 28 marzo 1876, furono promesse « formali « proposte di legge per risolvere le questioni su questa materia « rimaste in sospeso, per regolare l'amministrazione dei beni della « Chiesa, *affinchè l'associazione spirituale dei cattolici*, rimanga un « fatto spontaneo vivificato dall'ingerenza laicale (1).

Nell'anno successivo il Ministro Guardasigilli, on. MANCINI, presentando alla Camera dei deputati (13 giugno 1877) i ren-

---

(1) *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni*, Legisl. XII, Sess. 1876.

diconti degli Economati generali per l'anno 1875 (1), annunciò per la prima volta i suoi intendimenti sul riordinamento organico e la riforma degli Economati generali. Ricordò la soverchia condiscendenza ad accidentali convenienze e come si fosse adottato nuovo sistema non concedendo il R. Exequatur a chi non ne avesse fatto domanda, nè il R. Placet a bolle di Vescovi che non avessero ottenuto il civile riconoscimento delle loro nomine, e come ciò avesse prodotto buon effetto, ed anzi fossero cresciute le concessioni ond'erano diminuite le rendite dei benefici vacanti. Ciò offriva nuovo argomento ed impulso allo studio della riforma organica degli Economati generali anche per togliere differenza fra essi. Proponevasi quindi: *a)* di ridurre e limitare gli *organici* di ogni Economato generale proporzionandoli alle diminuite (?) cure amministrative e per ottenere economia nella spesa per il personale; *b)* di stabilire regole uniformi per le diverse amministrazioni; *c)* di accrescere nelle medesime le garantie di una regolare amministrazione e di un buon servizio. Compiuti gli studii su tali argomenti ripromettevasi di presentare alla firma di S. M. li Re un decreto per operare siffatto riordinamento organico e la riforma degli Economati generali, dichiarando che questa riforma avrebbe rassegnata alla Camera dei deputati. Ma si ebbe soltanto il R. Decreto del 7 novembre 1877, n. 4182, sopra ricordato (n. 3) e di cui vedremo fra breve (n. 24) la fine.

18. Un progetto di riordinamento amministrativo della proprietà ecclesiastica, che portava alla soppressione degli Economati generali, fu presentato (31 maggio 1880) dal Guardasigilli on. VILLA (2).

La relazione che lo precede, insolitamente sobria, lascia incerti alcuni punti del progetto e alcune ragioni di esso, sebbene principa-

---

(1) *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Legisl. XIII, Sess. 1876-1877, Doc. n. XXI.

(2) *Ordinamento e unificazione dei servizi di giurisdizione, di polizia ecclesiastica, d'amministrazione e liquidazione del patrimonio ecclesiastico.* Disegno di legge ripresentato dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti nella tornata 31 maggio 1880, perchè quello già presentato nella tornata del 19 aprile dello stesso anno non potè essere preso in esame e neppure distribuito per l'avvenuto scioglimento della Camera dei deputati. *Atti parlamentari*, Legisl. XIV, Sess. 1ª (1880), Camera dei deputati, Doc. n. 46.

lissima e determinante sia quella d'ottenere economia e semplificazione di servizii.

Secondo questo progetto doveva essere costituita nel Ministero di Grazia e Giustizia *una direzione generale per gli affari dei culti* (art. 1), alla quale sarebbero state affidate tutte le attribuzioni governative in materia ecclesiastica, l'amministrazione e liquidazione del Fondo per il culto e degli *Economati generali*, l'esercizio della regalia sui benefizi conservati e la relativa amministrazione nei periodi di vacanza (art. 2). Si sopprimevano i subeconomi e sino ai provvedimenti definitivi per il riordinamento, l'amministrazione e la conservazione della proprietà ecclesiastica, la gestione dei benefici parrocchiali e coadiutoriali vacanti era affidata alle fabbricerie, opere o maramme e, dove esse mancavano, alle amministrazioni comunali (art. 4), perchè non avendo fatto le Fabbbricerie ovunque buona prova, non sembrò prudente estenderne, come proponevano i precedenti progetti, la istituzione, salvo avvisare alle cautele necessarie per una retta gestione.

Se ne argomenta quindi, e ciò pare anche giustificato da un cenno fugace nella relazione ministeriale che alla Direzione generale sarebbe rimasta affidata, quasi rimembranza storica, l'amministrazione diretta delle mense vescovili e dei canonicati vacanti.

Una notabile immutazione si recava poi al diritto di regalia ampliando talune disposizioni già vigenti nelle provincie napoletane e cioè con la rinuncia ad esercitarlo sui benefici parrocchiali e coadiutoriali forniti di redditi annui inferiori alle lire 800, ma sostituendovi un prelevamento percentuale sulle rendite dei detti benefici forniti di maggiori rendite (art. 5). Di questa innovazione, neppure come tale enunciata, non erano dette esplicitamente le ragioni. Era però abbastanza evidente l'intendimento di lasciare a vantaggio di ogni singola chiesa il maggior avanzo ottenuto sulle sue rendite durante la vacanza. Ma poichè in tal guisa, pur calcolando le economie sperate dal divisato riordinamento, sarebbero notabilmente diminuiti i proventi della regalia, sarebbe stato opportuno di determinare gli obblighi che conservava lo Stato e quali sarebbero ricaduti sui benefici in correspettivo dei maggiori proventi ad essi lasciati.

Fra la Direzione generale per gli affari dei culti ed il Tesoro

dello Stato, sarebbe stato aperto un conto corrente per il servizio delle riscossioni e dei pagamenti (art. 11) e gli uffizi provinciali finanziari avrebbero amministrate le rendite locali alla dipendenza della detta Direzione generale (art. 12).

La proprietà immobiliare degli Economati generali sarebbe stata convertita in rendita pubblica coi metodi fiscali già seguiti per la conversione della proprietà ecclesiastica e la rendita, senza distinzione di provenienza, sarebbe stata intestata tutta alla Direzione generale (art. 6). Invece si concedeva il termine di cinque anni alla vendita e conversione in rendita pubblica dei beni immobili delle parrocchie e delle coadiutorie (art. 7). Ed ancora si prometteva un regolamento per la assunzione e dismissione di possesso, la vigilanza ed il conto di gestione dei benefizii parrocchiali e coadiutoriali in vacanza (art. 17), senza far cenno delle Mense vescovili e dei canonicati!

La nuova Direzione generale avrebbe avuto un ruolo organico proprio ed un bilancio proprio coi vantaggi e privilegi già concessi alla attuale Direzione generale del Fondo per il culto (art. 13 a 16) onde sarebbe stata una amministrazione autonoma.

19. Così si giunse al progetto, assai noto, compilato dal Sen. C. Cadorna per la Commissione reale, nominata con R. Decreto del 12 marzo 1885 su proposta del Guardasigilli on. Pessina (1), che, riaccostandosi al ricordato progetto parlamentare dell'anno 1864, allargò il campo delle speculazioni dottrinali, specialmente per la preoccupazione di volere dare nuova vita civile agli enti ecclesiastici e di dichiarare la separazione dell'ufficio dal beneficio onde laboriosamente si proponeva, a differenza del progetto dell'anno 1864, il riconoscimento di *enti morali civili* e di *beni del culto cattolico* in quanto « gli enti destinati al detto culto (fossero) legittimamente eretti a persona civile e giuridica, e i beni legittimamente destinati a servizio del detto culto ». E tuttavia si insisteva nella proposta di dare vita anche ad opere parrocchiali e diocesane da sostituire in tutto all'opera degli Economati generali.

---

(1) *Relazione e disegno di legge sull'ordinamento di enti morali civili del culto cattolico e sull'amministrazione dei loro beni* — Roma, R. Tipografia D. Ripamonti, 1887. — 2ª edizione, Roma, Eredi Botta, 1888.

Ma, come è narrato nella relazione che accompagna un nuovo progetto lasciato in corso di studio dal Ministro Guardasigilli on. TAJANI, (marzo 1887), l'accennato progetto del Sen. CADORNA, compilato col concorso di una Sotto-commissione come sintesi dei propri lavori, non potè essere esaminato dalla intera Commissione, perchè questa non si trovò più in numero legale e siccome col 31 marzo 1887 cessavano i suoi poteri, già prorogati fino a quella data con apposito Decreto Reale, gli intervenuti all'adunanza del 15 marzo 1887 opinarono di limitarsi a comunicare al Ministro, per le sue determinazioni, la relazione ed il disegno di legge già approvati dalla Sotto-commissione.

20. Fu perciò che il Ministro, on. TAJANI, per non ritardare le attese riforme erasi indotto ad accettare quel disegno di legge e di farne oggetto, con alcune modificazioni, di una proposta di legge che intendeva di presentare al Parlamento. Ne aveva cominciata un'ampia relazione, ma, come è detto in una nota, essa poi si completa con brevissimi ragguagli perchè, sopraggiunta la crisi ministeriale del marzo 1887, l'on. TAJANI rassegnò le dimissioni da Ministro di Grazia e Giustizia (1).

Non occorre indugiarci maggiormente su questo progetto, il quale non è in sostanza che la riproduzione di quello dell'onorevole CADORNA, che sebbene assai elaborato e preceduto da ampia e studiata relazione, rimase oggetto di discussioni fra gli studiosi, ma non ebbe alcun pratico effetto perchè anche esso, nell'occasione e col pretesto del riordinamento della proprietà ecclesiastica, proponeva innovazioni anche nelle nomine agli uffici

---

(1) *Disegno di legge per il riordinamento, la conservazione e l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche del Regno* (art. 18 della legge 13 maggio 1871) lasciato in corso di studio dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti TAJANI, marzo 1887, Roma, Stamperia Reale, D. Ripamonti. — È un volume di 253 pagine in formato 8° grande perchè, contiene anche la relazione ed il progetto del Senatore C. CADORNA, ma non apparisce in quale anno sia stato stampato ed è curioso che, se l'ultima adunanza della Commissione fu nel giorno 15 marzo, come ivi è detto, e nel mese medesimo l'on. TAJANI lasciò il Ministero, non si sa come già avesse potuto rivedere e modificare il progetto, preparare la relazione fino a pag. 45, nè risulta chi poi l'abbia condotta sino alla pag. 65 e curata la stampa!

ecclesiastici, ingerenza dei laici nei beni e nella Chiesa, mirando a renderne possibile una riforma interna.

Pare superfluo di avvertire come tutti i progetti finora accennati abbiano per comune caratteristica e naturale conseguenza in relazione all'art. 18 della legge sulle guarentigie pontificie, l'abbandono o il tacito annullamento della prerogativa regia sancita dall'art. 18 dello Statuto in materia beneficiaria.

21. Non cessarono però le sollecitazioni perchè fosse mantenuta la promessa fatta col ricordato art. 18 della legge delle Guarentigie pontificie o affinchè, anche senza sciogliere codesta promessa, si procedesse almeno ad una riforma degli Economati generali sembrando che queste amministrazioni siano troppo dispendiose assorbendo esse la maggior parte delle rendite che si vorrebbero esclusivamente destinate agli scopi indicati dall'art. 2 del Regio Decreto 26 settembre 1860, n. 4314 (1).

Indubbiamente riforme e semplificazioni sono da augurare a queste amministrazioni, ordinate un po' sul vecchio e un po' sul nuovo, che sono venute mano a mano trasformandosi ed allargando tutto il campo della loro azione. Di questa ultima circostanza importantissima non pare che si tenga conto allorchè si lamenta l'eccessivo dispendio (2) e si dimentica poi che anche nei regimi più parsimoniosi, limitati alla pura semplice gestione dei

(1) Per lo stretto rapporto, già segnalato, fra le funzioni degli Economati generali e l'ordinamento della proprietà beneficiaria ricordiamo un progetto presentato alla Camera dei deputati il 10 marzo 1870, per la conversione in rendita pubblica dei beni immobili appartenenti alle parrocchie. Questo progetto non arrivò alla pubblica discussione, ma fu poi ripreso ed in gran parte trasfuso nel progetto presentato dai Ministri delle finanze (Depretis) e di grazia e giustizia (Mancini) nella tornata del 27 marzo 1877 (Sessione 1876-77, n. 88) per la conversione dei beni delle confraternite e delle parrocchie. Su questo progetto non si ebbe neppure la relazione della Commissione parlamentare. - Col suo primo articolo disponeva l'alienazione e coversione in rendita pubblica dei beni degli *Economati generali*, per opera dello Stato e con le norme, forme e correspettivi stabiliti dalla legge 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848, non comprendendosi bene, diceva la relazione ministeriale, perchè questi beni non siano stati compresi nella conversione generale disposta dal Parlamento al riguardo degli enti ecclesiastici!

(2) Ciò trovasi efficacemente dimostrato nel citato articolo dell'*Opinione*, 15 marzo 1871, n. 74.

benefici vacanti, il provento di tali aziende fu riconosciuto per sè solo insufficiente ai bisogni del culto, mentre ora una amministrazione, che lentamente, ma operosamente venne ordinandosi, ha potuto migliorare le condizioni della maggior parte degli Economati, aumentando col concorso delle accresciute rendite patrimoniali le erogazioni a favore del clero e delle chiese, ed è riescita con efficace vigilanza, se non ad impedire, certo a prevenire una maggiore dispersione della proprietà ecclesiastica da parte dei beneficiati e dei debitori.

Nonostante questo migliorato ed utile funzionamento di tutti gli Economati generali, è incontestabile che alcuni di essi, e non dei meno importanti, si dibattano fra non lievi difficoltà, mentre nel pubblico è vivo il desiderio di meglio conoscere l'andamento di queste amministrazioni, perchè intorno ad esse si sono formate idee non esatte sulla loro potenzialità finanziaria, sui loro obblighi onde si diffonde la credenza che le loro rendite siano tanto maggiori del vero e che possano dall'arbitrio ministeriale essere distratte dalla loro destinazione o meno scrupolosamente erogate, anche perchè talvolta qualche meno indovinata scelta degli agenti locali ha potuto suscitare contro di essi diffidenza e discredito.

Ma forse più che riforme generali, o come si suole dire organiche, queste amministrazioni richiederebbero cure speciali per riparare a mali antichi e troppo trascurati.

Di conseguenza, anche di fronte ai più gravi inconvenienti che possono essere lamentati in queste amministrazioni, le accennate riforme fondamentali, oltre che assai dubbie, non foss'altro perchè implicano gravi questioni politiche e di diritto pubblico, appariscono tuttora di incerta utilità, mentre acquistano sempre maggiore urgenza e valore pratico gli studi rivolti ad un miglioramento amministrativo, inteso ad agevolare l'opera già bene avviata. Vedremo meglio fra breve come queste utili riforme siano state impedite per seguire le illusorie apparenze di più ampie innovazioni, che maggiormente lusingavano l'amor proprio degli uomini politici e degli studiosi, sebbene tutte destinate ad altrettanti insuccessi.

Soltanto, come già si è accennato (n. 2), con R. Decreto

del 26 novembre 1874, non inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Governo, si ebbe un Regolamento uniforme per la contabilità degli Economati generali, che però, forse per imperfezioni rivelate dall'esperienza, non riuscì a sostituire ovunque le antiche forme contabili, più comode e meglio conosciute ed accettate.

22. Nelle relazioni annuali del Direttore generale del Fondo per il culto alla Commissione di vigilanza, su quella Amministrazione si trovano frequenti invocazioni di simili riforme col desiderio non dissimulato che qualsiasi gestione di beni ecclesiastici sia riunita ed affidata a quella Direzione generale. È un desiderio, forse prematuro, che contradice al sistema adottato con le leggi vigenti e precisamente opposto al primitivo progetto dell'on. PISANELLI, che per la esecuzione delle leggi sull'asse ecclesiastico, piuttosto che creare nuove aziende, intendeva giovarsi degli Economati generali. Tuttavia quel desiderio potrà divenire necessità allorchè, esaurito dall'Amministrazione del Fondo per il culto il suo ufficio di liquidazione, resti soltanto l'adempimento degli altri obblighi indicati nell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, adempimento che potrà e dovrà essere meglio coordinato all'azione degli Economati generali, se saranno ancora in vita, e potrà fare posto alla Direzione generale per gli affari dei culti, già delineata nel progetto dell'on. VILLA.

Molto opportunamente per entrare nel campo pratico, senza divagare fra teoriche per lo meno di dubbio valore, e nello intento assicurare almeno alcuno degli utili risultati desiderati, il Guardasigilli, senatore LUIGI FERRARIS, annunciò (anno 1891) di avere avviato studi per un riordinamento amministrativo degli economati generali, allo scopo di ottenere uniformità e semplificazione dei servizi e quindi maggiore economia, provvedendo finalmente al regolamento unico per tutti gli Economati generali, promesso coll'art. 7 del ricordato R. Decreto 7 novembre 1877, n. 4182, che riservava nuove modificazioni ai procedimenti contabili, quali l'esperienza avesse dimostrate necessarie.

Il ministro FERRARIS non fu seguito dai suoi successori immediati, che mirando a più ampii progetti nulla concretarono, lasciando anche dubitare se si fossero formati un giusto criterio dei provvedimenti da prendere.

L'on. CHIMIRRI, che immediatamente succedette (gennaio 1892) al sen. FERRARIS, dichiarando prudentemente e molto esplicitamente che non intendeva proporsi la risoluzione del problema lasciato insoluto dall'art. 18 della legge sulle guarentigie, per non esporsi ad un insuccesso come i suoi predecessori, ebbe grandi lodi per il Fondo per il culto, critiche severe per gli Economati generali, sull'opera dei quali può dubitarsi se avesse notizie ed idee esatte, essendosi limitato nelle sue deduzioni ad un confronto assai fugace fra le entrate e le spese.

Dichiarò dunque che il primo passo da fare era quello di sopprimere gli Economati, poi il Fondo per il culto, e siccome questo per riscuotere le sue rendite si serve degli agenti demaniali, si domandò « perchè mantenere il Demanio frazionato *(sic)* e non costituire una amministrazione sola che provveda alla gestione ed agli incassi tenendo, ben s'intende, separati e distinti i conti dei varii patrimonii e mettendo i rispettivi redditi a disposizione dei varii dicasteri, da cui quei patrimonii dipendono? » (1).

Studii furono fatti in questo senso e se ne occupò anche il Consiglio di Stato rispondendo ai quesiti che gli aveva sottoposti il Presidente del Consiglio, on. DI RUDINÌ, sul decentramento e sulla semplificazione delle pubbliche amministrazioni (2).

Nella discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1893-94, il CHIMIRRI, che aveva lasciato circa un anno prima quel Ministero, ebbe ad insistere su quel

---

(1) *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, legisl. XVII, Sess. 1ª, Discussioni, pag. 7439 e seg. (questa RIVISTA, II, 625). Queste dichiarazioni sollevarono qualche discussione sui giornali politici, perchè la riunione degli Economati e del Fondo pel culto al Demanio era caldeggiato anche dal Ministro del Tesoro, on. LUZZATTI, onde si credeva di scorgervi un ripiego finanziario. Fu difeso il progetto, così confusamente abbozzato, dall'*Opinione* di Roma (19 aprile, 5 e 6 maggio 1891, nn. 109, 124 e 125), allora in voce di interpretare il pensiero del Ministero e che così abbandonava le idee del pari officiosamente sostenute in favore degli Economati nell'anno 1871 (vedi sopra, n. 14, nota XX). Fu invece combattuto, mettendone in evidenza gli inconvenienti politici ed amministrativi, dal giornale *La Perseveranza* di Milano (15, 21 e 27 aprile 1892, nn. 11,681, 11,686 e 11,692).

(2) *Atti parlamentari*, Camera dei Deputati, Discussioni, legisl. XVIII. Sess. 1ª, pag. 3488, colonna 1ª.

progetto, che disse concordato col Ministro del Tesoro e ne diede parziale lettura (1), avvertendo che quella riforma « andava completata con un radicale riordinamento degli Economati, consigliato dall'esperienza e reso urgente » da considerazioni, che espose aggirandosi, come nel precedente anno, in confronti molto generici, fra il « provento degli *spogli* » e l'ammontare delle spese di amministrazione.

Ma il suo successore, il BONACCI, il quale, rispondendo al dep. SQUITTI, aveva già dichiarato che, esaminata codesta riforma, non aveva trovato che fosse una bella riforma e neppure una riforma (2), replicò all'on. CHIMIRRI molto recisamente che non intendeva di seguirlo per quella via (3), e pur convenendo nella necessità di una riforma degli Economati, aggiunse che « ad una radicale riforma degli Economati sarà possibile pensare solo quando, compiuta la liquidazione, si potrà e dovrà dare una destinazione de-

(1) *Atti parlamentari*, Camera dei Deputati, legisl. XVIII, Sess. 1ª, Discussioni — tornata 16 maggio 1893, pag. 3497. — Sebbene non sembri che possano servire ad un serio esame, stante la loro insufficienza ed incompletezza, riferiamo qui gli articoli dei quali diede lettura, cioè: « Art. 1. È istituita, alla dipendenza del Ministero del Tesoro, una Direzione generale dei demani nazionali, ecclesiastici e civili. — Art. 2. La Direzione generale dei demani nazionali provvede: 1° a tutte le attribuzioni ora riservate alla Direzione generale del Demanio, meno quelle delle tasse, che passano al Ministero delle Finanze - Direzione generale delle imposte dirette - e del personale esterno che passano a quel Segretariato generale; 2° a tutte le attribuzioni ora disimpegnate dal Fondo pel culto; 3° *all'esercizio della regalia sui benefizi conservati e relativa amministrazione nei periodi di vacanza.* — Nulla è variato alle attribuzioni di giurisdizione, polizia e disciplina ecclesiastica, alla quale continuerà a provvedere il Ministero di grazia e giustizia e dei culti ». Dichiarò poi l'on. CHIMIRRI che « esplicando questo concetto (cioè dell'art. 2, ultimo capoverso, su cui aveva richiamata speciale attenzione) negli articoli successivi aggiungevasi: Art. 8. Il bilancio della Direzione generale dei demanii, in appendice a quello del Ministero del Tesoro, dovrà essere distinto in Sezioni, cioè: 1° Demanio antico; 2° Asse ecclesiastico, compreso il patrimonio delle Congregazioni *(sic)* religiose soppresse; 3° Fondo per il culto. — Sarà perciò impiantata e mantenuta una contabilità distinta e distinti gli inventari patrimoniali da allegarsi al bilancio ». Sorprende come potessero aver trovato accoglimento presso persona tanto colta e competente proposte ed idee tanto estranee alla legislazione ed alla dottrina italiana.

(2) *Ibidem*, pag. 3488.

(3) *Ibidem*, pag. 3546, 3547.

finitiva al residuo del patrimonio degli enti ecclesiastici soppressi, ed insieme ai beni che costituiscono la dote degli enti ecclesiastici conservati » (1).

In questa discussione il deputato SERENA rinnovò le raccomandazioni fatte 18 anni innanzi, nella tornata del 27 gennaio 1875, per la fusione di tutti gli Economati, tenendo distinti i patrimoni e i fondi secondo la provenienza, per ottenere diminuzione di spese e semplificazione di amministrazione (2). Allora il Guardasigilli, on. VIGLIANI, gli rispose (30 gennaio 1875) che il suo voto, giusto in tesi generale, avrebbe urtato interessi locali e trovato un ostacolo giuridico nella forma beneficiale (?), onde il momento opportuno per regolare in modo uniforme la regalia e riunire tutti i proventi dei beni ecclesiastici dovevasi attendere col promesso riordinamento della proprietà ecclesiastica!

Risposta analoga, sebbene assai meno motivata, fu data all'onor. SERENA dal Guardasigilli, on. BONACCI, che di fronte alle giuste insistenze dell'on. SERENA per tener distinta la riforma degli Economati dal riordinamento della proprietà ecclesiastica, mostrò di attribuire ben scarsa importanza alla riforma così limitata, sebbene ammettesse che poteva essere utile (3).

23. Indubbiamente questa impotente, quanto ampia indeterminatezza di desiderii, mentre non fece progredire la dapprima invocata ed ormai quasi dimenticata riforma della proprietà ecclesiastica, arrestò qualunque altro più efficace miglioramento dell'amministrazione economale dei benefici vacanti, quale era stato promesso col ricordato R. Decreto del 7 novembre 1877, n. 4182. Più volte gli studi furono all'uopo ripresi ed abbandonati, nè mancarono progetti ben definiti per avere uniformità e semplificazione di queste sette amministrazioni tuttora legate a consuetudini e ad antiche disposizioni locali.

Soltanto nell'anno 1893 si ebbero alcune disposizioni frammentarie, le quali sembrarono promettere una serie di parziali riforme che avrebbero potuto compiere gradualmente quella completa riforma unificatrice da tempo desiderata e studiata.

---

(1) *Ibidem*, pag. 3499.
(2) *Ibid.* pag. 3539 e seg.
(3) *Ibid.* pag. 3542, 3543, 3548-50.

Su proposta del Ministro Guardasigilli, on. SANTAMARIA-NICOLINI, con Regi Decreti del 25 agosto 1893, n. 501 e 502, furono stabiliti esami di concorso per gli aspiranti ad impieghi negli Economati generali dei benefici vacanti e furono in essi aboliti i posti di segretario generale e di segretario capo, stabilendo norme per gli impiegati in soprannumero e gli scrivani straordinari, vietando ulteriori nomine in eccedenza ai posti stabiliti dai ruoli organici.

Con altro R. Decreto del 29 agosto 1893, n. 512 si provvide « alla direzione ed alla trattazione delle cause degli Economati « generali dei benefici vacanti (e degli enti dai medesimi ammi- « nistrati o rappresentati), in modo uniforme a quello che dalle « leggi vigenti è stabilito per la decisione e trattazione delle cause « dello Stato », affidandole alle R. Avvocature erariali, onde gli Economati generali furono obbligati a versare annualmente al Tesoro la somma di L. 5000 come contributo per le spese di personale e di materiale (1).

Su proposta del Guardasigilli, on. GIANTURCO, il R. Decreto 19 ottobre 1893, n. 596, modificava il R. Decreto del 22 marzo 1866, n. 2832 per decentrare e semplificare il servizio delle autorizzazioni ai rappresentanti degli enti ecclesiastici per ogni atto eccedente l'ordinaria amministrazione, ampliando le competenze per valore, ma conservando però l'antico sistema.

Così si esaurì e troppo presto questo movimento appena iniziato e vedremo come neppure avesse inteso il suo effetto.

24. Frattanto, provvedendosi ad uno dei consueti rinnovamenti dell'*organico* del Ministero di Grazia e Giustizia, si volle dagli Economati generali dei benefici vacanti come si pretese dalla Direzione generale del Fondo per il culto, tanto per il Ministero di Grazia e Giustizia, quanto per quello delle finanze, un contributo per la spesa del personale del Ministero di Grazia e Giustizia (2),

---

(1) Per l'esecuzione di questo R. Decreto furono poi importate *Istruzioni* dal Ministro guardasigilli, on. ARMÒ, in data del 19 novembre 1893, pubblicate nel *Bollettino ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti*, del successivo giorno 22, n. 47, pag. 544, 545.

(2) R. Decreto 16 ottobre 1894, n. 467, contributo di L. 50,000.

sebbene ivi fossero già applicati alcuni impiegati economali, pagati dai rispettivi Economati generali, per la revisione della contabilità dei culti.

Il Ministro Guardasigilli di quel tempo, on. CALENDA, aveva poi preparate alcune proposte per rendere uniforme il premio di esazione dei Subeconomi, per unire l'Economato generale di Venezia a quello di Milano, per sopprimere la Delegazione economale dei benefici vacanti in Roma e per modificare il Regolamento di contabilità degli Economati generali; ma la crisi ministeriale impedì che quelle proposte avessero seguito (1).

25. Un'ampia riforma degli Economati generali dei benefici vacanti si era proposta il Ministro, on. G. COSTA. All'uopo provocò il R. Decreto del 9 ottobre 1896, n. 473, col quale, affermando la necessità ed urgenza di procedere al riordinamento di alcuni Economati generali dei benefici vacanti, pei quali da straordinarie ispezioni era risultato indispensabile provvedere senza indugio ad una riforma del personale, e dichiarando che il metodo del concorso per il conferimento degli impieghi, opportuno in tempi normali, male si sarebbe prestato allo intento, sospese sino a nuova disposizione la esecuzione del R. Decreto 25 agosto 1903, n. 501, poco fa ricordato. Contemporaneamente con altro R. Decreto dello stesso giorno (9 ottobre 1896, n. 472), ritenuta la necessità di attuare radicali riforme per riordinare l'amministrazione dell'Economato generale dei benefici vacanti in Napoli, fu modificata la pianta organica del personale di quella amministrazione.

Intanto con R. Decreto del 26 agosto 1896, n. 390, era stata soppressa la Delegazione dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze, costituita in Roma con l'art. 2 del R. Decreto del 7 novembre 1877, n. 4182, e con Decreto ministeriale del 2 settembre 1896 fu provveduto alla circoscrizione dei Subeconomati nella provincia di Roma. La relazione che accompagnò il R. Decreto del 26 agosto 1896 esponeva come l'esperienza di più che tre

---

(1) Relazione presentata a S. M. dal Ministro di Grazia e Giustizia (onorevole FINOCCHIARO-APRILE) nell'udienza del 2 marzo 1899, intorno al Regolamento che stabilisce l'uniforme esercizio del diritto di regalìa e riordina gli uffici degli Economati generali dei benefici vacanti.

lustri aveva dimostrato che gl'intenti della istituzione di quella Delegazione non erano stati raggiunti e come ad essa mancassero le condizioni di vitalità. Qui basterà accennare come in quella relazione si affermasse che dall'anno 1878 le spese erano rappresentate dalla somma di L. 277,999.66, mentre per sussidi alle persone e per restauri poterono essere erogate sole L. 26,235.56 (1), ed un superficiale esame dei bilanci della Delegazione Economale induce a ritenere, che queste affermazioni non fossero lontane dal vero, tanto più che queste Amministrazioni, come sono ora ordinate, riescono necessariamente dispendiose.

Si tentò anche di mettere ordine nella nomina dei subeconomi, ma fu soltanto prescritto che per il concorso ad ogni ufficio che si rendesse vacante fosse assegnato un termine per la presentazione delle domande (Circ. Ministeriale 15 settembre 1896, n. 1407). Però di questa riforma così vivacemente annunciata e tanto solennemente affermata, non si ebbero più segni manifesti, e del lavoro, che per essa si disse (2) preparato specialmente per riformare la circoscrizione dei subeconomati con la diminuzione di essi, nulla più si conobbe o si seppe, e tutto dileguò con la morte immatura del Ministro on. Costa (settembre 1897).

Però è in questo periodo di tempo e di difficoltà per l'Erario, che fu quasi raddoppiato il contributo degli Economati generali alle spese di sorveglianza e di revisione delle contabilità dei culti presso il Ministero di Grazia e Giustizia (3). Nelle origini forse neppure apparve decoroso che lo Stato si facesse rimborsare le spese o richiedesse per lo esercizio delle sue funzioni un contributo, ma poi sono venuti prevalendo differenti criterii; e, come

(1) *Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti*, 10 settembre 1896, n. 37, pag. 502 e seg.

(2) Relazione presentata a S. M. dal Ministro di grazia e giustizia (onorevole Finocchiaro-Aprile) nell'udienza del 2 marzo 1899, ecc.

(3) Nello *Stato di previsione dell'entrata* per l'esercizio finanziario 1897-1898 presentato alla *Camera dei Deputati* dal Ministro del Tesoro, on. Luzzatti nella seduta del 30 novembre 1896 (Legisl. XIX, 1ª Sess. 1895-1896, Doc. n. 317, pag. 10, 24, 54) questo contributo è indicato in L. 110000, nello *Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio* 1898-1899 (*Camera dei Deputati*, Legisl. XX, 1ª Sess. 1897, Doc. n. 170, pag. 58) già sale a L. 118500.

per le spese di ogni altra sua funzione lo Stato preleva tasse ed imposte, così si riconobbe legittimo e dovuto questo contributo, come é richiesto, sebbene in minor misura, alla Direzione generale del Fondo per il culto.

26. Ma se in tal guisa furono raccolti copiosi e utili elementi per la desiderata riforma degli Economati generali, questi debbono essersi trovati in condizioni di dannosa incertezza per queste modificazioni sempre accennate o minacciate, e mai applicate.

Provvidenzialmente quindi giunse finalmente il R. Decreto del 2 marzo 1899, n. 64, per opera del Guardasigilli on. FINOCCHIARO-APRILE. A questo Regolamento deve essere riconosciuto il merito incontestabile di un efficace tentativo di unificazione, e come esso segni un passo decisivo verso l'aspettato riordinamento. Non è compito nostro l'esame critico di questo Regolamento, nè della Relazione che l'accompagna. Neppure ci indugeremo a ricercare se recò tutti gli effetti sperati, se veramente contenga innovazioni originali o piuttosto raccolga i frutti dell'esperienza, ed in quanta parte sanzioni o modifichi norme già amministrativamente prevalenti. Nè indagheremo se per altre considerazioni possano dirsi sempre esatti e giusti il linguaggio e le affermazioni contenute nella Relazione e nel Regolamento, o se mancò qualche più ardita o più urgente riforma, e se quelle allora riservate e che oggi sono di nuovo annunciate siano veramente necessarie od utili, imperocchè, quand'anche si dovesse riconoscere in alcune parti imperfetto o che taluni effetti mancarono o non furono conformi all'aspettazione, non potrebbesi disconoscere la importanza di questo Regolamento.

27. Con esso si cercò di meglio definire l'erogazione dei frutti dei benefici vacanti (art. 10), e opportunamente si volle confermato il diritto di sequestro dei beneficii per misura di conservazione e di repressione (art. 1); fu dichiarato che anche l'amministrazione delle mense vescovili vacanti dovrà essere affidata a subeconomi (art. 22 e 26); furono regolate le spese degli atti per prendere o dare possesso dei benefici (art. 34 e 37); fu tentato di estendere l'uso delle cauzioni per la conservazione del patrimonio beneficiario (art. 36); furono determinati gli assegni agli economi spirituali (art. 27); stabilite norme uniformi per i conti

di ripartizione (art. 93); date facoltà agli Economi generali per provvedere entro certi limiti ai restauri dei fabbricati ecclesiastici (art. 11 e 12). Fu poi istituito in ogni Economato generale un Consiglio di amministrazione (art. 46), con assai limitate funzioni; ordinate ispezioni straordinarie e periodiche (art. 15); regolate le ammissioni, le promozioni e le punizioni degli impiegati economali, dei quali fu formato un ruolo unico (art. 52 e seg.). Furono pure disciplinati i diritti ed i doveri dei subeconomi (articoli 3, 14, 70 e seg.). Rimasero distinti i patrimonii ed i bilanci degli Economati generali (art. 3, 8 e 14), e furono rinnovate le norme per il contenzioso nell'interesse dell'Amministrazione economale (art. 39 e seg.).

Onde riassumendo si ebbero: *disposizioni generali*, intese e raccogliere e a meglio determinare le consimili norme precedenti (cap. I); poi *norme per la vigilanza sui benefici pieni e sopra altre speciali istituzioni* (cap. II); disposizioni circa la presa di *possesso e consegna delle temporalità beneficiarie* (cap. III); fu provveduto come si è detto per il *contenzioso nell'interesse dell'Amministrazione economale* (cap. IV); per il *Personale Economale* (cap. V); poi il Regolamento si occupa *Dei Subeconomi e delle loro speciali attribuzioni* (cap. VI); e per ultimo diede *Norme da seguire nell'amministrazione dei benefici vacanti* (cap. VII); concludendo con *disposizioni transitorie e finali* (cap. VIII).

Molte questioni furono dunque risolute con questo Regolamento, nè ci indugeremo ad esaminare in quale modo; ma altre ne rimasero non meno importanti e la stessa Relazione che accompagnò il Regio Decreto 2 marzo 1899 accennò a tali questioni soltanto per rimandarne la risoluzione, pur facendo intravedere quale potrebbe essere; onde, sebbene lasciate sospese, furono sino d'allora in certa misura pregiudicate.

28. Passati cinque anni da questo nuovo Regolamento la Giunta generale del bilancio, e per essa il suo presidente e relatore on. Rubini, riferendo sul disegno di legge per « l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1904-905 » (1)

(1) *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, legisl. XXII, Sess. 1904-905, doc. n. 23-A e 23-bis, pag. 45.

(seduta del 5 aprile 1905), prese in esame i conti consuntivi degli Economati generali, presentati nei sensi dell'art. 6 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, per notare che erano allegati, ma non facevano parte dello stato di previsione del Ministero di Grazia e Giustizia, e che, pur restando integro il diritto di regalia e immutati gli scopi per i quali gli Economati generali dei benefici vacanti furono istituiti, come dovevano rimanere i loro patrimonii distinti da quelli dello Stato, era desiderabile che agli Economati generali fossero estese le discipline, che valgono per il Fondo per il culto e per il Fondo di religione e beneficenza della città di Roma. Vi fu corrispondenza fra la Giunta ed il Ministro di Grazia e Giustizia (on. RONCHETTI) per conoscere « a che viene destinato l'avanzo d'entrata degli Economati generali », ma le risposte del Ministro furono tali, e potremmo dire così poco persuasive, da indurre la Giunta del bilancio ad invocare l'applicazione delle norme per la Contabilità generale dello Stato. Nella sua replica il Ministro, pur avvertendo di avere nominato una Commissione per studiare quali riforme fosserò da introdurre negli Economati generali, onde si riservava una definitiva risposta, dichiarò tuttavia di essere disposto ad assecondare i propositi della Giunta del bilancio, onde questa nella legge di assestamento (25 maggio 1905, n. 206) aggiunse senz'altro il nuovo articolo 9: « Gli stati di previsione e i rendiconti consuntivi del« l'entrata e delle spese degli Economati generali dei benefici va« canti faranno parte integrante, a cominciare dall'esercizio 1906-907, « del bilancio generale dello Stato, in allegato a quelli del Mini« stero di grazia e giustizia e dei culti ». Inoltre la legge 25 marzo 1905, n. 77 per il casellario giudiziario centrale e per il riordinamento dei servizi amministrativi del Ministero di Grazia e Giustizia, aveva recato nuovo aumento al contributo richiesto agli Economati generali.

29. Non è forse qui fuori di luogo ricordare brevemente come sino a questo momento era stato dato adempimento all'articolo 6 della legge 15 agosto 1867, n. 3848 in quanto impose « l'obbligo di presentare annualmente al Parlamento il conto della erogazione dei redditi di vacanza delle mense vescovili ». Furono così per la prima volta trasmessi alla Presidenza della Camera dei

Deputati dal Guardasigilli on. De Falco, in data del 15 dicembre 1871, e furono i resoconti dei proventi economali del Regno per l'anno 1869 i cui risultati finali rilevavansi dall'unito prospetto di liquidazione dei medesimi (1). I bilanci consuntivi per l'anno 1872 furono presentati nel 6 maggio 1874 dall'on. Vigliani (2) ed la Relazione concerneva l'*attivo* (§ 1), il *passivo* (§ 2), la *Gestione Annuale* (§ 3), la *Situazione di Cassa* (§ 4), e i *risultati finali* (§ 5). Nel 17 giugno 1875 il medesimo Ministro on. Vigliani, presentava i bilanci consuntivi del 1873, e aggiungeva poi lo *stato patrimoniale* degli Economati generali (3) in adempimento del ricordato Regolamento di contabilità del 26 novembre 1874 (vedi nn. 2 e 17) col quale fu imposto agli Economati generali di presentare al Ministero della Giustizia i proprii stati patrimoniali, i quali erano stati riveduti ed approvati onde erano presentati con un quadro riassuntivo e di essi era dato brevemente conto nella Relazione.

Furono modificati quelli dell'anno 1878 presentati dal Mininistro on. Villa nell'anno 1880 (4), distinguendo i residui degli anni precedenti dalle competenze proprie dell'anno cui si riferisce il conto.

Nell'anno 1888 (5) furono separatamente presentati (14 aprile e 19 luglio) i rendiconti per gli anni 1885 e 1886, onde nel 23 giugno 1891 il Guardasigilli, on. Ferraris L., presentò i rendiconti degli anni 1887 e 1890; ma ritornando nella forma più succinta ad una più stretta osservanza dell'art. 6 della legge 15 agosto 1867, e questa forma fu poi successivamente osservata.

30. Fermi nel proponimento di astenerci possibilmente da ogni commento, non ci indugeremo in alcun confronto fra la legge del 25 maggio 1905, n. 206, fra questa nuovissima inge-

---

(1) *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati, Legisl. IX, Sess. 1871-1872, Doc. n. 50.

(2) *Ibidem*, Sess. 1873-1874, Doc. n. 133.

(3) *Ibidem*, Legisl. XII, Sess. 1874-75, Doc. n. 64, 64 bis.

(4) *Ibidem*, Sess. 1880, Doc. X.

(5) *Ibidem*, Legisl. XVI, Sess. 1886-1888, Doc. XVII. — *Ibidem* Sess. 1886-1888, Doc. XXVI.

(6) *Ibidem*, Legisl. XVII, Doc. XXVIII.

renza parlamentare, ed i precedenti del Parlamento ed i precedenti progetti, che, sollevandosi a più alti problemi, tutti tendevano a scindere sempre più i rapporti dello Stato dall'amministrazione dei beni destinati al culto; e osserveremo soltanto, che male si comprende come debbano fare parte integrante del bilancio dello Stato i conti di Amministrazioni autonome, vigilate dallo Stato, ma che non sono dello Stato.

Però la spiegazione di questa diffidenza ed ingerenza parlameantere, che obbedisce ad una generale e non in tutto nuova tendenza anche rispetto agli Economati Generali, si trova energicamente esposta nella Relazione (seduta del 14 aprile 1905) del presidente e relatore della sotto-Giunta per il bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia (on. FANI) sullo stato di previsione della spesa del detto Ministero per l'esercizio finanziario 1905-906 (1). Ivi si accenna a lamenti per irregolarità nelle Amministrazioni economali, ad erogazioni non sempre conformi ai veri fini della istituzione, a ritardi eccessivi nell'esame delle domande, onde si muove rimprovero agli impiegati economali, sebbene favoriti dal nuovo Regolamento; e si afferma la necessità di riforme per assicurare il regolare andamento degli uffici economali, ricordando il progetto presentato dall'on. VILLA il 31 maggio 1880.

31. Quando il progetto di leggeper l'assestamento del bilancio di previsione fu presentato al Senato del Regno (20 aprile 1905). il relatore della Commissione di finanza (2), Sen. G. FINALI, (13 maggio 1905) osservava che il controllo parlamentare voluto con la legge di assestamento « s'integra con quello che deve « esercitare la Corte dei conti, la quale deve poi parificare il conto « consuntivo da sottoporsi all'approvazione del Parlamento », onde concludeva invitando il Ministro a provvedere anche per gli Economati generali, come fu fatto per il Fondo per il culto e per il Fondo di beneficenza di Roma, sottoponendoli al sindacato ed alla giurisdizione della Corte dei conti. Ma è da ricordare che

---

(1) *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, legisl. XXII, Sess. 1904-905, doc. n. 27-A, pag. 15.

(2) *Atti parlamentari*, Senato del Regno, legisl. XXII, 1ª Sess. 1904-905, Doc. n. 84-A, pag. 10.

ciò avvenne per queste ultime amministrazioni soltanto in forza delle leggi del 22 giugno 1874, n. 1962, e del 7 settembre 1879, n. 5069, mentre prima si vollero esenti.

Come abbiamo accennato il Guardasigilli on. RONCHETTI aveva dichiarato alla Giunta del bilancio di avere nominato una Commissione per studiare « le condizioni di diritto e di fatto di tutti gli Economati generali dei benefici vacanti del Regno; di attuare tutte quelle riforme che valgano a renderne più semplice o meno costosa la gestione, più efficace il controllo » (1). Il suo successore, on. FINOCCHIARO-APRILE, riordinò, e definitivamente coststui questa Commissione perchè alcuni membri di essa « per essere stati assunti ad uffici di Governo o per altre ragioni non possono più farne parte », e, « ritenuta la necessità, in seguito anche alle deliberazioni del Parlamento, di preparare il disegno di legge per sottoporre la gestione degli Economati al controllo dalla Corte dei Conti » (2). Ignorasi quale ne sia il programma di lavoro. Non mancano però manifestazioni dell'intendimento dell'attuale Guardasigilli.

Già nella relazione che accompagnava il Regolamento 2 marzo 1899 da lui sottoposto all'approvazione sovrana, accennò a questioni delle quali rinviava la risoluzione, quali erano una nuova circoscrizione dei Subeconomati e degli Economati generali con la eventuale soppressione di alcuni e la sostituzione di un nuovo Economato generale a Roma, la ingerenza della Corte dei conti, e le modificazioni al Regolamento di contabilità.

Meglio ancora Egli esponeva i suoi intendimenti alla Camera dei deputati durante la discussione del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia (1ª tornata del 31 maggio 1905), rispondendo all'on. ROVASENDA, che aveva lamentato il cattivo andamento degli Economati generali. In tale occasione accennò alla vendita dei beni urbani e rustici dell'Economato generale di Torino; affermò che il Regolamento del 2 marzo 1899 induceva ad un riordinamento anche delle circoscrizioni. Tornando sull'Economato generale da

(1) Decreto Ministeriale 12 febbraio 1905, *Bollettino ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia* del 9 marzo 1905, n. 10, pag. 103.

(2) Idem, 26 luglio 1905, n. 30, pag. 551.

istituire a Roma, pur protestando di non volere creare organi superflui, annunciò una eventuale trasformazione dei subeconomati e promise di presentare al Parlamento i bilanci preventivi per l'anno 1906 e un progetto di legge per sottoporre gli Economati al controllo parlamentare e della Corte dei conti.

Infatti non solo ricostituì, come si è detto, la Commissione per studiare le riforme degli Economati generali, ma, di concerto col Ministro del Tesoro, on. CARCANO, ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 1° dicembre 1905, un progetto di legge contenente: « *Norme di contabilità per l'Amministrazione degli Economati generali dei benefici vacanti* » (1). In forza di esso si applicherà agli Economati generali la legge sulla Contabilità generale dello Stato, fatte opportune eccezioni, e il riscontro della Corte dei conti, mediante la vigilanza sulle entrate, il controllo sulle spese e la giurisdizione sugli agenti economali. Come necessario temperamento sarebbero allargati i limiti assegnati dalla legge per la contabilità generale dello Stato, nell'uso dei mandati diretti, a disposizione e di anticipazione; sarebbero ampliate le facoltà dei prelevamenti dai fondi di riserva, e regolate le alienazioni dei beni immobili degli Economati generali.

32. Con questo progetto di legge l'attuale Ministro di Grazia e Giustizia scioglie la riserva fatta, come già abbiamo ricordato, con la Relazione che accompagnava il Regolamento del 2 marzo 1899, ed è il mantenimento di un impegno preso da lui e dal suo predecessore, reso inevitabile dal ricordato articolo 9 della legge 25 maggio 1905, n. 206. Ma non è chi non veda, anche senza aspettare le maggiori riforme, ora studiate dalla Commissione ministeriale, quanto siamo venuti allontanandoci dall'antico programma di riordinamento, e come ciò sia avvenuto quasi senza accorgercene, e senza che bene se ne conoscano le ragioni, con provvedimenti improvvisati e senza alcuna preparazione in sede propria, ma dimenticando tutte quelle ragioni e considerazioni che nel passato più erano argomento di studio e di discussioni. Innanzi a questo fenomeno non sappiamo quali pronostici si possano fare sui ri-

(1) *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, Legisl. XXII, Sess. 1904-905, Doc. n. 311.

sultati che possano dare i lavori della Commissione ricostituita dal Ministro, on. FINOCCHIARO-APRILE.

Come abbiamo detto, ignorasi quale sia il programma del suo lavoro, e perciò se questo non debba oltrepassare le riforme vagheggiate dal Ministro per le quali non si vedrebbe la necessità dell'ausilio di una Commissione.

Da quanto siamo venuti obbiettivamente esponendo possiamo argomentare che tutti gli antichi programmi sono ora dimenticati, e positivamente sappiamo soltanto che nuove lagnanze sono sorte contro queste Amministrazioni, che ancora qualche anno addietro parevano avviarsi naturalmente verso un migliore assestamento, e ciò per l'appunto dopo il Regolamento del 2 marzo 1899 che doveva migliorarle. La nuova legge, proposta per sottoporre gli Economati generali al controllo della Corte dei Conti, afferma la Relazione ministeriale, « toglierà ogni dubbio sulla retta amministrazione di fondi, che interessano una grandissima parte di cittadini ».

Sono parole assai gravi. Ma dalla Relazione medesima risulta che « per le spese che cagionano « allo Stato la *vigilanza* « degli Economati e la *difesa* delle loro cause viene già corrisposta « all'Erario la somma di L. 147,600 per il personale del Ministero « di Grazia e Giustizia e dei culti, e di L. 5000 per quello delle « Avvocature erariali ». Si dovrà ora aggiungere la somma di L. 30,000 per il maggior lavoro che recherà alla Corte dei Conti il riscontro ad essa affidato (art. 6). Nè è escluso che questa nuova legge richieda maggior lavoro agli stessi Economati generali, che avranno così ragione di domandare un aumento di impiegati per i quali, secondo la relazione che accompagna il R. Decreto 2 marzo 1899, n. 64, già ora occorre una spesa di L. 573,000, senza tener conto di quanto è devoluto ai subeconomi, e di tutte le altre maggiori spese di amministrazione. e di quanto potrà divenire necessario se con le riforme si proporanno nuovi ufficii.

Si conferma dunque che questa Amministrazione economale è dispendiosa, ma che la tutela governativa non è meno costosa; e si dimentica che uno dei compiti anche da ultimo (9 marzo 1905) affidati alle Commissioni riformatrici era quello di rendere bensì

più efficace il controllo, ma meno costosa la gestione, perchè le rendite degli Economati meglio e più largamente convergessero ai fini ad essi assegnati dai R.R. Decreti del 26 settembre 1860, e del 2 marzo 1899.

X.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

(Sezioni Unite).

28 novembre 1905.

Pres. PAGANO, P. P. — RICCOBONO, *Est.*

Di Carlo c. *Confraternita della Carità, Orazione e Morte di Tivoli.*

Sentenza Sentenza interlocutoria di 1° grado — Eccezione d'incompetenza per materia — Mancanza di giudicato sia esplicito che implicito.

Opere pie — Confraternite — Conti dei gestori ed amministratori — Speciale giurisdizione dell'autorità amministrativa — Giunta provinciale amministrativa in 1° grado — Corte dei Conti in appello — Legge 17 luglio 1890: Regolamento 5 febbraio 1891 — Limitata competenza giudiziaria — Sole responsabilità dichiarate dall'articolo 30 della legge 17 luglio 1890.

La eccezione di incompetenza per materia è, di sua natura, tale che rende impossibile, a suo riguardo, la presunzione *del giudicato desunto implicitamente dalla sentenza pronunziata, sia definitivamente sia interlocutoriamente, sul merito della causa, non sulla competenza del magistrato.*

Tale eccezione per espressa disposizione di legge può essere proposta in qualunque stato e grado del giudizio, e l'autorità giudiziaria deve pronunziare anche d'ufficio la propria incompetenza.

In tema di giudizi dei conti dei gestori delle istituzioni pubbliche di beneficenza l'autorità amministrativa ha piena speciale giurisdizione ai sensi delle disposizioni della legge 17 luglio 1890, essendo competente in 1° grado la Giunta provinciale amministrativa e in grado di appello la Corte dei Conti.

Sono di competenza dei tribunali ordinari le sole cause di responsabilità contro gli amministratori, di cui all'art. 30 della suddetta legge.

Il giudizio dei conti non è limitato alla parte contabile, ma ne comprende la parte sostantiva, e però l'ufficio giurisdizionale amministrativo su di essi si estende a tutte le questioni di diritto, dalla cui risoluzione dipende il giudizio sul conto.

Ritenuto *in fatto* che monsignor Luigi Di Carlo trasse in giudizio Alessandro Damiani, nella rappresentanza della Confraternita della Carità, Morte e Orazione di Tivoli e, premettendo che esso Di Carlo, cessando dalla carica di Priore della detta Confraternita avea già presentato il suo conto, dal quale risultava creditore di lire 11,253 cioè di lire 10,253.57 per ispese sostenute per conto di quel Sodalizio e di lire 1000 per compenso speciale della sua opera per l'assistenza ai lavori di restauro della Chiesa, invocando una perizia contabile, per il caso in cui si fossero elevate osservazioni e contestazioni sulle partite del conto, e deferendo l'interrogatorio al convenuto per la partita del chiesto compenso,

Il convenuto dedusse l'insussistenza del preteso credito dell'attore, ponendo in fatto che per contrario questi era debitore, non creditore della Confraternita, in base ai conti consuntivi, compilati da un commissario prefettizio, approvati dalla Giunta provinciale amministrativa con deliberazione 19 luglio 1899, notificata ad esso Di Carlo sin dal 16 settembre stesso anno.

Il Tribunale con una prima sentenza 4-9 settembre 1901 dispose la chiesta perizia, nominando il perito ragioniere Bonaretto affinchè, esaminato il conto presentato dall'ex Priore Di Carlo, relativo alla sua gestione dal 1892 al 1898, nonchè i conti consuntivi approvati dalla Giunta provinciale amministrativa con la deliberazione del 19 luglio 1899, avesse riferito sul rispettivo dare ed avere delle parti in causa in dipendenza della detta gestione.

Riprodottasi la causa dopo il deposito della perizia, il rappresentante della Confraternita la impugnò di nullità, chiedendo senz'altro il rigetto della domanda del Di Carlo. In via subordinata invocò una seconda perizia, e più subordinatamente deferì un interrogatorio ad esso Di Carlo.

Con sentenza 21-30 dicembre 1903 il Tribunale respinse la dedotta nullità della perizia, e prima di statuire anche sulla istanza di nuova perizia prescrisse al convenuto rappresentante della Confraternita la produzione di nuovi documenti. Questi interpose appello, perchè il Tribunale non aveva respinto la domanda del Di Carlo senz'uopo di altri incombenti, ma all'udienza della Corte sollevò la eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della lite, per ciò che concerneva il preteso credito del Di Carlo per la sua gestione di Priore, e dedusse la incompetenza del Tribunale per ragione di domanda in quanto al compenso di lire mille.

Contro la eccezione di incompetenza dell'autorità giudiziaria il Di Carlo oppose l'ostacolo del giudicato implicito sulla competenza, siccome nascente dalla sentenza interlocutoria del Tribunale 4-9 settembre 1901 che ebbe ad ordinare la perizia, e in via subordinata chiese il rigetto della detta eccezione dicendola infondata.

La Corte di Appello di Roma con sentenza 28 giugno-5 luglio 1904, ritenuta la inesistenza dell'ostacolo di cosa giudicata, accolse la eccezione, e quindi dichiarò la incompetenza dell'autorità giudiziaria sul capo della domanda relativa al credito dipendente dal conto della tenuta gestione qual Priore della Confraternita, e la incompetenza del Tribunale per ragion di valore a conoscere dell'altro capo di domanda per il compenso di lire mille.

Contro tal pronunziato, monsignor Di Carlo ricorre per Cassazione, deducendo tre mezzi:

Col primo mezzo denunzia la violazione del disposto dell'articolo 1351 Codice civile sull'autorità della cosa giudicata, e della disposizione dell'articolo 187 Codice procedura civile intorno alle norme di competenza, assumendo che la eccezione della Confraternita, fondata sui conti già approvati nella sede amministrativa, involgesse una negazione della competenza giudiziaria, e il pronunziato dal Tribunale non riscontrato da alcun gravame, che, senza attendere a quella eccezione, dispose il mezzo istruttorio, costituisse giudicato che afferma la detta competenza.

Col secondo mezzo denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli 29, 30, 36 e 42 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, degli articoli 2 e 4 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, dell'art. 3 della legge 12 dicembre 1875. Tutto il contenuto del mezzo, censurando la dichiarata incompetenza dell'autorità giudiziaria nella presunta controversia, si riduce alle seguenti proposizioni: che cioè, coordinando le anzidette disposizioni, si desuma che se i conti della gestione di un'opera pia sono devoluti alla Giunta provinciale amministrativa, e in via di appello alla Corte dei Conti, i Tribunali ordinari sono sempre competenti a conoscere delle ragioni di credito degli amministratori verso l'opera pia, nonostante che sotto i rapporti contabili e amministrativi rientrino nel giudizio dei conti e anche quando siano in tutto o in parte disconosciute nel giudizio amministrativo sui conti, per modo che qualsiasi questione relativa al conto, mentre per gli effetti contabili e am-

ministrativi è devoluta alla competenza amministrativa, per gli effetti giuridici del mio e del tuo può sempre venir sottoposto al giudizio definitivo dei Tribunali ordinari.

Col terzo infine lamenta che sulle due questioni, di cui è parola nei due mezzi precedenti, non abbia la sentenza denunziata adeguatamente adempito all'obbligo della motivazione.

Considerato *in diritto*, intorno al primo mezzo, che nella sentenza interlocutoria di primo grado, la quale ordinò la perizia, invano si cerca una pretesa rejudicata sulla competenza dell'autorità giudiziaria. Non è una parola in quel pronunziato sopra la detta questione, nè può ritenersi questa implicitamente contenuta e risoluta dallo effetto stesso della chiesta istruzione ordinata dalla medesima.

Nessuna discussione agitossi fra le parti sul se per l'oggetto della domanda la lite, versando in conto di gestore di opera pia, fosse stata legittimamente portata avanti alla giurisdizione ordinaria e non a quella amministrativa. Egli è vero che la Confraternita, contrastando la domanda del Di Carlo, accennò a conti già approvati dalla Giunta provinciale amministrativa; ma la deduzione mirava alla negazione della sussistenza del credito e al rigetto della poposta domanda di pagamento, ciò che essa chiedeva. E il Tribunale non si soffermò a tale deduzione, perchè non gli apparve a sufficienza documentata.

Se non vi fu discussione sulla questione di competenza, ma un semplice provvedimento istruttorio, manca il fondamento stesso del preteso giudicato esplicito e per ciò stesso riesce vano il sapere se, versando in tema di competenza per materia, e quindi in materia di eminente ordine pubblico, nonostante l'intervento di un giudicato su di essa, se ne possa risollevare la questione finchè sia la causa pendente.

Che non è parimenti a parlare di giudicato implicito sulla competenza, in riguardo alla suindicata sentenza, poichè qui indubbiamente è il caso in cui l'indole della eccezione rende impossibile il giudicato implicito. Se questo infatti riposa sulla presunzione che il giudice, pronunziando sul merito, abb a preliminarmente conoscenza della propria competenza, per modo che nella sentenza definitiva sul merito, o in una interlocutoria che contenga statuizioni incompatibili con ogni ulteriore esame sullà competenza, debba questa ritenersi coverta dal giudicato del merito, nel caso d'incompetenza per materia la presunzione cede di fronte alla espressa disposizione di legge per cui tale specie d'incompetenza può essere proposta in qualunque stato e grado della causa, e l'autorità giudiziaria deve pronunziarla anche d'ufficio

Considerato, in ordine al secondo mezzo, che le disposizioni di legge, in esso invocate, lungi dal suffragare, chiaramente contrastano l'assunto del ricorso, il quale si traduce in sostanza nella erronea proposizione, che cioè in tema di conti di gestori d'istituzioni pubbliche di beneficenza si possa riconoscere la promiscua giurisdizione dell'autorità giudiziaria e di quella amministrativa.

Delle disposizioni della legge del 17 luglio 1890, richiamate dal ricorso, l'articolo 29 si occupa di poteri puramente amministrativi, affidati alla Giunta provinciale per la vigilanza e tutela del patrimonio degli istituti di beneficenza. Il successivo articolo 30 accenna a funzioni giurisdizionali in tema di responsabilità degli amministratori, e dà le norme della competenza per le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dichiarando che le cause di responsabilità contro gli amministratori sono di competenza dei Tribunali ordinari, e invece sono di competenza della Giunta provinciale amministrativa in primo grado e della Corte dei Conti in grado di appello, se connesse all'esame e giudizio dei conti, quando abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione, quando senza legale autorizza-

zione si siano ingeriti nel maneggio dei danari o valori delle istituzioni.

Dell'esame e giudizio dei conti si occupano i successivi articoli 36 e 42 della stessa legge, l'uno disponendo che sono soggetti alle approvazioni della Giunta provinciale amministrativa il conto consuntivo degli amministratori e i conti dei tesorieri ed esattori, e prescrivendo l'altro che, salvo la competenza giudiziaria, ove siavi luogo, contro le deliberazioni della Giunta amministrativa, emanate a norma del precedente articolo in materia di conti consuntivi degli amministratori, dei tesorieri e degli esattori, è ammesso il ricorso della Corte dei Conti.

Che del carattere giurisdizionale di cotesta cognizione, attribuita alla Giunta amministrativa e alla Corte dei Conti, non può dubitarsi per la semplice obbiezione fatta dal ricorso, che le citate disposizioni degli articoli 36 e 42 si trovino nel capo intitolato della tutela, se si considera che una inesatta collocazione della disposizione non può mutarne la sostanza e se si pone mente che le surriferite disposizioni si vedono completate dall'articolo 45 del Regolamento approvato con Regio Decreto 5 febbraio 1891, il quale stabilisce: le decisioni della Giunta provinciale amministrativè in materia di conti devono essere notificate, e dal giorno di questa notificazione decorre il termine utile per ricorrere in grado di appello, a norma e per gli effetti di legge, alla Corte dei Conti; e infine dispone: per quanto concorne il giudizio sui conti e l'appello alla Corte dei Conti, sono applicabili le disposizioni della legge e dei regolamenti relativi ai conti comunali.

Evidentemente dalle anzidette disposizioni si vede disciplinata una vera e propria giurisdizione speciale sui conti degli amministratori di opere pie; del che non lascia poi alcun dubbio lo espresso richiamo al giudizio sui conti comunali e all'appello alla Corte dei Conti.

Che, ciò posto, riesce vano tutto l'ampio argomentare, che fa il ricorso, dalla riserva della competenza giudiziaria che si legge nello stesso articolo 42 sopra esaminato; imperocchè, senza indurre alcuna contradizione o antinomia, secondo assume il ricorso, quella riserva trova la sua naturale spiegazione quando si considera, che nel precedente articolo 30 la legge, in tema di gestione d'istituti pubblici di beneficenza, avea stabilito delle cause di competenza dei Tribunali ordinari, onde era ovvio che nell'articolo 42, disciplinando una giurisdizione speciale affidata alla Giunta provinciale e alla Corte dei Conti, avesse riservato i casi di competenza ordinaria.

Mai cotesta salvezza potrebbe indurre il concetto, vagheggiato dal ricorso, e che contradice alla ragione della speciale giurisdizione, cioè di un simultaneo concorso della competenza.

Che se nella proposizione con la quale il ricorso sostiene che le questioni relative ai conti, mentre per gli effetti amministrativi e contabili seguono la competenza amministrativa, per gli effetti giuridici del mio e del tuo vadano sottoposti al giudizio definitivo dei Tribunali ordinari, si voglia ravvisare adombrato il pensiero di una competenza meno piena nel magistrato speciale, la risposta si ha nella giurisprudenza sancita da questo Supremo Collegio, che cioè il giudizio dei conti non è limitato alla parte contabile, ma comprende la parte sostantiva, e che l'ufficio giurisdizionale sui conti si estende a tutte le quistioni di diritto, dalla di cui risoluzione dipende il giudizio sul conto.

Che, in aperta contradizione agli atti della causa, a difendere la competenza dell'adita autorità giudiziaria, invano dal Di Carlo si tenta ora modificare l'indole dell'azione da lui proposta in giudizio, or parlando di utile gestione, ora *de in rem versio*, quando egli in fatto propose un vero e proprio giudizio di rendiconto, chiedendo al Tribunale civile di Roma, ciò che avrebbe dovuto al Foro speciale, cioè l'esame del conto della sua gestione, e, riconosciuto il suo

credito, il pagamento della somma di sopravanzo, quand'egli, tostochè ebbe notificata la deliberazione della Giunta provinciale, che, esaminato il conto stesso, lo diceva debitore, avrebbe dovuto nella stessa sede combattere col suo conto quello compilato d'ufficio o portare appello avverso la detta deliberazione avanti la Corte dei Conti. La prova irrefragabile del contenuto della sua azione, oltrechè dal tenore esplicito della sua domanda, sorge dalla chiesta perizia contabile e dallo incarico affidato al perito, che cioè esaminato il conto del Di Carlo per la sua gestione dal 1882 al 1897, nonchè i conti del commissario prefettizio approvati dalla Giunta provinciale, avesse riferito sul rispettivo dare ed avere delle parti in dipendenza della detta gestione.

Non potrebbe meglio venir scolpita l'azione di rendiconto.

Che, ciò posto, deve il ricorso rigettarsi.

Per tali motivi, la Corte a Sezioni unite, rigetta il ricorso ecc.

Cassazione di Roma.

7 novembre 1905.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* TIVARONI.

Fondo pel culto c. Battafarano.

Chiese ricettizie — Partecipanti — Assegno annuo — Rendita netta della dotazione ordinaria della ex-Ricettizia — Deduzione dei soli oneri esistenti all'epoca della soppressione Azione di rimborso per oneri sopravvenuti — Illegittimità.

A norma della retta interpretazione dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867 è dovuto dal Fondo pel culto ai partecipanti delle Chiese ex ricettizie (come a tutti gli investiti degli enti soppressi) un annuo assegno corrispondente alla rendita netta *della dotazione ordinaria delle ex ricettizie, con la sola detrazione, cioè, degli oneri che erano a carico degli investiti all'epoca della soppressione dell'ente e non già degli altri oneri sopravvenuti dopo* (1).

La dotazione ordinaria delle Chiese ex ricettizie, di cui al suddetto articolo 3, non è quella costituita ed intestata al Fondo pel culto a norma dell'articolo 2 della legge medesima, ma quella formata dalla rendita effettiva e reale, *che i partecipanti trovavansi a percepire dal loro patrimonio nel momento della soppressione* (2).

In fatto. — Il Ricevitore del Registro di Oriolo, quale rappresentante l'Amministrazione del Fondo pel culto, con citazione 23 ottobre 1900 convenne davanti la Pretura di Oriolo i coniugi Maddalena Battafarano, erede dello zio paterno sacerdote Francesco Antonio Battafarano, e dottor Giambattista Oriolo, per l'autorizzazione maritale, esponendo:

Che dopo la morte del detto sacerdote, ex partecipante della Chiesa ricettizia di S. Maria Assunta in Rocca Imperiale, con decreto 19 maggio 1880 della Direzione generale del Fondo pel culto, giusta la liquidazione di dare ed avere per assegno definitivo ed abbuono della tassa 30 per cento era stata addebitata al sacerdote medesimo la somma di lire 799.27.

Che su ricorso della Maddalena Battafarano, unica erede del predetto ex partecipante, la Direzione generale del Fondo pel culto aveva rifatto i conti in base al prospetto di tutte le riscossioni, e con decreto 30 dicembre 1898 aveva ridotto il debito a sole lire 387.39.

Chiedeva quindi la condanna della Battafarano alla restituzione di codesta somma, oltre gli accessorii.

Ed il Pretore con la sentenza 10 novembre 1900, accoglieva l'attrice domanda, che veniva invece rigettata dal Tribunale di Castrovillari con sentenza

---

(1-2) Confr. Cass. di Roma, 17 dicembre 1894, Fondo pel culto c. Chiesa ricettizia di Ninea (vol. V, pag. 466); Cass. di Roma, 11 aprile 1902, De Salvia c. Finanza (vol. XII, pag. 604); App. Trani, 1 Aprile 1901, tra le dette parti (vol. XIV, pag. 47). Sulle Chiese ricettizie possono consultarsi i nostri studi pubblicati nel vol. I, pag. 575, e vol. II, pag. 209.

30 novembre-2 dicembre 1903, avverso la quale l'Amministrazione del Fondo pel culto ricorre pel seguente mezzo:

Falsa interpretazione e violazione dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, perchè l'assegno annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria da pagarsi dal Fondo pel culto agli investiti degli enti soppressi non può mai ritenersi (come ritenne il Tribunale) eguale a quella rendita che essi al momento della soppressione percepivano senza deduzione dei pesi posteriormente imposti, dovendo per lo contrario da tale rendita essere dedotti i pesi tutti sopravvenuti durante la gestione del Fondo pel culto.

In diritto. — Considerò il Tribunale: « Che dagli stessi documenti esibiti dalla appellata Amministrazione, rilevavasi che il sacerdote Battafarano fino all'anno 1879, in cui mancò ai vivi, ricevette l'annuo assegno di lire 212.50.

« Che tale somma rappresentava nè più nè meno della quota del Battafarano spettante sulla annua rendita netta della dotazione ordinaria della soppressa Chiesa ricettizia, di cui era partecipante; e quindi non avendo egli riscosso se non quello che venivagli assicurato dall'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, di nessun rimborso era tenuto a rispondere la di lui erede Maddalena Battafarano.

« Nè giovava al Fondo pel culto riferirsi ai conteggi passati fra esso e il Demanio dello Stato, non potendo dagli stessi derivare una qualsiasi diminuzione dell'annua quota riscossa dal Battafarano. Imperochè, avuto riguardo all'indole propria delle Chiese ricettizie, il legislatore, volendo rispettare il diritto della proprietà individuale, stabilì l'annuo assegno corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria.

« Onde poi, così interpretato il pensiero del legislatore, la giurisprudenza ritenne che la dotazione ordinaria delle Chiese ricettizie, di cui all'articolo 3 della succitata legge, non sia quella costituita ed intestata al Fondo pel culto a norma del precedente articolo 2, ma quella formata dalla rendita effettiva e reale che nel momento della soppressione i partecipanti trovavansi a percepire dal loro patrimonio; per guisa che potrebbe il Fondo pel culto essere esposto a fornire ai partecipanti delle soppresse ricettizie un assegno superiore a quello che dal Demanio abbia ricevuto.

« Vano quindi tornava l'argomento dell'appellata Amministrazione, secondo cui essa sarebbe nel diritto di depurare la rendita della dotazione di tutti i pesi di qualunque specie sopraggiunti dopo la soppressione, una volta che le passività a detrarre non possono essere, per le ragioni innanzi espresse, se non quelle esistenti nel momento della soppressione, mentre le sopraggiunte, eccettochè in contrario espressamente non disponga la legge, rimaner debbono a carico dello stesso Fondo pel culto, a vantaggio del quale (non è fuor di luogo osservare) ricadono in compenso le quote dei partecipanti, che man mano vengono a mancare ai vivi ».

Ora egli è indiscutibile che di tal modo giudicando la denunziata sentenza lungi dal violare, rettamente interpretò ed applicò l'articolo 3 della legge 15 agosto 1867. Imperocchè è principio fondamentale della legislazione eversiva dell'Asse ecclesiastico di mantenere lo stato di fatto in ordine al godimento delle rendite degli investiti; e ciò si verifica anche per gli investiti degli enti soppressi fino a quando rimangono nell'ufficio.

Di conformità fu disposto nel predetto articolo 3: « Che gli odierni investiti per legale provvista degli enti morali non più riconosciuti a termini dell'articolo 1°, gli odierni partecipanti delle Chiese ricettizie, delle Comunie, e delle Cappellanie corali, che sieno nel possesso della partecipazione, riceveranno vita durante dal dì della pubblicazione della legge, dai patroni, se trattasi di benefizii, o Cappellanie di patronato laicale, e negli altri casi dal Fondo pel culto, un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della

dotazione ordinaria, purchè continuino ad adempiere gli obblighi annessi a questi enti ».

Nè è dato di porre in dubbio che con le parole: « *rendita netta della dotazione ordinaria* » il legislatore abbia voluto indicare una rendita eguale a quella percepita dall'investito all'epoca della soppressiose, sia pel principio suesposto, sia per l'altro, conseguenziale, che l'onere dell'ente soppresso passa nel Demanio dello Stato, indiminuito, coi beni e nella sua piena entità, sia infine perchè colla disposizione in esame venne stabilito a favore degli investiti degli enti soppressi un assegno alimentare vitalizio, invariabile, eguale a quello che percepivano al momento della soppressione, comechè ritenuto necessario al conveniente sostentamento e decoroso mantenimento degli investiti medesimi.

Donde deriva che l'assegno stesso deve essere inteso come un cespite rappresentante un reddito netto, libero da ogni onere sopravvenuto.

Il che vuol dire, in altri termini, che gli oneri non possono essere nè più nè meno di quelli che erano a carico degli investiti allorquando ebbe luogo la soppressione dell'ente.

Non è concesso in conseguenza al Fondo pel culto di addossare ai partecipanti delle ex Chiese ricettizie pesi che non avevano all'atto della promulgazione della legge 15 agosto 1867, altrimenti non darebbe loro un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

7 novembre 1905.

Pres. PAGANO, P. P.

Est. BAUDANA-VACCOLINI.

Specchi c. *Demanio dello Stato.*

Svincolo — Cappellanie — Tassa di svincolo — Atti coattivi per il pagamento — *Solve et repete.* — Applicazione.

Al pagamento della tassa per lo svincolo di Cappellanie, dovuta a sensi dell'articolo 5 cap. ultimo della legge 15 agosto 1867. è applicabile il diritto del solve et repete (1).

Il diritto del solve et repete ***è per sua natura d'indole*** pregiudiziale, ***e non permette perciò al magistrato di scendere alle indagini riguardanti le altre quistioni procedurali e giuridiche presentate in giudizio*** (2).

Fatto. — Il Ricevitore del Registro di Sortino ingiunse addì 23 marzo 1881 ad Ignazio, Alessandro ed Eleonora Specchi, il pagamento di circa 9000 lire per rate non soddisfatte delle tasse dovute per lo svincolo di 15 Cappellanie, avvenuto fino dal 15 agosto 1869, mediante il pagamento della sola prima rata.

Il Tribunale di Siracusa prosciolse gli Specchi dall'obbligo di corrispondere le tasse riguardo a due delle quindici Cappellanie: per tutte le altre li condannò all'ingiunto pagamento in proporzione dei rispettivi diritti ereditari.

Gli Specchi se ne gravarono con atti del 25 luglio e 13 agosto 1884.

L'Amministrzione Demaniale nel 1901 riassunse l'istanza anche contro gli eredi del defunto Ignazio Specchi; e all'udienza, con appello incidentale, dedusse il privilegio del *solve et repete*, e la indivisibilità del debito.

La Corte di Appello di Catania respinse l'appello principale di Alessandro, di Eleonora e degli eredi di Ignazio Specchi; accolse invece l'appello inci-

---

(1-2) Confr. Cass. di Roma 31 maggio 1902, Finanze, Int. di Macerata e di Roma c. Lorenzatti e Taddei; Cass. di Roma, 20 giugno 1902, Finanze, Intendenza di Napoli c. Libertini (vol. XII, pag. 597, 596) con le note; Cass. di Roma, 30 maggio 1900, Porcelli c. Demanio (vol. X, pag. 279); Cass. di Roma 29 marzo 1899, Demanio c. Bronzi (vol. X, pag. 37) con la nota ivi.

dentale dell'Amministrazione Demaniale revocò la sentenza del Tribunale, e dichiarò allo stato degli atti inammissibile la opposizione di essi Specchi, che condannò nelle spese.

Specchi Alessandro ed Eleonora vedova Asturi ricorsero alla Corte di Cassazione di Palermo, e col quinto motivo dedussero la violazione e falsa applicazione dell'articolo 135 della legge 13 settembre 1874 sulle tasse di Registro, dell'art. 5 capoverso ultimo della legge 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico, e di altri articoli del Cod. di proc. civ. e del Codice civile, per aver ritenuto applicabile il privilegio del *solve et repete* nel caso di svincolo di Cappellanie.

L'Intendente di Finanza di Siracusa ed il Ricevitore del Registro di Sortino eccepirono la competenza della Corte Suprema di Roma, alla quale furono dal primo Presidente della Corte di Cassazione di Palermo rinviati gli atti per decidere la insorta controversia.

La Corte Suprema, a Sezioni Unite, dichiarò la competenza di questo Collegio.

Alessandro ed Eleonora Specchi ora ricorrono a questa Sezione civile contro la preannunciata sentenza della Corte di Appello di Catania e deducono:

1° La sentenza della Corte di Appello di Catania è nulla per mancanza di motivazione, perchè non ha esaminato la proposta questione sull'ammessibilità degli intervenuti in causa, l'uno coattivo, l'altro volontario, e specialmente del primo, giacchè da esso dipendeva il sapere se ne derivasse la necessità di mettere parzialmente fuori di lite i ricorrenti;

2° La sentenza impugnata non si è occupata, nè ha voluto occuparsi dell'appello principale degli Specchi; ma poi nella parte dispositiva si legge: « Reietto l'appello principale », e sebbene lo stesso Intendente di Finanza avesse chiesto in via subordinata questo rigetto, nel caso cioè che fosse rigettato il suo appello incidente sul *solve et repete;*

3° La Corte doveva anzitutto esaminare se questo appello incidentale fosse ammessibile, e allora avrebbe rilevato che l'Intendente di Finanza aveva notificato la sentenza del Tribunale del 1884, e poi aveva nel 1901 riprodotta la lite in appello senza fare alcuna riserva di appellare contro la sentenza stessa, cioè dopo che aveva prestato ad essa piena acquiescenza; e ciò, non ostante il disposto dello articolo 478 del Cod. di proc. civ., in forza del quale l'appello incidente si propone con la comparsa innanzi la Corte;

4° La Corte neppure si è occupata della eccezione di cosa giudicata risultante dalla sentenza del Tribunale, il quale aveva dichiarato nullo lo svincolo della Cappellania fondata nel 1634 operato dagli Specchi nel 1869; e, per le stesse ragioni ritenute da questo giudicato, doveva, non solo esonerarli da ogni ulteriore pagamento, ma doveva ordinare a favore loro la restituzione delle somme indebitamente esatte dal Demanio;

Neppure si è occupata delle altre ragioni addotte per giustificare la nullità di quello svincolo, nè dello svincolo di parecchie altre Cappellanie;

5° Nella specie il privilegio del *solve et repete* non era applicabile essendosi opposta la nullità dello svincolo per forza di giudicato, e per difetto di mandato nello svincolante; e quando viene a mancare il titolo o s'incorre nella decadenza per il decorso del termine, allora non vi è più trasferimento, ma possesso di beni dei quali è venuto meno lo svincolo.

Diritto. — Per espressa disposizione di legge i beni delle Cappellanie s'intendono svincolati salvo l'adempimento di pesi, e mediante pagamento della doppia tassa di successione fra estranei (art. 5 cap. ultimo della legge 15 agosto 1867, n. 3848 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico).

Dunque, per ottenere lo svincolo delle Cappellanie, è necessario pagare una tassa od imposta; e in ogni controversia

d'imposte gli atti di opposizione, per essere ammessibili in giudizio, debbono accompagnarsi dal certificato di pagamento dell'imposta (articolo 2 capov. 1° della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato E sul contenzioso amministrativo).

E come ciò non bastasse, non è ammessa, per la sospensione degli atti esecutivi quali sono gli atti preceduti da regolare ingiunzione coattiva, altra eccezione che quella di pagamento, nè altra prova di pagamento che la quietanza dell'esattore, (articolo 66 capoverso 1° del R. Decreto 29 giugno 1902 n. 281 che approva il nuovo testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette).

Nè sono ammessi in giudizio, ricorsi, opposizioni od istanze contro l'ingiunzione di pagamento, come nel caso concreto, quando il relativo atto non sia corredato delle quietanze del pagamento della tassa di registro o di successione (articolo 135 n. 3 della legge 13 settembre 1874 n. 2076 sulle tasse di registro).

Per tale guisa il diritto del *solve et repete* sorge dalla legge, ed al magistrato non è lecito, per frustrare la legge, di ricercare ed esaminare i motivi delle opposizioni; onde ben disse la Corte di Appello di Catania, con la sentenza impugnata, che i primi giudici, lungi dall'occuparsi del merito delle opposizioni, avrebbero dovuto senz'altro dichiararle inammissibili.

Così dispose quella Corte, la quale espressamente dichiarò: « *allo stato degli atti*, inammissibili le opposizioni », e la proposizione « allo stato degli atti » non può nè deve non riferirsi ed estendersi alla pronunciata reiezione dell'appello principale degli opponenti.

Del resto il diritto del *solve et repete* è per sua natura d'indole *pregiudiziale*, come suol dirsi in linguaggio forense, tale perciò da non permettere le indagini sugli intervenuti in causa, sulla regiudicata, sull'esistenza del mandato nello svincolante, e sull'acquiescenza da parte dell'Intendenza di Finanza; acquiescenza che, in ogni modo, non risulta essersi nè dedotta in appello e molto meno mediante conclusione specifica, nè provata.

Ciò premesso, rimane ad esaminare il 4° motivo che merita di essere accolto, se non fosse altro perchè, allo stato degli atti e per aver mancato la Corte di Appello di provvedere in proposito, riman ferma la ingiunzione per il pagamento di circa 9000 lire relative allo svincolo di quindici Cappellanie, mentre per lo svincolo di due Cappellanie gli opponenti erano stati prosciolti dalla tassa di svincolo, e per ciò ora non dovrebbero anticipare il relativo ammontare pur sottostando alla legge del *solve et repete*.

Laonde rigetta i motivi 1, 2, 3 e 5 del ricorso di Alessandro ed Eleonora Specchi contro la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 28 giugno 25 luglio 1902, accoglie il quarto motivo, e in relazione a questo motivo cassa la sentenza stessa e rinvia ecc.

Cassazione di Roma.

9 ottobre 1905.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Cosentini.

Fondo pel culto c. *Bartolazzi ed altri.*

Sentenza — Ammissione di prova — Esame delle sostanziali deduzioni delle parti — Mancato esame particolare di ciascuna argomentazione — Inesistenza del difetto di motivazione.

Chiese — Esecuzione di restauri — Possessore della Chiesa — Azione di spoglio violento e di reintegrazione del possesso — Prova.

Non havvi difetto di motivazione nella sentenza del magistrato di merito che, esponendo la ragione di decidere concernente l'opportunità e la necessità di autorizzare una chiesta prova testimoniale dietro l'esame, per quanto occorre, delle sostanziali deduzioni delle parti, non si sia soffermato ad esaminare partitamente ciascuna delle argomentazioni fatte nello interesse di una delle parti stesse.

È ben fondato il giudicato del magistrato di merito che, ritenendo l'interesse di un'Amministrazione (nella specie il Fondo culto) a

togliere il possesso di un edificio all'attuale possessor, e l'operato di chi ha agito nello spoglio del detto possesso come fatto in rappresentanza e nell'interesse di essa Amministrazione, ammette la prova diretta a stabilire i fatti e le circostanze dalle cui risultanze possa venire giustificata la chiesta reintegrazione del possesso.

In fatto. — Nell'anno 1861 l'Amministrazione del Fondo pel culto prese possesso di una piccola Chiesa esistente in Pausola sotto il titolo di S. Maria della Croce, e nel 16 settembre 1899 la cedette con tutte le suppellettili ed arredi sacri a D. Andrea Bartolazzi, assumendosi da costui l'obbligo di provvedere alla ufficiatura ed alla manutenzione di quel sacro edifizio.

Nel febbraio dell'anno 1903, occorrendo alcuni restauri nella Chiesa anzidetta, l'Amministrazione del Fondo pel culto invitò il Bartolazzi ad eseguirli.

Ma poco tempo dopo, cioè nell'agosto di quello stesso anno, avendo la Confraternita di S. Maria di Guadalupa dimostrato che la Chiesa di S. Maria della Croce non fosse di spettanza del sop resso beneficio di S. Croce in Pausola, come erasi ritenuto per errore, e che invece appartenesse all'Ospizio di S. Michele in Roma, dal quale essa Confraternita aveva avuto l'incarico di ufficiarvi, l'Amministrazione del Fondo per il culto invitò il Bartolazzi a sospendere gli ordinati lavori ed a consentire alla bonaria rescissione della cessione fattagli.

In tale stato di cose l'Intendenza di Finanza di Macerata, ritenendo urgenti i lavori da eseguirsi nella predetta Chiesa, incaricò l'Ingegnere Stanzani di quell'ufficio di Finanza, di procedervi, e tali lavori furono eseguiti. Senonchè il Bartolazzi con atto del 12 dicembre di quello stesso anno 1903, dicendosi violentemente ed occultamente spogliato del possesso che aveva della Chiesa, perchè, a sua insaputa, dall'ingegnere Stanzani erasi fatta apporre alla porta della Sagrestia una nuova serratura con chiave che impediva il suo accesso nella Chiesa, conveniva l'Intendente di Finanza di Macerata innanzi il Pretore di Pausola, per sentire ordinare la sua reintegrazione nel perduto possesso.

In tale giudizio intervenne la Confraternita di S. Maria di Guadalupa, e chiamando in causa Pio e Filippo Gatti, l'uno sagrestano, l'altro custode della Chiesa, sostenne, che ad opera dei medesimi e del Bartolazzi, si era fatta chiudere con suggelli dai Carabinieri la Chiesa di S. Maria della Croce e dimandò di essere essa reintegrata nel possesso del su ripetuto edifizio con la condanna in solido degli autori dello spoglio alle spese del giudizio.

Contestata la lite il Bartolazzi opponevasi alla dimanda della Confraternita, chiedendo in via principale, l'accoglimento della sua istanza, ed in via subordinata, l'ammissione di un esame testimoniale diretto a stabilire: che l'ingegnere Stanzani, agendo in nome dell'Intendenza di Finanza, gli aveva dimandato il permesso di eseguire la traslazione di una sacra immagine che era nella Chiesa, ma invece a sua insaputa, aveva fatto apporre una nuova serratura alla porta della Sagrestia che costituiva l'unico accesso alla Chiesa, per lo che esso istante non avea potuto più avere il possesso di quell'edificio.

L'Intendenza di Finanza, agendo in rappresentanza del Fondo per il culto, annuiva all'intervento della Confraternita, dichiarava di riconoscere il diritto di quest'ultima a possedere la Chiesa, e concludeva chiedendo il rigetto della domanda del Bartolazzi, ed opponendosi all'ammissione della proposta prova testimoniale.

L'adito Pretore, ritenendo legittimo l'intervento della Confraternita e la chiamata in causa dei fratelli Gatti, rigettò l'istanza del Bertolazzi, accolse invece quella della Confraternita; ordinò la reintegrazione della medesima nel possesso della Chiesa, condannando il Bartolazzi alle spese in favore dell'Intendenza di Finanza, ed i fratelli Gatti alle spese in favore della Confraternita.

Appellarono da cotesta sentenza il Bartolazzi ed i fratelli Gatti, riproponendo le istanze da essi rispettivamente fatte nel giudizio di primo grado, ed il Tribunale di Macerata, con sentenza del 13 ottobre 1904, riformò la sentenza impugnata, ed autorizzò il Bartolazzi ed i fratelli Gatti ad espletare la proposta prova testimoniale.

A tale risultato pervenne il Tribunale dopo aver considerato sull'appello del Bartolazzi:

Che per esperimentarsi secondo le leggi vigenti l'azione di reintegrazione in possesso, basta che concorrano: la sussistenza nella parte che si afferma vittima dello spoglio del possesso della cosa, sia pure esso sfornito dei requisiti necessari a renderlo legittimo, ed una semplice detenzione con animo di possedere: la violenza o la clandestinità da parte dello spogliatore.

Che a costituire la violenza nel moderno diritto debbono concorrere fatti dai quali si possa desumere che il convenuto agì dolosamente, con la coscienza, cioè, che la cosa sia posseduta da altra persona e contro la volontà di costei.

Che, esaminando la causa alla stregua dei premessi principi, era d'uopo ritenere che i fatti affermati dal Bartolazzi con i proposti articoli di prova, se fossero risultati veri, avrebbero giustificata la chiesta reintegrazione, avendosi il possesso nel Bartolazzi della Chiesa, e la violenza e la clandestinità nell'azione compiuta dall'ingegnere Stanzani in rappresentanza dell' Intendenza di Finanza, allorquando, col pretesto di eseguire la traslazione di una sacra immagine, aveva fatto apporre una nuova serratura con differente chiave alla porta della Sagrestia, per impedire al Bartolazzi l'accesso alla Chiesa e per tal modo privarlo del possesso di tale edificio contro la sua volontà.

Che non giovava all'Intendenza di Finanza dedurre la mancanza in essa d'interesse a commettere lo spoglio, e che in ogni caso non dovesse rispondere dell'operato dell' ingegnere Stanzani, imperocchè l'Intendenza che si era convinta di non avere diritto a stipulare l'atto di cessione del 16 settembre 1899, aveva tutto l'interesse di metterlo nel nulla pel timore di soccombere in un giudizio che la Confraternita avrebbe potuto promuovere; e d'altra parte essa non poteva sottrarsi alle conseguenze del fatto compiuto dello Stanzani avendo, costui agito nel nome e nello interesse di essa Intendenza.

Che, infine, mal si fosse dal Pretore ritenuta infondata la dimanda del Bartolazzi, perchè smentita dai documenti prodotti dall' Intendenza di Finanza, dappoichè tali documenti erano contradetti dagli altri esibiti in causa, d'onde la necessità di stabilire quali fossero i veri fatti della causa; ed in conseguenza doveva ritenersi ammissibile la proposta prova testimoniale.

Avverso tale sentenza l'Amministrazione del Fondo pel culto produsse ricorso per Cassazione deducendo i seguenti mezzi di annullamento:

1. Violazione degli articoli 360, numero 1, 361, n. 2, e 517, n. 2, del Codice di procedura civile per difetto di motivazione;

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 695 del Codice civile;

3. Violazione e falso applicazione degli art. 1152, 1153 e 1752 del Codice civile.

In diritto. — Osserva che a svolgimento del primo dei dedotti mezzi, la ricorrente espone, che nel suo interesse furono nel giudizio di appello proposte al Tribunale varie gravi deduzioni per dimostrare la mancanza di ogni fondamento di fatto e di diritto dell'azione possessoria promossa dal Bartotazzi e l'irrilevanza della proposta prova testimoniale, ma quel Collegio non le esaminò, avendo trascurato di fare qual siasi motivazione su di esse.

Ma non ha fondamento la censura che col mezzo in esame si muove alla sentenza denunziata, imperocchè con questa il Tribunale esaminò per quanto occorreva le sostanziali deduzioni delle parti, rilevando che dai documenti pro-

dotti non si potevano trarre notizie sufficienti per decidere la causa, e la necessità della prova testimoniale per stabilire la verità e la natura dei fatti sui quali si fondavano le opposte tesi delle parti litiganti. Ciò stando è chiaro che non era necessario che il Tribunale si fosse soffermato ad esaminare partitamente ciascuna delle argomentazioni fatte nello interesse dell'Intendenza di Finanza, avendole tutte comprese nella già esposta ragione di decidere concernente l'opportunità di autorizzare l'invocata prova testimoniale; e per conseguenza non sussiste il denunziato difetto di motivazione.

Osserva che col secondo dei mezzi di ricorso si deduce, che i giudici del merito incorsero in errore di diritto quando ritennero, che la sola apposizione della serratura alla porta della Sagrestia della Chiesa di S. Croce, senza il consenso del Bartolazzi, potesse avere i caratteri dello spoglio violento ed occulto; mentre è risaputo che le azioni possessorie non possono esercitarsi quando non vi sia controversia sul diritto reale di possesso e si tratti invece di atti compiuti in buona fede, senza cioè l'intendimento di ledere l'altrui diritto al possesso.

Ma l'anzidetta deduzione è poggiata su di una inesatta premessa di fatto, perchè il Tribunale ritenne che potesse esistere lo spoglio lamentato se fosse stato provato, ciò che si affermava dal Bartolazzi e si chiedeva di provarlo, la volontà dello Stanzani, quale rappresentante dell'Intendenza, di togliere il possesso della Chiesa a chi lo aveva per cederlo alla Confraternita.

Laonde anche il mezzo in esame è destituito di fondamento.

Osserva che del pari non ha consistenza l'altra censura che col terzo mezzo si muove alla sentenza denunziata.

Si deduce invero dalla ricorrente Amministrazione, che i giudici di appello incorsero in errore quando ritennero che se fossero provati i fatti ascritti all'ingegnere Stanzani ed all'Intendenza di Finanza di Macerata, potesse sussistere la responsabilità civile di essa Amministrazione anche quando fosse mancata qualsiasi prova che quei fatti fossero stati da essa voluti, mentre è risaputo che lo Stato non risponde di ciò che dal pubblico ufficiale sia stato fatto eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni.

Però il Tribunale non disse ciò che si afferma dalla ricorrente: ritenne invece, che vi fosse l'interesse dell'Intendenza di Finanza a togliere al Bartolazzi il possesso della Chiesa datogli per errore, e che lo Stanzani avesse agito in rappresentanza e nello interesse di essa Intendenza, ed ammise la prova diretta a stabilire tali circostanze, quindi non incorse nell'errore che gli si addebita.

Osserva che per le esposte considerazioni il ricorso risulta infondato e va respinto.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

25 settembre 1905.

Pres. Pugliese, ff. P. — *Est.* De Aloisio

Paoletti c. *Fondo pel culto e Parroco di S. Lorenzo in Lucina di Roma.*

Chiese — Fondo pel culto — Obbligo di manutenzione e conservazione — Danni cagionati da mancanza di queste — Responsabilità — Art. 1155 cod. civ.

Chiese — Lavoro di nettezza incaricato da persone addette alla Chiesa — Danni — Pretesa responsabilità del parroco — Articolo 1153 cod. civ. — Prova testimoniale — Incompleta motivazione del magistrato di merito — Giudizio di rinvio.

Il Fondo per il culto è obbligato a tutte le necessarie opere di conservazione e manutenzione degli edifizi di culto ad esso pervenuti, in virtù delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, eseguendo a tempo debito le

opportune ispezioni e le occorrenti riparazioni (1).

È però, venendo meno all'adempimento di codesto suo obbligo, esso è responsabile dei danni cagionati a norma dell'art. 1155 del Cod. civile.

A determinare la specificazione *voluta dall'art. 229 del Cod di proc. civ., e dedurre, al caso, la conseguente responsabilità, per danni, del parroco a sensi dell'art. 1153 cod. civ., deve il magistrato di merito portare completo il suo esame sulla prova testimoniale, intesa a dimostrare che l'incarico di un lavoro eseguito nella Chiesa sia stato dato da* persona della Chiesa stessa, *cioè dipendente dal parroco.*

In fatto. — Con libello 24 dicembre 1902, Paoletti Carolina, vedova Galante, trasse innanzi il Tribunale di Roma il Parroco di S. Lorenzo in Lucina in questa Città, e l'Amministrazione del Fondo pel culto, deducendo che nel 30 maggio precedente l'unico suo figlio Giuseppe Galante, mentre era sul piovente dell'attico di detta Chiesa onde estirpare, per incarico avuto dal personale di questa, le erbe cresciute sul medesimo, cadde sulla sottoposta piazza, travolto e miseramente schiacciato dalla ruina di una delle grosse *fiamme* di pietre, che servono di ornamento al fronte della Chiesa; che tale sinistro era da attribuire a duplice causa, cioè al difetto delle necessarie riparazioni, a carico del Fondo pel culto, dell'attico del ridetto tempio, già appartenente al soppresso Ordine dei Chierici regolari, ed alla mancanza, da parte dei dipendenti del Parroco, dai quali fu dato il cennato incarico al suo figliuolo, delle più elementari precauzioni solite ad usarsi in simili pericolosi lavori. Chiedeva quindi la condanna solidale dei due convenuti all'emenda dei danni a lei derivanti dall'infortunio in parola.

A conforto di tale domanda, alla quale si opposero tanto il Parroco che la prefata Amministrazione, l'attrice invocò con la sua Conclusionale la prova per testimoni dei seguenti capitoli: che suo figlio era stato altre volte adibito come operaio in quella Chiesa, ed era stato pagato dal personale addetto alla medesima; che il giorno prima del sinistro, egli fu incaricato, da uno del detto personale, di andare ad estirpare l'erba del cornicione; che per salire su questo si serv di una scala, che, autorizzato da persona della Chiesa, andò a prendere in un ripostiglio ivi esistente; che nessuno provvide i mezzi onde evitare una disgrazia durante il lavoro; che la morte del figlio (e questi due ultimi capitoli erano diretti contro il Fondo pel culto, per l'applicazione ad esso dell'art. 1155 codice civile) si sarebbe in quel giorno evitata se a tempo si fossero fatte da chi doveva (cioè dal Fondo pel culto, in virtù delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico) le riparazioni necessarie alle *fiamme* di pietra che ornano la facciata della Chiesa; che per l'avvenuta morte del Galante fu poi dal Fondo pel culto restaurata la facciata e le *fiamme* assicurate.

Da un verbale di *sopraluogo* con *perizia*, redatto per l'istruttoria penale, e di cui fu esibita copia dall'attrice (ed è tuttora alligata negli atti), risulta « che superiormente all'attico della Chiesa più volte indicata, trovansi, come ornamentazione e disposte ad eguale distanza, numero 8 massiccie anfore simili scolpite in travertino dell'altezza circa di un metro, terminate in fiammelle guizzanti. Questi blocchi di pietra, del peso di quasi tre quintali ognuno, sono composti di più pezzi uniti fra loro, e poggiano infine su basi rettangolari trattenute da spine ».

A proposito delle quali *spine* della *fiammella* caduta, con lo stesso *sopraluogo* fu « constatato che, contrariamente a quanto dovevasi praticare, la fiammella era bensì imperniata al vaso con una spina di ferro rinvenuta tutta

(1) Veggasi lo studio di SABBATINI: « *La manutenzione delle Chiese ex-conventuali conservate all'uso del culto* » nel vol. X, pag. 513.

irruginita, ma che il detto vaso poggiava sulla base semplicemente *per aderenza*, perchè in piano, senza essere fermato da alcun perno che lo rattenesse, poichè quello che a suo tempo vi venne fissato per collegamento della parte superiore col basamento, risultò di legno castagno, che, col volgere degli anni e con l'acqua filtrata per capillarità nel foro esistente nella base, si corrose e divenne polvere palpabile, quale si estrasse dai due sopraddetti fori ».

Quindi sullo stesso verbale il perito conchiudeva: « Stando così le cose, era prevedibile il caso che la descritta anfora dovesse un giorno precipitare per un forte colpo di vento, o *con una spinta qualsiasi anche di lieve momento*, come pur troppo è accaduto ».

Le circostanze specifiche del disgraziato fatto furono poi così narrate dall'attrice nelle sue Conclusionali di primo e secondo grado: « Salito (il Galante) sul cornicione unitamente al suo compagno di lavoro Magni Camillo, dovendo camminare su quel luogo pericoloso, che si erge a picco sulla piazza, ed è disposto in pendenza, acciò l'acqua abbia scolo, *si appoggiò, per non sdrucciolare, ad una fiamma di pietra* che serve, con molte altre, di ornamento alla facciata; ma quella, che si reggeva ferma pel semplice peso, si staccò, sicchè il Galante precipitò sulla piazza, e sopra gli cadde quel masso, orribilmente schiacciandolo ».

Il Tribunale, con interlocutoria 26 marzo 1902, malgrado l'opposizione dei convenuti, ammise la chiesta prova. Appellarono, separatamente, i convenuti. E la Corte di Appello locale, con sentenza 5 giugno 1903 dall'attrice Paoletti denunziata per Cassazione, previa unione dei due gravami, riformando la pronunzia dei primi giudici, respinse le di lei domande, e la condannò a tutte le spese del giudizio.

Il ragionamento di tale sentenza si sostanzia nelle seguenti considerazioni:

In quanto al Fondo pel culto, la Corte di merito osservò che l'art. 1155 del codice civile (secondo cui il proprietario di un edificio è obbligato pei danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuta per mancanza di riparazione, o per un vizio nella costruzione) non è applicabile nella specie, poichè dal racconto (sopra riferito) della stessa attrice risulta « che la *fiamma* non cadde per una propria forza o per vizio suo o per un fatto naturale, ma perchè il Galante *imprudentemente* volle appoggiarvisi; e questo appoggio dovè essere assai vigoroso, come era indispensabile al giovane operaio per non sdrucciolare camminando sul cornicione dell'attico, largo pochi centimetri e in forte pendenza. La fiamma non era destinata a quello scopo, di sostenere il peso strapiombante di un uomo; essa, sebbene mancasse una solida spina a riunire l'anfora alla base (giacchè l'antico perno di legno fu trovato ridotto in polvere), *serviva bene alla sua destinazione di ornamento; e fu colpa dell'infelice Galante di appoggiarvisi, e questa colpa fu causa* dell'infortunio, e non le mancate riparazioni, le quali senza di quella colpa non avrebbero prodotto il danno lamentato ».

Nei rapporti del Parroco poi osservò non essere applicabile l'art. 1153 del citato codice (concernente la responsabilità aquiliana indiretta), perchè l'attrice non specificò, nei capitoli dedotti a prova testimoniale, la ignota persona che diede il malaugurato incarico al Galante, onde dimostrare che quella persona era davvero dipendente dal Parroco, e che lo incarico dato rientrava nelle di lui incombenze; considerò inoltre che, a prescindere da quanto sopra « la responsabilità veniva del tutto *esclusa dalla imprudenza* e colpa dell'operaio nell'esecuzione dell'incarico medesimo », colpa consistente nell'esser egli, di volontà sua, senza necessità e senza ordine, salito sullo stretto e strapiombante cornicione, mentre, secondo la stessa prova formulata dall'attrice, l'incarico da lui ricevuto era di *andare ad estirpare l'erba del cornicione;* « lavoro agevole e di niun serio peri-

colo, perchè egli poteva e doveva compierlo restando sulla scala, allungando il braccio sul cornicione e spostando successivamente la scala lungo l'attico ».

Contro codesta sentenza ricorre in Cassazione la Paoletti, deducendo la violazione degli articoli 1153 e 1155 del codice civile, e 229 del codice di procedura civile; nonchè il difetto di motivazione e la violazione della regola che il giudice deve pronunziare *iuxta alligata et probata.*

In diritto. — Pienamente ragionevole è il proposto ricorso.

La Corte di merito ritiene in fatto, desumendolo come ella dice dalla *narrazione secondo verità* dell'attrice Paoletti, che l'anfora caduta *si reggeva ferma* (sul basamento) pel semplice peso. Oltre a ciò, nella prima delle sue considerazioni di fatto, la sentenza riferisce il numero, la disposizione, la forma, le dimensioni ed il peso delle anfore e superiori fiammelle esistenti sul frontone della Chiesa, e nelle ulteriori considerazioni, sempre di fatto, rileva l'altra particolarità « che l'antico perno di *legno* che riuniva l'anfora alla base fu trovato *ridotto in polvere* ». E dalle parole usate in tutta codesta descrizione, identiche a quelle del verbale di *sopraluogo e perizia,* del quale si è fatto cenno, risulta a chiare note che quel Collegio tenne sempre presente e copiò in tal parte il verbale predetto. Ma, se lo avesse letto per intero, avrebbe ivi trovato la giusta osservazione del perito, « che le spine (o perni), secondo le regole di arte (e del resto, secondo il semplice comune buon senso, dato l'enorme peso – quasi tre quintali – di quei massi di travertino) « dovevano essere di rame, di ottone, oppure di ferro stagnato, o zincato, per evitare la possibile ossidazione, e quindi il pericolo del rovesciamento della massa pietrosa; mentre contrariamente a quanto dovevasi praticare (ciò che costituisce un evidente *vizio di costruzione*), il vaso caduto poggiava sulla base semplicemente *per aderenza, perchè in piano,* senza essere fermato da alcun perno che lo rattenesse, poichè quello che a suo tempo vi venne fissato, per collegare la parte superiore col basamento, risultò di *legno* castagno, che, col volgere degli anni e con l'acqua filtrata per capillarità nel foro esistente nella base, si corrose e divenne *polvere palpabile* ».

E vi avrebbe trovato eziandio il giudizio dello stesso perito, « che stando così le cose era prevedibile il caso che la descritta anfora doveva un giorno precipitare per un forte colpo di vento, *o con una spinta qualsiasi,* anche di *lieve momento.* E se da parte di colui, al quale è affidata la cura di quel fabbricato ecclesiastico, si fosse qualche volta provveduto ad un'ispezione delle anfore per mezzo di un ingegnere o di persona dell'arte, con le prescritte norme dell'arte, si sarebbe prevenuta la disgrazia che si lamenta ».

Ora « *una spinta qualsiasi, anche di lieve momento* » alle anfore era inevitabile, anche se il povero operaio si fosse attenuto al postumo suggerimento della sentenza, di *restare sulla scala ed allungare il braccio sul cornicione:* imperocchè lo *estirpamento delle erbe* cresciute intorno alle anfore ed alle basi di esse, non avrebbe mai potuto farsi senza dare qualche urto a queste ultime, e quindi l'infortunio poteva sempre verificarsi ugualmente.

Non era dunque da mettere in dubbio (e ad ogni modo la Corte avrebbe dovuto discutere intorno a tal punto) che il Fondo pel culto, obbligato, come esso medesimo e la sentenza riconoscono, alla *conservazione* di quella Chiesa monumentale, venne meno a codesto suo obbligo, non facendo a tempo debito le opportune ispezioni, e quindi le occorrenti riparazioni, col sostituire agli irrisori perni di legno (per giunta *ridotti in polvere*) dei perni in *metallo,* onde fosse possibile l'ordinaria *manutenzione* del tempio, senza pericolo. E ciò indipendentemente dal cennato vizio congenito *nella costruzione,* che bastava esso solo per rendere applicabile al-

l'Amministrazione in parola il più volte rammentato art. 1155.

Nè è meno censurabile il ragionamento dei giudici del merito nei rapporti del Parroco. Si è già sopra rilevato il pericolo che, dato lo stato delle anfore, presentava il lavoro, anche se eseguito secondo le indicazioni della sentenza. Quest'ultima poi, limitandosi ad affermare gratuitamente « che l'attrice non specificò, nella formula della prova, la ignota persona da cui fu dato l'incarico al Galante, e che la medesima fosse un domestico o commesso del Parroco, e che fosse destinata a quella incombenza cui si riferiva l'incarico », omise di discutere se valeva, o meno, la *specificazione* voluta dall'art. 229 della procedura, l'aver detto nel capitolo 2° che il Galante fu incaricato da *persona della Chiesa*, che è quanto dire da persona *addetta alla Chiesa*, in altri termini da un dipendente del *Parroco;* se, pur non essendosi indicato il *nome* di tale persona (cosa che sarebbesi liquidata nel corso della prova) era, o meno, possibile e facile al Parroco l'esercizio della *controprova*, col dimostrare che nessuno dei suoi dipendenti (di numero certamente ben limitato ed esiguo) aveva dato l'incarico in parola; e se infine era, o meno, da presumere in ogni *persona della Chiesa*, ossia in ogni *dipendente del Parroco* la facoltà di dare ad un semplice manovale come il Galante, l'umile commissione, di cui sopra, attinente alla nettezza del tempio.

La Corte dunque mancò di portare completo il suo esame sopra un documento da lei avuto presente, e da cui attinse gran parte delle sue notizie, e mancò altresì al debito della motivazione, non vagliando la portata dei fatti e delle ipotesi da lei stessa ritenuti ed enunciate.

Per questi motivi, la Corte Suprema, cassa la denunziata sentenza, e rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

21 agosto 1905.

Pres. ed Est. Pugliese, ff. di P.

Benso, duca della Verdura c. *Fondo culto e Scavo, parroco di S. Nicola la Kalsa in Palermo.*

Fondazioni autonome a scopo di culto — Cappellanie — Celebrazione di messe — Caratteri dell'ente autonomo — Patrimonio separato dal patrimonio dell'ente Parrocchia — Soppressione — Giudizio incensurabile del magistrato di merito.

Fondazioni autonome a scopo di culto — Soppressione — Verbale di presa di possesso — Richiesta di pagamento dall'erede delle rendite arretrate — Liberazione dall'obbligazione — Prescrizione trentennale e quinquennale — Ammissibilità.

È giudizio incensurabile quello del magistrato di merito, che dall'esame diligente delle tavole di fondazione e degli altri documenti, in conformità di esatti principii giuridici, riconosce i caratteri di enti autonomi a scopo di culto, soggetti alle leggi di soppressione, e non già di legati sub modo, *in fondazioni per celebrazione di messe da adempirsi dentro la Chiesa parrocchiale, ma con patrimonio separato e distinto dal patrimonio parrocchiale* (1).

È ammissibile, secondo le norme comuni, la eccezione di prescrizione trentennale e quinquennale, e di conseguente liberazione dalla obbligazione, in favore dell'erede debitore contro la richiesta da parte del Fondo culto di pagamento di arretrati di rendite riguardanti fondazioni autonome a scopo di culto soppresse, anteriori alla presa di possesso.

La Cassazione, in conformità della denunziata decisione, ha ritenuto quanto segue:

---

(1) In tema di legati alle Parrocchie, veggansi: la sentenza della Cassazione di Roma, 7 agosto 1905, Fabbriceria parrocchiale di Mariana c. Fondo culto, e i richiami contenuti nella nota alla detta sentenza (volume in corso pag. 548).

In fatto. — La signora Dorotea Alimena con testamento 8 aprile 1699 disponeva la celebrazione di una messa perpetua quotidiana dentro la Chiesa parrocchiale della Kalsa a benefizio dell'anima propria, ed assegnava l'annua elemosina di L. 252, comprese lire 25,30 per consumo, sul reddito dovuto sopra i beni soggiogati. Il sig. Francesco Benso e Landolina Duca della Verdura, con testamento olografo del 26 febbraio 1808 conservato agli atti di notaro Giuseppe Luzzi di Palermo, aumentò la detta rendita di altre L. 76,50 da pagarsi dai suoi eredi universali e sulla sua eredità; inoltre fece un legato perpetuo di L. 76,50 annue da pagarsi dai suoi eredi universali per un funerale nel giorno anniversario della sua morte, entro la Chiesa parrocchiale della Kalsa. A seguito del Regio Decreto 10 febbraio 1824, con atto del 31 dicembre 1827 ai rogiti di notaro Giuseppe Donati, il sig. Giulio Benso Duca della Verdura assegnava al Parroco della Kalsa ed al Cappellano proprietario celebratario eletto Padre Giulio Benso Cassinese ed al Sacerdote Antonio Belvito Cappellano sostituto eletto dal detto Rev. Giulio Benso onze 25,29,6 di canoni annuali enfiteutici dovuti da varie persone, e ciò in soddisfo di celebrazione del legato di messe in onze 26 pari a L. 331,60 disposto, in quanto ad onze 18 dalla fu signora Dorotea Benso ed Alimena Baronessa di S. Stefano col di lei testamento del dì 8 aprile 1699 confermato come si è detto, ed aumentato detto legato da onze 18 annuali ad onze 24 annuali dal fu Francesco Benso e Landolina Duca della Verdura in vigore del di lui testamento solenne, pubblicato presso lo studio di notaro Giuseppe Luzzi Falcone di Palermo, del 26 febbraio 1808, ed onze 2 annuali destinate per consumo di detto legato di messe, nel detto testamento della predetta Dorotea Benso alla detta venerabile parrocchiale Chiesa della Kalsa dovute dal sig. Alessandro Benso fratello del detto sig. Duca della Verdura per effetto dell'accollo datosi al medesimo in vigore del lodo di divisione stipolato tra i figli e coeredi del detto fu Francesco Benso e Landolina ai rogiti di notaro Giuseppe Luzzi Falcone di Palermo nel dì 24 febbraio 1813, ratificati detti atti nel 13 giugno 1814. Sopravvenute le leggi di soppressione, l'Amministrazione del Fondo pel culto invitò il Parroco della Kalsa al rilascio della rendita assegnata con l'atto del 1827; ma il Parroco ebbe a rispondere al Ricevitore che l'atto di assegnazione era rimasto lettera morta, e di essere diretto debitore il Duca della Verdura, il quale, invitato ad assistere alla presa di possesso, con atto stragiudiziale del giorno 26 agosto 1887, sostenne non avere alcuna obbligazione per l'avvenuta assegnazione, e che, in ogni modo, il Fondo pel culto non aveva diritto alla presa di possesso dei legati per essere questi oneri lasciati alla sua coscienza. La presa di possesso intanto ebbe luogo, e ingiunto il Duca a pagare le somme dovute per arretri dei varii legati anzidetti, il medesimo alla ingiunzione del dì 11 agosto 1893 si oppose con atto del 6 novembre detto anno, assumendo che la sua obbligazione era estinta mercè l'assegnazione del 1827 fatta al Parroco, il quale riscuoteva la rendita. In questo stato di cose, l'Amministrazione del Fondo pel culto, con Comparsa notificata il 6 luglio 1894, chiamò ad intervento in causa il Parroco della Chiesa della Kalsa, affinchè con la di costui contradizione fosse decisa la lite.

Portate le due cause all'udienza del Tribunale, la difesa del Fondo per il culto ne domandò la riunione perchè intimamente connesse.

Il Tribunale, sulle deduzioni che le parti sollevarono, ordinò con sentenza 18-28 marzo 1895 la produzione per parte del Ricevitore del verbale di presa di possesso dei 3 campioni demaniali, e per parte del Duca della Verdura delle copie di un bando di vendita del 28 aprile 1864 in notaro Giacalone e

di altro del 21 agosto 1877 in notaro Polizzi assegnando il termine di giorni 20 dalla intima.

Tale sentenza fu notificata addì 8 settembre 1895. Il Fondo del culto nel termine assegnato eseguì il deposito in cancelleria dei prescritti documenti; non così il Duca della Verdura.

Ritornata la causa all'esame del Tribunale, il Duca della Verdura chiese farsi diritto alle opposizioni proposte, insistendo nelle sue deduzioni di avere estinto ogni sua obbligazione per l'assegnazione del 31 dicembre 1827 in notaro Giuseppe Donati e De Luca fatto al Parroco ed ai Cappellani della Kalsa, giusta ricevuta dei titoli e documenti rilasciata dal parroco Faija il 10 ottobre 1874, ed in ogni caso, dichiararsi sempre estinta la obbligazione di esso per la prescrizione trentennale. Farsi salvo il diritto contro il Parroco per la restituzione delle onze 6 pari a lire 76,50 del legato pel funerale e degli arretri dal 1827. Il Parroco alla sua volta, pur negando che l'assegnazione abbia avuto effetto, in merito si uniformò a quanto avea dedotto il Duca della Verdura, che, cioè, negli atti del 1699 e 1808 non potevano riscontrarsi gli elementi di una cappellania soppressa. Il Fondo per il culto insistette nella sua difesa per l'applicabilità delle leggi eversive, e che per il legato del funerale non vi era stata alcuna assegnazione di rendita.

Contestata la lite, il Tribunale di di Palermo, II^a Sezione, con sentenza del 24 agosto 1896, ritenne che nelle due fondazioni del 1699 e 1808 non contenevansi gli elementi di una cappellania soppressa, ed ammesso che nella pia istituzione della signora Alimena si potessero riscontrare gli estremi ed i caratteri di un ente autonomo, essendo la stessa aggregata ad altro ente autonomo non soppresso, non vi era diritto ad incameramento; e quindi fece diritto alle opposizioni proposte con atto del 6 novembre 1893 dal sig. Giulio Benso Duca della Verdura, avverso l'ingiunzione dell'11 agosto detto anno, contro di lui spiccata dal sig. Ricevitore del II° Ufficio Demaniale di Palermo nel nome, e dichiarò nulli ed inefficaci tanto i verbali di presa di possesso del 27-29 agosto 1887, che gli atti ingiuntivi dell'11 agosto 1897 e successivi relativamente alle due fondazioni contenute nei testamenti della signora Teresa Alimena del 4 aprile 1699 e del sig. Francesco Benso Duca della Verdura, del 26 febbraio 1808. Dichiarò poi non trovar luogo a deliberare sulla domanda spiegata contro il Parroco della Kalsa dal mentovato Ricevitore del II° Ufficio e condannò questo ultimo alle spese del giudizio. Il Ricevitore propose gravame avverso la cennata sentenza pei seguenti motivi:

1°. Perchè il Tribunale ritenne non essere ente soppresso la fondazione per celebrazione di messe con lascito nei testamenti di Dorotea Alimena del 4 aprile 1699, e del sig. Benso Duca della Verdura, del 26 febbraio 1808 quando invece concorrevano tutti i requisiti di legge per la soppressione;

2° Perchè il Tribunale con evidente contradizione violò la legge quando ritenne che la fondazione in parola, pur essendo un ente autonomo, non era soppressa perchè fondata dentro un altro ente autonomo, la Parrocchia, mentre è costante giurisprudenza che basta l'autonomia perchè un ente sia soppresso, a nulla montando che sia amministrato dal Parroco;

3° Perchè annullò la presa di possesso e di conseguenza le ingiunzioni fatte intimare dal Ricevitore addì 11 agosto 1903;

4° Perchè il Tribunale non disse alcuna parola in ordine al legato per il funerale;

5° Perchè condannò l'Amministrazione alle spese;

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza 21 giugno 11-settembre 1897, così decise:

« Uditi i procuratori delle parti, ammette per la forma l'appello del signor Ricevitore del II° Ufficio Demaniale qual rappresentante l'Amministrazione del Fondo pel culto con atto del

26 novembre 1896 avverso la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Palermo, II^a Sezione, addì 24 agosto 1896, e pubblicata il 10 ottobre detto anno.

« Nel merito riforma detta sentenza per quanto è di ragione, e, facendo quello che far doveva il Tribunale, rigetta le opposizioni proposte dal Duca della Verdura, con atto del 6 novembre 1893 avverso i precetti ingiuntivi del dì 11 agosto 1893.

« Conferma detta sentenza in rapporto al Parroco sacerdote Scavo, ed ordina che, con tale riforma, la sentenza abbia esecuzione.

« Condanna detto sig. Duca della Verdura alle spese del primo e del presente giudizio da liquidarsi, ecc. ecc. ».

Della surriferita sentenza il sig. Giulio Benso S. Martino Duca della Verdura, nel 18 gennaio 1898, chiedeva alla Cassazione di Palermo lo annullamento per i seguenti motivi:

1°. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 legge 15 agosto 1867 su la soppressione degli Enti ecclesiastici e degli articoli 1315, 1317, 1320 Cod. civ.

2°. Violazione degli articoli 1236, 1312, 1317, 1320 Cod. civ., e dell'articolo 2 dello stesso Codice, nonchè degli articoli 360 e 361, Proc. civ.

3°. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 citata legge 15 agosto 1867 e degli articoli 2105, 2133 Cod. civ., e 360, 361 Proc. civ.

Il Ricevitore dell'Ufficio Demaniale costituitosi controricorrente dedusse in via pregiudiziale la incompetenza della Cassazione regionale, gli atti vennero di conseguenza trasmessi alla Cassazione di Roma, la quale con arresto del 21 giugno 1900 decise, a Sezioni Unite, trattarsi di materia devoluta a questa Sezione civile.

Il ricorrente ha presentato innanti quest'ultima una memoria in istampa a svolgimento del ricorso, mentre l'Avvocatura generale erariale, anche con memoria a stampa nell'interesse del resistente, ha chiesto la reiezione del ricorso medesimo.

In diritto. — La Cassazione ha considerato, che tolte ad esame le censure mosse contro la impugnata sentenza coi motivi primo e secondo del ricorso, in confronto con la relativa parte razionale della sentenza medesima, si deggia rimanere convinti della mancanza in esse di qualsiasi fondamento, e ciò precipuamente perchè coteste censure si infrangono contro la sovranità del criterio del giudice. E, di vero, la Corte di Appello (questo rifletterebbe il primo motivo di ricorso) intanto ha ritenuto doversi considerare le fondazioni in disputa come comprese nella legge di soppressione, in quanto dall'esame diligente, che essa ha fatto, dei relativi testamenti e degli altri documenti si è convinta in fatto del concorso nelle istituzioni di quei caratteri che sono dalla legge richiesti per ammettere l'autonomia, la esistenza di per sè stante dell'ente istituito, in guisa da non permettere che qnesto sia scambiato con un legato semplice *sub modo*. E questa affermazione qualificatrice della natura delle fondazioni, il giudice di merito è venuto ampliamente giustificando col ricordare le parole ed il pensiero dei fondatori e con far rimarcare altresì che i beni dotalizi devoluti dalla volontà testatrice alle istituzioni non ebbero a far parte del patrimonio della Parrocchia e non furono conglobati con esso, e che la rendita di questi beni fu destinata esclusivamente alla elemosina della messa da celebrarsi dal Cappellano, eligendo con determinate norme, e non mancò di far notare altresì come la designazione della Parrocchia per la esecuzione del legato di messe non potesse mutare il titolo giuridico della relativa fondazione, stante che i beni ad essa assegnati erano rimasti distinti dal patrimonio parrocchiale. E nei riguardi poi della fondazione creata dal Duca Benso rimarcò essere stata costituita una vera perpetua fidecommissaria elettiva di primogenitura perpetua con nomina di un sacerdote fidecommissario, senza obbligo di rendiconto, indipendente ecc.

Ora allo accertamento di cotali caratteristiche essenziali modalità la Corte di Appello giudicatrice è addivenuta dopo esame (siccome di sopra si è detto) di titoli e documenti, e su cotesto esame, su codesta valutazione in fatto, ha formato il proprio convincimento, che per sua stessa natura e per le fonti, dalle quali è desunto, va rispettato dal Magistrato supremo.

E va sempre più rispettato in quanto che esso, questo convincimento, non solo non è punto inquinato da alcun erroneo criterio giuridico, ma risponde ai principii ammessi nella sana intelligenza delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico e ai precetti della costante giurisprudenza. Ciò è ampiamente dimostrato e documentato dalle osservazioni racchiuse nella Memoria controricorrente, e lo stesso ricorrente ha mostrato implicitamente di esser convinto della legalità ed esattezza del giudizio emesso dal magistrato di merito, quando nella sua elaberata allegazione a stampa non ha dato alcuno sviluppo ed alcuna importanza al motivo riflettente la questiane della soppressione.

La stessa Corte di Appello intanto ha opinato doversi respingere la eccezione presentata dal Duca di doversi, cioè, ritenere avvenuta a suo vantaggio la liberazione da ogni obbligazione mercè l'assegnazione del 1827 e la consegna dei relativi titoli nel 1874, in quanto ha recisamente affermato essere stato provato dal Parroco Scavo che nulla avesse egli ricevuto di rendite e di titoli riferibili alle istituzioni in controversia. E guidato da questa ragione di puro fatto dallo apprezzamento di queste deduzioni del Parroco, non contradette da alcuna prova in contrario, ha financo reputato di non doversi far luogo allo interrogatorio del detto sacerdote, e molto meno allo intervento coattivo di lui nel giudizio, essendosi provato (ripete la sentenza) *che egli non ha posseduto beni e non ha avuto in consegna titoli ecc.* Ora è intuitivo come questa ragione decisoria, fondata esclusivamente sovra risultanze di puro fatto, rispecchi la convinzione incensurabile del giudice di merito, la quale non può venire corretta o rettificata dalla Cassazione, alla quale è inibito il riesame dei fatti. Ed anche a riguardo di questo secondo mezzo di ricorso sono da tenere in pregio le riflessioni addotte dal patrocinio del controricorrente a sostegno della sentenza denunziata.

La Cassazione ha considerato non potersi dire lo stesso delle accuse, che si racchiudono nel terzo motivo di ricorso, divenuto primo nella Memoria a stampa presentata dalla difesa del ricorrente, e le quali riflettono la parte della impugnata decisione, che è relativa alla prescrizione trentennale e quinquennale eccepita fino dallo inizio dal Duca della Verdura. Accuse che ponno dirsi formulate sotto duplice aspetto; qnello implicito, indiretto di deficente motivazione, e quello esplicito e diretto di erroneità di principio giuridico. È vero infatti che se dovesse prendersi in esame la motivazione spesa a riguardo della eccezione pregiudiziale ed assorbente pel debitore, la prescrizione, si dovrebbe convenire che la motivazione della sentenza non risponde ai precetti di legge, e la sobrietà delle argomentazioni e del linguaggio, da essa usate, torna di pregiudizio alle deduzioni dello eccipiente Duca della Verdura, massime per quanto riflette il periodo utile a prescrivere, che il Duca sosteneva già verificato *ab antiquo*, e la necessità per lo meno di ricongiungere, allo scopo di reputare estinta per prescrizione ogni obbligazione, le diverse parti di questo periodo. Non occorre, però, occuparsi di ciò, avvegnachè piú che di difettosa motivazione egli è evidente come si tratti di patente e sostanziale erroneo principio giuridico, dal quale si è lasciata trascinare la Corte di Appello di Palermo nel respingere la eccezione in disputa. Essa, infatti, ha creduto limitarsi e si è effettivamente limitata in affermare che la prescrizione trentennale « non è decorribile (cio è testuale) appena che il diritto che esercita il Fondo per il Culto è nascente

dalla legge 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico e l'azione è stata sperimentata per la presa di possesso dei beni al 1887 infra il ventennio ecc. » Ora questa affermazione (che certo non può dirsi neanco svolta con sufficiente motivazione rispondente alla gravità del suo contenuto) questa fondamentale ragione di decidere, nei riguardi con la eccezione, alla quale si riferisce, è evidentemente in contrasto coi dettami della legge speciale invocata e coi canoni fissati dal codice civile, siccome è stato opportunatamente sostenuto dal patrocinio del ricorrente. Nessun precetto della legge del 1867 vi ha che stabilisca per l'avveramento della prescrizione alcuna norma derogatrice dalle regole comuni, e il codice civile nel fissare (art. 2105) il tempo necessario e le condizioni utili a prescrivere, non ha mai enunciato come causa interruttiva il fatto, il fenomeno giuridico, del passaggio dei beni dal primo proprietario ad altri che o per volontà consenziale delle parti, o per diritto successorio, od anche *ope legis* gli succedano.

Non è imposto nè poteva imporsi, senza recare offesa al principio dell'acquisizione di un diritto, che la prescrizione, già cominciata a decorrere in confronto del primo, debba reputarsi estinta, non avere più valore nei confronti col secondo per effetto del trapasso in costui del dominio su la cosa. Questa seconda persona non è che la continuazione giuridica della prima. Fra gli atti interruttivi di prescrizione non può annoverarsi questo passaggio di proprietà, il cui effetto è solo quello di sostituire al vecchio il nuovo proprietario, pur facendo che la condizione delle cose rimanga sempre *uti faciebat*.

L'erede non è che lo stesso defunto, è da questi impossessato e non può avere di fronte al terzo diritti poziori di quelli che aveva il suo dante causa.

Queste fugaci sommarie riflessioni, alle quali possono utilmente venire associate quelle più dettagliate ed analistiche contenute nella Memoria a stampa presentata a sostegno del ricorso, bastano a dimostrare l'errore del principio proclamato dalla sentenza in ordine alla prescrizione eccepita come mezzo di liberazione da ogni obbligazione assunto dal Duca della Verdura. Nè potrebbe venire caducato siffatto errore per opera del Supremo Collegio (siccome parrebbe si assuma dalla zelante difesa delle parte resistente) col ritenere in fatto interrotta, o rinunziata dallo eccipiente la prescrizione in controversia, avvegnachè non solo non è lecita in questo estremo stadio di giudizio qualsiasi disanima di deduzioni nuove, non valutate dal giudice di merito, perchè non proposte nè discusse innanti a lui dalle parti contendenti, ma è inibito alla Cassazione il togliere efficacia ad un erroneo principio di diritto la mercè di riflessioni, che trarrebbero la loro ragione di esistere da semplici circostanze di fatto e per dippiù non acclarate dalla disputa avvenuta *recte et legaliter* in opportuna sede fra le parti.

Per questi motivi la Cassazione, respinti il primo ed il secondo motivo del ricorso prodotto dal Duca della Verdura contro la decisione 21 giugno-11 settembre 1897 della Corte di Appello di Palermo, ed accogliendo invece il solo terzo, cassa e rinvia ecc.

Cassazione di Roma.

14 agosto 1905.

Pres. Pugliese, ff. P. — *Est.* La Terza.

Comune di Macerata c. *Chiesa di S. Giovanni al Borgo Cairoli in Macerata.*

Cassazione — Ricorso intimato ad altra parte interessata nel giudizio di merito — Interesse esclusivo del ricorrente — Sufficienza di unico deposito di multa.

Chiesa parrocchiale — Spese di restauri — Azione del parroco contro il Comune — Dimostrata mancanza di altri mezzi — Obbligo sussidiario del Comune: art. 299 legge com. e prov. — Fondamento dell'azione del parroco contro il Comune — Infondatezza di un'azione contro singoli cittadini benestanti.

È sufficiente un unico deposito di multa per il ricorso, il quale, sebbene notificato ad altra parte intervenuta nel giudizio di merito, riflette solo, per i mezzi presentati, l'interesse del ricorrente.

È giudizio incensurabile quello del magistrato di merito, che, per dimostrata insufficienza di altri mezzi, ritiene l'obbligo sussidiario del Comune in virtù dell'art. 299 della legge com. e prov. a rimborsare il Parroco delle spese di restauri della Chiesa parrocchiale (1).

L'azione giuridica del Parroco per ottenere tale rimborso complessivo è bene promossa contro il Comune, e non deve essere preliminarmente svolta contro i parrocchiani benestanti per le singole quote che possano a costoro spettare sull'ammontare delle spese.

Il Parroco della Chiesa di S. Giovanni Battista al Borgo Cairoli in Macerata, dopo avere eseguiti, a sue spese, alcuni restauri alla Chiesa stessa, si rivolse al Sindaco per conseguirne il rimborso, e dopo il rifiuto opposto dallo stesso, che diceva essere in ogni caso tenuta la Congregazione di carità, come quella che era succeduta ai Padri Somaschi proprietarii della Chiesa, iniziò giudizio con atto del 4 maggio 1903 convenendo tanto il Comune quanto la detta Congregazione avanti il Pretore ad oggetto di conseguire, o dall'uno o dall'altro, il cennato rimborso determinato in L. 333.65. Il Pretore adito però si ritenne incompetente, e rinviò le parti dinanzi al Tribunale che con sentenza dei 9-13 aprile 1904, considerando essere obbligo del Comune e della Congregazione di carità in eguale proporzione provvedere ai restauri della Chiesa, il primo per effetto dell'articolo 299 della legge comunale e provinciale, avendo il Parroco dimostrato l'assoluta impossibilità di attendervi, e la seconda per virtù di un istrumento del 1804, col quale si riconosceva dai Padri Somaschi il loro obbligo di concorrere alle spese di restauro per metà, obbligo poi passato ad essa quale amministratrice dell'Orfanotrofio maschile, condannò entrambi alla somma di L. 150 per ciascuno e relativi interessi.

Da tale sentenza produsse appello principale il Comune ed appello incidente la Congregazione di carità. Il primo affermò che l'obbligo dei Comuni a sostenere le spese per la conservazione degli edificii inservienti al culto è del tutto sussidiario; che le dette spese, per le leggi canoniche, stanno a carico del Parroco, dei patroni, dei parrocchiani, e solo quando è dimostrato la insufficienza delle rendite della Parrocchia, la inesistenza dei patroni e la nullatenenza dei parrocchiani, può essere astretto il Comune; e nella specie mancava questa dimostrazione dal momento che dal certificato esibito dal Parroco emergeva fra le 669 famiglie appartenenti alla Parrocchia esservi 22 benestanti.

La seconda poi disse essere erronea la condanna pronunziata dal Tribunale in suo confronto e chiese quindi il rigetto della domanda del Parroco.

La Corte con sentenza 17 dicembre 1904 respinse tanto l'appello principale del Comune, quanto l'appello incidente della Congregazione di carità. Di qui il ricorso del Comune, che è stato in udienza colpito di inammissibilità da parte del Parroco, il quale ha detto che, essendosi notificato anche alla Con-

(1) Sulla legittimità e sulla natura dell'azione del parroco per rimborso di spese di restauri degli edifizi inservienti al culto pubblico contro il Comune e sull'obbligo che a questo deriva dall'art. 299 della legge comunale e provinciale veggansi le ultime decisioni pubblicate nel presente volume: Cassaz. di Roma 13 marzo 1905 Municipio di Terni c. Petrilli, e 1 agosto 1905, Comune di S. Maria della Versa c. Maggi (pag. 35, 550); Cassaz. Torino 31 dicembre 1904, Comune di Campospinoso c. Muzio, e 13 febbraio 1905. Mazzola c. Comune di Felizzano (pag. 365, 359); Cons. di Stato, IV Sez., decisione del 21 luglio 1905, Razzeto c. Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti e Comune di Canepa (pag. 628) con le note relative. Conf. quest'ultima decisione con la nota per la quistione della necessaria dimostrazione della mancanza od insufficienza di altri mezzi.

gregazione di carità, doveva essere preceduto da un doppio deposito.

Osserva che la dedotta eccezione di inammessibilità non regge, imperocchè, quantunque il ricorso sia stato notificato anche alla Congregazione, pure è indiscutibile che il ricorso stesso non verte, come emerge dai mezzi presentati, che nei rapporti tra il Parroco ed esso Comune. Or, se è così, unico doveva essere il deposito.

Che, in quanto al merito, a torto il Comune insorge avverso la denunziata sentenza della Corte di Macerata, che ritenne l'obbligo del Comune stesso a rivalere il Parroco della metà delle spese occorse per i restauri fatti alla Chiesa parrocchiale; imperocchè la Corte suddetta ebbe a convincersi che, dato pure essere tuttavia vigenti le disposizioni del diritto canonico, la dimostrazione che si chiedeva era stata dal Parroco fornita in vista dei documenti dal medesimo prodotti. Se quindi fu un convincimento quello della Corte di merito, e se il convincimento rimane e deve rimanere insindacabile, consegue che il prodotto ricorso manca di ogni qualsiasi base.

Il ricorrente Comune però col primo mezzo investe la cennata sentenza sotto un duplice riflesso. Dice primieramente che la Corte, ritenute applicabili le regole del diritto canonico, che obbligano alle spese di restauro della Chiesa parrocchiale coloro che vi fossero tenuti per statuto o per antica consuetudine, il Parroco provveduto di ampio censo, i patroni ed infine i parrocchiani, non poteva esimersi dallo esaminare, esclusi la Chiesa e i patroni, se il Parroco si trovasse nella impossibilità di adempiere a quell'obbligo, e non avendo fatto cotesto esame è incorsa nel vizio di omessa motivazione.

Afferma in secondo luogo che considerando essere i parrocchiani astretti a cosiffatto dovere, quei parrocchiani cioè benestanti, limitatamente alle loro quote, di modo che il Comune rimane obbligato per le quote spettanti ai parrocchiani nullatenenti, abbia violato le suddette regole del diritto canonico; ma sono inesatte queste due affermazioni.

La Corte non mancò di motivare sulla impossibilità della Chiesa e del Parroco ad un tempo, inquantochè disse al riguardo: « È per quello dimostrato (cioé per i documenti prodotti dal Parroco) che le rendite della Chiesa di S. Giov. Battista non raggiungono il limite stabilito dalla legge per la soddisfazione della congrua del Parroco, tanto che questi gode il supplemento della congrua stessa ». Se, dunque, le rendite della Chiesa si ritenevano insufficienti; se si affermava inoltre che il Parroco godeva del supplemento della congrua e non lo si riteneva obbligato, con ciò la Corte implicitamente ammetteva che il detto Parroco, ammesso financo al gratuito patrocinio, non avesse quell'ampio censo da sopportare il carico delle spese di restauro.

Non interpretò male poi le cennate regole del diritto canonico, imperocchè se queste impongono ai parrocchiani di sopportare le spese, di che trattasi, non vogliono, e sarebbe stato un assurdo il volerlo, che i benestanti le sostenessero per tutti coloro che, pure parrocchiani, non hanno mezzi per soddisfarle. Ciascuno deve essere tenuto per la propria quota, e quindi non può concedersi che pochi paghino lo intero dovuto da tutti, bene quindi la Corte ritenne che se tra i parrocchiani esistevano solo 22 famiglie benestanti, queste non potevano corrispondere che circa la trentesima parte delle L. 150, che dal Parroco si richiedevano al Comune, il quale non poteva non essere obbligato a contribuire tutte le altre quote dei nullatenenti, appunto perchè esso è astretto alle spese di restauro nei casi nei quali si verificava la inesistenza di altri mezzi.

Il ricorrente inoltre col secondo mezzo insorge e dice che se l'obbligo del Comune è un obbligo sussidiario; se è rimasta constatata la esistenza di parrocchiani benestanti, la Corte non poteva fare buon viso alla domanda del

Parroco, il quale doveva agire in confronto dei parrocchiani suddetti per il pagamento delle spese incontrate, e solo quando il loro contributo non fosse sufficiente avrebbe potuto reclamare da esso il residuo; ma anche in ciò la tesi del Comune è errata.

E di vero il Parroco istituì la sua azione di fronte al Comune, ritenendolo obbligato per virtù dell'art. 299 della legge comunale e provinciale e dimostrando la inesistenza di altri mezzi, ed il Tribunale dapprima e poi la Corte di Appello affermarono la efficacia di tale dimostrazione.

Ora, se è così, se il giudice di merito ritenne l'applicabilità del cennato articolo per la prova data della mancanza di altri mezzi a provvedere alle spese di restauro, non poteva l'azione suddetta non accogliersi per quella parte dovuta dal Comune, come venne accolta per l'altra parte di spettanza della Congregazione di carità, che se mosse doglianze della condanna riportata dinanzi la Corte di Appello, non muove più lamento del suo gravame incidentale rigettato.

Non si discute che 22 famiglie benestanti di parrocchiani esistano; ma ciò non autorizzava, come non autorizza, che il Comune non fosse tenuto a pagare una gran parte delle L. 150 e dovesse essere istituita la lite contro di esso. È vero che le suddette 22 famiglie sono obbligate alle quote singole, ma la Corte questo non dimenticò e lo venne esplicitamente dichiarando senza omettere di considerare da un lato che il Comune potevasene rivalere con tutta la facilità possibile, e dall'altra che nel caso concreto non sembrava, oltre a non essere necessario e pratico, nemmeno opportuno ed equitativo integrare il giudizio già prolungato coi 22 parrocchiani. Coteste considerazioni, ispirate ad un concetto di equità e nel tempo stesso di opportunità, che consigliarono la Corte di merito a non chiamare in causa i parrocchiani non possono nè sanno sindacarsi da questo Supremo Collegio. E tanto più non sanno sindacarsi, in quanto il valore di cui si disputa e che si potrebbe pretendere dai 22 parrocchiani è così tenue da non oltrepassare le lire 5, mentre che la integrazione del giudizio ne avrebbe importate centinaia e centinaia.

Per tali motivi, la Corte, senza attendere alla eccezione di inammissibilità, che respinge, rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

22 maggio 1905.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Mortara.

Nelson c. *Demanio e Fondo per il culto.*

Monasteri o abbazie — Sicilia — Patronato regio — Non è diritto di privata proprietà — Caratteri di enti autonomi — Soppressione — Onere delle prestazioni a carico del commendatario a favore del Fondo culto.
Chiese palatine — Carattere della palatinità — Non applicabile a Monasteri.

Il titolo di patronato regio non basta a stabilire il diritto di proprietà privata della Corona sugli enti ecclesiastici (Monasteri) e sulle Chiese in Sicilia, ove l'ingerenza della Corona, collegata coll'esercizio dei diritti giurisdizionali riconosciuti dalla Santa Sede ai Sovrani di quell'isola in relazione al diritto detto di legazione apostolica, ebbe uno sviluppo eccezionale su tutte le cose ed istituzioni ecclesiastiche (1).

E però col patronato regio era compatibile l'autonomia giuridica e patrimoniale delle Chiese e dei Monasteri.

(1-3) Veggansi la sentenza della Corte di Appello di Catania, 24 maggio 1901, tra le stesse parti nel vol. XI, pag. 451, con la nota ivi riguardante le questioni agitatesi in questo giudizio, nonchè la sentenza della Cass. di Roma Sezioni Unite, 22 maggio 1905, a pag. 423 del presente volume. Confr. anche sulle Chiese palatine: Cassaz. di Roma, Sezioni Unite, 30 giugno 1904 e lo studio di G. Caselli « *Le Chiese palatine nell'attuale diritto pubblico italiano, ecc.* », vol. XIV, pag. 696 e 577.

Dal fatto della fondazione o dotazione di una Chiesa o di un Monastero deriva una ragione di patronato su di essi con prerogative ed oneri inerenti, ma non ne discende l'impedimento alla costituzione dell'ente di culto come soggetto autonomo capace di diritti propri, distinti dalla persona del fondatore o dotante, o da quelle dei successori.

Il Monastero è ente autonomo in quanto è una fondazione, la cui personalità giuridica è costituita dal patrimonio vincolato allo scopo da essa voluta, e gli individui, che servono mutabilmente al Monastero, sono elemento integratore della sua funzione, ma non essenziale alla detta sua personalità giuridica.

La palatinità di una Chiesa non è altro che la diretta dipendenza di essa dal Palazzo del Sovrano per servire al comodo di lui e della sua famiglia nella celebrazione dei divini uffici (2).

È però il carattere palatino è proprio di una Chiesa o di un Oratorio, non mai di un Monastero (3).

Risulta pacifico, in fatto, che verso la fine del secolo undecimo Ruggero il Normanno abbia fatto costruire a proprie spese il Monastero di S. Filippo di Fragalà, in provincia di Messina, e Margherita di Navarra, vedova di Guglielmo I, abbia similmente fondato o ricostruito, nel a seconda metà del secolo seguente, l'altro Monastero di Santa Maria di Maniaci in provincia di Catania; che questi Monasteri, eretti in Abbazie e tra loro riuniti, ebbero signoria sul territorio di Bronte, loro assegnato in dotazione; che fra il decimoterzo e il decimoquinto secolo furono commendate le dette Abbazie separatamente l'una dall'altra in varie epoche a nobili, guerrieri e prelati; che nel 1491, nuovamente riunite, furono commendate all'Ospedale grande e nuovo di Palermo, obbligato questo a mantenere in ciascun Monastero e in perpetuo non meno di quattro monaci per l'incremento e la conservazione del culto divino; che per eliminare difficoltà amministrative sorte attraverso i secoli, sotto il regno di Carlo III, il Regio visitatore monsignor De Ciocchis stabilì che l'Ospedale dovesse corrispondere in perpetuo al Monastero di S. Maria di Maniaci onze duecento, e a quello di San Filippo di Fragalà onze 185 e tari 24 in ragione d'anno.

Risulta del pari incontroverso che Ferdinando I re delle Due Sicilie, volendo attestare gratitudine e rendere onore a Orazio Nelson, con diploma del 10 ottobre 1799 confermato il 13 febbraio 1801, creò il vincitore di Aboukir, duca di Bronte e gli concedette signoria sul territorio di questo nome, « il quale (come si legge nel citato diploma) fu donato dai nostri predecessori all'Abbazia di Santa Maria di Maniaci, soggetta al nostro regio giuspatronato, per fondazione e dotazione dei Re di Sicilia e a causa della aggregazione della prefata Abbazia ordinata da Ferdinando il Cattolico, era posseduto dal grande Ospedale di Palermo, a cui abbiamo provveduto in sostituzione un egual valsente, onde ora pervenne *ad manus nostras* ».

Il predetto territorio di Bronte fu concesso dal Re, come ancora si legge nel diploma, a Orazio Nelson per sè e per gli eredi da lui legittimamente discendenti *tamquam rem nostram propriam*, con ogni prerogativa di sovranità feudale e privilegio di giurisdizione secondo il diritto del tempo.

Infine risulta del pari incontroverso che Orazio Nelson, e i di lui successori nel ducato di Bronte, continuarono regolarmente a pagare ai due Monasteri di sopra nominati le rispettive prestazioni annuali stabilite dal Regio visitatore De Ciocchis fino a tutto l'anno 1866, in cui i medesimi furono assoggettati alla legge della soppressione degli enti religiosi, e l'Amministrazione del Demanio prese il possesso dei loro beni. Dal 1867 in poi furono continuati tali pagamenti in favore del Fondo per il culto, fino a che, nell'anno 1896, il Duca del tempo credette di avere ragioni giuridiche per disconoscere quel debito. Pertanto egli trasse in giudizio le Amministrazioni del Demanio e del Fondo per il culto, esponendo che il diritto di regio patronato in lui trasmesso sulle due Abbazie toglieva carattere giuridico

alle prestazioni annuali intese a mantenere i monaci in qualità di privati ministri del culto alla diretta dipendenza del patrono, che a suo beneplacito poteva dispensarsi dai loro servigi e cessarne la retribuzione, senza doverne rendere conto a chicchesia, fuorchè al cielo e alla propria coscienza. Da siffatta premessa, deduceva che fosse stato indebito il pagamento di tutte le annualità versate a Fondo per il culto, e quindi dovuta la restituzione con gli interessi e col rimborso delle spese oltre la cessazione di ogni obbligo pel futuro.

Nello svolgersi della controversia, l'attore venne completando la propria tesi col sostenere che il senso antico del regio patronato fosse di un vero diritto di proprietà privata, e quindi i due Monasteri, già prima di privato dominio della Corona, fossero passati in quello dell'ammiraglio Nelson e dei suoi successori, così che illegalmente erano stati assoggettati alla legge di soppressione degli enti ecclesiastici per difetto di personalità giuridica e di autonomia, mentre competeva loro il trattamento fatto alle Chiese palatine della cui natura partecipavano.

Il Tribunale di Catania, considerando essere provata dai documenti la personalità giuridica e la autonomia patrimoniale dei due Monasteri ed esserne provato il riconoscimento da parte dei signori Nelson, che in varie epoche avevano con essi stipulato transazioni e contratti, tra cui concessioni di beni immobili, giudicò non potersi mettere in dubbio la legalità della loro soppressione e dell'incameramento dei beni.

E ravvisando nelle annuali prestazioni decretate dal Regio visitatore, per il mantenimento dei monaci e delle Chiese, un onere patrimoniale inerente al feudo di Bronte, e quindi un debito perpetuo del possessore di esso, respinse tutte le domande dell'attore.

In grado di appello la disputa si aggirò quasi esclusivamente sul concetto della palatinità e sulla applicazione di questo carattere ai due Monasteri.

La Corte di Appello, prese in esame le argomentazioni esposte pro e contro, fondandosi sugli elementi storici, sulle prove scritte e sui principii del diritto ecclesiastico generale e locale, negò in modo assoluto la asserita palatinità e confermò nella parte dispositiva la sentenza di primo grado.

Col suo ricorso per cassazione il duca Nelson domanda l'annullamento della sentenza della Corte di Appello, esponendone copiose censure in otto motivi che sono veramente altrettanti paragrafi di unica trattazione.

Egli sostiene che il regio patronato nel senso antico non sia cosa diversa dal diritto di proprietà privata della Corona sulle Chiese e i Monasteri che vi erano soggetti, onde si identifichi con la nozione della palatinità ed escluda, perchè incompatibile, l'autonomia giuridica dell'ente di culto. Intende dimostrare nella specie il difetto di personalità autonoma nei due Monasteri anche col sussidio di particolari circostanze di fatto, e addebita inoltre alla sentenza difetto di motivazione sotto molteplici aspetti.

Intorno a questo ricorso la Corte ha considerato in primo luogo che l'accusa di mancanza di motivazione ripetuta costantemente nei diversi motivi non ha fondamento. Può darsi che nelle lunghe e diligentissime difese presentate per il sig. Nelson si trovi qualche argomentazione e riflessione che non incontri nei ragionamenti della sentenza particolare risposta. Ma il sistema complessivo di quelle difese, sintetizzato più sopra, fu senza dubbio perfettamente inteso dai giudici d'appello come lo era stato dal Tribunale di prima istanza. E del perchè non abbia creduto di seguirlo la sentenza denunziata porge larga e completa dimostrazione in un ragionamento storico-giuridico che sta in perfetta coerenza con la pronunziata conferma della sentenza di primo grado, che non contiene veruna contradizione e per di più ha il pregio di essere corretto e legale. Laonde di quella generica e forse abusata censura non è affatto da tenere conto.

La struttura del ricorso male si presta all'analisi separata e progressiva dei singoli motivi in cui è ripartito, giacchè un simile metodo di esame obbligherebbe a troppo frequenti ed inutili ripetizioni. Procedendo con altro più opportuno metodo, giova discutere in primo luogo la questioue cui la parte ricorrente manifestò nella pubblica udienza di attribuire maggiore importanza: se le due Abbazie costituissero enti di culto autonomi, e precisamente Monasteri nel senso storico e giuridico, aventi perciò capacità di diritto proprio e soggetti per ulteriore conseguenza alla disciplina delle leggi eversive.

Si può riassumere l'assunto negativo del ricorrente in queste proposizioni:

1°. Come fondazioni di regio patronato esse erano proprietà privata della Corona.

2°. Non furono mai organizzate come Monasteri, perchè il Re in origine e i commendatarii in seguito ebbero libertà di applicarvi al servizio del culto, e in via affatto precaria, monaci di qualsiasi ordine da loro stipendiati e a loro beneplacito licenziati, nè si può concepire il Monastero senza la corporazione religiosa stabile.

3°. In ogni modo dal regio Diploma di donazione del 1799 all'ammiraglio Nelson risulta affermato il diritto di proprietà privata della Corona; e quell'atto emanato da Sovrano assoluto ha forza di legge e stabilisce con la sua autorità uno stato di diritto valevole per l'avvenire, anche se non fosse in corrispondenza col passato.

Sulla prima proposizione è da osservare che la sentenza denunziata diede una risposta molto esatta alle analoghe argomentazioni dedotte nel giudizio di appello, quando considerò che, se il titolo del patronato regio bastasse a stabilire la proprietà privata della Corona, quasi nessuna Chiesa e nessun Monastero in Sicilia si sottrarrebbe a tale giuridica classificazione, poichè per la massima parte furono fondati e dotati dai Principi, specialmente sotto la dominazione normanna, e dalla fondazione e dotazione appunto ebbe origine il regio patronato. Lo sviluppo eccezionale, che ebbe anche in seguito la ingerenza della Corona sopra tutti gli enti ecclesiastici e le Chiese, si collega all'esercizio dei diritti giurisdizionali che le furono per tanti secoli riconosciuti, in virtù della prerogativa concessa da Urbano Secondo a Ruggero Normanno con insignire lui e i suoi eredi e successori del titolo e della podestà di legati nati dalla Santa Sede in Sicilia, titolo e podestà confermati a Ruggero Secondo, perfino con l'uso del pastorale, dell'anello, della dolmatica, della mitra e dei sandali, come contrassegni e divise indicanti le facoltà spirituali che convenivano al legato della Santa Sede e che trovansi riprodotti come ornamenti del Principe in pittura e in monete, secondo che attestano gli storici e i canonisti Siciliani, e in particolare (per tacere di altri) il dotto Di Chiara, la cui indiscutibile autorità è dal ricorrente con giusta fede invocata.

Ciò posto, la deduzione della generica figura del diritto di privata proprietà sulle cose e sulle istituzioni ecclesiastiche è sommamente azzardato. E non potendosi accettarla senza cadere in errore manifesto, è invece buon consiglio discernere caso da caso e cercare in altri contrassegni la dimostrazione di codesto diritto della Corona, che avrebbe potuto impedire la costituzione autonoma degli enti di culto.

Tali contrassegni non si hanno sufficientemente nel fatto della fondazione o dotazione di una Chiesa o di un Monastero, poichè da esso deriva una ragione di patronato con prerogative e oneri inerenti, ma è ben noto che non ne discende del pari l'impedimento alla costituzione dell'ente di culto come soggetto autonomo, capace di diritti proprii, distinti dalla persona del fondatore o dotante e da quelle dei suoi successori. E infatti il ricorrente non ha creduto poter affidare la sua tesi a questa troppo tenue dimostrazione, onde andò cercando nella nozione della palatinità una raccomandazione più valida. Ma si vedrà

appunto come sia riescito vano anche questo tentativo.

D'altronde trattandosi di enti che ebbero vita quasi millenaria, e che attraverso i secoli subirono numerose vicende, è importante considerare, che la costituzione autonoma, la quale per avventura avesse loro difettato all'inizio, avrebbe potuto realizzarsi in prosieguo di tempo. Onde, a tutto concedere, si dovrebbe per riconoscere nella specie la verificazione di una tale so; ravvenienza riguardare al tempo in cui per volontà del Principe le Abbazie furono date in commenda prima a varii privati separatamente, poi riunite e sotto la medesima figura conferite all'Ospedale grande e nuovo di Palermo. La costituzione della commenda non investiva per certo il commendatario, anzi avea per presupposto l'autonomia giuridica di questo, come è dimostrato dal significato etimologico del vocabolo *commenda*, e dalla qualità dei diritti e doveri spettanti in via reciproca al commendatario ed all'ente commendato.

Nel caso in esame la Corte d'Appello ha opportunamente dimostrato con la scorta dei documenti e della storia che le Abbazie ebbero appunto vita e funzioni di enti autonomi nei loro rapporti giuridici con l'Ospedale commendatario per un lungo periodo di oltre quattro secoli; e intorno al fatto così stabilito dai giudici del merito non è aperto l'adito a nuovo esame in questa sede, una volta che non possono subire censura i principii giuridici con la guida dei quali furono valutati gli elementi storici e documentali.

Intorno alla seconda proposizione si deve notare anzitutto che essa pecca di soverchia generalizzazione. Poichè se fu riconosciuto vero che in tempi e per motivi eccezionali il commendatario delle Abbazie in questione fu autortzzato a licenziare i monaci inservienti al culto divino e sceglierne altri in loro sostituzione, senza obbligo di conservare nei Monasteri quegli ordini religiosi cui prima erano stati destinati, non si può da fatti occasionali e giustificati da circostanze straordinarie ricavare la conclusione che si trattasse di Monasteri senza monaci è di monaci ridotti alle funzioni di semplici impiegati privati dell'Ospedale commendatario e più tardi del duca Nelson. D'altronde il Monastero è ente autonomo in quanto è una fondazione, e gli individui che servono al Monastero sono elemento integratore della sua funzione, non essenziale alla sua personalità giuridica, costituita dal patrimonio vincolato allo scopo voluto dalla fondazione. La mutabi ità degli individui abitanti nel Monastero e officianti nella Chiesa pel servizio divino non è inconciliabile con la perpetuità del patrimonio religioso, e quindi non è ostacolo alla conservazione della personalità giuridica. Sia rilevato di passaggio che lo stesso ricorrente riconosce esservi stati Abati nominati a vita a reggere i due Monasteri, il che circoscrive l'importanza della precarietà di dimora e appartenenza ad essi dei monaci. E quanto alla nomina regia di codesti Abati, che il ricorrente adduce come segnalato argomento in proprio favore, oltre che viene da lui indicata solo in alcuni casi privi di continuità storica, non serve allo scopo voluto per la particolare influenza che esercita sulla valutazione di circostanze simili l'istituto della legazione apostolica in Sicilia rammentato più sopra.

In quanto alla terza proposizione, quand'anche si conceda tutto quello che ne costituisce la base giuridica, cioè di attribuire valore di legge al Diploma sovrano del 1799, è da dire per la verità che chi vi dà un'errata interpretazione è soltanto il ricorrente. Egli ha il torto di volervi leggere che il Re abbia donato a Orazio Nelson *tamquam rem propriam* le due Abbazie. Invece il Diploma significa con espressioni del tutto scevre da ambiguità che la donazione ebbe per oggetto soltanto il castello e territorio di Bronte che prima era stato assegnato in dotazione all'Abbazia di Santa Maria di Maniaci e più tardi era passato in possesso dell'Ospedale Palermitano commendatario di quello. E il

castello col territorio, cioè l'antica dote del Monastero, non l'Abbazia come ente di culto, fu riscattato dal godimento che ne aveva l'Ospedale e donato dal Re all'ammiraglio inglese *tamquam rem propriam*; questo dice il Diploma, e la Corte di Appello, se pure ha equivocato nella versione di qualche parola latina, non ha errato nell'interpretare la volontà sovrana espressa, cioè nel negare che con quell'atto fosse stata stabilita, proclamata e trasferita nel donatario la proprietà *tamquam rem propriam* dei due Monasteri, che non erano mai stati proprietà dell'Ospedale, ma commendati ad esso, e che pertanto non aveano potuto diventare o ritornare proprietà della Corona per il semplice riscatto del castello e del territorio di Bronte da essa operato allo scopo di farne poi la donazione documentata in quel Diploma. Disse poi ottimamente la Corte di Appello che il donatario tanto bene intese in questo senso la regale munificenza, che assunse e trasmise ai suoi eredi il titolo di commendatario delle due Abbazie; del qual titolo perfino in tutti gli atti della causa continuò a fregiarsi l'attuale ricorrente, deponendo così egli medesimo contro la propria infondata pretesa di esserne proprietario. Se questo non è argomento decisivo da solo, non è però di così piccolo valore che per infirmarlo basti scherzare sulla vanità dei titoli, specialmente trattandosi di un titolo che l'analisi storica dimostra legittimo e che è la consacrazione di un uso secolare nella famiglia Nelson, oltre quello quadrisecolare presso l'Ospedale palermitano.

Se pertanto le esaminate proposizioni nulla dimostrano contro l'autonomia giuridica dei due Monasteri, se i giudici del merito, con interpretazione accurata e incensurabile dei documenti si convinsero che essi Monasteri furono in possesso fino all'epoca dell'applicazione delle leggi eversive della capacità di diritto come enti autonomi, esercitandolo perfino in confronto dei signori Nelson mediante rapporti contrattuali, se finalmente convalidò tale convinzione la prova della esistenza di patrimonii proprii dei Monasteri stabilita dagli atti di presa di possesso del Demanio prodotti in causa, cade irremissibilmente l'assunto fondamentale e principale della difesa del ricorrente.

Dopo di che rimane a discutere, per quanto sia ancora possibile, la questione della palatinità.

Evidentemente, in quanto siffatta nozione si identifica con quella del patronato regio, essa non può reggere, di fronte alle considerazioni che precedono. In aggiunta deve essere rammentato che il carattere palatino è proprio di una Chiesa o di un Oratorio non mai di un Monastero. Perochè la palatinità, anchè in senso etimologico, altro non sia che la dipendenza di una Chiesa dal palazzo del Sovrano per servire al comodo di lui e della sua famiglia nella celebrazione degli uffici divini. Questo è il modo universale d'intendere la palatinità, già consacrato in giudicati di questa Corte e di altre; ma per dimostrare in particolare che per le Chiese di Sicilia non vi è motivo di allontanarsi dalla comune nozione, come vorrebbe a torto il ricorrente, merita di essere ricordato che il Di Chiara citando, sulla fede del Pirri, un documento del l'epoca normanna relativo alla Chiesa di Troina, ne riferisce testualmente questa frase: « *in castro Troinae ad commodum signanter suum* (del conte Ruggero) *et suae familiae fuit extructa* »; e nel medesimo scritto invocato dal ricorrente ammaestra « qualmente il costitutivo di una regia Cappella propriamente tale, esser debbano l'ufficio, il luogo e l'uso regio; ed al certo non basta che una Chiesa si costruisse a spese del Principe ».

Escluso così che per la Sicilia il concetto della palatinità delle Chiese diversifichi da quello comune, non v'è più altro da considerare se non che la Corte di Appello ha negato con sufficiente e precisa motivazione che le Chiese addette alle Abbazie in questione abbiano mai servito come Oratori palatini o ricevuto simile destinazione. Il giudizio

di fatto sul requisito della palatinità, emesso dalla Corte di Appello non è sindacabile dalla Corte di Cassazione come pure in altri casi fu deciso. E tal giudizio acquista certezza assoluta nella specie per la semplicissima riflessione, che in ogni modo, dopo c e le Abbazie furono per tanti secoli commendate a privati e a una istituzione di beneficenza pubblica, avrebbe pur sempre perduta la destinazione di Oratori privati del Principe, se mai l'avessero potuto avere, e l'avessero avuto, nè l'avrebbero ricuperata per effetto dell'atto di regia donazione a Nelson, relativo al territorio e castello di Bronte soltanto, nel quale nemmeno leggesi la menzione delle Chiese.

Da tuttociò si deduce che fu legittimo il corollario che trassero i giudici del merito dall'esame della controversia a loro sottoposta, vale a dire, che le prestazioni annuali stabilite dal Regio visitatore De Ciocchis a favore dei due enti di culto e a carico del commendatario fossero passate insieme alle commende e come onere perpetuo infisso sull'antica dotazione nel nuovo signore del territorio di Bronte; e che l'attuale duca di Nelson le debba al Fondo pel culto succeduto alle Abbazie in forza della legge 7 luglio 1866.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Torino.

10 marzo 1905.

Pres. Giorcelli, ff. P. — *Est.* Liperi.

Ministero della Pubblica Istruzione c. *Comune di Castiglione delle Stiviere e Collegio delle Vergini in Castiglione delle Stiviere.*

Istituto di fondazione privata — Collegio — Sua natura e scopo — Erezione in ente morale — Non perde il carattere esclusivo privato — Non è soggetto alla dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione — Inapplicabilità dell'art. 1° del R. Decreto 29 giugno 1883.

Un ente giuridico, per quanto riconosciuto e legalmente eretto in corpo morale, può avere carattere e scopo esclusivamente privato: art. 2 Codice civile (1).

Ha tale carattere e scopo esclusivamente privato un Collegio di persone pie, insieme adunate e conviventi in vita contemplativa al fine del proprio perfezionamento spirituale (2).

Nulla decide in contrario che siano in seguito state in esso ammesse a pagamento delle fanciulle nobili a scopo d'istruzione ed educazione, regolate non da discipline prefisse e tanto meno dalle leggi sulla pubblica istruzione, ma esclusivamente dal beneplacito della Superiora (3).

Perciò un Collegio in condizioni siffatte non può essere assoggettato alla dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione a termini dell'art. 1° del R. Decreto 29 giugno 1883 (4).

Attesochè sia incontroverso fra le parti che il Collegio delle Vergini, sorto a Castiglione delle Stiviere nel 1606 ad iniziativa delle sorelle Cinzia, Olimpia e Guidonia Gonzaga, col consenso e sotto gli auspicii del loro zio Don Francesco Gonzaga, marchese di Castiglione, col fine di far in comune vita spiri-

---

(1-4) Veggansi: Cassaz. di Roma, Sezioni Unite, 14 marzo 1905, Ministero della Pubblica Istruzione c. Sodalizio delle Convittrici del Bambino Gesù in Città di Castello ed altri (volume in corso, pag. 149); Trib. di Parma, 6 giugno 1898, Dame di S. Orsola in Parma c. Ministero della Pubblica Istruzione ed altri (vol. IX, pag. 107) con la nota ivi, nella quale sono fatti richiami di giurisprudenza e di dottrina analogamente alla quistione. Confr.: anche il parere della Sez. Interni del Consiglio di Stato 28 luglio 1898, ric. Comune di Bagnorea, e la decisione della IV Sez. del Consiglio stesso 9 dicembre 1899, Comune di Spoleto c. Ministero dell'Interno (vol. X, pag. 704, 93 con nota).

tuale, sia un ente o corpo morale riconosciuto. Tale di fatto lo vogliono il Ministero della Pubblica Istruzione e con esso il Comune di Castiglione e la Commissione Amministrativa del Collegio, e per tale vuole essere considerato dalla istante rappresentanza del Collegio che pretende non sia disconosciuta la sua personalità. Ed in effetti non può contestarsi che esso rappresenti un'associazione di persone riunite per uno scopo comune e con patrimonio sufficiente per conseguirlo, autorizzata esplicitamente dal potere sovrano. Onde esso deve considerarsi come una vera corporazione costituita in ente giuridico, avente tutte le capacità che la legge consente alle persone fisiche, quella compresa di esplicare la propria attività secondo i fini del suo statuto e nei limiti delle leggi.

Ma da ciò non consegue che il Collegio debba essere ritenuto come un pubblico istituto, ed è errore l'affermare che non possa esistere corpo morale senza un fine d'interesse pubblico, e che basti il solo riconoscimento dello Stato per far assurgere l'ente riconosciuto alla dignità di pubblica istituzione.

La persona morale non ha sostanzialmente capacità diverse dalla persona fisica, e, come è stato giustamente osservato dagli stessi ricorrenti, « se un individuo privato può per sentimento altruistico dirigere le proprie azioni ad un fine d'interesse generale, senza che l'attività che egli esplica possa per ciò solo qualificarsi pubblica, del pari una persona giuridica può volgere la sua attività a scopi d'interesse generale senza cessare per questo di essere privata ».

Questo insegna concordemente la scienza, questo afferma la pratica quotidiana, la quale dimostra che sono e vivono istituti, collegi, corporazioni, ecc., costituiti in enti morali che hanno funzione e carattere esclusivamente privato. Nè a discernere la natura pubblica e privata di un ente può soccorrere l'indagine sulla sua costituzione: avvegnachè, o sorga per corporazione, ovvero per fondazione, per quanto prevalente il privato nel primo, e il pubblico nel secondo, il fine nondimeno in entrambi può essere diretto a conseguire una utilità collettiva sociale, come a raggiungere un interesse assolutamente privato.

Per determinarne adunque la natura sarà necessario indagare la ragione prima del suo essere, il perchè ed il come esplichi la sua attività; nella ragione di essere e nel perchè si rivelerà il fine diretto alla soddisfazione di interesse pubblico, piuttosto che privato, nel come si dimostrerà il suo organismo e la sua funzione più o meno collegata, dipendente, ovvero autonoma dall'organismo dello Stato che lo ha riconosciuto.

Ora la Corte di merito a base del rogito di fondazione anzi citato rileva che le principesse Gonzaga manifestarono l'intendimento di erigere un Collegio non ecclesiastico, nè religioso, nè pio, bensì come volontaria Congregazione di persone spirituali che intendano di vivere e vivano con voto di castità; che l'intervento all'atto del principe Gonzaga, e la facoltà di erigere il Collegio, e la protezione che ad esso accordava va intesa nei limiti dell'atto stesso come manifestazione di volontà non diversa da quella delle nipoti che lo sollecitavano; rileva che l'ordine o comando a due uomini del Consiglio di Castiglione di amministrare i beni del Collegio, promesso su preghiera di Cinzia Gonzaga, e non eseguito, fu un favore che intendeva concedere alle nipoti, lasciandole però libere di provvedere all'interesse del Collegio come meglio ad esse fosse piaciuto, e come di fatto provvidero con un agente di loro fiducia; rileva che il patrimonio di dotazione del Collegio era di proprietà delle fondatrici, perchè la somma pagata dal marchese Gonzaga e quella che si obbligava di pagare annualmente a mezzo del magnifico tesoriere, che doveva essere anche il cassiere del patrimonio privato, rap-

presentava il corrispettivo dei diritti e delle ragioni cedute da esse al marchese Gonzaga, e conchiude coll'affermare che il Collegio delle Vergini di Castiglione è di privata fondazione. E ritenute le condizioni di fatto suespresse, la conclusione alla quale a Corte è pervenuta è la logica e necessaria conseguenza delle premesse.

Il fine di fatti di dedicarsi con voto di castità ad una vita contemplativa, lontana dai rumori del mondo, non mira a provvedere ad un interesse sociale, nè a soddisfare un bisogno di una moltitudine o di una classe, ma alla perfezione delle singole congregate. Nel fine dunque esula l'interesse collettivo sociale e basta la mancanza di questo primo e necessario elemento per riconoscere in quella corporazione all'atto della sua costituzione il carattere di corporazione privata.

Ha il Collegio nel corso successivo di sua esistenza modificato il suo istituto ed il suo fine? La Corte di merito si accinge anche a questo esame, e, riassumendo la storia del Collegio attraverso le vicende dei secoli, constata che nell'epoca indeterminata in cui le congregate dedicarono la loro attività all'insegnamento ed educazione, questa era limitata a fanciulle di famiglie nobili, che ricevevano nel Collegio per educarle privatamente, perchè l'ammissione vi era regolata non da regolamenti o discipline prefisse, ma dalla volontà ed arbitrio della Prelata; perchè le educande pagavano lire due venete al giorno, che andavano a vantaggio della corporazione; perchè le signore congregate attendevano di regola all'insegnamento ed educazione senza sussidi governativi e senza insegnanti governativi.

E come istituto privato, continua a rilevare la Corte di merito, fu il Collegio rispettato da Maria Teresa che voleva ridurlo ad un istituto di canonichesse; e come istituto privato fu considerato e mantenuto dalle leggi eversive, desumendolo dalle deliberazioni di Stato Mantovano, dal Decreto del Governo Francese, dai motivi adottati dall'Amministrazione del Fondo pel culto che lo dichiarò esente dalla soppressione.

Aggiunge la Corte che il Governo Austriaco nel periodo della sua dominazione non l'ha mai dichiarato istituto pubblico, che anzi, come si legge in molti documenti, gli ha attribuito la qualifica di privato; e come privato fu considerato successivamente dal Governo Italiano, sia prima che dopo le leggi di conversione, tanto che le signore congregate continuarono pacificamente nell'educazione delle fanciulle senza molestie di sorta, dando anzi prova dell'autonomia del Collegio col respingere, perchè non confacente alle proprie istituzioni, l'incarico dell'istruzione elementare che il Comune di Castiglione per strettezze finanziarie voleva ad esse affidare, e coll'erogare in quella circostanza a favore del Comune stesso un sussidio di lire 700. Conchiuse perciò la Corte che il Collegio delle Vergini, anche a considerarlo come istituto di educazione e di insegnamento, doveva ritenersi di privata istituzione. Ed in effetti, posti i termini di fatto anzi espressi, non si può venire in un contrario avviso; lo scopo precipuo ed originario della corporazione era il perfezionamento spirituale e la santità della vita delle congregate; se in progresso se ne è aggiunto un secondo, quello dell'istruzione ed educazione, l'interesse di questo non poteva essere in antinomia coll'originario che si è sempre mantenuto ed osservato. Privato dunque il primo, privato il secondo, e tanto più privato, non solo perchè le educande pagavano una retta giornaliera, ma più specialmente perchè l'istituto era aperto a coloro soltanto che alla Prelata piaceva di accogliere.

Non era dunque un insegnamento ed una educazione a servizio del pubblico, ma a vantaggio di singoli: epperò non era diretta al raggiungimento di un bene sociale, ma più specialmente era volta alla perfezione della vita del Collegio, non diversamente anzi giusta il

primitivo fine, col renderla soltanto più attiva e produttiva; e quindi miglioramento delle condizioni intellettuali e morali delle signore congregate; o, meglio ancora, una più reale perfezione della vita del Collegio, congiunta ad un interesse materiale pecuniario fu la determinante del nuovo adattamento all'istruzione ed educazione.

Escluso così con sovrano apprezzamento il carattere di pubblico istituto, e definita la natura privata dell'ente, sia in base all'atto di fondazione, sia nelle ragioni e nello scopo che ne determinarono la trasformazione, sia nel fatto dei Governi che ne riconobbero l'esistenza, la questione essenziale che si dibatteva non poteva avere una soluzione giuridica diversa e più naturale e logica di quella datale dalla Corte di Brescia. L'art. 1° del R. Decreto 29 giugno 1883, la cui costituzionalità non è discussa nè contestata, dispone:

« Tutti i collegi, conservatori, educandati e convitti femminili di natura laicale, non aventi qualità di opera pia o di privata istituzione sono dichiarati istituti pubblici, educativi, dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione ».

Per la sua applicabilità dunque occorre che si tratti di istituti o stabilimenti femminili che abbiano carattere laicale, e questo non era controverso; che non abbiano qualità di opera pia, ed in questo non era pure contestazione; ma occorre eziandio che non siano di privata istituzione, e su questo punto la Corte di merito si è pronunziata con un apprezzamento insindacabile, escludendo in modo assoluto che il Collegio delle Vergini potesse considerarsi quale istituto pubblico d'istruzione od educazione, non solo perchè il suo fine, per quanto educativo, era stato sempre privato, ma anche perchè lo Stato non l'aveva mai riconosciuto e considerato come pubblico istituto, non avendogli data alcuna potestà pubblica adeguata al raggiungimento del preteso scopo sociale, nè avendo mai esercitata alcuna ingerenza o controllo diretto nella sua amministrazione, come avrebbe dovuto fare per assicurarne lo svolgimento in armonia agli interessi sociali.

Dopo ciò si fa manifesto come non reggano i mezzi di gravame dedotti dai ricorrenti.

Si censura la sentenza per mancanza di motivazione e per mancata pronuncia sulla natura del Collegio, se cioè costituisse una privata associazione od un corpo morale.

Ma quand'anche la sentenza difettasse di motivi ed in questi non avesse riconosciuto, come invece ad esuberanza ha dimostrato, che il Collegio delle Vergini quale congregazione di più persone riunite per raggiungere, con dotazione di patrimonio sufficiente, uno scopo lecito prefisso e riconosciuto tale dal placito del Principe, era un ente morale avente capacità di persona giuridica, tuttavolta l'accusa non potrebbe dirsi fondata, sia perchè la rappresentanza del Collegio non ha mai posto in dubbio la sua qualità di ente morale, sia perchè specialmente l'essenza della questione era limitata a riconoscere se per l'applicabilità del R. Decreto 13 dicembre 1900 il Collegio delle Vergini avesse o non carattere d'istituzione privata. Ed in questo esame e con questa finalità la sentenza risponde a tutti gli obbietti, ed esaminata nel suo complesso non è nè confusa nè contraddittoria; può avere qualche proposizione che, presa isolatamente ed intesa a sè, potrebbe parere meno corretta o propria, ma non è dal valore di una proposizione che può e deve desumersi il suo contenuto, ma dal suo complesso, dall'esattezza dei principii che ne sono il fondamento, e dal loro svolgimento logico in applicazione alle condizioni di fatto che sono il risultamento della causa.

Ora la Corte ha detto e provato che il Collegio delle Vergini era un corpo morale, che i beni da esso posseduti erano proprietà dell'ente e non delle congregate, ma che era però d'istituzione privata e doveva considerarsi

come una corporazione, perchè mirava più specialmente a soddisfare l'interesse privato soltanto di quel numero d'individui riuniti per cooperarvi.

La sentenza inoltre ha dimostrato che il Collegio delle Vergini non poteva dirsi di fondazione del Principe, perchè il Principe era intervenuto all'atto colla duplice qualità di zio delle fondatrici per regolare legalmente un rapporto d'interessi fra di loro esistente, e come Principe per dare la sua approvazione all'intendimento delle nipoti, e con essa riconoscere nella corporazione che sorgeva il carattere di un ente morale. Disse e dimostrò la sentenza che l'obbiettività del Collegio, secondo l'intendimento delle originarie fondatrici, era rivolta al perfezionamento delle singole congregate; che a questo fine precipuo, e per raggiungerlo più degnamente, fu aggiunto quello dell'istruzione ed educazione delle fanciulle limitatamente a quelle che si gradivano e che pagavano, onde il Collegio si trasformò od aggiunse un mezzo, non modificò il fine che restò invariato. Esaminò tutti i documenti prodotti in causa ed accertò che i Decreti di Leopoldo II e dell'Imperatrice Maria Teresa non disconobbero nel Collegio il suo carattere fondamentale, e, pur onorandolo di privilegi, ne rispettarono l'autonomia; che i Decreti Napoleonici, che pur non ebbero che limitatissima esecuzione, che anzi secondo la Corte non ne ebbero alcuna, non modificarono lo stato di fatto precedente riconosciuto ed affermato dalla restaurazione del Governo Austriaco, che gli succedette, ed in seguito dal Governo Italiano, che nel periodo di trent'anni non apportò ad esso alcuna modificazione.

Questo tutto disse la Corte conforme alle risultanze degli atti ed al suo sovrano apprezzamento, deducendone come conseguenza logica che il fine del Collegio non era stato mai diretto e e non era diretto alla soddisfazione di un interesse collettivo sociale, e che come il suo fine era privato, così privato doveva qualificarsi il corpo morale che nel suo nome si concretava. Rispose adunque a tutti gli obbietti; la sua motivazione fu esauriente e logica e non violò l'art. 2 del Codice civile, perchè questo non prescrive che le persone giuridiche riconosciute debbano acquistare ed acquistino per effetto del riconoscimento la qualità di istituzione pubblica, e non violò gli art. 433 e 435 del Codice civile, perchè il Collegio ha reclamato e la Corte gli ha riconosciuto il diritto di essere come ente rispettato nel possesso e godimento del suo patrimonio, come non violò la disposizione dell'art. 710 dello stesso Codice, perchè il Collegio non ha preteso e la Corte non gli ha attribuite facoltà che non siano consentite dal diritto pubblico o privato.

E così del pari di fronte a tanta esuberanza di argomenti che dimostrano l'infondatezza dei primi mezzi dedotti nei ricorsi non si presentano attendibili le violazioni di legge denunciate col mezzo terzo del ricorso della Commissione Amministrativa. Sia pure che prima della rivoluzione francese l'istruzione ed educazione della gioventù fosse esclusiva prerogativa delle corporazioni religiose maschili e femminili, e che queste prerogative dei Monasteri venissero in seguito tramutate in veri oneri di funzione pubblica: ma il Collegio delle Vergini non era era una corporazione ecclesiastica, nè religiosa, ma una congregazione di persone spirituali di natura puramente laicale, non ha mai avuto la prerogativa dell'istruzione ed educazione della gioventù in genere come fine e dovere del suo istituto, e l'istruzione ed educazione che in esso si impartiva non è mai stata assunta all'onore ed all'onere di una pubblica funzione. Se nel 1788 era negli intendimenti del R. Intendente di Mantova di voler addossare al Collegio il peso della scuola normale, tuttavolta il tentativo non è riuscito. Nè è buono argomento quello che si desume da una lettera di un ispettore scolastico del tempo alla Pre-

lata, nella quale si dice che « se codesto di lei Collegio, seguendo la passata pratica, ha destinato di educare le figlie nobili, non potrà secondo la massima pei Monasteri essere aggravata anche del peso delle scuole del popolo », perchè in questa lettera non si afferma nulla di positivo sulla natura pubblica o privata della istruzione e dell'educazione che vi si impartiva; ond'è che, se la Corte di merito non ne ha tenuto speciale conto nella sua sentenza, gli è perchè non gli ha attribuito particolare importanza; ma non per questo ha mancato al precetto della motivazione, se con lunga serie d'indagini sugli elementi della causa e sugli atti del Governo Austriaco ha potuto dimostrare, come ha dimostrato, la fondatezza e giustizia del suo giudizio.

E così pure non può meritare accoglimento il mezzo col quale si denunziano le violazioni del R. Decreto 29 giugno 1883 e gli articoli 244 al 254 della lègge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione, dell'art. 2 del Codice civile, e 360, 361 del Codice di procedura civile. Si travisa il pensiero di una sentenza quando lo si vuol cogliere in una proposizione staccata. La Corte di merito volendo riprovare un concetto assoluto espresso nelle sue difese dal Ministero della Pubblica Istruzione a proposito della natura giuridica di un istituto disse: « La natura giuridica di un istituto non può essere modificata essenzialmente che per volontà dello stesso fondatore ». Intesa così isolatamente offre il fianco alla critica e potrebbe parere errata: ma, applicata al caso concreto e messa in rapporto ed armonia colle altre considerazioni, si difende da sè e non sembra possa tacciarsi d'inesattezza.

Quando la Corte ha parlato d'istituto che non può modificare la sua natura giuridica ha voluto alludere all'istituto di cui era discorso, vale a dire ad un istituto privato che il Governo non può modificare senza mandato della legge; e quando ha detto che l' « istituto non poteva essere modificato che per volontà dello stesso fondatore », non ha inteso di alludere esclusivamente ai fondatori originari, ma a tutte quelle persone che, facendo parte integrante della corporazione, hanno assunto i doveri e i diritti dei fondatori e per tali sono tenuti e considerati. La Corte dunque non ha disconosciuta il carattere continuativo dell'ente, non ha detto che l'ente stesso nel progresso del tempo non possa immutare anche il suo fine; ha detto anzi il contrario quando in fatto constatò che al fine primo delle originarie fondatrici Gonzaga se ne era aggiunto un secondo dalle fondatrici che in progresso si succedettero.

Ma, pur ammesso che la Corte di Brescia con proposizione ardita abbia voluto disconoscere quello che è nell'ordine naturale di tutte le cose e di tutte le istituzioni, ed abbia pronunciato la massima che il fine di un ente di natura privata consacrato nel rogito di sua istituzione non possa essere immutato, non per questo potrà dirsi violato il R. Decreto 29 giugno 1883, perchè la questione vera, ed il valore della disputa si concreta nel determinare se il Collegio delle Vergini debba dirsi un istituto educativo privato od un istituto educativo pubblico; ogni altra discussione è sfarzo d'ingegno superiore che varca i limiti della contesa. Ora, come si è già osservato, il R. Decreto anzidetto è diretto a disciplinare con ordinamento corrispondente al fine educativo, cui furono rivolti dai loro fondatori, tutti gli altri istituti femminili di natura laicale che non abbiano qualità di opera pia o di privata istituzione. E la Corte riconosce nel Collegio la natura laicale, il fine educativo ed esclude la qualità di opera pia, ma riscontra ed afferma in esso il carattere di privata istituzione; ed allora non potrà dirsi che sia stato violato, ma per l'opposto dovrà riconoscersi che il citato Decreto è stato osservato nella lettera e nello spirito; nello spirito, perchè è precetto d'ordine generale che il Governo come tale debba rispettare i diritti dei singoli;

nella lettera, perchè in conformità al principio esclude dalla trasformazione che autorizza, tutti quegli enti educativi che hanno natura e carattere di privata istituzione.

Ed è fuor d'opera il richiamo che si fa alla legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione; quella legge, è stata opportunamente osservato, non concede al Ministero della Pubblica Istruzione altre attribuzioni all'infuori di quelle che riguardano la parte tecnica; la parte politica va regolata dalle norme scritte o tradizionali del nostro diritto pubblico, alle quali fa appello l'art. 2 del Codice civile. Essa non precisa quali debbano dirsi istituti pubblici e quali istituti educativi privati; ma, scorrendone gli articoli, non è difficile divinare il pensiero del legislatore sol che si ponga mente alla distinzione che pone a base per classificarli come organizzazioni proprie o strettamente collegate all'Amministrazione dello Stato, o per riconoscerle organizzazioni dello Stato indipendenti. Ammette di fatto la esistenza d'istituti aventi per sè stessi carattere di corpi o persone morali od affidati dal Governo a corpi morali, oppure dipendenti da tali corpi o persone, che abbiano per scopo l'istruzione, e li distingue in considerazione della natura dell'obbligo che ad essi incombe; se l'obbligo è legale li sottopone al regime degli stabilimenti regi cui li pareggia; che se l'obbligo non corre legalmente, non ostante si dia l'istruzione, non solo non sono, ma non possono essere parificati se non in quanto si sottopongano al regime degli stabilimenti governativi.

Ora è intuitivo che l'obbligo legale rispecchia la qualità pubblica dell'ente, perchè obbligato per legge a dirigere e regolare la sua azione d'interesse generale in conformità alle prescrizioni del Governo; ma, se l'obbligo legale non corre, se si dà l'istruzione in quanto e per quanto si ha la volontà di darla, l'ente che si trova in questa condizione non potrà considerarsi parte dell'organismo dello Stato, nè ad esso collegato, essendone anzi completamente indipendente; onde esula il carattere pubblico e, non ostante il fine collettivo sociale, primeggia in esso la caratteristica di privato. Il che trova conferma nella lettera del R. Decreto 29 giugno 1883, quando esclude dalla trasformazione in istituti pubblici quelli riconosciuti d'istituzione privata; e vale a rafforzare ed esplicare la teorica per la quale i corpi morali riconosciuti possono avere un fine privato, ed essere di privata istituzione anche quando abbiano per fine un interesse sociale.

Non reggono dunque le invocate violazioni delle disposizioni della legge Casati, e dei regolamenti relativi, che possono anzi essere utilmente invocate a sostegno della tesi ritenuta dalla Corte di merito.

Senonchè si osserva ancora dal Comune di Castiglione che il Collegio delle Vergini deve considerarsi di istituzione pubblica, perchè fondato da Francesco Gonzaga nella qualità e per la qualifica di Principe con l'atto 4 settembre 1608, che deve considerarsi quale rescritto sovrano avente forza di autorità e di legge. Ma quale sia stata la veste assunta dal marchese Gonzaga nell'atto succitato, quello che vale, quello che è, e quello che dice l'atto stesso la Corte lo ha dichiarato con incensurabile apprezzamento, escludendo in modo assoluto che esso possa essere considerato come legge, perchè della legge gli mancano i caratteri estrinseci ed intrinseci.

Del resto, ad escludere anche ogni possibilità di dubbio, basta ricordare ciò che la Corte ha ritenuto, e cioè che il comando agli uomini di Castiglione di amministrare i beni del Collegio a mezzo di due di loro, che non risultava dato, non constando della sua comunicazione o pubblicazione, rivolto a soddisfare una preghiera delle fondatrici che desideravano, per dedicarsi esclusivamente a vita spirituale, di non avere le cure dell'amministrazione del patrimonio, costituiva per gli uomini di Castiglione un'obbligazione di *fare*

senza diritti correlativi o corrispettivi, mentre per le signore congregate, ossia per le fondatrici, era una facoltà di avvalersi dell'opera loro se di essa si trovassero soddisfatte, perchè per l'oggetto potevano scegliere altre persone di loro particolare fiducia.

Questa è la disposizione precisa contenuta nell'art. 3 dell'atto citato, la quale pone in chiaro la natura dell'ordine o comando del marchese Gonzaga, ne chiarisce il concetto, ne definisce il fine e ne indica la portata. Onde, quand'anche l'atto notarile 4 settembre 1608 volesse considerarsi come un rescritto sovrano, ciò che non è possibile, esso non vincola la libertà delle congregate, ossia dell'ente, sulla scelta del modo e del mezzo di amministrare il proprio patrimonio; il che basta a dimostrare fino all'evidenza, la infondatezza delle pretese del Comune di Castiglione, il quale, giusta quanto ha ritenuto la Corte, non ha mai del resto tenuta l'amministrazione dei beni del Collegio.

Dopo ciò torna inutile l'esame delle ulteriori critiche che si fanno alla sentenza impugnata. Già non è esatto che la Corte dall'inazione del Comune abbia tratto ragione per obbiettargli d'ufficio la prescrizione del diritto che egli invocava. La Corte nell'inazione del Comune ha riconosciuto soltanto la manifestazione della coscienza del Comune stesso sull'esistenza del diritto che oggi reclama; questo è il concetto vero della sentenza. Sul resto non occorre soffermarsi; se il Consiglio Comunale del 1608 avesse funzioni uguali o diverse dell'attuale Consiglio Comunale, se il presidente del Consiglio Comunale d'allora corrisponda nelle attribuzioni al Sindaco d'oggi, sono argomenti e questioni d'ordine secondario che non toccano alla sostanza della decisione pronunciata dalla Corte, la quale merita per ciò tutta l'approvazione di questo Supremo Collegio.

Per questi motivi, rigetta i ricorsi per annullamento della sentenza 16 marzo 1904 della Corte d'Appello di Brescia.

Cassazione di Torino.

21 dicembre 1904

Pres. Mussita, ff. P. *ed est.*

Corsini c. *Corsini.*

Rivendicazione e svincolo — Enti ecclesiastici soppressi — Cappellanie laicali — Patroni all'epoca della pubblicazione della legge 15 agosto 1867 — Soli aventi diritto alla rivendicazione e svincolo.

Patronato — Cappellanie laicali — Patronato attivo e passivo — Diritti inerenti — Patronato ecclesiastico e laicale — Diritti onorifici — Non sono annessi al patronato laicale.

I patroni laicali aventi diritto di rivendicare, a norma dell'art. 5 della legge 15 agosto 1867, i beni costituenti la dotazione di enti ecclesiastici soppressi (Cappellanie) sono quelli che tale qualità rivestivano all'epoca della pubblicazione della legge medesima (1).

E perciò è inammessibile la pluralità di patroni passivi in atto ed in potenza all'effetto di chiamarli tutti in concorso allo svincolo ed alla divisione dei beni (2).

Spetta al patronato attivo il diritto di nomina e di presentazione, ed al passivo il diritto di essere nominato ed il godimento esclusivo dei beni (3).

Al solo patronato ecclesiastico, e non al patronato laicale, sono inerenti i diritti onorifici, i quali non possono quindi ritrovarsi nelle Cappellanie laicali, nelle quali manca la ecclesiastica istituzione (4).

(1-2) Confr. Cassazione di Napoli, 19 giugno 1899, Valletta c. Valletta (vol. IX, pag. 712) con la relativa nota; Cassazione di Roma, 10 gennaio 1901, Fondo pel culto e Demanio c. Congregazione di carità di Napoli e Muscerino (vol. XI, pag. 186) con la nota; Cassazione di Napoli, 7 luglio 1902, Cassano ed altri c. Saponari (Vol. XIII, pag. 633) con la relativa nota.

(3-4) Confr. Cass. Roma 10 giugno 1902, Guarnieri c. Picciola; App. Bologna 22 aprile 1902, Palmerini c. Palmerini, con la nota (vol. XII, pag. 287,647); Tribunale di Firenze 16 febbraio 1903, Pitti Spini c. Sarti (vol. XIV, pag. 520) con nota; e il nostro studio: « *I diritti di nomina e di presentazione nel patronato* » pubblicato nel detto volume XIV, pag. 449 e seg.

Attesochè il controricorrente in sostanza deduca essere la denunciata sentenza fondata sull'apprezzamento del testamento, in pieno dominio del magistrato del merito non soggetto a censura in questa sede, avere la Corte di merito incensurabilmente ritenuto che il giuspatronato era lasciato contemporaneamente ed indivisibilmente ai discendenti maschi delle due famiglie Corsini e non al più anziano, comunque alla Corte sia sfuggita la parola *potenziale*, sostenendo poi che le leggi eversive hanno sempre distinto gli investiti del beneficio da coloro che erano chiamati ad occuparlo successivamente, a questi, non a quelli accordando il diritto allo svincolo.

Attesochè la Corte mostrava di riconoscere tutta la importanza che nella sollevata questione poteva o doveva avere l'atto di fondazione o testamento 19 dicembre 1704, giacchè, dopo averlo riprodotto quasi per intero, cominciò coll'avvisare che, per stabilire la persona del patrono all'epoca della legge 15 agosto 1867, occorreva ricorrere allo stesso, e non può ammettersi che sia incidentalmente sfuggita la parola *potenziale*, perchè fu anzi la conseguenza logica di sua premessa, che per avere il patronato occorreva appartenere ad una delle due famiglie Corsini, a favore delle quali, e non di un singolo, il giuspatronato era disposto; quindi aggiungeva: « Tutti i componenti le dette famiglie avevano *potenzialmente* il diritto a quel godimento, diritto che non poteva essere menomato in avvenire da altri suoi consanguinei, ai quali fosse prima pervenuto il godimento medesimo ».

Di proposito quindi avendo la Corte parlato del patrono in atto e del patrono in potenza, in questo senso deve essere accolta ed apprezzata la sentenza, e, senza disconoscere che è in assoluto dominio dei magistrati del merito l'apprezzamento e la interpretazione del testamento, si possono e si debbono ben respingere le conclusioni a cui giunse, quando siano originate o determinate da concetti erronei in diritto.

La sentenza denunciata, accuratissima nel mettere in vista il tenore del testamento, che è il titolo originario della fondazione, non è poi sfuggita a qualche errore di diritto che ne ha viziate le conclusioni; e primo si è dove, entrando nella questione, ebbe a scrivere che: « per stabilire la persona del patrono all'epoca delle leggi eversive occorre ricorrere alle tavole di fondazione della Cappellania soppressa », venendo poi in via conseguenziale alla conclusione essere inesatto che chi aveva il giuspatronato passivo fosse Vincenzo Corsini, perchè il più anziano delle due famiglie.

È questa una indagine a rovescio, contraria al disposto degli art. 1 e 5 della legge 15 agosto 1867. Il primo proclama la soppressione od estinzione delle cappellanie laicali, il secondo ne regola la successione colle parole che i beni sono devoluti allo Stato, e che i patroni laicali potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione autorizzandoli allo svincolo, quasi come avviene nelle successioni dove il morto impossessa il vivo. Prima necessaria ricerca per conseguenza era la constatazione diretta della persona che al momento delle leggi eversive era nel possesso dei beni come patrono. Sarà forse possibile in seguito la contestazione se questi sia un patrono di fatto, se di diritto, se legittimo od illegittimo in relazione all'atto di fondazione, ma non con una interpretazione nuova, attualmente coartata dalle leggi eversive, bensì come esso fu sempre per oltre un secolo interpretato ed applicato in buona fede.

Non si investe per tal modo la interpretazione della Corte di merito, ma il principio da cui fu mossa nel formulare il quesito, pretendendo risalire a due secoli addietro per conoscere un fatto attuale, e cioè chi fosse il patrono passivo alla pubblicazione della legge 15 agosto 1867, principio che viola il

disposto dell'articolo 5 della precitata legge, che ha riguardo al patrono attuale, ed a tenore del quale il quesito da proporsi non poteva essere che il seguente: se Giuseppe o Vincenzo Corsini, e quale di essi all'epoca di detta legge era investito come patrono dei beni della Cappellania, se tale investitura sia da considerarsi legittima e conforme al testamento 19 dicembre 1704, come fu per lo addietro costantemente interpretato ed applicato.

La Corte, inoltre, con apprezzamento sovrano incensurabile di quel testamento, escluso il patronato attivo, ritenne essersi fondato un giuspatronato passivo, ma poi aggiunse che nel godimento dei beni non consiste *tutto il giuspatronato;* dalle quali parole non si può non rilevare che si è riferita al giuspatronato in genere, attivo e passivo, mentre avrebbe dovuto limitarsi al giuspatronato passivo, e con riguardo al medesimo stabilire quali fossero i diritti dell'investito, o del patrono passivo.

È qui evidente la confusione, lo scambio fra il giuspatronato passivo e giuspatronato in genere; erroneo poi il concetto pure esternato in sentenza, che il godimento delle rendite non importi in chi le gode il trasferimento del patronato in danno degli altri membri maschi delle due famiglie, mentre appunto in queste materie vige il principio: *cui est collatum, alteri est sublatum;* uno solo fu chiamato al patronato passivo, cioè il più anziano, ed a lui solo fu imposto l'onere di celebrare o far celebrare le messe, come la stessa Corte di merito ha ritenuto.

Ma la confusione o contraddizione si fa più stridente pel brano che sussegue: « Essere noto per la dottrina e giurisprudenza canonica che così il diritto di nomina e presentazione del Cappellano, come anche il godimento dei beni non costituivano tutta l'essenza del patronato, essendo inerenti ad esso altri diritti onorifici e reali ».

Non si può infatti non vedere come la Corte scambia ancora il patronato passivo col patronato in genere, spettando al patronato attivo il diritto di nomina, o di presentazione, al passivo il diritto di essere nominato ed il godimento dei beni; e più ancora non si può non vedere in questo brano lo scambio fra il patronato laicale ed il patronato ecclesiastico, al quale ultimo soltanto spettano i diritti onorifici, in quanto emanano dalla ecclesiastica istituzione, che manca nelle cappellanie laicali, ed in quella di cui si tratta, doveva mancare per volontà del fondatore, il quale, sebbene sacerdote, volle un giuspatronato laicale non soggetto a veruna ecclesiastica costituzione.

Eliminata la ecclesiastica istituzione, manca la base per aspirare ai diritti onorifici, cui la Corte di merito alluse, essendo per diritto ecclesiastico prevalenti, per non dire incontrastati, i due principii: *Beneficium non censetur nisi Episcopus accertaverit res profana in titulum beneficii erigatur... legata pia et laicales capellaniae inter beneficia non censentur, etsi ex fundatoris voluntate in perpetuum concedantur.*

Se poi si pon mente ai diritti onorifici che si concedono (*honor altharis, honor precum, processionis, sedis, panis benedicti, aquae benedictae* ed altri), da una parte si rileva che si connettono al patronato attivo, dall'altra richiamano il carattere ecclesiastico che non può verificarsi ove non sia intervenuta, come nelle cappellanie laicali non interviene, l'ecclesiastiea istituzione.

Di fronte a queste considerazioni si presenta viziato da errori giuridici l'apprezzamento della Corte, sia che abbia ritenuta la pluralità di patroni passivi in atto, sia che abbia creduto distinguere il patrono passivo in atto, e i patroni passivi in potenza, chiamando sì gli uni che gli altri allo svincolo e divisione dei beni, al quale ultimo concetto resiste l'articolo 5 della legge 15 agosto 1867. Anche nelle laicali cappellanie è requisito sostanziale la dote con effetto che i beni vengono all'atto stesso della fondazione avulsi dal patrimonio del fondatore e suoi eredi, e

passano in proprietà assoluta della cappellania, non spettando ai succedentisi patroni passivi che il godimento dei frutti, finchè soddisfano all'obbligo di celebrare o far celebrare le messe,

Da qui consegue che, non più riconosciute per l'art. 1, n. 5, come enti morali le cappellanie laicali queste vengono ad essere soppresse, i loro beni rimangono all'atto stesso vacanti, e conseguentemente per successione immediata sono devoluti allo Stato (art. 2); vi sono però le eccezioni, e coll'art. 5 sono autorizzati a rivendicarli i patroni, e questi non possono essere che gli attuali, sia per la ragione che il detto art. 5 considera quelli che sono patroni al momento della legge, sia perchè, soppressa la cappellania, non è più possibile nessun altro patrono, anche perchè il legislatore volle favorire, non danneggiare le persone, che alla pubblicazione della legge erano nel possesso dei beni, colla distinzione c e chi ne era investito senza essere patrono aveva diritto ad un assegno annuo vita durante (art. 3) e chi ne era investito come patrono, sia pure passivo, aveva diritto a rivendicarne la proprietà colle deduzioni, di cui nel detto art. 5.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Appello di Genova.

5 luglio 1905.

Pres. MAGENTA, ff. P. — *Est.* ROSSO.

Municipio di San Remo c. *Federazione di San Remo e Marsaglia.*

Istituzioni pubbliche di beneficenza — Legato a favore di scuole operaie in un Comune — Erezione posteriore in ente morale — Valida accettazione del legato — Rappresentanza giuridica spettante alla Congregazione di carità, non al Comune — Legge 17 luglio 1890, articolo 84.

La disposizione testamentaria con cui si lega una determinata somma pel miglioramento delle scuole operaie in un dato Comune, quando dette scuole già esistano in questo Comune, deve intendersi fatta a beneficio delle scuole medesime e non per dar vita ad una fondazione nuova ed autonoma.

Nè monta che quelle scuole all'epoca dell'apertura della successione non fossero ancora erette in ente morale, poichè l'erezione posteriore ha effetto retroattivo e le abilita a ricevere il legato

Non il Comune, ma la Congregazione di carità ha la tutela e rappresentanza delle pubbliche istituzioni di beneficenza e ha veste per reclamare che la devoluzione di un legato di questa natura si faccia secondo diritto (1).

Attesochè la riunione invocata dalla Federazione operaia Sanremese dell'appello da lei proposto contro gli eredi Marsaglia con quello introdotto dal Comune di San Remo avverso detti eredi Marsaglia e la Federazione non è dalle parti contestata e l'intima loro connessione, restando tra gli identici contendenti e sopra un collegato tema di disputa, ne consiglia l'adottamento, conforme d'altronde a retto funzionamento di rito ed a sana economia di giudizii.

Attesochè, entrando in merito e spogliando la controversia di ogni soverchia fronda, la risoluzione sua tutta si impianta nell'interpretazione della clausola contenuta al n. 16 del testamento olografo vergato dal fu commendatore Marsaglia nel 18 aprile 1885. Ivi il disponente legava la somma di L. 10,000 al miglioramento delle scuole degli operai di San Remo, esprimendo insieme il desiderio dell'impiego del reddito in un annuo premio al migliore allievo.

Ora è noto che i testamenti, mancando una precisa e specifica statuizione di legge al riguardo, debbonsi interpretare a seconda dell'art. 3 delle disposizioni preliminari del Codice civile, applicando le norme che regolano casi analoghi, ossia in concreto tanto quelle che governano l'interpretazione delle leggi, quanto dei contratti.

---

(1) Conf. Cass. Torino 17 giugno 1905, Seminario Vescovile di Novara c. Ministero dell'Interno (vol. in corso, pag. 563).

Il testamento, suprema manifestazione dell'ultima volontà del cittadino, costituisce una legge la quale deve osservarsi semprechè non urti a divieti dalla legge generale civile imposti. Quando la legge, quando un contratto od un testamento per la loro dubbiezza si prestano a diverse interpretazioni, allora sottentra nel magistrato la necessità di scrutare ed indagare l'intenzione del legislatore, dei contraenti, del testatore mediante i criteri di ragione e di diritto; ma allorchè la parola (*vox*) è precisa, patente, sicura, non è più concesso ricercare l'intenzione (*mens*), giacchè è esclusa l'ambiguità, la quale richiederebbe l'indagine interpretativa.

Stando pertanto fermi codesti principii, e ritenuto certo ed inconcusso in fatto (perchè in proposito non è mai sorta contestazione) che all'epoca in cui il comm. Marsaglia scriveva il suo olografo testamento non esistevano nella città di San Remo altre scuole operaie all'infuori di quelle dirette ed esercitate dalla Federazione Operaia, evidentemente la disposizione racchiusa all'art. 16 del testamento stesso concerne soltanto le scuole in discorso. — Un tale concetto viene poi viemmaggirmente rafforzato dalla frase adoperata dal benefico testatore, nell'erogare le L. 10 mila a favore di quelle scuole — *pel miglioramento* — onde se ne inferisce a pieno rigor di logica ed intuitivamente la presupposizione dell'esistenza dell'ente che intendeva sussidiare con quel legato. — Non si migliora (ben disse il Tribunale) se non ciò che già realmente esiste, non quanto sta *in fieri*, il testatore si espresse con forma indicativa e determinativa, che esclude così qualunque incertezza, ed altrimenti volendosi, la disposizione testamentaria non avrebbe senso pratico.

Cade conseguentemente l'assunto del Comune di San Remo che il commendatore Marsaglia abbia voluto istituire una fondazione perpetua, destinandovi un capitale intangibile a scopo di un annuo premio al miglior alunno. — La elargita somma di L. 10,000, in sè stessa rilevante, non bastava a creare delle istituzioni perpetue, alle quali bisognano capitali e redditi di gran lunga più ingenti; il testatore mirò unicamente a migliorare le esistenti, sviluppandone la più utile espansione, e per questo titolo era sufficiente l'elargizione, nè altra provvigione od obbligo impose.

Enunciò un desiderio relativo all'uso che sarebbesi potuto fare della somma legata, ma se le urgenze delle scuole avessero richiesto e chiedessero di impiegarla diversamente, la Federazione Operaia non violerebbe mai l'intendimento del testatore.

Quando il comm. Marsaglia volle provvedere a vere e proprie fondazioni usò altro linguaggio. — Così fece al n. 15 lasciando L. 10,000 per l'istituzione d'una cucina economica in San Remo a cura del Sindaco, soggiungendo: ove non si riesca ad ottenere un buon funzionamento la somma andrà a beneficio dell'Orfanotrofio. — Al n. 17 legò L. 10,000 ai poveri di San Remo da distribuirsi dal Sindaco e dalla Congregazione di carità nel giorno di sepoltura del testatore. — In entrambi designò la persona incaricata di effettuare le sue beneficenze, ciò che non si legge circa il legato alle scuole operaie.

Del resto, al Comune di San Remo difetta qualunque veste ad insorgere contro la devoluzione del legato alla Federazione operaia.

L'art. 84 della legge sulle Opere pie (fra le quali rientra il legato in esame) del 17 luglio 1890, n. 6792, affida alla Congregazione di carità la tutela e la rappresentanza delle pubbliche istituzioni di beneficenza, nè può ad essa sostituirsi il Comune, il quale invano fa ricorso all'art. 127 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164.

Codesto articolo sottopone al Consiglio comunale le istituzioni a prò della generalità degli abitanti, o delle sue frazioni, cui non siano applicabili le regole degli istituti di carità o beneficenza, onde ad ogni modo il legato

Marsaglia disposto a favore di un ente determinato esce dalla cerchia fissata all'azione del Comune. Quanto agli stabilimenti di carità e beneficenza essi sono soggetti alla vigilanza del Consiglio comunale, che può sempre esaminarne l'andamento e prendere visura dei conti, ma non più in là.

Nè ha pregio l'argomento del Comune che la Federazione Operaia sia stata eretta in corpo morale nel luglio 1903 e così tre anni dopo la morte del testatore. - L'effetto di simile riconoscimento da parte dell'autorità sovrana dello Stato si riduce a che la Federazione ha potuto, quale ente morale, spiegare la domanda di esazione del legato in suo nome; non fu però mai tolta la validità al legato consentito per lo innanzi ad una associazione lecita di persone convergenti all'educazione ed istruzione degli operai ed i consoci preposti all'amministrazione e gestione, ovvero tutti quanti i consoci in mancanza di mandato a taluni di rappresentarli, ben potevano agire pel conseguimento del legato.

Che, infine, poco monta che il notaio Balestreri, cui gli eredi Marsaglia consegnarono le L. 10,009 erogate dal loro autore a vantaggio delle scuole serali degli operai, le abbia versate a conto del Comune, del quale all'epoca del decesso del testatore egli rivestiva le civiche funzioni di Sindaco. — La famiglia Marsaglia consegnò i denari al Balestreri quale notaio suo di confidenza, che riceveva in deposito il testamento, e non ebbe certo a contemplare la carica di Sindaco, che per nulla la interessava nel proprio scopo rivolto esclusivamente ad assicurare l'esecuzione della volontà del rispettivo marito e padre. — Prescindendo da ciò, il notaio Balestreri, agendo qual Sindaco e in tal guisa fuori del mandato conferitogli, non obbligava, nè obbligò gli eredi Marsaglia di fronte al Comune estraneo del tutto al legato. Vogliasi poi per un momento concedere che col versare a conto del Comune il Balestreri non esorbitasse dal suo speciale incarico, il versamento di quella somma fu eseguito non alla Cassa del Comune, unica autorizzata a riceverlo a mezzo del suo tesoriere e, ove manchi, dell'esattore delle contribuzioni dirette (art. 177 della vigente legge comunale e provinciale), bensì in una banca privata a tanto non commessa se non dietro deliberazione della Giunta comunale, che per l'articolo 135, n. 6 di detta legge prepara i bilanci, sopravveglia all'azienda del Comune, nè senza sua autorizzazione (art. 182) era arbitra di riceverla.

Al che collima l'art. 1241 Codice civile, per cui il pagamento deve farsi al creditore, od a persona autorizzata a riceverlo dal creditore, dall'autorità giudiziaria o dalla legge.

E pertanto a ragione il Tribunale condannò il Comune di S. Remo, il quale è depositario illegale della somma delle L. 10,000 a corrisponderla all'avente diritto, cioè alla Federazione Operaia Sanremese, mentre il Comune non può rappresentare gli interessi della collettività, eliminata appieno dalla clausola testamentaria. E, confermandosi pei riflessi che precedono l'appellata sentenza rimpetto al Comune, non è più il caso d'occuparsi dell'appello della Federazione in ordine agli eredi Marsaglia, che restano liberati d'ogni responsabilità riguardo alla Federazione.

Per questi motivi la Corte conferma la sentenza del Tribunale di San Remo 12-14 dicembre 1904, ecc.

Appello di Palermo.

17 luglio 1905.

Pres. Mazzella P. P. — *Est.* De Feo.

Pia Opera di S. Orsola c. Comune di Palermo

Giudizio — Domanda riconvenzionale — Suoi estremi — Ammissibilità.

Competenza — Valore di una concessione sovrana — Autorità giudiziaria competente a conoscerne.

Cimiteri — Concessione di esercizio — Sua compatibilità colle leggi sanitarie vigenti.

È ammessibile la domanda riconvenzionale, quando, pur essendo fondata su titolo diverso da quello posto dallo attore a base della sua azione, dipende dal titolo che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione.

È di competenza dell'autorità giudiziaria l'esaminare il valore di una concessione sovrana.

Sotto l'impero della legislazione del Regno delle Due Sicilie vennero mantenute le precedenti concessioni per l'esercizio dei cimiteri.

Le funzioni di polizia mortuaria sono distinte dall'esercizio del cimitero; le prime spettano al Comune, l'altro può essere obbietto di concessione, anche ad enti morali o a private persone.

È tuttavia valida una concessione sovrana pel mantenimento e l'esercizio di un cimitero.

La Corte: Osserva che sullo scorcio del secolo XVIII in Palermo, come altrove, il seppellimento dei cadaveri era interamente abbandonato alla pietà di svariate corporazioni religiose, ed aveva luogo nelle Chiese, o nel recinto della città, con gravissimo danno della pubblica salute. Ad eliminare i gravi inconvenienti, che derivavano da questo stato di cose, il Vicerè Caracciolo pensò di far sorgere fuori l'abitato un pubblico cimitero e si rivolse a varie Opere Pie di Palermo, esortandole a concorrere nell'attuazione di cotesto disegno di utilità generale.

Tra le varie offerte fu ritenuta dalla Giunta dei Presidenti la più accettabile quella della Compagnia di S. Orsola, subordinata a 18 *patti, clausole e condizioni tutte inscindibili, di forma che, mancando qualunque di esse,* l'offerta doveva aversi per non fatta.

Con essa fu domandata fra l'altro la concessione dell'antica Abazia di regio patronato e Chiesa di S. Spirito con i suoi accessorii, togliendola all'Ospedale civico, e si offrì la somma di onze 5000, in aggiunta alle onze 2000 offerte dal Senato di Palermo per la costruzione del nuovo cimitero.

Fu emesso pertanto il R. Dispaccio del 27 marzo 1783, con cui venne approvata la costruzione del pubblico cimitero nel luogo designato. prescrivendosi in pari tempo che fossero chiuse tutte le sepolture della città e quelle del territorio fino ad un miglio fuori della città, e venissero in pari tempo soppresse tutte le Congregazioni aventi per istituto di seppellire i morti, assegnandosi le rendite relative, fino alla somma di onze 200, alla nuova Opera del Cimitero, con obbligo di far celebrare i funerali per le anime dei poveri.

Solamente non fu accolta la dispensa dalle leggi di manomorta chiesta pure dalla Compagnia di S. Orsola al fine di non essere soggetta al divieto di ricevere per donazione e per testamento, *volendo Sua Maestà* (così fu detto) *che ogni qualunque volta si avvererà il caso di fare qualche acquisto, si domanda il R. permesso e si specifichi la somma.*

La Compagnia di S. Orsola non rimase soddisfatta di quest'ultima determinazione, e con memoriale trasmesso alla Giunta dei Presidenti rassegnò che, trattandosi di un'opera ragguardevole, tanto utile e profittevole per la pubblica salute, occorrevano forti somme per la costruzione e manutenzione del cimitero, donde la necessità di potere acquistare liberamente, sottraendosi dai vincoli stabiliti nelle leggi di ammortizzazione; senza di che dichiarava di ritirare la fatta offerta.

Venne allora l'altro R. Dispaccio del 14 febbraio 1784, con cui fu concessa la capacità di acquistare fino alla somma di ducati 100,000 di capitale. Però con lo stesso Dispaccio fu prescritto che, pur dandosi l'amministrazione del nuovo ente alla Congregazione di S. Orsola cioè ai suoi deputati laici *pro tempore*, non dovesse perciò il detto ente intendersi aggregato alla Compagnia, e si dovesse invece, per tale nuova opera, tenere un'amministrazione a parte.

In seguito a tali preliminari venne stipulato dal Luogotenente Protonotaro del Regno l'atto di concessione del 5 febbraio 1785, nel quale intervenne anche il Vicerè Caracciolo *pro parte suae regiae Majestatis.*

La rappresentanza della Compagnia di S. Orsola alle condizioni ivi stabilite

assunse l'obbligo di costruire il cimitero, impiegandovi del proprio la somma di onze 5000, oltre le onze 2000 offerte dal Senato di Palermo, e si obbligò anche di amministrare la nuova opera, di trasportarvi e seppellirvi gratuitamente tutti i morti poveri, di mantenervi un sacerdote, due sacristi ed altri ufficiali ecclesiastici e secolari e provvedere con messe quotidiane al culto della Chiesa.

In tal guisa e per virtù degli enunciati Dispacci, rimasero soppresse le varie congregazioni, aventi il fine di seppellire i poveri, ed, incamerati i lucri relativi, furono assegnati al nuovo ente per la manutenzione del cimitero, disponendosi che, ove mai i redditi delle soppresse corporazioni non arrivassero a 200 onze annuali, dovesse supplirvi fino a tal cifra il Senato di Palermo.

Sorse in tale modo il cimitero di S. Orsola, che per molti anni fu il cimitero pubblico di questa città; ma, scoppiata l'epidemia colerosa del 1837, fu avvertito il bisogno, per l'insufficienza di quel cimitero, di costruirne un altro alla Vergine Maria, quello cosidetto dei Rotoli, che, con Rescritto del 4 gennaio 1838, venne affidato alla stessa Pia Opera di S. Orsola, la quale continuò ad amministrarlo ed a disimpegnare lo incarico di tutti i servizii mortuari anche nel nuovo cimitero, fino a che nell'aprile 1889 non ne venne assunto direttamente il possesso e l'esercizio dal Comune di Palermo, che cominciò a fare ivi il seppellimento dei poveri.

Dopo ciò il cimtiero di S. Spirito. rimasto all'antica amministrazione, non servì più di fatto che per la concessione di sepolture a pagamento.

Nel 5 dicembre 1902 in occasione della morte di Grazia Testa, appartenente all'Istituto di S. Giuseppe, la quale doveva essere trasportata nel cimitero di S. Spirito, l'ufficio municipale si rifiutò di rilasciare l'analoga licenza, senza l'autorizzazione del Prefetto ed il previo pagamento della tassa stabilita dalla legge sulle concessioni governative a norma dell'articolo 25 del vigente Regolamento di polizia mortuaria approvato con Decreto 25 luglio 1892, n. 488, il quale stabiliva il divieto di trasportare alcun cadavere in altro posto, che non sia il cimitero comunale, senza l'adempimento di quelle condizioni.

Il sac. Funzio Russo, rappresentante l'Istituto di S. Giuseppe, protestò con atto di usciere contro tale rifiuto; ma, attesa l'urgenza, dovette sottostare alle condizioni imposte. Subito dopo, però, iniziò la lite contro il Comune e l'Opera Pia di S. Orsola, chiedendo si dichiarasse lesivo del suo diritto il provvedimento del Sindaco, dovendosi considerare cimitero pubblico comunale quello di S. Spirito, si condannasse perciò il Comune al risarcimento dei danni, che subordinatamente fossero condannati in solido il comune e l'Opera Pia a pagargli la somma di L. 10,000, o quella, che fosse determinata con perizia, per rimborso della spesa incorsa per la costruzione della sepoltura in S. Spirito. Alla lite fecero adesione mercè intervento volontario l'avvocato Paolo Napolitani e i coniugi Pasqualino e Caramazza, pel fatto che, essendo possessori di tombe gentilizie nel detto cimitero, si credettere lèsi dal provvedimento del Sindaco.

Intanto i rappresentanti dell'Opera Pia, dopo avere anch'essi protestato con atto d'usciere e fatto reclamo al Prefetto in via amministrativa, trassero in giudizio con citazione del 26 febbraio 1903 il Comune di Palermo ed il Prefetto della Provincia, e, premessi i fatti anzidetti, sostennero la illegalità del provvedimento del Sindaco, essendo quello di S. Spirito un cimitero pubblico; ed affermando di aver risentito grave danno da quell'atto amministrativo, non solo per le molestie e le spese arrecate a parecchie famiglie, che già avevano sepolture gentilizie, ma anche per avere indirettamente impedito le nuove richieste per concessione di sepolcri, chiesero che il Comune fosse condannato al risarcimento dei danni. Subordinatamente. ove si potesse ri-

tenere che la responsabilità ricadesse sul Prefetto, in quanto aveva dato le licenze dei trasporti a norma dell'articolo 25 del Regolamento di polizia mortuaria, fu chiesta la condanna contro il Prefetto.

Alla sua volta il Sindaco propose dimanda riconvenzionale, notificata il 27 marzo 1903, con la quale, abbandonando il concetto che si trattava di cimitero privato e sostenendo anch'egli che quello di S. Spirito fosse un cimitero pubblico, ma comunale, sostenne che, per le leggi in vigore, non ne fosse più compatibile l'esercizio da parte della Pia Opera, e chiese che gli amministratori della medesima fossero condannati al rilascio del cimitero, sue dipendenze e pertinenze, ed alla consegna di tutto ciò, che costituiva il patrimonio, nonchè al rendiconto della gestione tenuta dal 1865, cioè dall'epoca, in cui andò in attuazione la legge di sanità pubblica del 20 marzo 1865, dovendo ritenersi cessato insieme col fine l'esisteaza dell'Opera Pia come ente autonomo.

Contro tale domanda riconvenzionale si oppose la inammissibilità, perchè era diverso il titolo costituente il fondamento delle due azioni, e diverse erano le persone, in quanto il Sindaco, convenuto con l'azione principale nella qualità di uffiziale di polizia sanitaria, agiva poi riconvenzionalmente come capo del Comune ed amministratore del Demanio comunale. Nel merito poi si sostenne il niun fondamento della stessa domanda, dacchè l'esercizio del pubblico cimitero era stato affidato alla Opera Pia come ente autonomo, non solo in forza di una legge punto abrogata e compatibile con la legge in vigore, ma in virtù di un contratto, che doveva avere in perpetuo la sua attuazione (*Omissis*).

Contestata in tal modo la lite, il Tribunale con sentenza del 27 giugno 1904, premesso essere oramai fuori controversia la qualità di comunale nel cimitero di S. Spirito, dichiarò lesivo del diritto dello Istituto il provvedimento del Sindaco, con cui fu sottoposto alle condizioni stabilite dal ricordato art. 25 il trasporto del cadavere di Grazia Testa nel cimitero predetto, e condannò quindi il Sindaco al risarcimento dei danni, che limitò alle maggiori spese causate dal detto provvedimento; dichiarò inammissibili le dimande degli intervenuti Napolitani e Pasqualino-Caramazza. Accolse la dimanda riconvezionale, e in conseguenza dichiarò cessato l'ufficio ed il fine dell'Opera del Camposanto e devoluto al Comune il patrimonio ad essa appartenente; condannò pertanto gli amministratori a rilasciare al Comune il cimitero e tutto quanto ne costituisca il patrimonio, compresa le scritture di qualsiasi specie, dichiarando di non trovar luogo a deliberare sulla dimanda di rendiconto.

Contro tale sentenza è lo appello dei rappresentanti dell'Opera Pia, che viene ora allo esame della Corte.

Osserva che tutta la disputa ormai si concentra sulla riconvenzionale proposta del Comune di Palermo, la quale evidentemente assorbe il contenuto della domanda principale, perchè, ove per avventura possa ritenersi essere vietato per legge all'Opera del Camposanto esercitare i servizii mortuarii, devoluti esclusivamente al Comune, il quale perciò abbia il diritto di riprendere il cimilero ed il patrimonio relativo, verrebbe meno il fondamento dell'azione principale.

Che gli appellati ripetono in questa sede la eccezione d'inammessibilità della riconvenzionale, perchè dicono non havvi identità di persona, di obbietto e di titolo nelle due azioni, promosse l'una dall'Opera Pia contro il Sindaco per atti dal medesimo compiuti come ufficiale sanitario, e l'altra dal Sindaco come capo del Comune per la rivendicazione di cosa di pubblico demanio e pel riconoscimento di diritti, che sostiene attribuitigli dalla legge.

Sul riguardo la Corte osserva non potersi sul serio dubitare che, se materialmente è diverso il titolo delle due

azioni, l'uno traendo origine della concessione del 1785 e l'altro dai vigenti ordinamenti sanitarii, identico ne è il fondamento giuridico, in quanto che dal titolo della riconvenzionale scaturisce una eccezione, che, indipendentemente da qualsiasi domanda, si poteva dedurre per distruggere e menomare gli effetti dell'azione principale.

Or, per l'art. 100 della Procedura, è ammissibile anche l'azione in riconvenzione dipendente dal titolo, che già appartiene alla causa principale come mezzo di eccezione, il che vuol dire, che il convenuto possa trarre argomento di una riconvenzionale anche dai proprii titoli, qualora in essi si contenga una eccezione, che direttamente combatte l'azione.

E questa è nei suoi termini concreti la causa attuale.

Quanto poi all'identità di persona, basta rilevare in fatto che la dichiarazione del suo diritto e la condanna al risarcimento dei danni furono chiesti dall'Opere Pia contro il Sindaco della città di Palermo, senza specificarsi la di lui qualità di ufficiale del Governo, e quindi la domanda si svolse contro l'ente Comune, nell'interesse del quale si svolge il servizio di polizia mortuaria, tanto che solo in via subordinata si chiamò a rispondere il Prefetto in rappresentanza del Governo dello Stato.

Per la qual cosa, il Comune, il vero convenuto con l'azione principale, aveva bene il diritto di elevarsi ad attore in riconvenzione.

Che del resto la disputa sull'ammissibilità della riconvenzione potrebbe anche dirsi accademica, perchè la norma dell'articolo 100 è solo pei fini della competenza per connessione e continenza di causa, ma non toglie al convenuto il diritto di proporre contro l'attore ed in pendenza del giudizio principale un'altra azione separata.

Or se le due domande sono egualmente proposte con citazione, come nella specie, e vengono contemporaneamente alla cognizione del magistrato competente per entrambe, si potrà discutere sulla opportunità di riunirle per farle decidere con la stessa o con separata sentenza, ma perde affatto l'importanza il sapere se una di tali domande debba, o non, qualificarsi riconvenzionale.

Osserva che in secondo luogo si oppone dagli appellanti la incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della domanda riconvenzionale del Sindaco, e ciò per un doppio riflesso.

a) perchè, trattandosi di un ente autonomo creato dall'autorità legislativa del tempo e non soppresso, o trasformato da alcuna legge posteriore, il magistrato ordinario, il quale è chiamato soltanto a dichiarare diritti in applicazione di una legge, non potrebbe, sostituendosi al legislatore, dichiarare cessato l'ufficio e il fine della Pia Opera del Camposanto, mentre questo ufficio e questo fine sussistono tuttavia in virtù di legge;

b) perchè ad ogni modo il conoscere della cessazione del fine di una Opera Pia e della destinazione del patrimonio rientra nella esclusiva competenza dell'autorità amministrativa, quale esercente il supremo potere politico, a termini degli articoli 70 e 71 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Ma la Corte osserva che, tanto sotto il primo che sotto il secondo aspetto, basta aver riguardo al modo come si è contestata la lite, per convincersi che la proposta eccezione s'immedesima e si confonde col merito, deducendosi dagli appellanti un vero e proprio diritto risultante dall'atto del 1785, la cui esistenza, o meno, deve essere riconosciuta dall'autorità giudiziaria.

Ed invero il Comune afferma che l'atto del 1785 fu una mera esplicazione dei poteri della Sovranità, una concessione essenzialmente revocabile e virtualmente revocata per incompatibilità di disposizioni sui nuovi ordinamenti sulla sanità pubblica e sul regime mortuario. L'Opera Pia invece sostiene che l'atto del 1785 racchiude tutti gli elementi di una vera e propria concessione

contrattuale, o per lo meno di una concessione unilaterale, ma onerosa pel concessionario, la quale in entrambe le ipotesi sarebbe compatibile entro giusti limiti e con opportuni temperamenti con la vigente legislazione sanitaria.

Ciò posto, non si tratta nella specie di trasformarsi una istituzione, cui sia venuto a mancare il fine, o che per il fine più non corrisponda ad un interesse della pubblica beneficenza, nel qual caso la trasformazione dovrebbe farsi dalla competente autorità amministrativa con le norme sancite dalla legge 17 luglio 1890; ma trattasi invece di risolvere una contestazione, nella quale dai rappresentanti della Opera Pia si fa questione di un diritto civile, quello, cioè, di definire quale sia la figura giuridica dell'atto del 1785, e stabilire coerentemente quale influenza abbiano esercitato o possano esercitare su quell'atto i vigenti ordinamenti sanitarii.

Ciò risolvendosi nell'interpretazione ed applicazione della legge in relazione ad un atto, a cui vuol darsi perfino la figura di vero e proprio contratto, rientra nella esclusiva competenza del magistrato ordinario.

Osserva nel merito che, se il punto di partenza per risolvere l'odierna controversia è l'atto del 1785, non si può prescindere dal collegarlo ai RR. Dispacci, che lo precedettero, e di cui fu la concreta attuazione, perchè così soltanto potrà vedersene meglio il contenuto e giudicare se ed in quanto abbia tuttavia valore giuridico.

Dai premessi rilievi di fatto risulta, e del resto ciò non è controverso, che coi RR. Dispacci del 1783 e 1784 fu fondato l'ente autonomo Pia Opera del Camposanto per un fine di pubblico interesse, e ne fu costituito il patrimonio, sia coi beni di R. Patronato, togliendone alcuni allo Ospedale civico, sia con provvedimenti di soppressione di antichi enti con assorbimento delle funzioni e del patrimonio degli stessi nell'ente nuovo e di soppressione di antichi privilegi relativi al seppellimento.

Con ciò, precorrendo i tempi, fu provveduto alla organizzazione ed al completo funzionamento di un pubblico servizio di tanto rilievo in modo rispondente ai bisogni umanitarii e civili, e del nuovo ente fu affidata l'amministrazione alla Compagnia di S. Orsola, che con la cospicua offerta di onze 5000 era stata riconosciuta dagli organi consultivi del Sovrano specialmente benemerita.

Siffatti provvedimenti, che furono la manifestazione di un potere sovrano ed assoluto, hanno senza dubbio carattere legislativo; ma essi non avrebbero potuto attuarsi in modo concreto senza l'atto del 1785, che ne fu la conseguenza, e mediante cui il concessionario, cioè i rappresentanti di S. Orsola, come legali amministratori del nuovo ente già creato, accettò la concessione nel modo come era stata fatta, ed assunse l'impegno di compiere l'opera ed imprenderne l'esercizio in conformità delle condizioni prestabilite.

Tutto ciò non può essere controverso, perchè promana limpido e perspicuo dagli atti testè ricordati.

Che i benefici effetti della nuova istituzione consigliarono il Governo del tempo ad estenderne l'applicazione a tutto il Regno, e vi si provvide con la legge dell'11 marzo 1817, che, insieme all'annesso regolamento ed ai posteriori decreti e rescritti, che ne furono il complemento, pose a carico dei Comuni la costruzione dei cimiteri, ne regolò l'esercizio ed il mantenimento e provvide a tutto quel complesso di norme costituenti la polizia mortuaria, la quale venne affidata ai Sindaci sotto il controllo della deputazione sanitaria di ogni Comune e degli eletti di polizia, ferme però lasciando le disposizioni legislative e contrattuali, che avevano già affidato ad enti morali ed opere pie l'esercizio dei cimiteri,

Da ciò la Corte trae una prima conseguenza, che, cioè, sotto l'impero della

legislazione delle Due Sicilie, pur essendosi riconosciuto che i cimiteri importassero un compito di pubblico diritto, e pur essendone affidato di regola ai Comuni l'esercizio, vennero espressamente mantenute le anteriori concessione. E fu così che l'Opera Pia del Camposanto di Palermo potè continuare a vivere indisturbata, anche vigendo una legislazione, che affidava ai Sindaci tutto il servizio mortuario.

Che, costituitosi il nuovo Regno, la prima legge sanitaria fu quella del 20 marzo 1865, con la quale all'articolo 32 fu disposto che, a datare dal 1 luglio di quell'anno: « cesseranno nelle Provincie toscane e nelle meridionali tutte le attribuzioni di polizia e di tutela sanitaria. di cui fossero investiti autorità, corpi, od individui, non contemplati in questa legge ». E nel successivo regolamento dell'8 giugno 1865 si prescrissero le norme per la costruzione dei cimiteri, per le sepolture e pel trasporto dei cadaveri. Ed infine all'articolo 79 fu disposto che la polizia dei cimiteri e quella concernente il detto trasporto erano di esclusiva competenza del Sindaco.

Venne così delineandosi, meglio che non fosse pel passato, la distinzione fra le funzioni di polizia sanitaria devolute esclusivamente al potere civile, e la gestione amministrativa, o esercizio del cimitero, su di che invano si cercherebbe in quella legge una disposizione proibitiva, o abolitiva dei sistemi precedenti.

Ed invano lo si cerca nella legge comunale e provinciale, che pone fra le spese obbligatorie dei Comuni quelle pei cimiteri, nella nuova legge sanitaria del 22 dicembre 1888 e nel regolamento di polizia mortuaria del 25 luglio 1892, per quanto la difesa del Comune con una minuta analisi delle singole disposizioni abbia creduto poterne trarre un concetto diverso.

L'obbligo nei Comuni di avere un cimitero proprio comunale, salvo il caso dei cimiteri consorziali, e l'essersene disciplinati la polizia ed il funzionamento da parte delle autorità comunali non includono virtualmente il concetto che anche la gestione amministrativa sia intrasmessibile e rientri perciò nella esclusiva attribuzione delle dette autorità.

Non si nega che è sempre il cimitero comunale quello dalla legge previsto; ma nessuno ormai dubita che sia tale il cimitero di S. Spirito, come fanno fede le concordi ammissioni delle parti.

Il solo Comune di Palermo ne dubitò, allorchè emise quei provvedimenti, che hanno dato luogo al presente giudizio, come se si trattasse di cimitero particolare; ma poi, fatto miglior consiglio ed abbandonato anche qualche tentennamento, di cui si riscontra una traccia nella citazione riconvenzionale, ha finito col riconoscere che sia un cimitero pubblico comunale quello in contesa.

Ma non si è riuscito a dimostrare che esista nelle nuove leggi una disposizione qualsiasi, la quale vieti che si affidi a mani private l'esercizio e la gestione amministrativa di un cimitero; come, d'altra parte, è giusto riconoscere che non esiste neppure una disposizione permissiva.

Nè è esatto che le nuove leggi non abbiano fatto distinzione tra i poteri concernenti l'osservanza delle norme di sanità e d'igiene ed il funzionamento dei cimiteri; imperocchè la distinzione è *in re ipsa*, in quanto, cioè, lo esercizio della polizia è funzione di Stato, a cui deve provvedere la potestà civile, mentre l'esercizio del cimitero si risolve in una funzione patrimoniale, suscettiva di proventi.

E che il legislatore abbia creduto possibile cotesta distinzione, si ricava dalla disposizione dell'art. 88 del Regolamento del 1892, ove, prevedendosi il caso dei cimiteri consorziali, viene stabilito che la polizia spetta al Sindaco del Comune, nel cui territorio è stabilito il cimitero, e solo *gli atti di proprietà, distinti da quelli di vigilanza*, dovranno essere oggetto di accordo tra i Municipi consorziati.

Ecco un caso preveduto dalla legge,

in cui la polizia è separata dagli atti di gestione.

Nè giova al Comune, a sostegno del proprio assunto, far richiamo all'articolo 71, che è l'ultimo della legge sanitaria, con cui fu ripetuta la solita formula abrogativa delle disposizioni contrarie a quella legge, perchè ciò va inteso in relazione all'art. 32 della legge del 1865, e per quanto concerne tutto quel complesso di polizia, di vigilanza e di tutela, che, costituendo materia di ordine pubblico, va regolato della nuova legge, senza che possano valere antiche concessioni, o antichi privilegi.

Che, premesso ciò, la quistione va considerata sotto un altro aspetto, nel campo, cioè, del diritto amministrativo, le cui nuove correnti non potevano essere ignorate, o trascurate dal legislatore italiano, allorchè provvide al coordinamento di tutta la materia riferentesi al regime mortuario.

Omai più non si dubita che lo Stato, pur rimanendo autorità imperante, possa far concessioni su cose di pubblico demanio e vincolare la sua azione di fronte al privato concessionario col garantirgli la privativa di un esercizio, ove ciò reputi più rispondente ad un fine di pubblico interesse.

Gli attuali ordinamenti ne porgono esempi notevoli nelle concessioni di servizii postali marittimi, nell'esercizio, delle principali reti ferroviarie, per le quali alle società concessionarie furono perfino attribuiti poteri di polizia e di disciplina e nelle leggi sulla riscossione delle imposte, la quale è affidata a privati cogli stessi privilegi concessi allo Stato, potere sovrano cui solo spetta il diritto di prelevarle. E lo stesso dicasi dei Comuni e per quanto riguarda i beni di pubblico uso suscettivi di proventi come sarebbe un cimitero, pei quali è ormai concorde la dottrina nel riconoscere la validità delle concessioni pel mantenimento ed il relativo esercizio. Si potrà solo disputare sull'indole giuridica della concessione ai fini della revocabilità, e di attribuire, o non, un compenso al concessionario; ma non è lecito negare che obbietto della concessione possa essere anche un pubblico servizio. Donde la necessità di distinguere, per quanto riflette i cimiteri, le funzioni di polizia delegate ai Sindaci come ufficiali sanitarii, dallo esercizio dei cimiteri devoluto ai Comuni, i quali, avendo l'obbligo di costruirli ed amministrarli, possono, nell'orbita di questa funzione amministrativa ed essenzialmente patrimoniale, concederli ad un ente, o ad un privato qualsiasi.

Altro e non meno efficace argomento sul proposito è fornito dalla materia dei trasporti funebri, pei quali, dopo essersi lungamente disputato se costituissero un monopolio, finì per prevalere l'opinione della libertà, quella cioè, che nega ai Comuni, sol perchè devono attendere alla polizia dei cimiteri, il diritto esclusivo di provvedere al trasporto.

E tale opinione ha oggi ricevuto sanzione autentica mercè la legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizii, con la quale i Comuni sono stati autorizzati per l'avvenire ad assumerne l'esercizio diretto.

Se adunque tutto ciò è possibile sotto l'impero della vigente lagislazione sanitaria, non è arbitrario il distinguere in essa ciò che è materia assoluta di ordine pubblico, intrasmissibile come funzione di Stato, da ciò che, pur riferendosi ad un pubblico servizio, può formare obbietto di concessione.

Che lo stesso Tribunale nella sentenza appellata intravide la possibilità legale di cotesta distinzione; ma la ritenne inutile ai fini della presente causa, perchè disse che non fu di certo pensata nel 1785, e potrebbe solo servire, se si dovesse decidere sulla validità e sugli effetti di una concessione contratto, mentre per tale non poteva qualificarsi l'atto del 1785.

Che la detta distinzione non sia stata allora pensata, non si pone in dubbio, perchè, pur essendosi mantenuto costante in tutti i tempi e nel sentimento universale il rispetto alla religione dei sepolcri, l'organizzazione della polizia

mortuaria è un portato dei tempi nuovi e della progredita civiltà; ma il non essersi allora pensato a fare una distinzione, che solo oggi è possibile, non esclude l'efficacia della concessione, in quanto è compatibile coi nuovi ordinamenti.

La Corte, poi, non comprende il perchè la distinzione in parola possa farsi solo in tema di concessione contrattuale, mentre ormai è canone dottrinale che, anche nella concessione pura, lo Stato, o chi lo rappresenta, pur non spiegando la qualità di contraente e conservando ai suoi atti il carattere di impero, possa abbandonare in favore di enti morali, o di persone private, lo esercizio di un suo diritto, in rimunerazione di servigi, o in corrispettivo di oneri imposti al concessionario.

La indagine se con questo abbandono siasi entrato nel campo del diritto privato contrattuale sarebbe necessaria sol quando si facesse quistione di revoca della concessione con o senza compenso, secondo che la concessione fu onerosa, o gratuita. Ma nella causa attuale la tesi del Comune di Palermo è ben altra. Esso non dimanda le revoca della concessione; ma sostiene che l'atto legislativo del 1785 sia stato abrogato da una legge posteriore, e per risolvere tale quesito, non occorre addentrarsi nell'esame della figura giuridica di quell'atto e definirlo concessione pura, ovvero concessione contrattuale, o mista.

Siffatta indagine, nella quale, pei bisogni della rispettiva difesa, hanno divagato le parti, è affatto oziosa, ed i primi giudici ebbero il torto d'impigliarsi in cotesto esame, che fece ad essi perdere di vista il vero ed unico tema della lite.

Che dopo quanto si è detto apparisce evidente che, se l'esercizio del cimitero di S. Spirito, cimitero pubblico comunale per concorde ammissione delle parti, potrebbe formare oggetto di concessione anche sotto l'impero delle vigenti leggi, a maggior ragione deve ritenersi che la concessione validamente consentita dalla legittima autorità con i Rescritti del 1783 e 1784 e con l'atto del 1885, non essendo stata revocata, o abrogata da alcuna legge posteriore, nè essendo incompatibile col diritto pubblico odierno nei limiti della gestione amministrativa, debba continuare ad aver vita. Donde anche la conseguenza che il Comune di Palermo non abbia il diritto di far dichiarare cessato uno stato di cose perfettamente legale e rispondente ai fini, per cui venne creata la Opera Pia, e d'impossessarsi di un cimitero, che rimane, quale fu sempre, cimitero pubblico comunale, e di un patrimonio, che evidentemente non gli appartiene e su cui non gli è lecito esercitare ingerenza.

Nè con ciò si viene alla conseguenza, che formò uno dei principali argomenti della sentenza appellata, di ammettere che il servizio mortuario della città di Palermo debba essere sottratto all'organizzazione derivante dalle nuove leggi per conservarne uno antico, non più conforme allo spirito dei nuovi tempi.

Così ragionando, i primi giudici, ai quali non era sfuggita la possibilità legale della distinzione accolta dalla Corte, confusero le attribuzioni di polizia con la funzione amministrativa; considerarono l'atto del 1785 come un tutto inscindibile, e non si accorsero che in altre regioni d'Italia, specialmente in Toscana, esistono e vivono istituzioni congeneri, senza che nessuno abbia mai pensato che quelle benefiche ed umanitarie Compagnie costituiscano un anacronismo nei tempi attuali.

Che senza scendere ad altri esami, bastano le premesse considerazioni per riconoscere infondata la domanda proposta dal Comune di Palermo. Ed eliminata questa, torna in esame la domanda principale, su cui veramente ogni discussione riesce un fuor d'opera, dopo che lo stesso Comune, ponendosi in manifesto conflitto con i provvedimenti del Sindaco, ebbe a riconoscere in prima istanza che, trattandosi di cimitero pubblico, fosse inapplicabile l'art. 25 del regolamento di polizia mortuaria, e ad acquietarsi benanche alla sentenza ap-

pellata nella parte, in cui per tale motivo fu condannato al risarcimento dei danni a favore del rappresentante l'Istituto di S. Giuseppe.

Per la qual cosa ed in coerenza a tale statuizione, deve anche riconoscersi e dichiararsi che i provvedimenti dell'autorità comunale, mediante cui fu concesso il trasporto dei cadaveri nel cimitero di S. Spirito previo l'adempimento delle prescrizioni del detto articolo 25, siano lesivi del diritto della Opera pia,

Per tali motivi ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 3 novembre 1905.

Pres. Bonasi, P. — *Est.* Alpi.

Parroco e Fabbriceria di Dongo c. *Congregazione di carità di Dongo e Ministero dell'Interno.*

Opere pie — Lasciti — Concentramento — Erogazione affidata al Parroco — Chiamata di questo a far parte della Congregazione di carità — Non esenzione dal concentramento.

Non è motivo di esenzione dal concentramento l'essere l'erogazione della beneficenza affidata al Parroco pro tempore, *il quale può essere chiamato, secondo l'art. 5 della legge 17 luglio 1890, a far parte dell'Amministrazione della Congregazione di carità limitatamente al legato concentrato.*

Ritenuto quanto appresso:

Fatto. — Michele Rumi di Dongo con testamento 24 agosto 1659 lasciò una dote annua di L. 66,67 e la distribuzione ai poveri di sale, pane e farina per l'importo di annue L. 121.

Francesco Scannagatta dello stesso luogo con testamento del 31 gennaio 1867 lasciò per sussidi ai poveri l'annua rendita di L. 91,69.

La rendita lasciata dal Rumi era amministrata dalla Fabbriceria parrocchiale di Dongo, e quella lasciata dallo Scannagatta era amministrata dal Parroco *pro tempore.*

I corpi locali non credettero di fare la proposta di concentramento dei detti lasciti; ma il Prefetto di Como la formulò d'ufficio ai sensi degli articoli 63 e 69 della legge 17 luglio 1890 e riportò il parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa, nonostante il ricorso degli amministratori interessati, e con R. Decreto del 30 settembre 1903, su parere della Prima Sezione del Consiglio di Stato, del quale si adottavano i motivi, veniva decretato il concentramento nella Congregazione di carità di Dongo dei due lasciti Rumi e Scannagatta.

Avverso tale Decreto, notificato nel 26 ottobre successivo, produssero ricorso a questa Sezione il Parroco *pro tempore* e la Fabbriceria di Dongo con atto notificato nel 10 novembre 1903 alla Congregazione di carità e nel 18 stesso mese al Ministero dell'Interno, chiedendo l'annullamento del Decreto stesso o quanto meno l'applicazione dell'art. 5 della legge.

I motivi del ricorso sono:

In ordine al lascito Rumi, che con il testamento 24 agosto 1659 fu istituita erede la Confraternita di Santa Marta, eretta e fondata nella Collegiata di S. Stefano di Dongo, con facoltà anche di usare dei capitali di che sopra a suo vantaggio, dato il bisogno, e di sopprimere la beneficenza, e che perciò il decreto di concentramento ha violato il diritto di proprietà della Confraternita e della Fabbriceria che la rappresenta; e fu sollevata la eccezione di incompetenza.

In ordine al lascito Scannagatta, che furono violati gli articoli 1, 57 e 60 della legge stessa, in quanto il Parroco pel testamento 31 gennaio 1867 era autorizzato a tenere il patrimonio di Scannagatta come proprio, e siccome al Parroco sono associati i poveri, così era il caso di applicare la norma equitativa dell'articolo 60, il quale esclude dal concentramento quei lasciti che per la loro specialità non meritano di essere mantenuti nello *statu quo*.

Il Ministero dell'Interno rilevò in ordine al lascito Rumi che la Fabbriceria si basa sopra il falso supposto che il testatore Rumi abbia dato facoltà alla Confraternita di sopprimere i legati in caso di necessità; ciò che non è, avendo anzi stabilito che per qualsivoglia carico di legati fatto nel suo testamento, la Confraternita non possa detrarre o falcidiare, solo autorizzò che si facesse eccezione di vendere i beni in caso di necessità, il che è ben altra cosa; e in ordine al lascito Scannagatti, che non ricorse alcuna delle condizioni volute dall'applicazione dell'art. 60, trattandosi d'un legato speciale e non di un onere.

Lo stesso Ministero, per quanto riguarda la conclusione subordinata contenuta nel ricorso, osservò che esso aveva già con nota 13 ottobre 1903 invitata la Congregazione di carità di Dongo perchè a termini dell'articolo 5 della legge 17 luglio 1890 avesse deliberato sull'ammissione del Parroco a far parte della Congregazione stessa, per quanto concerne la gestione del lascito Scannagatta.

In diritto. — Attesochè essendosi elevata la eccezione di incompetenza in ordine al lascito Rumi, giusta gli art. 40 e 41 della legge pel Consiglio di Stato 2 giugno 1889, deve sospendersi ogni ulteriore decisione sul ricorso, per quanto riguarda il lascito Rumi, e inviare gli atti alla Corte di Cassazione.

Attesochè si legge nel testamento Scannagatta: « ..... lascia un capitale di cinquecento scudi che si ritrova sulla Comunità di Dongo, ed un altro di trecento sulla Comunità di Pianello, alli poveri di Dongo e sue ville; i frutti di quei capitali dovranno esigersi dai signori arcipreti di Dongo *pro tempore*, e da essi dovranno distribuirsi alli più poveri della medesima Comunità di Dongo, senza obbligo alcuno di render conto della distribuzione, ma solo con obbligo di giurare in mano di monsignor Vescovo di Como o pro Vicario generale d'aver distribuite dette limosine e d'averle distribuite ai più poveri »; che trattandosi di un lascito speciale e non di un onere, avendo l'Opera pia Scannagatta carattere elemosiniero e non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 60 della legge 17 luglio 1890 sulle opere pie, la Congregazione di carità può benissimo esercitare la beneficenza con eguale possibilità di conseguimento degli intenti del testatore e con più sicuro raggiungimento del fine proposto della legge stessa, che fu quello di riunire sotto un'unica amministrazione e di svolgere con unità di vedute a miglior vantaggio dei poveri tutte le beneficenze che non hanno bisogno di organi stessi per essere attuate e che, lasciate sparse, riuscirebbero facilmente a sottrarsi ad ogni tutela e vigilanza.

Che però se non possono fare ostacolo al concentramento i poteri di amministrazione e di erogazione affidati al priore *pro tempore* dalle tavole di fonzione, risulta nel caso opportuno di ammettere il Parroco stesso a far parte dell'amministrazione limitatamente all'Opera pia Scannagatta, che era da esso amministrata, e ciò in conformità al disposto dell'articolo 5 della surricordata legge.

Per questi motivi, la Sezione sospesa ogni decisione sul ricorso, per quanto si riferisce al lascito Rumi:

Ordina il rinvio degli atti alla Corte di Cassazione di Roma e rigetta il ricorso stesso per quanto riguarda l'Opera pia Scannagatta, ammettendo però

il Parroco di Dongo a far parte della Congregazione di carità limitatamente alla amministrazione dell'Opera stessa.

Consiglio di Stato.

(Sezione Interni).

Parere del 23 settembre 1905.

Ric. *Parroco di Mesuraca.*

Parrocchie — Chiese ricettizie o comunie curate — Consegna delle rendite al Comune — Dotazione alla Parrocchia per spese di culto ed ufficiatura — Obbligo del Comune — Stralcio di una quota di capitale-rendita e cessione alla Parrocchia · Legge 4 giugno 1899, art. 7, Regolamento relativo 25 agosto 1899, art. 50.

Per l'art. 7 della legge 4 giugno 1899, n. 191, e dell'art. 50 del Regolamento 25 agosto 1899, n. 350, le Amministrazioni comunali, che hanno ottenuta la consegna delle rendite delle soppresse chiese ricettizie o comunie curate, non debbono semplicemente costituire a favore delle locali parrocchie un assegno da stanziarsi annualmente nel bilancio passivo del Comune, ma sono tenute a stralciare dal patrimonio delle soppresse ricettizie o comunie curate suddette una quota di capitale corrispondente alla rendita annua necessaria per far fronte alle spese di culto, e questa quota di capitale-rendita deve essere ceduta dal Comune all'ente parrocchiale come dotazione propria di questo (1).

Vista, ecc...., sul ricorso del Parroco di Mesuraca contro le decisioni 22 settembre e 15 dicembre 1994, con cui la Giunta provinciale amministrativa di Catanzaro negava la sua approvazione alle deliberazioni del Consiglio comunale di Mesuraca, concernenti la dotazione da assegnarsi a quella chiesa parrocchiale, in virtù dell'art. 7 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

Premesso che il Consiglio Comunale di Mesuraca, con deliberazioni del 31 luglio e 21 agosto 1904, liquidava nell'annua somma di L. 1360 la dotazione spettante alla locale Parrocchia per le spese di mantenimento ed ufficiatura della Chiesa, e sul rifornimento dei sacri arredi, giusta l'art. 7 della legge 4 giugno 1899, n. 191; e stabiliva in pari tempo di stralciare dal patrimonio della soppressa Chiesa ricettizia il capitale corrispondente alla somma predetta, assegnandolo al beneficio parrocchiale.

Senonchè la Giunta provinciale amministrativa di Catanzaro, osservando che con lo stralcio e l'assegnazione dell'anzidetta rendita a favore della Parrocchia si costituiva un'amministrazione autonoma senza che il Parroco avesse a darne conto, e si creava un nuovo ente di culto non riconosciuto dalla legge, rifiutava di approvare il provvedimente deliberato dal Consiglio comunale.

Contro siffatte deliberazioni negative della Giunta provinciale amministrativa il parroco ricorre a S. M. il Re, sostenendo la leggittimità delle deliberazioni prese dal Consiglio comunale.

Ciò premesso, la Sezione ha considerato:

---

(1) Anche in relazione al disposto nell'art. 2 della legge 15 agosto 1867, questa massima è stata affermata sempre dal Consiglio di Stato, e adottata dal Ministero di Grazia e Giustizia: essa deve senza dubbio accogliersi.

Veggasi il parere del Consiglio di Stato, Sezione di Grazia e Giustizia, 9 luglio 1880, e la Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 26 aprile 1881; nel Saredo, *Codice Ecclesiastico*, I, pag. 265 e 268, ed in questa Rivista, vol. I, pag. 122 (risoluzione di quesiti).

Veggasi poi allo stesso volume di questa Rivista, pag. 188, la Circolare della Direzione Generale del Fondo pel culto, 28 giugno 1890, n. 30-51001, nella quale è riprodotto un parere dell'Avvocatura Erariale Generale, 22 dicembre 1889, ed un nuovo parere del Consiglio di Stato, 6 giugno 1890, adottato dal Ministero di Grazia e Giustizia il 19 detto, che sempre confermano le massime di cui sopra.

Che le doglianze del Parroco appaiono nel merito pienamente fondate. Basta infatti osservare come, in virtù della citata disposizione contenuta nell'art. 7 della legge 4 giugno 1899, n. 191, nonchè dell'art. 50 del rispettivo regolamento, approvato con R. Decreto 25 agosto 1899, n. 350, i Comuni, dopo aver ottenuta la consegna delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie o Comunie curate, hanno l'obbligo di stralciare dalle rendite stesse ed assegnare a favore delle locali Parrocchie una dotazione sufficiente per provvedere alle spese di manutenzione del tempio e dell'annessa casa canonica, ove questa esista, nonchè alle spese di ufficiatura della parrocchia ed al rifornimento dei sacri arredi, se ed in quanto il beneficio parrocchiale non si trovi già altrimenti provvisto di rendite sufficienti specialmente destinate a sostenere quelle spese.

Che dal contesto di tali disposizioni legislative e regolamentari emerge chiaro ed incontestabile il concetto che le amministrazioni comunali non debbono semplicemente costituire a favore delle locali parrocchie un assegno da stanziarsi annualmente nel bilancio passivo del Comune, ma sono tenute a stralciare dal patrimonio delle soppresse ricettizie o Comunie curate una quota di capitale corrispondente alla rendita annua necessaria per far fronte alle spese di culto sopraindicate, e questa quota di capitale-rendita dev'essere ceduta dal Comune all'ente parrocchiale, come dotazione propria di questo ente.

Che con ciò lungi dal creare un nuovo ente di culto non riconosciuto dalla legge, non si fa altro che fornire alla Parrocchia, ente espressamente conservato da tutte le leggi eversive dell'asse ecclesiastico, quei mezzi che il legislatore con molteplici disposizioni ha inteso di assicurare per il normale funzionamento del culto parrocchiale a soddisfacimento dei riconosciuti bisogni religiosi delle popolazioni.

Per questi motivi, la Sezione opina doversi accogliere il ricorso.

Consiglio di Stato.

(Sezione Interni).

Parere del 28 luglio 1905.

Spedale di Treviso e Comune di Polesella.

Spedalità — Domicilio di soccorso — Prescrizione trentennale.

Non può ammettersi, per la perdita del domicilio di soccorso, la prescrizione trentennale; per determinarne la perdita non basta la lunga e continuata assenza da un Comune, richiedendosi dalla legge il contemporaneo acquisto di un nuovo domicilio per dimora quinquennale in altro Comune. Se si ammettesse la prescrizione del diritto all'assistenza verso il Comune, si verificherebbe la condizione inammissibile di individui privi di qualsiasi domicilio di soccorso.

Consiglio di Stato.

(Sezione Interni).

Parere del 17 agosto 1905.

Comune di Corinaldo.

Medico condotto membro della Congregazione di carità — Eccezione.

L'art. 10 del Regol. 5 febbraio 1901 per l'esecuzione della legge 17 luglio 1890 consente ai medici condotti di far parte della Congregazione di carità solo quando non abbiano alcuna relazione o dipendenza colla medesima.

Deve quindi annullarsi la deliberazione comunale che nomina a membro della Congregazione di carità il medico condotto, il quale eserciti la cura chirurgica nell'Ospedale amministrato dalla Congregazione stessa, ostandovi il principio generale che una persona non può contemporaneamente essere sorvegliante e sorvegliato.

Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Parere del 21 giugno 1905.

Comune di Forlì; Legati Quartaroli e Noni.

Opere pie — Concentramento — Scopo.

Il concentramento consiste nel passaggio dell'amministrazione nella Congregazione di

carità, passaggio che importa normalmente tanto la gestione patrimoniale quanto l'erogazione delle rendite

Il concentramento dei legati dotalizi, oltrechè per l'art. 56, deve effettuarsi anche ai sensi del successivo art. 57, premendo riunire questa forma di beneficenza sotto un'amministrazione unica, perchè si possa provvedere ad un conveniente e razionale coordinamento e ad un'equa distribuzione di tutti i sussidii dotali esistenti in un Comune

---

Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Parere del 21 giugno 1905.

Congregazione di carità di Carico.

Opere pie — Statuto — Definizione dei poveri.

Non è da ammettersi nello statuto di un'Opera pia la definizione dei poveri, perchè torna spesso pericoloso il voler definire una condizione di fatto che può dipendere da molte e svariate circostanze.

Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Parere 14 maggio 1905.

Congregazione di carità di Masio.

Congregazione di carità — Membri aggiunti.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 17 luglio 1890 può ammettersi a far parte della Congregazione di carità soltanto un membro aggiunto, e non più, perchè la disposizione essendo di diritto singolare, non è suscettibile di applicazione estensiva.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Decreto Ministeriale *5 dicembre 1905, che modifica le attribuzioni dei diversi uffici del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.*

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto il regio decreto 22 giugno 1905, n. 278, riguardante il ruolo organico e l'ordinamento del personale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1905, che determina le attribuzioni dei gabinetti del Ministro e del Sottosegretario di Stato, nonchè quelle delle Direzioni Generali, delle Divisioni amministrative e di ragioneria e dell'Ufficio di traduzione (1);

Ritenuto conveniente di ripartire diversamente la dipendenza e l'ordine delle singole Divisioni;

Decreta:

Art. 1.

L'ordine numerico e la dipendenza delle singole Divisioni sono stabilite come segue:

---

(1) Lo pubblichiamo qui appresso.

Divisione I. — Ufficio di studi legislativi e pubblicazione delle leggi.
Divisione II. — Personale del Ministero e della Magistratura.
Divisione III, — Personale e servizi di cancelleria.
Divisione IV. — Affari civili.
Divisione V. — Affari penali.
Divisione VI. — Grazie.
Divisione VII. — Giurisdizione e polizia ecclesiastica.
Divisione VIII. — Patrimonio ecclesiastico.
Divisione IX. — Notariato.

Le Divisioni 1ª, 2ª e 3ª sono alla diretta dipendenza del Ministro.

La Direzione Generale degli affari civili e penali comprende le Divisioni 4ª. 5ª e 6ª.

La Direzione Generale dei Culti e del Notariato comprende le Divisioni 7ª, 8ª e 9ª.

Art. 2.

Gli ispettori superiori, quando nel ramo di servizio cui ciascuno di essi è destinato, non attendono a lavori di ispezione, disimpegnano quelle altre mansioni che verranno loro assegnate dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato.

Rimane ferma ogni altra disposizione contenuta nel decreto ministeriale 1° luglio 1905.

Roma, 5 dicembre 1905.

Il Ministro
C. Finocchiaro-Aprile.

Decreto ministeriale *1° luglio 1905, che determina le attribuzioni dei diversi uffici del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.*

Visto il Regio Decreto 22 giugno 1905, n. 278, riguardante il ruolo organico e l'ordinamento del personale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Ritenuta la necessità di dare ai servizi del Ministero un assetto conforme alle nuove disposizioni;

Il Guardasigilli decreta:

Art. 1. — Le attribuzioni dei Gabinetti del Ministro e del Sotto Segretario di Stato, nonchè quelle delle Direzioni generali, delle Divisioni amministrative e di ragioneria, e dell'Ufficio di traduzione sono ripartite come segue:

(*Omissis*). — DIVISIONE VI.

Giurisdizione e polizia ecclesiastica.

SEZIONE I.

1. Polizia e disciplina ecclesiastica;
2. Circoscrizione diocesana e parrocchiale;
3. Vescovi e Capitoli cattedrali;
4. Curie ecclesiastiche e personale addetto alle medesime;
5. Vigilanza sopra Seminari, collegi, istituti e stabilimenti di culto;
6. Conferimento dei posti gratuiti nei medesimi;
7. Autorizzazioni per l'accettazione delle donazioni e dei legati a scopo religioso;
8. Chiese palatine; gestione patrimoniale delle stesse;
9. Affari concernenti l'opera di Terrasanta;
10. Collegio italo greco di Sant'Adriano;
11. Erezione, unione, smembramento e soppressione delle Parrocchie, Coadiutorie curate e Chiese succursali, nonchè di Chiese, Cappelle ed Oratorii privati;
12. Chiusura delle Chiese al servizio del culto;
13. Assoggettamento dei benefici pieni alla manoregia e liberazione dei medesimi;
14. Pensioni ed assegni sul terzo pensionabile;
15. Confraternite e compagnie laicali;
16. Questioni relative a trasformazione e concentramento di Confraternite e legati di culto;
17. Affari concernenti le Università israelitiche e gli altri culti non cattolici;
18. Onorificenze.

SEZIONE II.

1. Regi *Exequatur* e regi *Placet*;
2. Regi patronati e nomine ai benefici maggiori e minori di patronato regio;
3. Destinazione dei sacerdoti alla custodia ed ufficiature delle Chiese;
4. Affari e questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sull'Asse ecclesiastico e la soppressione delle corporazioni religiose;
5. Relazioni con l'Amministrazione del Fondo per il culto per l'applicazione di dette leggi e regolamenti;
6. Transazioni tra gli enti ecclesiastici ed il Demanio in seguito ad indebita conversione dei loro beni;
7. Assegni e sussidi al clero di Sardegna.

DIVISIONE VII.

Patrimonio ecclesiastico.

Sezione I.

1. Interpretazione ed applicazione del Regolamento sull'esercizio del diritto di regalìa e sull'amministrazione dei benefici vacanti;

2. Nomine, promozioni, tramutamenti, collocamento in aspettativa od a riposo del personale degli Economati dei benefici vacanti, sessenni, ferie, congedi, provvedimenti disciplinari, gratificazioni e sussidi ai funzionari stessi, sovvenzioni alle loro vedove ed orfani;

3. Nomine, sospensioni e dispense del subeconomi;

4. Onorificenze;

5. Circoscrizione subeconomale;

6. Congrue ed assegni ai parroci ed agli economi spirituali. Garanzie per la conversione del patrimonio beneficiario;

7. Pensioni, assegni e sussidi personali sui bilanci degli Economati, dell'Opera di Terra Santa e del fondo clero veneto;

8. Assegni a titolo di sacro patrimonio;

9. Amministrazione della Santa Casa di Loreto;

10. Chiese del soppresso Ordine di S. Stefano in Pisa.

Sezione II.

1. Autorizzazioni agli enti ecclesiastici a fare acquisti, vendite, permute, enfiteusi, mutui passivi, transazioni, atterramenti di piante d'alto fusto, affrancazioni volontarie di censi, canoni ed altre prestazioni, costituzioni e rinuncie di servitù, costituzioni e cancellazioni d'ipoteche, esazioni e rinvestimenti di capitali, commutazioni ed affrancazioni di decime non abolite, alienazione di oggetti di belle arti;

2. Giudizi nell'interesse dell'Amministrazione economale;

3. Autorizzazioni per gli affitti dei beni degli enti ecclesiastici, nei casi nei quali sono richieste dai regolamenti in vigore.

Sezione III.

1. I ricorsi contro le decisioni delle Giunte Provinciali Amministrative in materia di congrue, spese di culto e restauri per la conservazione degli edifici destinati al culto. Ricorsi al Re in via straordinaria ai sensi dell'articolo 12, n. 4, della legge sul Consiglio di Stato e materie predette;

2. Vigilanza per la conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte appartenenti ad Istituti di culto;

3. Autorizzazioni prescritte dal paragrafo secondo dell'ordinanza governativa del 15 settembre 1807 in vigore nella Lombardia e nel Veneto;

4. Sussidi a carico degli Economati pel restauro di Chiese, Episcopii e Canoniche;

5. Erogazione delle somme stanziate nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto per riparazioni agli edifici sacri di regio patronato e di proprietà demaniale.

SEZIONE IV.

1. Revisione ed approvazione dei bilanci e dei resoconti consuntivi degli Economati generali e di altri istituti dipendenti dal Ministero.

2. Affari relativi alla contabilità e alla cassa degli Economati e degli altri istituti predetti;

3. Sistemazione ed esazione dei crediti arretrati;

4. Bilanci e resoconti degli Economati generali da presentarsi al Parlamento.

Il Ministro
FINOCCHIARO-APRILE.

Regolamento, *approvato con Regio Decreto 1° gennaio 1905, n. 12, per la esecuzione della legge 18 luglio 1904, n. 390, sulla istituzione delle Commissioni provinciali, del Consiglio Superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza.* (1).

TITOLO I.

DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI ASSISTENZA E DI BENEFICENZA PUBBLICA.

Capo I. — *Costituzione.*

Art. 1. La Commissione provinciale si rinnova per intero ogni quadriennio.

La nomina dei membri da eleggersi con Decreto Reale è fatta entro il mese di ottobre.

I membri operai sono eletti entro il mese di ottobre dagli operai che fanno parte dei collegi dei probiviri costituiti per le varie industrie nel capoluogo della Provincia. Gli operai elettori sono convocati dal Prefetto presso la Prefettura, in adunanza presieduta, senza diritto a voto, da un consigliere di Prefettura o da chi ne fa le veci.

Per la validità dell'adunanza, se vi è un solo collegio, si richiede l'intervento di almeno tre probiviri operai, ed occorre invece un terzo del numero complessivo di questi se i collegi sono più. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha ottenuta la maggioranza assoluta dei voti, l'adunanza procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior

---

(1) La legge 18 luglio 1904, n. 390, è riportata a pag. 633 e seg. del presente volume.

numero di voti nella seconda votazione e nel ballottaggio, a parità di voti, è preferito il maggiore di età. Le deliberazioni sono subito pubblicate, a cura del Prefetto, nel foglio degli annunzi legali e possono essere impugnate entro trenta giorni dalla pubblicazione con ricorso al Governo del Re, che provvede con Decreto Reale, sentito il Consiglio Superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Quando, per qualsiasi causa, i collegi dei probiviri non funzionino, ovvero, non ostante la convocazione di cui al comma precedente, non si possa addivenire alla nomina, questa è fatta con Decreto Reale fra gli operai inscritti nelle liste elettorali operaie dei suddetti collegi.

Se nel capoluogo non vi sono collegi di probiviri, i membri operai sono nominati per Decreto Reale, entro il mese di ottobre, fra gli operai inscritti nelle liste elettorali amministrative della Provincia.

I membri della Commissione provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica, da eleggersi dal Consiglio provinciale ai termini dell'art. 11 della legge, saranno nominati dalla Commissione straordinaria di cui all'art. 296 della legge comunale e provinciale — testo unico 4 maggio 1898, n. 164 — se, al tempo della sessione ordinaria, il Consiglio provinciale sia sciolto e non possa essere ricostituito e convocato prima del 31 dicembre.

Art. 2. Non possono far parte della Commissione provinciale, o, se ne fanno parte, ne decadono, gli amministratori che siano incorsi nella decadenza ai termini degli articoli 17 e 78, o nelle penalità di cui all'art. 85 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 3. Fra gli impiegati e fra gli agenti di cui all'art. 2, n. 2, della legge. s'intendono compresi tutti coloro che, per qual si sia titolo, ricevono uno stipendio o un salario o una indennità fissa a carico di istituzioni pubbliche di beneficenza e di assistenza, ovvero a carico della Provincia, se trattasi di personale preposto al servizio degli esposti e dei manicomi.

Art. 4. Nel caso di decadenza, di morte o di dimissione di alcuno dei membri elettivi, deve provvedersi alla nomina del successore nel più breve termine possibile dalla data in cui si è verificata la vacanza. Spetta al Prefetto di fare le necessarie comunicazioni e promuovere gli opportuni provvedimenti.

Art. 5. I membri nominati nella rinnovazione ordinaria della Commissione entrano in carica il 1° gennaio successivo alla loro nomina. Chi è nominato in surrogazione straordinaria assume subito l'ufficio e vi rimane quanto avrebbe normalmente dovuto starvi il surrogato.

I componenti elettivi restano in carica fino a che i nuovi eletti non abbiano assunto l'ufficio.

Art. 6. Chi dei componenti elettivi o nominati per Decreto Reale non interviene, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive decade dalla carica.

Art. 7. Nei casi di incompatibilità di cui nel primo comma dell'art. 12

della legge è escluso il membro anziano di nomina, ed a parità di questa, il più giovane di età.

Art. 8. La decadenza, per le cause prevedute dagli articoli 2 e 12 della legge e per quelle contemplate dal presente Regolamento, è pronunciata dalla Commissione medesima, sentito l'interessato e, nei casi di dimissione, non occorre alcuna dichiarazione da parte della Commissione.

Per quanto riguarda l'applicazione delle penalità pecuniarie e per l'obbligo del risarcimento dei danni provvede l'autorità giudiziaria ai termini dell'art. 88 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Capo II. — *Procedura.*

Art. 9. La Commissione provinciale corrisponde con gli altri uffici per mezzo del Prefetto.

Art. 10. Spetta al Prefetto come presidente della Commissione:

a) determinare i giorni per le sedute;

b) stabilire l'ordine del giorno;

c) distribuire gli affari fra i membri della Commissione;

d) provvedere alla esecuzione delle deliberazioni della Commissione;

e) curare che siano eseguite le occorrenti notificazioni alle Amministrazioni ed agli interessati;

f) prendere i provvedimenti richiesti per il buon andamento del servizio.

Art. 11. Le sedute sono annunciate ai membri della Commissione con avviso da notificarsi loro almeno 24 ore prima.

L'avviso deve enunciare il giorno e l'ora della seduta.

Art. 12. Le indennità di viaggio da corrispondersi, ai termini dell'articolo 10 della legge, ai membri della Commissione, i quali abbiano la residenza fuori del capoluogo della Provincia, saranno liquidate dal Prefetto secondo le norme in vigore per gli impiegati superiori dello Stato giusta le disposizioni contenute nei RR. Decreti 14 settembre 1862, n. 840, e 25 agosto 1863, n. 1446.

Anche l'indennità spettante ai Commissari operai è determinato dal Prefetto, il quale dovrà prima accertare, con opportune indagini, quale sia il montare della mercede da essi effettivamente perduta per prender parte alle adunanze. A questo scopo il Prefetto può, occorrendo, richiedere all'industriale l'estratto del libro di paga dello stabilimento cui è addetto l'operaio per accertarsi del guadagno effettivamente perduto.

Il Prefetto provvede giornalmente al pagamento di queste indennità prelevandole dai fondi che all'uopo saranno anticipati.

Contro la liquidazione fatta dal Prefetto possono i Commissari operai ricorrere al Ministero dell'Interno, che provvede richiedendo il parere del Comitato permanente del Consiglio superiore del lavoro.

Anche i Commissari operai hanno diritto all'indennità di viaggio, quando risiedano fuori del capoluogo della Provincia.

Il pagamento dell'indennità è fatto in base alla nota compilata dal segretario della Commissione provinciale, sulle risultanze del registro di presenza, e vidimata dal Prefetto,

Art. 13. Per l'esercizio delle attribuzioni conferite dalla legge alla Commissione, questa delibera con l'intervento dei due terzi almeno dei suoi componenti.

Le deliberazioni si intendono adottate se ottengono la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità, la proposta dovrà essese presentata nell'adunanza successiva.

Nel numeso dei membri richiesti per la validità delle adunanze non è computato, limitatamente all'affare per cui è interessato, il Commissario che non può intervenire alla discussione nè prendere parte ad atti e provvedimenti ai termini dell'art. 15 della legge 17 luglio 1890.

Art. 14. Le ordinanze emesse per l'istruzione degli atti sono sottoscritte dal presidente e dal segretario; le decisioni definitive ed i pareri, dal presidente, dal relatore e dal segretario.

Art. 15. I provvedimenti della Commissione provinciale devono essere motivati.

Tuttavia, ove si tratti di deliberazioni o di atti per la cui esecutorietà la legge richiede la semplice approvazione, che non diano luogo ad alcuna osservazione, e contro i quali non sia stato proposto alcun ricorso o reclamo, la decisione della Commissione può essere espressa con la seguente formula: " *Visto per la approvazione tutoria – Il Prefetto presidente della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica* ".

Nel caso di negare o sospendere l'approvazione delle deliberazioni che devono esserle sottoposte, la Commissione provinciale ne fa conoscere alle Amministrazioni interessate i motivi e, sulle repliche date dalle medesime, procede alla decisione, che deve sempre, ove si rifiuti l'approvazione, essere motivata.

Art. 16. La Commissione provinciale prende le sue decisioni in base agli atti ad essa sottoposti.

Essa può, quando lo crede utile, invitare gli interessati a comparire personalmente o per mezzo di rappresentanti legali per ottenere schiarimenti o ragguagli circa i fatti di sua competenza.

Può ordinare alle Amministrazioni sottoposte alla sua tutela ed agli interessati e richiedere alle autorità governative la presentazione di documenti e di schiarimenti che ritenga necessari per l'esercizio delle sue funzioni.

Quando la Commissione ordina, a spese dell'istituzione di beneficenza o degli interessati, verifiche, perizie o accessi sui luoghi, necessari al suo controllo, cura di astenersi da indagini e pratiche le quali possano cagionare spesa notevole, se assolutamente non siano richieste dall'importanza dell'affare e dall'interesse della istituzione.

Le Amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza e gli interessati hanno diritto di presentare memorie e documenti nel termine che sarà assegnato dalla Commissione. L'elenco dei documenti stessi sarà sottoscritto da chi li produce e dal segretario della Commissione provinciale.

Art. 17. Se un ricorso presentato alla Commissione provinciale riguardi l'interesse diretto di terzi, essa ordina che, a cura del ricorrente, sia notificato a ciascun interessato, nel termine di legge, o in mancanza di questo, nel termine che sarà da essa stabilito, e sospende intanto l'esame dell'affare.

Art. 18. Le ordinanze della Commissione provinciale possono essere impugnate soltanto insieme al provvedimento definitivo.

Art. 19. Il sommario delle deliberazioni della Commissione provinciale in materia di tutela, da pubblicarsi ai sensi dell'articolo 41 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, deve essere inserito nel foglio degli annunzi legali della Provincia.

Art. 20. Il segretario compila i verbali della seduta, indicando il nome dei Commissari intervenuti all'adunanza e di quelli presenti alla votazione sui singoli oggetti, ed il nome dei Commissari che si sono astenuti.

Devesi inoltre far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve, con le quali taluno dei componenti abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 21. Le parti interessate hanno diritto di aver copia, a loro spese, dei provvedimenti che le riguardano; ma, se trattasi di pareri, occorre l'assenso, per iscritto, del Prefetto,

Art. 22. La Commissione provinciale può deliberare un proprio regolamento interno per disciplinare più particolarmente l'esercizio delle sue attribuzioni e le modalità della trattazione degli affari.

Prima che un affare sia risoluto, è vietato far conoscere il nome del relatore.

Art. 23. Alla segreteria della Commissione sono addetti in qualità di segretario e segretario supplente, due segretari o sotto segretari della Prefettura, designati con Decreto del Prefetto e scelti fra quelli che fanno parte dell'ufficio incaricato della sorveglianza sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

È in facoltà del Prefetto di applicarvi, occorrendo, uno o più impiegati d'ordine della Prefettura.

Art. 24. Il segretario:

a) distribuisce e regola il servizio di segreteria sotto la immediata direzione del consigliere incaricato della sorveglianza sulle opere pie, il quale è autorizzato a firmare le comunicazioni dei provvedimenti della Commissione;

b) riceve le istanze, i ricorsi, le memorie ed i documenti che devono comunicarsi alla Commissione provinciale; ne eseguisce la registrazione e ne rilascia ricevuta quando viene richiesta;

c) assiste alle sedute e controfirma i provvedimenti della Commissione;

d) adempie alle altre incombenze affidate alla segreteria dalla legge e dal presente Regolamento, e dal Regolamento speciale di cui all'art. 22.

Art. 25. Il segretario deve inoltre tenere al corrente i seguenti registri ed elenchi:

1°) registro di protocollo generale;

2°) indice alfabetico per la ricerca delle carte;

3°) registro dei verbali delle adunanze;

4°) registro dei termini assegnati dalle ordinanze interlocutorie;

5°) registro di presenza dei membri intervenuti alle singole adunanze, firmato da essi in ciascuna seduta;

6°) registro dei ricorsi presentati ai termini dell'articolo 5 lettera *e*) della legge;

7°) registro delle istanze di ricovero;

8°) registro delle istanze di sussidio;

9°) registro per stabilire il numero dei posti di ricovero disponibili, in principio di ogni anno e mensilmente negli istituti della Provincia, giusta le risultanze dei prospetti inviati ai termini degli articoli 5 lettera *c*) della legge e 47 del presente Regolamento;

10°) registro, per determinare le somme disponibili per l'erogazione in sussidi, al principio di ogni anno e mensilmente, dalle istituzioni di beneficenza della Provincia, giusta le risultanze dei prospetti inviati ai termini degli articoli 5 lettera *c*) della legge e 47 del presente Regolamento;

11°) elenco delle istituzioni che debbono scambiarsi ed inviare alla Commissione provinciale lo stato nominativo delle persone beneficate ai termini dell'art. 38 del presente Regolamento;

12°) elenco delle Congregazioni di carità che hanno impiantato e tengono al corrente il registro dei minorenni, dei ciechi e dei sordo-muti di cui all'art. 55 del Regolamento.

Il segretario deve tenere ordinati, in uno speciale archivio, gli statuti delle opere pie con le successive loro modificazioni, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

Per facilitare poi le ricerche degli statuti stessi sarà tenuto apposito schedario alfabetico.

Art. 26. La segreteria deve rimanere aperta al pubblico durante l'orario della Prefettura.

Capo III. — *Esercizio delle attribuzioni.*

Art. 27. La Commissione provinciale, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa deferite dagli art. 3, 4 ed 8 della legge, si attiene alle norme stabilite in materia dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, a quelle contenute nei Regolamenti amministrativo e di contabilità, approvati con Regio Decreto 5 febbraio 1891, n. 99, ed alle disposizioni del Regolamento carcerario per ciò che si riferisce alle società di patronato.

Nella giurisdizione contenziosa conservata alla Giunta provinciale amministrativa dall'art. 3 della legge, è compresa la risoluzione delle controversie relative a rimborsi di spese di spedalità, di soccorso, di assistenza o di mantenimento in ospizî o ricoveri, contemplate dall'articolo 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 28. La Commissione provinciale, nello autorizzare l'alienazione di beni immobili e nel dar parere sulle domande per l'acquisto di beni stabili, può richiedere anche la produzione dei relativi schemi di contratto.

Art. 29. La costituzione di Consorzi fra istituti di beneficenza esistenti in una Provincia, allo scopo di fondare ricoveri di mendicità, ospedali, riformatorî od altri istituti consimili, è solo ammessa fra istituzioni che hanno affinità di scopo sia originariamente, sia per trasformazione avvenuta a termini dell'art. 70 della legge 17 luglio 1890; e deve essere deliberata da tutte le Amministrazioni degli enti, i quali intendono erogare in comune la rispettiva beneficenza, su proposta di una delle Amministrazioni anzidette o su invito della Commissione provinciale.

Possono altresì partecipare al Consorzio i Comuni, la Provincia e gli altri enti morali, quando siano a ciò autorizzati, secondo le norme delle leggi alle quali sono soggetti.

Art. 30. Nell'atto costitutivo, o statuto, del Consorzio, da approvarsi dalla Commissione provinciale, devono essere determinati:

a) lo scopo del Consorzio;

b) la costituzione dell'Amministrazione e il suo funzionamento;

c) il contributo di ciascun Istituto consorziato;

d) il modo e la misura di partecipazione dei poveri di ciascun Comune nella erogazione della beneficenza;

e) l'obbligo di tenere una contabilità apposita per il Consorzio.

Art. 31. Il Consorzio ha capacità giuridica e non può sciogliersi se non in seguito a deliberazione favorevole degli enti consorziati, i quali rappresentino almeno i due terzi dei contributi, ovvero, in seguito a deliberazione di uno degli enti consorziati, quando questi siano soltanto due e con l'approvazione della Commissione provinciale.

In caso di scioglimento, il patrimonio del Consorzio viene ripartito fra gli enti consorziati in proporzione del contributo dai medesimi corrisposto.

Art. 32. Le Amministrazioni dei Consorzi sono equiparate alle Amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza e soggette alla tutela e alla vigilanza stabilite dalle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 18 luglio 1904, n. 390.

Art. 33. Allo scopo di eliminare tutte le spese non obbligatorie, nè necessarie per il raggiungimento dei fini dell'ente, giusta il disposto dell'articolo 3, lettera *g*) della legge, la Commissione provinciale, quando nello esame dei bilanci riscontri stanziamenti estranei ai fini dell'ente, deve indagare, caso per caso, se le spese corrispondenti siano giustificate da obbligazione giuridica.

Ove si tratti di lasciti e legati di culto, deve promuovere dagli enti locali e dal Prefetto i provvedimenti indicati all'art. 91, n. 3, della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 34. Fra i regolamenti dei quali, per il disposto della lettera *h*) dell'art. 3 della legge, spetta alla Commissione provinciale l'approvazione, non sono compresi quelli sul servizio igienico sanitario indicati all'art. 87 del Regolamento 3 febbraio 1901, n. 45, nè gli altri che hanno speciale carattere tecnico e per i quali si richiede l'approvazione delle autorità competenti.

Art. 35. La Commissione provinciale prima di dar parere sulle domande di erezione in ente morale di nuove istituzioni di beneficenza e su nuovi statuti, deve accertarsi che in proposito si sia pronunciato il Consiglio comunale, e se l'istituzione interessi più Comuni della stessa Provincia, oltre i singoli Consigli comunali, anche il Consiglio provinciale.

Art. 36. Fra gli istituti di ricovero indicati nell'art. 4 lettera *e*) della legge, sono compresi anche quelli che accolgono persone momentaneamente, sia di giorno, che di notte, con o senza convitto, come asili infantili, dormitori pubblici, ricreatori, ecc.

Art. 37. La Commissione provinciale, nel coordinamento delle varie forme di assistenza e di beneficenza e dei vari modi di erogazione nei singoli Comuni e nella intera Provincia, deve curare che sia rispettata l'autonomia delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 38. Lo stato nominativo mensile delle persone beneficate, che le Congregazioni di carità e le istituzioni elemosiniere sono tenute a comunicarsi scambievolmente per l'articolo 107 del Regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, deve pure essere compilato dalle opere pie dotalizie e dalle confraternite che erogano elemosine e doti, ed essere comunicato scambievolmente fra le istituzioni che esercitano la stessa forma di beneficenza.

Una copia di questo stato deve essere comunicata alla Commissione provinciale, la quale, quando lo reputi opportuno, potrà farne dare comunicazione alle istituzioni private di beneficenza esistenti nel Comune dove è stata fatta l'erogazione.

Art. 39. La Commissione provinciale deve esaminare gli stati nominativi di che all'articolo precedente, allo scopo di vedere se una stessa persona sia stata beneficata da più istituzioni contemporaneamente, e far cessare, ove occorra, l'abuso.

Se dall'esame degli stati predetti risultasse che il numero delle doti conferite eccede i bisogni della popolazione povera in rapporto a tale forma di beneficenza e quindi possano in parte le doti stesse ritenersi superflue, deve la Commissione provinciale promuoverne la trasformazione, quando non convenga aumentare l'entità delle doti da mantenere, col fondo di quelle ritenute superflue.

Art. 40. Quando le istituzioni pubbliche di beneficenza non possano essere

concentrate o raggruppate sotto una sola amministrazione, o fuse in un ente solo, possono costituirsi in federazione con altre opere pie della Provincia, che si trovino nelle stesse condizioni, ovvero con istituzioni private di carità e con istituzioni di pubblica assistenza.

La federazione, senza menomare l'autonomia delle istituzioni federate, ha per iscopo principale di coordinare la erogazione della beneficenza delle istituzioni che vi partecipano, di integrarne le diverse forme e di diminuire le spese di gestione e di personale.

Art. 41. Le istituzioni federate, non soltanto conservano separati i patrimoni ai sensi dell'art. 61 della legge 17 luglio 1890, ma mantengono anche distinte le amministrazioni, le quali si reggono in base ai rispettivi statuti.

Esse devono, possibilmente, valersi di impiegati e di locali comuni e possono pure compilare un bilancio unico, nelle forme stabilite dall'art. 28 del Regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99. Inoltre, per meglio conseguire lo scopo di coordinare l'erogazione della beneficenza, possono costituire speciali Comitati e tenere un unico protocollo delle istanze delle persone da beneficare.

Art. 42. La costituzione della federazione è promossa dalla Commissione provinciale di propria iniziativa o su domanda di una delle amministrazioni interessate.

All'atto della costituzione della federazione, le Amministrazioni, che intendano farne parte, devono deliberare lo statuto ed il regolamento per disciplinare il funzionamento della federazione stessa.

Tanto la costituzione della federazione quanto lo statuto ed il regolamento predisposti dalle Amministrazioni interessate devono portare l'approvazione della Commissione provinciale.

Art. 43. La federazione può sciogliersi per deliberazione della maggioranza degli enti interessati, quando la deliberazione stessa sia approvata dalla Commissione provinciale. Se gli enti federati sono due, basta la deliberazione di uno degli enti, approvata dalla Commissione provinciale.

Un'istituzione può ritirarsi dalla federazione quando riporti il consenso di una delle altre opere pie federate, se queste sono due, o della maggioranza se sono più di due, e l'approvazione della Commissione provinciale.

Art. 44. Tutte le questioni che potessero sorgere durante il funzionamento della federazione, od in occasione dello scioglimento di essa, sono decise dalla Commissione provinciale.

Art. 45. La Commissione provinciale deve promuovere specialmente le federazioni:

a) fra le varie istituzioni che hanno per iscopo di provvedere all'infanzia abbandonata, e fra queste e le altre che provvedono all'adolescenza in genere, come: asili per lattanti con opere pie che distribuiscono sussidi per baliatico; brefotrofi con case per derelitti; orfanotrofi ed istituti per artigianelli, ecc....;

b) fra gli orfanotrofi femminili, educatori, conservatori, ecc.... e le opere pie dotalizie;

c) fra i ricoveri di mendicità e le istituzioni che erogano sussidi per gl'inabili al lavoro;

d) fra gli ospedali, allo scopo di provvedere in miglior modo alla ripartizione dei malati, secondo le età ed i sessi e secondo le malattie, e fra gli ospedali stessi e le opere pie, gli uffici e le istituzioni di assistenza che hanno per iscopo di soccorrere gli infermi;

e) fra le varie opere pie elemosiniere.

Art. 46. Le istanze di ricovero e di sussidio, presentate alle Commissioni provinciali ai termini della lettera *c*) dell'art. 5 della legge, sono ricevute dal segretario ed annotate in appositi registri.

Le istanze stesse, a cura del consigliere di Prefettura incaricato della vigilanza sulle istituzioni di beneficenza, sono sollecitamente istruite, e comunicate subito alla Commissione provinciale, la quale, ove le riconosca giustificate, le indirizza a quelle fra le istituzioni pubbliche o private esistenti nella Provincia, che ritenga più adatta a provvedere raccomandandone l'accoglimento, e, quando ne sia il caso, facendo valere presso le autorità competenti le ragioni della obbligatorietà del soccorso e promovendo, nei casi d'urgenza, l'applicazione delle disposizioni degli art. 76 e 79 della legge 17 luglio 1890, numero 6972.

Art. 47. Le Amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono comunicare, entro i primi cinque giorni di ciascun mese, alla Commissione provinciale, le variazioni dei prospetti inviati entro il mese di gennaio, a mente dell'art. 5 lettera *c*) della legge.

Art. 48. La Commissione provinciale può ordinare che, nei Comuni, dove sono numerose istituzioni di beneficenza, e che abbiano più di 50.000 abitanti, sia compilata, pubblicata e divulgata, a cura della Congregazione di carità, una guida pratica delle istituzioni stesse, nella quale siano, per ciascuna opera pia, indicati lo scopo, la sede, i requisiti necessari per essere ammessi al godimento della beneficenza e tutte le altre notizie che si reputano opportune.

La guida stessa sarà anche comunicata alle istituzioni private di carità che ne facciano richiesta. Queste possono, con l'autorizzazione della Commissione provinciale, avere pure in comunicazione, oltre agli stati mensili di cui all'art. 38 del presente Regolamento, anche l'elenco dei minorenni moralmente o materialmente abbandonati.

Art. 49. Il termine per ricorrere alla Commissione provinciale, ai sensi della lettera *e*) dell'art. 5 della legge, contro le concessioni di assegni continuativi e le erogazioni di qualunque natura fatte dalle istituzioni pubbliche di beneficenza è di giorni 30 dalla data della erogazione; ma, se si tratta di interessato, al quale debba essere data diretta e regolare notizia del provvedimento, il termine decorre dalla data della notificazione.

La notificazione del provvedimento deve essere fatta a tutti coloro che

hanno preso parte ad un concorso di beneficenza, ed, in questo caso, il pagamento dell'assegno non potrà essere eseguito se non dopo trascorso il termine anzidetto e rimane sospeso sino alla risoluzione dei ricorsi che siano stati presentati, nel frattempo, contro la deliberazione dell'Amministrazione della istituzione di beneficenza, ovvero, in seguito, contro la decisione della Commissione provinciale

Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni dell'amministrazione o della Commissione quando, indicatine i motivi, si dichiari che dalla sospensione deriva grave danno alla persona beneficata. Se la concessione dell'assegno fu deliberata dalla Amministrazione della istituzione, con l'intervento di almeno tre votanti, la dichiarazione predetta deve essere fatta con la maggioranza di due terzi dei votanti stessi.

Art. 50. Il ricorso deve essere, a cura della segreteria, subito comunicato in lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Amministrazione interessata, la quale è tenuta, entro tre giorni dalla data del ricevimento, a darne avviso ai terzi che vi abbiano interesse facendo loro conoscere che, entro otto giorni dalla data della notificazione dell'avviso, possono prendere visione del ricorso e presentare le loro osservazioni.

L'Amministrazione interessata deve, entro 20 giorni dalla data del ricevimento del ricorso, restituire alla segreteria della Commissione provinciale il ricorso stesso, con le proprie controdeduzioni, unendo a corredo la prova della notificazione dell'avviso sopra indicato, le osservazioni presentate dai terzi e copia del provvedimento impugnato.

Art. 51. I ricorsi predetti, i documenti, le contro osservazioni, le deliberazioni e gli atti di notifica sono esenti da tassa di bollo.

Art. 52. La Commissione provinciale, provvedendo nel merito, ai termini dell'articolo 5 lettera *e)* della legge, può conferire a chi di ragione gli assegni che non siano ancora stati pagati.

Art. 53. La denuncia del Prefetto per l'annullamento d'ufficio delle concessioni ed erogazioni fatte illegalmente o con favoritismo deve, nei modi e nei termini stabiliti per i ricorsi nel precedente art. 50, essere comunicata all'Amministrazione interessata ed ai terzi che vi abbiano interesse diretto.

Se la Commissione annulla la concessione o la erogazione, rimette gli atti all'Amministrazione interessata affinchè provveda ad una nuova assegnazione delle somme non ancora pagate.

Art. 54. La Commissione provinciale, allorchè, nell'esame dei ricorsi, delle denuncie, o degli atti sottoposti alla sua approvazione, riscontri, a carico di alcuno degli amministratori, gli estremi per l'applicazione degli articoli 17, 78 ed 85 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, invita il Prefetto a provvedere perchè sia dichiarata la decadenza dell'amministratore e siano applicate le penalità sancite negli articoli stessi.

Art. 55. La Commissione provinciale, allo scopo di esercitare la vigilanza di cui alla lettera *a)* dell'articolo 6 della legge, deve curare che le Congre-

gazioni di carità istituiscano e tengano al corrente un registro, ove siano indicati i minori di età bisognosi di protezione per qual si sia titolo, e, più specialmente, i minorenni poveri, orfani od abbandonati, i ciechi ed i sordomuti poveri, appartenenti al Comune e non ricoverati in ospizi.

I minorenni orfani ed abbandonati, da indicarsi in detto registro, sono:

a) *i fanciulli materialmente abbandonati:*

1°) orfani o figli d'ignoti abbandonati e non ricoverati in ospizi;

2°) fanciulli dimessi dagli stabilimenti indicati dall'articolo 262 del Codice civile;

3°) fanciulli, i cui genitori sono irreperibili, degenti in un pubblico stabilimento di cura o carità, od in carcere.

b) *i fanciulli moralmente abbandonati, e cioè:*

1°) quelli i quali hanno uno dei genitori od il tutore che sia incorso o nella perdita della patria potestà o nella decadenza dalla qualità di tutore;

2°) quelli, i cui genitori, per oziosità, vagabondaggio o per altra cagione qualsiasi, trascurino di esercitare le funzioni inerenti alla patria potestà o ne abusino.

Art. 56. Per la regolare compilazione di tale registro:

a) l'ufficiale di stato civile deve dare, anche alla Congregazione di carità, le informazioni che, per l'articolo 250 del Codice civile, ha l'obbligo di fornire al Pretore. Deve inoltre comunicare alla Congregazione stessa le dichiarazioni di nascita di figli d'ignoti per i quali non provveda la pubblica assistenza;

b) le Amministrazioni degli stabilimenti indicati nell'articolo 262 del Codice civile, devono dare avviso della dimissione dei ricoverati alla competente Congregazione di carità giusta il disposto dell'art. 6 lettera *d)* della legge;

c) la segreteria della Commissione provinciale deve comunicare alla Congregazione di carità competente copia delle sentenze delle quali è cenno alla lettera *f)* dell'articolo 6 della legge;

d) l'autorità di pubblica sicurezza fa conoscere alla Congregazione di carità quali siano, nel Comune, i minori di età che abbiano eventualmente bisogno di protezione, per cattiva condotta o per trascuratezza dei genitori, specialmente se trattisi di ammoniti o di persone da denunciarsi per l'ammonizione.

Art. 57. La vigilanza che la Commissione provinciale deve esercitare sugli esposti, ai termini dell'articolo 6 lettera *b)* della legge, si estende, sia a coloro che sono ricoverati in brefotrofi od istituti consimili, sia a quelli dati a baliatico esterno, sia agli altri collocati presso allevatori.

La Commissione deve specialmente curare che siano osservate le prescrizioni impartite in materia d'igiene e di pubblica istruzione dalle autorità competenti.

Art. 58. La Commissione provinciale richiamerà sempre l'attenzione delle autorità competenti sugli inconvenienti a sua cognizione, che si verificassero

negli istituti di educazione e di correzione ed, in genere, in tutti quelli dove sono ricoverati minori di età, non esclusi gli stabilimenti carcerari.

Art. 59. Per assicurare permanentemente l'osservanza di quanto prescrive l'articolo 6 lettera *c)* della legge, la Commissione provinciale deve curare che negli statuti delle istituzioni di beneficenza le quali erogano le loro rendite in elemosine senza determinazione di scopo, sia stabilito che almeno un terzo delle rendite nette sia devoluto ai fini indicati nell'articolo stesso. Conseguentemente la Commissione si accerta, in sede di bilancio, che sia impostata la corrispondente somma.

Art. 60. Nell'esercizio della funzione di protezione dell'infanzia abbandonata la Commissione provinciale, provvedendo per il collocamento dei minori di età e per la costituzione di Società di patronato nell'interesse dei medesimi, tiene presenti le disposizioni degli articoli 114 e 116 della legge di pubblica sicurezza e degli articoli 33 e 34 del Regolamento sulla polizia dei costumi, approvato con R. Decreto 21 ottobre 1891, n. 604.

Art. 61. Allo scopo di facilitare il còmpito affidato alla Commissione provinciale dall'art. 6 lettera *f)* della legge, i capi degli uffici di pubblica sicurezza devono comunicare alla Commissione stessa copia dei rapporti inviati ai Presidenti del Tribunale od ai giudici delegati per l'applicazione degli articoli 113 e seguenti della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza.

Art. 62. Il Consiglio di Prefettura, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso deferite dall'art. 7 della legge, si attiene alle norme stabilite in materia dalle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 29 dicembre 1901, n. 538, e dai Regolamenti amministrativo e di contabilità approvati con Regio Decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

I conti consuntivi delle società comunali o provinciali di patronato per i liberati dal carcere sono soggetti alla approvazione del Consiglio di Prefettura quando le società stesse, o per volontà del fondatore, o per provvedimento Sovrano amministrino fondazioni aventi lo stesso scopo.

I giudizi d'appello in materia di conti consuntivi ai sensi dell'art. 42 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e quelli in materia di responsabilità a mente dell'art. 30 lettere *a)* e *b)* della legge stessa, spettano alla Corte dei conti.

Le decisioni dei Consigli di Prefettura, con le quali si provvede sulle deliberazioni relative al servizio di esazione e di tesoreria ed alle cauzioni degli esattori e tesorieri, sono provvedimenti definitivi.

Art. 63. Nei casi nei quali la Commissione provinciale ed il Consiglio di Prefettura s'intendono sostituiti alla Giunta provinciale amministrativa a seconda della rispettiva competenza, giusta l'art. 8 della legge, sono compresi anche quelli contemplati da leggi e regolamenti speciali e da statuti di istituzioni pubbliche di beneficenza, salvo che si tratti di funzioni di giurisdizione contenziosa.

Art. 64. Quando la Commissione provinciale richiede che l'autorità go-

vernativa proceda ad ispezione dei servizi di pubblica assistenza e delle locali istituzioni di pubblica beneficenza per accertarne il funzionamento, il Prefetto provvede, ai termini dell'art. 53 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

È sempre applicabile il capoverso dell'articolo 50 della legge predetta quando l'ispezione abbia accertato abusi od irregolarità.

Art. 65. Nella relazione annuale da inviarsi al Ministero, per la comunicazione al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica, la Commissione provinciale deve più particolarmente riferire:

1°) sul numero e sull'importanza dei consorzi costituiti a mente dell'articolo 3, lettera *f*) della legge, sui loro scopi e sul loro funzionamento;

2°) sui casi nei quali sono state ridotte allo stretto necessario le spese di amministrazione o di personale e sono state eliminate le spese non obbligatorie nè necessarie per il raggiungimento dei fini dell'ente, giusta quanto prescrive l'articolo 3 lettera *g*) della legge;

3°) sul numero dei regolamenti interni di amministrazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza e dei regolamenti relativi alla costituzione di Società comunali e provinciali di patronato dei liberati dal carcere approvati ai sensi dell'articolo 3 lettera *h*) della legge;

4°) sui pareri dati per la chiusura degli istituti privati di beneficenza ai sensi dell'articolo 4 lettera *e*) della legge;

5°) sul modo di erogazione della beneficenza elemosiniesa e dotalizia, indicando altresì come sia stato ottemperato al disposto dell'articolo 38 del presente Regolamento;

6°) sul numero delle federazioni promosse dalla Commissione o dagli enti interessati, su quelle effettivamente costituite, sul loro scopo e sul modo di funzionamento;

7°) sul numero delle istanze di sussidio e di ricovero ricevute a mente dell'art. 5 lettera *c*) della legge e sui provvedimenti adottati in rapporto ad esse;

8°) sui risultati ottenuti dall'azione esplicata per il coordinamento tra le varie forme di assistenza e di beneficenza pubblica e di carità privata;

9°) sul numero dei ricorsi e delle denuncie presentate ai termini dell'art. 5 lettera *e*) della legge e sui provvedimenti adottati;

10°) sull'azione esplicata per la protezione dell'infanzia abbandonata, indicando più specialmente:

a) se le Congregazioni di carità tengono al corrente il registro dei minorenni poveri, dei ciechi e dei sordomuti prescritto dall'articolo 55 del presente Regolamento;

b) come procede il servizio degli esposti, rilevandone gli inconvenienti e proponendone i miglioramenti reputati necessari;

c) quali provvedimenti siano stati adottati per assicurare l'osservanza del disposto dell'articolo 6 lettera *c*) della legge.

11°) sulle ispezioni eseguite sopra richiesta della Commissione stessa ai sensi dell'articolo 9 della legge;

12°) sulle dichiarazioni di responsabilità che, ai termini dell'art. 29 della legge 17 luglio 1890, abbiano, eventualmente, avuto luogo.

TITOLO II.

Del Consiglio superiore e del servizio d'ispezione di assistenza e beneficenza pubblica.

Capo I. — *Costituzione del Consiglio superiore.*

Art. 66. Il membro scelto dal Consiglio superiore del lavoro dura in carica quattro anni, purchè conservi la qualità in base alla quale gli fu conferita la nomina.

La nomina dei membri da eleggersi per Decreto Reale deve essere fatta non più tardi del 15 dicembre.

Art. 67. Il membro scelto dal Consiglio superiore del lavoro e quelli nominati per Decreto Reale entrano in carica il primo gennaio successivo alla loro nomina.

La scadenza dei membri eletti per Decreto Reale è determinata per il primo biennio, dalla sorte, ed in seguito dalla anzianità di nomina.

La estrazione a sorte è fatta dal Consiglio superiore non più tardi del mese di giugno.

Art. 68. Nessuno può essere contemporaneamente membro della Commissione provinciale e del Consiglio superiore.

Art. 69. Devono astenersi dal prendere parte alle adunanze del Consiglio superiore i membri che abbiano uno speciale interesse nei casi contemplati dall'articolo 15 prima parte della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 70. Nel caso di morte, di dimissione o di decadenza di alcuno dei membri elettivi, deve subito provvedersi alla nomina del successore.

Il consigliere nominato in surrogazione straordinaria assume subito l'ufficio e vi rimane quanto avrebbe normalmente dovuto starvi il surrogato.

I consiglieri elettivi restano in carica sino a che i loro successori non abbiano assunto l'ufficio.

I consiglieri elettivi che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive, s'intendono dimissionari.

La decadenza per le cause prevedute dalla legge e dal presente Regolamento è pronunciata dal Consiglio superiore, sentito l'interessato.

Art. 71. Il membro di diritto, in caso di legittimo impedimento, regolarmente giustificato di volta in volta, è sostituito da colui che gerarchicamente ne fa le veci.

Art. 72. I membri da nominarsi per Decreto Reale devono, almeno per la metà, essere scelti fra le persone che hanno abituale residenza in Roma.

I membri di nomina governativa possono anche essere funzionari dello Stato, ma devono essere scelti fra le seguenti categorie:

1°) Consiglieri di Stato.

2°) Consiglieri, Procuratori generali, Avvocato generale o Sostituti procuratori generali di Cassazione o di Corte d'Appello, Avvocato erariale generale e suoi sostituti.

3°) Consiglieri della Corte dei conti.

4°) Professori di Università o di Istituti superiori.

Art. 73. Il Ministero, nel valersi della facoltà accordatagli dall'art. 15, penultimo comma della legge, deve curare che alla discussione su oggetti che interessano la pubblica sicurezza e l'ordinamento dei riformatori e delle Società di patronato per i liberati dal carcere, partecipino rispettivamente il Direttore generale della pubblica sicurezza e quello delle carceri.

Art. 74. A ciascun membro del Consiglio superiore è assegnata, per ogni giorno di seduta, un'indennità di presenza di L. 10.

Per i membri che non hanno residenza abituale in Roma l'indennità è determinata in L. 20, oltre alle spese di viaggio, da liquidarsi secondo le norme in vigore per gli impiegati superiori dello Stato stabilite coi Regi Decreti 14 settembre 1862, n. 840, e 25 agosto 1863, n. 1446.

Il pagamento è fatto sulla nota compilata dal segretario del Consiglio superiore in base alle risultanze del registro di presenza, e vidimata dal presidente.

La medesima indennita sarà corrisposta per le sedute delle speciali Commissioni costituite a mente dell'articolo 80 del presente Regolamento.

Capo II. — *Funzionamento del Consiglio superiore.*

Art. 75. Il Consiglio superiore si riunisce presso il Ministero dell'Interno ed è convocato e presieduto dal presidente designato fra i membri del Consiglio stesso dal Ministro dell'Interno per ciascuna sessione ordinaria.

Art. 76. Il Consiglio superiore corrisponde, per mezzo del suo presidente, esclusivamente con il Ministero dell'Interno.

Art. 77. Spetta al presidente:

1°) Determinare i giorni delle sedute.

2°) Curare la spedizione degli avvisi di convocazione con l'ordine del giorno di ciascuna seduta.

3°) Distribuire gli affari tra i membri del Consiglio.

4°) Prendere i provvedimenti richiesti per regolare il funzionamento del Consiglio.

Art. 78. Il presidente dura in carica sino all'apertura della nuova sessione ordinaria ed, in caso di assenza o d'impedimento di lui, ne fa le veci il vice-presidente designato dal Ministro dell'Interno per la sessione ordinaria in corso.

Art. 79. Il Consiglio superiore si raduna, in sessione ordinaria, due volte all'anno nei mesi che saranno indicati nel Decreto Ministeriale, col quale è aperta la sessione, e, straordinariamente, tutte le volte che il Ministero crederà di convocarlo.

Nel Decreto di apertura delle sessioni ordinarie e delle straordinarie saranno indicati gli affari sui quali il Ministero chiede il parere del Consiglio superiore e saranno altresì designati i funzionari autorizzati ad assistere alle adunanze dell'intera sessione a mente dell'art. 15, penultimo comma della legge.

I funzionari autorizzati ad assistere alla discussione sopra determinati affari sono designati con apposito decreto.

Art. 80. Per lo studio preliminare di speciali affari possono anche essere nominate in seno al Consiglio, dal Ministero o dal Consiglio stesso, apposite Commissioni.

Art. 81. Gli oggetti posti all'ordine del giorno di ciascuna sessione, sono distribuiti fra le varie sedute, dal presidente, il quale ha facoltà di aggiungere, su richiesta del Ministro, altri affari all'ordine del giorno.

Art. 82. Le sedute sono annunciate ai membri della Commissione, con avviso a firma del presidente, notificato tre giorni prima dell'adunanza, od almeno 24 ore prima, nei casi d'urgenza.

L'avviso enuncia il giorno e l'ora della seduta.

Art. 83. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessario l'intervento della metà almeno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

Art. 84. I pareri interlocutori emessi per la istruzione degli atti sono sottoscritti dal presidente e dal segretario, quelli definitivi dal presidente, dal relatore e dal segretario.

Art. 85. I pareri devono contenere una breve esposizione dei fatti ed i motivi del voto.

Art. 86. Qualora il Consiglio superiore, prima di adottare definitive deliberazioni, ritenga opportuno una nuova istruttoria, o ispezioni od inchieste, ne fa domanda, con apposito parere interlocutorio, al Ministero dell'Interno, il quale provvede secondo i casi per mezzo degli uffici locali, degli Ispettori generali o di altri funzionari da essi dipendenti.

I memoriali o documenti che gli interessati credono di sottoporre al Consiglio superiore devono essere inviati al Ministero dell'Interno.

Non può tenersi conto d'alcun documento non trasmesso al Ministero.

Art. 87. Il verbale delle adunanze è compilato dal segretario, che lo sottoscrive insieme con il presidente.

Il verbale deve indicare il nome dei consiglieri presenti e contenere l'esposizione dei fatti, il risultato delle votazioni, le opposizioni, dichiarazioni o riserve, con le quali taluno dei componenti abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto.

Nel verbale sono inseriti i pareri adottati.

Art. 88. È vietato far conoscere il nome del relatore prima che l'affare sia risoluto, e non si può dar copia o comunicazione dei pareri del Consiglio superiore se non dietro assenso per iscritto del Ministro dell'Interno.

Art 89. L'ufficio di segreteria del Consiglio superiore è composto da un segretario designato dal Ministro fra i funzionari del Ministero dell'Interno di grado non inferiore a quello di caposezione, e da uno o più segretari aggiunti, nominati nello stesso modo fra i primi segretari ad i segretari del Ministero anzidetto.

È in facoltà del Ministro di applicarvi il personale di ragioneria e di ordine eventualmente necessario.

L'ufficio di segreteria è aggregato alla divisione della beneficenza anche per la trattazione degli affari ordinari della medesima; ma dipende altresì direttamente dal presidente del Consiglio per le attribuzioni inerenti a tale carica.

Art. 90. Il segretario, come capo dell'ufficio di segreteria, ne dirige tutti i servizi, assiste alle sedute del Consiglio, compila e controfirma i verbali, cura l'esattezza degli estratti di essi e delle copie dei pareri ch'egli autentica, e sorveglia e cura in genere l'adempimento di tutte le incombenze affidate alla segreteria dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 91. La segreteria deve tenere al corrente:

1°) il registro di protocollo generale e l'indice alfabetico per la ricerca delle carte;

2°) il registro dei verbali delle adunanze;

3°) il registro dei membri intervenuti alle singole adunanze firmato da essi in ciascuna seduta;

4°) il registro delle nomine e scadenze dei membri del Consiglio superiore;

5°) il registro delle massime di giurisprudenza amministrativa che sono adottate dal Consiglio superiore.

Art. 92. Sono sottoposte al parere del Consiglio superiore anche le riforme d'amministrazione delle istituzioni di beneficenza, menzionate nell'art. 65 della legge 17 luglio 1890.

Quando il Consiglio di Stato dà parere sulla erezione in ente morale di nuove istituzioni di beneficenza, a mente dell'art. 51 della legge predetta, si pronuncia anche sugli statuti predisposti per il funzionamento di esse.

Fra gli statuti, che devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore ai sensi dell'art. 16, n. 4, della legge, sono compresi gli statuti nuovi di istituzioni per le quali non occorra provvedere alla erezione in ente morale.

Capo III. — *Del servizio d'ispezione.*

Art. 93. I quattro ispettori generali della pubblica beneficenza sono alla dipendenza del Direttore generale dell'amministrazione civile, e devono ispezionare l'andamento dei servizi di pubblica assistenza e le istituzioni pubbliche di beneficenza e di assistenza.

Art. 94. Le ispezioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si effettuano in modo che si possa, almeno in ogni biennio, accertare come procedono i servizi di pubblica assistenza e beneficenza in ciascuna Provincia. In occasione dell'ispezione ordinaria l'ispettore deve anche visitare e verificare come funzionino i principali istituti di beneficenza e di pubblica assistenza della Provincia e quelli altri sui quali il Prefetto abbia richiamata l'attenzione del Ministero.

Le ispezioni straordinarie hanno luogo per ordine del Ministro tutte le volte che speciali ciscostanze lo richiedano.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 95. Il termine utile per presentare i ricorsi consentiti dall'art. 18 della legge è di giorni trenta a decorrere dalla data della notificazione del provvedimento impugnato.

Art. 96. Prima di richiedere il parere del Consiglio superiore, il Ministero dell'Interno deve accertarsi che il ricorso sia stato a cura del ricorrente notificato alle Amministrazioni ed ai terzi direttamente interessati.

Il Governo nel provvedere sui ricorsi in materia di concessione di assegni continuativi e di erogazioni si attiene, a seconda dei casi, alle norme in proposito stabilite agli articoli 52 e 53 del presente Regolamento.

Art. 97. Le notificazioni prescritte dalla legge e dal presente regolamento a cura delle amministrazioni delle Opere pie sono di regola eseguite dai messi comunali gratuitamente.

Quando occorre farle eseguire dagli uscieri giudiziari si applica il disposto dell'articolo 131 del regolamento amministrativo approvato con R. Decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Art. 98. Agli effetti della durata in carica e delle successive rinnovazioni la decorrenza della nomina dei membri elettivi delle Commissioni provinciali e del Consiglio superiore, che per la prima volta saranno nominati, si computa dal 1° gennaio 1905.

Art. 99. Sino alla costituzione di detti collegi seguitano a funzionare tanto le Giunte provinciali amministrative, tranne per ciò che riguarda le attribuzioni demandate ai Consigli di Prefettura, quanto il Consiglio di Stato.

Art. 100. Insieme al coordinamento delle disposizioni legislative ai termini dell'articolo 19 delle legge, si provvederà anche a coordinare in testo unico le norme del presente Regolamento con quelle dei Regolamenti approvati con R. Decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro dell'Interno GIOLITTI.

INDICE DEGLI STUDI TEORICO-PRATICI

Sul diritto spettante al Parroco per la conservazione delle Chiese all'esercizio del culto. (BENEDETTO BAROLI) . . . . . *Pag.* 1

1-2. Posizione di fatto della questione — 3. Forza probante degli atti di Sacra Visita e delle attestazioni della Curia Vescovile — 4. Autorità di diritto pubblico delle leggi canoniche in materia di culto e beneficiaria — 5. Distinzione tra Chiese pubbliche ed Oratori privati e rispettivi caratteri - Insuscettività di dominio privato ed inalienabilità delle Chiese per la loro destinazione al culto — 6. Diritti di patronato sulle Chiese pubbliche - Limiti — 7. Personalità giuridica delle Chiese - Inapplicabilità delle leggi 7 luglio 1866, e 15 agosto 1867 alle Chiese aperte al pubblico - Legge 11 agosto 1870 — 8. Diritto di rappresentanza spettante al Parroco.

Devoluzione e rivendicazione delle soppresse Chiese ricettizie curate. (FRANCESCO SCADUTO) » 129

1. Devoluzione e rivendicazione sulle ex-ricettizie curate. — 2. Comune patrono preferisce rivendicazione a devoluzione; termine più lungo per l'esercizio del secondo diritto. — 3. Patrono non Comune esclude il diritto di devoluzione. — 4. Oneri del Comune rivendicante sono quelli del patrono, non del devoluzionario; quantitativo; inapplicabilità della legge 4 giugno 1899 e regolamento 25 agosto 1899. — 5. Intestazione della congrua all'ente, degli altri pesi al patrono; interesse morale ed economico; intestazione alla fabbriceria. — 6. Rivendicante o svincolante non ha diritto di retrocedere il patrimonio e liberarsi dagli oneri, perchè questi sono divenuti personali. — 7. Consenso delle persone interessate per la retrocessione. — 8. Retrocessione alla fabbriceria? al beneficio curato? ad entrambi? interessi pratici (congrua garentita sempre dal Fondo culto; conversione). — 9. Onere della conservazione del tempio permane nel Comune non ostante la retrocessione. — 10. Rinunzia al patronato di ente conservato diversa da quella al patronato di ente soppresso, anche rispetto alla liberazione dagli obblighi. — 11. Rivendicazione o svincolo per soppressione parziale ossia riduzione di ente collegiale; non esclude permanenza di patronato ordinario, ed obblighi relativi oltre quelli provenienti dalla rivendicazione o svincolo; retrocessione libera da questi, non anche dai primi; rinunzia al giuspatronato ordinario è atto unilaterale, retrocessione è atto bilaterale.

Il progetto di legge sulle decime. (AMILCARE FONTANA). . . . . » 193

Le pensioni ecclesiastiche e le rendite perpetue. (FRANCESCO BRANDILEONE) . . . » 257

I-III. La pensione ecclesiastica è un diritto reale immobiliare, come risulta dalla sua storia, dai diritti e dai doveri del pensionato e dall'esame delle fonti canoniche e civili. Essa è una *rendita* del tutto speciale, per la quale continuano ad aver vigore i principii che la riguardano nel diritto canonico e nelle legislazioni degli ex-Stati italiani. — IV-V. Necessità di accurate ricerche storiche sugli oneri reali e le antiche rendite perpetue. I *censi riservativi* e loro natura immobiliare. Esposizione della legislazione napoletana degli anni 1806 e seguenti relativa ai censi riservativi. — VI. Il *censo consegnativo:* riassunto della dottrina esposta nell'opera del CENCI, *de censibus*, — VII. Le *decime sacramentali prediali* e loro natura giuridica. Osservazioni intorno ad un luogo del VAN ESPEN e intorno ad alcuni Capitolari franchi. Mancanza di base nell'opinione che considera la decima sacramentale come *ius ad rem.* — VIII. Le leggi dell'8 giugno 1873, 29 giugno 1879 e 14 luglio 1887 e la commutazione delle rendite perpetue in natura. Le rendite perpetue costituite originariamente in danari, o in danari commutate prima delle leggi del '73, '79 ed '87, non hanno perduta, se già l'avevano, la loro natura di diritti reali immobilliari. L'opinione del prof. **L. Coviello.**

Alcune osservazioni sul nuovo progetto di legge per l'abolizione e commutazione delle decime. (ANTONIO GASTALDIS) . . . . . *Pag.* 321

Sui relitti prelatizii o prelature della Curia Romana. (CRISTOFORO ASTORRI) . . . » 385

L'Economato Generale dei Benefici Vacanti e gli Enti ecclesiastici in giudizio. (MICHELE ANSALONE) . . . . . » 513

1. Necessità della legittima rappresentanza in giudizio. — 2. L'Economato Generale dei Benefici Vacanti è rappresentato solo dal R. Economo nei giudizii patrimoniali o relativi al diritto di *Regalia* - Portata dell'art. 39 del nuovo Regolamento del 2 marzo 1899, n. 64, in confronto coll'art. 81 di quello degli 8 dicembre 1861, n. 373 pel Napoletano, e coll'art. 93 del Regolamento 23 dicembre 1865, n. 2747 per la Sicilia - Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *E.* — 3. Obiezioni basate sull'ultimo comma dell'art. 39 suddetto. — 4. Obiezioni fondate sull'art. 29 del Regolamento medesimo. — 5. Costituzionalità dell'art. 39 - L'art. 18 dello Statuto - Limiti del potere Regio in materia di Regalia - Legittimità dell'art. 39 - Obbligatorietà pure per i terzi. — 6. Restrizioni alla rappresentanza subeconomale - Autorizzazione economale - Necessità e portata della stessa. — 7. Avocabilità della rappresentanza all'Economo Generale, anche per le liti non patrimoniali. — 8. L'Economo deve essere citato nella propria sede, non in quella subeconomale - Art. 90 e 92 del Codice di procedura civile. — 9. Rappresentanza del *Regio Patronato* nelle Provincie meridionali. — 10. Gli Economati Generali sono difesi dalle R. Avvocature Erariali e, dinanzi ai Pretori ed ai Conciliatori, anche dai propri funzionari. — 11. Specialità dell'usufrutto beneficiario - L'investito rappresenta validamente il beneficio, anche per la proprietà, non solo pel godimento. — 12. Rappresentanza in giudizio della *Santa Sede.* — 13. Idem del *Seminario,* delle *Congregazioni Pontificie,* delle *Mense Arcivescovili* e *Vescovili,* dei *Capitoli Cattedrali.* — 14. Rappresentanza della *Parrocchia* in giudizio e varie teorie al riguardo - Rappresentanza del *beneficio parrocchiale.* — 15. Autorizzazione ai beneficiati per stare in giudizio - Precedenti legislativi - R. Decreto 19 ottobre 1893 e sua portata - Varie opinioni - Raffronto colle regole della patria potestà e della tutela - Conclusione.

Gli Economati Generali dei Benefici Vacanti ed i progetti di riforma. Memorie ed appunti. (X.) . . . . . » 641

1. Istituzione e norme fondamentali per gli Economati generali dei benefici vacanti. — 2. Mancanza di uniformità e primi cenni di unificazione. — 3. Desideri di riordinamento. — 4. Classificazione dei progetti di riforma. — 5. Primo progetto dell'on. Pisanelli. — 6. Secondo progetto dell'on. Pisanelli. — 7. Progetto dell'on. Vacca. — 8. Progetto dell'on. Corsi. — 9. Progetto degli on. Cortese e Sella. — 10. Progetto degli on. Borgatti e Scialoia. — 11. Progetto dell'on. Ferrara per la liquidazione dell'asse ecclesiastico. — 12. Art. 6 della legge 15 agosto 1867, n. 3848. — 13. Progetto per la legge delle Guarentigie pontificie. — 14. Proposte dell'on. Peruzzi e dell'on. Vigliani. — 15. Progetto dell'on. Mauri. — 16. Altri voti e desideri. — 17. Dichiarazioni degli on. Depretis e Mancini. — 18. Progetto dell'on. Villa. — 19. Progetto dell'onorevole C. Cadorna. — 20. Progetto dell'on. Tajani. — 21. Condizioni degli Economati generali e possibili riforme - Regolamento di contabilità - *(Conversione in rendita pubblica dei beni parrocchiali).* — 22. Nuovi studi (on. Ferraris, Chimirri, Bonacci, Serena). — 23. Inizi di riforme (anno 1893). — 24. Contributo degli Economati generali dei beneficii vacanti alle spese per la sorveglianza governativa. — 25. Riforme e studi dell'on. G. Costa. — 26. Regolamento del 2 marzo 1899, n. 64. — 27. Continua. — 28. I conti consuntivi degli Economati generali e la Giunta generale del bilancio - Legge 25 maggio 1905, n. 206. — 29. Cenno retrospettivo sull'osservanza dell'art. 6 della legge 15 agosto 1867, n. 3848. — 30. Osservazioni della Sotto Giunta del bilancio. — 31. Controllo della Corte dei Conti - Commissioni per la riforma degli Economati. — 32. Conclusione.

INDICE ALFABETICO-ANALITICO

A

Abbazie — V. *Competenza, Patronato.*

Affrancazione — Prestazione di ex-Ricettizia dovuta a corpo morale (Congregazione di carità) — Demanio — Offerta di affranco — Mancata acquiescenza — Natura della prestazione — Legge 24 gennaio 1864 sulle affrancazioni — Regolamento relativo 31 marzo 1864, *pag.* 459.

— V. *Decime.*

Alloggi militari — Edifizi destinati al culto — Obblighi del Comune — Regie Patenti 9 agosto 1836, art. 54, 60, 61 e 62, 586.

Amnistia e condono per contravvenzioni alle leggi fiscali (Circolare del Ministero delle Finanze 17 dicembre 1904), 127.

— Condono delle sopratasse e pene pecuniarie incorse a tutto il 17 settembre 1904 (Legge 26 marzo 1905, n. 88), 254.

Appello — Ricevitore del Registro — Rappresentante in primo grado del Fondo pel culto — Suo intervento in appello anche quale rappresentante del Demanio — Ammissibilità, 160.

— Amministrazione pubblica — Atto di appello — Notifica al procuratore rappresentante in primo grado — Validità — Art. 367 e 486 Cod. proc. civ., 553.

— Giudizio — Rinunzia espressa dell'appellato a conclusioni dedotte in primo grado — Non obbligo di relativa pronunzia del magistrato, 359.

— Ricostituzione di Cappellania soppressa — Giudizio — Errata notificazione dell'atto di appello — Nullità — Natura del giudizio, 319.

— Sentenza — Motivi — Appello incidentale, 166.

— Fabbricerie — Rappresentanza in giudizio — Autorizzazione — Parroco — Intervento — Deliberazione — Obbligatorietà, 168.

Atti amministrativi, V. *Competenza.*

Asse ecclesiastico — Demanio dello Stato — Beni di Corporazioni religiose soppresse — Vendita — Garanzia — Estensione dell'obbligo del Demanio venditore, 563.

— Natura del giudizio — Violazione di leggi sull'Asse ecclesiastico — Competenza della Corte di Cassazione di Roma, 319.

Atti parlamentari — Decime ed altre prestazioni fondiarie (Relazione al Senato, che precede il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 26 gennaio 1905), 255.

— Provvedimenti sulle decime agrigentine (Relazione al Senato, che precede il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 27 gennaio 1905), 640.

Atti di Sovrano, V. *Competenza.*

Azione *de in rem verso* — Esperibilità contro i Comuni — Necessità del carattere obbligatorio della spesa, 359.

— Costruzione di nuova Chiesa parrocchiale — Spesa obbligatoria del Comune — Esperibilità dell'azione *de in rem verso* contro questo, 365.

Azione *negotiorum gestorum* — Campanile — Spesa di abbattimento e ricostruzione — Azione di rimborso del Parroco contro il Comune, 550.

— V. *Patronato.*

Azione di rivendica — Lascito eretto in ente morale — Improponibilità contro il Governo — Esperibilità contro la Congregazione di carità — Legale rappresentanza interinale dell'ente, 565.

— V. *Rivendicazione e svincolo.*

Azione di spoglio, V. *Competenza, Banchi in Chiesa, Chiese.*

B

Banchi in chiesa — Rimozione momentanea — Provvedimento emanato dal Parroco — Legittimità — Mancanza di caratteri di un'azione di spoglio del possesso, *pag.* 210.

— V. *Competenza.*

Benefizi coadiutoriali. — V. *Campanile.*

Benefizi parrocchiali. — V. *Chiese ricettizie.*

Benefizi soppressi — Art. 14 del Decreto Valerio — Collazione di altro benefizio — Cessazione dell'usufrutto — Leggi e discipline ecclesiastiche — Applicabilità, 41.

— V. *Rivendicazioue e svincolo.*
Benefizi vacanti. — V. *Economato dei benefizi vacanti.*

C

Campane — Sostituzione — Natura della spesa — Non è obbligatoria pel Comune — R. Patenti 6 gennaio 1824, art. 2 e 4 — Legge comunale e Provinciale, testo unica, 4 maggio 1898, art. 299, *pag.* 359.
Campanile — Espropriazione — Edificio già destinato al culto — Uso precario del campanile — Inapplicabilità del concetto dell'inalienabilità, 166.
— Chiesa succursale della Parrocchia — Cappellania coadiutoriale — Spesa di ricostruzione del campanile — Obbligo del Comune — Esistenza di patronato — Obbligo sussidiario — Insufficienza di altri mezzi — Necessità di prova, 628.
V. *Azione negotiorum gestorum — Competenza*
Canone, V. *Enfiteusi.*
Canonicati. — V. *Capitoli cattedrali.*
Capitoli cattedrali — Economato dei benefizi vacanti — Stalli o canonicati vacanti — Azione contro il Capitolo per i relativi frutti — Validità — Massa comune — Sequestro delle porzioni dei canonicati vacanti, 349.
— Insequestrabilità degli stalli inferiori ad annui ducati 60 — Regolamento 2 marzo 1899 — Regolamento 8 dicembre 1861 per le Provincie Napoletane — Non abrogazione, 349, 374.
— Economato de' benefizi vacanti — Massa comune — Sequestro - Stalli o canonicati soppressi — Nota del Ministro di grazia e giustizia 30 giugno 1896 — Azione infondata — Stalli vacanti — Distribuzione per rate ai partecipanti — Responsabilità dei singoli Canonici non dell'ente Capitolo — Procuratore del Capitolo, 374.
— V. *Prova, Tassa di passaggio di usufrutto.*
Cappellanie — Legati pii — Elementi costitutivi — Donazione *cum onere* di messe — Inesistenza di Cappellania od ente soppresso — Giudizio incensurabile del magistrato di merito, 317.
— Contestazione sul diritto di incamerare i beni dodalizi di una Cappellania — Competenza speciale della Corte di Cassazione di Roma, 44.
— Fondazioni autonome a scopo di culto — Cappellanie — Soppressione — Natura della fondazione — Giudizio incensurabile del magistrato di merito, 222, 689.
— Cappellania laicale — Successione testamentaria — Disposizione a favore dell'anima — Uso determinato — Impossibilità della fondazione Decreto Valerio 3 gennaio 1861 — Inapplicabilità dell'articolo 808 del Codice Albertino — Successione legittima a favore dell'erede, 554.
— Cappellania laicale — Oneri di culto — Soppressione — Azione del Parroco contro il patrono rivendicante — Prescrizione trentennaria — Decorrenza - Rinunzia, 239.
— Cappellania laicale — Caratteri costitutivi desunti dal testamento — Assegnazione di rendita di determinati cespiti — Soppressione, 355.
— Cappellania laicale soppressa — Celebrazione di messe — Provincie di Sicilia — Decreto 27 maggio 1857 — Diritto del Vescovo della Diocesi di reclamare l'adempimento, 232.
— V. *Competenza, Fondazioni autonome, Patronato, Rivendicazione e svincolo.*
Cassazione, V. *Ricorso in Cassazione, Sentenza.*
Cassazione di Roma, V. *Competenza.*
Censi, V. *Pensioni ecclesiastiche.*
Celebrazione di messe, V. *Cappellanie, Fondazioni autonome, Legati pii.*
Cimiteri — Sanità pubblica — Impianto di officina nella zona di servitù — Diniego del Prefetto — Ricorso, 186.
—Concessione di esercizio — Sua compatibilità colle leggi sanitarie vigenti, 715.
Chiese — Sul diritto spettante al Parroco per la conservazione delle Chiese all'esercizio del culto (*studio* di B. Baroli), 1.
— Esecuzione di restauri — Possessore della Chiesa — Azione di spoglio violento e di reintegrazione del possesso — Prova, 682.
— Fondo pel culto — Obbligo di manutenzione e conservazione — Danni cagionati da mancanza di queste — Responsabilità — Art. 1155 cod. civ., 685.
— Lavoro di nettezza incaricato da persone addette alla Chiesa — Danni — Pretesa responsabilità del parroco — Articolo 1153 cod. civ. — Prova testimoniale — Incompleta motivazione del magistrato di merito — Giudizio di rinvio, 685.
— V. *Patronato.*
Chiese cattedrali — Relazione presentata ai Ministri di Grazia e Giustizia e dei

Culti e della Istruzione pubblica dalla Commissione istituita col R. Decreto 15 maggio 1904 per istudiare i limiti degli obblighi dei Vescovi di Sicilia per la conservazione delle Cattedrali ed altri edifici sacri, ed i mezzi per ottenerne l'adempimento, 497.

Chiese collegiate — V. *Rivendicazione e svincolo.*

Chiese palatine. — Carattere della palatinità. — Non applicabile a Monasteri, 697.

Chiese parrocchiali — Inservibilità dell'antico edificio destinato al culto — Ricostruzione *ex novo* — Spesa obbligatoria pel Comune — Legge comunale e provinciale, testo unico, 4 maggio 1898, art. 299, 365.

— Restauro della scala esterna Povertà della Parrocchia — Giudizio di fatto — Obbligo del Comune di concorso alla spesa — Transazione tra Comune e parroco — Variante al primitivo progetto — Obbligo di rimborso al parroco della maggiore spesa, 35.

— Spese di restauri — Azione del parroco contro il Comune — Dimostrata mancanza di altri mezzi — Obbligo sussidiario del Comune: art 299 legge com. e prov. — Fondamento dell'azione del parroco contro il Comune — Infondatezza di un'azione contro singoli cittadini benestanti, 694.

— V. *Azione de in rem verso, negotiorum gestorum.*

Chiese ricettizie — Devoluzione e rivendicazione delle soppresse Chiese ricettizie curate (*Studio* di F. Scaduto), 129.

— Partecipante investito di benefizio parrocchiale — Cessazione dell'assegno — Compensazione col supplemento di congrua inammissibile, 442.

— Partecipanti — Assegno annuo — Rendita netta della dotazione ordinaria della ex-Ricettizia — Deduzione dei soli oneri esistenti all'epoca della soppressione — Azione di rimborso per oneri sopravvenuti — Illegitimità, 678.

— Parrocchie — Consegna delle rendite al Comune — Dotazione alla Parrocchia per spese di culto ed ufficiatura — Obbligo del Comune — Stralcio di una quota di capitale-rendita e cessione alla Parrocchia — Legge 4 giugno 1899, art 7, Regolamento relativo 25 agosto 1899, art. 50, 726.

— V. *Affrancazione.*

Circolari ed altri provvedimenti amministrativi — Quarto di rendita sul patrimonio delle soppresse Corporazioni religiose ai Comuni del Continente e della Sardegna (Circolare della Direzione Generale del Fondo pel culto del 9 luglio 1905), 509.

— Amnistia e condono per contravvenzioni alle leggi fiscali (Circolare del Ministero delle Finanze del 17 settembre 1904), 127.

Competenza — Testamento — Legato per fondazione di un istituto di beneficenza (Nosocomio) — Erezione in ente morale — Adempimento degli obblighi del legato — Condizione di decadenza nulla — Vigilanza della autorità amministrativa — Legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza art. 103 — Competenza giudiziaria, 346.

— Abbazie e Monasteri — Sicilia — Vigore legislativo di atti del Sovrano — Magistrato di merito — Cassazione — Pretesa violazione di giurisdizione — Competenza della Sezione civile della Cassazione di Roma, 423.

— Fondazioni autonome — Determinazione della loro natura — Legittimità o meno di decreti dell'autorità amministrativa — — Competenza dell'autorità giudiziaria — Limiti — Legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, all. E, art. 2 e 4, 425.

— Lascito per doti — Concentramento — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Natura della istituzione — Competenza giudiziaria, 444.

— Se un dato ente abbia oppur no il carattere di Confraternita — Autorità competente — Competenza della Cassazione di Roma a determinarla, 491.

— Campanile — Spesa di abbattimento e ricostruzione — Azione di rimborso del parroco contro il Comune — *Actio negotiorum gestorum* — Piena competenza dell'autorità giudiziaria, 550.

— Comune — Frazioni — Erezione in Comune autonomo — Istituzioni di beneficenza — Diritto del nuovo Comune — Estensione della beneficenza — Città murata e sobborghi Giudizio di fatto del magistrato di merito — Assegno di provvisionale Competenza giudiziaria, 557.

— Atti amministrativi — Dichiarazione di illegittimità — Lesione di diritti — Danni — Competenza giudiziaria — Legge 20 marzo 1865, all. E. art. 4, 586.

— Ente morale — Decreto reale di erezione — Atto d'imperio — Insindacabilità dell'autorità giudiziaria — Limiti della competenza di questa, 565.

— Opere pie — Confraternite — Conti dei gestori ed amministratori — Speciale giurisdizione dell'autorità amministrativa —

Giunta provinciale amministrativa in 1° grado — Corte dei Conti in appello — Limitata competenza giudiziaria — Sole responsabilità dichiarate dall'art. 30 della legge 17 luglio 1890, 674.
— Ricostituzione di Cappellania soppressa — Giudizio — Errata notificazione dell'atto di appello — Nullità — Natura del giudizio — Violazione di leggi sull'Asse ecclesiastico — Competenza della Corte di Cassazione di Roma, 319.
— Tassa di svincolo — Opposizione ad ingiunzione — Mancanza di reclamo in via amministrativa — Compensazione di spese — Competenza speciale della Cassazione di Roma, 45.
— Ricorsi nelle materie tributaria ed ecclesiastica — Competenza speciale della Cassazione di Roma — Condizioni — Imposte o tasse dovute allo Stato, 53.
— Tassa di passaggio di usufrutto — Questione sull'applicabilità della tassa — Competenza speciale della Cassazione di Roma, 46.
— Contestazione sul diritto d'incamerare i beni dotalizi di una Cappellania — Competenza speciale della Corte di Cassazione di Roma, 44.
— Banchi in Chiesa — Rimozione temporanea — Provvedimenti dell'autorità ecclesiastica — Azione di spoglio — Competenza della Sezione civile della Cassazione di Roma, 209.
— Motivi di ricorso di competenza speciale della Cassazione di Roma — Esame degli altri motivi, 45.
— Competenza giudiziaria - Legge 20 marzo 1865, art. 2 e 4 — Eccezione d'incompetenza improponibile in Cassazione — *Res iudicata*, 149.
— Eccezione d'incompetenza per materia — Sentenza interlocutoria di primo grado — Mancanza di giudicato sia esplicito che implicito, 674.
— Sequestri di temporalità — Giurisdizione del Consiglio di Stato (IV Sezione) — Provvedimento ministeriale — Decreto reale — Incompetenza giudiziaria, 225.
— Confraternite — Rimborso di spese per mantenimento di poveri inabili al lavoro — Reclami contro le ordinanze di pagamento degli Intendenti di Finanza — Competenza piena dell'autorità amministrativa, 222.
— Istituto assoggettato a trasformazione — Decreto reale — Impugnativa — Pendenza di giudizio sulla qualità pubblica o privata dell'ente — Vigilanza governativa — Decreto prefettizio — Legittimità — Incompetenza giudiziaria, 48.
— Valore di una concessione sovrana - Autorità giudiziaria competente a conoscerne, 715.
— Rimozione ed abbattimento di piante — Ordinanza del Sindaco — Giunta provinciale amministrativa — Diritto di proprietà — Competenza giudiziaria, 33.
— Giurisdizione speciale — Corte dei Conti — Ricorso in Cassazione — Legge 21 marzo 1877 — Mancanza di deposito della multa — Inammessibilità del ricorso, 39.
— V. *Tassa di passaggio di usufrutto.*

Comune — Quarto di rendita sul patrimonio delle Corporazioni religiose soppresse ai Comuni del Continente e della Sardegna (Circolare della Direzione Generale del Fondo pel culto del 9 luglio 1904), 509.
— V. *Azione* de in rem verso, *Azione* negotiorum gestorum, *Campane*, *Chiese parrocchiali*, *Chiese ricettizie*, *Competenza*, *Opere pie*, *Parrocchie*, *Spese di culto.*

Concessioni di *R. Exequatur* e *Placet* — Nomine, 128, 320.

Concordati — Provincie siciliane — Concordato del 1818 — Non abrogazione, 68.
— Pensioni monastiche — Provincie dell'ex-Regno delle Due Sicilie — Concordato del 1818 — Abrogazione della Prammatica Tanucciana 4 luglio 1788, 303.
— V. *Parrocchie.*

Confraternite — Regno di Napoli — Regio assenso — Inesistenza di personalità giuridica — Esistenza di fatto non sufficiente, 478.
— Congregazioni o corporazioni d'arti e mestieri — Trasformazione — Oneri pii di culto — Oneri per soccorsi agli associati — Detrazione — Pubblica beneficenza — Documentazione — Legge 17 luglio 1890, art. 70 e 91, *pag.* 249.
— Sorveglianza e tutela — Legge 17 luglio 1890 — Piena applicabilità, 567.
— Tutela e vigilanza — Parificazione alle Opere pie — Soggezione alla legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, 572.
— Sorveglianza e tutela — Legge 17 luglio 1890 — Applicabilità — Precedenti legislativi, 168.
— Sardegna — Concorso obbligatorio nella ricostituzione dei Monti frumentari — Contestazione della qualità dell'istituto — Facoltà delle Giunte prov. amm. — Legge 2 agosto 1897 sui provvedimenti speciali per la Sardegna, 491.
— Inversione di scopo — Art. 91 e 55 legge

17 luglio 1890 — Concentramento nella Congregazione di carità — Deliberazioni contraddittorie di questa e del Consiglio comunale, 108.
— V. *Competenza, Enti morali, Opere pie.*
Confraternite ed altri enti obbligati al mantenimento degli inabili al lavoro — Congregazione di carità — Beneficenza generica — Rimborso di spese all'Erario per mantenimento degli inabili, 488.
— Inabili al lavoro — Comune — Rimborso di spese — Prescrizione quinquennale inammissibile - Mancata notifica della ordinanza di ricovero — Domicilio di soccorso in altro Comune — Esistenza di Opere pie nel Comune — Prova — Obbligo del Comune, 492.
— Inabili al lavoro — Certificato delle rendite dolle Confraternite — Concorso, 188.
— V. *Competenza.*
Congrua parrocchiale, V. *Chiese ricettizie, Parrocchie.*
Consiglio di Stato — Ricorso alla IV Sezione — Notifica ad uno fra più interessati — Integrazione del giudizio — Eccezione d'incompetenza — Sospensione anche del provvedimento d'integrazione, 247.
— V. *Competenza, Sequestro di temporalità.*
Corpi morali, V. *Enti morali.*
Corporazioni religiose — Vendita e testamento — Incapacità ad acquistare ed a succedere — Interposte persone — Natura degli enti — Interrogatorio — Ammissibilità della prova, 314.
— V. *Demanio, Patronato, Pensioni monastiche.*
Corte dei Conti — Giurisdizione speciale — Ricorso in Cassazione — Legge 21 marzo 1877 — Mancanza di deposito della multa — Inammissibilità del ricorso, 39.
— Opere pie — Conti dei gestori ed amministratori — Speciale giurisdizione dell'autorità amministrativa — Giunta prov. amm. in primo grado — Corte dei Conti in appello, 674.
— Opere pie — Conti — Decisione della Deputazione provinciale non notificata — Decisione della Giunta provinciale amministrativa — Carattere di revisione o prosecuzione del giudizio — Appello alla Corte dei Conti — Specificazione delle partite, 253.

D

Decime ed altre prestazioni — Legge 22 dicembre 1904 di proroga dei termini stabiliti nella legge 14 luglio 1887 per la commutazione delle prestazioni perpetue, *pag.* 110.
— Disegno di legge sulle decime ed altre prestazioni fondiarie, presentato alla Camera dei Deputati nella seduta del 3 dicembre 1904, 112.
— Relazione della Commissione della Camera dei Deputati approvante il suddetto disegno di legge sulle decime ed altre prestazioni fondiarie, presentata nella seduta del 15 dicembre 1904, 116.
— Relazione al Senato, che precede il disegno di legge sulle decime ed altre prestazioni fondiarie, approvato dalla Camera dei Deputati il 26 gennaio 1905, 255.
— Disegno di legge circa i provvedimenti sulle decime agrigentine, presentato alla Camera dei Deputati il 3 dicembre 1904, 190.
— Relazione al Senato, che precede il disegno di legge circa i provvedimenti sulle decime agrigentine, approvato dalla Camera dei Deputati il 27 gennaio 1905, 640.
— Il progetto di legge sulle decime (*Studio* di A. Fontana), 193.
— Alcune osservazioni sul nuovo progetto di legge per l'abolizione e commutazione delle decime (*Studio* di A. Gastaldis), 321.
— Le pensioni ecclesiastiche e le rendite perpetue (*Studio* di F. Brandileone), 257.
— V. *Parrocchie.*
Decreti, V. *Leggi.*
Demanio - Asse ecclesiastico — Beni di Corporazioni religiose soppresse — Vendita — Garanzia — Estensione dell'obbligo del Demanio venditore, 563.
— V. *Affrancazione, Rivendicazione e svincolo.*
Disegni di legge, V. *Leggi.*
Distribuzioni corali, V. *Capitoli cattedrali.*
Disturbo della quiete pubblica e privata — Dimostrazione contro il parroco sotto la casa del fabbriciere — Inesistenza di reato, 562.
Donazione, V. *Enti morali soppressi, Patrimonio sacro.*

E

Economati dei benefizi vacanti — L'Economato generale dei benefizi vacanti e gli Enti ecclesiastici in giudizio (*Studio* di M. Ansalone), 513.
— Gli Economati generali dei benefizi vacanti ed i progetti di riforma. Memorie ed appunti (*Studio* di X.), 641.

— Istituzione di una Commissione per lo studio delle riforme da apportarsi all'ordinamento degli Economati dei benefizi vacanti (Decreto ministeriale 12 febbraio 1905), 111.
— Benefizio ecclesiastico — Diritto dell'investito al godimento e disponibilità dei frutti e delle rendite — Eredi dell'investito — Economato dei benefizi vacanti — Annualità promiscua - Ripartizione, 477.
— Benefizi ecclesiastici — Sovrana Regalia — Giudizio — Rappresentanza — Economo generale — Domanda contro il Subeconomo — Inammessibilità, 598.
— V. *Capitoli cattedrali, Parrocchie, Sequestro di temporalità.*

Edifizi destinati al culto, V. *Alloggi militari, Azione* de in rem verso, *Campanile, Chiese, Chiese cattedrali, Chiese parrocchiali, Competenza.*

Enfiteusi — Canone — Divisibilità dell'obbligazione, 236.

Enti morali — Decreto reale di erezione — Atto d'imperio — Insindacabilità dell'autorità giudiziaria — Limiti della competenza di questa, 565.
— Regno di Napoli Regio assenso — Inesistenza di personalità giuridica — Esistenza di fatto non sufficiente, 478.
— Accettazione di legato — Autorizzazione a due enti diversi — Possibile coesistenza — Natura del provvedimento — Non necessario conformarsi a precedente pronunziato del magistrato — Legge nuova che modifica l'autorità chiamata a concedere l'autorizzazione — Applicazione immediata senza effetto retroattivo, 188.
— Ente morale (Confraternita) — Azione giudiziaria — Rivendicazione di edificio — Contratto esistente — Autorizzazione dell'Autorità amministrativa — Indagine sulla convenienza e opportunità della lite — Negata autorizzazione, 102.
— Successione testamentaria — Cappellania — Caducità — Legato sostitutivo a corpo morale — Legato condizionale — Necessità di autorizzazione all'accettazione — Possesso, 437.
— Congregazione per formare buoni ecclesiastici — Non è opera pia — Autorizzazione a stare in giudizio — Non è necessario, 59.
— Ente morale soppresso — Successione — Disposizione testamentaria o donazione a suo favore — Interposta persona - Prova inammissibile, 57.
— V. *Confraternite, Opere pie, Ricorso in Cassazione, Tassa di registro.*

Enti morali ecclesiastici — Donazioni e lasciti testamentari — Provincie napoletane — R. Decreto 18 maggio 1857 — Autorizzazione preventiva — Approvazione successiva, 164.
— Istituzioni a favore dei chierici poveri per patrimonio sacro — Insopprimibilità — Vescovo — Azione in giudizio — Validità, 369.
— Possessioni ecclesiastiche nelle Provincie Napoletane — Beni di un Capitolo cattedrale — Carattere demaniale delle terre incolte, 243.
— V. *Prova.*

Enti autonomi a scopo di culto. V. *Fondazioni autonome.*

Enti ecclesiastici conservati — V. *Capitoli cattedrali, Parrocchie.*

Enti ecclesiastici soppressi — V. *Benefizi, Cappellanie, Chiese ricettizie, Fondazioni autonome, Rivendicazione e svincolo.*

Exequatur — V. *Concessioni di R. Exequatur e Placet.*

F

Fabbricerie — Rappresentanza in giudizio — Appello — Autorizzazione — Parroco — Intervento — Deliberazione — Obbligatorietà, 168.
— V. *Oggetti sacri.*

Fondazioni autonome a scopo di culto — Caratteri costitutivi — Errato giudizio del magistrato di merito — Soppressione, 354.
— Giudizio incensurabile — Mancanza di titolo originario — Titoli dimostrativi posteriori — Concorso dei caratteri di perpetuità, autonomia e scopo di culto, 34.
— Cappellania laicale — Caratteri costitutivi desunti dal testamento — Assegnazione di rendita di determinati cespiti — Soppressione, 355.
— Loro natura — Giudizio di fatto — Esclusione del concetto di disposizioni a pro' di ente conservato — Soppressione, 160.
— Assegnazione di annua somma per celebrazione di messe — Necessità di una speciale dotazione — Obbligazione personale dell'erede, 163.
— Cappellanie — Celebrazione di messe Caratteri dell'ente autonomo — Patrimonio separato dal patrimonio dell'ente Parrocchia — Soppressione Giudizio incensurabile del magistrato di merito, 689.
— Soppressione — Verbale di presa di pos-

sesso — Richiesta di pagamento dall'erede delle rendite arretrate — Liberazione dall'obbligazione — Prescrizione trentennale e quinquennale — Ammissibilità, 689.
— V. *Cappellania, Competenza, Rivendicazioae e svincolo.*
Fondo pel culto — Assegno del quarto di rendita sul patrimonio delle soppresse Congregazioni religiose ai Comuni del Continente e della Sardegna (Circolare della Direzione Generale del Fondo per il culto del 9 luglio 1905), 509,
— Amministrazione dello Stato — Intendenti di Finanza e Ricevitori del Registro — Rappresentanza del Fondo culto in giudizio — Validità delle citazioni e notificazioni al Ricevitore del Registro, 580.
— Amministrazione dello Stato — Citazione — Notificazione al Ricevitore del registro — Validità, 603.
— Chiese — Obbligo di manutenzione e conservazione — Danni cagionati da mancanza di queste — Responsabilità — Articolo 1155 Cod. civile, 685.
— V. *Monti di pietà, Parrocchia e parroco.*

G

Giudizio — Domanda riconvenzionale — Suoi estremi — Ammissibilità, 715.
— V. *Appello.*
Giudizio di fatto o di diritto — V. *Chiese, Cappellanie, Competenza, Fondazioni autonome a scopo di culto, Ricorso in Cassazione, Ruoli esecutivi, Testamento.*
Giunta Provinciale amministrativa — V. *Competenza, Opere Pie.*
Giuspatronato — V. *Patronato.*
Giustizia Amministrativa — V. *Consiglio di Stato, Corte dei Conti.*

I

Imposta di ricchezza mobile — Seminario — Proventi — Tassabilità, 496.
— Imposta di ricchezza mobile e tassa di manomorta sugli assegni per spese di culto e di ufficiatura, 176.
— Opere pie — Legge 22 luglio 1894 — Conversione della rendita sul Debito pubblico in rendita al 4,50 per cento — Applicabilità a favore delle sole rendite destinate a beneficenza pubblica, 312.
Inabili al lavoro — *Competenza, Confraternite.*
Intendenti di Finanza — V. *Ricevitori del Registro, Ricorso in Cassazione.*
Interesse legale — Legge 22 giugno 1905, n. 268, per la diminuzione dell'interesse legale in materia civile e commerciale, 383.
Istituto laicale educativo di fondazione e ragione privata — Giudicato sulla sua natura — Incolumità ed integrità del patrimonio e dell'amministrazione — Modificazioni per decreto ministeriale — Illegittimità, 149.
— Collegio — Sua natura e scopo — Erezione in ente morale — Non perde il carattere esclusivo privato — Non è soggetto alla dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione — Inapplicabilità dell'art. 1° del R. Decreto 29 giugno 1883, 703.
Istituzioni pubbliche di beneficenza, V. *Opere pie.*

L

Legato — Condizione di educandato in Collegio di Maria — Validità, *pag.* 476.
Legati pii — Celebrazione di messe - Fabbriceria — Inesistenza di enti autonomi — Legati *sub modo* — Insopprimibilità, 548.
Leggi, decreti e regolamenti — Legge 22 dicembre 1904, che proroga i termini stabiliti nella legge 14 luglio 1887 per le commutazioni delle prestazioni perpetue, 110.
— Decreto Ministeriale 12 febbraio 1905, che istituisce una Commissione per lo studio delle riforme da apportarsi all'ordinamento degli Economati Generali dei Benefizi vacanti, 111.
— Disegno di legge sulle decime ed altre prestazioni fondiarie, presentato alla Camera dei Deputati nella seduta del 3 dicembre 1904, ed approvato il 26 gennaio 1905, 112, 114.
— Disegno di legge sulle decime agrigentine, presentato alla Camera dei Deputati ed approvato il 27 gennaio 1905, 190.
— Legge 26 marzo 1905, n. 88, che condona sopratasse e pene pecuniarie, 254.
— Legge 22 giugno 1905, n. 268, per la diminuzione dell'interesse legale in materia civile e commerciale, 383.
— R. Decreto 14 maggio 1905 concernente

alcune modificazioni delle norme per il conferimento dei posti gratuiti, a disposizione della Corona, nei Seminari del Regno, 384.
— Legge 18 luglio 1904, n. 390, riflettente la istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza, 633.
— Regolamento 1 gennaio 1905, n. 12, per la esecuzione della legge 18 luglio 1904, riflettente la istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio di ispezione della pubblica assistenza e beneficenza, 732.
— Decreto Ministeriale 1° luglio 1905, che determina le attribuzioni dei diversi uffici del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, 729.
— Decreto Ministeriale 5 dicembre 1905, che modifica le attribuzioni dei diversi uffici del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, 728.
— Disegno di legge — Decadenza — Richiamo inefficace, 147, 153.
— Enti morali — Accettazione di legato — Legge nuova che modifica l'autorità chiamata a concedere l'autorizzazione — Applicazione immediata senza effetto retroattivo, 188.
— Presentazione di un disegno di legge — Interpretazione autentica inammessibile, 72.
— Governi assoluti — Potere legislativo — Decreti reali — Deroga al Codice civile, 164.

M

Mandato — Giudizio — Notifica della citazione in persona del mandatario Inammissibilità — Eccezioni — Art. 1737 e seg. Cod. civ. Art. 142 Cod. proc. civ., 578.
— Contratti — Mandante — Mandatario — Notifica, 478.
Manomorta (tassa di) — Assegni per spese di culto e di ufficiatura — Parrocchie ex-conventuali, 176.
— Tassa di successione e tassa di manomorta — Qualità differenziali delle due tasse, 420.
— V. *Monti di pietà, Parrocchia.*
Matrimonio — Violenza morale — Vizio del consenso — Nullità, 591.
— Matrimonio religioso — Condizione di vedovanza — Testamento — Importa violazione della condizione, 452.
Mense vescovili Terzo pensionabile — Quando sia dovuto . Pensioni perpetue a favore di Opere pie, 68.
— V. *Patronato.*
Monasteri e monaci, V. *Corporazioni religiose, Patronato, Pensioni monastiche..*
Monti frumentari — Provincie Meridionali — Natura di istituti di beneficenza, 495.
— Opere pie — Monte frumentario — Statuto, 186.
Monti di pietà — Quota di concorso a favore del Fondo culto — Sua natura — Giudizio — Incompetenza del Pretore in prima istanza, 424.
— Duplice qualità di opera di beneficenza e di istituto di credito — Reddito delle operazioni di credito Tassa di manomorta — Detrazione delle spese — Legge 4 maggio 1898 sui Monti di pietà, articoli 1 e 2, 420.

O

Oggetti sacri, bronzi, lapidi — Espropriazione — Esclusione dalla vendita — Riserva in pro' della Fabbriceria, 166.
Opere pie — Tesoriere — Stipendio ed aggio — Competenza del Consiglio di Prefettura, 632.
— Istituzione di beneficenza — Caratteri speciali — Concentramento — Esenzione — Legge 17 luglio 1890, art. 60, 489.
— Natura dell'istituzione — Scopo elemosiniero — Concentramento, 627.
— Concentramento — Mancato concorso di voti di tutti gli enti interessati — Nullità del Decreto reale — Legge 17 luglio 1890, art. 62, lett. *c*, 248.
— Ricorso contro Decreto di concentramento Legge 17 luglio 1890 — Costituzione dell'Opera pia al momento della sua attuazione — Ricorso infondato, 625, 627.
— Borse di studio — Raggruppamento — Esenzione da concentramento — Erezione in ente morale — Approvazione successiva dello statuto — Enti chiamati a dare il parere, 380.
— Congregazione di carità — Deliberazioni — Numero legale — Seconda convocazione — Art. 32 legge 17 luglio 1890 e 48 relativo Regolamento — Inapplicabilità

dell'art. 122 della legge comunale e provinciale, 379.
— Lasciti dotali — Prole illegittima — Modificazioni statutarie, 632.
— Lascito per doti — Caratteri — Onere all'erede — Esenzione da concentramento, 377.
— Lascito per doti — Concentramento — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato - Natura della istituzione — Competenza giudiziaria, 444.
— Legge 22 luglio 1894, n. 339, sull'imposta di ricchezza mobile — Conversione della rendita sul debito pubblico in rendita al 4,50 per cento — Applicabilità a favore delle sole rendite destinate a beneficenza pubblica, 312.
— Ricorsi contenziosi — Autorizzazione preventiva — Non necessaria, 495.
— Conti — Decisione della Deputazione provinciale non notificata — Decisione della Giunta provinciale amministrativa — Carattere di revisione o prosecuzione del giudizio — Appello alla Corte dei Conti — Specificazione delle partite, 253.
— Congregazione per formare buoni ecclesiastici — Non è opera pia — Autorizzazione a stare in giudizio — Non è necessaria, 59.
— Diritto di vigilanza dei Comuni — Nomina di Commissione per esaminare l'andamento delle Opere pie locali — Regolarità — Legge comunale e provinciale art. 127 — Regolamento 5 febbraio 1891 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, articolo 80, *pag.* 184.
— Luogo pio — Sua costituzione di parte civile — Autorizzazione dell'autorità tutoria — Appropriazione indebita — Estremi, 450.
— Istituzione pubblica di beneficenza (Congregazione di carità) — Conferimento di borse di studio — Deliberazione — Violazione di leggi o di statuti — Decreto prefettizio di annullamento — Obbligo di preventivo avviso all'amministrazione dell'Opera pia — Inosservanza — Nullità del decreto, 187.
— Confraternite — Conti e dei gestori ed amministratori - Speciale giurisdizione dell'autorità amministrativa — Giunta prov. amministrativa in 1° grado — Corte dei Conti in appello — Legge 17 luglio 1890; Regolamento 5 febbraio 1891 — Limitata competenza giudiziaria — Sole responsabilità dichiarate dall'art. 30 della legge 17 luglio 1890, 674.
— Legato a favore di scuole operaie in un Comune — Erezione posteriore in ente morale — Valida accettazione del legato — Rappresentanza giuridica spettante alla Congregazione di carità, non al Comune — Legge 17 luglio 1890, art. 84, *pag.* 713.
— Lasciti — Concentramento — Erogazione affidata al Parroco — Chiamata di questo a far parte della Congregazione di carità — Non esezione dal concentramento, 724.
— Medico condotto — Membro della Congregazione di carità — Eccezione, 727.
— Concentramento Scopo, 727.
— Statuto — Definizione dei poveri, 728.
— Congregazione di carità — Membri aggiunti, 728.
— Spedalità — Domicilio di soccorso — Prescrizione trentennale, 727.
— Spedalità — Esposto — Dimora in un Comune a carico del Brefotrofio — Maggiore di 15 anni, 186.
— V. *Competenza, Monti frumentari, Monti di pietà.*

P

Parrocchia e parroco — Sul diritto spettante al parroco per la conservazione delle Chiese all'esercizio del culto (*Studio* di B. Baroli), *pag.* 1.
— Parrocchie — Piemonte — Azione giudiziaria promossa dal parroco — Sua piena capacità — Autorizzazione prefettizia non necessaria — R. Editto 21 maggio 1814 — Regie patenti 19 maggio 1831 — R. Decreto 13 ottobre 1893, n. 586, art. 8, *pag.* 228.
— Parrocchie — Regno di Napoli — Congrue patrimoniali a carico di Comuni — — Loro caratteri — Natura non alimentare — Giudicati — Ruoli esecutivi — R. Dispacci 20 gennaio 1759 e 25 luglio 1772 — Abrogazione del Concordato del 1818 — Obbligo del Comune — Vacanza — Diritto di riscossione dell'Economato — Legge 14 luglio 1887 sulle decime — Inapplicabilità, 430.
— Parrocchie — Provincie siciliane — Beni rurali — Esenzione da conversione — — Censuazione — Legge 10 agosto 1862, n. 743 — Legge 15 agosto 1867, 60.
— Chiese ricettizie o comunie curate — Consegna delle rendite al Comune — Dotazione della Parrocchia per spese di culto ed ufficiatura — Obbligo del Comune —

Stralcio di una quota di capitale-rendita e cessione alla Parrocchia — Legge 4 giugno 1899, art. 7; Regolamento 25 agosto 1899, art. 50, *pag.* 726.
— Parrocchia ex-conventuale — Unione di enti per *incorporazione* — Effetti, 80.
— Parrocchia onere conventuale — Mantenimento a carico del Monastero — Decreto Commissariale Valerio 3 gennaio 1861, art. 16, *pag.* 87.
— Parrocchia ex-conventuale — Decreto Commissariale Valerio 3 gennaio 1861 — Leggi eversive dell'Asse ecclesiastico — Passaggio dell'obbligo al Fondo pel culto, 147.
— Parrocchie ex-conventuali — Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 nell'Umbria — Fu mantenuto in vigore dalla legge 7 luglio 1866, art. 28, e dalle leggi posteriori — Spese di culto ed ufficiatura delle Chiese ex-conventuali, a carico della Cassa ecclesiastica, ora del Fondo pel culto, 153, 176.
— Parrocchie ex-conventuali — Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 per l'Umbria — Ufficiatura della Chiesa — Congrua — Obbligo del Fondo pel culto — Misura delle spese di culto e di ufficiatura — Legge 4 giugno 1899 — Inapplicabilità, 600.
— Parrocchie ex-conventuali Scopo delle leggi eversive — Pieno rispetto delle Parrocchie — Principii del diritto canonico — Applicabilità, 72, 87.
— Parrocchie ex-conventuali — Assegno di annua rendita per dotazione — Spese di culto ed ufficiatura — Determinazione — Criteri — Decorrenza dell'assegno — *R. Placet* — Prescrizione quinquennale inapplicabile, 72, 603.
— Decorrenza dell'assegno di dotazione — *R. Placet* — Tassa di manomorta — Imposta di ricchezza mobile, 612, 91.
— Parrocchia ex-conventuale Dotazione per spese di culto ed ufficiatura — Prescrizione quinquennale — Inapplicabilità — Rinunzia inammessibile, 80.
— Parrocchia ex-conventuale - Decorrenza dell'assegno di dotazione — Data del *R. Placet* — Possessore di *buona fede* — Art. 701 Codice civile — Arretrati, 80.
— Parrocchia onere conventuale — Suo mantenimento a carico del patrimonio della Comunità religiosa, 176.
— Parrocchia ex-conventuale — Spese di culto ed ufficiatura — Onere conventuale, 147, 153.
— Parrocchia annessa a Monastero — Non importa confusione dei due enti — Congrua del parroco — Spese di culto e di ufficiatura — Obbligo del Monastero Passaggio nel Fondo pel culto — Inapplicabilità delle 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899, 72.
— Parrocchie ex-conventuali — Soppressione del Monastero — Autonomia della Parrocchia — Congrua personale del parroco — Spesa pel coadiutore — Spese di culto e di ufficiatura — Inapplicabilità delle leggi del 1866, 1892, 1899, 612.
— Parrocchie ex-conventuali - Benefizio parrocchiale autonomo — Incorporazione — Obbligo del Monastero incorporante — Leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 — Mantenimento della Parrocchia secondo la sua importanza e condizione — Legge 4 giugno 1899 — Inapplicabilità — Rinunzia inammessibile del parroco, 603.
— Parrocchie ex-conventuali — Legge 4 giugno 1899 — Inapplicabile, 87, 147, 153.
— Parrocchie ex-conventuali — Soppressione del Monastero Autonomia della Parrocchia — Onere inerente ai beni — Passaggio al Fondo pel culto — Leggi eversive dell'Asse ecclesiastico — Quota curata Leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892, 4 giugno 1899 — Inapplicabilità — Determinazione delle rendite dotalizie delle Parrocchie Criterii, 80, 181.
— Parrocchie ex-conventuali — Leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 — Inapplicabilità — Mantenimento della Parrocchia — Passaggio dell'ob-l'obbligo nel Fondo pel culto — Stralcio di quota curata — Spese di parrocchialità — Preferenza su ogni altro onere, 91.
— Parrocchie ex-conventuali — Soppressione del Monastero — Autonomia della Parrocchia — Adempimento dei sacri uffici cui è destinata — Assegno per congrua Spese di culto e di ufficiatura — Rendite vincolate a queste spese — Obblighi del Fondo pel culto Spesa pel coadiutore — Imposta di ricchezza mobile — Tassa di manomorta, 618.
— Parrocchia ex-conventuale — Spese di culto e ufficiatura — Onere conventuale — Obbligo del Fondo pel culto — Determinazione della somma — Documentazione, 580.
— Parrocchie ex-conventuali — Assegno per spese di culto e di ufficiatura — Azione della Parrocchia — Imprescrittibilità — Azione di rimborso — Prescrizione trentennale, 618.

— Parrocchie ex-conventuali — Assegno per spese di ufficiatura e per il coadiutore — Azione della Parrocchia — Imprescrittibilità — Azione di rimborso al Parroco — Prescrizione trentennale — Rinunzia inammessibile, 600.
— Parrocchia ex-conventuale - Spese di culto ed ufficiatura della Chiesa — Obbligo del Fondo pel culto — Azione di rimborso — Erede dell'investito — Prescrizione trentennale — Prescrizione quinquennale inammissibile, 233.
— Spese di culto e di ufficiatura delle Parrocchie ex-conventuali — Determinazione da farsi dal Magistrato, 87.
— Ricchezza mobile — Reddito — Assegno annuo superante una determinata cifra — Assegno che deve essere erogato in base a un preciso e determinato onere — Assegno per spese di culto ed ufficiatura corrisposto dal Fondo pel culto a Chiesa di Parrocchia ex-conventuale, 156.
— V. *Azione negotiorum gestorum, Cappellanie, Chiese, Chiese parrocchiali, Chiese ricettizie, Fabbricerie, Vice-parroci.*
Patrimonio sacro — Donazione — Inalienabilità durante vita donatario, 172.
— Istituzioni a favore dei chierici poveri per patrimonio sacro — Insopprimibilità — Vescovo — Azione in giudizio — Validità, 369.
Patronato — Patronato Regio — Sicilia — Mensa vescovile — Giudizio in cui non si contende della proprietà — Intervento del Procuratore del Re non necessario, 476.
— Monasteri o abazie — Sicilia — Patronato regio — Non è diritto di privata proprietà — Caratteri di enti autonomi — Soppressione — Onere delle prestazioni a carico del commendatario a favore del Fondo culto, 697.
— Cappellanie laicali — Patronato attivo e passivo — Diritti inerenti — Patronato ecclesiastico e laicale — Diritti onorifici — Non sono annessi al patronato laicale, 710.
— Giuspatronato — Convento — Chiesa — Patronato per fondazione — Patronato feudale non derivante da diritti di regalia o privilegi — Successione primogeniale, 467.
— Azione riguardante diritti onorifici di giuspatronato — Competenza del Tribunale in primo grado — Azione *negotiorum gestorum* — Ammissibilità pel *dominus*, 467.
— Omissione di esercizio del patronato — Non evvi prescrizione per gli eredi. 467.
— Pii patronati compresi nell'eredità — Divisione — Aggiudicazione del patronato — Trasmissione completa dei diritti — Rinunzia — Validità — Diritti eventuali — Riversibilità, 65.
— V. *Rivendicazione e svincolo.*
Pene pecuniarie — Legge 26 marzo 1905, n. 88, che condona sopratasse e pene pecuniarie incorse fino al 17 settembre 1904, 254.
— Circolare del Ministero delle Finanze 17 settembre 1904 per l'amnistia o condono per contravvenztoni alle leggi fiscali, 127.
Pensioni ecclesiastiche e rendite perpetue (*Studio* di F. Brandileone), 257.
Pensioni monastiche — Provincie dell'ex-Regno delle Due Sicilie — Professione di voti solenni — Età — Concordato del 1818 — Abrogazione della Prammatica Tanucciana 4 luglio 1788, 303.
— Ufficio posteriore — Nomina a maestro elementare — Diminuzione della pensione — Indebito percetto — Restituzione al Fondo pel culto — Prescrizione trentennale. 485.
Perenzione — Contumacia — Mancanza di costituzione del Procuratore dell'attore e del convenuto — Perenzione eccezionale dei 60 giorni — Inapplicabilità, 65.
Placet regio, V. *Concessioni di R. Exequatur.*
Platee, V. *Prova.*
Possessioni ecclesiastiche, V. *Prova.*
Possesso, V. *Banchi in chiesa, Proprietà.*
Prelature della Curia Romana (*Studio* di C. Astorri), 385.
Prescrizione — Omissione di esercizio del patronato — Non evvi prescrizione per gli eredi, 467.
— V. *Cappellanie, Confraternite, Parrocchia e Parroco, Pensioni monastiche.*
Professione di voti, V. *Pensioni monastiche.*
Proprietà — Azione per dichiarazione di proprietà — Possessore della cosa — Elementi probatorii — Convincimento del Magistrato, 228.
— V. *Competenza.*
Prova — Consiglieri comunali — Vice-parroci — Ineleggibilità — Necessità di prova assoluta — Legge comunale e provinciale, testo unico, 4 maggio 1898, articolo 23, 368.
— Possessioni ecclesiastiche nelle Provincie Napoletane — Beni di un Capitolo cattedrale — Carattere demaniale delle terre incolte — Richiesta di prova — *Platee* — Efficacia giuridica, 243.
— V. *Chiesa, Sentenza.*

Q

Quadri esecutivi, V. *Ruoli esecutivi.*
Quota di annuo concorso — Monti di pietà — Quota di concorso a favore del Fondo pel culto — Sua natura — Giudizio — Incompetenza del Pretore in prima istanza, 424.

R

Rappresentanza in giudizio, V. *Appello, Economato dei benefizi vacanti, Fabbricerie Ricorso in Cassazione.*
Relitti prelatizi, V. *Prelature.*
Regalia, V. *Economato dei benefizi vacanti.*
Ricchezza mobile, V. *Imposta di ricchezza mobile.*
Ricevitore del Registro — Appello — Rappresentante in primo grado del Fondo pel culto — Suo intervento in appello anche quale rappresentante del Demanio — Ammissibilità, 160.
— Fondo pel culto — Citazione — Notificazione al Ricevitore del Registro — Validità, 603.
— V. *Ricorso in Cassazione.*
Ricorsi amministrativi, V. *Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Opere pie.*
Ricorso in Cassazione — Facoltà del Magistrato di Cassazione — Questione di diritto non proposta nel giudizio di merito — Improponibilità in sede di Cassazione, 572.
— Giudizio di merito — Errata dichiarazione di incompetenza — Rinvio della decisione ai giudici di 1° e 2° grado — Distinzione e limitazione, 425.
— Ricorso nell'interesse dell'Amministrazione delle Finanze — Notifica ad istanza dell'Intendente di Finanza — Rappresentanza del Ricevitore nel giudizio di merito — Ammissibilità, 445.
— Notifica a domicilio ignoto Inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari dopo il termine a ricorrere - Inammissibilità, 464.
— Sentenza — Ragione di decidere — Censurabilità, 164.
— Corpo morale — Rappresentante dimissionario — Notificazione valida, 457.
— Atto di notificazione — Sola sottoscrizione dell'uffiziale giudiziario — Validità, 355.
— Ricorso adesivo — Mancanza del deposito della multa - Inammissibilità, 303.
— Ricorso intimato ad altra parte interessata nel giudizio di merito — Interesse esclusivo del ricorrente — Sufficienza di unico deposito di multa, 694.
Rivendicazione e svincolo - Beni dotalizi del beneficio — Patrono svincolante — Compatroni e compartecipanti — Azione di rivendica — Termine di due anni non applicabile — Prescrizione trentennale applicabile, 367.
— Patroni — Adempimento degli oneri religiosi — Accertamento del reddito — Atto di svincolo — Cauzione — Arretrati — Giudici incensurabili, 54.
— Fondazione per testamento — Separazione dei beni dotalizii della fondazione dal patrimonio del testatore — Proprietà di una Collegiata — Soppressione — Devoluzione al Demanio — Codice civile delle Due Sicilie, articolo 826 — Decreto 18 maggio 1857 — Decreto prodittatoriale 18 ottobre 1860 — Leggi eversive, 217.
Termine — Legge 19 dicembre 1895, n. 695 — Decorrenza del termine — Cessione dell'usufrutto — Presa di possesso dei beni — Collazione di altro benefizio. 41.
— Enti ecclesiastici soppressi — Cappellanie laicali — Patroni all'epoca della pubblicazione della legge 15 agosto 1867 — Soli aventi diritto alla rivendicazione e svincolo, 710.
— Cappellanie — Svincolo — Tassa di svincolo — Atti coattivi pel pagamento — *Solve et repete* - Applicazione, 680.
Ruoli esecutivi — Sufficienza della sola iscrizione del debitore originario — Efficacia contro gli aventi causa da questo — Nome equivocato — Giudizio di fatto, 213.
— V. *Parrocchia e parroco.*

S

Seminario — Modificazione delle norme per il conferimento dei posti gratuiti, a disposizione della Corona, nei Seminari del Regno (R. Decreto 14 maggio 1905), *pag.* 384.
— Tassa o contributo a carico di altra Diocesi — Incorporazione di benefizi semplici appartenenti a questa — Leggi

eversive dell'Asse ecclesiastico — Conversione dei beni dotalizi dei benefizi incorporati — Erezione di Seminario nella Diocesi soggetta al contributo - Restituzione ed assegnazione della rendita dei beni convertiti dei benefizi già incorporati, 308.
— Imposta di ricchezza mobile — Proventi — Tassabilità, 496.
Sentenza — Mezzo istruttorio — Rigetto — Necessità di motivazione, 314.
— Appello — Motivi — Appello incidentale, 166.
— Semplice affermazione dell'errore contenuto nel giudicato dei primi giudici — Omessa motivazione della questione principale — Annullabilità, 308.
— Motivazione sostanziale giusta — Motivi accessori errati — Non è annullabile, 217.
— Cassazione — Ragione di decidere — Censurabilità, 164.
— Sentenza interlocutoria di 1° grado — Eccezione d'incompetenza per materia — Mancanza di giudicato sia esplicito che implicito, 674.
— Ammissione di prova — Esame delle sostanziali deduzioni delle parti — Mancato esame particolare di ciascuna argomentazione — Inesistenza del difetto di motivazione, 682.
Sepolcro comune — Domanda di divisione — Inammissibilità — Carattere di unicità del sepolcro familiare — Beni fuori commercio, 583.
Sequestro, V. *Capitoli cattedrali, Tassa di passaggio di usufrutto.*
Sequestro di temporalità — Sovrano provvedimento — Misura di repressione — Mancanza di previo parere del Consiglio di Stato Non richiesto — R. Decreto 25 giugno 1871, n. 320, art. 3; relativo Regolamento, art. 3 e 6 — Legge 13 maggio 1871, n. 214, art. 16 — Legge sul Consiglio di Stato, 2 giugno 1889, art. 12 — Inapplicabilità — Non prescritta contestazione di addebiti — Regolamento sui Benefizi vacanti 2 marzo 1899, art. 1, *pag.* 104.
— Misure di conservazione — Regolamento 2 marzo 1899 Provvedimento ministeriale — Sospensione *a divinis* — Abbandono della Parrocchia, 108.
— Giurisdizione del Consiglio di Stato (IV Sezione) Provvedimento ministeriale — Decreto reale — Incompetenza giudiziaria, 225.
Sindaco — Rimozione ed abbattimento di piante — Ordinanza del Sindaco — Giunta provinciale amministrativa — Diritto di proprietà — Competenza giudiziaria, 33.
Solve et repete Ammessibilità della opposizione — Fissazione di un termine pel pagamento della tassa — Tassa di svincolo, 47.
— Svincolo — Cappellanie — Tassa di svincolo — Atti coattivi per il pagamento — *Solve et repete* — Applicazione, 680,
Spese di culto — Iscrizione ultra trentennale in bilancio del Comune - Mancanza di titolo dell'obbligo — Provincie siciliane — Abrogazione del Concordato del 1818 — Non obbligo del Comune, 101.
— V. *Chiese ricettizie, Parrocchia e parroco.*
Successione — Interpretazione del testamento — Istituzione di erede — Specificazione dei beni — Apprezzamento di fatto del giudice di merito — Art. 1132 Cod. civ., 457.
— Successione testamentaria - Disposizione a favore dell'anima — Uso determinato Cappellania laicale — Impossibilità della fondazione — Decreto Valerio 3 gennaio 1861 — Inapplicabilità dell'art. 808 del Codice Albertino — Successione legittima a favore dell'erede, 554.
— V. *Enti morali, Tassa di registro, Testamento.*
Svincolo, V. *Rivendicazione e svincolo*, Solve et repete.

T

Tassa di manomorta, V. *Manomorta.*
Tassa di passaggio d'usufrutto — Canonicati di Capitolo cattedrale — Ricevitore del Registro — Ingiunzioni di pagamento — Pignoramento delle rendite della massa capitolare presso terzo (procuratore ed amministratore del Capitolo) — Giudizio innanzi al Pretore e al Tribunale — Limite e natura dell'azione — Competenza, 215.
— Questione sulla applicabilità della tassa — Competenza speciale della Cassazione di Roma, 46.
Tassa di registro — Successione — Ente morale esistente od erigendo — Eredità o legato — Mancata autorizzazione ad istituire l'ente o ad accettare il legato — — Effetti — Transazione con l'erede — Applicabilità della tassa — Cod. civ. articolo 932 — Legge 5 giugno 1850 sugli enti morali, articolo unico — Legge 20

maggio 1897, testo unico, sulla tassa di registro, art. 45, *pag.* 445.
— Tassa di successione e tassa di manomorta — Qualità differenziali delle due tasse, 420.
Tassa di ricchezza mobile, V. *Imposta di ricchezza mobile.*
Tassa di svincolo, V. *Competenza, Solve et repete.*
Testamento — Condizione di abbracciare lo stato sacerdotale — Nullità, 174.
— Condizione di vedovanza — Matrimonio religioso — Importa violazione della condizione — Interpretazione incensurabile del magistrato di merito — Regole di interpretazione, 452.
— Istituzione nella sostanza mobile ed immobile — Designazione dei beni — Istituti da fondarsi, ospedale o educandato — Scelta rimessa all'arbitrio di un terzo — Parroco *pro tempore* — Validità — Art. 760 e 834 del Cod. civ., 464.
— V. *Competenza, Vendita.*

V

Vendita — Asse ecclesiastico — Demanio dello Stato — Beni di Corporazioni religiose soppresse — Garenzia — Estensione dell'obbligo del Demanio venditore, 563.
— Oggetti sacri, bronzi, lapidi — Espropriazione — Esclusione dalla vendita, 168.
Vendita e testamento — Comunità ed associazioni religiose — Incapacità ad acquistare ed a succedere — Interposte persone — Natura degli enti — Interrogatorio - Ammissibilità della prova, 314.
Vescovo — Relazione presentata ai Ministri di Grazia e Giustizia e dei Culti e della Istruzione Pubblica dalla Commissione istituita col R. Decreto 15 maggio 1904 per istudiare i limiti degli obblighi dei Vescovi di Sicilia per la conservazione delle Cattedrali ed altri edifici sacri, ed i mezzi per ottenerne l'adempimento, 497.
— Cappellania laicale soppressa — Celebrazione di messe — Sicilia — Decreto 27 maggio 1857 — Diritto del Vescovo della Diocesi di reclamare l'adempimento, 232.
— Istituzione a favore dei chierici poveri per patrimonio sacro — Insopprimibilità — Azione del Vescovo in giudizio — Validità, 369.
— V. *Mense vescovili.*
Vice-parroco, V. *Prova.*

TAVOLA CRONOLOGICA

delle Sentenze, delle Decisioni e dei Pareri contenuti in questo Volume

1903 — 6 marzo, Cons. di Stato, 108.
10 marzo, Cass. Roma, 225.
14 marzo, Cass. Roma, 53.
20 marzo, App. Catania, 174.
30 marzo, App. Messina, 60.
3 aprile, App. Napoli, 374.
4 aprile, App. Catania, 68.
4 aprile, Cass. Roma, 164.
15 aprile, App. Catania, 65.
17 aprile, App. Genova, 59.
5 giugno, App. Napoli, 172.
15 giugno, App. Genova 168.
16 giugno, Cass. Roma, 163.
30 giugno, App. Lucca, 239.
2 luglio, Cass. Palermo, 57.
7 agosto, Cass. Roma, 48.
1904 — 24 marzo, Cons. di Stato, 249.
26 aprile, Cass. Roma, 160.
26 aprile, Cass. Torino, 228.
5 maggio, Cass. Palermo, 232.
14 maggio, App. Firenze, 168.
18 maggio, Comm. Centr. Imposte dir., 496.
30 maggio, Cass. Napoli, 459.
3 giugno, Trib. Perugia, 618.
13 giugno, Cass. Torino, 54.
13 giugno, App. Napoli, 598.
14 giugno, App. Trani, 243.
17 giugno, Cons. di Stato, 188.
20 giugno, App. Napoli, 467.
25 giugno, App. Perugia, 176.
5 luglio, Cass. Roma, 47.
16 luglio, App. Ancona, 87.
22 luglio, Cons. di Stato, 188.
3 agosto, App. Roma, 80.
9 agosto, Cass. Napoli, 578.
10 settembre, Cass. Roma, 450.
16 settembre, App. Genova, 166.
21 settembre, Cass. Roma, 156.
8 ottobre, Cons. di Stato, 108.
27 ottobre, Trib. Perugia, 181.
27 ottobre, Trib. Perugia, 612.
28 ottobre, Cons. di Stato, 104.
28 ottobre, Cons. di Stato, 187.
1904 — 1 novembre, App. Perugia, 76.
5 novembre, Cass. Napoli, 463.
8 novembre, App. Genova, 236.
12 novembre, Cons. di Stato, 186.
17 novembre, App. Perugia, 72.
18 novembre. Cons. di Stato, 186.
20 nov., Pret. Pomigl. d'Arco, 485.
28 novembre, Cass. Roma, 46.
29 novembre, Cass. Roma, 45.
30 novembre, Trib. Civitavec., 603.
6 dicembre, Cass. Roma, 44.
14 dicembre, Trib. Roma, 91.
14 dicembre, Trib. Roma, 96,
16 dicembre, App. Palermo, 477.
16 dicembre, Cons. di Stato, 102.
21 dicembre, Cass. Torino, 567.
21 dicembre, Cass. Torino, 710.
23 dicembre, Cons. di Stato, 101.
23 dicembre, Cons. di Stato, 186.
26 dicembre, App. Milano, 368.
28 dicembre, App. Napoli, 591.
28 dicembre, App. Perugia, 600.
31 dicembre, Cass. Roma, 41.
31 dicembre, Cass. Torino, 365.
1905 — 5 gennaio, Cons. di Stato, 495.
12 gennaio, Cass. Roma, 39.
13 gennaio, Cons. di Stato, 248.
24 gennaio, Corte dei Conti, 495.
30 gennaio, Cass. Torino, 457.
31 gennaio, App. Casale, 464.
2 febbraio, Cass. Roma, 445.
3 febbraio, App. Palermo, 476.
13 febbraio, Cass. Roma, 35.
13 febbraio, Cass. Torino, 359.
14 febbraio, Cass. Roma, 33.
14 febbraio, Cass. Roma, 34.
14 febbraio, App. Torino, 583.
16 febbraio, Corte dei Conti, 253.
21 febbraio, App. Genova, 586.
24 febbraio, Cons. di Stato, 184.
28 febbraio, Cass. Roma, 563.
4 marzo, Cass. Roma, 444.
9 marzo, Cass. Roma, 153.
9 marzo, App. Roma, 233.

1905 — 9 marzo, Cass. Roma, 222.
9 marzo, Cass. Roma, 223.
10 marzo, Cass. Torino, 703.
14 marzo, Cass. Roma, 149.
14 marzo, Cass. Palermo, 367.
17 marzo, Cass. Roma, 217.
17 marzo, Cons. di Stato, 380.
17 marzo, Cons. di Stato, 492.
18 marzo, Cass. Roma, 147.
18 marzo, Cass. Torino, 452.
23 marzo, Cass. Roma, 442.
24 marzo, Cons. di Stato, 379.
27 marzo, Cons. di Stato, 377.
27 marzo, Cass. Roma, 437.
30 marzo, Cass. Roma, 425.
30 marzo, Cass. Roma, 430.
4 aprile, Cass. Roma, 319.
6 aprile. Cass. Roma, 215.
6 aprile, Cass. Roma, 317.
7 aprile, Cass. Roma, 213.
8 aprile, Cass. Roma, 209.
8 aprile, Cass. Roma, 210.
8 aprile, Cass. Roma, 557.
11 aprile, Cass. Roma, 355.
14 aprile, Cons. di Stato, 247.
17 aprile, App. Genova, 369.
18 aprile, Trib. Salerno, 478.
25 aprile, Cass. Firenze, 572.
27 aprile, Cass. Roma, 314.
28 aprile, Cons. di Stato, 491.
29 aprile, Cass. Roma, 312.
29 aprile, Cass. Roma, 562.
5 maggio, Cons. di Stato, 489.
12 maggio, Consiglio Sup. Benef. Pubbl., 632.
14 maggio, Cons. Sup. di Benef. Pubbl., 728.
16 maggio, Cass. Roma, 308.

1905 — 18 maggio, Cass. Roma, 303.
19 maggio, Cons. di Stato, 488.
20 maggio, Cass. Roma, 424.
22 maggio, Cass. Roma, 423.
22 maggio, Cass. Roma, 697.
27 maggio, Cass. Roma, 354.
3 giugno, Cass. Roma, 420.
8 giugno, Cass. Roma, 349.
16 giugno, Cass. Roma, 346.
17 giugno, Cass. Torino, 565.
19 giugno, Consiglio Sup. Benef. Pubbl., 632.
21 giugno, Cons. Sup. di Benef. Pubbl., 727.
21 giugno, Cons. Sup. di Benef. Pubbl., 728.
5 luglio, App. Genova, 713.
17 luglio, Cass. Roma, 554.
17 luglio, App. Palermo, 715.
21 luglio, Cons. di Stato, 628.
27 luglio, App. Roma, 580.
28 luglio, Cons. di Stato, 727.
1 agosto, Cass. Roma, 553.
1 agosto, Cass. Roma, 550.
7 agosto, Cass. Roma, 548.
14 agosto, Cass. Roma, 694.
17 agosto, Cons. di Stato, 727.
21 agosto, Cass. Roma, 689.
10 settembre, Cass. Roma, 450.
15 settembre, Cons. di Stato, 625.
15 settembre, Cons. di Stato, 627.
23 settembre, Cons. di Stato, 726.
25 settembre, Cass. Roma, 685.
9 ottobre, Cass. Roma, 682.
3 novembre, Cons. di Stato, 724.
7 novembre, Cass. Roma, 680.
7 novembre, Cass. Roma, 678.
28 novembre, Cass. Roma, 674.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili.*

Roma 1906 — Tip. Editrice Romana, V. Fresa 59-61.